



ilCodiceDeiConcordati.it
Repertorio **on** line

I CODICI DELLA CONCORSUALITÀ

A cura di: Francesca Bortolotti,
Antonio Pezzano e Massimiliano Ratti

Iniziativa editoriale in collaborazione con



INDICE – Parte Prima

Legenda

[p. 2](#)

Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D. lgs 14/2019, D. lgs. 147/2020, D. l. 118/2021 conv. in L. 147/2021, D. l. 36/2022 conv. in L. 79/2022, D. lgs. 83/2022)

[p.7](#)

Legge 155/2017. Delega al governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza

[p.409](#)

Direttiva (UE) Insolvency 1023/2019

[p.446](#)

D. lgs. 83/2022. Modifiche al Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

[p.551](#)

Relazione illustrativa al D. lgs. 14/2019

[p.664](#)

Relazione illustrativa al D. lgs. 147/2020

[p.1014](#)

Relazione illustrativa al D.lgs. 83/2022

[p.1083](#)

Relazione tecnica al D. lgs. 83/2022

[p.1223](#)

Decreto 3 marzo 2022, n. 75. Regolamento albo di cui all'art. 356 CCII

[p.1328](#)

LEGENDA:

A) Salvo non sia riportata in nota una diversa decorrenza al lume dell'art. 389, comma 2, le norme del CCII entrano in vigore dal 15 luglio 2022.

B) Quale generale disciplina transitoria vige quella prevista dall'art. 390 CCII secondo cui

“1. I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura del concordato preventivo, per l'accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

2. Le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3.”

E sulla base di tali (analoghi) principi si è già affermato che :

- ogni relativa fase/sub procedimento, antecedente la chiusura della procedura principale, dovrebbe restare regolata/o dalla normativa temporale applicabile a tale procedura (cfr., nell'analogo caso della disciplina intertemporale di cui al D. Lgs. 6/2006, Cass.28885/2011 e, pur con alcune precisazioni, Cass.623/2016)

- in caso di concordato fallimentare instaurato successivamente al 14 luglio 2022, a tale procedura minore dovrebbe applicarsi la nuova normativa, mentre quella antecedente fallimentare dovrebbe regolare gli aspetti propri della procedura maggiore interferenti con la minore (cfr., rispetto all'analogo caso della disciplina intertemporale del D.lgs. 169/2007, Cass.21126/2022).

C) Ogni norma del CCII, ove emendata, sostituita o aggiunta post D.lgs. 14/2019, riporta in nota la matrice della relativa genesi, anche perché risulti possibile stabilire velocemente quale relazione *legis* indagare per eventuali approfondimenti.

D) L'art. 46 del D.lgs. 83/2022, unitamente al successivo art. 50, detta norme per il coordinamento dei regimi attuale e futuro della composizione negoziata.

E segnatamente:

- Art. 46. *Abrogazioni e modifiche di disposizioni del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118*

1. Al decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, commi 1, 2 e 3, sono abrogati;

b) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni: 1) il comma 1 è abrogato; 2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «L'esperto» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 12 del

decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14»; 3) al comma 3 le parole «I procedimenti di cui ai commi 1 e 2 si svolgono innanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267» sono sostituite dalle seguenti: «Il procedimento di cui al comma 2 si svolge innanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14»;

c) all'articolo 23: 1) il comma 2 è abrogato; 2) alla rubrica, le parole «. Limiti di accesso alla composizione negoziata» sono soppresse.

- Art. 50. Disposizioni transitorie

1. La prima comunicazione inviata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal presente decreto, comprende gli incarichi conferiti, a partire dal 15 novembre 2021, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147. 2. Le disposizioni previste dall'articolo 25 -ter del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applicano alle liquidazioni disposte successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, anche relative all'attività svolta dall'esperto nell'ambito della composizione negoziata prevista dal decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147. 3. La disposizione di cui all'articolo 25 -quiquies, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, non si applica nel caso in cui la rinuncia alle domande di cui al primo periodo del medesimo comma 1 sia intervenuta prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

E) Infine, come si vedrà nel testo coordinato, l'art. 49 del D.lgs. 83/2022, oltre quelle meramente lessicali legate al termine fallimento, reca alcune modifiche al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 sull'Amministrazione Straordinaria.

L'intervenuto è avvenuto senza sancire alcuna regola intertemporale, come invece accaduto negli scenari regolati dall' art. 390 CCII.

Dunque, trattandosi di disposizioni processuali, per il principio del *tempus regit actum*, dovrebbero applicarsi anche alle procedure pendenti.

Come alle procedure in corso si continueranno ad applicare i disposti dell'art.19, commi 3-bis,3-ter e 3-quater introdotti dalla L.147/2021 e non abrogati dall'art.46 D.lgs. 83/2022:

“3 -bis . Al fine di razionalizzare le procedure di amministrazione straordinaria delle imprese di cui al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e al decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39, nelle quali sia avvenuta la dismissione dei compensi aziendali e che si trovino nella fase di liquidazione, oppure nel caso in cui i programmi di cui all'articolo 27, comma 2, del citato decreto legislativo n. 270 del 1999 non siano completati nei termini ivi previsti, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può nominare la società Fintecna S.p.A. commissario.

3 -ter . Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, può nominare la Fintecna S.p.A. commissario nelle procedure liquidatorie che sono state accorpate ai sensi dell'articolo 1, comma 498, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

3 -quater . Per effetto di quanto previsto dai commi 3 -bis e 3 -ter , la nomina a commissario della Fintecna S.p.A. comporta la decadenza

dei precedenti commissari, senza ulteriori oneri per la procedura, e la misura dell'eventuale compenso residuo, a carico dell'impresa assoggettata alla procedura di amministrazione straordinaria, è determinata dal Ministero dello sviluppo economico. Entro sessanta giorni dal decreto di nomina della società, i precedenti commissari trasmettono al Ministero dello sviluppo economico, nonché alla società, una relazione illustrativa recante la descrizione dell'attività svolta ed il relativo rendiconto, fermi restando gli altri obblighi a loro carico previsti dalla vigente normativa. Sono revocati i mandati giudiziali e stragiudiziali e le consulenze conferiti precedentemente dai commissari qualora essi non siano confermati nel termine di novanta giorni dal decreto di nomina della società.”

**Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D. lgs 14/2019,
D. lgs. 147/2020, D. l. 118/2021 conv. in L. 147/2021, D. l.
36/2022 conv. in L. 79/2022, D. lgs. 83/2022)**

TITOLO I - Disposizioni generali	p. 12
CAPO I - Ambito di applicazione e definizioni	p. 12
CAPO II - Principi generali	p. 17
SEZIONE I - Obblighi dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi o dell'insolvenza	p. 17
SEZIONE II - Pubblicazione delle informazioni ed economicità delle procedure	p. 22
SEZIONE III - Principi di carattere processuale	p. 24
SEZIONE IV - Giurisdizione internazionale	p. 27

TITOLO II - Composizione negoziata della crisi, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazioni per la anticipata emersione della crisi	p. 28
CAPO I - Composizione negoziata della crisi	p. 28
CAPO II - Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all'esito della composizione negoziata	p. 64
CAPO III - Segnalazioni per la anticipata emersione della crisi e programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e di elaborazione di piani di rateizzazione	p. 67

TITOLO III - Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza	p. 71
CAPO I - Giurisdizione	p. 71
CAPO II – Competenza	p. 72
CAPO III - Cessazione dell'attività del debitore	p. 76

CAPO IV - Accesso alle procedure agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale	p. 78
SEZIONE I - Iniziativa per l'accesso alle procedure agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale	p. 78
SEZIONE II - Procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale	p. 81
SEZIONE III - Misure cautelari e protettive	p. 103
 TITOLO IV - Strumenti di regolazione della crisi	p. 108
CAPO I - Accordi	p. 108
SEZIONE I - Piano attestato di risanamento	p. 108
SEZIONE II - Accordi di ristrutturazione, convenzione di moratoria e accordi su crediti tributari e contributivi	p. 110
CAPO I-BIS - Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione	p. 119
CAPO II - Procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento	p. 124
SEZIONE I - Disposizioni di carattere generale	p. 124
SEZIONE II - Ristrutturazione dei debiti del consumatore	p. 125
SEZIONE III - Concordato minore	p. 133
CAPO III - Concordato preventivo	p. 145
SEZIONE I - Finalità e contenuti del concordato preventivo	p. 145
SEZIONE II - Organi e amministrazione	p. 159
SEZIONE III - Effetti della presentazione della domanda di concordato preventivo	p. 160
SEZIONE IV – Provvedimenti immediati	p. 171
SEZIONE V – Voto nel concordato preventivo	p. 175
SEZIONE VI – Omologazione del concordato preventivo	p. 180

SEZIONE VI-BIS – Degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza delle società	p. 189
TITOLO V - Liquidazione giudiziale	p. 193
CAPO I - Imprenditori individuali e società	p. 194
SEZIONE I – Presupposti della liquidazione giudiziale e organi preposti	p. 194
SEZIONE II – Effetti dell’apertura della liquidazione giudiziale per il debitore	p. 210
SEZIONE III – Effetti dell’apertura della liquidazione giudiziale per i creditori	p. 213
SEZIONE IV - Effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori	p. 219
SEZIONE V - Effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti	p. 226
CAPO II - Custodia e amministrazione dei beni compresi nella liquidazione giudiziale	p. 242
CAPO III - Accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale	p. 246
CAPO IV - Esercizio dell’impresa e liquidazione dell’attivo	p. 259
SEZIONE I - Disposizioni generali	p. 259
SEZIONE II - Vendita dei beni	p. 264
CAPO V - Ripartizione dell’attivo	p. 272
CAPO VI - Cessazione della procedura di liquidazione giudiziale	p. 280
CAPO VII - Concordato nella liquidazione giudiziale	p. 286
CAPO VIII - Liquidazione giudiziale e concordato nella liquidazione giudiziale delle società	p. 297
CAPO IX - Liquidazione controllata del sovraindebitato	p. 305
CAPO X - Esdebitazione	p. 314
SEZIONE I - Condizioni e procedimento della esdebitazione	

nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata	p. 314
SEZIONE II - Disposizioni in materia di esdebitazione del soggetto sovraindebitato	p. 318
TITOLO VI - Disposizioni relative ai gruppi di imprese	p. 321
CAPO I - Regolazione della crisi o insolvenza del gruppo	p. 321
CAPO II - Procedura unitaria di liquidazione giudiziale	p. 327
CAPO III - Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e procedure di insolvenza di imprese appartenenti ad un gruppo	p. 329
CAPO IV - Norme comuni	p. 330
TITOLO VII - Liquidazione coatta amministrativa	p. 332
CAPO I - Natura e norme applicabili	p. 332
CAPO II - Procedimento	p. 333
CAPO III - Funzioni delle autorità amministrative di vigilanza per la crisi e l'insolvenza	p. 345
TITOLO VIII - Liquidazione giudiziale e misure cautelari penali	p. 346
TITOLO IX - Disposizioni penali	p. 348
CAPO I - Reati commessi dall'imprenditore in liquidazione giudiziale	p. 348
CAPO II - Reati commessi da persone diverse dall'imprenditore in liquidazione giudiziale	p. 352
CAPO III - Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa	p. 356
CAPO IV - Reati commessi nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento	p. 358

CAPO V - Disposizioni di procedura	p. 360
TITOLO X - Disposizioni per l'attuazione del codice della crisi e dell'insolvenza, norme di coordinamento e disciplina transitoria	p. 361
CAPO I - Disposizioni generali	p. 361
CAPO II - Albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure	p. 363
CAPO III - Disciplina dei procedimenti	p. 368
CAPO IV - Disposizioni in materia di diritto del lavoro	p. 375
CAPO V - Disposizioni di coordinamento in tema di liquidazione coatta amministrativa e in altre materie	p. 380
CAPO VI - Disposizioni di coordinamento della disciplina penale	p. 394
CAPO VII - Abrogazioni	p. 395
PARTE SECONDA - Modifiche al codice civile	p. 395
PARTE TERZA - Garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire	p. 402
PARTE QUARTA - Disposizioni finali e transitorie	p. 405

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Capo I

Ambito di applicazione e definizioni

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente codice disciplina le situazioni di crisi o insolvenza del debitore, sia esso consumatore o professionista, ovvero imprenditore che eserciti, anche non a fini di lucro, un'attività commerciale, artigiana o agricola, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti pubblici.

2. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di:

a) amministrazione straordinaria delle grandi imprese. Se la crisi o l'insolvenza di dette imprese non sono disciplinate in via esclusiva, restano applicabili anche le procedure ordinarie regolate dal presente codice;

b) liquidazione coatta amministrativa ai sensi dell'articolo 293.

3. Sono fatte salve le disposizioni delle leggi speciali in materia di crisi di impresa delle società pubbliche.

4. Le disposizioni del presente codice in tema di liquidazione coatta amministrativa si applicano nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e Bolzano compatibilmente con i rispettivi Statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente codice si intende per:

a) «crisi»: lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi;¹

b) «insolvenza»: lo stato del debitore che si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni;

c) «sovraindebitamento»: lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore minore, dell'imprenditore agricolo, delle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con

modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza;

d) «impresa minore»: l'impresa che presenta congiuntamente i seguenti requisiti: 1) un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 2) ricavi, in qualunque modo essi risultino, per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila nei tre esercizi antecedenti la data di deposito

¹ Lettera sostituita dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore; 3) un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila; i predetti valori possono essere aggiornati ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia adottato a norma dell'articolo 348;

e) «consumatore»: la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali;

f) «società pubbliche»: le società a controllo pubblico, le

società a partecipazione pubblica e le società in house di cui all'articolo 2, lettere m), n), o), del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175;

g) *abrogato*.²

h) «gruppo di imprese»: l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci oppure dalla società o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto;³

² Lettera abrogata dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

³ Lettera sostituita dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

i) «gruppi di imprese di rilevante dimensione»: i gruppi di imprese composti da un'impresa madre e imprese figlie da includere nel bilancio consolidato, che rispettano i limiti numerici di cui all'articolo 3, paragrafi 6 e 7, della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013;

l) «parti correlate»: si intendono quelle indicate come tali nel Regolamento della Consob in materia di operazioni con parti correlate;

m) «centro degli interessi principali del debitore» (COMI): il luogo in cui il debitore gestisce i suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi;

m-bis) «strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza»: le misure, gli

accordi e le procedure volti al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio, o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi;⁴

n) «albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese»: l'albo, istituito presso il Ministero della giustizia e disciplinato dall'articolo 356, dei soggetti che su incarico del giudice svolgono, anche in forma associata o societaria, funzioni di gestione, supervisione o controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza previsti;⁵

⁴ Lettera aggiunta dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

⁵ Lettera emendata dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

o) «professionista indipendente»: il professionista incaricato dal debitore nell'ambito di uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza che soddisfi congiuntamente i seguenti requisiti:

1) essere iscritto all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, nonché nel registro dei revisori legali;

2) essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile;

3) non essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di

lavoro subordinato o autonomo in favore del debitore, né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né aver posseduto partecipazioni in essa;⁶

o-bis) «esperto»: il soggetto terzo e indipendente, iscritto nell'elenco di cui all'art.13 comma 3 e nominato dalla commissione di cui al comma 6 del medesimo articolo 13, che facilita le trattative nell'ambito della composizione negoziata;⁷

p) «misure protettive»: le misure temporanee richieste dal debitore per evitare che determinate azioni dei creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, anche prima dell'accesso a uno degli

⁶ Lettera emendata dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

⁷ Lettera aggiunta dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza;⁸

q) «misure cautelari»: i provvedimenti cautelari emessi dal giudice competente a tutela del patrimonio o dell'impresa del debitore, che appaiano secondo le circostanze più idonei ad assicurare provvisoriamente il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi o e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza;⁹

r) «classe di creditori»: insieme di creditori che hanno posizione giuridica e interessi economici omogenei;

s) «domicilio digitale»: il domicilio di cui all'articolo 1, comma 1, lettera n-ter) del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

t) OCC: organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento disciplinati dal decreto del Ministro della giustizia del 24 settembre 2014, n. 202 e successive modificazioni, che svolgono i compiti di composizione assistita della crisi da sovraindebitamento previsti dal presente codice.

u) *abrogato*.¹⁰

Capo II

Principi generali

Sezione I

Obblighi dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi o dell'insolvenza

Art. 3

Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della

⁸ Lettera emendata dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 e successivamente dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

⁹ Lettera emendata dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

¹⁰ Lettera abrogata dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

*rilevazione tempestiva della crisi d'impresa*¹¹

1. L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.

2. L'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

3. Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:

a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario,

rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;

b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;

c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'articolo 13, al comma 2.

4. Costituiscono segnali per la previsione di cui al comma 3:

a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;

b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno

¹¹ Articolo sostituito dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;

c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;

d) l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-*novies*, comma 1.

Art. 4

Doveri delle parti ¹²

1. Nella composizione negoziata, nel corso delle trattative e dei procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, debitore e

creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza.

2. Il debitore ha il dovere di:

a) illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate, anche nella composizione negoziata, e allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza prescelto;

b) assumere tempestivamente le iniziative idonee alla individuazione delle soluzioni per il superamento delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 1, durante la composizione negoziata, e alla rapida definizione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza prescelto, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori;

¹² Articolo sostituito dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

c) gestire il patrimonio o l'impresa durante i procedimenti nell'interesse prioritario dei creditori. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 16, comma 4, e 21.

3. Ove non siano previste, dalla legge o dai contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, diverse procedure di informazione e consultazione, il datore di lavoro, che occupa complessivamente più di quindici dipendenti, informa con comunicazione scritta, trasmessa anche tra cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, delle rilevanti determinazioni, assunte nel corso delle trattative della composizione negoziata e nella predisposizione del piano nell'ambito di uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda

l'organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni. I soggetti sindacali, entro tre giorni dalla ricezione dell'informativa, possono chiedere all'imprenditore un incontro. La conseguente consultazione deve avere inizio entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza e, salvo diverso accordo tra i partecipanti, si intende esauriti decorsi dieci giorni dal suo inizio. La consultazione si svolge con vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti nel legittimo interesse dell'impresa. In occasione della consultazione svolta nell'ambito della composizione negoziata è redatto, ai soli fini della determinazione del compenso dell'esperto di cui all'articolo 25-ter, comma 5, un sintetico rapporto sottoscritto dall'imprenditore e dall'esperto.

4. I creditori hanno il dovere di collaborare lealmente con il debitore, con l'esperto nella composizione negoziata e con gli organi nominati dall'autorità giudiziaria e amministrativa e di rispettare l'obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, commi 5 e 6.

Art. 5

Trasparenza ed efficienza delle nomine e trattazione prioritaria delle controversie

13

1. Le nomine dei professionisti effettuate dalle commissioni di cui all'articolo 13, comma 6, dall'autorità giudiziaria o amministrativa e dagli organi da esse nominati devono assicurare il rispetto di criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza.

2. Per assicurare il rispetto dei principi di cui al comma 1, il segretario generale della camera di commercio del capoluogo di regione comunica alle autorità che hanno nominato i membri delle commissioni gli incarichi conferiti. La comunicazione di cui al primo periodo è inviata entro il 15 gennaio di ciascun anno e riguarda gli incarichi conferiti dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il presidente del tribunale o, nei tribunali suddivisi in sezioni, il presidente della sezione cui è assegnata la trattazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o delle procedure di insolvenza vigila sull'osservanza dei principi di cui al comma 1 e ne assicura l'attuazione mediante l'adozione di protocolli condivisi con i giudici della sezione.

¹³ Articolo sostituito dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

4. Le controversie in cui è parte un organo nominato dall'autorità giudiziaria o amministrativa nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o delle procedure di insolvenza o comunque un soggetto nei cui confronti è aperta una procedura prevista dal presente codice sono trattate con priorità. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente della corte d'appello i dati relativi al numero e alla durata dei suddetti procedimenti, indicando le disposizioni adottate per assicurarne la celere trattazione. Il presidente della corte d'appello ne dà atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia.

Sezione II

¹⁴ Rubrica sostituita dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

Pubblicazione delle informazioni ed economicità delle procedure ¹⁴

Art. 5-bis

Pubblicazione delle informazioni e lista di controllo ¹⁵

1. Nei siti istituzionali del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico sono pubblicate informazioni pertinenti e aggiornate sugli strumenti per la anticipata emersione della crisi, sugli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e sulle procedure di esdebitazione previsti dal presente codice e dalle leggi speciali dettate in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di liquidazione coatta amministrativa. Le informazioni di cui al primo periodo sono inserite in apposita sezione dei siti

¹⁵ Articolo aggiunto dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

internet dedicata alla crisi d'impresa, facilmente accessibile e di agevole consultazione.

2. Nei siti istituzionali di cui al comma 1 è altresì disponibile una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione dei piani di risanamento. Il contenuto della lista di controllo è definito con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 13.

Art. 6

*Prededucibilità dei crediti*¹⁶

1. Oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili:

a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di

composizione della crisi da sovraindebitamento;

b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati;

c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47;

d) i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio

¹⁶ Articolo sostituito dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi.

2. La prededucibilità permane anche nell'ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali.

Sezione III

Principi di carattere processuale

Art. 7

*Trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza*¹⁷

1. Le domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza sono trattate in un unico procedimento e ogni domanda sopravvenuta è riunita a quella

già pendente. Il procedimento si svolge nelle forme di cui agli articoli 40 e 41.

2. Nel caso di proposizione di più domande, il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che:

a) la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile;

b) il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati;

c) nella proposta siano espressamente indicate la convenienza per i creditori o, in caso di concordato in continuità aziendale, le ragioni della assenza di pregiudizio per i creditori.

3. Ferme le ipotesi di conversione di cui agli articoli

¹⁷ Articolo sostituito dal D. Lgs 17 giugno 2022, n. 83.

73 e 83, in tutti i casi in cui la domanda diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale non è accolta ed è accertato lo stato di insolvenza, il tribunale procede, su istanza dei soggetti legittimati, all'apertura della liquidazione giudiziale. Allo stesso modo il tribunale procede in tutti i casi in cui la domanda è inammissibile o improcedibile e nei casi previsti dall'articolo 49, comma 2.

Art. 8

*Durata massima delle misure protettive*¹⁸

1. La durata complessiva delle misure protettive, fino alla omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o alla apertura della procedura di insolvenza, non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali

rinnovi o proroghe, tenuto conto delle misure protettive di cui all'articolo 18.

Art. 9

Sospensione feriale dei termini e patrocinio legale

1. La sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n.742 non si applica ai procedimenti disciplinati dal presente codice, salvo che esso non disponga diversamente.

2. Salvi i casi in cui non sia previsto altrimenti, nelle procedure disciplinate dal presente codice, il patrocinio del difensore è obbligatorio.

Art. 10

Comunicazioni telematiche

1. Le comunicazioni poste a carico degli organi di gestione, controllo o assistenza delle procedure disciplinate dal presente codice sono effettuate con modalità telematiche al

¹⁸ Articolo sostituito dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

domicilio digitale risultante dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti, quando i destinatari hanno l'obbligo di munirsene.

2. Gli organi di cui al comma 1 attivano, dandone tempestiva comunicazione agli interessati, un domicilio digitale, da utilizzare esclusivamente per le comunicazioni inerenti alla procedura:

a) ai creditori e ai titolari di diritti sui beni che non hanno l'obbligo di munirsene;

b) ai soggetti che hanno sede o che risiedono all'estero;

c) al debitore e al legale rappresentante della società o ente sottoposti a una delle procedure disciplinate dal presente codice.

3. Le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un

domicilio digitale e che non hanno provveduto ad istituirlo o comunicarlo sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si procede con le stesse modalità nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico per cause imputabili al destinatario. Le disposizioni di cui al secondo periodo si applicano anche ai soggetti cui è stato assegnato un domicilio digitale ai sensi del comma 2.

4. Per tutta la durata della procedura e per i due anni successivi alla relativa chiusura, gli organi di cui al comma 1 sono tenuti a conservare i messaggi elettronici inviati e ricevuti.

5. Ai fini della validità ed efficacia delle predette comunicazioni, alla posta elettronica certificata è equiparato il servizio di recapito certificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter, del codice dell'amministrazione digitale

di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

6. Le spese per l'attivazione del domicilio digitale previsto dal comma 2 sono a carico della massa

Sezione IV

Giurisdizione internazionale

Art. 11

*Attribuzione della giurisdizione*¹⁹

1. Fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea, la giurisdizione italiana sulla domanda di apertura di una procedura per l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza disciplinati dalla presente legge sussiste quando il debitore ha

in Italia il centro degli interessi principali o una dipendenza.

2. Avverso il provvedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza è ammessa impugnazione per difetto di giurisdizione da chiunque vi abbia interesse. Si applica il procedimento di cui all'articolo 51. È sempre ammesso il ricorso per cassazione.

3. La giurisdizione italiana di cui al comma 1 sussiste anche per le azioni che derivano direttamente dalla procedura.

TITOLO II

COMPOSIZIONE NEGOZIATA DELLA CRISI, PIATTAFORMA UNICA NAZIONALE,

¹⁹ Articolo sostituito dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

**CONCORDATO
SEMPLIFICATO E
SEGNALAZIONI PER LA
ANTICIPATA
EMERSIONE DELLA
CRISI ²⁰**

Capo I

**Composizione negoziata
della crisi ²¹**

Art. 12

*Composizione negoziata per la
soluzione della crisi d'impresa*
²²

1. L'imprenditore commerciale e agricolo può chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, quando si

trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa. La nomina avviene con le modalità di cui all'articolo 13, commi 6, 7 e 8.

2. L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.

3. Alla composizione negoziata non si applica l'articolo 38. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 38 nei procedimenti di cui agli articoli 19 e 22.

Art. 13

²⁰ Rubrica sostituita dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

²¹ Rubrica sostituita dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

²² Articolo sostituito dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

*Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto*²³

1. È istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La piattaforma è gestita dal sistema delle camere di commercio, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico.

2. Sulla piattaforma sono disponibili una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento, un *test* pratico per

la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e un protocollo di conduzione della composizione negoziata accessibili da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati. La struttura della piattaforma, il contenuto della lista di controllo particolareggiata, le modalità di esecuzione del test pratico e il contenuto del protocollo sono definiti dal decreto dirigenziale del Ministero della giustizia adottato ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147.

3. Presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano è formato, con le modalità di cui al comma

²³ Articolo sostituito dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

5, un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti: gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa; gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati. Possono inoltre essere inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione

concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

4. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 3 è altresì subordinata al possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2.

5. La domanda di iscrizione all'elenco è presentata agli ordini professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti e, per i soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, alla camera di commercio del capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano competente per il

luogo di residenza. La domanda è corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4, di un'autocertificazione attestante l'assolvimento degli obblighi formativi e di un *curriculum vitae*, a sua volta oggetto di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all'atto della nomina come titolo di preferenza. La domanda contiene il consenso dell'interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, anche ai fini della pubblicazione di cui al comma 9. Ciascun ordine

professionale, valutata la domanda e verificata la completezza della documentazione allegata, comunica alla camera di commercio del capoluogo della regione in cui si trova o alla camera di commercio delle province autonome di Trento e di Bolzano, i nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4, unitamente a una scheda sintetica contenente le informazioni utili alla individuazione del profilo dell'esperto, per l'inserimento nell'elenco previsto dal comma 3. La scheda è compilata sulla base di un modello uniforme definito con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2. Gli ordini professionali, con riferimento ai dati dei rispettivi iscritti, e le camere di commercio, con riferimento ai soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, designano i responsabili della formazione, della tenuta e

dell'aggiornamento dei dati degli iscritti all'elenco unico e del trattamento dei dati medesimi nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I responsabili accertano la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti secondo quanto previsto dall'articolo 71 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. La domanda è respinta se non è corredata di quanto previsto dal secondo e terzo periodo e può essere ripresentata. I consigli nazionali degli ordini professionali disciplinano con regolamento le modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli ordini professionali e comunicati alle camere di commercio per la formazione dell'elenco di cui al comma 3. La comunicazione di cui al quarto periodo avviene con

cadenza annuale a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini professionali comunicano tempestivamente alle camere di commercio l'adozione, nei confronti dei propri iscritti, di sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dai singoli ordinamenti nonché l'intervenuta cancellazione dei professionisti dagli albi professionali di appartenenza perché vengano cancellati dall'elenco. Le camere di commercio, ricevute le comunicazioni di competenza degli ordini professionali, provvedono senza indugio all'aggiornamento dell'elenco unico; esse curano direttamente l'aggiornamento dei dati dei soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, secondo le tempistiche stabilite nel nono periodo e provvedono alla loro tempestiva cancellazione ove sia intervenuta una causa di ineleggibilità ai sensi dell'articolo 2382 del codice civile.

6. La nomina dell'esperto avviene ad opera di una commissione che resta in carica per due anni. La commissione è costituita presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei cui uffici di segreteria si avvale per lo svolgimento dei suoi compiti, ed è composta da:

a) due magistrati, uno effettivo e uno supplente, designati dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 17;

b) due membri, uno effettivo e uno supplente, designati dal presidente della camera di commercio presso la quale è costituita la commissione;

c) due membri, uno effettivo e uno supplente, designati dal prefetto del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 17.

7. Il segretario generale della camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, ricevuta l'istanza di cui all'articolo 17, nei successivi due giorni lavorativi, la comunica alla commissione costituita ai sensi del comma 6, unitamente a una nota sintetica contenente l'indicazione del volume d'affari, del numero dei dipendenti e del settore in cui opera l'impresa istante. In caso di incompletezza dell'istanza di nomina o della documentazione, il predetto segretario generale invita l'imprenditore a integrare le informazioni o la documentazione mancante entro un termine di trenta

giorni, decorso inutilmente il quale l'istanza non è esaminata e l'imprenditore può riproporla. Entro i cinque giorni lavorativi successivi al ricevimento dell'istanza la commissione nomina l'esperto tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 3 secondo criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza e avendo cura che ciascun esperto non riceva più di due incarichi contemporaneamente. La nomina può avvenire anche al di fuori dell'ambito regionale. La commissione tiene conto della complessiva esperienza formativa risultante dalla scheda sintetica di cui al comma 5, quarto periodo, anche esaminando, ove occorra, il *curriculum vitae*, e dell'attività prestata come esperto nell'ambito di precedenti composizioni negoziate. Se lo ritiene opportuno, la commissione acquisisce, prima della nomina o prima della comunicazione all'esperto nominato, il parere

non vincolante di un'associazione di categoria sul territorio.

8. La commissione, coordinata dal membro più anziano, decide a maggioranza. Ai membri della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

9. Gli incarichi conferiti e il *curriculum vitae* dell'esperto nominato sono pubblicati senza indugio in apposita sezione del sito istituzionale della camera di commercio del luogo di nomina e del luogo dove è tenuto l'elenco presso il quale l'esperto è iscritto, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del citato codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, omesso ogni riferimento all'imprenditore richiedente. Sono del pari pubblicati sul sito istituzionale di ciascuna camera di commercio gli elenchi contenenti i nominativi

degli esperti, formati presso le camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

10. Per la realizzazione e il funzionamento della piattaforma telematica nazionale di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 700.000 per l'anno 2022 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, come prevista dalle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019.

Art. 14

Interoperabilità tra la piattaforma telematica nazionale per la composizione

*negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa e altre banche di dati*²⁴

1. La piattaforma telematica nazionale di cui all'articolo 13 è collegata alle banche dati dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dell'agente della riscossione e consente l'accesso alle informazioni contenute nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. L'esperto nominato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, accede alle banche dati e alle informazioni di cui al comma 1, previo consenso prestato dall'imprenditore ai sensi del regolamento (UE) 2016/679

²⁴ Articolo sostituito dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed estrae la documentazione e le informazioni necessari per l'avvio o la prosecuzione delle trattative con i creditori e con le parti interessate. Le modalità di accesso alle banche dati sono stabilite dall'Agenzia delle entrate, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dall'agente della riscossione e le modalità di accesso alle informazioni contenute nella Centrale dei rischi sono stabilite dalla Banca d'Italia.

3. L'accesso ai dati attraverso la piattaforma telematica di cui al comma 1 non modifica la disciplina relativa alla titolarità del trattamento, ferme restando

le specifiche responsabilità ai sensi dell'articolo 28 del citato regolamento (UE) 2016/679 spettanti al soggetto gestore della piattaforma nonché le responsabilità dei soggetti che trattano i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento.

Art. 15

*Scambio di documentazione e di dati contenuti nella piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa tra l'imprenditore e i creditori*²⁵

1. I creditori possono accedere alla piattaforma telematica nazionale di cui all'articolo 13 e possono inserire al suo interno le informazioni sulla propria posizione creditoria e i dati eventualmente richiesti dall'esperto nominato ai sensi del medesimo articolo 13. Essi accedono ai documenti e alle informazioni inseriti nella

²⁵ Articolo sostituito dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

piattaforma dall'imprenditore al momento della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17 o nel corso delle trattative. La documentazione e le informazioni inserite nella piattaforma sono accessibili previo consenso prestato, dall'imprenditore e dal singolo creditore, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 16

*Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti*²⁶

1. L'esperto deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di

risanamento da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'imprenditore né essere stati membri degli amministrazione o controllo dell'impresa né aver posseduto partecipazioni in essa. Chi ha svolto l'incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore se non sono decorsi almeno due anni dall'archiviazione della composizione negoziata.

2. L'esperto è terzo rispetto a tutte le parti e opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente. Non è equiparabile al professionista indipendente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o).

²⁶ Articolo sostituito dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

L'esperto, nell'espletamento dell'incarico di cui all'articolo 12, comma 2, verifica la coerenza complessiva delle informazioni fornite dall'imprenditore chiedendo al medesimo e ai creditori tutte le ulteriori informazioni utili o necessarie. Può avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l'imprenditore, e di un revisore legale, non legati all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, l'esperto non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e le garanzie previste per il

difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto compatibili.

4. L'imprenditore ha il dovere di rappresentare la propria situazione all'esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente e di gestire il patrimonio e l'impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori.

5. Le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatarî e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. L'accesso alla composizione negoziata della crisi non costituisce di per sé causa di sospensione e di revoca degli affidamenti bancari concessi all'imprenditore. In ogni caso la sospensione o la revoca degli affidamenti possono essere disposte se richiesto dalla disciplina di vigilanza prudenziale, con

comunicazione che dà conto delle ragioni della decisione assunta.

6. Tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con l'imprenditore e con l'esperto e rispettano l'obbligo di riservatezza sulla situazione dell'imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative. Le medesime parti danno riscontro alle proposte e alle richieste che ricevono durante le trattative con risposta tempestiva e motivata.

Art. 17

Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento
27

1. L'istanza di nomina dell'esperto indipendente è presentata tramite la

piattaforma telematica di cui all'articolo 13 mediante la compilazione di un modello, ivi disponibile, contenente le informazioni utili ai fini della nomina e dello svolgimento dell'incarico da parte dell'esperto nominato.

2. Il contenuto del modello di cui al comma 1 è definito con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui all'articolo 13, comma 2.

3. L'imprenditore, al momento della presentazione dell'istanza, inserisce nella piattaforma telematica:

a) i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non

²⁷ Articolo sostituito dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza;

b) un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'articolo 13, comma 2, e una relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative che intende adottare;

c) l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia;

d) una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale o per l'accertamento dello stato di insolvenza e una dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato ricorsi ai sensi dell'articolo 40,

anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), e 54, comma 3;

e) il certificato unico dei debiti tributari di cui all'articolo 364, comma 1;

f) la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle entrate-Riscossione;

g) il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all'articolo 363, comma 1;

h) un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell'istanza.

4. L'esperto, verificati la propria indipendenza e il possesso delle competenze e della disponibilità di tempo necessarie per lo svolgimento dell'incarico, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, comunica all'imprenditore l'accettazione

e contestualmente inserisce nella piattaforma la dichiarazione di accettazione e una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sul possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 16, comma 1. In caso contrario ne dà comunicazione riservata al soggetto che l'ha nominato perché provveda alla sua sostituzione. L'esperto non può assumere più di due incarichi contemporaneamente.

5. L'esperto, accettato l'incarico, convoca senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica. L'imprenditore partecipa personalmente e può farsi assistere da consulenti. Se ritiene che le prospettive di risanamento sono concrete l'esperto incontra le altre parti

interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata. Se non ravvisa concrete prospettive di risanamento, all'esito della convocazione o in un momento successivo, l'esperto ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata entro i successivi cinque giorni lavorativi. Nel corso delle trattative l'esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa o se è alterato l'equilibrio del rapporto in ragione di circostanze sopravvenute. Le parti sono tenute a collaborare tra loro per rideterminare il contenuto del

contratto o adeguare le prestazioni alle mutate condizioni.

6. Entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione le parti possono presentare osservazioni sull'indipendenza dell'esperto al segretario generale della camera di commercio il quale riferisce senza indugio alla commissione perché, valutate le circostanze esposte e sentito l'esperto, se lo ritiene opportuno provveda alla sua sostituzione entro i successivi cinque giorni lavorativi. Allo stesso modo la commissione procede se l'imprenditore e le parti interessate formulano osservazioni sull'operato dell'esperto.

7. L'incarico dell'esperto si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dalla accettazione della nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni

di cui all'articolo 12, comma 1. L'incarico può proseguire per non oltre centottanta giorni quando tutte le parti lo richiedono e l'esperto vi acconsente, oppure quando la prosecuzione dell'incarico è resa necessaria dal ricorso dell'imprenditore al tribunale ai sensi degli articoli 19 e 22. In caso di sostituzione dell'esperto o nell'ipotesi di cui all'articolo 25, comma 7, il termine di cui al primo periodo decorre dall'accettazione del primo esperto nominato.

8. Al termine dell'incarico l'esperto redige una relazione finale che inserisce nella piattaforma e comunica all'imprenditore e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 18 e 19, al giudice che le ha emesse, che ne dichiara cessati gli effetti. Eseguiti gli adempimenti di cui al primo periodo, l'esperto ne dà comunicazione al segretario generale della camera di commercio per l'archiviazione

dell'istanza di composizione negoziata.

9. In caso di archiviazione dell'istanza di cui al comma 1, l'imprenditore non può presentare una nuova istanza prima di un anno dall'archiviazione. Se l'archiviazione è richiesta dall'imprenditore con istanza depositata con le modalità previste nel comma 1 entro due mesi dall'accettazione dell'esperto, il termine di cui al primo periodo è ridotto, per una sola volta, a quattro mesi.

10. Ai costi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa si provvede mediante il versamento, a carico dell'impresa che propone l'istanza, di diritti di segreteria determinati ai sensi

dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Art. 18

*Misure protettive*²⁸

1. L'imprenditore può chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all'articolo 17, comma 1, l'applicazione di misure protettive del patrimonio. L'istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto e, dal giorno della pubblicazione, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Non sono inibiti i pagamenti.

²⁸ Articolo sostituito dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

2. Con l'istanza di cui al comma 1, l'imprenditore inserisce nella piattaforma telematica una dichiarazione sull'esistenza di misure esecutive o cautelari disposte nei suoi confronti e un aggiornamento sui ricorsi indicati nella dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera d).

3. Con l'istanza di cui al comma 1, l'imprenditore può chiedere che l'applicazione delle misure protettive sia limitata a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori. Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori.

4. Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di

accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive. Restano fermi i provvedimenti già concessi ai sensi dell'articolo 54, comma 1.

5. I creditori nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1. I medesimi creditori possono sospendere l'adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 fino alla conferma delle misure richieste.

Art. 19

Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari ²⁹

1. Quando l'imprenditore formula la richiesta di cui all'articolo 18, comma 1, con ricorso presentato al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, entro il giorno successivo alla pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto, chiede la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al medesimo articolo 18, comma 1, l'imprenditore chiede la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato. L'omesso o il ritardato deposito del ricorso è causa di inefficacia delle misure previste dall'articolo

18, comma 1, e, decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo, l'iscrizione dell'istanza è cancellata dal registro delle imprese.

2. L'imprenditore, unitamente al ricorso, deposita:

a) i bilanci degli ultimi tre esercizi oppure, quando non è tenuto al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta;

b) una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima del deposito del ricorso;

c) l'elenco dei creditori, individuando i primi dieci per ammontare, con indicazione dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia

²⁹ Articolo sostituito dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

verificata o verificabile la titolarità della singola casella;

d) un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'articolo 13, comma 2, un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative che intende adottare;

e) una dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata;

f) l'accettazione dell'esperto nominato ai sensi dell'articolo 13, commi 6, 7 e 8, con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

3. Il tribunale, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa, con decreto, l'udienza, da tenersi preferibilmente con sistemi di videoconferenza. Il ricorso, unitamente al decreto,

è notificato dal ricorrente, anche all'esperto, con le modalità indicate dal tribunale che prescrive, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile, le forme di notificazione opportune per garantire la celerità del procedimento. Il tribunale, se verifica che il ricorso non è stato depositato nel termine previsto dal comma 1, dichiara con decreto motivato l'inefficacia delle misure protettive senza fissare l'udienza prevista dal primo periodo. Gli effetti protettivi prodotti ai sensi dell'articolo 18, comma 1, cessano altresì se, nel termine di cui al primo periodo, il giudice non provvede alla fissazione dell'udienza. Nei casi previsti dal terzo e quarto periodo la domanda può essere riproposta.

4. All'udienza il tribunale, sentite le parti e chiamato l'esperto a esprimere il proprio parere sulla funzionalità delle

misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, nomina, se occorre, un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile e procede agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai provvedimenti cautelari richiesti ai sensi del comma 1 e ai provvedimenti di conferma, revoca o modifica delle misure protettive. Il tribunale può assumere informazioni dai creditori indicati nell'elenco di cui al comma 2, lettera c). Se le misure protettive o i provvedimenti cautelari richiesti incidono sui diritti dei terzi, devono essere sentiti. Il tribunale provvede con ordinanza con la quale stabilisce la durata, non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni, delle misure protettive e, se occorre, dei provvedimenti cautelari disposti, tenendo conto delle misure

eventualmente già concesse ai sensi dell'articolo 54, comma 1. Sentito l'esperto, il tribunale può limitare le misure a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori.

5. Il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4, su istanza delle parti e acquisito il parere dell'esperto, può prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative. La proroga non è concessa se il centro degli interessi principali dell'impresa è stato trasferito da un altro Stato membro nei tre mesi precedenti alla formulazione della richiesta di cui all'articolo 18, comma 1. La durata complessiva delle misure non può superare i duecentoquaranta giorni.

6. Su istanza dell'imprenditore, di uno o più creditori o su

segnalazione dell'esperto, il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4 può, in qualunque momento, sentite le parti interessate, e in ogni caso a seguito dell'archiviazione dell'istanza ai sensi dell'articolo 17, commi 5 e 8, revocare le misure protettive e cautelari, o abbreviarne la durata, quando esse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti.

7. I procedimenti disciplinati dal presente articolo si svolgono nella forma prevista dagli articoli 669-*bis* e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale provvede in composizione monocratica con ordinanza comunicata dalla cancelleria al registro delle imprese entro il giorno successivo. Non si applicano

l'articolo 669-*octies*, primo, secondo e terzo comma, e l'articolo 669-*novies*, primo comma, del codice di procedura civile. Contro l'ordinanza è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile.

8. In caso di revoca o cessazione delle misure protettive, il divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore viene meno a far data dalla revoca o dalla cessazione delle misure protettive.

Art. 20

*Sospensione di obblighi e di cause di scioglimento di cui agli articoli 2446, 2447, 2482-*bis*, 2482-*ter*, 2484 e 2545-*duodecies* del codice civile*³⁰

1. Con l'istanza di nomina dell'esperto, o con dichiarazione successivamente

³⁰ Articolo sostituito dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

presentata con le modalità di cui all'articolo 17, comma 1, l'imprenditore può dichiarare che, sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non si applicano nei suoi confronti gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-*bis*, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-*ter* del codice civile e non si verifica la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-*duodecies* del codice civile. A tal fine, l'istanza o la dichiarazione sono pubblicate nel registro delle imprese e gli effetti di cui al primo periodo decorrono dalla pubblicazione.

2. Se l'imprenditore ha chiesto anche l'applicazione di misure protettive del patrimonio ai sensi degli articoli 18 e 19, la sospensione degli obblighi e

delle cause di scioglimento prevista nel comma 1 cessa a partire dalla pubblicazione nel registro delle imprese del provvedimento con il quale il tribunale dichiara l'inefficacia delle misure richieste, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, o ne dispone la revoca.

Art. 21

*Gestione dell'impresa in pendenza delle trattative*³¹

1. Nel corso delle trattative l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa. L'imprenditore in stato di crisi gestisce l'impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività. Quando, nel corso della composizione negoziata, risulta che l'imprenditore è insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso gestisce

³¹ Articolo sostituito dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

l'impresa nel prevalente interesse dei creditori. Restano ferme le responsabilità dell'imprenditore.

2. L'imprenditore informa preventivamente l'esperto, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento.

3. L'esperto, quando ritiene che l'atto può arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo.

4. Se, nonostante la segnalazione, l'atto viene compiuto, l'imprenditore ne informa immediatamente l'esperto il quale, nei successivi

dieci giorni, può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese. Quando l'atto compiuto pregiudica gli interessi dei creditori, l'iscrizione è obbligatoria.

5. Quando sono state concesse misure protettive o cautelari l'esperto, iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese, procede alla segnalazione di cui all'articolo 19, comma 6.

Art. 22

*Autorizzazioni del tribunale*³²

1. Su richiesta dell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può:

a) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti

³² Articolo sostituito dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83, precisandosi che l'art. 46, comma 1, lett. b), di detto D. lgs. ha

previsto comunque la parziale vigenza dell'omologo art. 10 L. 21 ottobre 2021, n. 147 nei termini di cui al [presente link](#).

prededucibili ai sensi dell'articolo 6;

b) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili ai sensi dell'articolo 6;

c) autorizzare una o più società appartenenti ad un gruppo di imprese di cui all'articolo 25 a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 6;

d) autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile, dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta fermo l'articolo 2112 del codice civile. Il tribunale verifica altresì il rispetto del principio di

competitività nella selezione dell'acquirente.

2. Il procedimento di cui al comma 1 si svolge innanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27 che, sentite le parti interessate e assunte le informazioni necessarie, provvedendo, ove occorre, ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, decide in composizione monocratica. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Art. 23

*Conclusione delle trattative*³³

1. Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all'articolo 12, comma 1, le

³³ Articolo sostituito dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

parti possono, alternativamente:

a) concludere un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti di cui all'articolo 25-*bis*, comma 1, se, secondo la relazione dell'esperto di cui all'articolo 17, comma 8, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;

b) concludere la convenzione di moratoria di cui all'articolo 62;

c) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui agli articoli 166, comma 3, lettera d), e 324. Con la sottoscrizione dell'accordo l'esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza.

2. Se all'esito delle trattative non è individuata una

soluzione tra quelle di cui al comma 1, l'imprenditore può, in alternativa:

a) predisporre il piano attestato di risanamento di cui all'articolo 56;

b) domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61. La percentuale di cui all'articolo 61, comma 2, lettera c), è ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto;

c) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-*sexies*;

d) accedere ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinati dal presente codice, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 o dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n.

347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. L'imprenditore agricolo può accedere agli strumenti di cui all'articolo 25-*quater*, comma 4.

Art. 24

Conservazione degli effetti ³⁴

1. Gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell'articolo 22 conservano i propri effetti se successivamente intervengono un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato preventivo omologato, un piano di ristrutturazione proposto ai sensi dell'articolo 64-*bis* omologato, l'apertura della liquidazione giudiziale, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui

all'articolo 25-*sexies* omologato.

2. Non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 166, comma 2, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dall'imprenditore nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto, purché coerenti con l'andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti.

3. Gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti effettuati nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto sono in ogni caso soggetti alle azioni di cui agli articoli 165 e 166 se, in relazione ad essi, l'esperto ha iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 21, comma 4, o se il tribunale ha rigettato la

³⁴ Articolo sostituito dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

richiesta di autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 22.

4. Nelle ipotesi disciplinate dai commi 1, 2 e 3 resta ferma la responsabilità dell'imprenditore per gli atti compiuti.

5. Le disposizioni di cui agli articoli 322, comma 3, e 323 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto in coerenza con l'andamento delle trattative e nella prospettiva di risanamento dell'impresa valutata dall'esperto ai sensi dell'articolo 17, comma 5.

Art. 25

*Conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese*³⁵

1. Più imprese che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 12, comma 1,

appartenenti al medesimo gruppo e che hanno, ciascuna, il proprio centro degli interessi principali nel territorio dello Stato possono chiedere al segretario generale della camera di commercio la nomina dell'esperto indipendente di cui all'articolo 12, comma 2. La nomina avviene con le modalità di cui all'articolo 13.

2. L'istanza è presentata alla camera di commercio ove è iscritta la società o l'ente, avente il proprio centro degli interessi principali nel territorio dello Stato, che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497-*bis* del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, l'impresa avente il proprio centro degli interessi principali nel territorio dello Stato che presenta la maggiore esposizione debitoria,

³⁵ Articolo sostituito dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

costituita dalla voce D del passivo nello stato patrimoniale prevista dall'articolo 2424 del codice civile in base all'ultimo bilancio approvato e inserito nella piattaforma telematica ai sensi del comma 4.

3. L'imprenditore inserisce nella piattaforma telematica di cui all'articolo 13, oltre alla documentazione indicata nell'articolo 17, comma 3, una relazione contenente informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali, l'indicazione del registro delle imprese o dei registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497- *bis* del codice civile e il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto.

4. Le misure protettive e cautelari di cui agli articoli 18 e 19 sono adottate dal tribunale competente ai sensi dell'articolo 27 rispetto alla

società o all'ente che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497-*bis* del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, rispetto all'impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria come definita nel comma 2.

5. L'esperto assolve ai compiti di cui all'articolo 12, comma 2, in modo unitario per tutte le imprese che hanno presentato l'istanza, salvo che lo svolgimento congiunto non renda eccessivamente gravose le trattative. In tal caso può svolgere le trattative per singole imprese.

6. Le imprese partecipanti al gruppo che non si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 12, comma 1, possono, anche su invito dell'esperto, partecipare alle trattative.

7. Quando le imprese appartenenti ad un medesimo gruppo presentano più istanze ai sensi dell'articolo 12,

comma 1, e gli esperti nominati, sentiti i richiedenti e i creditori, propongono che la composizione negoziata si svolga in modo unitario oppure per più imprese appositamente individuate, la composizione prosegue con l'esperto designato di comune accordo fra quelli nominati. In difetto di designazione, la composizione prosegue con l'esperto nominato a seguito della prima istanza presentata.

8. I finanziamenti eseguiti in favore di società controllate oppure sottoposte a comune controllo, in qualsiasi forma pattuiti dopo la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17, sono esclusi dalla postergazione di cui agli articoli 2467 e 2497-*quinquies* del codice civile, sempre che l'imprenditore abbia informato preventivamente l'esperto ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e che l'esperto, dopo avere

segnalato che l'operazione può arrecare pregiudizio ai creditori, non abbia iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21, comma 4.

9. Al termine delle trattative, le imprese del gruppo possono stipulare, in via unitaria, uno dei contratti, convenzioni o accordi, di cui all'articolo 23, comma 1, ovvero accedere, separatamente o in via unitaria, alle soluzioni di cui all'articolo 23.

Art. 25-bis

Misure premiali ³⁶

1. Dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto e sino alla conclusione delle trattative con una delle soluzioni previste dall'articolo 23, commi 1 e 2, lettera *b*), gli interessi che maturano sui debiti tributari

³⁶ Articolo aggiunto dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

dell'imprenditore sono ridotti alla misura legale.

2. Le sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio che le irroga, sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione della istanza di cui all'articolo 17.

3. Le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell'istanza di cui all'articolo 17 e oggetto della composizione negoziata sono ridotti della metà nelle ipotesi previste dall'articolo 23, comma 2.

4. In caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), e dell'accordo di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c), l'Agenzia delle entrate concede all'imprenditore che lo

richiede, con istanza sottoscritta anche dall'esperto, un piano di rateazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La sottoscrizione dell'esperto costituisce prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà. L'imprenditore decade automaticamente dal beneficio della rateazione anche in caso di successivo deposito di ricorso ai sensi dell'articolo 40 o in caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di

insolvenza oppure in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza.

5. Dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell'accordo di cui all'articolo 23, comma 1, lettere *a)* e *c)*, o degli accordi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera *b)*, si applicano gli articoli 88, comma 4-*ter*, e 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Nel caso di successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata o nel caso di accertamento dello stato di insolvenza, gli interessi e le sanzioni sono dovuti senza le riduzioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 25-*ter*

*Compenso dell'esperto*³⁷

1. Il compenso dell'esperto è determinato, tenuto conto dell'opera prestata, della sua complessità, del contributo dato nella negoziazione e della sollecitudine con cui sono state condotte le trattative, in percentuale sull'ammontare dell'attivo dell'impresa debitrice secondo i seguenti scaglioni:

a) fino a euro 100.000,00, dal 4,00 al 6,00 per cento; *b)* da euro 100.000,01 e fino a euro 500.000,00, dall'1,00 all'1,50 per cento;

c) da euro 500.000,01 e fino a euro 1.000.000,00, dallo 0,50 allo 0,80 per cento;

d) da euro 1.000.000,01 e fino a euro 2.500.000,00, dallo 0,25 allo 0,43 per cento;

³⁷ Articolo aggiunto dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

e) da euro 2.500.000,01 e fino a euro 50.000.000,00, dallo 0,05 allo 0,10 per cento;

f) da euro 50.000.000,01 e fino a euro 400.000.000,00, dallo 0,010 allo 0,025 per cento;

g) da euro 400.000.000,01 e fino a euro 1.300.000.000,00, dallo 0,002 allo 0,008 per cento;

h) sulle somme eccedenti euro 1.300.000.000,00, dallo 0,005 allo 0,002 per cento.

2. In caso di composizione negoziata condotta ai sensi dell'articolo 25 in modo unitario per tutte o alcune delle imprese che hanno presentato l'istanza di cui all'articolo 17, il compenso dell'esperto designato è determinato esclusivamente tenendo conto della percentuale sull'ammontare dell'attivo di ciascuna impresa istante partecipante al gruppo.

3. Il compenso complessivo non può essere, in ogni caso, inferiore a euro 4.000,00 e superiore a euro 400.000,00.

4. L'importo di cui al comma 1 è rideterminato, fermi i limiti di cui al comma 3, come di seguito indicato:

a) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative è compreso tra ventuno e cinquanta, il compenso è aumentato del 25 per cento;

b) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative è superiore a cinquanta, il compenso è aumentato del 35 per cento;

c) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative non è superiore a cinque, il compenso è ridotto del 40 per cento;

d) in caso di vendita del complesso aziendale o di

individuazione di un acquirente da parte dell'esperto, il compenso è aumentato del 10 per cento.

5. I lavoratori e le rappresentanze sindacali non sono considerati nel numero dei creditori e delle altre parti interessate ai fini del riconoscimento degli aumenti di cui al comma 4, lettere *a)* e *b)*; all'esperto comunque spetta il compenso di euro 100,00 per ogni ora di presenza risultante dai rapporti redatti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, quinto periodo.

6. Il compenso è aumentato del 100 per cento in tutti i casi in cui, anche successivamente alla redazione della relazione finale di cui all'articolo 17, comma 8, si concludono il contratto, la convenzione o gli accordi di cui all'articolo 23, commi 1 e 2, lettera *b)*.

7. Se l'esperto sottoscrive l'accordo di cui all'articolo 23,

comma 1, lettera *c)*, gli spetta un ulteriore incremento del 10 per cento sul compenso determinato ai sensi del comma 6.

8. In deroga a quanto previsto dal comma 3, il compenso è liquidato in euro 500,00 quando l'imprenditore non compare davanti all'esperto oppure quando è disposta l'archiviazione subito dopo il primo incontro.

9. Le percentuali di cui al comma 1 sono calcolate sulla media dell'attivo risultante dagli ultimi tre bilanci o, in mancanza, sull'attivo risultante dalla situazione patrimoniale e finanziaria depositata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera *a)*. Se l'attività è iniziata da meno di tre anni, la media è calcolata sui bilanci depositati dal suo inizio.

10. All'esperto è dovuto il rimborso delle spese necessarie per l'adempimento dell'incarico, purché

accompagnate dalla corrispondente documentazione. Non sono rimborsati gli esborsi sostenuti per la remunerazione dei soggetti dei quali l'esperto si è avvalso ai sensi dell'articolo 16, comma 2.

11. In mancanza di accordo tra le parti, il compenso è liquidato dalla commissione di cui all'articolo 13, comma 6, ed è a carico dell'imprenditore. Il provvedimento costituisce prova scritta idonea a norma dell'articolo 633, primo comma, numero 1), del codice di procedura civile nonché titolo per la concessione dell'esecuzione provvisoria ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile.

12. Il compenso dell'esperto è prededucibile ai sensi dell'articolo 6.

13. Dopo almeno sessanta giorni dall'accettazione

dell'incarico, su richiesta dell'esperto, può essere disposto in suo favore un acconto in misura non superiore ad un terzo del presumibile compenso finale, tenendo conto dei risultati ottenuti e dell'attività prestata.

Art. 25-quater

*Imprese sotto soglia*³⁸

1. L'imprenditore commerciale e agricolo, che presenta congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) e che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere la nomina dell'esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.

2. L'istanza è presentata al segretario generale della camera di commercio nel cui

³⁸ Articolo aggiunto dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa unitamente ai documenti di cui all'articolo 17, comma 3, lettere *a)*, *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, *g)* e *h)*, e nelle forme previste dall'articolo 17, comma 1. La dichiarazione di cui all'articolo 17, comma 3, lettera *d)*, riguarda la pendenza di una procedura di liquidazione controllata e contiene l'attestazione di non avere depositato ricorso ai sensi dell'articolo 74 e, per le imprese agricole, anche ai sensi dell'articolo 57. La nomina dell'esperto avviene ad opera del segretario generale al quale è presentata l'istanza.

3. Se all'esito delle trattative è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui al comma 1, le parti possono, alternativamente:

a) concludere un contratto privo di effetti nei confronti dei

terzi e idoneo ad assicurare la continuità aziendale;

b) concludere un accordo avente il contenuto dell'articolo 62;

c) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto, idoneo a produrre gli effetti di cui all'articolo 25-*bis*, comma 5. Con la sottoscrizione dell'accordo l'esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza.

4. Se all'esito delle trattative non è possibile raggiungere l'accordo, l'imprenditore può:

a) proporre la domanda di concordato minore di cui all'articolo 74;

b) chiedere la liquidazione controllata dei beni ai sensi dell'articolo 268;

c) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-sexies;

d) per la sola impresa agricola, domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61.

5. Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni del presente articolo, gli articoli 12, 13, commi 1,2, 3, 4, 5 e 9, 14, 15, 16, 17, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 18, 19, 20, 21, 22, 24, commi 3 e 4, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies e 25-octies, in quanto compatibili.

6. Gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell'articolo 22 conservano i propri effetti se successivamente intervengono un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato minore omologato, l'apertura della liquidazione

controllata o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-sexies omologato.

7. Il compenso dell'esperto è liquidato, ai sensi dell'articolo 25-ter, dal responsabile dell'organismo di composizione della crisi o dal segretario generale della camera di commercio che lo ha nominato.

Art. 25-quinquies

*Limiti di accesso alla
composizione negoziata*³⁹

1. L'istanza di cui all'articolo 17, non può essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con ricorso depositato ai sensi dell'articolo 40, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), 54, comma 3, e 74. L'istanza non può essere altresì presentata nel caso in cui l'imprenditore, nei

³⁹ Articolo aggiunto dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

quattro mesi precedenti l'istanza medesima, abbia rinunciato alle domande indicate nel primo periodo.

Capo II

Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all'esito della composizione negoziata⁴⁰

Art. 25-sexies

Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio

41

1. Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, lettera *b*) non sono praticabili,

l'imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 39. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi.

2. L'imprenditore chiede l'omologazione del concordato con ricorso presentato al tribunale del luogo in cui l'impresa ha il proprio centro degli interessi principali. Il ricorso è comunicato al pubblico ministero e pubblicato, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo alla data del deposito in cancelleria. Dalla data della pubblicazione del ricorso si producono gli effetti di cui agli articoli 6, 46, 94 e 96.

⁴⁰ Rubrica sostituita dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

⁴¹ Articolo aggiunto dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

3. Il tribunale, valutata la ritualità della proposta, acquisiti la relazione finale di cui al comma 1 e il parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, assegnando allo stesso un termine per il deposito del parere di cui al comma 4. L'ausiliario fa pervenire l'accettazione dell'incarico entro tre giorni dalla comunicazione. All'ausiliario si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-*bis*, e 35.1 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

4. Con il medesimo decreto il tribunale ordina che la proposta, unitamente al parere

dell'ausiliario e alla relazione finale e al parere dell'esperto, sia comunicata a cura del debitore ai creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, ove possibile a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e fissa l'udienza per l'omologazione. Tra la scadenza del termine concesso all'ausiliario ai sensi del comma 3 e l'udienza di omologazione devono decorrere non meno di quarantacinque giorni. I creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all'omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza fissata.

5. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, omologa il concordato quando, verificata la regolarità del contraddittorio

e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore.

6. Il tribunale provvede con decreto motivato, immediatamente esecutivo. Il decreto, pubblicato a norma dell'articolo 45 è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre reclamo alla corte di appello ai sensi dell'articolo 247.

7. Contro il decreto della corte d'appello può essere proposto ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione.

8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di

cui agli articoli 106, 117, 118, 119, 324 e 341, sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell'ausiliario. Ai fini di cui all'articolo 106, il decreto di cui al comma 4 equivale all'ammissione al concordato.

Art. 25-septies

Disciplina della liquidazione del patrimonio ⁴²

1. Il tribunale nomina, con il decreto di omologazione, un liquidatore. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 114.

2. Quando il piano di liquidazione di cui all'articolo 25-sexies comprende un'offerta da parte di un soggetto individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il liquidatore giudiziale, verificata l'assenza

⁴² Articolo aggiunto dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

di soluzioni migliori sul mercato, dà esecuzione all'offerta e alla vendita si applicano gli articoli da 2919 a 2929 del codice civile.

3. Quando il piano di liquidazione prevede che il trasferimento debba essere eseguito prima della omologazione, all'offerta dà esecuzione l'ausiliario, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, con le modalità di cui al comma 2, previa autorizzazione del tribunale.

Capo III

Segnalazioni per la anticipata emersione della crisi e programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e di elaborazioni di piani di rateizzazione⁴³

⁴³ Rubrica sostituita dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

Art. 25-octies

*Segnalazione dell'organo di controllo*⁴⁴

1. L'organo di controllo societario segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.

2. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la

⁴⁴ Articolo aggiunto dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile.

Art. 25-nonies

Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati ⁴⁵

1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia delle entrate-Riscossione segnalano all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria:

a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:

1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000;

2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di euro 5.000;

b) per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all'importo di euro 5.000;

c) per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo

⁴⁵ Articolo aggiunto dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-*bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, superiore all'importo di euro 5.000;

d) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali, all'importo di euro 100.000, per le società di persone, all'importo di euro 200.000 e, per le altre società, all'importo di euro 500.000.

2. Le segnalazioni di cui al comma 1 sono inviate:

a) dall'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui

all'articolo 21-*bis* del decreto-legge n. 78 del 2010;

b) dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, entro sessanta giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati nel medesimo comma 1.

3. Le segnalazioni di cui al comma 1 contengono l'invito alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17, comma 1, se ne ricorrono i presupposti.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano:

a) con riferimento all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022, per il primo, e ai debiti accertati

a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto per il secondo;

b) con riferimento all'Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al primo trimestre dell'anno 2022;

c) con riferimento all'Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all'agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022.

Art. 25-decies

*Obblighi di comunicazione per banche e intermediari finanziari*⁴⁶

1. Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno

notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.

Art. 25-undecies

*Istituzione di programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e per l'elaborazione di piani di rateizzazione automatici*⁴⁷

1. Sulla piattaforma di cui all'articolo 13 è disponibile un programma informatico gratuito che elabora i dati necessari per accertare la sostenibilità del debito esistente e che consente all'imprenditore di condurre il test pratico di cui all'articolo 13, comma 2, per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

2. Se l'indebitamento complessivo dell'imprenditore non supera i 30.000 euro e, all'esito dell'elaborazione condotta dal programma di cui al comma 1, tale debito risulta

⁴⁶ Articolo aggiunto dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

⁴⁷ Articolo aggiunto dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

sostenibile, il programma elabora un piano di rateizzazione. L'imprenditore comunica la rateizzazione ai creditori interessati avvertendoli che, se non manifestano il proprio dissenso entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, il piano si intenderà approvato e verrà eseguito secondo le modalità e i tempi nello stesso indicati. Sono fatte salve le disposizioni in materia di crediti di lavoro e di riscossione dei crediti fiscali e previdenziali. Restano ferme le responsabilità per l'inserimento nel programma di dati o informazioni non veritieri.

3. Le informazioni e i dati da inserire nel programma informatico, le specifiche tecniche per il suo funzionamento e le modalità di calcolo del tasso di interesse applicabile ai crediti rateizzati

sono definiti con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

TITOLO III

STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA⁴⁸

Capo I

Giurisdizione

Art. 26

Giurisdizione italiana

⁴⁸ Rubrica sostituita dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

1. L'imprenditore che ha all'estero il centro degli interessi principali, può essere ammesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o assoggettato ad una procedura di insolvenza nella Repubblica italiana anche se è stata aperta analoga procedura all'estero, quando ha una dipendenza in Italia.⁴⁹

2. Il trasferimento del centro degli interessi principali all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana se è avvenuto nell'anno antecedente il deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza.⁵⁰

3. Sono fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea.

4. Il tribunale, quando apre una procedura di insolvenza transfrontaliera ai sensi del

Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, dichiara se la procedura è principale, secondaria o territoriale.

Capo II

Competenza

Art. 27

Competenze per materia e per territorio

1. Per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi o e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione è competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all'articolo 1 del decreto

⁴⁹ Comma sostituito dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

⁵⁰ Comma sostituito dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

legislativo 27 giugno 2003, n. 168. Il tribunale sede della sezione specializzata in materia di imprese è individuato a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali.^{51 52}

2. Per i procedimenti di accesso a uno strumento di regolazione della crisi o e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza diversi da quelli di cui al comma 1 e le controversie che ne derivano è competente il tribunale nel cui circondario il debitore ha il centro degli interessi principali.⁵³

3. Il centro degli interessi principali del debitore si presume coincidente:

a) per la persona fisica esercente attività d'impresa,

con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale;⁵⁴

b) per la persona fisica non esercente attività d'impresa, con la residenza o il domicilio e, se questi sono sconosciuti, con l'ultima dimora nota o, in mancanza, con il luogo di nascita. Se questo non è in Italia, la competenza è del Tribunale di Roma.

c) per la persona giuridica e gli enti, anche non esercenti attività d'impresa, con la sede legale risultante dal registro delle imprese o, in mancanza, con la sede effettiva dell'attività abituale o, se sconosciuta, secondo quanto previsto nella lettera b), con

⁵¹ Ai sensi dell'art. 389 CCII, la presente disposizione è entrata in vigore il 16 marzo 2019.

⁵² Comma emendato dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

⁵³ Comma emendato dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

⁵⁴ Lettera emendata dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

riguardo al legale rappresentante.⁵⁵

Art. 28

*Trasferimento del centro degli interessi principali*⁵⁶

1. Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale.

Art. 29

Incompetenza

1. Il tribunale decide con ordinanza quando dichiara l'incompetenza. L'ordinanza è trasmessa in copia al tribunale dichiarato competente, unitamente agli atti del procedimento.

2. Il tribunale dichiarato competente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la prosecuzione del procedimento pendente, dandone comunicazione alle parti.

3. Quando l'incompetenza è dichiarata all'esito del giudizio di cui all'articolo 51, il reclamo, per le questioni diverse dalla competenza, è riassunto, a norma dell'articolo 50 del codice di procedura civile, dinanzi alla corte di appello competente.

Art. 30

Conflitto positivo di competenza

1. Quando una procedura regolatrice un procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza è stato

⁵⁵ Lettera emendata dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

⁵⁶ Comma sostituito dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

aperto da più tribunali, il procedimento prosegue avanti al tribunale competente che si è pronunciato per primo.⁵⁷

2. Il tribunale che si è pronunciato successivamente, se non richiede d'ufficio il regolamento di competenza ai sensi dell'articolo 45 del codice di procedura civile, dispone la trasmissione degli atti al tribunale che si è pronunciato per primo. Si applica l'articolo 29, in quanto compatibile.

Art. 31

Salvezza degli effetti

1. A seguito del trasferimento del procedimento da un tribunale all'altro restano salvi gli effetti degli atti compiuti nel procedimento davanti al giudice incompetente.

Art. 32

Competenza sulle azioni che derivano dall'apertura delle procedure di liquidazione

1. Il tribunale che ha aperto le procedure di liquidazione è competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque ne sia il valore.

2. Nei giudizi che derivano dall'apertura delle procedure di liquidazione promossi innanzi al tribunale incompetente, il giudice, anche d'ufficio, assegna alle parti un termine di non oltre trenta giorni per la riassunzione della causa davanti al giudice competente ai sensi dell'articolo 50 del codice di procedura civile e ordina la cancellazione della causa dal ruolo.

Capo III

⁵⁷ Comma emendato dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

Cessazione dell'attività del debitore

Art. 33

Cessazione dell'attività

1. La liquidazione giudiziale può essere aperta entro un anno dalla cessazione dell'attività del debitore, se l'insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l'anno successivo.

2. Per gli imprenditori la cessazione dell'attività coincide con la cancellazione dal registro delle imprese e, se non iscritti, dal momento in cui i terzi hanno conoscenza della cessazione stessa. È obbligo dell'imprenditore mantenere attivo l'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato, o di posta elettronica certificata comunicato all'INI-PEC, per un anno decorrente dalla cancellazione.

3. In caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi, è fatta comunque salva la facoltà per il creditore o per il pubblico ministero di dimostrare il momento dell'effettiva cessazione dell'attività da cui decorre il termine del comma 1.

4. La domanda di accesso alla procedura di concordato minore, di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti presentata dall'imprenditore cancellato dal registro delle imprese è inammissibile.⁵⁸

Art. 34

Apertura della liquidazione giudiziale del debitore defunto

1. L'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del debitore defunto può essere dichiarata quando

⁵⁸ Comma emendato dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

ricorrono le condizioni di cui all'articolo 33.

2. L'erede può chiedere l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del debitore defunto, se dimostra di avervi interesse e l'eredità non sia già confusa con il suo patrimonio.

3. L'erede che chiede l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale non è soggetto agli obblighi di deposito della documentazione di cui all'articolo 39, salva una relazione sulla situazione economico-patrimoniale aggiornata.

4. Con l'apertura della procedura di liquidazione cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto a norma del codice civile.

Art. 35

⁵⁹ Comma emendato dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

Morte del debitore

1. Se il debitore muore dopo l'apertura della procedura di liquidazione controllata o giudiziale, questa prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato con beneficio d'inventario.⁵⁹

2. Se ci sono più eredi, la procedura prosegue nei confronti di quello che è designato come rappresentante. In mancanza di accordo sulla designazione, entro quindici giorni dalla morte del debitore vi provvede il giudice delegato.

Art. 36

Eredità giacente e istituzione di erede sotto condizione sospensiva

1. Nel caso previsto dall'articolo 528 del codice civile, la procedura prosegue nei confronti del curatore dell'eredità giacente e nel caso previsto dall'articolo 641 del

codice civile nei confronti dell'amministratore nominato a norma dell'articolo 642 dello stesso codice.

Capo IV

Accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale ⁶⁰

Sezione I

Iniziativa per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale ⁶¹

Art. 37

Iniziativa per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione ⁶²

⁶⁰ Rubrica sostituita dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

⁶¹ Rubrica sostituita dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

⁶² Rubrica sostituita dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

1. La domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta con ricorso del debitore. ⁶³

2. La domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta con ricorso del debitore, degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, di uno o più creditori o del pubblico ministero.

Art. 38

Iniziativa del pubblico ministero ⁶⁴

1. Il pubblico ministero presenta il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia

⁶³ Comma emendato dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

⁶⁴ Articolo sostituito dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

dell'esistenza di uno stato di insolvenza.

2. L'autorità giudiziaria che rileva l'insolvenza nel corso di un procedimento lo segnala al pubblico ministero.

3. Il pubblico ministero può intervenire in tutti i procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.⁶⁵

4. Il rappresentante del pubblico ministero intervenuto in uno dei procedimenti di cui al comma 3, instaurato dinanzi al tribunale di cui all'articolo 27, può chiedere di partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la corte di appello. La partecipazione è disposta dal procuratore generale presso la corte di appello qualora lo ritenga opportuno. Gli avvisi spettano

in ogni caso al procuratore generale.

Art. 39

Obblighi del debitore che chiede l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza^{66 67}

1. Il debitore che chiede l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi o e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza deposita presso il tribunale le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa o dell'attività economica o professionale, se questa ha avuto una minore durata, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IV A relative ai medesimi periodi, i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi. Deve inoltre

⁶⁵ Comma emendato dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 e successivamente dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83

⁶⁶ Articolo sostituito dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

⁶⁷ Rubrica sostituita dal D. Lgs. 837/2022.

depositare, anche in formato digitale, una relazione sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria aggiornata, uno stato particolareggiato ed estimativo delle sue attività, un'adeguata certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi, l'elenco nominativo dei creditori e l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, nonché l'elenco nominativo di coloro che vantano diritti reali e personali su cose in suo possesso e l'indicazione delle cose stesse e del titolo da cui sorge il diritto. Tali elenchi devono contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali che ne sono muniti.⁶⁸

2. Il debitore deve depositare una relazione riepilogativa degli atti di straordinaria amministrazione di cui

all'articolo 94, comma 2, compiuti nel quinquennio anteriore, anche in formato digitale.

3. Quando la domanda è presentata ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), il debitore deposita unitamente alla domanda unicamente i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, per le imprese non soggette all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi e le dichiarazioni IRAP concernenti i tre esercizi precedenti, l'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione, oltre che con l'indicazione del loro domicilio digitale, se ne sono muniti.

L'ulteriore documentazione prevista dai commi 1 e 2 deve essere depositata nel termine assegnato dal tribunale ai sensi

⁶⁸ Lettera emendata dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

dell'art. 44, comma 1, lettera a).⁶⁹

Sezione II

Procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale⁷⁰

Art. 40

Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale⁷¹

1. Il procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale, con le modalità previste dalla presente sezione.

2. Il ricorso deve indicare l'ufficio giudiziario, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni ed è sottoscritto dal difensore munito di procura. Per le società, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 120-*bis*.

3. La domanda del debitore, entro il giorno successivo al deposito, è comunicata dal cancelliere al registro delle imprese. L'iscrizione è eseguita entro il giorno seguente e quando la domanda contiene la richiesta di misure protettive il conservatore, nell'eseguire l'iscrizione, ne fa espressa menzione. La domanda, unitamente ai documenti allegati, è trasmessa al pubblico ministero.

⁶⁹ Lettera emendata dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

⁷⁰ Rubrica sostituita dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

⁷¹ Articolo sostituito dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

4. Nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati nel registro delle imprese e acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione. Con il decreto di cui all'articolo 48, comma 4, il tribunale può nominare un commissario giudiziale o confermare quello già nominato ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera b); la nomina del commissario giudiziale è disposta in presenza di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale, quando è necessaria per tutelare gli interessi delle parti istanti.

5. Nel procedimento di liquidazione giudiziale il debitore può stare in giudizio personalmente.

6. In caso di domanda proposta da un creditore, da coloro che hanno funzioni di controllo e di

vigilanza sull'impresa o dal pubblico ministero, il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è trasmesso con modalità telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente.

7. Quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata di cui al comma 6 non risulta possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nell'area web riservata ai sensi dell'articolo

359. La notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento.

8. Quando la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, per cause non imputabili al destinatario, la notifica, a cura del ricorrente, si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, presso la residenza. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese ovvero presso la residenza per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, e si perfeziona nel momento del deposito stesso. Per le persone fisiche

non obbligate a munirsi del domicilio digitale, del deposito è data notizia anche mediante affissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento.

9. Nel caso di pendenza di un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta nel medesimo procedimento e fino alla rimessione della causa al collegio per la decisione, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 1, e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39. Se la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta separatamente il tribunale la riunisce, anche d'ufficio, al procedimento pendente.

10. Nel caso di pendenza di un procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale

introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 1 e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39, nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza e se entro il medesimo termine è proposta separatamente è riunita, anche d'ufficio, al procedimento pendente. Successivamente alla prima udienza, la domanda non può essere proposta autonomamente sino alla conclusione del procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale. Il termine di cui al primo periodo non si applica se la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta all'esito della composizione negoziata, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8.

Art. 41

Procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale

1. Il tribunale con decreto convoca le parti non oltre quarantacinque giorni dal deposito del ricorso.
2. Tra la data della notifica e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non inferiore a quindici giorni.
3. I termini di cui ai commi 1 e 2 possono essere abbreviati dal presidente del tribunale o dal giudice relatore da lui delegato con decreto motivato, se ricorrono particolari ragioni di urgenza. In tali casi, il presidente del tribunale o il giudice da lui delegato può disporre che il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza siano portati a conoscenza delle parti con ogni mezzo idoneo, omessa ogni formalità non indispensabile alla conoscibilità degli stessi.

4. Il decreto fissa un termine fino a sette giorni prima dell'udienza per la presentazione di memorie o un termine ridotto nel caso di cui al primo periodo del comma 3. Il debitore nel costituirsi, deve depositare i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi o, se non è soggetto all'obbligo di redazione del bilancio, le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi precedenti ovvero l'intera esistenza dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata.⁷²

5. L'intervento dei terzi che hanno legittimazione a proporre la domanda e del pubblico ministero può avere luogo sino a che la causa non venga rimessa al collegio per la decisione.

6. Il tribunale può delegare al giudice relatore l'audizione delle parti. In tal caso, il

giudice delegato provvede all'ammissione ed all'espletamento dei mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio. Il giudice può disporre la raccolta di informazioni da banche dati pubbliche e da pubblici registri.

Art. 42

Istruttoria sui debiti risultanti dai pubblici registri nei procedimenti per l'apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo

1. Fermo quanto disposto dall'articolo 39, a seguito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo, la cancelleria acquisisce, mediante collegamento telematico diretto alle banche dati dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale di previdenza sociale e del Registro delle imprese, i dati e i documenti relativi al debitore

⁷² Lettera emendata dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

individuati all'articolo 367 e con le modalità prescritte nel medesimo articolo.

2. Fino al momento in cui l'articolo 367 acquista efficacia, la cancelleria provvede all'acquisizione dei dati e documenti indicati al comma 1 mediante richiesta inoltrata tramite posta elettronica certificata.

Art. 43

Rinuncia alla domanda

1. In caso di rinuncia alla domanda di cui all'articolo 40 il procedimento si estingue, fatta salva la volontà di proseguirlo manifestata dagli intervenuti o dal pubblico ministero per l'apertura della liquidazione giudiziale. Il pubblico ministero può rinunciare alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale.⁷³

⁷³ Comma sostituito dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

⁷⁴ Comma sostituito dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

2. Sull'estinzione il tribunale provvede con decreto e nel dichiarare l'estinzione può condannare la parte che vi ha dato causa alle spese.⁷⁴

3. Quando la domanda è stata iscritta nel registro delle imprese, il cancelliere comunica immediatamente il decreto di estinzione al medesimo registro per la sua iscrizione da effettuarsi entro il giorno successivo.

Art. 44

*Accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione*⁷⁵

1. Il debitore può presentare la domanda di cui all'articolo 40 con la documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3, riservandosi di presentare la proposta, il piano e gli accordi.

⁷⁵ Articolo sostituito dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

In tale caso il tribunale pronuncia decreto con il quale:

a) fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, fino a ulteriori sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2;

b) nomina un commissario giudiziale, disponendo che questi riferisca immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi. Si applica l'articolo 49, comma 3, lettera f);

c) dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, sino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a). Con la medesima periodicità, il debitore deposita una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria che, entro il giorno successivo, è

iscritta nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere;

d) ordina al debitore il versamento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma per le spese della procedura, nella misura necessaria fino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a).

2. Il tribunale, su segnalazione di un creditore, del commissario giudiziale o del pubblico ministero, con decreto non soggetto a reclamo, sentiti il debitore e i creditori che hanno proposto ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca il provvedimento di concessione dei termini adottato ai sensi del comma 1, lettera a), quando accerta una delle situazioni di cui al comma 1, lettera b) o quando vi è stata grave violazione degli obblighi

informativi di cui al comma 1, lettera c). Nello stesso modo il tribunale provvede in caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 1, lettera d).

3. I termini di cui al comma 1, lettere a), c) e d) non sono soggetti a sospensione feriale dei termini.

Art. 45

Comunicazione e pubblicazione del decreto di concessione dei termini

1. Entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, il decreto di concessione dei termini per l'accesso al concordato preventivo oppure per il deposito della domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis o degli accordi di ristrutturazione di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a), è comunicato al debitore, al pubblico ministero

e ai richiedenti l'apertura della liquidazione giudiziale.⁷⁶

2. Nello stesso termine il decreto è trasmesso per estratto a cura del cancelliere all'ufficio del registro delle imprese ai fini della sua iscrizione, da effettuarsi entro il giorno successivo. L'estratto contiene il nome del debitore, il nome del commissario, il dispositivo e la data del deposito. L'iscrizione è effettuata presso l'ufficio del registro delle imprese ove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso quello corrispondente al luogo ove la procedura è stata aperta.⁷⁷

Art. 46

Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo

1. Dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 44, e fino al decreto il debitore può compiere gli atti urgenti di straordinaria amministrazione previa autorizzazione del tribunale. In difetto di autorizzazione gli atti sono inefficaci e il tribunale dispone la revoca del decreto di cui all'articolo 44, comma 1.⁷⁸

2. La domanda di autorizzazione contiene idonee informazioni sul contenuto del piano. Il tribunale può assumere ulteriori informazioni, anche da terzi, acquisisce il parere del commissario giudiziale, se nominato.⁷⁹

3. Successivamente al decreto di apertura e fino all'omologazione, sull'istanza

⁷⁶ Comma emendato dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

⁷⁷ Comma emendato dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

⁷⁸ Comma emendato dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

⁷⁹ Comma emendato dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

di autorizzazione provvede il giudice delegato.

4. I crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili.

5. I creditori non possono acquisire diritti di prelazione con efficacia rispetto ai creditori concorrenti, salvo che vi sia l'autorizzazione prevista dai commi 1, 2 e 3. Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori.

Art. 47

*Apertura del concordato preventivo*⁸⁰

1. A seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il tribunale, acquisito il parere del

commissario giudiziale, se già nominato, verifica:

a) in caso di concordato liquidatorio, l'ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati;

b) in caso di concordato in continuità aziendale, la ritualità della proposta. La domanda di accesso al concordato in continuità aziendale è comunque inammissibile se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali.

2. Compiute le verifiche di cui al comma 1, il tribunale, con decreto:

a) nomina il giudice delegato;

⁸⁰ Articolo sostituito dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

b) nomina ovvero conferma il commissario giudiziale;

c) stabilisce, in relazione al numero dei creditori, alla entità del passivo e alla necessità di assicurare la tempestività e l'efficacia della procedura, la data iniziale e finale per l'espressione del voto dei creditori, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi, e fissa il termine per la comunicazione del provvedimento ai creditori;

d) fissa il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale il debitore deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma, ulteriore rispetto a quella versata ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera d), pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura ovvero la diversa

minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal tribunale.

3. Il decreto è comunicato e pubblicato ai sensi dell'articolo 45.

4. Il tribunale, quando accerta la mancanza delle condizioni di cui al comma 1, sentiti il debitore, i creditori che hanno proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale e il pubblico ministero, con decreto motivato dichiara inammissibile la proposta. Il tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Il tribunale dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale quando è presentato ricorso da parte di uno dei soggetti legittimati.

5. Il decreto di cui al comma 4 è reclamabile dinanzi alla corte di appello nel termine di trenta

giorni dalla comunicazione. La corte di appello, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile.

6. La domanda può essere riproposta, decorso il termine per proporre reclamo, quando si verifichino mutamenti delle circostanze.

Art. 48

*Procedimento di omologazione*⁸¹

1. Se il concordato è stato approvato dai creditori ai sensi dell'articolo 109, il tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento sia iscritto presso l'ufficio del registro delle imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla

sede effettiva, anche presso l'ufficio del luogo in cui la procedura è stata aperta nonché notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori che hanno espresso il loro dissenso.

2. Le opposizioni dei creditori dissenzienti e di qualsiasi interessato devono essere proposte con memoria depositata nel termine perentorio di almeno dieci giorni prima dell'udienza. Il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere almeno cinque giorni prima dell'udienza. Il debitore può depositare memorie fino a due giorni prima dell'udienza.

3. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 112, comma 4, per il concordato in continuità aziendale, anche delegando uno dei componenti del

⁸¹ Articolo sostituito dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

collegio, omologa con sentenza il concordato.

4. Quando è depositata una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione con memoria depositata entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese. Il tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, se nominato, disponendo che il provvedimento sia comunicato, a cura del debitore, al commissario giudiziale, ai creditori e ai terzi che hanno proposto opposizione. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio, e sentito il commissario giudiziale, omologa con sentenza gli accordi.

5. La sentenza che omologa il concordato, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o gli accordi di ristrutturazione è notificata e iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 45 e produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.

6. Se il tribunale non omologa il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione o il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, provvede con sentenza eventualmente dichiarando, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, l'apertura della liquidazione giudiziale secondo quanto previsto dall'articolo 49, commi 1 e 2.

Art. 49

Procedimento di omologazione

1. Il tribunale, definite le domande di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza eventualmente proposte, su ricorso di uno dei soggetti legittimati e accertati i presupposti dell'articolo 121, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale.⁸²

2. Allo stesso modo, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, il tribunale provvede, osservate le disposizioni di cui all'articolo 44, comma 2, quando è decorso inutilmente o è stato revocato il termine di cui all'articolo 44, comma 1, lettera *a*), quando il debitore non ha depositato le spese di procedura di cui all'articolo 44, comma 1, lettera *d*), ovvero nei casi previsti dall'articolo 47, comma 4 e dall'articolo 106 o in caso di mancata approvazione del concordato

preventivo o quando il concordato preventivo o gli accordi di ristrutturazione non sono stati omologati.⁸³

3. Con la sentenza di cui ai commi 1 e 2, il tribunale:

a) nomina il giudice delegato per la procedura;

b) nomina il curatore e, se utile, uno o più esperti per l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore;

c) ordina al debitore il deposito entro tre giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'articolo 2215-*bis* del codice civile, dei libri sociali, delle dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché dell'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del

⁸² Comma emendato dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

⁸³ Comma emendato dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'articolo 39;⁸⁴

d) stabilisce il luogo, il giorno e l'ora dell'udienza in cui si procederà all'esame dello stato passivo, entro il termine perentorio di non oltre centoventi giorni dal deposito della sentenza, ovvero centocinquanta giorni in caso di particolare complessità della procedura;

e) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del debitore, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza di cui alla lettera d) per la presentazione delle domande di insinuazione;

f) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di

attuazione del codice di procedura civile:

1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modificazioni;

4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.

⁸⁴ Lettera emendata dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

4. La sentenza è comunicata e pubblicata ai sensi dell'articolo 45. La sentenza produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi, fermo quanto disposto agli articoli da 163 a 171, si producono dalla data di iscrizione della sentenza nel registro delle imprese.

5) Non si fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è complessivamente inferiore a euro trentamila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).

Art. 50

Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale

1. Il tribunale, se respinge la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, provvede con decreto motivato. Il decreto, a cura del cancelliere, è comunicato alle parti e, quando è stata disposta la pubblicità della domanda, iscritto nel registro delle imprese.

2. Entro trenta giorni dalla comunicazione, il ricorrente o il pubblico ministero possono proporre reclamo contro il decreto alla corte di appello che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile.

3. Il debitore non può chiedere in separato giudizio la condanna del creditore istante alla rifusione delle spese ovvero al risarcimento del danno per responsabilità aggravata ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile.

4. Il decreto della corte di appello che rigetta il reclamo non è ricorribile per cassazione, è comunicato dalla cancelleria alle parti del procedimento in via telematica, al debitore, se non costituito, ai sensi dell'articolo 40, commi 6, 7 e 8 ed è iscritto immediatamente nel registro delle imprese nel caso di pubblicità della domanda.⁸⁵

5. In caso di accoglimento del reclamo, la corte di appello dichiara aperta la liquidazione giudiziale con sentenza e rimette gli atti al tribunale, che adotta, con decreto, i provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 3. Contro la sentenza può essere proposto ricorso per cassazione. La sentenza della corte di appello e il decreto del tribunale sono iscritti nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere del tribunale.

6. I termini di cui agli articoli 33, 34 e 35 si computano con riferimento alla sentenza della corte di appello.

Art. 51

Impugnazioni

1. Contro la sentenza del tribunale che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo, del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o degli accordi di ristrutturazione oppure dispone l'apertura della liquidazione giudiziale le parti possono proporre reclamo. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale può essere impugnata anche da qualunque interessato. Il reclamo è proposto con ricorso da depositare nella cancelleria della corte di appello nel termine di trenta giorni.⁸⁶

2. Il ricorso deve contenere:

⁸⁵ Comma emendato dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

⁸⁶ Comma emendato dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

a) l'indicazione della corte di appello competente;

b) le generalità dell'impugnante e del suo procuratore e l'elezione del domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello;

c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione, con le relative conclusioni;

d) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

3. Il termine per il reclamo decorre, per le parti, dalla data della notificazione telematica del provvedimento a cura dell'ufficio e, per gli altri interessati, dalla data della iscrizione nel registro delle imprese. Si applica alle parti la disposizione di cui all'articolo 327, primo comma, del codice di procedura civile.

4. Il reclamo non sospende l'efficacia della sentenza, salvo

quanto previsto dall'articolo 52. L'accoglimento del reclamo produce gli effetti di cui all'articolo 53.

5. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.

6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, è notificato a cura della cancelleria o in via telematica, al reclamante, al curatore o al commissario giudiziale e alle altre parti entro dieci giorni.

7. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.

8. Le parti resistenti devono costituirsi, a pena di decadenza, almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui

ha sede la corte di appello. La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.

9. L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.

10. All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche d'ufficio, nel rispetto del contraddittorio, tutti i mezzi di prova che ritiene necessari, eventualmente delegando un suo componente.

11. La corte, esaurita la trattazione, provvede sul ricorso con sentenza entro il termine di trenta giorni.

12. La sentenza è notificata, a cura della cancelleria e in via telematica, alle parti, e deve essere pubblicata e iscritta al registro delle imprese a norma dell'articolo 45.

13. Il termine per proporre il ricorso per cassazione è di trenta giorni dalla notificazione.

14. Il ricorso per cassazione non sospende l'efficacia della sentenza. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 52 se il ricorso è promosso contro la sentenza con la quale la corte di appello ha rigettato il reclamo.⁸⁷

15. Salvo quanto previsto dall'articolo 96 del codice di procedura civile, con la sentenza che decide l'impugnazione, il giudice dichiara se la parte soccombente ha agito o resistito con mala fede o colpa grave e, in tal caso, revoca con

⁸⁷ Comma sostituito dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

efficacia retroattiva l'eventuale provvedimento di ammissione della stessa al patrocinio a spese dello Stato. In caso di società o enti, il giudice dichiara se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura e, in caso positivo, lo condanna in solido con la società o l'ente al pagamento delle spese dell'intero processo e al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

Art. 52

Sospensione della liquidazione, dell'esecuzione del piano o degli accordi

1. Proposto il reclamo, la corte di appello, su richiesta di parte o del curatore, può, quando ricorrono gravi e fondati motivi, sospendere, in tutto o in parte o temporaneamente, la

liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione. Allo stesso modo può provvedere, in caso di reclamo avverso la omologazione del concordato preventivo o del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione o degli accordi di ristrutturazione dei debiti, ordinando l'inibitoria, in tutto o in parte o temporanea, dell'attuazione del piano o dei pagamenti.⁸⁸

2. La corte di appello può disporre le opportune tutele per i creditori e per la continuità aziendale.

3. L'istanza di sospensione si propone per il reclamante con il reclamo e per le altre parti con l'atto di costituzione; il presidente, con decreto, ordina la comparizione delle parti dinanzi al collegio in camera di consiglio e dispone che copia del ricorso e del decreto siano notificate alle altre parti e al

⁸⁸ Comma emendato dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

curatore o al commissario giudiziale, nonché al pubblico ministero.

4. La corte di appello decide con decreto contro il quale non è ammesso ricorso per cassazione.

Art. 53

Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione

1. In caso di revoca della liquidazione giudiziale, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura. Gli organi della procedura restano in carica, con i compiti previsti dal presente articolo, fino al momento in cui la sentenza che pronuncia sulla revoca passa in giudicato. Salvo quanto previsto dall'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, le spese della procedura e il compenso al curatore sono

liquidati dal tribunale, su relazione del giudice delegato e tenuto conto delle ragioni dell'apertura della procedura e della sua revoca, con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 124.

2. Dalla pubblicazione della sentenza di revoca e fino al momento in cui essa passa in giudicato, l'amministrazione dei beni e l'esercizio dell'impresa spettano al debitore, sotto la vigilanza del curatore. Il tribunale, assunte, se occorre, sommarie informazioni ed acquisito il parere del curatore, può autorizzare il debitore a stipulare mutui, transazioni, patti commissori, alienazioni e acquisti di beni immobili, rilasciare garanzie, rinunciare alle liti, compiere ricognizioni di diritti di terzi, consentire cancellazioni di ipoteche e restituzioni di pegni, accettare eredità e donazioni ed a compiere gli altri atti di straordinaria amministrazione.

3. Gli atti compiuti senza l'autorizzazione del tribunale sono inefficaci rispetto ai terzi. I crediti di terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili ai sensi dell'articolo 98.

4. Con la sentenza che revoca la liquidazione giudiziale, la corte di appello dispone gli obblighi informativi periodici relativi alla gestione economica, patrimoniale e finanziaria dell'impresa, che il debitore deve assolvere sotto la vigilanza del curatore sino al momento in cui la sentenza passa in giudicato. Con la medesima periodicità, stabilita dalla corte di appello, il debitore deposita una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa. Il tribunale, su istanza del debitore, con decreto non soggetto a reclamo esclude in tutto o in parte la pubblicazione di tale relazione nel registro delle imprese quando la divulgazione dei dati comporta pregiudizio evidente

per la continuità aziendale. Entro il giorno successivo al deposito della relazione o della comunicazione al curatore del provvedimento del tribunale che ne dispone la parziale segretazione, la relazione è comunicata dal curatore ai creditori e pubblicata nel registro delle imprese a cura della cancelleria. Il tribunale, a seguito di segnalazione del curatore, del comitato dei creditori o del pubblico ministero, accertata la violazione degli obblighi, con decreto assoggettabile a reclamo ai sensi dell'articolo 124, priva il debitore della possibilità di compiere gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria. Il decreto è trasmesso al registro delle imprese per la pubblicazione.

5. In caso di revoca dell'omologazione del concordato o degli accordi di ristrutturazione dei debiti, su domanda di uno dei soggetti legittimati, la corte d'appello, accertati i presupposti di cui

all'articolo 121, dichiara aperta la liquidazione giudiziale e rimette gli atti al tribunale per l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 49, comma 3. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale è notificata alle parti a cura della cancelleria della corte d'appello e comunicata al tribunale, nonché iscritta al registro delle imprese. Restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dal debitore e dagli organi della procedura prima della revoca.

5-bis. In caso di accoglimento del reclamo proposto contro la sentenza di omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale, la corte d'appello, su richiesta delle parti, può confermare la sentenza di omologazione se l'interesse generale dei creditori e dei lavoratori prevale rispetto al pregiudizio subito dal reclamante,

riconoscendo a quest'ultimo il risarcimento del danno.⁸⁹

6. Nel caso previsto dal comma 5, su istanza del debitore il tribunale, ove ricorrano gravi e giustificati motivi, può sospendere i termini per la proposizione delle impugnazioni dello stato passivo e l'attività di liquidazione fino al momento in cui la sentenza che pronuncia sulla revoca passa in giudicato.

Sezione III

Misure cautelari e protettive

Art. 54

*Misure cautelari e protettive*⁹⁰

1. Nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato

⁸⁹ Comma aggiunto dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

⁹⁰ Comma sostituito dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione e del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, su istanza di parte, il tribunale può emettere i provvedimenti cautelari, inclusa la nomina di un custode dell'azienda o del patrimonio, che appaiano, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente l'attuazione delle sentenze di omologazione di strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza. Le misure cautelari possono essere concesse anche dopo la pubblicazione dell'istanza di cui all'articolo 18, comma 1, tenuto conto dello stato delle trattative e delle misure eventualmente già concesse o confermate ai sensi dell'articolo 19. Non si applicano l'articolo 669-*octies*, primo, secondo e terzo comma, e l'articolo 669-*novies*, primo comma, del codice di procedura civile.

2. Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all'articolo 40, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le scadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata. Il debitore può richiedere al tribunale, con successiva istanza, ulteriori misure temporanee per evitare che determinate azioni di uno o più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza.

3. Le misure protettive di cui al comma 2, primo e secondo

periodo, possono essere richieste dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, allegando la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, e la proposta di accordo corredata da un'attestazione del professionista indipendente che attesta che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e che la stessa, se accettata, è idonea ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. La disposizione si applica anche agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa di cui all'articolo 61.

4. Prima del deposito della domanda di cui all'articolo 40, le misure protettive di cui al

comma 2, primo e secondo periodo, possono essere richieste dall'imprenditore presentando la domanda di cui agli articoli 17, 18 e 44, comma 1.

5. Le misure protettive disposte conservano efficacia anche quando il debitore, prima della scadenza fissata dal giudice ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), propone una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza diverso da quello indicato nella domanda depositata ai sensi dell'articolo 44.

6. L'amministratore delle procedure di insolvenza nominato dal giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 può chiedere i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 quando nel territorio dello Stato è stata presentata la domanda di cui

all'articolo 40 o, se non risulta depositata la domanda, quando nella richiesta sono indicate le condizioni di effettivo ed imminente soddisfacimento non discriminatorio di tutti i creditori secondo la procedura concorsuale aperta.

7. Sono esclusi dalle misure protettive richieste ai sensi del comma 3 i diritti di credito dei lavoratori.

Art. 55

*Procedimento*⁹¹

1. Nei casi previsti dall'articolo 54, il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnata la trattazione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o della procedura di liquidazione giudiziale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento. Alla trattazione provvede direttamente il giudice relatore, se già delegato

dal tribunale per l'audizione delle parti.

2. Il giudice, nei casi di cui all'articolo 54, commi 1, 2, terzo periodo, e 3, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione alla misura richiesta e, quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé, ove già non disposta ai sensi dell'articolo 41, assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notifica del ricorso e del decreto alle altre parti.

⁹¹ Comma sostituito dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

All'udienza il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile. Le misure perdono efficacia al momento della pubblicazione delle sentenze di omologazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza.

3. Nel caso previsto dall'articolo 54, comma 2, primo e secondo periodo, il giudice, assunte, ove necessario, sommarie informazioni, conferma o revoca le misure protettive entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile. La durata delle misure è fissata al massimo in quattro mesi. Il decreto è trasmesso al registro delle imprese per l'iscrizione.

Se il deposito del decreto non interviene nel termine prescritto cessano gli effetti protettivi prodottisi ai sensi dell'articolo 54, comma 2, primo e secondo periodo e la domanda può essere riproposta. Le misure protettive perdono efficacia al momento della pubblicazione delle sentenze di omologazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza.

4. Il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato, può prorogare, in tutto o in parte, la durata delle misure concesse, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 8, se sono stati compiuti significativi progressi nelle trattative sul piano di ristrutturazione e se la proroga non arreca ingiusto pregiudizio ai diritti e agli interessi delle parti interessate.

5. Su richiesta del debitore o del commissario giudiziale o, in caso di atti di frode, su istanza dei creditori o del pubblico ministero, il tribunale, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca o modifica le misure protettive. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche quando il tribunale accerta che le misure protettive concesse non soddisfano più l'obiettivo di agevolare le trattative.

6. I provvedimenti di cui all'articolo 54, commi 1 e 2 possono essere emessi anche dalla corte di appello nei giudizi di reclamo previsti dagli articoli 47, comma 5, e 50.

7. In caso di revoca o cessazione delle misure protettive, il divieto di acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l'imprenditore, viene meno a

far data dalla revoca o dalla cessazione delle misure protettive.

TITOLO IV

STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI

Capo I

Accordi

Sezione I

Piano attestato di risanamento ⁹²

⁹² Rubrica sostituita dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

Art. 56

*Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento*⁹³

1. L'imprenditore in stato di crisi o di insolvenza può predisporre un piano, rivolto ai creditori, che appaia idoneo a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa e ad assicurare il riequilibrio della situazione economico finanziaria.

2. Il piano deve avere data certa e deve indicare:

a) la situazione economico-patrimoniale e finanziaria dell'impresa;

b) le principali cause della crisi;

c) le strategie d'intervento e i tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;

d) i creditori e l'ammontare dei crediti dei quali si propone la

rinegoziazione e lo stato delle eventuali trattative, nonché l'elenco dei creditori estranei, con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza;

e) gli apporti di finanza nuova;

f) i tempi delle azioni da compiersi, che consentono di verificarne la realizzazione, nonché gli strumenti da adottare nel caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto.

g) il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario.

3. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica del piano.

4. Il piano, l'attestazione di cui al comma 3 e gli accordi conclusi con i creditori

⁹³ Articolo sostituito dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

possono può essere pubblicati nel registro delle imprese su richiesta del debitore.

5. Gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e devono avere data certa.

Sezione II

Accordi di ristrutturazione, convenzione di moratoria e accordi su crediti tributari e contributivi ⁹⁴

Art. 57

Accordi di ristrutturazione dei debiti

1. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti sono conclusi dall'imprenditore, anche non commerciale e diverso dall'imprenditore minore, in stato di crisi o di

insolvenza, con i creditori che rappresentino almeno il sessanta per cento dei crediti e sono soggetti ad omologazione ai sensi dell'articolo 48.⁹⁵

2. Gli accordi devono contenere l'indicazione degli elementi del piano economico-finanziario che ne consentono l'esecuzione. Il piano deve essere redatto secondo le modalità indicate dall'articolo 56. Al piano debbono essere allegati i documenti di cui all'articolo 39, commi 1 e 3.

3. Gli accordi devono essere idonei ad assicurare il pagamento integrale dei creditori estranei nei seguenti termini:

- a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;
- b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non

⁹⁴ Rubrica sostituita dal D. Lgs. 83/2020.

⁹⁵ Comma emendato dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

ancora scaduti alla data dell'omologazione.

4. Un professionista indipendente deve attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. L'attestazione deve specificare l'idoneità dell'accordo e del piano ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei termini di cui al comma 3.

Art. 58

Rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano

1. Se prima dell'omologazione intervengono modifiche sostanziali del piano, è rinnovata l'attestazione di cui all'articolo 57, comma 4, e il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi. L'attestazione deve essere rinnovata anche in caso di modifiche sostanziali degli accordi.

2. Qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato all'articolo 57, comma 4, il rinnovo dell'attestazione. In tal caso, il piano modificato e l'attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo lettera raccomandata o posta elettronica certificata.

Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui all'articolo 48.

Art. 59

Coobbligati e soci illimitatamente responsabili

1. Ai creditori che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione si applica

l'articolo 1239 del codice civile.

2. Nel caso in cui l'efficacia degli accordi sia estesa ai creditori non aderenti, costoro conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.

3. Salvo patto contrario, gli accordi di ristrutturazione della società hanno efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo, salvo che non sia diversamente previsto.

Art. 60

Accordi di ristrutturazione agevolati

1. La percentuale di cui al all'articolo 57, comma 1, è ridotta della metà quando il debitore:

a) non proponga la moratoria dei creditori estranei agli accordi;

b) non abbia richiesto e rinunci a richiedere misure protettive temporanee.

Art. 61

Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa

1. Le disposizioni di cui alla presente sezione si applicano, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici.

2. Ai fini di cui al comma 1 occorre che:

a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in

buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti;

b) l'accordo abbia carattere non liquidatorio, prevedendo la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta ai sensi dell'articolo 84;

c) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i crediti appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;

d) i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;

e) il debitore abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.

3. I creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo possono proporre opposizione ai sensi dell'articolo 48, comma 4. Per essi, il termine per proporre opposizione decorre dalla data della comunicazione.

4. In nessun caso, per effetto dell'accordo di ristrutturazione, ai creditori ai quali è stato esteso l'accordo possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della

concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.

5. Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento

complessivo, l'accordo di ristrutturazione dei debiti può individuare una o più categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con il ricorso di cui all'articolo 40, può chiedere, anche se non ricorre la condizione prevista dal comma 2, lettera b), che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria.

Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari.

Art. 62

Convenzione di moratoria

1. La convenzione di moratoria conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria.

2. Ai fini di cui al comma 1 occorre che:

a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative o siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate

informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sulla convenzione e i suoi effetti;

b) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;

c) vi siano concrete prospettive che i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, possano risultare soddisfatti all'esito della stessa in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale;

d) un professionista indipendente, abbia attestato la veridicità dei dati aziendali, l'idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, e la

ricorrenza delle condizioni di cui alla lettera c).

3. In nessun caso, per effetto della convenzione, ai creditori della medesima categoria non aderenti possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.

4. La convenzione va comunicata, insieme alla relazione del professionista indicato al comma 2, lettera d), ai creditori non aderenti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presso il domicilio digitale.

5. Entro trenta giorni dalla comunicazione può essere

proposta opposizione avanti al tribunale.

6. Il tribunale decide sulle opposizioni in camera di consiglio con sentenza.

7. Contro la sentenza che pronuncia sulle opposizioni è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 51.

Art. 63

*Transazione su crediti tributari e contributivi*⁹⁶

1. Nell'ambito delle trattative che precedono la stipulazione degli accordi di ristrutturazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 il debitore può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti

obbligatorie e dei relativi accessori. In tali casi l'attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti fiscali e previdenziali, deve inerire anche alla convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale; tale circostanza costituisce oggetto di specifica valutazione da parte del tribunale.⁹⁷

2. La proposta di transazione, unitamente alla documentazione di cui agli articoli 57, 60 e 61 è depositata presso gli uffici indicati all'articolo 88, comma 3. Alla proposta di transazione deve essere allegata la dichiarazione sostitutiva, resa dal debitore o dal suo legale rappresentante ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al decreto del Presidente della

⁹⁶ Rubrica sostituita dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83..

⁹⁷ Comma emendato dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147..

Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, che la documentazione di cui al periodo precedente rappresenta fedelmente e integralmente la situazione dell'impresa, con particolare riguardo alle poste attive del patrimonio. L'adesione alla proposta è espressa, su parere conforme della competente direzione regionale, con la sottoscrizione dell'atto negoziale da parte del direttore dell'ufficio. Per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli l'adesione alla proposta è espressa dalla competente direzione interregionale, regionale e interprovinciale con la sottoscrizione dell'atto negoziale. L'atto è sottoscritto anche dall'agente della riscossione in ordine al trattamento degli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112. L'assenso così

espresso equivale a sottoscrizione dell'accordo di ristrutturazione. Ai fini del comma 2-bis, l'eventuale adesione deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di transazione.⁹⁸

2-bis. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente

⁹⁸ Comma emendato dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 e successivamente dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

rispetto all'alternativa liquidatoria.⁹⁹

3. La transazione conclusa nell'ambito degli accordi di ristrutturazione è risolta di diritto se il debitore non esegue integralmente, entro sessanta giorni dalle scadenze previste, i pagamenti dovuti alle agenzie fiscali e agli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie.

Art. 64

Effetti degli accordi sulla disciplina societaria e sui contratti in caso di concessione di misure protettive¹⁰⁰

1. Dalla data del deposito della domanda per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione disciplinati dagli articoli 57, 60 e 61 ovvero della richiesta di misure cautelari e protettive ai sensi dell'articolo 54 relative ad una proposta di accordo di ristrutturazione e sino

all'omologazione, non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-*bis*, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-*ter* del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, numero 4, e 2545- *duodecies* del codice civile.

2. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della richiesta di misure cautelari e protettive di cui al comma 1, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.

3. In caso di domanda proposta ai sensi dell'articolo 54, comma 3, o di domanda di concessione delle misure protettive in funzione della omologazione degli accordi di ristrutturazioni, i creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei

⁹⁹ Comma inserito dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

¹⁰⁰ Rubrica sostituita dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del deposito delle medesime domande. Sono inefficaci eventuali patti contrari.¹⁰¹

4. Fermo quanto previsto dal comma 3, i creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto di non essere stati pagati dal debitore. Sono essenziali i contratti necessari per la continuazione della gestione corrente dell'impresa, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione impedisce la

prosecuzione dell'attività del debitore.¹⁰²

Capo I-bis

Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione¹⁰³

Art. 64-bis

*Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione*¹⁰⁴

1. Con il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione l'imprenditore commerciale che non dimostra il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) e che si trova in stato di crisi o di insolvenza può prevedere il soddisfacimento dei creditori, previa suddivisione degli stessi in classi secondo posizione giuridica e interessi economici

¹⁰¹ Comma aggiunto dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

¹⁰² Comma aggiunto dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

¹⁰³ Rubrica inserita dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

¹⁰⁴ Articolo aggiunto dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

omogenei, distribuendo il valore generato dal piano anche in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile e alle disposizioni che regolano la graduazione delle cause legittime di prelazione, purché la proposta sia approvata dall'unanimità delle classi. In ogni caso i crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-*bis*, n. 1, del codice civile, sono soddisfatti in denaro integralmente entro trenta giorni dall'omologazione.

2. La domanda è presentata nelle forme dell'articolo 40, anche con accesso ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a). Con il ricorso il debitore deposita la proposta e il piano, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2. Alla domanda si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 46.

3. Un professionista indipendente attesta la

veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.

4. A seguito della presentazione del ricorso, il tribunale pronuncia decreto con il quale:

a) valutata la mera ritualità della proposta e verificata la correttezza dei criteri di formazione delle classi, nomina un giudice delegato al procedimento e nomina oppure conferma il commissario giudiziale;

b) adotta i provvedimenti di cui all'articolo 47, comma 2, lettere c) e d).

5. Dalla data della presentazione della domanda e fino all'omologazione, l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa, sotto il controllo del commissario giudiziale secondo quanto previsto nel comma 6. L'imprenditore gestisce l'impresa nel

prevalente interesse dei creditori.

6. L'imprenditore informa preventivamente il commissario, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto al piano di ristrutturazione. Il commissario giudiziale, quando ritiene che l'atto può arrecare pregiudizio ai creditori o non è coerente rispetto al piano, lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo. Se, nonostante la segnalazione, l'atto viene compiuto, il commissario giudiziale ne informa immediatamente il tribunale ai fini di cui all'articolo 106.

7. Alle operazioni di voto si applicano gli articoli 107, 108, 109, commi 2, 4, 6 e 7, 110 e 111. In ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure,

in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe. I creditori muniti di diritto di prelazione non votano se soddisfatti in denaro, integralmente, entro centottanta giorni dall'omologazione, e purché la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Nel caso di crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-*bis*, n. 1, del codice civile, il termine di cui al periodo precedente è di trenta giorni. Se non ricorrono le condizioni di cui ai periodi precedenti, i creditori muniti di diritto di prelazione votano e, per la parte incapiente, sono inseriti in una classe distinta.

8. Il tribunale omologa con sentenza il piano di

ristrutturazione nel caso di approvazione da parte di tutte le classi. Se con l'opposizione un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il piano di ristrutturazione quando dalla proposta il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.

9. Anche ai fini di cui all'articolo 64-ter, al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 48, commi 1, 2 e 3, 84, comma 8, 87, commi 1 e 2, 89, 90, 91, 92, 93, 94-bis, 95, 96, 97, 98, 99, 101 e 102, nonché le disposizioni di cui alle sezioni IV e VI, del capo III del titolo IV del presente codice, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 112 e 114. Ai giudizi di reclamo e di

cassazione si applicano gli articoli 51, 52 e 53.

Art. 64-ter

*Mancata approvazione di tutte le classi*¹⁰⁵

1. Se il piano di ristrutturazione non è approvato da tutte le classi, secondo quanto risulta dalla relazione depositata ai sensi dell'articolo 110, il debitore, entro quindici giorni dalla data del deposito della relazione medesima, se ritiene di avere ottenuto l'approvazione di tutte le classi, può chiedere che il tribunale accerti l'esito della votazione e omologhi il piano di ristrutturazione.

2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che il debitore abbia avanzato la richiesta ivi prevista o modificato la domanda ai sensi dell'articolo 64-quater, si applica l'articolo 111.

¹⁰⁵ Comma aggiunto dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

Art. 64-quater

Conversione del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione in concordato preventivo¹⁰⁶

1. Se il piano di ristrutturazione non è approvato da tutte le classi, secondo quanto risulta dalla relazione depositata ai sensi dell'articolo 110, il debitore, in luogo della richiesta di cui all'articolo 64-ter comma 1, può modificare la domanda formulando una proposta di concordato e chiedendo che il tribunale pronunci il decreto previsto dall'articolo 47. Il debitore può procedere allo stesso modo anche se un creditore ha contestato il difetto di convenienza nelle osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 107, comma 4.

2. Il debitore può, in ogni momento, modificare la domanda, formulando la proposta di concordato, anche

al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1.

3. I termini per l'approvazione della proposta sono ridotti alla metà.

4. La memoria contenente la modifica della domanda è pubblicata nel registro delle imprese e dal giorno della pubblicazione si applicano le disposizioni degli articoli 46, commi 1, 2 e 3, e 47, comma 2, lett. c), nonché il capo III del titolo IV del presente codice.

5. Il debitore che ha presentato la domanda di concordato preventivo può modificarla chiedendo l'omologazione del piano di ristrutturazione sino a che non sono iniziate le operazioni di voto.

Capo II

¹⁰⁶ Comma aggiunto dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

Procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento

Sezione I

Disposizioni di carattere generale

Art. 65

*Ambito di applicazione delle
procedure di composizione
della crisi da
sovraindebitamento*

1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c) possono proporre soluzioni della crisi da sovraindebitamento secondo le norme del presente capo o del titolo V, capo IX.

2. Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni della presente sezione, le disposizioni del titolo III, in quanto compatibili.

3. I compiti del commissario giudiziale o del liquidatore nominati nelle procedure di cui al comma 1 sono svolti dall'OCC. La nomina dell'attestatore è sempre facoltativa.

4. *abrogato*¹⁰⁷

Art. 66

Procedure familiari

1. I membri della stessa famiglia possono presentare un unico progetto di risoluzione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, al progetto unitario si applicano le disposizioni della sezione III del presente capo.

2. Ai fini del comma 1, oltre al coniuge, si considerano membri della stessa famiglia i

¹⁰⁷ Comma abrogato dal D. Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147..

parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell'unione civile e i conviventi di fatto di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.

3. Le masse attive e passive rimangono distinte.

4. Nel caso in cui siano presentate più richieste di risoluzione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento. La competenza appartiene al giudice adito per primo.

5. La liquidazione del compenso dovuto all'organismo di composizione della crisi è ripartita tra i membri della famiglia in misura proporzionale all'entità dei debiti di ciascuno.

Sezione II

Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Art. 67

Procedura di ristrutturazione dei debiti

1. Il consumatore sovraindebitato, con l'ausilio dell'OCC, può proporre ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti che indichi in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento. La proposta ha contenuto libero e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale e differenziato, dei crediti in qualsiasi forma.¹⁰⁸

2. La domanda è corredata dell'elenco:

¹⁰⁸ Comma emendato dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

a) di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione;

b) della consistenza e della composizione del patrimonio;

c) degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;

d) delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

e) degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare, con l'indicazione di quanto occorre al mantenimento della sua famiglia.

3. La proposta può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno,

salvo quanto previsto dal comma 4.

4. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti oggetto della causa di prelazione, come attestato dall'OCC.

5. È possibile prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull'abitazione principale del debitore se lo stesso, alla data del deposito della domanda, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica.

Art. 68

Presentazione della domanda e attività dell'OCC

1. La domanda deve essere presentata al giudice tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma

2. Se nel circondario del tribunale competente non vi è un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358 nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato e individuati, ove possibile, tra gli iscritti all'albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n.

202. Non è necessaria l'assistenza di un difensore.¹⁰⁹

2. Alla domanda, deve essere allegata una relazione dell'OCC, che deve contenere:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura.

3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del

¹⁰⁹ Comma emendato dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

4. L'OCC, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.

5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

Art. 69

Condizioni soggettive ostative

1. Il consumatore non può accedere alla procedura disciplinata in questa sezione se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.

2. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha

violato i principi di cui all'articolo 124-*bis* del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.¹¹⁰

Art. 70

Omologazione del piano

1. Il giudice, se la proposta e il piano sono ammissibili, dispone con decreto che siano pubblicati in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e che ne sia data comunicazione entro trenta giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori.

2. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 1, il creditore deve comunicare all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata. In mancanza, le successive comunicazioni sono effettuate mediante deposito in cancelleria.

3. Nei venti giorni successivi alla comunicazione ogni creditore può presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione.

4. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano. Il giudice, su istanza del debitore, può altresì disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati.¹¹¹

¹¹⁰ Comma sostituito dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

¹¹¹ Comma emendato dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

5. Le misure protettive sono revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio, in caso di atti in frode. Il giudice, salvo che l'istanza di revoca non sia palesemente inammissibile o manifestamente infondata, sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede con decreto.

6. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 3, l'OCC, sentito il debitore, riferisce al giudice e propone le modifiche al piano che ritiene necessarie.

7. Il giudice, verificata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano, risolta ogni contestazione, omologa il piano con sentenza e ne dispone, ove necessario, la trascrizione a cura dell'OCC. Con la stessa sentenza dichiara chiusa la procedura.

8. La sentenza di omologa è comunicata ai creditori ed è pubblicata entro quarantotto ore a norma del comma 1. La sentenza è impugnabile ai sensi dell'articolo 51.

9. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato, con le osservazioni di cui al comma 3, contesta la convenienza della proposta, il giudice omologa il piano se ritiene che comunque il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria.

10. In caso di diniego dell'omologazione, il giudice provvede con decreto motivato e dichiara l'inefficacia delle misure protettive accordate. Su istanza del debitore, verificata la sussistenza dei presupposti di legge, dichiara aperta la procedura liquidatoria ai sensi degli articoli 268 e seguenti.

11. Nei casi di frode l'istanza di cui al comma 10, secondo periodo, può essere presentata anche da un creditore o dal pubblico ministero.

12. Contro il decreto di cui al comma 10, è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 50.

Art. 71

*Esecuzione del piano*¹¹²

1. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. L'OCC vigila sull'esatto adempimento del piano, risolve le eventuali difficoltà e le sottopone al giudice, se necessario. Alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvede il debitore tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC, sulla base di stime condivise con il predetto organismo,

assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Ogni sei mesi, l'OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione.

2. Il giudice, sentito l'OCC e verificata la conformità dell'atto dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione della sentenza effettuata ai sensi dell'articolo 70, comma 7.

3. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la

¹¹² Comma sostituito dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

pubblicità di cui all'articolo 70, comma 1.

4. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento.

5. Quando il piano non è stato integralmente e correttamente eseguito, il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice revoca l'omologazione, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 72.

6. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene

conto della diligenza dell'OCC.

Art. 72

Revoca dell'omologazione

1. Il giudice revoca l'omologazione d'ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simulate attività inesistenti o se risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

2. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di inadempimento degli obblighi previsti nel piano o qualora questo sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.

3. L'OCC è tenuto a segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai

fini della revoca dell'omologazione.

4. La domanda di revoca non può essere proposta e l'iniziativa da parte del tribunale non può essere assunta decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale.¹¹³

5. Sulla richiesta di revoca, il giudice sente le parti, anche mediante scambio di memorie scritte e provvede con sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 51.¹¹⁴

6. La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

Art. 73

Conversione in procedura liquidatoria

1. In caso di revoca dell'omologazione il giudice, su istanza del debitore, dispone

la conversione in liquidazione controllata.

2. Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 può essere proposta anche dai creditori o dal pubblico ministero.

3. In caso di conversione, il giudice concede termine al debitore per l'integrazione della documentazione e provvede ai sensi dell'articolo 270.

Sezione III

Concordato minore

Art. 74

Proposta di concordato minore

¹¹³ Comma emendato dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

¹¹⁴ Comma sostituito dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

1. I debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), in stato di sovraindebitamento, escluso il consumatore, possono formulare ai creditori una proposta di concordato minore, quando consente di proseguire l'attività imprenditoriale o professionale.

2. Fuori dai casi previsti dal comma 1, il concordato minore può essere proposto esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori.

3. La proposta di concordato minore ha contenuto libero, indica in modo specifico tempi e modalità per superare la crisi da sovraindebitamento e può prevedere il soddisfacimento, anche parziale, dei crediti attraverso qualsiasi forma, nonché la eventuale suddivisione dei creditori in classi. La formazione delle

classi è obbligatoria per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi.¹¹⁵

4. Per quanto non previsto dalla presente sezione, si applicano le disposizioni del capo III del presente titolo in quanto compatibili.

Art. 75

Documentazione e trattamento dei crediti privilegiati

1. Il debitore deve allegare alla domanda:

a) il piano con i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, le dichiarazioni dei redditi, le dichiarazioni IRAP e le dichiarazioni annuali IVA concernenti i tre anni anteriori o gli ultimi esercizi precedenti se l'attività ha avuto minor durata;

b) una relazione aggiornata sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria;

¹¹⁵ Comma emendato dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

c) l'elenco di tutti i creditori, con le rispettive cause di prelazione e l'indicazione delle somme dovute. L'elenco deve contenere l'indicazione del domicilio digitale dei creditori che ne sono muniti;

d) gli atti di straordinaria amministrazione di cui all'articolo 94, comma 2, compiuti negli ultimi cinque anni;

e) la documentazione relativa a stipendi, pensioni, salari e altre entrate proprie e della famiglia, con l'indicazione di quanto occorra al mantenimento della stessa.¹¹⁶

2. È possibile prevedere che i crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca possano essere soddisfatti non integralmente, allorché ne sia assicurato il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in

caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali insiste la causa di prelazione, come attestato dagli organismi di composizione della crisi.

3. Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. L'OCC attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene

¹¹⁶ Comma sostituito dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori

Art. 76

Presentazione della domanda e attività dell'OCC

1. La domanda è formulata tramite un OCC costituito nel circondario del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2. Se nel circondario del tribunale competente non vi è un OCC, i compiti e le funzioni allo stesso attribuiti sono svolti da un professionista o da una società tra professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, nominati dal presidente del tribunale competente o da un giudice da lui delegato, individuati, ove possibile, tra gli iscritti all'albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202.¹¹⁷

2. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
- d) la valutazione sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, nonché sulla convenienza del piano rispetto all'alternativa liquidatoria;
- e) l'indicazione presumibile dei costi della procedura;

¹¹⁷ Comma emendato dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

f) la percentuale, le modalità e i tempi di soddisfacimento dei creditori;

g) l'indicazione dei criteri adottati nella formazione delle classi, ove previste dalla proposta.

3. L'OCC, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.

4. L'OCC, entro sette giorni dall'avvenuto conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante, i quali entro quindici giorni debbono comunicare il debito tributario accertato e gli eventuali accertamenti pendenti.

5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

6. Il procedimento si svolge dinanzi al tribunale in composizione monocratica.

Art. 77

Inammissibilità della domanda di concordato minore

1. La domanda di concordato minore è inammissibile se mancano i documenti di cui agli articoli 75 e 76, se il debitore presenta requisiti dimensionali che eccedono i limiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), numeri 1), 2) e 3), se è già stato esdebitato nei cinque anni precedenti la domanda o ha già beneficiato

dell'esdebitazione per due volte o se risultano commessi atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

Art. 78

Procedimento

1. Il giudice, se la domanda è ammissibile, dichiara aperta la procedura con decreto non soggetto a reclamo e dispone la comunicazione, a cura dell'OCC, a tutti i creditori della proposta e del decreto.¹¹⁸

2. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice:

a) dispone la pubblicazione del decreto mediante inserimento in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia e nel registro delle imprese se il debitore svolge attività d'impresa;

b) ordina, ove il piano preveda la cessione o l'affidamento a terzi di beni immobili o beni

mobili registrati, la trascrizione del decreto presso gli uffici competenti;

c) assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni entro il quale devono fare pervenire all'OCC, a mezzo posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005, la dichiarazione di adesione o di mancata adesione alla proposta di concordato e le eventuali contestazioni;¹¹⁹

d) su istanza del debitore, dispone che, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali né disposti

¹¹⁸ Comma emendato dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

¹¹⁹ Lettera emendata dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83..

sequestri conservativi né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore.

2-*bis*. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice nomina il commissario giudiziale perché svolga, a partire da quel momento, le funzioni dell'OCC se:

a) è stata disposta la sospensione generale delle azioni esecutive individuali e la nomina appare necessaria per tutelare gli interessi delle parti;

b) è proposta domanda di concordato in continuità aziendale, con omologazione da pronunciarsi ai sensi dell'articolo 112, comma 2;

c) la nomina è richiesta dal debitore.¹²⁰

3. L'OCC cura l'esecuzione del decreto.

4. Nella comunicazione di cui al comma 2, lettera c), il creditore deve indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato, a cui ricevere tutte le comunicazioni. In mancanza, i provvedimenti sono comunicati mediante deposito in cancelleria.¹²¹

5. Gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione compiuti senza l'autorizzazione del giudice sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità del decreto.

Art. 79

*Maggioranza per
l'approvazione del concordato
minore*

¹²⁰ Comma aggiunto dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83..

¹²¹ Comma emendato dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83..

1. Il concordato minore è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Quando un unico creditore è titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato minore è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al periodo precedente, ha riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, dei quali la proposta prevede l'integrale pagamento, non sono computati ai fini del raggiungimento della maggioranza e non hanno diritto di esprimersi sulla proposta, salvo che non

rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. I creditori soddisfatti parzialmente ai sensi dell'articolo 74, comma 3, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.¹²²

2. Non sono ammessi al voto e non sono computati ai fini del raggiungimento delle maggioranze il coniuge, la parte dell'unione civile e il convivente di fatto del debitore di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76, i parenti e gli affini del debitore fino al entro il quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi.¹²³

¹²² Comma emendato dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

¹²³ Comma sostituito dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

3. In mancanza di comunicazione all'OCC nel termine assegnato, si intende che i creditori abbiano prestato consenso alla proposta nei termini in cui è stata loro trasmessa.

4. Salvo patto contrario, il concordato minore della società produce i suoi effetti anche per i soci illimitatamente responsabili.¹²⁴

5. Il concordato minore non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso, salvo che sia diversamente previsto.

Art. 80

Omologazione del concordato minore

1. Il giudice, verificati la ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano e il

raggiungimento della percentuale di cui all'articolo 79 in mancanza di contestazioni, omologa il concordato minore con sentenza, disponendo forme adeguate di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione.

2. Con la sentenza di omologazione, il giudice dichiara chiusa la procedura.

3. Quando uno dei creditori o qualunque altro interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato minore se ritiene che il credito dell'opponente possa essere soddisfatto dall'esecuzione del piano in misura non inferiore all'alternativa liquidatoria. Il giudice omologa altresì il concordato minore anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori

¹²⁴ Comma sostituito dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui all'art. 79, comma 1 e, anche sulla base delle risultanze, sul punto, della specifica relazione dell'OCC, la proposta di soddisfacimento dell'amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.¹²⁵

4. Il creditore, anche dissenziente, che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, non può presentare opposizione in sede di omologa per contestare la convenienza della proposta.¹²⁶

5. Il giudice, se rigetta la domanda di omologa, dichiara

con decreto motivato l'inefficacia delle misure protettive accordate e, su istanza del debitore, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata ai sensi degli articoli 268 e seguenti.

6. In caso di frode, l'istanza di cui al comma 5 può essere proposta anche da un creditore o dal pubblico ministero.

7. Il decreto è reclamabile ai sensi dell'articolo 50.

Art. 81

*Esecuzione del concordato minore*¹²⁷

1. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione al piano omologato. L'OCC vigila sull'esatto adempimento del concordato minore, risolve le eventuali difficoltà e, se necessario, le sottopone al

¹²⁵ Comma sostituito dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147

¹²⁶ Comma sostituito dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147

¹²⁷ Articolo sostituito dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147

giudice. Alle vendite e alle cessioni, se previste dal piano, provvede il debitore, tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sotto il controllo e con la collaborazione dell'OCC, sulla base di stime effettuate, salvo il caso di beni di modesto valore, da parte di operatori esperti, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Ogni sei mesi, l'OCC riferisce al giudice per iscritto sullo stato dell'esecuzione.

2. Il giudice, sentito l'OCC e verificata la conformità dell'atto dispositivo al piano, autorizza lo svincolo delle somme e ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, della trascrizione dei pignoramenti, dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo, ivi compresa la trascrizione del decreto di apertura del concordato

minore, effettuata ai sensi dell'articolo 78, comma 2, lettera b).

3. I pagamenti e gli atti dispositivi dei beni posti in essere in violazione del piano sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità di cui all'articolo 78, comma 2, lettera a).

4. Terminata l'esecuzione, l'OCC, sentito il debitore, presenta al giudice una relazione finale. Il giudice, se il piano è stato integralmente e correttamente eseguito, procede alla liquidazione del compenso all'OCC, tenuto conto di quanto eventualmente convenuto dall'organismo con il debitore, e ne autorizza il pagamento.

5. Quando il piano non è stato integralmente e correttamente eseguito, il giudice indica gli atti necessari per l'esecuzione del piano ed un termine per il loro compimento. Se le

prescrizioni non sono adempiute nel termine, anche prorogato su istanza formulata dal debitore tramite l'OCC, il giudice revoca l'omologazione, osservate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 82.

6. Nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dell'OCC.

Art. 82

*Revoca dell'omologazione*¹²⁸

1. Il giudice revoca l'omologazione d'ufficio o su istanza di un creditore, del pubblico ministero o di qualsiasi altro interessato, in contraddittorio con il debitore, quando è stato dolosamente o con colpa grave aumentato o diminuito il passivo, ovvero quando è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo ovvero quando sono

state dolosamente simulate attività inesistenti o quando risultano commessi altri atti diretti a frodare le ragioni dei creditori.

2. Il giudice provvede allo stesso modo in caso di mancata esecuzione integrale del piano, fermo quanto previsto dall'articolo 81, comma 5, o qualora il piano sia divenuto inattuabile e non sia possibile modificarlo.

3. La domanda di revoca non può essere proposta e l'iniziativa da parte del tribunale non può essere assunta decorsi sei mesi dalla presentazione della relazione finale.

4. L'OCC è tenuto a segnalare al giudice ogni fatto rilevante ai fini della revoca dell'omologazione.

5. Sulla richiesta di revoca, il giudice sente le parti, anche

¹²⁸ Articolo sostituito dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147

mediante scambio di memorie scritte e provvede con sentenza reclamabile ai sensi dell'articolo 51.

6. La revoca dell'omologazione non pregiudica i diritti acquistati dai terzi in buona fede.

Art. 83

Conversione in procedura liquidatoria

1. In ogni caso di revoca il giudice, su istanza del debitore, dispone la conversione in liquidazione controllata.

2. Se la revoca consegue ad atti di frode o ad inadempimento, l'istanza di cui al comma 1 può essere proposta anche dai creditori o dal pubblico ministero.

3. In caso di conversione, il giudice concede termine al debitore per l'integrazione della documentazione e

provvede ai sensi dell'articolo 270.

Capo III

Concordato preventivo

Sezione I

Finalità e contenuti del concordato preventivo ¹²⁹

Art. 84

Finalità del concordato preventivo e tipologie di piano ¹³⁰

1. L'imprenditore di cui all'articolo 121, che si trova in stato di crisi o di insolvenza, può proporre un concordato che realizzi, sulla base di un piano avente il contenuto di cui all'articolo 87, il soddisfacimento dei creditori

¹²⁹ Rubrica sostituita dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

¹³⁰ Articolo sostituito dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale mediante la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio, l'attribuzione delle attività ad un assuntore o in qualsiasi altra forma. Possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate. È fatto salvo il disposto dell'articolo 296.

2. La continuità aziendale tutela l'interesse dei creditori e preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro. La continuità aziendale può essere diretta, con prosecuzione dell'attività d'impresa da parte dell'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, se è prevista dal piano la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, ovvero in forza di affitto, anche stipulato

anteriamente, purché in funzione della presentazione del ricorso, o a qualunque altro titolo.

3. Nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura anche non prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta. La proposta di concordato prevede per ciascun creditore un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile, che può consistere anche nella prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa.

4. Nel concordato con liquidazione del patrimonio la proposta prevede un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 per cento l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per

incapienza in misura non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile purché sia rispettato il requisito del 20 per cento. Si considerano esterne le risorse apportate a qualunque titolo dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, di cui il piano prevede la diretta destinazione a vantaggio dei creditori concorsuali.

5. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono essere soddisfatti anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da professionista indipendente. La quota residua

del credito è trattata come credito chirografario.

6. Nel concordato in continuità aziendale il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; per il valore eccedente quello di liquidazione è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore.

7. I crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-*bis*, n. 1, del codice civile sono soddisfatti, nel concordato in continuità aziendale, nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione sul valore di liquidazione e sul valore eccedente il valore di liquidazione. La proposta e il piano assicurano altresì il rispetto di quanto previsto

dall'articolo 2116, primo comma, del codice civile.

8. Quando il piano prevede la liquidazione del patrimonio o la cessione dell'azienda e l'offerente non sia già individuato, il tribunale nomina un liquidatore che, anche avvalendosi di soggetti specializzati, compie le operazioni di liquidazione assicurandone l'efficienza e la celerità nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza. Si applicano gli articoli da 2919 a 2929 del codice civile.

9. Quando il piano prevede l'offerta da parte di un soggetto individuato, avente ad oggetto l'affitto o il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 91, comma 1.

Art. 85

*Suddivisione dei creditori in classi*¹³¹

1. Il piano può prevedere la suddivisione dei creditori in classi con trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.

2. La suddivisione dei creditori in classi è obbligatoria per i creditori titolari di crediti tributari o previdenziali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento, per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, per i creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro e per i creditori proponenti il concordato e per le parti ad essi correlate.

3. Nel concordato in continuità aziendale la suddivisione dei creditori in classi è in ogni caso obbligatoria. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, interessati dalla

¹³¹ Articolo sostituito dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

ristrutturazione perché non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 109, comma 5, sono suddivisi in classi e le imprese minori, titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi, sono inserite in classi separate.

4. Fermo quanto previsto dall'articolo 84, commi 5, 6 e 7, il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.

Art. 86

*Moratoria nel concordato in continuità*¹³²

1. Fermo quanto previsto nell'articolo 109, il piano può prevedere una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di

prelazione. Per i creditori assistiti dal privilegio previsto dall'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile può essere prevista una moratoria per il pagamento fino a sei mesi dall'omologazione.

Art. 87

*Contenuto del piano di concordato*¹³³

1. Il debitore presenta, con la proposta di concordato e unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 39, un piano contenente:

a) l'indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, le sue attività e passività al momento della presentazione del piano e la descrizione della situazione economico-finanziaria dell'impresa e della posizione dei lavoratori;

b) una descrizione delle cause e dell'entità dello stato di crisi o

¹³² Articolo sostituito dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

¹³³ Articolo sostituito dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

di insolvenza in cui si trova e l'indicazione delle strategie d'intervento;

c) il valore di liquidazione del patrimonio, alla data della domanda di concordato, in ipotesi di liquidazione giudiziale;

d) le modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;

e) la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché, in caso di concordato in continuità, il piano industriale con l'indicazione degli effetti sul piano

finanziario e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;

f) ove sia prevista la prosecuzione dell'attività d'impresa in forma diretta, l'analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente;

g) gli apporti di finanza nuova eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari per l'attuazione del piano;

h) le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili nonché le azioni eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo;

i) le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati;

l) le parti interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, e l'ammontare dei relativi crediti e interessi, con indicazione dell'ammontare eventualmente contestato;

m) le classi in cui le parti interessate sono state suddivise ai fini del voto, con indicazione dei criteri di formazione utilizzati, del valore dei rispettivi crediti e degli interessi di ciascuna classe;

n) le eventuali parti non interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, unitamente a una descrizione dei motivi per i quali non sono interessate;

o) le modalità di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori nonché gli effetti della

ristrutturazione sui rapporti di lavoro, sulla loro organizzazione o sulle modalità di svolgimento delle prestazioni;

p) l'indicazione del commissario giudiziale ove già nominato.

2. Nella domanda il debitore indica le ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale.

3. Il debitore deposita, con la domanda, la relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, in caso di continuità aziendale, che il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale.

Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.

Art. 88

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

1. Fermo restando quanto previsto, per il concordato in continuità aziendale, dall'articolo 112, comma 2, con il piano di concordato il debitore, esclusivamente mediante proposta presentata ai sensi del presente articolo, può proporre il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori, se il piano ne prevede la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul

ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o ai diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, indicato nella relazione di un professionista indipendente. Se il credito tributario e contributivo è assistito da privilegio, la percentuale, i tempi di pagamento e le eventuali garanzie non possono essere inferiori o meno vantaggiosi rispetto a quelli offerti ai creditori che hanno un grado di privilegio inferiore o a quelli che hanno una posizione giuridica e interessi economici omogenei a quelli delle agenzie e degli enti gestori di forme di previdenza e assistenza obbligatorie. Se il credito tributario o contributivo ha natura chirografaria, anche a seguito di degradazione per incapienza, il trattamento non può essere differenziato rispetto a quello degli altri crediti chirografari ovvero, nel caso di suddivisione in classi, dei crediti rispetto ai quali è

previsto un trattamento più favorevole.¹³⁴

2. L'attestazione del professionista indipendente, relativamente ai crediti tributari e contributivi, ha ad oggetto anche la convenienza del trattamento proposto rispetto alla liquidazione giudiziale e, nel concordato in continuità aziendale, la sussistenza di un trattamento non deteriore.¹³⁵

2-bis. Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 109, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della

relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente o non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria.¹³⁶

3. Copia della proposta e della relativa documentazione, contestualmente al deposito presso il tribunale, deve essere presentata al competente agente della riscossione e agli altri uffici competenti sulla base dell'ultimo domicilio fiscale del debitore, unitamente alla copia delle dichiarazioni fiscali per le quali non è pervenuto l'esito dei controlli automatici nonché delle dichiarazioni integrative relative al periodo fino alla data di presentazione della domanda. L'agente della

¹³⁴ Comma emendato dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 e successivamente dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

¹³⁵ Comma emendato dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 e successivamente dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

¹³⁶ Comma aggiunto dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83..

riscossione, non oltre trenta giorni dalla data della presentazione, deve trasmettere al debitore una certificazione attestante l'entità del debito iscritto a ruolo scaduto o sospeso. Gli uffici, nello stesso termine, devono procedere alla liquidazione dei tributi risultanti dalle dichiarazioni e alla notifica dei relativi avvisi di irregolarità, unitamente a una certificazione attestante l'entità del debito derivante da atti di accertamento, ancorché non definitivi, per la parte non iscritta a ruolo, nonché dai ruoli vistati, ma non ancora consegnati all'agente della riscossione. Dopo la nomina del commissario giudiziale copia dell'avviso di irregolarità e delle certificazioni deve essergli trasmessa per gli adempimenti previsti dagli articoli 105, comma 1, e 106. In particolare, per i tributi amministrati dall'Agenzia delle dogane e dei monopoli,

l'ufficio competente a ricevere copia della domanda con la relativa documentazione prevista al primo periodo, nonché a rilasciare la certificazione di cui al terzo periodo, si identifica con l'ufficio che ha notificato al debitore gli atti di accertamento.¹³⁷

4. Relativamente al credito tributario chirografario complessivo, il voto sulla proposta concordataria è espresso dall'ufficio, previo parere conforme della competente direzione regionale.

5. Il voto è espresso dall'agente della riscossione limitatamente agli oneri di riscossione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112.

¹³⁷ Comma emendato dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

Art. 89

Riduzione o perdita del capitale della società in crisi

1. Dalla data del deposito della domanda e sino all'omologazione non si applicano gli articoli 2446, commi secondo e terzo, 2447, 2482-*bis*, commi quarto, quinto e sesto, e 2482-*ter* del codice civile. Per lo stesso periodo non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, n. 4, e 2545- *duodecies* del codice civile.

2. Resta ferma, per il periodo anteriore al deposito delle domande e della proposta di cui al comma 1, l'applicazione dell'articolo 2486 del codice civile.

Art. 90

Proposte concorrenti

1. Colui o coloro che, anche per effetto di acquisti successivi alla domanda di concordato,

rappresentano almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale depositata dal debitore, possono presentare una proposta concorrente di concordato preventivo e il relativo piano non oltre trenta giorni prima della data iniziale stabilita per la votazione dei creditori.

2. Ai fini del computo della percentuale del dieci per cento, non si considerano i crediti della società che controlla la società debitrice, delle società da questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo.

3. La proposta concorrente non può essere presentata dal debitore, neppure per interposta persona, dal coniuge, dalla parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o dal convivente di fatto del debitore, da parenti e affini entro il quarto grado e da parti correlate.

4. La relazione di cui all'articolo 87, comma 3 può essere limitata alla fattibilità del piano per gli aspetti che non siano già oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale, e può essere omessa se non ve ne sono.¹³⁸

5. Le proposte di concordato concorrenti non sono ammissibili se nella relazione di cui all'articolo 87, comma 3, il professionista indipendente attesta che la proposta di concordato del debitore assicura il pagamento di almeno il trenta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. Tale percentuale è ridotta al venti per cento nel caso in cui il debitore abbia utilmente avviato la composizione negoziata ai sensi dell'articolo 13.¹³⁹

6. La proposta può prevedere l'intervento di terzi e, se il debitore ha la forma di società per azioni o a responsabilità

limitata, un aumento di capitale della società con esclusione o limitazione del diritto d'opzione.

7. La proposta concorrente prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta al giudizio del tribunale che verifica la correttezza dei criteri di formazione delle classi.

8. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal debitore, possono essere modificate fino a venti giorni prima della votazione dei creditori.

Art. 91

Offerte concorrenti

1. Il tribunale o il giudice da esso delegato, esclusivamente quando il piano di concordato comprende un'offerta irrevocabile da parte di un soggetto già individuato e avente ad oggetto il

¹³⁸ Comma emendato dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83..

¹³⁹ Comma emendato dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83..

trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, verso un corrispettivo in denaro o comunque a titolo oneroso, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, dispone che dell'offerta stessa sia data idonea pubblicità al fine di acquisire offerte concorrenti. La stessa disciplina si applica in caso di affitto d'azienda.¹⁴⁰

2. La medesima disciplina si applica quando, prima dell'apertura della procedura di concordato, il debitore ha stipulato un contratto che comunque abbia la finalità del trasferimento non immediato dell'azienda, del ramo d'azienda o di specifici beni aziendali.

3. Se pervengono manifestazioni di interesse, il tribunale o il giudice da esso delegato, dispone con decreto

l'apertura della procedura competitiva.

4. Il decreto di cui al comma 3 stabilisce le modalità di presentazione di offerte irrevocabili, prevedendo che ne sia assicurata in ogni caso la comparabilità, i requisiti di partecipazione degli offerenti, le forme e i tempi di accesso alle informazioni rilevanti, gli eventuali limiti al loro utilizzo e le modalità con cui il commissario deve fornirle a coloro che ne fanno richiesta, le modalità di svolgimento della procedura competitiva, l'aumento minimo del corrispettivo che le offerte devono prevedere, le garanzie che devono essere prestate dagli offerenti, le forme di pubblicità e la data dell'udienza per l'esame delle offerte se la vendita avviene davanti al giudice.

5. La pubblicità è in ogni caso disposta sul portale delle

¹⁴⁰ Comma sostituito dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

vendite pubbliche di cui all'articolo 490 del codice di procedura civile, nelle forme di pubblicità di cui al predetto articolo per quanto compatibili.

6. Le offerte, da presentarsi in forma segreta, non sono efficaci se non conformi a quanto previsto dal decreto e, in ogni caso, quando sottoposte a condizione.

7. Le offerte sono rese pubbliche nel giorno stabilito per la gara alla presenza degli offerenti e di qualunque interessato. Se sono state presentate più offerte migliorative, si procede alla gara tra gli offerenti. La gara deve concludersi almeno venti giorni prima della data fissata per il voto dei creditori, anche quando il piano prevede che la vendita o l'aggiudicazione abbia luogo dopo l'omologazione.

8. Con la vendita o con l'aggiudicazione, se precedente, a soggetto diverso

dall'originario offerente indicato nel piano, questi e il debitore sono liberati dalle obbligazioni reciprocamente assunte. In favore dell'originario offerente il commissario dispone il rimborso delle spese e dei costi sostenuti per la formulazione dell'offerta entro il limite massimo del tre per cento del prezzo in essa indicato.

9. Il debitore modifica la proposta ed il piano in conformità all'esito della gara.

10. Nel caso in cui, indetta la gara, non vengano presentate offerte, l'originario offerente rimane vincolato nei termini di cui all'offerta indicata al comma 1.

11. Il presente articolo si applica, in quanto compatibile, nel caso in cui il debitore abbia chiesto l'assegnazione del termine previsto dall'articolo 44, comma 1, lettera a).

Sezione II

Organi e amministrazione

Art. 92

Commissario giudiziale

1. Il commissario giudiziale è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.

2. Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 125, 126, 133, 134, 135, 136 e 137, in quanto compatibili, nonché le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-*bis*, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto¹⁴¹.

3. Il commissario giudiziale vigila sull'attività del debitore e fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruità della stessa e previa

assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso. Nel concordato in continuità aziendale, nel termine concesso ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), il commissario giudiziale, se richiesto o in caso di concessione delle misure protettive di cui all'articolo 54, comma 2, affianca il debitore e i creditori nella negoziazione del piano formulando, ove occorra, suggerimenti per la sua redazione.¹⁴²

4. La disciplina di cui al comma 3 si applica anche in caso di richieste, da parte di creditori o di terzi, di informazioni utili per la

¹⁴¹ Comma emendato dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83..

¹⁴² Comma sostituito dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83..

presentazione di offerte concorrenti.

5. Il commissario giudiziale comunica senza ritardo al pubblico ministero i fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari in sede penale e dei quali viene a conoscenza nello svolgimento delle sue funzioni.

Art. 93

Pubblicità del decreto

1. Se il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il decreto di apertura è trascritto nei pubblici registri a cura del commissario giudiziale.

Sezione III

Effetti della presentazione della domanda di concordato preventivo

Art. 94

Effetti della presentazione della domanda di concordato

1. Dalla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo e fino all'omologazione, il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa, sotto la vigilanza del commissario giudiziale.

2. Fermo il disposto dell'articolo 46, i mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili e di partecipazioni societarie di controllo, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, compiuti senza l'autorizzazione del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato.

3. L'autorizzazione può essere concessa prima

dell'omologazione, sentito il commissario giudiziale, se l'atto è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori.¹⁴³

4. Con decreto, il tribunale può stabilire un limite di valore al di sotto del quale non è dovuta l'autorizzazione di cui al comma 2.

5. L'alienazione e l'affitto di azienda, di rami di azienda e di specifici beni autorizzati ai sensi del comma 2, sono effettuate tramite procedure competitive, previa stima ed adeguata pubblicità.

6. Il tribunale, in caso di urgenza, sentito il commissario giudiziale, può autorizzare gli atti previsti al comma 5 senza far luogo a pubblicità e alle procedure competitive quando può essere compromesso irrimediabilmente l'interesse dei creditori al miglior

soddisfacimento. Del provvedimento e del compimento dell'atto deve comunque essere data adeguata pubblicità e comunicazione ai creditori.¹⁴⁴

Art. 94-bis

*Disposizioni speciali per i contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale*¹⁴⁵

1. I creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del deposito della domanda di accesso al concordato in continuità aziendale, dell'emissione del decreto di apertura di cui all'articolo 47 e della concessione delle misure

¹⁴³ Comma emendato dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

¹⁴⁴ Comma aggiunto dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

¹⁴⁵ Articolo aggiunto dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83..

protettive o cautelari. Sono inefficaci eventuali patti contrari.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, i creditori interessati dalle misure protettive concesse ai sensi dell'articolo 54, comma 2, non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo in continuità aziendale. Sono essenziali i contratti necessari per la continuazione della gestione corrente dell'impresa, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell'attività del debitore.

Art. 95

Disposizioni speciali per i contratti con le pubbliche amministrazioni

1. Fermo quanto previsto nell'articolo 97, i contratti in corso di esecuzione, stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto del deposito della domanda di concordato. Sono inefficaci eventuali patti contrari.

2. Il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo non impedisce la continuazione di contratti con le pubbliche amministrazioni, se il professionista indipendente ha attestato la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento. Di tale continuazione può beneficiare, in presenza dei requisiti di legge, anche la società cessionaria o conferitaria d'azienda o di rami d'azienda cui i contratti siano trasferiti, purché in possesso

dei requisiti per la partecipazione alla gara e per l'esecuzione del contratto. Il giudice delegato, all'atto della cessione o del conferimento, dispone la cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni. Le disposizioni del presente comma si applicano anche nell'ipotesi in cui l'impresa sia stata ammessa al concordato liquidatorio quando il professionista indipendente attesta che la continuazione è necessaria per la migliore liquidazione dell'azienda in esercizio.

3. Successivamente al deposito della domanda di cui all'articolo 40, la partecipazione a procedure di affidamento di contratti pubblici deve essere autorizzata dal tribunale e, dopo il decreto di apertura, dal giudice delegato, acquisito il parere del commissario giudiziale ove già nominato.

4. L'autorizzazione consente la partecipazione alla gara previo

deposito di una relazione del professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e la ragionevole capacità di adempimento del contratto.

5. Fermo quanto previsto dal comma 4, l'impresa in concordato può concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che nessuna delle altre imprese aderenti al raggruppamento sia assoggettata ad una procedura concorsuale.

Art. 96

Norme applicabili dalla data di deposito della domanda di accesso al concordato preventivo

1. Si applicano, con riferimento alla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo, le disposizioni degli articoli 145, nonché da 153 a 162.

Art. 97

Contratti pendenti ¹⁴⁶

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 91, comma 2, i contratti ancora ineseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti alla data del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo, proseguono anche durante il concordato. Sono inefficaci eventuali patti contrari. Il debitore può chiedere, con autonoma istanza, l'autorizzazione alla sospensione o allo scioglimento di uno o più contratti, se la prosecuzione non è coerente con le previsioni del piano né funzionale alla sua esecuzione. Il debitore, unitamente all'istanza, deposita la prova della sua avvenuta notificazione alla controparte.

2. L'istanza di sospensione può essere depositata

contestualmente o successivamente al deposito della domanda di accesso al concordato; la richiesta di scioglimento può essere depositata solo quando sono presentati anche il piano e la proposta.

3. Salvo quanto previsto al comma 4, con l'istanza il debitore propone anche una quantificazione dell'indennizzo dovuto alla controparte della quale si tiene conto nel piano per la determinazione del fabbisogno concordatario.

4. La controparte può opporsi alla richiesta del debitore depositando una memoria scritta entro sette giorni dall'avvenuta notificazione dell'istanza.

5. Decorso il termine di cui al comma 4, fino al deposito del decreto di apertura previsto dall'articolo 47, provvede sull'istanza, con decreto

¹⁴⁶ Articolo sostituito dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

motivato e reclamabile, il tribunale. Dopo il decreto di apertura, provvede il giudice delegato.

6. La sospensione o lo scioglimento del contratto hanno effetto dalla data della notificazione del provvedimento autorizzativo all'altro contraente effettuata a cura del debitore. Tra la data della notificazione dell'istanza di sospensione o di scioglimento e la data della notificazione del provvedimento autorizzativo la controparte non può esigere dal debitore la prestazione dovuta né invocare la risoluzione di diritto del contratto per il mancato adempimento di obbligazioni con scadenza successiva al deposito della domanda di accesso al concordato preventivo.

7. La sospensione richiesta prima del deposito della proposta e del piano non può essere autorizzata per una durata eccedente il termine

concesso dal tribunale ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a). Quando siano stati presentati proposta e piano, la sospensione può essere autorizzata anche per una durata ulteriore, che comunque non può essere superiore a trenta giorni dalla data del decreto di apertura, non ulteriormente prorogabile.

8. Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta.

9. Nel caso in cui sia autorizzata la sospensione o lo scioglimento, il contraente ha diritto ad un indennizzo equivalente al risarcimento del danno conseguente al mancato adempimento.

10. In caso di mancato accordo sulla misura dell'indennizzo la sua determinazione è rimessa al giudice ordinariamente competente. Il giudice delegato provvede alla quantificazione del credito ai soli fini del voto

e del calcolo delle maggioranze ai sensi dell'articolo 109.

11. L'indennizzo è soddisfatto come credito chirografario anteriore al concordato, ferma restando la prededuzione del credito conseguente a eventuali prestazioni eseguite legalmente e in conformità agli accordi o agli usi negoziali dopo la pubblicazione della domanda di accesso al concordato e prima della notificazione di cui al comma 6.

12. In caso di scioglimento del contratto di locazione finanziaria, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare al debitore quanto ricavato dalla vendita o da altra collocazione del bene, effettuata ai valori di mercato, dedotta una somma pari all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data dello scioglimento, dei canoni a scadere, solo in linea capitale, e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto, nonché le

spese anticipate per il recupero del bene, la stima e la sua conservazione per il tempo necessario alla vendita. La somma versata al debitore a norma del primo periodo è acquisita alla procedura. Quando il valore realizzato con la vendita o altra collocazione del bene è inferiore all'ammontare dell'importo dovuto al concedente, questi ha diritto di far valere il diritto di credito per la differenza nei confronti del debitore come credito anteriore al concordato. La vendita o l'allocazione sono effettuate secondo i criteri e le modalità di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 4 agosto 2017, n. 124.

13. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai rapporti di lavoro subordinato, nonché ai contratti di cui agli articoli 173, comma 3, 176 e 185, comma 1.

14. Nel contratto di finanziamento bancario costituisce prestazione

principale ai sensi del comma 1 anche la riscossione diretta da parte del finanziatore nei confronti dei terzi debitori della parte finanziata. In caso di scioglimento, il finanziatore ha diritto di riscuotere e trattenere le somme corrisposte dai terzi debitori fino al rimborso integrale delle anticipazioni effettuate nel periodo compreso tra i centoventi giorni antecedenti il deposito della domanda di accesso di cui all'articolo 40 e la notificazione di cui al comma 6.

Art. 98

Prededuzione nel concordato preventivo

1. I crediti prededucibili sono soddisfatti durante la procedura alla scadenza prevista dalla legge o dal contratto.

Art. 99

Finanziamenti prededucibili autorizzati prima

dell'omologazione del concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti ¹⁴⁷

1. Il debitore, anche con la domanda di accesso di cui agli articoli 40 e 44 e nei casi previsti dagli articoli 57, 60, 61 e 87, quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, anche se unicamente in funzione della liquidazione, può chiedere con ricorso al tribunale di essere autorizzato, anche prima del deposito della documentazione che deve essere allegata alla domanda, a contrarre finanziamenti in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie, prededucibili, funzionali all'esercizio dell'attività aziendale sino all'omologa del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti ovvero all'apertura e allo svolgimento di tali procedure e

¹⁴⁷ Articolo sostituito dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

in ogni caso funzionali alla miglior soddisfazione dei creditori.

2. Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti, che il debitore non è in grado di reperirli altrimenti e indicare le ragioni per cui l'assenza di tali finanziamenti determinerebbe grave pregiudizio per l'attività aziendale o per il prosieguo della procedura. Il ricorso deve essere accompagnato dalla relazione di un professionista indipendente, che attesti la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, nonché che i finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori. La relazione non è necessaria quando il tribunale ravvisa l'urgenza di provvedere per evitare un danno grave ed irreparabile all'attività aziendale.

3. Il tribunale, assunte sommarie informazioni, sentito il commissario giudiziale e, se lo ritiene opportuno, sentiti senza formalità i principali

creditori, decide in camera di consiglio con decreto motivato entro dieci giorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione.

4. Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca o a cedere crediti a garanzia dei finanziamenti autorizzati.

5. Le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, quando i finanziamenti sono previsti dal relativo piano e purché la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato preventivo ovvero gli accordi di ristrutturazione siano omologati.

6. In caso di successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale, i finanziamenti autorizzati non beneficiano della prededuzione quando risulta congiuntamente che:

a) il ricorso o l'attestazione di cui al comma 2 contengono dati falsi ovvero omettono informazioni rilevanti o comunque quando il debitore ha commesso altri atti in frode ai creditori per ottenere l'autorizzazione;

b) il curatore dimostra che i soggetti che hanno erogato i finanziamenti, alla data dell'erogazione, conoscevano le circostanze di cui alla lettera a).

Art. 100

Autorizzazione al pagamento di crediti pregressi

1. Il debitore che presenta domanda di concordato ai sensi degli articoli 44 e 87, quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, può

chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista indipendente attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori. Il tribunale può autorizzare, alle medesime condizioni, il pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti il deposito del ricorso ai lavoratori addetti all'attività di

cui è prevista la continuazione.
148

2. Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, la disciplina di cui al comma 1 si applica, in deroga al disposto dell'articolo 154, comma 2, al rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa se il debitore, alla data della presentazione della domanda di concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il tribunale lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. Il professionista indipendente attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

Art. 101

Finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti

1. Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, i crediti derivanti da finanziamenti in qualsiasi forma effettuati, ivi compresa l'emissione di garanzie, in esecuzione di un concordato preventivo ovvero di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati ed espressamente previsti nel piano ad essi sottostante sono prededucibili.

2. In caso di successiva ammissione del debitore alla procedura di liquidazione giudiziale, i predetti finanziamenti non beneficiano della prededuzione quando il piano di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti risulta, sulla base di una valutazione da riferirsi al

¹⁴⁸ Comma emendato dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

momento del deposito, basato su dati falsi o sull'omissione di informazioni rilevanti o il debitore ha compiuto atti in frode ai creditori e il curatore dimostra che i soggetti che hanno erogato i finanziamenti, alla data dell'erogazione, conoscevano tali circostanze.

Art. 102

Finanziamenti prededucibili dei soci

1. In deroga agli articoli 2467 e 2497-*quinquies* del codice civile, il beneficio della prededuzione previsto agli articoli 99 e 101 si applica ai finanziamenti erogati dai soci in qualsiasi forma, inclusa l'emissione di garanzie e controgaranzie, fino all'ottanta per cento del loro ammontare.

2. Il medesimo beneficio opera per l'intero ammontare dei finanziamenti qualora il finanziatore abbia acquisito la qualità di socio in esecuzione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione dei debiti.

Sezione IV

Provvedimenti immediati

Art. 103

Scritture contabili

1. Il commissario giudiziale, immediatamente dopo il decreto di apertura del concordato preventivo, ne fa annotazione sotto l'ultima scrittura dei libri presentati.

2. I libri sono restituiti al debitore, che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale.

Art. 104

Convocazione dei creditori

1. Il commissario giudiziale deve procedere alla verifica dell'elenco dei creditori e dei debitori sulla scorta delle scritture contabili, apportando le necessarie rettifiche.

2. Il commissario giudiziale provvede a comunicare ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, se il destinatario ha un indirizzo digitale e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata spedita presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, il piano e un avviso contenente la data iniziale e finale del voto dei creditori, la proposta del debitore, il decreto di apertura, il suo indirizzo di posta elettronica certificata, l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata oppure un recapito certificato qualificato di cui all'art. 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82, le cui variazioni è onere comunicare al commissario. Nello stesso avviso è contenuto l'avvertimento di cui all'articolo 200, comma 1, lettera c). Tutte le successive

comunicazioni ai creditori sono effettuate dal commissario a mezzo posta elettronica certificata.¹⁴⁹

3. Quando, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione dell'avviso, non è comunicato l'indirizzo di cui all'invito previsto dal comma 2 e nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario, le comunicazioni si eseguono esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Si applica l'articolo 10, comma 3.

4. Quando la comunicazione prevista dal comma 2 è sommamente difficile per il rilevante numero dei creditori o per la difficoltà di identificarli tutti, il tribunale, sentito il commissario giudiziale, può dare l'autorizzazione prevista dall'articolo 242.

¹⁴⁹ Comma emendato dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

5. Se vi sono obbligazionisti, il termine per la votazione deve essere raddoppiato. La data iniziale e finale stabilita per il voto è in ogni caso comunicata al rappresentante comune degli obbligazionisti.

Art. 105

Operazioni e relazione del commissario

1. Il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore e una relazione particolareggiata sulle cause del dissesto, precisando se l'impresa si trovi in stato di crisi o di insolvenza, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori, e la deposita in cancelleria almeno quarantacinque giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. Copia della relazione è trasmessa al pubblico ministero.¹⁵⁰

2. Nella relazione il commissario illustra le utilità che, in caso di liquidazione giudiziale, possono essere apportate dalle azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie che potrebbero essere promosse nei confronti di terzi.

3. Qualora siano depositate proposte concorrenti, il commissario giudiziale riferisce in merito ad esse con relazione integrativa da depositare in cancelleria e comunicare ai creditori, con le modalità di cui all'articolo 104, comma 2, almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori. Copia della relazione integrativa è trasmessa al pubblico ministero.¹⁵¹

4. La relazione integrativa contiene, la comparazione tra tutte le proposte depositate. Le proposte di concordato, ivi compresa quella presentata dal

¹⁵⁰ Comma emendato dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

¹⁵¹ Comma emendato dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

debitore, possono essere modificate fino a venti giorni prima della data iniziale stabilita per il voto dei creditori.

5. Analoga relazione integrativa viene redatta qualora emergano informazioni che i creditori devono conoscere ai fini dell'espressione del voto. Essa è comunicata ai creditori almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto ed è trasmessa al pubblico ministero.¹⁵²

Art. 106

Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura

1. Il commissario giudiziale, se accerta che il debitore ha occultato o dissimulato parte dell'attivo, dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti, esposto passività insussistenti o commesso altri

atti di frode, deve riferirne immediatamente al tribunale, che provvede ai sensi dell'articolo 44, comma 2, dandone comunicazione al pubblico ministero e ai creditori. La comunicazione ai creditori è eseguita dal commissario giudiziale.¹⁵³

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche quando il debitore non ha effettuato tempestivamente il deposito previsto dall'articolo 47, comma 2, lettera d), o il debitore compie atti non autorizzati o comunque diretti a frodare le ragioni dei creditori, o se in qualunque momento risulta che mancano le condizioni prescritte per l'apertura del concordato previste agli articoli da 84 a 88.¹⁵⁴

3. All'esito del procedimento, il tribunale, revocato il decreto di cui all'articolo 47, su istanza

¹⁵² Comma emendato dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

¹⁵³ Comma emendato dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

¹⁵⁴ Comma emendato dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

del creditore o su richiesta del pubblico ministero, apre la procedura di liquidazione giudiziale dei beni del debitore.¹⁵⁵

Sezione V

Voto nel concordato preventivo

Art. 107

Voto dei creditori

1. Il voto dei creditori è espresso con modalità telematiche.

2. Sono sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte presentate dal debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime, l'ordine temporale del loro deposito. Il giudice delegato regola l'ordine e l'orario delle votazioni con proprio decreto.

3. Almeno quindici giorni prima della data iniziale stabilita per il voto il commissario giudiziale illustra la sua relazione e le proposte definitive del debitore e quelle eventualmente presentate dai creditori con comunicazione inviata ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati e depositata nella cancelleria del giudice delegato. Alla relazione è allegato, ai soli fini della votazione, l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare per cui sono ammessi.

4. Almeno dieci giorni prima della data iniziale stabilita per il voto, il debitore, coloro che hanno formulato proposte alternative, i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso, i creditori possono formulare osservazioni e contestazioni a mezzo di posta elettronica certificata indirizzata al

¹⁵⁵ Comma emendato dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

commissario giudiziale. Ciascun creditore può esporre le ragioni per le quali non ritiene ammissibili o convenienti le proposte di concordato e sollevare contestazioni sui crediti concorrenti. Il debitore ha facoltà di rispondere e contestare a sua volta i crediti, e ha il dovere di fornire al giudice gli opportuni chiarimenti. Il debitore, inoltre, può esporre le ragioni per le quali ritiene non ammissibili o non fattibili le eventuali proposte concorrenti.

5. Il commissario giudiziale dà comunicazione ai creditori, al debitore e a tutti gli altri interessati delle osservazioni e contestazioni pervenute e ne informa il giudice delegato.

6. Il commissario giudiziale deposita la propria relazione definitiva e la comunica ai creditori, al debitore ed agli altri interessati almeno sette

giorni prima della data iniziale stabilita per il voto.¹⁵⁶

7. I provvedimenti del giudice delegato sono comunicati al debitore, ai creditori, al commissario giudiziale e a tutti gli interessati almeno due giorni prima della data iniziale stabilita per il voto.¹⁵⁷

8. Il voto è espresso a mezzo posta elettronica certificata inviata al commissario giudiziale. Tutti i dati sono di proprietà del Ministero della Giustizia e debbono essere conservati secondo la disciplina vigente per gli atti giudiziari.

9. I termini previsti dai commi 3, 4 e 6 non sono soggetti alla sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

Art. 108

Ammissione provvisoria dei crediti contestati

¹⁵⁶ Comma emendato dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

¹⁵⁷ Comma emendato dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

1. Il giudice delegato può ammettere provvisoriamente in tutto o in parte i crediti contestati ai soli fini del voto e del calcolo delle maggioranze, senza che ciò pregiudichi le pronunzie definitive sulla sussistenza e sulla collocazione dei crediti stessi. Provvede nello stesso modo in caso di rinuncia al privilegio. La decisione è comunicata ai sensi dell'articolo 107, comma 7. In mancanza, i creditori sono ammessi al voto sulla base dell'elenco dei creditori di cui all'articolo 107, comma 3, fatto salvo il diritto di proporre opposizione all'omologazione.¹⁵⁸

2. I creditori esclusi possono opporsi alla esclusione in sede di omologazione del concordato nel caso in cui la loro ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione delle maggioranze.

Art. 109

*Maggioranza per l'approvazione del concordato*¹⁵⁹

1. Salvo quanto previsto, per il concordato in continuità aziendale, dal comma 5, il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Nel caso in cui un unico creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al primo periodo, abbia riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta inoltre nel maggior numero di classi.

¹⁵⁸ Comma sostituito dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

¹⁵⁹ Articolo sostituito dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

2. Quando sono poste al voto più proposte di concordato, si considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità, prevale quella del debitore o, in caso di parità fra proposte di creditori, quella presentata per prima. Quando nessuna delle proposte concorrenti poste al voto sia stata approvata con le maggioranze di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il giudice delegato, con decreto da adottare entro trenta giorni dal termine di cui all'articolo 110, comma 2, rimette al voto la sola proposta che ha conseguito la maggioranza relativa dei crediti ammessi al voto, fissando il termine per la comunicazione ai creditori e il termine a partire dal quale i creditori, nei venti giorni successivi, possono far pervenire il proprio voto per posta elettronica certificata. In

ogni caso si applicano le disposizioni del comma 1.

3. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.

4. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.

5. Il concordato in continuità aziendale è approvato se tutte le classi votano a favore. In

ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe. In caso di mancata approvazione si applica l'articolo 112, comma 2. I creditori muniti di diritto di prelazione non votano se soddisfatti in denaro, integralmente, entro centottanta giorni dall'omologazione, e purché la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Nel caso di crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751 *-bis*, n. 1, del codice civile, il termine di cui al quarto periodo è di trenta giorni. Se non ricorrono le

condizioni di cui al primo e secondo periodo, i creditori muniti di diritto di prelazione votano e, per la parte incapiente, sono inseriti in una classe distinta.

6. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge o il convivente di fatto del debitore, ovvero la parte dell'unione civile con il debitore, i parenti e affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi.

7. Il creditore che propone il concordato ovvero le società da questo controllate, le società controllanti o sottoposte a comune controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo

comma, del codice civile possono votare soltanto se la proposta ne prevede l'inserimento in apposita classe.

Art. 110

Adesioni alla proposta di concordato

1. All'esito della votazione è redatta dal commissario giudiziale apposita relazione in cui sono inseriti i voti favorevoli e contrari dei creditori con l'indicazione nominativa dei votanti e dell'ammontare dei rispettivi crediti. È altresì inserita l'indicazione nominativa dei creditori che non hanno esercitato il voto e dell'ammontare dei loro crediti. Alla relazione è allegata, su supporto informatico, la documentazione relativa all'espressione dei voti.

2. La relazione è depositata in cancelleria il giorno successivo alla chiusura delle operazioni di voto.

3. Quando il commissario giudiziale rileva, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all'articolo 48, comma 1, per modificare il voto.

Art. 111

Mancata approvazione del concordato

1. Se nel termine stabilito non si raggiungono le maggioranze richieste, il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che provvede a norma dell'articolo 49, comma 1.

Sezione VI

Omologazione del concordato preventivo

Art. 112

*Giudizio di omologazione*¹⁶⁰

1. Il tribunale omologa il concordato verificati:

a) la regolarità della procedura;

b) l'esito della votazione;

c) l'ammissibilità della proposta;

d) la corretta formazione delle classi;

e) la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe;

f) in caso di concordato in continuità aziendale, che tutte le classi abbiano votato favorevolmente, che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l'attuazione del piano e non pregiudichino

ingiustamente gli interessi dei creditori;

g) in ogni altro caso, la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati.

2. Nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti, il tribunale, su richiesta del debitore o con il consenso del debitore in caso di proposte concorrenti, omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;

b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a

¹⁶⁰ Articolo sostituito dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7;

c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;

d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

3. Nel concordato in continuità aziendale, se con l'opposizione un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il

tribunale omologa il concordato quando, secondo la proposta e il piano, il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.

4. In caso di opposizione proposta da un creditore dissenziente, la stima del complesso aziendale del debitore è disposta dal tribunale solo se con l'opposizione è eccepita la violazione della convenienza di cui al comma 3 o il mancato rispetto delle condizioni di ristrutturazione trasversale di cui al comma 2.

5. Nel concordato che prevede la liquidazione del patrimonio oppure l'attribuzione delle attività a un assuntore o in qualsiasi altra forma, se un creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il 20 per cento

dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.

6. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.

Art. 113

Chiusura della procedura

1. La procedura di concordato preventivo si chiude con la sentenza di omologazione ai sensi dell'articolo 48.

2. L'omologazione deve intervenire nel termine di dodici mesi dalla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 40.¹⁶¹

Art. 114

Cessioni dei beni

1. Se il concordato consiste nella cessione dei beni, il tribunale nomina nella sentenza di omologazione uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori per assistere alla liquidazione e determina le altre modalità della liquidazione. In tal caso, il tribunale dispone che il liquidatore effettui la pubblicità prevista dall'articolo 490, primo comma, del codice di procedura civile e fissa il termine entro cui la stessa deve essere eseguita.

2. Si applicano ai liquidatori gli articoli 125, 126, 134, 135, 136, 137 e 231 in quanto compatibili e l'articolo 358. Si applicano altresì al liquidatore le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-*bis*, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e si osservano le disposizioni di cui

¹⁶¹ Comma aggiunto dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

all'articolo 35.2 del predetto decreto.¹⁶²

3. Si applicano al comitato dei creditori gli articoli 138 e 140, in quanto compatibili. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede in ogni caso il tribunale

4. Alle vendite, alle cessioni e ai trasferimenti legalmente posti in essere dopo il deposito della domanda di concordato o in esecuzione di questo, si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili. La cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo, sono effettuati su ordine del giudice, salvo diversa disposizione contenuta nella sentenza di omologazione per gli atti a questa successivi.

5. Il liquidatore comunica con periodicità semestrale al commissario giudiziale le informazioni rilevanti relative all'andamento della liquidazione. Il commissario ne dà notizia, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e ne deposita copia presso la cancelleria del tribunale.

6. Conclusa l'esecuzione del concordato, il liquidatore comunica al commissario giudiziale un rapporto riepilogativo finale, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale. Il commissario ne dà notizia, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e ne deposita copia presso la cancelleria del tribunale.¹⁶³

Art. 115

Azioni del liquidatore giudiziale in caso di cessione dei beni

¹⁶² Comma emendato dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

¹⁶³ Comma aggiunto dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

1. Il liquidatore giudiziale esercita, o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.

2. Il liquidatore esercita oppure, se pendente, prosegue l'azione sociale di responsabilità. Ogni patto contrario o ogni diversa previsione contenuti nella proposta o nel piano sono inopponibili al liquidatore e ai creditori sociali.

3. Resta ferma, in ogni caso, anche in pendenza della procedura e nel corso della sua esecuzione, la legittimazione di ciascun creditore sociale a esercitare o proseguire l'azione di responsabilità prevista dall'articolo 2394 del codice civile.

Art. 116

*Trasformazione, fusione o
scissione*

1. Se il piano prevede il compimento, durante la procedura oppure dopo la sua omologazione, di operazioni di trasformazione, fusione o scissione della società debitrice, la validità di queste può essere contestata dai creditori solo con l'opposizione all'omologazione.

2. A questo fine, il tribunale, nel provvedimento di fissazione dell'udienza di cui all'articolo 48, dispone che il piano sia pubblicato nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società interessate dalle operazioni di trasformazione, fusione o scissione. Tra la data della pubblicazione e l'udienza devono intercorrere almeno trenta giorni.

3. Gli effetti delle operazioni di cui al comma 1, in caso di risoluzione o di annullamento del concordato, sono irreversibili, salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci o ai terzi ai sensi degli articoli

2500-bis, comma secondo, 2504-quater, comma secondo, e 2506-ter, comma quinto, del codice civile.

4. Trovano applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni contenute nel capo X del titolo V del libro V del codice civile.

5. Quando il piano prevede il compimento delle operazioni di cui al comma 1, il diritto di recesso dei soci è sospeso fino all'attuazione del piano.¹⁶⁴

Art. 117

Effetti del concordato per i creditori

1. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso. Tuttavia essi conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.

2. Salvo patto contrario, il concordato della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

Art. 118

Esecuzione del concordato

1. Dopo l'omologazione del concordato, il commissario giudiziale ne sorveglia l'adempimento, secondo le modalità stabilite nella sentenza di omologazione. Egli deve riferire al giudice ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio ai creditori. Ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 105, comma 1, redige un rapporto riepilogativo redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 130, comma 9, e lo trasmette ai creditori. Conclusa l'esecuzione del concordato, il commissario giudiziale deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto

¹⁶⁴ Comma aggiunto dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

dal medesimo articolo 130, comma 9.¹⁶⁵

2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.

3. Il debitore è tenuto a compiere ogni atto necessario a dare esecuzione alla proposta di concordato anche se presentata da uno o più creditori, qualora sia stata approvata e omologata.

4. Nel caso in cui il commissario giudiziale rilevi che il debitore non sta provvedendo al compimento degli atti necessari a dare esecuzione alla proposta o ne sta ritardando il compimento, deve senza indugio riferirne al tribunale. Il tribunale, sentito il debitore, può attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a provvedere in luogo del debitore al compimento degli atti a questo richiesti.

5. Il soggetto che ha presentato la proposta di concordato approvata e omologata dai creditori può denunciare al tribunale i ritardi e le omissioni del debitore mediante ricorso notificato al debitore e al commissario giudiziale con il quale può chiedere al tribunale di attribuire al commissario i poteri necessari per provvedere ai sensi del comma 4 o di revocare l'organo amministrativo, se si tratta di società, nominando un amministratore giudiziale. Sono in ogni caso fatti salvi i diritti di informazione e di voto dei soci di minoranza.

6. Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentito il debitore ed il commissario giudiziale. Quando nomina un amministratore giudiziale, stabilisce la durata dell'incarico e gli attribuisce il potere di compiere gli atti necessari a dare esecuzione alla proposta omologata, ivi inclusi, se la

¹⁶⁵ Comma emendato dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

proposta prevede un aumento del capitale sociale della società debitrice o altre deliberazioni di competenza dell'assemblea dei soci, la convocazione dell'assemblea avente ad oggetto tali deliberazioni e l'esercizio del diritto di voto nelle stesse per le azioni o quote facenti capo al socio o ai soci di maggioranza. Al liquidatore, se nominato, possono essere attribuiti i compiti di amministratore giudiziario. Il provvedimento di nomina dell'amministratore giudiziario è comunicato a cura del cancelliere, entro cinque giorni, all'ufficio del registro delle imprese per l'iscrizione.¹⁶⁶

7. In caso di trasferimento di beni, il commissario richiede al tribunale, che provvede in composizione monocratica, l'emissione di decreto di cancellazione delle formalità iscritte, delegando ove

opportuno al notaio rogante l'atto di trasferimento.

8. In deroga all'articolo 2560 del codice civile, l'acquirente o cessionario dell'azienda non risponde dei debiti pregressi, salvo diversa previsione del piano di concordato.

Art. 119

Risoluzione del concordato ¹⁶⁷

1. Ciascuno dei creditori e il commissario giudiziale, su istanza di uno o più creditori, possono richiedere la risoluzione del concordato per inadempimento.

2. Al procedimento è chiamato a partecipare l'eventuale garante.

3. Il concordato non si può risolvere se l'inadempimento ha scarsa importanza.

4. Il ricorso per la risoluzione deve proporsi entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo

¹⁶⁶ Comma emendato dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

¹⁶⁷ Articolo sostituito dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

adempimento previsto dal concordato.

5. Le disposizioni che precedono non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.

6. Il procedimento è regolato ai sensi degli articoli 40 e 41.

7. Il tribunale dichiara aperta la liquidazione giudiziale solo a seguito della risoluzione del concordato, salvo che lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo.

Art. 120

Annullamento del concordato

1. Il concordato può essere annullato su istanza del commissario o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si

scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo ovvero sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo. Non è ammessa altra azione di nullità.

2. Il ricorso per annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.

3. Il procedimento è regolato ai sensi degli articoli 40 e 41.

Sezione VI bis

Degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza delle società¹⁶⁸

Art. 120-bis *Accesso*¹⁶⁹

1. L'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e

¹⁶⁸ Rubrica sostituita dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

¹⁶⁹ Articolo aggiunto dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

dell'insolvenza è deciso, in via esclusiva, dagli amministratori unitamente al contenuto della proposta e alle condizioni del piano. La decisione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata e iscritta nel registro delle imprese. La domanda di accesso è sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza della società.

2. Ai fini del buon esito della ristrutturazione il piano può prevedere qualsiasi modificazione dello statuto della società debitrice, ivi inclusi aumenti e riduzioni di capitale anche con limitazione o esclusione del diritto di opzione e altre modificazioni che incidono direttamente sui diritti di partecipazione dei soci, nonché fusioni, scissioni e trasformazioni.

3. Gli amministratori sono tenuti a informare i soci dell'avvenuta decisione di accedere a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza e a riferire

periodicamente del suo andamento.

4. Dalla iscrizione della decisione nel registro delle imprese e fino alla omologazione, la revoca degli amministratori è inefficace se non ricorre una giusta causa. Non costituisce giusta causa la presentazione di una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza in presenza delle condizioni di legge. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dalla sezione specializzata del tribunale delle imprese competente, sentiti gli interessati.

5. I soci che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale sono legittimati alla presentazione di proposte concorrenti ai sensi dell'articolo 90. La domanda è sottoscritta da ciascun socio proponente.

6. Le disposizioni di questo articolo si applicano, in quanto

compatibili, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza presentati dagli imprenditori collettivi diversi dalle società.

Art. 120-ter

Classamento dei soci e dei titolari di strumenti finanziari

170

1. Lo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza può prevedere la formazione di una classe di soci o di più classi se esistono soci ai quali lo statuto, anche a seguito delle modifiche previste dal piano, riconosce diritti diversi.

2. La formazione delle classi previste dal comma 1 è obbligatoria se il piano prevede modificazioni che incidono direttamente sui diritti di partecipazione dei soci e, in ogni caso, per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

3. I soci, inseriti in una o più classi, esprimono il proprio

voto nelle forme e nei termini previsti per l'espressione del voto da parte dei creditori. All'interno della classe il socio ha diritto di voto in misura proporzionale alla quota di capitale posseduta anteriormente alla presentazione della domanda. Il socio che non ha espresso il proprio dissenso entro il suddetto termine si ritiene consenziente.

4. Le disposizioni di questo articolo si applicano, in quanto compatibili, ai titolari di strumenti finanziari, a eccezione di quelli che attribuiscono il diritto incondizionato al rimborso anche parziale dell'apporto.

Art. 120-quater

Condizioni di omologazione del concordato con attribuzioni ai soci ¹⁷¹

1. Fermo quanto previsto dall'articolo 112, se il piano prevede che il valore risultante

¹⁷⁰ Articolo aggiunto dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

¹⁷¹ Articolo aggiunto dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

dalla ristrutturazione sia riservato anche ai soci anteriori alla presentazione della domanda, il concordato, in caso di dissenso di una o più classi di creditori, può essere omologato se il trattamento proposto a ciascuna delle classi dissenzienti sarebbe almeno altrettanto favorevole rispetto a quello proposto alle classi del medesimo rango e più favorevole di quello proposto alle classi di rango inferiore, anche se a tali classi venisse destinato il valore complessivamente riservato ai soci. Se non vi sono classi di creditori di rango pari o inferiore a quella dissenziente, il concordato può essere omologato solo quando il valore destinato al soddisfacimento dei creditori appartenenti alla classe dissenziente è superiore a quello complessivamente riservato ai soci.

2. Per valore riservato ai soci si intende il valore effettivo, conseguente all'omologazione della proposta, delle loro partecipazioni e degli strumenti che attribuiscono il diritto di acquisirle, dedotto il valore da essi eventualmente apportato ai fini della ristrutturazione in forma di conferimenti o di versamenti a fondo perduto oppure, per le imprese minori, anche in altra forma.

3. I soci possono opporsi all'omologazione del concordato al fine di far valere il pregiudizio subito rispetto all'alternativa liquidatoria.

4. Le disposizioni di questo articolo si applicano, in quanto compatibili, all'omologazione del concordato in continuità aziendale presentato dagli imprenditori individuali o collettivi diversi dalle società e dai professionisti.

Art. 120-quinquies

Esecuzione ¹⁷²

¹⁷² Articolo aggiunto dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

1. Il provvedimento di omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza determina la riduzione e l'aumento del capitale e le altre modificazioni statutarie nei termini previsti dal piano, demanda agli amministratori l'adozione di ogni atto necessario a darvi esecuzione e li autorizza a porre in essere, nei successivi trenta giorni o nel diverso termine previsto dal piano, le ulteriori modificazioni statutarie programmate dal piano. In mancanza il tribunale, su richiesta di qualsiasi interessato e sentiti gli amministratori, può nominare un amministratore giudiziario, attribuendogli i poteri necessari a provvedere in luogo di costoro agli adempimenti di cui al presente articolo, e disporre la revoca per giusta causa degli amministratori.

2. Se il notaio incaricato ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione

tempestivamente, e comunque non oltre il termine di trenta giorni, agli amministratori. Gli amministratori, nei trenta giorni successivi, possono ricorrere, per i provvedimenti necessari, al tribunale che ha omologato lo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

3. Le modificazioni della compagine sociale conseguenti all'esecuzione di uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza non costituiscono causa di risoluzione o di modificazione di contratti stipulati dalla società. Sono inefficaci eventuali patti contrari.

TITOLO V

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Capo I

Imprenditori individuali e società

Sezione I

Presupposti della liquidazione giudiziale e organi preposti

Art. 121

Presupposti della liquidazione giudiziale

1. Le disposizioni sulla liquidazione giudiziale si applicano agli imprenditori commerciali che non dimostrino il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), e che siano in stato di insolvenza.

Art. 122

Poteri del tribunale concorsuale

1. Il tribunale che ha dichiarato aperta la procedura di liquidazione giudiziale è

investito dell'intera procedura e:

a) provvede alla nomina, alla revoca o sostituzione per giustificati motivi degli organi della procedura, quando non è prevista la competenza del giudice delegato;

b) può in ogni tempo sentire in camera di consiglio il curatore, il comitato dei creditori e il debitore;

c) decide le controversie relative alla procedura stessa che non sono di competenza del giudice delegato, nonché i reclami contro i provvedimenti del giudice delegato.

2. I provvedimenti del tribunale sono pronunciati con decreto motivato, salvo che la legge non preveda che il provvedimento sia adottato in forma diversa.

Art. 123

Poteri del giudice delegato

1. Il giudice delegato esercita funzioni di vigilanza e di controllo sulla regolarità della procedura e:

a) riferisce al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio;

b) emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, ad esclusione di quelli che incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l'acquisizione;

c) convoca il curatore e il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno per il corretto e sollecito svolgimento della procedura;

d) su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle persone la cui opera è stata richiesta dal

medesimo curatore nell'interesse della procedura;

e) provvede sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori;

f) fatto salvo quanto previsto dall'articolo 128, comma 2, autorizza il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori. L'autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi;

g) nomina gli arbitri, su proposta del curatore;

h) procede all'accertamento dei crediti e dei diritti vantati da terzi sui beni compresi nella procedura, secondo le disposizioni del capo III.

i) quando ne ravvisa l'opportunità, dispone che il

curatore presenti relazioni ulteriori rispetto a quelle previste dall'articolo 130, prescrivendone le modalità.

2. Il giudice delegato non può trattare i giudizi che ha autorizzato, né far parte del collegio investito del reclamo proposto contro i suoi atti.

3. I provvedimenti del giudice delegato sono pronunciati con decreto motivato.

Art. 124

Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale

1. Salvo che sia diversamente disposto, contro i decreti del giudice delegato e del tribunale il curatore, il comitato dei creditori, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, rispettivamente, al tribunale o alla corte di appello nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione o dalla notificazione per il curatore, per il debitore, per il comitato dei creditori e per chi ha chiesto

o nei cui confronti è stato chiesto il provvedimento. Per gli altri interessati, il termine decorre dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie previste dalla legge o disposte dal giudice delegato o dal tribunale, se quest'ultimo ha emesso il provvedimento.

2. In ogni caso il reclamo non può più proporsi decorsi novanta giorni dal deposito del provvedimento nel fascicolo della procedura.

3. Il reclamo si propone con ricorso, che deve contenere:

a) l'indicazione del tribunale o della corte di appello competente, del giudice delegato e della procedura di liquidazione giudiziale;

b) le generalità, il codice fiscale del ricorrente e il nome e il domicilio digitale del difensore;

c) l'esposizione delle ragioni di fatto e di diritto su cui si basa il

reclamo, con le relative conclusioni;

d) l'indicazione dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

4. Il reclamo non sospende l'esecuzione del provvedimento impugnato.

5. Il presidente con decreto designa il relatore e fissa l'udienza di comparizione entro quaranta giorni dal deposito del ricorso.

6. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, al curatore, mediante trasmissione al domicilio digitale della procedura, e ai controinteressati, entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto.

7. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere

un termine non minore di quindici giorni.

8. Il resistente deve costituirsi almeno cinque giorni prima dell'udienza, depositando memoria contenente l'indicazione delle proprie generalità e del suo codice fiscale, nonché il nome e domicilio digitale del difensore, nonché l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, oltre all'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.

9. Ogni altro interessato può intervenire nel termine e nei modi previsti dal comma 8.

10. I termini di cui ai commi 7 e 8 possono essere abbreviati dal presidente, con decreto motivato, se ricorrono ragioni di urgenza.

11. All'udienza il collegio, sentite le parti, ammette o assume anche d'ufficio i mezzi di prova, se non ritiene di delegarne l'assunzione al relatore.

12. Entro trenta giorni dall'udienza di comparizione, il collegio provvede sul reclamo con decreto motivato.

Art. 125

Nomina del curatore

1. Il curatore è nominato con la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale, osservati gli articoli 356 e 358.

2. Si applicano agli esperti nominati ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera b), le disposizioni del comma 1 e degli articoli 123 e da 126 a 136 in quanto compatibili.

3. Al curatore, agli esperti nominati ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera b), ed al coadiutore nominato a norma dell'articolo 129, comma 2, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-*bis*, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159; si osservano altresì le

disposizioni di cui all'articolo 35.2 del predetto decreto.

4. I provvedimenti di nomina dei curatori, dei commissari giudiziali e dei liquidatori giudiziali confluiscono nel registro nazionale già istituito presso il Ministero della giustizia. Nel registro vengono altresì annotati i provvedimenti di chiusura della liquidazione giudiziale e di omologazione del concordato, nonché l'ammontare dell'attivo e del passivo delle procedure chiuse e i provvedimenti di liquidazione degli acconti e del compenso finale in favore di ciascuno dei soggetti di cui al primo periodo. Il registro è tenuto con modalità informatiche ed è accessibile al pubblico.¹⁷³

Art. 126

Accettazione del curatore

1. Il curatore deve, entro i due giorni successivi alla comunicazione della nomina,

¹⁷³ Comma emendato dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

far pervenire in cancelleria la propria accettazione. Se il curatore non osserva questo obbligo il tribunale, in camera di consiglio, provvede d'urgenza alla nomina di altro curatore.

2. Intervenuta l'accettazione, l'ufficio comunica telematicamente al curatore le credenziali per l'accesso al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero della giustizia.

Art. 127

Qualità di pubblico ufficiale

1. Il curatore, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, è pubblico ufficiale.

Art. 128

Gestione della procedura

1. Il curatore ha l'amministrazione del patrimonio compreso nella liquidazione giudiziale e compie tutte le operazioni della procedura sotto la vigilanza del

giudice delegato e del comitato dei creditori, nell'ambito delle funzioni ad esso attribuite.

2. Egli non può stare in giudizio senza l'autorizzazione del giudice delegato, salvo che in materia di contestazioni e di tardive dichiarazioni di crediti e di diritti di terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale, e salvo che nei procedimenti promossi per impugnare atti del giudice delegato o del tribunale e in ogni altro caso in cui non occorra ministero di difensore.

3. La nomina dei difensori spetta al curatore. Il curatore non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano la liquidazione giudiziale. Il curatore può tuttavia assumere la veste di difensore, se in possesso della necessaria qualifica nei giudizi avanti al giudice tributario quando ciò è funzionale ad un risparmio per la massa.¹⁷⁴

¹⁷⁴ Comma emendato dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

Art. 129

Esercizio delle attribuzioni del curatore

1. Il curatore esercita personalmente le funzioni del proprio ufficio e può delegare ad altri specifiche operazioni, previa autorizzazione del comitato dei creditori, con esclusione degli adempimenti di cui agli articoli 198, 200, 203, 205 e 213. L'onere per il compenso del delegato, liquidato dal giudice, è detratto dal compenso del curatore.

2. Il curatore può essere autorizzato dal comitato dei creditori a farsi coadiuvare da tecnici o da altre persone retribuite, compreso il debitore e gli amministratori della società o dell'ente in liquidazione giudiziale, sotto la sua responsabilità. Del compenso riconosciuto a tali soggetti si tiene conto ai fini della liquidazione del compenso del curatore.

Art. 130

Relazioni e rapporti riepletivi del curatore

1. Il curatore, entro trenta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, presenta al giudice delegato un'informativa sugli accertamenti compiuti e sugli elementi informativi acquisiti relativi alle cause dell'insolvenza e alla responsabilità del debitore ovvero degli amministratori e degli organi di controllo della società.

2. Se il debitore o gli amministratori non ottemperano agli obblighi di deposito di cui all'articolo 49, comma 3, lettera c), e se il debitore non ottempera agli obblighi di cui all'articolo 198, comma 2, il curatore informa senza indugio il pubblico ministero. In tal caso o quando le scritture contabili sono incomplete o comunque risultano inattendibili, il curatore, con riguardo alle operazioni compiute dal

debitore nei cinque anni anteriori alla presentazione della domanda cui sia seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, oltre alle ricerche effettuate ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera f), può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato ad accedere a banche dati, ulteriori rispetto a quelle di cui all'articolo 49 e specificamente indicate nell'istanza di autorizzazione.
175

3. Il giudice delegato può autorizzare il curatore a richiedere alle pubbliche amministrazioni le informazioni e i documenti in loro possesso.

4. Il curatore, entro sessanta giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo, presenta al giudice delegato una relazione particolareggiata in ordine al tempo e alle cause dell'insorgere della crisi e del

manifestarsi dell'insolvenza del debitore, sulla diligenza spiegata dal debitore nell'esercizio dell'impresa, sulla responsabilità del debitore o di altri e su quanto può interessare anche ai fini delle indagini preliminari in sede penale. Il curatore allega alla relazione il bilancio dell'ultimo esercizio formato ai sensi dell'articolo 198, comma 2, nonché il rendiconto di gestione di cui all'articolo 2487-*bis* del codice civile, evidenziando le rettifiche apportate.¹⁷⁶

5. Se il debitore insolvente è una società o altro ente, la relazione espone i fatti accertati e le informazioni raccolte sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, dei soci e, eventualmente, di estranei alla società. Se la società o l'ente fa parte di un gruppo, il curatore deve altresì riferire sulla natura dei rapporti con le altre società

¹⁷⁵ Comma emendato dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

¹⁷⁶ Comma emendato dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

o enti e allegare le informazioni raccolte sulle rispettive responsabilità, avuto riguardo agli effetti dei rapporti economici e contrattuali con le altre imprese del gruppo.

6. Quando non si fa luogo all'accertamento del passivo ai sensi dell'articolo 209 la relazione di cui ai commi 4 e 5 è depositata entro il termine di centottanta giorni dalla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

7. Le relazioni di cui ai commi 1, 4 e 5 sono trasmesse in copia integrale entro cinque giorni dal deposito al pubblico ministero.

8. Il giudice delegato dispone la secretazione delle parti relative alla responsabilità penale del debitore e di terzi ed alle azioni che il curatore intende proporre qualora possano comportare l'adozione di provvedimenti cautelari, nonché alle circostanze estranee agli interessi della

procedura e che investano la sfera personale del debitore.

9. Il curatore, inoltre, entro quattro mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e, successivamente, ogni sei mesi, presenta al giudice delegato un rapporto riepilogativo delle attività svolte e delle informazioni raccolte dopo le precedenti relazioni, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale della procedura relativi agli stessi periodi. Copia del rapporto e dei documenti allegati è trasmessa al comitato dei creditori. Nel termine di quindici giorni, il comitato dei creditori o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Nei successivi quindici giorni copia del rapporto, assieme alle eventuali osservazioni, omesse le parti secretate, è trasmessa per mezzo della posta elettronica certificata al

debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.

Art. 131

Deposito delle somme riscosse

1. Le somme riscosse a qualunque titolo dal curatore sono depositate entro il termine massimo di dieci giorni sul conto corrente intestato alla procedura di liquidazione aperto presso un ufficio postale o presso una banca scelta dal curatore.

2. Il mancato deposito nel termine è valutato dal tribunale ai fini dell'eventuale revoca del curatore.

3. Il prelievo delle somme è eseguito su copia conforme del mandato di pagamento del giudice delegato e, nel periodo di intestazione «Fondo unico giustizia» del conto corrente, su disposizione di Equitalia Giustizia s.p.a., in conformità a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 16 settembre 2008, n. 143, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2008, n. 181.

4. Il mandato è sottoscritto dal giudice delegato e dal cancelliere con firma digitale ed è trasmesso telematicamente al depositario nel rispetto delle disposizioni, anche regolamentari, concernenti la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La trasmissione telematica è oggetto di disciplina con apposito decreto del Ministro della Giustizia, che ne stabilisce modalità, condizioni e limiti. La disposizione acquista efficacia a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, attestante la piena funzionalità dei sistemi di trasmissione telematica.

Art. 132

Integrazione dei poteri del curatore

1. Le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredità e donazioni e gli altri atti di straordinaria amministrazione sono effettuati dal curatore, previa l'autorizzazione del comitato dei creditori.

2. Nel richiedere l'autorizzazione del comitato dei creditori, il curatore formula le proprie conclusioni anche sulla convenienza della proposta.

3. Se gli atti suddetti sono di valore superiore a cinquantamila euro e in ogni caso per le transazioni, il curatore ne informa previamente il giudice delegato, salvo che gli stessi siano già stati autorizzati dal medesimo ai sensi dell'articolo 213, comma 7.

4. Il limite di cui al comma 3 può essere adeguato con decreto del Ministro della giustizia.

Art. 133

Reclamo contro gli atti e le omissioni del curatore

1. Contro gli atti di amministrazione e le omissioni del curatore, il comitato dei creditori, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, per violazione di legge, con ricorso al giudice delegato entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto o, in caso di omissione, dalla scadenza del termine indicato nella diffida a provvedere. Il giudice delegato, sentite le parti, decide sul reclamo, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio.

2. Se il reclamo è accolto, il curatore deve conformarsi alla decisione del giudice delegato.

3. Contro il decreto del giudice delegato può essere proposto il

reclamo previsto dall'articolo 124.

Art. 134

Revoca del curatore

1. Il tribunale può in ogni tempo, su proposta del giudice delegato o su richiesta del comitato dei creditori o d'ufficio, revocare il curatore.

2. Il tribunale provvede con decreto motivato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.

3. Contro il decreto di revoca o di rigetto dell'istanza di revoca del curatore è ammesso il reclamo alla corte di appello previsto dall'articolo 124. Il reclamo non sospende l'efficacia del decreto.

Art. 135

Sostituzione del curatore

1. Al fine di evitare conflitti di interessi, il debitore e i creditori ammessi possono chiedere la sostituzione del curatore indicandone al

tribunale le ragioni. Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta e verificata l'assenza di conflitto di interessi in capo ai creditori istanti, provvede alla nomina del nuovo curatore.¹⁷⁷

2. *abrogato*¹⁷⁸

Art. 136

Responsabilità del curatore

1. Il curatore adempie ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal programma di liquidazione approvato, con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Egli deve tenere un registro informatico, consultabile telematicamente, oltre che dal giudice delegato, da ciascuno dei componenti del comitato dei creditori e in cui deve annotare giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione. Mensilmente il curatore firma digitalmente il registro e vi appone la marca temporale, in

¹⁷⁷ Comma sostituito dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

¹⁷⁸ Comma abrogato dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

conformità alle regole tecniche per la formazione, la trasmissione, la conservazione, la copia, la duplicazione, la riproduzione e la validazione dei documenti informatici.

2. Il curatore procede alle operazioni di liquidazione contemporaneamente alle operazioni di accertamento del passivo.

3. Durante la liquidazione giudiziale, l'azione di responsabilità contro il curatore revocato o sostituito è proposta dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato.

4. Il curatore che cessa dal suo ufficio, anche durante la liquidazione giudiziale, nonché al termine dei giudizi e delle altre operazioni di cui all'articolo 233, comma 2, deve rendere il conto della gestione a norma dell'articolo 231, comunicandolo anche al curatore eventualmente nominato in sua vece, il quale

può presentare osservazioni e contestazioni.

5. Il responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente codice, stabilisce le specifiche tecniche necessarie per assicurare la compatibilità tra i software utilizzati per la tenuta del registro di cui al comma 1 con i sistemi informativi del Ministero della giustizia.

Art. 137

Compenso del curatore

1. Il compenso e le spese dovuti al curatore, anche se la liquidazione giudiziale si chiude con concordato, sono liquidati ad istanza del curatore con decreto del tribunale non soggetto a reclamo, su relazione del giudice delegato, secondo le norme stabilite con decreto del Ministro della giustizia.

2. La liquidazione del compenso è fatta dopo l'approvazione del rendiconto

e, se del caso, dopo l'esecuzione del concordato. Al curatore è dovuta anche un'integrazione del compenso per l'attività svolta fino al termine dei giudizi e delle altre operazioni di cui all'articolo 233, comma 2. È in facoltà del tribunale accordare al curatore acconti sul compenso. Salvo che non ricorrano giustificati motivi, ogni liquidazione di acconto deve essere preceduta dalla esecuzione di un progetto di ripartizione parziale.

3. Se nell'incarico si sono succeduti più curatori, il compenso è stabilito secondo criteri di proporzionalità ed è liquidato, in ogni caso, al termine della procedura, salvi eventuali acconti.

4. Nessun compenso, oltre quello liquidato dal tribunale, può essere preteso dal curatore, nemmeno per rimborso di spese. Le promesse e i pagamenti fatti contro questo divieto sono nulli ed è sempre ammessa la ripetizione di ciò che è stato pagato,

indipendentemente dall'esercizio dell'azione penale.

5. Quando sono nominati esperti ai sensi dell'articolo 49, comma 3, lettera b), alla liquidazione del compenso si applica il comma 3.

Art. 138

Nomina del comitato dei creditori

1. Il comitato dei creditori è nominato dal giudice delegato entro trenta giorni dalla sentenza che ha aperto la liquidazione giudiziale, sulla base delle risultanze documentali, sentito il curatore e tenuto conto della disponibilità ad assumere l'incarico e delle altre indicazioni eventualmente date dai creditori con la domanda di ammissione al passivo o precedentemente. Salvo quanto previsto dall'articolo 139, la composizione del comitato può essere modificata dal giudice delegato in relazione alle

variazioni dello stato passivo o per altro giustificato motivo.

2. Il comitato è composto di tre o cinque membri scelti tra i creditori, in modo da rappresentare in misura equilibrata quantità e qualità dei crediti e avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi.

3. Il comitato, entro dieci giorni dalla nomina, provvede, su convocazione del curatore, a nominare a maggioranza il proprio presidente.

4. Alla sostituzione dei membri del comitato provvede il giudice delegato secondo i criteri dettati dai commi 1 e 2.

5. Il comitato dei creditori si considera costituito con l'accettazione della nomina da parte dei suoi componenti comunicata al curatore che ne informa immediatamente il giudice delegato.

6. Il componente del comitato che si trova in conflitto di

interessi si astiene dalla votazione.

7. Ciascun componente del comitato dei creditori può delegare, a sue spese, a un avvocato o a un dottore commercialista, in tutto o in parte, l'espletamento delle proprie funzioni, dandone comunicazione al giudice delegato.

Art. 139

Sostituzione e compenso dei componenti del comitato dei creditori

1. I creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi possono effettuare nuove designazioni in ordine ai componenti del comitato dei creditori, nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 138. Il giudice delegato provvede alla nomina dei soggetti designati, verificato il rispetto delle condizioni di cui all'articolo 138, commi 1 e 2.

2. Dal computo dei crediti, su istanza di uno o più creditori,

sono esclusi quelli che si trovino in conflitto di interessi.

3. Il giudice delegato, su istanza del comitato dei creditori, acquisito il parere del curatore, può stabilire che ai componenti del comitato dei creditori sia attribuito, oltre al rimborso delle spese, un compenso per la loro attività, in misura non superiore al dieci per cento di quello liquidato al curatore.

Art. 140

Funzioni e responsabilità del comitato dei creditori e dei suoi componenti

1. Il comitato dei creditori vigila sull'operato del curatore, ne autorizza gli atti ed esprime pareri nei casi previsti dalla legge, ovvero su richiesta del tribunale o del giudice delegato, succintamente motivando le proprie deliberazioni.

2. Il presidente convoca il comitato per le deliberazioni di competenza o quando sia

richiesto da un terzo dei suoi componenti.

3. Le deliberazioni del comitato sono prese a maggioranza dei votanti, nel termine massimo di quindici giorni successivi a quello in cui la richiesta è pervenuta al presidente. Il voto può essere espresso in riunioni collegiali o mediante consultazioni telematiche, purché sia possibile conservare la prova della manifestazione di voto.

4. In caso di inerzia, di impossibilità di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori, o di funzionamento del comitato o di urgenza, provvede il giudice delegato.

5. Il comitato e ogni suo componente possono ispezionare in qualunque tempo le scritture contabili e i documenti della procedura e hanno diritto di chiedere notizie e chiarimenti al curatore e al debitore. Se ricorrono le circostanze di cui

al comma 4 gli stessi poteri possono essere esercitati da ciascun creditore, previa l'autorizzazione del giudice delegato.

6. I componenti del comitato hanno diritto al rimborso delle spese, oltre all'eventuale compenso riconosciuto ai sensi e nelle forme di cui all'articolo 139, comma 3.

7. Ai componenti del comitato dei creditori si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2407, primo e terzo comma, del codice civile.

8. L'azione di responsabilità può essere proposta dal curatore durante lo svolgimento della procedura. Il giudice delegato provvede all'immediata sostituzione dei componenti del comitato dei creditori nei confronti dei quali ha autorizzato l'azione.

Art. 141

Reclamo contro gli atti del comitato dei creditori

1. Contro le autorizzazioni o i dinieghi del comitato dei creditori, il curatore, il debitore e ogni altro interessato possono proporre reclamo, per violazione di legge, al giudice delegato entro otto giorni dalla conoscenza dell'atto. Il giudice delegato decide sul reclamo sentite le parti, omessa ogni formalità non indispensabile al contraddittorio.

2. Contro il decreto del giudice delegato può essere proposto il reclamo previsto dall'articolo 124.

Sezione II

Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per il debitore

Art. 142

Beni del debitore

1. La sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale priva dalla sua data il debitore dell'amministrazione e

della disponibilità dei suoi beni esistenti alla data di apertura della liquidazione giudiziale.

2. Sono compresi nella liquidazione giudiziale anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura, dedotte le passività incontrate per l'acquisto e la conservazione dei beni medesimi.

3. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può rinunciare ad acquisire i beni del debitore, compresi quelli che gli pervengono durante la procedura, qualora i costi da sostenere per il loro acquisto e la loro conservazione risultino superiori al presumibile valore di realizzo dei beni stessi.

Art. 143

Rapporti processuali

1. Nelle controversie, anche in corso, relative a rapporti di diritto patrimoniale del debitore compresi nella liquidazione giudiziale sta in giudizio il curatore.

2. Il debitore può intervenire nel giudizio solo per le questioni dalle quali può dipendere un'imputazione di bancarotta a suo carico o se l'intervento è previsto dalla legge.

3. L'apertura della liquidazione giudiziale determina l'interruzione del processo. Il termine per la riassunzione del processo interrotto decorre da quando l'interruzione viene dichiarata dal giudice.

Art. 144

Atti compiuti dal debitore dopo l'apertura della liquidazione giudiziale

1. Gli atti compiuti dal debitore e i pagamenti da lui eseguiti o ricevuti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale sono inefficaci rispetto ai creditori.

2. Fermo quanto previsto dall'articolo 142, comma 2, sono acquisite alla liquidazione giudiziale tutte le utilità che il debitore consegue nel corso della procedura per effetto degli atti di cui al comma 1.

Art. 145

Formalità eseguite dopo l'apertura della liquidazione giudiziale

1. Le formalità necessarie per rendere opponibili gli atti ai terzi, se compiute dopo la data dell'apertura della liquidazione giudiziale, sono senza effetto rispetto ai creditori.

Art. 146

Beni non compresi nella liquidazione giudiziale

1. Non sono compresi nella liquidazione giudiziale:

a) i beni e i diritti di natura strettamente personale;

b) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, entro i limiti di quanto occorre per il mantenimento suo e della sua famiglia;

c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di

essi, salvo quanto è disposto dall'articolo 170 del codice civile;

d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

2. I limiti previsti al comma 1, lettera b), sono fissati con decreto motivato del giudice delegato, sentiti il curatore ed il comitato dei creditori, tenuto conto della condizione personale del debitore e di quella della sua famiglia.

Art. 147

Alimenti ed abitazione del debitore

1. Se al debitore vengono a mancare i mezzi di sussistenza, il giudice delegato, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, può concedergli un sussidio a titolo di alimenti per lui e per la famiglia.

2. La casa della quale il debitore è proprietario o può godere in quanto titolare di altro diritto reale, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione

di lui e della famiglia, non può essere distratta da tale uso fino alla sua liquidazione.

Art. 148

Corrispondenza diretta al debitore

1. Il debitore persona fisica, è tenuto a consegnare al curatore la propria corrispondenza di ogni genere, inclusa quella elettronica, riguardante i rapporti compresi nella liquidazione giudiziale.

2. La corrispondenza diretta al debitore che non è una persona fisica è consegnata al curatore.

Art. 149

Obblighi del debitore

1. Il debitore, se persona fisica, nonché gli amministratori o i liquidatori della società o dell'ente nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale, sono tenuti a comunicare al curatore la propria residenza ovvero il proprio domicilio e ogni loro cambiamento.

2. Se occorrono informazioni o chiarimenti ai fini della gestione della procedura, i soggetti di cui al comma 1 devono presentarsi personalmente al giudice delegato, al curatore o al comitato dei creditori.

3. In caso di legittimo impedimento o di altro giustificato motivo, i medesimi soggetti possono essere autorizzati dal giudice delegato a comparire per mezzo di un procuratore.

Sezione III

Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per i creditori

Art. 150

Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali

1. Salvo diversa disposizione della legge, dal giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale nessuna

azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la liquidazione giudiziale, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella procedura.

Art. 151

Concorso dei creditori

1. La liquidazione giudiziale apre il concorso dei creditori sul patrimonio del debitore.

2. Ogni credito, anche se munito di diritto di prelazione o prededucibile, nonché ogni diritto reale o personale, mobiliare o immobiliare, deve essere accertato secondo le norme stabilite dal capo III del presente titolo, salvo diverse disposizioni della legge.

3. Le disposizioni del comma 2 si applicano anche ai crediti esentati dal divieto di cui all'articolo 150.

Art. 152

Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili

1. I crediti garantiti da pegno o assistiti da privilegio a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile possono essere realizzati al di fuori della liquidazione giudiziale anche durante la procedura, dopo che sono stati ammessi al passivo con prelazione.

2. Per essere autorizzato alla vendita il creditore fa istanza al giudice delegato, il quale, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, stabilisce con decreto il tempo della vendita, determinandone le modalità a norma dell'articolo 216. Il giudice delegato può assegnare i beni al creditore che ne ha fatto istanza. Il giudice delegato provvede acquisita la valutazione dei beni oggetto del provvedimento di autorizzazione o di assegnazione.

3. Se il ricavato della vendita, al netto delle spese o, in caso di assegnazione, il valore di stima è superiore all'importo del credito ammesso al passivo con

prelazione, il creditore ne versa al curatore l'eccedenza.

4. Il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, se è stato nominato, può anche autorizzare il curatore a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio, pagando il creditore, o ad eseguire la vendita nei modi stabiliti dal comma 2.

Art. 153

Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo

1. I creditori garantiti da ipoteca, pegno o privilegio fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese; se non sono soddisfatti integralmente, concorrono, per quanto è ancora loro dovuto, con i creditori chirografari nelle ripartizioni del resto dell'attivo.

2. Essi hanno diritto di concorrere anche nelle

ripartizioni che si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati a loro garanzia. In tal caso, se ottengono un'utile collocazione definitiva su questo prezzo per la totalità del loro credito, computati in primo luogo gli interessi, l'importo ricevuto nelle ripartizioni anteriori viene detratto dalla somma loro assegnata per essere attribuito ai creditori chirografari. Se la collocazione utile ha luogo per una parte del credito garantito, per il capitale non soddisfatto essi hanno diritto di trattenere solo la percentuale definitiva assegnata ai creditori chirografari.

3. L'estensione del diritto di prelazione agli interessi è regolata dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile, intendendosi equiparata la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale all'atto di pignoramento. Per i crediti assistiti da privilegio generale,

il decorso degli interessi cessa alla data del deposito del progetto di riparto nel quale il credito è soddisfatto anche se parzialmente.

4. Se il credito è garantito da ipoteca, la prelazione si estende anche alle spese della costituzione, dell'iscrizione e della rinnovazione dell'ipoteca.

5. Se il credito è garantito da pegno o assistito da privilegio speciale a norma degli articoli 2756 e 2761 del codice civile, la prelazione si estende anche alle spese della costituzione del pegno e, nel caso previsto dall'articolo 152, commi 1 e 2, alle spese di conservazione e vendita del bene costituito in pegno o oggetto del privilegio, nonché alle spese di individuazione e consegna del bene oggetto di pegno non possessorio.

Art. 154

Crediti pecuniari

1. La dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale sospende il corso degli interessi convenzionali o legali, agli effetti del concorso, fino alla chiusura della procedura ovvero fino all'archiviazione disposta ai sensi dell'articolo 234, comma 7, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio, salvo quanto è disposto dall'articolo 153, comma 3.

2. I crediti pecuniari si considerano scaduti, agli effetti del concorso, alla data della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale.

3. I crediti condizionali partecipano al concorso a norma degli articoli 204, 226 e 227. Sono compresi tra i crediti condizionali quelli che non possono essere fatti valere contro il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale, se non previa escussione di un obbligato principale.

Art. 155

Compensazione

1. I creditori possono opporre in compensazione dei loro debiti verso il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale i propri crediti verso quest'ultimo, ancorché non scaduti prima dell'apertura della procedura concorsuale.

2. La compensazione non ha luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore.

Art. 156

Crediti infruttiferi

1. I crediti infruttiferi non ancora scaduti alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale sono ammessi al passivo per l'intera somma. Tuttavia ad ogni singola ripartizione saranno detratti gli

interessi composti, in ragione del saggio stabilito dall'articolo 1284 del codice civile, per il tempo che resta a decorrere dalla data del mandato di pagamento sino al giorno della scadenza del credito.

Art. 157

Obbligazioni ed altri titoli di debito

1. I crediti derivanti da obbligazioni e da altri titoli di debito sono ammessi al passivo per il loro valore nominale, detratti i rimborsi già effettuati; se è previsto un premio da estrarre a sorte, il suo valore attualizzato viene distribuito tra tutti i titoli che hanno diritto al sorteggio.

Art. 158

Crediti non pecuniari

1. I crediti non scaduti, aventi per oggetto una prestazione in danaro determinata con riferimento ad altri valori o aventi per oggetto una

prestazione diversa dal danaro, concorrono secondo il loro valore alla data di apertura della liquidazione giudiziale.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1, la rivalutazione dei crediti di lavoro è ammessa anche dopo la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e dopo l'apertura di una procedura di insolvenza. La rivalutazione è ammessa, negli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, fino alla definitività della sentenza di omologazione e, nelle procedure di insolvenza, fino al decreto pronunciato ai sensi dell'articolo 204, comma 4, in relazione alle domande di ammissione al passivo depositate nel termine di cui all'articolo 201, comma 1.¹⁷⁹

Art. 159

Rendita perpetua e rendita vitalizia

1. Se nel passivo della liquidazione giudiziale sono presenti crediti per rendita perpetua, questa è riscattata a norma dell'articolo 1866 del codice civile.

2. Il creditore di una rendita vitalizia è ammesso al passivo per una somma equivalente al valore capitale della rendita stessa al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale.

Art. 160

Creditore di più coobbligati solidali

1. Il creditore di più coobbligati in solido concorre nella liquidazione giudiziale del patrimonio di quelli che sono sottoposti a tale procedura, per l'intero credito in capitale e accessori, sino al totale pagamento.

2. Il regresso tra i coobbligati può essere esercitato solo dopo

¹⁷⁹ Comma aggiunto dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

che il creditore sia stato soddisfatto per l'intero credito.

Art. 161

*Creditore di più coobbligati
solidali parzialmente
soddisfatto*

1. Il creditore che, prima dell'apertura della liquidazione giudiziale, ha ricevuto da un coobbligato in solido con il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla procedura concorsuale, o da un fideiussore, una parte del proprio credito, ha diritto di concorrere nella liquidazione giudiziale per la parte non riscossa.

2. Il coobbligato che ha diritto di regresso verso il debitore ha diritto di concorrere nella liquidazione giudiziale di questo per la somma pagata.

3. Tuttavia il creditore ha diritto di farsi assegnare la quota di riparto spettante al coobbligato fino a concorrenza di quanto ancora dovutogli.

Resta impregiudicato il diritto verso il coobbligato se il creditore rimane parzialmente insoddisfatto.

Art. 162

*Coobbligato o fideiussore con
diritto di garanzia*

1. Il coobbligato o fideiussore del debitore sottoposto a liquidazione giudiziale che ha un diritto di pegno o di ipoteca sui beni di lui a garanzia della sua azione di regresso concorre nella liquidazione giudiziale per la somma per la quale ha ipoteca o pegno.

2. Il ricavato della vendita dei beni ipotecati o delle cose date in pegno spetta al creditore in deduzione della somma dovuta.

Sezione IV

Effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori

Art. 163

Atti a titolo gratuito

1. Sono privi di effetto rispetto ai creditori, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei due anni anteriori, gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante.

2. I beni oggetto degli atti di cui al comma 1 sono acquisiti al patrimonio della liquidazione giudiziale mediante trascrizione della sentenza che ha dichiarato l'apertura della procedura concorsuale. Nel caso di cui al presente articolo ogni interessato può proporre

reclamo avverso la trascrizione a norma dell'articolo 133.

Art. 164

Pagamenti di crediti non scaduti e postergati

1. Sono privi di effetto rispetto ai creditori i pagamenti di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale o posteriormente, se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della procedura concorsuale o nei due anni anteriori.

2. Sono privi di effetto rispetto ai creditori i rimborsi dei finanziamenti dei soci a favore della società se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della procedura concorsuale o nell'anno anteriore. Si applica l'articolo 2467, secondo comma, codice civile.

3. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche al rimborso dei finanziamenti effettuati a favore della società assoggettata alla liquidazione giudiziale da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti.

Art. 165

Azione revocatoria ordinaria

1. Il curatore può domandare che siano dichiarati inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.

2. L'azione si propone dinanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27 sia in confronto del contraente immediato, sia in confronto dei suoi aventi causa nei casi in cui sia proponibile contro costoro.

Art. 166

Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie

1. Sono revocati, salvo che l'altra parte provi che non conosceva lo stato d'insolvenza del debitore:

a) gli atti a titolo oneroso in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal debitore sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;

b) gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;

c) i pigni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o

nell'anno anteriore per debiti preesistenti non scaduti;

d) i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori per debiti scaduti.

2. Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente creati, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori.

3. Non sono soggetti all'azione revocatoria:

a) i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio

dell'attività d'impresa nei termini d'uso;

b) le rimesse effettuate su un conto corrente bancario che non hanno ridotto in maniera durevole l'esposizione del debitore nei confronti della banca;

c) le vendite e i preliminari di vendita trascritti ai sensi dell'articolo 2645-*bis* del codice civile, i cui effetti non siano cessati ai sensi del comma terzo della suddetta disposizione, conclusi a giusto prezzo e aventi ad oggetto immobili ad uso abitativo, destinati a costituire l'abitazione principale dell'acquirente o di suoi parenti e affini entro il terzo grado, ovvero immobili ad uso non abitativo destinati a costituire la sede principale dell'attività d'impresa dell'acquirente, purché alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale tale attività sia effettivamente esercitata ovvero siano stati

compiuti investimenti per darvi inizio;

d) gli atti, i pagamenti effettuati e le garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione del piano attestato di cui all'articolo 56 o di cui all'articolo 284 e in esso indicati. L'esclusione non opera in caso di dolo o colpa grave dell'attestatore o di dolo o colpa grave del debitore, quando il creditore ne era a conoscenza al momento del compimento dell'atto, del pagamento o della costituzione della garanzia. L'esclusione opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria;

e) gli atti, i pagamenti e le garanzie su beni del debitore posti in essere in esecuzione del concordato preventivo, del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-*bis* omologato e dell'accordo di ristrutturazione omologato e in essi indicati,

nonché gli atti, i pagamenti e le garanzie legalmente posti in essere dal debitore dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo o all'accordo di ristrutturazione. L'esclusione opera anche con riguardo all'azione revocatoria ordinaria;¹⁸⁰

f) i pagamenti eseguiti dal debitore a titolo di corrispettivo di prestazioni di lavoro effettuate da suoi dipendenti o altri suoi collaboratori, anche non subordinati;

g) i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili eseguiti dal debitore alla scadenza per ottenere la prestazione di servizi strumentali all'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza previsti dal presente codice.¹⁸¹

4. Le disposizioni di questo articolo non si applicano

¹⁸⁰ Lettera emendata dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

¹⁸¹ Lettera emendata dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario; sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Art. 167

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

1. Gli atti che incidono su un patrimonio destinato ad uno specifico affare previsto dall'articolo 2447- *bis*, primo comma, lettera a), del codice civile sono revocabili quando pregiudicano il patrimonio della società. Il presupposto soggettivo dell'azione è costituito dalla conoscenza dello stato d'insolvenza della società.

Art. 168

Pagamento di cambiale scaduta

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 166, comma 2, non può essere revocato il pagamento di una cambiale, se il possessore di questa doveva

accettarlo per non perdere l'azione cambiaria di regresso. In tal caso, l'ultimo obbligato in via di regresso, in confronto del quale il curatore provi che conosceva lo stato di insolvenza del principale obbligato quando ha tratto o girato la cambiale, deve versare la somma riscossa al curatore.

Art. 169

Atti compiuti tra coniugi, parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto

1. Gli atti previsti dall'articolo 166, compiuti tra coniugi, parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto nel tempo in cui il debitore esercitava un'impresa e quelli a titolo gratuito compiuti tra le stesse persone più di due anni prima della data di deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, ma nel tempo in cui il debitore esercitava un'impresa, sono revocati se il coniuge o la parte

di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o il convivente di fatto non prova che ignorava lo stato d'insolvenza del debitore.

Art. 170

*Limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia*¹⁸²

1. Le azioni revocatorie e di inefficacia disciplinate nella presente sezione non possono essere promosse dal curatore decorsi tre anni dall'apertura della liquidazione giudiziale e comunque si prescrivono decorsi cinque anni dal compimento dell'atto.

2. Quando alla domanda di accesso a una procedura concorsuale segue l'apertura della liquidazione giudiziale, i termini di cui agli articoli 163, 164, 166, commi 1 e 2, e 169 decorrono dalla data di pubblicazione della predetta domanda di accesso.

Art. 171

Effetti della revocazione

1. La revocatoria dei pagamenti avvenuti tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o società previste dall'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966, si esercita e produce effetti nei confronti del destinatario della prestazione.

2. Colui che, per effetto della revoca prevista dalle disposizioni precedenti, ha restituito quanto aveva ricevuto è ammesso al passivo della liquidazione giudiziale per il suo eventuale credito.

3. Qualora la revoca abbia ad oggetto atti estintivi di posizioni passive derivanti da rapporti di conto corrente bancario o comunque rapporti continuativi o reiterati, il terzo deve restituire una somma pari alla differenza tra l'ammontare massimo raggiunto dalle sue

¹⁸² Articolo sostituito dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

pretese, nel periodo per il quale è provata la conoscenza dello stato d'insolvenza, e l'ammontare residuo delle stesse, alla data in cui si è aperto il concorso. Resta salvo il diritto del convenuto d'insinuare al passivo un credito d'importo corrispondente a quanto restituito.

Sezione V

Effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti

Art. 172

Rapporti pendenti

1. Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione giudiziale l'esecuzione del contratto, fatte

salve le diverse disposizioni della presente sezione, rimane sospesa fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto.

2. Il contraente può mettere in mora il curatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto.

3. In caso di prosecuzione del contratto, sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura.

4. In caso di scioglimento del contratto, il contraente ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione giudiziale il

credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.

5. L'azione di risoluzione del contratto promossa prima dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della parte inadempiente spiega i suoi effetti nei confronti del curatore, fatta salva, nei casi previsti, l'efficacia della trascrizione della domanda; se il contraente intende ottenere con la pronuncia di risoluzione la restituzione di una somma o di un bene, ovvero il risarcimento del danno, deve proporre la domanda secondo le disposizioni di cui al capo III del presente titolo.

6. Sono inefficaci le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dall'apertura della liquidazione giudiziale.

7. Sono salve le norme speciali in materia di contratti pubblici.

Art. 173

Contratti preliminari

1. Il curatore può sciogliersi dal contratto preliminare di vendita immobiliare anche quando il promissario acquirente abbia proposto e trascritto prima dell'apertura della liquidazione giudiziale domanda di esecuzione in forma specifica ai sensi dell'articolo 2932 del codice civile, ma lo scioglimento non è opponibile al promissario acquirente se la domanda viene successivamente accolta.

2. In caso di scioglimento del contratto preliminare di vendita immobiliare trascritto ai sensi dell'articolo 2645-*bis* del codice civile, il promissario acquirente ha diritto di far valere il proprio credito nel passivo, senza che gli sia dovuto il risarcimento del danno, e gode del privilegio di cui all'articolo 2775-*bis* del codice civile, a condizione che gli effetti della trascrizione del contratto preliminare non siano

cessati anteriormente alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 174, il contratto preliminare di vendita trascritto ai sensi dell'articolo 2645-*bis* del codice civile non si scioglie se ha ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale del promissario acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività di impresa del promissario acquirente, sempre che gli effetti della trascrizione non siano cessati anteriormente alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale e il promissario acquirente ne chieda l'esecuzione nel termine e secondo le modalità stabilite per la presentazione delle domande di accertamento dei diritti dei terzi sui beni compresi nella procedura.

4. Nei casi di subentro del curatore nel contratto preliminare di vendita, l'immobile è trasferito e consegnato al promissario acquirente nello stato in cui si trova. Gli acconti corrisposti prima dell'apertura della liquidazione giudiziale sono opponibili alla massa in misura pari alla metà dell'importo che il promissario acquirente dimostra di aver versato. Il giudice delegato, una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, ordina con decreto la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.

Art. 174

Contratti relativi a immobili da costruire

1. I contratti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, si sciolgono se, prima che il curatore comunichi la scelta tra

esecuzione o scioglimento, l'acquirente abbia escusso la fideiussione a garanzia della restituzione di quanto versato al costruttore, dandone altresì comunicazione al curatore. In ogni caso, la fideiussione non può essere escussa dopo che il curatore ha comunicato di voler dare esecuzione al contratto.

Art. 175

Contratti di carattere personale

1. I contratti di carattere personale si sciolgono per effetto dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di uno dei contraenti, salvo che il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori e il consenso dell'altro contraente, manifesti la volontà di subentrarvi, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi.

2. Ai fini di cui al comma 1, i contratti sono di carattere personale quando la considerazione della qualità soggettiva della parte nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è stata motivo determinante del consenso.

Art. 176

Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare

1. L'apertura della liquidazione giudiziale della società determina lo scioglimento del contratto di finanziamento di cui all'articolo 2447-bis, primo comma, lettera b), del codice civile quando impedisce la realizzazione o la continuazione dell'operazione. In caso contrario, il curatore, sentito il parere del comitato dei creditori, può decidere di subentrare nel contratto in luogo della società, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi.

2. Se il curatore non subentra nel contratto, il finanziatore può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato, sentito il comitato dei creditori, a realizzare o a continuare l'operazione, in proprio o affidandola a terzi; in tale ipotesi il finanziatore può trattenere i proventi dell'affare e può insinuarsi al passivo della procedura in via chirografaria per l'eventuale credito residuo.

3. Nelle ipotesi ai commi 1, secondo periodo e 2, resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 2447- decies, terzo, quarto e quinto comma, del codice civile.

4. Qualora, nel caso di cui al comma 1, non si verifichi alcuna delle ipotesi previste ai commi 1, secondo periodo e 2, si applica l'articolo 2447- decies, sesto comma, del codice civile.

Art. 177

Locazione finanziaria

1. In caso di apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio dell'utilizzatore, quando il curatore decide di sciogliersi dal contratto di locazione finanziaria a norma dell'articolo 172, il concedente ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene a valori di mercato rispetto al credito residuo in linea capitale, determinato ai sensi dell'articolo 97, comma 12, primo periodo; per le somme già riscosse si applica l'articolo 166, comma 3, lettera a).

2. Il concedente ha diritto di insinuarsi nello stato passivo per la differenza fra il credito vantato alla data di apertura della liquidazione giudiziale e quanto ricavabile dalla nuova allocazione del bene secondo la stima disposta dal giudice delegato.

3. In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di società autorizzata alla concessione di finanziamenti sotto forma di locazione finanziaria, il contratto prosegue. L'utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza del contratto, la proprietà del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito.

Art. 178

Vendita con riserva di proprietà

1. Nella vendita con riserva di proprietà, in caso di apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio del compratore, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore può subentrare nel contratto con l'autorizzazione del comitato dei creditori. Il venditore può chiedere cauzione a meno che il curatore paghi immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse legale. Qualora il

curatore si sciogla dal contratto, il venditore deve restituire le rate di prezzo già rimesse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa, che può essere compensato con il credito avente ad oggetto la restituzione delle rate pagate.

2. L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del venditore non è causa di scioglimento del contratto.

Art. 179

Contratti ad esecuzione continuata o periodica

1. Se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente il prezzo delle consegne avvenute e dei servizi erogati dopo l'apertura della liquidazione giudiziale.

2. Il creditore può chiedere l'ammissione al passivo del prezzo delle consegne avvenute e dei servizi erogati

prima dell'apertura della liquidazione giudiziale.

Art. 180

Restituzione di cose non pagate

1. Se la cosa mobile oggetto della vendita è già stata spedita al compratore prima che nei suoi confronti sia stata aperta la liquidazione, ma non è ancora a sua disposizione nel luogo di destinazione, né altri ha acquistato diritti sulla medesima, il venditore può riprenderne il possesso, assumendo a suo carico le spese e restituendo gli acconti ricevuti, sempreché egli non preferisca dar corso al contratto facendo valere nel passivo il credito per il prezzo, o il curatore non intenda farsi consegnare la cosa pagandone il prezzo integrale.

Art. 181

Contratto di borsa a termine

1. Il contratto di borsa a termine, se il termine scade

dopo l'apertura della liquidazione giudiziale del patrimonio di uno dei contraenti, si scioglie alla data dell'apertura della procedura.

2. La differenza fra il prezzo contrattuale e il valore delle cose o dei titoli alla data dell'apertura della procedura è versata al curatore, se il contraente il cui patrimonio è sottoposto a liquidazione giudiziale risulta in credito o è ammessa al passivo nel caso contrario.

Art. 182

Associazione in partecipazione

1. L'associazione in partecipazione si scioglie per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'associante.

2. L'associato ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione giudiziale il credito per quella parte dei conferimenti che non è

assorbita dalle perdite a suo carico.

3. L'associato è tenuto al versamento della parte ancora dovuta nei limiti delle perdite che sono a suo carico. Nei suoi confronti è applicata la procedura prevista dall'articolo 260.

Art. 183

Conto corrente, mandato, commissione

1. I contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione, si sciolgono per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una delle parti.

2. Il contratto di mandato si scioglie per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del mandatario.

3. Se il curatore della liquidazione giudiziale del patrimonio del mandante subentra nel contratto, il credito del mandatario per

l'attività compiuta dopo l'apertura della procedura è soddisfatto in prededuzione.

Art. 184

Contratto di affitto di azienda

1. L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del concedente non scioglie il contratto di affitto d'azienda, ma il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può recedere entro sessanta giorni, corrispondendo alla controparte un equo indennizzo, che, nel dissenso tra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale.

2. In caso di recesso del curatore e comunque alla scadenza del contratto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 212, comma 6.

3. In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei

confronti dell'affittuario, il curatore può in qualunque tempo, previa autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto, corrispondendo al concedente un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che, nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale.

Art. 185

Contratto di locazione di immobili

1. L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del locatore non scioglie il contratto di locazione di immobili e il curatore subentra nel contratto.

2. Qualora, alla data dell'apertura della liquidazione giudiziale, la residua durata del contratto sia superiore a quattro anni, il curatore, entro un anno dall'apertura della procedura,

può, previa autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto corrispondendo al conduttore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che, nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale. Il recesso ha effetto decorsi quattro anni dall'apertura della procedura.

3. In caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del conduttore, il curatore può in qualunque tempo, previa autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, è determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati. L'indennizzo è insinuato al passivo come credito concorsuale.

Art. 186

Contratto di appalto

1. Il contratto di appalto si scioglie per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una delle parti, se il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di sessanta giorni dall'apertura della procedura ed offrendo idonee garanzie.

2. Nel caso di apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'appaltatore, il rapporto contrattuale si scioglie se la considerazione della qualità soggettiva dello stesso appaltatore è stata un motivo determinante del contratto, salvo che il committente non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto.

Art. 187

Contratto di assicurazione

1. Al contratto di assicurazione contro i danni si applica l'articolo 172, salvo il diritto di recesso dell'assicuratore a norma dell'articolo 1898 del codice civile se la prosecuzione del contratto può determinare un aggravamento del rischio.

2. Se il curatore comunica di voler subentrare nel contratto, il credito dell'assicuratore è soddisfatto in prededuzione per i premi scaduti dopo l'apertura della liquidazione giudiziale.

Art. 188

Contratto di edizione

1. Gli effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'editore sul contratto di edizione sono regolati dalla legge speciale.

Art. 189

Rapporti di lavoro subordinato

1. L'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del datore di lavoro non costituisce motivo di licenziamento. I

rapporti di lavoro subordinato in atto alla data della sentenza dichiarativa restano sospesi fino a quando il curatore, con l'autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori, comunica ai lavoratori di subentrarvi, assumendo i relativi obblighi, ovvero il recesso.

2. Il recesso del curatore dai rapporti di lavoro subordinato sospesi ai sensi del comma 1 ha effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale. Il subentro del curatore nei rapporti di lavoro subordinato sospesi decorre dalla comunicazione dal medesimo effettuata ai lavoratori. Il curatore trasmette all'Ispettorato Territoriale del Lavoro del luogo ove è stata aperta la liquidazione giudiziale, entro trenta giorni dalla nomina, l'elenco dei dipendenti dell'impresa in forza al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale stessa. Su istanza del curatore il termine può essere prorogato

dal giudice delegato di ulteriori trenta giorni, quando l'impresa occupa più di cinquanta dipendenti.

3. Qualora non sia possibile la continuazione o il trasferimento dell'azienda o di un suo ramo o comunque sussistano manifeste ragioni economiche inerenti l'assetto dell'organizzazione del lavoro, il curatore procede senza indugio al recesso dai relativi rapporti di lavoro subordinato. Il curatore comunica la risoluzione per iscritto. In ogni caso, salvo quanto disposto dal comma 4, decorso il termine di quattro mesi dalla data di apertura della liquidazione giudiziale senza che il curatore abbia comunicato il subentro, i rapporti di lavoro subordinato che non siano già cessati si intendono risolti di diritto con decorrenza dalla data di apertura della liquidazione giudiziale, salvo quanto previsto dai commi 4 e 6.

4. Il curatore o il direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro del luogo ove è stata aperta la liquidazione giudiziale, qualora ritengano sussistenti possibilità di ripresa o trasferimento a terzi dell'azienda o di un suo ramo, possono chiedere al giudice delegato, con istanza da depositarsi presso la cancelleria del tribunale, a pena di inammissibilità, almeno quindici giorni prima della scadenza del termine di cui al comma 3, una proroga del medesimo termine. Analoga istanza può in ogni caso essere presentata, personalmente o a mezzo di difensore munito di procura dallo stesso autenticata, anche dai singoli lavoratori, ma in tal caso la proroga ha effetto solo nei confronti dei lavoratori istanti; l'istanza del lavoratore deve contenere, sempre a pena di inammissibilità, elezione di domicilio o indicazione di indirizzo PEC ove ricevere le comunicazioni. Il giudice

delegato, qualora il curatore entro il termine di cui al comma 3 non abbia proceduto al subentro o al recesso, entro trenta giorni dal deposito dell'istanza ovvero, in caso di più istanze, dal deposito dell'ultima di queste, può assegnare al curatore un termine non superiore a otto mesi per assumere le determinazioni di cui al comma 1. Il giudice delegato tiene conto, nello stabilire la misura del termine, delle prospettive di ripresa delle attività o di trasferimento dell'azienda. Il termine così concesso decorre dalla data di deposito in cancelleria del provvedimento del giudice delegato, che è immediatamente comunicato al curatore e agli eventuali altri istanti. Qualora nel termine così prorogato il curatore non procede al subentro o al recesso, i rapporti di lavoro subordinato che non siano già cessati, si intendono risolti di diritto, salvo quanto previsto al comma 6, con decorrenza dalla

data di apertura della liquidazione giudiziale. In tale ipotesi, a favore di ciascun lavoratore nei cui confronti è stata disposta la proroga, è riconosciuta un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a due mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a otto mensilità, che è ammessa al passivo come credito successivo all'apertura della liquidazione giudiziale.

5. Salvi i casi di ammissione ai trattamenti di cui al titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015 n. 148, ovvero di accesso alle prestazioni di cui al titolo II del medesimo decreto legislativo o ad altre prestazioni di sostegno al reddito, le eventuali dimissioni del lavoratore nel periodo di

sospensione tra la data della sentenza dichiarativa fino alla data della comunicazione di cui al comma 1, si intendono rassegnate per giusta causa ai sensi dell'articolo 2119 del codice civile con effetto dalla data di apertura della liquidazione giudiziale.¹⁸³

6. Nel caso in cui il curatore intenda procedere a licenziamento collettivo secondo le previsioni di cui agli articoli 4, comma 1 e 24, comma 1, della legge 23 luglio 1991 n. 223, trovano applicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 4, commi da 2 a 8, della stessa legge, le seguenti disposizioni:

a) il curatore che intende avviare la procedura di licenziamento collettivo è tenuto a darne comunicazione preventiva per iscritto alle rappresentanze sindacali aziendali costituite a norma dell'articolo 19 della legge 20

¹⁸³ Comma sostituito dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

maggio 1970, n. 300, ovvero alle rappresentanze sindacali unitarie nonché alle rispettive associazioni di categoria. In mancanza delle predette rappresentanze la comunicazione deve essere effettuata alle associazioni di categoria aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative sul piano nazionale; la comunicazione alle associazioni di categoria può essere effettuata per il tramite dell'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato. La comunicazione è trasmessa altresì all'Ispettorato Territoriale del Lavoro del luogo ove i lavoratori interessati prestano in prevalenza la propria attività e, comunque, all'Ispettorato Territoriale del Lavoro del luogo ove è stata aperta la liquidazione giudiziale;

b) la comunicazione di cui alla lettera a) deve contenere sintetica indicazione: dei motivi che determinano la

situazione di eccedenza; dei motivi tecnici, organizzativi o produttivi, per i quali si ritiene di non poter adottare misure idonee a porre rimedio alla predetta situazione ed evitare, in tutto o in parte, il licenziamento collettivo; del numero, della collocazione aziendale e dei profili professionali del personale eccedente nonché del personale abitualmente impiegato; dei tempi di attuazione del programma di riduzione del personale; delle eventuali misure programmate per fronteggiare le conseguenze sul piano sociale della attuazione del programma medesimo e del metodo di calcolo di tutte le attribuzioni patrimoniali diverse da quelle già previste dalla legislazione vigente e dalla contrattazione collettiva;

c) entro sette giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui alla lettera a), le rappresentanze sindacali aziendali ovvero le rappresentanze sindacali

unitarie e le rispettive associazioni formulano per iscritto al curatore istanza per esame congiunto; l'esame congiunto può essere convocato anche dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro, nel solo caso in cui l'avvio della procedura di licenziamento collettivo non sia stato determinato dalla cessazione dell'attività dell'azienda o di un suo ramo. Qualora nel predetto termine di sette giorni non sia pervenuta alcuna istanza di esame congiunto o lo stesso, nei casi in cui è previsto, non sia stato fissato dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro in data compresa entro i quaranta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui alla lettera a), la procedura si intende esaurita;

d) l'esame congiunto, cui può partecipare il direttore dell'Ispettorato Territoriale del Lavoro o funzionario da questi delegato, ha lo scopo di esaminare le cause che hanno

contribuito a determinare l'eccedenza del personale e le possibilità di utilizzazione diversa di tale personale, o di una sua parte, nell'ambito della stessa impresa, anche mediante contratti di solidarietà e forme flessibili di gestione del tempo di lavoro. Qualora non sia possibile evitare la riduzione di personale, è esaminata la possibilità di ricorrere a misure sociali di accompagnamento intese, in particolare, a facilitare la riqualificazione e la riconversione dei lavoratori licenziati. I rappresentanti sindacali dei lavoratori possono farsi assistere, ove lo ritengano opportuno, da esperti;

e) la procedura disciplinata dal presente comma si applica, ricorrendo le condizioni di cui all'articolo 24, comma 1, legge 23 luglio 1991, n.223, anche quando si intenda procedere al licenziamento di uno o più dirigenti, in tal caso svolgendosi l'esame congiunto in apposito incontro;

f) la consultazione si intende esaurita qualora, decorsi dieci giorni dal suo inizio, non sia stato raggiunto un accordo sindacale, salvo che il giudice delegato, per giusti motivi ne autorizzi la proroga, prima della sua scadenza, per un termine non superiore a dieci giorni;

g) raggiunto l'accordo sindacale o comunque esaurita la procedura di cui alle lettere precedenti, il curatore provvede ad ogni atto conseguente ai sensi dell'articolo 4, comma 9, della legge 23 luglio 1991 n. 223.

7. In ogni caso, le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano nelle procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese.

8. In caso di recesso del curatore, di licenziamento, dimissioni o risoluzione di diritto secondo le previsioni del presente articolo, spetta al lavoratore con rapporto a

tempo indeterminato l'indennità di mancato preavviso che, ai fini dell'ammissione al passivo, è considerata, unitamente al trattamento di fine rapporto, come credito anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale. Parimenti, nei casi di cessazione dei rapporti secondo le previsioni del presente articolo, il contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92, che è dovuto anche in caso di risoluzione di diritto, è ammesso al passivo come credito anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale.

9. Durante l'esercizio dell'impresa del debitore in liquidazione giudiziale da parte del curatore i rapporti di lavoro subordinato in essere proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderli o procedere al licenziamento ai sensi della disciplina lavoristica vigente. In caso di sospensione si

applicano i commi da 2 a 6 e 8 in quanto compatibili.¹⁸⁴

Art. 190

Trattamento NASpI

1. La cessazione del rapporto di lavoro ai sensi dell'articolo 189 costituisce perdita involontaria dell'occupazione ai fini di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22 e al lavoratore è riconosciuto il trattamento NASpI a condizione che ricorrano i requisiti di cui al predetto articolo, nel rispetto delle altre disposizioni di cui al decreto legislativo n. 22 del 2015.

Art. 191

Effetti del trasferimento di azienda sui rapporti di lavoro

1. Al trasferimento di azienda nell'ambito delle procedure di liquidazione giudiziale, concordato preventivo e al trasferimento d'azienda in esecuzione di accordi di

ristrutturazione si applicano l'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, l'articolo 11 del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 9 e le altre disposizioni vigenti in materia.

Art. 192

Clausola arbitrale

1. Se il contratto in cui è contenuta una clausola compromissoria è sciolto a norma delle disposizioni della presente sezione, il procedimento arbitrale pendente non può essere proseguito.

Capo II

Custodia e amministrazione dei beni compresi nella liquidazione giudiziale

¹⁸⁴ Comma sostituito dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

Art. 193

Sigilli

1. Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, il curatore procede all'immediata ricognizione dei beni e, se necessario, all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, quando non è possibile procedere immediatamente al loro inventario.

2. Il curatore può richiedere l'assistenza della forza pubblica.

3. Se i beni o le cose si trovano in più luoghi e non è agevole l'immediato completamento delle operazioni, il giudice delegato può autorizzare il curatore ad avvalersi di uno o più coadiutori.

4. Per i beni e le cose sulle quali non è possibile apporre i sigilli,

si procede a norma dell'articolo 758 del codice di procedura civile.

Art. 194

Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione

1. Devono essere consegnati al curatore:

a) il denaro contante;

b) le cambiali e gli altri titoli, compresi quelli scaduti;

c) le scritture contabili e ogni altra documentazione dal medesimo richiesta, se non ancora depositate in cancelleria.

2. Il denaro è dal curatore depositato sul conto corrente della procedura. I titoli e gli altri documenti sono custoditi personalmente dal curatore o, con autorizzazione del giudice delegato, affidati in custodia a terzi.

3. Ogni interessato, se autorizzato dal curatore, può, a sue spese, esaminare le scritture contabili e gli altri documenti acquisiti dallo stesso curatore, ed estrarne copia.

Art. 195

Inventario

1. Il curatore, rimossi, se in precedenza apposti, i sigilli, redige l'inventario nel più breve termine possibile secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile, presenti o avvisati il debitore e il comitato dei creditori, se nominato, formando processo verbale delle attività compiute, al quale allega la documentazione fotografica dei beni inventariati. Possono intervenire i creditori.

2. Il curatore, quando occorre, nomina uno stimatore.

3. Prima di chiudere l'inventario il curatore invita il debitore o, se si tratta di

società, gli amministratori a dichiarare se hanno notizia di altri beni da comprendere nell'inventario, avvertendoli delle pene stabilite dall'articolo 327 in caso di falsa o omessa dichiarazione.

4. L'inventario è redatto in doppio originale e sottoscritto da tutti gli intervenuti. Uno degli originali deve essere depositato nella cancelleria del tribunale.

Art. 196

Inventario di altri beni

1. In deroga a quanto previsto dagli articoli 151, comma 2, e 210, il giudice delegato, su istanza della parte interessata, può, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, se già costituito, disporre che non siano inclusi nell'inventario o siano restituiti agli aventi diritto i beni mobili sui quali terzi vantano diritti reali o personali chiaramente e immediatamente riconoscibili.

2. Sono inventariati anche i beni di proprietà del debitore dei quali il terzo detentore ha diritto di rimanere nel godimento in virtù di un titolo opponibile al curatore.

Art. 197

Presa in consegna dei beni del debitore da parte del curatore

1. Il curatore prende in consegna i beni, le scritture contabili e i documenti del debitore di mano in mano che ne fa l'inventario, fatta eccezione per i beni di cui all'articolo 196, comma 2.

2. Se il debitore possiede immobili o beni mobili iscritti in pubblici registri, il curatore notifica un estratto della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale ai competenti uffici, perché sia trascritto nei pubblici registri.¹⁸⁵

Art. 198

Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari o mobiliari e bilancio

1. Il curatore, in base alle scritture contabili del debitore e alle altre notizie che può raccogliere, compila l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti e diritti di prelazione, nonché l'elenco di coloro che appaiono titolari di diritti reali e personali, mobiliari e immobiliari, su beni in possesso o nella disponibilità del debitore, con l'indicazione dei titoli relativi. Gli elenchi sono depositati in cancelleria.

2. Il debitore deve presentare il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale; in mancanza, alla redazione provvede il curatore. Il curatore inoltre apporta le rettifiche necessarie al bilancio presentato dal debitore e ai

¹⁸⁵ Comma emendato dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

bilanci e agli elenchi presentati a norma dell'articolo 39. Fino alla chiusura della liquidazione giudiziale i liquidatori non sono tenuti all'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 2490 del codice civile.¹⁸⁶

Art. 199

Fascicolo della procedura

1. Con la pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale viene assegnato il domicilio digitale e viene formato il fascicolo informatico della procedura, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti e i ricorsi attinenti al procedimento, opportunamente suddivisi in sezioni, esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi nel fascicolo riservato.

2. I componenti del comitato dei creditori e il debitore possono prendere visione ed

estrarre copia di tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti inseriti nel fascicolo, fatta eccezione per quelli di cui il giudice delegato ha ordinato la segretezza.

3. Gli altri creditori ed i terzi hanno diritto di prendere visione e di estrarre copia degli atti e dei documenti per i quali sussiste un loro specifico ed attuale interesse, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il curatore.

4. I creditori possono prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, degli atti, dei documenti e dei provvedimenti del procedimento di accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale.

Capo III

¹⁸⁶ Comma sostituito dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

Accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale

Art. 200

Avviso ai creditori e agli altri interessati

1. Il curatore comunica senza indugio a coloro che, sulla base della documentazione in suo possesso o delle informazioni raccolte, risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, se l'indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario:

che possono partecipare al concorso trasmettendo la domanda con le modalità indicate nell'articolo 201, anche senza l'assistenza di un difensore;

la data, l'ora e il luogo fissati per l'esame dello stato passivo e il termine entro cui vanno presentate le domande;

ogni utile informazione per agevolare la presentazione della domanda e con l'avvertimento delle conseguenze di cui all'articolo 10, comma 3, nonché della sussistenza dell'onere previsto dall'articolo 201, comma 3, lettera e);

che possono chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4;

il domicilio digitale assegnato alla procedura.¹⁸⁷

2. Se il creditore ha sede o risiede all'estero, la comunicazione può essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente.

Art. 201

Domanda di ammissione al passivo

1. Le domande di ammissione al passivo di un credito o di restituzione o rivendicazione di beni mobili o immobili compresi nella procedura, nonché le domande di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione di beni compresi nella procedura ipotecati a garanzia di debiti altrui, si propongono con ricorso da trasmettere a norma del comma 2, almeno trenta giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo.

2. Il ricorso può essere sottoscritto anche

personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 20, comma 1 -bis, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e, nel termine stabilito dal comma 1, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 200, insieme ai documenti di cui al comma 6. L'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.

3. Il ricorso contiene:

a) l'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore ed il suo numero di codice fiscale, nonché le coordinate bancarie dell'istante o la dichiarazione di voler essere pagato con modalità, diversa dall'accredito in conto corrente bancario, stabilita dal

¹⁸⁷ Comma sostituito dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

giudice delegato ai sensi dell'articolo 230, comma 1;

b) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione, ovvero l'ammontare del credito per il quale si intende partecipare al riparto se il debitore nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è terzo datore d'ipoteca;

c) la succinta esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda;

d) l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale;

e) l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.

4. Il ricorso è inammissibile se è omesso o assolutamente incerto uno dei requisiti di cui alle lettere a), b), o c) del comma 3. Se è omesso o assolutamente incerto il requisito di cui alla lettera d), il credito è considerato chirografario.

5. Se è omessa l'indicazione di cui al comma 3, lettera e), nonché nei casi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario si applica l'articolo 10, comma 3.

6. Al ricorso sono allegati i documenti dimostrativi del diritto fatto valere.

7. Con la domanda di restituzione o rivendicazione, il terzo può chiedere la sospensione della liquidazione dei beni oggetto della domanda.

8. Il ricorso può essere presentato dal rappresentante comune degli obbligazionisti ai sensi dell'articolo 2418,

secondo comma, del codice civile, anche per singoli gruppi di creditori.

9. Il giudice ad istanza della parte può disporre che il cancelliere prenda copia dei titoli al portatore o all'ordine presentati e li restituisca con l'annotazione dell'avvenuta domanda di ammissione al passivo.

10. Il procedimento introdotto dalla domanda di cui al comma 1 è soggetto alla sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742.

Art. 202

Effetti della domanda

1. La domanda di cui all'articolo 201 produce gli effetti della domanda giudiziale per tutto il corso della liquidazione giudiziale e fino all'esaurimento dei giudizi e delle operazioni che proseguono dopo il decreto di chiusura a norma dell'articolo 235.

Art. 203

Progetto di stato passivo e udienza di discussione

1. Il curatore esamina le domande di cui all'articolo 201 e predispone elenchi separati dei creditori e dei titolari di diritti su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, rassegnando per ciascuno le sue motivate conclusioni. Il curatore può eccepire i fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto fatto valere, nonché l'inefficacia del titolo su cui sono fondati il credito o la prelazione, anche se è prescritta la relativa azione.

2. Il curatore deposita il progetto di stato passivo corredato dalle relative domande nella cancelleria del tribunale almeno quindici giorni prima dell'udienza fissata per l'esame dello stato passivo e nello stesso termine lo trasmette ai creditori e ai titolari di diritti sui beni all'indirizzo indicato nella

domanda di ammissione al passivo. I creditori, i titolari di diritti sui beni ed il debitore possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalità indicate dall'articolo 201, comma 2, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza.

3. All'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, il giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate e avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati. Il giudice delegato può procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento. In relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo, il giudice delegato può stabilire che l'udienza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il

contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi.

4. Il debitore può chiedere di essere sentito.

5. Delle operazioni si redige processo verbale.

Art. 204

Formazione ed esecutività dello stato passivo

1. Il giudice delegato, con decreto succintamente motivato, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta ai sensi dell'articolo 201. La dichiarazione di inammissibilità della domanda non ne preclude la successiva riproposizione.

2. Oltre che nei casi stabiliti dalla legge, sono ammessi al passivo con riserva:

a) i crediti condizionati e quelli indicati all'articolo 154, comma 3;

b) i crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, a condizione che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice;

c) i crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunciata prima della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. Il curatore può proporre o proseguire il giudizio di impugnazione.

3. Se le operazioni non possono esaurirsi in una sola udienza, il giudice ne rinvia la prosecuzione a non più di otto giorni, senza altro avviso per gli intervenuti e per gli assenti.

4. Terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo

rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria.

5. Il decreto che rende esecutivo lo stato passivo e le decisioni assunte dal tribunale all'esito dei giudizi di cui all'articolo 206, limitatamente ai crediti accertati ed al diritto di partecipare al riparto quando il debitore ha concesso ipoteca a garanzia di debiti altrui, producono effetti soltanto ai fini del concorso.

Art. 205

*Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo*¹⁸⁸

1. Il curatore, immediatamente dopo la dichiarazione di esecutività dello stato passivo, ne dà comunicazione trasmettendo una copia a tutti i ricorrenti, informandoli del diritto di proporre opposizione in caso di mancato accoglimento della domanda.

2. La comunicazione contiene anche la sintetica esposizione

¹⁸⁸ Articolo sostituito dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

delle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali.

Art. 206

Impugnazioni

1. Contro il decreto che rende esecutivo lo stato passivo può essere proposta opposizione, impugnazione dei crediti ammessi o revocazione.

2. Con l'opposizione il creditore o il titolare di beni mobili o immobili contestano che la propria domanda sia stata accolta in parte o sia stata respinta. L'opposizione è proposta nei confronti del curatore.

3. Con l'impugnazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili contestano che la domanda di un creditore o di altro concorrente sia stata accolta. L'impugnazione è rivolta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta. Al procedimento partecipa anche il curatore.

4. Nei casi di cui ai commi 2 e 3, la parte contro cui l'impugnazione è proposta, nei limiti delle conclusioni rassegnate nel procedimento di accertamento del passivo, può proporre impugnazione incidentale anche se è per essa decorso il termine di cui all'articolo 207, comma 1.

5. Con la revocazione il curatore, il creditore o il titolare di diritti su beni mobili o immobili, decorsi i termini per la proposizione della opposizione o della impugnazione, possono chiedere che il provvedimento di accoglimento o di rigetto venga revocato se si scopre che essi sono stati determinati da falsità, dolo, errore essenziale di fatto o dalla mancata conoscenza di documenti decisivi che non sono stati prodotti tempestivamente per causa non imputabile all'istante. La revocazione è proposta nei confronti del creditore concorrente, la cui domanda è stata accolta,

ovvero nei confronti del curatore quando la domanda è stata respinta. Nel primo caso, al procedimento partecipa il curatore.

6. Gli errori materiali contenuti nello stato passivo sono corretti con decreto del giudice delegato su istanza del creditore o del titolare di diritti sui beni o del curatore, sentito il curatore o la parte interessata.

Art. 207

Procedimento

1. Le impugnazioni di cui all'articolo 206 si propongono con ricorso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 205 ovvero, nel caso di revocazione, dalla scoperta della falsità, del dolo, dell'errore o del documento di cui all'articolo 206, comma 5.

2. Il ricorso deve contenere:

a) l'indicazione del tribunale, del giudice delegato e della

procedura di liquidazione giudiziale;

b) le generalità dell'impugnante e l'elezione del domicilio nel comune ove ha sede il tribunale che ha aperto la liquidazione giudiziale;

c) l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto su cui si basa l'impugnazione e le relative conclusioni;

d) a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova di cui il ricorrente intende avvalersi e dei documenti prodotti.

3. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, al quale può delegare la trattazione del procedimento, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.

4. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione

dell'udienza, deve essere notificato, a cura del ricorrente, al curatore e all'eventuale controinteressato entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto.

5. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.

6. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale.

7. La costituzione si effettua mediante deposito di una memoria difensiva contenente, a pena di decadenza, le eccezioni processuali e di merito non rilevabili d'ufficio, nonché l'indicazione specifica dei mezzi di prova e dei documenti contestualmente prodotti. L'impugnazione incidentale tardiva si propone, a pena di decadenza, nella

memoria di cui al presente comma.

8. Se è proposta impugnazione incidentale tardiva il tribunale adotta i provvedimenti necessari ad assicurare il contraddittorio.

9. L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.

10. In caso di mancata comparizione delle parti si applicano gli articoli 181 e 309 del codice di procedura civile. Il curatore, anche se non costituito, partecipa all'udienza di comparizione fissata ai sensi del comma 3, per informare le altre parti ed il giudice in ordine allo stato della procedura e alle concrete prospettive di soddisfacimento dei creditori concorsuali.¹⁸⁹

11. Il giudice provvede all'ammissione e

¹⁸⁹ Comma sostituito dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

all'espletamento dei mezzi istruttori.

12. Il giudice delegato alla liquidazione giudiziale non può far parte del collegio.

13. Il collegio provvede in via definitiva sull'opposizione, impugnazione o revocazione con decreto motivato, entro sessanta giorni dall'udienza o dalla scadenza del termine eventualmente assegnato per il deposito di memorie.

14. Il decreto è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre ricorso per cassazione.

15. Gli errori materiali contenuti nel decreto sono corretti con decreto dal tribunale senza necessità di instaurazione del contraddittorio se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione. Se è chiesta da una delle parti, il presidente del collegio, con decreto da notificarsi insieme con il ricorso, fissa l'udienza nella

quale le parti debbono comparire davanti al giudice designato come relatore. Sull'istanza il collegio provvede con decreto, che deve essere annotato sull'originale del provvedimento.

16. Le impugnazioni di cui all'articolo 206 sono soggette alla sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n.742.

Art. 208

Domande tardive

1. Le domande di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili, trasmesse al curatore oltre il termine di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la verifica del passivo e non oltre quello di sei mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo sono considerate tardive. In caso di particolare complessità della procedura, il tribunale, con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione

giudiziale, può prorogare quest'ultimo termine fino a dodici mesi.

2. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme di cui all'articolo 203. Quando vengono presentate domande tardive, il giudice delegato fissa per l'esame delle stesse un'udienza entro i successivi quattro mesi, salvo che sussistano motivi d'urgenza. Il curatore dà avviso della data dell'udienza a coloro che hanno presentato la domanda e ai creditori già ammessi al passivo. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 201 a 207.

3. Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione giudiziale, la domanda tardiva è ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al curatore non oltre sessanta giorni dal momento in

cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Quando la domanda risulta manifestamente inammissibile perché l'istante non ha indicato le circostanze da cui è dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrarne la non imputabilità, il giudice delegato dichiara con decreto l'inammissibilità della domanda. Il decreto è reclamabile a norma dell'articolo 124.

Art. 209

Previsione di insufficiente realizzo

1. Il tribunale, con decreto motivato da adottarsi prima dell'udienza per l'esame dello stato passivo, su istanza del curatore depositata almeno venti giorni prima dell'udienza stessa, corredata da una relazione sulle prospettive della liquidazione, e dal parere del comitato dei creditori, sentito il debitore, dispone non

farsi luogo al procedimento di accertamento del passivo relativamente ai crediti concorsuali se risulta che non può essere acquisito attivo da distribuire ad alcuno dei creditori che abbiano chiesto l'ammissione al passivo, salva la soddisfazione dei crediti prededucibili e delle spese di procedura.

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano, in quanto compatibili, anche quando la condizione di insufficiente realizzo emerge successivamente alla verifica dello stato passivo.

3. Il curatore comunica il decreto di cui al comma 1 trasmettendone copia ai creditori che abbiano presentato domanda di ammissione al passivo ai sensi degli articoli 201 e 208 i quali, nei quindici giorni successivi, possono presentare reclamo, a norma dell'articolo 124, alla corte di appello, che provvede sentiti il reclamante, il

curatore, il comitato dei creditori e il debitore.

Art. 210

Procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione

1. Ai procedimenti che hanno ad oggetto domande di restituzione o di rivendicazione, si applica il regime probatorio previsto nell'articolo 621 del codice di procedura civile. Se il bene non è stato acquisito all'attivo della procedura, il titolare del diritto, anche nel corso dell'udienza di cui all'articolo 207, può modificare l'originaria domanda e chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso. Se il curatore perde il possesso della cosa dopo averla acquisita, il titolare del diritto può chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione.

2. Sono salve le disposizioni dell'articolo 1706 del codice civile.

3. Il decreto che accoglie la domanda di rivendica di beni o diritti il cui trasferimento è soggetto a forme di pubblicità legale deve essere reso opponibile ai terzi con le medesime forme.

Capo IV

Esercizio dell'impresa e liquidazione dell'attivo

Sezione I

Disposizioni generali

Art. 211

Esercizio dell'impresa del debitore

1. L'apertura della liquidazione giudiziale non determina la cessazione dell'attività d'impresa quando ricorrono le condizioni di cui ai commi 2 e 3.
2. Con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, il tribunale

autorizza il curatore a proseguire l'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, purché la prosecuzione non arrechi pregiudizio ai creditori.

3. Successivamente, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza, con decreto motivato, l'esercizio dell'impresa, anche limitatamente a specifici rami dell'azienda, fissandone la durata.

4. Durante il periodo di esercizio, il comitato dei creditori è convocato dal curatore, almeno ogni tre mesi, per essere informato sull'andamento della gestione e per pronunciarsi sull'opportunità di continuare l'esercizio.

5. Se il comitato dei creditori non ravvisa l'opportunità di continuare l'esercizio, il

giudice delegato ne ordina la cessazione.

6. Ogni semestre, o comunque alla conclusione del periodo di esercizio, il curatore deve depositare un rendiconto dell'attività. In ogni caso il curatore informa senza indugio il giudice delegato e il comitato dei creditori di circostanze sopravvenute che possono influire sulla prosecuzione dell'esercizio.

7. Il tribunale può ordinare la cessazione dell'esercizio in qualsiasi momento laddove ne ravvisi l'opportunità, con decreto in camera di consiglio non soggetto a reclamo, sentiti il curatore e il comitato dei creditori.

8. Durante l'esercizio i contratti pendenti proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderne l'esecuzione o scioglierli. È fatto salvo il disposto dell'articolo 110, comma 3, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I crediti sorti nel

corso dell'esercizio sono soddisfatti in prededuzione ai sensi dell'articolo 221, comma 1, lettera a).

9. Al momento della cessazione dell'esercizio si applicano le disposizioni di cui alla sezione V del capo I del titolo V.

10. Il curatore autorizzato all'esercizio dell'impresa non può partecipare a procedure di affidamento di concessioni e appalti di lavori, forniture e servizi ovvero essere affidatario di subappalto.

Art. 212

Affitto dell'azienda o di suoi rami

1. Anche prima della presentazione del programma di liquidazione di cui all'articolo 213, su proposta del curatore, il giudice delegato, previo parere favorevole del comitato dei creditori, autorizza l'affitto dell'azienda del debitore a terzi, anche limitatamente a specifici rami, quando appaia utile al fine

della più proficua vendita dell'azienda o di parti della stessa.

2. La scelta dell'affittuario è effettuata dal curatore a norma dell'articolo 216, sulla base di stima, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. La scelta dell'affittuario deve tenere conto, oltre che dell'ammontare del canone offerto, delle garanzie prestate e della attendibilità del piano di prosecuzione delle attività imprenditoriali, avuto riguardo alla conservazione dei livelli occupazionali.

3. Il contratto di affitto stipulato dal curatore nelle forme previste dall'articolo 2556 del codice civile deve prevedere il diritto del curatore di procedere alla ispezione della azienda, la prestazione di idonee garanzie per tutte le obbligazioni dell'affittuario derivanti dal contratto e dalla legge, il diritto di recesso del

curatore dal contratto che può essere esercitato, sentito il comitato dei creditori, con la corresponsione all'affittuario di un giusto indennizzo da corrispondere in prededuzione.

4. La durata dell'affitto deve essere compatibile con le esigenze della liquidazione dei beni.

5. Il diritto di prelazione a favore dell'affittuario può essere concesso convenzionalmente, previa autorizzazione del giudice delegato e previo parere favorevole del comitato dei creditori. In tale caso, esaurito il procedimento di determinazione del prezzo di vendita dell'azienda o del singolo ramo, il curatore, entro dieci giorni, lo comunica all'affittuario, il quale può esercitare il diritto di prelazione entro cinque giorni dal ricevimento della comunicazione.

6. La retrocessione alla liquidazione giudiziale di

aziende, o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile. Ai rapporti pendenti al momento della retrocessione si applicano le disposizioni di cui alla sezione V del capo I del titolo V.

Art. 213

Programma di liquidazione.

1. Entro sessanta giorni dalla redazione dell'inventario e in ogni caso non oltre centocinquanta giorni dalla sentenza dichiarativa dell'apertura della liquidazione giudiziale, il curatore predispone un programma di liquidazione da sottoporre all'approvazione del comitato dei creditori. Il mancato rispetto del termine di centocinquanta giorni di cui al primo periodo senza

giustificato motivo è giusta causa di revoca del curatore.¹⁹⁰

2. Il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori, può non acquisire all'attivo o rinunciare a liquidare uno o più beni, se l'attività di liquidazione appaia manifestamente non conveniente. In questo caso, il curatore notifica l'istanza e la relativa autorizzazione ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri e ne dà comunicazione ai creditori i quali, in deroga a quanto previsto nell'articolo 150, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore. Si presume manifestamente non conveniente la prosecuzione dell'attività di liquidazione dopo sei esperimenti di vendita cui non ha fatto seguito l'aggiudicazione, salvo che il giudice delegato non autorizzi il curatore a continuare

¹⁹⁰ Comma emendato dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

l'attività liquidatoria, in presenza di giustificati motivi.¹⁹¹

3. Il programma è suddiviso in sezioni in cui sono indicati separatamente criteri e modalità della liquidazione dei beni immobili, della liquidazione degli altri beni e della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo. Nel programma sono, inoltre, indicati le azioni giudiziali di qualunque natura e il subentro nelle liti pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio. Sono, altresì, indicati gli esiti delle liquidazioni già compiute.

4. Il programma indica gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, quali l'esercizio dell'impresa del debitore e l'affitto di azienda, ancorché relativi a singoli rami dell'azienda, nonché le modalità di cessione unitaria

dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco.

5. Nel programma è indicato il termine entro il quale avrà inizio l'attività di liquidazione dell'attivo ed il termine del suo presumibile completamento. Entro otto mesi dall'apertura della procedura deve avere luogo il primo esperimento di vendita dei beni e devono iniziare le attività di recupero dei crediti, salvo che il giudice delegato, con decreto motivato, non ne autorizzi il differimento. Il termine per il completamento della liquidazione non può eccedere cinque anni dal deposito della sentenza di apertura della procedura. In casi di eccezionale complessità, questo termine può essere differito a sette anni dal giudice delegato.¹⁹²

6. Per sopravvenute esigenze, il curatore può presentare un

¹⁹¹ Comma emendato dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

¹⁹² Comma emendato dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

supplemento del piano di liquidazione. Prima della approvazione del programma, il curatore può procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori se già nominato, solo quando dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori.¹⁹³

7. Il programma è trasmesso al giudice delegato che ne autorizza la sottoposizione al comitato dei creditori per l'approvazione. Il giudice delegato autorizza i singoli atti liquidatori in quanto conformi al programma approvato.

8. Il mancato rispetto dei termini di cui al comma 5 senza giustificato motivo è causa di revoca del curatore.¹⁹⁴

9. Se il curatore ha rispettato i termini di cui al comma 5, nel calcolo dei termini di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89,

non si tiene conto del tempo necessario per il completamento della liquidazione.¹⁹⁵

Sezione II

Vendita dei beni

Art. 214

Vendita dell'azienda o di suoi rami o di beni o rapporti in blocco

1. La liquidazione dei singoli beni ai sensi delle disposizioni del presente capo è disposta quando risulta prevedibile che la vendita dell'intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori.

¹⁹³ Comma emendato dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

¹⁹⁴ Comma emendato dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

¹⁹⁵ Comma aggiunto dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

2. La vendita del complesso aziendale o di rami dello stesso è effettuata con le modalità di cui all'articolo 216, in conformità a quanto disposto dall'articolo 2556 del codice civile.

3. Salva diversa convenzione, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende cedute sorti prima del trasferimento.

4. Il curatore può procedere altresì alla cessione delle attività e delle passività dell'azienda o dei suoi rami, nonché di beni o rapporti giuridici individuali in blocco, esclusa comunque la responsabilità dell'alienante prevista dall'articolo 2560 del codice civile.

5. La cessione dei crediti relativi alle aziende cedute, anche in mancanza di notifica al debitore o di sua accettazione, ha effetto, nei confronti dei terzi, dal momento dell'iscrizione del

trasferimento nel registro delle imprese. Tuttavia il debitore ceduto è liberato se paga in buona fede al cedente.

6. I privilegi e le garanzie di qualsiasi tipo, da chiunque prestate o comunque esistenti a favore del cedente, conservano la loro validità e il loro grado a favore del cessionario.

7. Il curatore può procedere alla liquidazione anche mediante il conferimento in una o più società, eventualmente di nuova costituzione, dell'azienda o di rami della stessa, ovvero di beni o crediti, con i relativi rapporti contrattuali in corso, esclusa la responsabilità dell'alienante ai sensi dell'articolo 2560 del codice civile e osservate le disposizioni inderogabili contenute nella presente sezione. Le azioni o quote della società che riceve il conferimento possono essere attribuite, nel rispetto delle cause di prelazione, a singoli creditori che vi consentono.

Sono salve le diverse disposizioni previste in leggi speciali.

8. Il pagamento del prezzo può essere effettuato mediante accollo di debiti da parte dell'acquirente solo se non viene alterata la graduazione dei crediti.

Art. 215

Cessioni di crediti, azioni revocatorie e partecipazioni e mandato a riscuotere crediti

1. Il curatore può cedere i crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, anche se oggetto di contestazione; può altresì cedere le azioni revocatorie concorsuali, se i relativi giudizi sono già pendenti.

2. Per la vendita delle partecipazioni in società a responsabilità limitata si applica l'articolo 2471 del codice civile.

3. In alternativa alla cessione di cui al comma 1, il curatore può

stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.

Art. 216

Modalità della liquidazione

1. I beni acquisiti all'attivo della procedura sono stimati da esperti nominati dal curatore ai sensi dell'articolo 129, comma

2. La relazione di stima deve essere depositata con modalità telematiche nel rispetto della normativa anche

regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici, nonché delle apposite specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia. I modelli informatici delle relazioni di stima sono pubblicati sul portale delle vendite pubbliche e, quando la stima riguarda un bene immobile, deve contenere le informazioni previste dall'articolo 173-bis delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile. L'inosservanza della

disposizione di cui al secondo periodo costituisce motivo di revoca dell'incarico. La stima può essere omessa per i beni di modesto valore. Il compenso dell'esperto è liquidato a norma dell'articolo 161, terzo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile.

2. Le vendite e gli altri atti di liquidazione posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sono effettuati dal curatore o dal delegato alle vendite tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base delle stime effettuate ai sensi del comma 1, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Il curatore informa il giudice delegato dell'andamento delle attività di liquidazione nelle relazioni di cui all'articolo 130, comma 9. Per i beni immobili il curatore pone in essere almeno tre esperimenti di vendita

all'anno. Dopo il terzo esperimento andato deserto il prezzo può essere ribassato fino al limite della metà rispetto a quello dell'ultimo esperimento. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 147, comma 2, il giudice delegato ordina la liberazione dei beni immobili occupati dal debitore o da terzi in forza di titolo non opponibile al curatore. Il provvedimento è attuato dal curatore secondo le disposizioni del giudice delegato, senza l'osservanza di formalità diverse da quelle stabilite dal giudice, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento nell'interesse dell'aggiudicatario se questi non lo esenta. Per l'attuazione dell'ordine di liberazione il giudice delegato può avvalersi della forza pubblica e nominare ausiliari ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile. Quando nell'immobile si trovano beni mobili che non devono essere consegnati

ovvero documenti inerenti lo svolgimento di attività imprenditoriale o professionale, il curatore intima di asportarli alla parte tenuta al rilascio ovvero al soggetto al quale gli stessi risultano appartenere, assegnandogli il relativo termine, non inferiore a trenta giorni, salvi i casi di urgenza. Dell'intimazione si dà atto a verbale ovvero, se il soggetto intimato non è presente, mediante atto notificato dal curatore. Se l'asporto non è eseguito entro il termine assegnato, i beni o i documenti sono considerati abbandonati e il curatore, salvo diversa disposizione del giudice delegato, ne dispone lo smaltimento o la distruzione. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, prima del completamento delle operazioni di vendita, è data

notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o i cui crediti siano assistiti da privilegio sul bene.¹⁹⁶

3. Il curatore può proporre nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili.¹⁹⁷

4. Le vendite di cui ai commi 2 e 3 sono effettuate con modalità telematiche tramite il portale delle vendite pubbliche, salvo che tali modalità siano pregiudizievoli per gli interessi dei creditori o per il sollecito svolgimento della procedura.

5. Il curatore effettua la pubblicità, sul portale delle vendite pubbliche, dell'avviso contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico

¹⁹⁶ Comma sostituito dal D. lgs. 147/2020 e successivamente emendato dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

¹⁹⁷ Comma sostituito dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

o della ordinanza di vendita e di ogni altro atto o documento ritenuto utile e può ricorrere anche a ulteriori forme di pubblicità idonee ad assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, da effettuarsi almeno trenta giorni prima della vendita. Il termine può essere ridotto, previa autorizzazione del giudice delegato, esclusivamente nei casi di assoluta urgenza.¹⁹⁸

6. Gli interessati a presentare l'offerta di acquisto formulano tramite il portale delle vendite pubbliche la richiesta di esaminare i beni in vendita. Essi hanno diritto di esaminare i beni in vendita entro quindici giorni dalla richiesta o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato. La richiesta non può essere resa nota a persona diversa dal curatore o dal delegato alla vendita.

L'esame dei beni si svolge con modalità idonee a garantire la riservatezza dell'identità degli interessati e ad impedire che essi abbiano contatti tra loro.¹⁹⁹

7. L'offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito nell'avviso di cui al comma 5 o nell'ordinanza di vendita o se l'offerente non presta cauzione nella misura indicata. Le offerte di acquisto sono efficaci anche se inferiori di non oltre un quarto al prezzo stabilito nell'avviso di cui al comma 5 o nell'ordinanza di vendita e sono presentate tramite il portale delle vendite pubbliche.²⁰⁰

8. Le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente; si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo

¹⁹⁸ Comma sostituito dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

¹⁹⁹ Comma emendato dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

²⁰⁰ Comma emendato dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

periodo, 574, primo comma, secondo periodo, 585 e 587, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile.

9. Il curatore informa il giudice delegato e il comitato dei creditori dell'esito della procedura di vendita o liquidazione di ciascun bene entro cinque giorni dalla sua conclusione mediante deposito nel fascicolo informatico della documentazione relativa alla vendita.²⁰¹

10. Se alla data di apertura della liquidazione sono pendenti procedure esecutive, il curatore può subentrarvi; in tale caso si applicano le disposizioni del codice di procedura civile; altrimenti, su istanza del curatore, il giudice dell'esecuzione dichiara l'improcedibilità dell'esecuzione, fermi restando gli effetti conservativi

sostanziali del pignoramento in favore dei creditori.

11. I dati delle relazioni di stima di cui al comma 1 sono estratti ed elaborati, a cura del Ministero della giustizia, anche nell'ambito di rilevazioni statistiche nazionali e pubblicati sul portale delle vendite pubbliche.

12. Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati dei quali il curatore può avvalersi ai sensi del comma 2.²⁰²

Art. 217

Poteri del giudice delegato

1. Il giudice delegato, su istanza del debitore, del comitato dei creditori o di altri

²⁰¹ Comma emendato dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 e successivamente dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

²⁰² Comma aggiunto dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

interessati, previo parere dello stesso comitato dei creditori, può sospendere, con decreto motivato, le operazioni di vendita, qualora ricorrano gravi e giustificati motivi ovvero, su istanza presentata dagli stessi soggetti entro dieci giorni dal deposito di cui all'articolo 216, comma 9, impedire il perfezionamento della vendita quando il prezzo offerto risulti notevolmente inferiore a quello ritenuto congruo. Se il prezzo offerto è inferiore, rispetto a quello indicato nell'ordinanza di vendita, in misura non superiore ad un quarto, il giudice delegato può impedire il perfezionamento della vendita in presenza di concreti elementi idonei a dimostrare che un nuovo esperimento di vendita può consentire, con elevato grado di probabilità, il conseguimento di un prezzo perlomeno pari a quello stabilito.

2. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti in pubblici registri,

una volta eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice delegato ordina, con decreto, la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo.

Art. 218

Vendita dei diritti sulle opere dell'ingegno, sulle invenzioni industriali e sui marchi

1. Il trasferimento dei diritti di utilizzazione economica delle opere dell'ingegno, il trasferimento dei diritti nascenti dalle invenzioni industriali, il trasferimento dei marchi e la cessione di banche di dati sono fatte a norma delle rispettive leggi speciali.

Art. 219

Procedimento di distribuzione della somma ricavata

1. Il giudice delegato provvede alla distribuzione della somma ricavata dalla vendita secondo le disposizioni del capo seguente.

2. Il tribunale stabilisce con decreto la somma da attribuire, se del caso, al curatore in conto del compenso finale da liquidarsi a norma dell'articolo 137. Tale somma è prelevata sul prezzo insieme alle spese di procedura e di amministrazione.

Capo V

Ripartizione dell'attivo

Art. 220

Procedimento di ripartizione

1. Il curatore, ogni quattro mesi a partire dalla data del decreto previsto dall'articolo 204, comma 4, o nel diverso termine stabilito dal giudice delegato, trasmette a tutti i creditori, compresi quelli per i quali è in corso uno dei giudizi di cui all'articolo 206, un prospetto delle somme disponibili, nonché, qualora l'entità del passivo accertato consenta una ripartizione in misura

apprezzabile, un progetto di ripartizione delle medesime, riservate quelle occorrenti per la procedura. Nel progetto sono collocati anche i crediti per i quali non si applica il divieto di azioni esecutive e cautelari di cui all'articolo 150.

2. Nel caso in cui siano in corso giudizi di cui all'articolo 206, il curatore, nel progetto di ripartizione di cui al comma 1, indica, per ciascun creditore, le somme immediatamente ripartibili nonché le somme ripartibili soltanto previa consegna di una fidejussione autonoma, irrevocabile e a prima richiesta, rilasciata in favore della procedura da uno dei soggetti di cui all'articolo 574, primo comma, secondo periodo, del codice di procedura civile, idonea a garantire la restituzione alla procedura delle somme che risultino ripartite in eccesso, anche in forza di provvedimenti provvisoriamente esecutivi resi nell'ambito dei giudizi di cui

all'articolo 206, oltre agli interessi, al tasso applicato dalla Banca centrale europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali, a decorrere dal pagamento e sino all'effettiva restituzione. Le disposizioni del periodo precedente si applicano anche ai creditori che avrebbero diritto alla ripartizione delle somme ricavate nel caso in cui risulti insussistente, in tutto o in parte, il credito avente diritto all'accantonamento ovvero oggetto di controversia a norma dell'articolo 206.

3. I creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al comma 1, possono proporre reclamo al giudice delegato contro il progetto di riparto ai sensi dell'articolo 133.

4. Decorso tale termine, il giudice delegato, su richiesta del curatore, corredata dal progetto di riparto e dai documenti comprovanti l'avvenuta trasmissione,

dichiara esecutivo il progetto di ripartizione.

5. Se sono proposti reclami, il progetto di ripartizione è dichiarato esecutivo con accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione. Non si fa luogo ad accantonamento qualora sia presentata in favore della procedura una fideiussione a norma del primo periodo del comma 2, idonea a garantire la restituzione di somme che, in forza del provvedimento che decide il reclamo, risultino ripartite in eccesso, oltre agli interessi nella misura prevista dal predetto secondo periodo del comma 2. Il provvedimento che decide sul reclamo dispone in ordine alla destinazione delle somme accantonate.

6. In presenza di somme disponibili per la ripartizione, il mancato rispetto dell'obbligo di cui al comma 1, costituisce giusta causa di revoca del curatore.

Art. 221

Ordine di distribuzione delle somme

1. Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:

- a) per il pagamento dei crediti prededucibili;
- b) per il pagamento dei crediti ammessi con prelazione sulle cose vendute secondo l'ordine assegnato dalla legge;
- c) per il pagamento dei creditori chirografari, in proporzione dell'ammontare del credito per cui ciascuno di essi sia stato ammesso, compresi i creditori indicati alla lettera b), qualora non sia stata ancora realizzata la garanzia, ovvero per la parte per cui essi siano rimasti non soddisfatti dal relativo realizzo;
- d) per il pagamento dei crediti postergati.

Art. 222

Disciplina dei crediti prededucibili

1. I crediti prededucibili devono essere accertati con le modalità di cui al capo III del presente titolo, con esclusione di quelli non contestati per collocazione e ammontare, anche se sorti durante l'esercizio dell'impresa del debitore, e di quelli sorti a seguito di provvedimenti di liquidazione di compensi dei soggetti nominati ai sensi dell'articolo 123; in questo ultimo caso, se contestati, devono essere accertati con il procedimento di cui all'articolo 124.

2. I crediti prededucibili vanno soddisfatti per il capitale, gli interessi e le spese con il ricavato della liquidazione del patrimonio mobiliare e immobiliare, tenuto conto delle rispettive cause di prelazione, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti, salvo il disposto dell'articolo 223. Il

corso degli interessi cessa al momento del pagamento.

3. I crediti prededucibili sorti nel corso della procedura di liquidazione giudiziale che sono liquidi, esigibili e non contestati per collocazione e per ammontare, possono essere soddisfatti al di fuori del procedimento di riparto se l'attivo è presumibilmente sufficiente a soddisfare tutti i titolari di tali crediti. Il pagamento deve essere autorizzato dal comitato dei creditori ovvero dal giudice delegato.

4. Se l'attivo è insufficiente, la distribuzione deve avvenire secondo i criteri della graduazione e della proporzionalità, conformemente all'ordine assegnato dalla legge.

Art. 223

Conti speciali

1. La massa liquida attiva immobiliare è costituita dalle somme ricavate dalla liquidazione dei beni immobili,

come definiti dall'articolo 812 del codice civile, e dei loro frutti e pertinenze, nonché dalla quota proporzionale di interessi attivi liquidati sui depositi delle relative somme.

2. La massa liquida attiva mobiliare è costituita da tutte le altre entrate.

3. Il curatore deve tenere un conto autonomo delle vendite dei singoli beni immobili oggetto di privilegio speciale e di ipoteca e dei singoli beni mobili o gruppo di mobili oggetto di pegno e privilegio speciale, con analitica indicazione delle entrate e delle uscite di carattere specifico e della quota di quelle di carattere generale imputabili a ciascun bene o gruppo di beni secondo un criterio proporzionale.

Art. 224

Crediti assistiti da prelazione

1. I crediti assistiti da privilegio generale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti

di cui agli articoli 153 e 154, sul prezzo ricavato dalla liquidazione del patrimonio mobiliare, sul quale concorrono in un'unica graduatoria con i crediti garantiti da privilegio speciale mobiliare, secondo il grado previsto dalla legge.

2. I crediti garantiti da ipoteca e pegno e quelli assistiti da privilegio speciale hanno diritto di prelazione per il capitale, le spese e gli interessi, nei limiti di cui agli articoli 153 e 154, sul prezzo ricavato dai beni vincolati alla loro garanzia.

Art. 225

Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente

1. I creditori ammessi a norma dell'articolo 208 concorrono soltanto alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione in proporzione del rispettivo credito, salvo il diritto di prelevare le quote che sarebbero loro spettate nelle precedenti ripartizioni se

assistiti da cause di prelazione o se il ritardo è dipeso da cause ad essi non imputabili.

Art. 226

Ripartizioni e diritti in favore del creditore con domanda tardiva

1. Il creditore ammesso a norma dell'articolo 208 ha diritto di concorrere sulle somme già distribuite nei limiti di quanto stabilito nell'articolo 225. Il titolare di diritti su beni mobili o immobili, se prova che il ritardo nella presentazione della domanda è dipeso da causa non imputabile, può chiedere che siano sospese le attività di liquidazione del bene sino all'accertamento del diritto. Si applica l'articolo 208, comma 3.

Art. 227

Ripartizioni parziali

1. Nelle ripartizioni parziali, che non possono superare l'ottanta per cento delle somme da ripartire, devono essere trattenute e depositate, nei

modi stabiliti dal giudice delegato, le quote assegnate:

a) ai creditori ammessi con riserva;

b) ai creditori oppositori a favore dei quali sono state disposte misure cautelari;

c) ai creditori oppositori la cui domanda è stata accolta quando la sentenza non è passata in giudicato;

d) ai creditori nei cui confronti sono stati proposti i giudizi di impugnazione e di revocazione.

2. Le somme ritenute necessarie per spese future, per soddisfare il compenso al curatore e ogni altro debito prededucibile devono essere trattenute. In questo caso, l'ammontare della quota da ripartire indicata nel comma 1 deve essere ridotta se la misura dell'ottanta per cento appare insufficiente.

3. Devono essere altresì trattenute e depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato le

somme ricevute dalla procedura per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato.

Art. 228

Scioglimento delle ammissioni con riserva

1. Quando si verifica l'evento che ha determinato l'accoglimento di una domanda con riserva, su istanza del curatore o della parte interessata, il giudice delegato modifica lo stato passivo, con decreto, disponendo che la domanda deve intendersi accolta definitivamente.

Art. 229

Restituzione di somme rimosse

1. I pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto non possono essere ripetuti, salvo il caso dell'accoglimento di domande di revocazione.

2. I creditori che hanno percepito pagamenti non dovuti devono restituire le somme rimosse, oltre agli

interessi legali dal momento del pagamento effettuato a loro favore.

Art. 230

Pagamento ai creditori

1. Il curatore provvede al pagamento delle somme assegnate ai creditori nel piano di ripartizione nei modi stabiliti dal giudice delegato, idonei ad assicurare la prova del pagamento stesso.

2. Se prima della ripartizione i crediti ammessi sono stati ceduti, il curatore attribuisce le quote di riparto ai cessionari, qualora la cessione sia stata tempestivamente comunicata, unitamente alla documentazione che attesti, con atto recante le sottoscrizioni autenticate di cedente e cessionario, l'intervenuta cessione. In questo caso, il curatore provvede alla rettifica formale dello stato passivo.

Le stesse disposizioni si applicano in caso di surrogazione del creditore.

Art. 231

Rendiconto del curatore

1. Compiuta la liquidazione dell'attivo e prima del riparto finale, nonché in ogni caso in cui cessa dalle funzioni, il curatore presenta al giudice delegato l'esposizione analitica delle operazioni contabili, dell'attività di gestione della procedura, delle modalità con cui ha attuato il programma di liquidazione e il relativo esito.

2. Il giudice ordina il deposito del conto in cancelleria e fissa l'udienza che non può essere tenuta prima che siano decorsi quindici giorni dalla comunicazione del rendiconto a tutti i creditori.

3. Dell'avvenuto deposito e della fissazione dell'udienza il curatore dà immediata comunicazione al debitore, ai creditori ammessi al passivo, a coloro che hanno proposto opposizione, ai creditori in prededuzione non soddisfatti, inviando loro copia del rendiconto e avvisandoli che

possono presentare eventuali osservazioni o contestazioni fino a cinque giorni prima dell'udienza con le modalità di cui all'articolo 201, comma 2.

4. Se all'udienza stabilita non sorgono contestazioni o su queste viene raggiunto un accordo, il giudice approva il conto con decreto; altrimenti, fissa l'udienza innanzi al collegio che, sentite le parti, provvede in camera di consiglio.

Art. 232

Ripartizione finale

1. Approvato il conto e liquidato il compenso del curatore, il giudice delegato, sentite le proposte del curatore, ordina il riparto finale secondo le norme precedenti.

2. Nel riparto finale vengono distribuiti anche gli accantonamenti precedentemente fatti. Tuttavia, se la condizione non si è ancora verificata ovvero se il provvedimento non è ancora passato in giudicato, la somma

è depositata nei modi stabiliti dal giudice delegato, perché, verificatisi gli eventi indicati, possa essere versata ai creditori cui spetta o fatta oggetto di riparto supplementare fra gli altri creditori. Gli accantonamenti non impediscono la chiusura della procedura.

3. Il giudice delegato, nel rispetto delle cause di prelazione, può disporre che a singoli creditori che vi consentono siano assegnati, in luogo delle somme agli stessi spettanti, crediti di imposta del debitore non ancora rimborsati.

4. Per i creditori che non si presentano o sono irreperibili le somme dovute sono nuovamente depositate presso l'ufficio postale o la banca già indicati ai sensi dell'articolo 131. Decorso cinque anni dal deposito, le somme non rimosse dagli aventi diritto e i relativi interessi, se non richieste da altri creditori, rimasti insoddisfatti, sono versate a cura del depositario

all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, allo stato di previsione del Ministero della giustizia.

5. Il giudice, anche se è intervenuta l'esdebitazione del debitore, omissa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, su ricorso dei creditori rimasti insoddisfatti che abbiano presentato la richiesta di cui al comma 4, dispone la distribuzione delle somme non riscosse fra i soli richiedenti e in base all'articolo 221.

Capo VI

Cessazione della procedura di liquidazione giudiziale

Art. 233

Casi di chiusura

1. Salvo quanto disposto per il caso di concordato, la

procedura di liquidazione giudiziale si chiude:

a) se nel termine stabilito nella sentenza con cui è stata dichiarata aperta la procedura non sono state proposte domande di ammissione al passivo;

b) quando, anche prima che sia compiuta la ripartizione finale dell'attivo, le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione;

c) quando è compiuta la ripartizione finale dell'attivo;

d) quando nel corso della procedura si accerta che la sua prosecuzione non consente di soddisfare, neppure in parte, i creditori concorsuali, né i crediti prededucibili e le spese di procedura. Tale circostanza può essere accertata con la relazione o con i successivi rapporti riepilogativi di cui all'articolo 130.

2. In caso di chiusura della procedura di liquidazione giudiziale di società di capitali, nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), il curatore convoca l'assemblea ordinaria dei soci per le deliberazioni necessarie ai fini della ripresa dell'attività o della sua cessazione ovvero per la trattazione di argomenti sollecitati, con richiesta scritta, da un numero di soci che rappresenti il venti per cento del capitale sociale. Nei casi di chiusura di cui al comma 1, lettere c) e d), ove si tratti di procedura di liquidazione giudiziale di società e fatto salvo quanto previsto dall'articolo 234, comma 6, secondo periodo, il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese.

3. La chiusura della procedura di liquidazione giudiziale della società nei casi di cui alle lettere a) e b) determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell'articolo 256, salvo che nei

confronti del socio non sia stata aperta una procedura di liquidazione giudiziale come imprenditore individuale.

Art. 234

Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura

1. La chiusura della procedura nel caso di cui all'articolo 233, comma 1, lettera c), non è impedita dalla pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il curatore mantiene la legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio, ai sensi dell'articolo 143. La legittimazione del curatore sussiste altresì per i procedimenti, compresi quelli cautelari e esecutivi, strumentali all'attuazione delle decisioni favorevoli alla liquidazione giudiziale, anche se instaurati dopo la chiusura della procedura.

2. In deroga all'articolo 132, le rinunzie alle liti e le transazioni

sono autorizzate dal giudice delegato.

3. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonché le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall'articolo 232, comma 2.

4. Dopo la chiusura della procedura, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale con il decreto di cui all'articolo 235.

5. In relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura della procedura.

6. Con il decreto di chiusura il tribunale impartisce le disposizioni necessarie per il deposito del rapporto riepilogativo di cui all'articolo 130, comma 9, di un supplemento di rendiconto, del riparto supplementare e del rapporto riepilogativo finale. La chiusura della procedura a norma del presente comma non comporta la cancellazione della società dal registro delle imprese sino alla conclusione dei giudizi in corso e alla effettuazione dei riparti supplementari, anche all'esito delle ulteriori attività liquidatorie che si siano rese necessarie.

7. Eseguito l'ultimo progetto di ripartizione o comunque definiti i giudizi e procedimenti pendenti, il curatore chiede al tribunale di archiviare la procedura di liquidazione giudiziale. Il tribunale provvede con decreto.

8. Entro dieci giorni dal deposito del decreto di archiviazione, il curatore

chiede la cancellazione della società dal registro delle imprese ovvero, quando le ripartizioni ai creditori raggiungono l'intero ammontare dei crediti ammessi, o questi sono in altro modo estinti e sono pagati tutti i debiti e le spese da soddisfare in prededuzione, procede ai sensi dell'articolo 233, comma 2, primo periodo.²⁰³

Art. 235

Decreto di chiusura

1. La chiusura della procedura di liquidazione giudiziale è dichiarata con decreto motivato del tribunale su istanza del curatore o del debitore ovvero di ufficio, pubblicato nelle forme prescritte dall'articolo 45. Unitamente all'istanza di cui al primo periodo il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 130, comma 9.²⁰⁴

2. Quando la chiusura della procedura è dichiarata ai sensi dell'articolo 233, comma 1, lettera d), prima dell'approvazione del programma di liquidazione, il tribunale decide sentiti il curatore, il comitato dei creditori e il debitore.

3. Contro il decreto che dichiara la chiusura o ne respinge la richiesta è ammesso reclamo a norma dell'articolo 124. Contro il decreto della corte di appello, il ricorso per cassazione è proposto nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla notificazione o comunicazione del provvedimento per il curatore, per il debitore, per il comitato dei creditori e per chi ha proposto il reclamo o è intervenuto nel procedimento; dal compimento della pubblicità di cui all'articolo 45 per ogni altro interessato.

²⁰³ Comma emendato dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

²⁰⁴ Comma emendato dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

4. Il decreto di chiusura acquista efficacia quando è decorso il termine per il reclamo, senza che questo sia stato proposto, ovvero quando il reclamo è definitivamente rigettato.

5. Con i decreti emessi ai sensi dei commi 1 e 3, sono impartite le disposizioni esecutive volte ad attuare gli effetti della decisione. Allo stesso modo si provvede a seguito del passaggio in giudicato della sentenza di revoca della procedura di liquidazione giudiziale o della definitività del decreto di omologazione del concordato proposto nel corso della procedura stessa.

Art. 236

Effetti della chiusura

1. Con la chiusura cessano gli effetti della procedura di liquidazione giudiziale sul patrimonio del debitore e le conseguenti incapacità personali e decadono gli organi preposti alla procedura medesima.

2. Le azioni esperite dal curatore per l'esercizio di diritti derivanti dalla procedura non possono essere proseguite, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 234.

3. I creditori riacquistano il libero esercizio delle azioni verso il debitore per la parte non soddisfatta dei loro crediti per capitale e interessi, salvo quanto previsto dagli articoli 278 e seguenti.

4. Il decreto o la sentenza con la quale il credito è stato ammesso al passivo costituisce prova scritta per gli effetti di cui all'articolo 634 del codice di procedura civile.

5. Nell'ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi dell'articolo 234, il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto. In nessun caso i creditori possono agire su quanto è oggetto dei giudizi medesimi.

Art. 237

Casi di riapertura della

procedura di liquidazione giudiziale

1. Salvo che sia stata pronunciata l'esdebitazione nei casi previsti dall'articolo 233, comma 1, lettere c) e d), il tribunale, entro cinque anni dal decreto di chiusura, su istanza del debitore o di qualunque creditore, può ordinare che la liquidazione giudiziale già chiusa sia riaperta, quando risulta che nel patrimonio del debitore esistono attività in misura tale da rendere utile il provvedimento.

2. Il tribunale, con sentenza in camera di consiglio, se accoglie l'istanza:

a) richiama in ufficio il giudice delegato e il curatore o li nomina di nuovo;

b) stabilisce i termini previsti dalle lettere d) ed e) dell'articolo 49, comma 3, eventualmente abbreviandoli non oltre la metà; i creditori già ammessi al passivo nella procedura chiusa possono chiedere la conferma del

provvedimento di ammissione salvo che intendano insinuare al passivo ulteriori interessi.

3. La sentenza può essere reclamata a norma dell'articolo 51.

4. La sentenza è pubblicata a norma dell'articolo 45.

5. Il giudice delegato nomina il comitato dei creditori, tenendo conto nella scelta anche dei nuovi creditori.

6. Per le altre operazioni si seguono le norme stabilite nei capi precedenti.

Art. 238

Concorso dei vecchi e nuovi creditori

1. I creditori concorrono alle nuove ripartizioni per le somme loro dovute al momento della riapertura, dedotto quanto hanno percepito nelle precedenti ripartizioni, salve in ogni caso le cause legittime di prelazione.

2. Restano ferme le precedenti statuizioni a norma del capo III del presente titolo.

Art. 239

Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori

1. In caso di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale, per le azioni revocatorie relative agli atti del debitore, compiuti dopo la chiusura della procedura, i termini stabiliti dagli articoli 164, 166 e 167, sono computati dalla data della sentenza di riapertura.

2. Sono privi di effetto nei confronti dei creditori gli atti a titolo gratuito e quelli di cui all'articolo 169, posteriori alla chiusura e anteriori alla riapertura della procedura.

Capo VII

Concordato nella liquidazione giudiziale

Art. 240

Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale

1. Dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, i creditori o i terzi possono proporre un concordato anche prima del decreto che rende esecutivo lo stato passivo, purché sia stata tenuta dal debitore la contabilità e i dati risultanti da essa e le altre notizie disponibili consentano al curatore di predisporre un elenco provvisorio dei creditori da sottoporre all'approvazione del giudice delegato. La proposta non può essere presentata dal debitore, da società cui egli partecipi o da società sottoposte a comune controllo se non dopo il decorso di un anno dalla sentenza che ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e purché non siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo. La proposta del debitore, di società cui egli partecipi o di società sottoposte a comune controllo è ammissibile solo se prevede l'apporto di risorse che

incrementino il valore dell'attivo di almeno il dieci per cento.²⁰⁵

2. La proposta inoltre può prevedere:

a) la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica ed interessi economici omogenei;

b) trattamenti differenziati fra creditori appartenenti a classi diverse, indicando le ragioni dei trattamenti differenziati dei medesimi;

c) la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni o altri strumenti finanziari e titoli di debito.

3. Se la società in liquidazione giudiziale ha emesso obbligazioni o strumenti finanziari oggetto della proposta di concordato, i portatori di tali titoli sono costituiti in classe.

4. La proposta può prevedere che i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, non vengano soddisfatti integralmente, purché il piano ne preveda la soddisfazione in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale, sul ricavato in caso di liquidazione, avuto riguardo al valore di mercato attribuibile ai beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, indicato nella relazione giurata di un professionista indipendente, iscritto nell'albo dei revisori

²⁰⁵ Comma emendato dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

legali, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358 e designato dal tribunale. Il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.

5. La proposta presentata da uno o più creditori o da un terzo può prevedere la cessione, oltre che dei beni compresi nell'attivo della liquidazione giudiziale, anche delle azioni di pertinenza della massa, purché autorizzate dal giudice delegato, con specifica indicazione dell'oggetto e del fondamento della pretesa. Il proponente può limitare gli impegni assunti con il concordato ai soli creditori ammessi al passivo, anche provvisoriamente, e a quelli che hanno proposto opposizione allo stato passivo o domanda di ammissione tardiva al tempo della proposta. In tale caso, verso gli altri creditori continua a rispondere il debitore, fermo quanto

disposto dagli articoli 278 e seguenti in caso di esdebitazione.

Art. 241

Esame della proposta e comunicazione ai creditori

1. La proposta di concordato è presentata con ricorso al giudice delegato, il quale chiede il parere del curatore, con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte. Quando il ricorso è proposto da un terzo, esso deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le comunicazioni. Si applica l'articolo 10, comma 3.

2. Una volta espletato tale adempimento preliminare il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori, valutata la ritualità della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del comitato dei creditori e del curatore, venga comunicata a cura di

quest'ultimo ai creditori a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e informandoli che la mancata risposta sarà considerata come voto favorevole. Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso. In caso di presentazione di più proposte o se comunque ne sopraggiunge una nuova prima che il giudice delegato ordini la comunicazione, il comitato dei creditori sceglie quella da sottoporre all'approvazione dei creditori. Su richiesta del curatore, il giudice delegato può ordinare la comunicazione ai creditori di una o di altre proposte, tra quelle non scelte, ritenute parimenti convenienti. Si applica l'articolo 140, comma 4.

3. Qualora la proposta contenga condizioni differenziate per singole classi di creditori essa, prima di essere comunicata ai creditori, deve essere sottoposta, con i pareri di cui ai commi 1 e 2, al giudizio del tribunale che verifica il corretto utilizzo dei criteri di cui all'articolo 240, comma 2, lettere a) e b), tenendo conto della relazione giurata di cui al comma 4, dello stesso articolo.

Art. 242

Concordato nel caso di numerosi creditori

1. Ove le comunicazioni siano dirette ad un rilevante numero di destinatari, il giudice delegato può autorizzare il curatore a dare notizia della proposta di concordato, anziché con comunicazione ai singoli creditori, mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.

Art. 243

Voto nel concordato

1. Hanno diritto di voto i creditori indicati nello stato passivo reso esecutivo ai sensi dell'articolo 204, compresi i creditori ammessi

provvisoriamente e con riserva. Se la proposta è presentata prima che lo stato passivo venga reso esecutivo, hanno diritto al voto i creditori che risultano dall'elenco provvisorio predisposto dal curatore e approvato dal giudice delegato.

2. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano al diritto di prelazione, salvo quanto previsto dal comma 3. La rinuncia può essere anche parziale, purché non inferiore alla terza parte dell'intero credito fra capitale ed accessori.

3. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.

4. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede, ai sensi dell'articolo 240, comma 4, la soddisfazione non integrale, sono considerati chirografari per la parte residua del credito.

5. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto del debitore, i suoi parenti e affini fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato. Sono inoltre

esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi.

6. Il creditore che propone il concordato ovvero le società da questo controllate, le società controllanti o sottoposte a comune controllo, ai sensi del primo comma dell'articolo 2359 del codice civile possono votare soltanto se la proposta ne prevede l'inserimento in apposita classe.

7. I trasferimenti di crediti avvenuti dopo la sentenza che ha dichiarato l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale non attribuiscono diritto di voto, salvo che siano effettuati a favore di banche o altri intermediari finanziari.

Art. 244

Approvazione del concordato nella liquidazione giudiziale

1. Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è

approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi.

2. I creditori che non fanno pervenire il loro dissenso nel termine fissato dal giudice delegato si ritengono consenzienti.

3. La variazione del numero dei creditori ammessi o dell'ammontare dei singoli crediti, che avvenga per effetto di un provvedimento emesso successivamente alla scadenza del termine fissato dal giudice delegato per le votazioni, non influisce sul calcolo della maggioranza.

4. Quando il giudice delegato dispone il voto su più proposte di concordato ai sensi dell'articolo 241, comma 2, quarto periodo, si considera approvata quella tra esse che ha conseguito il maggior numero di consensi a norma dei commi 1, 2 e 3, e, in caso di parità, la proposta presentata per prima.

Art. 245

Giudizio di omologazione

1. Decorso il termine stabilito per le votazioni, il curatore presenta al giudice delegato una relazione sul loro esito.

2. Se la proposta è stata approvata, il giudice delegato dispone che il curatore ne dia immediata comunicazione a mezzo posta elettronica certificata al proponente, affinché richieda l'omologazione del concordato e ai creditori dissenzienti. Al debitore, se non è possibile procedere alla comunicazione con modalità telematica, la notizia dell'approvazione è comunicata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Con decreto da pubblicarsi a norma dell'articolo 45 fissa un termine non inferiore a quindici giorni e non superiore a trenta giorni per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualsiasi altro interessato, e per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata col suo

parere definitivo. Se il comitato dei creditori non provvede nel termine, la relazione è redatta e depositata dal curatore nei sette giorni successivi.

3. L'opposizione e la richiesta di omologazione si propongono con ricorso a norma dell'articolo 124.

4. Se nel termine fissato non vengono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.

5. Se sono state proposte opposizioni, il tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell'ipotesi di cui all'articolo 244, comma 1, secondo periodo, se un creditore appartenente a una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta, il tribunale omologa il

concordato se ritiene che il credito può risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

6. Il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a norma dell'articolo 45.

Art. 246

Efficacia del decreto

1. La proposta di concordato diventa efficace dal momento in cui scadono i termini per opporsi all'omologazione o da quello in cui si esauriscono le impugnazioni previste dall'articolo 245.²⁰⁶

2. Quando il decreto di omologazione diventa definitivo, il curatore rende conto della gestione ai sensi dell'articolo 231 e il tribunale dichiara chiusa la procedura di liquidazione giudiziale.

Art. 247

Reclamo

1. Il decreto del tribunale è reclamabile dinanzi alla corte di appello che pronuncia in camera di consiglio.

2. Il reclamo è proposto con ricorso da depositarsi nella cancelleria della corte di appello nel termine perentorio di trenta giorni dalla notificazione del decreto fatta dalla cancelleria del tribunale.

3. Esso deve contenere i requisiti prescritti dall'articolo 51, comma 2.

4. Il presidente, nei cinque giorni successivi al deposito del ricorso, designa il relatore, e fissa con decreto l'udienza di comparizione entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.

5. Il ricorso, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato, a cura del reclamante, entro dieci giorni dalla comunicazione del decreto, al curatore e alle altre parti, che si identificano, se non

²⁰⁶ Comma emendato dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

sono reclamanti, nel debitore, nel proponente e negli opposenti.

6. Tra la data della notificazione e quella dell'udienza deve intercorrere un termine non minore di trenta giorni.

7. Le parti resistenti devono costituirsi almeno dieci giorni prima della udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede la corte di appello.

8. La costituzione si effettua mediante il deposito in cancelleria di una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.

9. L'intervento di qualunque interessato non può aver luogo oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti, con le modalità per queste previste.

10. All'udienza, il collegio, sentite le parti, assume, anche

d'ufficio, i mezzi di prova, eventualmente delegando un suo componente.

11. La corte provvede con decreto motivato.

12. Il decreto è pubblicato a norma dell'articolo 45 e notificato alle parti, a cura della cancelleria, ed è impugnabile con ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione.

Art. 248

Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale

1. Il concordato omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori alla sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, compresi quelli che non hanno presentato domanda di ammissione al passivo. A questi non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi.

2. I creditori conservano la loro azione per l'intero credito contro i coobbligati, i

fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.

Art. 249

Esecuzione del concordato nella liquidazione giudiziale

1. Dopo la omologazione del concordato il giudice delegato, il curatore e il comitato dei creditori ne sorvegliano l'adempimento, secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione.

2. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili, sono depositate nei modi stabiliti dal giudice delegato.

3. Accertata la completa esecuzione del concordato, il giudice delegato ordina lo svincolo delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia e adotta ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato.

4. Il provvedimento è pubblicato ed affisso ai sensi

dell'articolo 45. Le spese sono a carico del debitore.

Art. 250

Risoluzione del concordato nella liquidazione giudiziale

1. Se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente gli obblighi derivanti dal concordato, ciascun creditore può chiederne la risoluzione.

2. Il ricorso per la risoluzione deve essere proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.

3. Il procedimento è regolato dall'articolo 41. Ad esso è chiamato a partecipare anche l'eventuale garante.

4. La sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di liquidazione giudiziale ed è provvisoriamente esecutiva. Con essa il tribunale adotta i provvedimenti di cui all'articolo 237, comma 2. La

sentenza è reclamabile ai sensi dell'articolo 51.

5. Le disposizioni del presente articolo non si applicano quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti dal proponente o da uno o più creditori con liberazione immediata del debitore.

6. Non possono proporre istanza di risoluzione i creditori verso cui il terzo, ai sensi dell'articolo 240, comma 5, non abbia assunto responsabilità per effetto del concordato.

Art. 251

Annullamento del concordato nella liquidazione giudiziale

1. Il concordato omologato può essere annullato dal tribunale, su istanza del curatore o di qualunque creditore, in contraddittorio con il debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo o che è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo.

2. Il ricorso per l'annullamento deve proporsi nel termine di sei mesi dalla scoperta del dolo e, in ogni caso, non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato. Non è ammessa alcuna altra azione di nullità. Si procede a norma dell'articolo 250.

3. La sentenza che annulla il concordato riapre la procedura di liquidazione giudiziale ed è provvisoriamente esecutiva. Con essa il tribunale adotta i provvedimenti di cui all'articolo 237, comma 2. La sentenza è reclamabile ai sensi dell'articolo 51.

Art. 252

Effetti della riapertura della liquidazione giudiziale

1. Nei casi di risoluzione o annullamento del concordato, gli effetti della riapertura della liquidazione giudiziale sono regolati dagli articoli 238 e 239.

2. Possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato.

3. I creditori anteriori conservano le garanzie per le somme ancora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e non sono tenuti a restituire quanto hanno già riscosso.

4. Essi concorrono per l'importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato.

Art. 253

Nuova proposta di concordato

1. Reso esecutivo il nuovo stato passivo, il proponente è ammesso a presentare una nuova proposta di concordato. Questo non può tuttavia essere omologato se prima dell'udienza a ciò destinata non sono depositate, nei modi stabiliti dal giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento o non

sono prestate garanzie equivalenti.

CAPO VIII

Liquidazione giudiziale e concordato nella liquidazione giudiziale delle società

Art. 254

Doveri degli amministratori e dei liquidatori

1. Gli amministratori e i liquidatori della società in liquidazione giudiziale devono essere sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il debitore e sono tenuti a fornire le informazioni o i chiarimenti necessari per la gestione della procedura richiesti dal curatore o dal comitato dei creditori.

Art. 255

Azioni di responsabilità

1. Il curatore, autorizzato ai sensi dell'articolo 128, comma 2, può promuovere o proseguire:

a) l'azione sociale di responsabilità;

b) l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 e dall'articolo 2476, sesto comma, del codice civile;

c) l'azione prevista dall'articolo 2476, ottavo comma, del codice civile;²⁰⁷

d) l'azione prevista dall'articolo 2497, quarto comma, del codice civile;

e) tutte le altre azioni di responsabilità che gli sono attribuite da singole disposizioni di legge.

Art. 256

*Società con soci a
responsabilità illimitata*

1. La sentenza che dichiara l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di una società appartenente ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile produce l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale anche nei confronti dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili.

2. La liquidazione giudiziale nei confronti dei soci di cui al comma 1 non può essere disposta decorso un anno dallo scioglimento del rapporto sociale o dalla cessazione della responsabilità illimitata anche in caso di trasformazione, fusione o scissione, se sono state osservate le formalità per renderle note ai terzi. La liquidazione giudiziale è possibile solo se l'insolvenza della società attenga, in tutto o in parte, a debiti esistenti alla

²⁰⁷ Lettera emendato dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

data della cessazione della responsabilità illimitata.

3. Il tribunale, prima di disporre la liquidazione giudiziale nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, ne ordina la convocazione a norma dell'articolo 41.

4. Se dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, il tribunale, su istanza del curatore, di un creditore, di un socio nei confronti del quale la procedura è già stata aperta o del pubblico ministero, dispone l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti dei medesimi. L'istanza può essere proposta anche dai soci e dai loro creditori personali.

5. Allo stesso modo si procede quando, dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di un

imprenditore individuale o di una società, risulta che l'impresa è riferibile ad una società di cui l'imprenditore o la società è socio illimitatamente responsabile.

6. Contro la sentenza del tribunale è ammesso reclamo a norma dell'articolo 51. Al giudizio di reclamo deve partecipare il curatore, il creditore, il socio o il pubblico ministero che proposto la domanda di estensione, nonché il creditore che ha proposto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

7. In caso di rigetto della domanda, contro il decreto del tribunale l'istante può proporre reclamo alla corte di appello a norma dell'articolo 50.

Art. 257

Liquidazione giudiziale della società e dei soci

1. Nei casi previsti dall'articolo 256, il tribunale nomina, sia per

la liquidazione giudiziale della società, sia per quella nei confronti dei soci, un solo giudice delegato e un solo curatore, pur rimanendo distinte le diverse procedure. Possono essere nominati più comitati dei creditori. Il curatore ha diritto ad un solo compenso.

2. Il patrimonio della società e quello dei singoli soci sono tenuti distinti.

3. Il credito dichiarato dai creditori sociali nella liquidazione giudiziale della società si intende dichiarato per l'intero e con il medesimo eventuale privilegio generale anche nella liquidazione giudiziale aperta nei confronti dei singoli soci. Il creditore sociale ha diritto di partecipare a tutte le ripartizioni fino all'integrale pagamento, salvo il regresso fra le procedure di liquidazione nei confronti dei soci per la parte pagata in più della quota rispettiva.

4. I creditori particolari partecipano soltanto alla liquidazione giudiziale nei confronti dei soci loro debitori.

5. Ciascun creditore può contestare i crediti dei creditori con i quali si trova in concorso.

6. Il curatore della liquidazione giudiziale della società può esercitare l'azione sociale di responsabilità nei confronti del socio amministratore anche se nei suoi confronti non è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale

Art. 258

*Effetti sulla società
dell'apertura della
liquidazione giudiziale nei
confronti dei soci*

1. La liquidazione giudiziale aperta nei confronti di uno o più soci illimitatamente responsabili non determina l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società.

Art. 259

Liquidazione giudiziale nei confronti di enti ed imprenditori collettivi non societari

1. Le disposizioni di cui agli articoli 254, 255, 256, 257 e 258 si applicano, in quanto compatibili, anche agli enti e imprenditori collettivi non societari e ai loro componenti illimitatamente e personalmente responsabili per le obbligazioni dell'ente.

Art. 260

Versamenti dei soci a responsabilità limitata

1. Nella procedura di liquidazione giudiziale delle società con soci a responsabilità limitata il giudice delegato può, su proposta del curatore, ingiungere con decreto ai soci e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti, quantunque non sia scaduto il

termine stabilito per il pagamento.

2. Contro il decreto emesso a norma del comma 1, può essere proposta opposizione ai sensi dell'articolo 645 del codice di procedura civile.

Art. 261

Liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria

1. Nella procedura di liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata il giudice delegato, ricorrendone i presupposti, può autorizzare il curatore ad escutere la polizza assicurativa o la fideiussione bancaria rilasciata ai sensi dell'articolo 2464, quarto e sesto comma, del codice civile.

Art. 262

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

1. Se è aperta la liquidazione giudiziale nei confronti della società, l'amministrazione del patrimonio destinato previsto dall'articolo 2447 *-bis* , primo comma, lettera a), del codice civile è attribuita al curatore, che vi provvede con gestione separata.

2. Il curatore provvede a norma dell'articolo 216 alla cessione a terzi del patrimonio, al fine di conservarne la funzione produttiva. Se la cessione non è possibile, il curatore provvede alla liquidazione del patrimonio secondo le regole della liquidazione della società in quanto compatibili.

3. Il corrispettivo della cessione al netto dei debiti del patrimonio o il residuo attivo della liquidazione sono acquisiti dal curatore nell'attivo della liquidazione giudiziale, detratto quanto spettante ai terzi che vi abbiano

effettuato apporti, ai sensi dell'articolo 2447 *-ter*, primo comma, lettera c), del codice civile.²⁰⁸

Art. 263

Patrimonio destinato incapiente e violazione delle regole di separatezza

1. Se a seguito dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società o nel corso della gestione il curatore rileva che il patrimonio destinato è incapiente provvede, previa autorizzazione del giudice delegato, alla sua liquidazione secondo le regole della liquidazione della società, in quanto compatibili.

2. I creditori particolari del patrimonio destinato possono presentare domanda di insinuazione al passivo della procedura di liquidazione giudiziale aperta nei confronti

²⁰⁸ Comma emendato dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

della società nei casi di responsabilità sussidiaria o illimitata previsti dall'articolo 2447 -*quinquies*, terzo e quarto comma, del codice civile.

3. Se risultano violate le regole di separatezza fra uno o più patrimoni destinati costituiti dalla società e il patrimonio della società medesima, il curatore può proporre l'azione sociale di responsabilità e l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 del codice civile nei confronti degli amministratori e dei componenti degli organi di controllo della società.

Art. 264

Attribuzione al curatore dei poteri dell'assemblea

1. Il curatore può compiere gli atti e le operazioni riguardanti l'organizzazione e la struttura finanziaria della società previsti nel programma di

liquidazione, dandone adeguata e tempestiva informazione ai soci ed ai creditori della società. I soci, i creditori ed i terzi interessati possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 133.

2. Il programma di liquidazione può prevedere l'attribuzione al curatore, per determinati atti od operazioni, dei poteri dell'assemblea dei soci. Le decisioni che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo, possono essere impugnate con reclamo al giudice delegato ai sensi dell'articolo 133. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 2377 a 2379 -*ter* e l'articolo 2479 -*ter* del codice civile.²⁰⁹

Art. 265

Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale della società

²⁰⁹ Comma emendato dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

1. La proposta di concordato per la società sottoposta a liquidazione giudiziale è sottoscritta da coloro che ne hanno la rappresentanza sociale.

2. La proposta e le condizioni del concordato, salva diversa disposizione dell'atto costitutivo o dello statuto:

a) nelle società di persone, sono approvate dai soci che rappresentano la maggioranza assoluta del capitale;

b) nelle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata, nonché nelle società cooperative, sono deliberate dagli amministratori.

3. In ogni caso, la decisione o la deliberazione di cui al comma 2, lettera b), deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 2436 del codice civile.

Art. 266

Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale della società

1. Salvo patto contrario, il concordato della società ha effetto anche con riguardo ai soci a responsabilità illimitata e fa cessare la procedura di liquidazione giudiziale aperta nei loro confronti.

2. Contro il decreto di chiusura della liquidazione giudiziale aperta nei confronti del socio è ammesso reclamo a norma dell'articolo 124.

Art. 267

Concordato del socio

1. Nella procedura di liquidazione giudiziale di una società con soci a responsabilità illimitata, ciascuno dei soci può proporre un concordato ai creditori sociali e particolari concorrenti nella procedura di liquidazione giudiziale aperta nei suoi confronti.

CAPO IX

Liquidazione controllata del sovraindebitato

Art. 268

*Liquidazione controllata*²¹⁰

1. Il debitore in stato di sovraindebitamento può domandare con ricorso al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, comma 2, l'apertura di una procedura di liquidazione controllata dei suoi beni.

2. Quando il debitore è in stato di insolvenza, la domanda può essere presentata da un creditore anche in pendenza di procedure esecutive individuali. Nei casi di cui al primo periodo non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei

debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro cinquantamila. Tale importo è periodicamente aggiornato con le modalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d).²¹¹

3. Quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. All'attestazione sono allegati i documenti di cui all'articolo 283, comma 3.

4. Non sono compresi nella liquidazione:

²¹⁰ Articolo sostituito dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

²¹¹ Comma emendato dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;

b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorre al mantenimento suo e della sua famiglia;

c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;

d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

5. Il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i

crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, secondo e terzo comma, del codice civile.

Art. 269

Domanda del debitore

1. Il ricorso può essere presentato personalmente dal debitore, con l'assistenza dell'OCC.

2. Al ricorso deve essere allegata una relazione, redatta dall'OCC, che esponga una valutazione sulla completezza e l'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda e che illustri la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del debitore.

3. L'OCC, entro sette giorni dal conferimento dell'incarico da parte del debitore, ne dà notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche degli enti locali, competenti sulla

base dell'ultimo domicilio fiscale dell'istante.

Art. 270

Apertura della liquidazione controllata

1 Il tribunale, in assenza di domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV e verificati i presupposti di cui agli articoli 268 e 269, dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione controllata. La sentenza produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 256.²¹²

2. Con la sentenza il tribunale:

a) nomina il giudice delegato;

b) nomina il liquidatore, confermando, in caso di domanda presentata dal debitore, l'OCC di cui all'articolo 269 o, per

giustificati motivi, scegliendolo nell'elenco dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202. In questo ultimo caso la scelta è effettuata di regola tra i gestori residenti nel circondario del tribunale competente e l'eventuale deroga deve essere espressamente motivata e comunicata al presidente del tribunale;²¹³

c) ordina al debitore il deposito entro sette giorni dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori;

d) assegna ai terzi che vantano diritti sui beni del debitore e ai creditori risultanti dall'elenco depositato un termine non superiore a sessanta giorni entro il quale, a pena di inammissibilità, devono trasmettere al liquidatore, a

²¹² Comma emendato dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

²¹³ Lettera emendata dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

mezzo posta elettronica certificata, la domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'articolo 201; si applica l'articolo 10, comma 3;

e) ordina la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, salvo che non ritenga, in presenza di gravi e specifiche ragioni, di autorizzare il debitore o il terzo a utilizzare alcuni di essi. Il provvedimento è titolo esecutivo ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore;

f) dispone l'inserimento della sentenza nel sito internet del tribunale o del Ministero della giustizia. Nel caso in cui il debitore svolga attività d'impresa, la pubblicazione è altresì effettuata presso il registro delle imprese;

g) ordina, quando vi sono beni immobili o beni mobili

registrati, la trascrizione della sentenza presso gli uffici competenti.

3. Al liquidatore nominato dal tribunale ai sensi del comma 2, lettera b), seconda parte, si applicano gli articoli 35, comma 4 - *bis*, 35.1 e 35.2 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159.

4. Gli adempimenti di cui al comma 2, lettere f) e g), sono eseguiti a cura del liquidatore; la sentenza è notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione.

5. Si applicano l'articolo 143 in quanto compatibile e gli articoli 150 e 151; per i casi non regolati dal presente capo si applicano altresì, in quanto compatibili, le disposizioni sul procedimento unitario di cui al titolo III.

6. Se un contratto è ancora ineseguito o non compiutamente eseguito nelle

prestazioni principali da entrambe le parti al momento in cui è aperta la procedura di liquidazione controllata, l'esecuzione del contratto rimane sospesa fino a quando il liquidatore, sentito il debitore, dichiara di subentrare nel contratto in luogo del predetto debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi, ovvero di sciogliersi dal medesimo salvo che, nei contratti ad effetti reali, sia già avvenuto il trasferimento del diritto. Il contraente può mettere in mora il liquidatore, facendogli assegnare dal giudice delegato un termine non superiore a sessanta giorni, decorso il quale il contratto si intende sciolto. In caso di prosecuzione del contratto, sono prededucibili soltanto i crediti maturati nel corso della procedura. In caso di scioglimento del contratto, il contraente ha diritto di far valere nel passivo della liquidazione controllata il

credito conseguente al mancato adempimento, senza che gli sia dovuto risarcimento del danno.

Art. 271

Concorso di procedure

1. Se la domanda di liquidazione controllata è proposta dai creditori o dal pubblico ministero e il debitore chiede l'accesso a una procedura di cui al capo II del titolo IV, il giudice concede un termine per l'integrazione della domanda.

2. Nella pendenza del termine di cui al comma 1, non può essere dichiarata aperta la liquidazione controllata e la relativa domanda è dichiarata improcedibile quando sia aperta una procedura ai sensi del capo III del titolo IV. Alla scadenza del termine di cui al comma 1, senza che il debitore abbia integrato la domanda, ovvero in ogni caso di mancata apertura o cessazione delle procedure di cui al capo III del titolo IV, il giudice provvede ai

sensi dell'articolo 270, commi 1 e 2. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 51 a 55.

Art. 272

*Elenco dei creditori,
inventario dei beni e
programma di liquidazione*

1. Il liquidatore entro trenta giorni dalla comunicazione della sentenza aggiorna l'elenco dei creditori, ai quali notifica la sentenza ai sensi dell'articolo 270, comma 4. Il termine di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), può essere prorogato di trenta giorni.

2. Entro novanta giorni dall'apertura della liquidazione controllata il liquidatore completa l'inventario dei beni del debitore e redige un programma in ordine a tempi e modalità della liquidazione. Si applica l'articolo 213, commi 3 e 4, in quanto compatibile. Il programma è depositato in

cancelleria ed approvato dal giudice delegato.

3. Il programma deve assicurare la ragionevole durata della procedura.

Art. 273

Formazione del passivo ²¹⁴

1. Scaduti i termini per la proposizione delle domande di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d), il liquidatore predispone un progetto di stato passivo, comprendente un elenco dei titolari di diritti sui beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore, e lo comunica agli interessati all'indirizzo di posta elettronica certificato indicato nella domanda. In mancanza

²¹⁴ Articolo sostituito dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

della predetta indicazione, il provvedimento si intende comunicato mediante deposito in cancelleria.

2. Entro quindici giorni possono essere proposte osservazioni, con le stesse modalità della domanda di cui all'articolo 270, comma 2, lettera d).

3. In assenza di osservazioni, il liquidatore forma lo stato passivo, lo deposita in cancelleria e ne dispone l'inserimento nel sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.

4. Quando sono formulate osservazioni che il liquidatore ritiene fondate, predispone, entro quindici giorni successivi alla scadenza del termine di cui al comma 2, un nuovo progetto di stato passivo che comunica ai sensi del comma 1.

5. In presenza di contestazioni non superabili ai sensi del

comma 4, il liquidatore rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede alla definitiva formazione del passivo con decreto motivato, pubblicato ai sensi del comma 3.

6. Contro il decreto può essere proposto reclamo davanti al collegio, di cui non può far parte il giudice delegato. Il procedimento si svolge senza formalità, assicurando il rispetto del contraddittorio.

7. Decorso il termine di cui al comma 1, e comunque fino a quando non siano esaurite tutte le ripartizioni dell'attivo della liquidazione, la domanda tardiva è ammissibile solo se l'istante prova che il ritardo è dipeso da causa a lui non imputabile e se trasmette la domanda al liquidatore non oltre sessanta giorni dal momento in cui è cessata la causa che ne ha impedito il deposito tempestivo. Il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge

nelle stesse forme di cui ai commi da 1 a 6. Quando la domanda risulta manifestamente inammissibile perché l'istante non ha indicato le circostanze da cui è dipeso il ritardo o non ne ha offerto prova documentale o non ha indicato i mezzi di prova di cui intende valersi per dimostrarne la non imputabilità, il giudice delegato dichiara con decreto l'inammissibilità della domanda. Il decreto è reclamabile a norma dell'articolo 124.

Art. 274

Azioni del liquidatore

1. Il liquidatore, autorizzato dal giudice delegato, esercita o se pendente, prosegue, ogni azione prevista dalla legge finalizzata a conseguire la disponibilità dei beni compresi nel patrimonio del debitore e ogni azione diretta al recupero dei crediti.

2. Il liquidatore, sempre con l'autorizzazione del giudice

delegato, esercita o, se pendenti, prosegue le azioni dirette a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, secondo le norme del codice civile.

3. Il giudice delegato autorizza il liquidatore ad esercitare o proseguire le azioni di cui ai commi 1 e 2, quando è utile per il miglior soddisfacimento dei creditori.

Art. 275

Esecuzione del programma di liquidazione

1. Il programma di liquidazione è eseguito dal liquidatore, che ogni sei mesi ne riferisce al giudice delegato. Il mancato deposito delle relazioni semestrali costituisce causa di revoca dell'incarico ed è valutato ai fini della liquidazione del compenso.

2. Il liquidatore ha l'amministrazione dei beni che compongono il patrimonio di

liquidazione. Si applicano le disposizioni sulle vendite nella liquidazione giudiziale, in quanto compatibili. Eseguita la vendita e riscosso interamente il prezzo, il giudice ordina la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi nonché di ogni altro vincolo.

3. Terminata l'esecuzione, il liquidatore presenta al giudice il rendiconto. Il giudice verifica la conformità degli atti dispositivi al programma di liquidazione e, se approva il rendiconto, procede alla liquidazione del compenso del liquidatore.

4. Il giudice, se non approva il rendiconto, indica gli atti necessari al completamento della liquidazione ovvero le opportune rettifiche ed integrazioni del rendiconto, nonché un termine per il loro compimento. Se le prescrizioni

non sono adempiute nel termine, anche prorogato, il giudice provvede alla sostituzione del liquidatore e nella liquidazione del compenso tiene conto della diligenza prestata, con possibilità di escludere in tutto o in parte il compenso stesso.

5. Il liquidatore provvede alla distribuzione delle somme ricavate dalla liquidazione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo, previa formazione di un progetto di riparto da comunicare al debitore e ai creditori, con termine non superiore a giorni quindici per osservazioni. In assenza di contestazioni, comunica il progetto di riparto al giudice che senza indugio ne autorizza l'esecuzione.

6. Se sorgono contestazioni sul progetto di riparto, il liquidatore verifica la possibilità di componimento e vi apporta le modifiche che

ritiene opportune. Altrimenti rimette gli atti al giudice delegato, il quale provvede con decreto motivato, reclamabile ai sensi dell'articolo 124.

Art. 276

Chiusura della procedura

1. La procedura si chiude con decreto. Si applica l'articolo 233, in quanto compatibile.²¹⁵

2. Con decreto di chiusura, il giudice, su istanza del liquidatore, autorizza il pagamento del compenso liquidato ai sensi dell'articolo 275, comma 3 e lo svincolo delle somme eventualmente accantonate.

Art. 277

Creditori posteriori

1. I creditori con causa o titolo posteriore al momento dell'esecuzione della pubblicità di cui all'articolo 270, comma 2, lettera f), non possono procedere

esecutivamente sui beni oggetto di liquidazione.

2. I crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione sono soddisfatti con preferenza rispetto agli altri, con esclusione di quanto ricavato dalla liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.

Capo X

Esdebitazione

Sezione I

Condizioni e procedimento della esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata

Art. 278

Oggetto e ambito di applicazione

²¹⁵ Comma emendato dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

1. L'esdebitazione consiste nella liberazione dai debiti e comporta la inesigibilità dal debitore dei crediti rimasti insoddisfatti nell'ambito di una procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata. Con l'esdebitazione vengono meno le cause di ineleggibilità e di decadenza collegate all'apertura della liquidazione giudiziale.²¹⁶

2. Nei confronti dei creditori per fatto o causa anteriori che non hanno partecipato al concorso l'esdebitazione opera per la sola parte eccedente la percentuale attribuita nel concorso ai creditori di pari grado.

3. Possono accedere all'esdebitazione, secondo le norme del presente capo, tutti i

debitori di cui all'articolo 1, comma 1.

4. Se il debitore è una società o altro ente, le condizioni stabilite nell'articolo 280 devono sussistere nei confronti dei soci illimitatamente responsabili e dei legali rappresentanti.²¹⁷

5. L'esdebitazione della società ha efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

6. Sono salvi i diritti vantati dai creditori nei confronti dei coobbligati e dei fideiussori del debitore, nonché degli obbligati in via di regresso. 7. Restano esclusi dall'esdebitazione:

a) gli obblighi di mantenimento e alimentari;

²¹⁶ Comma emendato dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 e successivamente dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83

²¹⁷ Comma sostituito dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

b) i debiti per il risarcimento dei danni da fatto illecito extracontrattuale, nonché le sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

Art. 279

Condizioni temporali di accesso

1. Salvo il disposto dell'articolo 280, il debitore ha diritto a conseguire l'esdebitazione decorsi tre anni dall'apertura della procedura di liquidazione o al momento della chiusura della procedura, se antecedente.

2. *abrogato*²¹⁸

Art. 280

Condizioni per l'esdebitazione

1. Il debitore è ammesso al beneficio della liberazione dai debiti a condizione che:

a) non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per bancarotta fraudolenta o per delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio, o altri delitti compiuti in connessione con l'esercizio dell'attività d'impresa, salvo che per essi sia intervenuta la riabilitazione. Se è in corso il procedimento penale per uno di tali reati o v'è stata applicazione di una delle misure di prevenzione di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il beneficio può essere riconosciuto solo all'esito del relativo procedimento;

b) non abbia distratto l'attivo o esposto passività insussistenti, cagionato o aggravato il dissesto rendendo gravemente difficoltosa la ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari o fatto ricorso abusivo al credito;

²¹⁸ Comma abrogato dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

c) non abbia ostacolato o rallentato lo svolgimento della procedura e abbia fornito agli organi ad essa preposti tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento;

d) non abbia beneficiato di altra esdebitazione nei cinque anni precedenti la scadenza del termine per l'esdebitazione;

e) non abbia già beneficiato dell'esdebitazione per due volte.

Art. 281

Procedimento

1. Il tribunale, contestualmente alla pronuncia del decreto di chiusura della procedura, sentiti gli organi della stessa e verificata la sussistenza delle condizioni di cui agli articoli 278, 279 e 280, dichiara inesigibili nei confronti del debitore i debiti concorsuali non soddisfatti.

2. Allo stesso modo il tribunale provvede, su istanza del debitore, quando siano decorsi almeno tre anni dalla data in cui è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale.

3. Ai fini di cui ai commi 1 e 2, il curatore dà atto, nei rapporti riepilogativi di cui all'articolo 130, dei fatti rilevanti per la concessione o il diniego del beneficio.

4. Il decreto del tribunale è comunicato agli organi della procedura, al pubblico ministero, al debitore e ai creditori ammessi al passivo non integralmente soddisfatti, i quali possono proporre reclamo a norma dell'articolo 124; il termine per proporre reclamo è di trenta giorni. Il decreto è iscritto nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere.²¹⁹

²¹⁹ Comma emendato dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

5. L'esdebitazione non ha effetti sui giudizi in corso e sulle operazioni liquidatorie, anche se posteriori alla chiusura della liquidazione giudiziale disposta a norma dell'articolo 234.

6. Quando dall'esito dei predetti giudizi e operazioni deriva un maggior riparto a favore dei creditori, l'esdebitazione ha effetto solo per la parte definitivamente non soddisfatta.

Sezione II

Disposizioni in materia di esdebitazione del soggetto sovraindebitato²²⁰

Art. 282

Esdebitazione di diritto

1. Per le procedure di liquidazione controllata,

l'esdebitazione opera di diritto a seguito del provvedimento di chiusura o anteriormente, decorsi tre anni dalla sua apertura, ed è dichiarata con decreto motivato del tribunale, iscritto al registro delle imprese su richiesta del cancelliere. Il decreto che dichiara l'esdebitazione del consumatore o del professionista è pubblicato in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia.²²¹

2. L'esdebitazione non opera nelle ipotesi previste dall'articolo 280 nonché nelle ipotesi in cui il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode.²²²

3. Il provvedimento di cui al comma 1 o il provvedimento con cui il tribunale dichiara la sussistenza delle preclusioni di

²²⁰ Rubrica sostituita dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

²²¹ Comma emendato dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

²²² Comma sostituito dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

cui al comma 2 è comunicato al pubblico ministero, ai creditori e al debitore, i quali possono proporre reclamo ai sensi dell'articolo 124; il termine per proporre reclamo è di trenta giorni.²²³

Art. 283

*Esdebitazione del sovraindebitato incapiente*²²⁴

1. Il debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, può accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice laddove sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore complessivamente al dieci per

cento. Non sono considerate utilità, ai sensi del periodo precedente, i finanziamenti, in qualsiasi forma erogati.²²⁵

2. La valutazione di rilevanza di cui al comma 1 deve essere condotta su base annua, dedotte le spese di produzione del reddito e quanto occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia in misura pari all'assegno sociale aumentato della metà moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti il nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 5 dicembre 2013, n. 159.

3. La domanda di esdebitazione è presentata tramite l'OCC al giudice competente, unitamente alla seguente documentazione:

²²³ Comma sostituito dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

²²⁴ Rubrica sostituita dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

²²⁵ Comma emendato dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

a) l'elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute;

b) l'elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni;

c) la copia delle dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni;

d) l'indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare.

4. Alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell'OCC, che comprende:

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;

c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;

d) la valutazione sulla completezza ed attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda.

5. L'OCC, nella relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore a quella indicata al comma 2.

6. I compensi dell'OCC sono ridotti della metà.

7. Il giudice, assunte le informazioni ritenute utili, valutata la meritevolezza del

debitore e verificata, a tal fine, l'assenza di atti in frode e la mancanza di dolo o colpa grave nella formazione dell'indebitamento, concede con decreto l'esdebitazione, indicando le modalità e il termine entro il quale il debitore deve presentare, a pena di revoca del beneficio, ove positiva, la dichiarazione annuale relativa alle sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.

8. Il decreto è comunicato al debitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni. Decorsi trenta giorni dall'ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme ritenute più opportune il contraddittorio tra i creditori oppositori ed il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione è soggetta a reclamo ai sensi dell'articolo 50.

9. L'OCC, nei quattro anni successivi al deposito del decreto che concede l'esdebitazione, vigila sulla tempestività del deposito della dichiarazione di cui al comma 7 e, se il giudice ne fa richiesta, compie le verifiche necessarie per accertare l'esistenza di sopravvenienze rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2.

Titolo VI

DISPOSIZIONI RELATIVE AI GRUPPI DI IMPRESE

Capo I

Regolazioni della crisi o insolvenza del gruppo

Art. 284

*Concordato, accordi di
ristrutturazione e piano
attestato di gruppo* ²²⁶

²²⁶ Articolo sostituito dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

1. Più imprese in stato di crisi o di insolvenza appartenenti al medesimo gruppo e aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano possono proporre con un unico ricorso la domanda di accesso al concordato preventivo di cui all'articolo 40 con un piano unitario o con piani reciprocamente collegati e interferenti.

2. Parimenti può essere proposta con un unico ricorso, da più imprese appartenenti al medesimo gruppo e aventi tutte il proprio centro degli interessi principali nello Stato italiano, la domanda di accesso alla procedura di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, ai sensi degli articoli 57, 60 e 61.

3. Resta ferma l'autonomia delle rispettive masse attive e passive.

4. La domanda proposta ai sensi dei commi 1 e 2 deve contenere l'illustrazione delle

ragioni di maggiore convenienza, in funzione del migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa. Il piano o i piani di cui al comma 1 quantificano il beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, anche per effetto della sussistenza di vantaggi compensativi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo. La domanda deve inoltre fornire informazioni analitiche, complete e aggiornate sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese e indicare il registro delle imprese o i registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497 *-bis* del codice civile. Il bilancio

consolidato di gruppo, ove redatto, deve essere allegato al ricorso unitamente alla documentazione prevista, rispettivamente, per l'accesso al concordato preventivo o agli accordi di ristrutturazione. Si applica l'articolo 289.

5. Il piano unitario o i piani reciprocamente collegati e interferenti, rivolti ai rispettivi creditori, aventi il contenuto indicato nell'articolo 56, comma 2, devono essere idonei a consentire il risanamento dell'esposizione debitoria di ciascuna impresa e ad assicurare il riequilibrio complessivo della situazione finanziaria di ognuna. Un professionista indipendente attesta:

- a) la veridicità dei dati aziendali;
- b) la fattibilità del piano o dei piani;
- c) le ragioni di maggiore convenienza, in funzione del

migliore soddisfacimento dei creditori delle singole imprese, della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa;

d) la quantificazione del beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, operata ai sensi del comma 4. L'attestazione contiene anche informazioni analitiche, complete e aggiornate sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese.

6. Su richiesta delle imprese debitrice, il piano o i piani sono pubblicati nel registro delle imprese o nei registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497 *-bis* del codice civile. Si applica l'articolo 289.

Art. 285

Contenuto del piano o dei piani di gruppo e azioni a tutela dei creditori e dei soci

1. Il piano o i piani concordatari di gruppo possono prevedere la liquidazione di alcune imprese e la continuazione dell'attività di altre imprese del gruppo. Si applica tuttavia la sola disciplina del concordato in continuità quando, confrontando i flussi complessivi derivanti dalla continuazione dell'attività con i flussi complessivi derivanti dalla liquidazione, risulta che i creditori delle imprese del gruppo sono soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta.

2. Il piano o i piani concordatari possono altresì prevedere operazioni contrattuali e riorganizzative, inclusi i trasferimenti di risorse

infragruppo, purché un professionista indipendente attesti che dette operazioni sono necessarie ai fini della continuità aziendale per le imprese per le quali essa è prevista nel piano e coerenti con l'obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese del gruppo tenuto conto dei vantaggi compensativi derivanti alle singole imprese, fermo quanto previsto dagli articoli 47 e 112.

²²⁷

3. Se non ricorre l'ipotesi prevista dal comma 1, secondo periodo, gli effetti pregiudizievoli delle operazioni di cui ai commi 1 e 2 possono essere contestati dai creditori dissenzienti appartenenti a una classe dissenziente o, nel caso di mancata formazione delle classi, dai creditori dissenzienti che rappresentano almeno il venti per cento dei crediti ammessi al voto con riguardo

²²⁷ Comma emendato dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

ad una singola impresa, attraverso l'opposizione all'omologazione del concordato di gruppo. I creditori non aderenti possono proporre opposizione all'omologazione degli accordi di ristrutturazione.²²⁸

4. In caso di opposizione proposta ai sensi del comma 3, il tribunale omologa il concordato o gli accordi di ristrutturazione qualora ritenga, sulla base di una valutazione complessiva del piano o dei piani collegati e tenuto conto dei vantaggi compensativi derivanti alle singole imprese del gruppo, che i creditori possano essere soddisfatti in misura non inferiore a quanto ricaverebbero dalla liquidazione giudiziale della singola impresa.²²⁹

4 *bis*. Nell'ipotesi di cui al comma 1, secondo periodo, il tribunale omologa il concordato secondo quanto previsto dall'articolo 112, commi 2, 3 e 4.²³⁰

5. I soci possono far valere il pregiudizio arrecato alla redditività e al valore della partecipazione sociale dalle operazioni di cui ai commi 1 e 2, esclusivamente attraverso l'opposizione all'omologazione del concordato di gruppo. Il tribunale omologa il concordato se esclude la sussistenza del predetto pregiudizio in considerazione dei vantaggi compensativi derivanti alle singole imprese dal piano di gruppo.²³¹

Art. 286

*Procedimento di concordato di gruppo*²³²

²²⁸ Comma emendato dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 e successivamente dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83

²²⁹ Comma emendato dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147 e successivamente dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83

²³⁰ Comma aggiunto dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

²³¹ Comma sostituito dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

²³² Articolo sostituito dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

1. Se le diverse imprese del gruppo hanno il proprio centro degli interessi principali in circoscrizioni giudiziarie diverse, è competente il tribunale individuato ai sensi dell'articolo 27 in relazione al centro degli interessi principali della società o ente o persona fisica che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497 *-bis* del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell'impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria in base all'ultimo bilancio approvato.

2. Il tribunale, se accoglie il ricorso, nomina un unico giudice delegato e un unico commissario giudiziale per tutte le imprese del gruppo e dispone il deposito di un unico fondo per le spese di giustizia.

3. I costi della procedura sono ripartiti fra le imprese del

gruppo in proporzione delle rispettive masse attive.

4. Il commissario giudiziale, con l'autorizzazione del giudice, può richiedere alla Commissione nazionale per le società e la borsa - CONSOB o a qualsiasi altra pubblica autorità informazioni utili ad accertare l'esistenza di collegamenti di gruppo e alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote ad esse intestate. Le informazioni sono fornite entro quindici giorni dalla richiesta.

5. I creditori di ciascuna delle imprese che hanno proposto la domanda di accesso al concordato di gruppo, suddivisi per classi qualora tale suddivisione sia prevista dalla legge o dal piano, votano in maniera contestuale e separata sulla proposta presentata dall'impresa loro debitrice. Il concordato di gruppo è approvato quando le proposte

delle singole imprese del gruppo sono approvate dalla maggioranza prevista dall'articolo 109.

6. Sono escluse dal voto le imprese del gruppo titolari di crediti nei confronti dell'impresa ammessa alla procedura.

7. Il tribunale, con il decreto di omologazione, nomina un comitato dei creditori per ciascuna impresa del gruppo e, quando il concordato prevede la cessione dei beni, un unico liquidatore giudiziale per tutte le imprese.

8. Il concordato di gruppo omologato non può essere risolto o annullato quando i presupposti per la risoluzione o l'annullamento si verificano soltanto rispetto a una o ad alcune imprese del gruppo, a meno che ne risulti significativamente compromessa l'attuazione del

piano anche da parte delle altre imprese

Capo II

Procedura unitaria di liquidazione giudiziale

Art. 287

Liquidazione giudiziale di gruppo

1. Più imprese in stato di insolvenza, appartenenti al medesimo gruppo e aventi ciascuna il centro degli interessi principali nello Stato italiano, possono essere assoggettate, in accoglimento di un unico ricorso, dinanzi ad un unico tribunale, a una procedura di liquidazione giudiziale unitaria quando risultino opportune forme di coordinamento nella liquidazione degli attivi, in funzione dell'obiettivo del migliore soddisfacimento dei creditori delle diverse imprese

del gruppo, ferma restando l'autonomia delle rispettive masse attive e passive. A tal fine il tribunale tiene conto dei preesistenti reciproci collegamenti di natura economica o produttiva, della composizione dei patrimoni delle diverse imprese e della presenza dei medesimi amministratori.

2. In tal caso, il tribunale nomina, salvo che sussistano specifiche ragioni, un unico giudice delegato, un unico curatore, un comitato dei creditori per ciascuna impresa del gruppo.

3. Nel programma di liquidazione il curatore illustra le modalità del coordinamento nella liquidazione degli attivi delle diverse imprese. Le spese generali della procedura sono imputate alle imprese del gruppo in proporzione delle rispettive masse attive.

4. Se le diverse imprese del gruppo hanno il proprio centro degli interessi principali in circoscrizioni giudiziarie diverse, il tribunale competente è quello dinanzi al quale è stata depositata la prima domanda di liquidazione giudiziale. Qualora la domanda di accesso alla procedura sia presentata contemporaneamente da più imprese dello stesso gruppo, è competente il tribunale individuato ai sensi dell'articolo 27, in relazione al centro degli interessi principali della società o ente o persona fisica che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497 -bis del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, dell'impresa che presenta la più elevata esposizione debitoria in base all'ultimo bilancio approvato.

5. Quando ravvisa l'insolvenza di un'impresa del gruppo non ancora assoggettata alla procedura di liquidazione

giudiziale, il curatore designato ai sensi del comma 2, segnala tale circostanza agli organi di amministrazione e controllo ovvero promuove direttamente l'accertamento dello stato di insolvenza di detta impresa.

Art. 288

*Procedure concorsuali
autonome di imprese
appartenenti allo stesso
gruppo*

1. Nel caso in cui più imprese appartenenti a un medesimo gruppo siano assoggettate a separate procedure di liquidazione giudiziale ovvero a separate procedure di concordato preventivo, eventualmente dinanzi a tribunali diversi, gli organi di gestione delle diverse procedure cooperano per facilitare la gestione efficace di tali procedure.

Capo III

**Strumenti di regolazione
della crisi e dell'insolvenza e
procedure di insolvenza di
imprese appartenenti ad un
gruppo**²³³

Art. 289

*Domanda di accesso e
obblighi di informazione e
collaborazione*

1. La domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza presentata da un'impresa appartenente ad un gruppo deve contenere informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le società e imprese e indicare il registro delle imprese o i registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi

²³³ Rubrica sostituita dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

dell'articolo 2497 - *bis* del codice civile. L'impresa deve, inoltre, depositare il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto. In ogni caso il tribunale ovvero, successivamente, il curatore o il commissario giudiziale possono, al fine di accertare l'esistenza di collegamenti di gruppo, richiedere alla CONSOB o a qualsiasi altra pubblica autorità e alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote ad esse intestate. Le informazioni sono fornite entro quindici giorni dalla richiesta.²³⁴

Capo IV

Norme comuni

Art. 290

Azioni di inefficacia fra imprese del gruppo

1. Nei confronti delle imprese appartenenti al medesimo gruppo possono essere promosse dal curatore, sia nel caso di apertura di una procedura unitaria, sia nel caso di apertura di una pluralità di procedure, azioni dirette a conseguire la dichiarazione di inefficacia di atti e contratti posti in essere nei cinque anni antecedenti il deposito dell'istanza di liquidazione giudiziale, che abbiano avuto l'effetto di spostare risorse a favore di un'altra impresa del gruppo con pregiudizio dei creditori, fatto salvo il disposto dell'articolo 2497, primo comma, del codice civile.

2. Spetta alla società beneficiaria provare di non essere stata a conoscenza del carattere pregiudizievole dell'atto o del contratto.

²³⁴ Comma emendato dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

3. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale aperta nei confronti di una società appartenente ad un gruppo può esercitare, nei confronti delle altre società del gruppo, l'azione revocatoria prevista dall'articolo 166 degli atti compiuti dopo il deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o, nei casi di cui all'articolo 166, comma 1, lettere a) e b), nei due anni anteriori al deposito della domanda o nell'anno anteriore, nei casi di cui all'articolo 166, comma 1, lettere c) e d).

Art. 291

Azioni di responsabilità e denuncia di gravi irregolarità di gestione nei confronti di imprese del gruppo

1. Il curatore, sia nel caso di apertura di una procedura unitaria, sia nel caso di apertura di una pluralità di procedure, è legittimato ad esercitare le azioni di responsabilità

previste dall'articolo 2497 del codice civile.

2. Il curatore è altresì legittimato a proporre, nei confronti di amministratori e sindaci delle società del gruppo non assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale, la denuncia di cui all'articolo 2409 del codice civile.

Art. 292

Postergazione del rimborso dei crediti da finanziamenti infragruppo

1. I crediti che la società o l'ente o la persona fisica esercente l'attività di direzione e o coordinamento vanta, anche a seguito di escussione di garanzie, nei confronti delle imprese sottoposte a direzione e coordinamento, o che queste ultime vantano nei confronti dei primi sulla base di rapporti di finanziamento contratti dopo il deposito della domanda che ha dato luogo all'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore, sono

postergati rispetto al soddisfacimento degli altri creditori. Se tali crediti sono stati rimborsati nell'anno anteriore alla domanda che ha dato luogo all'apertura della liquidazione giudiziale, si applica l'articolo 164.

2. La disposizione di cui al comma 1, primo periodo, non si applica ai finanziamenti previsti dall'articolo 102.

TITOLO VII

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Capo I

Natura e norme applicabili

Art. 293

*Disciplina applicabile e
presupposti*

1. La liquidazione coatta amministrativa è il procedimento concorsuale amministrativo che si applica nei casi espressamente previsti dalla legge.

2. La legge determina le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa, i casi per i quali la liquidazione coatta amministrativa può essere disposta e l'autorità competente a disporla.

Art. 294

Rinvio alle norme speciali

1. La liquidazione coatta amministrativa è regolata dalle disposizioni del presente titolo, salvo che le leggi speciali dispongano diversamente.

2. I rinvii al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 contenuti in leggi speciali in materia di liquidazione coatta amministrativa si intendono fatti alle disposizioni del presente codice della crisi e

dell'insolvenza e secondo le norme di coordinamento.

3. Le disposizioni di questo titolo non si applicano agli enti pubblici

Capo II

Procedimento

Art. 295

Liquidazione coatta amministrativa e liquidazione giudiziale

1. Le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa non sono soggette a liquidazione giudiziale, salvo che la legge diversamente disponga.

2. Quando la legge ammette la procedura di liquidazione coatta amministrativa e quella di liquidazione giudiziale, la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale

preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa preclude l'apertura della liquidazione giudiziale.

Art. 296

Rapporti tra concordato preventivo e liquidazione coatta amministrativa

1. Se la legge non dispone diversamente, le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa possono essere sempre ammesse alla procedura di concordato preventivo, osservato, per le imprese non assoggettabili a liquidazione giudiziale, l'articolo 297, comma 8.

Art. 297

Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa

1. Salva diversa disposizione delle leggi speciali, se

un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa con esclusione della liquidazione giudiziale si trova in stato di insolvenza, il tribunale del luogo in cui essa ha il centro degli interessi principali, su ricorso di uno o più creditori o dell'autorità che ha la vigilanza sull'impresa o di questa stessa, dichiara tale stato con sentenza.

2. Il trasferimento del centro degli interessi principali intervenuto nell'anno antecedente il deposito della domanda per la dichiarazione dello stato di insolvenza non rileva ai fini della competenza.

3. Con la stessa sentenza o con successivo decreto, il tribunale adotta i provvedimenti conservativi che ritenga opportuni nell'interesse dei creditori fino all'inizio della procedura di liquidazione.

4. Prima di provvedere il tribunale deve sentire il

debitore, con le modalità di cui all'articolo 40 e l'autorità che ha la vigilanza sull'impresa.

5. La sentenza è comunicata entro tre giorni, a norma dell'articolo 136 del codice di procedura civile, all'autorità competente perché disponga la liquidazione o, se ne ritiene sussistenti i presupposti, l'avvio della risoluzione ai sensi del decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE. Essa è inoltre notificata, e resa pubblica a norma dell'articolo 45.

6. Contro la sentenza può essere proposto reclamo da qualunque interessato, a norma dell'articolo 51.

7. Il tribunale che respinge il ricorso per la dichiarazione d'insolvenza provvede con decreto motivato. Contro il decreto è ammesso reclamo a norma dell'articolo 50.

8. Il tribunale provvede su istanza del commissario

giudiziale alla dichiarazione d'insolvenza a norma del presente articolo quando nel corso della procedura di concordato preventivo di un'impresa soggetta a liquidazione coatta amministrativa, con esclusione della liquidazione giudiziale, si verifica la cessazione della procedura e sussiste lo stato di insolvenza. Si applica, in ogni caso, il procedimento di cui al comma 4.

9. Le disposizioni di questo articolo non si applicano agli enti pubblici.

Art. 298

Accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza successivo alla liquidazione coatta amministrativa

1. Se l'impresa, al tempo in cui è stata ordinata la liquidazione, si trovava in stato d'insolvenza e questa non è stata preventivamente dichiarata a norma dell'articolo 297, il tribunale del luogo in cui essa

ha il centro degli interessi principali, su ricorso del commissario liquidatore o del pubblico ministero, accerta tale stato con sentenza in camera di consiglio, anche se la liquidazione è stata disposta per insufficienza di attivo.

2. Si applicano le norme dell'articolo 297, commi 3, 4, 5, 6 e 7.

3. Restano salve le diverse disposizioni delle leggi speciali relative all'accertamento dello stato di insolvenza successivo all'apertura della liquidazione coatta amministrativa.

Art. 299

Effetti dell'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza

1. Accertato giudizialmente lo stato d'insolvenza a norma degli articoli 297 e 298, sono applicabili, con effetto dalla data del provvedimento che ha accertato lo stato di insolvenza, le disposizioni del titolo V,

capo I, sezione IV, anche nei riguardi dei soci a responsabilità illimitata, sostituito al deposito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale il deposito della domanda per l'accertamento dello stato di insolvenza.

2. L'esercizio delle azioni di revoca degli atti compiuti in frode dei creditori compete al commissario liquidatore. Il termine di decadenza di cui all'articolo 170 decorre dalla data del provvedimento di nomina del commissario liquidatore, se successivo al provvedimento che accerta lo stato di insolvenza.

3. Il commissario liquidatore presenta al pubblico ministero la relazione prevista dall'articolo 130.

Art. 300

Provvedimento di liquidazione

1. Il provvedimento che ordina la liquidazione, entro dieci giorni dalla sua data, è pubblicato integralmente, a cura dell'autorità che lo ha emanato, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed è comunicato per l'iscrizione all'ufficio del registro delle imprese, salve le altre forme di pubblicità disposte nel provvedimento.

Art. 301

Organi della liquidazione coatta amministrativa

1. Con il provvedimento che ordina la liquidazione o con altro successivo viene nominato un commissario liquidatore. Si applicano gli articoli 356 e 358. È altresì nominato un comitato di sorveglianza di tre membri o cinque membri, scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività

esercitato dall'impresa, possibilmente fra i creditori.²³⁵

2. Qualora l'importanza dell'impresa lo consigli, possono essere nominati tre commissari liquidatori. In tal caso essi deliberano a maggioranza, e la rappresentanza è esercitata congiuntamente da due di essi. Nella liquidazione delle cooperative la nomina del comitato di sorveglianza è facoltativa.

Art. 302

Responsabilità del commissario liquidatore

1. Il commissario liquidatore è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.

2. Durante la liquidazione l'azione di responsabilità contro il commissario liquidatore revocato è proposta dal nuovo liquidatore con

l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione.

3. Si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 129, 134, 135 e 136, comma 1, intendendosi sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato quelli dell'autorità che vigila sulla liquidazione.²³⁶

Art. 303

Effetti del provvedimento di liquidazione

1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano gli articoli 142, 144, 145, 146 e 147 e se l'impresa è una persona giuridica, cessano le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo, salvo il caso previsto dall'articolo 314.

2. Nelle controversie anche in corso, relative a rapporti di

²³⁵ Comma emendato dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

²³⁶ Comma emendato dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

diritto patrimoniale, sta in giudizio il commissario liquidatore.

Art. 304

Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti

1. Dalla data del provvedimento che ordina la liquidazione si applicano le disposizioni del titolo V, capo I, sezioni III e V e le disposizioni dell'articolo 165.

2. Si intendono sostituiti nei poteri del tribunale e del giudice delegato l'autorità amministrativa che vigila sulla liquidazione, nei poteri del curatore il commissario liquidatore e, in quelli del comitato dei creditori, il comitato di sorveglianza.

Art. 305

Commissario liquidatore

1. Il commissario liquidatore procede a tutte le operazioni della liquidazione secondo le direttive dell'autorità che vigila

sulla liquidazione e sotto il controllo del comitato di sorveglianza.

2. Il commissario prende in consegna i beni compresi nella liquidazione, le scritture contabili e gli altri documenti dell'impresa o dell'ente richiedendo, ove occorra, l'assistenza di un notaio.

3. Il commissario forma quindi l'inventario, nominando, se necessario, uno o più stimatori per la valutazione dei beni.

Art. 306

Relazione del commissario

1. L'imprenditore o, se l'impresa è una società o una persona giuridica, gli amministratori devono rendere al commissario liquidatore il conto della gestione relativo al tempo posteriore all'ultimo bilancio.

2. Il commissario è dispensato dal formare il bilancio annuale, ma deve presentare alla fine di ogni semestre all'autorità che

vigila sulla liquidazione una relazione sulla situazione patrimoniale dell'impresa e sull'andamento della gestione, precisando la sussistenza di eventuali segnali di cui all'articolo 3, accompagnata da un rapporto del comitato di sorveglianza. Nello stesso termine, copia della relazione è trasmessa al comitato di sorveglianza, unitamente agli estratti conto dei depositi postali o bancari relativi al periodo. Il comitato di sorveglianza o ciascuno dei suoi componenti possono formulare osservazioni scritte. Altra copia della relazione è trasmessa, assieme alle eventuali osservazioni, per via telematica all'ufficio del registro delle imprese ed è trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.²³⁷

Art. 307

Poteri del commissario

1. L'azione di responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo dell'impresa o dell'ente in liquidazione, a norma degli articoli 2393, 2394, 2476, primo, sesto, e ottavo comma, 2497 del codice civile, è esercitata dal commissario liquidatore, previa autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione.²³⁸

2. Per il compimento degli atti previsti dall'articolo 132 di valore indeterminato o superiore a euro 1032,91 e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il commissario deve essere autorizzato dall'autorità predetta, la quale provvede sentito il comitato di sorveglianza.

²³⁷ Comma emendato dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

²³⁸ Comma emendato dal D. Lgs. 26 ottobre 2020, n. 147..

Art. 308

Comunicazione ai creditori e ai terzi

1. Entro un mese dalla nomina il commissario comunica a ciascun creditore, a mezzo posta elettronica certificata, se il destinatario ha un domicilio digitale e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore, il suo indirizzo di posta elettronica certificata e le somme risultanti a credito di ciascuno secondo le scritture contabili e i documenti dell'impresa. Contestualmente il commissario invita i creditori a indicare, entro il termine di cui al comma 3, il loro indirizzo di posta elettronica certificata, con l'avvertimento sulle conseguenze di cui al comma 4 e relativo all'onere del creditore di comunicarne ogni variazione. La comunicazione s'intende fatta con riserva delle eventuali contestazioni.

2. Analoga comunicazione è fatta a coloro che possono far valere domande di rivendicazione, restituzione e separazione su cose mobili e immobili posseduti dall'impresa.

3. Entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione i creditori e le altre persone indicate dal comma 2 possono far pervenire al commissario mediante posta elettronica certificata le loro osservazioni o istanze.

4. Tutte le successive comunicazioni sono effettuate dal commissario all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato ai sensi del comma 1. In caso di mancata indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o di mancata comunicazione della variazione, o nei casi di mancata consegna per cause imputabili al destinatario, esse si eseguono mediante deposito in cancelleria. Si applica

l'articolo 104, commi 2, 3 e 4, in quanto compatibile.

Art. 309

Domande dei creditori e dei terzi

1. I creditori e le altre persone indicate nell'articolo 308 che non hanno ricevuto la comunicazione prevista dal predetto articolo possono chiedere mediante raccomandata, entro sessanta giorni dalla pubblicazione del provvedimento di liquidazione nella *Gazzetta Ufficiale*, il riconoscimento dei propri crediti e la restituzione dei loro beni, comunicando l'indirizzo di posta elettronica certificata. Si applica l'articolo 308, comma 4.

Art. 310

Formazione dello stato passivo

1. Salvo che le leggi speciali stabiliscano un maggior termine, entro novanta giorni dalla data del provvedimento di

liquidazione, il commissario forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti e delle domande indicate all'articolo 308, comma 2, accolte o respinte, e lo deposita nella cancelleria del tribunale dove ha il centro degli interessi principali. Il commissario trasmette l'elenco dei crediti ammessi o respinti a coloro la cui pretesa non sia in tutto o in parte ammessa a mezzo posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 308, comma 4. Con il deposito in cancelleria l'elenco diventa esecutivo.

2. Le impugnazioni, le domande tardive di crediti e le domande di rivendica e di restituzione sono disciplinate dagli articoli 206, 207, 208 e 210, sostituiti al giudice delegato il giudice incaricato per la trattazione di esse dal presidente del tribunale ed al curatore il commissario liquidatore.

3. Restano salve le disposizioni delle leggi speciali relative

all'accertamento dei crediti chirografari nella liquidazione delle imprese che esercitano il credito.

Art. 311

Liquidazione dell'attivo

1. Il commissario ha tutti i poteri necessari per la liquidazione dell'attivo, salve le limitazioni stabilite dall'autorità che vigila sulla liquidazione.

2. In ogni caso per la vendita degli immobili e per la vendita dei mobili in blocco occorrono l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione e il parere del comitato di sorveglianza.

3. Nel caso di società con soci a responsabilità limitata il presidente del tribunale può, su proposta del commissario liquidatore, ingiungere con decreto ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora

dovuti, quantunque non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento.

Art. 312

Ripartizione dell'attivo

1. Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono distribuite secondo l'ordine stabilito nell'articolo 221.

2. Previo parere del comitato di sorveglianza, e con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione, il commissario può distribuire acconti parziali a tutti i creditori o ad alcune categorie di essi, anche prima che siano realizzate tutte le attività e accertate tutte le passività.

3. Le domande tardive per l'ammissione di crediti o per il riconoscimento dei diritti reali non pregiudicano le ripartizioni già avvenute, e possono essere fatte valere sulle somme non ancora distribuite, osservate le disposizioni dell'articolo 225.

4. Alle ripartizioni parziali si applicano le disposizioni dell'articolo 227.

Art. 313

Chiusura della liquidazione

1. Prima dell'ultimo riparto ai creditori, il bilancio finale della liquidazione, con il conto della gestione e il piano di riparto tra i creditori, accompagnati da una relazione del comitato di sorveglianza, devono essere sottoposti all'autorità che vigila sulla liquidazione, la quale ne autorizza il deposito presso la cancelleria del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27 e liquida il compenso al commissario.

2. Dell'avvenuto deposito, a cura del commissario liquidatore, è data comunicazione ai creditori ammessi al passivo e ai creditori prededucibili con le modalità di cui all'articolo 308, comma 4 ed è data notizia mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e nei

giornali designati dall'autorità che vigila sulla liquidazione.

3. Gli interessati possono proporre le loro contestazioni con ricorso al tribunale nel termine perentorio di venti giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario a norma del comma 1 per i creditori e dall'inserzione nella Gazzetta Ufficiale per ogni altro interessato. Le contestazioni sono comunicate, a cura del cancelliere, all'autorità che vigila sulla liquidazione, al commissario liquidatore e al comitato di sorveglianza, che nel termine di venti giorni possono presentare nella cancelleria del tribunale le loro osservazioni. Il tribunale provvede con decreto in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 124.

4. Decorso il termine senza che siano proposte contestazioni, il bilancio, il conto di gestione e

il piano di riparto si intendono approvati, e il commissario provvede alle ripartizioni finali tra i creditori. Si applicano le norme dell'articolo 231 e, se del caso, degli articoli 2495 e 2496 del codice civile.

Art. 314

Concordato della liquidazione

1. L'autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore, sentito il comitato di sorveglianza, può autorizzare l'impresa in liquidazione, uno o più creditori o un terzo a proporre al tribunale un concordato, a norma dell'articolo 240, osservate le disposizioni dell'articolo 265, se si tratta di società.

2. La proposta di concordato è depositata nella cancelleria del tribunale competente ai sensi dell'articolo 27 con il parere del commissario liquidatore e del comitato di sorveglianza, comunicata dal commissario a tutti i creditori ammessi al

passivo con le modalità di cui all'articolo 308, comma 4, pubblicata mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale e deposito presso l'ufficio del registro delle imprese.

3. I creditori e gli altri interessati possono presentare nella cancelleria le loro opposizioni nel termine perentorio di trenta giorni, decorrente dalla comunicazione fatta dal commissario per i creditori e dall'esecuzione delle formalità pubblicitarie di cui al comma 2 per ogni altro interessato.

4. Il tribunale, sentito il parere dell'autorità che vigila sulla liquidazione, decide sulle opposizioni e sulla proposta di concordato con sentenza in camera di consiglio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 245, 246 e 247.

5. Gli effetti del concordato sono regolati dall'articolo 248.

6. Il commissario liquidatore con l'assistenza del comitato di sorveglianza sorveglia l'esecuzione del concordato.

Art. 315

Risoluzione e annullamento del concordato

1. Se il concordato non è eseguito, il tribunale, su ricorso del commissario liquidatore o di uno o più creditori, ne pronuncia la risoluzione con sentenza in camera di consiglio. Si applicano le disposizioni dall'articolo 250, commi 2, 3, 4, 5 e 6.

2. Su richiesta del commissario o dei creditori il concordato può essere annullato a norma dell'articolo 251.

3. Risolto o annullato il concordato, si riapre la liquidazione coatta amministrativa e l'autorità che vigila sulla liquidazione adotta

i provvedimenti che ritiene necessari.

Capo III

Funzioni delle autorità amministrative di vigilanza per la crisi e l'insolvenza

Art. 316

Funzioni delle autorità amministrative di vigilanza

1. Oltre a quanto previsto nei precedenti articoli, le autorità amministrative di vigilanza sono altresì competenti a:

a) ricevere dagli organi interni di controllo dei soggetti vigilati e dai soggetti incaricati della revisione e dell'ispezione la comunicazione dei segnali di cui all'articolo 3;²³⁹

b) *abrogata*;²⁴⁰

²³⁹ Lettera sostituita dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

²⁴⁰ Lettera abrogata dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

c) proporre domanda di accertamento dello stato di insolvenza con apertura della liquidazione coatta amministrativa.

TITOLO VIII

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E MISURE CAUTELARI PENALI

Art. 317

*Principio di prevalenza delle
misure cautelari reali e tutela
dei terzi*

1. Le condizioni e i criteri di prevalenza rispetto alla gestione concorsuale delle misure cautelari reali sulle cose indicate dall'articolo 142 sono regolate dalle disposizioni del Libro I, titolo IV del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, salvo quanto previsto dagli articoli 318, 319 e 320.

2. Per misure cautelari reali di cui al comma 1 si intendono i

sequestri delle cose di cui è consentita la confisca disposti ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale, la cui attuazione è disciplinata dall'articolo 104-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale.

Art. 318

Sequestro preventivo

1. In pendenza della procedura di liquidazione giudiziale non può essere disposto sequestro preventivo ai sensi dell'articolo 321, comma 1, del codice di procedura penale sulle cose di cui all'articolo 142, sempre che la loro fabbricazione, uso, porto, detenzione e alienazione non costituisca reato e salvo che la fabbricazione, l'uso, il porto, la detenzione e l'alienazione possano essere consentiti mediante autorizzazione amministrativa.

2. Quando, disposto sequestro preventivo ai sensi dell'articolo

321, comma 1, del codice di procedura penale, è dichiarata l'apertura di liquidazione giudiziale sulle medesime cose, il giudice a richiesta del curatore revoca il decreto di sequestro e dispone la restituzione delle cose in suo favore.

3. Nel caso di cui al comma 2, il curatore comunica all'autorità giudiziaria che aveva disposto o richiesto il sequestro, la dichiarazione dello stato di insolvenza e di apertura della procedura della liquidazione giudiziale, il provvedimento di revoca o chiusura della liquidazione giudiziale, nonché l'elenco delle cose non liquidate e già sottoposte a sequestro. Il curatore provvede alla cancellazione delle iscrizioni e trascrizioni decorsi novanta giorni dalla comunicazione di cui al primo periodo.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non si applicano quando sono sottoposte a

sequestro preventivo le cose indicate all'articolo 146 e le cose non suscettibili di liquidazione, per disposizione di legge o per decisione degli organi della procedura.

Art. 319

Sequestro conservativo

1. In pendenza della procedura di liquidazione giudiziale non può essere disposto sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 316 del codice di procedura penale sulle cose di cui all'articolo 142.

2. Quando, disposto sequestro conservativo ai sensi dell'articolo 316 del codice di procedura penale, è dichiarata l'apertura di liquidazione giudiziale sulle medesime cose, si applica l'articolo 150 e il giudice, a richiesta del curatore, revoca il sequestro conservativo e dispone la restituzione delle cose in suo favore.

Art. 320

Legittimazione del curatore

1. Contro il decreto di sequestro e le ordinanze in materia di sequestro il curatore può proporre richiesta di riesame e appello nei casi, nei termini e con le modalità previsti dal codice di procedura penale. Nei predetti termini e modalità il curatore è legittimato a proporre ricorso per cassazione.

Art. 321

Liquidazione coatta amministrativa e misure di prevenzione

1. Le disposizioni che precedono si applicano in quanto compatibili alla liquidazione coatta amministrativa.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI PENALI

Capo I

Reati commessi dall'imprenditore in liquidazione giudiziale

Art. 322

Bancarotta fraudolenta

1. È punito con la reclusione da tre a dieci anni, se è dichiarato in liquidazione giudiziale, l'imprenditore che:

a) ha distratto, occultato, dissimulato, distrutto o dissipato in tutto o in parte i suoi beni ovvero, allo scopo di recare pregiudizio ai creditori, ha esposto o riconosciuto passività inesistenti;

b) ha sottratto, distrutto o falsificato, in tutto o in parte, con lo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizi ai creditori, i libri o le altre scritture contabili o li ha tenuti in guisa da non rendere possibile la ricostruzione del patrimonio o del movimento degli affari.

2. La stessa pena si applica all'imprenditore, dichiarato in liquidazione giudiziale, che, durante la procedura, commette alcuno dei fatti previsti dalla lettera *a)* del comma 1, ovvero sottrae, distrugge o falsifica i libri o le altre scritture contabili.

3. È punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore in liquidazione giudiziale che, prima o durante la procedura, a scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essi, esegue pagamenti o simula titoli di prelazione.

4. Salve le altre pene accessorie, di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna per uno dei fatti previsti nel presente articolo importa l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a dieci anni.

Art. 323

Bancarotta semplice

1. È punito con la reclusione da sei mesi a due anni, se è dichiarato in liquidazione giudiziale, l'imprenditore che, fuori dai casi previsti nell'articolo precedente:

a) ha sostenuto spese personali o per la famiglia eccessive rispetto alla sua condizione economica;

b) ha consumato una notevole parte del suo patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti;

c) ha compiuto operazioni di grave imprudenza per ritardare l'apertura della liquidazione giudiziale;

d) ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione di apertura della propria liquidazione giudiziale o con altra grave colpa;

e) non ha soddisfatto le obbligazioni assunte in un precedente concordato preventivo o liquidatorio giudiziale.

2. La stessa pena si applica all'imprenditore in liquidazione giudiziale che, durante i tre anni antecedenti alla dichiarazione di liquidazione giudiziale ovvero dall'inizio dell'impresa, se questa ha avuto una minore durata, non ha tenuto i libri e le altre scritture contabili prescritti dalla legge o li ha tenuti in maniera irregolare o incompleta.

3. Salve le altre pene accessorie di cui al capo III, titolo II, libro I del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a due anni.

Art. 324

Esenzioni dai reati di bancarotta

1. Le disposizioni di cui agli articoli 322, comma 3 e 323 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o degli accordi in esecuzione del piano attestato ovvero del concordato minore omologato ai sensi dell'articolo 80, nonché ai pagamenti e alle operazioni di finanziamento autorizzati dal giudice a norma degli articoli 99, 100 e 101.

Art. 325

Ricorso abusivo al credito

1. Gli amministratori, i direttori generali, i liquidatori e gli imprenditori esercenti un'attività commerciale che ricorrono o continuano a ricorrere al credito, anche al di fuori dei casi di cui agli articoli 322 e 323, dissimulando il dissesto o lo stato d'insolvenza

sono puniti con la reclusione da sei mesi a tre anni.

2. La pena è aumentata nel caso di società soggette alle disposizioni di cui al capo II, titolo III, parte IV, del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

3. Salve le altre pene accessorie di cui al libro I, titolo II, capo III, del codice penale, la condanna importa l'inabilitazione all'esercizio di un'impresa commerciale e l'incapacità ad esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa fino a tre anni.

Art. 326

*Circostanze aggravanti e
circostanza attenuante*

1. Nel caso in cui i fatti previsti negli articoli 322, 323 e 325 hanno cagionato un danno patrimoniale di rilevante

gravità, le pene da essi stabilite sono aumentate fino alla metà.

2. Le pene stabilite negli articoli suddetti sono aumentate:

a) se il colpevole ha commesso più fatti tra quelli previsti in ciascuno degli articoli indicati;

b) se il colpevole per divieto di legge non poteva esercitare un'impresa commerciale.

3. Nel caso in cui i fatti indicati nel comma 1 hanno cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità, le pene sono ridotte fino al terzo.

Art. 327

*Denuncia di creditori
inesistenti e altre inosservanze
da parte dell'imprenditore in
liquidazione giudiziale*

1. È punito con la reclusione da sei mesi a un anno e sei mesi l'imprenditore in liquidazione giudiziale, il quale, fuori dei casi preveduti all'articolo 322, nell'elenco nominativo dei suoi

creditori denuncia creditori inesistenti od omette di dichiarare l'esistenza di altri beni da comprendere nell'inventario, ovvero non osserva gli obblighi imposti dagli articoli 49, comma 3, lettera c) e 149.

2. Se il fatto è avvenuto per colpa, si applica la reclusione fino ad un anno.

Art. 328

Liquidazione giudiziale delle società in nome collettivo e in accomandita semplice

1. Nella liquidazione giudiziale delle società in nome collettivo e in accomandita semplice le disposizioni del presente capo si applicano ai fatti commessi dai soci illimitatamente responsabili.

Capo II

Reati commessi da persone diverse dall'imprenditore in liquidazione giudiziale

Art. 329

Fatti di bancarotta fraudolenta

1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 322 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società in liquidazione giudiziale, i quali hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo.

2. Si applica alle persone suddette la pena prevista dall'articolo 322, comma 1, se:

a) hanno cagionato, o concorso a cagionare, il dissesto della società, commettendo alcuno dei fatti previsti dagli articoli 2621, 2622, 2626, 2627, 2628, 2629, 2632, 2633 e 2634 del codice civile.

b) hanno cagionato con dolo o per effetto di operazioni dolose il dissesto della società.

3. Si applica altresì in ogni caso la disposizione dell'articolo 322, comma 4.

Art. 330

Fatti di bancarotta semplice

1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 323 agli amministratori, ai direttori generali, ai sindaci e ai liquidatori di società dichiarate in liquidazione giudiziale, i quali:

a) hanno commesso alcuno dei fatti preveduti nel suddetto articolo;

b) hanno concorso a cagionare od aggravare il dissesto della società con inosservanza degli obblighi ad essi imposti dalla legge.

Art. 331

Ricorso abusivo al credito

1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 325 agli amministratori ed ai direttori generali di società sottoposte a liquidazione giudiziale, i quali

hanno commesso il fatto in esso previsto.

Art. 332

Denuncia di crediti inesistenti

1. Si applicano le pene stabilite nell'articolo 327 agli amministratori, ai direttori generali e ai liquidatori di società dichiarate in liquidazione giudiziale, che hanno commesso i fatti in esso indicati.

Art. 333

Reati dell'istitutore

1. All'istitutore dell'imprenditore, dichiarato in liquidazione giudiziale, il quale nella gestione affidatagli si è reso colpevole dei fatti preveduti negli articoli 322, 323, 325 e 327 si applicano le pene in questi stabilite.

Art. 334

Interesse privato del curatore negli atti della liquidazione giudiziale

1. Salvo che al fatto non siano applicabili gli articoli 315, 317, 318, 319, 321, 322 e 323 del codice penale, il curatore che prende interesse privato in qualsiasi atto della liquidazione giudiziale direttamente o per interposta persona o con atti simulati è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa non inferiore a euro 206.

2. La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici.

Art. 335

Accettazione di retribuzione non dovuta

1. Il curatore della liquidazione giudiziale che riceve o pattuisce una retribuzione, in danaro o in altra forma, in aggiunta di quella liquidata in suo favore dal tribunale o dal giudice delegato, è punito con la reclusione da tre mesi a due anni e con la multa da euro 103 a euro 516.

2. Nei casi più gravi alla condanna può aggiungersi l'inabilitazione temporanea all'ufficio di amministratore per la durata non inferiore a due anni.

Art. 336

Omessa consegna o deposito di cose della liquidazione giudiziale

1. Il curatore che non ottempera all'ordine del giudice di consegnare o depositare somme o altra cosa della liquidazione giudiziale, ch'egli detiene a causa del suo ufficio, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 1.032.

2. Se il fatto avviene per colpa, si applica la reclusione fino a sei mesi o la multa fino a euro 309.

Art. 337

Coadiutori del curatore

1. Le disposizioni degli articoli 333, 334 e 335, si applicano anche alle persone che

coadiuvano il curatore nell'amministrazione della liquidazione giudiziale.

Art. 338

Domande di ammissione di crediti simulati o distrazioni senza concorso con l'imprenditore in liquidazione giudiziale

1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 51 a euro 516 chiunque, fuori dei casi di concorso in bancarotta, anche per interposta persona presenta domanda di ammissione al passivo della liquidazione giudiziale per un credito fraudolentemente simulato.

2. Se la domanda è ritirata prima della verifica dello stato passivo, la pena è ridotta alla metà.

3. È punito con la reclusione da uno a cinque anni chiunque:

a) dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, fuori dei casi di

concorso in bancarotta o di favoreggiamento, sottrae, distrae, ricetta ovvero in pubbliche o private dichiarazioni dissimula beni del debitore assoggettato a liquidazione giudiziale;

b) essendo consapevole dello stato di dissesto dell'imprenditore distrae o ricetta merci o altri beni dello stesso o li acquista a prezzo notevolmente inferiore al valore corrente, se la apertura della liquidazione giudiziale si verifica.

4. La pena, nei casi previsti dalle lettere a) e b) del comma 3, è aumentata se l'acquirente è un imprenditore che esercita un'attività commerciale.

Art. 339

Mercato di voto

1. Il creditore che stipula con l'imprenditore in liquidazione giudiziale o con altri nell'interesse del predetto vantaggi a proprio favore per

dare il suo voto nel concordato o nelle deliberazioni del comitato dei creditori, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103.

2. La somma o le cose ricevute dal creditore sono confiscate.

3. La stessa pena si applica all'imprenditore in liquidazione giudiziale e a chi ha contrattato col creditore nell'interesse dell'imprenditore in liquidazione giudiziale.

Art. 340

Esercizio abusivo di attività commerciale

1. Chiunque esercita un'impresa commerciale, sebbene si trovi in stato di inabilitazione ad esercitarla per effetto di condanna penale, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa non inferiore a euro 103.

Disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione coatta amministrativa

Art. 341

Concordato preventivo e accordo di ristrutturazione con intermediari finanziari e convenzione di moratoria

1. È punito con la reclusione da uno a cinque anni l'imprenditore, che, al solo scopo di ottenere l'apertura della procedura di concordato preventivo o di ottenere l'omologazione di un accordo di ristrutturazione o il consenso alla sottoscrizione della convenzione di moratoria, si sia attribuito attività inesistenti, ovvero, per influire sulla formazione delle maggioranze, abbia simulato crediti in tutto o in parte inesistenti.

2. Nel caso di concordato preventivo si applicano:

Capo III

a) le disposizioni degli articoli 329 e 330 agli amministratori, direttori generali, sindaci e liquidatori di società;

b) la disposizione dell'articolo 333 agli institori dell'imprenditore;

c) le disposizioni degli articoli 334 e 335 al commissario del concordato preventivo;

d) le disposizioni degli articoli 338 e 339 ai creditori.

3. Nel caso di accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa o di convenzione di moratoria, nonché nel caso di omologa di accordi di ristrutturazione ai sensi dell'articolo 63, comma 2-bis, si applicano le disposizioni previste al comma 2, lettere a), b) e d).

Art. 342

Falso in attestazioni e relazioni

1. Il professionista che nelle relazioni o attestazioni di cui agli articoli 56 comma 4, 57, comma 4, 58 commi 1 e 2, 62, comma 2, lettera d), 87, comma 3, 88, commi 1 e 2, 90, comma 5, 100, commi 1 e 2, espone informazioni false ovvero omette di riferire informazioni rilevanti in ordine alla veridicità dei dati contenuti nel piano o nei documenti ad esso allegati, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da 50.000 a 100.000 euro.

2. Se il fatto è commesso al fine di conseguire un ingiusto profitto per sé o per altri, la pena è aumentata.

3. Se dal fatto consegue un danno per i creditori la pena è aumentata fino alla metà.

Art. 343

*Liquidazione coatta amministrativa*²⁴¹

²⁴¹ Articolo sostituito dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

1. L'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza a norma degli articoli 297 e 298 è equiparato alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo.

2. Nel caso di liquidazione coatta amministrativa si applicano al commissario liquidatore le disposizioni degli articoli 334, 335 e 336.

3. Nel caso di risoluzione, si applicano al commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, e alle persone che lo coadiuvano nell'amministrazione della procedura le disposizioni degli articoli 334, 335 e 336.

Capo IV

Reati commessi nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento ²⁴²

Art. 344

Sanzioni per il debitore e per i componenti dell'organismo di composizione della crisi

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro il debitore che:

a) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alle sezioni II e III del capo II del titolo IV aumenta o diminuisce il passivo ovvero sottrae o dissimula una parte rilevante dell'attivo ovvero dolosamente simula attività inesistenti;

b) al fine di ottenere l'accesso alle procedure di cui alle sezioni II e III del capo II del

²⁴² Rubrica sostituita dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

titolo IV e di quelle di cui al capo IX del titolo V, produce documentazione contraffatta o alterata, ovvero sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile;

c) nel corso delle procedure di cui alle sezioni II e III del capo II, effettua pagamenti in violazione del piano di ristrutturazione dei debiti o del concordato minore omologati;

d) dopo il deposito del piano di ristrutturazione dei debiti o della proposta di concordato minore, e per tutta la durata della procedura, aggrava la sua posizione debitoria;

e) intenzionalmente non rispetta i contenuti del piano di ristrutturazione dei debiti o del concordato minore.

2. Le pene previste dal comma 1 si applicano al debitore incapiente che, con la domanda

di esdebitazione di cui all'articolo 283, produce documentazione contraffatta o alterata o sottrae, occulta o distrugge, in tutto o in parte, la documentazione relativa alla propria situazione debitoria ovvero la propria documentazione contabile ovvero omette, dopo il decreto di esdebitazione, la dichiarazione di cui al comma 7 del medesimo articolo 283, quando dovuta o in essa attesta falsamente fatti rilevanti.

3. Il componente dell'organismo di composizione della crisi che rende false attestazioni nella relazione di cui agli articoli 68, 76, 269 e 283 in ordine alla veridicità dei dati contenuti nella proposta di cui agli articoli 67 e 75, nell'attestazione di cui all'articolo 268, nella domanda di apertura della liquidazione controllata o nella domanda di esdebitazione di cui all'articolo 283, è punito con la reclusione

da uno a tre anni e con la multa da 1.000 a 50.000 euro.²⁴³

4. Le pene di cui al comma 2, si applicano al componente dell'organismo di composizione della crisi che cagiona danno ai creditori omettendo o rifiutando senza giustificato motivo un atto del suo ufficio.

Art. 345

*Falso nelle attestazioni dei componenti dell'OCRI*²⁴⁴

Abrogato.

Capo V

Disposizioni di procedura

Art. 346

Esercizio dell'azione penale per reati in materia di liquidazione giudiziale

1. Per reati previsti negli articoli 322, 323, 329 e 330,

l'azione penale è esercitata dopo la comunicazione della sentenza di apertura della liquidazione giudiziale di cui all'articolo 49.

2. È iniziata anche prima nel caso previsto dall'articolo 38 e in ogni altro in cui concorrano gravi motivi e già esista o sia contemporaneamente presentata domanda per ottenere la dichiarazione suddetta.

Art. 347

Costituzione di parte civile

1. Il curatore, il liquidatore giudiziale, il commissario liquidatore e il commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per i reati previsti nel presente titolo, anche contro l'imprenditore in liquidazione giudiziale.

²⁴³ Comma sostituito dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

²⁴⁴ Articolo abrogato dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

2. I creditori possono costituirsi parte civile nel procedimento penale per bancarotta fraudolenta quando manca la costituzione del curatore, del commissario liquidatore o del commissario speciale di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, quando non sia stato nominato il liquidatore giudiziale o quando intendono far valere un titolo di azione propria personale.

TITOLO X

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA, NORME DI COORDINAMENTO E DISCIPLINA TRANSITORIA

Capo I

Disposizioni generali ²⁴⁵

Art. 348

Adeguamento delle soglie dell'impresa minore

1. Ogni tre anni il Ministro della giustizia può procedere all'aggiornamento dei valori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *d*), con decreto adottato sulla base della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

Art. 349

Sostituzione dei termini fallimento e fallito

1. Nelle disposizioni normative vigenti i termini «fallimento», «procedura fallimentare», «fallito» nonché le espressioni dagli stessi termini derivate devono intendersi sostituite,

²⁴⁵ Rubrica sostituita dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

rispettivamente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale» e loro derivati, con salvezza della continuità delle fattispecie.

Art. 350

*Modifiche alla disciplina dell'amministrazione straordinaria*²⁴⁶

1. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, le parole «del luogo in cui essa ha la sede principale» sono sostituite dalle seguenti: «competente ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del codice della crisi e dell'insolvenza»;

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, in legge 18

febbraio 2004, n. 39, le parole «del luogo in cui ha la sede principale» sono sostituite dalle seguenti: «competente ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del codice della crisi e dell'insolvenza».

Art. 351

*Disposizioni sui compensi dell'OCRI*²⁴⁷

Abrogato.

Art. 352

*Disposizioni transitorie sul funzionamento dell'OCRI*²⁴⁸

Abrogato.

Art. 353

Istituzione di un osservatorio permanente

1. Il Ministro della giustizia, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per lo sviluppo

²⁴⁶ Ai sensi dell'art. 389 CCII, il presente articolo è entrato in vigore il 16 marzo 2019.

²⁴⁷ Articolo abrogato dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

²⁴⁸ Articolo abrogato dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

economico entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, istituisce, anche ai fini di cui all'articolo 355, un osservatorio permanente sull'efficienza delle misure e degli strumenti previsti dal titolo II e degli strumenti di regolazione della crisi d'impresa.²⁴⁹

2. Ai componenti dell'osservatorio non sono corrisposti compensi e gettoni di presenza, rimborsi spese ed altri emolumenti comunque denominati.

Art. 354

Revisione dei parametri ²⁵⁰

Abrogato.

Art. 355

Relazione al Parlamento

1. Entro due anni in sede di prima applicazione, e successivamente ogni tre anni,

il Ministro della giustizia presenta al Parlamento una relazione dettagliata sull'applicazione del presente codice, tenuto conto dei dati elaborati dall'osservatorio di cui all'articolo 353.

Capo II

Albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure

Art. 356

Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza ²⁵¹

1. È istituito presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in

²⁴⁹ Comma emendato dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

²⁵⁰ Articolo abrogato dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

²⁵¹ Ai sensi dell'art. 389 CCII, il presente articolo è entrato in vigore il 16 marzo 2019.

forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore, nelle procedure previste nel codice della crisi e dell'insolvenza. È assicurato il collegamento dati con le informazioni contenute nel registro di cui all'articolo 125, comma 4. Il Ministero della giustizia esercita la vigilanza sull'attività degli iscritti all'albo.

2. Possono ottenere l'iscrizione i soggetti che, in possesso dei requisiti di cui all'art. 358, comma 1, dimostrano di aver assolto gli obblighi di formazione di cui all'articolo 4, comma 5, lettere *b)*, *c)* e *d)* del decreto del Ministro della giustizia 24 settembre 2014, n. 202, e successive modificazioni. Per i professionisti iscritti agli ordini professionali degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, dei consulenti del lavoro la durata dei corsi di cui al predetto

articolo 4, comma 5, lettera *b)*, è di quaranta ore. Ai fini del primo popolamento dell'albo, possono ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali. Costituisce condizione per il mantenimento dell'iscrizione l'acquisizione di uno specifico aggiornamento biennale, ai sensi del predetto decreto. La Scuola superiore della magistratura elabora le linee guida generali per la definizione dei programmi dei corsi di formazione e di aggiornamento. I requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, lettera *b)*, devono essere in possesso della persona fisica responsabile della procedura, nonché del legale rappresentante della società tra

professionisti o di tutti i componenti dello studio professionale associato.²⁵²

3. Costituisce requisito per l'iscrizione all'albo il possesso dei seguenti requisiti di onorabilità:

a) non versare in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) non essere stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

c) non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato, salvi gli effetti della riabilitazione:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in

materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile o nel presente codice;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

d) non avere riportato negli ultimi cinque anni una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali.

²⁵² Comma sostituito dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

Art. 357

*Funzionamento dell'albo*²⁵³

1. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il 30 giugno 2020, sono stabilite, in particolare:

a) le modalità di iscrizione all'albo di cui all'articolo 356;

b) le modalità di sospensione e cancellazione, volontaria o disposta dal Ministero della giustizia, dal medesimo albo anche a seguito del mancato versamento del contributo previsto dal comma 2;²⁵⁴

c) le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia.

2. Con lo stesso decreto è stabilito l'importo del contributo che deve essere

versato per l'iscrizione e per il suo mantenimento, tenuto conto delle spese per la realizzazione, lo sviluppo e l'aggiornamento dell'albo. Le somme corrisposte a titolo di contributo sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate allo stato di previsione del Ministero della giustizia.

Art. 358

Requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure

1. Possono essere chiamati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale e liquidatore, nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza:

a) gli iscritti agli albi degli avvocati, dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e dei consulenti del lavoro;

²⁵³ Ai sensi dell'art. 389 CCII, il presente articolo è entrato in vigore il 16 marzo 2019.

²⁵⁴ Lettera sostituita dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

b) gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano in possesso dei requisiti professionali di cui alla lettera a), e, in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura;

c) coloro che abbiano svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

2. Non possono essere nominati curatore, commissario giudiziale o liquidatore, il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente

di fatto, i parenti e gli affini entro il quarto grado del debitore, i creditori di questo e chi ha concorso al dissesto dell'impresa, nonché chiunque si trovi in conflitto di interessi con la procedura.

3. Il curatore, il commissario giudiziale e il liquidatore sono nominati dall'autorità giudiziaria tenuto conto:

a) delle risultanze dei rapporti riepilogativi;

b) degli incarichi in corso, in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale, efficiente e tempestivo delle funzioni;²⁵⁵

c) delle esigenze di trasparenza e di rotazione nell'assegnazione degli incarichi, anche tenuto conto del numero delle procedure aperte nell'anno precedente, valutata la esperienza richiesta

²⁵⁵ Lettera emendata dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

dalla natura e dall'oggetto dello specifico incarico;²⁵⁶

d) con riferimento agli iscritti agli albi dei consulenti del lavoro, dell'esistenza di rapporti di lavoro subordinato in atto al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale, del deposito del decreto di ammissione al concordato preventivo o al momento della sua omologazione;

e) in caso di procedura che presenta elementi transfrontalieri, delle correlate esperienze e competenze acquisite e, in particolare, della capacità di rispettare gli obblighi di cui al regolamento (UE) 2015/848, di comunicare e cooperare con i professionisti che gestiscono le procedure di insolvenza e con le autorità giudiziarie o amministrative di un altro Stato membro, nonché

delle risorse umane e amministrative necessarie per far fronte a casi potenzialmente complessi.²⁵⁷

Capo III

Disciplina dei procedimenti

Art. 359

*Area web riservata*²⁵⁸

1. L'area web riservata di cui all'articolo 40, comma 7, è realizzata dal Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale, avvalendosi delle strutture informatiche di cui all'articolo 6-bis, comma 4, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale).²⁵⁹

²⁵⁶ Lettera emendata dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

²⁵⁷ Lettera emendata dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

²⁵⁸ Ai sensi dell'art. 389 CCII, il presente articolo è entrato in vigore il 16 marzo 2019.

²⁵⁹ Comma emendato dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

2. Il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro per la pubblica amministrazione, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, con decreto da adottarsi entro il 1° marzo 2020, definisce in particolare:

a) la codifica degli eventi che generano avvisi di mancata consegna, distinguendo tra quelli imputabili e quelli non imputabili al destinatario;

b) le modalità di inserimento automatico degli atti nell'area web riservata;

c) le modalità di accesso a ciascuna area da parte dei rispettivi titolari;

d) le modalità di comunicazione al titolare dell'area web riservata del link per accedere agevolmente all'atto oggetto della notifica, escludendo la rilevanza di questa comunicazione ai fini del perfezionamento della

notifica, già avvenuta per effetto dell'inserimento di cui alla lettera seguente;

e) il contenuto e le modalità di rilascio alla cancelleria dell'attestazione dell'avvenuto inserimento dell'atto da notificare nell'area web riservata;

f) il contenuto della ricevuta di avvenuta notifica mediante inserimento nell'area web riservata e le modalità di firma elettronica;

g) il periodo di tempo per il quale è assicurata la conservazione dell'atto notificato nell'area web riservata;

h) le misure necessarie ad assicurare la protezione dei dati personali.

Art. 360

Disposizioni in materia di obbligatorietà del deposito con modalità telematiche degli atti del procedimento di

accertamento dello stato di crisi o di insolvenza

1. Dopo l'articolo 16-*bis*, comma 4, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 è inserito il seguente comma: «4-*bis*. Nei procedimenti giudiziali diretti all'apertura delle procedure concorsuali, in ogni grado di giudizio, gli atti dei difensori e degli ausiliari del giudice, nonché i documenti sono depositati esclusivamente con modalità telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Si applica il secondo periodo del comma 4. Per il ricorso per cassazione, la disposizione acquista efficacia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento

del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza, adottato in attuazione dell'articolo 1 della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, attestante la piena funzionalità dei servizi di comunicazione.».

Art. 361

Norma transitoria sul deposito telematico delle notifiche

1. Quando la notificazione telematica di cui all'articolo 40, comma 6, non risulta possibile o non ha esito positivo, per causa imputabile al destinatario e sino all'emanazione del decreto di cui all'articolo 359, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 40, comma 8.²⁶⁰

Art. 362

Trattazione delle controversie

²⁶⁰ Comma emendato dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

*concorsuali presso la Corte di
cassazione*

1. Presso la Corte di cassazione, alla sezione incaricata della trattazione delle controversie di cui al presente codice, sono destinati magistrati nel numero richiesto dalle esigenze del servizio, tenuto conto dei procedimenti pendenti e pervenuti e dell'urgenza della definizione.

2. L'assegnazione del personale di magistratura alla sezione di cui al comma 1 ha luogo nei limiti della dotazione organica vigente.

Art. 363

*Certificazione dei debiti
contributivi e per premi
assicurativi*²⁶¹

1. L'Istituto nazionale per la previdenza sociale e l'Istituto nazionale per gli infortuni sul lavoro, su richiesta del debitore

o del tribunale, comunicano i crediti dagli stessi vantati nei confronti del debitore a titolo di contributi e premi assicurativi, attraverso il rilascio di un certificato unico.

2. L'INPS e l'INAIL, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, definiscono i contenuti della comunicazione ed i tempi per il rilascio del certificato unico di cui al comma 1 con proprio provvedimento, approvato dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e, per i profili di competenza, con il Dipartimento della funzione pubblica.

Art. 364

*Certificazione dei debiti
tributari*²⁶²

1. Gli uffici
dell'Amministrazione

²⁶¹ Ai sensi dell'art. 389 CCII, il presente articolo è entrato in vigore il 16 marzo 2019.

²⁶² Ai sensi dell'art. 389 CCII, il presente articolo è entrato in vigore il 16 marzo 2019.

finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza rilasciano, su richiesta del debitore o del tribunale, un certificato unico sull'esistenza di debiti risultanti dai rispettivi atti, dalle contestazioni in corso e da quelle già definite per le quali i debiti non sono stati soddisfatti.

2. L'Agenzia delle entrate adotta, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, con proprio provvedimento, modelli per la certificazione dei carichi pendenti, risultanti al sistema informativo dell'anagrafe tributaria e dell'esistenza di contestazioni, nonché per le istruzioni agli uffici locali dell'Agenzia delle entrate competenti al rilascio e definisce un fac-simile di richiesta delle certificazioni medesime da parte dei soggetti

interessati, curando la tempestività di rilascio.

Art. 365

Informazioni sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi

1. A seguito della domanda di apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo e fino alla emanazione dei provvedimenti di cui agli articoli 363 e 364, la cancelleria acquisisce dagli uffici competenti idonea certificazione sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi.

Art. 366

*Modifica all'articolo 147 del Testo unico in materia di spese di giustizia*²⁶³

1. L'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:

²⁶³ Ai sensi dell'art. 389 CCII, il presente articolo è entrato in vigore il 16 marzo 2019.

«Art. 147 (L)

(Recupero delle spese in caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale)

1. In caso di revoca della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, le spese della procedura e il compenso del curatore sono a carico del creditore istante quando ha chiesto con colpa la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale; sono a carico del debitore persona fisica, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale. La corte di appello, quando revoca la liquidazione giudiziale, accerta se l'apertura della procedura è imputabile al creditore o al debitore.».

2. Le disposizioni dell'articolo 147 del decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, come sostituito dal comma 1, si applicano anche in

caso di revoca dei fallimenti adottati con provvedimento emesso a norma dell'articolo 18 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Art. 367

Modalità di accesso alle informazioni sui debiti risultanti da banche dati pubbliche

1. Nei procedimenti di cui all'articolo 42, comma 1, le pubbliche amministrazioni che gestiscono le banche dati del Registro delle imprese, dell'Anagrafe tributaria e dell'Istituto nazionale di previdenza sociale trasmettono direttamente e automaticamente alla cancelleria, mediante il sistema di cooperazione applicativa ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale, i dati e i documenti di cui ai commi 2, 3 e 4.

2. Il Registro delle imprese trasmette alla cancelleria i

bilanci relativi agli ultimi tre esercizi, la visura storica, gli atti con cui sono state compiute le operazioni straordinarie e in particolare aumento e riduzione di capitale, fusione e scissione, trasferimenti di azienda o di rami di azienda. Ulteriori informazioni e documenti possono essere individuati con decreto non avente natura regolamentare del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico.

3. L'Agenzia delle entrate trasmette alla cancelleria le dichiarazioni dei redditi concernenti i tre esercizi o anni precedenti, l'elenco degli atti sottoposti a imposta di registro e i debiti fiscali, indicando partitamente per questi ultimi interessi, sanzioni e gli anni in cui i debiti sono sorti. Con decreto del direttore generale della giustizia civile d'intesa con il direttore generale dell'Agenzia delle entrate possono essere individuati

ulteriori documenti e informazioni.

4. L'Istituto nazionale di previdenza sociale trasmette alla cancelleria le informazioni relative ai debiti contributivi. Con decreto del direttore generale della giustizia civile d'intesa con il presidente del predetto Istituto possono essere individuati ulteriori documenti e informazioni.

5. Sino a quando non sono definiti dall'Agenzia per l'Italia digitale gli standard di comunicazione e le regole tecniche di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e, in ogni caso, quando l'amministrazione che gestisce la banca dati o il Ministero della giustizia non dispongono dei sistemi informatici per la cooperazione applicativa di cui al codice dell'amministrazione digitale, i dati, i documenti e le informazioni di cui al presente articolo sono acquisiti previa stipulazione, senza nuovi o

maggiori oneri per la finanza pubblica, di una convenzione a titolo gratuito e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, finalizzata alla fruibilità informatica dei dati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali.

6. Con le medesime modalità di cui al comma 1 sono altresì trasmesse alla cancelleria le ulteriori informazioni relative al debitore e rilevanti per la sussistenza dei requisiti eccedenti quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), detenute dalle altre pubbliche amministrazioni individuate dal Ministero della giustizia. Si applica il comma 5.

7. Le disposizioni del presente articolo acquistano efficacia a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del provvedimento del responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, da

adottarsi entro un anno dall'entrata in vigore del presente codice, attestante la piena funzionalità del collegamento telematico, anche a seguito della stipulazione delle convenzioni di cui al comma 5.

Capo IV

Disposizioni in materia di diritto del lavoro

Art. 368

Coordinamento con la disciplina del diritto del lavoro

1. All'articolo 5, comma 3, della legge 23 luglio 1991 n. 223, dopo le parole «comma 12» sono aggiunte le seguenti: «nonché di violazione delle procedure di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza».

2. All'articolo 10 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23, dopo le parole «comma 12» sono aggiunte le seguenti: «nonché di violazione delle

procedure di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza».

3. All'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223 sono introdotte le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:

«Fermi i requisiti numerici e temporali prescritti dal presente comma, alle imprese in stato di liquidazione giudiziale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza.»;

b) al comma 1-bis, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente:

«Ai datori di lavoro non imprenditori in stato di liquidazione giudiziale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza.»;

c) al comma 1-*quinquies*, dopo le parole: «procedure richiamate dall'articolo 4, comma 12,» sono aggiunte le seguenti: «nonché di violazione delle procedure di cui all'articolo 189, comma 6, del codice della crisi e dell'insolvenza.».

4. All'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono apportate le seguenti modificazioni e integrazioni:

a) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Nei casi di trasferimenti di aziende nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedura di insolvenza disciplinati dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la comunicazione di cui al comma 1 può essere effettuata anche solo da chi intenda proporre offerta di acquisto dell'azienda o proposta di concordato preventivo concorrente con quella

dell'imprenditore; in tale ipotesi l'efficacia degli accordi di cui ai commi 4-*bis* e 5 può essere subordinata alla successiva attribuzione dell'azienda ai terzi offerenti o proponenti.». ²⁶⁴

b) il comma 4-*bis* è sostituito dal seguente:

«4-*bis*. Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo, nel corso delle consultazioni di cui ai precedenti commi, con finalità di salvaguardia dell'occupazione, l'articolo 2112 del codice civile, fermo il trasferimento al cessionario dei rapporti di lavoro, trova applicazione, per quanto attiene alle condizioni di lavoro, nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo, da concludersi anche attraverso i contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n.

81, qualora il trasferimento riguardi aziende:

a) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo in regime di continuità indiretta, ai sensi dell'articolo 84, comma 2, del codice della crisi e dell'insolvenza, con trasferimento di azienda successivo all'apertura del concordato stesso;

b) per le quali vi sia stata l'omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, quando gli accordi non hanno carattere liquidatorio;

c) per le quali è stata disposta l'amministrazione straordinaria, ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività»;

²⁶⁴ Lettera emendata dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83.

c) il comma 5 è sostituito dal seguente:

«5. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata apertura della liquidazione giudiziale o di concordato preventivo liquidatorio, ovvero emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata, i rapporti di lavoro continuano con il cessionario. Tuttavia, in tali ipotesi, nel corso delle consultazioni di cui ai precedenti commi, possono comunque stipularsi, con finalità di salvaguardia dell'occupazione, contratti collettivi ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, in deroga all'articolo 2112, commi 1, 3 e 4, del codice civile; resta altresì salva la possibilità di accordi individuali, anche in caso di esodo incentivato dal rapporto

di lavoro, da sottoscrivere nelle sedi di cui all'articolo 2113, ultimo comma del codice civile.»;

d) dopo il comma 5 sono aggiunti i seguenti:

«5-bis. Nelle ipotesi previste dal comma 5, non si applica l'articolo 2112, comma 2, del codice civile e il trattamento di fine rapporto è immediatamente esigibile nei confronti del cedente dell'azienda. Il Fondo di garanzia, in presenza delle condizioni previste dall'articolo 2 della legge 29 maggio 1982, n. 297, interviene anche a favore dei lavoratori che passano senza soluzione di continuità alle dipendenze dell'acquirente; nei casi predetti, la data del trasferimento tiene luogo di quella della cessazione del rapporto di lavoro, anche ai fini dell'individuazione dei crediti di lavoro diversi dal trattamento di fine rapporto, da corrispondere ai sensi

dell'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80. I predetti crediti per trattamento di fine rapporto e di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 80 sono corrisposti dal Fondo di Garanzia nella loro integrale misura, quale che sia la percentuale di soddisfazione stabilita, nel rispetto dell'articolo 84, comma 5, del codice della crisi e dell'insolvenza, in sede di concordato preventivo.²⁶⁵

5-ter. Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso della consultazione di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo

circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, ai lavoratori il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'articolo 2112 del codice civile, salvo che dall'accordo risultino condizioni di miglior favore. Il predetto accordo può altresì prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere, in tutto o in parte, alle dipendenze dell'alienante.»;

e) al comma 6 dopo le parole «i lavoratori che» è aggiunta la seguente: «comunque»;

f) all'articolo 11, comma 3, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 9, le parole «dell'articolo 2, comma 19, della legge 28 giugno 2012, n. 92» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 8 del

²⁶⁵ Lettera emendata dal D. lgs. 17 giugno 2022, n. 83

decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22».

Capo V

Disposizioni di coordinamento in tema di liquidazione coatta amministrativa e in altre materie

Art. 369

*Norme di coordinamento con
le disposizioni del decreto
legislativo 1° settembre 1993,
n. 385 e del decreto legislativo
16 novembre 2015, n. 180*²⁶⁶

1. Al decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 39, comma 4, le parole «a revocatoria fallimentare» sono sostituite dalle seguenti «alla revocatoria

di cui all'articolo 166 del codice della crisi e dell'insolvenza» e le parole «L'art. 67 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «L'articolo 166 del codice della crisi e dell'insolvenza»;

b) all'articolo 69-septiesdecies, le parole «agli articoli 64, 65, 66 e 67, 216, primo comma, n. 1), e terzo comma, e 217 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 163, 164, 165, 166, 290, 292, 322, comma 1, lettera a), e comma 3, e 323 del codice della crisi e dell'insolvenza»;

c) all'articolo 70, comma 7, le parole «il titolo IV della legge fallimentare e» sono soppresse;

d) all'articolo 80, comma 6, le parole «della legge fallimentare» sono sostituite

²⁶⁶ Articolo sostituito dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

dalle seguenti: «del codice della crisi e dell'insolvenza»;

e) all'articolo 82 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole «in cui essa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove essa ha il centro degli interessi principali», le parole «dell'art. 195, commi primo, secondo periodo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 297 del codice della crisi e dell'insolvenza»;

2) al comma 2, le parole «del luogo in cui la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali», le parole «dell'art. 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 298 del codice della crisi e dell'insolvenza»;

3) al comma 3, le parole «nell'art. 203 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 299 del codice della crisi e dell'insolvenza»;

f) all'articolo 83 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: «dagli articoli 42, 44, 45 e 66, nonché dalle disposizioni del titolo II, capo III, sezione II e sezione IV della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 142, 144, 145 e 165, nonché dalle disposizioni del titolo V, capo I, sezione III e V del codice della crisi e dell'insolvenza»;

2) al comma 3, le parole «del luogo dove la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali»;

3) al comma 3-*bis*, le parole «all'articolo 56, primo comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 155, comma 1, del codice della crisi e dell'insolvenza»;

g) all'articolo 86 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, le parole «del luogo ove la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali» e le parole «Si applica l'articolo 31-*bis*, terzo comma, della legge fallimentare, intendendosi sostituito al curatore il commissario liquidatore» sono sostituite dalle seguenti: «In pendenza della procedura e per il periodo di due anni dalla chiusura della stessa, il commissario liquidatore è tenuto a conservare i messaggi di posta elettronica certificata inviati e ricevuti»;

2) al comma 7, le parole «del luogo ove la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali»;

h) all'articolo 87, al comma 2, le parole «del luogo ove la banca ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo in cui la banca ha il centro degli interessi principali» e le parole «l'articolo 99, commi 2 e seguenti, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 206, comma 2 e seguenti, del codice della crisi e dell'insolvenza»;

i) all'articolo 91 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo del primo comma, le parole «dall'articolo 111 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 221 del codice della crisi e dell'insolvenza» e, al secondo periodo, le parole

«nell'articolo 111, comma primo, numero 1) della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 221, comma 1, lettera *a*), del codice della crisi e dell'insolvenza»;

2) al comma 1-*bis*, le parole «dall'articolo 111 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 221 del codice della crisi e dell'insolvenza»;

3) al comma 3, le parole «dell'articolo 111, comma 1, numero 3) della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 221, comma 1, lettera *c*) del codice della crisi e dell'insolvenza»;

l) all'articolo 93 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole «del luogo dove l'impresa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «del luogo dove l'impresa ha il centro degli interessi principali» e le parole

«dell'art. 152, secondo comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 265, comma 2, del codice della crisi e dell'insolvenza»;

2) al comma 3, ultimo periodo, le parole «dall'articolo 135 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 248 del codice della crisi e dell'insolvenza»;

3) al comma 6, le parole «l'articolo 131 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 247 del codice della crisi e dell'insolvenza»;

m) all'articolo 94, comma 3, le parole «l'articolo 215 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «l'articolo 315 del codice della crisi e dell'insolvenza»;

n) all'articolo 99, il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Quando sia accertato giudizialmente lo stato di

insolvenza, compete ai commissari l'esperimento dell'azione revocatoria prevista dall'articolo 166 del codice della crisi e dell'insolvenza nei confronti di altre società del gruppo. L'azione può essere esperita per gli atti indicati al comma 1, lettere *a)*, *b)* e *c)*, dell'articolo 166 del codice della crisi e dell'insolvenza, che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta e per gli atti indicati al comma 1, lettera *d)*, e al comma 2, dello stesso articolo che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori»;

o) all'articolo 104, comma 1, le parole «ha sede legale la capogruppo» sono sostituite dalle seguenti: «la capogruppo ha il centro degli interessi principali».

2. La disposizione di cui al comma 1, lettera *a)*, si applica alle liquidazioni giudiziali aperte a seguito di domanda depositata o iniziativa

comunque esercitata successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

3. La disposizione di cui al comma 1, lettera *b)*, si applica agli accordi previsti dal capo 02-I del Titolo IV del Testo unico bancario e alle prestazioni di sostegno finanziario in loro esecuzione, approvati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere *d)*, *e)*, *f)*, *g)*, *h)*, *i)*, *l)*, *m)*, *n)*, e *o)*, si applicano alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

5. Al decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180 sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 36:

1) al comma 2, le parole: «Le disposizioni del Titolo VI della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti:

«Le disposizioni del Titolo IX del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza»;

2) al comma 3, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «I termini di cui agli articoli 163, 164, comma 1, 166, comma 1, 169 e 170 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza decorrono dalla data di avvio della risoluzione. Non sono esperibili le azioni previste dall'articolo 166, comma 2, del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza.»;

b) al comma 8 dell'articolo 37, le parole: «prededucibili ai sensi dell'articolo 111 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti:

«prededucibili ai sensi dell'articolo 6, comma 1, lettera d), del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza»;

c) al comma 3 dell'articolo 38, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: «Se è dichiarato lo stato di insolvenza, i termini di cui agli articoli 163, 164, 166, comma 1, e 169 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza decorrono dalla data determinata dalla Banca d'Italia ai sensi dell'articolo 32, comma 2.».

6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano alle procedure di risoluzione avviate ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180, successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 370

Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 238, le parole «non si applica il titolo III della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «non si applicano le disposizioni dei capi I e III del titolo IV del codice della crisi e dell'insolvenza»;

b) all'articolo 245, comma 7, secondo periodo, le parole «della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «del codice della crisi e dell'insolvenza»;

c) all'articolo 248 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole «dove l'impresa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove l'impresa ha il centro degli interessi principali», le parole «dell'articolo 195, primo, secondo periodo, terzo,

quarto, quinto e sesto comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 297 del codice della crisi e dell'insolvenza»;

2) al comma 2, le parole «in cui l'impresa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove l'impresa ha il centro degli interessi principali», le parole «dell'articolo 195, terzo, quarto, quinto e sesto comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 297 del codice della crisi e dell'insolvenza»;

3) al comma 3, le parole «nell'articolo 5, secondo comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 2, comma 1, lettera b), del codice della crisi e dell'insolvenza»;

4) al comma 4, le parole «nell'art. 203 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo

299 del codice della crisi e dell'insolvenza»;

d) all'articolo 249 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, le parole «del luogo dove l'impresa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove l'impresa ha il centro degli interessi principali»;

2) al comma 2, le parole «titolo II, capo III, sezione II e sezione IV, e dall'articolo 66 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «titolo V, capo I, sezione III e V del codice della crisi e dell'insolvenza e dall'articolo 165 del medesimo codice»;

e) all'articolo 252 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole «del luogo dove ha sede legale l'impresa» sono sostituite dalle seguenti: «dove l'impresa ha il

centro degli interessi principali»;

2) al comma 8, le parole «del luogo ove l'impresa ha sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove l'impresa ha il centro degli interessi principali»;

f) all'articolo 254, comma 2, le parole «dagli articoli 98 e 99 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 206 e 207 del codice della crisi e dell'insolvenza»;

g) all'articolo 255, le parole «dalla legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dal codice della crisi e dell'insolvenza»;

h) all'articolo 256, le parole «dagli articoli 98 e 99 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dagli articoli 206 e 207 del codice della crisi e dell'insolvenza»;

i) all'articolo 257, comma 1, le parole «dall'articolo 35 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 132 del codice della crisi e dell'insolvenza» e le parole «a quanto disposto dall'articolo 206, secondo comma, della medesima» sono sostituite dalle seguenti: «a quanto disposto dall'articolo 307, comma 2, del medesimo codice»;

l) all'articolo 258, comma 6, le parole «all'articolo 111, primo comma, numero 1, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 221, comma 1, lettera *a*), del codice della crisi e dell'insolvenza»;

m) all'articolo 260, al comma 1, primo periodo, le parole «dall'articolo 111 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dall'articolo 221 del codice della crisi e dell'insolvenza» e, al comma 1, secondo periodo, le parole

«nell'articolo 111, comma primo, numero 1) della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «nell'articolo 221, comma 1, lettera *a*), del codice della crisi e dell'insolvenza»;

n) all'articolo 262, comma 1, le parole «dell'art. 152, secondo comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 265, comma 2, del codice della crisi e dell'insolvenza» e le parole «del luogo dove l'impresa ha la sede legale» sono sostituite dalle seguenti: «dove l'impresa ha il centro degli interessi principali»;

o) all'articolo 263, comma 3, le parole «Si applica l'articolo 215 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «Si applicano gli articoli 250 e 251 del codice della crisi e dell'insolvenza».

p) all'articolo 265, comma 3, le parole «all'articolo 213,

secondo e terzo comma, della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 313 del codice della crisi e dell'insolvenza»;

q) all'articolo 270, comma 1, le parole «dall'articolo 56 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 155 del codice della crisi e dell'insolvenza»;

r) all'articolo 276, comma 5, prima parte, le parole «67 della legge fallimentare», sono sostituite dalle seguenti: «166 del codice della crisi e dell'insolvenza» e le parole «per gli atti indicati ai numeri 1), 2) e 3) del primo comma dell'articolo 67 della legge fallimentare, che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta, e per gli atti indicati al numero 4) del primo comma e dal secondo comma del medesimo articolo 67, che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori»

sono sostituite dalle seguenti: «per gli atti indicati all'articolo 166, comma 1, lettere a), b) e c) del codice della crisi e dell'insolvenza che siano stati posti in essere nei cinque anni anteriori al provvedimento di liquidazione coatta, e per gli atti indicati all'articolo 166, comma 1, lettere a), b) e c) e comma 2 del codice della crisi e dell'insolvenza, che siano stati posti in essere nei tre anni anteriori»;

s) all'articolo 281, comma 1, le parole «tribunale nella cui circoscrizione ha sede legale tale società controllante» sono sostituite dalle seguenti «tribunale dove tale società controllante ha il centro degli interessi principali».

2. Le disposizioni di cui al comma 1, lettere b), c), d), e), f), g), h), i), l), m), n), o), p), q), r) e s), si applicano alle liquidazioni coatte amministrative disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate

successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 371

Norme di coordinamento con l'articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice civile

1. All'articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice civile, le parole «201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del r.d. 16 marzo 1942, n. 267» sono sostituite dalle seguenti: «304, 308, 309, 310, 311, 312 e 313 del codice della crisi e dell'insolvenza».

2. Il comma 1 si applica alle liquidazioni generali del patrimonio disposte per effetto di domande depositate o iniziative comunque esercitate successivamente all'entrata in vigore del presente decreto.

Art. 372

Modifiche al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

1. Al codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 48, al comma 17, le parole «articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 110, comma 6, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione del mandatario ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione,

inabilitazione o liquidazione giudiziale» e, al comma 18, le parole «articolo 110, comma 5, in caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione controllata, amministrazione straordinaria, concordato preventivo ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o fallimento» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 110, comma 6, in caso di liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, concordato preventivo o di liquidazione di uno dei mandanti ovvero, qualora si tratti di imprenditore individuale, in caso di morte, interdizione, inabilitazione o liquidazione giudiziale»;

b) all'articolo 80, comma 5, la lettera b) è sostituita dalla

seguente: «b) l'operatore economico sia stato sottoposto a liquidazione giudiziale o si trovi in stato di liquidazione coatta o di concordato preventivo o sia in corso nei suoi confronti un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 95 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 e dall'articolo 110;»;

c) l'articolo 110 è sostituito dal seguente:

Art. 110

(Procedure di affidamento in caso di liquidazione giudiziale dell'esecutore o di risoluzione del contratto e misure straordinarie di gestione)

1. Fatto salvo quanto previsto ai commi 3 e seguenti, le stazioni appaltanti, in caso di liquidazione giudiziale, di liquidazione coatta e

concordato preventivo, ovvero di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpellano progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento dell'esecuzione o del completamento dei lavori, servizi o forniture.

2. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

3. Il curatore della procedura di liquidazione giudiziale, autorizzato all'esercizio dell'impresa, può eseguire i

contratti già stipulati dall'impresa assoggettata alla liquidazione giudiziale su autorizzazione del giudice delegato.

4. Alle imprese che hanno depositato la domanda di cui all'articolo 40 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza adottato in attuazione della delega di cui all'articolo 1 della legge 19 ottobre 2017, n. 155, si applica l'articolo 95 del medesimo codice. Per la partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici tra il momento del deposito della domanda di cui al primo periodo ed il momento del deposito del decreto previsto dall'articolo 47 del codice della crisi di impresa e dell'insolvenza è sempre necessario l'avvalimento dei requisiti di un altro soggetto.²⁶⁷

5. L'impresa ammessa al concordato preventivo non

²⁶⁷ Comma emendato dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

necessita di avvalimento di requisiti di altro soggetto.

6. L'ANAC può subordinare la partecipazione, l'affidamento di subappalti e la stipulazione dei relativi contratti alla necessità che l'impresa in concordato si avvalga di un altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica, nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento dell'appalto, che si impegni nei confronti dell'impresa concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione dell'appalto e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa nel corso della gara, ovvero dopo la stipulazione del contratto, non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto o alla concessione quando l'impresa non è in possesso dei requisiti aggiuntivi che

l'ANAC individua con apposite linee guida.

7. Restano ferme le disposizioni previste dall'articolo 32 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114, in materia di misure straordinarie di gestione di imprese nell'ambito della prevenzione della corruzione.»;

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano alle procedure in cui il bando o l'avviso con cui si indice la gara è pubblicato successivamente alla data di entrata in vigore del presente codice, nonché, per i contratti non preceduti dalla pubblicazione di bandi o avvisi, alle procedure in cui, alla medesima data, non sono ancora stati inviati gli inviti a presentare le offerte.

Capo VI

Disposizioni di coordinamento della disciplina penale

Art. 373

*Coordinamento con le norme
di attuazione del codice di
procedura penale*

1. All'articolo 104-*bis* delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1-*bis* è sostituito dal seguente: «1-*bis*. Si applicano le disposizioni di cui al Libro I, titolo III, del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni nella parte in cui recano la disciplina della nomina e revoca dell'amministratore, dei compiti, degli obblighi dello

stesso e della gestione dei beni. Quando il sequestro è disposto ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice ai fini della tutela dei terzi e nei rapporti con la procedura di liquidazione giudiziaria si applicano, altresì, le disposizioni di cui al titolo IV del Libro I del citato decreto legislativo.»;

b) il comma 1-*quater* è sostituito dal seguente: «1-*quater*. Ai casi di sequestro e confisca in casi particolari previsti dall'articolo 240-*bis* del codice penale o dalle altre disposizioni di legge che a questo articolo rinviano, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice, si applicano le disposizioni del titolo IV del Libro I del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si applicano inoltre le disposizioni previste dal medesimo decreto legislativo

in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati e di esecuzione del sequestro. In tali casi l'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata coadiuva l'autorità giudiziaria nell'amministrazione e nella custodia dei beni sequestrati, fino al provvedimento di confisca emesso dalla corte di appello e, successivamente a tale provvedimento, amministra i beni medesimi secondo le modalità previste dal citato decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Restano comunque salvi i diritti della persona offesa dal reato alle restituzioni e al risarcimento del danno».

Capo VII

²⁶⁸ Ai sensi dell'art. 389 CCII, il presente articolo è entrato in vigore il 16 marzo 2019.

Abrogazioni

Art. 374

Abrogazioni

1. Il comma 43 dell'articolo 23 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 è abrogato.

Parte II

Modifiche al Codice civile

Art. 375

*Assetti organizzativi dell'impresa*²⁶⁸

1. La rubrica dell'articolo 2086 del codice civile è sostituita dalla seguente: «Gestione dell'impresa».

2. All'articolo 2086 del codice civile, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«L'imprenditore, che operi in forma societaria o collettiva, ha il dovere di istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale».

Art. 376

Crisi dell'impresa e rapporti di lavoro

1. All'articolo 2119 del codice civile, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto la liquidazione coatta

amministrativa dell'impresa. Gli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro sono regolati dal codice della crisi e dell'insolvenza.».

Art. 377

Assetti organizzativi societari

269

1. All'articolo 2257 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: «La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Salvo diversa pattuizione, l'amministrazione della società spetta a ciascuno dei soci disgiuntamente dagli altri.».

2. All'articolo 2380-*bis* del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: «La gestione dell'impresa si svolge

²⁶⁹ Ai sensi dell'art. 389 CCII, il presente articolo è entrato in vigore il 16 marzo 2019.

nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.»

3. All'articolo 2409-*novies*, primo comma, del codice civile, il primo periodo è sostituito dal seguente: «La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale.».

4. All'articolo 2475 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: «La gestione dell'impresa si svolge nel rispetto della disposizione di cui all'articolo 2086, secondo comma, e spetta esclusivamente agli amministratori, i quali compiono le operazioni

necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'amministrazione della società è affidata a uno o più soci nominati con decisione dei soci presa ai sensi dell'articolo 2479.».

5. All'articolo 2475 del codice civile, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: «Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 2381.».

Art. 378

Responsabilità degli amministratori²⁷⁰

1. All'articolo 2476 del codice civile, dopo il quinto comma è inserito il seguente: «Gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta

²⁷⁰ Ai sensi dell'art. 389 CCII, il presente articolo è entrato in vigore il 16 marzo 2019.

insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti. La rinuncia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.»

2. All'articolo 2486 del codice civile dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: «Quando è accertata la responsabilità degli amministratori a norma del presente articolo, e salva la prova di un diverso ammontare, il danno risarcibile si presume pari alla differenza tra il patrimonio netto alla data in cui l'amministratore è cessato dalla carica o, in caso di apertura di una procedura concorsuale, alla data di apertura di tale procedura e il patrimonio netto determinato alla data in cui si è verificata

una causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, detratti i costi sostenuti e da sostenere, secondo un criterio di normalità, dopo il verificarsi della causa di scioglimento e fino al compimento della liquidazione. Se è stata aperta una procedura concorsuale e mancano le scritture contabili o se a causa dell'irregolarità delle stesse o per altre ragioni i netti patrimoniali non possono essere determinati, il danno è liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura».

Art. 379

*Nomina degli organi di controllo*²⁷¹

1. All'articolo 2477 del codice civile il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:

²⁷¹ Ai sensi dell'art. 389 CCII, il presente articolo è entrato in vigore il 16 marzo 2019.

«La nomina dell'organo di controllo o del revisore è obbligatoria se la società:

a) è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;

b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;

c) ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.

L'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore di cui alla lettera c) del secondo comma cessa quando, per tre esercizi consecutivi, non è superato alcuno dei predetti limiti.»

2. All'articolo 2477, quinto comma, del codice civile, dopo le parole «qualsiasi soggetto interessato» sono aggiunte le seguenti: «o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese» e dopo il quinto comma è aggiunto il seguente: «Si applicano le disposizioni dell'articolo 2409 anche se la società è priva di organo di controllo.».

3. Le società a responsabilità limitata e le società cooperative costituite alla data di entrata in vigore del presente articolo, quando ricorrono i requisiti di cui al comma 1, devono provvedere a nominare gli organi di controllo o il revisore e, se necessario, ad uniformare l'atto costitutivo e lo statuto alle disposizioni di cui al predetto comma entro la data di approvazione dei bilanci relativi all'esercizio 2022, stabilita ai sensi dell'articolo 2364, secondo comma, del codice civile. Fino alla scadenza del termine, le disposizioni

dell'atto costitutivo e dello statuto conservano la loro efficacia anche se non sono conformi alle inderogabili disposizioni di cui al comma 1. Ai fini della prima applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 2477 del codice civile, commi secondo e terzo, come sostituiti dal comma 1, si ha riguardo ai due esercizi antecedenti la scadenza indicata nel primo periodo.²⁷²

4. All'articolo 92 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, al primo comma, le parole «capi V e VI» sono sostituite dalle seguenti: «capi V, VI e VII».

Art. 380

*Cause di scioglimento delle società di capitali*²⁷³

1. All'articolo 2484, primo comma, del codice civile dopo

il numero 7) è aggiunto il seguente:

«7-bis) per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale e della liquidazione controllata. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 2487 e 2487-bis.».

2. All'articolo 2487-bis, terzo comma, del codice civile, è aggiunto, infine, il seguente periodo: «Quando nei confronti della società è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata, il rendiconto sulla gestione è consegnato anche, rispettivamente, al curatore o al liquidatore della liquidazione controllata».

Art. 381

Disposizioni in materia di società cooperative ed enti mutualistici

1. All'articolo 2545-terdecies, primo comma, del codice

²⁷² Comma emendato dalla L. 21 ottobre 2021, n. 147..

²⁷³ Articolo sostituito dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le cooperative che svolgono attività commerciale sono soggette anche a liquidazione giudiziale».

2. All'articolo 2545-*sexiesdecies*, primo comma, del codice civile, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Fuori dai casi di cui all'articolo 2545-*septiesdecies*, in caso di irregolare funzionamento della società cooperativa, l'autorità di vigilanza può revocare gli amministratori e i sindaci, affidare la gestione della società a un commissario, determinando i poteri e la durata, al fine di sanare le irregolarità riscontrate e, nel caso di crisi o insolvenza, autorizzarlo a domandare l'accesso a una delle procedure regolatrici previste nel codice della crisi e dell'insolvenza.».

Art. 382

*Cause di scioglimento delle società di persone*²⁷⁴

1. All'articolo 2272 del codice civile, al primo comma, dopo il numero 5) è aggiunto il seguente: «5-*bis*) per l'apertura della procedura di liquidazione controllata».

2. All'articolo 2288 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: «È escluso di diritto il socio nei confronti del quale è stata aperta o al quale è stata estesa la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata».

3. All'articolo 2308 del codice civile, il primo comma è sostituito dal seguente: «La società si scioglie, oltre che per le cause indicate dall'articolo 2272, per provvedimento dell'autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge e per

²⁷⁴ Articolo sostituito dal D. lgs. 26 ottobre 2020, n. 147.

l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale».

Art. 383

Finanziamenti dei soci

1. All'articolo 2467, primo comma, del codice civile sono soppresse le parole «e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.».

Art. 384

Abrogazioni di disposizioni del codice civile

1. Dalla data dell'entrata in vigore del presente codice, l'articolo 2221 del codice civile è abrogato.

Parte III

Garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire

Art. 385

Modifiche all'articolo 3 del decreto legislativo n. 122 del 2005²⁷⁵

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. La fideiussione è rilasciata da una banca o da un'impresa esercente le assicurazioni; essa deve garantire, nel caso in cui il costruttore incorra in una situazione di crisi di cui al comma 2 o, nel caso di inadempimento all'obbligo assicurativo di cui all'articolo 4, la restituzione delle somme e del valore di ogni altro eventuale corrispettivo

²⁷⁵ Ai sensi dell'art. 389 CCII, il presente articolo è entrato in vigore il 16 marzo 2019.

effettivamente riscossi e dei relativi interessi legali maturati fino al momento in cui la predetta situazione si è verificata.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La fideiussione può essere escussa:

a) a decorrere dalla data in cui si è verificata la situazione di crisi di cui al comma 2 a condizione che, per l'ipotesi di cui alla lettera *a)* del medesimo comma, l'acquirente abbia comunicato al costruttore la propria volontà di recedere dal contratto e, per le ipotesi di cui alle lettere *b)*, *c)* e *d)* del comma 2, il competente organo della procedura concorsuale non abbia comunicato la volontà di subentrare nel contratto preliminare;

b) a decorrere dalla data dell'attestazione del notaio di non aver ricevuto per la data dell'atto di trasferimento della

proprietà la polizza assicurativa conforme al decreto ministeriale di cui all'articolo 4, quando l'acquirente ha comunicato al costruttore la propria volontà di recedere dal contratto di cui all'articolo 6.

c) il comma 7 è sostituito dal seguente:

«7. L'efficacia della fideiussione cessa nel momento in cui il fideiussore riceve dal costruttore o da un altro dei contraenti copia dell'atto di trasferimento della proprietà o di altro diritto reale di godimento sull'immobile o dell'atto definitivo di assegnazione il quale contenga la menzione di cui all'articolo 4, comma 1-*quater*.»;

d) dopo il comma 7 è aggiunto il seguente:

«7-*bis*. Con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,

da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è determinato il modello standard della fideiussione.».

Art. 386

Modifiche all'articolo 4 del decreto legislativo n. 122 del 2005 ²⁷⁶

1. All'articolo 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «all'atto del trasferimento della proprietà» sono inserite le seguenti: «a pena di nullità del contratto che può essere fatta valere solo dall'acquirente,»

b) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Con decreto del Ministro dello sviluppo

economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono determinati il contenuto e le caratteristiche della polizza di assicurazione e il relativo modello standard.

1-ter. In caso di inadempimento all'obbligo previsto dal comma 1, l'acquirente che abbia comunicato al costruttore la propria volontà di recedere dal contratto di cui all'articolo 6 ha diritto di escutere la fideiussione ai sensi dell'articolo 3, comma 3, lettera b).

1-quater. L'atto di trasferimento deve contenere la menzione degli estremi identificativi della polizza assicurativa e della sua

²⁷⁶ Ai sensi dell'art. 389 CCII, il presente articolo è entrato in vigore il 16 marzo 2019.

conformità al decreto previsto dal comma 1-*bis*.».

Art. 387

*Modifiche all'articolo 5 del decreto legislativo n. 122 del 2005*²⁷⁷

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, dopo il comma 1-*bis*, è aggiunto il seguente:

«1-*ter*. Le modifiche apportate dal decreto legislativo di attuazione dell'art. 12 della legge 19 ottobre 2017, n. 155 si applicano ai contratti aventi ad oggetto immobili da costruire per i quali il titolo abilitativo edilizio sia stato richiesto o presentato successivamente alla data di entrata in vigore del decreto stesso.».

Art. 388

*Modifiche all'articolo 6 del decreto legislativo n. 122 del 2005*²⁷⁸

1. All'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, dopo le parole «immobile oggetto del presente decreto», sono aggiunte le seguenti: «devono essere stipulati per atto pubblico o per scrittura privata autenticata»;

b) la lettera g) è sostituita dalla seguente: «g) gli estremi della fideiussione di cui all'articolo 2 e l'attestazione della sua conformità al modello contenuto nel decreto di cui all'articolo 3, comma 7-*bis*;».

Parte IV

Disposizioni finali e transitorie

Art. 389

Entrata in vigore

²⁷⁷ Ai sensi dell'art. 389 CCII, il presente articolo è entrato in vigore il 16 marzo 2019.

²⁷⁸ Ai sensi dell'art. 389 CCII, il presente articolo è entrato in vigore il 16 marzo 2019.

1. Il presente decreto entra in vigore il 15 luglio 2022, salvo quanto previsto al comma 2.²⁷⁹

1-bis. Abrogato²⁸⁰

2. Gli articoli 27, comma 1, 350, 356, 357, 359, 363, 364, 366, 375, 377, 378, 379, 385, 386, 387 e 388 entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del presente decreto.

3. Le disposizioni di cui agli articoli 3 e 4 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, come modificati dagli articoli 385 e 386 del presente codice, si applicano anche nelle more dell'adozione dei decreti di cui agli articoli 3, comma 7-bis, e 4, comma 1-bis, del predetto decreto legislativo e il contenuto della fideiussione e della polizza assicurativa è determinato dalle parti nel rispetto di quanto previsto dalle richiamate disposizioni.

Art. 390

Disciplina transitoria

1. I ricorsi per dichiarazione di fallimento e le proposte di concordato fallimentare, i ricorsi per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, per l'apertura del concordato preventivo, per l'accertamento dello stato di insolvenza delle imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa e le domande di accesso alle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento depositati prima dell'entrata in vigore del presente decreto sono definiti secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

2. Le procedure di fallimento e le altre procedure di cui al comma 1, pendenti alla data di entrata in vigore del presente decreto, nonché le procedure aperte a seguito della

²⁷⁹ Comma emendato dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

²⁸⁰ Comma abrogato dalla L. 29 giugno 2022, n. 79.

definizione dei ricorsi e delle domande di cui al medesimo comma sono definite secondo le disposizioni del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della legge 27 gennaio 2012, n. 3.

3. Quando, in relazione alle procedure di cui ai commi 1 e 2, sono commessi i fatti puniti dalle disposizioni penali del titolo sesto del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, nonché della sezione terza del capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3, ai medesimi fatti si applicano le predette disposizioni.

Art. 391

Disposizioni finanziarie e finali

1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto legislativo si provvede nel limite delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza

nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

2. L'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 27 avviene nei limiti della dotazione organica del personale amministrativo e di magistratura.

Legge 155/2017. Delega al governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza.

Capo I

Disposizioni Generali

Art. 1.

Oggetto della delega al Governo e procedure per l'esercizio della stessa

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza dei principi e criteri direttivi di cui alla medesima legge, uno o più decreti legislativi per la riforma organica delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e della disciplina sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, nonché per la revisione del sistema dei privilegi e delle garanzie.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1 il Governo tiene conto della normativa dell'Unione europea e in particolare del regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, della raccomandazione 2014/135/UE della Commissione, del 12 marzo 2014, nonché dei principi della model law elaborati in materia di insolvenza dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL); cura altresì il coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, in modo da renderle ad essi conformi, e adottando le opportune disposizioni transitorie.

3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono adottati su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali. Essi sono successivamente trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, entro il sessantesimo giorno antecedente la scadenza del termine per l'esercizio della delega, per l'espressione dei pareri delle rispettive Commissioni parlamentari competenti per materia e per gli aspetti finanziari, da rendere entro il termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale i decreti possono essere comunque emanati. Il termine per l'esercizio della delega è prorogato di sessanta giorni quando il termine per l'espressione del parere delle Commissioni parlamentari scade nei trenta giorni antecedenti la scadenza del termine di cui al comma 1 o successivamente.

Art. 2.

Principi generali

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo provvede a riformare in modo organico la disciplina delle procedure concorsuali attenendosi ai seguenti principi generali:

a) sostituire il termine «fallimento» e i suoi derivati con l'espressione «liquidazione giudiziale», adeguando dal punto di vista lessicale anche le relative disposizioni penali, ferma restando la continuità delle fattispecie criminose;

b) eliminare l'ipotesi della dichiarazione di fallimento d'ufficio, di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270;

c) introdurre una definizione dello stato di crisi, intesa come probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica, mantenendo l'attuale

nozione di insolvenza di cui all'articolo 5 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

d) adottare un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore, in conformità all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, e con caratteristiche di particolare celerità, anche in fase di reclamo, prevedendo la legittimazione ad agire dei soggetti con funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa, ammettendo l'iniziativa del pubblico ministero in ogni caso in cui egli abbia notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza, specificando la disciplina delle misure cautelari, con attribuzione della relativa competenza anche alla Corte di appello, e armonizzando il regime delle impugnazioni, con particolare riguardo all'efficacia delle pronunce rese avverso i provvedimenti di apertura della procedura di liquidazione giudiziale ovvero di omologazione del concordato;

e) assoggettare al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza ogni categoria di debitore, sia esso persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un'attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici, disciplinando distintamente i diversi esiti possibili, con riguardo all'apertura di procedure di regolazione concordata o coattiva, conservativa o liquidatoria, tenendo conto delle relative peculiarità soggettive e oggettive e in particolare assimilando il trattamento dell'imprenditore che dimostri di rivestire un profilo dimensionale inferiore a parametri predeterminati, ai sensi dell'articolo 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, a quello riservato a debitori civili, professionisti e consumatori, di cui all'articolo 9 della presente legge;

f) recepire, ai fini della disciplina della competenza territoriale, la nozione di «centro degli interessi principali del debitore» definita dall'ordinamento dell'Unione europea;

g) dare priorità di trattazione, fatti salvi i casi di abuso, alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale, anche tramite un diverso imprenditore, purché funzionali al miglior soddisfacimento dei creditori e purché la valutazione di convenienza sia illustrata nel piano, riservando la liquidazione giudiziale ai casi nei quali non sia proposta un'idonea soluzione alternativa;

h) uniformare e semplificare, in raccordo con le disposizioni sul processo civile telematico, la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;

i) prevedere che la notificazione nei confronti del debitore, che sia un professionista o un imprenditore, degli atti delle procedure concorsuali e, in particolare, dell'atto che dà inizio al procedimento di accertamento dello stato di crisi abbia luogo obbligatoriamente all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti; prevedere una procedura telematica alternativa, quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata, per causa imputabile al destinatario, non è possibile o non ha esito positivo, individuando le modalità e i termini di accesso agli atti ai fini del perfezionamento della notificazione senza altra formalità; prevedere che, al fine di consentire che le notificazioni abbiano luogo con modalità telematiche, l'imprenditore sia tenuto a mantenere attivo l'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o

di posta elettronica certificata comunicato all'INI-PEC per un anno decorrente dalla data della cancellazione dal registro delle imprese;

l) ridurre la durata e i costi delle procedure concorsuali, anche attraverso misure di responsabilizzazione degli organi di gestione e di contenimento delle ipotesi di prededuzione, con riguardo altresì ai compensi dei professionisti, al fine di evitare che il pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l'attivo delle procedure;

m) riformulare le disposizioni che hanno originato contrasti interpretativi, al fine di favorirne il superamento, in coerenza con i principi stabiliti dalla presente legge;

n) assicurare la specializzazione dei giudici addetti alla materia concorsuale, con adeguamento degli organici degli uffici giudiziari la cui competenza risulti ampliata:

1) attribuendo ai tribunali sede delle sezioni specializzate in materia di impresa la competenza sulle procedure concorsuali e sulle cause che da esse derivano, relative alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione;

2) mantenendo invariati i vigenti criteri di attribuzione della competenza per le procedure di crisi o insolvenza del consumatore, del professionista e dell'imprenditore in possesso del profilo dimensionale ridotto di cui alla lettera e);

3) individuando tra i tribunali esistenti, quelli competenti alla trattazione delle procedure concorsuali relative alle imprese diverse da quelle di cui ai numeri 1) e 2), sulla base di criteri oggettivi e omogenei basati sui seguenti indicatori:

3.1) il numero dei giudici professionali previsti nella pianta organica di ciascun tribunale, da valutare in relazione ai limiti dimensionali previsti ai fini della costituzione di una sezione che si occupi in via esclusiva della materia;

3.2) il numero delle procedure concorsuali sopravvenute nel corso degli ultimi cinque anni;

3.3) il numero delle procedure concorsuali definite nel corso degli ultimi cinque anni;

3.4) la durata delle procedure concorsuali nel corso degli ultimi cinque anni;

3.5) il rapporto tra gli indicatori di cui ai numeri 3.2), 3.3) e 3.4) e il corrispondente dato medio nazionale riferito alle procedure concorsuali;

3.6) il numero delle imprese iscritte nel registro delle imprese;

3.7) la popolazione residente nel territorio compreso nel circondario del tribunale, ponendo questo dato in rapporto con l'indicatore di cui al numero 3.6);

o) istituire presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti, costituiti anche in forma associata o societaria, destinati a svolgere, su incarico del tribunale, funzioni di gestione o di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali, con indicazione dei requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza necessari per l'iscrizione;

p) armonizzare le procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela

dell'occupazione e del reddito dei lavoratori che trovano fondamento nella Carta sociale europea, fatta a Strasburgo il 3 maggio 1996, ratificata ai sensi della legge 9 febbraio 1999, n. 30, e nella direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, nonché nella direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, come interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea.

2. Per l'attuazione delle disposizioni del comma 1, lettera o), è autorizzata la spesa di euro 100.000 per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017- 2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Capo II

PRINCÌPI E CRITERI DIRETTIVI PER LA RIFORMA DELLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI CRISI E DELL'INSOLVENZA

Art. 3.

Gruppi di imprese

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo si attiene, per la disciplina della crisi e dell'insolvenza dei gruppi di imprese, ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere una definizione di gruppo di imprese modellata sulla nozione di direzione e coordinamento di cui agli articoli 2497 e

seguenti nonché di cui all'articolo 2545 -septies del codice civile, corredata della presunzione semplice di assoggettamento a direzione e coordinamento in presenza di un rapporto di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile;

b) prescrivere specifici obblighi dichiarativi nonché il deposito del bilancio consolidato di gruppo, ove redatto, a carico delle imprese appartenenti a un gruppo, a scopo di informazione sui legami di gruppo esistenti, in vista del loro assoggettamento a procedure concorsuali;

c) attribuire all'organo di gestione della procedura il potere di richiedere alla Commissione nazionale per le società e la borsa (CONSOB) o a qualsiasi altra pubblica autorità informazioni utili ad accertare l'esistenza di collegamenti di gruppo, nonché di richiedere alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote a esse intestate;

d) prevedere per le imprese, in crisi o insolventi, del gruppo sottoposte alla giurisdizione dello Stato italiano la facoltà di proporre con unico ricorso domanda di omologazione di un accordo unitario di ristrutturazione dei debiti, di ammissione al concordato preventivo o di liquidazione giudiziale, ferma restando in ogni caso l'autonomia delle rispettive masse attive e passive, con predeterminazione del criterio attributivo della competenza, ai fini della gestione unitaria delle rispettive procedure concorsuali, ove le imprese abbiano la propria sede in circoscrizioni giudiziarie diverse;

e) stabilire obblighi reciproci di informazione e di collaborazione tra gli organi di gestione delle diverse procedure, nel caso in cui le imprese insolventi del gruppo siano soggette a separate procedure concorsuali, in Italia o all'estero;

f) stabilire il principio di postergazione del rimborso dei crediti di società o di imprese appartenenti allo stesso gruppo, in presenza dei presupposti di cui all'articolo 2467 del codice civile, fatte salve deroghe dirette a favorire l'erogazione di finanziamenti in funzione o in esecuzione di una procedura di concordato preventivo e di accordo di ristrutturazione dei debiti.

2. Nell'ipotesi di gestione unitaria della procedura di concordato preventivo di gruppo devono essere previsti:

a) la nomina di un unico giudice delegato e di un unico commissario giudiziale e il deposito di un unico fondo per le spese di giustizia;

b) la contemporanea e separata votazione dei creditori di ciascuna impresa;

c) gli effetti dell'eventuale annullamento o risoluzione della proposta unitaria omologata;

d) l'esclusione dal voto delle imprese del gruppo che siano titolari di crediti nei confronti delle altre imprese assoggettate alla procedura;

e) gli effetti dell'eventuale annullamento o risoluzione della proposta unitaria omologata;

f) i criteri per la formulazione del piano unitario di risoluzione della crisi del gruppo, eventualmente attraverso operazioni contrattuali e riorganizzative intragruppo funzionali alla continuità aziendale e al migliore soddisfacimento dei creditori, fatta salva la tutela in sede concorsuale per i soci e per i creditori delle singole imprese nonché per ogni altro controinteressato.

3. Nell'ipotesi di gestione unitaria della procedura di liquidazione giudiziale di gruppo devono essere previsti:

a) la nomina di un unico giudice delegato e di un unico curatore, ma di distinti comitati dei creditori per ciascuna impresa del gruppo;

b) un criterio di ripartizione proporzionale dei costi della procedura tra le singole imprese del gruppo;

c) l'attribuzione al curatore, anche nei confronti di imprese non insolventi del gruppo, del potere di:

1) azionare rimedi contro operazioni antecedenti l'accertamento dello stato di insolvenza e dirette a spostare risorse a un'altra impresa del gruppo, in danno dei creditori;

2) esercitare le azioni di responsabilità di cui all'articolo 2497 del codice civile;

3) promuovere la denuncia di gravi irregolarità gestionali nei confronti degli organi di amministrazione delle società del gruppo non assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale;

4) nel caso in cui ravvisi l'insolvenza di imprese del gruppo non ancora assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale, segnalare tale circostanza agli organi di amministrazione e di controllo ovvero promuovere direttamente l'accertamento dello stato di insolvenza di dette imprese;

d) la disciplina di eventuali proposte di concordato liquidatorio giudiziale, in conformità alla disposizione dell'articolo 7, comma 10, lettera d).

Art. 4.

Procedure di allerta e di composizione assistita della crisi

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo disciplina l'introduzione di procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, di natura non giudiziale e confidenziale, finalizzate a incentivare l'emersione anticipata della crisi e ad agevolare lo svolgimento di trattative tra debitore e creditori, attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) individuare i casi in cui le procedure di cui al presente articolo non trovano applicazione, in particolare prevedendo che non si applichino alle società quotate in borsa o in altro mercato regolamentato e alle grandi imprese come definite dalla normativa dell'Unione europea;

b) prevedere l'istituzione presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di un apposito organismo che assista il debitore nella procedura di composizione assistita della crisi; prevedere che l'organismo nomini un collegio composto da almeno tre esperti, di cui uno designato, tra gli iscritti all'albo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) , dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale competente per il luogo in cui l'imprenditore ha sede, uno designato, tra gli iscritti al predetto albo, dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura e uno designato, tra gli iscritti al medesimo albo, da associazioni di categoria; attribuire al predetto organismo, su istanza del debitore, la competenza ad addivenire a una soluzione della crisi concordata tra il debitore e i creditori, entro un congruo termine, prorogabile solo a fronte di positivi riscontri delle trattative e, in ogni caso, non superiore complessivamente a sei mesi; precisare le condizioni in base alle quali gli atti istruttori della procedura possono essere utilizzati

nell'eventuale fase giudiziale; prevedere che l'organismo dia immediata comunicazione ai creditori pubblici qualificati di cui alla lettera d) dell'avvenuta presentazione dell'istanza di cui alla presente lettera; prevedere che il collegio, non oltre la scadenza del termine di cui alla presente lettera, verifichi se è stata raggiunta una soluzione concordata tra il debitore e i creditori; prevedere che, qualora il collegio non individui misure idonee a superare la crisi e attesti lo stato di insolvenza, l'organismo ne dia notizia al pubblico ministero presso il tribunale del luogo in cui il debitore ha sede, ai fini del tempestivo accertamento dell'insolvenza medesima;

c) porre a carico degli organi di controllo societari, del revisore contabile e delle società di revisione, ciascuno nell'ambito delle proprie funzioni, l'obbligo di avvisare immediatamente l'organo amministrativo della società dell'esistenza di fondati indizi della crisi, da individuare secondo parametri corrispondenti a quelli rilevanti ai fini del riconoscimento delle misure premiali di cui alla lettera h) , e, in caso di omessa o inadeguata risposta, di informare tempestivamente l'organismo di cui alla lettera b);

d) imporre a creditori pubblici qualificati, tra cui in particolare l'Agenzia delle entrate, gli enti previdenziali e gli agenti della riscossione delle imposte, l'obbligo, a pena di inefficacia dei privilegi accordati ai crediti di cui sono titolari o per i quali procedono, di segnalare immediatamente agli organi di controllo della società e, in ogni caso, all'organismo di cui alla lettera b) , il perdurare di inadempimenti di importo rilevante; definire l'inadempimento di importo rilevante sulla base di criteri non assoluti ma relativi, come tali rapportati alle dimensioni dell'impresa, che considerino, in particolare, l'importo non versato delle imposte o dei contributi previdenziali autodichiarati o definitivamente accertati e, in ogni caso, siano tali da assicurare l'anticipata e tempestiva emersione della crisi

in relazione a tutte le imprese soggette alle procedure di cui al presente articolo; prevedere che il creditore pubblico qualificato dia immediato avviso al debitore che la sua esposizione debitoria ha superato l'importo rilevante di cui alla presente lettera e che effettuerà la segnalazione agli organi di controllo della società e all'organismo di cui alla lettera b) , se entro i successivi tre mesi il debitore non abbia attivato il procedimento di composizione assistita della crisi o non abbia estinto il debito o non abbia raggiunto un accordo con il creditore pubblico qualificato o non abbia chiesto l'ammissione ad una procedura concorsuale;

e) stabilire che l'organismo di cui alla lettera b) , a seguito delle segnalazioni ricevute o su istanza del debitore, convochi immediatamente, in via riservata e confidenziale, il debitore medesimo nonché, ove si tratti di società dotata di organi di controllo, anche i componenti di questi ultimi, al fine di individuare nel più breve tempo possibile, previa verifica della situazione patrimoniale, economica e finanziaria esistente, le misure idonee a porre rimedio allo stato di crisi;

f) determinare i criteri di responsabilità del collegio sindacale in modo che, in caso di segnalazione all'organo di amministrazione e all'organismo di cui alla lettera b) , non ricorra la responsabilità solidale dei sindaci con gli amministratori per le conseguenze pregiudizievoli dei fatti o delle omissioni successivi alla predetta segnalazione;

g) consentire al debitore che abbia presentato l'istanza di cui alla lettera b) o che sia stato convocato ai sensi della lettera e) di chiedere alla sezione specializzata in materia di impresa l'adozione, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, delle misure protettive necessarie per condurre a termine le trattative in corso,

disciplinandone durata, effetti, regime di pubblicità, competenza a emetterle e revocabilità, anche d'ufficio in caso di atti in frode ai creditori o quando il collegio di esperti di cui alla lettera b) riferisce che non vi è possibilità di addivenire ad una soluzione concordata della crisi o che non vi sono significativi progressi nell'attuazione delle misure idonee a superare la crisi medesima;

h) prevedere misure premiali, sia di natura patrimoniale sia in termini di responsabilità personale, in favore dell'imprenditore che ha tempestivamente proposto l'istanza di cui alla lettera b) o che ha tempestivamente chiesto l'omologazione di un accordo di ristrutturazione o proposto un concordato preventivo o proposto ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale; includere tra le misure premiali in termini di responsabilità personale la causa di non punibilità per il delitto di bancarotta semplice e per gli altri reati previsti dalla legge fallimentare, quando abbiano cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità ai sensi all'articolo 219, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, un'attenuante ad effetto speciale per gli altri reati, nonché una congrua riduzione degli interessi e delle sanzioni correlati ai debiti fiscali dell'impresa, fino alla conclusione della medesima procedura; prevedere che il requisito della tempestività ricorra esclusivamente quando il debitore abbia proposto una delle predette istanze, entro il termine di sei mesi dal verificarsi di determinati indici di natura finanziaria da individuare considerando, in particolare, il rapporto tra mezzi propri e mezzi di terzi, l'indice di rotazione dei crediti, l'indice di rotazione del magazzino e l'indice di liquidità;

i) regolare i rapporti tra la procedura di composizione assistita della crisi avviata ai sensi della lettera b) e il procedimento iniziato a norma della lettera d) , prevedendo, in particolare, che, ricevuta la comunicazione dell'organismo di cui alla lettera b) , il creditore

qualifica to sospenda la segnalazione; prevedere che l'organismo di cui alla lettera b) dia comunicazione ai creditori pubblici qualificati della conclusione del procedimento iniziato innanzi ad esso; stabilire il termine, adeguatamente contenuto e decorrente dalla data di ricezione della predetta comunicazione o da quando sono decorsi sei mesi dalla data di presentazione dell'istanza di cui alla lettera b) , entro il quale il creditore pubblico qualificato effettua la segnalazione di cui alla lettera d) , qualora il debitore, prima della scadenza del termine stesso, non abbia avviato la procedura di composizione assistita della crisi o non abbia estinto il debito o non abbia raggiunto un accordo con il creditore pubblico qualificato o non abbia chiesto l'ammissione ad una procedura concorsuale.

Art. 5.

Accordi di ristrutturazione dei debiti e piani attestati di risanamento

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, al fine di incentivare gli accordi di ristrutturazione dei debiti, i piani attestati di risanamento e le convenzioni di moratoria nonché i relativi effetti, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) estendere la procedura di cui all'articolo 182 -septies del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, all'accordo di ristrutturazione non liquidatorio o alla convenzione di moratoria conclusi con creditori, anche diversi da banche e intermediari finanziari, rappresentanti almeno il 75 per cento dei crediti di una o più categorie giuridicamente ed economicamente omogenee;

b) eliminare o ridurre il limite del 60 per cento dei crediti previsto nell'articolo 182 -bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ove il debitore non proponga la moratoria del pagamento dei creditori

estranei, di cui al primo comma del citato articolo 182 -bis , né richieda le misure protettive previste dal sesto comma del medesimo articolo;

c) assimilare la disciplina delle misure protettive degli accordi di ristrutturazione dei debiti a quella prevista per la procedura di concordato preventivo, in quanto compatibile;

d) estendere gli effetti dell'accordo ai soci illimitatamente responsabili, alle medesime condizioni previste nella disciplina del concordato preventivo;

e) prevedere che il piano attestato abbia forma scritta, data certa e contenuto analitico;

f) imporre la rinnovazione delle prescritte attestazioni nel caso di successive modifiche, non marginali, dell'accordo o del piano.

Art. 6.

Procedura di concordato preventivo

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per il riordino della disciplina della procedura di concordato preventivo, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'ammissibilità di proposte che abbiano natura liquidatoria esclusivamente quando è previsto l'apporto di risorse esterne che aumentino in misura apprezzabile la soddisfazione dei creditori; è assicurato, in ogni caso, il pagamento di almeno il 20 per cento dell'ammontare complessivo dei crediti chirografari;

b) procedere alla revisione della disciplina delle misure protettive, specialmente quanto alla durata e agli effetti, prevedendone la

revocabilità, su ricorso degli interessati, ove non arrechino beneficio al buon esito della procedura;

c) fissare le modalità di accertamento della veridicità dei dati aziendali e di verifica della fattibilità del piano, nonché determinare l'entità massima dei compensi spettanti ai professionisti incaricati dal debitore, da commisurare proporzionalmente all'attivo dell'impresa soggetta alla procedura; prevedere altresì che i crediti dei professionisti sorti in funzione del deposito della domanda, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo del predetto articolo 161 siano prededucibili a condizione che la procedura sia aperta a norma dell'articolo 163 del medesimo regio decreto n. 267 del 1942;

d) individuare i casi in cui la suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, è obbligatoria, prevedendo, in ogni caso, che tale obbligo sussiste in presenza di creditori assistiti da garanzie esterne;

e) determinare i poteri del tribunale, con particolare riguardo alla valutazione della fattibilità del piano, attribuendo anche poteri di verifica in ordine alla fattibilità anche economica dello stesso, tenendo conto dei rilievi del commissario giudiziale;

f) sopprimere l'adunanza dei creditori, previa regolamentazione delle modalità telematiche per l'esercizio del voto e la formazione del contraddittorio sulle richieste delle parti, nonché adottare un sistema di calcolo delle maggioranze anche «per teste», nell'ipotesi in cui un solo creditore sia titolare di crediti pari o superiori alla maggioranza di quelli ammessi al voto, con apposita disciplina delle situazioni di conflitto di interessi;

g) disciplinare il diritto di voto dei creditori con diritto di prelazione, il cui pagamento sia dilazionato, e dei creditori soddisfatti con utilità diverse dal denaro;

h) integrare la disciplina dei provvedimenti che riguardano i rapporti pendenti, con particolare riferimento: ai presupposti della sospensione e, dopo la presentazione del piano, anche dello scioglimento; al procedimento e al ruolo del commissario giudiziale; agli effetti, in relazione agli esiti possibili della procedura, nonché alla decorrenza e alla durata nell'ipotesi di sospensione; alla competenza per la determinazione dell'indennizzo e ai relativi criteri di quantificazione;

i) integrare la disciplina del concordato con continuità aziendale, prevedendo:

1) che il piano possa contenere, salvo che sia programmata la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussista la causa di prelazione, una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca per un periodo di tempo anche superiore ad un anno, riconoscendo in tal caso ai predetti creditori il diritto di voto;

2) che tale disciplina si applichi anche alla proposta di concordato che preveda la continuità aziendale e nel contempo la liquidazione di beni non funzionali all'esercizio dell'impresa, a condizione che possa ritenersi, a seguito di una valutazione in concreto del piano, che i creditori vengano soddisfatti in misura prevalente dal ricavato prodotto dalla continuità aziendale;

3) che tale disciplina si applichi anche nei casi in cui l'azienda sia oggetto di contratto di affitto, anche se stipulato anteriormente alla domanda di concordato;

l) prevedere una più dettagliata disciplina della fase di esecuzione del piano, anche con riguardo agli effetti purgativi e alla deroga alla solidarietà passiva di cui all'articolo 2560 del codice civile, con possibilità per il tribunale di affidare ad un terzo il compito di porre in essere gli atti necessari all'esecuzione della proposta concordataria;

m) riordinare la disciplina della revoca, dell'annullamento e della risoluzione del concordato preventivo, prevedendo la legittimazione del commissario giudiziale a richiedere, su istanza di un creditore, la risoluzione del concordato per inadempimento;

n) stabilire i presupposti per l'estensione degli effetti esdebitatori ai soci illimitatamente responsabili che siano garanti della società, con eventuale distinzione tra garanzie personali e reali;

o) prevedere il riordino e la semplificazione delle varie tipologie di finanziamento alle imprese in crisi, riconoscendo stabilità alla prededuzione dei finanziamenti autorizzati dal giudice nel caso di successiva liquidazione giudiziale o amministrazione straordinaria, salvo il caso di atti in frode ai creditori;

p) disciplinare il trattamento del credito da imposta sul valore aggiunto nel concordato preventivo anche in presenza di transazione fiscale, tenendo conto anche delle pronunce della Corte di giustizia dell'Unione europea.

2. Nell'esercizio della delega di cui al comma 1, nel caso di procedura riguardante società, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) esplicitare presupposti, legittimazione ed effetti dell'azione sociale di responsabilità e dell'azione dei creditori sociali, in conformità ai principi dettati dal codice civile;

b) imporre agli organi della società il dovere di dare tempestiva attuazione alla proposta omologata, stabilendo che, in caso di comportamenti dilatori od ostruzionistici, l'attuazione possa essere affidata ad un amministratore provvisorio, nominato dal tribunale, dotato dei poteri spettanti all'assemblea ovvero del potere di sostituirsi ai soci nell'esercizio del voto in assemblea, con la garanzia di adeguati strumenti d'informazione e di tutela, in sede concorsuale, dei soci;

c) prevedere che, in caso di operazioni di trasformazione, fusione o scissione poste in essere nel corso della procedura:

1) l'opposizione dei creditori possa essere proposta solo in sede di controllo giudiziale sulla legittimità della domanda concordataria;

2) gli effetti delle operazioni siano irreversibili, anche in caso di risoluzione o di annullamento del concordato, salvo il diritto al risarcimento dei soci o dei terzi danneggiati, ai sensi degli articoli 2500-bis e 2504 -quater del codice civile;

3) non spetti ai soci il diritto di recesso in conseguenza di operazioni incidenti sull'organizzazione o sulla struttura finanziaria della società.

Art. 7.

Procedura di liquidazione giudiziale

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per la disciplina delle procedure di liquidazione giudiziale, il Governo si attiene ai principi e criteri direttivi di cui al presente articolo.

2. Il Governo adotta misure dirette a rendere più efficace la funzione del curatore:

a) integrando la disciplina sulle incompatibilità tra gli incarichi assunti nel succedersi delle procedure;

b) definendo i poteri di accertamento e di accesso a pubbliche amministrazioni e a banche di dati, per assicurare l'effettività dell'apprensione dell'attivo, anche responsabilizzando il debitore;

c) specificando il contenuto minimo del programma di liquidazione;

d) chiarendo l'ambito dei poteri giudiziali di cui all'articolo 108, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, in ipotesi di subentro del curatore nel contratto preliminare di vendita;

e) attribuendo al curatore, previa acquisizione delle prescritte autorizzazioni, i poteri per il compimento degli atti e delle operazioni riguardanti l'organizzazione e la struttura finanziaria della società, previsti nel programma di liquidazione, assicurando un'adequata e tempestiva informazione dei soci e dei creditori della società nonché idonei strumenti di tutela, in sede concorsuale, degli stessi e dei terzi interessati.

3. Al fine di semplificare la gestione delle procedure meno complesse, le funzioni del comitato dei creditori possono essere sostituite con forme di consultazione telematica del ceto creditorio, anche nelle modalità del silenzio-assenso.

4. La procedura di liquidazione giudiziale è potenziata mediante l'adozione di misure dirette a:

a) escludere l'operatività di esecuzioni speciali e di privilegi processuali, anche fondiari; prevedere, in ogni caso, che il privilegio fondiario continui ad operare sino alla scadenza del secondo anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1;

b) far decorrere il periodo sospetto per le azioni di inefficacia e revocatoria, a ritroso, dal deposito della domanda cui sia seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, fermo restando il disposto dell'articolo 69 -bis , secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

5. Ai fini dell'esercizio delle azioni di responsabilità, il Governo prevede la legittimazione del curatore a promuovere o a proseguire: a) per le società di capitali e per le società cooperative, l'azione sociale di responsabilità e l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 del codice civile, l'azione prevista dall'articolo 2476, settimo comma, del codice civile, le azioni di responsabilità previste dall'articolo 2497 del codice civile e le altre analoghe azioni di responsabilità contemplate da singole disposizioni di legge; b) l'azione sociale di responsabilità e l'azione dei creditori sociali prevista dall'articolo 2394 del codice civile, in caso di violazione delle regole di separatezza fra uno o più patrimoni destinati costituiti dalla società e il patrimonio della società medesima; c) per le società di persone, l'azione sociale di responsabilità nei confronti del socio amministratore cui non sia stata personalmente estesa la procedura di liquidazione giudiziale.

6. La disciplina dei rapporti giuridici pendenti è integrata:

- a) limitando la prededuzione, in ogni caso di prosecuzione o di subentro del curatore, compreso l'esercizio provvisorio e salva diversa previsione normativa, ai soli crediti maturati nel corso della procedura;
- b) prevedendo lo scioglimento dei contratti aventi carattere personale che non proseguano con il consenso della controparte;
- c) dettando un'autonoma regolamentazione del contratto preliminare, anche in relazione alla disciplina degli immobili da costruire.

7. La disciplina degli effetti della procedura sui rapporti di lavoro subordinato è coordinata con la legislazione vigente in materia di diritto del lavoro, per quanto concerne il licenziamento, le forme assicurative e di integrazione salariale, il trattamento di fine rapporto e le modalità di insinuazione al passivo.

8. Il sistema di accertamento del passivo è improntato a criteri di maggiore rapidità, snellezza e concentrazione, adottando misure dirette a:

- a) agevolare la presentazione telematica delle domande tempestive di creditori e terzi, anche non residenti nel territorio nazionale, restringendo l'ammissibilità delle domande tardive;
- b) introdurre preclusioni attenuate già nella fase monocratica;
- c) prevedere forme semplificate per le domande di minor valore o complessità;
- d) assicurare stabilità alle decisioni sui diritti reali immobiliari;
- e) attrarre nella sede concorsuale l'accertamento di ogni credito opposto in compensazione ai sensi dell'articolo 56 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

f) chiarire le modalità di verifica dei diritti vantati su beni del debitore che sia costituito terzo datore di ipoteca;

g) adeguare i criteri civilistici di computo degli interessi alle modalità di liquidazione dell'attivo di cui al comma 9.

9. L'obiettivo della massima trasparenza ed efficienza delle operazioni di liquidazione dell'attivo della procedura è perseguito:

a) introducendo sistemi informativi e di vigilanza della gestione liquidatoria, caratterizzati da trasparenza, pubblicità e obblighi di rendicontazione;

b) garantendo la competitività delle operazioni di liquidazione nell'ambito del mercato unitario telematico nazionale delle vendite, caratterizzato:

1) dalla presenza di un ente che certifichi la ragionevole probabilità di soddisfazione dei crediti insinuati al passivo di ciascuna procedura aderente al sistema;

2) dalla presenza di un operatore del sistema di regolamento e di compensazione;

3) dal riconoscimento, ai creditori che ne facciano richiesta, di un titolo che li abiliti a partecipare alle vendite dei beni in misura proporzionale alla probabilità di soddisfazione del loro credito, certificata dall'ente di cui al numero 1);

4) dalla presenza di uno o più fondi per la gestione dei beni invenduti;

c) introducendo misure volte a garantire all'insolvente i diritti di informazione, accesso e partecipazione, prevedendo che, fatte salve le

eventuali limitazioni motivatamente e specificamente fissate dal giudice delegato, all'insolvente medesimo sia assicurata l'informazione sull'andamento della procedura e che lo stesso abbia diritto di accesso agli atti della procedura non coperti da segreto, con possibilità di prenderne visione e di estrarne copia.

10. Al fine di accelerare la chiusura della procedura di cui al presente articolo, sono adottate misure dirette a:

a) affidare la fase di riparto al curatore, fatta salva la facoltà degli interessati di proporre opposizione, ricorrendo al giudice;

b) integrare la disciplina della chiusura della procedura in pendenza di procedimenti giudiziari, specificando che essa concerne tutti i processi nei quali è parte il curatore, comprese le azioni per l'esercizio dei diritti derivanti dalla liquidazione giudiziale e dalle procedure esecutive, nonché le azioni cautelari ed esecutive finalizzate ad ottenere l'attuazione delle decisioni favorevoli conseguite dalla liquidazione giudiziale; prevedere in particolare che il curatore conservi la legittimazione esclusiva in relazione ai predetti procedimenti e che, con il decreto di chiusura in pendenza di procedimenti giudiziari, il tribunale disponga sulle modalità del rendiconto e del riparto supplementare nonché sulla determinazione del supplemento di compenso eventualmente spettante al curatore in caso di realizzazione di ulteriore attivo; prevedere che al curatore sia consentito di mantenere aperta la partita IVA anche dopo la chiusura della liquidazione giudiziale in pendenza di procedimenti giudiziari;

c) prevedere che, alla chiusura della procedura relativa a società di capitali, nei casi di cui ai numeri 1) e 2) del primo comma dell'articolo 118 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, il curatore convochi l'assemblea ordinaria dei soci per le deliberazioni necessarie ai fini

della ripresa dell'attività o della sua cessazione, ovvero per la trattazione di argomenti sollecitati, con richiesta scritta, da un numero di soci che rappresenti una percentuale significativa del capitale sociale;

d) disciplinare e incentivare le proposte di concordato liquidatorio giudiziale da parte di creditori e di terzi, nonché dello stesso debitore, ove questi apporti risorse che incrementino in modo apprezzabile l'attivo.

Art. 8.

Esdebitazione

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per la disciplina della procedura di esdebitazione all'esito della procedura di liquidazione giudiziale, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere per il debitore la possibilità di presentare domanda di esdebitazione subito dopo la chiusura della procedura e, in ogni caso, dopo tre anni dalla sua apertura, al di fuori dei casi di frode o di malafede e purché abbia collaborato con gli organi della procedura;

b) introdurre particolari forme di esdebitazione di diritto riservate alle insolvenze minori, fatta salva per i creditori la possibilità di proporre opposizione dinanzi al tribunale;

c) prevedere anche per le società l'ammissione al beneficio della liberazione dai debiti residui nei confronti dei creditori concorsuali non soddisfatti, previo riscontro dei presupposti di meritevolezza in capo agli amministratori e, nel caso di società di persone, in capo ai soci.

Art. 9.

Sovraindebitamento

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per la disciplina della procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3, il Governo procede al riordino e alla semplificazione della disciplina in materia attenendosi ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) comprendere nella procedura i soci illimitatamente responsabili e individuare criteri di coordinamento nella gestione delle procedure per sovraindebitamento riguardanti più membri della stessa famiglia;

b) disciplinare le soluzioni dirette a promuovere la continuazione dell'attività svolta dal debitore, nonché le modalità della loro eventuale conversione nelle soluzioni liquidatorie, anche ad istanza del debitore, e consentendo, esclusivamente per il debitore-consumatore, solo la soluzione liquidatoria, con esclusione dell'esdebitazione, nel caso in cui la crisi o l'insolvenza derivino da colpa grave, malafede o frode del debitore;

c) consentire al debitore meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno futura, di accedere all'esdebitazione solo per una volta, fatto salvo l'obbligo di pagamento del debito entro quattro anni, laddove sopravvengano utilità;

d) prevedere che il piano del consumatore possa comprendere anche la ristrutturazione dei crediti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio o della pensione e dalle operazioni di prestito su pegno;

e) prevedere che nella relazione dell'organismo di cui all'articolo 9, comma 3 -bis , della legge 27 gennaio 2012, n. 3, sia indicato se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del richiedente, valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita;

f) precludere l'accesso alle procedure ai soggetti già esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o che abbiano beneficiato dell'esdebitazione per due volte, ovvero nei casi di frode accertata;

g) introdurre misure protettive simili a quelle previste nel concordato preventivo, revocabili su istanza dei creditori, o anche d'ufficio in caso di atti in frode ai creditori;

h) riconoscere l'iniziativa per l'apertura delle soluzioni liquidatorie, anche in pendenza di procedure esecutive individuali, ai creditori e, quando l'insolvenza riguardi l'imprenditore, al pubblico ministero;

i) ammettere all'esdebitazione anche le persone giuridiche, su domanda e con procedura semplificata, purché non ricorrano ipotesi di frode ai creditori o di volontario inadempimento del piano o dell'accordo;

l) prevedere misure sanzionatorie, eventualmente di natura processuale con riguardo ai poteri di impugnativa e di opposizione, a carico del creditore che abbia colpevolmente contribuito all'aggravamento della situazione di indebitamento;

m) attribuire anche ai creditori e al pubblico ministero l'iniziativa per la conversione in procedura liquidatoria, nei casi di frode o inadempimento.

Art. 10.

Privilegi

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo procede al riordino e alla revisione del sistema dei privilegi, principalmente con l'obiettivo di ridurre le ipotesi di privilegio generale e speciale, con particolare riguardo ai privilegi retentivi, eliminando quelle non più attuali rispetto al tempo in cui sono state introdotte e adeguando in conformità l'ordine delle cause legittime di prelazione.

Art. 11.

Garanzie non possessorie

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per la disciplina del sistema delle garanzie reali mobiliari, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) regolamentare una forma di garanzia mobiliare senza spossessamento, avente ad oggetto beni, materiali o immateriali, anche futuri, determinati o determinabili, fatta salva la specifica indicazione dell'ammontare massimo garantito, eventualmente utilizzabile anche a garanzia di crediti diversi o ulteriori rispetto a quelli originariamente individuati, disciplinandone i requisiti, ivi compresa la necessità della forma scritta, e le modalità di costituzione, anche mediante iscrizione in apposito registro informatizzato, nonché le regole di opponibilità ai terzi e il concorso con gli altri creditori muniti di cause di prelazione;

b) regolamentare forme, contenuto, requisiti ed effetti dell'iscrizione nel registro informatizzato, direttamente accessibile per via telematica secondo modalità che salvaguardino la protezione dei dati, al fine di consentire le operazioni di consultazione, iscrizione, annotazione,

modifica, rinnovo ed estinzione delle garanzie, nonché la regolazione del concorso conseguente all'eventualità di plurime annotazioni; subordinare le operazioni di consultazione, iscrizione, modifica, annotazione e rinnovo al pagamento di un importo in denaro, determinato anche in via regolamentare, in modo da assicurare la copertura delle spese di gestione del registro;

c) stabilire che, salvo diverso accordo delle parti, il soggetto costituente la garanzia abbia la facoltà di utilizzare, nel rispetto dei principi di buona fede e di correttezza e in ogni caso nel rispetto della destinazione economica, i beni oggetto di garanzia, anche nell'esercizio della propria attività economica, estendendo in tale caso la prelazione dai beni originari a quelli che risulteranno all'esito degli atti di disposizione, senza effetto novativo per la garanzia originariamente concessa, fatta salva la possibilità per il creditore di promuovere azioni conservative o inibitorie nel caso di abuso del costituente;

d) consentire al creditore di escutere stragiudizialmente la garanzia anche in deroga al divieto del patto commissorio, a condizione che il valore dei beni sia determinato in maniera oggettiva, fatto salvo l'obbligo di restituire immediatamente al debitore, o ad altri creditori, l'eventuale eccedenza tra il valore di realizzo o assegnazione e l'importo del credito;

e) prevedere forme di pubblicità e di controllo giurisdizionale dell'esecuzione stragiudiziale di cui alla lettera d) , regolare i rapporti tra la stessa e le procedure esecutive forzate e concorsuali, adottare misure di protezione del debitore consumatore, nonché forme di tutela dei terzi che abbiano contrattato con il debitore non spossessato ovvero abbiano acquistato in buona fede diritti sul bene mobile oggetto del

pegno, curando in ogni caso il coordinamento della nuova disciplina con le disposizioni normative vigenti.

2. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera a), è autorizzata la spesa di euro 150.000 per l'anno 2017. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2017-2019, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2017, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia.

Art. 12.

Garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire

1. Il Governo è delegato ad adottare, con le modalità e nei termini di cui all'articolo 1, disposizioni in materia di tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) al fine di garantire il controllo di legalità da parte del notaio sull'adempimento dell'obbligo di stipulazione della fideiussione di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 20 giugno 2005, n. 122, nonché dell'obbligo di rilascio della polizza assicurativa indennitaria di cui all'articolo 4 del medesimo decreto legislativo, stabilire che l'atto o il contratto avente come finalità il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire, nonché qualunque atto avente le medesime finalità, debba essere stipulato per atto pubblico o per scrittura privata autenticata;

b) prevedere che dall'inadempimento dell'obbligo assicurativo di cui all'articolo 4 del citato decreto legislativo n. 122 del 2005 consegue la nullità relativa del contratto, nei termini previsti dall'articolo 2, comma 1, del medesimo decreto legislativo.

Art. 13.

Rapporti tra liquidazione giudiziale e misure penali

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo adotta disposizioni di coordinamento con il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, stabilendo condizioni e criteri di prevalenza, rispetto alla gestione concorsuale, delle misure cautelari adottate in sede penale, anteriormente o successivamente alla dichiarazione di insolvenza.

2. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo adotta disposizioni di coordinamento con la disciplina di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, e in particolare con le misure cautelari previste dalla disciplina sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, nel rispetto del principio di prevalenza del regime concorsuale, salvo che ricorrano ragioni di preminente tutela di interessi di carattere penale.

Art. 14.

Modifiche al codice civile

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo procede alle modifiche delle seguenti disposizioni del codice civile rese necessarie per la definizione della disciplina organica di attuazione dei

principi e criteri direttivi di cui alla presente legge, in particolare prevedendo:

a) l'applicabilità dell'articolo 2394 alle società a responsabilità limitata e l'abrogazione dell'articolo 2394 -bis;

b) il dovere dell'imprenditore e degli organi sociali di istituire assetti organizzativi adeguati per la rilevazione tempestiva della crisi e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi per l'adozione tempestiva di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale;

c) l'assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale come causa di scioglimento delle società di capitali ai sensi dell'articolo 2484;

d) la possibilità di sospensione dell'operatività della causa di scioglimento di cui all'articolo 2484, primo comma, numero 4), e all'articolo 2545 -duodecies , nonché degli obblighi posti a carico degli organi sociali dagli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482 -bis , quarto, quinto e sesto comma, 2482 -ter e 2486, in forza delle misure protettive previste nell'ambito delle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi, degli accordi di ristrutturazione dei debiti e di regolazione concordata preventiva della crisi;

e) i criteri di quantificazione del danno risarcibile nell'azione di responsabilità promossa contro l'organo di amministrazione della società fondata sulla violazione di quanto previsto dall'articolo 2486;

f) l'applicabilità delle disposizioni dell'articolo 2409 alle società a responsabilità limitata, anche prive di organo di controllo;

g) l'estensione dei casi in cui è obbligatoria la nomina dell'organo di controllo, anche monocratico, o del revisore, da parte della società a responsabilità limitata, in particolare prevedendo tale obbligo quando la società per due esercizi consecutivi ha superato almeno uno dei seguenti limiti:

1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 2 milioni di euro;

2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 2 milioni di euro;

3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 10 unità;

h) che, se la società a responsabilità limitata, in tutti i casi in cui è obbligata per legge, non nomina l'organo di controllo o il revisore entro il termine previsto dall'articolo 2477, quinto comma, il tribunale provveda alla nomina, oltre che su richiesta di ogni interessato, anche su segnalazione del conservatore del registro delle imprese;

i) che l'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore cessi, per la società a responsabilità limitata, quando per tre esercizi consecutivi non è superato alcuno dei limiti di cui alla lettera g).

Art. 15.

Liquidazione coatta amministrativa

1. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, per la riforma della liquidazione coatta amministrativa, il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) applicare in via generale la disciplina concorsuale ordinaria anche alle imprese in stato di crisi o di insolvenza attualmente soggette alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, mantenendo fermo il relativo regime speciale solo nei casi previsti:

1) dalle leggi speciali in materia di banche e imprese assimilate, intermediari finanziari, imprese assicurative e assimilate;

2) dalle leggi speciali in materia di procedimenti amministrativi di competenza delle autorità amministrative di vigilanza, conseguenti all'accertamento di irregolarità e all'applicazione di sanzioni da parte delle medesime autorità;

b) attribuire alle autorità amministrative di vigilanza le competenze in tema di segnalazione dell'allerta e le funzioni attribuite agli organismi di composizione della crisi nelle procedure di allerta e di composizione assistita della crisi di cui all'articolo 4, anche al fine di individuare soluzioni di carattere conservativo, nonché la legittimazione alla domanda di apertura della procedura di liquidazione giudiziale di cui all'articolo 7.

2. Le disposizioni del presente articolo e quelle dei decreti legislativi emanati in attuazione dello stesso sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con i rispettivi statuti e le relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Capo III

DISPOSIZIONI FINANZIARIE

Art. 16.

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione della presente legge e dei decreti legislativi da essa previsti, ad eccezione delle disposizioni dell'articolo 2, comma 1,

lettera o), e dell'articolo 11, comma 1, lettera a) , per le quali sono previste specifiche autorizzazioni di spesa, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Ad essa si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

2. In considerazione della complessità della materia trattata e dell'impossibilità di procedere alla determinazione degli eventuali effetti finanziari, per ciascuno schema di decreto legislativo di cui alla presente legge, la corrispondente relazione tecnica evidenzia gli effetti sui saldi di finanza pubblica. Qualora uno o più decreti legislativi determinino nuovi o maggiori oneri, che non trovino compensazione nel proprio ambito, si provvede ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

La presente legge munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Direttiva (UE) Insolvency 1023/2019

Riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 53 e 114,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo [^{\(1\)}](#),

visto il parere del Comitato delle regioni [^{\(2\)}](#),

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria [^{\(3\)}](#),

considerando quanto segue:

(1) L'obiettivo della presente direttiva è contribuire al corretto funzionamento del mercato interno nonché eliminare gli ostacoli all'esercizio delle libertà fondamentali, quali la libera circolazione dei capitali e la libertà di stabilimento, che derivano dalle differenze tra le legislazioni e procedure nazionali in materia di ristrutturazione preventiva, insolvenza, esdebitazione e interdizioni. Senza pregiudicare i diritti e le libertà fondamentali dei

lavoratori, la presente direttiva mira a rimuovere tali ostacoli garantendo alle imprese e agli imprenditori sani che sono in difficoltà finanziarie la possibilità di accedere a quadri nazionali efficaci in materia di ristrutturazione preventiva che consentano loro di continuare a operare, agli imprenditori onesti insolventi o sovraindebitati di poter beneficiare di una seconda opportunità mediante l'esdebitazione dopo un ragionevole periodo di tempo, e a conseguire una maggiore efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, in particolare attraverso una riduzione della loro durata.

- (2) La ristrutturazione dovrebbe consentire ai debitori in difficoltà finanziarie di continuare a operare, in tutto o in parte, modificando la composizione, le condizioni o la struttura delle loro attività e delle loro passività o di una qualunque altra parte della loro struttura del capitale, anche mediante la vendita di attività o parti dell'impresa o, se previsto dal diritto nazionale, dell'impresa nel suo complesso, come anche apportando cambiamenti operativi. Salvo specifica disposizione contraria del diritto nazionale, i cambiamenti operativi, come la risoluzione o la modifica dei contratti o la vendita o altro atto dispositivo delle attività, dovrebbero rispettare i requisiti generali previsti dal diritto nazionale per tali misure, in particolare il diritto civile e il diritto del lavoro. Qualsiasi conversione del debito in capitale dovrebbe altresì rispettare le garanzie previste dal diritto nazionale. I quadri di ristrutturazione preventiva dovrebbero innanzitutto permettere ai debitori di ristrutturarsi efficacemente in una fase precoce e prevenire l'insolvenza e quindi evitare la liquidazione di imprese sane. Tali quadri dovrebbero impedire la perdita di posti di lavoro nonché la perdita di conoscenze e competenze e massimizzare il valore totale per i creditori, rispetto a quanto avrebbero ricevuto in caso di

liquidazione degli attivi della società o nel caso del migliore scenario alternativo possibile in mancanza di un piano, così come per i proprietari e per l'economia nel suo complesso.

(3) I quadri di ristrutturazione preventiva dovrebbero inoltre prevenire l'accumulo di crediti deteriorati. La disponibilità di quadri efficaci di ristrutturazione preventiva garantirebbe di poter intervenire prima che le società non siano più in grado di rimborsare i prestiti, contribuendo in tal modo a ridurre il rischio di un deterioramento di questi ultimi nei periodi di congiuntura sfavorevole nonché ad attenuare l'impatto negativo sul settore finanziario. Una percentuale significativa di imprese e di posti di lavoro potrebbe essere salvata se esistessero quadri di prevenzione in tutti gli Stati membri in cui sono ubicati i luoghi di stabilimento dell'impresa, le sue attività o i suoi creditori. Nei quadri di ristrutturazione i diritti di tutte le parti coinvolte, compresi i lavoratori, dovrebbero essere tutelati in modo equilibrato. Nel contempo, le imprese non sane che non hanno prospettive di sopravvivenza dovrebbero essere liquidate il più presto possibile. Se un debitore che versa in difficoltà finanziarie non è sano o non può tornare a esserlo in tempi rapidi, gli sforzi di ristrutturazione potrebbero comportare un'accelerazione e un accumulo delle perdite a danno dei creditori, dei lavoratori e di altri portatori di interessi, come anche dell'economia nel suo complesso.

(4) Esistono differenze tra gli Stati membri per quanto riguarda la gamma di procedure di cui possono avvalersi i debitori in difficoltà finanziarie per ristrutturare la loro attività. Alcuni Stati membri prevedono una gamma limitata di procedure che consentono di ristrutturare le imprese solo in una fase relativamente tardiva, nell'ambito delle procedure d'insolvenza. Altri invece permettono la ristrutturazione in una fase precoce ma le procedure disponibili sono meno efficaci di quanto potrebbero essere oppure sono molto

formali; in particolare poiché limitato l'uso di metodi stragiudiziali. Le soluzioni preventive costituiscono una tendenza in crescita nelle legislazioni in materia di insolvenza. La tendenza favorisce metodi che, a differenza di quello classico che prevede la liquidazione di un'impresa in difficoltà finanziarie, puntano a risanarla o almeno a salvarne le unità che sono ancora sane. Tra gli altri benefici per l'economia, tale metodo spesso contribuisce a preservare posti di lavoro o a ridurre le perdite di posti di lavoro. Inoltre, i sono differenze nel grado di partecipazione nei quadri di ristrutturazione preventiva delle autorità giudiziarie o amministrative o delle persone da esse nominate, che vanno da una partecipazione assente o minima, in alcuni Stati membri, alla piena partecipazione in altri. Analogamente, le norme nazionali che offrono una seconda opportunità agli imprenditori, segnatamente ammettendoli al beneficio dell'esdebitazione dai debiti contratti nel corso delle attività, variano tra gli Stati membri per quanto riguarda la durata dei termini per l'esdebitazione e le condizioni per l'ammissione al beneficio.

(5) In molti Stati membri l'imprenditore onesto divenuto insolvente deve aspettare più di tre anni per liberarsi dai debiti e ripartire. L'inefficacia dei quadri in materia di esdebitazione e di interdizione induce gli imprenditori a trasferirsi in altre giurisdizioni per poter ripartire in tempi ragionevoli, con considerevoli costi aggiuntivi sia per i creditori sia per gli stessi imprenditori. La lunga durata dei provvedimenti di interdizione che spesso accompagnano una procedura che porta all'esdebitazione crea ostacoli alla libertà di accedere a un'attività imprenditoriale autonoma e di esercitarla.

(6) La durata eccessiva delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione in vari Stati membri è un fattore determinante dei bassi tassi di recupero e dissuade gli investitori dall'operare nelle

giurisdizioni in cui le procedure rischiano di durare troppo e di essere indebitamente dispendiose.

(7)Le differenze tra Stati membri relative alle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione si traducono in costi aggiuntivi per gli investitori che devono valutare il rischio che i debitori incorrano in difficoltà finanziarie in uno o più Stati membri o il rischio di investire in imprese sane in difficoltà finanziarie, così come i costi aggiuntivi per la ristrutturazione delle imprese che hanno stabilimenti, creditori o attivi in altri Stati membri. Ciò è particolarmente rilevante nel caso della ristrutturazione di gruppi di imprese internazionali. Gli investitori menzionano l'incertezza sulle norme in materia di insolvenza o il rischio di incorrere in lunghe e complesse procedure di insolvenza in un altro Stato membro come uno dei motivi principali per non investire o non avviare rapporti d'affari con una controparte al di fuori dello Stato membro dove sono basati. Tale incertezza costituisce quindi un disincentivo che ostacola la libertà di stabilimento delle imprese e la promozione dell'imprenditorialità e danneggia il corretto funzionamento del mercato interno. In particolare, la maggior parte delle microimprese, piccole e medie imprese (PMI) non dispone delle risorse necessarie per valutare i rischi connessi alle attività transfrontaliere.

(8)Le differenze tra Stati membri relative alle procedure relative alla ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione conducono a condizioni di disparità di accesso al credito e tassi di recupero non uniformi negli Stati membri. Un maggior grado di armonizzazione nel campo della ristrutturazione, dell'insolvenza, dell'esdebitazione e delle interdizioni è quindi fondamentale per il buon funzionamento del mercato interno in generale e per un'efficiente Unione dei mercati dei capitali in particolare, nonché per la

resilienza delle economie europee, come anche per il mantenimento e la creazione di posti di lavoro.

(9)È opportuno ridurre anche i costi aggiuntivi di valutazione del rischio e di recupero transfrontaliero per le richieste di creditori di imprenditori sovraindebitati che si trasferiscono in un altro Stato membro per ottenere l'esdebitazione in tempi molto più brevi. Parimenti, dovrebbero essere ridotti i costi aggiuntivi per gli imprenditori conseguenti alla necessità di trasferirsi in un altro Stato membro per poter beneficiare dell'esdebitazione. Inoltre, gli ostacoli derivanti dalla lunga durata dei provvedimenti di interdizione connessi all'insolvenza od al sovraindebitamento di un imprenditore inibiscono l'imprenditorialità.

(10)Tutte le operazioni di ristrutturazione, in particolare quelle di grandi dimensioni che generano un impatto significativo, dovrebbero basarsi su un dialogo con i portatori di interessi. tale dialogo dovrebbe riguardare la scelta delle misure previste in relazione agli obiettivi dell'operazione di ristrutturazione, come pure sulle opzioni alternative, e dovrebbero garantire l'adeguata partecipazione dei rappresentanti dei lavoratori come previsto dal diritto dell'Unione e nazionale.

(11)Gli ostacoli all'esercizio di libertà fondamentali non si limitano alle situazioni puramente transfrontaliere. In un mercato interno sempre più interconnesso, in cui merci, servizi, capitali e lavoratori circolano liberamente, e con una dimensione digitale sempre più grande, le imprese puramente nazionali sono molto poche se si considerano tutti gli elementi rilevanti, quali la clientela, la catena di approvvigionamento, la portata delle attività, gli investitori e la base di capitale. Anche le situazioni di insolvenza puramente nazionali possono avere ripercussioni sul

funzionamento del mercato interno attraverso il cosiddetto effetto domino dell'insolvenza, per cui l'insolvenza di un debitore può provocare l'insolvenza di altri soggetti della catena di approvvigionamento.

(12) Il regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁴⁾ disciplina la competenza, il riconoscimento, l'esecuzione, la legge applicabile e la cooperazione nelle procedure di insolvenza transfrontaliere nonché l'interconnessione dei registri fallimentari. Il suo ambito di applicazione comprende le procedure di prevenzione che promuovono il salvataggio di debitori sani e le procedure di esdebitazione per gli imprenditori e ad altre persone. Tuttavia, tale regolamento non affronta le disparità esistenti tra le norme nazionali che regolano tali procedure. Inoltre, uno strumento limitato alle sole situazioni di insolvenza transfrontaliere non eliminerebbe tutti gli ostacoli alla libera circolazione, né sarebbe possibile per gli investitori determinare in anticipo la natura transfrontaliera o nazionale delle potenziali difficoltà finanziarie del debitore nel futuro. Occorre pertanto andare al di là della cooperazione giudiziaria e stabilire norme sostanziali minime per le procedure di ristrutturazione preventiva come anche per le procedure che portano all'esdebitazione dai debiti contratti dagli imprenditori.

(13) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare l'ambito di applicazione del regolamento (UE) 2015/848, ma mira ad essere pienamente compatibile con tale regolamento e a integrarlo, facendo obbligo agli Stati membri di predisporre procedure di ristrutturazione preventiva che rispettino alcuni principi minimi di efficacia. Esso non modifica l'impostazione adottata in tale regolamento secondo cui è lasciata agli Stati membri la possibilità di mantenere o introdurre procedure che non soddisfano la

condizione di pubblicità a fini della notifica ai sensi dell'allegato A di tale regolamento. Sebbene la presente direttiva non imponga che le procedure rientranti nel suo ambito di applicazione soddisfino tutte le condizioni per la notifica ai sensi di tale allegato A, essa mira a facilitare il riconoscimento transfrontaliero di tali procedure e il riconoscimento ed esecutività delle sentenze.

(14) Il vantaggio insito nell'applicazione del regolamento (UE) 2015/848 consiste nel fatto che esso prevede garanzie contro il trasferimento pretestuoso del centro degli interessi principali del debitore nel corso delle procedure di insolvenza transfrontaliere. Determinate restrizioni dovrebbero essere applicate anche alle procedure non disciplinate da tale regolamento.

(15) È necessario ridurre i costi di ristrutturazione a carico di debitori e creditori. Pertanto si dovrebbero attenuare le differenze tra Stati membri che ostacolano la ristrutturazione precoce dei debitori sani in difficoltà finanziarie e la possibilità per gli imprenditori onesti di ottenere l'esdebitazione. Ridurre tali differenze dovrebbe causare un aumento della trasparenza, della certezza giuridica e della prevedibilità attraverso l'Unione. Verrebbero inoltre massimizzati i rendimenti per tutti i tipi di creditori e investitori e sarebbero incoraggiati gli investimenti transfrontalieri. Una maggiore coerenza delle procedure di ristrutturazione e di insolvenza faciliterebbe anche la ristrutturazione dei gruppi di imprese, a prescindere dal luogo dell'Unione in cui sono situate le imprese del gruppo.

(16) La rimozione degli ostacoli alla ristrutturazione preventiva efficace dei debitori sani in difficoltà finanziarie contribuisce a ridurre al minimo le perdite di posti di lavoro e le perdite per i creditori nella catena di approvvigionamento, preserva il know-

how e le competenze; di conseguenza giova all'economia in generale. La possibilità per gli imprenditori di ottenere più facilmente l'esdebitazione contribuirebbe a evitare la loro esclusione dal mercato del lavoro e a ricominciare l'attività imprenditoriale traendo insegnamenti dall'esperienza vissuta. Inoltre, la riduzione della durata delle procedure di ristrutturazione determinerebbe un aumento dei tassi di recupero per i creditori, in quanto generalmente il passare del tempo porta solo a un'ulteriore perdita di valore del debitore o dell'impresa del debitore. Infine, la presenza di efficienti quadri di ristrutturazione preventiva, insolvenza ed esdebitazione permetterebbe di valutare meglio i rischi connessi alle decisioni di concessione e assunzione di prestiti e favorirebbe l'adozione di adeguate misure da parte dei debitori insolventi o sovraindebitati, minimizzando i costi economici e sociali insiti nel processo di riduzione dell'indebitamento. La presente direttiva dovrebbe offrire flessibilità agli Stati membri affinché possano applicare questi principi comuni rispettando nel contempo i sistemi giuridici nazionali. Gli Stati membri dovrebbero poter mantenere o introdurre nei rispettivi sistemi giuridici nazionali quadri di ristrutturazione preventiva diversi da quelli da quelli previsti dalla presente direttiva.

- (17) Le imprese, e in particolare le PMI, che rappresentano il 99 % di tutte le imprese nell'Unione, dovrebbero trarre vantaggio da un approccio più coerente a livello dell'Unione. Le PMI hanno maggiore probabilità di essere liquidate invece di essere ristrutturate poiché devono sostenere costi proporzionalmente di gran lunga più elevati rispetto a quelli sostenuti dalle società di maggiori dimensioni. Le PMI, specialmente quando versano in difficoltà finanziarie, spesso non dispongono delle risorse

necessarie per sostenere gli alti costi di ristrutturazione e beneficiare delle procedure di ristrutturazione più efficienti disponibili solo in alcuni Stati membri. Al fine di aiutare tali debitori a ristrutturarsi a basso costo, dovrebbero essere altresì elaborate a livello nazionale e rese disponibili online liste di controllo particolareggiate per i piani di ristrutturazione, adeguate alle esigenze e alle specificità delle PMI. Inoltre dovrebbero essere predisposti anche strumenti di allerta precoce per segnalare ai debitori la necessità urgente di agire, tenendo conto delle risorse limitate a disposizione delle PMI per l'assunzione di esperti.

(18) Nel definire le PMI, gli Stati membri potrebbero prendere in debita considerazione la direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio [\(5\)](#) o la raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese [\(6\)](#).

(19) È opportuno escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva i debitori che sono imprese di assicurazione o di riassicurazione ai sensi dell'articolo 13, punti 1 e 4, della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [\(7\)](#), enti creditizi ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio [\(8\)](#), imprese di investimento o organismi di investimento collettivo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 2 e 7, del regolamento (UE) n. 575/2013, controparti centrali ai sensi dell'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio [\(9\)](#), depositari centrali di titoli ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio [\(10\)](#) o altri enti finanziari o entità elencati all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo

e del Consiglio ⁽¹¹⁾. Tali debitori sono soggetti a disposizioni speciali e nei loro confronti le autorità nazionali di vigilanza e di risoluzione sono investite di ampi poteri d'intervento. Gli Stati membri dovrebbero poter escludere altre entità finanziarie che prestano servizi finanziari cui si applicano regimi e poteri di intervento analoghi.

(20) Analogamente, è altresì opportuno escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva gli enti pubblici ai sensi del diritto nazionale. Gli Stati membri dovrebbero anche poter limitare l'accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva alle persone giuridiche, in quanto le difficoltà finanziarie degli imprenditori possono essere affrontate non solo mediante procedure di ristrutturazione preventiva ma anche tramite procedure che portano all'esdebitazione o per mezzo di ristrutturazioni informali basate su accordi contrattuali. Stati membri con sistemi giuridici diversi in cui lo stesso tipo di entità gode di uno status giuridico diverso, dovrebbero poter applicare un regime uniforme a tali entità. Un quadro di ristrutturazione preventiva definito a norma della presente direttiva non dovrebbe incidere sui crediti e i diritti nei confronti di un debitore che derivano dai sistemi pensionistici dei lavoratori, se tali crediti e diritti sono maturati in un periodo precedente alla ristrutturazione.

(21) Il sovraindebitamento del consumatore è un problema di grande rilevanza economica e sociale ed è strettamente correlato alla riduzione dell'eccesso di debito. Inoltre, spesso non è possibile distinguere chiaramente tra debiti maturati in capo all'imprenditore nell'esercizio della sua attività o quelli maturati al di fuori di tali attività. Gli imprenditori non godrebbero efficacemente di una seconda opportunità per liberarsi dai debiti legati all'impresa e da altri debiti maturati al di fuori dell'impresa,

se dovessero sottoporsi a procedure distinte con condizioni di accesso e termini. Pertanto, sebbene la presente direttiva non contenga norme vincolanti in materia di sovraindebitamento del consumatore, sarebbe opportuno che gli Stati membri applicassero al più presto le disposizioni della presente direttiva sull'esdebitazione anche al consumatore.

(22) Quanto prima un debitore è in grado di individuare le proprie difficoltà finanziarie e prendere le misure opportune, tanto maggiore è la probabilità che eviti un'insolvenza imminente o, nel caso di un'impresa la cui sostenibilità economica è definitivamente compromessa, tanto più ordinato ed efficace sarà il processo di liquidazione. È opportuno pertanto dare informazioni chiare, aggiornate, concise e di facile consultazione sulle procedure di ristrutturazione preventiva disponibili e predisporre uno o più strumenti di allerta precoce per incoraggiare i debitori che cominciano ad avere difficoltà finanziarie ad agire in una fase precoce. Gli strumenti di allerta precoce che assumono la forma di meccanismi di allerta che indicano il momento in cui il debitore non ha effettuato taluni tipi di pagamento potrebbero essere attivati, ad esempio, dal mancato pagamento di imposte o di contributi previdenziali. Tali strumenti potrebbero essere sviluppati sia dagli Stati membri o da entità private, a condizione che l'obiettivo sia raggiunto. Gli Stati membri dovrebbero rendere disponibili online informazioni sugli strumenti di allerta precoce, ad esempio su una pagina web o un sito web dedicati. Gli Stati membri dovrebbero essere in grado di adattare gli strumenti di allerta precoce in funzione delle dimensioni dell'impresa e stabilire specifiche disposizioni in materia di strumenti di allerta precoce per le imprese e i gruppi di grandi dimensioni, tenendo conto delle loro peculiarità. La presente direttiva non dovrebbe

ascrivere la responsabilità agli Stati membri per i possibili danni conseguenti a procedure di ristrutturazione attivate da tali strumenti di allerta precoce.

(23) Al fine di aumentare il sostegno ai lavoratori e ai loro rappresentanti, gli Stati membri dovrebbero assicurare che i rappresentanti dei lavoratori possano accedere a informazioni pertinenti e aggiornate sulla disponibilità di strumenti di allerta precoce e dovrebbe essere possibile per essi prestare sostegno ai rappresentanti dei lavoratori nella valutazione della situazione economica del debitore.

(24) È opportuno che i debitori, comprese le persone giuridiche e, ove previsto dal diritto nazionale, le persone fisiche e i gruppi di imprese, possano disporre di un quadro di ristrutturazione che consenta loro di far fronte alle difficoltà finanziarie in una fase precoce, quando sembra probabile che l'insolvenza possa essere evitata e la sostenibilità dell'attività assicurata. Un quadro di ristrutturazione dovrebbe essere disponibile prima che il debitore diventi insolvente ai sensi del diritto nazionale, ossia prima che soddisfi le condizioni previste dal diritto nazionale per avviare procedure concorsuali per insolvenza, che di norma comportano lo spossessamento totale del debitore e la nomina di un curatore. Onde evitare abusi dei quadri di ristrutturazione, è opportuno che le difficoltà finanziarie del debitore presentino una probabilità di insolvenza e che il piano di ristrutturazione sia tale da impedire l'insolvenza e garantire la sostenibilità economica dell'impresa.

(25) Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire se includere nelle misure di ristrutturazione preventiva o nella sospensione delle azioni esecutive individuali i crediti giunti a scadenza o sorti dopo che la procedura sia stata richiesta o avviata. Gli Stati membri

dovrebbero poter decidere se la sospensione delle azioni esecutive individuali abbia un effetto sugli interessi sui crediti.

(26) Gli Stati membri dovrebbero poter introdurre una verifica della sostenibilità economica come condizione di accesso alla procedura di ristrutturazione preventiva di cui alla presente direttiva. Tale verifica dovrebbe essere effettuata senza pregiudicare le attività del debitore, il che potrebbe consistere, fra l'altro, nella concessione di una sospensione temporanea o che la valutazione sia effettuata senza indebito ritardo. Tuttavia, l'assenza di pregiudizio non dovrebbe impedire agli Stati membri di esigere che i debitori dimostrino la loro sostenibilità economica a proprie spese.

(27) Il fatto che gli Stati membri possano limitare l'accesso al quadro di ristrutturazione con riguardo ai debitori che sono stati condannati per gravi violazioni degli obblighi di contabilità o di tenuta dei libri non dovrebbe impedire agli Stati membri di limitare l'accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva anche ai debitori i cui libri e registri contabili siano incompleti o carenti al punto da rendere impossibile l'accertamento della situazione economica e finanziaria dei debitori.

(28) Gli Stati membri dovrebbero poter ampliare l'ambito di applicazione dei quadri di ristrutturazione preventiva di cui alla presente direttiva per includere le situazioni in cui il debitore attraversa difficoltà di natura non finanziaria, purché tali difficoltà comportino una reale e grave minaccia per la capacità effettiva o futura del debitore di pagare i suoi debiti in scadenza. Il quadro temporale rilevante per l'individuazione di tale minaccia può estendersi su un periodo di alcuni mesi, o anche più lungo, al fine di tenere conto dei casi nei quali il debitore attraversa difficoltà di

natura non finanziaria che minacciano lo stato dei suoi affari in quanto continuità aziendale e, a medio termine, la sua liquidità. Può essere il caso, ad esempio, di un debitore che ha perso un appalto per lui fondamentale.

(29) Per promuovere l'efficienza e ridurre ritardi e costi, i quadri nazionali di ristrutturazione preventiva dovrebbero contemplare procedure flessibili. Qualora la presente direttiva sia applicata attraverso più di una procedura nell'ambito di un quadro di ristrutturazione, il debitore dovrebbe avere accesso a tutti i diritti e le garanzie previsti dalla presente direttiva al fine di conseguire una ristrutturazione efficace. Fatta eccezione per i casi in cui la presente direttiva preveda la partecipazione obbligatoria delle autorità giudiziarie o amministrative, gli Stati membri dovrebbero poter limitare la partecipazione di tali autorità alle situazioni in cui essa sia necessaria e proporzionata, tenendo pur sempre conto, tra l'altro, dell'obiettivo di tutelare i diritti e gli interessi dei debitori e delle parti interessate così come dell'obiettivo di ridurre i ritardi e i costi delle procedure. Quando i creditori o i rappresentanti dei lavoratori sono autorizzati ad avviare una procedura di ristrutturazione a norma del diritto nazionale e qualora il debitore sia una PMI, gli Stati membri dovrebbero esigere l'accordo del debitore quale prerequisito per l'avvio della procedura e dovrebbero poter altresì decidere di estendere tale prescrizione ai debitori che sono grandi società.

(30) Al fine di evitare costi inutili, di rispecchiare la natura precoce della ristrutturazione preventiva e incoraggiare i debitori a richiedere la ristrutturazione preventiva in una fase precoce delle loro difficoltà finanziarie, è opportuno, in linea di principio, che i debitori mantengano il controllo dei loro attivi e della gestione corrente dell'impresa. La nomina di un professionista nel campo

della ristrutturazione, per vigilare sull'operato di un debitore o assumere parzialmente il controllo delle operazioni correnti di un debitore, non dovrebbe essere sempre obbligatoria, bensì decisa caso per caso in funzione delle circostanze o delle esigenze specifiche del debitore. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero poter stabilire che la nomina di un professionista nel campo della ristrutturazione sia sempre necessaria in talune circostanze, come quando il debitore beneficia di una sospensione generale delle azioni esecutive individuali; il piano di ristrutturazione deve essere omologato mediante una ristrutturazione trasversale dei debiti; include misure che incidono sui diritti dei lavoratori; o il debitore o la sua dirigenza hanno agito in modo criminale, fraudolento, o pregiudizievole nelle relazioni d'affari.

(31) Allo scopo di assistere le parti nel negoziare e redigere un piano di ristrutturazione, gli Stati membri dovrebbero prevedere la nomina obbligatoria di un professionista qualora un'autorità giudiziaria o amministrativa conceda al debitore una sospensione generale delle azioni esecutive individuali, purché in tal caso un professionista sia necessario per tutelare gli interessi delle parti, il piano di ristrutturazione debba essere omologato da un'autorità giudiziaria o amministrativa mediante ristrutturazione trasversale dei debiti, la nomina sia stata richiesta dal debitore o sia richiesta da una maggioranza di creditori, purché i creditori coprano i costi e gli onorari del professionista.

(32) Un debitore dovrebbe poter beneficiare di una sospensione temporanea delle azioni esecutive individuali, sia essa concessa da un'autorità giudiziaria o amministrativa oppure per legge allo scopo di agevolare le trattative sul piano di ristrutturazione, così da poter continuare a operare o almeno mantenere il valore della sua massa fallimentare durante le trattative. Ove previsto dal

diritto nazionale, la sospensione dovrebbe essere possibile anche a beneficio dei terzi garanti, fra cui fideiussori e prestatori di garanzie reali. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero poter disporre che le autorità giudiziarie o amministrative abbiano la facoltà di rifiutare la concessione di una sospensione delle azioni esecutive individuali qualora tale sospensione non sia necessaria o non soddisfi l'obiettivo di agevolare le trattative. Tra i motivi di rifiuto potrebbero figurare la mancanza di sostegno da parte della maggioranza richiesta dei creditori o, se previsto dal diritto nazionale, l'effettiva incapacità del debitore di pagare i debiti in scadenza.

(33) Al fine di agevolare e di accelerare lo svolgimento della procedura, gli Stati membri dovrebbero poter stabilire presunzioni relative in ordine alla presenza di motivi di rifiuto, qualora, ad esempio, il debitore dimostri la condotta tipica di un debitore che non è in grado di pagare i debiti in scadenza, come un inadempimento sostanziale nei confronti dei lavoratori o delle agenzie fiscali e di sicurezza sociale, o qualora l'imprenditore o l'attuale dirigenza dell'impresa abbia commesso un reato finanziario che induca a ritenere che la maggioranza dei creditori non sosterrà l'avvio delle trattative.

(34) Una sospensione delle azioni esecutive individuali può essere generale, riguardando tutti i creditori, o può interessare solo alcuni singoli creditori o categorie di creditori. Gli Stati membri dovrebbero poter escludere determinati crediti o categorie di crediti dall'ambito di applicazione della sospensione in circostanze ben definite, come i crediti che sono garantiti da attività la cui eliminazione non pregiudicherebbe la ristrutturazione dell'impresa, o come quando i crediti vantati da creditori nei cui confronti una sospensione causerebbe un ingiusto

pregiudizio nella forma, ad esempio, di perdite non compensate o di un deprezzamento della garanzia reale.

(35) Al fine di garantire il giusto equilibrio tra i diritti del debitore e quelli dei creditori, una sospensione delle azioni esecutive individuali dovrebbe applicarsi per un periodo massimo di quattro mesi. Le ristrutturazioni complesse, tuttavia, potrebbero richiedere più tempo. Gli Stati membri dovrebbero poter determinare che in tali casi l'autorità giudiziaria o amministrativa possa concedere una proroga del periodo iniziale di sospensione. Qualora l'autorità giudiziaria o amministrativa non decida sulla proroga della sospensione prima della scadenza della stessa, questa dovrebbe cessare di produrre effetti alla scadenza del termine di sospensione. Nell'interesse della certezza del diritto, il termine totale della sospensione dovrebbe essere limitato a dodici mesi. Gli Stati membri dovrebbero poter prevedere una sospensione a durata indeterminata una volta che il debitore diventi insolvente a norma del diritto nazionale. Gli Stati membri dovrebbero poter decidere se una breve sospensione temporanea in attesa di una decisione dell'autorità giudiziaria o amministrativa sull'accesso al quadro di ristrutturazione preventiva sia soggetta ai termini temporali previsti dalla presente direttiva.

(36) Per garantire che i creditori non subiscano inutili pregiudizi, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché l'autorità giudiziaria o amministrativa possa revocare una sospensione delle azioni esecutive individuali se essa non soddisfa più l'obiettivo di agevolare le trattative, ad esempio se risulta evidente che la maggioranza richiesta dei creditori non appoggia la continuazione delle trattative. Se gli Stati membri prevedono tale possibilità, la sospensione dell'esecuzione dovrebbe inoltre essere revocata se i creditori ne sono ingiustamente pregiudicati. Gli Stati membri

dovrebbero avere la facoltà di limitare la possibilità di revoca della sospensione a situazioni in cui i creditori non hanno avuto l'opportunità di essere ascoltati prima dell'entrata in vigore della sospensione o della sua proroga. Dovrebbero avere altresì la facoltà di prevedere un periodo minimo durante il quale non è possibile revocare la sospensione. Per stabilire se vi sia ingiusto pregiudizio dei creditori, l'autorità giudiziaria o amministrativa dovrebbe poter valutare se la sospensione preservi il valore complessivo della massa fallimentare, e se il debitore agisca in malafede o con l'intento di arrecare pregiudizio o, in generale, se agisca contro le aspettative legittime della massa dei creditori.

(37) La presente direttiva non contempla disposizioni in materia di risarcimento o garanzie per i creditori la cui garanzia reale è suscettibile di registrare una perdita di valore durante la sospensione. Una classe di creditori o un singolo creditore sarebbe ingiustamente pregiudicato dalla sospensione se, ad esempio, a seguito della medesima, i suoi crediti risultassero in una situazione sostanzialmente peggiore di quella in cui si troverebbero senza la sospensione, o se il creditore risultasse svantaggiato rispetto agli altri creditori che si trovano in una posizione simile. Gli Stati membri dovrebbero poter disporre che, ogniquale volta sia accertato un ingiusto pregiudizio nei confronti di uno o più creditori o di una o più classi di creditori, la sospensione possa essere revocata nei confronti di tali creditori o classi di creditori o nei confronti di tutti i creditori. Gli Stati membri dovrebbero poter decidere chi può richiedere la revoca della sospensione.

(38) La sospensione delle azioni esecutive individuali dovrebbe comportare altresì la sospensione dell'obbligo di un debitore di presentare istanza di apertura di una procedura di insolvenza che potrebbe concludersi con la liquidazione del debitore, o

dell'apertura di detta procedura su richiesta del creditore. Tali procedure di insolvenza, oltre a quelle che per legge possono avere come solo esito la liquidazione del debitore, dovrebbero comprendere anche le procedure che potrebbero permettere la ristrutturazione del debitore. La sospensione dell'apertura di una procedura di insolvenza su richiesta dei creditori non dovrebbe applicarsi unicamente qualora gli Stati membri prevedano la sospensione generale delle azioni esecutive individuali riguardante tutti i creditori, ma anche qualora gli Stati membri prevedano la possibilità di una sospensione delle azioni esecutive individuali solo per un numero limitato di creditori. Tuttavia, gli Stati membri dovrebbero poter disporre che una procedura di insolvenza possa essere aperta su richiesta di autorità pubbliche che non agiscono in qualità di creditore, ma nell'interesse generale, come un procuratore.

(39)La presente direttiva non dovrebbe impedire ai debitori di pagare, nell'ambito dell'attività ordinaria, i crediti dei creditori non interessati e dei creditori interessati che sorgono nel corso della sospensione delle azioni esecutive individuali. Per assicurare che i creditori che vantano crediti sorti prima dell'apertura di una procedura di ristrutturazione o di una sospensione delle azioni esecutive individuali non esercitino pressioni sul debitore affinché onori tali crediti, che altrimenti subirebbero una falcidia in forza dell'attuazione del piano di ristrutturazione, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere la sospensione degli obblighi del creditore con riguardo al pagamento di tali crediti.

(40)Qualora il debitore avvii una procedura d'insolvenza, alcuni suoi fornitori potrebbero avere diritti contrattuali previsti dalle cosiddette clausole ipso facto, che li autorizzano a risolvere il contratto di fornitura per il solo motivo dell'insolvenza, anche se

il debitore ha debitamente rispettato i propri obblighi. Le clausole ipso facto potrebbero essere invocate quando il debitore chiede misure di ristrutturazione preventiva. Qualora tali clausole siano invocate quando il debitore sta semplicemente negoziando un piano di ristrutturazione o chiedendo la sospensione delle azioni esecutive individuali, o in collegamento con qualsiasi circostanza connessa alla sospensione, la risoluzione anticipata può avere un impatto negativo sull'impresa del debitore e sul suo efficace salvataggio. In tali casi, è pertanto necessario stabilire che i creditori non possano invocare le clausole ipso facto che fanno riferimento alle trattative sul piano di ristrutturazione, alla sospensione o a qualsiasi analoga circostanza connessa alla sospensione.

- (41) La risoluzione anticipata può compromettere la capacità di un'impresa di continuare a operare durante le trattative di ristrutturazione, in particolare per quanto riguarda i contratti di fornitura di beni o servizi essenziali quali gas, energia elettrica, acqua, telecomunicazioni e servizi di pagamento tramite carta. Gli Stati membri dovrebbero disporre che, durante il periodo di sospensione, ai creditori, cui si applica la sospensione delle azioni esecutive individuali e i cui crediti siano sorti prima della sospensione e non siano stati pagati da un debitore, non sia consentito di rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti essenziali né di risolverli, di anticiparne la scadenza o modificarli in altro modo, purché il debitore adempia gli obblighi che gli incombono a norma di tali contratti in scadenza durante la sospensione. Contratti pendenti sono, ad esempio, i contratti di locazione e gli accordi di licenza, i contratti di fornitura a lungo termine e gli accordi di franchising.

- (42) La presente direttiva dovrebbe stabilire norme minime riguardo al contenuto del piano di ristrutturazione. Gli Stati membri tuttavia dovrebbero poter esigere ulteriori precisazioni nel piano di ristrutturazione, riguardanti ad esempio i criteri in base ai quali i creditori sono stati raggruppati, che possono essere rilevanti nei casi in cui un debito sia garantito solo in parte. Gli Stati membri non dovrebbero essere obbligati a richiedere il parere di un esperto riguardo al valore degli attivi che devono essere indicati nel piano.
- (43) I creditori interessati da un piano di ristrutturazione, compresi i lavoratori, e, ove consentito dal diritto nazionale, i detentori di strumenti di capitale dovrebbero avere diritto di voto in merito all'adozione del piano di ristrutturazione. Gli Stati membri dovrebbero poter prevedere eccezioni limitate a tale regola. Le parti che non sono interessate dal piano di ristrutturazione non dovrebbero avere diritto di voto sul piano, né dovrebbe essere richiesto il loro sostegno per l'approvazione del piano. Il concetto di parti interessate dovrebbe includere i lavoratori unicamente in quanto creditori. Pertanto se gli Stati membri decidono di escludere i diritti dei lavoratori dal quadro di ristrutturazione preventiva, i lavoratori non dovrebbero essere considerati parti interessate. La votazione sull'adozione del piano di ristrutturazione potrebbe assumere la forma di procedura di voto formale o di consultazione e accordo della maggioranza richiesta delle parti interessate. Tuttavia, laddove la votazione assuma la forma di un accordo con la maggioranza richiesta, alle parti interessate non coinvolte nell'accordo potrebbe comunque essere offerta l'opportunità di aderire al piano di ristrutturazione.

- (44) Affinché i diritti che sono sostanzialmente simili ricevano pari trattamento e i piani di ristrutturazione possano essere adottati

senza pregiudicare ingiustamente i diritti delle parti interessate, le parti interessate dovrebbero essere trattate in classi distinte in funzione dei criteri di formazione delle classi previsti dal diritto nazionale. Per formazione delle classi s'intende il raggruppamento delle parti interessate ai fini dell'adozione del piano in funzione dei loro diritti e del rango dei loro crediti e interessi. Come minimo, i creditori garantiti e quelli non garantiti dovrebbero essere sempre trattati in classi distinte. Gli Stati membri tuttavia dovrebbero poter esigere che siano formate più di due classi di creditori, comprendenti classi diverse di creditori non garantiti o garantiti e classi di creditori con crediti subordinati. Gli Stati membri dovrebbero poter anche trattare in classi distinte altri tipi di creditori che non hanno una sufficiente comunanza di interessi, ad esempio le autorità fiscali o di previdenza sociale. Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire che i crediti garantiti possano essere suddivisi in parti garantite e non garantite in base alla valutazione della garanzia reale. Gli Stati membri dovrebbero poter altresì contemplare norme specifiche che promuovono la formazione delle classi qualora tale formazione possa giovare ai creditori non differenziati o altrimenti particolarmente vulnerabili come i lavoratori o i piccoli fornitori.

(45) Gli Stati membri dovrebbero poter disporre che i debitori che sono PMI, a motivo della loro struttura del capitale relativamente semplice, possano essere esclusi dall'obbligo di trattare le parti interessate in classi distinte. Nei casi in cui le PMI abbiano scelto di creare una sola classe di voto e la stessa voti contro il piano, dovrebbe essere possibile per i debitori presentare un altro piano, in linea con i principi generali della presente direttiva.

(46) Gli Stati membri in ogni caso dovrebbero poter assicurare che gli aspetti di particolare importanza per la formazione delle classi,

come i crediti di parti collegate, ricevano un trattamento adeguato nel loro diritto nazionale, e che quest'ultimo contempli norme sui crediti potenziali e sui crediti contestati. Gli Stati membri dovrebbero poter disciplinare il modo in cui trattare i crediti contestati ai fini dell'attribuzione dei diritti di voto. L'autorità giudiziaria o amministrativa dovrebbe esaminare la formazione delle classi, compresa la selezione dei creditori interessati dal piano, quando il piano di ristrutturazione è presentato per omologazione. Gli Stati membri, tuttavia, potrebbero prevedere che tale esame possa essere effettuato anche in una fase anteriore se il proponente il piano chiede prima la convalida o orientamenti.

(47) Il diritto nazionale dovrebbe fissare le maggioranze richieste, per evitare che una minoranza di parti interessate di ciascuna classe possa impedire l'adozione di un piano di ristrutturazione che non ne riduce ingiustamente i loro diritti e interessi. Senza una norma sulle maggioranze che vincoli i creditori garantiti dissenzienti, la ristrutturazione precoce non sarebbe possibile in molti casi, ad esempio quando è necessaria una ristrutturazione finanziaria ma l'impresa è comunque sana. Per garantire che le parti abbiano voce sull'adozione del piano proporzionalmente ai loro interessi nell'impresa, la maggioranza richiesta dovrebbe basarsi sull'importo dei crediti dei creditori o delle quote dei detentori di strumenti di capitale di ciascuna classe. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter richiedere la maggioranza del numero di parti interessate in ciascuna classe. Gli Stati membri dovrebbero poter definire norme relative alle parti interessate con diritto di voto che non esercitano in modo corretto tale diritto o non sono rappresentate, come norme che consentano alle parti interessate di essere prese in considerazione per stabilire una soglia di partecipazione o per calcolare la maggioranza. Inoltre, gli Stati

membri dovrebbero poter fissare una soglia di partecipazione per il voto.

(48) L'omologazione del piano di ristrutturazione da parte dell'autorità giudiziaria o amministrativa serve per garantire che la riduzione dei diritti dei creditori o delle quote dei detentori di strumenti di capitale sia proporzionata ai benefici della ristrutturazione e che tali soggetti abbiano accesso a un ricorso effettivo. L'omologazione è particolarmente necessaria ove: vi siano parti interessate dissenzienti; il piano di ristrutturazione contenga disposizioni su nuovi finanziamenti; o il piano comporti una perdita di più del 25 % della forza lavoro. Ciononostante, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere che l'omologazione da parte dell'autorità giudiziaria o amministrativa sia necessaria anche in altri casi. L'omologazione di un piano che comporti una perdita di più del 25 % della forza lavoro dovrebbe essere necessaria solo se il diritto nazionale ammette che i quadri di ristrutturazione preventiva prevedano misure aventi effetti diretti sui contratti di lavoro.

(49) Gli Stati membri dovrebbero stabilire che l'autorità giudiziaria o amministrativa possa respingere un piano di ristrutturazione se è stato accertato che esso riduce i diritti dei creditori o detentori di strumenti di capitale dissenzienti in misura superiore rispetto a quanto questi potrebbero ragionevolmente prevedere di ottenere in caso di liquidazione dell'impresa del debitore, sia essa una liquidazione per settori o una vendita dell'impresa in regime di continuità aziendale, a seconda delle circostanze particolari di ciascun debitore, oppure in misura superiore rispetto a quanto potrebbero ragionevolmente attendersi nel caso del migliore scenario alternativo possibile se il piano di ristrutturazione non fosse omologato. Tuttavia, qualora il piano sia omologato

mediante una ristrutturazione trasversale dei debiti, si dovrebbe fare riferimento al meccanismo di protezione usato in tale scenario. Qualora gli Stati membri scelgano di procedere a una valutazione del debitore in regime di continuità aziendale, il valore di continuità aziendale dovrebbe prendere in considerazione il valore a lungo termine dell'impresa del debitore, contrariamente al valore di liquidazione. Il valore di continuità aziendale è, di norma, superiore al valore di liquidazione, poiché si basa sull'ipotesi che l'impresa continua la sua attività con il minimo di perturbazioni, ha la fiducia dei creditori finanziari, degli azionisti e dei clienti, continua a generare reddito e limita l'impatto sui lavoratori.

(50) Se da un lato un'autorità giudiziaria o amministrativa dovrebbe esaminare il superamento della verifica del migliore soddisfacimento dei creditori solo se il piano di ristrutturazione è contestato per tale motivo, onde evitare che sia effettuata in tutti i casi una valutazione, gli Stati membri dovrebbero poter anche disporre che si possano esaminare d'ufficio altre condizioni per l'omologazione. Gli Stati membri dovrebbero poter aggiungere altre condizioni da rispettare ai fini dell'omologazione del piano di ristrutturazione, ad esempio se i detentori di strumenti di capitale sono adeguatamente tutelati o meno. L'autorità giudiziaria o amministrativa dovrebbe poter rifiutare di omologare piani di ristrutturazione che risultino privi di prospettive ragionevoli di impedire l'insolvenza del debitore o di garantire la sostenibilità economica dell'impresa. Tuttavia, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a garantire che tale valutazione sia effettuata d'ufficio.

(51) La notifica a tutte le parti interessate dovrebbe essere una delle condizioni per l'omologazione del piano di ristrutturazione. Gli

Stati membri dovrebbero essere liberi di definire la forma della notifica, di stabilire quando la notifica debba essere eseguita, nonché di provvedere al trattamento dei crediti non noti per quanto riguarda la notifica. Dovrebbero poter disporre che le parti non interessate siano informate in merito al piano di ristrutturazione.

(52) Il superamento della verifica del «migliore soddisfacimento dei creditori» dovrebbe essere intesa in modo tale che nessun creditore dissenziente esca dal piano di ristrutturazione svantaggiato rispetto a come uscirebbe in caso di liquidazione, sia essa una liquidazione per settori o una vendita dell'impresa in regime di continuità aziendale, oppure nel caso del migliore scenario alternativo possibile se il piano di ristrutturazione non dovesse essere omologato. Gli Stati membri dovrebbero poter scegliere fra queste soglie al momento di attuare la verifica del migliore soddisfacimento dei creditori nel diritto nazionale. Tale verifica dovrebbe essere effettuata ogniquale volta il piano deve essere omologato per poter vincolare i creditori dissenzienti o le classi dissenzienti di creditori, a seconda dei casi. A seguito della verifica del migliore soddisfacimento dei creditori, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere che il piano non può imporre la falcidia totale o parziale dei relativi crediti per i creditori istituzionali pubblici che hanno uno status privilegiato a norma del diritto nazionale.

(53) Il piano di ristrutturazione dovrebbe sempre essere adottato se la maggioranza richiesta in ciascuna classe interessata lo sostiene; nondimeno dovrebbe rimanere possibile per un piano di ristrutturazione non adottato dalla maggioranza richiesta in ciascuna classe di poter essere omologato dall'autorità giudiziaria o amministrativa su proposta di un debitore o con l'accordo del debitore. Nel caso di una persona giuridica, gli Stati membri

dovrebbero poter decidere se allo scopo di adottare od omologare un piano di ristrutturazione il debitore debba intendersi come il consiglio di direzione della persona giuridica o una determinata maggioranza di azionisti o detentori di strumenti di capitale. In caso di ristrutturazione trasversale dei debiti, il piano per essere omologato dovrebbe essere sostenuto dalla maggioranza delle classi di voto di parti interessate. Almeno una di tali classi dovrebbe essere una classe di creditori garantiti o avere rango superiore alla classe dei creditori non garantiti.

- (54) Qualora una maggioranza delle classi non sostenga il piano di ristrutturazione, dovrebbe essere possibile che il piano possa comunque essere omologato da almeno una classe di creditori interessati o che subiscono un pregiudizio che, in base a una valutazione del debitore in regime di continuità aziendale, riceveranno pagamenti o manterranno interessi o, se previsto dal diritto nazionale, si possa ragionevolmente presumere che ricevano pagamenti o mantengano interessi se fosse applicato l'ordine delle cause legittime di prelazione previsto dal diritto nazionale in caso di liquidazione. In tal caso, gli Stati membri dovrebbero poter aumentare il numero delle classi necessarie per l'approvazione del piano, senza necessariamente imporre che tutte queste classi, in base a una valutazione del debitore in regime di continuità aziendale, debbano ricevere un pagamento o mantenere un interesse a norma del diritto nazionale. Tuttavia, gli Stati membri non dovrebbero esigere il consenso di tutte le classi. Conseguentemente, qualora vi siano solo due classi di creditori, il consenso di almeno una classe dovrebbe essere ritenuto sufficiente, se sono soddisfatte le altre condizioni per l'applicazione del meccanismo di ristrutturazione trasversale dei

debiti. Per pregiudizio del creditore si intende la riduzione del valore dei suoi crediti.

(55) Nel caso della ristrutturazione trasversale dei debiti, gli Stati membri dovrebbero assicurare che le classi dissenzienti di creditori interessati non siano ingiustamente pregiudicate dal piano proposto e gli Stati membri dovrebbero garantire loro una tutela sufficiente. Gli Stati membri dovrebbero poter tutelare una classe dissenziente di creditori interessati garantendo che ricevano un trattamento tanto favorevole quanto quello delle altre classi dello stesso rango e più favorevole di quello delle classi inferiori. In alternativa, gli Stati membri tutelare una classe dissenziente di creditori interessati facendo sì che una tale classe dissenziente sia pagata integralmente se è previsto che una classe inferiore riceva qualsiasi distribuzione o mantenga un qualsiasi interesse ai sensi del piano di ristrutturazione (regola della priorità assoluta). Gli Stati membri dovrebbero avere la facoltà di applicare il concetto di pagamento integrale, anche in ordine alla tempistica del pagamento, a condizione che la somma capitale del credito e, nel caso dei creditori garantiti, il valore della garanzia reale siano protetti. Gli Stati membri dovrebbero poter inoltre decidere la scelta dei mezzi equivalenti con cui poter soddisfare pienamente il credito originario.

(56) Gli Stati membri dovrebbero poter derogare alla regola della priorità assoluta, se ad esempio si consideri giusto che i detentori di strumenti di capitale mantengano determinati interessi ai sensi del piano, nonostante che una classe di rango superiore sia obbligata ad accettare una falcidia dei suoi crediti, o che i fornitori essenziali cui si applica la disposizione sulla sospensione delle azioni esecutive individuali siano pagati prima di classi di

creditori di rango superiore. Gli Stati membri dovrebbero poter scegliere quale dei suddetti meccanismi di protezione predisporre.

(57) Sebbene sia necessario tutelare i legittimi interessi degli azionisti o altri detentori di strumenti di capitale, gli Stati membri dovrebbero garantire che essi non possano impedire irragionevolmente l'adozione di un piano di ristrutturazione che ripristinerebbe la sostenibilità economica del debitore. Gli Stati membri dovrebbero poter usare mezzi diversi per raggiungere tale obiettivo, ad esempio non concedendo ai detentori di strumenti di capitale il diritto di voto sul piano di ristrutturazione e non subordinando l'adozione del piano di ristrutturazione all'accordo dei detentori di strumenti di capitale che in base a una valutazione dell'impresa non riceverebbero alcun pagamento o altro corrispettivo se fosse applicato il normale grado di priorità della liquidazione. Tuttavia, qualora i detentori di strumenti di capitale abbiano diritto di voto sul piano di ristrutturazione, l'autorità giudiziaria o amministrativa dovrebbe poter omologare il piano applicando le norme sulla ristrutturazione trasversale dei debiti nonostante il dissenso di una o più delle loro classi. Agli Stati membri che escludono dal voto i detentori di strumenti di capitale non dovrebbe essere richiesto di applicare la regola della priorità assoluta nelle relazioni tra creditori e detentori di strumenti di capitale. Un altro modo possibile di assicurare che i detentori di strumenti di capitale non impediscano irragionevolmente l'adozione di un piano di ristrutturazione sarebbe di assicurare che le misure di ristrutturazione, che riguardano direttamente i diritti dei detentori di strumenti di capitale e necessitano dell'approvazione dell'assemblea degli azionisti a norma del diritto societario, non siano soggette a requisiti di maggioranza irragionevolmente elevati e che i detentori di strumenti di capitale

non abbiano alcuna competenza in termini di misure di ristrutturazione che non riguardano direttamente i loro diritti.

(58) Potrebbero essere necessarie diverse classi di detentori di strumenti di capitale qualora sussistano diverse classi di azionisti con diritti diversi. I detentori di strumenti di capitale delle PMI che non sono meri investitori bensì proprietari dell'impresa e che contribuiscono all'impresa in altri modi, ad esempio con competenze in materia di gestione, potrebbero non essere incentivati a ristrutturare a tali condizioni. Pertanto il meccanismo di ristrutturazione trasversale dei debiti dovrebbe rimanere facoltativo per i debitori che sono PMI.

(59) Ai fini della sua attuazione, il piano di ristrutturazione dovrebbe contemplare la possibilità che i detentori di strumenti di capitale di PMI forniscano assistenza alla ristrutturazione in forma non monetaria, attingendo ad esempio alla loro esperienza, reputazione o contatti commerciali.

(60) Durante le procedure di ristrutturazione preventiva i lavoratori dovrebbero godere di tutte le tutele previste dal diritto del lavoro. In particolare, la presente direttiva non dovrebbe pregiudicare i diritti dei lavoratori garantiti dalle direttive del Consiglio 98/59/CE ⁽¹²⁾ e 2001/23/CE ⁽¹³⁾, e dalle direttive 2002/14/CE ⁽¹⁴⁾, 2008/94/CE ⁽¹⁵⁾ e 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁶⁾. Gli obblighi in materia di informazione e consultazione dei lavoratori previsti dalle normative nazionali di attuazione di dette direttive restano salvi. Fra di essi è compreso l'obbligo di informare e consultare i rappresentanti dei lavoratori in merito alla decisione di ricorrere a un quadro di ristrutturazione preventiva conformemente alla direttiva 2002/14/CE.

(61) Ai lavoratori e ai loro rappresentanti dovrebbero essere fornite informazioni riguardanti il piano di ristrutturazione proposto nella misura stabilita dal diritto dell'Unione al fine di consentire loro di effettuare una valutazione approfondita dei vari scenari. Inoltre i lavoratori e i loro rappresentanti dovrebbero essere coinvolti nella misura necessaria a soddisfare le prescrizioni in materia di consultazione stabilite nel diritto dell'Unione. Data la necessità di garantire un livello adeguato di tutela dei lavoratori, gli Stati membri dovrebbero essere tenuti a escludere i diritti non pagati dei lavoratori da qualsiasi sospensione delle azioni esecutive individuali, a prescindere dal fatto che tali diritti siano sorti prima o dopo la concessione della sospensione. Una sospensione dell'esecuzione dei crediti non pagati dei lavoratori dovrebbe essere ammissibile solo per gli importi e per il periodo in relazione ai quali il pagamento dei diritti è efficacemente garantito a un livello analogo da altri mezzi a norma del diritto nazionale. Laddove la legislazione nazionale preveda limiti alla responsabilità degli organismi di garanzia, vuoi in termini di durata della garanzia o di importo da pagare ai lavoratori, questi dovrebbero potersi rivalere delle eventuali eccedenze dei propri diritti per nei confronti del datore di lavoro anche durante la sospensione. In alternativa, gli Stati membri dovrebbero poter escludere i diritti dei lavoratori dall'ambito di applicazione dei quadri di ristrutturazione preventiva e prevederne la protezione a norma del diritto nazionale.

(62) Qualora il piano di ristrutturazione comporti il trasferimento di una parte di impresa o di stabilimento, i diritti dei lavoratori derivanti da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro, in particolare il diritto alla retribuzione, dovrebbero essere salvaguardati a norma degli articoli 3 e 4 della direttiva

2001/23/CE, fatte salve le norme specifiche applicabili in caso di procedura d'insolvenza ai sensi dell'articolo 5 di detta direttiva, in particolare le possibilità previste dall'articolo 5, paragrafo 2. La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare i diritti all'informazione e alla consultazione garantiti dalla direttiva 2002/14/CE, anche sulle decisioni suscettibili di comportare cambiamenti di rilievo in materia di organizzazione del lavoro o di contratti di lavoro al fine di ricercare un accordo su tali decisioni. Inoltre, a norma della presente direttiva i lavoratori i cui diritti sono interessati da un piano di ristrutturazione dovrebbero avere diritto di voto in merito al piano. Ai fini del voto sul piano di ristrutturazione, gli Stati membri dovrebbero decidere di raggruppare i lavoratori in una classe distinta dalle altre classi di creditori.

(63) L'autorità giudiziaria o amministrativa dovrebbe solamente decidere in merito a una valutazione dell'impresa in caso di liquidazione oppure nel caso del migliore scenario alternativo se il piano di ristrutturazione non fosse omologato, se una parte interessata dissenziente contesta il piano di ristrutturazione. Ciò non dovrebbe impedire agli Stati membri la possibilità di effettuare valutazioni in altre situazioni secondo il diritto nazionale. Ciononostante, dovrebbe essere possibile che una tale decisione consista anche nell'approvazione di una valutazione da parte di un esperto o di una valutazione presentata dal debitore o da un'altra parte in una fase anteriore della procedura. Qualora si decida di effettuare una valutazione, gli Stati membri dovrebbero poter prevedere norme speciali, distinte dalle disposizioni generali di diritto processuale civile, per una valutazione in casi di ristrutturazione, al fine di assicurarne il rapido svolgimento. La

presente direttiva non dovrebbe pregiudicare le norme del diritto nazionale sull'onere della prova nel caso di una valutazione.

(64) Gli effetti vincolanti del piano di ristrutturazione dovrebbero essere limitati alle parti interessate che sono state coinvolte nell'adozione del piano. Gli Stati membri dovrebbero poter determinare cosa comporti il coinvolgimento di un creditore, anche nel caso di creditori non noti o di creditori di crediti futuri. Gli Stati membri potrebbero decidere, ad esempio, come comportarsi con i creditori che hanno ricevuto correttamente la notifica ma che non hanno partecipato alle procedure.

(65) Le parti interessate dovrebbero poter impugnare la decisione sulla omologazione del piano di ristrutturazione emessa da un'autorità amministrativa. Gli Stati membri dovrebbero poter prevedere anche l'opzione di impugnare la decisione sulla omologazione del piano di ristrutturazione emessa da un'autorità giudiziaria. Tuttavia, per assicurare l'efficacia del piano, ridurre l'incertezza ed evitare ritardi ingiustificati, le impugnazioni non dovrebbero avere, di norma, effetti sospensivi e quindi non dovrebbero impedire l'attuazione del piano di ristrutturazione. Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire o limitare i motivi di impugnazione. Nei casi in cui è impugnata la decisione sull'omologazione del piano, gli Stati membri dovrebbero poter consentire all'autorità giudiziaria di emettere una decisione preliminare o sommaria che metta al riparo l'esecuzione e l'attuazione del piano dall'accoglimento dell'impugnazione pendente. In caso di accoglimento dell'impugnazione, l'autorità giudiziaria o amministrativa dovrebbe poter prendere in considerazione, in alternativa all'annullamento del piano, una modifica del medesimo, qualora gli Stati membri prevedano tale possibilità. Dovrebbe essere possibile proporre o votare modifiche

al piano da parte delle parti, di loro iniziativa o su richiesta dell'autorità giudiziaria. Gli Stati membri potrebbero anche disporre che sia concesso un risarcimento per le perdite monetarie subite dalla parte la cui impugnazione sia stata accolta. Spetta al diritto nazionale disciplinare una possibile nuova sospensione, o proroga della sospensione, qualora l'autorità giudiziaria decida che l'impugnazione non ha effetto sospensivo.

(66) Il successo del piano di ristrutturazione spesso dipende dal fatto che l'assistenza finanziaria è erogata al debitore per sostenere, in primo luogo, l'operatività dell'impresa durante le trattative di ristrutturazione e, in secondo luogo, l'attuazione del piano di ristrutturazione dopo l'omologazione. L'assistenza finanziaria dovrebbe essere intesa in senso lato, compreso nel senso di erogare denaro o garanzie personali e di fornire giacenze, inventari, materie prime e servizi, ad esempio concedendo al debitore un termine di rimborso più lungo. I finanziamenti temporanei e i nuovi finanziamenti dovrebbero pertanto essere esclusi dalle azioni revocatorie volte a dichiararli nulli, annullabili o inopponibili in quanto atti pregiudizievoli alla massa dei creditori nell'ambito di successive procedure di insolvenza.

(67) Le legislazioni nazionali in materia di insolvenza che prevedono azioni revocatorie di finanziamenti temporanei e nuovi o che stabiliscono che i nuovi prestatori possono incorrere in sanzioni civili, amministrative o penali per proroga del credito ai debitori in difficoltà finanziarie potrebbero compromettere la disponibilità dei finanziamenti necessari all'esito favorevole delle trattative e all'attuazione del piano di ristrutturazione. La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicati gli altri motivi per dichiarare nulli, annullabili o inopponibili i finanziamenti nuovi e temporanei, o per determinare la responsabilità civile, penale o

amministrativa dei fornitori di tali finanziamenti, come previsto dal diritto nazionale. Tali altri motivi potrebbero includere, tra l'altro, la frode, la malafede, un certo tipo di relazione tra le parti che potrebbe essere associato a un conflitto d'interessi, come nel caso di operazioni tra parti correlate o tra azionisti e la società, e le operazioni in cui una parte ha ottenuto un valore o una garanzia senza avervi diritto al momento dell'operazione o nel modo eseguito.

(68) Quando sono erogati finanziamenti temporanei, le parti non sanno se il piano di ristrutturazione sarà poi omologato o meno. Pertanto, gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a limitare la protezione dei finanziamenti temporanei ai casi in cui il piano è adottato dai creditori oppure omologato dall'autorità giudiziaria o amministrativa. Per evitare potenziali abusi, dovrebbero essere protetti solo i finanziamenti che sono ragionevolmente e immediatamente necessari per la continuazione dell'operatività o la sopravvivenza dell'impresa del debitore, o per la preservazione o il miglioramento del valore dell'impresa in attesa dell'omologazione del piano di ristrutturazione. Inoltre, la presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di introdurre un meccanismo di controllo ex ante per i finanziamenti temporanei. Gli Stati membri dovrebbero poter limitare la protezione dei nuovi finanziamenti ai casi in cui il piano è omologato da un'autorità giudiziaria o amministrativa, e dei finanziamenti temporanei ai casi in cui questi erano soggetti a un controllo ex ante. Un meccanismo di controllo ex ante per finanziamenti temporanei o altre operazioni potrebbe essere svolto da parte di un professionista nel campo della ristrutturazione, da parte di un comitato dei creditori o da un'autorità giudiziaria o amministrativa. La protezione dalle azioni revocatorie e la

protezione dalla responsabilità personale sono garanzie minime che dovrebbero essere concesse ai finanziamenti temporanei e ai nuovi finanziamenti. Tuttavia, per incoraggiare i nuovi prestatori ad assumere il rischio maggiore di investire in un debitore sano che versa in difficoltà finanziarie, potrebbero essere necessari ulteriori incentivi, ad esempio dare a tali finanziamenti la priorità almeno sui crediti non garantiti nelle successive procedure di insolvenza.

- (69) Al fine di promuovere una cultura che incoraggi la ristrutturazione preventiva precoce, è auspicabile che anche le operazioni che sono ragionevoli e immediatamente necessarie per le trattative o l'attuazione del piano di ristrutturazione siano protette dalle azioni revocatorie nelle successive procedure di insolvenza. L'autorità giudiziaria o amministrativa, nel determinare la ragionevolezza e l'immediata necessità dei costi e degli onorari ad esempio dovrebbero poter prendere in esame proiezioni e stime presentate alle parti interessate, a un comitato dei creditori, a un professionista nel campo della ristrutturazione o alla stessa autorità giudiziaria o amministrativa. A tal fine, gli Stati membri dovrebbero poter anche esigere che i debitori forniscano e aggiornino le stime pertinenti. Questa protezione dovrebbe aumentare la certezza delle operazioni effettuate con imprese notoriamente in difficoltà finanziarie e far sì che i creditori e gli investitori non temano più che tutte queste operazioni possano essere dichiarate nulle se la ristrutturazione fallisse. Gli Stati membri dovrebbero poter prevedere un momento, anteriore all'apertura di una procedura di ristrutturazione preventiva e alla concessione della sospensione delle azioni esecutive individuali, a partire dal quale il pagamento di onorari e costi necessari per la negoziazione, l'adozione, l'omologazione o per consulenze

professionali in ordine al piano di ristrutturazione cominci a beneficiare della protezione contro le azioni revocatorie. Nel caso di altri pagamenti e spese e della protezione dei pagamenti delle retribuzioni dei lavoratori, tale momento potrebbe decorrere anche dalla concessione della sospensione o dall'apertura di una procedura di ristrutturazione preventiva.

(70) Per promuovere ulteriormente la ristrutturazione preventiva è importante garantire che i dirigenti non siano dissuasi dal prendere decisioni commerciali ragionevoli o dal correre rischi commerciali ragionevoli, in particolare ove tali pratiche potrebbero migliorare le probabilità di successo della ristrutturazione di un'impresa potenzialmente sana. Qualora l'impresa versi in difficoltà finanziarie, i dirigenti dovrebbero prendere misure per ridurre al minimo le perdite ed evitare l'insolvenza, come: richiedere consulenza professionale, anche sulla ristrutturazione e sull'insolvenza, ad esempio facendo ricorso a strumenti di allerta precoce, se del caso; proteggere gli attivi della società in modo da massimizzarne il valore ed evitare perdite di attivi fondamentali; esaminare la struttura e le funzioni dell'impresa per valutarne la sostenibilità economica e ridurre le spese; evitare di impegnare la società in tipi di operazioni che potrebbero essere oggetto di azioni revocatorie, a meno che sussista un'adeguata giustificazione commerciale; proseguire gli scambi commerciali nelle circostanze in cui ciò è opportuno per massimizzare il valore della continuità aziendale; avviare trattative con i creditori e procedure di ristrutturazione preventiva.

(71) Se il debitore è prossimo all'insolvenza, è inoltre importante proteggere i legittimi interessi dei creditori da decisioni di gestione che potrebbero ripercuotersi sulla costituzione della massa fallimentare, in particolare se tali decisioni possono avere

l'effetto di diminuire ulteriormente il valore della massa disponibile per la ristrutturazione o la distribuzione ai creditori. È pertanto necessario assicurarsi che, in tali circostanze, i dirigenti evitino condotte che, deliberatamente o per grave negligenza, determinino l'arricchimento personale a spese dei portatori di interessi, evitare che accettino operazioni sotto il valore di mercato o intraprendano azioni che possano portare a ingiusta preferenza di uno o più portatori di interessi. Gli Stati membri dovrebbero poter attuare le corrispondenti disposizioni della presente direttiva provvedendo affinché l'autorità giudiziaria o amministrativa, nel valutare se un dirigente debba esser ritenuto colpevole di violazioni del dovere di diligenza, tenga conto delle norme in materia di obblighi dei dirigenti di cui alla presente direttiva. La presente direttiva non intende stabilire alcuna gerarchia tra le varie parti i cui interessi devono essere tenuti in debita considerazione. Ciononostante, gli Stati membri dovrebbero poter decidere sulla definizione di una tale gerarchia. La presente direttiva dovrebbe lasciare impregiudicate le norme nazionali degli Stati membri relative ai processi decisionali all'interno di una società.

(72) Gli imprenditori che esercitano un'attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o un'attività professionale liberale autonoma possono correre il rischio di diventare insolventi. Le diversità tra gli Stati membri relative alla seconda opportunità possono incentivare gli imprenditori sovraindebitati o insolventi a trasferirsi in uno Stato membro diverso dallo Stato membro in cui sono stabiliti per trarre vantaggio da tempi di esdebitazione più brevi o condizioni di esdebitazione più interessanti, con un conseguente aumento dell'incertezza giuridica e dei costi di recupero crediti per i creditori. Inoltre, gli effetti dell'insolvenza, in particolare la stigmatizzazione sociale, le conseguenze

giuridiche, quali l'interdizione dell'imprenditore dall'accesso all'attività imprenditoriale e dal suo esercizio, e la persistente incapacità di far fronte ai propri debiti sono un forte deterrente per gli imprenditori che intendono avviare un'attività o ottenere una seconda opportunità, anche se è dimostrato che gli imprenditori dichiarati insolventi hanno maggiori probabilità di riuscire la seconda volta.

(73) È pertanto opportuno adoperarsi per ridurre gli effetti negativi del sovraindebitamento o dell'insolvenza sugli imprenditori che sono persone fisiche, in particolare consentendo l'esdebitazione integrale dai debiti dopo un certo periodo di tempo e limitando la durata dei provvedimenti di interdizione emessi a causa del sovraindebitamento o dell'insolvenza del debitore. Il concetto di insolvenza dovrebbe essere definito dal diritto nazionale e potrebbe assumere la forma del sovraindebitamento. Il concetto di imprenditore ai sensi della presente direttiva non dovrebbe incidere sulla posizione di direttore o dirigente di impresa, che dovrebbe essere trattata conformemente al diritto nazionale. Gli Stati membri dovrebbero poter decidere le modalità di accesso all'esdebitazione, inclusa la possibilità di esigere che il debitore richieda l'esdebitazione.

(74) Gli Stati membri dovrebbero poter prevedere la possibilità di adattare gli obblighi di rimborso degli imprenditori insolventi nell'eventualità che nella loro situazione finanziaria si verifichi un cambiamento significativo, sia esso un miglioramento o un peggioramento. La presente direttiva non dovrebbe esigere che il piano di rimborso sia appoggiato dalla maggioranza dei creditori. Gli Stati membri dovrebbero poter disporre che non sia impedito agli imprenditori di avviare una nuova attività, nello stesso o in un altro settore, durante l'attuazione del piano di rimborso.

(75) Si dovrebbe poter accedere all'esdebitazione in procedure che comprendono un piano di rimborso, la realizzazione dell'attivo o una combinazione di entrambi. Nell'attuare tali norme, gli Stati membri dovrebbero poter scegliere liberamente tra tali opzioni. Qualora il diritto nazionale preveda più di una procedura che porta all'esdebitazione, gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché almeno una di tali procedure dia all'imprenditore insolvente l'opportunità di ottenere un'esdebitazione integrale entro un periodo non superiore a tre anni. Nel caso di procedure che combinano la realizzazione dell'attivo e un piano di rimborso, i termini per l'esdebitazione dovrebbero decorrere al più tardi dalla data in cui il piano di rimborso sia omologato da un'autorità giudiziaria o inizi ad essere attuato, ad esempio dalla prima rata a titolo del piano, ma potrebbero anche decorrere prima, ossia ad esempio dall'adozione di una decisione di apertura della procedura.

(76) Nelle procedure che non comprendono un piano di rimborso, i termini per l'esdebitazione dovrebbero decorrere al più tardi dalla data dell'adozione, da parte di un'autorità giudiziaria o amministrativa, della decisione di apertura della procedura o dalla data della determinazione della massa fallimentare. Ai fini del calcolo della durata dei termini per l'esdebitazione ai sensi della presente direttiva, gli Stati membri dovrebbero poter disporre che nel concetto di «apertura della procedura» non rientrino misure preliminari, quali provvedimenti conservativi o la nomina di un amministratore delle procedure di insolvenza a titolo preliminare, a meno che tali misure non consentano la realizzazione dell'attivo, comprese la cessione e la distribuzione dell'attivo ai creditori. La determinazione della massa fallimentare non dovrebbe necessariamente comportare una decisione o una conferma

formali da parte dell'autorità giudiziaria o amministrativa, a meno che tale decisione non sia richiesta dal diritto nazionale, e possa consistere nella presentazione dell'inventario delle attività e passività.

(77) Qualora l'iter procedurale che porta a un'esdebitazione comporti la realizzazione dell'attivo di un imprenditore, nulla impedisce agli Stati membri di disporre che la richiesta di esdebitazione sia trattata in modo distinto dalla realizzazione dell'attivo, a condizione che tale richiesta faccia parte integrante dell'iter procedurale che porta all'esdebitazione a norma della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero poter decidere in merito alle norme sull'onere della prova ai fini dell'esdebitazione, il che significa che dovrebbe essere possibile per gli imprenditori di essere obbligati per legge a comprovare la conformità agli obblighi che gli incombono.

(78) L'esdebitazione integrale o la cessazione dell'interdizione dopo un periodo di tempo non superiore a tre anni non sempre è appropriata, pertanto potrebbero dover essere previste deroghe a tale norma che siano debitamente giustificate da motivi stabiliti dal diritto nazionale. Ad esempio, tali deroghe dovrebbero essere previste quando il debitore è disonesto o ha agito in malafede. Se l'imprenditore non beneficia della presunzione di buona fede e onestà a norma del diritto nazionale, l'onere della prova relativo alla loro buona fede e onestà non dovrebbe rendere inutilmente difficile o gravoso l'accesso alla procedura.

(79) Per stabilire se un imprenditore sia stato disonesto, l'autorità giudiziaria o amministrativa potrebbe tener conto di circostanze come: la natura e l'entità dei debiti; il momento in cui questi debiti sono sorti; gli sforzi compiuti dall'imprenditore per estinguerli e

ottemperare agli obblighi giuridici, comprese le autorizzazioni e la necessità di una corretta contabilità; le azioni intraprese dall'imprenditore per vanificare le azioni di rivalsa dei creditori; l'adempimento degli obblighi che incombono, nel caso di una probabilità di insolvenza, all'imprenditore che è dirigente di una società; il rispetto del diritto dell'Unione e nazionale in materia di concorrenza e lavoro. Dovrebbe altresì essere possibile prevedere tali deroghe quando l'imprenditore non ha adempiuto taluni obblighi giuridici, fra cui gli obblighi volti a massimizzare i rendimenti per i creditori che potrebbero tradursi in un obbligo generale di generare reddito o attivi. Inoltre, dovrebbe essere possibile prevedere deroghe specifiche quando è necessario garantire un equilibrio tra i diritti del debitore e i diritti di uno o più creditori, ad esempio quando il creditore è una persona fisica che necessita di maggiore protezione rispetto al debitore.

(80) Una deroga potrebbe essere giustificata anche quando non sono coperti i costi della procedura che porta a un'esdebitazione, fra cui i diritti spettanti alle autorità giudiziarie e amministrative e ai professionisti. Gli Stati membri dovrebbero poter prevedere che si possa revocare il beneficio di tale esdebitazione quando, ad esempio, la situazione finanziaria del debitore migliora notevolmente in seguito a circostanze impreviste come vincere alla lotteria o entrare in possesso di un'eredità o di una donazione. Agli Stati membri non dovrebbe essere preclusa la possibilità di prevedere ulteriori deroghe in circostanze ben definite e in casi debitamente giustificati.

(81) Qualora vi sia un motivo debitamente giustificato a norma del diritto nazionale, potrebbe essere opportuno limitare, per talune categorie di debiti, la possibilità di beneficiare dell'esdebitazione. Dovrebbe essere possibile per gli Stati membri escludere i debiti

garantiti dall'ammissibilità all'esdebitazione solo fino a concorrenza del valore della garanzia reale stabilito dal diritto nazionale, mentre il resto del debito dovrebbe essere trattato come debito non garantito. Gli Stati membri dovrebbero poter escludere ulteriori categorie di debiti, ove debitamente giustificato.

(82) Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire che l'autorità giudiziaria o amministrativa possa verificare, d'ufficio o su richiesta di una persona avente un interesse legittimo, se l'imprenditore soddisfa i requisiti per ottenere l'esdebitazione integrale.

(83) Qualora la licenza o l'autorizzazione di un imprenditore ad esercitare una determinata attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale sia stata negata o revocata a seguito di un provvedimento di interdizione, la presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di esigere che l'imprenditore presenti una domanda per ottenere una nuova licenza o autorizzazione una volta scaduta l'interdizione. Qualora adotti una decisione in merito a un'attività oggetto di vigilanza specifica, l'autorità di uno Stato membro dovrebbe poter altresì tenere conto, anche dopo la scadenza del periodo di interdizione, del fatto che l'imprenditore insolvente ha ottenuto l'esdebitazione conformemente alla presente direttiva.

(84) I debiti personali e professionali che non possono essere ragionevolmente distinti, ad esempio quando un bene è usato nel corso dell'attività professionale dell'imprenditore nonché al di fuori della stessa, dovrebbero essere trattati in un'unica procedura. Qualora gli Stati membri dispongano che tali debiti siano sottoposti a procedure d'insolvenza diverse, è necessario coordinare le varie procedure. La presente direttiva dovrebbe

lasciare impregiudicata la possibilità degli Stati membri di scegliere di trattare tutti i debiti dell'imprenditore in un'unica procedura. Agli Stati membri in cui gli imprenditori possono proseguire la loro attività per conto proprio durante una procedura d'insolvenza non dovrebbe essere preclusa la possibilità di prevedere che tali imprenditori possano essere sottoposti a una nuova procedura d'insolvenza, qualora sopraggiunga una situazione di insolvenza durante la prosecuzione dell'attività.

(85) È necessario mantenere e migliorare la trasparenza e la prevedibilità con cui le procedure permettono di conseguire risultati che sono favorevoli alla preservazione dell'impresa e consentono l'offerta di una seconda opportunità agli imprenditori o che permettono la liquidazione efficace delle imprese non sane. È altresì necessario ridurre la durata eccessiva delle procedure di insolvenza in molti Stati membri, che determina incertezza giuridica per i creditori e gli investitori e bassi tassi di recupero. Infine, dati i meccanismi di cooperazione rafforzata tra giudici e i professionisti del settore nei casi transfrontalieri, istituiti ai sensi del regolamento (UE) 2015/848, occorre che la professionalità di tutti i soggetti coinvolti sia portata a livelli elevati comparabili in tutta l'Unione. Per raggiungere tali obiettivi gli Stati membri dovrebbero provvedere affinché i membri delle autorità giudiziarie e amministrative competenti per la ristrutturazione preventiva, insolvenza, ed esdebitazione siano adeguatamente formati e possiedano le competenze necessarie per adempiere alle loro responsabilità. Tali livelli adeguati di formazione e competenze potrebbero essere acquisite anche durante l'esercizio della professione di membro dell'autorità giudiziaria o amministrativa o, prima della nomina a tale incarico, durante l'esercizio di un altro incarico rilevante.

(86) Tale formazione e tali competenze dovrebbero rendere possibile che le decisioni aventi ripercussioni economiche e sociali potenzialmente significative siano adottate in modo efficiente e non dovrebbero essere intese in modo tale che un'autorità giudiziaria debba occuparsi esclusivamente di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione. Gli Stati membri dovrebbero assicurare che le procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione possano essere espletate in modo efficiente e rapido. Modi efficaci per raggiungere gli obiettivi della certezza del diritto e dell'efficacia delle procedure potrebbero essere la creazione di organi giudiziari o sezioni specializzati o la nomina di giudici specializzati conformemente alla legislazione nazionale, nonché la concentrazione della competenza in un numero limitato di autorità giudiziarie o amministrative. Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti ad esigere che si debba dare priorità alle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione rispetto ad altre.

(87) Gli Stati membri dovrebbero inoltre provvedere affinché i professionisti nel campo della ristrutturazione, dell'insolvenza e dell'esdebitazione, nominati dall'autorità giudiziaria o amministrativa («professionisti»), siano adeguatamente formati; siano nominati in modo trasparente tenendo debitamente conto della necessità di garantire l'efficacia delle procedure; siano sottoposti a vigilanza nell'esercizio dei loro compiti; e svolgano i loro compiti con integrità. È importate che i professionisti si conformino agli standard per tali loro funzioni, come ad esempio provvedere alla assicurazione per responsabilità professionale. I professionisti potrebbero acquisire un livello adeguato di formazione, qualifiche e competenze anche durante l'esercizio della loro professione. Gli Stati membri non dovrebbero essere

tenuti a fornire la necessaria formazione, che potrebbe invece essere impartita, ad esempio, da associazioni professionali o altri organismi. I professionisti delle procedure di insolvenza ai sensi del regolamento (UE) 2015/848 dovrebbero essere inclusi nell'ambito di applicazione della presente direttiva.

(88) La presente direttiva non dovrebbe impedire agli Stati membri di prevedere che i professionisti siano scelti da un debitore, dai creditori o da un comitato di creditori da un elenco o da una riserva che siano stati precedentemente approvati da un'autorità giudiziaria o amministrativa. Nella scelta di un professionista, al debitore, ai creditori o al comitato dei creditori potrebbe essere concesso un margine di discrezionalità quanto alle competenze e all'esperienza del professionista in generale e rispetto alle difficoltà del caso. I debitori che sono persone fisiche potrebbero essere del tutto esonerati da tale obbligo. Nei casi che presentano elementi transfrontalieri, la nomina del professionista dovrebbe tenere conto, tra l'altro, della capacità dei professionisti di rispettare gli obblighi, di cui al regolamento (UE) 2015/848, di comunicare e cooperare con amministratori delle procedure di insolvenza e autorità giudiziarie o amministrative di un altro Stato membro, nonché delle loro risorse umane e amministrative al fine di far fronte a casi potenzialmente complessi. Agli Stati membri non dovrebbe esser preclusa la possibilità di selezionare un professionista con qualsiasi altro metodo, come quella casuale tramite un programma software, a condizione che nell'utilizzare tali metodi si tenga debito conto delle esperienze e competenze del professionista. Gli Stati membri dovrebbero poter decidere i mezzi per opporsi alla scelta o alla nomina di un professionista o per chiederne la sostituzione, ad esempio tramite un comitato dei creditori.

(89)I professionisti dovrebbero essere soggetti a meccanismi di vigilanza e di regolamentazione che dovrebbero comprendere misure effettive circa l'assunzione di responsabilità dei professionisti che non adempiono i propri obblighi, come: una riduzione degli onorari dei professionisti, l'esclusione dall'elenco o dalla riserva dei professionisti che possono essere nominati nei casi di insolvenza e, se del caso, sanzioni disciplinari, amministrative o penali. Tali meccanismi di vigilanza e di regolamentazione dovrebbero lasciare impregiudicate le disposizioni del diritto nazionale in materia di responsabilità civile per i danni derivanti da violazioni di obbligazioni contrattuali o extracontrattuali. Gli Stati membri non sono tenuti a istituire autorità o organi specifici. Gli Stati membri dovrebbero garantire che le informazioni sulle autorità o sugli organi che esercitano la vigilanza sui professionisti siano disponibili pubblicamente. o Per esempio, un semplice riferimento, a titolo informativo, all'autorità giudiziaria o amministrativa dovrebbe essere sufficiente. In linea di principio, dovrebbe essere possibili soddisfare tali criteri senza la necessità di creare nuove professioni o qualifiche ai sensi diritto nazionale. Gli Stati membri dovrebbero poter estendere le disposizioni sulla formazione e supervisione dei professionisti ad altri professionisti non compresi dalla presente direttiva. Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a disporre che si debba dare priorità alle controversie in materia di remunerazione dei professionisti rispetto ad altre procedure.

(90)Per ridurre ulteriormente la durata delle procedure, facilitare una migliore partecipazione dei creditori alle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione e garantire condizioni analoghe per i creditori a prescindere dal luogo in cui sono ubicati nell'Unione, gli Stati membri dovrebbero introdurre

disposizioni che consentano a debitori, creditori, professionisti nonché alle autorità giudiziarie e amministrative di usare mezzi di comunicazione elettronica. Pertanto, dovrebbe essere possibile espletare attraverso mezzi di comunicazione elettronica le fasi procedurali quali l'insinuazione al passivo da parte dei creditori, le notifiche dei creditori o la presentazione di contestazioni e impugnazioni. Gli Stati membri dovrebbero poter stabilire che le notifiche di un creditore possono essere eseguite per via elettronica, previo consenso del medesimo alla comunicazione elettronica.

(91) Alle parti dei procedimenti di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione non dovrebbe essere imposto l'obbligo di usare mezzi di comunicazione elettronica se tale utilizzo non sia previsto dal diritto nazionale, fatta salva la possibilità per gli Stati membri di istituire un sistema obbligatorio di presentazione e notificazione dei documenti per via elettronica nel quadro delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione. Gli Stati membri dovrebbero poter scegliere i mezzi di comunicazione elettronica. Alcuni esempi di tali mezzi potrebbero essere un sistema ad hoc per la trasmissione elettronica dei documenti, oppure la posta elettronica, senza impedire agli Stati membri di prevedere funzionalità che garantiscano la sicurezza delle trasmissioni elettroniche, come la firma elettronica, o servizi fiduciari, come i servizi elettronici di recapito certificato, a norma del regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio [\(17\)](#).

(92) È importante raccogliere dati affidabili e comparabili sui risultati delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione al fine di monitorare l'attuazione e l'applicazione della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero pertanto raccogliere e

aggregare dati sufficientemente granulari da consentire una valutazione accurata del funzionamento pratico della direttiva e dovrebbero comunicare tali dati alla Commissione. Il modulo per la comunicazione di tali dati alla Commissione dovrebbe essere messo a punto dalla Commissione con l'aiuto di un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽¹⁸⁾. In esso dovrebbe figurare un breve elenco dei principali esiti delle procedure comuni a tutti gli Stati membri. Ad esempio, nel caso di una procedura di ristrutturazione, tali esiti principali potrebbero essere i seguenti: il piano è stato omologato dall'autorità giudiziaria, il piano non è stato omologato dall'autorità giudiziaria, le procedure di ristrutturazione convertite in procedure di liquidazione oppure concluse a causa dell'apertura di procedure di liquidazione prima dell'omologazione di un piano da parte dell'autorità giudiziaria. Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a fornire una ripartizione per tipo di esito in relazione alle procedure che si concludono prima che siano adottate misure pertinenti, ma potrebbero fornire invece un numero complessivo per tutte le procedure dichiarate inammissibili, respinte o ritirate prima dell'apertura.

- (93) Il modulo per la comunicazione dovrebbe riportare un elenco di opzioni che lo Stato membro può prendere in considerazione nel determinare le dimensioni dei debitori, con riferimento a uno o più elementi contenuti nelle definizioni delle PMI e grandi imprese che sono comuni a tutti gli Stati membri. L'elenco dovrebbe includere l'opzione di determinare le dimensioni dei debitori soltanto in base al numero dei lavoratori. Il modulo dovrebbe: definire gli elementi del costo medio e dei tassi di recupero medi in relazione ai quali gli Stati membri dovrebbero poter raccogliere i dati su base volontaria; fornire indicazioni sugli elementi che

potrebbero essere presi in considerazione qualora gli Stati membri ricorrano al metodo di campionamento, ad esempio sulle dimensioni dei campioni per assicurare la rappresentatività in termini di distribuzione geografica, dimensioni dei debitori e settore industriale; includere la facoltà per gli Stati membri di fornire ulteriori informazioni disponibili, ad esempio sull'importo totale delle attività e delle passività dei debitori.

(94) La stabilità dei mercati finanziari dipende fortemente dai contratti di garanzia finanziaria, in particolare quando la garanzia è fornita in relazione alla partecipazione a sistemi designati o a operazioni della banca centrale e quando sono forniti margini alle controparti centrali. Poiché il valore degli strumenti finanziari prestati in garanzia può essere molto volatile, è essenziale realizzarlo rapidamente prima che esso diminuisca. Pertanto, le direttive 98/26/CE [\(19\)](#) e 2002/47/CE [\(20\)](#) del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 648/2012 dovrebbero applicarsi ferme restando le disposizioni della presente direttiva. Gli Stati membri dovrebbero poter esentare gli accordi di netting, compreso il netting per close-out, dagli effetti della sospensione delle azioni esecutive individuali anche nei casi in cui non siano contemplati dalle direttive 98/26/CE, 2002/47/CE e dal regolamento (UE) n. 648/2012, se tali accordi sono opponibili a norma della legislazione del pertinente Stato membro anche se sono aperte procedure d'insolvenza.

Potrebbe essere questo il caso di un considerevole numero di accordi quadro ampiamente usati nei mercati finanziari, dell'energia e dei prodotti di base dalle controparti sia finanziarie che non finanziarie. Tali accordi riducono i rischi sistemici, in particolare nei mercati dei derivati. Tali accordi potrebbero pertanto essere esentati dalle restrizioni che le legislazioni in

materia di insolvenza impongono ai contratti pendenti. Analogamente, gli Stati membri dovrebbero poter esentare dagli effetti della sospensione delle azioni esecutive individuali anche gli accordi di netting previsti per legge, compreso il netting per close-out, che divengono operative all'apertura delle procedure d'insolvenza. L'importo risultante dall'applicazione degli accordi di netting, compreso il netting per close-out, dovrebbe tuttavia essere soggetto alla sospensione delle azioni esecutive individuali.

(95) Gli Stati membri che sono parte della convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali firmata a Città del Capo il 16 novembre 2001 e dei relativi protocolli dovrebbero poter continuare ad adempiere i rispettivi obblighi internazionali esistenti. Le disposizioni della presente direttiva sui quadri di ristrutturazione preventiva dovrebbero applicarsi con le deroghe necessarie a garantire che siano applicate tali disposizioni senza pregiudicare l'applicazione di tale convenzione e dei relativi protocolli.

(96) L'efficacia del processo di adozione e attuazione del piano di ristrutturazione non dovrebbe essere compromessa dalle norme del diritto societario. Pertanto gli Stati membri dovrebbero poter derogare ai requisiti di cui alla direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽²¹⁾ riguardanti l'obbligo di convocare l'assemblea e di offrire in prelazione le azioni agli azionisti, nella misura e per il periodo necessari a garantire che questi non vanifichino gli sforzi di ristrutturazione abusando dei diritti di cui a tale direttiva. Per gli Stati membri potrebbe essere necessario, ad esempio, predisporre deroghe all'obbligo di convocare l'assemblea degli azionisti o ai termini normalmente previsti, nel caso in cui sia necessario un intervento urgente da parte della dirigenza per salvaguardare gli attivi della società,

chiedendo ad esempio la sospensione delle azioni esecutive individuali, e qualora vi sia una perdita grave e improvvisa del capitale sottoscritto e sussista la probabilità di insolvenza. Potrebbero essere necessarie anche deroghe al diritto societario qualora il piano di ristrutturazione preveda anche l'emissione di nuove azioni che potrebbero essere offerte in via prioritaria ai creditori come conversione del debito in capitale, o la riduzione dell'importo del capitale sottoscritto in caso di trasferimento di parti di impresa. Tali deroghe dovrebbero essere limitate nel tempo, nella misura in cui gli Stati membri ritengono tali deroghe necessarie per l'istituzione del quadro di ristrutturazione preventiva. Gli Stati membri non dovrebbero essere tenuti a derogare al diritto societario, interamente o parzialmente, per un periodo di tempo indeterminato o limitato, se garantiscono che le prescrizioni di diritto societario non possano compromettere l'efficacia del processo di ristrutturazione o purché dispongano di altri strumenti ugualmente efficaci per garantire che gli azionisti non ostacolino indebitamente l'adozione o l'attuazione di un piano di ristrutturazione che potrebbe ripristinare la sostenibilità economica dell'impresa. In questo contesto, gli Stati membri dovrebbero attribuire particolare importanza all'efficacia delle disposizioni sulla sospensione delle azioni esecutive individuali e sull'omologazione del piano di ristrutturazione, che non dovrebbero essere indebitamente pregiudicate dalle convocazioni o dai risultati dell'assemblea degli azionisti. È opportuno pertanto modificare di conseguenza la direttiva (UE) 2017/1132. Gli Stati membri dovrebbero disporre di un margine di discrezionalità nel valutare quali deroghe sono necessarie nel contesto del diritto societario nazionale al fine di attuare efficacemente la presente direttiva, e dovrebbero poter inoltre prevedere analoghe deroghe alla direttiva (UE) 2017/1132 in caso di procedure d'insolvenza

non contemplate dalla presente direttiva ma che consentono l'adozione di misure di ristrutturazione.

(97) Per quanto concerne l'elaborazione e le successive modifiche del modulo per la comunicazione dei dati, è opportuno attribuire alla Commissione competenze di esecuzione. È altresì opportuno che tali competenze siano esercitate conformemente al regolamento (UE) n. 182/2011.

(98) La Commissione dovrebbe effettuare uno studio al fine di valutare la necessità di presentare proposte legislative per trattare l'insolvenza di persone che non esercitano un'attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale che in quanto consumatori sono, in buona fede, incapaci, temporaneamente o definitivamente, di pagare i debiti in scadenza. Detto studio dovrebbe esaminare se per tali persone sia necessario salvaguardare l'accesso ai beni e ai servizi di base al fine di garantire loro condizioni di vita dignitose.

(99) Conformemente alla dichiarazione politica comune, del 28 settembre 2011, degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi [\(22\)](#), gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, in casi debitamente motivati, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti che chiariscano il rapporto tra le componenti di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

(100) Poiché gli obiettivi della presente direttiva non possono essere conseguiti in misura sufficiente dagli Stati membri, perché le differenze tra i quadri nazionali in materia di ristrutturazione e

insolvenza continuerebbero a innalzare ostacoli alla libera circolazione dei capitali e alla libertà di stabilimento, ma possono essere conseguiti meglio a livello di Unione, quest'ultima può intervenire in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.

(101) La Banca centrale europea ha formulato il suo parere il 7 giugno 2017 ⁽²³⁾,

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto e ambito di applicazione

1. La presente direttiva stabilisce norme in materia di:

- a) quadri di ristrutturazione preventiva per il debitore che versa in difficoltà finanziarie e per il quale sussiste una probabilità di insolvenza, al fine di impedire l'insolvenza e di garantire la sostenibilità economica del debitore;
- b) procedure che portano all'esdebitazione dai debiti contratti dall'imprenditore insolvente; e

c) misure per aumentare l'efficienza delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.

2. La presente direttiva non si applica alle procedure di cui al paragrafo 1 riguardanti il debitore che è:

a) un'impresa di assicurazione o di riassicurazione ai sensi dell'articolo 13, punti 1 e 4, della direttiva 2009/138/CE;

b) un ente creditizio ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 575/2013;

c) un'impresa di investimento o un organismo di investimento collettivo ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 1, punti 2 e 7, del regolamento (UE) n. 575/2013;

d) una controparte centrale ai sensi dell'articolo 2, punto 1, del regolamento (UE) n. 648/2012;

e) un depositario centrale di titoli ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 1, del regolamento (UE) n. 909/2014;

f) un altro ente finanziario o un'entità elencati all'articolo 1, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2014/59/UE;

g) un ente pubblico ai sensi del diritto nazionale; e

h) una persona fisica diversa da un imprenditore.

3. Gli Stati membri possono escludere dall'ambito di applicazione della presente direttiva le procedure di cui al paragrafo 1 riguardanti debitori che sono entità finanziarie diverse da quelle di cui al paragrafo 2, che prestano servizi finanziari cui si applicano regimi speciali in

virtù delle quali le autorità nazionali di vigilanza o di risoluzione sono investite di ampi poteri d'intervento paragonabili a quelli previsti nel diritto dell'Unione e nel diritto nazionale relativamente alle entità finanziarie di cui al paragrafo 2. Gli Stati membri comunicano tali disposizioni speciali alla Commissione tali disposizioni speciali.

4. Gli Stati membri possono estendere l'applicazione delle procedure di cui al paragrafo 1, lettera b), alle persone fisiche insolventi che non sono imprenditori.

Gli Stati membri possono limitare l'applicazione del paragrafo 1, lettera a), alle persone giuridiche.

5. Gli Stati membri possono prevedere che i seguenti crediti siano esclusi o non siano interessati dai quadri di ristrutturazione preventiva di cui al paragrafo 1, lettera a):

a) crediti esistenti e futuri di lavoratori o ex lavoratori;

b) crediti alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità; oppure

c) crediti derivanti da responsabilità extracontrattuale del debitore.

6. Gli Stati membri provvedono affinché i quadri di ristrutturazione preventiva non incidano sui diritti pensionistici maturati dei lavoratori.

Articolo 2

Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva si applicano le seguenti definizioni:

- 1) «ristrutturazione»: misure che intendono ristrutturare le attività del debitore che includono la modifica della composizione, delle condizioni o della struttura delle attività e delle passività del debitore o di qualsiasi altra parte della struttura del capitale del debitore, quali la vendita di attività o parti dell'impresa, e, se previsto dal diritto nazionale, la vendita dell'impresa in regime di continuità aziendale, come pure eventuali cambiamenti operativi necessari, o una combinazione di questi elementi;
- 2) «parti interessate»: i creditori, compresi, se applicabile ai sensi del diritto nazionale, i lavoratori, o le classi di creditori, e, se applicabile ai sensi del diritto nazionale, i detentori di strumenti di capitale, sui cui rispettivi crediti o interessi incide direttamente il piano di ristrutturazione;
- 3) «detentore di strumenti di capitale»: una persona che detiene una partecipazione al capitale di un debitore o di un'impresa del debitore, compreso un azionista, nella misura in cui tale persona non sia un creditore;
- 4) «sospensione delle azioni esecutive individuali»: la sospensione temporanea, concessa da un'autorità giudiziaria o amministrativa o applicata per previsione per legge, del diritto di un creditore di far valere un credito nei confronti del debitore, e, se previsto dal diritto nazionale, nei confronti di un terzo garante, nel contesto di una procedura giudiziaria, amministrativa o di altro tipo, o del diritto di confisca o di realizzazione stragiudiziale dell'attivo o dell'impresa del debitore;
- 5) «contratto ineseguito»: un contratto tra il debitore e uno o più creditori ai sensi del quale le parti hanno ancora obblighi da adempiere

nel momento in cui è concessa o applicata la sospensione delle azioni esecutive individuali;

6) «verifica del migliore soddisfacimento dei creditori»: la verifica che stabilisce che nessun creditore dissenziente uscirà dal piano di ristrutturazione svantaggiato rispetto a come uscirebbe in caso di liquidazione se fosse applicato il normale grado di priorità di liquidazione a norma del diritto nazionale, sia essa una liquidazione per settori o una vendita dell'impresa in regime di continuità aziendale, oppure nel caso del migliore scenario alternativo possibile se il piano di ristrutturazione non fosse omologato;

7) «nuovo finanziamento»: qualsiasi nuova assistenza finanziaria fornita da un creditore esistente o da un nuovo creditore al fine di attuare il piano di ristrutturazione e inclusa in tale piano di ristrutturazione;

8) «finanziamento temporaneo»: qualsiasi nuova assistenza finanziaria fornita da un creditore esistente o da un nuovo creditore, che preveda, come minimo, un'assistenza finanziaria nel corso della sospensione delle azioni esecutive individuali e che sia ragionevole e immediatamente necessaria affinché l'impresa del debitore continui a operare, o mantenga o aumenti il suo valore;

9) «imprenditore»: la persona fisica che esercita un'attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale;

10) «esdebitazione integrale»: l'impossibilità di far valere nei confronti di un imprenditore i debiti che possono essere liberati, oppure la cancellazione dei debiti insoluti che possono essere liberati in quanto tali, nel quadro di una procedura che può prevedere la realizzazione dell'attivo o un piano di rimborso o entrambe le opzioni;

11) «piano di rimborso»: programma di pagamento di determinati importi in determinate date da parte dell'imprenditore insolvente a favore dei creditori, o il trasferimento periodico ai creditori di determinate parti del reddito disponibile dell'imprenditore durante i termini per l'esdebitazione;

12) «professionista nel campo della ristrutturazione»: la persona o l'organo nominato dall'autorità giudiziaria o amministrativa per svolgere in particolare uno o più dei seguenti compiti:

- a) assistere il debitore o i creditori nel redigere o negoziare il piano di ristrutturazione;
- b) vigilare sull'attività del debitore durante le trattative sul piano di ristrutturazione e riferire all'autorità giudiziaria o amministrativa;
- c) assumere il controllo parziale delle attività o degli affari del debitore durante le trattative.

2. Ai fini della presente direttiva, i seguenti concetti sono da intendersi come definiti ai sensi del diritto nazionale:

- a) insolvenza;
- b) probabilità di insolvenza;
- c) micro, piccole e medie imprese («PMI»).

Articolo 3

Allerta precoce e accesso alle informazioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché i debitori abbiano accesso a uno o più strumenti di allerta precoce chiari e trasparenti in grado di

individuare situazioni che potrebbero comportare la probabilità di insolvenza e di segnalare al debitore la necessità di agire senza indugio.

Ai fini di cui al primo comma, gli Stati membri possono avvalersi di tecnologie informatiche aggiornate per le notifiche e per le comunicazioni online.

2. Gli strumenti di allerta precoce possono includere quanto segue:

a) meccanismi di allerta nel momento in cui il debitore non abbia effettuato determinati tipi di pagamento;

b) servizi di consulenza forniti da organizzazioni pubbliche o private;

c) incentivi a norma del diritto nazionale rivolti a terzi in possesso di informazioni rilevanti sul debitore, come i contabili e le autorità fiscali e di sicurezza sociale, affinché segnalino al debitore gli andamenti negativi.

3. Gli Stati membri provvedono affinché i debitori e i rappresentanti dei lavoratori abbiano accesso a informazioni pertinenti e aggiornate sugli strumenti di allerta precoce disponibili, come pure sulle procedure e alle misure di ristrutturazione e di esdebitazione.

4. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sull'accesso agli strumenti di allerta precoce siano pubblicamente disponibili online, specialmente per le PMI, siano facilmente accessibili e di agevole consultazione.

5. Gli Stati membri possono fornire sostegno ai rappresentanti dei lavoratori nella valutazione della situazione economica del debitore.

TITOLO II

QUADRI DI RISTRUTTURAZIONE PREVENTIVA

CAPO I

Disponibilità di quadri di ristrutturazione preventiva

Articolo 4

Disponibilità di quadri di ristrutturazione preventiva

1. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sussista una probabilità di insolvenza, il debitore abbia accesso a un quadro di ristrutturazione preventiva che gli consenta la ristrutturazione, al fine di impedire l'insolvenza e di assicurare la loro sostenibilità economica, fatte salve altre soluzioni volte a evitare l'insolvenza, così da tutelare i posti di lavoro e preservare l'attività imprenditoriale.
2. Gli Stati membri possono prevedere che i debitori che sono stati condannati per gravi violazioni degli obblighi di contabilità o di tenuta dei libri ai sensi del diritto nazionale possano accedere ai quadri di ristrutturazione preventiva solo dopo che tali debitori abbiano adottato opportuni provvedimenti per rettificare i problemi che hanno portato alla condanna, al fine di fornire ai creditori le informazioni necessarie per consentire loro di prendere una decisione durante le trattative sulla ristrutturazione.
3. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre una verifica di sostenibilità economica a norma del diritto nazionale, purché tale verifica abbia la finalità di escludere il debitore che non ha prospettive di sostenibilità economica, e possa essere effettuata senza pregiudicare gli attivi del debitore.

4. Gli Stati membri possono limitare, nell'arco di un determinato periodo, il numero di possibilità di accesso del debitore a un quadro di ristrutturazione preventiva previsto a norma della presente direttiva.

5. Il quadro di ristrutturazione preventiva previsto dalla presente direttiva può consistere in una o più procedure, misure o disposizioni, alcune delle quali possono realizzarsi in sede extragiudiziale, fatti salvi altri eventuali quadri di ristrutturazione previsti dal diritto nazionale.

Gli Stati membri provvedono affinché i quadri di ristrutturazione conferiscano in modo coerente ai debitori e alle parti interessate i diritti e le garanzie di cui al presente titolo.

6. Gli Stati membri possono prevedere disposizioni che limitino la partecipazione dell'autorità giudiziaria o amministrativa a un quadro di ristrutturazione preventiva ai casi in cui è necessaria e proporzionata, garantendo nel contempo la salvaguardia dei diritti delle parti interessate e dei pertinenti portatori di interessi.

7. Il quadro di ristrutturazione preventiva a norma della presente direttiva è disponibile su richiesta del debitore.

8. Gli Stati membri possono altresì prevedere che il quadro di ristrutturazione preventiva previsto a norma della presente direttiva sia disponibile su richiesta dei creditori e dei rappresentanti dei lavoratori, previo accordo del debitore. Gli Stati membri possono limitare tale requisito per ottenere l'accordo del debitore ai casi in cui il debitore è una PMI.

CAPO 2

Agevolazione delle trattative sul piano di ristrutturazione preventiva

Articolo 5

Debitore non sprossato

1. Gli Stati membri provvedono affinché il debitore che accede alle procedure di ristrutturazione preventiva mantenga il controllo totale o almeno parziale dei suoi attivi e della gestione corrente dell'impresa.
2. Ove occorra, la nomina da parte dell'autorità giudiziaria o amministrativa di un professionista nel campo della ristrutturazione è decisa caso per caso, eccetto in determinate situazioni in cui gli Stati membri possono richiedere sempre la nomina obbligatoria di tale professionista.
3. Gli Stati membri provvedono alla nomina di un professionista nel campo della ristrutturazione per assistere il debitore e i creditori nel negoziare e redigere il piano almeno nei seguenti casi:
 - a) quando, ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3, una sospensione generale delle azioni esecutive individuali è concessa da un'autorità giudiziaria o amministrativa e detta autorità decide che tale professionista è necessario per tutelare gli interessi delle parti;
 - b) quando il piano di ristrutturazione deve essere omologato dall'autorità giudiziaria o amministrativa mediante ristrutturazione trasversale dei debiti conformemente all'articolo 11; oppure

c)quando la nomina è richiesta dal debitore o dalla maggioranza dei creditori, purché, in quest'ultimo caso, i creditori si facciano carico del costo del professionista.

Articolo 6

Sospensione delle azioni esecutive individuali

1. Gli Stati membri provvedono affinché il debitore possa beneficiare della sospensione delle azioni esecutive individuali al fine di agevolare le trattative sul piano di ristrutturazione nel contesto di un quadro di ristrutturazione preventiva.

Gli Stati membri possono prevedere che le autorità giudiziarie o amministrative abbiano la facoltà di rifiutare la concessione di una sospensione delle azioni esecutive individuali qualora tale sospensione non sia necessaria o non consegua l'obiettivo di cui al primo comma.

2. Fatti salvi i paragrafi 4 e 5, gli Stati membri provvedono affinché la sospensione delle azioni esecutive individuali possa riguardare tutti i tipi di crediti, compresi quelli garantiti e privilegiati.

3. Gli Stati membri possono prevedere che una sospensione delle azioni esecutive individuali possa essere generale, ossia riguardare tutti i creditori, o limitata, ossia riguardare uno o più singoli creditori o categorie di creditori.

In caso di sospensione limitata, essa si applica solamente ai creditori che sono stati informati, conformemente al diritto nazionale, delle trattative di cui al paragrafo 1 sul piano di ristrutturazione o della sospensione.

4. Gli Stati membri possono escludere determinati crediti o categorie di crediti dall'ambito di applicazione della sospensione delle azioni esecutive individuali, in circostanze ben definite, qualora tale esclusione sia debitamente giustificata e qualora:

a) un'azione esecutiva non sia suscettibile di compromettere la ristrutturazione dell'impresa; oppure

b) la sospensione comporti un ingiusto pregiudizio dei creditori che vantano tali crediti.

5. Il paragrafo 2 non si applica ai diritti dei lavoratori.

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono applicare il paragrafo 2 ai diritti dei lavoratori se, e nella misura in cui, essi assicurano che il pagamento di tali diritti sia garantito nell'ambito di un quadro di ristrutturazione preventiva con un livello di tutela analogo.

6. La durata iniziale di una sospensione delle azioni esecutive individuali è limitata a un massimo di quattro mesi.

7. In deroga al paragrafo 6, gli Stati membri possono autorizzare l'autorità giudiziaria o amministrativa a prorogare la durata di una sospensione delle azioni esecutive individuali o a concedere una nuova sospensione delle medesime su richiesta del debitore, di un creditore o, se del caso, di un professionista nel campo della ristrutturazione. La proroga o il rinnovo della sospensione delle azioni esecutive individuali sono concessi solo in circostanze ben definite da cui risulti che la proroga o il rinnovo sono debitamente giustificati, ad esempio:

a) sono stati compiuti progressi significativi nelle trattative sul piano di ristrutturazione,

b)la continuazione della sospensione delle azioni esecutive individuali non pregiudica ingiustamente i diritti o gli interessi delle parti interessate, oppure

c)nei confronti del debitore non siano ancora state aperte procedure di insolvenza che possano concludersi con la liquidazione delle attività del debitore a norma del diritto nazionale.

8. La durata totale della sospensione delle azioni esecutive individuali, inclusi le proroghe e i rinnovi, non supera i dodici mesi.

Qualora gli Stati membri decidano di attuare la presente direttiva per mezzo di una o più procedure o misure che non soddisfano le condizioni per la notifica in virtù dell'allegato A del regolamento (UE) 2015/848, la durata complessiva della sospensione nell'ambito di tali procedure è limitata a un massimo di quattro mesi se il centro degli interessi principali del debitore è stato trasferito a un altro Stato membro nei tre mesi precedenti alla presentazione di una richiesta di apertura della procedura di ristrutturazione preventiva.

9. Gli Stati membri provvedono affinché l'autorità giudiziaria o amministrativa possa revocare una sospensione delle azioni esecutive individuali nei casi seguenti:

a)la sospensione non soddisfa più l'obiettivo di agevolare le trattative sul piano di ristrutturazione, ad esempio se risulta evidente che una parte di creditori che ai sensi del diritto nazionale può impedire l'adozione del piano di ristrutturazione non appoggia la continuazione delle trattative;

b)su richiesta del debitore o del professionista nel campo della ristrutturazione;

c)ove previsto dal diritto nazionale, se uno o più creditori oppure una o più classi di creditori sono o sarebbero ingiustamente pregiudicati dalla sospensione delle azioni esecutive individuali; oppure

d)laddove previsto dal diritto nazionale, se la sospensione comporta l'insolvenza di un creditore.

Gli Stati membri possono limitare, ai sensi del primo comma, la facoltà di revoca della sospensione delle azioni esecutive individuali a situazioni in cui i creditori non hanno avuto l'opportunità di essere ascoltati prima dell'entrata in vigore della sospensione o della concessione di una sua proroga da parte di un'autorità giudiziaria o amministrativa.

Gli Stati membri possono prevedere un periodo minimo, che non deve eccedere il periodo di cui al paragrafo 6, durante il quale non è possibile revocare una sospensione delle azioni esecutive individuali.

Articolo 7

Conseguenze della sospensione delle azioni esecutive individuali

1. Qualora un obbligo di un debitore, previsto dal diritto nazionale, di presentare istanza di apertura di una procedura di insolvenza che potrebbe concludersi con la liquidazione delle attività del debitore sorga durante una sospensione delle azioni esecutive individuali, esso è sospeso per la durata della sospensione.

2. La sospensione delle azioni esecutive individuali conformemente all'articolo 6 sospende, per la durata della sospensione, l'apertura, su

richiesta di uno o più creditori, di una procedura di insolvenza che potrebbe concludersi con la liquidazione delle attività del debitore.

3. Gli Stati membri possono derogare ai paragrafi 1 e 2 in situazioni in cui il debitore sia incapace di pagare i suoi debiti in scadenza. In tali casi, gli Stati membri provvedono affinché l'autorità giudiziaria o amministrativa possa decidere di mantenere il beneficio della sospensione delle azioni esecutive individuali se, tenendo conto delle circostanze del caso, l'apertura di una procedura di insolvenza che potrebbe concludersi con la liquidazione delle attività del debitore non fosse nell'interesse generale dei creditori.

4. Gli Stati membri prevedono norme che impediscono ai creditori cui si applica la sospensione di rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti essenziali, o di risolverli, anticiparne la scadenza o modificarli in altro modo a danno del debitore, in relazione ai debiti sorti prima della sospensione, per la sola ragione di non essere stati pagati dal debitore. I contratti pendenti essenziali devono essere intesi come i contratti pendenti necessari per la continuazione della gestione corrente dell'impresa, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione comporterebbe la paralisi dell'attività del debitore.

Il primo comma non impedisce agli Stati membri di conferire a tali creditori adeguate garanzie per evitare che subiscano un ingiusto pregiudizio in conseguenza di tale comma.

Gli Stati membri possono prevedere che il presente paragrafo si applichi a contratti pendenti non essenziali.

5. Gli Stati membri assicurano che ai creditori non sia consentito di rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti né di risolverli, di anticiparne la scadenza o di modificarli in altro modo a danno del

debitore in forza di una clausola contrattuale che prevede tali misure, in ragione esclusivamente:

- a) di una richiesta di apertura di una procedura di ristrutturazione preventiva;
- b) di una richiesta di sospensione delle azioni esecutive individuali;
- c) dell'apertura di una procedura di ristrutturazione preventiva; oppure
- d) della concessione di una sospensione delle azioni esecutive individuali in quanto tale.

6. Gli Stati membri possono prevedere che una sospensione delle azioni esecutive individuali non si applichi ad accordi di netting, compresi accordi di netting per close-out, su mercati finanziari, mercati dell'energia e mercati dei prodotti di base anche nei casi in cui non si applica l'articolo 31, paragrafo 1, se tali accordi sono opponibili a norma delle legislazioni nazionali in materia di insolvenza. Tuttavia, la sospensione si applica, da parte del creditore all'esecuzione, di un credito da esso vantato nei confronti di un debitore in conseguenza dell'applicazione di un accordo di netting.

Il primo comma non si applica ai contratti di fornitura di beni, servizi o energia necessari all'operatività dell'impresa del debitore, salvo che tali contratti costituiscano una posizione negoziata su una borsa valori o su un altro mercato, tale da poter essere sostituita in ogni momento al valore corrente di mercato.

7. Gli Stati membri provvedono affinché la scadenza del termine di sospensione di un'azione esecutiva individuale senza l'adozione di un piano di ristrutturazione non comporti di per sé l'apertura di una procedura di insolvenza che potrebbe concludersi con la liquidazione

delle attività del debitore, a meno che sussistano altre condizioni per tale apertura a norma del diritto nazionale.

CAPO 3

Piano di ristrutturazione

Articolo 8

Contenuto del piano di ristrutturazione

1. Gli Stati membri dispongono che il piano di ristrutturazione presentato per adozione conformemente all'articolo 9, o per l'omologazione dell'autorità giudiziaria o amministrativa conformemente all'articolo 10, contenga almeno le seguenti informazioni:

- a) l'identità del debitore;
- b) le attività e le passività del debitore al momento della presentazione del piano di ristrutturazione, compreso il valore delle attività, e una descrizione della situazione economica del debitore e della posizione dei lavoratori, nonché una descrizione delle cause e dell'entità delle difficoltà del debitore;
- c) le parti interessate, denominate individualmente o descritte mediante categorie di debiti a norma del diritto nazionale, e i relativi crediti o interessi coperti dal piano di ristrutturazione;
- d) se del caso, le classi in cui le parti interessate sono state suddivise ai fini dell'adozione del piano di ristrutturazione e i valori rispettivi dei crediti e degli interessi di ciascuna classe;

- e) se del caso, le parti, denominate individualmente o descritte mediante categorie di debiti a norma del diritto nazionale, che non sono interessate dal piano di ristrutturazione, unitamente a una descrizione dei motivi per cui si propone che non siano interessate;
- f) se del caso, l'identità del professionista nel campo della ristrutturazione;
- g) i termini del piano di ristrutturazione tra cui, in particolare:
 - i) qualsiasi misura di ristrutturazione proposta di cui all'articolo 2, paragrafo 1, punto 1;
 - ii) la durata proposta di qualsiasi misura di ristrutturazione proposta, se del caso;
 - iii) le modalità di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori in conformità del diritto dell'Unione e nazionale;
 - iv) se applicabile, le conseguenze generali per l'occupazione, come licenziamenti, misure di disoccupazione parziale, o simili;
 - v) se previsto dal diritto nazionale, la stima dei flussi finanziari del debitore; e
 - vi) qualsiasi nuovo finanziamento anticipato nell'ambito del piano di ristrutturazione e i motivi per cui il nuovo finanziamento è necessario per l'attuazione del piano;
- h) una dichiarazione circa i motivi per cui il piano di ristrutturazione ha prospettive ragionevoli di impedire l'insolvenza del debitore e di garantire la sostenibilità economica dell'impresa, comprese le necessarie condizioni preliminari per il successo del piano. Gli Stati

membri possono esigere che tale dichiarazione dei motivi sia redatta o convalidata da un esperto esterno o da un professionista nel campo della ristrutturazione, ove questi sia stato nominato.

2. Gli Stati membri rendono disponibile online una lista di controllo particolareggiata per i piani di ristrutturazione, adeguata alle esigenze delle PMI. La lista di controllo include indicazioni pratiche su come deve essere redatto il piano di ristrutturazione a norma del diritto nazionale.

La lista di controllo è messa a disposizione nella lingua o nelle lingue ufficiali dello Stato membro. Gli Stati membri valutano la possibilità di render disponibile la lista almeno in un'altra lingua, in particolare una utilizzata nel mondo degli affari a livello internazionale.

Articolo 9

Adozione del piano di ristrutturazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché, a prescindere da chi richiede una procedura di ristrutturazione preventiva conformemente all'articolo 4, i debitori abbiano il diritto di presentare piani di ristrutturazione per adozione da parte delle parti interessate.

Gli Stati membri possono altresì disporre, precisandone le condizioni, che i creditori e i professionisti nel campo della ristrutturazione abbiano il diritto di presentare piani di ristrutturazione.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le parti interessate abbiano diritto di voto sull'adozione di un piano di ristrutturazione.

Le parti non interessate da un piano di ristrutturazione non hanno diritto di voto sull'adozione del piano.

3. In deroga al paragrafo 2, gli Stati membri possono escludere dal diritto di voto:

- a) i detentori di strumenti di capitale;
- b) i creditori i cui crediti hanno rango inferiore ai crediti vantati dai creditori non garantiti nel normale grado di priorità di liquidazione; oppure
- c) qualsiasi parte correlata con il debitore o con la sua impresa che presenti un conflitto di interessi a norma del diritto nazionale.

4. Gli Stati membri provvedono affinché le parti interessate siano trattate in classi distinte che rispecchiano una sufficiente comunanza di interessi, basata su criteri verificabili, a norma del diritto nazionale. Come minimo, i creditori che vantano crediti garantiti e non garantiti sono trattati in classi distinte ai fini dell'adozione del piano di ristrutturazione.

Gli Stati membri possono altresì prevedere che i diritti dei lavoratori siano trattati in una specifica classe distinta.

Gli Stati membri possono prevedere che il debitore che è una PMI possa scegliere di non trattare le parti interessate in classi distinte.

Gli Stati membri adottano misure appropriate per assicurare che la formazione delle classi sia effettuata con particolare attenzione alla protezione dei creditori vulnerabili, come i piccoli fornitori.

5. I diritti di voto e la formazione delle classi sono esaminati da un'autorità giudiziaria o amministrativa quando è presentata la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione.

Gli Stati membri possono esigere che un'autorità giudiziaria o amministrativa esamini e convalidi i diritti di voto e la formazione delle classi in una fase anteriore a quella di cui al primo comma.

6. Il piano di ristrutturazione è adottato dalle parti interessate purché in ciascuna classe sia ottenuta la maggioranza dell'importo dei crediti o degli interessi. Inoltre gli Stati membri possono richiedere che in ciascuna classe sia ottenuta la maggioranza del numero di parti interessate.

Le maggioranze richieste per l'adozione del piano di ristrutturazione sono stabilite dagli Stati membri. Tali maggioranze non sono superiori al 75 % dell'importo dei crediti o degli interessi di ciascuna classe o, se del caso, del numero di parti interessate di ciascuna classe.

7. In deroga ai paragrafi da 2 a 6, gli Stati membri possono prevedere che la votazione formale per l'adozione del piano di ristrutturazione possa essere sostituita da un accordo con la maggioranza richiesta.

Articolo 10

Omologazione del piano di ristrutturazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché almeno i seguenti piani di ristrutturazione vincolino le parti solo se sono omologati dall'autorità giudiziaria o amministrativa:

- a) piani di ristrutturazione che incidono sui crediti o sugli interessi delle parti interessate dissenzienti;
- b) piani di ristrutturazione che prevedono nuovi finanziamenti;

c)piani di ristrutturazione che comportano la perdita di più del 25 % della forza lavoro, se tale perdita è ammessa dal diritto nazionale.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le condizioni per l'omologazione del piano di ristrutturazione da parte dell'autorità giudiziaria o amministrativa siano specificate chiaramente e prevedano almeno che:

a)il piano di ristrutturazione sia stato adottato in conformità dell'articolo 9;

b)i creditori con una sufficiente comunanza di interessi nella stessa classe ricevano pari trattamento, proporzionalmente al credito rispettivo;

c)la notificazione del piano di ristrutturazione sia stata consegnata, conformemente al diritto nazionale, a tutte le parti interessate;

d)nel caso vi siano creditori dissenzienti, il piano di ristrutturazione superi la verifica del migliore soddisfacimento dei creditori;

e)se del caso, qualsiasi nuovo finanziamento sia necessario per attuare il piano di ristrutturazione e non pregiudichi ingiustamente gli interessi dei creditori.

Il rispetto del primo comma, lettera d), è esaminato da un'autorità giudiziaria o amministrativa solo se il piano di ristrutturazione è stato contestato per tale motivo.

3. Gli Stati membri assicurano che l'autorità giudiziaria o amministrativa abbia la facoltà di rifiutare di omologare il piano di ristrutturazione che risulti privo della prospettiva ragionevole di

impedire l'insolvenza del debitore o di garantire la sostenibilità economica dell'impresa.

4. Gli Stati membri provvedono affinché, nei casi in cui l'autorità giudiziaria o amministrativa è tenuta a omologare il piano di ristrutturazione per renderlo vincolante, la decisione sia adottata in modo efficace ai fini del trattamento della materia in tempi rapidi.

Articolo 11

Ristrutturazione trasversale dei debiti

1. Gli Stati membri provvedono affinché il piano di ristrutturazione che non è approvato da tutte le parti interessate di cui all'articolo 9, paragrafo 6, in ciascuna classe di voto, possa essere omologato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, su proposta del debitore o con l'accordo del debitore, e possa diventare vincolante per le classi di voto dissenzienti se esso soddisfa almeno le condizioni seguenti:

a) è conforme all'articolo 10, paragrafi 2 e 3;

b) è stato approvato:

i) dalla maggioranza delle classi di voto di parti interessate, purché almeno una di esse sia una classe di creditori garantiti o abbia rango superiore alla classe dei creditori non garantiti; oppure, in mancanza,

ii) da almeno una delle classi di voto di parti interessate o, se previsto dal diritto nazionale, di parti che subiscono un pregiudizio, diversa da una classe di detentori di strumenti di capitale o altra classe che, in base a una valutazione del debitore in regime di continuità aziendale, non riceverebbe alcun pagamento né manterrebbe

alcun interesse o, se previsto dal diritto nazionale, si possa ragionevolmente presumere che non riceva alcun pagamento né mantenga alcun interesse se fosse applicato il normale grado di priorità di liquidazione a norma del diritto nazionale.

c)assicura che le classi di voto dissenzienti di creditori interessati ricevano un trattamento almeno tanto favorevole quanto quello delle altre classi dello stesso rango e più favorevole di quello delle classi inferiori; e

d)nessuna classe di parti interessate può ricevere o conservare in base al piano di ristrutturazione più dell'importo integrale dei crediti o interessi che rappresenta.

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono limitare il requisito di ottenere l'accordo del debitore ai casi in cui quest'ultimo è una PMI.

Gli Stati membri possono aumentare il numero minimo di classi di parti interessate, o, se previsto dal diritto nazionale, di parti che subiscono un pregiudizio necessario per l'approvazione del piano ai sensi della lettera b), punto ii), del presente paragrafo;

2. In deroga al paragrafo 1, lettera c), gli Stati membri possono prevedere che i diritti dei creditori interessati di una classe di voto dissenziente siano pienamente soddisfatti con mezzi uguali o equivalenti se è previsto che una classe inferiore riceva pagamenti o mantenga interessi in base al piano di ristrutturazione.

Gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni che derogano al primo comma, qualora queste siano necessarie per conseguire gli obiettivi del piano di ristrutturazione e se il piano di

ristrutturazione non pregiudica ingiustamente i diritti o gli interessi delle parti interessate.

Articolo 12

Detentori di strumenti di capitale

1. Se escludono i detentori di strumenti di capitale dall'applicazione degli articoli da 9 a 11, gli Stati membri provvedono con altri mezzi affinché ai detentori di strumenti di capitale non sia consentito di impedire o ostacolare irragionevolmente l'adozione e l'omologazione di un piano di ristrutturazione.
2. Gli Stati membri provvedono altresì affinché ai detentori di strumenti di capitale non sia consentito di impedire o ostacolare irragionevolmente l'attuazione di un piano di ristrutturazione.
3. Gli Stati membri possono adattare la definizione di cosa debba intendersi per impedire o ostacolare irragionevolmente a norma del presente articolo per tenere conto, tra l'altro, del fatto che il debitore è una PMI o una grande impresa, delle misure di ristrutturazione proposte riguardanti i diritti dei detentori di strumenti di capitale, del tipo di detentore di strumenti di capitale, del fatto che il debitore è una persona fisica o giuridica, e che i soci di un'impresa hanno una responsabilità limitata o illimitata.

Articolo 13

Lavoratori

1. Gli Stati membri provvedono affinché il quadro di ristrutturazione preventiva non interessi i diritti individuali e collettivi dei lavoratori, ai sensi del diritto del lavoro dell'Unione e nazionale, quali i seguenti:

- a)il diritto alla negoziazione collettiva e all'azione industriale; e
- b)il diritto all'informazione e alla consultazione conformemente alle direttive 2002/14/CE e 2009/38/CE, in particolare:
- i)l'informazione dei rappresentanti dei lavoratori sull'evoluzione recente e quella probabile delle attività dell'impresa o dello stabilimento e della situazione economica, sulla cui base possono comunicare al debitore le preoccupazioni sulla situazione dell'impresa e sulla necessità di prendere in considerazione meccanismi di ristrutturazione;
 - ii)l'informazione dei rappresentanti dei lavoratori su tutte le procedure di ristrutturazione preventiva che potrebbero incidere sull'occupazione, ad esempio in relazione alla capacità dei lavoratori di recuperare la propria retribuzione e qualsiasi pagamento futuro, compresi i diritti pensionistici dei lavoratori;
 - iii)l'informazione e la consultazione dei rappresentanti dei lavoratori sui piani di ristrutturazione prima che siano presentati per adozione a norma dell'articolo 9, o per omologazione da parte di un'autorità giudiziaria o amministrativa a norma dell'articolo 10;
- c)i diritti garantiti dalle direttive 98/59/CE, 2001/23/CE e 2008/94/CE.
2. Qualora il piano di ristrutturazione comprenda misure suscettibili di comportare cambiamenti nell'organizzazione del lavoro o nelle relazioni contrattuali con i lavoratori, tali misure sono approvate da tali lavoratori se in questi casi il diritto nazionale o i contratti collettivi prevedono tale approvazione.

Articolo 14

Valutazione dell'autorità giudiziaria o amministrativa

1. L'autorità giudiziaria o amministrativa adotta una decisione sulla valutazione dell'impresa del debitore solo qualora il piano di ristrutturazione sia contestato da una parte interessata dissenziente per:

- a) una presunta violazione della verifica del migliore soddisfacimento dei creditori ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 6; oppure
- b) una presunta violazione delle condizioni per una ristrutturazione trasversale dei debiti ai sensi dell'articolo 11, paragrafo 1, lettera b), punto ii).

2. Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini dell'adozione di una decisione sulla valutazione conformemente al paragrafo 1, l'autorità giudiziaria o amministrativa possa nominare o sentire esperti adeguatamente qualificati.

3. Ai fini del paragrafo 1, gli Stati membri provvedono affinché una parte interessata dissenziente possa presentare una contestazione presso l'autorità giudiziaria o amministrativa chiamata a omologare il piano di ristrutturazione.

Gli Stati membri possono prevedere che la contestazione possa essere presentata nell'ambito dell'impugnazione della decisione sulla omologazione del piano di ristrutturazione.

Articolo 15

Effetti del piano di ristrutturazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché il piano di ristrutturazione, omologato dall'autorità giudiziaria o amministrativa, sia vincolante per tutte le parti interessate denominate o descritte conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c).
2. Gli Stati membri provvedono affinché i creditori che non sono coinvolti nell'adozione del piano di ristrutturazione ai sensi del diritto nazionale non siano interessati dal piano.

Articolo 16

Impugnazioni

1. Gli Stati membri provvedono affinché qualsiasi impugnazione prevista a norma del diritto nazionale nei confronti di una decisione adottata da un'autorità giudiziaria per omologare o respingere il piano di ristrutturazione sia presentata dinanzi a un'autorità giudiziaria di grado superiore.

Gli Stati membri provvedono affinché l'impugnazione di una decisione adottata da un'autorità amministrativa per omologare o respingere il piano di ristrutturazione sia presentata dinanzi a un'autorità giudiziaria.

2. Le impugnazioni sono decise in modo efficiente ai fini di un trattamento in tempi rapidi.
3. L'impugnazione della decisione recante omologazione del piano di ristrutturazione non ha effetto sospensivo sull'esecuzione del piano.

In deroga al primo comma, gli Stati membri possono prevedere che le autorità giudiziarie abbiano la facoltà di sospendere l'esecuzione del piano di ristrutturazione o di parti di esso qualora ciò sia necessario e appropriato per tutelare gli interessi di una parte.

4. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sia accolta l'impugnazione di cui al paragrafo 3, l'autorità giudiziaria possa:

a) annullare il piano di ristrutturazione; oppure

b) omologare il piano di ristrutturazione con, se previsto dal diritto nazionale, o senza modifiche.

Gli Stati membri possono prevedere che, se un piano è omologato a norma del primo comma, lettera b), sia concesso un risarcimento a qualsiasi parte che abbia subito perdite monetarie e la cui impugnazione sia stata accolta.

CAPO 4

Tutela dei nuovi finanziamenti, dei finanziamenti temporanei e delle altre operazioni connesse alla ristrutturazione

Articolo 17

Tutela dei nuovi finanziamenti e dei finanziamenti temporanei

1. Gli Stati membri provvedono affinché i nuovi finanziamenti e i finanziamenti temporanei siano adeguatamente tutelati. Come minimo, in caso di successiva insolvenza del debitore:

a) i nuovi finanziamenti e i finanziamenti temporanei non possono essere dichiarati nulli, annullabili o inopponibili; e

b) i concessionari di detti finanziamenti non possono essere ritenuti civilmente, amministrativamente o penalmente responsabili, in base al rilievo che detti finanziamenti sono pregiudizievoli per la massa dei creditori, a meno che non sussistano altre ragioni stabilite dal diritto nazionale.

2. Gli Stati membri possono prevedere che il paragrafo 1 si applichi unicamente ai nuovi finanziamenti se il piano di ristrutturazione è stato omologato da un'autorità giudiziaria o amministrativa, e ai finanziamenti temporanei sottoposti a un controllo ex ante.

3. Gli Stati membri possono escludere dall'applicazione del paragrafo 1 i finanziamenti temporanei concessi dopo che il debitore sia divenuto incapace di pagare i propri debiti in scadenza.

4. Gli Stati membri possono prevedere che i concessionari di nuovi finanziamenti o di finanziamenti temporanei abbiano il diritto di ottenere il pagamento in via prioritaria, nell'ambito di successive procedure di insolvenza, rispetto agli altri creditori che altrimenti avrebbero crediti di grado superiore o uguale.

Articolo 18

Tutela delle altre operazioni connesse alla ristrutturazione

1. Fatto salvo l'articolo 17, gli Stati membri provvedono affinché, nel caso di successiva insolvenza di un debitore, le operazioni che sono ragionevoli e immediatamente necessarie per le trattative sul piano di ristrutturazione non siano dichiarate nulle, annullabili o inopponibili in base al rilievo che dette operazioni sono pregiudizievoli per la massa dei creditori, a meno che non sussistano altre ragioni stabilite dal diritto nazionale.

2. Gli Stati membri possono prevedere che il paragrafo 1 si applichi unicamente ai casi in cui il piano è omologato da un'autorità giudiziaria o amministrativa o dette operazioni sono state soggette a un controllo ex ante.

3. Gli Stati membri possono escludere dall'applicazione del paragrafo 1 le operazioni effettuate dopo che il debitore sia divenuto incapace di pagare i propri debiti in scadenza.

4. Le operazioni di cui al paragrafo 1 comprendono, come minimo:

a) il pagamento di onorari e costi necessari per la negoziazione, l'adozione o l'omologazione del piano di ristrutturazione;

b) il pagamento di onorari e costi necessari per consulenze professionali strettamente connesse alla ristrutturazione;

c) il pagamento delle retribuzioni dei lavoratori per il lavoro già prestato, fatta salva l'ulteriore protezione prevista dal diritto dell'Unione o nazionale;

d) qualsiasi pagamento o spesa effettuati nell'ambito dell'attività ordinaria diversi da quelli di cui alle lettere da a) a c).

5. Fatto salvo l'articolo 17, gli Stati membri provvedono affinché, nel caso di successiva insolvenza del debitore, le operazioni ragionevoli e immediatamente necessarie per l'attuazione del piano di ristrutturazione ed effettuate conformemente al piano di ristrutturazione omologato dall'autorità giudiziaria o amministrativa non siano dichiarate nulle, annullabili o inopponibili in base al rilievo che dette operazioni sono pregiudizievoli per la massa dei creditori, a meno che non sussistano ulteriori ragioni stabilite dal diritto nazionale.

CAPO 5

Obblighi dei dirigenti

Articolo 19

Obblighi dei dirigenti qualora sussista una probabilità di insolvenza

Gli Stati membri provvedono affinché, qualora sussista una probabilità di insolvenza, i dirigenti tengano debitamente conto come minimo dei seguenti elementi:

- a) gli interessi dei creditori, e dei detentori di strumenti di capitale e degli altri portatori di interessi;
- b) la necessità di prendere misure per evitare l'insolvenza; e
- c) la necessità di evitare condotte che, deliberatamente o per grave negligenza, mettono in pericolo la sostenibilità economica dell'impresa.

TITOLO III

ESDEBITAZIONI E INTERDIZIONI

Articolo 20

Accesso all'esdebitazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché l'imprenditore insolvente abbia accesso ad almeno una procedura che porti all'esdebitazione integrale in conformità della presente direttiva.

Gli Stati membri possono chiedere la previa cessazione dell'attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale a cui sono riconducibili i debiti di un imprenditore insolvente.

2. Gli Stati membri in cui l'esdebitazione integrale è subordinata al rimborso parziale del debito da parte dell'imprenditore provvedono affinché l'obbligo di rimborso si basi sulla situazione individuale dell'imprenditore e, in particolare, sia proporzionato al reddito e agli attivi sequestrabili o disponibili dell'imprenditore durante i termini per l'esdebitazione e tenga conto dell'equo interesse dei creditori.

3. Gli Stati membri provvedono affinché gli imprenditori che sono stati liberati dai rispettivi debiti possano beneficiare dei vigenti quadri nazionali che offrono agli imprenditori sostegno imprenditoriale, e abbiano accesso a informazioni pertinenti e aggiornate su tali quadri.

Articolo 21

Termini per l'esdebitazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché il periodo trascorso il quale l'imprenditore insolvente può essere liberato integralmente dai propri debiti non sia superiore a tre anni a decorrere al più tardi:

a) nel caso di una procedura che comprende un piano di rimborso, dalla data della decisione adottata da un'autorità giudiziaria o amministrativa per l'omologazione del piano o dalla data d'inizio dell'attuazione del piano; oppure

b) nel caso di qualsiasi altra procedura, dalla data della decisione adottata dall'autorità giudiziaria o amministrativa per l'apertura della procedura o dalla determinazione della massa fallimentare dell'imprenditore.

2. Gli Stati membri provvedono affinché l'imprenditore insolvente che abbia adempiuto gli obblighi che gli incombono, ove esistano a norma del diritto nazionale, sia liberato dai debiti alla scadenza dei termini per l'esdebitazione senza necessità di rivolgersi all'autorità giudiziaria o amministrativa per aprire un'altra procedura oltre a quelle di cui al paragrafo 1.

Fatto salvo il primo comma, gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni che consentano all'autorità giudiziaria o amministrativa di verificare se l'imprenditore abbia rispettato gli obblighi per ottenere l'esdebitazione.

3. Gli Stati membri possono disporre che un'esdebitazione non comprometta la prosecuzione di una procedura di insolvenza che comporti la realizzazione e la distribuzione dell'attivo dell'imprenditore che rientrava nella massa fallimentare di tale imprenditore alla data di scadenza del termine di esdebitazione.

Articolo 22

Periodo di interdizione

1. Gli Stati membri provvedono affinché, qualora l'imprenditore insolvente ottenga l'esdebitazione conformemente alla presente direttiva, qualsiasi interdizione dall'accesso a un'attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e dal suo esercizio per il solo motivo dell'insolvenza dell'imprenditore cessi di avere effetto, al più tardi, alla scadenza dei termini per l'esdebitazione.

2. Gli Stati membri provvedono affinché, alla scadenza dei termini per l'esdebitazione, l'interdizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo cessi di avere effetto senza necessità di rivolgersi all'autorità

giudiziaria o amministrativa per aprire un'altra procedura oltre a quelle di cui all'articolo 21, paragrafo 1.

Articolo 23

Deroghe

1. In deroga agli articoli da 20 a 22, gli Stati membri mantengono o introducono disposizioni che negano o limitano l'accesso all'esdebitazione o che revocano il beneficio di tale esdebitazione o che prevedono termini più lunghi per l'esdebitazione integrale dai debiti o periodi di interdizione più lunghi quando, nell'indebitarsi, durante la procedura di insolvenza o il pagamento dei debiti, l'imprenditore insolvente ha agito nei confronti dei creditori o di altri portatori di interessi in modo disonesto o in malafede ai sensi del diritto nazionale, fatte salve le norme nazionali sull'onere della prova.

2. In deroga agli articoli da 20 a 22, gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni che negano o limitano l'accesso all'esdebitazione, revocano il beneficio dell'esdebitazione, o prevedono termini più lunghi per l'esdebitazione integrale o periodi di interdizione più lunghi in determinate circostanze ben definite e nei casi in cui tali deroghe siano debitamente giustificate, ad esempio:

- a) quando l'imprenditore insolvente ha violato sostanzialmente gli obblighi previsti in un piano di rimborso o qualsiasi altro obbligo giuridico a tutela degli interessi dei creditori, compreso l'obbligo di massimizzare i rendimenti per i creditori;
- b) quando l'imprenditore insolvente non ha adempiuto gli obblighi di informazione o cooperazione a norma del diritto dell'Unione e nazionale;

- c) in caso di domande abusive di esdebitazione;
- d) nel caso di un'ulteriore domanda di esdebitazione entro un certo periodo dalla concessione all'imprenditore insolvente del beneficio dell'esdebitazione integrale oppure dal rifiuto di tale beneficio a causa di una grave violazione degli obblighi di informazione o cooperazione;
- e) quando non è coperto il costo della procedura che porta all'esdebitazione; oppure
- f) quando una deroga è necessaria a garantire un equilibrio tra i diritti del debitore e i diritti di uno o più creditori.

3. In deroga all'articolo 21, gli Stati membri possono prevedere termini più lunghi per l'esdebitazione qualora:

- a) siano approvati o disposti da un'autorità giudiziaria o amministrativa provvedimenti cautelativi a tutela dell'abitazione principale dell'imprenditore insolvente e, ove applicabile, della famiglia dell'imprenditore o dei beni essenziali per la prosecuzione dell'attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale dell'imprenditore; oppure
- b) non sia realizzata l'abitazione principale dell'imprenditore insolvente e, ove applicabile, della famiglia dell'imprenditore.

4. Gli Stati membri possono escludere dall'esdebitazione alcune categorie specifiche di debiti o limitare l'accesso all'esdebitazione o stabilire termini più lunghi per l'esdebitazione, qualora tali esclusioni, limitazioni o termini più lunghi siano debitamente giustificati, come nel caso di:

- a) debiti garantiti;
- b) debiti derivanti da sanzioni penali o ad esse connessi;
- c) debiti derivanti da responsabilità extracontrattuale;
- d) debiti riguardanti obbligazioni alimentari derivanti da rapporti di famiglia, di parentela, di matrimonio o di affinità;
- e) debiti contratti in seguito a una domanda d'esdebitazione o all'apertura della procedura che porta all'esdebitazione; e
- f) debiti derivanti dall'obbligo di pagare il costo della procedura che porta all'esdebitazione.

5. In deroga all'articolo 22, gli Stati membri possono prevedere periodi di interdizione più lunghi o indeterminati qualora l'imprenditore insolvente svolga una professione:

- a) cui si applicano norme etiche specifiche o norme specifiche in materia di reputazione o competenza, e l'imprenditore abbia violato tali norme; oppure
- b) riguardante la gestione della proprietà altrui.

Il primo comma non si applica qualora l'imprenditore insolvente chieda di accedere a una delle professioni di cui alle lettere a) o b) di tale comma.

6. La presente direttiva lascia impregiudicate le disposizioni nazionali relative alle interdizioni disposte da un'autorità giudiziaria o amministrativa diverse da quelle di cui all'articolo 22.

Articolo 24

Riunione delle procedure relative ai debiti professionali e personali

1. Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini dell'esdebitazione integrale, se l'imprenditore insolvente ha contratto debiti professionali nel corso della sua attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale e debiti personali al di fuori di tale attività, che non possono essere ragionevolmente distinti dai primi, tali debiti, se possono essere liberati, siano trattati in un'unica procedura.
2. Qualora i debiti professionali e quelli personali possano essere distinti, gli Stati membri possono prevedere che, ai fini dell'esdebitazione integrale, essi siano trattati o in procedure distinte ma coordinate, o nella stessa procedura.

TITOLO IV

MISURE PER AUMENTARE L'EFFICIENZA DELLE PROCEDURE DI RISTRUTTURAZIONE, INSOLVENZA ED ESDEBITAZIONE

Articolo 25

Autorità giudiziarie e amministrative

Fatte salve l'indipendenza della magistratura ed eventuali differenze nell'organizzazione del potere giudiziario all'interno dell'Unione, gli Stati membri provvedono affinché:

- a) i membri delle autorità giudiziarie e amministrative che si occupano delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione ricevano una formazione adeguata e possiedano le competenze necessarie per adempiere alle loro responsabilità; e
- b) il trattamento delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione avvenga in modo efficiente ai fini di un espletamento in tempi rapidi delle procedure.

Articolo 26

Professionisti nelle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione

1. Gli Stati membri provvedono affinché:
 - a) i professionisti nominati da un'autorità giudiziaria o amministrativa per occuparsi di procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione («professionisti») ricevano una formazione adeguata e possiedano le competenze necessarie per adempiere alle loro responsabilità;
 - b) le condizioni di ammissibilità, nonché la procedura di nomina, revoca e dimissioni dei professionisti, siano chiare, trasparenti ed eque;
 - c) ai fini della nomina di un professionista in un caso specifico, anche nei casi che presentano elementi transfrontalieri, si tenga debito conto delle esperienze e competenze del professionista, nonché delle specificità del caso; e

d) al fine di evitare qualsiasi conflitto di interessi, i debitori e i creditori abbiano la facoltà di opporsi alla scelta o alla nomina del professionista, o di chiedere la sostituzione del professionista.

2. La Commissione agevola la condivisione di migliori pratiche tra gli Stati membri al fine di migliorare la qualità della formazione in tutta l'Unione, anche tramite lo scambio di esperienze e strumenti di sviluppo delle capacità.

Articolo 27

Vigilanza e remunerazione dei professionisti

1. Gli Stati membri predispongono appropriati meccanismi di vigilanza e regolamentazione per garantire che il lavoro dei professionisti sia oggetto di una vigilanza efficace, in modo da assicurare che i loro servizi siano prestati in modo efficace e competente e siano forniti, in relazione alle parti coinvolte, in maniera imparziale e indipendente. Tali meccanismi comprendono anche misure per l'assunzione di responsabilità dei professionisti che non adempiono i propri obblighi.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le informazioni sulle autorità o sugli organi che esercitano la vigilanza sui professionisti siano disponibili pubblicamente.

3. Gli Stati membri possono incoraggiare l'elaborazione e la sottoscrizione di codici di condotta da parte dei professionisti.

4. Gli Stati membri provvedono affinché la remunerazione dei professionisti sia regolamentata da norme che siano coerenti con l'obiettivo di un espletamento efficiente delle procedure.

Gli Stati membri provvedono affinché siano istituite procedure adeguate per risolvere eventuali controversie in materia di remunerazione.

Articolo 28

Uso di mezzi di comunicazione elettronici

Gli Stati membri provvedono affinché, nelle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, le parti coinvolte nella procedura, i professionisti e le autorità giudiziarie o amministrative possano eseguire attraverso mezzi di comunicazione elettronica, anche nelle situazioni transfrontaliere, almeno le azioni seguenti:

- a) insinuazione al passivo;
- b) presentazione di piani di ristrutturazione o di rimborso;
- c) notifiche ai creditori;
- d) presentazione di contestazioni e impugnazioni.

TITOLO V

MONITORAGGIO DELLE PROCEDURE DI RISTRUTTURAZIONE, INSOLVENZA ED ESDEBITAZIONE

Articolo 29

Raccolta dei dati

1. Gli Stati membri raccolgono e aggregano, su base annua, a livello nazionale, i dati riguardanti le procedure di ristrutturazione,

insolvenza ed esdebitazione suddivisi per ciascun tipo di procedura, comprensivi almeno sui seguenti elementi:

- a) il numero di procedure richieste o aperte, laddove l'apertura sia prevista dal diritto nazionale, e il numero di procedure che sono pendenti o concluse;
- b) la durata media delle procedure, dalla presentazione della domanda oppure dall'apertura, laddove l'apertura sia prevista dal diritto nazionale, fino alla loro conclusione;
- c) il numero di procedure diverse da quelle richieste ai sensi della lettera d), suddivise per tipo di esito;
- d) il numero di domande di procedura di ristrutturazione dichiarate inammissibili, respinte o ritirate prima dell'apertura.

2. Gli Stati membri raccolgono e aggregano, su base annua, a livello nazionale, i dati riguardanti il numero di debitori che sono stati sottoposti a procedure di ristrutturazione o di insolvenza e che, nei tre anni precedenti la presentazione della domanda o l'apertura di tali procedure, laddove l'apertura sia prevista dal diritto nazionale, hanno ottenuto l'omologazione di un piano di ristrutturazione nel quadro di una precedente procedura di ristrutturazione in attuazione del titolo II.

3. Gli Stati membri possono raccogliere e aggregare, su base annua, a livello nazionale, i dati riguardanti:

- a) il costo medio di ciascun tipo di procedura;
- b) i tassi medi di recupero per i creditori garantiti e per quelli non garantiti e, se del caso, per altri tipi di creditori, indicati separatamente;

c)il numero di imprenditori che, dopo essere stati sottoposti a una procedura di cui all'articolo 1, paragrafo 1, lettera b), avviano una nuova impresa;

d)il numero dei posti di lavoro persi legati alle procedure di ristrutturazione e di insolvenza.

4. Gli Stati membri suddividono i dati di cui alle lettere da a) a c) del paragrafo 1, e, se del caso e secondo disponibilità, i dati di cui al paragrafo 3, per:

a) dimensioni dei debitori che non sono persone fisiche;

b)tipo di persona, fisica o giuridica, del debitore sottoposto a procedura di ristrutturazione o insolvenza; e

c)destinatari delle procedure che portano all'esdebitazione, ovvero se queste riguardano solo gli imprenditori o tutte le persone fisiche.

5. Gli Stati membri possono raccogliere e aggregare i dati di cui ai paragrafi da 1 a 4 con un metodo di campionamento che garantisca la rappresentatività dei campioni in termini di dimensioni e varietà.

6. Gli Stati membri raccolgono e aggregano i dati di cui ai paragrafi 1, 2, 4 e, se del caso, al paragrafo 3, per anni di calendario completi che finiscono il 31 dicembre di ogni anno, iniziando dal primo anno di calendario completo successivo alla data di applicazione degli atti di esecuzione di cui al paragrafo 7. I dati sono comunicati alla Commissione annualmente, entro il 31 dicembre dell'anno di calendario successivo a quello per cui i dati sono raccolti, mediante il modulo per la comunicazione dei dati.

7. La Commissione stabilisce il modulo per la comunicazione dei dati di cui al paragrafo 6 del presente articolo mediante atti di esecuzione. Tali atti di esecuzione è adottato secondo la procedura d'esame di cui all'articolo 30, paragrafo 2.

8. La Commissione pubblica sul proprio sito web, in modo accessibile e agevolmente consultabile, i dati comunicati conformemente al paragrafo 6.

Articolo 30

Procedura di comitato

1. La Commissione è assistita da un comitato. Esso è un comitato ai sensi del regolamento (UE) n. 182/2011.

2. Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo, si applica l'articolo 5 del regolamento (UE) n. 182/2011.

Qualora il comitato non esprima alcun parere, la Commissione non adotta il progetto di atto di esecuzione e si applica l'articolo 5, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 182/2011.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 31

Relazioni con altri atti e con strumenti internazionali

1. Gli atti seguenti si applicano ferma restando la presente direttiva:

- a) direttiva 98/26/CE;
- b) direttiva 2002/47/CE; e
- c) regolamento (UE) n. 648/2012.

2. La presente direttiva lascia impregiudicati i requisiti di salvaguardia dei fondi per gli istituti di pagamento stabiliti a norma della direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio [\(24\)](#) e per gli istituti di moneta elettronica stabiliti a norma della direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio [\(25\)](#).

3. La presente direttiva lascia impregiudicata l'applicazione della convenzione relativa alle garanzie internazionali su beni mobili strumentali e del relativo protocollo riguardante alcuni aspetti inerenti al materiale aeronautico, firmati a Città del Capo il 16 novembre 2001, di cui alcuni Stati membri sono parte al momento dell'adozione della presente direttiva.

Articolo 32

Modifica della direttiva (UE) 2017/1132

All'articolo 84 della direttiva (UE) 2017/1132 è aggiunto il paragrafo seguente:

«4. Gli Stati membri derogano all'articolo 58, paragrafo 1, agli articoli 68, 72, 73 e 74, all'articolo 79, paragrafo 1, lettera b), all'articolo 80, paragrafo 1, e all'articolo 81 nella misura e per il periodo in cui tali deroghe sono necessarie per l'istituzione dei quadri di ristrutturazione preventiva di cui alla direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio [\(*1\)](#).

Il primo comma lascia impregiudicato il principio della parità di trattamento degli azionisti.

Articolo 33

Clausola di riesame

Entro il 17 luglio 2026, e successivamente ogni cinque anni, la Commissione presenta al Parlamento europeo, al Consiglio e al Comitato economico e sociale europeo una relazione sull'applicazione e sugli effetti della presente direttiva, anche per quanto riguarda l'applicazione della formazione di classi e delle regole di voto in relazione ai creditori vulnerabili, ad esempio i lavoratori. Sulla base di tale valutazione, la Commissione presenta, se del caso, una proposta legislativa, prendendo in considerazione ulteriori misure per consolidare e armonizzare il quadro giuridico in materia di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione.

Articolo 34

Recepimento

1. Gli Stati membri adottano e pubblicano, entro il 17 luglio 2021, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva, ad eccezione delle disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 28, lettere a), b) e c), che sono adottate e pubblicate al più tardi entro il 17 luglio 2024 e delle disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 28, lettera d), che sono adottate e pubblicate al più tardi entro il 17 luglio 2026. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Essi applicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva a decorrere dal 17 luglio 2021, ad eccezione delle disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 28, lettere a), b) e c), che si applicano a decorrere dal 17 luglio 2024 e delle disposizioni necessarie per conformarsi all'articolo 28, lettera d), che si applicano a decorrere dal 17 luglio 2026.

2. In deroga paragrafo 1, gli Stati membri che incontrano particolari difficoltà nell'attuazione della presente direttiva hanno la possibilità di beneficiare di una proroga di massimo un anno del periodo di attuazione di cui al paragrafo 1. Gli Stati membri notificano alla Commissione la necessità di avvalersi dell'opzione di prorogare il periodo di attuazione entro il 17 gennaio 2021.

3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni principali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 35

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 36

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

⁽¹⁾ GU C 209 del 30.6.2017, pag. 21.

⁽²⁾ GU C 342 del 12.10.2017, pag. 43.

⁽³⁾ Posizione del Parlamento europeo del 28 marzo 2019 (non ancora pubblicata nella Gazzetta ufficiale) e decisione del Consiglio del 6 giugno 2019.

⁽⁴⁾ Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (GU L 141 del 5.6.2015, pag. 19).

⁽⁵⁾ Direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativa ai bilanci d'esercizio, ai bilanci consolidati e alle relative relazioni di talune tipologie di imprese, recante modifica della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e abrogazione delle direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio (GU L 182 del 29.6.2013, pag. 19).

⁽⁶⁾ Raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003, pag. 36).

⁽⁷⁾ Direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (solvibilità II) (GU L 335 del 17.12.2009, pag. 1).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) n. 575/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, relativo ai requisiti prudenziali per gli enti creditizi e le imprese di investimento e che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 (GU L 176 del 27.6.2013, pag. 1).

⁽⁹⁾ Regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, sugli strumenti derivati OTC, le controparti centrali e i repertori di dati sulle negoziazioni (GU L 201 del 27.7.2012, pag. 1).

⁽¹⁰⁾ Regolamento (UE) n. 909/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, relativo al miglioramento del regolamento titoli nell'Unione europea e ai depositari centrali di titoli e recante modifica delle direttive 98/26/CE e 2014/65/UE e del regolamento (UE) n. 236/2012 (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 1).

⁽¹¹⁾ Direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento e risoluzione degli enti creditizi e delle

imprese di investimento e che modifica la direttiva 82/891/CEE del Consiglio, e le direttive 2001/24/CE, 2002/47/CE, 2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE, 2012/30/UE e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010 e (UE) n. 648/2012, del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 173 del 12.6.2014, pag. 190).

(¹²) Direttiva 98/59/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri in materia di licenziamenti collettivi (GU L 225 del 12.8.1998, pag. 16).

(¹³) Direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti (GU L 82 del 22.3.2001, pag. 16).

(¹⁴) Direttiva 2002/14/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 marzo 2002, che istituisce un quadro generale relativo all'informazione e alla consultazione dei lavoratori (GU L 80 del 23.3.2002, pag. 29).

(¹⁵) Direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 ottobre 2008, relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza del datore di lavoro (GU L 283 del 28.10.2008, pag. 36).

(¹⁶) Direttiva 2009/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 maggio 2009, riguardante l'istituzione di un comitato aziendale europeo o di una procedura per l'informazione e la consultazione dei lavoratori nelle imprese e nei gruppi di imprese di dimensioni comunitarie (GU L 122 del 16.5.2009, pag. 28).

(¹⁷) Regolamento (UE) n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 luglio 2014, in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno e che abroga la direttiva 1999/93/CE (GU L 257 del 28.8.2014, pag. 73).

(¹⁸) Regolamento (UE) n. 182/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011, che stabilisce le regole e i principi generali relativi alle modalità di controllo da parte degli Stati membri dell'esercizio delle competenze di esecuzione attribuite alla Commissione (GU L 55 del 28.2.2011, pag. 13).

(¹⁹) Direttiva 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, concernente il carattere definitivo del regolamento nei sistemi di pagamento e nei sistemi di regolamento titoli (GU L 166 dell'11.6.1998, pag. 45).

(²⁰) Direttiva 2002/47/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 giugno 2002, relativa ai contratti di garanzia finanziaria (GU L 168 del 27.6.2002, pag. 43).

(²¹) Direttiva (UE) 2017/1132 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2017, relativa ad alcuni aspetti di diritto societario (GU L 169 del 30.6.2017, pag. 46).

(²²) GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

(²³) GU C 236 del 21.7.2017, pag. 2.

(²⁴) Direttiva (UE) 2015/2366 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno, che modifica le direttive 2002/65/CE, 2009/110/CE e 2013/36/UE e il regolamento (UE) n. 1093/2010, e abroga la direttiva 2007/64/CE (GU L 337 del 23.12.2015, pag. 35).

(²⁵) Direttiva 2009/110/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 settembre 2009, concernente l'avvio, l'esercizio e la vigilanza prudenziale dell'attività degli istituti di moneta elettronica, che modifica le direttive 2005/60/CE e 2006/48/CE e che abroga la direttiva 2000/46/CE (GU L 267 del 10.10.2009, pag. 7).

D. lgs. 83/2022.modifiche al Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza

Capo I

Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

Articolo 1

Modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) "crisi": lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi»;

b) la lettera g) è abrogata;

c) la lettera h) è sostituita dalla seguente: «h) "gruppo di imprese": l'insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci oppure dalla società o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto»;

d) dopo la lettera m) è inserita la seguente:

«m-bis) "strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza": le misure, gli accordi e le procedure volti al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, oppure volti alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono essere preceduti dalla composizione negoziata della crisi»;

e) alla lettera n), le parole «delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza previste» sono sostituite dalle seguenti: «degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza previsti»;

f) alla lettera o), le parole «una delle procedure di regolazione della crisi di impresa» sono sostituite dalle seguenti: «uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza»;

g) dopo la lettera o), è inserita la seguente:

«o-bis) « "esperto": il soggetto terzo e indipendente, iscritto nell'elenco di cui all'articolo 13, comma 3 e nominato dalla commissione di cui al comma 6 del medesimo articolo 13, che facilita le trattative nell'ambito della composizione negoziata»;

h) alla lettera p) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, anche prima dell'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza»;

i) alla lettera q), le parole «gli effetti delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza» sono sostituite dalle seguenti: «il buon esito delle trattative e gli effetti degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza»;

l) la lettera u) è abrogata.

Articolo 2

Modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capo II, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. L'articolo 3 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 3 (Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa). - 1. L'imprenditore individuale deve adottare misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte.

2. L'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

3. Al fine di prevedere tempestivamente l'emersione della crisi d'impresa, le misure di cui al comma 1 e gli assetti di cui al comma 2 devono consentire di:

a) rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore;

b) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi e rilevare i segnali di cui al comma 4;

c) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui all'articolo 13, al comma 2.

4. Costituiscono segnali per la previsione di cui al comma 3:

a) l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti da almeno trenta giorni pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni;

b) l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno novanta giorni di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti;

c) l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma purché rappresentino complessivamente almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni;

d) l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dall'articolo 25-novies, comma 1.».

2. L'articolo 4 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 4 (Doveri delle parti). - 1. Nella composizione negoziata, nel corso delle trattative e dei procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, debitore e creditori devono comportarsi secondo buona fede e correttezza.

2. Il debitore ha il dovere di:

a) illustrare la propria situazione in modo completo, veritiero e trasparente, fornendo tutte le informazioni necessarie e appropriate rispetto alle trattative avviate, anche nella composizione negoziata, e allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza prescelto;

b) assumere tempestivamente le iniziative idonee alla individuazione delle soluzioni per il superamento delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 1, durante la composizione negoziata, e alla rapida definizione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza prescelto, anche al fine di non pregiudicare i diritti dei creditori;

c) gestire il patrimonio o l'impresa durante i procedimenti nell'interesse prioritario dei creditori. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 16, comma 4, e 21.

3. Ove non siano previste, dalla legge o dai contratti collettivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 25, diverse procedure di informazione e consultazione, il datore di lavoro, che occupa complessivamente più di quindici dipendenti, informa con comunicazione scritta, trasmessa anche tramite posta elettronica certificata, i soggetti sindacali di cui all'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, delle rilevanti determinazioni, assunte nel corso delle trattative della composizione negoziata e nella predisposizione del piano nell'ambito di uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di lavoratori, anche solo per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni. I soggetti sindacali, entro tre giorni dalla ricezione dell'informativa, possono chiedere all'imprenditore un incontro. La conseguente consultazione deve avere inizio entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza e, salvo diverso accordo tra i partecipanti, si intende esaurita decorsi dieci giorni dal suo inizio. La

consultazione si svolge con vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti nel legittimo interesse dell'impresa. In occasione della consultazione svolta nell'ambito della composizione negoziata è redatto, ai soli fini della determinazione del compenso dell'esperto di cui all'articolo 25-ter, comma 5, un sintetico rapporto sottoscritto dall'imprenditore e dall'esperto.

4. I creditori hanno il dovere di collaborare lealmente con il debitore, con l'esperto nella composizione negoziata e con gli organi nominati dall'autorità giudiziaria e amministrativa e di rispettare l'obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte e sulle informazioni acquisite. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 16, commi 5 e 6.».

3. L'articolo 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 5 (Trasparenza ed efficienza delle nomine e trattazione prioritaria delle controversie). - 1. Le nomine dei professionisti effettuate dalle commissioni di cui all'articolo 13, comma 6, dall'autorità giudiziaria o amministrativa e dagli organi da esse nominati devono assicurare il rispetto di criteri di trasparenza, rotazione ed efficienza.

2. Per assicurare il rispetto dei principi di cui al comma 1, il segretario generale della camera di commercio del capoluogo di regione comunica alle autorità che hanno nominato i membri delle commissioni gli incarichi conferiti. La comunicazione di cui al primo periodo è inviata entro il 15 gennaio di ciascun anno e riguarda gli incarichi conferiti dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente.

3. Il presidente del tribunale o, nei tribunali suddivisi in sezioni, il presidente della sezione cui è assegnata la trattazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o delle procedure di insolvenza vigila sull'osservanza dei principi di cui al comma 1 e ne assicura l'attuazione mediante l'adozione di protocolli condivisi con i giudici della sezione.

4. Le controversie in cui è parte un organo nominato dall'autorità giudiziaria o amministrativa nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o delle procedure di insolvenza o comunque un soggetto nei cui confronti è aperta una procedura prevista dal presente codice sono trattate con priorità. Il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente della corte d'appello i dati relativi al numero e alla durata dei suddetti procedimenti, indicando le disposizioni adottate per assicurarne la celere trattazione. Il presidente della corte d'appello ne dà atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia.».

Articolo 3

Modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capo II, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. Alla parte prima, titolo I, capo II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la rubrica della sezione II è sostituita dalla seguente: «Pubblicazione delle informazioni ed economicità delle procedure».

2. Nella parte prima, titolo I, capo II, sezione II del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, all'articolo 6 è anteposto il seguente:

«Art. 5-bis (Pubblicazione delle informazioni e lista di controllo). - 1. Nei siti istituzionali del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico sono pubblicate informazioni pertinenti e aggiornate sugli strumenti per la anticipata emersione della crisi, sugli

strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e sulle procedure di esdebitazione previsti dal presente codice e dalle leggi speciali dettate in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di liquidazione coatta amministrativa. Le informazioni di cui al primo periodo sono inserite in apposita sezione dei siti internet dedicata alla crisi d'impresa, facilmente accessibile e di agevole consultazione.

2. Nei siti istituzionali di cui al comma 1 è altresì disponibile una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione dei piani di risanamento. Il contenuto della lista di controllo è definito con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 13.».

3. L'articolo 6 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 6 (Prededucibilità dei crediti). - 1. Oltre ai crediti così espressamente qualificati dalla legge, sono prededucibili:

a) i crediti relativi a spese e compensi per le prestazioni rese dall'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento;

b) i crediti professionali sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti o del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione e per la richiesta delle misure protettive, nei limiti del 75% del credito accertato e a condizione che gli accordi o il piano siano omologati;

c) i crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato preventivo nonché del deposito della relativa proposta e del piano che la correda, nei limiti del 75% del credito

accertato e a condizione che la procedura sia aperta ai sensi dell'articolo 47;

d) i crediti legalmente sorti durante le procedure concorsuali per la gestione del patrimonio del debitore e la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il compenso degli organi preposti e le prestazioni professionali richieste dagli organi medesimi.

2. La prededucibilità permane anche nell'ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali.».

Articolo 4

Modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capo II, Sezione III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. L'articolo 7 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 7 (Trattazione unitaria delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza). - 1. Le domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza sono trattate in un unico procedimento e ogni domanda sopravvenuta è riunita a quella già pendente. Il procedimento si svolge nelle forme di cui agli articoli 40 e 41.

2. Nel caso di proposizione di più domande, il tribunale esamina in via prioritaria quella diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale o dalla liquidazione controllata, a condizione che:

a) la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile;

b) il piano non sia manifestamente inadeguato a raggiungere gli obiettivi prefissati;

c) nella proposta siano espressamente indicate la convenienza per i creditori o, in caso di concordato in continuità aziendale, le ragioni della assenza di pregiudizio per i creditori.

3. Ferme le ipotesi di conversione di cui agli articoli 73 e 83, in tutti i casi in cui la domanda diretta a regolare la crisi o l'insolvenza con strumenti diversi dalla liquidazione giudiziale non è accolta ed è accertato lo stato di insolvenza, il tribunale procede, su istanza dei soggetti legittimati, all'apertura della liquidazione giudiziale. Allo stesso modo il tribunale procede in tutti i casi in cui la domanda è inammissibile o improcedibile e nei casi previsti dall'articolo 49, comma 2.».

2. L'articolo 8 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 8 (Durata massima delle misure protettive). - 1. 1. La durata complessiva delle misure protettive, fino alla omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o alla apertura della procedura di insolvenza, non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi eventuali rinnovi o proroghe, tenuto conto delle misure protettive di cui all'articolo 18».

Articolo 5

Modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capo II, Sezione IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. L'articolo 11 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 11 (Attribuzione della giurisdizione). - 1. Fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea, la giurisdizione italiana sulla domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza disciplinati dalla presente legge sussiste quando il debitore ha in Italia il centro degli interessi principali o una dipendenza.

2. Avverso il provvedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza è ammessa impugnazione per difetto di giurisdizione da chiunque vi abbia interesse. Si applica il procedimento di cui all'articolo 51. È sempre ammesso il ricorso per cassazione.

3. La giurisdizione italiana di cui al comma 1 sussiste anche per le azioni che derivano direttamente dalla procedura.».

Articolo 6

Modifiche alla Parte Prima, Titolo II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. Il titolo II della parte prima del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Titolo II (Composizione negoziata della crisi, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazioni per la anticipata emersione della crisi) - Capo I (Composizione negoziata della crisi) - Art. 12 (Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa). - 1. L'imprenditore commerciale e agricolo può chiedere la nomina di un esperto al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, quando si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza e risulta ragionevolmente

perseguibile il risanamento dell'impresa. La nomina avviene con le modalità di cui all'articolo 13, commi 6, 7 e 8.

2. L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di cui al comma 1, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.

3. Alla composizione negoziata non si applica l'articolo 38. Resta ferma l'applicazione dell'articolo 38 nei procedimenti di cui agli articoli 19 e 22.

Art. 13(Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto). - 1. È istituita una piattaforma telematica nazionale accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. La piattaforma è gestita dal sistema delle camere di commercio, per il tramite di Unioncamere, sotto la vigilanza del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico.

2. Sulla piattaforma sono disponibili una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento, un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e un protocollo di conduzione della composizione negoziata accessibili da parte dell'imprenditore e dei professionisti dallo stesso incaricati. La struttura della piattaforma, il contenuto della lista di controllo particolareggiata, le modalità di esecuzione del test pratico e il contenuto del protocollo sono definiti dal decreto dirigenziale del Ministero della giustizia adottato ai sensi

dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147.

3. Presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano è formato, con le modalità di cui al comma 5, un elenco di esperti nel quale possono essere inseriti: gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa; gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati. Possono inoltre essere inseriti nell'elenco coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza.

4. L'iscrizione all'elenco di cui al comma 3 è altresì subordinata al possesso della specifica formazione prevista con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2.

5. La domanda di iscrizione all'elenco è presentata agli ordini professionali di appartenenza dei professionisti richiedenti e, per i soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, alla camera di commercio

del capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano competente per il luogo di residenza. La domanda è corredata della documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4, di un'autocertificazione attestante l'assolvimento degli obblighi formativi e di un curriculum vitae, a sua volta oggetto di autocertificazione ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, dal quale risulti ogni altra esperienza formativa in materia, anche nelle tecniche di facilitazione e mediazione, valutabile all'atto della nomina come titolo di preferenza. La domanda contiene il consenso dell'interessato al trattamento dei dati comunicati al momento della presentazione dell'istanza di iscrizione, ai sensi dell'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, anche ai fini della pubblicazione di cui al comma 9. Ciascun ordine professionale, valutata la domanda e verificata la completezza della documentazione allegata, comunica alla camera di commercio del capoluogo della regione in cui si trova o alla camera di commercio delle province autonome di Trento e di Bolzano, i nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti di cui ai commi 3 e 4, unitamente a una scheda sintetica contenente le informazioni utili alla individuazione del profilo dell'esperto, per l'inserimento nell'elenco previsto dal comma 3. La scheda è compilata sulla base di un modello uniforme definito con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui al comma 2. Gli ordini professionali, con riferimento ai dati dei rispettivi iscritti, e le camere di commercio, con riferimento ai soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, designano i responsabili della formazione, della tenuta e dell'aggiornamento dei dati degli iscritti all'elenco unico e del trattamento dei dati medesimi nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. I responsabili accertano la veridicità delle dichiarazioni

rese dai richiedenti secondo quanto previsto dall'articolo 71 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000. La domanda è respinta se non è corredata di quanto previsto dal secondo e terzo periodo e può essere ripresentata. I consigli nazionali degli ordini professionali disciplinano con regolamento le modalità di formazione, tenuta e aggiornamento dei dati raccolti dagli ordini professionali e comunicati alle camere di commercio per la formazione dell'elenco di cui al comma 3. La comunicazione di cui al quarto periodo avviene con cadenza annuale a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Gli ordini professionali comunicano tempestivamente alle camere di commercio l'adozione, nei confronti dei propri iscritti, di sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dai singoli ordinamenti nonché l'intervenuta cancellazione dei professionisti dagli albi professionali di appartenenza perché vengano cancellati dall'elenco. Le camere di commercio, ricevute le comunicazioni di competenza degli ordini professionali, provvedono senza indugio all'aggiornamento dell'elenco unico; esse curano direttamente l'aggiornamento dei dati dei soggetti di cui al comma 3, secondo periodo, secondo le tempistiche stabilite nel nono periodo e provvedono alla loro tempestiva cancellazione ove sia intervenuta una causa di ineleggibilità ai sensi dell'articolo 2382 del codice civile.

6. La nomina dell'esperto avviene ad opera di una commissione che resta in carica per due anni. La commissione è costituita presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei cui uffici di segreteria si avvale per lo svolgimento dei suoi compiti, ed è composta da:

a) due magistrati, uno effettivo e uno supplente, designati dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del

tribunale del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 17;

b) due membri, uno effettivo e uno supplente, designati dal presidente della camera di commercio presso la quale è costituita la commissione;

c) due membri, uno effettivo e uno supplente, designati dal prefetto del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio che ha ricevuto l'istanza di cui all'articolo 17.

7. Il segretario generale della camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, ricevuta l'istanza di cui all'articolo 17, nei successivi due giorni lavorativi, la comunica alla commissione costituita ai sensi del comma 6, unitamente a una nota sintetica contenente l'indicazione del volume d'affari, del numero dei dipendenti e del settore in cui opera l'impresa istante. In caso di incompletezza dell'istanza di nomina o della documentazione, il predetto segretario generale invita l'imprenditore a integrare le informazioni o la documentazione mancante entro un termine di trenta giorni, decorso inutilmente il quale l'istanza non è esaminata e l'imprenditore può riproporla. Entro i cinque giorni lavorativi successivi al ricevimento dell'istanza la commissione nomina l'esperto tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 3 secondo criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza e avendo cura che ciascun esperto non riceva più di due incarichi contemporaneamente. La nomina può avvenire anche al di fuori dell'ambito regionale. La commissione tiene conto della complessiva esperienza formativa risultante dalla scheda sintetica di cui al comma 5, quarto periodo, anche esaminando, ove occorra, il curriculum vitae, e dell'attività prestata come esperto nell'ambito di precedenti composizioni

negoziare. Se lo ritiene opportuno, la commissione acquisisce, prima della nomina o prima della comunicazione all'esperto nominato, il parere non vincolante di un'associazione di categoria sul territorio.

8. La commissione, coordinata dal membro più anziano, decide a maggioranza. Ai membri della commissione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.

9. Gli incarichi conferiti e il curriculum vitae dell'esperto nominato sono pubblicati senza indugio in apposita sezione del sito istituzionale della camera di commercio del luogo di nomina e del luogo dove è tenuto l'elenco presso il quale l'esperto è iscritto, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 e del citato codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, omissivo ogni riferimento all'imprenditore richiedente. Sono del pari pubblicati sul sito istituzionale di ciascuna camera di commercio gli elenchi contenenti i nominativi degli esperti, formati presso le camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento e di Bolzano.

10. Per la realizzazione e il funzionamento della piattaforma telematica nazionale di cui al comma 1 è autorizzata la spesa di euro 700.000 per l'anno 2022 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023, cui si provvede mediante utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, come prevista dalle disposizioni di attuazione della direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019.

Art. 14 (Interoperabilità tra la piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa e altre banche di dati). - 1. La piattaforma telematica nazionale di cui all'articolo 13 è collegata alle banche dati dell'Agenzia delle entrate, dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dell'agente della riscossione e consente l'accesso alle informazioni contenute nella Centrale dei rischi della Banca d'Italia nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 7 del testo unico bancario di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385.

2. L'esperto nominato ai sensi dell'articolo 13, comma 6, accede alle banche dati e alle informazioni di cui al comma 1, previo consenso prestato dall'imprenditore ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, ed estrae la documentazione e le informazioni necessari per l'avvio o la prosecuzione delle trattative con i creditori e con le parti interessate. Le modalità di accesso alle banche dati sono stabilite dall'Agenzia delle entrate, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dall'agente della riscossione e le modalità di accesso alle informazioni contenute nella Centrale dei rischi sono stabilite dalla Banca d'Italia.

3. L'accesso ai dati attraverso la piattaforma telematica di cui al comma 1 non modifica la disciplina relativa alla titolarità del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilità ai sensi dell'articolo 28 del citato regolamento (UE) 2016/679 spettanti al soggetto gestore della piattaforma nonché le responsabilità dei soggetti che trattano i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento.

Art. 15 (Scambio di documentazione e di dati contenuti nella piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa tra l'imprenditore e i creditori). - 1. I creditori possono accedere alla piattaforma telematica nazionale di cui all'articolo 13 e possono inserire al suo interno le informazioni sulla propria posizione creditoria e i dati eventualmente richiesti dall'esperto nominato ai sensi del medesimo articolo 13. Essi accedono ai documenti e alle informazioni inseriti nella piattaforma dall'imprenditore al momento della presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17 o nel corso delle trattative. La documentazione e le informazioni inserite nella piattaforma sono accessibili previo consenso prestato, dall'imprenditore e dal singolo creditore, ai sensi del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Art. 16 (Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti). - 1. L'esperto deve essere in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non deve essere legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale; il professionista ed i soggetti con i quali è eventualmente unito in associazione professionale non devono aver prestato negli ultimi cinque anni attività di lavoro subordinato o autonomo in favore dell'imprenditore né essere stati membri degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa né aver posseduto partecipazioni in essa. Chi ha svolto l'incarico di esperto non può intrattenere rapporti professionali con l'imprenditore se non sono decorsi almeno due anni dall'archiviazione della composizione negoziata.

2. L'esperto è terzo rispetto a tutte le parti e opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente. Non è equiparabile

al professionista indipendente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o). L'esperto, nell'espletamento dell'incarico di cui all'articolo 12, comma 2, verifica la coerenza complessiva delle informazioni fornite dall'imprenditore chiedendo al medesimo e ai creditori tutte le ulteriori informazioni utili o necessarie. Può avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico in cui opera l'imprenditore, e di un revisore legale, non legati all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di risanamento da rapporti di natura personale o professionale.

3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 4, l'esperto non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità. Si applicano le disposizioni dell'articolo 200 del codice di procedura penale e le garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale in quanto compatibili.

4. L'imprenditore ha il dovere di rappresentare la propria situazione all'esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente e di gestire il patrimonio e l'impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori.

5. Le banche e gli intermediari finanziari, i loro mandatari e i cessionari dei loro crediti sono tenuti a partecipare alle trattative in modo attivo e informato. L'accesso alla composizione negoziata della crisi non costituisce di per sé causa di sospensione e di revoca degli affidamenti bancari concessi all'imprenditore. In ogni caso la sospensione o la revoca degli affidamenti possono essere disposte se richiesto dalla disciplina di vigilanza prudenziale, con comunicazione che dà conto delle ragioni della decisione assunta.

6. Tutte le parti coinvolte nelle trattative hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con l'imprenditore e con l'esperto e rispettano l'obbligo di riservatezza sulla situazione dell'imprenditore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative. Le medesime parti danno riscontro alle proposte e alle richieste che ricevono durante le trattative con risposta tempestiva e motivata.

Art. 17 (Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento). -

1. L'istanza di nomina dell'esperto indipendente è presentata tramite la piattaforma telematica di cui all'articolo 13 mediante la compilazione di un modello, ivi disponibile, contenente le informazioni utili ai fini della nomina e dello svolgimento dell'incarico da parte dell'esperto nominato.

2. Il contenuto del modello di cui al comma 1 è definito con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui all'articolo 13, comma 2.

3. L'imprenditore, al momento della presentazione dell'istanza, inserisce nella piattaforma telematica:

a) i bilanci degli ultimi tre esercizi, se non già depositati presso l'ufficio del registro delle imprese, oppure, per gli imprenditori che non sono tenuti al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta, nonché una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima della presentazione dell'istanza;

b) un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'articolo 13, comma 2, e una relazione chiara e sintetica sull'attività in concreto esercitata recante un piano finanziario per i successivi sei mesi e le iniziative che intende adottare;

c) l'elenco dei creditori, con l'indicazione dei rispettivi crediti scaduti e a scadere e dell'esistenza di diritti reali e personali di garanzia;

d) una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000 sulla pendenza, nei suoi confronti, di ricorsi per l'apertura della liquidazione giudiziale o per l'accertamento dello stato di insolvenza e una dichiarazione con la quale attesta di non avere depositato ricorsi ai sensi dell'articolo 40, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), e 54, comma 3;

e) il certificato unico dei debiti tributari di cui all'articolo 364, comma 1;

f) la situazione debitoria complessiva richiesta all'Agenzia delle entrate-Riscossione;

g) il certificato dei debiti contributivi e per premi assicurativi di cui all'articolo 363, comma 1;

h) un estratto delle informazioni presenti nella Centrale dei rischi gestita dalla Banca d'Italia non anteriore di tre mesi rispetto alla presentazione dell'istanza.

4. L'esperto, verificati la propria indipendenza e il possesso delle competenze e della disponibilità di tempo necessarie per lo svolgimento dell'incarico, entro due giorni lavorativi dalla ricezione della nomina, comunica all'imprenditore l'accettazione e contestualmente inserisce nella piattaforma la dichiarazione di accettazione e una dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, sul possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 16, comma 1. In caso contrario ne dà comunicazione riservata al soggetto che l'ha nominato

perché provveda alla sua sostituzione. L'esperto non può assumere più di due incarichi contemporaneamente.

5. L'esperto, accettato l'incarico, convoca senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica.

L'imprenditore partecipa personalmente e può farsi assistere da consulenti. Se ritiene che le prospettive di risanamento sono concrete l'esperto incontra le altre parti interessate al processo di risanamento e prospetta le possibili strategie di intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata. Se non ravvisa concrete prospettive di risanamento, all'esito della convocazione o in un momento successivo, l'esperto ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata entro i successivi cinque giorni lavorativi. Nel corso delle trattative l'esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa o se è alterato l'equilibrio del rapporto in ragione di circostanze sopravvenute. Le parti sono tenute a collaborare tra loro per rideterminare il contenuto del contratto o adeguare le prestazioni alle mutate condizioni.

6. Entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione le parti possono presentare osservazioni sull'indipendenza dell'esperto al segretario generale della camera di commercio il quale riferisce senza indugio alla commissione perché, valutate le circostanze esposte e sentito l'esperto, se lo ritiene opportuno provveda alla sua sostituzione entro i successivi cinque giorni lavorativi. Allo stesso modo la

commissione procede se l'imprenditore e le parti interessate formulano osservazioni sull'operato dell'esperto.

7. L'incarico dell'esperto si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dalla accettazione della nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata per il superamento delle condizioni di cui all'articolo 12, comma 1. L'incarico può proseguire per non oltre centottanta giorni quando tutte le parti lo richiedono e l'esperto vi acconsente, oppure quando la prosecuzione dell'incarico è resa necessaria dal ricorso dell'imprenditore al tribunale ai sensi degli articoli 19 e 22. In caso di sostituzione dell'esperto o nell'ipotesi di cui all'articolo 25, comma 7, il termine di cui al primo periodo decorre dall'accettazione del primo esperto nominato.

8. Al termine dell'incarico l'esperto redige una relazione finale che inserisce nella piattaforma e comunica all'imprenditore e, in caso di concessione delle misure protettive e cautelari di cui agli articoli 18 e 19, al giudice che le ha emesse, che ne dichiara cessati gli effetti. Eseguiti gli adempimenti di cui al primo periodo, l'esperto ne dà comunicazione al segretario generale della camera di commercio per l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata.

9. In caso di archiviazione dell'istanza di cui al comma 1, l'imprenditore non può presentare una nuova istanza prima di un anno dall'archiviazione. Se l'archiviazione è richiesta dall'imprenditore con istanza depositata con le modalità previste nel comma 1 entro due mesi dall'accettazione dell'esperto, il termine di cui al primo periodo è ridotto, per una sola volta, a quattro mesi.

10. Ai costi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la

soluzione della crisi d'impresa si provvede mediante il versamento, a carico dell'impresa che propone l'istanza, di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

Art. 18 (Misure protettive). - 1. L'imprenditore può chiedere, con l'istanza di nomina dell'esperto o con successiva istanza presentata con le modalità di cui all'articolo 17, comma 1, l'applicazione di misure protettive del patrimonio. L'istanza di applicazione delle misure protettive è pubblicata nel registro delle imprese unitamente all'accettazione dell'esperto e, dal giorno della pubblicazione, i creditori interessati non possono acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore né possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Non sono inibiti i pagamenti.

2. Con l'istanza di cui al comma 1, l'imprenditore inserisce nella piattaforma telematica una dichiarazione sull'esistenza di misure esecutive o cautelari disposte nei suoi confronti e un aggiornamento sui ricorsi indicati nella dichiarazione resa ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera d).

3. Con l'istanza di cui al comma 1, l'imprenditore può chiedere che l'applicazione delle misure protettive sia limitata a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori. Sono esclusi dalle misure protettive i diritti di credito dei lavoratori.

4. Dal giorno della pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere

pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive. Restano fermi i provvedimenti già concessi ai sensi dell'articolo 54, comma 1.

5. I creditori nei cui confronti operano le misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1. I medesimi creditori possono sospendere l'adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1 fino alla conferma delle misure richieste.

Art. 19 (Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari). - 1. Quando l'imprenditore formula la richiesta di cui all'articolo 18, comma 1, con ricorso presentato al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27, entro il giorno successivo alla pubblicazione dell'istanza e dell'accettazione dell'esperto, chiede la conferma o la modifica delle misure protettive e, ove occorre, l'adozione dei provvedimenti cautelari necessari per condurre a termine le trattative. Entro trenta giorni dalla pubblicazione di cui al medesimo articolo 18, comma 1, l'imprenditore chiede la pubblicazione nel registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato. L'omesso o il ritardato deposito del ricorso è causa di inefficacia delle misure previste dall'articolo 18, comma 1, e, decorso inutilmente il termine di cui al secondo periodo, l'iscrizione dell'istanza è cancellata dal registro delle imprese.

2. L'imprenditore, unitamente al ricorso, deposita:

- a) i bilanci degli ultimi tre esercizi oppure, quando non è tenuto al deposito dei bilanci, le dichiarazioni dei redditi e dell'IVA degli ultimi tre periodi di imposta;
- b) una situazione patrimoniale e finanziaria aggiornata a non oltre sessanta giorni prima del deposito del ricorso;
- c) l'elenco dei creditori, individuando i primi dieci per ammontare, con indicazione dei relativi indirizzi di posta elettronica certificata, se disponibili, oppure degli indirizzi di posta elettronica non certificata per i quali sia verificata o verificabile la titolarità della singola casella;
- d) un progetto di piano di risanamento redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'articolo 13, comma 2, un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative che intende adottare;
- e) una dichiarazione avente valore di autocertificazione attestante, sulla base di criteri di ragionevolezza e proporzionalità, che l'impresa può essere risanata;
- f) l'accettazione dell'esperto nominato ai sensi dell'articolo 13, commi 6, 7 e 8, con il relativo indirizzo di posta elettronica certificata.

3. Il tribunale, entro dieci giorni dal deposito del ricorso, fissa, con decreto, l'udienza, da tenersi preferibilmente con sistemi di videoconferenza. Il ricorso, unitamente al decreto, è notificato dal ricorrente, anche all'esperto, con le modalità indicate dal tribunale che prescrive, ai sensi dell'articolo 151 del codice di procedura civile, le forme di notificazione opportune per garantire la celerità del procedimento. Il tribunale, se verifica che il ricorso non è stato depositato nel termine previsto dal comma 1, dichiara con decreto motivato l'inefficacia delle misure protettive senza fissare l'udienza

prevista dal primo periodo. Gli effetti protettivi prodotti ai sensi dell'articolo 18, comma 1, cessano altresì se, nel termine di cui al primo periodo, il giudice non provvede alla fissazione dell'udienza. Nei casi previsti dal terzo e quarto periodo la domanda può essere riproposta.

4. All'udienza il tribunale, sentite le parti e chiamato l'esperto a esprimere il proprio parere sulla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, nomina, se occorre, un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile e procede agli atti di istruzione indispensabili in relazione ai provvedimenti cautelari richiesti ai sensi del comma 1 e ai provvedimenti di conferma, revoca o modifica delle misure protettive.

Il tribunale può assumere informazioni dai creditori indicati nell'elenco di cui al comma 2, lettera c). Se le misure protettive o i provvedimenti cautelari richiesti incidono sui diritti dei terzi, devono essere sentiti. Il tribunale provvede con ordinanza con la quale stabilisce la durata, non inferiore a trenta e non superiore a centoventi giorni, delle misure protettive e, se occorre, dei provvedimenti cautelari disposti, tenendo conto delle misure eventualmente già concesse ai sensi dell'articolo 54, comma 1.

Sentito l'esperto, il tribunale può limitare le misure a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori.

5. Il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4, su istanza delle parti e acquisito il parere dell'esperto, può prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative. La proroga non è concessa se il centro degli

interessi principali dell'impresa è stato trasferito da un altro Stato membro nei tre mesi precedenti alla formulazione della richiesta di cui all'articolo 18, comma 1. La durata complessiva delle misure non può superare i duecentoquaranta giorni.

6. Su istanza dell'imprenditore, di uno o più creditori o su segnalazione dell'esperto, il giudice che ha emesso i provvedimenti di cui al comma 4 può, in qualunque momento, sentite le parti interessate, e in ogni caso a seguito dell'archiviazione dell'istanza ai sensi dell'articolo 17, commi 5 e 8, revocare le misure protettive e cautelari, o abbreviarne la durata, quando esse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti.

7. I procedimenti disciplinati dal presente articolo si svolgono nella forma prevista dagli articoli 669-bis e seguenti del codice di procedura civile e il tribunale provvede in composizione monocratica con ordinanza comunicata dalla cancelleria al registro delle imprese entro il giorno successivo. Non si applicano l'articolo 669-octies, primo, secondo e terzo comma, e l'articolo 669-novies, primo comma, del codice di procedura civile. Contro l'ordinanza è ammesso reclamo ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile.

8. In caso di revoca o cessazione delle misure protettive, il divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore viene meno a far data dalla revoca o dalla cessazione delle misure protettive.

Art. 20 (Sospensione di obblighi e di cause di scioglimento di cui agli articoli 2446, 2447, 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile). - 1. Con l'istanza di nomina dell'esperto, o con dichiarazione successivamente presentata con le modalità di cui

all'articolo 17, comma 1, l'imprenditore può dichiarare che, sino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, non si applicano nei suoi confronti gli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-bis, quarto, quinto e sesto comma, e 2482-ter del codice civile e non si verifica la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, numero 4), e 2545-duodecies del codice civile. A tal fine, l'istanza o la dichiarazione sono pubblicate nel registro delle imprese e gli effetti di cui al primo periodo decorrono dalla pubblicazione.

2. Se l'imprenditore ha chiesto anche l'applicazione di misure protettive del patrimonio ai sensi degli articoli 18 e 19, la sospensione degli obblighi e delle cause di scioglimento prevista nel comma 1 cessa a partire dalla pubblicazione nel registro delle imprese del provvedimento con il quale il tribunale dichiara l'inefficacia delle misure richieste, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, o ne dispone la revoca.

Art. 21 (Gestione dell'impresa in pendenza delle trattative). - 1. Nel corso delle trattative l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa. L'imprenditore in stato di crisi gestisce l'impresa in modo da evitare pregiudizio alla sostenibilità economico-finanziaria dell'attività. Quando, nel corso della composizione negoziata, risulta che l'imprenditore è insolvente ma esistono concrete prospettive di risanamento, lo stesso gestisce l'impresa nel prevalente interesse dei creditori. Restano ferme le responsabilità dell'imprenditore.

2. L'imprenditore informa preventivamente l'esperto, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché

dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento.

3. L'esperto, quando ritiene che l'atto può arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo.

4. Se, nonostante la segnalazione, l'atto viene compiuto, l'imprenditore ne informa immediatamente l'esperto il quale, nei successivi dieci giorni, può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese. Quando l'atto compiuto pregiudica gli interessi dei creditori, l'iscrizione è obbligatoria.

5. Quando sono state concesse misure protettive o cautelari l'esperto, iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese, procede alla segnalazione di cui all'articolo 19, comma 6.

Art. 22 (Autorizzazioni del tribunale). - 1. Su richiesta dell'imprenditore il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può:

a) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 6;

b) autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili ai sensi dell'articolo 6;

c) autorizzare una o più società appartenenti ad un gruppo di imprese di cui all'articolo 25 a contrarre finanziamenti prededucibili ai sensi dell'articolo 6;

d) autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile, dettando le misure ritenute opportune, tenuto conto delle istanze delle parti interessate al fine di tutelare gli interessi coinvolti; resta fermo l'articolo 2112 del codice civile. Il tribunale verifica altresì il rispetto del principio di competitività nella selezione dell'acquirente.

2. Il procedimento di cui al comma 1 si svolge innanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27 che, sentite le parti interessate e assunte le informazioni necessarie, provvedendo, ove occorre, ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, decide in composizione monocratica. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile. Il reclamo si propone al tribunale e del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.

Art. 23 (Conclusione delle trattative). - 1. Quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all'articolo 12, comma 1, le parti possono, alternativamente:

a) concludere un contratto, con uno o più creditori, che produce gli effetti di cui all'articolo 25-bis, comma 1, se, secondo la relazione dell'esperto di cui all'articolo 17, comma 8, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni;

b) concludere la convenzione di moratoria di cui all'articolo 62;

c) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui agli articoli 166, comma 3, lettera d), e 324. Con la sottoscrizione dell'accordo l'esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza.

2. Se all'esito delle trattative non è individuata una soluzione tra quelle di cui al comma 1, l'imprenditore può, in alternativa:

- a) predisporre il piano attestato di risanamento di cui all'articolo 56;
- b) domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61. La percentuale di cui all'articolo 61, comma 2, lettera c), è ridotta al 60 per cento se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto;
- c) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-sexies;
- d) accedere ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinati dal presente codice, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 o dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. L'imprenditore agricolo può accedere agli strumenti di cui all'articolo 25-quater, comma 4.

Art. 24 (Conservazione degli effetti). - 1. Gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell'articolo 22 conservano i propri effetti se successivamente intervengono un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato preventivo omologato, un piano di ristrutturazione proposto ai sensi dell'articolo 64-bis omologato, l'apertura della liquidazione giudiziale, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-sexies omologato.

2. Non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 166, comma 2, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dall'imprenditore nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico

da parte dell'esperto, purché coerenti con l'andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti.

3. Gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti effettuati nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto sono in ogni caso soggetti alle azioni di cui agli articoli 165 e 166 se, in relazione ad essi, l'esperto ha iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 21, comma 4, o se il tribunale ha rigettato la richiesta di autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 22.

4. Nelle ipotesi disciplinate dai commi 1, 2 e 3 resta ferma la responsabilità dell'imprenditore per gli atti compiuti.

5. Le disposizioni di cui agli articoli 322, comma 3, e 323 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto in coerenza con l'andamento delle trattative e nella prospettiva di risanamento dell'impresa valutata dall'esperto ai sensi dell'articolo 17, comma 5, purché non siano state effettuate le iscrizioni previste dall'articolo 21, comma 4. Le disposizioni di cui al primo periodo non si applicano inoltre ai pagamenti e alle operazioni autorizzati dal tribunale a norma dell'articolo 22.

Art. 25 (Conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese). - 1. Più imprese che si trovano nelle condizioni indicate nell'articolo 12, comma 1, appartenenti al medesimo gruppo e che hanno, ciascuna, il proprio centro degli interessi principali nel territorio dello Stato possono chiedere al segretario generale della camera di commercio la nomina dell'esperto indipendente di cui all'articolo 12, comma 2. La nomina avviene con le modalità di cui all'articolo 13.

2. L'istanza è presentata alla camera di commercio ove è iscritta la società o l'ente, avente il proprio centro degli interessi principali nel territorio dello Stato, che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497-bis del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, l'impresa avente il proprio centro degli interessi principali nel territorio dello Stato che presenta la maggiore esposizione debitoria, costituita dalla voce D del passivo nello stato patrimoniale prevista dall'articolo 2424 del codice civile in base all'ultimo bilancio approvato e inserito nella piattaforma telematica ai sensi del comma 4.

3. L'imprenditore inserisce nella piattaforma telematica di cui all'articolo 13, oltre alla documentazione indicata nell'articolo 17, comma 3, una relazione contenente informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali, l'indicazione del registro delle imprese o dei registri delle imprese in cui è stata effettuata la pubblicità ai sensi dell'articolo 2497-bis del codice civile e il bilancio consolidato di gruppo, ove redatto.

4. Le misure protettive e cautelari di cui agli articoli 18 e 19 sono adottate dal tribunale competente ai sensi dell'articolo 27 rispetto alla società o all'ente che, in base alla pubblicità prevista dall'articolo 2497-bis del codice civile, esercita l'attività di direzione e coordinamento oppure, in mancanza, rispetto all'impresa che presenta la maggiore esposizione debitoria come definita nel comma 2.

5. L'esperto assolve ai compiti di cui all'articolo 12, comma 2, in modo unitario per tutte le imprese che hanno presentato l'istanza, salvo che lo svolgimento congiunto non renda eccessivamente gravose le trattative. In tal caso può svolgere le trattative per singole imprese.

6. Le imprese partecipanti al gruppo che non si trovano nelle condizioni indicate nell' articolo 12, comma 1, possono, anche su invito dell'esperto, partecipare alle trattative.

7. Quando le imprese appartenenti ad un medesimo gruppo presentano più istanze ai sensi dell'articolo 12, comma 1, e gli esperti nominati, sentiti i richiedenti e i creditori, propongono che la composizione negoziata si svolga in modo unitario oppure per più imprese appositamente individuate, la composizione prosegue con l'esperto designato di comune accordo fra quelli nominati. In difetto di designazione, la composizione prosegue con l'esperto nominato a seguito della prima istanza presentata.

8. I finanziamenti eseguiti in favore di società controllate oppure sottoposte a comune controllo, in qualsiasi forma pattuiti dopo la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17, sono esclusi dalla postergazione di cui agli articoli 2467 e 2497-quinquies del codice civile, sempre che l'imprenditore abbia informato preventivamente l'esperto ai sensi dell'articolo 21, comma 2, e che l'esperto, dopo avere segnalato che l'operazione può arrecare pregiudizio ai creditori, non abbia iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese, ai sensi dell'articolo 21, comma 4.

9. Al termine delle trattative, le imprese del gruppo possono stipulare, in via unitaria, uno dei contratti, convenzioni o accordi, di cui all'articolo 23, comma 1, ovvero accedere, separatamente o in via unitaria, alle soluzioni di cui all'articolo 23.

Art. 25-bis (Misure premiali). - 1. Dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto e sino alla conclusione delle trattative con una delle soluzioni previste dall'articolo 23, commi 1 e 2, lettera b), gli interessi

che maturano sui debiti tributari dell'imprenditore sono ridotti alla misura legale.

2. Le sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine dalla comunicazione dell'ufficio che le irroga, sono ridotte alla misura minima se il termine per il pagamento scade dopo la presentazione della istanza di cui all'articolo 17.

3. Le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari sorti prima del deposito dell'istanza di cui all'articolo 17 e oggetto della composizione negoziata sono ridotti della metà nelle ipotesi previste dall'articolo 23, comma 2.

4. In caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), e dell'accordo di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c), l'Agenzia delle entrate concede all'imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall'esperto, un piano di rateazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. La sottoscrizione dell'esperto costituisce prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà. L'imprenditore decade automaticamente dal beneficio della rateazione anche in caso di successivo deposito di ricorso ai sensi dell'articolo 40 o in caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza oppure in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza.

5. Dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell'accordo di cui all'articolo 23, comma 1, lettere a) e c), o degli accordi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b), si applicano gli articoli 88, comma 4-ter, e 101, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.

6. Nel caso di successiva apertura della procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata o nel caso di accertamento dello stato di insolvenza, gli interessi e le sanzioni sono dovuti senza le riduzioni di cui ai commi 1 e 2.

Art. 25-ter (Compenso dell'esperto). - 1. Il compenso dell'esperto è determinato, tenuto conto dell'opera prestata, della sua complessità, del contributo dato nella negoziazione e della sollecitudine con cui sono state condotte le trattative, in percentuale sull'ammontare dell'attivo dell'impresa debitrice secondo i seguenti scaglioni:

a) fino a euro 100.000,00, dal 4,00 al 6,00 per cento;

b) da euro 100.000,01 e fino a euro 500.000,00, dall'1,00 all'1,50 per cento;

c) da euro 500.000,01 e fino a euro 1.000.000,00, dallo 0,50 allo 0,80 per cento;

d) da euro 1.000.000,01 e fino a euro 2.500.000,00, dallo 0,25 allo 0,43 per cento;

e) da euro 2.500.000,01 e fino a euro 50.000.000,00, dallo 0,05 allo 0,10 per cento;

f) da euro 50.000.000,01 e fino a euro 400.000.000,00, dallo 0,010 allo 0,025 per cento;

g) da euro 400.000.000,01 e fino a euro 1.300.000.000,00, dallo 0,002 allo 0,008 per cento;

h) sulle somme eccedenti euro 1.300.000.000,00, dallo 0,005 allo 0,002 per cento.

2. In caso di composizione negoziata condotta ai sensi dell'articolo 25 in modo unitario per tutte o alcune delle imprese che hanno presentato l'istanza di cui all'articolo 17, il compenso dell'esperto designato è determinato esclusivamente tenendo conto della percentuale sull'ammontare dell'attivo di ciascuna impresa istante partecipante al gruppo.

3. Il compenso complessivo non può essere, in ogni caso, inferiore a euro 4.000,00 e superiore a euro 400.000,00.

4. L'importo di cui al comma 1 è rideterminato, fermi i limiti di cui al comma 3, come di seguito indicato:

a) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative è compreso tra ventuno e cinquanta, il compenso è aumentato del 25 per cento;

b) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative è superiore a cinquanta, il compenso è aumentato del 35 per cento;

c) se il numero dei creditori e delle parti interessate che partecipano alle trattative non è superiore a cinque, il compenso è ridotto del 40 per cento;

d) in caso di vendita del complesso aziendale o di individuazione di un acquirente da parte dell'esperto, il compenso è aumentato del 10 per cento.

5. I lavoratori e le rappresentanze sindacali non sono considerati nel numero dei creditori e delle altre parti interessate ai fini del riconoscimento degli aumenti di cui al comma 4, lettere a) e b); all'esperto comunque spetta il compenso di euro 100,00 per ogni ora di presenza risultante dai rapporti redatti ai sensi dell'articolo 4, comma 3, quinto periodo.

6. Il compenso è aumentato del 100 per cento in tutti i casi in cui, anche successivamente alla redazione della relazione finale di cui all'articolo 17, comma 8, si concludono il contratto, la convenzione o gli accordi di cui all'articolo 23, commi 1 e 2, lettera b).

7. Se l'esperto sottoscrive l'accordo di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c), gli spetta un ulteriore incremento del 10 per cento sul compenso determinato ai sensi del comma 6.

8. In deroga a quanto previsto dal comma 3, il compenso è liquidato in euro 500,00 quando l'imprenditore non compare davanti all'esperto oppure quando è disposta l'archiviazione subito dopo il primo incontro.

9. Le percentuali di cui al comma 1 sono calcolate sulla media dell'attivo risultante dagli ultimi tre bilanci o, in mancanza, sull'attivo risultante dalla situazione patrimoniale e finanziaria depositata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera a). Se l'attività è iniziata da meno di tre anni, la media è calcolata sui bilanci depositati dal suo inizio.

10. All'esperto è dovuto il rimborso delle spese necessarie per l'adempimento dell'incarico, purché accompagnate dalla

corrispondente documentazione. Non sono rimborsati gli esborsi sostenuti per la remunerazione dei soggetti dei quali l'esperto si è avvalso ai sensi dell'articolo 16, comma 2.

11. In mancanza di accordo tra le parti, il compenso è liquidato dalla commissione di cui all'articolo 13, comma 6, ed è a carico dell'imprenditore. Il provvedimento costituisce prova scritta idonea a norma dell'articolo 633, primo comma, numero 1), del codice di procedura civile nonché titolo per la concessione dell'esecuzione provvisoria ai sensi dell'articolo 642 del codice di procedura civile.

12. Il compenso dell'esperto è prededucibile ai sensi dell'articolo 6.

13. Dopo almeno sessanta giorni dall'accettazione dell'incarico, su richiesta dell'esperto, può essere disposto in suo favore un acconto in misura non superiore ad un terzo del presumibile compenso finale, tenendo conto dei risultati ottenuti e dell'attività prestata.

Art. 25-quater (Imprese sotto soglia). - 1. L'imprenditore commerciale e agricolo, che presenta congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) e che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere la nomina dell'esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.

2. L'istanza è presentata al segretario generale della camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa unitamente ai documenti di cui all'articolo 17, comma 3, lettere a), c), d), e), f), g) e h), e nelle forme previste dall'articolo 17, comma 1. La dichiarazione di cui all'articolo 17, comma 3, lettera d), riguarda la pendenza di una procedura di liquidazione controllata e contiene l'attestazione di non avere depositato ricorso ai sensi

dell'articolo 74 e, per le imprese agricole, anche ai sensi dell'articolo 57. La nomina dell'esperto avviene ad opera del segretario generale al quale è presentata l'istanza.

3. Se all'esito delle trattative è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui al comma 1, le parti possono, alternativamente:

a) concludere un contratto privo di effetti nei confronti dei terzi e idoneo ad assicurare la continuità aziendale;

b) concludere un accordo avente il contenuto dell'articolo 62;

c) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto, idoneo a produrre gli effetti di cui all'articolo 25-bis, comma 5. Con la sottoscrizione dell'accordo l'esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell'insolvenza.

4. Se all'esito delle trattative non è possibile raggiungere l'accordo, l'imprenditore può:

a) proporre la domanda di concordato minore di cui all'articolo 74;

b) chiedere la liquidazione controllata dei beni ai sensi dell'articolo 268;

c) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-sexies;

d) per la sola impresa agricola, domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61.

5. Si applicano, per quanto non specificamente previsto dalle disposizioni del presente articolo, gli articoli 12, 13, commi 1,2, 3, 4, 5 e 9, 14, 15, 16, 17, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, 18, 19, 20, 21, 22, 24, commi 3 e 4, 25, 25-bis, 25-ter, 25-quinquies, 25-sexies, 25-septies e 25-octies, in quanto compatibili.

6. Gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell'articolo 22 conservano i propri effetti se successivamente intervengono un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato minore omologato, l'apertura della liquidazione controllata o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-sexies omologato.

7. Il compenso dell'esperto è liquidato, ai sensi dell'articolo 25-ter, dal responsabile dell'organismo di composizione della crisi o dal segretario generale della camera di commercio che lo ha nominato.

Art. 25-quinquies (Limiti di accesso alla composizione negoziata). - 1. L'istanza di cui all'articolo 17, non può essere presentata dall'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con ricorso depositato ai sensi dell'articolo 40, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), 54, comma 3, e 74. L'istanza non può essere altresì presentata nel caso in cui l'imprenditore, nei quattro mesi precedenti l'istanza medesima, abbia rinunciato alle domande indicate nel primo periodo.

Capo II (Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all'esito della composizione negoziata) - Art. 25-sexies (Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio). - 1. Quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, che non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, lettera b)

non sono praticabili, l'imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 39. La proposta può prevedere la suddivisione dei creditori in classi.

2. L'imprenditore chiede l'omologazione del concordato con ricorso presentato al tribunale del luogo in cui l'impresa ha il proprio centro degli interessi principali. Il ricorso è comunicato al pubblico ministero e pubblicato, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo alla data del deposito in cancelleria. Dalla data della pubblicazione del ricorso si producono gli effetti di cui agli articoli 6, 46, 94 e 96.

3. Il tribunale, valutata la ritualità della proposta, acquisiti la relazione finale di cui al comma 1 e il parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, assegnando allo stesso un termine per il deposito del parere di cui al comma 4. L'ausiliario fa pervenire l'accettazione dell'incarico entro tre giorni dalla comunicazione. All'ausiliario si applicano le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159. Si osservano altresì le disposizioni di cui all'articolo 35.2 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

4. Con il medesimo decreto il tribunale ordina che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale e al parere dell'esperto, sia comunicata a cura del debitore ai creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'articolo 39, comma 1, ove possibile a mezzo posta elettronica certificata o, in mancanza, a mezzo di

raccomandata con avviso di ricevimento, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e fissa l'udienza per l'omologazione. Tra la scadenza del termine concesso all'ausiliario ai sensi del comma 3 e l'udienza di omologazione devono decorrere non meno di quarantacinque giorni. I creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all'omologazione costituendosi nel termine perentorio di dieci giorni prima dell'udienza fissata.

5. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, omologa il concordato quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione giudiziale e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore.

6. Il tribunale provvede con decreto motivato, immediatamente esecutivo. Il decreto, pubblicato a norma dell'articolo 45 è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre reclamo alla corte di appello ai sensi dell'articolo 247.

7. Contro il decreto della corte d'appello può essere proposto ricorso per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione.

8. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 106, 117, 118, 119, 324 e 341, sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell'ausiliario. Ai fini di cui all'articolo 106, il decreto di cui al comma 4 equivale all'ammissione al concordato.

Art. 25-septies (Disciplina della liquidazione del patrimonio). - 1. Il tribunale nomina, con il decreto di omologazione, un liquidatore. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 114.

2. Quando il piano di liquidazione di cui all'articolo 25-sexies comprende un'offerta da parte di un soggetto individuato avente ad oggetto il trasferimento in suo favore dell'azienda o di uno o più rami d'azienda o di specifici beni, il liquidatore giudiziale, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, dà esecuzione all'offerta e alla vendita si applicano gli articoli da 2919 a 2929 del codice civile.

3. Quando il piano di liquidazione prevede che il trasferimento debba essere eseguito prima della omologazione, all'offerta dà esecuzione l'ausiliario, verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, con le modalità di cui al comma 2, previa autorizzazione del tribunale.

Capo III (Segnalazioni per la anticipata emersione della crisi e programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e di elaborazione di piani di rateizzazione) - Art. 25-octies (Segnalazione dell'organo di controllo). - 1. L'organo di controllo societario segnala, per iscritto, all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17. La segnalazione è motivata, è trasmessa con mezzi che assicurano la prova dell'avvenuta ricezione e contiene la fissazione di un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro il quale l'organo amministrativo deve riferire in ordine alle iniziative intraprese. In pendenza delle trattative, rimane fermo il dovere di vigilanza di cui all'articolo 2403 del codice civile.

2. La tempestiva segnalazione all'organo amministrativo ai sensi del comma 1 e la vigilanza sull'andamento delle trattative sono valutate ai fini della responsabilità prevista dall'articolo 2407 del codice civile.

Art. 25-novies (Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati). - 1. L'Istituto nazionale della previdenza sociale, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'Agenzia delle entrate e

l'Agenzia delle entrate-Riscossione segnalano all'imprenditore e, ove esistente, all'organo di controllo, nella persona del presidente del collegio sindacale in caso di organo collegiale, a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, mediante raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo risultante dall'anagrafe tributaria:

a) per l'Istituto nazionale della previdenza sociale, il ritardo di oltre novanta giorni nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore:

1) per le imprese con lavoratori subordinati e parasubordinati, al 30 per cento di quelli dovuti nell'anno precedente e all'importo di euro 15.000;

2) per le imprese senza lavoratori subordinati e parasubordinati, all'importo di euro 5.000;

b) per l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, l'esistenza di un debito per premi assicurativi scaduto da oltre novanta giorni e non versato superiore all'importo di euro 5.000;

c) per l'Agenzia delle entrate, l'esistenza di un debito scaduto e non versato relativo all'imposta sul valore aggiunto, risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, superiore all'importo di euro 5.000;

d) per l'Agenzia delle entrate-Riscossione, l'esistenza di crediti affidati per la riscossione, autodichiarati o definitivamente accertati e scaduti da oltre novanta giorni, superiori, per le imprese individuali,

all'importo di euro 100.000, per le società di persone, all'importo di euro 200.000 e, per le altre società, all'importo di euro 500.000.

2. Le segnalazioni di cui al comma 1 sono inviate:

a) dall'Agenzia delle entrate, entro sessanta giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge n. 78 del 2010;

b) dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, entro sessanta giorni decorrenti dal verificarsi delle condizioni o dal superamento degli importi indicati nel medesimo comma 1.

3. Le segnalazioni di cui al comma 1 contengono l'invito alla presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17, comma 1, se ne ricorrono i presupposti.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano:

a) con riferimento all'Istituto nazionale della previdenza sociale e all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, in relazione ai debiti accertati a decorrere dal 1° gennaio 2022, per il primo, e ai debiti accertati a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto per il secondo;

b) con riferimento all'Agenzia delle entrate, in relazione ai debiti risultanti dalle comunicazioni periodiche relative al primo trimestre dell'anno 2022;

c) con riferimento all'Agenzia delle entrate-Riscossione, in relazione ai carichi affidati all'agente della riscossione a decorrere dal 1° luglio 2022.

Art. 25-decies (Obblighi di comunicazione per banche e intermediari finanziari). - 1. Le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni, revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.

Art. 25-undecies (Istituzione di programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e per l'elaborazione di piani di rateizzazione automatici). - 1. Sulla piattaforma di cui all'articolo 13 è disponibile un programma informatico gratuito che elabora i dati necessari per accertare la sostenibilità del debito esistente e che consente all'imprenditore di condurre il test pratico di cui all'articolo 13, comma 2, per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento.

2. Se l'indebitamento complessivo dell'imprenditore non supera i 30.000 euro e, all'esito dell'elaborazione condotta dal programma di cui al comma 1, tale debito risulta sostenibile, il programma elabora un piano di rateizzazione. L'imprenditore comunica la rateizzazione ai creditori interessati avvertendoli che, se non manifestano il proprio dissenso entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione, il piano si intenderà approvato e verrà eseguito secondo le modalità e i tempi nello stesso indicati. Sono fatte salve le disposizioni in materia di crediti di lavoro e di riscossione dei crediti fiscali e previdenziali. Restano ferme le responsabilità per l'inserimento nel programma di dati o informazioni non veritieri.

3. Le informazioni e i dati da inserire nel programma informatico, le specifiche tecniche per il suo funzionamento e le modalità di calcolo del tasso di interesse applicabile ai crediti rateizzati sono definiti con decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto».

Articolo 7

Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. Dopo l'articolo 25-undecies, al Titolo III, le parole «Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza» sono sostituite dalle seguenti: «Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza».

Articolo 8

Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 26 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente «1. L'imprenditore che ha all'estero il centro degli interessi principali può essere ammesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o assoggettato a una procedura di insolvenza nella Repubblica italiana anche se è stata aperta analogo procedura all'estero, quando ha una dipendenza in Italia.»;

b) il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il trasferimento del centro degli interessi principali all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana se è avvenuto nell'anno antecedente il deposito

della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.».

Articolo 9

Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 27 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, primo periodo, le parole «di regolazione della crisi o dell'insolvenza» sono sostituite dalle seguenti: «di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza»;

b) al comma 2, primo periodo, le parole «di regolazione della crisi o dell'insolvenza» sono sostituite dalle seguenti: «di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza»;

c) al comma 3, lettere a) e c), le parole «attività impresa» sono sostituite dalle seguenti: «attività d'impresa».

2. L'articolo 28 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 28 (Trasferimento del centro degli interessi principali). - 1. Il trasferimento del centro degli interessi principali non rileva ai fini della competenza quando è intervenuto nell'anno antecedente al deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale.».

3. All'articolo 30, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «Quando una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza è stata aperta» sono sostituite dalle seguenti: «Quando un procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza è stato aperto».

Articolo 10

Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. Alla parte prima, titolo III del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la rubrica del capo IV è sostituita dalla seguente: «Accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale».

Articolo 11

Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo IV, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. Alla parte prima, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la rubrica della sezione I è sostituita dalla seguente: «Iniziativa per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale».

2. All'articolo 37 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza» sono sostituite dalle seguenti: «agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza»;

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Iniziativa per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale».

3. All'articolo 38 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come sostituito dall'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, al comma 3, le parole «diretti all'apertura di una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza» sono sostituite dalle seguenti: «per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.».

4. All'articolo 39 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come sostituito dall'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «Il debitore che chiede l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza» sono sostituite dalle seguenti: «Il debitore che chiede l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza»;

b) al comma 3, le parole «Quando la domanda ha ad oggetto l'assegnazione dei termini di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «Quando la domanda è presentata ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a)»;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Obblighi del debitore che chiede l'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza».

Articolo 12

Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo IV, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. Alla parte prima, titolo III, capo IV del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la rubrica della sezione II è sostituita dalla seguente: «Procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale».

2. L'articolo 40 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 40 (Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale). - 1. Il procedimento per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale si svolge dinanzi al tribunale in composizione collegiale, con le modalità previste dalla presente sezione.

2. Il ricorso deve indicare l'ufficio giudiziario, l'oggetto, le ragioni della domanda e le conclusioni ed è sottoscritto dal difensore munito di procura. Per le società, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è approvata e sottoscritta a norma dell'articolo 120-bis.

3. La domanda del debitore, entro il giorno successivo al deposito, è comunicata dal cancelliere al registro delle imprese. L'iscrizione è eseguita entro il giorno seguente e quando la domanda contiene la richiesta di misure protettive il conservatore, nell'eseguire l'iscrizione, ne fa espressa menzione. La domanda, unitamente ai documenti allegati, è trasmessa al pubblico ministero.

4. Nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, gli accordi, contestualmente al deposito, sono pubblicati nel registro delle imprese e acquistano efficacia dal giorno della pubblicazione. Con il decreto di cui all'articolo 48, comma 4, il tribunale può nominare un commissario giudiziale o

confermare quello già nominato ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera b); la nomina del commissario giudiziale è disposta in presenza di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale, quando è necessaria per tutelare gli interessi delle parti istanti.

5. Nel procedimento di liquidazione giudiziale il debitore può stare in giudizio personalmente.

6. In caso di domanda proposta da un creditore, da coloro che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa o dal pubblico ministero, il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti. L'esito della comunicazione è trasmesso con modalità telematica all'indirizzo di posta elettronica certificata del ricorrente.

7. Quando la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata di cui al comma 6 non risulta possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nell'area web riservata ai sensi dell'articolo 359. La notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento.

8. Quando la notificazione non risulta possibile o non ha esito positivo, per cause non imputabili al destinatario, la notifica, a cura del ricorrente, si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle

imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, presso la residenza. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese ovvero presso la residenza per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, e si perfeziona nel momento del deposito stesso. Per le persone fisiche non obbligate a munirsi del domicilio digitale, del deposito è data notizia anche mediante affissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento.

9. Nel caso di pendenza di un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta nel medesimo procedimento e fino alla rimessione della causa al collegio per la decisione, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 1, e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39. Se la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è proposta separatamente il tribunale la riunisce, anche d'ufficio, al procedimento pendente.

10. Nel caso di pendenza di un procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale introdotto da un soggetto diverso dal debitore, la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è proposta, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 1 e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39, nel medesimo procedimento, a pena di decadenza, entro la prima udienza e se entro il medesimo termine è proposta separatamente è riunita, anche d'ufficio, al procedimento pendente. Successivamente alla prima udienza, la domanda non può essere proposta autonomamente sino alla conclusione del procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale. Il termine di cui al primo periodo non si applica se la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e

dell'insolvenza è proposta all'esito della composizione negoziata, entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8.».

3. All'articolo 43 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. In caso di rinuncia alla domanda di cui all'articolo 40 il procedimento si estingue, fatta salva la volontà di proseguirlo manifestata dagli intervenuti o dal pubblico ministero per l'apertura della liquidazione giudiziale. Il pubblico ministero può rinunciare alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale.»;

b) al comma 2, come sostituito dall'articolo 7, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, le parole: «su istanza di parte,» sono soppresse e la parola «quella» è sostituita dalle parole «la parte»;

2) il secondo periodo è soppresso.

4. L'articolo 44 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 44 (Accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione). - 1. Il debitore può presentare la domanda di cui all'articolo 40 con la documentazione prevista dall'articolo 39, comma 3, riservandosi di presentare la proposta, il piano e gli accordi. In tale caso il tribunale pronuncia decreto con il quale:

a) fissa un termine compreso tra trenta e sessanta giorni, prorogabile su istanza del debitore in presenza di giustificati motivi e in assenza di domande per l'apertura della liquidazione giudiziale, fino a ulteriori sessanta giorni, entro il quale il debitore deposita la proposta di concordato preventivo con il piano, l'attestazione di veridicità dei dati e di fattibilità e la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2, oppure la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione dei debiti, con la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1, oppure la domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2;

b) nomina un commissario giudiziale, disponendo che questi riferisca immediatamente al tribunale su ogni atto di frode ai creditori non dichiarato nella domanda ovvero su ogni circostanza o condotta del debitore tali da pregiudicare una soluzione efficace della crisi. Si applica l'articolo 49, comma 3, lettera f);

c) dispone gli obblighi informativi periodici, anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano, che il debitore deve assolvere, con periodicità almeno mensile e sotto la vigilanza del commissario giudiziale, sino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a). Con la medesima periodicità, il debitore deposita una relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria che, entro il giorno successivo, è iscritta nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere;

d) ordina al debitore il versamento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma per le spese della procedura, nella misura necessaria fino alla scadenza del termine fissato ai sensi del comma 1, lettera a).

2. Il tribunale, su segnalazione di un creditore, del commissario giudiziale o del pubblico ministero, con decreto non soggetto a reclamo, sentiti il debitore e i creditori che hanno proposto ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca il provvedimento di concessione dei termini adottato ai sensi del comma 1, lettera a), quando accerta una delle situazioni di cui al comma 1, lettera b) o quando vi è stata grave violazione degli obblighi informativi di cui al comma 1, lettera c). Nello stesso modo il tribunale provvede in caso di violazione dell'obbligo di cui al comma 1, lettera d).

3. I termini di cui al comma 1, lettere a), c) e d) non sono soggetti a sospensione feriale dei termini.».

5. All'articolo 45 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «o per il deposito degli accordi di ristrutturazione di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «oppure per il deposito della domanda di omologazione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis o degli accordi di ristrutturazione di cui all'articolo 44, comma 1, lettera a)»;

b) al comma 2, secondo periodo, le parole «il nome dell'eventuale commissario» sono sostituite dalle seguenti: «il nome del commissario».

6. All'articolo 46 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «Dopo il deposito della domanda di accesso» sono inserite le seguenti: «al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 44,»;

b) al comma 2, le parole «anche da terzi» sono sostituite dalle seguenti: «anche da terzi,».

7. L'articolo 47 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 47 (Apertura del concordato preventivo). - 1. A seguito del deposito del piano e della proposta di concordato, il tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se già nominato, verifica:

a) in caso di concordato liquidatorio, l'ammissibilità della proposta e la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati;

b) in caso di concordato in continuità aziendale, la ritualità della proposta. La domanda di accesso al concordato in continuità aziendale è comunque inammissibile se il piano è manifestamente inidoneo alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore, e alla conservazione dei valori aziendali.

2. Compite le verifiche di cui al comma 1, il tribunale, con decreto:

a) nomina il giudice delegato;

b) nomina ovvero conferma il commissario giudiziale;

c) stabilisce, in relazione al numero dei creditori, alla entità del passivo e alla necessità di assicurare la tempestività e l'efficacia della procedura, la data iniziale e finale per l'espressione del voto dei

creditori, con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione da soggetti terzi, e fissa il termine per la comunicazione del provvedimento ai creditori;

d) fissa il termine perentorio, non superiore a quindici giorni, entro il quale il debitore deve depositare nella cancelleria del tribunale la somma, ulteriore rispetto a quella versata ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera d), pari al 50 per cento delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura ovvero la diversa minor somma, non inferiore al 20 per cento di tali spese, che sia determinata dal tribunale.

3. Il decreto è comunicato e pubblicato ai sensi dell'articolo 45.

4. Il tribunale, quando accerta la mancanza delle condizioni di cui al comma 1, sentiti il debitore, i creditori che hanno proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale e il pubblico ministero, con decreto motivato dichiara inammissibile la proposta. Il tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti. Il tribunale dichiara con sentenza l'apertura della liquidazione giudiziale quando è presentato ricorso da parte di uno dei soggetti legittimati.

5. Il decreto di cui al comma 4 è reclamabile dinanzi alla corte di appello nel termine di trenta giorni dalla comunicazione. La corte di appello, sentite le parti, provvede in camera di consiglio con decreto motivato. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli 737 e 738 del codice di procedura civile.

6. La domanda può essere riproposta, decorso il termine per proporre reclamo, quando si verifichino mutamenti delle circostanze.».

8. L'articolo 48 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 48 (Procedimento di omologazione). - 1. Se il concordato è stato approvato dai creditori ai sensi dell'articolo 109, il tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento sia iscritto presso l'ufficio del registro delle imprese dove l'imprenditore ha la sede legale e, se questa differisce dalla sede effettiva, anche presso l'ufficio del luogo in cui la procedura è stata aperta nonché notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori che hanno espresso il loro dissenso.

2. Le opposizioni dei creditori dissenzienti e di qualsiasi interessato devono essere proposte con memoria depositata nel termine perentorio di almeno dieci giorni prima dell'udienza. Il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere almeno cinque giorni prima dell'udienza. Il debitore può depositare memorie fino a due giorni prima dell'udienza.

3. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 112, comma 4, per il concordato in continuità aziendale, anche delegando uno dei componenti del collegio, omologa con sentenza il concordato.

4. Quando è depositata una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione con memoria depositata entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese. Il tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, se nominato, disponendo che il provvedimento sia comunicato, a cura del debitore, al commissario giudiziale, ai creditori

e ai terzi che hanno proposto opposizione. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio, e sentito il commissario giudiziale, omologa con sentenza gli accordi.

5. La sentenza che omologa il concordato, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o gli accordi di ristrutturazione è notificata e iscritta nel registro delle imprese a norma dell'articolo 45 e produce i propri effetti dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile. Gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.

6. Se il tribunale non omologa il concordato preventivo, gli accordi di ristrutturazione o il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, provvede con sentenza eventualmente dichiarando, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, l'apertura della liquidazione giudiziale secondo quanto previsto dall'articolo 49, commi 1 e 2.».

9. All'articolo 49 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «ad una procedura di regolazione concordata della crisi o dell'insolvenza» sono sostituite dalle seguenti: «a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza»;

b) al comma 2, dopo le parole «ovvero nei casi previsti dall'articolo» sono inserite le seguenti: «47, comma 4 e dall'articolo».

10. All'articolo 50, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «articolo 40, commi 5, 6 e 7» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 40, commi 6, 7 e 8».

11. All'articolo 51 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole «Contro la sentenza del tribunale che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo» sono inserite le seguenti: «, del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione»;

b) il comma 14 è sostituito dal seguente: «14. Il ricorso per cassazione non sospende l'efficacia della sentenza. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 52 se il ricorso è promosso contro la sentenza con la quale la corte di appello ha rigettato il reclamo.».

12. All'articolo 52, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: «Allo stesso modo può provvedere, in caso di reclamo avverso la omologazione del concordato preventivo» sono inserite le seguenti: «o del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione».

13. All'articolo 53 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo il comma 5, è inserito il seguente: «5-bis. In caso di accoglimento del reclamo proposto contro la sentenza di omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale, la corte d'appello, su richiesta delle parti, può confermare la sentenza di omologazione se l'interesse generale dei creditori e dei lavoratori prevale rispetto al pregiudizio subito dal reclamante, riconoscendo a quest'ultimo il risarcimento del danno.».

Articolo 13

Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo IV, Sezione III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. L'articolo 54 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 54 (Misure cautelari e protettive). - 1. Nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione e del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, su istanza di parte, il tribunale può emettere i provvedimenti cautelari, inclusa la nomina di un custode dell'azienda o del patrimonio, che appaiono, secondo le circostanze, più idonei ad assicurare provvisoriamente l'attuazione delle sentenze di omologazione di strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza. Le misure cautelari possono essere concesse anche dopo la pubblicazione dell'istanza di cui all'articolo 18, comma 1, tenuto conto dello stato delle trattative e delle misure eventualmente già concesse o confermate ai sensi dell'articolo 19. Non si applicano l'articolo 669-octies, primo, secondo e terzo comma, e l'articolo 669-novies, primo comma, del codice di procedura civile.

2. Se il debitore ne ha fatto richiesta nella domanda di cui all'articolo 40, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul suo patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa. Dalla stessa data le prescrizioni rimangono sospese e le decadenze non si verificano e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata. Il debitore può richiedere al tribunale, con successiva istanza, ulteriori misure temporanee per evitare che determinate azioni di uno o più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza.

3. Le misure protettive di cui al comma 2, primo e secondo periodo, possono essere richieste dall'imprenditore anche nel corso delle

trattative e prima del deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, allegando la documentazione di cui all'articolo 39, comma 1 e la proposta di accordo corredata da un'attestazione del professionista indipendente che attesta che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e che la stessa, se accettata, è idonea ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. La disposizione si applica anche agli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa di cui all'articolo 61.

4. Prima del deposito della domanda di cui all'articolo 40, le misure protettive di cui al comma 2, primo e secondo periodo, possono essere richieste dall'imprenditore presentando la domanda di cui agli articoli 17, 18 e 44, comma 1.

5. Le misure protettive disposte conservano efficacia anche quando il debitore, prima della scadenza fissata dal giudice ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), propone una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza diverso da quello indicato nella domanda depositata ai sensi dell'articolo 44.

6. L'amministratore delle procedure di insolvenza nominato dal giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 può chiedere i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 quando nel territorio dello Stato è stata presentata la domanda di cui all'articolo 40 o, se non risulta depositata la domanda, quando nella richiesta sono indicate le condizioni di effettivo ed imminente soddisfacimento non discriminatorio di tutti i creditori secondo la procedura concorsuale aperta.

7. Sono esclusi dalle misure protettive richieste ai sensi del comma 3 i diritti di credito dei lavoratori.».

2. L'articolo 55 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 55 (Procedimento). - 1. Nei casi previsti dall'articolo 54, il presidente del tribunale o della sezione cui è assegnata la trattazione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o della procedura di liquidazione giudiziale designa il magistrato cui è affidata la trattazione del procedimento. Alla trattazione provvede direttamente il giudice relatore, se già delegato dal tribunale per l'audizione delle parti.

2. Il giudice, nei casi di cui all'articolo 54, commi 1, 2, terzo periodo, e 3, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, procede nel modo che ritiene più opportuno agli atti di istruzione indispensabili in relazione alla misura richiesta e, quando la convocazione delle parti potrebbe pregiudicare l'attuazione del provvedimento, provvede con decreto motivato, assunte, ove occorra, sommarie informazioni. In tal caso fissa, con lo stesso decreto, l'udienza di comparizione delle parti avanti a sé, ove già non disposta ai sensi dell'articolo 41, assegnando all'istante un termine perentorio non superiore a otto giorni per la notifica del ricorso e del decreto alle altre parti. All'udienza il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti emanati con decreto. L'ordinanza è reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile. Le misure perdono efficacia al momento della pubblicazione delle sentenze di omologazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza.

3. Nel caso previsto dall'articolo 54, comma 2, primo e secondo periodo, il giudice, assunte, ove necessario, sommarie informazioni, conferma o revoca le misure protettive entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese con decreto reclamabile ai sensi dell'articolo 669-terdecies del codice di procedura civile. La durata delle misure è fissata al massimo in quattro mesi. Il decreto è trasmesso al registro delle imprese per l'iscrizione. Se il deposito del decreto non interviene nel termine prescritto cessano gli effetti protettivi prodottisi ai sensi dell'articolo 54, comma 2, primo e secondo periodo e la domanda può essere riproposta. Le misure protettive perdono efficacia al momento della pubblicazione delle sentenze di omologazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e di apertura delle procedure di insolvenza.

4. Il tribunale, su istanza del debitore o di un creditore e acquisito il parere del commissario giudiziale, se nominato, può prorogare, in tutto o in parte, la durata delle misure concesse, nel rispetto dei termini di cui all'articolo 8, se sono stati compiuti significativi progressi nelle trattative sul piano di ristrutturazione e se la proroga non arreca ingiusto pregiudizio ai diritti e agli interessi delle parti interessate.

5. Su richiesta del debitore o del commissario giudiziale o, in caso di atti di frode, su istanza dei creditori o del pubblico ministero, il tribunale, sentite le parti e omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, revoca o modifica le misure protettive. La disposizione di cui al primo periodo si applica anche quando il tribunale accerta che le misure protettive concesse non soddisfano più l'obiettivo di agevolare le trattative.

6. I provvedimenti di cui all'articolo 54, commi 1 e 2 possono essere emessi anche dalla corte di appello nei giudizi di reclamo previsti dagli articoli 47, comma 5, e 50.

7. In caso di revoca o cessazione delle misure protettive, il divieto di acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l'imprenditore, viene meno a far data dalla revoca o dalla cessazione delle misure protettive.».

Articolo 14

Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo I, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. Alla parte prima, titolo IV, capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la rubrica della sezione I è sostituita dalla seguente: «Piano attestato di risanamento».

Articolo 15

Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo I, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. Alla parte prima, titolo IV, capo I del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la rubrica della sezione II è sostituita dalla seguente: «Accordi di ristrutturazione, convenzione di moratoria e accordi su crediti tributari e contributivi».

2. All'articolo 57 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «dell'articolo 44» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 48»;

b) al comma 4, come modificato dall'articolo 9, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, la parola «economica» è soppressa.

3. All'articolo 63 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, come modificato dall'articolo 9, comma 3, lettera c), del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, al settimo periodo, le parole «Ai fini dell'articolo 48, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «Ai fini del comma 2-bis» e la parola «fiscale» è soppressa;

b) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Il tribunale omologa gli accordi di ristrutturazione anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui agli articoli 57, comma 1, e 60, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.»;

c) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Transazione su crediti tributari e contributivi».

4. All'articolo 64 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti: «3. In caso di domanda proposta ai sensi dell'articolo 54, comma 3, o di domanda di concessione delle misure protettive in funzione della omologazione degli accordi di ristrutturazioni, i creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del

deposito delle medesime domande. Sono inefficaci eventuali patti contrari.

4. Fermo quanto previsto dal comma 3, i creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto di non essere stati pagati dal debitore. Sono essenziali i contratti necessari per la continuazione della gestione corrente dell'impresa, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell'attività del debitore.»;

b) alla rubrica, dopo le parole «Effetti degli accordi sulla disciplina societaria» sono aggiunte le seguenti: «e sui contratti in caso di concessione di misure protettive».

Articolo 16

Inserimento del Capo I-bis del Titolo IV della Parte Prima del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. Nel titolo IV della parte prima del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo l'articolo 64, è inserito il seguente Capo:

«Capo I-bis (Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione) - Art. 64-bis (Piano di ristrutturazione soggetto a omologazione). - 1. Con il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione l'imprenditore commerciale che non dimostra il possesso congiunto dei requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) e che si trova in stato di crisi o di insolvenza può prevedere il soddisfacimento dei creditori, previa suddivisione degli stessi in classi secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, distribuendo il valore generato dal piano anche in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile e alle

disposizioni che regolano la graduazione delle cause legittime di prelazione, purché la proposta sia approvata dall'unanimità delle classi. In ogni caso i crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile, sono soddisfatti in denaro integralmente entro trenta giorni dall'omologazione.

2. La domanda è presentata nelle forme dell'articolo 40, anche con accesso ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a). Con il ricorso il debitore deposita la proposta e il piano, con la documentazione di cui all'articolo 39, commi 1 e 2. Alla domanda si applicano i commi 4 e 5 dell'articolo 46.

3. Un professionista indipendente attesta la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano.

4. A seguito della presentazione del ricorso, il tribunale pronuncia decreto con il quale:

a) valutata la mera ritualità della proposta e verificata la correttezza dei criteri di formazione delle classi, nomina un giudice delegato al procedimento e nomina oppure conferma il commissario giudiziale;

b) adotta i provvedimenti di cui all'articolo 47, comma 2, lettere c) e d).

5. Dalla data della presentazione della domanda e fino all'omologazione, l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa, sotto il controllo del commissario giudiziale secondo quanto previsto nel comma 6. L'imprenditore gestisce l'impresa nel prevalente interesse dei creditori.

6. L'imprenditore informa preventivamente il commissario, per iscritto, del compimento di atti di straordinaria amministrazione

nonché dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto al piano di ristrutturazione. Il commissario giudiziale, quando ritiene che l'atto può arrecare pregiudizio ai creditori o non è coerente rispetto al piano, lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo. Se, nonostante la segnalazione, l'atto viene compiuto, il commissario giudiziale ne informa immediatamente il tribunale ai fini di cui all'articolo 106.

7. Alle operazioni di voto si applicano gli articoli 107, 108, 109, commi 2, 4, 6 e 7, 110 e 111. In ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe. I creditori muniti di diritto di prelazione non votano se soddisfatti in denaro, integralmente, entro centottanta giorni dall'omologazione, e purché la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Nel caso di crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile, il termine di cui al periodo precedente è di trenta giorni. Se non ricorrono le condizioni di cui ai periodi precedenti, i creditori muniti di diritto di prelazione votano e, per la parte incapiente, sono inseriti in una classe distinta.

8. Il tribunale omologa con sentenza il piano di ristrutturazione nel caso di approvazione da parte di tutte le classi. Se con l'opposizione un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il piano di ristrutturazione quando dalla proposta il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.

9. Anche ai fini di cui all'articolo 64-ter, al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 48, commi 1, 2 e 3, 84, comma 8, 87, commi 1 e 2, 89, 90, 91, 92, 93, 94-bis, 95, 96, 97, 98, 99, 101 e 102, nonché le disposizioni di cui alle sezioni IV e VI, del capo III del titolo IV del presente codice, ad eccezione delle disposizioni di cui agli articoli 112 e 114. Ai giudizi di reclamo e di cassazione si applicano gli articoli 51, 52 e 53.

Art. 64-ter (Mancata approvazione di tutte le classi). - 1. Se il piano di ristrutturazione non è approvato da tutte le classi, secondo quanto risulta dalla relazione depositata ai sensi dell'articolo 110, il debitore, entro quindici giorni dalla data del deposito della relazione medesima, se ritiene di avere ottenuto l'approvazione di tutte le classi, può chiedere che il tribunale accerti l'esito della votazione e omologhi il piano di ristrutturazione.

2. Decorso il termine di cui al comma 1 senza che il debitore abbia avanzato la richiesta ivi prevista o modificato la domanda ai sensi dell'articolo 64-quater, si applica l'articolo 111.

Art. 64-quater (Conversione del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione in concordato preventivo). - 1. Se il piano di ristrutturazione non è approvato da tutte le classi, secondo quanto risulta dalla relazione depositata ai sensi dell'articolo 110, il debitore, in luogo della richiesta di cui all'articolo 64-ter comma 1, può modificare la domanda formulando una proposta di concordato e chiedendo che il tribunale pronunci il decreto previsto dall'articolo 47. Il debitore può procedere allo stesso modo anche se un creditore ha contestato il difetto di convenienza nelle osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 107, comma 4.

2. Il debitore può, in ogni momento, modificare la domanda, formulando la proposta di concordato, anche al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1.
3. I termini per l'approvazione della proposta sono ridotti alla metà.
4. La memoria contenente la modifica della domanda è pubblicata nel registro delle imprese e dal giorno della pubblicazione si applicano le disposizioni degli articoli 46, commi 1, 2 e 3, e 47, comma 2, lett. c), nonché il capo III del titolo IV del presente codice.
5. Il debitore che ha presentato la domanda di concordato preventivo può modificarla chiedendo l'omologazione del piano di ristrutturazione sino a che non sono iniziate le operazioni di voto.».

Articolo 17

Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo II, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 70, comma 7 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola «economica» è soppressa.

Articolo 18

Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo II, Sezione III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 78 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al comma 2, lettera c), dopo le parole «a mezzo posta elettronica certificata» sono inserite le seguenti: «o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del

Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005»;

b) dopo il comma 2 è inserito il seguente: «2-bis. Con il decreto di cui al comma 1, il giudice nomina il commissario giudiziale perché svolga, a partire da quel momento, le funzioni dell'OCC se:

a) è stata disposta la sospensione generale delle azioni esecutive individuali e la nomina appare necessaria per tutelare gli interessi delle parti;

b) è proposta domanda di concordato in continuità aziendale, con omologazione da pronunciarsi ai sensi dell'articolo 112, comma 2;

c) la nomina è richiesta dal debitore.»;

c) al comma 4, dopo le parole «posta elettronica certificata» sono inserite le seguenti: «o altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato,».

2. All'articolo 80, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la parola «economica» è soppressa.

Articolo 19

Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. Alla parte prima, titolo IV, capo III del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la rubrica della sezione I è sostituita dalla seguente: «Finalità e contenuti del concordato preventivo».

2. L'articolo 84 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 84 (Finalità del concordato preventivo e tipologie di piano). - 1. L'imprenditore di cui all'articolo 121, che si trova in stato di crisi o di insolvenza, può proporre un concordato che realizzi, sulla base di un piano avente il contenuto di cui all'articolo 87, il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione giudiziale mediante la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio, l'attribuzione delle attività ad un assunto o in qualsiasi altra forma. Possono costituirsi come assuntori anche i creditori o società da questi partecipate. È fatto salvo il disposto dell'articolo 296.

2. La continuità aziendale tutela l'interesse dei creditori e preserva, nella misura possibile, i posti di lavoro. La continuità aziendale può essere diretta, con prosecuzione dell'attività d'impresa da parte dell'imprenditore che ha presentato la domanda di concordato, ovvero indiretta, se è prevista dal piano la gestione dell'azienda in esercizio o la ripresa dell'attività da parte di soggetto diverso dal debitore in forza di cessione, usufrutto, conferimento dell'azienda in una o più società, anche di nuova costituzione, ovvero in forza di affitto, anche stipulato anteriormente, purché in funzione della presentazione del ricorso, o a qualunque altro titolo.

3. Nel concordato in continuità aziendale i creditori vengono soddisfatti in misura anche non prevalente del ricavato prodotto dalla continuità aziendale diretta o indiretta. La proposta di concordato prevede per ciascun creditore un'utilità specificamente individuata ed economicamente valutabile, che può consistere anche nella prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa.

4. Nel concordato con liquidazione del patrimonio la proposta prevede un apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 per cento

l'attivo disponibile al momento della presentazione della domanda e assicuri il soddisfacimento dei creditori chirografari e dei creditori privilegiati degradati per incapienza in misura non inferiore al 20 per cento del loro ammontare complessivo. Le risorse esterne possono essere distribuite in deroga agli articoli 2740 e 2741 del codice civile purché sia rispettato il requisito del 20 per cento. Si considerano esterne le risorse apportate a qualunque titolo dai soci senza obbligo di restituzione o con vincolo di postergazione, di cui il piano prevede la diretta destinazione a vantaggio dei creditori concorsuali.

5. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, possono essere soddisfatti anche non integralmente, purché in misura non inferiore a quella realizzabile in caso di liquidazione dei beni o dei diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, al netto del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali, attestato da professionista indipendente. La quota residua del credito è trattata come credito chirografario.

6. Nel concordato in continuità aziendale il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione; per il valore eccedente quello di liquidazione è sufficiente che i crediti inseriti in una classe ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore.

7. I crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile sono soddisfatti, nel concordato in continuità aziendale, nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione sul valore di liquidazione e sul valore eccedente il valore di liquidazione. La proposta e il piano assicurano altresì il rispetto di quanto previsto dall'articolo 2116, primo comma, del codice civile.

8. Quando il piano prevede la liquidazione del patrimonio o la cessione dell'azienda e l'offerente non sia già individuato, il tribunale nomina un liquidatore che, anche avvalendosi di soggetti specializzati, compie le operazioni di liquidazione assicurandone l'efficienza e la celerità nel rispetto dei principi di pubblicità e trasparenza. Si applicano gli articoli da 2919 a 2929 del codice civile.

9. Quando il piano prevede l'offerta da parte di un soggetto individuato, avente ad oggetto l'affitto o il trasferimento in suo favore, anche prima dell'omologazione, dell'azienda o di uno o più rami d'azienda, il giudice provvede ai sensi dell'articolo 91, comma 1.».

3. L'articolo 85 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 85 (Suddivisione dei creditori in classi). - 1. Il piano può prevedere la suddivisione dei creditori in classi con trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.

2. La suddivisione dei creditori in classi è obbligatoria per i creditori titolari di crediti tributari o previdenziali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento, per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi, per i creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro e per i creditori proponenti il concordato e per le parti ad essi correlate.

3. Nel concordato in continuità aziendale la suddivisione dei creditori in classi è in ogni caso obbligatoria. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, interessati dalla ristrutturazione perché non ricorrono le condizioni di cui all'articolo 109, comma 5, sono suddivisi in classi e le imprese minori, titolari di crediti chirografari derivanti da rapporti di fornitura di beni e servizi, sono inserite in classi separate.

4. Fermo quanto previsto dall'articolo 84, commi 5, 6 e 7, il trattamento stabilito per ciascuna classe non può avere l'effetto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.».

4. L'articolo 86 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 86 (Moratoria nel concordato in continuità). - 1. Fermo quanto previsto nell'articolo 109, il piano può prevedere una moratoria per il pagamento dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, salvo che sia prevista la liquidazione dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Per i creditori assistiti dal privilegio previsto dall'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile può essere prevista una moratoria per il pagamento fino a sei mesi dall'omologazione.».

5. L'articolo 87 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 87 (Contenuto del piano di concordato). - 1. Il debitore presenta, con la proposta di concordato e unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 39, un piano contenente:

a) l'indicazione del debitore e delle eventuali parti correlate, le sue attività e passività al momento della presentazione del piano e la descrizione della situazione economico-finanziaria dell'impresa e della posizione dei lavoratori;

b) una descrizione delle cause e dell'entità dello stato di crisi o di insolvenza in cui si trova e l'indicazione delle strategie d'intervento;

c) il valore di liquidazione del patrimonio, alla data della domanda di concordato, in ipotesi di liquidazione giudiziale;

- d) le modalità di ristrutturazione dei debiti e di soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito;
- e) la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta nonché, in caso di concordato in continuità, il piano industriale con l'indicazione degli effetti sul piano finanziario e dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
- f) ove sia prevista la prosecuzione dell'attività d'impresa in forma diretta, l'analitica individuazione dei costi e dei ricavi attesi, del fabbisogno finanziario e delle relative modalità di copertura, tenendo conto anche dei costi necessari per assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente;
- g) gli apporti di finanza nuova eventualmente previsti e le ragioni per cui sono necessari per l'attuazione del piano;
- h) le azioni risarcitorie e recuperatorie esperibili nonché le azioni eventualmente proponibili solo nel caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale e le prospettive di realizzo;
- i) le iniziative da adottare qualora si verifichi uno scostamento dagli obiettivi pianificati;
- l) le parti interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, e l'ammontare dei relativi crediti e interessi, con indicazione dell'ammontare eventualmente contestato;

m) le classi in cui le parti interessate sono state suddivise ai fini del voto, con indicazione dei criteri di formazione utilizzati, del valore dei rispettivi crediti e degli interessi di ciascuna classe;

n) le eventuali parti non interessate dal piano, indicate individualmente o descritte per categorie di debiti, unitamente a una descrizione dei motivi per i quali non sono interessate;

o) le modalità di informazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori nonché gli effetti della ristrutturazione sui rapporti di lavoro, sulla loro organizzazione o sulle modalità di svolgimento delle prestazioni;

p) l'indicazione del commissario giudiziale ove già nominato.

2. Nella domanda il debitore indica le ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale.

3. Il debitore deposita, con la domanda, la relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, in caso di continuità aziendale, che il piano è atto a impedire o superare l'insolvenza del debitore, a garantire la sostenibilità economica dell'impresa e a riconoscere a ciascun creditore un trattamento non deteriore rispetto a quello che riceverebbe in caso di liquidazione giudiziale. Analoga relazione deve essere presentata nel caso di modifiche sostanziali della proposta o del piano.».

6. All'articolo 88 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dall'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole «Con il piano» sono sostituite dalle seguenti: «Fermo restando quanto previsto, per il concordato in continuità aziendale, dall'articolo 112, comma 2, con il piano»;

b) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e, nel concordato in continuità aziendale, la sussistenza di un trattamento non deteriore»;

c) dopo il comma 2, è inserito il seguente: «2-bis. Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle percentuali di cui all'articolo 109, comma 1, e, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista indipendente, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente o non deteriore rispetto all'alternativa liquidatoria.».

7. All'articolo 90 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, le parole «articolo 87, comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 87, comma 3,»;

b) al comma 5, primo periodo, le parole «articolo 87, comma 2,» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 87, comma 3,»; il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Tale percentuale è ridotta al 20 per cento nel caso in cui il debitore abbia utilmente avviato la composizione negoziata ai sensi dell'articolo 13.».

Articolo 20

Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 92 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, come modificato dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, le parole «gli articoli 125, 126, 133, 134, 136 e 137» sono sostituite dalle seguenti: «gli articoli 125, 126, 133, 134, 135, 136 e 137»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il commissario giudiziale vigila sull'attività del debitore e fornisce ai creditori che ne fanno richiesta, valutata la congruità della stessa e previa assunzione di opportuni obblighi di riservatezza, le informazioni utili per la presentazione di proposte concorrenti, sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché ogni altra informazione rilevante in suo possesso. Nel concordato in continuità aziendale, nel termine concesso ai sensi dell'articolo 44, comma 1, lettera a), il commissario giudiziale, se richiesto o in caso di concessione delle misure protettive di cui all'articolo 54, comma 2, affianca il debitore e i creditori nella negoziazione del piano formulando, ove occorra, suggerimenti per la sua redazione.».

Articolo 21

Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. Dopo l'articolo 94 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è inserito il seguente:

«Art. 94-bis (Disposizioni speciali per i contratti pendenti nel concordato in continuità aziendale). - 1. I creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del deposito della domanda di accesso al concordato in continuità aziendale, dell'emissione del decreto di apertura di cui all'articolo 47 e della concessione delle misure protettive o cautelari. Sono inefficaci eventuali patti contrari.

2. Fermo quanto previsto dal comma 1, i creditori interessati dalle misure protettive concesse ai sensi dell'articolo 54, comma 2, non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti essenziali in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo in continuità aziendale. Sono essenziali i contratti necessari per la continuazione della gestione corrente dell'impresa, inclusi i contratti relativi alle forniture la cui interruzione impedisce la prosecuzione dell'attività del debitore.».

2. All'articolo 100, comma 1, terzo periodo del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «della retribuzione dovuta per la mensilità antecedente» sono sostituite dalle seguenti: «delle retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti».

Articolo 22

Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 104, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo le parole: «la residenza del creditore,» sono inserite le seguenti: «il piano e» e dopo le parole «l'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata» sono inserite le seguenti: «oppure un servizio elettronico di recapito certificato qualificato di cui all'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».

2. All'articolo 106 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, come modificato dall'articolo 16, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, le parole «anche quando il debitore non ha effettuato tempestivamente il deposito previsto dall'articolo 47, comma 1, lettera d)» sono sostituite dalle seguenti: «anche quando il debitore non ha effettuato tempestivamente il deposito previsto dall'articolo 47, comma 2, lettera d)»;

b) al comma 3, come modificato dall'articolo 16, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, le parole «il tribunale revocato il decreto di cui all'articolo 47,» sono sostituite dalle seguenti: «il tribunale, revocato il decreto di cui all'articolo 47,».

Articolo 23

Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione V, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. L'articolo 109 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 109 (Maggioranza per l'approvazione del concordato). - 1. Salvo quanto previsto, per il concordato in continuità aziendale, dal comma 5, il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la

maggioranza dei crediti ammessi al voto. Nel caso in cui un unico creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, il concordato è approvato se, oltre alla maggioranza di cui al primo periodo, abbia riportato la maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta inoltre nel maggior numero di classi.

2. Quando sono poste al voto più proposte di concordato, si considera approvata la proposta che ha conseguito la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità, prevale quella del debitore o, in caso di parità fra proposte di creditori, quella presentata per prima. Quando nessuna delle proposte concorrenti poste al voto sia stata approvata con le maggioranze di cui al primo e secondo periodo del presente comma, il giudice delegato, con decreto da adottare entro trenta giorni dal termine di cui all'articolo 110, comma 2, rimette al voto la sola proposta che ha conseguito la maggioranza relativa dei crediti ammessi al voto, fissando il termine per la comunicazione ai creditori e il termine a partire dal quale i creditori, nei venti giorni successivi, possono far pervenire il proprio voto per posta elettronica certificata. In ogni caso si applicano le disposizioni del comma 1.

3. I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ancorché la garanzia sia contestata, dei quali la proposta di concordato prevede l'integrale pagamento, non hanno diritto al voto se non rinunciano in tutto od in parte al diritto di prelazione. Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini del concordato.

4. I creditori muniti di diritto di prelazione di cui la proposta di concordato prevede la soddisfazione non integrale, sono equiparati ai chirografari per la parte residua del credito.

5. Il concordato in continuità aziendale è approvato se tutte le classi votano a favore. In ciascuna classe la proposta è approvata se è raggiunta la maggioranza dei crediti ammessi al voto oppure, in mancanza, se hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti dei creditori votanti, purché abbiano votato i creditori titolari di almeno la metà del totale dei crediti della medesima classe. In caso di mancata approvazione si applica l'articolo 112, comma 2. I creditori muniti di diritto di prelazione non votano se soddisfatti in denaro, integralmente, entro centottanta giorni dall'omologazione, e purché la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Nel caso di crediti assistiti dal privilegio di cui all'articolo 2751-bis, n. 1, del codice civile, il termine di cui al quarto periodo è di trenta giorni. Se non ricorrono le condizioni di cui al primo e secondo periodo, i creditori muniti di diritto di prelazione votano e, per la parte incapiente, sono inseriti in una classe distinta.

6. Sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze il coniuge o il convivente di fatto del debitore, ovvero la parte dell'unione civile con il debitore, i parenti e affini del debitore fino al quarto grado, la società che controlla la società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato. Sono inoltre esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto d'interessi.

7. Il creditore che propone il concordato ovvero le società da questo controllate, le società controllanti o sottoposte a comune controllo, ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, del codice civile possono votare soltanto se la proposta ne prevede l'inserimento in apposita classe.».

Articolo 24

Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione VI, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. L'articolo 112 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è sostituito dal seguente:

«Art. 112 (Giudizio di omologazione). - 1. Il tribunale omologa il concordato verificati:

- a) la regolarità della procedura;
- b) l'esito della votazione;
- c) l'ammissibilità della proposta;
- d) la corretta formazione delle classi;
- e) la parità di trattamento dei creditori all'interno di ciascuna classe;
- f) in caso di concordato in continuità aziendale, che tutte le classi abbiano votato favorevolmente, che il piano non sia privo di ragionevoli prospettive di impedire o superare l'insolvenza e che eventuali nuovi finanziamenti siano necessari per l'attuazione del piano e non pregiudichino ingiustamente gli interessi dei creditori;
- g) in ogni altro caso, la fattibilità del piano, intesa come non manifesta inattitudine a raggiungere gli obiettivi prefissati.

2. Nel concordato in continuità aziendale, se una o più classi sono dissenzienti, il tribunale, su richiesta del debitore o con il consenso del debitore in caso di proposte concorrenti, omologa altresì se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni:

a) il valore di liquidazione è distribuito nel rispetto della graduazione delle cause legittime di prelazione;

b) il valore eccedente quello di liquidazione è distribuito in modo tale che i crediti inclusi nelle classi dissenzienti ricevano complessivamente un trattamento almeno pari a quello delle classi dello stesso grado e più favorevole rispetto a quello delle classi di grado inferiore, fermo restando quanto previsto dall'articolo 84, comma 7;

c) nessun creditore riceve più dell'importo del proprio credito;

d) la proposta è approvata dalla maggioranza delle classi, purché almeno una sia formata da creditori titolari di diritti di prelazione, oppure, in mancanza, la proposta è approvata da almeno una classe di creditori che sarebbero almeno parzialmente soddisfatti rispettando la graduazione delle cause legittime di prelazione anche sul valore eccedente quello di liquidazione.

3. Nel concordato in continuità aziendale, se con l'opposizione un creditore dissenziente eccepisce il difetto di convenienza della proposta, il tribunale omologa il concordato quando, secondo la proposta e il piano, il credito risulta soddisfatto in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.

4. In caso di opposizione proposta da un creditore dissenziente, la stima del complesso aziendale del debitore è disposta dal tribunale solo se con l'opposizione è eccepita la violazione della convenienza di

cui al comma 3 o il mancato rispetto delle condizioni di ristrutturazione trasversale di cui al comma 2.

5. Nel concordato che prevede la liquidazione del patrimonio oppure l'attribuzione delle attività a un assuntore o in qualsiasi altra forma, se un creditore dissenziente appartenente a una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.

6. Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.».

2. All'articolo 113 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: «2. L'omologazione deve intervenire nel termine di dodici mesi dalla presentazione della domanda ai sensi dell'articolo 40.».

3. All'articolo 114 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dall'articolo 18, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, le parole «gli articoli 125, 126, 134, 136, 137 e 231» sono sostituite dalle seguenti: «gli articoli 125, 126, 134, 135, 136, 137 e 231»;

b) dopo il comma 5 è aggiunto il seguente: «6. Conclusa l'esecuzione del concordato, il liquidatore comunica al commissario giudiziale un rapporto riepilogativo finale, accompagnato dal conto della sua

gestione e dagli estratti del conto bancario o postale. Il commissario ne dà notizia, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e ne deposita copia presso la cancelleria del tribunale.».

4. All'articolo 116 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente: «5. Quando il piano prevede il compimento delle operazioni di cui al comma 1, il diritto di recesso dei soci è sospeso fino all'attuazione del piano.».

5. All'articolo 118, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Ogni sei mesi successivi alla presentazione della relazione di cui all'articolo 105, comma 1, redige un rapporto riepilogativo redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 130, comma 9, e lo trasmette ai creditori. Conclusa l'esecuzione del concordato, il commissario giudiziale deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dal medesimo articolo 130, comma 9.».

Articolo 25

Inserimento della sezione VI-bis del Capo III del Titolo IV della Parte Prima del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. Dopo l'articolo 120 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è inserita la seguente Sezione: «Sezione VI-bis (Degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza delle società) - Art. 120-bis (Accesso). - 1. L'accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza è deciso, in via esclusiva, dagli amministratori unitamente al contenuto della proposta e alle condizioni del piano. La decisione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata e iscritta nel registro delle imprese. La domanda di accesso è sottoscritta da coloro che hanno la rappresentanza della società.

2. Ai fini del buon esito della ristrutturazione il piano può prevedere qualsiasi modificazione dello statuto della società debitrice, ivi inclusi aumenti e riduzioni di capitale anche con limitazione o esclusione del diritto di opzione e altre modificazioni che incidono direttamente sui diritti di partecipazione dei soci, nonché fusioni, scissioni e trasformazioni.

3. Gli amministratori sono tenuti a informare i soci dell'avvenuta decisione di accedere a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza e a riferire periodicamente del suo andamento.

4. Dalla iscrizione della decisione nel registro delle imprese e fino alla omologazione, la revoca degli amministratori è inefficace se non ricorre una giusta causa. Non costituisce giusta causa la presentazione di una domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza in presenza delle condizioni di legge. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dalla sezione specializzata del tribunale delle imprese competente, sentiti gli interessati.

5. I soci che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale sono legittimati alla presentazione di proposte concorrenti ai sensi dell'articolo 90. La domanda è sottoscritta da ciascun socio proponente.

6. Le disposizioni di questo articolo si applicano, in quanto compatibili, agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza presentati dagli imprenditori collettivi diversi dalle società.

Art. 120-ter (Classamento dei soci e dei titolari di strumenti finanziari). - 1. Lo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza può prevedere la formazione di una classe di soci o di

più classi se esistono soci ai quali lo statuto, anche a seguito delle modifiche previste dal piano, riconosce diritti diversi.

2. La formazione delle classi previste dal comma 1 è obbligatoria se il piano prevede modificazioni che incidono direttamente sui diritti di partecipazione dei soci e, in ogni caso, per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

3. I soci, inseriti in una o più classi, esprimono il proprio voto nelle forme e nei termini previsti per l'espressione del voto da parte dei creditori. All'interno della classe il socio ha diritto di voto in misura proporzionale alla quota di capitale posseduta anteriormente alla presentazione della domanda. Il socio che non ha espresso il proprio dissenso entro il suddetto termine si ritiene consenziente.

4. Le disposizioni di questo articolo si applicano, in quanto compatibili, ai titolari di strumenti finanziari, a eccezione di quelli che attribuiscono il diritto incondizionato al rimborso anche parziale dell'apporto.

Art. 120-quater (Condizioni di omologazione del concordato con attribuzioni ai soci). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 112, se il piano prevede che il valore risultante dalla ristrutturazione sia riservato anche ai soci anteriori alla presentazione della domanda, il concordato, in caso di dissenso di una o più classi di creditori, può essere omologato se il trattamento proposto a ciascuna delle classi dissenzienti sarebbe almeno altrettanto favorevole rispetto a quello proposto alle classi del medesimo rango e più favorevole di quello proposto alle classi di rango inferiore, anche se a tali classi venisse destinato il valore complessivamente riservato ai soci. Se non vi sono classi di creditori di rango pari o inferiore a quella dissenziente, il concordato può essere omologato solo quando il valore destinato al

soddisfacimento dei creditori appartenenti alla classe dissenziente è superiore a quello complessivamente riservato ai soci.

2. Per valore riservato ai soci si intende il valore effettivo, conseguente all'omologazione della proposta, delle loro partecipazioni e degli strumenti che attribuiscono il diritto di acquisirle, dedotto il valore da essi eventualmente apportato ai fini della ristrutturazione in forma di conferimenti o di versamenti a fondo perduto oppure, per le imprese minori, anche in altra forma.

3. I soci possono opporsi all'omologazione del concordato al fine di far valere il pregiudizio subito rispetto all'alternativa liquidatoria.

4. Le disposizioni di questo articolo si applicano, in quanto compatibili, all'omologazione del concordato in continuità aziendale presentato dagli imprenditori individuali o collettivi diversi dalle società e dai professionisti.

Art. 120-quinquies (Esecuzione). - 1. Il provvedimento di omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza determina la riduzione e l'aumento del capitale e le altre modificazioni statutarie nei termini previsti dal piano, demanda agli amministratori l'adozione di ogni atto necessario a darvi esecuzione e li autorizza a porre in essere, nei successivi trenta giorni o nel diverso termine previsto dal piano, le ulteriori modificazioni statutarie programmate dal piano. In mancanza il tribunale, su richiesta di qualsiasi interessato e sentiti gli amministratori, può nominare un amministratore giudiziario, attribuendogli i poteri necessari a provvedere in luogo di costoro agli adempimenti di cui al presente articolo, e disporre la revoca per giusta causa degli amministratori.

2. Se il notaio incaricato ritiene non adempiute le condizioni stabilite dalla legge, ne dà comunicazione tempestivamente, e comunque non

oltre il termine di trenta giorni, agli amministratori. Gli amministratori, nei trenta giorni successivi, possono ricorrere, per i provvedimenti necessari, al tribunale che ha omologato lo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

3. Le modificazioni della compagine sociale conseguenti all'esecuzione di uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza non costituiscono causa di risoluzione o di modificazione di contratti stipulati dalla società. Sono inefficaci eventuali patti contrari.».

Articolo 26

Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo I, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 135 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 1 è sostituito dal seguente: «1. Al fine di evitare conflitti di interessi, il debitore e i creditori ammessi possono chiedere la sostituzione del curatore indicandone al tribunale le ragioni. Il tribunale, valutate le ragioni della richiesta e verificata l'assenza di conflitto di interessi in capo ai creditori istanti, provvede alla nomina del nuovo curatore.»;

b) il comma 2 è abrogato.

Articolo 27

Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo I, Sezione III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 158 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente: «2. In deroga a quanto previsto dal

comma 1, la rivalutazione dei crediti di lavoro è ammessa anche dopo la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e dopo l'apertura di una procedura di insolvenza. La rivalutazione è ammessa, negli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, fino alla definitività della sentenza di omologazione e, nelle procedure di insolvenza, fino al decreto pronunciato ai sensi dell'articolo 204, comma 4, in relazione alle domande di ammissione al passivo depositate nel termine di cui all'articolo 201, comma 1.».

Articolo 28

Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo I, Sezione IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 166, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera e), dopo le parole «posti in essere in esecuzione del concordato preventivo» sono inserite le seguenti: «, del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis omologato»;

b) alla lettera g), le parole «alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza previste» sono sostituite dalle seguenti: «agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza previsti».

Articolo 29

Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo IV sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 213 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, al primo e al secondo periodo, la parola «centottanta» è sostituita dalla seguente: «centocinquanta»;
- b) al comma 2, secondo periodo, dopo le parole «In questo caso, il curatore» sono inserite le seguenti: «notifica l'istanza e la relativa autorizzazione ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri e»;
- c) al comma 5, secondo periodo, la parola «dodici» è sostituita dalla seguente: «otto»;
- d) al comma 6, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Prima della approvazione del programma, il curatore può procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori se già nominato, solo quando dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori.»;
- e) al comma 8, le parole «previsti dal programma di liquidazione» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al comma 5»;
- f) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente: «9. Se il curatore ha rispettato i termini di cui al comma 5, nel calcolo dei termini di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, non si tiene conto del tempo necessario per il completamento della liquidazione».

Articolo 30

Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo IV, sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 216 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, come sostituito dall'articolo 25, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147:

1) al primo periodo, dopo le parole «anche avvalendosi di soggetti specializzati,» sono inserite le seguenti: «sulla base delle stime effettuate ai sensi del comma 1, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati» e le parole «con le modalità stabilite con ordinanza dal giudice delegato» sono soppresse;

2) dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il curatore informa il giudice delegato dell'andamento delle attività di liquidazione nelle relazioni di cui all'articolo 130, comma 9.»;

b) il comma 3 è sostituito dal seguente: «3. Il curatore può proporre nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili.»;

c) il comma 5 è sostituito dal seguente: «5. Il curatore effettua la pubblicità, sul portale delle vendite pubbliche, dell'avviso contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico o della ordinanza di vendita e di ogni altro atto o documento ritenuto utile e può ricorrere anche a ulteriori forme di pubblicità idonee ad assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, da effettuarsi almeno trenta giorni prima della vendita. Il termine può essere ridotto, previa autorizzazione del giudice delegato, esclusivamente nei casi di assoluta urgenza.»;

d) al comma 7 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al primo periodo, dopo le parole «L'offerta non è efficace se perviene oltre il termine stabilito» sono inserite le seguenti: «nell'avviso di cui al comma 5 o»;

2) al secondo periodo, dopo le parole «Le offerte di acquisto sono efficaci anche se inferiori di non oltre un quarto al prezzo stabilito» sono inserite le seguenti: «nell'avviso di cui al comma 5 o»;

e) al comma 9, come modificato dall'articolo 25, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «della documentazione relativa alla vendita»;

f) dopo il comma 11 è aggiunto il seguente: «12. Con regolamento del Ministro della giustizia, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono stabiliti requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati dei quali il curatore può avvalersi ai sensi del comma 2.».

Articolo 31

Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo VI, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 235, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo il primo periodo è aggiunto il seguente: «Unitamente all'istanza di cui al primo periodo il curatore deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 130, comma 9.».

Articolo 32

Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo VIII, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 255, comma 1, alinea, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «, anche separatamente» sono soppresse.

Articolo 33

Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo IX, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 268, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dall'articolo 29, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al primo periodo le parole «e, se l'insolvenza riguarda un imprenditore, dal pubblico ministero» sono soppresse;
- b) al secondo periodo, la parola «ventimila» è sostituita dalla seguente: «cinquantamila».

Articolo 34

Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo X, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 278, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dall'articolo 30, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con l'esdebitazione vengono meno le cause di ineleggibilità e di decadenza collegate all'apertura della liquidazione giudiziale.».

2. All'articolo 279 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, il comma 2 è abrogato.

Articolo 35

Modifiche alla Parte Prima, Titolo VI, Capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 285 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «tenuto conto dei vantaggi compensativi derivanti alle singole imprese, fermo quanto previsto dagli articoli 47 e 112»;

b) al comma 3, come modificato dall'articolo 32, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, al primo periodo, le parole «Gli effetti pregiudizievoli» sono sostituite dalle seguenti: «Se non ricorre l'ipotesi prevista dal comma 1, secondo periodo, gli effetti pregiudizievoli»;

c) al comma 4, come modificato dall'articolo 32, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, le parole «Il tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «In caso di opposizione proposta ai sensi del comma 3, il tribunale» e dopo le parole «dei piani collegati» sono inserite le seguenti: «e tenuto conto dei vantaggi compensativi derivanti alle singole imprese del gruppo»;

d) dopo il comma 4, è inserito il seguente: «4-bis. Nell'ipotesi di cui al comma 1, secondo periodo, il tribunale omologa il concordato secondo quanto previsto dall'articolo 112, commi 2, 3 e 4.».

Articolo 36

Modifiche alla Parte Prima, Titolo VI, Capo III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. Alla parte prima, titolo VI del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la rubrica del capo III è sostituita dalla seguente: «Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e procedure di insolvenza di imprese appartenenti ad un gruppo».

2. All'articolo 289, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «La domanda di accesso a procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza» sono sostituite dalle seguenti: «La domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza».

Articolo 37

Modifiche alla Parte Prima, Titolo VII, Capo II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 301, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Si applicano gli articoli 356 e 358.».

2. All'articolo 302, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «articoli 129,134 e 136, comma 1,» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 129, 134, 135 e 136, comma 1,».

3. All'articolo 306, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «indicatori della crisi» sono sostituite dalle seguenti: «segnali di cui all'articolo 3».

Articolo 38

Modifiche alla Parte Prima, Titolo VII, Capo III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 316 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la lettera a) è sostituita dalla seguente: «a) ricevere dagli organi interni di controllo dei soggetti vigilati e dai soggetti incaricati della revisione e dell'ispezione la comunicazione dei segnali di cui all'articolo 3;»;

b) la lettera b) è abrogata.

Articolo 39

Modifiche alla Parte Prima, Titolo IX, Capo III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 341, comma 3 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «dell'art. 48, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 63, comma 2-bis».

2. All'articolo 342, comma 1 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «87, commi 2 e 3» sono sostituite dalle seguenti: «87, comma 3».

Articolo 40

Modifiche alla Parte Prima, Titolo IX, Capo IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. Alla parte prima, titolo IX, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la rubrica del capo IV è sostituita dalla seguente: «Reati commessi nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento».

2. L'articolo 345 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è abrogato.

Articolo 41

Modifiche alla Parte Prima, Titolo X, Capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. Alla parte prima, titolo X del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, la rubrica del capo I è sostituita dalla seguente: «Disposizioni generali».
2. Gli articoli 351 e 352 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono abrogati.
3. All'articolo 353, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) le parole «un anno» sono sostituite dalle seguenti: «sei mesi»;
 - b) le parole «delle misure di allerta, delle procedure di composizione assistita della crisi di impresa di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «delle misure e degli strumenti previsti dal»;
 - c) dopo le parole «titolo II» sono aggiunte le seguenti: «e degli strumenti di regolazione della crisi d'impresa».
4. L'articolo 354 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, è abrogato.

Articolo 42

Modifiche alla Parte Prima, Titolo X, Capo II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 356, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al terzo periodo le parole «, ovvero, ai fini della nomina quali componenti dell'OCRI, i soggetti di cui all'articolo 352» sono soppresse.

2. All'articolo 358, comma 3, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), le parole «di cui all'articolo 16-bis, commi 9-quater, 9-quinquies e 9-septies, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 228» sono soppresse;

b) dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: «e) in caso di procedura che presenta elementi transfrontalieri, delle correlate esperienze e competenze acquisite e, in particolare, della capacità di rispettare gli obblighi di cui al regolamento (UE) 2015/848, di comunicare e cooperare con i professionisti che gestiscono le procedure di insolvenza e con le autorità giudiziarie o amministrative di un altro Stato membro, nonché delle risorse umane e amministrative necessarie per far fronte a casi potenzialmente complessi.».

Articolo 43

Modifiche alla Parte Prima, Titolo X, Capo III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 359, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «articolo 40, comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 40, comma 7».

2. All'articolo 361, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «articolo 40, comma 5» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 40, comma 6» e le parole «articolo 40, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 40, comma 8».

Articolo 44

Modifiche alla Parte Prima, Titolo X, Capo IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 368, comma 4, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a) le parole «di procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza di cui al presente codice» sono sostituite dalle seguenti: «degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza disciplinati dal decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14»;

b) alla lettera d), capoverso «5-bis», terzo periodo, le parole «articolo 85, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 84, comma 5».

Articolo 45

Modifiche alla Parte Seconda del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

1. All'articolo 381, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le parole «la nomina del collegio o del commissario per la composizione assistita della crisi stessa o» sono soppresse.

Capo II

Disposizioni di coordinamento e abrogazioni e disposizioni transitorie

Articolo 46

Abrogazioni e modifiche di disposizioni del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118

1. Al decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) gli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, commi 1, 2 e 3, sono abrogati;

b) all'articolo 10 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 1 è abrogato;

2) al comma 2, primo periodo, dopo le parole «L'esperto» sono inserite le seguenti: «di cui all'articolo 12 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14»;

3) al comma 3 le parole «I procedimenti di cui ai commi 1 e 2 si svolgono innanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267» sono sostituite dalle seguenti: «Il procedimento di cui al comma 2 si svolge innanzi al tribunale competente ai sensi dell'articolo 27 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14»;

c) all'articolo 23:

1) il comma 2 è abrogato;

2) alla rubrica, le parole «. Limiti di accesso alla composizione negoziata» sono soppresse.

Articolo 47

Abrogazioni di disposizioni del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152

1. Gli articoli 30-ter, 30-quater, 30-quinquies e 30-sexies del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 sono abrogati.

Articolo 48
Abrogazioni di disposizioni del decreto legislativo 26 ottobre
2020, n. 147

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147:

- a) all'articolo 1, comma 1, le lettere a), b) ed e) sono abrogate;
- b) all'articolo 9, comma 3, la lettera a) è abrogata;
- c) gli articoli 2, 3, 4, 5, 7, commi 5, 6, 7, 10, 11 e 12, articoli 13, commi 1, 2 e 3, e 36, sono abrogati.

Articolo 49
Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270

1. Al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 8, comma 1, lettera b), dopo le parole «ovvero autonomamente,» sono inserite le seguenti: «osservati gli articoli 356 e 358 del codice della crisi e dell'insolvenza,».
- b) all'articolo 15, comma 3, le parole «articoli 37, 38, primo e secondo comma, e 39 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 134, 135, 136, commi 1, 2 e 3, e 137 del codice della crisi e dell'insolvenza»;
- c) all'articolo 19:
 - 1) al comma 3, le parole «articoli 42, 43, 44, 46 e 47 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti: «articoli 142, 143, 144, 146 e 147 del codice della crisi e dell'insolvenza» e le parole «articoli 31, 32, 34 e 35 della legge fallimentare» sono sostituite dalle seguenti:

«articoli 104, 128, 129, 131 e 132 del codice della crisi e dell'insolvenza»;

2) il comma 4 è sostituito dal seguente: «4. Al termine del proprio ufficio, il commissario giudiziale cui è affidata la gestione dell'impresa deve rendere il conto a norma dell'articolo 231 del codice della crisi e dell'insolvenza.»;

d) all'articolo 43:

1) dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-bis. Il debitore e i creditori ammessi possono chiedere la sostituzione del commissario straordinario per conflitto di interessi, indicandone nella richiesta le specifiche ragioni. Il Ministro dello sviluppo economico, sentito il comitato di sorveglianza, se ritiene fondata la richiesta, provvede alla nomina del nuovo commissario straordinario.

1-ter. Il debitore e i creditori ammessi possono altresì chiedere al comitato di sorveglianza la revoca dell'autorizzazione concessa al commissario straordinario ai sensi dell'articolo 41, comma 2, alla nomina per la designazione di coadiutori in presenza di conflitto di interessi, indicandone nella richiesta le specifiche ragioni. Il comitato di sorveglianza provvede sentito il commissario straordinario.»;

2) la rubrica è sostituita dalla seguente: «(Revoca e sostituzione del commissario straordinario e dei coadiutori)».

e) dopo l'articolo 76 è inserito il seguente:

«Art. 76-bis (Esdebitazione dei soci illimitatamente responsabili). - 1. Ai soci illimitatamente responsabili cui sono stati estesi gli effetti della

dichiarazione dello stato di insolvenza si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 278, 279, 280 e 281 del codice della crisi e dell'insolvenza.».

Articolo 50

Disposizioni transitorie

1. La prima comunicazione inviata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dal presente decreto, comprende gli incarichi conferiti, a partire dal 15 novembre 2021, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147.

2. Le disposizioni previste dall'articolo 25-ter del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, si applicano alle liquidazioni disposte successivamente all'entrata in vigore del presente decreto, anche relative all'attività svolta dall'esperto nell'ambito della composizione negoziata prevista dal decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147.

3. La disposizione di cui all'articolo 25-quinquies, comma 1, secondo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, non si applica nel caso in cui la rinuncia alle domande di cui al primo periodo del medesimo comma 1 sia intervenuta prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

Articolo 51

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore alla data prevista dall'articolo 389, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

Articolo 52

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto, ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 6, capoverso articolo 13, comma 10, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui al presente decreto nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Relazione illustrativa al D.lgs 14/2019

Il decreto legislativo di attuazione della legge delega 19 ottobre 2017, n. 155, pubblicata sulla G.U. n. 254 del 30 ottobre 2017, è espressione dell'esigenza, oramai indifferibile, di operare in modo sistematico ed organico la riforma della materia dell'insolvenza e delle procedure concorsuali.

Le modifiche normative che si sono succedute negli ultimi tempi e soprattutto quella attuata con il decreto legislativo 9 gennaio 2006, n. 5 hanno ampiamente modificato la normativa di base costituita dal regio decreto 19 marzo 1942, n. 267, ma nel contempo hanno accentuato il divario tra le disposizioni riformate e quelle rimaste invariate, che risentono ancora di un'impostazione nata in un contesto temporale e politico ben lontano dall'attuale.

Inoltre, la frequenza degli interventi normativi, di natura episodica ed emergenziale, intervenendo su disposizioni della l. fall. modificate da poco, ha generato rilevanti difficoltà applicative e la formazione di indirizzi giurisprudenziali non consolidati, con un incremento delle controversie pendenti e il rallentamento notevole dei tempi di definizione delle procedure concorsuali.

Di qui l'esigenza, largamente avvertita da tutti gli studiosi e dagli operatori del settore, di una riforma organica della materia che riconduca a linearità l'intero sistema normativo.

L'oggetto della delega ha riguardato la riforma organica delle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e della disciplina sulla composizione delle crisi da sovraindebitamento di cui alla legge 27 gennaio 2012, n. 3.

L'evidenziata esigenza di una risistemazione complessiva della materia concorsuale è oggi resa ancor più impellente dalle sollecitazioni provenienti dall'Unione europea.

Vengono in rilievo il regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento e del Consiglio del 20 maggio 2015 che tratta dell'efficienza e dell'efficacia delle procedure di insolvenza per il buon funzionamento del mercato interno in ragione delle sempre più crescenti implicazioni transfrontaliere; la raccomandazione n. 2014/135/UE della Commissione del 12 marzo 2014, che ha posto il duplice obiettivo di garantire alle imprese sane in difficoltà finanziarie l'accesso a un quadro nazionale in materia di insolvenza che permetta di ristrutturarsi in una fase precoce e di dare una seconda opportunità in tutta l'Unione agli imprenditori onesti che falliscono; il regolamento delegato UE 2016/451 della Commissione, che stabilisce i principi e i criteri generali per la strategia d'investimento e le regole di gestione del Fondo di risoluzione unico.

In tale ambito rileva anche la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2016 in tema di quadri di ristrutturazione preventiva, seconda opportunità e misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti che prosegue sulla strada dell'intervento anticipato prima che l'impresa versi in gravi difficoltà e della ristrutturazione precoce per preservare le parti di attività economicamente sostenibili, ma anche della liquidazione dell'attivo se l'impresa non può essere salvata in altro modo.

Vanno richiamati anche i principi della Model law, elaborati in tema d'insolvenza dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL), cui hanno aderito molti paesi anche in ambito extraeuropeo (tra cui gli Stati Uniti d'America),

il cui recepimento, in regime di reciprocità, consente il riconoscimento dei provvedimenti giurisdizionali emessi nei rispettivi paesi con evidente vantaggio anche per gli imprenditori italiani operanti all'estero.

La legge n. 155/2017, contenente la delega al Governo per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, ha come scopo di dare risposta alle sollecitazioni indicate.

Il decreto legislativo che ne costituisce attuazione rappresenta un quadro normativo unitario, che detta, innanzitutto, principi giuridici comuni al fenomeno dell'insolvenza, destinati ad operare come punti di riferimento per le diverse procedure, pur mantenendo le differenziazioni necessarie in ragione della specificità delle diverse situazioni in cui l'insolvenza può manifestarsi.

In quest'ottica sono stati dettati i principi generali e sono state definite alcune nozioni fondamentali nella materia in esame, a cominciare da quella di «crisi» (che non equivale all'insolvenza in atto, ma implica un pericolo di futura insolvenza) e di «insolvenza» (ribadendo in realtà la nozione già sufficientemente collaudata da molti decenni di esperienza giurisdizionale).

Sempre sul piano definitorio, il legislatore ha abbandonato la tradizionale espressione «fallimento» (e quelle da essa derivate), in conformità ad una tendenza già manifestatasi nei principali ordinamenti europei di *civil law* (tra cui quelli di Francia, Germania e Spagna), volta ad evitare l'aura di negatività e di discredito, anche personale, che storicamente a quella parola si accompagna.

È vero, infatti, che anche un diverso approccio lessicale può meglio esprimere una nuova cultura del superamento dell'insolvenza, vista

come evenienza fisiologica nel ciclo vitale di un'impresa, da prevenire ed eventualmente regolare al meglio.

La riconduzione della disciplina dell'insolvenza ad un quadro sistematico, le cui linee generali risultino bene individuabili, ha come corollario un'opera di semplificazione delle regole processuali di volta in volta applicabili, con conseguente riduzione delle incertezze interpretative ed applicative e maggiore uniformità agli orientamenti giurisprudenziali.

L'obiettivo principale è soddisfare imprescindibili esigenze di certezza del diritto, che postulano un sufficiente grado di prevedibilità della decisione del giudice, e il miglioramento dell'efficienza del sistema economico in modo tale da renderlo più competitivo anche nel confronto internazionale.

Il punto di partenza è quello di farsi carico anche delle disfunzioni e dei disvalori delle procedure concorsuali, quali essi sono e vengono percepiti all'esterno e questo per evitare che ci si trovi a dover constatare, a consuntivo, che una procedura è servita soltanto ad assorbire le residue risorse disponibili dell'impresa.

È stata perseguita un'opera di armonizzazione delle procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori, che ha avuto specifico riguardo alla normativa europea e in particolare alla Carta sociale europea di Strasburgo del 3 maggio 1996 ratificata ai sensi della legge 9 febbraio 1999, n. 30, che si occupa dell'attuazione dei diritti e delle libertà oggetto della Convenzione di salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali; alla direttiva 2008/94/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 ottobre 2008 relativa alla tutela dei lavoratori subordinati in caso d'insolvenza

del datore di lavoro e alla direttiva 2001/23/CE del 4 Consiglio del 12 marzo 2001 come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione europea concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimenti di imprese, di stabilimenti o di parti di imprese o di stabilimenti.

È stato, altresì, curato il coordinamento con le disposizioni vigenti e sono state adottate le opportune disposizioni transitorie.

Principi generali (art. 2 legge 19 ottobre 2017, n. 155)

La riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali si è attenuta ai seguenti principi generali, imposti dalla legge delega:

sostituire il termine «fallimento» con l'espressione «liquidazione giudiziale»;

introdurre una definizione dello stato di crisi, intesa come probabilità di futura insolvenza, anche tenendo conto delle elaborazioni della scienza aziendalistica, mantenendo l'attuale nozione di insolvenza;

adottare un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore e con caratteristiche di particolare celerità;

assoggettare ai procedimenti di accertamento dello stato di crisi o insolvenza ogni categoria di debitore, persona fisica o giuridica, ente collettivo, consumatore, professionista o imprenditore esercente un'attività commerciale, agricola o artigianale, con esclusione dei soli enti pubblici;

recepire, ai fini della disciplina della competenza territoriale, la nozione definita dall'ordinamento dell'Unione europea di «centro degli interessi principale del debitore»;

dare priorità di trattazione alle proposte che comportino il superamento della crisi assicurando la continuità aziendale, anche tramite un diverso imprenditore;

uniformare e semplificare, in raccordo con le disposizioni sul processo civile telematico, la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale;

prevedere che la notificazione nei confronti del debitore degli atti delle procedure concorsuali e dell'atto che dà inizio al procedimento di accertamento dello stato di crisi abbia luogo obbligatoriamente all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti;

ridurre la durata e i costi delle procedure concorsuali;

reformulare le disposizioni che hanno originato contrasti interpretativi;

istituire presso il Ministero della giustizia un albo dei soggetti destinati a svolgere, su incarico del tribunale, funzioni di gestione o di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali, con indicazione dei requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza necessari per l'iscrizione;

armonizzare le procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori.

Procedura di allerta e di composizione assistita della crisi

Parte prima. Titolo II. Capi I, II, III e IV.

Tra i principali obiettivi della raccomandazione n. 2014/135/UE vi è quello di *“consentire alle imprese sane in difficoltà finanziaria di ristrutturarsi in una fase precoce, per evitare l’insolvenza e proseguire l’attività”*.

La necessità dell'ingresso anticipato in procedura dell'imprenditore in crisi è principio riconosciuto da tutti gli ordinamenti e fa parte dei principi elaborati dall'UNCITRAL e dalla Banca Mondiale per la corretta gestione della crisi d'impresa.

L'importanza di questo obiettivo è molto evidente poiché le possibilità di salvaguardare i valori di un'impresa in difficoltà sono direttamente proporzionali alla tempestività dell'intervento risanatore, mentre il ritardo nel percepire i segnali di una crisi fa sì che, nella maggior parte dei casi, questa degeneri in vera e propria insolvenza sino a divenire irreversibile.

Recenti studi hanno evidenziato l'incapacità delle imprese italiane, per lo più medie o piccole imprese, di promuovere autonomamente processi di ristrutturazione precoce, per una serie di fattori che ne riducono la competitività (sottodimensionamento, capitalismo familiare, personalismo autoreferenziale dell'imprenditore, debolezza degli assetti di *corporate governance*, carenze nei sistemi operativi, assenza di monitoraggio e di pianificazione, anche a breve termine).

Allo scopo di scongiurare la progressiva dispersione del valore aziendale e per giungere a *«massimizzarne il valore totale per creditori, dipendenti, proprietari e per l'economia in generale»*, come prevede l'obiettivo principale posto nella raccomandazione

2014/135/UE, (1° *considerando*) è stata introdotta una fase preventiva di «allerta», volta ad anticipare l'emersione della crisi intesa come strumento di sostegno, diretto in prima battuta ad una rapida analisi delle cause del malessere economico e finanziario dell'impresa, e destinato a risolversi all'occorrenza in un vero e proprio servizio di composizione assistita della crisi, funzionale ai negoziati per il raggiungimento dell'accordo con i creditori o, eventualmente, anche solo con alcuni di essi (ad esempio quelli meno conflittuali, o più strategici).

Con le misure di allerta, si mira a creare un luogo d'incontro tra le contrapposte, ma non necessariamente divergenti, esigenze, del debitore e dei suoi creditori, secondo una logica di mediazione e composizione, non improvvisata e solitaria, bensì assistita da organismi professionalmente dedicati alla ricerca di una soluzione negoziata, con tutti i riflessi positivi che ne possono indirettamente derivare, anche in termini deflattivi del contenzioso civile e commerciale.

È stata prevista già dalla legge delega l'istituzione, presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di un apposito organismo che assista il debitore nella procedura di composizione assistita della crisi e la nomina di un collegio di tre esperti.

La prospettiva di successo di una tale procedura dipende in gran parte dalla propensione degli imprenditori ad avvalersene tempestivamente. Perciò è stato configurato un sistema di incentivi (sia di natura patrimoniale, incidenti sulla composizione del debito, sia di responsabilità personale), per chi vi ricorra, e di disincentivi per chi invece non vi ricorra pur quando sussistano le condizioni, fermo l'obbligo di segnalare i principali indizi di difficoltà finanziaria ad

opera dei principali creditori istituzionali (l'Agenzia delle entrate, l'INPS e gli agenti della riscossione delle imposte) o ad opera degli organi di controllo societari, del revisore contabile o delle società di revisione, se si tratta di impresa gestita in forma societaria.

Anche le caratteristiche salienti delle procedure di allerta e composizione assistita della crisi sono state concepite in modo da incoraggiare l'imprenditore ad avvalersene.

Si è, quindi, previsto che siano contrassegnate da confidenzialità e si è preferito collocarle al di fuori del tribunale, per evitare il rischio che l'intervento del giudice possa essere percepito dal medesimo imprenditore o dai terzi quasi come l'anticamera di una successiva procedura concorsuale d'insolvenza.

Le procedure in esame non si applicano alle società quotate in borsa o in altro mercato regolamentato e alle grandi imprese come definite dalla normativa dell'Unione europea, coerentemente con la previsione contenuta nell'art. 4, comma 1, lettera a) della legge delega

È prevista la possibilità per l'imprenditore di ottenere, in questa fase e rivolgendosi al tribunale, misure protettive, volte ad impedire o paralizzare eventuali aggressioni del patrimonio del debitore (o comunque dei beni facenti parte dell'impresa) da parte dei creditori nel periodo di tempo occorrente all'espletamento della procedura ed all'eventuale raggiungimento di accordi negoziali con i creditori medesimi.

Procedimento di accertamento giudiziale della crisi e dell'insolvenza

In difetto di soluzioni stragiudiziali, o perché non attivate o perché non concluse positivamente, la crisi o l'insolvenza sono destinate necessariamente a trovare sbocco in ambito giudiziario.

È stato previsto un procedimento «unitario» di accertamento giudiziale della crisi e dell'insolvenza, che costituisce, in via generale, una sorta di contenitore processuale uniforme delle iniziative di carattere giudiziale fondate sulla prospettazione della crisi o dell'insolvenza, fatte salve le disposizioni speciali riguardanti l'una o l'altra di tali situazioni.

Una volta individuata un'unica sede procedimentale, globalmente destinata all'esame delle situazioni di crisi o insolvenza, attraverso strumenti di regolazione conservativa o liquidatoria, è stato disposto che in essa confluiscono tutte le domande ed istanze, anche contrapposte, di creditori, pubblico ministero e debitore, in vista dell'adozione o dell'omologazione, da parte dell'organo giurisdizionale competente, della soluzione più appropriata alle situazioni di crisi o insolvenza accertate, nel pieno rispetto del principio del contraddittorio su tutte le istanze avanzate.

Siffatta impostazione agevola la risoluzione dei problemi di coordinamento tra le molteplici procedure concorsuali attualmente in essere (fase prefallimentare, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, dichiarazione di insolvenza degli imprenditori commerciali soggetti alla liquidazione coatta amministrativa, accordi e liquidazioni dell'imprenditore non assoggettabile a fallimento nonché del debitore civile, accordi, piani e liquidazione del consumatore), con particolare riferimento alla frequente sovrapposizione che si verifica, nel sistema vigente, tra procedura di concordato preventivo e procedimento per la dichiarazione di fallimento.

La linea seguita dal legislatore, in coerenza con i principi affermati nella raccomandazione 2014/135/UE e nel regolamento delegato UE 2016/451, è segnata dalla prevalenza degli strumenti negoziali di

risoluzione della crisi d'impresa e di ristrutturazione rispetto a quelli meramente disgregatori.

L'unicità della procedura si accompagna all'esigenza che le diverse forme di soluzione negoziale della crisi offrano analoghe opportunità al debitore di evitare aggressioni del proprio patrimonio (o comunque dei beni facenti parte dell'impresa) che rischino di vanificare ogni possibilità di superamento della crisi nel tempo occorrente per mettere a punto la soluzione più adatta.

Il percorso protettivo delineato è sostanzialmente identico per i diversi istituti, operante su richiesta al giudice e con identiche soluzioni quanto all'ambito oggettivo del divieto, alle conseguenze della violazione ed alla durata della protezione.

Piani attestati di risanamento ed accordi di ristrutturazione

Parte prima. Titolo IV. Capo I. Sezione I e sezione II.

Nella fase stragiudiziale si collocano gli istituti dei piani attestati di risanamento e degli accordi di ristrutturazione dei debiti, già presenti nella normativa vigente, che la riforma va a modificare ed integrare. Si tratta di istituti recenti, ma già ormai ben radicati nel panorama del diritto della crisi d'impresa, che necessitano sicuramente di una rivitalizzazione, perché se ne possa apprezzare in maniera più evidente il proficuo utilizzo nella prassi.

Ciò dicasi, in particolare, per gli accordi di ristrutturazione, il ricorso ai quali è divenuto più frequente solo negli ultimi anni e che comunque si è voluto ulteriormente incentivare. Allo scopo di renderli più duttili e meglio fruibili sono state previste agevolazioni al momento dell'accesso sia attraverso la previsione dei c.d. accordi agevolati, sia attraverso la previsione della possibilità di estenderne l'efficacia anche

a creditori non aderenti appartenenti a categorie omogenee (anche diverse da quella dei creditori finanziari) – fermo ovviamente il loro diritto di opporsi all'omologazione – se l'accordo medesimo venga raggiunto con creditori che rappresentano una rilevante percentuale (il 75%) del totale dei crediti appartenenti alla medesima categoria e se l'accordo preveda (e dunque consenta) la prosecuzione dell'esercizio dell'attività imprenditoriale.

In coerenza con quanto accade per il concordato preventivo, si è previsto che, in caso di società con soci illimitatamente responsabili, gli effetti degli accordi si estendano anche a detti soci.

La procedura di sovraindebitamento

La revisione della disciplina della composizione delle crisi da sovraindebitamento, quale attualmente prevista dalla legge 27 gennaio 2012, n. 3, si rende necessaria per un duplice ordine di motivi.

Anzitutto perché occorre armonizzarla con le modifiche che s'intendono apportare alle procedure di regolamentazione dell'insolvenza e della crisi di impresa, nell'ottica, già ripetutamente richiamata, di una rivisitazione sistematica della complessiva disciplina, attualmente frammentaria e disorganica, che regola il fenomeno dell'insolvenza. Anche la regolazione del sovraindebitamento dovrebbe perciò rispondere a criteri generali il più possibile comuni alle altre procedure liquidatorie e conservative; ed è quindi necessario che essa faccia riferimento, come tutte le altre, ad un nucleo essenziale e comune di regole generali, da cui differenziarsi solo per gli aspetti che richiedono un indispensabile adattamento alle peculiarità della fattispecie; la scelta di predisporre un unico testo normativo, contenente tutte le discipline regolative della crisi e

dell'insolvenza, richiede anche qui un'inevitabile opera di coordinamento.

In secondo luogo, la necessità d'intervenire sul corpo normativo attuale deriva dalla quasi totale disapplicazione dell'istituto, che in Italia – a differenza che in altri paesi europei ed extraeuropei – non sembra ancora avere incontrato il favore degli operatori e dei soggetti destinatari, così fallendo il suo obiettivo di concorrere, attraverso l'esdebitazione, alla ripresa dell'economia.

Data per presupposta l'esigenza di armonizzazione con le altre discipline dell'insolvenza, il primo obiettivo che ci si è proposti è quindi quello di semplificare l'attuale testo normativo, per molti aspetti troppo complicato e farraginoso, facendo sì che la procedura di composizione delle crisi da sovraindebitamento risulti più agile e rapida, nonché meglio comprensibile per gli operatori nelle sue linee essenziali.

Infine, si è ritenuto di conferire maggior peso al fenomeno esdebitatorio, che rappresenta il vero obiettivo perseguito dal soggetto destinatario della normativa, al fine di consentirgli nuove opportunità nel mondo del lavoro, liberandolo da un peso che rischia di divenire insostenibile e di precludergli ogni prospettiva futura.

In linea con i criteri stabiliti dalla legge delega, si è deciso di non esigere per l'ammissione alle procedure di sovraindebitamento requisiti soggettivi troppo stringenti, tenuto conto, da un lato, dell'eterogeneità qualitativa dei soggetti destinatari (spesso privi di livelli culturali idonei per rendersi conto del loro progressivo sovraindebitamento), dall'altro dell'oggettiva difficoltà di individuare rigorosi criteri di meritevolezza sicuramente verificabili in rapporto all'estrema varietà delle situazioni di vita che possono determinare

situazioni individuali di grave indebitamento, senza rischiare di generare un contenzioso dalle proporzioni difficilmente prevedibili o senza, altrimenti, finire per restringere a tal punto la portata dell'istituto da frustrare sostanzialmente le finalità di politica economica ad esso sottese: consistenti, come già accennato, non tanto in una forma di premialità soggettiva quanto piuttosto nel consentire una nuova opportunità a soggetti schiacciati dal peso di un debito divenuto insopportabile.

In tale ottica, si è quindi optato per l'inserimento di requisiti negativi, ostativi ai benefici di legge, individuati nella mala fede o nel compimento di atti di frode (la mala fede tendenzialmente rilevante nel momento della contrazione del debito, la frode normalmente operante nelle fasi precedenti o successive all'ammissione alla procedura). Al fine di contemperare l'ampiezza dei requisiti soggettivi di meritevolezza, si è ipotizzato però un limite temporale per la reiterazione della richiesta di esdebitazione (cinque anni) ed un limite massimo alle richieste (in numero di tre, salvo che la precedente procedura non abbia apportato alcuna utilità ai creditori, nel qual caso l'effetto esdebitatorio non è più conseguibile).

Tenendo conto dell'importanza che tuttora riveste l'istituto della famiglia e del fatto che le presone si indebitano spesso per sostenere l'attività di propri congiunti, è parsa opportuna la previsione di norme specifiche per la regolamentazione delle crisi della famiglia, attraverso la possibilità di presentazione di un unico piano congiunto ovvero mediante la trattazione unitaria delle procedure attivate da più membri dello stesso nucleo familiare.

Infine, poiché alla determinazione di una situazione di sovraindebitamento del consumatore concorre spesso il creditore, mediante la violazione di specifiche regole di condotta, si è prevista

una responsabilizzare il soggetto concedente il credito attraverso la predisposizione di sanzioni principalmente di tipo processuale (limitando, in particolare, le sue facoltà di opposizione).

Alla procedura di sovraindebitamento è assoggettato, confermando l'impianto vigente, l'imprenditore agricolo.

Il concordato preventivo

Parte prima. Titolo IV. Capo III.

È ormai opinione condivisa, tra gli studiosi e gli operatori del settore, quella che ravvisa in meccanismi di tipo negoziale – primo tra tutti il concordato preventivo – gli strumenti più efficaci, se correttamente adoperati, per risolvere positivamente le crisi d'impresa o per recuperare le potenzialità aziendali tuttora presenti in situazioni di insolvenza non del tutto irreversibile. Nell'ultimo decennio il legislatore si è perciò indirizzato a favorire, nei limiti del possibile, il ricorso all'istituto concordatario, e nulla induce ora a sovvertire tale linea di condotta, pur con i contemperamenti che l'esperienza ha già mostrato essere necessari per evitare possibili abusi in danno dei creditori.

La maggiore flessibilità che le riforme dell'ultimo decennio hanno assicurato all'istituto del concordato preventivo è certamente alla base del notevole incremento fatto registrare nel numero delle domande di ammissione a tale procedura. In molti casi, tuttavia, le proposte concordatarie hanno continuato ad assumere il tradizionale contenuto della cessione dei beni, che raramente rappresenta per i creditori una soluzione davvero più vantaggiosa, rispetto alla liquidazione fallimentare, e che neppure, ovviamente, salvaguarda in modo più efficace l'eventuale valore residuo dell'impresa. Il favore per l'istituto concordatario si giustifica, invece, principalmente quando esso valga

a garantire la continuità aziendale e, per suo tramite, ricorrendone i presupposti, riesca altresì ad assicurare nel tempo una migliore soddisfazione dei creditori.

Muovendo da tale empirica constatazione, si è ritenuto di incentivare il ricorso al concordato in continuità: quando cioè, vertendo l'impresa in situazione di crisi o anche di insolvenza, la proposta preveda il superamento di tale situazione mediante la prosecuzione (diretta o indiretta) dell'attività aziendale, sulla base di un adeguato piano che consenta, al tempo stesso, di salvaguardare il valore dell'impresa e, tendenzialmente, i livelli occupazionali, con il soddisfacimento dei creditori. La proposta liquidatoria è ammessa solo se essa si avvalga di risorse poste a disposizione da terzi (c.d. nuova finanza) che aumentino in modo significativo le prospettive di soddisfacimento per i creditori. Solo a questa condizione, infatti, il concordato, che rappresenta indubbiamente un vantaggio per l'imprenditore –il quale mantiene l'amministrazione dei propri beni ed è esposto a rischi più limitati sotto il profilo della responsabilità penale- diviene conveniente anche per i creditori, i quali otterrebbero altrimenti dal concordato addirittura meno di quanto potrebbero conseguire dalla liquidazione giudiziale, attesi i maggiori costi che la procedura di concordato comporta. Quanto allo svolgimento della procedura, senza stravolgere in modo superiore al necessario l'attuale disciplina, sono state introdotte alcune misure di semplificazione, dirette a rendere il procedimento più snello e più celere. Ad esempio, è stata eliminata l'adunanza dei creditori e si è previsto che, nel caso in cui la proposta di concordato preveda la necessità di porre in essere operazioni societarie, quali sono le fusioni, le scissioni, le trasformazioni, l'eventuale opposizione a tali atti sia proposta dai creditori nell'ambito del giudizio di omologazione.

La possibilità che l'accesso alla procedura concordataria sia preceduto dallo svolgimento di una procedura non giudiziale di allerta e composizione assistita della crisi potrebbe in molti casi far venire meno le condizioni che oggi giustificano la proposizione di domande di concordato con riserva di successiva presentazione della proposta e del piano. Non si è però reputato di dover espungere tale possibilità dal sistema, anche tenuto conto che non v'è una necessaria propedeuticità della procedura di allerta e composizione assistita della crisi rispetto a quella concordataria e parrebbe eccessivo precludere i benefici dalla proposizione della domanda di concordato con riserva a chi, per le più svariate ragioni, non abbia potuto avvalersi dell'anzidetta procedura stragiudiziale.

Viene prevista, in alcuni casi, l'obbligatoria suddivisione dei creditori in classi, tenuto conto che il sistema maggioritario strutturato sui crediti e non bilanciato da criteri di tipo capitarario, presuppone l'omogeneità delle posizioni dei votanti, garantita dalla ripartizione dei creditori in gruppi omogenei. Il raggruppamento, infatti, dei creditori portatori di interessi diversi in un'unica collettività è contrario al principio maggioritario che rinviene la propria legittimazione in una premessa di fondo: la comunanza di interessi tra i componenti di un gruppo. Diversamente, la vincolatività della decisione della maggioranza nei confronti della minoranza non rinviene un'adequata giustificazione: si pensi al caso, assai frequente nella pratica, in cui l'esposizione debitoria dell'imprenditore sia in prevalenza nei confronti di istituti di credito garantiti da capienti fidejussioni personali dei soci o di altre società del medesimo gruppo, come tali incuranti della percentuale di soddisfazione loro garantita dalla proposta concordataria. Non meno importante è, però, che venga fissata la misura massima entro cui è consentito riconoscere il carattere prededucibile del diritto al compenso per i professionisti designati dal debitore, al fine di limitare i costi della procedura e salvaguardare,

nell'interesse dei creditori, la garanzia rappresentata dal patrimonio del debitore, ai sensi dell'articolo 2740 c.c.

Lo schema di decreto legislativo inoltre semplifica i principali passaggi della procedura e si propone, in diversi punti, di favorire la risoluzione dei nodi interpretativi ed applicativi posti più frequentemente in luce dall'esperienza pregressa. A questo scopo sono state introdotte previsioni concernenti il voto dei creditori, i rapporti pendenti, i finanziamenti interinali, l'affitto e la vendita dell'azienda del debitore e le relative condizioni, la fase esecutiva del concordato.

Qualche osservazione in più s'impone per l'ipotesi in cui il debitore in concordato abbia veste societaria. Situazione, questa, alla quale la l. fall. del 1942 dedica scarsa attenzione e che, invece, è quella più ricorrente nella pratica, onde appare opportuno che il legislatore se ne faccia espressamente carico.

Ciò dicasi non solo con riguardo alla disciplina dell'esercizio delle azioni di responsabilità nei confronti di organi della società, ma anche e soprattutto con riferimento al funzionamento degli organi sociali nel corso della procedura concordataria ed al regime, in tale fase, delle eventuali operazioni straordinarie (fusione, scissione e trasformazione della società, nonché aumento del capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzione spettante ai soci). Situazioni, queste ultime, per le quali l'applicazione dell'ordinaria disciplina del codice civile non sempre risulta coerente con le esigenze di una società in concordato, che quelle medesime operazioni debba inserire in un piano da proporre all'approvazione dei creditori, né con le regole da cui è retta la medesima procedura concordataria.

La liquidazione giudiziale

Parte prima. Titolo V. Capo I.

Con riguardo alla procedura di liquidazione giudiziale i molteplici principi di delega sono accomunati dallo scopo di rendere la procedura più rapida e snella, pur senza stravolgerne gli attuali caratteri fondamentali.

A tali principi si è data attuazione innanzitutto assicurando, tramite la previsione di un albo, una più elevata professionalità dei curatori e snellendo le modalità di apprensione dell'attivo.

Non sono state previste modifiche di rilevante portata per quanto riguarda la disciplina delle azioni revocatorie e la disciplina dei rapporti pendenti, rimanendo invariata l'idea per cui la funzione liquidatoria della procedura deve realizzarsi non soltanto attraverso la conversione in denaro dei diritti e dei beni (materiali o immateriali) del debitore, ma anche mediante la definizione dei rapporti giuridici patrimoniali derivanti da contratti da lui stipulati e tuttora pendenti quando la procedura prende avvio.

Il sistema di accertamento del passivo è stato improntato a criteri di maggiore rapidità, snellezza e concentrazione, con la previsione della presentazione telematica delle domande tempestive di creditori e terzi, anche non residenti nel territorio nazionale e la fissazione di limiti più stringenti alla presentazione delle domande tardive.

Inoltre, è stata integrata la disciplina della chiusura della procedura in pendenza di procedimenti giudiziari, specificando che essa concerne tutti i processi nei quali è parte il curatore, comprese le azioni per l'esercizio dei dritti derivanti dalla liquidazione giudiziale e dalle procedure esecutive, nonché le azioni cautelari ed esecutive finalizzate ad ottenere l'attuazione delle decisioni favorevoli conseguite dalla liquidazione giudiziale.

Il concordato nella liquidazione giudiziale

Parte prima. Titolo V. Capo VII.

L'istituto prende il posto del “vecchio” concordato fallimentare e consente che la procedura di liquidazione giudiziale possa concludersi anche con un concordato, se la proposta sia supportata da ulteriori risorse tali da rendere tale evenienza più vantaggiosa per i creditori rispetto all'ordinaria liquidazione.

Legittimati alla presentazione di una siffatta proposta, come già oggi per il concordato fallimentare, sono sia i creditori, che i terzi interessati e lo stesso debitore.

L'esdebitazione

Parte prima. Titolo V. Capo X. Sezioni I, II.

L'istituto dell'esdebitazione è andato assumendo, negli ultimi anni, un'importanza crescente. Ciò è riscontrato dal confronto internazionale e dalla particolare attenzione che vi dedica la già più volte citata raccomandazione 2014/135/UE, in cui si afferma come sia dimostrato che *“gli imprenditori dichiarati falliti hanno maggiori probabilità di avere successo una seconda volta”* e se ne deduce l'opportunità di *“adoperarsi per ridurre gli effetti negativi del fallimento sugli imprenditori, prevedendo la completa liberazione dei debiti dopo un lasso di tempo massimo”* (20° Considerando).

Muovendo da tali presupposti è stato previsto per le insolvenze di minore portata, la possibilità di un'esdebitazione di diritto, che dunque non richiede la pronuncia di un apposito provvedimento del giudice, conseguente alla chiusura della procedura di liquidazione giudiziale, salva la possibilità di eventuale opposizione da parte dei creditori i quali contestino la sussistenza delle prescritte condizioni, che il giudice sarà chiamato in tal caso a verificare.

Per le insolvenze maggiori, invece, l'esdebitazione presupporrà che l'interessato presenti una domanda e che il giudice provveda positivamente su di essa.

In considerazione del fatto che tali procedure maggiori potrebbero non avere durata breve, è stato previsto che la domanda possa essere avanzata non solo dopo la chiusura della procedura medesima, ma anche dopo il decorso di un triennio dalla sua apertura.

In coerenza con la richiamata raccomandazione, nel punto in cui precisa che l'ammissione al beneficio della liberazione dai debiti non è opportuna sempre e comunque, dovendosi evitare che ne risultino avvantaggiati gli imprenditori disonesti o che comunque se ne possa abusare, sono stati introdotti puntuali requisiti di meritevolezza.

La crisi e l'insolvenza dei gruppi d'impresa

Titolo VI. Capi I, II, III, IV.

Un capitolo di notevole importanza nella prospettata riforma è certamente quello che riguarda i gruppi d'impresa.

Il legislatore ha voluto colmare una lacuna del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, che dedica poca attenzione all'insolvenza delle imprese costituite in forma societaria e le peculiarità dell'insolvenza riguardante i gruppi di imprese.

Lo scenario europeo, ed in particolare il recentissimo regolamento delegato UE 2016/451 ed il regolamento UE 2015/848, ulteriormente sollecitano il legislatore nazionale, che dell'insolvenza dei gruppi d'impresa si è occupato finora solo dettando alcune incomplete disposizioni in tema di amministrazione straordinaria, a colmare al più presto tale lacuna.

Lacuna che, del resto, è da tempo acutamente avvertita nella pratica: soprattutto per quel che riguarda le procedure di concordato preventivo, nelle quali si sono spesso contrapposte l'esigenza di considerare unitariamente la realtà imprenditoriale del gruppo d'impresa soggette a procedura concorsuale ed il vigente impianto normativo che impone, per converso, di considerare separatamente ogni procedura riguardante ciascuna singola impresa.

A questo scopo la riforma prevede una definizione di gruppo di imprese modellata sulla nozione di direzione e coordinamento di cui agli articoli 2497 e ss. e 2545-*septies* c.c., corredata della presunzione semplice di assoggettamento a direzione e coordinamento in presenza di un rapporto di controllo ai sensi dell'art. 2359 c.c.

Sono stati, poi, previsti specifici obblighi dichiarativi oltre che il deposito del bilancio consolidato di gruppo e il potere all'organo di gestione di richiedere alla Commissione nazionale per le società e la borsa o a qualsiasi altra pubblica autorità informazioni utili ad accertare l'esistenza di collegamenti di gruppo e alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari di diritti sulle azioni o sulle quote ad esse intestate.

Quanto, poi, alla disciplina della crisi e dell'insolvenza, il connotato tendenzialmente unitario del fenomeno di gruppo ha assunto una valenza maggiore nelle procedure concordatarie tese a garantire il più possibile la continuità aziendale, rispetto alle procedure meramente liquidatorie, in cui è naturalmente destinata a prevalere la visione statica dei diversi patrimoni sui quali i creditori di ciascun soggetto societario hanno rispettivamente titolo per soddisfarsi.

Ciò posto, è stato previsto lo svolgimento di una procedura unitaria per la trattazione dell'insolvenza delle plurime imprese del gruppo,

individuando criteri di competenza territoriale idonei allo scopo, precisando che, anche in caso di procedure distinte che si svolgano in sedi giudiziarie diverse, vi siano obblighi di reciproca informazione a carico degli organi di tali procedure.

È stata disciplinata la possibilità di proporre un unico ricorso sia per l'omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti dell'intero gruppo, sia per l'ammissione di tutte le imprese del gruppo alla procedura di concordato preventivo e per la successiva eventuale omologazione, anche con presentazione di un piano concordatario unico o di piani tra loro collegati.

Ciò non comporta il venir meno dell'autonomia delle masse attive e passive di ciascuna impresa costituita in forma di società dotata di propria personalità giuridica (né esclude la necessità di votazioni separate da parte dei creditori di ciascuna società), ma consente di tenere pienamente conto dei riflessi reciproci delle singole operazioni contemplate dal piano e delle eventuali operazioni organizzative infragruppo.

Nell'ipotesi di gestione unitaria della procedura di liquidazione giudiziale di gruppo sono previsti un unico giudice delegato e un unico curatore ma distinti comitati dei creditori per ciascuna imprese del gruppo, oltre un criterio di ripartizione proporzionale dei costi della procedura tra le singole imprese del gruppo.

La liquidazione coatta amministrativa

Titolo VII. Capo I, II, III, IV.

Anche il fenomeno della crisi e dell'insolvenza delle imprese oggi soggette a liquidazione coatta è stato ricondotto, come previsto dall'art. 15 della legge n.155 del 2017, nell'alveo della disciplina comune, circoscrivendo detto istituto alle ipotesi in cui la necessità di liquidare l'impresa non discenda dall'insolvenza, ma costituisca lo sbocco di un procedimento amministrativo volto ad accertare e sanzionare gravi irregolarità intervenute nella gestione.

Liquidazione giudiziale e misure cautelari penali

Titolo VIII.

Gli articoli 317 e seguenti recano disposizioni in tema di rapporti tra procedimenti penali e procedure concorsuali, sotto il profilo dell'incidenza di misure cautelari reali e dunque dei sequestri penali su beni in ipotesi destinati a soddisfare gli interessi creditori nell'ambito della procedura di liquidazione giudiziale.

Il concorso di vincoli di natura diversa sui medesimi beni è ammissibile, sul piano astratto, e pacificamente ammesso in giurisprudenza; in concreto, tuttavia, ha dato luogo a esiti pratici non soddisfacenti, tanto da richiedere un intervento normativo volto a determinare condizioni e criteri di prevalenza delle misure adottate in sede penale.

Viene qui in essere il criterio di delega recato dal comma 1 dell'articolo 13 della legge n.155/2017: «Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, il Governo adotta disposizioni di coordinamento con il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, stabilendo condizioni e criteri di prevalenza, rispetto alla gestione concorsuale, delle misure cautelari adottate in sede penale, anteriormente o successivamente alla dichiarazione di insolvenza».

Il tenore letterale della disposizione avrebbe consentito due possibili soluzioni: 1) il mero coordinamento fra normativa in tema di misure di prevenzione e liquidazione giudiziale, imponendo la prevalenza delle misure adottate nel procedimento di prevenzione rispetto alla normale attività di liquidazione giudiziale, in tal caso intendendo il riferimento alle “misure cautelari adottate in sede penale” in senso atecnico, atteso che i sequestri di prevenzione non sono annoverabili tra le misure cautelari adottate in sede penale; 2) la disciplina del rapporto fra misure cautelari penali in senso proprio, sequestri preventivi e conservativi, e procedure concorsuali secondo il sistema delineato dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159. Così inteso, il coordinamento consiste nello stabilire condizioni e criteri di prevalenza non dissimili da quelle dettate dal citato decreto legislativo, sul presupposto che i sequestri penali e di prevenzione abbiano una funzione comune, quella di assicurare nell’ambito dei procedimenti in cui si inseriscono l’ablazione finale del bene e dunque la sua confisca.

Le modifiche recate al decreto legislativo n.159 del 2011 dalla legge n.161 del 2017 successivamente all’entrata in vigore della legge delega muovono in questa direzione. L’art. 31, comma 1, lett. e), della legge 17 ottobre 2017, n. 161, ha sostituito il comma 4-bis dell’articolo 12-sexies del decreto legge n.306 del 1992, stabilendo che «le disposizioni in materia di amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati nonché quelle in materia di tutela dei terzi e di esecuzione del sequestro previste dal codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si applicano ai casi di sequestro e confisca previsti dai commi 1 e 2-ter del presente articolo, nonché agli altri casi di sequestro e confisca di beni adottati nei procedimenti relativi ai delitti di cui all’articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale». Vale a dire che, con intervento normativo immediatamente successivo alla delega in esame, si è stabilito che ai sequestri penali funzionali alla confisca per sproporzione o allargata

(art.12-sexies citato), così come ai sequestri a scopo di confisca assunti nell'ambito di procedimenti penali per delitti gravi (quelli menzionati dall'art.51 comma 3-bis c.p.p.) si applicano le disposizioni del decreto legislativo n.159/2011, non solo relativamente alla amministrazione e gestione dei beni, ma anche con riguardo alla loro destinazione finale e soprattutto, per quanto qui interessa, alla tutela dei terzi.

Inoltre, con il decreto legislativo n.21 del 2018 il complesso di disposizioni sopra ricordato ha trovato collocazione nelle norme di attuazione e coordinamento del codice di procedura penale e segnatamente nell'articolo 104-bis cui sono stati aggiunti i commi 1-ter e 1-quater, contestualmente all'introduzione dell'articolo 240-bis del codice penale e all'abrogazione dell'art.12-sexies citato.

Sicché, se residua un ambito ulteriore di coordinamento esso è riferibile ai sequestri diversi da quelli emessi nell'ambito dei procedimenti penali relativi ai delitti indicati dall'art.51 comma 3-bis c.p.p. o funzionali alla confisca di sproporzione (già art.12-sexies oggi 240-bis c.p.).

Il decreto legislativo 159 del 2011 contiene le uniche norme in materia di rapporti tra procedura concorsuale e sequestro, prevedendo la tendenziale prevalenza del sequestro (vedi articoli 63 e 64) e accordando tuttavia tutela per i diritti di credito dei terzi alle condizioni stabilite dall'art.52 del medesimo decreto legislativo, tutela sin qui negata per via giurisprudenziale, quando invece si tratti di sequestri penali che non rientrano nell'orbita del decreto in esame.

A fronte dell'esistenza quindi di un doppio statuto di tutela nella ricorrenza di ipotesi di concorso sui medesimi beni di procedimenti penali e procedure concorsuali si è privilegiata, dunque, la seconda soluzione e si è inteso il coordinamento nel senso di disciplinare in

maniera uniforme ogni sequestro penale destinato a sfociare in un provvedimento di confisca, e ciò mediante rinvio al titolo IV del più volte citato decreto legislativo n.159/2001 contenuto nell'art.104-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale per tutto ciò che attiene alla tutela dei terzi e dei rapporti del sequestro con la procedura di liquidazione giudiziaria.

Ed è in questa prospettiva che si spiega il contenuto ricognitivo dell'articolo 317 del presente schema di decreto legislativo: «1. Le condizioni e i criteri di prevalenza rispetto alla gestione concorsuale delle misure cautelari reali sulle cose indicate dall'articolo 142 sono regolate dalle disposizioni titolo IV del decreto legislativo 6 settembre 2011, n.159, salvo quanto previsto dagli articoli 318, 319, 320. 2. Per misure cautelari reali di cui al comma 1 si intendono i sequestri delle cose di cui è consentita la confisca disposti ai sensi dell'articolo 321, comma 2, del codice di procedura penale, la cui attuazione è disciplinata dall'articolo 104-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale». E invero l'estensione ai sequestri delle cose di cui è consentita la confisca delle norme del decreto legislativo n.159/2011 è contenuta nell'art.104-bis dip. att. c.p.p. citato, come modificato dall'art.391 dello schema di decreto.

In funzione di coordinamento residua invece la possibilità di intervenire su quei sequestri, c.d. impeditivi, che hanno funzione primaria di impedire che il reato sia portato a conseguenze ulteriori e ad assolvere quindi pura funzione cautelare e per i quali, quando non siano funzionali alla confisca delle cose intrinsecamente illecite, non emergono specifiche ragioni per ritenere la prevalenza del procedimento penale. Una volta interrotto ogni rapporto con l'utilizzatore del bene, indagato o imputato che sia, a seguito dell'intervenuta apertura della procedura di liquidazione, non vi sono

infatti evidenti ragioni per escludere che il bene possa essere utilmente destinato alla soddisfazione dei creditori.

Modifiche al codice civile

Parte seconda.

Per la definizione della disciplina di attuazione dei principi e dei criteri direttivi di cui alla riforma organica della crisi e dell'insolvenza è stato necessario, così come previsto dall'art. 14 della legge delega, procedere alle modifiche di alcune disposizioni del codice civile, del libro V, titoli II e V, oltre che all'abrogazione di alcune norme.

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

CAPO I

AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Ambito di applicazione

L'art. 1 è espressione dell'esigenza di attuare, sulla base del principio affermato dall'art. 1, comma 1, legge delega n. 155/2017, una riforma organica delle procedure concorsuali che regolano lo stato di crisi o di insolvenza di qualsiasi debitore -ivi compresi consumatori, professionisti ed imprenditori di ogni dimensione e natura, anche agricoli- operante come persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di imprese o società pubblica, con esclusione dei soli enti pubblici così qualificati dalla legge (art. 2, comma 1, lett. e), legge-delega n. 155/2017).

Pur essendo rimaste estranee a quest'opera di riforma sistematica le discipline speciali di regolazione del fenomeno dell'insolvenza e quelle previste per il caso di gravi irregolarità di gestione, si è inteso ricondurre il sistema ad unità prevedendo l'applicabilità dei principi generali del codice, se compatibili con dette discipline speciali.

Articolo 2

Definizioni

L'articolo 2, con finalità meramente esplicative o di sintesi, reca le principali definizioni richiamate nel codice.

In particolare:

- in esecuzione del principio di delega di cui all'art. 2, comma 1, n. 1), legge delega n. 155/2017, è stata mantenuta ferma la vigente nozione di insolvenza, intesa come lo stato del debitore che non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni e che si manifesta con inadempimenti o altri fatti esteriori;

- in base al medesimo principio è stata introdotta la definizione di crisi, definita come lo stato di difficoltà economico-finanziaria che rende probabile l'insolvenza del debitore, e che per le imprese si manifesta come inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte regolarmente alle obbligazioni pianificate;

- si è mantenuta alla lettera c) la nozione di sovraindebitamento, ormai invalsa nell'uso comune (anche a livello di diritto eurolunitario), sia perché essa include tanto lo stato di crisi quanto quello di insolvenza, sia per evitare confusioni terminologiche sul piano penale, volendosi distinguere chiaramente la posizione dell'imprenditore insolvente, assoggettabile alla liquidazione giudiziale (già fallimento), e quindi

alle fattispecie delittuose di bancarotta, da quella dell'imprenditore sovraindebitato, assoggettabile alla liquidazione controllata, il quale invece non risponde di quei reati, in quanto titolare di un'impresa agricola o di un'impresa minore;

- la nuova definizione di "impresa minore" contenuta nella lettera d) è stata elaborata mantenendo ferme le soglie previste dall'art. 1 del regio decreto 26 marzo 12942, n. 267, per la non assoggettabilità a fallimento (art. 2, comma 1, lett. e), legge delega n. 155/1017), e corrisponde sostanzialmente alla figura dell'imprenditore «sotto soglia» previsto dalla legge vigente. L'unica reale modifica consiste nell'eliminazione dell'espressione "ricavi lordi", che, per la sua ambiguità, aveva suscitato qualche dubbio interpretativo. La nuova disposizione parla semplicemente di ricavi, sicché è chiaro il rinvio alla disciplina civilistica e, in particolare, agli articoli 2425 e 2525 bis del codice civile, che disciplinano le modalità di iscrizione di tale voce nel bilancio delle società di capitali;

- la definizione di consumatore di cui alla lettera e), ripresa dal codice del consumo, è stata estesa anche alla persona fisica che sia contemporaneamente socia di società di persone, a condizione che il suo sovraindebitamento riguardi esclusivamente i debiti strettamente personali;

- in esecuzione del principio di cui all'art. 2, comma 1, lett. f), legge delega n. 155/2017, è stata recepita alla lettera m) la nozione, di matrice eurounitaria, del centro degli interessi principali del debitore (noto come COMI, centre of main interests), che ai fini della competenza territoriale valorizza il criterio dell'apparenza e della riconoscibilità dai terzi;

- l'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese viene definito alla lettera n) come l'albo, istituito presso il Ministero della giustizia, dei soggetti che svolgono su incarico del giudice, anche in forma associata o societaria, le funzioni di gestione, supervisione, controllo o custodia nell'ambito delle procedure concorsuali previste dal presente codice;

- nelle lettere t) ed u) sono contenute le definizioni, rispettivamente, degli esistenti organismi di composizione delle crisi da sovraindebitamento (OCC), già destinati a svolgere compiti di assistenza dei soggetti sovraindebitati, ora anche nella fase successiva alla ricezione della segnalazione di allerta per gli imprenditori agricoli e per le imprese minori, e dei neo-istituiti organismi di composizione della crisi di impresa (OCRI), chiamati a ricevere le segnalazioni di allerta per tutte le imprese, nonché a gestire la fase dell'allerta e, per le imprese diverse dalle imprese minori e dalle imprese agricole, la fase della composizione assistita della crisi.

CAPO II

PRINCIPI GENERALI

Sezione I

Obblighi dei soggetti che partecipano alla regolazione della crisi o dell'insolvenza

Articolo 3

Obblighi del debitore

L'articolo 4 mira a responsabilizzare esplicitamente il debitore, prescrivendo, per l'imprenditore individuale, l'adozione di ogni misura diretta alla precoce rilevazione del proprio stato di crisi, per porvi tempestivamente rimedio; per l'imprenditore collettivo, l'adozione, ai medesimi fini, di specifici assetti organizzativi adeguati ai sensi dell'articolo 2086 c.c., anch'esso riformato.

Articolo 4

Doveri delle parti

Sono resi espliciti i doveri di informazione, correttezza e buona fede cui devono essere improntate le condotte tanto del debitore quanto dei creditori che ricorrano a strumenti di regolazione della crisi, quali sono i piani attestati e gli accordi di ristrutturazione, quanto alle procedure concorsuali, oltre che nelle trattative che li precedono, secondo la specifica declinazione datane per ciascuna parte, con particolare risalto, quanto al debitore, agli obblighi di trasparenza, tempestività e prudenza, e quanto ai creditori agli obblighi di riservatezza, collaborazione e lealtà, in vista dell'obiettivo comune di individuare la migliore soluzione della crisi o la migliore regolazione dell'insolvenza.

Articolo 5

Doveri delle autorità preposte

L'articolo 5 pone l'obbligo di trattare con sollecitudine le procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza a carico sia delle autorità giudiziarie, prevedendo anche un meccanismo di trattazione prioritaria rispetto agli altri procedimenti giurisdizionali, che delle autorità amministrative, tenute anche al rispetto dell'obbligo di riservatezza (art. 2, comma 1, lett. g), legge delega n. 155/2017).

Tali misure si giustificano per la rilevanza degli interessi coinvolti, ivi compresi l'interesse al buon funzionamento del mercato e i diritti dei lavoratori, cui la normativa eurounitaria presta specifica attenzione, da ultimo anche la proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2016 in tema di quadri di ristrutturazione preventiva, seconda opportunità e misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, che prosegue sulla strada dell'intervento anticipato prima che l'impresa versi in gravi difficoltà e della ristrutturazione precoce per preservare le parti di attività economicamente sostenibili.

Viene, altresì, rimarcato che tutte le nomine dei professionisti effettuate dall'autorità giudiziaria o amministrativa, così come quelle effettuate dagli organi da esse nominati, devono essere improntate a criteri di trasparenza e di rotazione ed efficienza, ponendosi a carico del presidente della sezione in materia concorsuale l'obbligo di vigilare sull'osservanza del suddetto obbligo e di assicurarne il rispetto in sede giudiziale.

Sezione II

Economicità delle procedure

Articolo 6

Prededucibilità dei crediti

L'articolo 6 è diretto all'attuazione del principio contenuto nell'art. 2, comma 1, lett. l), legge delega n. 155/2017, nella parte in cui mira espressamente al contenimento dei costi delle procedure e dunque delle ipotesi di prededuzione, specie dei professionisti, al fine di evitare che, come attualmente spesso avviene, il pagamento dei crediti prededucibili assorba in misura rilevante l'attivo delle procedure,

compromettendo gli stessi obiettivi di salvaguardia della continuità aziendale e il miglior soddisfacimento dei creditori.

Di conseguenza alle lettere c) e d) del comma 1 si prevede che, fermo restando l'elevato grado di privilegio di cui restano comunque muniti i crediti professionali sorti in funzione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti e del concordato preventivo, la prededuzione spetta solo nei limiti del 75% dell'ammontare del credito, sempre a condizione, rispettivamente, che l'accordo sia omologato o che la procedura di concordato sia aperta. È infatti unicamente a questa condizione che l'opera del professionista –il cui credito è comunque assistito da un privilegio di grado elevato (art. 2751 bis, n. 2, c.c.)- può ritenersi aver apportato un reale beneficio alla massa dei creditori e che quindi si giustifica un sacrificio delle aspettative di soddisfacimento dei creditori stessi.

Al fine di incentivare e valorizzare le procedure di allerta e composizione assistita della crisi (vera chiave di volta dell'intera riforma) la lettera a) del comma 1 esenta dalla suddetta limitazione i crediti per spese e compensi degli OCC e degli OCRI, mentre il comma 3 esclude radicalmente la prededucibilità dei crediti per prestazioni «parallele» rese da professionisti incaricati del debitore durante le procedure di allerta e composizione assistita della crisi. Si vuole così rinforzare il ruolo degli organismi di composizione della crisi, visti come soggetti qualificati di ausilio e supporto nei confronti dell'imprenditore che voglia regolare precocemente la crisi della propria impresa.

Restano ferme le regole già vigenti riguardanti la prededucibilità dei crediti sorti durante le procedure concorsuali e la sua persistenza nelle procedure successivamente aperte.

Sezione III

Principi di carattere processuale

Articolo 7

Trattazione unitaria delle domande di regolazione della crisi o dell'insolvenza

In attuazione del principio di unitarietà della procedura diretta all'accertamento dello stato di crisi o insolvenza ed alla sollecita individuazione della sua migliore regolazione concorsuale (art. 2, comma 1, lettere e) ed l), della legge n. 155/2017), il comma 1 dell'articolo 7 stabilisce che tutte le domande dirette alla regolazione della crisi o dell'insolvenza debbono essere trattate con urgenza e riunite nell'ambito di un unico procedimento.

Il comma 2 prevede che debba essere dato esame prioritario alle domande che contemplano il mantenimento della continuità aziendale, anche indiretta, purché nel piano sia espressamente indicata la convenienza per i creditori della soluzione proposta e sempre che la domanda medesima non sia manifestamente inammissibile o infondata. In tal caso, tale criterio non opera e il giudice può procedere all'esame delle eventuali domande alternative di regolazione della crisi.

Il comma 3 sancisce che il tribunale, nell'ipotesi in cui eventuali domande alternative di regolazione della crisi non siano accolte, può disporre l'apertura della liquidazione giudiziale se sia stato accertato lo stato di insolvenza. Allo stesso modo il tribunale procede nei casi di revoca dei termini concessi dal giudice per il deposito di una proposta di concordato o di un accordo di ristrutturazione e nei casi

previsti di arresto precoce della procedura di concordato preventivo o di omologazione di un accordo di ristrutturazione.

Articolo 8

Durata massima delle misure protettive

L'articolo 8, in linea con il richiamo alla normativa dell'Unione europea contenuto nell'art. 1, comma 2, legge delega, n. 155/2017, anticipa la regola dettata dall'art. 6, comma 7, della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2016 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, che prevede che la durata complessiva delle misure protettive non può superare il periodo, anche non continuativo, di dodici mesi, inclusi rinnovi o proroghe.

Articolo 9

Sospensione feriale dei termini e patrocinio legale

In attuazione dei principi di riduzione della durata e dei costi, nonché di semplificazione delle procedure concorsuali, di cui rispettivamente alle lettere l) e h) dell'art. 2, comma 1, legge delega, n. 155/2017, l'articolo 9 pone al comma 1 la regola della trattazione delle procedure concorsuali anche nel periodo feriale, salvo che non sia diversamente disposto.

Il comma 2 prevede l'obbligatorietà del patrocinio del difensore, anche in questo caso con possibilità di deroga, così chiarendo precedenti dubbi interpretativi, sorti soprattutto con riferimento alla presentazione dell'istanza di fallimento in proprio, della domanda di

concordato preventivo e di accesso alle procedure di sovraindebitamento.

Articolo 10

Comunicazioni telematiche

L'articolo 10 richiama, in linea con l'art. 2, comma 1, lett. i), legge delega n. 155/2017, alcune delle regole poste dal codice dell'amministrazione digitale riguardo alle modalità di formazione e comunicazione dei documenti informatici, così come il «domicilio digitale» individuato ai sensi del Regolamento (UE) 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 in materia di identificazione elettronica e servizi fiduciari per le transazioni elettroniche nel mercato interno, ferme restando le ulteriori previsioni di cui al Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativo alle procedure d'insolvenza.

Le comunicazioni poste a carico degli organi di gestione, controllo e assistenza delle procedure sono effettuate con modalità telematiche al domicilio digitale assegnato dai medesimi organi ai creditori ed ai titolari di diritti sui beni che non hanno l'obbligo di munirsi; ai soggetti che hanno sede o che risiedono all'estero; al debitore e al legale rappresentante della società o ente sottoposti a una delle procedure disciplinate dal codice dell'insolvenza. Si tratta di modalità idonee a semplificare e velocizzare le comunicazioni.

Il comma 3 responsabilizza i destinatari delle comunicazioni e prevede che, nell'ipotesi di mancata istituzione o comunicazione del domicilio digitale, le comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un domicilio digitale e quelle effettuate ai soggetti cui sia stato comunque assegnato un domicilio digitale, nonché nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio elettronico

per cause imputabili al destinatario, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

Sezione IV

Giurisdizione internazionale

Articolo 11

Attribuzione della giurisdizione

In coerenza con la disciplina dettata dal r.d. n.267 del 1942, l'articolo 11 prevede, al comma 1, che la giurisdizione italiana in materia di crisi di impresa sussiste quando in Italia è situato il centro degli interessi principali del debitore o una sua dipendenza, secondo quanto previsto nel Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 e fatte salve le disposizioni di settore dell'Unione Europea (quali, ad esempio, quelle relative alle procedure concorsuali di enti creditizi e imprese di assicurazione) e le disposizioni contenute in convenzioni internazionali. Il comma 2 prevede che chiunque vi abbia interesse possa proporre impugnazione per difetto di giurisdizione avverso il provvedimento di apertura della procedura concorsuale e che è sempre ammesso il ricorso per cassazione, come del resto già riconosciuto dalla giurisprudenza (cfr. Cass. S.U. ord. n. 20144/2011).

Il comma 3 prevede che siano soggette alla giurisdizione italiana tutte le controversie che derivino dall'apertura di una procedura concorsuale.

TITOLO II

PROCEDURE DI ALLERTA E DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI

CAPO I

STRUMENTI DI ALLERTA

Articolo 12

Nozione, effetti e ambito di applicazione

L'articolo 12 specifica che rientrano nella categoria degli strumenti di allerta sia gli obblighi di segnalazione degli indizi di crisi posti a carico di alcuni soggetti qualificati, sia gli obblighi organizzativi posti dal codice civile a carico dell'imprenditore, in quanto entrambi concorrono al perseguimento dell'obiettivo di una precoce rilevazione della crisi dell'impresa, in vista della tempestiva adozione delle misure idonee a superarla o regolarla.

È affermata la natura discrezionale, riservata e confidenziale del procedimento di composizione assistita della crisi, cui il debitore può accedere anche prima dell'attivazione della fase dell'allerta.

Il comma 3, al fine di agevolare il ricorso alle procedure di allerta e composizione assistita della crisi, dispone che la loro attivazione non costituisca causa di risoluzione dei contratti pendenti, anche se stipulati con pubbliche amministrazioni, né di revoca degli affidamenti concessi e che sono inefficaci patti contrari.

In attuazione del principio di cui all'articolo 4, comma 1, lett. a), legge delega n. 155/2017, i commi successivi tracciano il perimetro di applicazione degli strumenti di allerta, destinati ai debitori che svolgono attività imprenditoriale, con esclusione delle grandi imprese,

gruppi di imprese di rilevante dimensione e società con azioni quotate in mercati regolamentati o diffuse fra il pubblico in misura rilevante.

In particolare, il comma 6 prevede un procedimento di allerta e composizione assistita della crisi integrato ai sensi dell'articolo 316, comma 1, lettere a) e b) per le imprese soggette a liquidazione coatta amministrativa ordinaria.

La scelta di applicare gli strumenti di allerta anche alle imprese agricole ed alle imprese minori, compatibilmente con la loro struttura organizzativa, si pone in linea con l'articolo 3, paragrafo 3, della Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 22 novembre 2016, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, la seconda opportunità e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza e liberazione dai debiti, e comunque non incide sulla persistente competenza dell'organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) con riguardo alla successiva (ed eventuale) fase di composizione assistita della crisi.

Le situazioni in cui è obbligatoria la presenza del collegio sindacale e l'ammontare dell'esposizione debitoria in presenza della quale sorge l'obbligo di segnalazione in capo ai c.d. creditori pubblici qualificati sono tali, di per sé, da escludere, seppure in via indiretta ed in concreto, l'operatività delle misure d'allerta per le imprese di dimensioni particolarmente modeste, la cui crisi o insolvenza non è tale da ledere interessi di rilevanza pubblicistica.

L'ultimo comma evidenzia che gli obblighi di segnalazione posti a carico di soggetti qualificati cessano in pendenza di una procedura concorsuale, la cui apertura determina altresì la chiusura del procedimento di allerta e composizione assistita della crisi.

Articolo 13

Indicatori della crisi

In attuazione dei principi di cui all'articolo 4, comma 1, lett. c) e h), della legge delega n. 155/2017, l'articolo 13 individua i c.d. indicatori della crisi negli squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziario, rapportati alle specifiche caratteristiche dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore, che possono incidere sulla sostenibilità dei debiti per l'esercizio in corso o per i sei mesi successivi e sulla continuità aziendale, tenuto conto anche della presenza di significativi e reiterati ritardi nei pagamenti, di durata diversa in rapporto alle diverse categorie di debiti.

Il comma 2 attribuisce ad un organo pubblico tecnicamente qualificato, quale il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili, il compito di elaborare con cadenza triennale, in riferimento ad ogni tipologia di attività economica secondo le classificazioni I.S.T.A.T., appositi indici economici che consentono di rilevare in modo più agevole, omogeneo ed obiettivo segnali che, unitariamente considerati, fanno ragionevolmente presumere la sussistenza di uno stato di crisi dell'impresa. Si tratta di indici che dovranno essere sottoposti all'approvazione del MISE.

È previsto che il Consiglio nazionale dei commercialisti elabori specifici indici con riferimento alle start-up innovative di cui al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 e alle microimprese e piccole e medie imprese di cui al decreto-legge 24 gennaio 2015, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2015, n. 33, alle società di liquidazione e alle imprese costituite da meno di due anni, allo scopo di individuare criteri di rilevazione il più possibile parametrati alle specifiche caratteristiche dell'impresa.

Inoltre, allo scopo di tener conto delle specificità delle singole imprese, che potrebbe rendere gli indici elaborati concretamente inidonei a evidenziare la possibile situazione di crisi, la disposizione prevede che l'impresa, nella nota integrativa al bilancio di esercizio, possa dichiarare le ragioni per le quali ritiene inadeguati gli indici elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed indicarne altri, ritenuti più idonei. In tal caso, un professionista indipendente attesterà l'adequatezza di tali indici in rapporto alla specificità dell'impresa e, a partire dall'esercizio successivo, l'impresa sarà "valutata" sulla base di questi diversi indici.

Articolo 14

Obbligo di segnalazione degli organi di controllo societari

L'articolo 14 pone a carico degli organi di controllo societari, del revisore contabile e della società di revisione, ciascuno nell'ambito delle rispettive funzioni, il duplice obbligo di verificare che l'organo amministrativo monitori costantemente l'adequatezza dell'assetto organizzativo dell'impresa, il suo equilibrio economico-finanziario ed il prevedibile andamento della gestione, nonché di segnalare immediatamente allo stesso organo amministrativo l'eventuale esistenza di fondati indizi della crisi.

Il comma 2 disciplina in dettaglio le modalità della segnalazione cui sono tenuti gli organi di controllo, di modo che essa possa risultare tempestiva ed efficace, aprendo una sorta di dialogo tra i due organi diretto ad individuare le soluzioni possibili e le iniziative concretamente intraprese, in difetto delle quali gli organi di controllo sono tenuti ad attivare la procedura di allerta «esterna» mediante sollecita ed idonea segnalazione all'organismo di composizione della crisi d'impresa, corredata da tutte le informazioni necessarie, anche in

deroga all'obbligo di segretezza prescritto dall'articolo 2407, comma 1, c.c.

In attuazione dei principi di cui all'articolo 4, comma 1, lett. f), legge delega n. 155/2017, il comma 3 individua nella tempestiva segnalazione all'organismo di composizione della crisi una causa di esonero dalla responsabilità solidale degli organi di controllo societari per le conseguenze pregiudizievoli delle omissioni o delle azioni successivamente poste in essere dall'organo amministrativo in difformità dalle prescrizioni ricevute, a meno che esse siano conseguenza diretta di decisioni assunte prima della segnalazione medesima; il tutto, ferma restando la prosecuzione dell'esercizio delle funzioni proprie degli organi di controllo, in modo da consentire loro di adempiere in assoluta autonomia alle proprie funzioni.

Per superare eventuali carenze nei meccanismi di comunicazione interna tra gli organi societari, e comunque per stimolare la massima tempestività nell'attivazione del meccanismo bifasico di allerta (prima) interna e (poi) esterna, il comma 4 impone agli istituti di credito ed agli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario di dare notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti, delle variazioni, revisioni e revoche degli affidamenti comunicate al cliente.

Articolo 15

Obbligo di segnalazione di creditori pubblici qualificati

L'articolo 15 attua il principio contenuto nell'articolo 4, comma 1, lett. d), legge delega n. 155/2017, individuando nell'Agenzia delle entrate, nell'Istituto nazionale della previdenza sociale e nell'agente della riscossione delle imposte i creditori pubblici qualificati tenuti alla

segnalazione di allerta a fronte di una esposizione debitoria dell'imprenditore di importo rilevante.

Per ciascuna categoria di creditori, nel comma 2, è stato determinato, anche all'esito delle audizioni degli interessati, quando l'esposizione debitoria deve considerarsi di importo rilevante ai fini dell'allerta.

Con riguardo all'Agenzia delle entrate (art. 15, comma 2, lett. a), si è ritenuto opportuno limitare il monitoraggio alla sola IVA, in quanto calcolata sulla base delle dichiarazioni periodiche redatte dagli stessi contribuenti, calibrando la soglia di rilevanza in relazione alle dimensioni dell'impresa, quali si evincono dal suo volume d'affari, e fissando comunque una soglia minima sufficientemente elevata onde evitare che l'estensione troppo ampia dell'obbligo di effettuare la segnalazione generi un effetto contrario rispetto a quello auspicato, paralizzando l'attività degli organismi cui compete gestire tali segnalazioni. Si è perciò deciso di fare riferimento ai debiti IVA scaduti e non versati, se complessivamente pari ad almeno il 30 per cento del volume d'affari del periodo di riferimento e purché comunque l'ammontare del debito scaduto non sia inferiore: a 25.000 euro per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente fino a 2.000.000 di euro; a 50.000 euro per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente fino a 10.000.000 di euro; a 100.000 euro, per volume d'affari risultante dalla dichiarazione modello IVA relativa all'anno precedente oltre 10.000.000 di euro

Rispetto all'Istituto nazionale della previdenza sociale (art. 15, comma 2, lett. b) si è fatto invece riferimento ad un ritardo di oltre sei mesi nel versamento di contributi previdenziali di ammontare superiore alla metà di quelli dovuti nell'anno precedente, di ammontare in ogni caso superiore ad euro cinquantamila, importo ritenuto congruo dagli stessi

esponenti dell'istituto consultati nel corso delle audizioni, i quali hanno evidenziato come una soglia più bassa porterebbe il numero dei soggetti da sottoporre alle procedure d'allerta a quasi 200.000 all'anno (contro i 12.000 circa potenzialmente interessati adottando la soglia dei 50.000 euro), numero difficilmente gestibile, soprattutto in fase di prima applicazione della norma.

Con riguardo all'agente della riscossione (art. 15, comma 2, lett. c), tenuto conto dei compiti ad esso affidati e dei tempi necessari per la sua attivazione, l'inadempimento viene ritenuto rilevante quando la sommatoria dei crediti affidati per la riscossione dopo la data di entrata in vigore del codice, limitatamente ai crediti autodichiarati o definitivamente accertati (come espressamente previsto dalla legge delega) e scaduti da oltre novanta giorni superi, per le imprese individuali, la soglia di euro 500.000 e, per le imprese collettive, la soglia di euro 1.000.000. Importi più elevati, come dimostrato dalle elaborazioni effettuate da Agenzia delle entrate –Riscossione con riferimento a quanti, che, alla fine del 2017, presentavano –rispetto al 2016- un'esposizione debitoria superiore porterebbe la platea dei possibili soggetti interessati alla segnalazione ad un numero superiore ai ventimila, contro un totale di circa 2000 stimabili sulla base delle soglie recepite dalla norma.

Va rimarcato che, proprio in ragione della assoluta novità dell'istituto dell'allerta ed al fine di monitorarne l'efficacia fin dalle sue prime applicazioni, è previsto un meccanismo di adeguamento delle disposizioni contenute nell'articolo 15, con riferimento sia alla tipologia dei debiti monitorati, sia alla loro entità, dapprima entro due anni dalla entrata in vigore del codice, e successivamente ogni tre anni. Detto adeguamento avviene anche sulla base dei dati elaborati da un Osservatorio permanente istituito con il compito, tra l'altro, di monitorare con cadenza annuale l'andamento delle misure di allerta e

di proporre le eventuali modifiche normative necessarie a migliorarne l'efficienza.

Completa il quadro di monitoraggio della riforma la previsione secondo la quale, entro due anni dalla sua entrata in vigore, e successivamente almeno ogni tre anni, il Ministro della Giustizia presenta al Parlamento una relazione dettagliata sulla applicazione del codice, tenuto conto dei dati elaborati dall'Osservatorio.

Sotto il profilo operativo, la norma prevede che, quando l'esposizione debitoria superi l'importo rilevante come sopra individuato, i creditori pubblici hanno l'obbligo di inviare un avviso al debitore, con le seguenti modalità:

l'Agenzia delle entrate, contestualmente alla comunicazione di irregolarità di cui all'articolo 54-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.633; l'Istituto nazionale della previdenza sociale entro trenta giorni dal verificarsi dei presupposti del ritardo di oltre sei mesi di cui sopra; l'Agente della riscossione entro sessanta giorni dalla data di superamento delle soglie.

Quanto al contenuto dell'avviso, i creditori pubblici qualificati devono avvertire il debitore che, se entro i successivi novanta giorni egli non avrà provveduto, alternativamente, ad estinguere il proprio debito, a regolarizzarlo nelle diverse modalità consentite dalla legge (ad esempio, per quanto concerne l'agente della riscossione, sono ipotizzabili la rateizzazione ex art. 19 DPR 602/73, l'adesione alla definizione agevolata, la compensazione ex art. 28-quater DPR 602/73), a presentare istanza di composizione assistita della crisi ovvero a proporre domanda di accesso ad una procedura concorsuale, essi lo segnaleranno all'organismo di composizione assistita della crisi di impresa, anche affinché tale ente, che, essendo istituito presso le

Camere di commercio, ha maggiore facilità nell'acquisizione dei dati a tal fine necessari, provveda alla segnalazione agli organi societari di controllo.

Una volta decorso il termine assegnato, ove il debitore non abbia fornito alcuna risposta, i creditori pubblici qualificati procederanno senza indugio alle prescritte segnalazioni.

I creditori pubblici qualificati sono esonerati dall'obbligo di segnalazione se il debitore fornisca prova documentale di crediti di imposta o altri crediti vantati verso pubbliche amministrazioni di ammontare pari ad almeno la metà della soglia di rilevanza stabilita dal comma 2. Si vuole così tener conto della situazione patrimoniale complessiva dell'imprenditore ed evitare ulteriori conseguenze pregiudizievoli derivanti dal ritardo nel pagamento da parte della stessa amministrazione.

La sanzione per la mancata ottemperanza all'obbligo di segnalazione consiste, per l'Agenzia delle entrate e l'Istituto nazionale della previdenza sociale, nell'inefficacia del titolo di prelazione spettante ai crediti dei quali essi sono titolari, e per l'agente della riscossione delle imposte, nell'inopponibilità alla massa del credito per spese ed oneri di riscossione. La differenziazione si è resa necessaria in considerazione del fatto che è parso iniquo penalizzare l'ente impositore, degradando il credito al rango chirografario, per omissioni imputabili all'agente incaricato della riscossione. Si è dunque ritenuto di tradurre il principio di delega, che prevedeva genericamente la perdita del privilegio, in termini tali da garantire il perseguimento dell'obiettivo indicato dal legislatore delegante e cioè il rafforzamento dell'obbligo di segnalazione attraverso la previsione di una sanzione tale da responsabilizzare i destinatari della regola di condotta. In questa prospettiva non avrebbe senso ipotizzare, a carico dell'agente

della riscossione, la sanzione della perdita del privilegio per spese ed oneri di riscossione, considerato che è assai dubbio che il relativo credito abbia carattere privilegiato, vista la costante giurisprudenza di legittimità che ha reiteratamente affermato la natura chirografaria del credito per aggi (in questo senso, si vedano Cass. n. 25932/2015; Cass. n. 7868/2014; Cass. n. 11230/2013 e Cass. n. 28502/2015 per il carattere chirografario del credito per spese di insinuazione). È dunque evidente che sanzionare l'inerzia dell'agente con la perdita del privilegio equivarrebbe a non prevedere una sanzione.

CAPO II

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA

Articolo 16

(OCRI)

L'articolo prevede la costituzione dell'organismo di composizione della crisi d'impresa (OCRI) presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, con il compito di gestire la fase dell'allerta per tutte le imprese e l'eventuale procedimento di composizione assistita della crisi per le imprese diverse da quelle minori (o imprese «sotto soglia»).

La competenza territoriale dell'OCRI cui devono essere indirizzate le segnalazioni è determinata dalla sede legale dell'impresa, senza che rilevi l'eventuale diversa localizzazione del centro principale degli interessi del debitore (COMI), volendosi in tal modo escludere, in una fase in cui deve essere perseguita la tempestività dell'intervento, ogni dilazione dovuta all'eventuale incertezza sulla competenza.

La scelta della competenza territoriale «diffusa» mira a mantenere la maggiore «prossimità» dei nuovi strumenti di allerta e composizione assistita della crisi rispetto alla localizzazione dell'impresa, rendendo così più agevole per l'imprenditore l'accesso a questa fase.

Il comma 3 precisa che l'organismo di composizione della crisi d'impresa opera attraverso vari soggetti che lo compongono, in particolare: il referente, che viene individuato dal legislatore nel segretario della camera di commercio o in un suo delegato; l'ufficio del referente, ossia l'apparato costituito dal personale e dai mezzi messi a disposizione dell'organismo dalla camera di commercio; il collegio degli esperti, nominato di volta in volta per il singolo affare.

Al referente è attribuito il compito di assicurare la tempestività del procedimento, sia curando che gli adempimenti organizzativi vengano effettuati senza indugio, sia vigilando affinché tutti i soggetti coinvolti rispettino i termini loro assegnati.

Nell'ottica della certezza, sicurezza e tempestività delle comunicazioni, l'ultimo comma impone all'ufficio del referente l'uso della posta elettronica certificata.

Articolo 17

Nomina e composizione del collegio

L'articolo 17 attua il dettagliato disposto dell'articolo 4, comma 1, lettera b), della legge delega n. 155/2017, prevedendo innanzitutto che il referente, una volta ricevuta la segnalazione da parte dei soggetti qualificati, ovvero l'istanza del debitore di assistenza nella composizione della crisi, deve procedere immediatamente alla segnalazione agli organi di controllo societari ed alla nomina del collegio, raccogliendo innanzitutto le designazioni dei relativi

componenti provenienti dai soggetti legittimati, da scegliersi però (solo) tra gli iscritti nell'albo dei gestori della crisi e dell'insolvenza, assicurando trasparenza e rotazione nel conferimento degli incarichi.

Al fine di garantire la riservatezza della procedura, la richiesta non deve contenere elementi idonei ad identificare l'impresa, ma unicamente l'indicazione del settore in cui la stessa opera e le sue dimensioni, deducibili dal numero degli addetti e dall'ammontare annuo dei ricavi quale risulta dal registro delle imprese.

Due dei tre componenti sono individuati mediante designazione diretta: uno da parte del presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale individuato a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, avuto riguardo al luogo in cui si trova la sede dell'impresa, o da un suo delegato, soluzione imposta dall'art. 4, comma 1, lett. b) della legge delega, proprio a sottolineare che l'istituto è diretto ad agevolare l'imprenditore e non è un'anticipazione dell'apertura di una procedura concorsuale; un altro da parte del presidente della camera di commercio presso cui opera l'OCRI o da un suo delegato, che non può essere tuttavia lo stesso referente, il cui intervento nella scelta dei componenti è limitato ai casi previsti dalla legge; il terzo individuato dal referente, sentito il debitore, tra quelli iscritti nell'elenco trasmesso annualmente all'organismo dalle associazioni imprenditoriali ed appartenente all'associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore. La previsione secondo la quale deve essere sentito anche il debitore mira a consentire, da un lato, di meglio tener conto delle specificità dell'impresa; dall'altro, è diretta a fare in modo che l'organismo operi e sia anche correttamente percepito dal debitore come un ente "amico", il cui compito è quello di assisterlo e agevolarlo nella gestione della sua situazione di crisi.

Entro il giorno successivo alla comunicazione della nomina, i componenti designati debbono rendere la dichiarazione di loro indipendenza.

Poiché la competenza a gestire la composizione assistita della crisi da parte dell'OCRI è limitata agli imprenditori non minori, nel caso in cui la segnalazione riguardi un'impresa minore o un'impresa agricola, il referente procede alla convocazione del debitore avanti all'Organismo di composizione della crisi da sovraindebitamento (OCC) competente per territorio, individuandolo in base alle preferenze del debitore e, in difetto, scegliendolo in base ad un criterio di rotazione, per la prosecuzione del procedimento.

L'articolo 357 prevede che, fino alla istituzione dell'Albo dei soggetti destinati a svolgere funzioni di gestione o di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali, il presidente della sezione specializzata, il presidente della camera di commercio e le associazioni rappresentative delle categorie imprenditoriali (e per esse il referente, secondo il meccanismo già descritto) designino i componenti del collegio tra quelli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili nonché all'albo degli avvocati che siano in possesso di una specifica esperienza in materia di crisi di impresa, per avere svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o professionista presentatore della proposta in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell'apertura, o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati.

Articolo 18

Audizione del debitore

L'articolo 18 impone alla procedura di allerta una tempistica veloce che inizia con l'audizione del debitore e degli organi di controllo

societari, se esistenti. La norma dispone che si proceda alla loro convocazione ed audizione in via riservata e confidenziale. Le modalità di gestione di questa fase devono essere dunque tali da garantire che i terzi non vengano a conoscenza della procedura, allo scopo di evitare il diffondersi di inutili allarmismi che potrebbero pregiudicare l'immagine commerciale dell'impresa e la sua possibilità di accedere ulteriormente al credito.

Conclusa l'audizione, il collegio deve valutare, sulla base dei dati raccolti, se siano emersi o meno fondati indizi di crisi, anche alla luce delle informazioni fornite circa le iniziative messe in atto in esito alle segnalazioni. Se ritiene che non sussista una situazione di crisi, il collegio dispone l'archiviazione delle segnalazioni ricevute, dandone comunicazione per il tramite del referente ai soggetti che avevano effettuato la segnalazione. Il collegio dispone in ogni caso l'archiviazione quando l'organo di controllo societario, se esistente o, in sua mancanza, un professionista indipendente, attesti l'esistenza di crediti di imposta o di altri crediti verso pubbliche amministrazioni per i quali siano decorsi novanta giorni dalla messa in mora, per un ammontare complessivo che, portato in compensazione con i debiti, determina il mancato superamento delle soglie che hanno determinato la segnalazione. Con tale previsione si è voluto evitare che imprese in (apparente) difficoltà a causa del mancato pagamento da parte di debitori pubblici debbano subire conseguenze pregiudizievoli ulteriori a causa dei tempi delle procedure di liquidazione e di pagamento. I sindaci o l'attestatore, assumendosene la responsabilità, potranno così attestare l'esistenza anche di crediti non definitivamente accertati, quando ad esempio gli ostacoli all'accertamento ed al pagamento siano di ordine meramente formale o derivino da contestazioni pretestuose o limitate solo ad una parte dell'importo che l'imprenditore assume essergli dovuto. È previsto, tuttavia, che l'attestazione sia utilizzabile solo nel procedimento dinanzi all'OCRI

e quindi, ad esempio, non possa essere un titolo per ottenere un'ingiunzione di pagamento. Se, invece, la valutazione dei dati acquisiti conferma l'esistenza di fondati indizi di crisi, il collegio individua con il debitore le misure che appaiono idonee al suo superamento, fissando un termine entro il quale l'imprenditore deve riferire in merito alla relativa attuazione.

Alla scadenza del termine, se il debitore non ha ottemperato e, quindi, non ha assunto le iniziative necessarie, il collegio redige una breve relazione e la trasmette al referente, che ne dà notizia a coloro che hanno effettuato la segnalazione.

I soggetti pubblici qualificati sono esonerati dall'obbligo di segnalazione nel caso in cui il debitore abbia presentato l'istanza di composizione assistita della crisi, fino a quando il procedimento resta aperto.

CAPO III

PROCEDIMENTO DI COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI

Articolo 19

Composizione della crisi

Mentre la procedura di allerta è finalizzata a far emergere tempestivamente la crisi dell'impresa, ricercando, con l'ausilio degli organi di controllo o dello stesso OCRI e senza coinvolgere i creditori, una soluzione alla crisi principalmente mediante l'adozione di misure riorganizzative dell'attività imprenditoriale, diversa è la prospettiva dell'istituto della composizione assistita della crisi, al cui interno, nel presupposto che sia imprescindibile la ristrutturazione del debito, la

soluzione viene ricercata mediante una trattativa con i creditori, favorita dall'intervento dell'OCRI che si pone come una sorta di mediatore attivo tra le parti.

L'articolo 19 prevede che l'iniziativa per l'attivazione del procedimento di composizione assistita della crisi appartenga solo al debitore, il quale può rivolgere all'OCRI l'istanza di intervento all'esito dell'audizione, ma anche prima e a prescindere dalla stessa.

Ricevuta l'istanza, il collegio fissa un termine non superiore a tre mesi da utilizzare per ricercare una soluzione concordata con i creditori e incarica il relatore di seguire le trattative, anche facendosi parte attiva, se ciò sia utile per favorire l'accordo con l'autorevolezza che gli deriva dal ruolo. Il termine può essere prorogato fino ad un massimo di sei mesi solo se risulta che le trattative segnano un progresso verso la soluzione concordata.

Nel più breve tempo possibile il collegio deve acquisire dal debitore una relazione aggiornata sulla situazione economica e finanziaria dell'impresa ed un elenco dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali, con l'indicazione dell'ammontare dei crediti e delle eventuali cause di prelazione; in alternativa, su istanza del debitore che non sia in condizioni di produrre la suddetta documentazione, il collegio può provvedere esso stesso a redigerla, suddividendo, se del caso, i compiti tra i suoi componenti conformemente alle diverse professionalità. La ragione dell'acquisizione di tale documentazione si spiega con l'opportunità di disporre di tutti gli elementi conoscitivi utili a valutare la situazione dell'impresa e ad individuare il possibile oggetto delle trattative, ma anche al fine di precostituire la documentazione necessaria per l'accesso ad una procedura concorsuale, così realizzandosi evidenti economie di tempi e costi

procedurali in linea con il principio di cui all'articolo 2, comma 1, lettera l), legge delega n. 155/2017.

Con le stesse finalità, il comma 3 consente al collegio, su richiesta del debitore, di attestare la veridicità dei dati aziendali. Il falso nell'attestazione è sanzionato penalmente dall'art. 345.

Dispone l'ultimo comma che se, all'esito delle trattative, il debitore raggiunge un accordo con i creditori, detto accordo debba essere formalizzato per iscritto e depositato presso l'OCRI, che può consentirne la visione e l'estrazione di copie solo a coloro che l'hanno sottoscritto. Ove le descritte formalità vengano osservate, l'accordo ha la stessa efficacia degli accordi che danno attuazione al piano attestato di risanamento, con i conseguenti corollari in termini di esenzione dalla revocatoria in caso di successiva liquidazione giudiziale. Presupposto evidente di tale beneficio è che l'accordo sia stato raggiunto con la supervisione e l'approvazione del collegio, il quale, quindi, si rende indirettamente garante della fattibilità del piano sottostante l'accordo. È rimessa al debitore, con il consenso dei creditori interessati, la decisione di iscrivere o meno l'accordo nel registro delle imprese, rendendolo così conoscibile ai terzi.

Articolo 20

Misure protettive

Mentre è possibile pretendere che la procedura di allerta si svolga in via riservata e confidenziale, essendo in essa coinvolti tendenzialmente solo il debitore, gli organi societari, i professionisti, gli uffici pubblici e l'OCRI, tale riservatezza non può essere del tutto mantenuta nel procedimento di composizione assistita della crisi, nella quale vengono necessariamente coinvolti, almeno in parte, i creditori.

È quindi inevitabile che la notizia della crisi possa diffondersi e conseguentemente è necessario consentire al debitore di tutelare l'impresa da iniziative dei creditori che potrebbero vanificare le trattative.

Provvede in proposito l'articolo 20, disponendo che il debitore, che richiede l'assistenza dell'OCRI per le trattative con i creditori, possa presentare apposita istanza al tribunale, individuato in conformità alla delega, nella sezione specializzata in materia di crisi di impresa competente per territorio in ragione della sede dell'impresa, che provvede dopo aver eventualmente sentito a chiarimenti i soggetti che hanno effettuato la segnalazione e il presidente del collegio avanti al quale pende la procedura di composizione assistita.

Il comma 3 fissa la durata delle misure protettive in sessanta giorni, prorogabili più volte entro il termine massimo di nove mesi, coincidente con il termine massimo di durata delle trattative, a condizione che siano stati compiuti progressi significativi nelle trattative tali da rendere probabile il raggiungimento dell'accordo.

Oltre alle misure protettive, nel corso delle trattative e fino alla conclusione del procedimento di composizione assistita, il debitore può chiedere al giudice competente sulle misure predette i provvedimenti volti ad impedire o differire gli obblighi previsti dal codice civile in caso di riduzione del capitale sociale per perdite o per riduzione al di sotto del limite legale. È rimessa al debitore la scelta di richiedere la pubblicazione del provvedimento nel registro delle imprese, in tal caso rinunciando al carattere di riservatezza del procedimento, ma ottenendo l'effetto di prevenire iniziative di creditori o soci di minoranza dirette a contestare l'inosservanza (apparente) degli obblighi predetti.

Allo scopo di evitare l'ingiustificato protrarsi delle misure descritte e il conseguente impedimento all'esercizio dei diritti dei creditori, l'ultimo comma prevede che esse possano essere revocate in qualunque momento, anche d'ufficio, se risultano atti di frode nei confronti dei creditori o se il collegio della composizione assistita segnala che non vi è possibilità di soluzione concordata della crisi ovvero, nel caso in cui siano state individuate misure idonee a superarla, che non vi sono significativi progressi nell'attuazione delle misure adottate per superare la crisi.

Articolo 21

Conclusione del procedimento

L'art. 21 dispone in ordine ai possibili esiti del procedimento di composizione assistita della crisi.

In particolare, se l'accordo con i creditori non è stato raggiunto nel termine assegnato o prorogato e permane una situazione di crisi, il collegio deve invitare il debitore a presentare una domanda di accesso ad una procedura concorsuale nel termine di trenta giorni.

Al fine di non vanificare l'attività già compiuta dal collegio, il debitore, se aderisce all'invito, può utilizzare a corredo della domanda la documentazione predisposta nell'ambito del procedimento (relazione sulla situazione economica e finanziaria dell'impresa, elenco dei creditori e dei titolari dei diritti reali o personali con l'indicazione dei rispettivi crediti e delle eventuali cause di prelazione, attestazione del collegio sulla veridicità dei dati aziendali).

In tutti i casi in cui il procedimento di composizione assistita ha esito negativo e dunque anche nel caso in cui l'imprenditore non provveda a depositare la domanda di accesso ad una procedura concorsuale,

l'OCRI ne dà notizia ai soggetti obbligati alla segnalazione che non vi abbiano partecipato, al fine di metterli a conoscenza dell'insussistenza di ostacoli alla segnalazione, quando dovuta o di consentire loro di attivarsi in modo tempestivo per chiedere l'apertura della liquidazione giudiziale.

In ossequio al principio della riservatezza e confidenzialità e al fine di evitare ostacoli in capo al debitore nell'illustrare al collegio la reale situazione dell'impresa, la documentazione acquisita o prodotta nel procedimento e gli atti dello stesso possono essere utilizzati unicamente nell'ambito della liquidazione giudiziale o in un eventuale procedimento penale, naturalmente nel rispetto delle norme che disciplinano l'acquisizione e l'utilizzabilità dei documenti in tale ambito.

Articolo 22

Segnalazione al pubblico ministero

L'articolo 22 individua i casi nei quali, in conseguenza di una condotta tenuta dal debitore nell'ambito di una procedura di allerta o di composizione assistita della crisi che non possa qualificarsi come connotata dalla buona fede, deve essere effettuata una segnalazione al pubblico ministero. La norma attua una precisa indicazione della legge delega, contenuta all'art. 4, comma 1, lettera b).

In queste ipotesi il collegio, se ritiene che gli elementi raccolti rendano evidente la sussistenza non solo di uno stato di crisi, ma di uno stato di conclamata insolvenza, lo segnala con una relazione motivata al referente, il quale ne dà notizia al pubblico ministero presso il tribunale competente a norma dell'art. 27; questi, ove ritenga fondata la notizia, entro sessanta giorni dalla ricezione della notizia presenta ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale.

Articolo 23

Liquidazione del compenso

L'art. 23 disciplina il diritto al compenso dell'OCRI prevedendo, in difetto di accordo con il debitore, la sua liquidazione ad opera del presidente della sezione specializzata in materia di crisi di impresa del tribunale competente in base alla sede legale dell'impresa interessata, dovendo questi tenere conto separatamente, come specifica la norma, dell'attività svolta per l'audizione del debitore e di quella eventualmente svolta nella procedura di composizione assistita della crisi, valutando specificamente l'impegno in concreto richiesto e gli esiti del procedimento.

CAPO IV

MISURE PREMIALI

Articolo 24

Tempestività dell'iniziativa

Al fine di assicurare la rilevazione tempestiva delle situazioni di crisi d'impresa il legislatore ha previsto l'integrazione del sistema delle misure d'allerta, incentrate sulle segnalazioni degli organi di controllo interno e dei creditori pubblici qualificati, con un sistema di misure premiali a favore degli imprenditori che di propria iniziativa presentino tempestivamente istanza di composizione assistita della crisi all'organismo di cui all'articolo 19, o direttamente domanda di ammissione ad una delle procedure giudiziali di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

L'articolo 24 definisce il presupposto della tempestività dell'iniziativa individuando a contrario i casi in cui l'iniziativa deve ritenersi tardiva.

In questa prospettiva sono stati selezionati come indicatori di crisi più significativi i ritardi nei pagamenti di salari e stipendi e dei debiti verso fornitori nonché il superamento degli indici di bilancio elaborati dal Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ai sensi dell'articolo 13, comma 2.

Per le due tipologie di crediti sono stabiliti diversi parametri quantitativi e temporali per determinare la decorrenza del termine di sei mesi oltre il quale l'iniziativa dell'imprenditore non è più tempestiva ai fini dell'accesso alle misure premiali:

per salari e stipendi, un ammontare di debiti scaduti superiore alla metà del complessivo monte salari mensile e il protrarsi dell'inadempimento per sessanta giorni;

per i debiti verso fornitori un ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti e il protrarsi dell'inadempimento per centoventi giorni.

Con riferimento al superamento degli indici di bilancio, il termine dei sei mesi decorre dall'ultimo bilancio approvato o comunque per oltre tre mesi.

Per agevolare l'accertamento della sussistenza del presupposto della tempestività e consentire al debitore di avvalersene nell'ambito di eventuali procedimenti penali, è previsto che la tempestività possa essere certificata e dal presidente del collegio di cui all'articolo 17.

Va richiamata l'importante disposizione contenuta nell'art. 354 che prevede un meccanismo di adeguamento dei presupposti della tempestività dell'iniziativa ai fini delle misure premiali di natura

fiscale, dapprima entro due anni dalla sua entrata in vigore, e successivamente almeno ogni tre anni. Tale adeguamento avviene anche sulla base dei dati elaborati dall'Osservatorio permanente istituito con il compito, tra l'altro, di monitorare l'andamento delle misure di allerta e di proporre le eventuali modifiche normative necessarie a migliorarne l'efficienza.

Articolo 25

Misure premiali

L'articolo 25 individua le misure premiali alle quali ha diritto l'imprenditore che abbia presentato tempestiva istanza all'organismo di composizione assistita della crisi, attuandone le prescrizioni, ovvero abbia presentato domanda di accesso a procedura di concordato preventivo o di omologazione di accordo di ristrutturazione a condizione, in questi casi, che la domanda non sia stata in seguito dichiarata inammissibile.

Le prime tre misure riguardano gli interessi e le sanzioni fiscali, essendo previste:

la riduzione alla misura legale degli interessi che maturano sui debiti fiscali dell'impresa durante la procedura di composizione assistita della crisi e sino alla sua conclusione;

la riduzione alla misura minima delle sanzioni tributarie per le quali è prevista l'applicazione in misura ridotta in caso di pagamento entro un determinato termine, quando il termine per il pagamento scade dopo la presentazione dell'istanza all'organismo per la ricerca di una soluzione concordata della crisi dell'impresa;

la riduzione della metà, nell'ambito dell'eventuale successiva procedura concorsuale, di tutte le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della procedura di composizione assistita della crisi.

Ulteriore misura premiale è rappresentata la possibilità di ottenere una proroga del termine fissato dal giudice per il deposito della proposta di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, salvo che l'organismo di composizione della crisi non abbia dato notizia di insolvenza al pubblico ministero.

È inoltre prevista l'inammissibilità della proposta di concordato preventivo in continuità aziendale concorrente in tutti casi in cui risulta attestato che la proposta del debitore assicura il soddisfacimento dei creditori chirografari in misura non inferiore al 20% dell'ammontare complessivo dei crediti.

Le altre misure premiali riguardano la responsabilità penale per fatti antecedenti l'assunzione tempestiva dell'iniziativa.

La legge delega n. 155/2017, che all'art. 4 lett. h) così dispone: «prevedere misure premiali, sia di natura patrimoniale *sia in termini di responsabilità personale*, in favore dell'imprenditore che ha tempestivamente proposto l'istanza di cui alla lettera b) o che ha tempestivamente chiesto l'omologazione di un accordo di ristrutturazione o proposto un concordato preventivo o proposto ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale; includere tra le misure premiali in termini di responsabilità personale la causa di non punibilità per il delitto di bancarotta semplice *e per gli altri reati* previsti dalla l. fall., quando abbiano cagionato un danno patrimoniale di speciale tenuità ai sensi all'articolo 219, terzo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, un'attenuante ad effetto speciale *per gli altri reati*, nonché una congrua riduzione degli

interessi e delle sanzioni correlati ai debiti fiscali dell'impresa, fino alla conclusione della medesima procedura [...]».

Alla luce del tenore letterale della delega in riferimento agli “altri reati” previsti dalla l. fall. e diversi dalla bancarotta semplice, si è prescelta l'opzione di includere anche la bancarotta fraudolenta e gli ulteriori reati menzionati dall'articolo 25 in commento nell'ambito della causa di non punibilità di nuova introduzione.

In senso contrario, valorizzando cioè il solo riferimento alla bancarotta semplice, si dovrebbe ritenere che il legislatore delegante abbia escluso l'applicabilità della causa di non punibilità per le ipotesi di bancarotta fraudolenta. Se così fosse, tuttavia, non residuerebbe ambito innovativo della norma delegante: la bancarotta semplice consente già l'applicazione dell'art. 131-bis c.p. e l'esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, in presenza di condotte non abituali.

Si è ritenuto pertanto di operare nel senso più ampio prevedendo norme premiali con riguardo alle condotte anche più gravi tutte le volte che l'imprenditore abbia azionato quei meccanismi di allerta di nuova introduzione volti proprio a controllare e mitigare il fenomeno dell'insolvenza.

L'articolo 25, pertanto, individua le misure premiali alle quali ha diritto l'imprenditore che abbia presentato tempestiva istanza all'organismo di composizione assistita della crisi, attuandone le prescrizioni, ovvero abbia presentato domanda di accesso a procedura di concordato preventivo o di omologazione di accordo di ristrutturazione a condizione, in questi casi, che la domanda non sia stata in seguito dichiarata inammissibile.

Per tutti i reati di bancarotta è prevista, quando sussistono le condizioni di tempestività dell'istanza e se risulta che il danno è di speciale tenuità, una causa di non punibilità.

In questo modo viene significativamente ridotta l'area del rischio penale perché è assai frequente che condotte di non corretta destinazione di beni dell'impresa, ma con effetti depauperativi del patrimonio estremamente modesti e con incidenza minima se non quasi nulla sul soddisfacimento dei creditori, poste in essere anche in epoca assai risalente, assumano a seguito dell'apertura della procedura concorsuale rilevanza come reati di bancarotta fraudolenta. Per il caso in cui il danno non sia di speciale tenuità, ma risulti all'atto dell'apertura della procedura concorsuale un attivo inventariato o offerto ai creditori che superi il quinto dell'ammontare dei debiti, è invece introdotta una circostanza attenuante ad effetto speciale con riduzione della pena fino alla metà.

Al contempo è prevista una particolare attenuante speciale ad effetto speciale secondo cui: «la pena è ridotta fino alla metà quando, fuori dai casi di speciale tenuità del danno, all'apertura della procedura concorsuale il valore dell'attivo inventariato od offerto ai creditori superi il quinto dell'ammontare dei debiti». L'individuazione di un criterio quantitativo di raffronto tra attivo e passivo della procedura consente di restituire significato alla norma di delega una volta stabilito che la causa di non punibilità per tenuità del danno è riferibile al delitto di bancarotta semplice e agli altri reati.

Titolo III

PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

CAPO I

GIURISDIZIONE

Articolo 26

Giurisdizione italiana

Il comma 1, perfettamente in linea con la regola già espressa dal r.d. n.267 del 1942, art. 9, sancisce che l'imprenditore che ha all'estero la sede principale dell'impresa può essere assoggettato ad una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza in Italia anche se è stata aperta analoga procedura all'estero.

In tale ambito, fatte salve le convenzioni internazionali e la normativa dell'Unione europea, la giurisdizione italiana spetta ogni volta che vi sia un soggetto, il debitore, che abbia il centro degli interessi principali nella Repubblica italiana.

Viene inoltre ribadito il principio, coerente con la regola generale stabilita dall'art. 5 del codice di procedura civile, secondo il quale il trasferimento della sede dell'impresa all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana, se è avvenuto dopo il deposito della domanda di accesso alla procedura.

Infine, è previsto che il tribunale, quando apre una procedura di insolvenza transfrontaliera ai sensi del Regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015, debba dichiarare se la procedura è principale, secondaria o territoriale. Si tratta di disposizione meramente confermativa di un obbligo che già deriva dal.

CAPO II

COMPETENZA

Articolo 27

Competenza per materia e per territorio

La competenza per i procedimenti di accertamento della crisi e dell'insolvenza è sempre attribuita al tribunale che è dunque competente per materia rispetto ad altri organi della giurisdizione ordinaria.

Inoltre, in attuazione di uno specifico principio di delega (art. 2, comma 1, lettera n), è previsto che non tutti i tribunali siano competenti per ogni genere di procedimento. Infatti, per i procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese in amministrazione straordinaria e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione è competente il tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n.168, mentre per tutti gli altri procedimenti e per le controversie che ne derivano è competente il tribunale del luogo in cui il debitore ha il centro degli interessi principali. Si stabilisce, inoltre, come previsto dall'art. 2, comma 1, lett. f), della legge delega, che la competenza spetta al tribunale del luogo ove si trova il centro degli interessi principali del debitore, definito nella stessa norma tenuto conto della categoria di appartenenza del debitore e individuato, in una prospettiva di semplificazione, attraverso il ricorso a presunzioni assolute.

Articolo 28

Trasferimento del centro degli interessi principali

L'articolo 28, in continuità con l'art. 9 della l. fall., prevede che il trasferimento del centro degli interessi principali del debitore, intervenuto nell'anno antecedente alla presentazione della domanda di

regolazione concordata della crisi o dell'insolvenza o di apertura della liquidazione giudiziale o dall'inizio della procedura di composizione assistita della crisi, se anteriore, sia irrilevante ai fini del radicamento della competenza per territorio.

Articolo 29

Incompetenza

L'art. 29 prevede che il provvedimento con cui il tribunale dichiara la propria incompetenza sia reso con ordinanza che indica anche il giudice competente; questi, trattandosi di competenza inderogabile, può sollevare, d'ufficio, regolamento di competenza nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 45 c.p.c..

Articolo 30

Conflitto positivo di competenza

L'articolo 30 si occupa dei conflitti positivi di competenza risolti a favore del tribunale che si è pronunciato per primo.

Il giudice che si è successivamente pronunciato e che intenda contestare la competenza del primo, deve sollevare il regolamento di competenza. Altrimenti, in una linea di continuità con il r.d. n. 267 del 1942, egli trasmetterà gli atti al primo giudice.

Articolo 31

Salvezza degli effetti

L'articolo 31, in continuità con l'art. 9-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, si occupa di regolare gli effetti degli atti compiuti nel procedimento di regolazione della crisi aperto davanti al tribunale poi

rivelatosi incompetente. La soluzione adottata, anche per garantire e tutelare l'affidamento dei terzi, è quella di assicurare che gli effetti degli atti compiuti si conservino anche davanti al giudice competente.

Articolo 32

Competenza sulle azioni che derivano dall'apertura delle procedure di liquidazione

L'articolo 32 sancisce che il tribunale che ha aperto le procedure di liquidazione giudiziale è competente per tutte le liti che ne derivano, secondo la formulazione corrispondente a quella contenuta nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, interpretata da tempo in modo univoco. La tecnica enunciativa al «plurale» contenuta nella disposizione vuole precisare che identica regola già vigente per il fallimento debba applicarsi anche alla procedura liquidatoria del debitore sovraindebitato. Il radicamento della competenza per le cause dipendenti davanti al tribunale che ha aperto la liquidazione impone che, in caso di successiva dichiarazione di incompetenza di un tribunale davanti al quale siano state erroneamente avviate liti dipendenti, queste debbano essere riassunte nel termine di non oltre trenta giorni davanti al giudice competente quale giudice speciale del concorso, ai sensi dell'articolo 50 del codice di procedura civile.

CAPO III

CESSAZIONE DELL'ATTIVITA' DEL DEBITORE

Articolo 33

Cessazione dell'attività

L'articolo 33 sostituisce l'art. 10 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

Rispetto al sistema vigente è stata prevista una regola unica per l'imprenditore collettivo e per quello individuale, che è quella di consentire l'apertura della procedura di liquidazione del debitore che abbia cessato l'attività di impresa da non oltre un anno. Allo scopo di colmare una lacuna che aveva dato luogo a svariati dubbi interpretativi, si stabilisce che, per il debitore non iscritto, la cessazione coincide con il momento in cui i terzi ne acquisiscono la conoscenza, secondo un principio omogeneo ad una regola di opponibilità già prevista nel codice civile. Per agevolare il processo di notificazione di eventuali iniziative adottate da terzi, si fa obbligo all'imprenditore di mantenere operativo l'indirizzo di posta elettronica certificata per un anno, che decorre dalla cancellazione, come previsto dalla legge delega.

Per risolvere una questione che si era posta nel regime attuale, si specifica, poi, che l'imprenditore cancellato dal registro delle imprese non può fare ricorso né al concordato preventivo, né all'accordo di ristrutturazione, con conseguente inammissibilità della domanda presentata.

Articolo 34

Apertura della liquidazione giudiziale del debitore defunto

L'articolo 34 sostituisce l'articolo 11 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, sovrapponendosi quasi interamente ad esso, salva la precisazione contenuta nel comma 3, dove si prevede, nel chiaro intento di accrescere il bagaglio informativo del tribunale, che l'erede che chiede l'apertura della liquidazione giudiziale, pur non essendo soggetto agli obblighi di deposito della documentazione, è comunque

tenuto a presentare una relazione sulla situazione economico-patrimoniale.

Articolo 35

Morte del debitore

L'articolo 35 non si discosta dalla disciplina già dettata dal r.d. n.267/1942 e prevede che, nell'ipotesi di morte del debitore dopo l'apertura della procedura di liquidazione concorsuale, questa prosegue nei confronti degli eredi, anche se hanno accettato l'eredità con beneficio di inventario. Nel caso di più eredi, la procedura prosegue nei confronti del rappresentante, che può essere designato, in assenza di accordo, dal giudice delegato.

Articolo 36

Eredità giacente ed istituzione di erede sotto condizione sospensiva

Quando il chiamato non ha accettato l'eredità e non è nel possesso di beni ereditari, la procedura procede nei confronti del curatore dell'eredità giacente, come già prevede l'art. 12 l.fall.; mentre, nel caso in cui l'erede sia istituito sotto condizione sospensiva o l'erede o il legatario non adempie l'obbligo di prestare la garanzia, la procedura procede nei confronti dell'amministratore nominato a norma dell'articolo 642 del codice civile.

CAPO IV

ACCESSO ALLE PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA

Tra i principi contenuti nella legge delega vi è (art. 2, comma 1, lett. d), legge n.155/2017) l'adozione di un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi o di insolvenza del debitore, ispirato all'articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, caratterizzato da particolare celerità anche in fase di reclamo, dall'introduzione della legittimazione ad agire anche dei soggetti con funzioni di controllo sull'impresa e del pubblico ministero in ogni caso in cui egli abbia notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza. La legge delega impone, inoltre, di specificare la disciplina delle misure cautelari, con attribuzione della relativa competenza anche alla corte d'appello e di armonizzare il regime delle impugnazioni; ancora, prevede (art. 2, comma 1, lettera e), legge n.155/2017) l'assoggettamento al procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza di ogni categoria di debitore, disciplinandone distintamente i diversi esiti possibili, con riguardo all'apertura di procedure di regolazione concordata o coattiva, conservativa o liquidatoria, tenendo conto delle relative peculiarità soggettive ed oggettive; di uniformare e semplificare, in raccordo con il processo civile telematico, la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale.

In questa prospettiva, il codice ha adottato un modello processuale uniforme per l'accertamento dello stato di crisi e di insolvenza, che si declina diversamente, in relazione alle diverse procedure, in rapporto non tanto o non soltanto ai loro presupposti, ma anche in relazione ai soggetti legittimati ed al loro esito.

È evidente, infatti, limitandosi ai tratti distintivi più marcati, che il procedimento di liquidazione giudiziale pone esigenze di difesa del debitore più pregnanti, poiché l'iniziativa può essere assunta dai creditori, dagli organi di controllo, dal p.m., sicché, in questi casi, è sempre necessaria la fissazione di un'udienza ed è opportuno

disciplinare in modo dettagliato i diversi termini processuali, sì da garantire il diritto di difesa e bilanciare l'esercizio con l'indispensabile celerità del procedimento.

Per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione e per l'accesso al concordato preventivo, invece, l'iniziativa spetta al debitore e i suoi creditori, sebbene interessati alla proposta, non sono qualificabili come parti del rapporto processuale o comunque come vere e proprie controparti. Ne deriva che, per tali procedure, l'udienza è solo eventuale, costituendo non già il luogo in cui il debitore può difendersi dall'iniziativa dei suoi creditori, ma un momento in cui può fornire al tribunale chiarimenti sulla domanda proposta.

SEZIONE I

INIZIATIVA PER L'ACCESSO ALLE PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI O DELL'INSOLVENZA

Articolo 37

Iniziativa per l'accesso alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza

Il debitore è sempre legittimato a proporre domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza.

La domanda di apertura della liquidazione giudiziale, invece, può essere presentata da una pluralità di soggetti, nel rispetto del principio della più ampia legittimazione ad agire di cui all'articolo 2, primo comma, lettera d), legge delega n. 155/2017, compresi, in modo innovativo, anche i soggetti con funzioni di controllo e vigilanza sull'impresa, declinati come organi (dunque interni alla

organizzazione del debitore) e le autorità amministrative di controllo e vigilanza.

Il riferimento alla sola liquidazione giudiziale fa salve le norme più specifiche che consentono anche a terzi, come creditori e pubblico ministero, di provocare una diversa procedura concorsuale, come ad esempio la liquidazione controllata.

Articolo 38

Iniziativa del pubblico ministero

È previsto, in attuazione di uno specifico principio di delega (art. 2, comma 1, lettera d), che il pubblico ministero presenti il ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza e che qualsiasi autorità giudiziaria che rilevi l'insolvenza nel corso di un procedimento lo debba segnalare al pubblico ministero.

La disposizione restituisce centralità al ruolo del p.m., coerentemente con il ruolo attribuito a tale organo nelle procedure di allerta.

Articolo 39

Obblighi del debitore che chiede l'accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza

L'articolo 39 elenca la documentazione che il debitore deve depositare, qualunque sia la procedura alla quale chiede di accedere.

La norma non distingue espressamente tra tipologie di imprenditori e in funzione dei differenti obblighi di tenuta delle scritture contabili cui essi sono sottoposti, giacché si propone di operare da riferimento generale ogni qual volta il debitore proponga una domanda di accesso

alla soluzione concorsuale e giudiziale della crisi o dell'insolvenza. Ciò al fine di porre il tribunale nella condizione di disporre subito di tutti gli elementi conoscitivi necessari per gestire la situazione di crisi.

Una documentazione essenziale è costituita dalla certificazione sulla situazione debitoria attinente a particolari debiti, come quelli tributari e attinenti ai contributi, oltre che ai premi assicurativi. Per essi gli articoli 363 e 364 disciplinano un'apposita procedura volta ad assicurare l'effettività della messa a disposizione di tale certificazione. Fino a quando tale procedura non sarà pienamente operativa, sarà la cancelleria ad acquisire gli stessi dati, così da irrobustire a beneficio delle parti il corredo informativo del processo e assicurarne la massima attendibilità.

Concreta traduzione del dovere di lealtà attiva enunciato all'articolo 4 è la previsione che il debitore deve dare conto degli atti di rilevante disposizione, cioè di straordinaria amministrazione compiuti nei cinque anni antecedenti, termine corrispondente a quello di prescrizione dell'azione revocatoria ordinaria, così da acquisire ogni elemento idoneo a permettere le valutazioni di convenienza sulle sue proposte.

SEZIONE II

PROCEDIMENTO UNITARIO PER L'ACCESSO ALLE PROCEDURE DI REGOLAZIONE DELLA CRISI O DELL'INSOLVENZA

Articolo 40

Domanda di accesso alla procedura

L'adozione di un unico modello processuale per l'accertamento dello stato di crisi e di insolvenza, prevista come principio generale dall'articolo 2, primo comma, lett. d) della legge delega n. 155/2017, non implica la rinuncia al principio della domanda, tant'è vero che il modello processuale è unitario, ma l'esito è condizionato dal *petitum* oggetto della domanda dei soggetti legittimati ad agire, anche quali interventori, né comporta l'introduzione di un sistema propriamente bifasico, in cui si abbia un previo accertamento giudiziale dello stato di crisi e di insolvenza e solo dopo l'avvio della procedura vera e propria.

Il procedimento è unico e l'ingresso nella concorsualità è tendenzialmente anticipato, a tutela crescente e a protezione progressiva della proposta procedura.

Gli elementi caratterizzanti il ricorso (denominazione unica assunta dall'atto introduttivo, da chiunque provenga) riflettono i tratti connotativi della domanda di accesso alla procedura concorsuale.

Nel procedimento di liquidazione giudiziale, il debitore può stare in giudizio personalmente. Questo per non imporre, da un lato, ad un imprenditore già impossibilitato ad adempiere alle proprie obbligazioni, di doversi necessariamente munire di un difensore per adempiere ad un vero e proprio obbligo giuridico, qual è quello di non aggravare la situazione di insolvenza e, dall'altro, in considerazione della necessaria speditezza del procedimento che ha ad oggetto l'accertamento dello stato di insolvenza. Anche la giurisprudenza ha sempre affermato che il diritto di difesa del debitore va esercitato nei limiti compatibili con le regole del procedimento, che ha carattere sommario e camerale e che a tal fine è sufficiente che egli, informato dell'iniziativa assunta nei suoi confronti e degli elementi su cui questa è fondata, compaia davanti al giudice relatore all'uopo nominato, per

contestare la sussistenza dei presupposti soggettivi ed oggettivi per l'apertura della procedura concorsuale.

La disposizione disciplina le modalità della notificazione del ricorso. Si tratta di notificazione telematica, che dovrebbe essere la regola generale per instaurare il contraddittorio in base alla legge delega n. 155/2017 (articolo 2, primo comma, lettera i), essendo stato riprodotto, per la prima parte, l'art. 15, terzo comma, regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, con un'importante variante garantistica, per l'ipotesi di notificazione non possibile o negativa non per causa riferibile al destinatario.

Se per ogni soggetto essa si perfeziona, come nel regime vigente, dopo una ricerca infruttuosa della persona, dunque con il deposito dell'atto presso la casa comunale, per i debitori non obbligati a munirsi di PEC scatta un ulteriore adempimento, con intento rafforzativo della notifica avvenuta, comunque non incidente sul momento del perfezionamento, e cioè la notizia del deposito con affissione dell'avviso presso l'abitazione o l'ufficio e la spedizione di raccomandata con avviso di ricevimento.

La mancata notifica telematica per causa imputabile, come previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera i), legge delega n. 155/2017, ha imposto una semplificazione degli oneri, con l'inserimento dell'atto non notificato secondo la modalità telematica principale in apposita area web riservata presso il tribunale e con diritto di prelievo in qualsiasi momento, mentre la notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento.

Articolo 41

Procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale

Il procedimento di apertura della liquidazione giudiziale, su ricorso di uno o più creditori, degli organi e delle autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza dell'impresa, del pubblico ministero nei casi in cui questi abbia legittimazione, o dello stesso debitore è un procedimento semplificato, ma regolato dalla legge nei suoi momenti principali.

Sono predeterminati dalla legge forme e termini tanto della fase introduttiva, quanto delle fasi istruttoria e di trattazione e, infine, della fase decisoria: i termini sono brevi, in ossequio alle esigenze di celerità che caratterizzano la materia, ma rispettosi delle garanzie processuali; le uniche formalità che possono essere soppresse sono quelle non essenziali al contraddittorio.

Per garantire quanto più possibile la trattazione unitaria di più domande proposte nei confronti dello stesso debitore, è previsto come possibile – ed è l'unico aspetto di reale novità rispetto alla disciplina del r.d. n.267/1942- l'intervento nel medesimo procedimento dei terzi che hanno legittimazione a proporre la domanda e del pubblico ministero, con la precisazione che detto intervento può avere luogo sino a che la causa non venga rimessa al collegio per la decisione.

La scansione organizzativa del procedimento è improntata a particolare celerità.

Solo la domanda proposta dal debitore è soggetta a pubblicità, al fine di evitare che iniziative destinate a rivelarsi infondate vengano divulgate, causando danni anche irreversibili alla reputazione dell'impresa.

Articolo 42

Istruttoria sui debiti risultanti dai pubblici registri nei procedimenti per l'apertura della liquidazione giudiziale e del concordato preventivo

La norma disciplina l'istruttoria officiosa, in funzione di allestire un corredo documentale con il minimo onere per le parti, debitori o istanti, nel presupposto che, a regime, un collegamento telematico diretto con la cancelleria del tribunale permetterà di acquisire nel procedimento i dati salienti dei debiti tributari, contributivi e per premi assicurativi e più in generale i dati anche di bilancio, secondo il catalogo e le modalità di cui all'articolo 367.

Articolo 43

Rinuncia alla domanda

La disciplina prevede che in caso di rinuncia alla domanda il procedimento si estingue e il tribunale provvede con decreto, con il quale può condannare la parte che vi ha dato causa alla rifusione delle spese. Allo scopo di evitare un uso strumentale del potere di rinunciare alla domanda, è previsto che permanga comunque, in capo al p.m. che abbia partecipato al procedimento, il potere di chiedere la liquidazione giudiziale, senza necessità di proporre un nuovo ed autonomo ricorso. Al p.m., in ogni caso, deve essere data comunicazione del decreto che dichiara l'estinzione, al fine di consentirgli l'esercizio del suo potere di iniziativa.

Articolo 44

Accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione

La disposizione trova applicazione tanto nei casi in cui l'iniziativa sia stata assunta dal debitore, quanto in quelli in cui il debitore, destinatario di una domanda di liquidazione giudiziale, si sia voluto difendere non limitandosi a chiedere di respingere tale richiesta bensì instando per regolare da sé, con il concordato preventivo ovvero l'accordo di ristrutturazione, la propria crisi o insolvenza.

Inoltre, la norma trova applicazione sia nel caso in cui il debitore si sia limitato a svolgere la domanda di accesso, senza ancora depositare rispettivamente proposta, piano e documentazione completa, per il concordato o l'accordo, in caso di volontà di far omologare quest'ultimo, sia nel caso in cui la domanda sia già accompagnata da tutta la documentazione necessaria per l'accesso alla procedura.

In ogni caso, a garanzia della celerità della procedura e per consentire al debitore di fruire senza indugio degli effetti protettivi della domanda, il decreto concessivo dei termini può sempre essere emesso senza previa fissazione di un'udienza.

La norma prevede, in caso di domanda c.d. "in bianco" o "con riserva", terminologia coniata dagli operatori con riferimento all'istituto disciplinato dall'art. 161, sesto comma, del r.d. n.267/1942, la fissazione di un termine minimo (trenta giorni) e massimo (sessanta), con possibilità di proroga (di non oltre sessanta giorni) circoscritta all'ipotesi di mancanza di domande di liquidazione giudiziale, nell'evidente intento di scoraggiare un utilizzo abusivo del concordato come strumento di difesa (e differimento) dalla trattazione della richiesta di liquidazione giudiziale.

Con la concessione del termine viene nominato, a fini di sorveglianza, un commissario giudiziale, figura che entra anche negli accordi di

ristrutturazione ma solo se vi siano richieste di apertura della liquidazione giudiziale.

Ulteriore statuizione concerne la fissazione degli obblighi informativi e di una somma per le spese della procedura.

La norma, al fine di porre termine al dibattito giurisprudenziale sul regime dei termini concessi ai sensi dell'art. 161, sesto comma, del r.d. n.267/1942, espressamente dispone che i termini assegnati dal tribunale per il completamento della domanda, per assolvere agli obblighi informativi e per i versamento del fondo spese non siano soggetti a sospensione durante il periodo feriale, coerentemente con le esigenze di speditezza del procedimento e della natura non esclusivamente processuale di tali termini.

La revoca del provvedimento di concessione del termine riflette a sua volta quanto già previsto nel concordato con l'articolo 173 l. fall. e i suoi richiami nella disciplina che precede il deposito di piano, proposta e documentazione piena: la cessazione della procedura si dà per i casi di frode ai creditori o grave mutamento delle condizioni o condotta del debitore manifestamente inidonea a una soluzione efficace della crisi o grave inadempimento degli obblighi informativi. Il decreto è emesso previa instaurazione del contraddittorio, non è autonomamente reclamabile (in quanto di per sé determina solo l'arresto della procedura) e può essere emesso, con analogo effetto, ogni qual volta sia negata la stessa concessione del termine (ad esempio per mancato deposito dei documenti o assenza dei requisiti soggettivi di accesso).

Articolo 45

Notificazione e pubblicazione del decreto di concessione dei termini

Il provvedimento di assegnazione dei termini, al pari della domanda di accesso del debitore, va reso noto ai terzi che vedono le loro prerogative limitate nell'arco temporale che va dal deposito della domanda alla decisione del tribunale sulla domanda del debitore e per questo deve essere iscritto al registro delle imprese.

Articolo 46

Effetti della domanda di accesso al concordato preventivo o al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione

La disposizione si pone in una linea di continuità rispetto alla disciplina previgente. La richiesta di autorizzazione riguarda gli atti di straordinaria amministrazione che il debitore intenda compiere *«dopo il deposito della domanda di accesso»*. In assenza dell'autorizzazione del tribunale o del giudice delegato gli atti sono inefficaci e il tribunale dispone la revoca dei termini concessi.

I crediti dei terzi sorti per effetto degli atti legalmente compiuti dal debitore sono prededucibili e le ipoteche giudiziali, iscritte nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione nel registro delle imprese della domanda di accesso, sono inefficaci rispetto ai crediti anteriori.

Articolo 47

Apertura del concordato preventivo

L'apertura è disposta con decreto che può essere emesso o a seguito del deposito di una domanda già completa di tutti i suoi elementi ed accompagnata dalla necessaria documentazione, nel qual caso il tribunale, dichiarando aperta la procedura, provvederà anche alla nomina del commissario giudiziale, oppure verificato l'avvenuto

completamento del corredo documentale necessario per un'ulteriore avanzamento della soluzione della crisi o insolvenza regolata su iniziativa del debitore. In tal caso, si procederà alla conferma del commissario giudiziale nominato.

Con il decreto di apertura si avvia una fase organizzativa che porrà in rapporto diretto creditori e debitore sulle proposte di quest'ultimo.

Per questo con il decreto si fa luogo, tra l'altro, alla nomina del giudice delegato ed alla fissazione della data del voto e del termine per le comunicazioni ai creditori.

All'emissione di questo provvedimento si ricollega la prededucibilità, nei limiti del 75%, dei crediti professionali sorti in funzione della presentazione della domanda di concordato, mentre per i crediti sorti in funzione della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione è richiesto che essi siano omologati.

Se invece mancano le condizioni richieste per l'apertura, tra le quali, recependo una precisa indicazione della legge delega, vi è la verifica della fattibilità anche economica del piano, il tribunale dichiara, previa instaurazione del contraddittorio con il debitore, il pubblico ministero e i creditori che avessero depositato ricorso per l'apertura della liquidazione giudiziale (procedimenti che saranno già stati riuniti alla domanda di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione), sempre con decreto, l'inammissibilità della domanda; la pronuncia è reclamabile avanti alla corte d'appello con le regole dei procedimenti in camera di consiglio, senza pregiudizio per la sua riproponibilità, mutate le circostanze ed esaurito il termine del reclamo.

Articolo 48

Omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione dei debiti

L'omologazione del concordato e dell'accordo di ristrutturazione si svolge nello stesso modo per entrambe, senza differenze, neppure sotto il profilo istruttorio, a seconda che vi siano o meno opposizioni.

Il contraddittorio tra le parti è organizzato in modo più efficiente rispetto al passato, con la previsione di termini sfalsati per le opposizioni, da proporsi con memoria, visto che il procedimento si è già incardinato con il deposito del ricorso e le opposizioni sono, a ben vedere, eccezioni sollevate dai creditori e da qualunque interessato alla omologazione.

Il debitore, avendo a disposizione un termine più ampio, deposita memoria con la quale potrà replicare ai motivi di opposizione e tener conto del parere del commissario giudiziale, quando vi sia, da depositarsi almeno cinque giorni prima dell'udienza.

È prevista, solo per la proposizione di eventuali opposizioni all'omologazione degli accordi di ristrutturazione, la sospensione nel periodo feriale del termine per il deposito delle opposizioni. Infatti, mentre le opposizioni all'omologazione del concordato preventivo sono proposte nell'ambito di una procedura già incardinata e della quale i creditori sono già a conoscenza, il termine per proporre opposizione all'omologazione degli accordi decorre dall'a pubblicazione della domanda nel registro delle imprese, ciò che potrebbe avvenire anche nel periodo della sospensione feriale dei termini, durante il quale, notoriamente, imprese e professionisti riducono o sospendono le loro attività. La sospensione del termine è stata dunque prevista al fine di garantire effettività al diritto di difesa dei creditori.

Il tribunale, dopo avere deciso le opposizioni in camera di consiglio, provvede con sentenza all'omologazione del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.

Se il tribunale non omologa il concordato preventivo o l'accordo di ristrutturazione, dichiara con sentenza, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, l'apertura della liquidazione giudiziale.

Articolo 49

Dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale

Il tribunale provvede con sentenza all'apertura della liquidazione giudiziale. Alla stessa pronuncia si perviene in tutti i casi di interruzione del procedimento di concordato o di omologazione dell'accordo di ristrutturazione e sempre che vi sia una richiesta.

La norma riflette l'attuale articolo 16 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, individuando le disposizioni organizzative necessarie per consentire agli organi della procedura concorsuale di operare, fissando altresì la data dell'esame dello stato passivo, i termini per le insinuazioni, l'esplicita autorizzazione al curatore alle ricerche dei dati sulle banche pubbliche per ricostruire l'attivo e il passivo e senza costi di accesso per il curatore in ragione della data, della qualifica e delle funzioni pubblicistiche svolte.

Un aspetto di indubbia novità è rappresentato dalla possibilità di nominare, insieme al curatore, se il tribunale lo ritenga utile, uno o più esperti per l'esecuzione di compiti specifici in luogo del curatore. Si tratta di un accorgimento che dovrebbe garantire maggiore efficienza e celerità alla procedura, ad esempio consentendo di affiancare al curatore un professionista che si occupi della liquidazione di determinati beni fin dalla fase iniziale della procedura o dell'esercizio

provvisorio dell'impresa, consentendo al curatore di concentrarsi sull'attività di analisi dei crediti in vista della redazione del progetto di stato passivo, ove particolarmente complesso.

La medesima norma fissa i meccanismi di comunicazione e notifica, oltre che di pubblicazione, ai fini della produzione di effetti verso i terzi e della decorrenza dei termini per le impugnazioni.

Articolo 50

Reclamo contro il provvedimento che rigetta la domanda di apertura della liquidazione giudiziale

Se la domanda di apertura della liquidazione giudiziale è respinta, il relativo decreto motivato è comunicato alle parti e, quando è stata disposta la pubblicità della domanda, è iscritto nel registro delle imprese. Il decreto del tribunale è, a sua volta, impugnabile con reclamo avanti alla corte d'appello. La corte d'appello si pronuncia in camera di consiglio, dichiarando aperta la liquidazione giudiziale se il reclamo è accolto e rimettendo gli atti al tribunale per i provvedimenti conseguenti. Si tratta di un aspetto di assoluta novità, giacché nel regime previgente, la corte di appello rimetteva le parti dinanzi al tribunale anche per la dichiarazione di fallimento. La sentenza è ricorribile per cassazione.

Il decreto di rigetto del reclamo invece non è impugnabile, perché la domanda può sempre essere riproposta, ciò in conformità ad un indirizzo oramai consolidato della Corte di cassazione.

Articolo 51

Impugnazioni

L'articolo 51 disciplina le impugnazioni: il reclamo dinanzi alla corte d'appello e il ricorso per cassazione. La legittimazione è riservata alle parti del procedimento concluso con la sentenza impugnata, nel caso dell'omologazione del concordato preventivo o dell'accordo, ed aperta a qualunque interessato, nel caso della liquidazione giudiziale. Il termine per l'impugnazione è sempre di trenta giorni.

Il reclamo e il ricorso per cassazione non sospendono l'efficacia della sentenza, ma per il reclamo sono fatte salve le previsioni dell'articolo 52 in tema di sospensione della liquidazione, del piano o dell'accordo.

Un aspetto di assoluta novità è rappresentato dalla previsione secondo la quale con la sentenza che decide l'impugnazione, il giudice dichiara se la parte soccombente ha agito o resistito con mala fede o colpa grave e, in tal caso, revoca con efficacia retroattiva l'eventuale provvedimento di ammissione della stessa al patrocinio a spese dello Stato; inoltre, in caso di società o enti, dichiara se sussiste mala fede del legale rappresentante che ha conferito la procura e, in caso positivo, lo condanna in solido con la società o l'ente al pagamento delle spese dell'intero processo e al pagamento di una somma pari al doppio del contributo unificato di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.115. Si tratta di una previsione volta a scoraggiare impugnazioni pretestuose ed a responsabilizzare gli organi di gestione di società di capitali insolventi. Non è infrequente, infatti, che sia le procedure che i creditori, coinvolti in impugnazioni pretestuose, si scontrino poi con l'impossibilità di ottenere il ristoro delle spese processuali dalla controparte: questa infatti è insolvente e l'amministratore, che ha conferito la procura, non è parte processuale, sicché, secondo le regole ordinarie, non risponde dei debiti dell'ente che rappresenta.

Parimenti, la corte di appello, per agevolare al curatore l'individuazione del soggetto tenuto a corrispondergli il compenso in caso di revoca della liquidazione giudiziale ai sensi dell'art. 147 del Testo unico delle spese di giustizia, dichiara se l'apertura della procedura sia imputabile a colpa del creditore o del debitore. Solo nel caso in caso contrario, le spese ed il compenso, come liquidato dal tribunale, saranno a carico dell'Eraio.

Articolo 52

Sospensione della liquidazione, dell'esecuzione del piano o degli accordi

L'art. 52 si pone in una linea di continuità rispetto alla disciplina previgente e prevede che la sentenza di omologazione o di apertura della liquidazione giudiziale sia immediatamente efficace, sia in primo grado che in esito al giudizio di reclamo. In entrambi i casi la sentenza produce i propri effetti dalla data di pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, codice procedura civile, mentre gli effetti nei riguardi dei terzi si producono dall'iscrizione della sentenza nel registro delle imprese.

La corte di appello, investita del gravame, su richiesta di parte o del curatore, può, quando ricorrono gravi e fondati motivi, sospendere, in tutto o in parte o temporaneamente, la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione. Allo stesso modo può provvedere, in caso di reclamo avverso la omologazione del concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, ordinando l'inibitoria, in tutto o in parte o temporanea, dell'attuazione del piano o dei pagamenti.

L'istanza di sospensione può essere proposta solo con l'atto di reclamo e la decisione della corte, in ossequio a consolidato indirizzo

interpretativo in materia cautelare, non è ulteriormente impugnabile essendo espressamente escluso il ricorso per cassazione.

Articolo 53

Effetti della revoca della liquidazione giudiziale, dell'omologazione del concordato e degli accordi di ristrutturazione

In ossequio a quanto previsto dall'articolo 2, comma 1, lett. d), legge delega n. 155/2017, si è reso necessario regolare gli effetti dell'accoglimento del reclamo, disciplinando quello che accade quando, omologato il concordato o l'accordo di ristrutturazione in primo grado, venga dichiarata in secondo grado l'apertura della liquidazione giudiziale, o viceversa. Si è cercato così di superare le difformità interpretative e di risolvere i dubbi che si erano creati con riferimento all'ipotesi, su cui ancora non era maturato un orientamento uniforme, in cui il decreto (secondo la forma attuale) di omologa del concordato o dell'accordo di ristrutturazione fosse stato revocato dalla corte d'appello (diversamente dal caso in cui la dichiarazione di fallimento fosse stata riformata in secondo grado, nella quale eventualità gli effetti della sentenza dichiarativa dell'insolvenza si conservavano pacificamente fino al passaggio in giudicato della pronuncia).

A questo scopo è stata dettata la disciplina riguardante la revoca della liquidazione giudiziale ad opera della corte d'appello e la revoca dell'omologazione del concordato o dell'accordo.

Per bilanciare i contrapposti interessi ed evitare i pregiudizi che potrebbero discendere da doversi possibili effetti in caso di riforma del provvedimento di primo grado poi seguita dalla cassazione della pronuncia, si è introdotta, nel primo caso, la immediata restituzione

dell'amministrazione dei beni e dell'esercizio dell'impresa al debitore, sia pure sotto la vigilanza del curatore (che rimane in carica fino al momento in cui diviene definitiva la sentenza che pronuncia sulla revoca). Si è, inoltre, previsto che il debitore assolvere ad obblighi informativi periodici disposti dalla corte d'appello. In caso di violazione di tali obblighi il tribunale priva il debitore del potere di compiere gli atti di amministrazione, anche ordinari.

Nel secondo caso, invece, si è previsto che, una volta aperta la liquidazione giudiziale ad opera della corte d'appello, sia pure con i provvedimenti organizzatori conseguenti demandati al tribunale, il debitore possa chiedere a quest'ultimo di sospendere sia i termini per la proposizione delle impugnazioni dello stato passivo (per evitare la complicazione originata dal procedere fino al ricorso per cassazione di giudizi condizionati dall'esito dell'impugnazione proposta nei confronti della sentenza della corte d'appello, e destinati ad essere superati dall'eventuale accoglimento di quest'ultima), sia di sospendere la liquidazione dell'attivo (per evitare il formarsi di situazioni incompatibili con l'accoglimento dell'impugnazione).

SEZIONE III

MISURE CAUTELARI E PROTETTIVE

Articolo 54

Misure cautelari e protettive

La domanda per l'accertamento della crisi o dell'insolvenza e per l'accesso alle procedure regolatrici può essere accompagnata dalla richiesta, in corso di causa, al tribunale (o alla corte d'appello) di misure protettive e di misure cautelari.

Gli effetti protettivi, diversamente da quanto avviene per le misure cautelari, si producono, sempre che il debitore ne abbia fatto richiesta, dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese. Tuttavia, è escluso ogni automatismo prolungato, giacché, come previsto dall'art. 55, le misure protettive dovranno essere espressamente confermate dal tribunale con proprio decreto, nel termine di quindici giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese.

Le misure cautelari sono analoghe a quelle previste dal previgente articolo 15 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. La formulazione della norma, nel connotare il provvedimento del requisito dell'atipicità, pur senza ovviamente escludere il ricorso a misure conservative del patrimonio, richiama il disposto dell'articolo 700 codice procedura civile, ma utilizza, in luogo dell'espressione «assicurare provvisoriamente gli effetti della decisione», contenuta nell'articolo 700, quella, diversa, di «assicurare provvisoriamente gli effetti della sentenza» che dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale o che omologa il concordato preventivo o l'accordo di ristrutturazione dei debiti, ad indicare l'esigenza che il contenuto della misura richiesta non sia configurato interamente sul contenuto di quelle pronunce: non si avrà perciò una provvisoria dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, né altre misure consimili.

Potranno essere altresì richieste misure tradizionali, come il sequestro conservativo o il blocco delle esecuzioni e delle misure cautelari, ma anche misure diverse e innovative, in particolare di carattere inibitorio, come l'atipicità postulata dalla previsione permette e come la giurisprudenza formatasi sulla previgente normativa fallimentare aveva consentito.

Si precisa, a questo proposito, che tra le misure che potranno essere richieste si annovera anche quella di nomina di un custode dell'azienda o del patrimonio del debitore, sulla falsariga del sequestro giudiziario di cui all'articolo 670 codice procedura civile e diversamente da quanto prevede l'articolo 2409 codice civile che permette invece la nomina di un amministratore giudiziario vero e proprio, il quale sostituisca in tutto e per tutto l'organo amministrativo.

Con una previsione significativa dell'esigenza di raccordare la disciplina interna con quella dell'Unione Europea, evidenziata dall'articolo 1, secondo comma, della legge delega n. 155/2017, il comma 5 dell'articolo 54 riconosce la legittimazione ad agire anche all'amministratore delle procedure di insolvenza nominato dal giudice competente ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2015/848 quando nel territorio dello Stato sia stata presentata la domanda di accesso e o anche nel caso in cui essa manchi, e dunque non venga aperta alcuna procedura concorsuale. Per questa seconda eventualità l'amministratore richiedente dovrà indicare nella richiesta le condizioni di effettivo e imminente soddisfacimento non discriminatorio di tutti i creditori secondo la procedura concorsuale aperta presso lo Stato.

Articolo 55

Procedimento

Il procedimento per la concessione delle misure protettive e di quelle cautelari è mutuato dalla disciplina del codice processuale in materia di misure cautelari (e specificamente dall'articolo 669-*sexies* codice procedura civile), con la possibilità dell'adozione anche prima dell'udienza di comparizione delle parti e dunque con la conferma, modifica o revoca mediante ordinanza di quanto statuito con decreto.

Come si è visto, il protrarsi degli effetti delle misure protettive è condizionato alla loro conferma entro quindici giorni di tempo dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese. Il decreto è reso senza necessaria previa audizione del debitore o di eventuali altri controinteressati, ma è reclamabile dinanzi al collegio.

Il comma 4 prevede altresì una revoca o modifica delle misure protettive, su istanza di parte, del commissario giudiziale o del pubblico ministero, in caso di atti di frode o, in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera b), legge n. 155/2017, quando l'attività intrapresa dal debitore è manifestamente inidonea a pervenire al risultato sperato. In questo caso, non si giustifica, infatti, il sacrificio imposto ai creditori.

TITOLO IV

STRUMENTI DI REGOLAZIONE DELLA CRISI

CAPO I

ACCORDI

SEZIONE I

STRUMENTI NEGOZIALI STRAGIUDIZIALI

Art. 56

Accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento

La disposizione contiene una compiuta disciplina dei piani attestati di risanamento, sino ad oggi regolamentati esclusivamente negli effetti, nell'ambito delle esenzioni all'azione revocatoria fallimentare.

La legittimazione è attribuita all'imprenditore, anche non commerciale ed è specificato che il piano è rivolto ai creditori.

Il piano mira al risanamento dell'esposizione debitoria ed al riequilibrio della situazione finanziaria ed è riservato quindi alle ipotesi di continuità aziendale. In linea con quanto previsto nell'art. 5 comma 1, lett. e), legge delega n. 155/2017, si precisa che il piano deve avere data certa, anche al fine dell'esenzione da revocatoria, in caso di successiva liquidazione giudiziale.

Si definisce il contenuto minimo obbligatorio del piano, anche con riferimento alla tempistica delle azioni da compiersi e dei rimedi da adottare in caso di scostamento tra gli obiettivi e la situazione in atto.

Sempre nell'ambito di una più compiuta regolamentazione dell'istituto, si specifica che la documentazione da allegare al piano è quella prescritta per il debitore che chiede l'accesso ad una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza.

Viene infine ribadito che il piano deve essere attestato da un professionista indipendente e che su richiesta del debitore può essere pubblicato nel registro delle imprese.

Al fine di scongiurare condotte opportunistiche o collusive, è previsto che gli atti unilaterali e i contratti posti in essere in esecuzione del piano devono essere provati per iscritto e devono avere data certa.

SEZIONE II

ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DELL'IMPRENDITORE

Articolo 57

Accordi di ristrutturazione dei debiti

La legittimazione alla stipulazione degli accordi è riservata all'imprenditore non minore ed è confermata la soglia minima del sessanta per cento dei crediti.

Si chiarisce che gli accordi devono essere accompagnati dal piano economico finanziario che ne consente l'esecuzione, richiamandosi a tal fine il contenuto dei piani attestati di risanamento.

Nulla è innovato quanto alle modalità di pagamento dei creditori estranei ed all'attestazione.

Articolo 58

Rinegoziazione degli accordi o modifiche del piano

La norma consente la risoluzione delle problematiche che possono avere origine dalla necessità di modificare in modo sostanziale il contenuto degli accordi o del piano.

Qualora, infatti, prima dell'omologazione intervengano modifiche del piano, devono essere rinnovati l'attestazione del professionista indipendente e le manifestazioni di consenso da parte dei creditori pregiudicati. L'attestazione è necessaria anche in caso di modificazioni sostanziali degli accordi.

Se dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore può apportare al piano le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo il rinnovo dell'attestazione.

Il piano modificato e l'attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese. Il debitore deve provvedere ad avvisare i creditori

dell'avvenuta pubblicazione. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso i creditori possono proporre opposizione alle modifiche nelle forme dell'opposizione all'omologa dell'accordo.

Articolo 59

Coobbligati e soci illimitatamente responsabili

La disposizione disciplina gli effetti dell'accordo sui coobbligati ed i soci illimitatamente responsabili.

I creditori aderenti sono assoggettati alla disciplina dettata dall'art. 1239 codice civile; disciplina che non si applica, in forza del comma 2, ai creditori non aderenti cui siano estesi gli effetti dell'accordo, i quali conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati.

Il terzo comma, in linea con quanto previsto nell'art. 5 comma 1, lett. d) legge delega n. 155/2017, estende, salvo patto contrario, l'efficacia dell'accordo della società ai soci illimitatamente responsabili, i quali, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo.

Articolo 60

Accordi di ristrutturazione agevolati

L'articolo, in attuazione dell'art. 5 comma 1, lett. b) legge delega n. 155/2017, introduce una nuova forma di accordi di ristrutturazione, definiti agevolati, perché possono essere stipulati con creditori che rappresentino almeno il trenta per cento dei crediti, a condizione che il debitore non proponga la moratoria del pagamento dei creditori estranei e non richieda e rinunci a chiedere misure protettive temporanee.

Articolo 61

Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa

L'articolo 182-*septies* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ha introdotto una nuova tipologia di accordi con la finalità di sottrarre a creditori finanziari che vantano un credito di piccola entità la possibilità di dichiararsi contrari ad operazioni di ristrutturazione concordate fra il debitore e la maggioranza dei creditori finanziari, decretando in tale modo l'insuccesso complessivo dell'operazione e l'apertura di una procedura concorsuale.

Al fine di incentivare l'utilizzo dell'istituto l'art. 5 comma 1, lett. a), legge delega n. 155/2017 ha previsto che l'applicazione dell'istituto debba essere estesa a tutte le ipotesi di ristrutturazione del debito e non soltanto all'ipotesi in cui l'ammontare dei debiti sia rappresentato, per almeno la metà, da debiti verso banche e intermediari finanziari.

L'estensione può riguardare solo creditori appartenenti alla medesima classe che abbiano, quindi, posizione giuridica ed interessi economici omogenei e comporta una espressa deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile.

Il comma 2 individua i requisiti necessari per l'estensione: viene ribadita la soglia del settantacinque per cento dei creditori aderenti appartenenti alla medesima classe; la necessità che tutti i creditori appartenenti alla classe siano stati debitamente e compiutamente informati e siano stati messi in condizione di partecipare alle trattative; l'obbligo del debitore di notificare l'accordo, la domanda di omologazione ed i documenti allegati ai creditori ai quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo, i quali, ai sensi del richiamo contenuto nel successivo quarto comma, potranno altresì opporsi

all'omologa dell'accordo ai sensi dell'art. 48, comma 4, del presente Codice.

La principale novità è nel contenuto del piano e dell'accordo che deve prevedere la prosecuzione dell'attività d'impresa, mentre è stato opportunamente precisato che gli effetti dell'accordo possono essere estesi ai non aderenti soltanto ove essi risultino soddisfatti in misura superiore rispetto alla liquidazione giudiziale.

Rimane ferma la tutela dei diritti dei creditori non appartenenti alla classe individuata nell'accordo.

Il comma 3 prevede una tutela rafforzata per i creditori non aderenti cui vengano estesi gli effetti dell'accordo, creditori ai quali deve essere notificata la domanda di omologazione e che potranno proporre opposizione ai sensi dell'art. 48, comma 4. Per essi, il termine per proporre opposizione decorre dalla data della notificazione.

Infine, viene ribadita la persistenza dell'istituto degli accordi ad efficacia estesa nei confronti di banche e intermediari finanziari, a condizioni sostanzialmente identiche a quanto già previsto dal r.d. n.267/1942.

Articolo 62

Convenzione di moratoria

Le finalità che hanno condotto all'introduzione degli accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa erano alla base anche del secondo strumento giuridico introdotto all'art. 182-*septies* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267: la convenzione di moratoria temporanea dei crediti.

Anche in questo caso, come prescritto nell'art. 5 comma 1, lett. a) della legge delega n. 155/2017, è stato esteso l'ambito di applicazione dell'istituto, non più limitato alle convenzioni stipulate con banche o intermediari finanziari.

La disposizione regola ora tutte le convenzioni di moratoria intervenute tra un imprenditore, anche non commerciale, ed i suoi creditori.

Nel comma 1 è stato meglio precisato l'oggetto della convenzione che disciplina in via provvisoria gli effetti della crisi e riguarda ogni tipo di misura che non comporti rinuncia al credito.

Il comma 2 individua i requisiti necessari per l'estensione degli effetti della moratoria: viene ribadita la soglia del settantacinque per cento dei creditori aderenti appartenenti alla medesima classe, la necessità che tutti i creditori appartenenti alla classe siano stati debitamente e compiutamente informati e siano stati messi in condizione di partecipare alle trattative, mentre è stato opportunamente precisato che gli effetti della moratoria possono essere estesi ai non aderenti soltanto ove essi risultino soddisfatti in misura superiore rispetto alla liquidazione giudiziale

È sempre prescritto il deposito di una relazione redatta da un professionista indipendente designato dal debitore: è stato ampliato l'oggetto dell'attestazione che riguarda ora anche la veridicità dei dati aziendali, l'idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, oltre che la convenienza della convenzione.

Nel comma 3 vengono ribaditi i limiti dell'estensione degli effetti della convenzione ai creditori della medesima classe non aderenti.

I commi 4, 5, 6, 7 e 8 disciplinano il procedimento: il debitore ha l'obbligo di comunicare la convenzione e la relazione del professionista ai creditori non aderenti i quali possono opporsi entro trenta giorni. Non è stata ripetuta la previsione, contenuta nell'art. 48, della sottoposizione del termine per l'opposizione alla sospensione nel periodo feriale, considerato che, in questo caso, il termine decorre da una comunicazione del debitore e non dall'iscrizione nel registro delle imprese e che i creditori non aderenti a cui si vuole estendere la convenzione di moratoria devono essere obbligatoriamente informati delle trattative, sicché, diversamente da quanto può accadere per i creditori estranei agli accordi di ristrutturazione, essi sono già necessariamente a conoscenza dell'iniziativa dell'imprenditore.

Il tribunale decide sulle opposizioni in camera di consiglio con sentenza nei cui confronti è ammesso reclamo.

Articolo 63

Transazione fiscale

L'articolo 63 disciplina la transazione fiscale negli accordi di ristrutturazione e costituisce la riproposizione dei commi 5 e 6 del vecchio art. 182-*ter* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, disposizione che conteneva la disciplina del trattamento dei crediti tributari e contributivi nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione, disciplina che ora è divisa in due articoli. L'unica novità è rappresentata dalla valutazione di convenienza oggetto dell'attestazione e del giudizio del tribunale che non è più riferita genericamente alle alternative concretamente praticabili ma specificamente alla liquidazione giudiziale.

Articolo 64

Effetti degli accordi sulla disciplina societaria

L'articolo riproduce, con riguardo alla domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, la disposizione attualmente contenuta nell'art. 182-*sexies* del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267. L'unica novità è costituita dal riferimento alla *«richiesta di misure cautelari e protettive ai sensi dell'articolo 54 relative ad una proposta di accordo di ristrutturazione e sino all'omologazione»* ed ha, evidentemente, l'obiettivo di favorire, mediante la sterilizzazione degli effetti dello scioglimento della società, il ricorso a tali misure.

CAPO II

PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO

SEZIONE I

Disposizioni di carattere generale

Articolo 65

Ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento

La disposizione definisce l'ambito di applicazione delle procedure di composizione della crisi da sovraindebitamento -il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, il concordato minore e la liquidazione controllata- riservate a tutti i debitori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c). Si tratta dei consumatori e di tutti i soggetti, compresi gli imprenditori agricoli, che, pur svolgendo attività imprenditoriale non sono soggetti alle procedure di regolazione della crisi "maggiori": piani attestati ed accordi di ristrutturazione,

concordato preventivo, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa nei casi in cui può essere disposta anche sul presupposto dello stato di insolvenza.

Più esattamente, la definizione di sovraindebitamento si ricava dall'art. 2, che definisce tale lo stato di crisi o di insolvenza del consumatore, del professionista, dell'imprenditore agricolo, dell'imprenditore minore, delle start – up innovative di cui al decreto legge n.179 del 18 ottobre 2012 e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero a liquidazione coatta amministrativa o ad altre procedure liquidatorie previste dal codice civile o da leggi speciali per il caso di crisi o insolvenza.

Per le procedure di sovraindebitamento è stata pensata una disciplina più semplice e specifica rispetto al procedimento unitario, sicché la disposizione in esame vi rinvia nei soli limiti di compatibilità e per quanto non previsto espressamente nelle disposizioni del capo III del titolo IV e del capo IX del titolo V.

In questa prospettiva, si chiarisce che la nomina dell'attestatore è sempre facoltativa e che i compiti propri del commissario e del liquidatore sono sempre svolti dall'OCC, l'organismo di composizione della crisi.

Il comma 4 prevede, in via generale, che gli effetti delle procedure si producono anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili delle società di persone.

Articolo 66

Procedure familiari

In attuazione di uno specifico principio di delega, espresso dall'art. 9, comma 1, lettera a), della legge delega, che si è dato carico delle numerose difficoltà applicative originate dalla legge n.3 del 2012, la disposizione introduce una disciplina innovativa con riferimento alle procedure collegate sia nei casi in cui i soggetti sovraindebitati siano familiari conviventi, nel qual caso è quasi inevitabile che la difficoltà di uno dei componenti della famiglia si rifletta negativamente sull'intero nucleo familiare sia quando la situazione di crisi del "gruppo familiare" abbia un'origine comune, ad esempio perché derivi da una successione ereditaria. In tali casi, in cui è auspicabile –se non necessaria- una gestione ed una soluzione unitaria del problema- è possibile presentare un unico progetto di risoluzione della crisi e si è previsto che il giudice, qualora le richieste non siano contestuali, adotti i provvedimenti più idonei per assicurare il coordinamento delle procedure collegate.

Non è stato tuttavia scalfito il principio di responsabilità patrimoniale personale, sicché le masse attive e passive rimangano distinte, pur se coinvolte nel medesimo piano.

Sezione II

Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Articolo 67

Procedura di ristrutturazione dei debiti

Il piano di ristrutturazione dei debiti è la procedura di composizione della crisi riservata al consumatore come definito dall'art. 2, comma 1, lettera e), in assoluta coerenza con la definizione che ne ha dato il codice del consumo e delle indicazioni contenute nella legge delega quanto alla necessità di ricomprendere in tale categoria le persone

fisiche che siano soci delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, con esclusivo riguardo ai debiti diversi da quelli sociali, di cui essi rispondono in ossequio al principio della responsabilità illimitata.

È una procedura di particolare favore in quanto consente al debitore di sottrarsi al giudizio e all'approvazione dei creditori, che può essere influenzata anche da motivi che originano da rapporti di natura personale e che non riguardano la convenienza in sé della proposta, e di sottoporsi unicamente alla valutazione, certamente maggiormente obiettiva, del giudice.

Proprio perché si tratta di una procedura riservata e a misura della tipologia di creditore, è anche la sola alla quale il consumatore può accedere, oltre alla liquidazione controllata.

Una novità è costituita dalla previsione secondo la quale è equiparato al consumatore anche il socio illimitatamente responsabile di uno dei tipi societari indicati e che consente a tali soggetti di gestire, con il piano di ristrutturazione, l'indebitamento derivante da debiti estranei a quelli sociali (anche se la società non è assoggettata ad alcuna procedura concorsuale).

La domanda deve contenere, oltre al piano, l'elenco dei dati sulla consistenza del patrimonio, l'indicazione degli atti di straordinaria amministrazione, e quindi sostanzialmente di disposizione del patrimonio, compiuti negli ultimi cinque anni, coerentemente con il termine di prescrizione stabilito dal codice civile per la revocatoria ordinaria, la dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni, nonché, al fine di valutare la disponibilità economica effettivamente utilizzabile per il pagamento dei debiti, l'indicazione delle entrate del debitore da

attività lavorativa o da altra fonte, con la precisazione di quanto occorre per il mantenimento della famiglia.

Di particolare rilievo è la disposizione, attuativa di uno specifico principio di delega, che consente di prevedere, con il piano, anche la falcidia o la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione nonché di quelli derivanti da operazioni di prestito su pegno, con conseguente liberazione di risorse a vantaggio di tutti i creditori e possibilità di soddisfare i crediti derivanti dagli stessi nell'ambito della complessiva sistemazione dei debiti.

L'ultimo comma contiene una previsione, comune ad altri istituti, relativa al trattamento dei creditori privilegiati o con garanzia reale, che possono essere destinatari di una previsione di soddisfacimento anche non integrale solo se non inferiore al valore realizzabile nell'alternativa ipotesi di liquidazione, tenuto conto del valore di mercato come attestato dall'OCC.

Articolo 68

Presentazione della domanda e attività dell'OCC

L'avvio del procedimento necessita dell'intervento dell'organismo di composizione della crisi costituito presso il tribunale competente e quindi quello nel cui circondario ha la residenza il debitore.

Spetta infatti all'organismo la presentazione della domanda in esito all'incarico ricevuto dal debitore e all'individuazione concordata della scelta maggiormente opportuna.

La presentazione della domanda comporta una valutazione della condotta del debitore e del presumibile sviluppo della procedura; a tal fine, l'OCC deve indicare gli elementi utili a valutare la meritevolezza (indicazione delle cause dell'indebitamento e l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte), l'affidabilità dei dati sui quali il piano è fondato (attendibilità della documentazione), i tempi e i costi della procedura.

Ai fini della valutazione del piano da parte del giudice, sotto il profilo del trattamento di determinati creditori, è anche previsto, in conformità con la legge delega, che l'OCC debba indicare se il finanziatore abbia valutato, nell'accordare il finanziamento, il merito creditizio del finanziato, tenuto conto del suo reddito e dell'incidenza sullo stesso delle spese necessarie a mantenere un dignitoso tenore di vita, quantificando tale importo in misura non inferiore al doppio dell'indice ISEE.

L'OCC, entro tre giorni dal conferimento dell'incarico da parte del debitore, deve darne notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti in base all'ultimo domicilio fiscale del debitore. La disposizione è volta a consentire agli uffici di comunicare la situazione debitoria all'OCC, in modo che ne possa tener conto nella redazione della relazione e nella predisposizione della proposta.

Come avviene in analoghe procedure, il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

Articolo 69

Condizioni soggettive ostative

Il particolare regime di favore accordato al consumatore trova il suo contrappeso nella necessaria ricorrenza del requisito della meritevolezza, che deve qualificare la sua condotta; quest'ultima deve connotarsi per l'assenza di colpa in relazione alla situazione di sovraindebitamento nella quale il debitore si è venuto a trovare.

Ne consegue che non solo sono ostative all'accesso alla procedura l'aver già ottenuto l'esdebitazione nei cinque anni precedenti o comunque per due volte, circostanze di per sé indicative di condotta imprudente, ma anche l'aver determinato con grave colpa il sovraindebitamento e quindi, ad esempio, aver assunto obbligazioni sproporzionate alla capacità di adempimento oppure aver omesso di svolgere una possibile attività lavorativa idonea all'adempimento degli obblighi assunti.

A maggior ragione, sono ostative le condotte improntate alla frode dei creditori o comunque in malafede.

Tali condotte, come previsto dall'art. 282, impediscono, altresì, l'esdebitazione di diritto in caso di liquidazione controllata.

Innovativa è la previsione del comma 2 che, coerentemente con la legge delega, commina sanzioni processuali al creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato la situazione di sovraindebitamento anche omettendo, quale finanziatore, di verificare adeguatamente il merito creditizio del finanziato; tale creditore, infatti, non può presentare osservazioni al piano né reclamo avverso l'omologazione né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

Articolo 70

Omologazione del piano

L'omologazione del piano non necessita della preventiva approvazione da parte dei creditori, così come già avviene anche in altre procedure (ad esempio, nel concordato dell'amministrazione straordinaria di cui al d.lgs. n. 270 del 1999) con finalità ulteriori rispetto alla sola tutela dei creditori, che in questo caso consistono nella volontà di fronteggiare un rilevante problema sociale, acuito dalla crisi economica successiva al 2008 che ha reso evidente l'urgenza di istituire strumenti diretti a consentire la liberazione dai debiti civili.

La disposizione prescrive che, superato il vaglio dell'ammissibilità, il piano e la proposta siano pubblicati per decreto del giudice, comunicato ai creditori, i quali potranno presentare osservazioni.

Con lo stesso decreto, su istanza del debitore, il giudice può accordare le misure protettive dirette a porre il patrimonio del debitore al riparo dalle iniziative individuali dei creditori, tali da pregiudicare l'attuazione piano.

In caso di atti di frode, tali misure possono essere revocate, anche d'ufficio, previa instaurazione del contraddittorio.

L'OCC può proporre modifiche al piano, alla luce delle osservazioni ricevute dai creditori, riferendone al giudice.

Il giudice, se ritiene ammissibile e fattibile il piano, lo omologa con sentenza.

Se un creditore o un qualunque interessato contesta la convenienza della proposta, il giudice procede all'omologazione se comunque ritiene che la proposta consenta un soddisfacimento per il creditore in misura non inferiore a quello che questi potrebbe conseguire con la liquidazione controllata.

Se invece l'omologazione è negata, il giudice pronuncia decreto di rigetto –impugnabile- e revoca le misure protettive concesse.

Se vi è istanza del debitore o, in casi di inadempimento o frode, di un creditore o del pubblico ministero, il tribunale provvede con sentenza all'apertura della liquidazione controllata.

Articolo 71

Esecuzione del piano

Poiché l'omologazione non comporta lo spossessamento del debitore né la perdita della capacità d'agire, la norma prevede che questi provveda all'esecuzione del piano sotto il controllo dell'organismo.

Spetta all'organismo anche la risoluzione di eventuali difficoltà insorte nella fase attuativa, eventualmente ricorrendo al giudice laddove ciò sia necessario.

La vigilanza del giudice sulla procedura è assicurata attraverso le relazioni che l'OCC deve semestralmente depositare.

Una volta terminata l'esecuzione del piano, l'OCC presenta al giudice il rendiconto; se il rendiconto è approvato, il giudice liquida il compenso e ne autorizza il pagamento.

Diversamente, il giudice individua gli atti necessari per l'esatto adempimento del piano omologato e il termine entro il quale detti atti devono essere posti in essere. Scaduto inutilmente tale termine l'omologazione è revocata.

La norma precisa che nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza dimostrata, riducendo o anche escludendo il compenso.

Articolo 72

Revoca dell'omologazione

L'art. 72 disciplina i casi - ulteriori rispetto a quella di revoca conseguente alla mancata approvazione del rendiconto - di revoca della sentenza di omologazione.

Alla revoca il giudice procede su istanza del pubblico ministero, di un creditore o di qualunque interessato, ma anche d'ufficio, sentito il debitore, in tutti i casi di frode e falsità, nonché in tutti i casi in cui il piano divenga inattuabile e non sia possibile modificarlo in modo da consentirne l'attuazione.

L'OCC è tenuto a segnalare al giudice le circostanze che possono comportare la revoca dell'omologazione.

L'istanza o l'iniziativa di ufficio devono intervenire entro sei mesi dall'approvazione del rendiconto.

Il giudice decide dopo aver sentito gli interessati, anche solo mediante assegnazione di termini per lo scambio di memorie scritte.

L'ultimo comma precisa che la revoca dell'omologazione non pregiudichi i diritti acquistati da terzi di buona fede.

Articolo 73

Conversione in procedura liquidatoria

L'art. 73 dispone che nei casi di revoca dell'omologazione il giudice possa disporre la conversione della procedura in liquidazione controllata se lo richiede il debitore oppure, ma solo se la revoca consegue ad atti di frode o inadempimento, se vi sia istanza di un creditore o del pubblico ministero.

Il giudice, quando dispone la conversione, deve concedere al debitore un termine per integrare la documentazione e provvedere alla nomina del giudice delegato e del liquidatore.

Sezione III

Concordato minore

Articolo 74

Proposta di concordato minore

Tutti i debitori rientranti nella definizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera c), con esclusione del consumatore -per il quale è previsto in via esclusiva l'accesso al piano di ristrutturazione dei debiti come alternativa alla liquidazione controllata- possono avere accesso ad una procedura di composizione concordata della crisi o dell'insolvenza denominata concordato minore, che si pone in linea di sostanziale continuità con l'accordo disciplinato dagli artt. 10 e seg. della legge n.3 del 2012, sulla composizione della crisi da sovraindebitamento.

Non diversamente da quanto previsto per il concordato preventivo ed in ossequio a quanto disposto dall'art. 9, comma 1, lettera b) della legge n. 155 del 2017, la norma privilegia le proposte di concordato

che poggino sulla prosecuzione dell'attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, sicché costituisce requisito di ammissibilità del concordato liquidatorio l'apporto di apprezzabili risorse esterne, che consentano un grado di soddisfacimento dei creditori maggiore di quello assicurato dall'impiego del patrimonio esistente. Diversamente da quanto previsto per il concordato preventivo ed in considerazione della maggiore semplicità della procedura e della tipologia dei debitori che possono farvi ricorso, non si è ritenuto, in questo caso, di quantificare l'incidenza dell'apporto esterno sulla misura del soddisfacimento dei creditori, lasciando tale valutazione al prudente apprezzamento del giudice.

La proposta può prevedere il soddisfacimento dei debiti, anche parziale, in qualsiasi forma, e quindi non necessariamente in denaro, seppure con modalità che consentano di rispettare l'ordine delle cause di prelazione, e la suddivisione dei creditori in classi, obbligatoria negli stessi casi –con i dovuti adattamenti resi necessari dalla maggiore semplicità e snellezza del procedimento, che non conosce l'istituto delle proposte concorrenti- in cui è prevista per il concordato preventivo.

In generale, le affinità tra concordato minore e concordato preventivo giustificano il rinvio alle disposizioni che disciplinano tale secondo istituto, in quanto compatibili.

Articolo 75

Documentazione

Alla domanda deve essere allegata la documentazione, diversa in rapporto alla qualifica del debitore (imprenditore, professionista o altro), necessaria per ricostruirne la situazione economica e finanziaria, che, in ogni caso, deve indicare l'entità e la qualità dei

debiti e l'identità dei creditori, gli atti di straordinaria amministrazione e comunque di disposizione del patrimonio posti in essere negli ultimi cinque anni, le entrate del debitore e della famiglia e la somma occorrente al mantenimento della stessa.

Come in altre tipologie di concordato, la proposta può prevedere il pagamento parziale dei crediti privilegiati, purché in misura non inferiore a quanto il creditore otterrebbe in caso di liquidazione, tenuto conto del valore di mercato dei beni su cui grava il privilegio come attestato dall'organismo di composizione della crisi.

Articolo 76

Presentazione della domanda e attività dell'OCC

Anche nel concordato minore svolge un ruolo fondamentale l'organismo di composizione della crisi, al quale compete la presentazione della domanda e la formulazione del piano e della proposta nella stessa contenuti. L'assistenza prestata dall'OCC, considerata l'elevata qualificazione dei professionisti di cui l'organismo si avvale, rende superflua la difesa tecnica. L'organismo svolge perciò le funzioni che, nel concordato preventivo, spetterebbero all'avvocato, al professionista che assiste l'imprenditore nella redazione del piano ed al professionista indipendente incaricato dell'attestazione.

Nella domanda deve essere riportata o alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata redatta dall'OCC, che deve indicare innanzitutto le cause dell'indebitamento e la diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni, nonché le ragioni dell'incapacità di adempiere; la relazione deve anche fornire elementi per valutare la proposta e la sua convenienza rispetto alla liquidazione, i costi presumibili della procedura, la percentuale, le

modalità e i tempi di soddisfacimento, i criteri utilizzati in caso di formazione delle classi. L'organismo viene così ad assumere un duplice ruolo, che è quello di consulente del debitore e, al tempo stesso, di garante, nei confronti del tribunale e dei creditori, della serietà ed attendibilità della proposta.

Di particolare rilievo, in vista della valutazione della proposta di falciatura o dilazione del credito di eventuali finanziatori, è la parte di relazione che deve chiarire se il soggetto finanziatore abbia tenuto conto, nell'erogare il finanziamento, della capacità del debitore di adempiere, tenuto conto del suo reddito e dell'incidenza sullo stesso delle spese necessarie a mantenere un dignitoso tenore di vita, quantificando tale importo in misura non inferiore al doppio dell'indice ISEE.

Entro tre giorni dal conferimento dell'incarico da parte del debitore finalizzato al deposito del ricorso, l'organismo deve darne notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti in base all'ultimo domicilio fiscale del debitore. La disposizione è volta a consentire agli uffici di predisporre tempestivamente la documentazione necessaria per far valere eventuali crediti, ma soprattutto a comunicare la situazione debitoria all'OCC, in modo che ne possa tener conto nella redazione della relazione.

Come avviene per il concordato preventivo, il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della liquidazione, a meno che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio, salvo quanto previsto dagli articoli 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

Articolo 77

Inammissibilità della domanda di concordato minore

L'art. 77 prevede alcune particolari cause di inammissibilità della domanda, che solo in parte coincidono con quelle impediscono al consumatore di ottenere l'omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti. Si tratta dell'incompletezza della documentazione di cui ai due precedenti articoli, della mancanza dei requisiti dimensionali dell'imprenditore, dell'avere il debitore già beneficiato dell'esdebitazione una volta nei cinque anni precedenti o, indipendentemente dal periodo in cui è stata concessa, per due volte, nonché nei casi di frode accertata.

Articolo 78

Procedimento

La norma tratta del procedimento in esito al deposito della domanda di concordato, prevedendo innanzitutto il vaglio di ammissibilità da parte del giudice che, se ritiene la proposta ammissibile, dichiara aperta la procedura e ne dispone la comunicazione, insieme al decreto di apertura, ai creditori.

Con il decreto, il giudice:

- dispone in ordine alle modalità di comunicazione del decreto stesso;
- dispone la pubblicazione nel registro delle imprese, se il debitore è un imprenditore.
- dispone la trascrizione del decreto in presenza di beni immobili o mobili registrati di cui sia prevista la cessione o l'affidamento a terzi;

-assegna ai creditori un termine non superiore a trenta giorni per far pervenire all'OCC a mezzo PEC le dichiarazioni favorevoli o contrarie alla proposta e le eventuali contestazioni;

-concede, su istanza del debitore, le opportune misure protettive del patrimonio. In particolare, sul modello della disciplina dettata dal r.d. n.267 del 1942 per il concordato preventivo, il tribunale dispone che sino al momento in cui il provvedimento di omologazione diventa definitivo, non possano, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali nè disposti sequestri conservativi o acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore. L'unica eccezione è prevista nei confronti dei titolari di crediti impignorabili.

A curare l'esecuzione del decreto provvede l'OCC, che viene così ad assolvere ad una terza funzione, rispetto a quelle che si evincono dalla disciplina del procedimento, che è quella di ausiliare del tribunale nella gestione del procedimento.

Con il comma 4 si impone al creditore di indicare un indirizzo PEC cui inviare le comunicazioni, pena la comunicazione mediante deposito in cancelleria.

Infine, il comma 5 chiarisce che l'apertura della procedura comporta lo spossessamento attenuato del debitore, disponendo che gli atti eccedenti l'ordinaria amministrazione, se compiuti senza autorizzazione del giudice, siano inefficaci nei confronti dei creditori anteriori all'effettuazione della pubblicità del decreto di apertura.

Articolo 79

Maggioranza per l'approvazione del concordato minore

L'art. 79 detta la disciplina relativa al voto sulla proposta ed ai suoi effetti.

L'approvazione del concordato minore richiede la maggioranza assoluta dei crediti, calcolata sulla base dell'elenco dei creditori e dei relativi crediti e non più il raggiungimento del 60%, come era invece previsto dall'art. 11 della legge n. 3 del 2012. Si tratta di disposizione che equipara il quorum necessario all'approvazione del concordato minore al quorum previsto per l'approvazione della proposta di concordato preventivo. È apparso infatti irragionevole richiedere una maggioranza più elevata proprio in una procedura che di regola è destinata alla risoluzione di crisi di minori dimensioni.

Vale il meccanismo del silenzio assenso, sicché oltre ai voti favorevoli espressi sono considerati tali anche quelli non espressi.

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, di cui la proposta prevede l'integrale pagamento, in quanto sostanzialmente privi di interesse rispetto alla proposta, non sono computati ai fini del calcolo della maggioranza, né ammessi al voto se non rinunciano in tutto o in parte al diritto di prelazione.

Stesso trattamento ai fini del calcolo della maggioranza e del diritto di voto è riservato a coloro che sono legati da vincoli legali di coppia, di parentela o affinità con il debitore, nonché i cessionari o aggiudicatari di crediti degli stessi da meno di un anno prima del deposito della domanda e ciò allo scopo evidente di garantire la trasparenza del processo formativo della volontà dei creditori.

Il concordato minore produce i propri effetti anche per i soci illimitatamente responsabili, che quindi restano obbligati nei limiti della proposta, mentre l'obbligazione rimane immutata per i

coobbligati, i fideiussori e gli obbligati in via di regresso, salvo che la proposta non preveda diversamente.

Articolo 80

Omologazione del concordato minore

L'art. 80 disciplina la fase dell'omologazione, disponendo che il tribunale, previa verifica della fattibilità del piano e del raggiungimento della maggioranza, omologhi con sentenza il concordato se non vi sono contestazioni, ordinando per il provvedimento una idonea forma di pubblicità e, se necessario, la sua trascrizione. Con la stessa sentenza dichiara anche chiusa la procedura.

Se, invece, vi sono contestazioni circa la convenienza della proposta, il tribunale, sentiti il debitore e l'OCC, omologa il concordato quando ritiene che il credito dell'opponente possa ricevere in esito all'esecuzione del piano un soddisfacimento non inferiore a quello che otterrebbe in caso di liquidazione controllata.

Innovativa è la previsione del comma 4, che inibisce al creditore che ha colpevolmente determinato o aggravato la situazione di indebitamento (ad esempio: concedendo credito con modalità incongrue rispetto al merito creditizio del debitore) di presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, o di far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

Se il tribunale rigetta la domanda di omologazione, dichiara l'inefficacia delle misure protettive accordate e, se vi è istanza del debitore o, in caso di frode, del pubblico ministero o di un creditore, dichiara aperta la procedura di liquidazione controllata con decreto reclamabile.

Articolo 81

Esecuzione del concordato minore

L'art. 81 disciplina l'esecuzione del concordato che, non diversamente da quanto previsto per il piano del consumatore, avviene ad opera del debitore, sotto il controllo dell'OCC. Anche in questo caso, spetta all'OCC sottoporre al giudice, per un suo intervento, le difficoltà insorte durante l'esecuzione.

Una volta eseguito il concordato, l'OCC presenta il rendiconto al giudice che, se lo approva, liquida il compenso e autorizza il pagamento.

Diversamente, il giudice individua gli atti necessari per l'esatto adempimento del piano omologato e il termine entro il quale detti atti devono essere posti in essere. Scaduto inutilmente tale termine, il tribunale pronuncia la risoluzione del concordato omologato.

Costituiscono cause di risoluzione anche la mancata integrale esecuzione del piano ed il sopravvenire di circostanze che rendano il piano inattuabile, senza che sia più possibile modificarlo in modo da far comunque conseguire ai creditori quanto a loro è stato promesso.

La risoluzione esclude qualunque effetto esdebitatorio se il mancato adempimento è imputabile al debitore.

La norma precisa anche, al fine di responsabilizzare l'OCC in ordine al corretto esercizio dei suoi compiti di collaborazione e vigilanza, che nella liquidazione del compenso il giudice tiene conto della diligenza

dimostrata, potendo addirittura giungere ad escludere il diritto al compenso.

Articolo 82

Revoca dell'omologazione

La norma è sovrapponibile all'art. 73 e disciplina i casi di revoca dell'omologazione a seguito della scoperta di atti fraudolenti commessi dal debitore.

Alla revoca il giudice procede su istanza del pubblico ministero, di un creditore o di qualunque interessato, ma anche d'ufficio, sentito il debitore, in tutti i casi di frode e falsità.

L'OCC, al fine di consentire al giudice di esercitare tale suo potere, è tenuto a segnalare al giudice le circostanze che possono comportare la revoca dell'omologazione. È evidente che tale obbligo di segnalazione dovrà essere esercitato in modo tempestivo, considerato che la norma prevede che l'istanza

L'istanza o l'iniziativa di ufficio devono intervenire entro sei mesi dall'approvazione del rendiconto.

Il giudice decide dopo aver sentito gli interessati, anche solo mediante assegnazione di termini per lo scambio di memorie scritte.

L'ultimo comma prevede che la revoca dell'omologazione non pregiudichi i diritti acquistati da terzi di buona fede.

Articolo 83

Conversione in procedura liquidatoria

L'art. 83 dispone che nei casi di revoca dell'omologazione o di risoluzione del concordato minore il giudice possa disporre la conversione della procedura in liquidazione controllata se lo richiede il debitore oppure, ma solo se la revoca consegue ad atti di frode o inadempimento, se vi sia istanza di un creditore o del pubblico ministero.

Il giudice, quando dispone la conversione, deve concedere al debitore un termine per integrare la documentazione e provvedere alla nomina del giudice delegato e del liquidatore.

CAPO III

CONCORDATO PREVENTIVO

SEZIONE I

PRESUPPOSTI E INIZIO DELLA PROCEDURA

Articolo 84

Finalità del concordato preventivo

La disposizione definisce le caratteristiche delle diverse figure di concordato.

Il principale criterio distintivo è rappresentato dalla provenienza delle risorse utilizzate per il soddisfacimento dei creditori: è concordato in continuità aziendale -che è l'opzione che la nuova disciplina della crisi valorizza maggiormente in quanto finalizzata al recupero della capacità dell'impresa di rientrare, ristrutturata e risanata, nel mercato- il concordato che trae i mezzi destinati al soddisfacimento dei creditori in misura rilevante dai proventi che derivano dalla prosecuzione dell'attività imprenditoriale, mentre è concordato liquidatorio quello

che consente il soddisfacimento dei creditori attraverso il ricavato della liquidazione del patrimonio.

Il comma 2 disciplina il contenuto del piano che supporta la domanda di concordato con continuità aziendale e le diverse forme in cui questa può declinarsi, precisando che l'attività deve essere funzionale ad assicurare il ripristino dell'equilibrio economico finanziario in modo da assicurare che, una volta soddisfatti i creditori, l'impresa sia in grado di riposizionarsi adeguatamente nel mercato.

Viene chiarito, al fine di dirimere i dubbi sorti con l'attuale disciplina ed in attuazione di uno specifico principio di delega posto dall'art. 6, comma 1, lettera i), che la continuità deve essere intesa in senso oggettivo e non soggettivo e quindi che ciò che rileva è che l'attività di impresa possa continuare anche dopo la conclusione della procedura, prescindendo dall'identità dell'imprenditore. Viene perciò fatta rientrare nel concetto di continuità non solo la gestione diretta da parte dell'imprenditore debitore, ma anche quella in cui la gestione sia operata da un soggetto diverso in conseguenza della cessione al medesimo dell'azienda -ancora in esercizio o di cui sia prevista la riattivazione tempestiva - oppure in esito alla stipula di altri contratti quali l'usufrutto, l'affitto, anche se anteriori alla presentazione del ricorso, o mediante conferimento dell'azienda in una o più società anche di nuova costituzione. In questo caso, tuttavia, è necessario che l'affittuario, il cessionario e comunque il soggetto, diverso dal debitore, destinato a proseguire l'attività imprenditoriale assuma un preciso impegno in tal senso, garantendo, per almeno due anni, di mantenere in forza almeno il 30% dei lavoratori impiegati dal debitore al momento del deposito del ricorso nell'azienda o nel ramo d'azienda di cui è prevista la continuazione. In tal modo, si è voluto assicurare l'effettività della dimensione oggettiva della continuità, che

costituisce il valore aggiunto in ragione del quale il concordato in continuità è privilegiato rispetto alle proposte meramente liquidatorie.

Il comma 3 disciplina l'ipotesi in cui il piano preveda, oltre che alla continuazione dell'azienda o di suoi rami, la dismissione di beni non funzionali alla prosecuzione dell'attività. Si tratta di dismissione che non incide sulla natura del concordato proprio in quanto i beni oggetto di cessione sono quelli non necessari alla continuazione dell'attività ed in quanto i creditori vengono comunque soddisfatti in misura prevalente con il ricavato della prosecuzione dell'attività di impresa. L'intento perseguito dal legislatore delegato è indubbiamente quello di incentivare la conservazione del valore dell'azienda, favorendo la prosecuzione dell'attività d'impresa e la salvaguardia dei livelli occupazionali. Si vuole tuttavia evitare che una prosecuzione solo apparente dell'attività imprenditoriale, ad esempio limitata ad un ramo insignificante dell'azienda, consenta l'aggiramento della previsione secondo la quale il concordato liquidatorio è ammissibile solo ove si avvalga di risorse poste a disposizione da terzi che accrescano sensibilmente le prospettive di realizzo per i creditori. In tale prospettiva, i benefici della continuità spettano soltanto se essa sia reale e dunque se consenta un significativo incremento delle risorse destinate ai creditori. Per tale motivo, la disposizione pone una presunzione di prevalenza, che si considererà in ogni caso sussistente quando, secondo le previsioni del piano, i flussi di cassa attesi dalla continuità per almeno due anni siano generati da un'attività imprenditoriale alla quale siano addetti almeno la metà dei lavoratori in forza al momento del deposito del ricorso.

Si precisa, infine, al fine di dirimere dubbi interpretativi sorti in relazione al r.d. n.267 del 1942, che tra i proventi della continuità sono ricompresi anche il ricavato della cessione del magazzino e quindi di quanto prodotto dall'impresa, prescindendo dal momento, anteriore o

posteriore all'inizio della procedura, in cui tale produzione è stata effettuata.

Lo stesso comma dà una risposta ai contrasti interpretativi sorti in relazione alla disposizione introdotta dall'art. 4 del d.l. 27 giugno 2015 n. 83, a mente del quale "in ogni caso, la proposta deve indicare l'utilità specificatamente individuata ed economicamente valutabile che il proponente si obbliga ad assicurare a ciascun creditore"; l'obbligo viene confermato, con la precisazione che l'utilità può essere anche rappresentata anche dalla prosecuzione o rinnovazione di rapporti contrattuali con il debitore o con il suo avente causa, con ciò consentendosi di soddisfare i creditori non con denaro od altri beni ma con vantaggi certi ed economicamente valutabili.

Con il comma 4, in attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera a) della legge delega, si precisano le condizioni alle quali è ammissibile una domanda di concordato esclusivamente liquidatorio, la cui sopravvivenza nel sistema -a fronte dell'alternativa, in genere meno costosa, costituita dalla liquidazione giudiziale- risulta giustificata solo nel caso in cui ai creditori vengano messe a disposizione risorse ulteriori rispetto a quelle rappresentate dal patrimonio del debitore. In particolare, tali risorse aggiuntive devono incrementare la misura del soddisfacimento dei creditori di almeno il dieci per cento rispetto a quello assicurato da quest'ultimo. In continuità con la disciplina previgente, nel concordato liquidatorio il soddisfacimento non deve comunque essere inferiore al venti per cento dell'ammontare complessivo del debito chirografario.

Articolo 85

Presupposti per l'accesso alla procedura

La norma chiarisce al comma 1 che l'accesso al concordato è consentito all'imprenditore sia che sussista lo stato di crisi che quello di insolvenza, precisazione, quest'ultima, che appare ora necessaria, rispetto alla disciplina previgente, in quanto la crisi, alla luce della distinzione operata con l'art. 2, ha acquisito una propria dimensione autonoma e non può più considerarsi comprensiva dell'insolvenza.

La proposta deve essere accompagnata da un piano delle attività finalizzate all'attuazione della stessa che abbia concrete possibilità di realizzazione e dunque che sia fattibile sia in termini giuridici che economici. La legge delega ha previsto infatti che debbano essere attribuiti al tribunale poteri di verifica in ordine alla fattibilità del piano sotto entrambi i profili, dovendosi perciò ritenere definitivamente superato l'orientamento giurisprudenziale che, vigente il r.d. n.267 del 1942, aveva circoscritto il sindacato del tribunale ai soli profili di fattibilità giuridica

È confermata l'attuale libertà di contenuto quanto alle modalità di soddisfacimento dei creditori: cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito.

Viene confermata, inoltre, la possibilità di attribuire ad un soggetto che si accolla il debito da concordato le attività dell'impresa interessata dalla proposta nonché la possibilità che si costituiscano assuntore anche i creditori o società da questi partecipate.

La suddivisione dei creditori in classi è prevista in generale come facoltativa ma l'articolo in esame ne prevede l'obbligatorietà in presenza di determinate categorie di creditori che appare opportuno

tenere distinte ai fini del voto per il peculiare interesse che gli appartenenti alle stesse hanno all'esito del concordato: creditori titolari di crediti previdenziali o fiscali dei quali non sia previsto l'integrale pagamento; creditori che vengono soddisfatti anche in parte con utilità diverse dal denaro; creditori titolari di garanzie prestate da terzi; creditori proponenti il concordato e parti ad essi correlate.

Viene infine confermata la possibilità del trattamento differenziato tra creditori appartenenti a classi diverse, fermo restando il ribadito divieto di alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.

La disposizione ribadisce la possibilità di soddisfacimento anche non integrale dei creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca purché in misura non inferiore a quella realizzabile sul ricavato, in caso di liquidazione, dei beni o diritti sui quali sussiste la causa di prelazione, avuto riguardo al loro valore di mercato, attestato da professionista. Viene precisato, al fine di dirimere un dubbio posto nel vigore dell'attuale disciplina, che tale valore deve essere decurtato del presumibile ammontare delle spese di procedura inerenti al bene o diritto e della quota parte delle spese generali e che la quota residua del debito, degradata per effetto dell'incapienza del bene oggetto della garanzia o del privilegio, è trattata come credito chirografario.

Articolo 86

Moratoria nel concordato in continuità

Al fine di consentire al debitore di non impegnare immediatamente, come dovrebbe in carenza della presente disposizione, le utilità derivanti dalla continuità aziendale nel pagamento -integrale o per la parte coperta dal valore del bene su cui grava la garanzia (si tratta, ovviamente, dei beni dei quali non è prevista la liquidazione)- dei creditori il cui credito è assistito da privilegio o garantito da pegno o

ipoteca, ma di utilizzarle per la gestione dell'impresa, è previsto che il debitore possa usufruire di una moratoria della durata massima di due anni, anziché di un anno, come già previsto dall'art. 186-bis, secondo comma, r.d. n.267 del 1942, dalla data dell'omologazione. L'estensione del termine costituisce attuazione dell'art. 6, comma 1, lettera i), n. 1) della legge n.155 del 2017, avendo il legislatore preso atto dell'esperienza maturata nei primi anni di applicazione dell'art. 186-bis della l. fall., introdotto dal d.l.22 giugno 2015, n. 83, che ha evidenziato come eccessivamente penalizzante per il proponente il termine di un anno.

A fronte del pregiudizio subito i creditori privilegiati sono ammessi al voto per la differenza fra il loro credito maggiorato degli interessi di legge e il valore attuale dei pagamenti previsti nel piano calcolato alla data di presentazione della domanda di concordato, determinato sulla base di un tasso di sconto pari alla metà del tasso previsto dall'art. 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, in vigore nel semestre in cui viene presentata la domanda di concordato preventivo. Attualizzando i pagamenti, rispetto alla cronologia prevista dal piano, si riesce infatti a quantificare ciò che il creditore privilegiato perde in termini di *chance* di investimento. Il diritto di voto verrà quindi ad essere esercitato in misura corrispondente alla perdita. Il tasso di interessi previsto dal d.lgs. n. 231/2002, ridotto della metà, risponde ad un'esigenza di uniformità e semplificazione e rappresenta un tasso medio applicabile a tutte le categorie di creditori. Tale soluzione è parsa preferibile rispetto alla possibilità di attribuire il diritto di voto per l'intero ammontare del credito, che attribuirebbe un peso eccessivo e quindi creerebbe un rischio eccessivo di inquinamento delle maggioranze, a creditori comunque destinati ad essere soddisfatti per intero, oltre che coerente con i principi enunciati dalla Corte di Cassazione, che ha ritenuto determinante ai fini del computo del voto la perdita economica conseguente al ritardo nel conseguimento della

disponibilità delle somme spettanti ai creditori (così Cass. n. 10112/2014).

La moratoria non può essere invocata e di conseguenza il diritto di voto non spetta se è prevista la liquidazione dei beni sui quali viene esercitato il privilegio in quanto, in tal caso, il pagamento deve conseguire immediatamente alla disponibilità da parte del debitore della somma ricavata dalla liquidazione.

Articolo 87

Piano di concordato

La disposizione disciplina il contenuto necessario del piano che, unitamente alla proposta rivolta ai creditori ed alla documentazione elencata nell'art. 39, deve essere depositato dal debitore proponente il concordato.

Il piano, per essere ammissibile, deve obbligatoriamente indicare:

- 1) le cause della crisi;
- 2) l'illustrazione delle strategie di intervento, al fine di consentire un'informata valutazione delle possibilità di riuscita del piano, nonché, in caso di continuità diretta, la specificazione dei tempi necessari per assicurare il riequilibrio della situazione finanziaria;
- 3) l'indicazione degli eventuali apporti di nuova finanza;
- 4) l'indicazione delle azioni recuperatorie e risarcitorie esercitabili, segnalando, tra queste, quelle proponibili solo dal curatore in caso di apertura della liquidazione giudiziale ed evidenziando quali siano le effettive prospettive di recupero. È evidente, infatti, che i creditori, per esprimersi sulla convenienza della proposta, debbano essere informati

non solo dell'esistenza di azioni in astratto esercitabili, ma anche della situazione patrimoniale dei potenziali convenuti, in vista della fruttuosità di eventuali azioni esecutive e dell'incidenza sulla misura e dei tempi ragionevolmente necessari per conseguire un risultato utile;

5) con una disposizione che si propone da un lato di superare le attuali incertezze relative alla gestione nella fase esecutiva del concordato allorquando si verificano situazioni che impongono uno scostamento rispetto alle previsioni di piano e dall'altro di consentire un controllo sul rispetto dell'attuazione dello stesso si richiede l'indicazione dei tempi delle attività da porre in essere per l'esecuzione del piano, nonché degli strumenti da adottare per assicurare l'adempimento della proposta nel caso in cui le previsioni su cui il piano è fondato non si realizzino o comunque si verifichino nuove circostanze che mettano a rischio il raggiungimento degli obiettivi prefissati;

6) si conferma che la prospettiva del miglior soddisfacimento dei creditori è la condizione che giustifica il rischio che gli stessi corrono quando è prevista la continuità aziendale, sicché si impone al proponente di esplicitare le ragioni per cui la continuazione dell'esercizio dell'attività imprenditoriale dovrebbe consentire risultati migliori, per i creditori, rispetto alla prospettiva liquidatoria;

7) ove sia prevista la prosecuzione dell'attività d'impresa in forma diretta, un'analitica indicazione dei costi e dei ricavi attesi dalla prosecuzione dell'attività, delle risorse finanziarie necessarie e delle relative modalità di copertura. Si tratta infatti di analisi necessaria solo nei casi in cui la prosecuzione dell'attività imprenditoriale da parte del debitore rende i creditori partecipi del rischio d'impresa. Se la continuità è indiretta (ad esempio: affitto dell'azienda) ciò che rileva,

invece, è la capacità del soggetto terzo che gestisce l'azienda di onorare le obbligazioni assunte.

La norma, ponendosi in linea di continuità con la disciplina previgente, attribuisce ad un professionista indipendente il compito di redigere una relazione che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. L'esperienza maturata dai professionisti specializzati in materia concorsuale ha reso la relazione dell'attestatore uno strumento d'ausilio importante per il tribunale che, in una procedura doverosamente connotata da esigenze di celerità, può fruire immediatamente di un'analisi particolarmente attendibile della situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società, utile per la verifica di fattibilità giuridica ed ora anche economica, prodromica all'apertura del concordato. In questa prospettiva, nell'esercitare la delega, si è scelto di mantenere l'obbligatorietà dell'attestazione e di prevedere che essa debba essere aggiornata nell'ipotesi di modifiche sostanziali della proposta o del piano.

In caso di continuità, il professionista indipendente dovrà attestare anche la funzionalità della prosecuzione dell'attività imprenditoriale al miglior soddisfacimento dei creditori.

Articolo 88

Trattamento dei crediti tributari e contributivi

L'art. 88 non si discosta dalla formulazione dell'art. 182-ter l. fall. introdotta con l'art. 1, comma 81, della L. 11 dicembre 2016 n. 232.

Articolo 89

Riduzione o perdita del capitale della società in crisi

La disposizione riproduce, per il solo concordato preventivo, le regole già contenute nell'art. 182-sexies del r.d. n.267 del 1942.

Articolo 90

Proposte concorrenti

La norma, in una linea di continuità rispetto alle modifiche alla l. fall. introdotte con il decreto-legge n.83 del 2015, conferma la possibilità di presentazione di proposte alternative a quella presentata dal debitore, così consentendo da un lato la contendibilità dell'impresa e quindi stimolando la concorrenza nell'interesse del ceto creditorio e dall'altro lo sviluppo di un mercato dei crediti concorsuali tra coloro che intendono liquidare immediatamente la posizione creditoria e i soggetti interessati a valutare le opportunità offerte dalla possibilità di acquisizione dell'impresa.

Sono legittimati alla presentazione della proposta concorrente e del relativo piano, almeno trenta giorni prima della data della votazione, coloro che, anche se per effetto di acquisti successivi alla domanda di concordato, rappresentino almeno il dieci per cento dei crediti risultanti dalla situazione patrimoniale.

Al fine di assicurare concorrenza e trasparenza della procedura, non possono essere considerati nel computo della percentuale del dieci per cento i crediti della società che controlla la società debitrice, delle società da questa controllate e di quelle sottoposte a comune controllo.

Per le stesse finalità, è esclusa la legittimazione alla presentazione di proposta concorrente dello stesso debitore o di soggetti ad esso collegati per rapporti familiari o in quanto parti correlate, con la precisazione che si intendono per parti correlate i soggetti, costituiti in forma societaria, controllati, controllanti o sottoposti a comune

controllo, anche in relazione alla composizione degli organi amministrativi o in relazione a legami di carattere contrattuale.

Per evitare inutili costi al proponente concorrente la relazione sulla fattibilità del piano sottostante la sua proposta può essere limitata ad aspetti che non siano già stati oggetto di verifica da parte del commissario giudiziale nell'ambito della sua relazione.

Il debitore può evitare il rischio della presentazione di proposte concorrenti e dunque il rischio di vedere la propria impresa acquisita, per questa via, da terzi, se il professionista indipendente, nella sua attestazione, certifica che la proposta formulata dal debitore assicura il pagamento di almeno il trenta per cento dell'ammontare dei crediti chirografari. La disposizione si raccorda agli articoli 24 e 25 del codice, disponendo, quale misura premiale per il debitore che abbia tempestivamente intrapreso una procedura di allerta o utilmente avviato quella di composizione assistita della crisi, che la percentuale è ridotta al venti per cento.

Il comma 6 conferma la libertà di contenuto della proposta concorrente che può anche prevedere l'intervento di terzi e, se il debitore ha la forma di società per azioni o a responsabilità limitata, un aumento di capitale della società con esclusione o limitazione del diritto d'opzione al fine di consentire anche l'apporto di nuova finanza.

Gli ultimi due commi sono disposizioni di carattere procedurale. In particolare, si prevede che la proposta concorrente, prima di essere sottoposta ai creditori, debba essere sottoposta all'esame del tribunale, al fine di consentire il vaglio sui criteri adottati in tema di formazione delle classi e che tutte le proposte presentate possano essere modificate fino a quindici giorni prima della votazione, sì da favorire interventi migliorativi, anche da parte del debitore.

Articolo 91

Offerte concorrenti

La disciplina delle offerte concorrenti è finalizzata a contemperare la libertà del debitore di formulare il piano di concordato con l'interesse dei creditori alla più proficua liquidazione e gestione del patrimonio contrastando i cosiddetti concordati chiusi o preconfezionati; l'obiettivo viene perseguito stimolando l'interesse dei terzi a mettersi in competizione con gli offerenti individuati dal debitore.

Con i commi 1 e 2 si delinea l'ambito di applicazione della disciplina e la prima fase del procedimento, volta ad accertare l'eventuale interesse di terzi. In particolare, si prevede che quando il piano si avvale di un'offerta irrevocabile da parte di un soggetto già individuato dal debitore avente ad oggetto l'affitto dell'azienda o il trasferimento a titolo oneroso, di beni aziendali, dell'azienda stessa o di suoi rami anche prima dell'omologazione il tribunale o il giudice dallo stesso delegato dispone che dell'offerta sia data idonea pubblicità.

Poiché spesso l'offerta di acquisto di beni, dell'azienda o di suoi rami è contenuta in un contratto preliminare, la disciplina è stata estesa, in modo innovativo rispetto al regime previgente, anche ai contratti che comportino il trasferimento non immediato dell'azienda, di suoi rami o di specifici beni. In tal caso, però, i beni sono solo quelli facenti parte del perimetro aziendale, essendosi voluto evitare il rischio che debbano essere rimessi in discussione anche contratti preliminari aventi ad oggetto i beni prodotti dall'impresa che il debitore potrebbe aver stipulato anche molto tempo prima del manifestarsi della situazione di crisi; si pensi, in particolare, a contratti preliminari aventi

ad oggetto beni immobili costruiti da società operanti nel settore immobiliare.

La norma disciplina poi gli adempimenti prodromici alla gara e le sue modalità di svolgimento.

In particolare, si dispone che, al fine di valutare l'opportunità di procedere alla gara, il commissario giudiziale deve pubblicizzare l'offerta, con modalità indicate con decreto dal tribunale o dal giudice da esso delegato, invitando i potenziali interessati a manifestare l'interesse alla partecipazione.

Se nel termine che il tribunale avrà provveduto ad assegnare pervengono manifestazioni di interesse è disposta l'apertura del procedimento competitivo, secondo principi e con modalità modellate sull'art.163-bis del r.d. n.267 del 1942. La nuova disposizione, tuttavia, opportunamente chiarisce, rispetto al passato, che la vendita può, ma non deve obbligatoriamente avvenire dinanzi al giudice delegato, che, verosimilmente, valuterà discrezionalmente di intervenire solo quando la gara abbia ad oggetto beni di valore particolarmente elevato o quando la sua presenza sia resa opportuna da specifiche circostanze del caso concreto.

La procedura deve chiudersi almeno venti giorni prima della data fissata per il voto dei creditori anche se la vendita o l'aggiudicazione debbano aver luogo dopo l'omologazione, affinché i creditori possano tenerne conto nell'effettuare le loro valutazioni di convenienza.

In seguito alla vendita o all'aggiudicazione a soggetti diversi dall'originario offerente, questi e il debitore sono liberati dalle obbligazioni reciprocamente assunte; il commissario giudiziale dispone il rimborso in favore dell'originario offerente delle spese e dei

costi sostenuti per la formulazione dell'offerta nei limiti del tre per cento del prezzo nella stessa indicato.

Il debitore, sulla base dell'esito della gara, procede ad aggiornare la proposta ed il piano.

Invece, in mancanza di presentazione di offerte dopo l'indizione della gara, l'offerente originario rimane vincolato alla sua offerta.

La disciplina delle offerte concorrenti si applica anche, nei limiti di compatibilità, alla fase intercorrente tra la presentazione della domanda di accesso e quella del deposito della proposta e del piano nel termine assegnato ai sensi dell'art. 44. Dunque, anche in presenza di istanze per l'autorizzazione di atti urgenti di straordinaria amministrazione quando questi consistano in uno degli atti individuati dai commi 1 e 2 della norma e vi sia una controparte del debitore già univocamente individuata.

Sezione II

ORGANI E AMMINISTRAZIONE

Articolo 92

Commissario giudiziale

La norma non presenta significativi profili di novità rispetto alla disciplina previgente.

Il commissario giudiziale è dunque pubblico ufficiale e gli si applicano le disposizioni dettate in materia di reclamo contro gli atti e le omissioni del curatore, di revoca del curatore e responsabilità del curatore, nonché le disposizioni sul compenso del curatore, in quanto compatibili.

La disposizione disciplina i doveri informativi del commissario giudiziale nei confronti dei creditori o di terzi nella prospettiva della presentazione di proposte concorrenti o di offerte concorrenti sulla base delle scritture contabili e fiscali obbligatorie del debitore, nonché di ogni altra informazione rilevante in suo possesso. L'attività informativa del commissario giudiziale deve essere volta a favorire la competizione ma nello stesso tempo a consentire l'accesso ai soli richiedenti di riscontrata serietà e affidabilità anche con riferimento agli obblighi di riservatezza.

La norma, infine, ribadisce l'obbligo del commissario di comunicare al pubblico ministero fatti che possono interessare ai fini delle indagini preliminari conosciuti nell'ambito delle sue funzioni.

Si specifica che vale, per il commissario giudiziale, il regime di incompatibilità introdotto dal decreto legislativo n.54 del 2018.

Articolo 93

Pubblicità del decreto.

La disposizione pone a carico del commissario giudiziale di provvedere alla trascrizione del decreto di apertura quando il debitore possiede beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione.

Sezione III

EFFETTI DELLA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI CONCORDATO PREVENTIVO

Articolo 94

Effetti della presentazione della domanda di concordato

La disposizione conferma la precedente impostazione secondo la quale con il concordato si verifica lo spossessamento attenuato del debitore, il quale conserva l'amministrazione dei suoi beni e l'esercizio dell'impresa sotto la vigilanza del commissario giudiziale.

In una linea di continuità con la disciplina previgente, la disposizione prevede che il compimento degli atti di straordinaria amministrazione debba essere autorizzato dal giudice delegato, pena l'inopponibilità ai creditori concorsuali.

Sono invece innovative la previsione secondo la quale l'autorizzazione può essere concessa anche prima dell'omologazione se l'atto è funzionale al miglior soddisfacimento dei creditori e l'affermazione della regola secondo la quale l'alienazione e l'affitto di azienda, di rami di azienda e di specifici beni (sempre che, ovviamente, non debba essere adottata la disciplina prevista per le offerte concorrenti) devono essere in ogni caso effettuati tramite procedure competitive, previa stima ed adeguata pubblicità, a garanzia della trasparenza della procedura ed allo scopo di assicurare il miglior risultato possibile per i creditori. Poiché l'interesse dei creditori è l'obiettivo primario che la procedura deve realizzare, è comunque previsto che, in caso di urgenza il tribunale possa autorizzare l'alienazione o l'affitto di azienda, di suoi rami o di specifici beni senza far luogo a pubblicità e alle procedure competitive, se il tempo a ciò necessario potrebbe compromettere il realizzo del miglior soddisfacimento dei creditori. In tal caso, tuttavia, occorre dare ampia pubblicità al provvedimento di autorizzazione ed all'atto, in modo da consentire agli interessati di contestare la decisione del tribunale.

Articolo 95

Disposizioni speciali nel concordato in continuità

L'articolo riproduce quanto già inserito nella disciplina del concordato preventivo con l'art. 33 del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito dalla legge 7 agosto 2012 n. 134, con l'integrazione apportata dalla L. 21 febbraio 2014 n. 9, al fine di favorire la continuità aziendale anche per le imprese che operano nel campo degli appalti pubblici.

In sintesi si prevede che, salva in ogni caso la facoltà per il debitore di sciogliersi dal contratto, i contratti in corso di esecuzione, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvono per effetto del deposito della domanda e che sono inefficaci eventuali patti contrari.

Se si tratta di contratti pubblici, la continuazione anche dopo la presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo è subordinata alla presentazione dell'attestazione di un professionista circa la conformità al piano e alla ragionevole capacità di adempimento da parte dell'impresa in concordato; in presenza dell'attestazione e dei requisiti di legge beneficia della continuazione anche la società cessionaria o conferitaria dell'azienda o del ramo di azienda e, all'atto della cessione o del conferimento, le trascrizioni e le iscrizioni pregiudizievoli vengono cancellate su disposizione del giudice delegato.

Al fine di favorire la cessione dell'azienda o di suoi rami detta disciplina si applica anche in caso di concordato liquidatorio, come del resto consente espressamente anche l'art. 110 del d.lgs. n.50 del 2016, se un professionista indipendente attesta che detta continuazione è funzionale per il miglior soddisfacimento dei creditori.

La norma, coerentemente con la disciplina dettata dal Codice dei contratti pubblici, prevede anche che l'impresa, dopo la presentazione

della domanda di accesso e dunque anche prima del deposito della proposta e del piano, possa partecipare a procedure di affidamento di contratti pubblici, previa autorizzazione del tribunale o, dopo il decreto di apertura, del giudice delegato, acquisito il parere del commissario.

L'autorizzazione alla partecipazione è comunque subordinata alla presenza di una relazione di un professionista indipendente che attesta la conformità al piano, ove predisposto, e comunque la ragionevole capacità di adempimento del contratto. 101

È infine previsto che, ferme le condizioni di cui sopra, l'impresa in concordato possa concorrere anche riunita in raggruppamento temporaneo di imprese, purché non rivesta la qualità di mandataria e sempre che sia l'unica impresa aderente al raggruppamento ad essere assoggettata ad una procedura concorsuale.

Articolo 96

Norme applicabili dalla data di presentazione della domanda di accesso al concordato preventivo

La norma, in continuità con l'art. 169 del r.d. n. 267 del 1942, estende al concordato preventivo alcune disposizioni dettate dalla disciplina della liquidazione giudiziale. Si tratta dell'art. 145, che prevede l'inopponibilità ai creditori della formalità eseguite dopo la presentazione della domanda di accesso alla procedura e degli articoli da 153 a 162 che disciplinano gli effetti per i creditori dell'apertura della procedura concorsuale.

Articolo 97

Contratti pendenti

La norma contiene la definizione e la disciplina dei contratti pendenti e cioè dei contratti ancora non eseguiti o non compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambi i contraenti. Opportunamente, la disposizione attribuisce rilievo solo alla mancata, compiuta, esecuzione delle prestazioni principali, sancendo l'irrelevanza dell'eventuale adempimento integrale delle prestazioni accessorie, tema sul quale si sono registrati contrasti di giurisprudenza.

La regola generale è che i contratti in corso alla data di deposito della domanda di accesso proseguono anche durante il concordato; il debitore può chiedere l'autorizzazione a sospenderne l'esecuzione o allo scioglimento.

Al fine di tutelare l'interesse della parte in bonis l'istanza può essere proposta quando la prosecuzione del contratto non è in linea con le previsioni del piano o comunque non è funzionale alla sua esecuzione, solo in tal caso giustificandosi il sacrificio imposto alla controparte.

Per la stessa ragione, mentre l'istanza di sospensione, dagli effetti più limitati, può essere presentata in ogni fase della procedura, l'istanza di scioglimento presuppone che siano già stati depositati anche il piano e la proposta, volendosi così garantire che il più grave sacrificio imposto alla parte in bonis trovi la sua giustificazione nello stato di maggiore avanzamento della procedura.

Non è possibile decidere sull'istanza senza che la stessa sia stata notificata alla controparte e che questa sia stata posta in condizione di interloquire, depositando in cancelleria la propria opposizione.

L'istanza, anche se contestuale alla domanda d'accesso al concordato, deve essere presentata con atto autonomo rispetto al ricorso al fine di

favorirne una trattazione celere e deve contenere una proposta di quantificazione dell'indennizzo spettante alla controparte, di cui deve essere data anche evidenza nel piano.

Sull'istanza di sospensione presentata prima del deposito del piano e della proposta decide con decreto reclamabile il tribunale; sull'istanza di sospensione e su quella di scioglimento proposte dopo il deposito del piano e della proposta decide, sempre con decreto reclamabile, il giudice delegato. Sempre ai fini della tutela della parte contrattuale *in bonis* l'autorizzazione ha effetto dalla data in cui viene alla stessa notificata a cura del debitore.

La sospensione non può avere una durata eccedente il termine accordato per il deposito del piano e della proposta; se è autorizzata dopo detto deposito, non può essere concessa per più di trenta giorni, non prorogabili. È evidente, infatti, che, depositati la proposta ed il piano, tanto il debitore che il tribunale saranno in condizione di apprezzare in via definitiva l'utilità o meno della prosecuzione del contratto.

Lo scioglimento del contratto non si estende alla clausola compromissoria in esso contenuta.

Infine, la norma disciplina l'indennizzo cui ha diritto il contraente in caso di sospensione o scioglimento del contratto, che deve essere liquidato, in mancanza di accordo tra le parti, dal giudice ordinariamente competente in misura equivalente al danno per l'anticipato recesso da liquidarsi e che è trattato come credito chirografario anteriore al concordato.

Sono invece prededucibili i crediti per le prestazioni legalmente e regolarmente eseguite dopo la pubblicazione della domanda di accesso al concordato.

La norma, in una linea di continuità con l'art. 169-bis del r.d. n.267/1942, si preoccupa anche di disciplinare lo scioglimento della locazione finanziaria dettando una specifica disciplina. È previsto che il concedente abbia diritto alla restituzione del bene, ma sia tenuto a versare al debitore l'eventuale differenza tra la maggior somma eventualmente ricavata dalla vendita del bene od altra collocazione dello stesso avvenuta a prezzo di mercato rispetto al solo credito residuo in linea capitale. Rispetto alla formulazione previgente, si precisa che il credito del concedente è pari, a tal fine, all'ammontare dei canoni scaduti e non pagati fino alla data dello scioglimento, dei canoni a scadere in linea capitale e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione finale di acquisto. Il concedente ha comunque diritto di far valere verso il debitore un credito determinato nella differenza tra il credito vantato alla data del deposito della domanda e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene che è soddisfatto come credito anteriore al concordato.

Viene precisato che la vendita o la collocazione devono conformarsi ai criteri e alle modalità di cui all'articolo 1, comma 139, della legge 4 agosto 2017, n. 124 per cui il concedente deve procedere in base ai valori risultanti da pubbliche rilevazioni di mercato elaborate da soggetti specializzati o, quando ciò non è possibile, sulla base di una stima effettuata da un perito scelto dalle parti di comune accordo o, in caso di mancato accordo, da un perito indipendente scelto con le modalità di cui alla citata legge.

La disciplina non si applica ad alcune tipologie contrattuali, già previste dalla normativa previgente. Si tratta dei rapporti di lavoro subordinato e dei contratti disciplinati (nella liquidazione giudiziale) dagli articoli 173, comma 3, 176 e 185, comma 1.

Articolo 98

Prededuzione nel concordato preventivo

La disposizione pone una regola generale, prevedendo che i crediti prededucibili sono destinati, in quanto tali, ad essere soddisfatti in corso di procedura, alla loro naturale scadenza.

Articolo 99

Finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell'omologazione del concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti

La disposizione disciplina i finanziamenti che il debitore può richiedere di contrarre nella fase intercorrente tra la domanda di accesso alla procedura di concordato o degli accordi di ristrutturazione dei debiti e l'omologa. Si deve trattare di finanziamenti funzionali, come attestato da un professionista indipendente, all'esercizio dell'attività aziendale fino all'omologa o all'apertura e allo svolgimento delle citate procedure o comunque all'interesse alla miglior soddisfazione dei creditori; il finanziamento, che gode della prededuzione, può essere erogato in qualsiasi forma, compresa la richiesta di emissione di garanzie o il mantenimento delle linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda.

Considerata l'ovvia esigenza di bilanciare l'esigenza di agevolare l'imprenditore nell'accesso alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza con la protezione degli interessi del ceto creditorio, l'istanza diretta ad ottenere l'autorizzazione deve dare conto dell'impossibilità per il debitore di reperire altrimenti il finanziamento (ad esempio, per insufficiente capacità economica di eventuali soci), della sua destinazione, delle ragioni per cui la sua mancanza

determinerebbe un grave pregiudizio per la continuità aziendale, il prosieguo della procedura o le ragioni dei creditori.

Nel solo caso in cui il tribunale ravvisi l'urgenza di provvedere per evitare un danno grave ed irreparabile all'impresa –requisiti dai quali si ricava che il relativo deve essere esercitato con estrema cautela, per i possibili effetti pregiudizievoli della massa- l'autorizzazione, come già prevede l'art.182-quinquies della l. fall., può essere concessa anche in mancanza della relazione, redatta da un professionista indipendente, che attesti la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1.

A tutela degli altri creditori, è previsto che, in caso di apertura della liquidazione giudiziale, la prededuzione non spetti nel caso in cui emerga il carattere fraudolento del ricorso o dell'attestazione, sempre che il curatore dimostri che il finanziatore ne aveva conoscenza.

Articolo 100

Autorizzazione al pagamento di crediti pregressi

L'art. 100 consente eccezionalmente, come già l'art. 182-quinquies del r.d. n.267/1942, il pagamento di crediti per prestazioni di beni o servizi maturati prima della presentazione della domanda di concordato preventivo, previa autorizzazione del tribunale se la richiesta è accompagnata dalla relazione di un professionista che attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione dell'attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. La disposizione ovviamente autorizza un *vulnus* al principio della *par condicio creditorum* giustificato dalla opportunità di consentire al debitore di indurre i fornitori strategici di beni o servizi indispensabili per la gestione dell'impresa, che potrebbero legittimamente rifiutarsi, ad aderire alla richiesta di ulteriori forniture, con la prospettiva di ottenere anche l'immediato e integrale pagamento di quelle pregresse.

La norma innovativamente prevede, al fine di ovviare ad una lacuna molto contestata, che il tribunale possa autorizzare, alle medesime condizioni, anche il pagamento della retribuzione dovuta per la mensilità antecedente il deposito del ricorso ai lavoratori addetti all'attività di cui è prevista la continuazione. È parso infatti irragionevole imporre ai lavoratori un sacrificio maggiore di quello chiesto ai fornitori di beni e servizi, tanto più che, essendo essi titolari di crediti assistiti da privilegio di rango elevato, il pagamento rappresenta semplicemente un'anticipazione di quanto sarebbe in ogni caso (o con elevato grado di probabilità) loro corrisposto. La differenza tra il trattamento previsto per i fornitori, nei cui confronti potrebbe essere in tesi autorizzato il pagamento dell'intero credito anteriore e i lavoratori, per i quali è previsto, in questa fase, un limite di ordine quantitativo, si spiega proprio in ragione dell'elevato grado di privilegio spettante ai crediti retributivi, destinati comunque ad essere soddisfatti.

L'attestazione non è necessaria per i pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate dal debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori, giacché in tal caso il pagamento non intacca il patrimonio del debitore.

Altra disposizione innovativa ed eccezionale, poiché deroga alla regola della cristallizzazione del patrimonio, è quella che consente al debitore, quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, il pagamento delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa, a condizione che, alla data della presentazione della domanda di concordato, egli abbia adempiuto le proprie obbligazioni o che il tribunale lo autorizzi al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. Tutto ciò a condizione che un professionista

indipendente attesti che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.

Si è inteso in questo modo evitare che il debitore, al fine di soddisfare un debito per la restituzione di un prestito, sia costretto a contrarre un nuovo debito, anche a condizioni deteriori (stante il peggioramento del merito creditizio), con danno per i creditori.

Articolo 101

Finanziamenti prededucibili in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti

Alla disciplina dei finanziamenti effettuati in funzione dell'accesso o nel corso di una procedura di concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti fa seguito quella dei finanziamenti effettuati in qualsiasi forma in esecuzione della proposta di concordato omologata o degli accordi di ristrutturazione conformemente alle previsioni del piano, di cui si conferma la prededucibilità.

Anche in questo caso, la prededuzione è esclusa, in caso di successiva ammissione del debitore alla liquidazione giudiziale, quando il piano di concordato preventivo o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti risulta, sulla base di una valutazione ex ante, basato su dati falsi o sull'omissione di informazioni rilevanti o il debitore ha compiuto atti in frode ai creditori e il curatore dimostra che i soggetti che hanno erogato i finanziamenti, alla data dell'erogazione, conoscevano tali circostanze.

Articolo 102

Finanziamenti prededucibili dei soci

In parziale deroga al disposto dell'art. 2467 del codice civile che impone la restituzione del rimborso dei finanziamenti concessi dai soci in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento, l'art. 102, in continuità con la previsione contenuta nell'art. 182 quater, r.d. n.267/1942, al fine di favorire l'apporto di nuova finanza finalizzato alla ristrutturazione, riconosce il diritto al rimborso nella misura dell'ottanta per cento con il beneficio della prededuzione ai finanziamenti erogati dai soci in qualsiasi forma nel rispetto delle condizioni previste negli artt. 99 e 101. È evidente che il residuo 20% sarà invece soggetto alla disciplina ordinaria e quindi postergato al soddisfacimento degli altri creditori.

Il beneficio opera per l'intero ammontare dei finanziamenti qualora il finanziatore abbia acquisito la qualità di socio in esecuzione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti, allo scopo di incentivare l'ingresso nella compagine sociale di investitori interessati a sostenere il processo di risanamento.

Sezione IV

PROVVEDIMENTI IMMEDIATI

Articolo 103

Scritture contabili

L'art. 103 disciplina le formalità da compiersi da parte del commissario giudiziale subito dopo la nomina e consistenti nella

annotazione da parte del medesimo commissario dell'evento dopo l'ultima scrittura dei libri contabili.

Eseguita la formalità i libri devono essere restituiti al debitore che deve tenerli a disposizione del giudice delegato e del commissario giudiziale per l'esercizio del loro potere di controllo.

Articolo 104

Convocazione dei creditori

Il commissario giudiziale, subito dopo la nomina, verifica l'elenco dei creditori e dei debitori utilizzando le scritture contabili ed apportando alle stesse le rettifiche che si rendono necessarie in base alle informazioni comunque acquisite.

La norma disciplina tempi e modalità di comunicazione ai creditori della data del voto, unitamente alla proposta del debitore, al decreto di apertura, all'indirizzo di posta elettronica certificata del commissario medesimo, all'invito ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata ed a comunicarne le eventuali, successive, variazioni.

Le comunicazioni, altrimenti, saranno eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria.

Questo primo avviso è comunicato ai creditori a mezzo posta elettronica certificata se il relativo indirizzo del destinatario risulta dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata delle imprese e dei professionisti e, in ogni altro caso, a mezzo lettera raccomandata presso la sede dell'impresa o la residenza del creditore. Tutte le successive comunicazioni sono effettuate a mezzo posta elettronica certificata.

Quando la comunicazione dell'avviso è sommamente difficile a causa del numero rilevante di creditori o della difficoltà di identificarli tutti il tribunale può autorizzare la notifica mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.

Se tra i creditori vi sono degli obbligazionisti, l'ultimo comma della disposizione in esame prevede che il termine per la votazione debba essere raddoppiato e che la data stabilita per il voto sulla proposta di concordato debba essere in ogni caso comunicata al loro rappresentante comune nelle forme ordinarie.

Articolo 105

Operazioni e relazione del commissario.

L'art. 105 detta la disciplina dell'ulteriore attività del commissario giudiziale prodromica all'espressione del voto e all'omologazione.

Innanzitutto, il commissario giudiziale redige l'inventario del patrimonio del debitore, strumentale a consentire una verifica sulla veridicità dei dati esposti nel piano, e la relazione particolareggiata, da depositarsi in cancelleria almeno quarantacinque giorni prima della data del voto, sulle cause del dissesto, sulla sussistenza di una situazione di crisi o di insolvenza, sulla condotta del debitore, sulle proposte di concordato e sulle garanzie offerte.

La relazione si deve obbligatoriamente soffermare sull'illustrazione delle utilità che potrebbero derivare dall'esercizio nei confronti di terzi di azioni risarcitorie, recuperatorie e revocatorie in caso di liquidazione giudiziale, al fine di consentire ai creditori una valutazione consapevole e informata della convenienza del concordato.

I commi 3 e 4 dispongono che in caso di proposte concorrenti il commissario giudiziale riferisce sulle stesse con relazione integrativa contenente anche la comparazione tra tutte le proposte.

La relazione deve essere depositata e comunicata ai creditori almeno quindici giorni prima della data stabilita per il voto e quindi deve tener conto delle modifiche che tutti i proponenti, compreso il debitore, possono apportare fino a venti giorni prima del voto

Negli stessi termini una relazione integrativa deve essere sempre redatta qualora solo dopo l'apertura il commissario acquisisca informazioni che possono incidere sulla valutazione di convenienza e dunque sulle determinazioni dei creditori.

Articolo 106

Atti di frode e apertura della liquidazione giudiziale nel corso della procedura

L'art. 106 disciplina le conseguenze della scoperta, da parte del commissario giudiziale, di atti di frode o del compimento di atti di straordinaria amministrazione non autorizzati. La norma riprende, l'impostazione dell'art. 173 l. fall.. L'unica modifica significativa è prevista dall'ultimo comma che prevede, invece che la revoca del concordato preventivo, che il tribunale proceda all'accertamento delle condizioni per l'apertura della liquidazione giudiziale informando il pubblico ministero e, in via telematica, i creditori.

La disposizione, quanto all'individuazione dei suoi presupposti di applicazione, va letta in rapporto all'art. 44, che prevede l'obbligo, in capo al commissario, di segnalare tempestivamente ogni atto di frode del debitore non dichiarato nella domanda, così esplicitamente aderendo alla nozione di atto di frode inteso come condotta volta ad

occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, con valenza potenzialmente decettiva per l'idoneità a pregiudicarne il consenso informato, che si è andata negli anni delineando in giurisprudenza.

Le stesse disposizioni si applicano se, in qualunque momento, si accerti che mancavano le condizioni per l'apertura del concordato.

Sezione V

Voto nel concordato preventivo

Articolo 107

Discussione e voto dei creditori

Del tutto innovativa è la disciplina sullo svolgimento delle operazioni di voto.

La legge delega ha imposto di sopprimere l'adunanza dei creditori che è stata sostituita dall'espressione del voto per via telematica.

Devono essere sottoposte alla votazione dei creditori tutte le proposte presentate dal debitore e dai creditori, seguendo, per queste ultime, l'ordine temporale del loro deposito. Spetta al giudice delegato regolare l'ordine e l'orario delle votazioni.

Poiché è possibile modificare le proposte di concordato fino a venti giorni prima del termine stabilito per il voto, la norma prevede che almeno quindici giorni prima della data stabilita per il voto il commissario giudiziale illustri ai creditori la sua relazione e le proposte definitive del debitore e quelle concorrenti eventualmente presentate dai creditori.

Alla relazione deve essere allegato, ai soli fini della votazione e dunque senza effetto ai fini del definitivo accertamento dei crediti, l'elenco dei creditori legittimati al voto con indicazione dell'ammontare del credito.

Venuta meno l'adunanza come luogo deputato a discutere della proposta di concordato ed a consentire ai creditori di chiedere chiarimenti e svolgere le loro osservazioni, la norma disciplina le modalità attraverso le quali si instaura il contraddittorio tra il commissario, il debitore, quanti abbiano eventualmente presentato proposte concorrenti ed i creditori.

Esaurita tale fase, il commissario giudiziale deposita la propria relazione definitiva che tiene conto di tutte le osservazioni svolte e la comunica ai creditori, al debitore ed agli altri interessati almeno cinque giorni prima della data stabilita per il voto.

La norma ribadisce, con riferimento a tali termini, la regola generale secondo la quale, al fine di garantire il celere svolgimento della procedura, non opera, rispetto al sub-procedimento diretto all'acquisizione delle manifestazioni di voto, la sospensione feriale dei termini.

I provvedimenti assunti del giudice delegato sono comunicati al debitore, ai creditori, al commissario giudiziale e a tutti gli interessati.

Il voto è espresso a mezzo posta elettronica certificata inviata al commissario giudiziale, ovvero utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura dal Ministero della Giustizia.

È stato dunque confermato che il voto favorevole deve essere manifestato in modo espresso, non potendo il proponente avvantaggiarsi dell'inerzia dei creditori.

L'ultimo comma lascia aperta la possibilità che, con atto di natura non regolamentare, il Ministro della giustizia possa definire modalità tecniche diverse per lo svolgimento del procedimento e per la manifestazione del voto.

Articolo 108

Ammissione provvisoria dei crediti contestati

La norma ribadisce e precisa la regola, già espressa dall'art. 176 del r.d. n.267/1942, secondo la quale i provvedimenti assunti dal giudice delegato in ordine alla sussistenza, ammontare e rango dei crediti eventualmente contestati, hanno efficacia solo ai fini dell'ammissione al voto, essendo per contro rimesso al giudice ordinario statuire sul diritto al riparto.

Ne consegue che le opposizioni ai provvedimenti del giudice delegato di esclusione dal voto, incidendo solo sull'approvazione della proposta, debbono essere decise in sede di omologazione e unicamente nel caso in cui l'ammissione avrebbe avuto influenza sulla formazione della maggioranza.

Si applica la medesima disciplina in caso di rinuncia al privilegio da parte di un creditore.

Articolo 109

Maggioranza per l'approvazione del concordato

Viene confermato il principio secondo il quale per l'approvazione del concordato è sufficiente che si esprimano a favore della proposta creditori titolari della maggioranza dei crediti ammessi al voto.

La regola della maggioranza semplice patisce alcune eccezioni.

Innanzitutto, nel caso in cui un unico creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto: in tale ipotesi è necessario che venga raggiunta anche la maggioranza per teste dei creditori ammessi al voto.

L'altro caso si verifica se sono previste diverse classi di creditori: in tale ipotesi, il concordato è approvato se la maggioranza è raggiunta anche nel maggior numero di classi.

Una procedura particolare viene dettata nel caso in cui siano ammesse al voto più proposte concorrenti: in tale ipotesi, si considera approvata la proposta che ha ottenuto la maggioranza più elevata dei crediti ammessi al voto; in caso di parità prevale la proposta del debitore o, in caso di parità tra le proposte dei creditori, quella presentata per prima. Se nessuna delle proposte ha ottenuto il voto favorevole della maggioranza degli ammessi al voto e delle classi, il giudice delegato rimette al voto la proposta che ha ricevuto più consensi e fissa il termine entro il quale i creditori possono far pervenire le manifestazioni di voto a mezzo di posta elettronica certificata;

la proposta si intende approvata se ottiene il voto favorevole della maggioranza dei crediti ammessi al voto e, se previste, delle classi.

I commi 3 e 4 disciplinano il voto dei creditori muniti di pegno, ipoteca o privilegio, confermando la regola secondo la quali questi non votano se ne è previsto l'integrale pagamento a meno che, ai soli fini del concordato, non rinuncino in tutto o in parte al diritto di prelazione. Se la rinuncia interviene, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari.

Identica equiparazione per la parte residua del credito è prevista per i creditori privilegiati dei quali la proposta non prevede l'integrale pagamento.

Sono esclusi dal voto, come già avveniva vigente la l. fall., anche i creditori che si trovano in un particolare rapporto con il proponente: il coniuge, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, il convivente di fatto del debitore, i parenti e gli affini fino al quarto grado, la società controllante della società debitrice, le società da questa controllate e quelle sottoposte a comune controllo, nonché i cessionari o gli aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato.

Di particolare rilievo è la previsione secondo la quale sono esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto di interessi, il cui accertamento è rimesso al giudice delegato prima ed al tribunale in sede di omologazione.

Non è escluso dal voto, ma può votare solo se inserito in un'autonoma classe anche il creditore che ha proposto il concordato; la stessa regola è dettata per le società dallo stesso controllate, che ne sono controllanti o che sono sottoposte a comune controllo.

Articolo 110

Adesioni alla proposta di concordato

All'esito della votazione il commissario redige una relazione nella quale indica i voti favorevoli e quelli contrari, i nominativi dei votanti e l'ammontare dei loro crediti.

Nella relazione, il commissario giudiziale dà conto del nominativo dei creditori che non hanno esercitato il diritto di voto e l'ammontare dei loro crediti.

La relazione, con la documentazione relativa all'espressione del voto, deve essere depositato in cancelleria il giorno dopo la votazione.

In continuità con la previsione contenuta nell'art. 179, secondo comma, r.d. n.267/1942, la norma prevede che quando il commissario giudiziale rileva, dopo l'approvazione del concordato, che sono mutate le condizioni di fattibilità del piano, ne dà avviso ai creditori, i quali possono costituirsi nel giudizio di omologazione fino all'udienza di cui all'art. 48, comma 1, per modificare il voto.

Articolo 111

Mancato approvazione del concordato

L'art. 111 disciplina gli adempimenti in esito all'accertamento della mancata approvazione del concordato. Il giudice delegato ne riferisce immediatamente al tribunale, che provvede a norma dell'articolo 49, comma 2) e cioè, in presenza della relativa istanza e verificata la ricorrenza dei relativi presupposti, apre con sentenza la liquidazione giudiziale.

Sezione VI

OMOLOGAZIONE DEL CONCORDATO PREVENTIVO

Articolo 112

Giudizio di omologazione.

L'articolo 112 disciplina solo alcuni aspetti particolari del giudizio di omologazione, dovendosi, per il resto, fare riferimento alle norme sul procedimento unitario.

In particolare, la norma attribuisce al tribunale, come già avveniva nella disciplina previgente, il potere di omologare il concordato nonostante il dissenso di una parte dei creditori se essi possono ottenere dall'esecuzione del concordato un soddisfacimento non inferiore a quello che otterrebbero se si accedesse all'alternativa procedura di liquidazione giudiziale (c.d. *cram down*).

Il tribunale procede alla comparazione se vi è contestazione in ordine alla convenienza della proposta da parte di un creditore dissenziente appartenente ad una classe dissenziente oppure se la contestazione proviene da creditori dissenzienti che rappresentano almeno il venti per cento dell'ammontare complessivo dei crediti ammessi al voto.

Articolo 113

Chiusura della procedura

La procedura di concordato preventivo si chiude con la pronuncia della sentenza di omologazione.

Articolo 114

Cessioni dei beni

L'art. 114 detta la disciplina per la liquidazione dei beni prevista nel piano di concordato, quando il concordato consiste nella cessione dei beni e dunque quando è ascrivibile al genus del concordato liquidatorio.

Dunque, la norma chiarisce definitivamente che, nel concordato in continuità aziendale che preveda la liquidazione dei beni non funzionali alla prosecuzione dell'attività, la liquidazione avviene a cura del debitore, il cui unico obbligo è quello di assicurare ai creditori le utilità promesse e sulle quali essi hanno espresso la loro adesione.

Il tribunale, allorché omologa il concordato liquidatorio, nomina uno o più liquidatori e un comitato di tre o cinque creditori, provvedendo a determinare le altre modalità della liquidazione.

I liquidatori debbono essere scelti tra gli iscritti all'albo degli incaricati della gestione e del controllo nelle procedure e agli stessi si applicano alcune norme dettate per il curatore (accettazione della nomina; revoca; responsabilità; compenso; obbligo di rendiconto) in quanto compatibili. Ai membri del comitato dei creditori, sempre in quanto compatibile, si applica la disciplina dell'omologo organo della liquidazione giudiziale (modalità della nomina; funzioni e responsabilità).

Alla liquidazione si applica, in quanto compatibile, la disciplina della liquidazione giudiziale, compresa la previsione che attribuisce al giudice di disporre la cancellazione delle iscrizioni e delle trascrizioni pregiudizievoli, salvo diversa disposizione contenuta nella sentenza di omologazione per gli atti da compiersi successivamente.

Il liquidatore ha l'onere di riferire al commissario giudiziale sull'andamento della liquidazione con cadenza semestrale. Il commissario giudiziale provvede ad informare i creditori e il pubblico ministero e provvede al deposito in cancelleria.

Articolo 115

Azioni del liquidatore giudiziale in caso di cessione dei beni

L'art. 115 risolve esplicitamente la questione dibattuta circa la legittimazione all'esperimento, successivamente all'omologazione, delle azioni restitutorie, recuperatorie e dell'azione sociale di responsabilità attribuendole al liquidatore, sia che queste debbano essere iniziate in corso di procedura sia che siano già pendenti.

La disposizione è coerente con l'art. 2740 c.c. e dunque con la regola della garanzia patrimoniale generica: spetta al liquidatore realizzare, nell'interesse dei creditori, tutte le poste attive comprese nel patrimonio del debitore.

Con particolare riferimento all'azione di responsabilità, viene sterilizzata, nei confronti della massa dei creditori e del liquidatore, l'eventuale esclusione di tale azione, da parte della società proponente (e cioè, per lo più, dei suoi amministratori, che potrebbero anche essere i potenziali responsabili dei danni arrecati al patrimonio sociale), dai beni offerti in cessione, escludendo, *a fortiori*, al fine della proposizione di tale azione, la necessità di una delibera assembleare o di una decisione del collegio sindacale.

Resta tuttavia ferma la legittimazione dei singoli creditori sociali ad esercitare o proseguire l'azione prevista dall'art. 2394 c.c. (e, nelle società a responsabilità limitata, dall'art. 2476, comma 5-bis, c.c.), che è di loro esclusiva pertinenza, per far valere l'inosservanza, da parte degli organi di gestione, degli obblighi di conservazione del patrimonio sociale. Il danno risarcibile da parte degli amministratori e degli organi di controllo sarà ordinariamente rappresentato, in questo caso, dalla differenza tra quanto ricevuto in sede concordataria e l'originaria prestazione dovuta e non ricevuta.

Articolo 116

Trasformazione, fusione o scissione

Con l'art. 116, in attuazione dell'art. 6, comma 2, lettera c), nn. 1) e 2), si risolve altra *vexata quaestio* circa i rimedi concessi ai creditori avverso operazioni di trasformazione, fusione o scissione da effettuarsi in corso di procedura o dopo l'omologazione. La norma dispone che, se la proposta di concordato preventivo prevede il compimento, durante la procedura oppure dopo la sua homologazione, di operazioni di trasformazione, fusione o scissione della società debitrice, l'opposizione all'omologazione è l'unica forma di opposizione consentita ai creditori. Tali operazioni sono, per il resto, assoggettate alle norme del codice civile che, in generale, le disciplinano. I loro effetti, però, anche in caso di risoluzione o di annullamento del concordato, sono irreversibili, salvo il diritto al risarcimento dei danni spettante ai soci o ai terzi ai sensi degli articoli 2500-*bis*, comma primo, 2504-*quater*, comma secondo, e 2506-*ter*, comma quinto, del codice civile.

La scelta di concentrare nel giudizio di homologazione e nelle eventuali opposizioni ivi convergenti anche gli strumenti di tutela dei creditori si spiega in ragione dell'obiettivo di dare nei tempi più brevi possibili stabilità al concordato approvato dalle prescritte maggioranze, evitando che un concordato ormai omologato ed in fase di esecuzione resti in situazione di precaria certezza per effetto di impugnazioni o opposizioni successivamente proposte a norma del codice civile.

Non deve stupire la previsione secondo la quale anche le operazioni destinate ad essere realizzate dopo l'omologazione del concordato debbano essere contestate attraverso l'opposizione all'omologazione, considerato che anche l'opposizione prevista dall'art. 2503 c.c. è diretta ad impedire il perfezionamento dell'iter avviato con la deliberazione di fusione.

Vero è che la legge delega fa generico riferimento alle operazioni da compiersi durante la procedura. Tuttavia, considerato che, nella maggior parte dei casi, le operazioni di fusione o scissione sono attuate nella fase esecutiva del concordato e che l'altro principio espresso in materia dalla legge delega mira ad assicurare la stabilità degli effetti delle operazioni previste dal piano, sicché una lettura restrittiva della delega non consentirebbe di realizzare tale scopo, pare più ragionevole ritenere che il legislatore abbia fatto riferimento alla "procedura" intesa in senso ampio, comprensiva anche della fase successiva alla pronuncia della sentenza di omologazione.

Articolo 117

Effetti del concordato per i creditori

L'art. 117 è l'esatta riproduzione dell'art. 184 r.d. n.267/1942 e ribadisce che tutti i creditori per titolo anteriore alla pubblicazione domanda sono vincolati al concordato, che essi conservano impregiudicati i loro diritti nei confronti di coobbligati, fideiussori e obbligati in via di regresso, che il concordato di società con soci illimitatamente responsabili ha efficacia anche nei confronti di questi ultimi, con la precisazione che -salvo patto contrario- se i soci hanno prestato autonoma garanzia continuano a rispondere integralmente per tale diverso titolo.

Articolo 118

Esecuzione del concordato

L'art. 118 risolve i dubbi che si sono manifestati con l'attuale disciplina circa gli strumenti di controllo e di intervento del tribunale nella fase esecutiva del concordato mutuandoli dall'intervento operato

con l'art. 3 del D.L. 27 giugno 2015 n. 83 convertito dalla L. 6 agosto 2015 n. 132 relativamente all'esecuzione delle proposte concorrenti.

La disposizione, dopo aver confermato che è compito del commissario giudiziale sorvegliare l'adempimento del concordato e riferire al giudice per ogni fatto dal quale possa derivare pregiudizio per i creditori e, in particolare, dell'inerzia o del ritardo del debitore nel dare esecuzione alla proposta, prevede che il tribunale possa attribuire al commissario giudiziale i poteri necessari a porre in atto gli adempimenti omessi dal debitore, in violazione dell'obbligo che su di lui incombe di compiere tutto ciò che è necessario per dare esecuzione alla proposta, sia stata questa da lui presentata o sia stata omologata quella presentata da un creditore.

Nel caso in cui la proposta omologata sia quella presentata da uno o più creditori l'iniziativa della denuncia dei ritardi o delle omissioni del debitore può essere dagli stessi assunta con ricorso da notificarsi al debitore e al commissario giudiziale che può contenere anche la richiesta al tribunale di attribuzione dei poteri di cui sopra a quest'ultimo oppure di revoca dell'organo amministrativo, se si tratta di società, e di nomina di un'amministrazione giudiziaria, fatti salvi i diritti di informazione e di voto dei soci di minoranza.

Il tribunale provvede in camera di consiglio, sentiti il debitore e il commissario giudiziale, e, nel caso nomini un amministratore giudiziario, determina la durata dell'incarico e i poteri che possono essere particolarmente ampi, comprendendo, se il piano prevede un aumento del capitale sociale, quello di convocare l'assemblea e l'esercizio nella stessa del diritto di voto per le azioni o quote facenti capo al socio di maggioranza.

Come già prevedeva l'art. 185 r.d. n.267/1942, per effetto delle modifiche introdotte dall'art. 2, comma 2) del decreto-legge 27 giugno 2015 n. 83, convertito dalla legge 6 agosto 2015 n. 132, alle cancellazioni delle formalità iscritte sui beni trasferiti provvede, su richiesta del commissario giudiziale, il tribunale, eventualmente delegando il notaio rogante, con l'innovativa precisazione secondo cui il tribunale opera in composizione monocratica.

La norma, infine, conferma il principio, già presente nell'attuale disciplina, secondo cui in deroga all'articolo 2560 del codice civile, l'acquirente o cessionario dell'azienda non risponde dei debiti pregressi, salvo diversa previsione del piano di concordato.

Articolo 119

Risoluzione del concordato

L'art. 119 sulla risoluzione del concordato contiene una rilevante novità rispetto all'attuale disciplina in quanto dispone che la legittimazione ad agire per la risoluzione spetti non soltanto ai creditori ma anche al commissario giudiziale ove un creditore gliene faccia richiesta. L'attribuzione anche al commissario giudiziale della legittimazione, espressamente prevista dalla legge delega (art. 6, comma 1, lettera m) è finalizzata ad evitare che vi siano procedure concordatarie che si prolungano per anni ineseguite in quanto i creditori, spesso scoraggiati dall'andamento della procedura e preoccupati dei costi per l'avvio di un procedimento giudiziale, non si vogliono assumere l'onere di chiederne giudizialmente la risoluzione.

Quanto all'ulteriore contenuto, la norma non si discosta dall'attuale assetto per cui si conferma che il concordato non può essere risolto se l'inadempimento o il ritardo hanno scarsa importanza, che al procedimento è chiamato a partecipare anche l'eventuale garante, che

il termine per la proposizione dell'azione è di un anno dall'ultimo adempimento previsto, che la risoluzione non può essere pronunciata quando gli obblighi da concordato sono stati assunti da un terzo con liberazione immediata del debitore.

Si precisa che anche per la risoluzione si procede secondo il rito uniforme.

Articolo 120

Annullamento del concordato

Per l'annullamento del concordato viene confermata l'attuale disciplina che prevede la legittimazione del commissario giudiziale e di qualunque creditore allorquando emerga l'esistenza di atti in frode ai creditori (dolosa esagerazione del passivo ovvero sottrazione o dissimulazione di una parte rilevante dell'attivo) con esclusione di qualunque altra azione di nullità.

Il ricorso deve essere proposto entro sei mesi dalla scoperta del dolo e comunque non oltre due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.

TITOLO V

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

CAPO I

Imprenditori individuali e società

SEZIONE I

Presupposti della liquidazione giudiziale e organi preposti

Articolo 121

Presupposti della liquidazione giudiziale

La prima norma del Titolo V ha per oggetto la “liquidazione giudiziale”, e cioè la procedura che sostituisce il fallimento e finalizzata a liquidare il patrimonio dell’imprenditore insolvente, ripartendo il ricavato in favore dei creditori sulla base della graduazione dei loro crediti. La definizione della procedura muove dal presupposto che il fallimento ha perso negli anni la sua connotazione di strumento volto essenzialmente ad espellere dal mercato l’imprenditore insolvente, gravato anche dal marchio della colpevole incapacità di corretta gestione degli affari. La mancata riuscita dell’attività imprenditoriale non è dunque valutata quale esclusiva conseguenza di colpevole inettitudine o di attività fraudolenta, ma quale possibile evento che può interessare un’attività intrinsecamente connotata dal rischio economico, dunque non solo è stata confermata l’esclusione di qualsiasi sanzione automaticamente conseguente alla decozione, ma è stato anche modificato il titolo della procedura, in considerazione del risalente stigma legato alla qualifica di fallito.

L’art. 121 delimita l’ambito di applicabilità soggettivo ed oggettivo della liquidazione giudiziale individuandoli, quanto al primo, nell’imprenditore commerciale, e quindi, come di desume dall’art. 1, in chi esercita, anche non a fini di lucro, un’attività commerciale, industriale o artigiana, operando quale persona fisica, persona giuridica o altro ente collettivo, gruppo di persone o società pubblica, con esclusione dello Stato e degli enti qualificati pubblici dalla legge.

Sono escluse dalla liquidazione giudiziale, in quanto assoggettate ad una specifica procedura semplificata denominata liquidazione controllata del sovraindebitato (Capo IX del Titolo V), l’impresa

minore come definita nell'art. 2 comma 1, lett. d), caratterizzata dal mancato superamento delle soglie dimensionali quanto all'attivo patrimoniale, ai ricavi e all'indebitamento e l'impresa agricola, per la specificità dell'attività che ne costituisce oggetto e per la necessità di tener conto del duplice rischio al quale essa è soggetta: quello che deriva dalle incertezze dell'ambiente naturale, oltre che quello (comune anche alle altre tipologie di imprese) legato all'andamento del mercato.

Requisito oggettivo per l'apertura della liquidazione giudiziale è la sussistenza dello stato di insolvenza quale definito, in continuità con l'attuale disciplina, nell'art. 2, comma 1 lett. b).

Articolo 122

Poteri del tribunale concorsuale

Il tribunale concorsuale è l'organo apicale della procedura ed opera in composizione collegiale.

Ha competenza diffusa su tutta la procedura in quanto:

- provvede alla nomina e alla revoca degli organi della procedura, salvo che non sia prevista specificatamente la competenza del giudice delegato;
- ha il compito di vigilanza sulla procedura, che si estrinseca anche nella facoltà di sentire in qualunque momento in camera di consiglio il curatore, il comitato dei creditori e il debitore, al fine di ottenere informazioni e chiarimenti;
- decide sulle controversie relative alla procedura laddove non sia prevista la competenza del giudice delegato.

L'ultimo comma contiene una disposizione relativa alla forma che debbono assumere i provvedimenti del tribunale, che dispone con decreti motivati laddove non sia prevista una forma diversa.

Articolo 123

Poteri del giudice delegato

Al giudice delegato sono attribuite, in continuità con l'attuale impostazione, non più funzioni di direzione della procedura, ma di vigilanza e di controllo sulla regolarità della stessa, essendo l'amministrazione dei beni del debitore rimessa al curatore.

I suoi compiti sono in parte connessi al suo ruolo di vigilanza e controllo, in parte volti ad assicurare funzionalità alla procedura e in parte di natura giurisdizionale:

- riferisce al tribunale, integrando il collegio quale relatore, sugli affari in cui è richiesto un provvedimento del medesimo;
- emette i provvedimenti urgenti a tutela della conservazione del patrimonio (i c.d. decreti di acquisizione), senza limitazioni se la pretesa ha per destinatario l'imprenditore o terzi che con i beni hanno un rapporto di mero fatto, mentre è escluso che il potere sia esercitabile se destinato ad incidere su diritti soggettivi di terzi che rivendicano un diritto incompatibile con l'acquisizione, dovendosi in tale caso agire con gli ordinari strumenti di tutela;
- può convocare gli organi non giudiziari (curatore e comitato dei creditori) anche quando lo ravvisi solo opportuno sia per ottenere informazioni e chiarimenti sia per eventualmente sollecitarli al corretto adempimento delle loro funzioni.

- su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone la revoca dall'incarico delle persone la cui nomina è stata richiesta dal curatore;
- è competente a decidere sui ricorsi proposti avverso gli atti del curatore e del comitato dei creditori;
- autorizza il curatore a stare in giudizio come attore o convenuto. Tale autorizzazione presuppone un controllo sull'opportunità dell'iniziativa sia sotto il profilo della fondatezza della pretesa sia sotto quello della presumibile utilità e ciò al fine di evitare che iniziative, pur fondate sotto il profilo giuridico, non apportino reale beneficio ai creditori. Esemplificando, il giudice dovrà negare l'autorizzazione quando la situazione patrimoniale del convenuto è tale da rendere verosimilmente infruttuosa la futura esecuzione della sentenza o quando il beneficio economico conseguente all'esperimento, pur vittorioso, dell'azione, appaia insignificante in rapporto all'entità del passivo, sì da non giustificare l'attesa della sentenza ed i costi della difesa tecnica.

L'autorizzazione è necessaria per ogni grado di giudizio, non è per contro necessaria nei casi in cui il curatore esprime una volontà del tutto autonoma e non soggetta al controllo del giudice delegato: accertamento del passivo, reclamo avverso i decreti del giudice delegato e del tribunale, reclamo avverso il provvedimento concernente la revoca del curatore, impugnazione del decreto di esecutività dello stato passivo;

- su proposta del curatore, designa gli arbitri che spetta al medesimo curatore nominare;
- procede all'accertamento del passivo e dei diritti dei terzi compresi nella liquidazione giudiziale con le modalità di cui al capo III;

- esercita il potere di vigilanza e controllo anche richiedendo al curatore relazioni ulteriori rispetto a quelle previste nell'art. 130.

Nel secondo comma viene confermata l'incompatibilità del giudice delegato a trattare i giudizi per i quali ha autorizzato il curatore ad agire come attore o convenuto nonché quella a far parte del collegio che deve pronunciarsi sul reclamo proposto contro suoi atti.

Il terzo comma definisce la forma che debbono avere i provvedimenti del giudice delegato individuandola nel decreto motivato.

Articolo 124

Reclamo contro i decreti del giudice delegato e del tribunale

La norma contiene la disciplina del reclamo avverso i decreti del tribunale concorsuale e del giudice delegato, attribuendo la legittimazione attiva al curatore, al comitato dei creditori, al debitore e a qualunque interessato.

Contro i decreti del giudice delegato il reclamo va proposto al tribunale, mentre contro i decreto emessi dal tribunale per le materie allo stesso attribuite in primo grado il reclamo deve essere indirizzato alla corte d'appello.

La forma del reclamo è il ricorso; viene previsto espressamente che la proposizione del reclamo non è causa di sospensione dell'esecutività del provvedimento impugnato.

Il procedimento di reclamo è connotato dalla brevità in quanto, designato il relatore, l'udienza di comparizione deve essere fissata entro quaranta giorni dal deposito del ricorso il quale, unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, deve essere notificato dal

reclamante al curatore, mediante trasmissione al suo domicilio digitale, e ai controinteressati entro cinque giorni dalla comunicazione del decreto.

A tutela del diritto di difesa tra la data di notificazione del ricorso e del decreto di fissazione e quella dell'udienza non deve intercorrere un termine minore di quindici giorni.

La costituzione del resistente deve avvenire almeno cinque giorni prima dell'udienza con memoria contenente le indicazioni atte ad identificarlo, unitamente a quelle relative all'eventuale difensore e al loro domicilio digitale, nonché l'esposizione delle difese in fatto e diritto e l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.

Entro lo stesso termine e con le stesse modalità può essere proposto intervento nel giudizio.

È comunque prevista la possibilità di abbreviazione dei termini quando ricorrono particolari ragioni di urgenza.

L'udienza si svolge avanti al collegio il quale, sentite le parti, ammette anche d'ufficio e assume i mezzi di prova, se non ritiene di delegarne l'assunzione al relatore.

L'ultimo comma dispone che il reclamo venga deciso entro trenta giorni dall'udienza di comparizione.

Articolo 125

Nomina del curatore

La norma dispone che alla nomina del curatore provveda il tribunale concorsuale nella sentenza che apre la liquidazione giudiziale, tenendo conto dell'art. 358 e quindi scegliendolo tra gli iscritti agli albi degli

avvocati e dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, o tra gli studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse siano iscritti agli albi degli avvocati e dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (in tal caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura), oppure tra coloro che hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in società di capitali o società cooperative, dando prova di adeguate capacità imprenditoriali e purché non sia intervenuta nei loro confronti dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale. Il comma 2 dell'art. 358 disciplina le cause di incompatibilità e il conflitto di interessi con la procedura, quali cause impeditive della nomina. Il comma 3 dell'art. 358 indica i criteri di valutazione ai fini della nomina, che deve tener conto:

- delle risultanze dei rapporti riepilogativi e finali di procedure concluse che il curatore deve redigere e quindi della diligenza dimostrata nella gestione della procedura quale dovrebbe emergere dalle citate relazioni.
- di quanto emerge dalla gestione degli incarichi in corso in relazione alla necessità di assicurare l'espletamento diretto, personale e tempestivo delle funzioni;
- delle esigenze di trasparenza e di turnazione nell'assegnazione degli incarichi, valutata l'esperienza richiesta dalla natura e dall'oggetto dell'incarico.

Lo scopo è, da un lato, di autorizzare l'effettuazione di turnazioni nell'ambito più circoscritto di professionisti idonei per particolare esperienza e diligenza in relazione alla complessità della specifica procedura e, dall'altro, non potendosi escludere l'inserimento di

professionisti al primo incarico, di assegnare a questi procedure di minore complessità.

L'ultimo comma della disposizione, come già l'art. 28 del r.d. n.267/1942, richiama poi le disposizioni del codice delle leggi antimafia: l' art. 35.1 sulla dichiarazione di incompatibilità, l'art. 35.2. sulla vigilanza del Presidente della Corte d'Appello (articoli inseriti dall'art. 1, comma 1, lett. b), D.Lgs. 18 maggio 2018, n. 54, a decorrere dal 25 giugno 2018, ai sensi di quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 54/2018), l'art. 35 co. 4 bis sulle incompatibilità.

Articolo 126

Accettazione del curatore

L'art. 126, come già l'art. 29 della l. fall., prevede l'obbligo per il curatore di comunicare tempestivamente l'accettazione della nomina, sanzionandone l'inottemperanza con la sua sostituzione con altro curatore con provvedimento d'urgenza del tribunale.

Una volta intervenuta l'accettazione, al curatore vengono comunicate dall'ufficio le credenziali di accesso al domicilio digitale assegnato alla procedura dal Ministero.

Articolo 127

Qualità di pubblico ufficiale

La norma conferma la qualifica di pubblico ufficiale del curatore per quanto attiene all'esercizio delle funzioni.

Articolo 128

Gestione della procedura

La disposizione ribadisce la netta distinzione di ruolo tra i vari organi della procedura già prevista dall'attuale disciplina, assegnando al solo curatore l'amministrazione del patrimonio compreso nella liquidazione e prevedendo, per contro, che tutte le attività compiute dal medesimo nell'ambito delle sue funzioni siano soggette alla vigilanza del curatore e del comitato dei creditori.

Il secondo comma conferma quanto già previsto dall'art. 123 circa la necessità dell'autorizzazione del giudice delegato affinché il curatore possa agire o resistere in giudizio, salvo che nei procedimenti in cui lo stesso può assumere una posizione di potenziale conflitto con gli organi giurisdizionali e quindi nei procedimenti di accertamento del passivo, di reclamo avverso i decreti del giudice delegato e del tribunale, di reclamo avverso il provvedimento concernente la revoca del curatore, nei procedimenti di impugnazione del decreto di esecutività dello stato passivo.

Il terzo comma, per ragioni di opportunità in quanto si tratta di giudizi che possono coinvolgere la responsabilità del curatore, dispone che questi non può assumere la veste di avvocato nei giudizi che riguardano la liquidazione giudiziale.

Fa eccezione a tale divieto, l'assunzione della veste di difensore nei giudizi tributari in cui è parte il debitore sempre che il curatore abbia la qualifica previste per il patrocinio avanti tale giurisdizione. Si è inteso in questo caso tener conto del fatto che si tratta di giudizi per i quali è importante una compiuta conoscenza della situazione contabile e delle vicende economiche dell'impresa. La scelta di non avvalersi di un difensore terzo ha comunque come presupposto che essa

contribuisca a ridurre i costi della procedura e cioè che essa sia funzionale ad un risparmio per la massa.

Articolo 129

Esercizio delle attribuzioni del curatore

La norma conferma il principio dell'obbligo del curatore di esercitare personalmente le funzioni ma anche la possibilità di delegare ad altri specifiche operazioni e di farsi coadiuvare da tecnici nella sua attività.

Le due figure cui può ricorrere il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori sono il delegato e il coadiutore.

Il delegato svolge funzioni proprie del curatore in luogo del medesimo (ad esempio: operazioni di inventario da svolgersi in luoghi lontani). Alcune operazioni non possono essere delegate in quanto di particolare rilievo: formazione degli elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari e mobiliari e redazione del bilancio (art. 198); comunicazione dell'avviso ai creditori e agli altri interessati delle notizie relative alla formazione dello stato passivo (art. 200); formazione del progetto di stato passivo (art. 203); comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo (art. 209); redazione del programma di liquidazione (art. 213). Il compenso del delegato è liquidato dal giudice delegato e viene detratto da quello del curatore.

Il coadiutore è invece un soggetto che affianca il curatore nell'esercizio delle sue funzioni quando è richiesto l'apporto di conoscenze che il curatore non è tenuto ad avere (ad esempio: assistenza in operazioni di inventario concernenti cose la cui utilità in vista della liquidazione è apprezzabile solo da tecnici). Possono essere nominati coadiutori non solo tecnici ma anche altre persone tra cui il

debitore e gli amministratori dell'impresa in liquidazione giudiziale (ad esempio: dipendenti per la ricostruzione di contabilità complessa e non aggiornata; il debitore o gli amministratori per la valutazione dell'utilità di contratti in corso). Anche il compenso del coadiutore viene liquidato dal giudice, al cui prudente apprezzamento è rimessa l'eventuale incidenza del relativo onere sulla determinazione del compenso del curatore.

Articolo 130

Relazioni e rapporti riepilogativi del curatore

L'esigenza di consentire un costante esercizio della vigilanza e del controllo da parte del giudice delegato e del comitato dei creditori, e ragioni di trasparenza e informazione dei creditori e di qualunque interessato, costituiscono la ratio della disciplina dell'art. 130 che, in una linea di sostanziale continuità con l'art. 33 della l. fall., detta gli obblighi informativi del curatore, sia quelli da adempiersi in determinate fasi della procedura che quelli periodici.

La prima relazione deve essere presentata al giudice delegato entro trenta giorni dalla data di apertura della procedura e deve contenere l'informazione circa gli accertamenti compiuti, e quanto è stato accertato sulle cause dell'insolvenza nonché sull'eventuale responsabilità del debitore, degli amministratori o degli organi di controllo.

In previsione della redazione della relazione, la disposizione richiede un approfondimento particolare, oltre alla segnalazione della circostanza al pubblico ministero, se il debitore non ha depositato, come invece prescrive l'art. 49, comma 3, lett. c), copia dei bilanci e delle scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché dell'elenco dei creditori oppure se le scritture contabili sono incomplete o

inattendibili. In presenza di tali carenze, il curatore, oltre ad accedere alle banche dati delle pubbliche amministrazioni, deve reperire la documentazione idonea a ricostruire la situazione economica e finanziaria dell'impresa acquisendo, con l'autorizzazione del giudice, tutti i dati, le informazioni e la documentazione indicati dalla norma.

Un'ulteriore informativa, oltre a quella necessariamente parziale di cui sopra, deve essere trasmessa dal curatore entro sessanta giorni dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e quindi in esito alla formazione di un quadro sufficientemente esaustivo dell'indebitamento complessivo e delle cause dello stesso.

In particolare, il curatore deve riferire in modo particolareggiato in ordine alla sussistenza della responsabilità del debitore o di terzi, evidenziando tutti gli elementi informativi acquisiti e rilevanti ai fini delle indagini preliminari in sede penale con riferimento ai reati di cui al Titolo IX.

Se si tratta di società, la relazione deve esprimersi sulla responsabilità degli amministratori e degli organi di controllo, nonché dei soci e di terzi e, nel caso in cui la società o l'ente faccia parte di un gruppo, è previsto che il curatore relazioni anche sulla natura dei rapporti con le altre società o enti, allegando le informazioni raccolte sulle responsabilità di questi ultimi, avuto riguardo agli effetti dei rapporti economici e contrattuali con le altre imprese del gruppo.

Nei casi in cui, in conseguenza della previsione di insufficienza realizzo, non si fa luogo all'accertamento del passivo, la relazione integrativa deve essere depositata entro centottanta giorni dalla apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Copia delle relazioni sono trasmesse al pubblico ministero entro cinque giorni dal deposito.

A tutela della segretezza delle indagini penali, con provvedimento del giudice delegato, sono segretate le parti della relazione che contengono informazioni riguardanti la responsabilità penale del debitore, degli amministratori, degli organi di controllo o di terzi. A tutela della riservatezza del debitore sono altresì segretate le circostanze irrilevanti ai fini della procedura o che attengono alla sua sfera personale.

Per finalità di trasparenza del suo operato e per informazione dei creditori, oltre alle relazioni collegate a specifici momenti procedurali, il curatore è tenuto a presentare al giudice delegato relazioni periodiche, la prima entro quattro mesi dal deposito del decreto di esecutività dello stato passivo e le altre ogni sei mesi, riferendo in ordine all'attività compiuta e su eventuali ulteriori informazioni raccolte dopo il deposito delle prime due relazioni particolari.

Alle relazioni devono essere allegati il conto della gestione e gli estratti del conto della procedura relativi ai diversi periodi.

La relazione e la documentazione sono trasmessi in copia al comitato dei creditori che nei quindici giorni successivi può formulare osservazioni; nello stesso termine analoga facoltà hanno i singoli componenti.

Entri i quindici giorni successivi, copia della relazione e i suoi allegati, unitamente alle eventuali osservazioni sono trasmessi tramite PEC al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni.

Articolo 131

Deposito delle somme riscosse

L'art. 131 disciplina la conservazione e l'utilizzazione del denaro da parte del curatore, prevedendo innanzitutto l'obbligo di immediato deposito di quanto riscosso a qualunque titolo nel conto aperto presso un ufficio postale o una banca a sua scelta, sanzionando con l'eventuale revoca l'inadempimento.

Il prelievo di somme può essere eseguito solo su mandato di pagamento del giudice delegato e, per le somme non ritirate una volta decorsi i cinque anni dalla chiusura della procedura e versate sul Fondo unico Giustizia s.p.a, su disposizione di Equitalia Giustizia s.p.a.

La trasmissione del mandato, sottoscritto dal giudice delegato e dal cancelliere con firma digitale, al soggetto che gestisce il deposito è effettuata telematicamente secondo le modalità da definirsi con decreto del Ministro della Giustizia.

È rimessa al responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia l'adozione, entro un anno dall'entrata in vigore del decreto in oggetto, del provvedimento attestante la piena funzionalità dei sistemi di redazione e trasmissione telematica, alla cui pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale è subordinata l'efficacia della disposizione.

Articolo 132

Integrazione dei poteri del curatore

Il principio generale affermato dalla disposizione è quello secondo cui gli atti di straordinaria amministrazione possono essere compiuti dal curatore solo in esito ad autorizzazione del comitato dei creditori, in

ossequio all'impostazione della disciplina della liquidazione giudiziale, secondo la quale l'amministrazione del patrimonio è affidata al curatore fallimentare con la necessaria interlocuzione, in taluni casi, dell'organo rappresentativo dei creditori.

Non viene data una definizione di straordinaria amministrazione, peraltro dalla prevalente opinione identificata con gli atti che producono o possono produrre una diminuzione della consistenza e qualità del patrimonio o un rischio di diminuzione, ma ne viene fornita un'esemplificazione: le riduzioni di crediti, le transazioni, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l'accettazione di eredità e donazioni.

Nella richiesta di autorizzazione il curatore espone al comitato dei creditori anche le sue considerazioni sulla convenienza della proposta.

Per consentire al giudice delegato l'esercizio delle sue funzioni di vigilanza, per le richieste che concernono atti di maggior valore o comunque che implicano valutazioni anche giuridiche il curatore deve avvisare preventivamente il giudice delegato se il valore degli atti da autorizzare da parte del comitato eccede gli € 50.000 (limite adeguabile con decreto del Ministro della Giustizia) o se si tratti di transazioni, qualunque ne sia il valore. La comunicazione non è richiesta se il giudice ha già autorizzato detti atti in quanto proposti in esecuzione del programma di liquidazione.

Articolo 133

Reclamo contro gli atti e le omissioni del curatore

Per ragioni di omogeneità con la materia relativa al curatore trattata negli articoli precedenti e in quelli seguenti, la disciplina del reclamo

avverso gli atti e le omissioni di tale organo della procedura viene inserita in una norma autonoma rispetto a quella che tratta analogo argomento con riferimento agli atti del comitato dei creditori.

Legittimati attivamente sono il comitato dei creditori, il debitore ed ogni altro interessato.

Il reclamo deve essere presentato con ricorso al giudice delegato entro il termine perentorio di otto giorni dalla conoscenza dell'atto. Se oggetto del reclamo è una condotta omissiva, deve essere inviata al curatore una diffida ad adempiere contenente l'indicazione di un termine entro il quale provvedere e il reclamo deve essere presentato entro otto giorni dalla scadenza di detto termine.

Il reclamo può essere proposto solo per violazione di legge, con esclusione, dunque, del sindacato di merito.

Il procedimento è deformalizzato, salvo il rispetto del contraddittorio, e la decisione del giudice delegato deve intervenire entro quindici giorni dal deposito del ricorso.

L'accoglimento del reclamo obbliga il curatore ad uniformarsi al *decisum*.

Contro il decreto del giudice delegato può essere proposto il reclamo al tribunale concorsuale con il procedimento di cui all'art. 124.

Articolo 134

Revoca del curatore

Fatti salvi i casi in cui la revoca è prevista espressamente per specifiche inadempienze (si veda, ad es., l'art. 131), l'art. 134 prevede in generale tale sanzione, applicabile quindi a casi di scarsa diligenza

e solerzia oppure per reiterate violazioni ad obblighi che, singolarmente considerate, non giustificerebbero un drastico provvedimento.

Legittimati all'iniziativa sono il giudice delegato ed il comitato dei creditori; il tribunale, come già nella legislazione vigente, può procedere anche d'ufficio.

Il procedimento è conforme a quello disciplinato dall'art. 37 della l. fall..

Contro il provvedimento nel merito di revoca o di rigetto della relativa istanza è ammesso reclamo alla corte d'appello con il procedimento di cui all'art. 124 ma l'impugnazione non sospende l'efficacia del decreto.

Articolo 135

Sostituzione del curatore

L'art. 135 disciplina, come già il primo comma dell'art. 37-bis della l. fall., una particolare ipotesi di sostituzione del curatore conseguente alla motivata richiesta dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi (sola maggioranza per somme).

Dal computo della maggioranza sono esclusi i creditori che si trovano in conflitto di interessi, come, a titolo esemplificativo, il titolare di un'impresa concorrente con quella in liquidazione giudiziale e quindi contrario al progetto di esercizio dell'impresa da parte del curatore.

Se la motivazione è fondata su elementi oggettivi che indicano come inopportuna la presenza del professionista nominato, il tribunale accoglie la richiesta e procede alla nomina del nuovo curatore.

Non viene più previsto che siano i creditori ad indicare il nominativo del nuovo curatore, trattandosi di nomina che presuppone un giudizio di idoneità che non può essere sottratto al giudice.

Articolo 136

Responsabilità del curatore

La diligenza che può pretendersi dal curatore, che deve adempiere ai doveri del proprio ufficio, imposti dalla legge o derivanti dal piano di liquidazione approvato, con la “diligenza richiesta dalla natura dell'incarico”, è la stessa che il codice civile richiede agli amministratori di s.p.a. per i quali l'art. 2392 codice civile prevede che “devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze”.

Si tratta di una diligenza particolare, in quanto non generica ma qualificata dall'alto grado di professionalità necessario per svolgere le funzioni di curatore, tenuto conto della complessità del ruolo e delle competenze tecniche richieste.

La disposizione prevede alcuni specifici obblighi e cioè la tenuta di un registro informatico, consultabile telematicamente, oltre che dal giudice delegato, da ciascuno dei componenti del comitato dei creditori e in cui il curatore deve annotare giorno per giorno le operazioni relative alla sua amministrazione, apponendo la firma digitale e la marca temporale, nonché la tenuta della contabilità

dell'impresa conformemente alle regole del codice civile e ai principi contabili della specifica attività;

Il comma 3 prevede che l'azione di responsabilità nei confronti del curatore revocato o sostituito possa essere proposta solo dal nuovo curatore, previa autorizzazione del giudice delegato, con una limitazione alla legittimazione attiva volta ad evitare eventuali azioni di mera ritorsione.

Il comma 4 disciplina i casi in cui sussiste l'obbligo di presentazione del rendiconto a norma dell'art. 231 e ciò quello in cui il curatore cessa dall'ufficio, anche se ciò avviene nel corso della procedura di liquidazione giudiziale, e quello in cui vi è una permanenza nell'incarico anche dopo la chiusura della procedura per la pendenza di giudizi o di altre operazioni e l'incarico cessa con il termine degli stessi.

Il rendiconto deve essere comunicato dal curatore cessato anche al curatore eventualmente nominato in sua vece il quale può presentare osservazioni e contestazioni.

Articolo 137

Compenso del curatore

L'art. 137 afferma il principio del diritto del curatore al compenso per la sua attività, anche se la liquidazione si chiude con il concordato.

Alla liquidazione provvede il tribunale su relazione del giudice delegato applicando i parametri stabiliti dal Ministero della Giustizia, tenendo conto dei risultati ottenuti con l'esercizio dell'impresa e quindi dei benefici economici ricevuti dai creditori e degli effetti conservativi dell'azienda.

Alla liquidazione si procede dopo l'approvazione del rendiconto e quindi in esito all'accertamento della mancanza di criticità nell'operato del curatore e, in caso di concordato, dopo la sua esecuzione.

Se, dopo la chiusura della procedura, vi è stata prosecuzione nell'incarico finalizzata a portare a termine giudizi pendenti o altre operazioni, spetta al curatore un'integrazione del compenso per l'ulteriore attività svolta.

Prima della liquidazione finale, è possibile liquidare al curatore acconti sul compenso ma, salvo giustificati motivi (esempio: impegnativa gestione del patrimonio e di giudizi in corso che impediscono la prosecuzione della liquidazione), si conferma che detti acconti possono essere accordati solo in esito a ripartizioni parziali e quindi contestualmente al pagamento anche dei creditori.

Per l'ipotesi di successione di più curatori nell'incarico viene liquidato un compenso complessivo al termine della procedura, al fine di evitare liquidazioni parziali eccessive rispetto al risultato finale, e questo viene ripartito proporzionalmente all'attività compiuta dagli interessati. È prevista la possibilità di riconoscere acconti ai curatori cessati.

Il comma 4 inibisce ogni pretesa ulteriore del curatore rispetto al compenso liquidato, nemmeno a titolo di spese.

Viene comminata la nullità per i pagamenti effettuati in violazione del divieto e ammessa la ripetizione di quanto indebitamente percepito, salva l'azione penale.

Il comma 5 dispone sulla liquidazione del compenso agli esperti nominati ai sensi dell'articolo 49 comma 3, lett. b), stabilendo che il

compenso complessivamente liquidato debba essere ripartito tra il curatore e gli esperti di cui si è avvalso, in proporzione all'attività svolta da ognuno.

Articolo 138

Nomina del comitato dei creditori

La disciplina dell'organo rappresentativo del ceto creditorio è stata definita nella linea di tendenza sviluppata dalla stagione delle riforme iniziata nei primi anni duemila, che ne ha modificato e valorizzato il ruolo, da organo deputato a rilasciare pareri obbligatori ma quasi mai vincolanti, ad organo titolare di poteri sempre più ampi (pareri vincolanti, autorizzazioni), che si pone come necessario interlocutore del curatore nella gestione del patrimonio oggetto della liquidazione.

L'impostazione viene confermata dalla riforma.

La nomina del comitato compete al giudice delegato che vi deve provvedere entro trenta giorni dalla sentenza che apre la liquidazione giudiziale tenendo presenti le indicazioni sui possibili componenti desumibili dalla documentazione già acquisita (e quindi anche di quella presentata nell'ambito del procedimento unitario), dalle informazioni che può fornire il curatore, dalle manifestazioni di disponibilità eventualmente espresse dai creditori nelle domande di ammissione al passivo o precedentemente.

La norma indica i criteri da seguire affinché l'organo, la cui composizione può essere di tre o cinque membri, sia rappresentativo delle varie tipologie di creditori, dovendo il giudice delegato curare che nel comitato siano rappresentati i portatori di crediti di diversa entità e qualifica (e quindi privilegiati e chirografi), avuto riguardo alla possibilità di soddisfacimento dei crediti stessi e quindi escludendo

dalla nomina sia i creditori di cui appare certo il soddisfacimento sia quelli a elevato rischio di insoddisfazione in quanto meno interessati alla gestione.

Considerate le variazioni dello stato passivo che possono intervenire o altri giustificati motivi (es: modifica delle aspettative di soddisfacimento) il giudice delegato può variare la composizione del comitato, sempre tenendo presenti i criteri di cui sopra.

Il comitato si considera costituito con l'accettazione della nomina e deve essere convocato entro dieci giorni dalla stessa affinché individui, a maggioranza, il presidente.

Il sesto e il settimo comma attengono alle modalità di funzionamento del comitato prevedendo, rispettivamente, l'obbligo di astensione del componente del comitato che si trovi in conflitto di interessi e la possibilità che un componente possa delegare, a sue spese e previa comunicazione al giudice delegato, a un avvocato o un dottore commercialista l'espletamento delle sue funzioni anche solo in parte e quindi, ad esempio, quando gli atti da autorizzare o i pareri da fornire comportino complesse valutazioni tecniche.

Articolo 139

Sostituzione dei componenti del comitato dei creditori

La disposizione regola la sostituzione dei componenti del comitato ad iniziativa dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti già ammessi allo stato passivo (maggioranza per somme).

La richiesta di sostituzione deve essere accompagnata dalla designazione dei nuovi componenti e il giudice delegato può

accoglierla se sono rispettati i criteri di composizione di cui all'art. 138.

Al fine del calcolo della maggioranza richiesta non si tiene conto dei creditori che si trovano in conflitto di interessi.

Attiene invece ad un diverso profilo il dettato dell'ultimo comma, che legittima la maggioranza dei creditori di cui al primo comma a deliberare che ai componenti del comitato, oltre al rimborso delle spese comunque spettante, venga riconosciuto un compenso per la loro attività in una misura che, complessivamente, non può eccedere il dieci per cento del compenso liquidato al curatore.

Articolo 140

Funzioni e responsabilità del comitato dei creditori e dei suoi componenti

La norma disciplina le funzioni del comitato dei creditori, le modalità con cui si esprime, i criteri della loro responsabilità e l'azione volta ad accertarla.

Il ruolo fondamentale del comitato dei creditori è quello di vigilare sull'operato del curatore e di autorizzarne gli atti laddove previsto. Il comitato esprime altresì pareri quando la legge lo prevede ma anche ogni volta che ne facciano richiesta il giudice delegato e il curatore.

Il comitato è convocato dal presidente ogni volta che è richiesta una sua deliberazione e comunque quando lo richiede almeno un terzo dei suoi componenti.

Le deliberazioni del comitato, che debbono essere concisamente motivate, sono prese a maggioranza nel termine massimo di quindici

giorni da quando la richiesta è pervenuta al presidente e al voto si può pervenire sia in riunioni collegiali che attraverso consultazioni telematiche a condizione che sia possibile conservare la prova della manifestazione di voto (ad esempio: verbalizzazione o fonoregistrazione della conference call).

Come disposizione di chiusura, è previsto che se il comitato non può essere costituito per insufficienza del numero o indisponibilità dei creditori, se quello costituito è inerte o per qualsiasi ragione non funziona oppure se c'è urgenza di deliberare provvede il giudice delegato.

Per l'esercizio delle funzioni di vigilanza si prevede che il comitato, ma anche ciascuno dei suoi componenti, possa ispezionare le scritture contabili e di documenti della procedura nonché chiedere notizie e chiarimenti al curatore.

In caso di mancata costituzione o di mancato funzionamento del comitato, gli stessi poteri possono essere esercitati da ciascun creditore, previa autorizzazione del giudice delegato.

Il comma 7 regola la responsabilità dei componenti il comitato dei creditori, e la conforma, come già l'art. 41 del r.d. n.267 del 1942, a quella prevista per i sindaci dall'art. 2407 commi 1 e 3 del codice civile, a mente del quale sussiste l'obbligo di adempiere ai doveri propri della funzione con la diligenza del mandatario (e quindi la diligenza del buon padre di famiglia, con la conseguenza che l'eventuale colpa deve essere valutata con minor rigore se l'incarico è gratuito), e di conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui si ha conoscenza per ragione dell'ufficio. Non viene invece richiamato anche il comma 2 e quindi non sussiste la responsabilità per omessa

vigilanza che, nella fattispecie, comporterebbe l'obbligo di attivarsi per verificare l'assenza di condotte dannose da parte del curatore.

L'azione di responsabilità nei confronti dei componenti il comitato può essere proposta dal curatore nel corso della procedura, e il giudice delegato, allorquando concede l'autorizzazione ad agire, provvede alla sostituzione dei componenti nei cui confronti è rivolta l'azione.

Articolo 141

Reclamo contro gli atti del comitato dei creditori

L'articolo disciplina il reclamo contro le autorizzazioni o i dinieghi di autorizzazione del comitato dei creditori, e prevede un'ampia legittimazione attiva riconoscendola al curatore, ai creditori e a qualunque interessato.

Non è previsto il reclamo avverso le omissioni del comitato, alla cui inerzia si può dunque ovviare con il ricorso al giudice delegato che provvede in via sostitutiva.

Il reclamo deve essere proposto entro il termine perentorio di otto giorni dalla conoscenza dell'atto e può essere proposto solo per violazione di legge, con esclusione, dunque, del sindacato di merito, così come previsto in relazione al reclamo avverso atti del curatore.

Sul reclamo decide il giudice delegato senza formalità che non siano essenziali per il rispetto del contraddittorio.

Il provvedimento del giudice delegato è reclamabile avanti al tribunale concorsuale con il rito previsto per i reclami avverso i decreti degli organi giurisdizionali.

SEZIONE II

Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per il debitore

Articolo 142

Beni del debitore

L'art. 142 conferma una delle norme cardine della procedura di liquidazione giudiziale e cioè quella che sancisce, quale effetto della sentenza di apertura della procedura, il pieno spossessamento del debitore nei cui confronti la sentenza viene pronunciata. Si tratta di una disposizione che non presenta contenuti di novità rispetto all'art. 42 della l. fall. vigente.

Lo spossessamento riguarda sia l'amministrazione dei beni, la cui gestione viene affidata al curatore, sia la disponibilità dei medesimi e quindi la legittimazione a compiere atti dispositivi del patrimonio destinato alla liquidazione anch'essa affidata al curatore.

Poiché il debitore risponde delle obbligazioni assunte con tutti i beni presenti e futuri (art. 2704 del codice civile) del patrimonio liquidabile entrano a far parte anche i beni che pervengono al debitore durante la procedura ma se per l'acquisizione è necessario sostenere degli oneri questi debbono essere soddisfatti integralmente in quanto sorti dopo l'apertura della liquidazione e quindi non soggetti a falcidia.

Al fine di evitare che le acquisizioni al patrimonio da liquidarsi non vadano a vantaggio dei creditori comportando oneri di acquisizione o gestione superiori al valore del bene è previsto che il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, se già costituito, o, in mancanza, del giudice delegato, possa rinunciare sia ad acquisire beni che pervengono dopo l'apertura ma anche a recuperare beni che già si trovavano nel patrimonio se il presumibile valore di realizzo sia inferiore agli oneri di acquisizione o di conservazione.

Articolo 143

Rapporti processuali

Poiché il passaggio della gestione e della disponibilità del patrimonio non sarebbe completo se permanesse in capo al debitore la legittimazione a gestire il contenzioso riguardante rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione, la norma sancisce, come già l'art. 43 della l. fall. vigente, l'esclusiva legittimazione processuale del curatore sostitutiva di quella del debitore, il quale può intervenire in giudizio solo allorquando la definizione delle questioni oggetto dello stesso può influire sull'esito di un'imputazione di carattere penale a suo carico o quando l'intervento è previsto dalla legge.

Al fine di consentire al curatore di costituirsi nei giudizi in cui sono trattati rapporti patrimoniali compresi nella liquidazione, l'apertura della stessa comporta di diritto l'interruzione automatica del processo ma per la tutela delle parti il termine della riassunzione decorre dal momento in cui il giudice dichiara l'avvenuta interruzione.

Articolo 144

Atti compiuti dal debitore dopo l'apertura della liquidazione giudiziale

Conseguenza della perdita dell'amministrazione e della disponibilità del patrimonio da parte del debitore è l'insensibilità del patrimonio stesso ad ogni azione del suo titolare il quale dunque non ne può disporre con atti aventi efficacia nei confronti dei creditori nemmeno effettuando pagamenti, che possono quindi essere ripetuti, o incassando crediti dei quali il curatore può comunque richiedere nuovamente il pagamento.

Articolo 145

Formalità eseguite dopo l'apertura della liquidazione giudiziale

In base al principio della cristallizzazione dei rapporti patrimoniali del debitore e quindi dell'insensibilità del suo patrimonio ad aggressioni successive viene confermata l'inefficacia rispetto ai creditori delle formalità necessarie a rendere opponibili ai terzi gli atti e le domande giudiziali se compiute dopo l'apertura della liquidazione giudiziale. Sono fatte salve diverse specifiche disposizioni di legge.

Articolo 146

Beni non compresi nella liquidazione giudiziale

La disposizione mira ad escludere dallo spossessamento non solo i beni e i diritti di contenuto non patrimoniale ma anche quelli a contenuto patrimoniale ma strettamente personali, oppure la cui esclusione dalla liquidazione trova giustificazione nella loro destinazione al soddisfacimento dei bisogni essenziali, quali il ricavato dalla attività lavorativa del debitore o ciò che riceve a titolo di assegno alimentare. Quanto al ricavato dell'attività lavorativa, il diritto all'esclusione dall'apprensione al patrimonio liquidabile e quindi il mantenimento della disponibilità in capo al debitore, è condizionato dal provvedimento del giudice delegato, che deve fissare il limite quantitativo necessario al mantenimento del medesimo e della sua famiglia.

Per analoghe ragioni sono esclusi dalla liquidazione i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall'articolo 170 del codice civile.

Sono infine escluse le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge (art. 514 c.p.c.).

Articolo 147

Alimenti ed abitazione del debitore

L'art. 147 prevede, come l'art. 47 della l. fall., i casi in cui una parte del patrimonio può essere attribuita al debitore definitivamente o temporaneamente.

La prima ipotesi è quella della mancanza in capo al debitore dei mezzi di sussistenza per lui e la famiglia; in tal caso il giudice, sentiti il curatore e il comitato dei creditori, può concedergli un sussidio a titolo di alimenti a carico del patrimonio oggetto della liquidazione, presumibilmente quando questo sia di consistenza tale da far prevedere un soddisfacimento non irrisorio dei creditori.

Il secondo comma opportunamente garantisce che la casa di abitazione, di cui il debitore sia proprietario o di cui abbia il godimento in quanto titolare di un diritto reale limitato sulla stessa, non possa essere distratta da tale uso, nei limiti in cui è necessaria per lui e la sua famiglia, fino a quando l'immobile non è stato liquidato.

Articolo 148

Corrispondenza diretta al debitore

La disposizione è volta a temperare il diritto alla riservatezza del debitore con le esigenze del curatore di avere contezza di tutto ciò che attiene all'attività economica dallo stesso svolta.

È quindi previsto che la corrispondenza indirizzata al debitore persona fisica gli venga direttamente recapitata con l'obbligo del medesimo di

consegnare al curatore tutto ciò che concerne i rapporti compresi nella liquidazione e quindi tutta la corrispondenza commerciale.

Se il debitore non è una persona fisica e quindi non può essere destinatario di corrispondenza di natura personale tutto deve essere direttamente recapitato al curatore o comunque a lui consegnato.

Articolo 149

Obblighi del debitore

Al fine di consentire agli organi della procedura di ottenere i necessari chiarimenti e comunque le informazioni utili alla gestione del patrimonio oggetto della liquidazione, la disposizione in esame prevede l'obbligo per il debitore persona fisica e per gli amministratori e i liquidatori della società o ente debitore di comunicare la loro reperibilità ed eventuali cambiamenti della stessa.

Per le stesse finalità è altresì previsto l'obbligo di comparizione avanti agli organi della procedura. I soggetti tenuti a comparire debbono presentarsi personalmente ma possono essere autorizzati dal giudice delegato a comparire a mezzo di procuratore in caso di legittimo impedimento.

Non è prevista la possibilità di accompagnamento coattivo ma la violazione dell'obbligo di comparizione trova la sua sanzione nella valutazione di tale condotta ai fini dell'esdebitazione.

SEZIONE III

Effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale per i creditori

Articolo 150

Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali

La disposizione, che costituisce la mera riproposizione, con i necessari adattamenti lessicali, dell'art. 51 della l. fall., fissa il fondamentale principio dell'intangibilità del patrimonio del debitore dal momento in cui la procedura viene aperta.

L'impossibilità di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari è assoluta e, salvo sia diversamente disposto dalla legge, riguarda anche i crediti sorti in corso di procedura, dovendo la liquidazione svolgersi in modo ordinato ad opera del solo curatore e dovendo il suo ricavato essere distribuito in ossequio alla regola della *par condicio creditorum*.

Articolo 151

Concorso dei creditori

La disposizione conferma un altro dei principi cardine della liquidazione giudiziale, sancito nella legislazione vigente dall'art. 52 della l. fall., e cioè il principio secondo il quale tutte le pretese a contenuto patrimoniale, compresi i crediti prededucibili, da far valere sul ricavato della liquidazione debbono essere accertate secondo il rito della verifica del passivo.

La regola si applica anche ai creditori esonerati dal divieto di agire esecutivamente sul patrimonio del debitore, i quali, dunque, al fine di poter trattenere quanto ricavato debbono essere ammessi al passivo.

Articolo 152

Creditori muniti di pegno o privilegio su mobili

La disposizione pone un'eccezione al divieto di agire singolarmente sui beni del debitore per i crediti assistiti da pegno o da privilegio speciale ai sensi degli articoli 2756 del codice civile (crediti per spese di conservazione e miglioramento di beni mobili con privilegio sugli stessi purché si trovino presso chi ha fatto la prestazione o la spesa) e 2761 del codice civile (crediti del vettore, del mandatario, del depositario e del sequestratario con privilegio rispettivamente sulle cose trasportate e ancora detenute per le spese di imposta anticipate, per le spese di esecuzione del mandato sulle cose del mandante detenute per l'esecuzione, per i crediti derivanti dal deposito o dal sequestro convenzionale con privilegio sulle cose detenute per effetto del deposito o del sequestro).

Il creditore ammesso al passivo può infatti essere autorizzato dal giudice delegato a procedere egli stesso alla vendita dei beni su cui insiste il privilegio, se la liquidazione a cura del creditore appare più vantaggiosa; in alternativa, il giudice delegato, in conformità al disposto dell'art. 53 della l. fall., può autorizzare il curatore a riprendere il bene, pagando il creditore o a procedere lui stesso alla vendita.

Articolo 153

Diritto dei creditori privilegiati nella ripartizione dell'attivo

La disposizione, in continuità con l'art. 54 della l. fall., disciplina le modalità con le quali i creditori garantiti da pegno, ipoteca o privilegio fanno valere i loro diritti sul ricavato della liquidazione prevedendo che gli stessi devono essere soddisfatti con precedenza sul ricavato dei beni vincolati per capitale, interessi e spese e che, se non sono in tal modo soddisfatti integralmente, concorrono per quanto ancora dovuto

nelle ripartizioni dell'attivo con i creditori chirografari e sono agli stessi parificati.

Al fine di evitare che i creditori privilegiati possano essere pregiudicati dalla tardiva liquidazione dei beni sui quali grava il privilegio nel caso in cui il ricavato della liquidazione degli stessi non sia sufficiente al pagamento del loro credito, è previsto il loro diritto a partecipare quali chirografari anche alle ripartizioni del prezzo ricavato dalla liquidazione di altri beni che si eseguono prima della distribuzione del prezzo dei beni vincolati alla loro garanzia. Se al momento della ripartizione del prezzo dei beni vincolati il loro credito, computati in primo luogo gli interessi, trova integrale capienza, dalla somma loro assegnata deve essere detratto per la distribuzione agli altri creditori quanto ottenuto dalla ripartizioni anteriori. Se invece l'importo ricavato dalla liquidazione dei beni vincolati alla garanzia copre solo una parte del credito, i creditori privilegiati possono trattenere su quanto ottenuto dalle ripartizioni precedenti solo la percentuale che è stata definitivamente attribuita ai creditori chirografari, essendo a questi equiparati per la quota di credito che non ha trovato capienza.

Il terzo comma rende applicabile anche alla ripartizione nella liquidazione giudiziale le regole del codice civile circa l'estensione del privilegio anche agli interessi dettate dagli articoli 2749 (per i crediti assistiti da privilegio), 2788 (per i crediti assistiti da pegno) e 2855 (per i crediti assistiti da ipoteca) equiparando alla data del pignoramento quella di apertura della liquidazione giudiziale, ferma la previsione, per i crediti assistiti da privilegio generale, della cessazione del decorso degli interessi alla data di deposito del progetto di riparto in cui viene prevista la soddisfazione anche parziale del credito.

I commi successivi disciplinano l'estensione del privilegio che spetta al credito anche alle spese necessarie per la sua gestione nell'ambito della procedura e a quelle necessarie per la costituzione e manutenzione del privilegio. E quindi: per i crediti garantiti da ipoteca l'estensione della garanzia si estende anche alle spese di costituzione, iscrizione e rinnovazione dell'ipoteca; per i crediti garantiti da pegno oppure dal privilegio spettante per le spese di conservazione e miglioramento (art. 2756 c.c.) o da quello che afferisce ai crediti del vettore, del mandatario, del depositario o del sequestratario (art. 2761 c.c.) la prelazione che assiste il credito si estende anche alle spese della costituzione, della conservazione e della vendita del pegno e del bene oggetto del privilegio, nonché alle spese dell'individuazione e della consegna del bene oggetto di pegno non possessorio.

Articolo 154

Crediti pecuniari

La disposizione apporta modifiche solo lessicali alla regola posta dall'art. 53 del r.d. n.267 del 1942 della sospensione degli interessi sui crediti chirografari. La sospensione interviene con la dichiarazione di apertura della procedura e cessa con la chiusura della stessa, o eventualmente della fase di prosecuzione dei giudizi in corso. Poiché il corso degli interessi è solo sospeso, gli interessi maturati in corso di procedura potranno essere richiesti al debitore tornato *in bonis*.

Il secondo comma riafferma il principio della scadenza di tutti i crediti pecuniari alla data di apertura della procedura.

Il terzo comma disciplina la partecipazione al concorso dei crediti condizionali.

Articolo 155

Compensazione

La disposizione riafferma, per evidenti esigenze di equità, la possibilità di opporre in compensazione a un debito nei confronti del soggetto sottoposto al liquidazione giudiziale un controcredito anche non scaduto prima dell'apertura.

La disposizione del comma 2, dettata dalla necessità di evitare operazioni in danno della massa consistenti nell'acquistare a prezzo vile di crediti verso il debitore assoggettato alla liquidazione privi di apprezzabili probabilità di soddisfacimento e quindi opporli in compensazione per l'intero valore nominale a debiti dell'acquirente nei confronti dello stesso soggetto, ha carattere parzialmente innovativo. Prevede infatti che la compensazione non abbia luogo se il creditore ha acquistato il credito per atto tra vivi dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore, prescindendo dalla circostanza, cui invece attribuisce rilevanza la norma vigente, che il credito sia o no scaduto prima dell'apertura. La ratio dell'originaria disposizione, che è quella di evitare condotte abusive e opportunistiche a danno della massa, ricorre infatti nella stessa misura sia in caso di acquisto di crediti non scaduti che nell'ipotesi di cessioni successive all'apertura della liquidazione di crediti scaduti.

Articolo 156

Crediti infruttiferi

L'articolo ribadisce la regola stabilita dall'art. 57 della l. fall. per i crediti infruttiferi con scadenza successiva alla data di apertura della liquidazione ed è volto ad evitare un'ingiustificata locupletazione del creditore nel caso in cui il suo credito venga soddisfatto in tutto o in parte prima della scadenza dell'obbligazione.

Si prevede infatti che il credito venga ammesso al passivo per l'intero, ma che ad ogni singola ripartizione l'importo spettante venga diminuito degli interessi composti calcolati in ragione del saggio di cui all'art. 1284 del codice civile per il tempo corrispondente all'anticipazione del pagamento rispetto alla scadenza del credito.

Articolo 157

Obbligazioni ed altri titoli di debito

La disposizione disciplina un'altra particolare categoria di crediti (le obbligazioni ed altri titoli di debito) che sono ammessi al passivo per il valore nominale, detratti eventuali rimborsi ottenuti prima dell'apertura della procedura. Nel caso in cui sia prevista l'attribuzione di un premio da estrarre a sorte, l'estrazione non ha luogo ma il premio viene attribuito pro quota a tutti gli aventi diritto. Si tratta di un mero adeguamento lessicale dell'art. 58 della l. fall..

Articolo 158

Crediti non pecuniari

I crediti non scaduti aventi ad oggetto una prestazione in denaro da determinarsi in base a determinati parametri e quelli aventi ad oggetto una prestazione diversa dal denaro sono ammessi al passivo sulla base dei parametri di riferimento valorizzati alla data di apertura della liquidazione giudiziale, secondo quanto già previsto dall'art. 59 della l. fall..

Articolo 159

Rendita perpetua e rendita vitalizia

L'attuazione del principio in base al quale tutti i crediti si considerano scaduti alla data di apertura della liquidazione giudiziale impone una disciplina specifica anche per la rendita.

In continuità con l'art. 60 r.d. n.267 del 1942, se si tratta di rendita perpetua l'ammissione viene effettuata al valore di riscatto come calcolato in base all'art. 1866 del codice civile.

Per la rendita vitalizia l'ammissione viene effettuata per una somma equivalente al valore capitale al momento dell'apertura della procedura.

Articolo 160

Creditore di più coobbligati solidali

Gli artt. 160, 161 e 162 attengono alla disciplina dell'ammissione e del soddisfacimento del credito nei confronti di più coobbligati in solido in caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di uno o più di questi. Non vi è alcuna sostanziale novità rispetto agli articoli 61, 62 e 63 della vigente l. fall., come già interpretati dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

La prima disposizione prevede il diritto del creditore di più coobbligati in solido di essere ammessi al passivo per l'intero valore del credito (capitale e accessori) nella liquidazione giudiziale di ciascuno dei debitori fino all'integrale soddisfacimento, essendo ciascuno di questi debitore per l'intero.

Al fine di evitare che il regresso esercitato da un condebitore nei confronti di un altro comporti, oltre alla duplicazione della pretesa, una diminuzione delle possibilità di soddisfacimento del creditore, la

relativa domanda può essere proposta solo dopo l'integrale soddisfacimento di quest'ultimo.

Articolo 161

Creditore di più coobbligati solidali parzialmente soddisfatto

La seconda disposizione disciplina il diritto di insinuazione al passivo del creditore nella procedura di liquidazione giudiziale del patrimonio di un debitore nel caso in cui prima dell'apertura della stessa sia intervenuto un pagamento parziale da parte di altro condebitore o del fideiussore: in tal caso, egli si insinuerà solo per la parte di credito non riscossa.

È previsto altresì che il coobbligato che ha conseguentemente diritto di regresso verso il debitore sottoposto a liquidazione possa esercitarlo per la somma pagata, ma il comune creditore ha diritto di farsi assegnare la quota di riparto spettante a colui che ha esercitato il regresso fino alla concorrenza di quanto dovutogli.

Se il comune creditore non risulta integralmente soddisfatto, resta impregiudicato il suo diritto nei confronti del coobbligato.

Articolo 162

Coobbligato o fideiussore con diritto di garanzia

La terza norma disciplina il rapporto tra il diritto del coobbligato e del fideiussore di debitore nei cui confronti è stata aperta la liquidazione e che sia titolare di diritto di ipoteca o di pegno sui beni del medesimo a garanzia del diritto di regresso e quello del comune creditore.

In tale ipotesi si prevede che il coobbligato o il fideiussore escussi possano concorrere nella liquidazione giudiziale per la somma per la

quale hanno la garanzia, ma che il ricavato della vendita dei beni ipotecati o dati in pegno spettino al comune creditore in deduzione della somma eventualmente ancora dovuta.

SEZIONE IV

Effetti della liquidazione giudiziale sugli atti pregiudizievoli ai creditori

Articolo 163

Atti a titolo gratuito

Le disposizioni della sezione IV danno attuazione al principio della *par condicio creditorum*.

È in ossequio a tale principio che il patrimonio del debitore deve essere ricostruito qual era nell'imminenza dell'apertura della procedura, in modo da evitare che qualche creditore si avvantaggi in danno degli altri evitando di subire una falcidia del proprio credito diversa da quella subita da altri creditori nella stessa posizione giuridica.

Lo strumento giuridico per addivenire alla ricostituzione del patrimonio da liquidare si conferma essere quello dell'inefficacia nei confronti della massa dei creditori degli atti che ne hanno modificato *in peius* la consistenza o la qualità rendendo disponibili alla liquidazione le utilità fuoruscite dal patrimonio stesso.

In questo ambito, una rilevante novità è data dall'individuazione della data da cui calcolare a ritroso il cosiddetto periodo sospetto che viene stabilita, come previsto dall'art.7, comma 4, lettera b) della legge delega, in quella in cui è stata presentata la domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, e ciò al fine di evitare che il

tempo decorrente tra il deposito e l'apertura non vada in danno dei creditori rendendo irrevocabili gli atti maggiormente risalenti.

Si pone invece in una linea di continuità con l'art. 64 della l. fall. l'art. 163 che sancisce l'inefficacia degli atti a titolo gratuito compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda o nei due anni anteriori, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante. Non è previsto il presupposto della conoscenza dello stato di insolvenza in capo al beneficiario dell'atto dal momento che non si ritiene necessario tutelare la buona fede in una situazione in cui il danno per il soggetto che subisce la perdita è pari al beneficio che ha gratuitamente ottenuto.

Al fine di accelerare la procedura e di contenerne i costi, è previsto che l'inefficacia si verifichi di diritto con la trascrizione della sentenza che apre la liquidazione, con la possibilità per chiunque vi abbia interesse di opporsi mediante reclamo avanti al giudice delegato.

Articolo 164

Pagamenti di crediti non scaduti e postergati

La disposizione prevede l'inefficacia di pagamenti effettuati anticipatamente rispetto alla scadenza, se questa cade nel giorno dell'apertura della liquidazione o posteriormente e quindi in una data che, se rispettata, avrebbe comunque reso inefficace il pagamento.

L'inefficacia colpisce i pagamenti effettuati dopo il deposito della domanda in esito alla quale è stata aperta la liquidazione o nei due anni anteriori.

Sono altresì inefficaci i pagamenti i rimborsi dei finanziamenti dei soci a favore della società e dei finanziamenti effettuati a favore della società assoggettata alla liquidazione giudiziale da chi esercita attività di direzione e coordinamento nei suoi confronti o da altri soggetti ad essa sottoposti, se sono stati eseguiti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della procedura concorsuale o nell'anno anteriore, nelle condizioni previste dall'articolo 2467, secondo comma, codice civile.

Articolo 165

Azione revocatoria ordinaria

Con la disposizione in esame si conferma la legittimazione del curatore ad esercitare anche l'azione di revocatoria ordinaria secondo le norme del codice civile.

È prevista la competenza esclusiva del tribunale che ha aperto la liquidazione giudiziale sia che l'azione sia diretta nei confronti del contraente immediato sia, se proponibile, che si rivolga nei confronti degli aventi causa del medesimo.

Articolo 166

Atti a titolo oneroso, pagamenti, garanzie

La disposizione si sostituisce all'art. 67 della vigente l. fall..

Al primo comma sono indicati gli atti revocabili senza che il curatore debba provare la conoscenza in capo alla controparte dello stato di insolvenza in cui versava il debitore; la presunzione (*iuris tantum*) di conoscenza è giustificata dalla circostanza, comune a tali atti, di essere normalmente estranei, in quanto dannosi, alla condotta

dell'imprenditore in grado di gestire l'impresa senza condizionamenti derivanti dalla sua situazione economico finanziaria.

Si tratta:

degli atti in cui vi è una rilevante sproporzione (oltre un quarto), in danno del debitore, tra prestazione e controprestazione, se compiuti dopo il deposito della domanda cui è seguita la liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore;

degli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti e esigibili effettuati con mezzi anomali e cioè non con denaro o altri mezzi abitualmente utilizzati nelle transazioni commerciali, compiuti nello stesso lasso di tempo;

dei pegni, delle anticresi, delle ipoteche volontarie costituiti nello stesso periodo a garanzia di debiti preesistenti non scaduti e quindi evidentemente in esito a sopravvenuta valutazione negativa sulla solvibilità;

dei pegni, delle anticresi, e delle ipoteche volontarie e giudiziali costituite dopo il deposito della domanda o nei sei mesi anteriori per debiti scaduti, ove la minore estensione del periodo rilevante si giustifica con la considerazione che l'atto di acquisizione della garanzia trova la sua giustificazione nello specifico inadempimento.

Nel secondo comma sono elencati gli atti conformi alla normale prassi commerciale e quindi di per sé non indicativi di approfittamento della minorata forza contrattuale del debitore, che sono revocabili solo se compiuti nella consapevolezza (da dimostrarsi da parte del curatore) dello stato di insolvenza in cui si trovava il debitore: i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti, anche di terzi, contestualmente

creati, se compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale o nei sei mesi anteriori.

Il terzo comma conferma la previsione di cause di esenzione dalla revocabilità di atti che diversamente rientrerebbero nelle fattispecie sopra elencate.

La norma ripropone le cause di esenzione già previste dall'art. 67 della l. fall.

Con riferimento agli atti compiuti, ai pagamenti effettuati e alle garanzie concesse su beni del debitore posti in essere in esecuzione di piani attestati di risanamento, poiché il beneficio si giustifica solo in presenza di una seria iniziativa l'esenzione è previsto che esso non si applichi in presenza di atti che evidenziano dolo o colpa grave o di situazione che renda improbabile la riuscita del piano. Per tali atti, come per quelli compiuti in esecuzione del concordato preventivo e di accordi di ristrutturazione omologati, è stato previsto espressamente che l'esenzione opera anche con riferimento alla revocatoria ordinaria, così resolvendo il contrasto giurisprudenziale esistente sul punto. Si tratta di disposizioni dirette ad incentivare il ricorso a tali strumenti di regolazione della crisi, garantendo stabilità agli atti compiuti in presenza di una situazione di insolvenza o di rischio di insolvenza in caso di non impossibile esito negativo della procedura.

L'ultimo comma ribadisce l'inapplicabilità della disciplina della revocatoria contenuta nell'articolo in esame all'istituto di emissione, alle operazioni di credito su pegno e di credito fondiario e la salvezza delle disposizioni delle leggi speciali.

Articolo 167

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

La disposizione corrisponde all'attuale 67-bis della l. fall. e prevede la revocabilità di atti che non incidono direttamente sul patrimonio della società assoggettata alla liquidazione giudiziale, ma su quello, separato, destinato ad uno specifico affare, allorquando il loro compimento sia comunque pregiudizievole per la società.

Articolo 168

Pagamento di cambiale scaduta

La disposizione corrisponde all'attuale art. 68 l. fall. e pone un'eccezione alla revocabilità del pagamento ottenuto dal creditore nel caso in cui quest'ultimo abbia dovuto accettarlo pena la perdita dell'azione cambiaria di regresso (art. 80 legge cambiaria). In tale caso la revocatoria per la somma riscossa può essere indirizzata verso l'ultimo obbligato in via di regresso per il quale il curatore è in grado di provare la conoscenza dello stato di insolvenza dell'obbligato principale quando ha tratto o girato la cambiale.

Articolo 169

Atti compiuti tra coniugi, parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso o conviventi di fatto

In considerazione del particolare rapporto di familiarità che lega i coniugi, ovvero le parti di un'unione civile tra persone dello stesso sesso e i conviventi di fatto, e quindi della presumibile approfondita conoscenza che gli stessi hanno degli affari del debitore, la consapevolezza dello stato di insolvenza viene presunta, salvo la prova contraria, per tutti gli atti previsti dall'art. 166, compiuti nel tempo il cui il debitore esercitava un'impresa e per quelli a titolo gratuito compiuti anche oltre due anni prima della data di deposito della

domanda cui è seguita la liquidazione ma nel tempo di esercizio dell'impresa.

Articolo 170

Limiti temporali delle azioni revocatorie e d'inefficacia

Al fine di limitare i tempi di instabilità degli effetti degli atti compiuti con il debitore nei cui confronti è stata aperta una procedura di liquidazione 151

giudiziale, vengono confermati il termine di decadenza di tre anni dalla data di apertura e comunque quello di prescrizione di cinque anni dal compimento dell'atto per l'esercizio delle azioni revocatorie e di inefficacia cui è legittimato il curatore.

Articolo 171

Effetti della revocazione

La disposizione disciplina al primo comma la legittimazione passiva all'azione revocatoria nell'ipotesi in cui il pagamento al debitore venga effettuato tramite intermediari specializzati, procedure di compensazione multilaterale o società previste dall'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 (si tratta delle società fiduciarie e di revisione e cioè “quelle che, comunque denominate, si propongono, sotto forma di impresa, di assumere l'amministrazione dei beni per conto di terzi, l'organizzazione e la revisione contabile di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e di obbligazioni”), prevedendo che questa spetti a colui che è il destinatario della prestazione e che nei suoi confronti si verifichino anche gli effetti sostanziali.

Il secondo comma disciplina il diritto spettante a chi, per effetto della revoca, ha dovuto restituire quanto ricevuto dal debitore prevedendo che venga ammesso al passivo per l'eventuale credito originario.

Il terzo comma conferma la disciplina già introdotta al fine di evitare che atti estintivi derivanti da posizioni passive di conto corrente bancario o comunque da rapporti continuativi o reiterati poi seguiti da nuovi incrementi del debito comportino la revoca di somme nel complesso non corrispondenti all'effettiva diminuzione del debito al momento dell'apertura della procedura disponendo che l'ammontare che il terzo deve restituire per effetto della revoca sia pari alla differenza tra l'ammontare massimo del suo credito nel periodo in cui ha avuto conoscenza dello stato di insolvenza e l'ammontare residuo dello stesso all'epoca di apertura del concorso.

Gli effetti sono prodotti nei confronti del destinatario della prestazione.

Colui che restituisce quanto ricevuto è ammesso al passivo della liquidazione.

SEZIONE V

Effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti giuridici pendenti

Articolo 172

Rapporti pendenti

La disposizione si pone in una linea di continuità con l'art. 72 del r.d. n.267 del 1942 e disciplina i contratti che alla data di apertura della liquidazione giudiziale risultino ancora ineseguiti o non

compiutamente eseguiti nelle prestazioni principali da entrambe le parti, prevedendo come regola generale, e quindi salvo che sia diversamente disposto in questa stessa sezione, che essi restino sospesi. Tale effetto permane fino a quando il curatore, eventualmente messo in mora dall'altro contraente che può fargli assegnare dal giudice un termine non superiore a sessanta giorni per decidere, dichiarare di sciogliersi dal contratto (effetto che comunque si verifica se il curatore non si pronuncia nel termine assegnato) oppure, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, di subentrare; in caso di subentro il curatore assume dalla data della dichiarazione tutti gli obblighi contrattuali; lo scioglimento non è ammesso nei contratti ad effetti reali se è già avvenuto il trasferimento del diritto.

La prosecuzione nel contratto comporta la prededucibilità dei soli crediti maturati in corso di procedura, e ciò in ossequio alla prescrizione del legislatore delegante di limitare le ipotesi di prededucazione, al fine di salvaguardare il più possibile le aspettative di soddisfacimento dei creditori.

Trattandosi di esercizio da parte del curatore di una facoltà riconosciuta dalla legge, se il contratto viene sciolto, l'altro contraente non ha alcun diritto al risarcimento del danno, ma può insinuarsi per il solo credito conseguente al mancato adempimento.

Le clausole negoziali che fanno dipendere la risoluzione del contratto dall'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di uno o più dei contraenti sono inefficaci.

Come già previsto dalle norme vigenti, se prima dell'apertura della liquidazione è già stata promossa l'azione di risoluzione, e nei casi previsti è stata debitamente trascritta, essa spiega i suoi effetti anche nei confronti del curatore. Tuttavia se il contraente intende ottenere

non solo la pronuncia di risoluzione per inadempimento ma anche la restituzione di una somma o di un bene ovvero il risarcimento del danno la domanda deve essere proposta secondo le disposizioni sull'accertamento del passivo. Poiché il giudice delegato, nel corso dell'accertamento del passivo deve poter conoscere con pienezza dei suoi poteri della domanda di ammissione, verificandone la fondatezza sia in rapporto al *petitum* che alla *causa petendi*, ne consegue che la controparte *in bonis* avrà interesse a coltivare l'azione di risoluzione introdotta prima dell'apertura della liquidazione giudiziale solo in presenza di un interesse giuridico, attuale e concreto, diverso da quello all'accoglimento della domanda restitutoria o di ammissione al passivo del credito.

Articolo 173

Contratti preliminari

Il curatore può sciogliersi dal contratto preliminare di vendita immobiliare anche se il promissario acquirente abbia proposto prima dell'apertura della liquidazione giudiziale domanda di esecuzione in forma specifica (art. 2932 codice civile), ma se la domanda è stata trascritta e viene successivamente accolta lo scioglimento, per effetto della retrodatazione degli effetti della sentenza alla data di proposizione della domanda, non è opponibile al promissario acquirente. La disposizione interviene così a portare chiarezza su una questione largamente dibattuta in giurisprudenza, anche successivamente alla pronuncia dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione n.18131/2015. La soluzione adottata coniuga il rispetto dei principi in materia di trascrizione delle domande giudiziali e del relativo effetto prenotativo, con la salvaguardia delle ragioni della massa, nel caso in cui la domanda di esecuzione in forma specifica del contratto preliminare non sia accolta.

Nel caso in cui il contratto preliminare di vendita immobiliare, trascritto ai sensi dell'art. 2645-bis del codice civile, sia oggetto di scioglimento il promissario acquirente ha diritto di far valere il proprio credito al passivo, escluso il risarcimento del danno, con il privilegio di cui all'art. 2775-bis del codice civile che grava sull'immobile oggetto del contratto, se gli effetti della trascrizione non siano cessati prima dell'apertura della liquidazione giudiziale per omesso verificarsi, nei termini previsti, di uno degli eventi di cui al citato art. 2645-bis. 154

Al fine di tutelare il contraente che persegue il soddisfacimento del primario bisogno abitativo o l'esercizio di attività produttiva, ritenuta di prevalente interesse, è previsto che non possa essere sciolto il contratto preliminare di vendita regolarmente trascritto se ha ad oggetto un immobile ad uso abitativo destinato a costituire l'abitazione principale del promissario acquirente o di suoi parenti ed affini entro il terzo grado ovvero un immobile ad uso non abitativo destinato a costituire la sede principale dell'attività di impresa del promissario acquirente, sempre a condizione che gli effetti della trascrizione non siano cessati prima dell'apertura della liquidazione giudiziale per omesso verificarsi nei termini previsti di uno degli eventi di cui al citato art. 2645-bis.

Condizione ulteriore perché lo scioglimento non possa verificarsi è, diversamente da quanto previsto dalla l. fall., che il promissario acquirente chieda l'esecuzione del preliminare con le forme e nei termini previsti per l'accertamento dei diritti dei terzi sui beni compresi nella procedura.

Al fine di non gravare la massa di oneri derivanti dalla non coincidenza dello stato dell'immobile rispetto a quanto contrattualmente previsto il bene è trasferito nello stato in cui si trova.

La norma, inoltre, in attuazione della delega (art. 7, comma 2, lettera d), allo scopo di tutelare l'interesse del promissario acquirente ad acquistare un bene libero da iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli e di dirimere i contrasti giurisprudenziali in ordine alla natura –coattiva o meno- della vendita effettuata dal curatore in adempimento del contratto preliminare- prevede che il giudice delegato, venduto l'immobile e riscosso interamente il prezzo, ordini con decreto la cancellazione delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché delle trascrizioni dei pignoramenti e dei sequestri conservativi e di ogni altro vincolo. Tuttavia, allo scopo di bilanciare l'esigenza di tutela del promissario acquirente con la salvaguardia dell'interesse dei creditori che, secondo l'orientamento da ultimo espresso dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 3310/2017), potrebbero perdere le garanzie del credito, senza ottenere l'adempimento (così nel caso, non infrequente, in cui il promissario acquirente abbia pagato la maggior parte del prezzo prima dell'apertura della procedura e ciò malgrado il curatore non abbia rinvenuto, nel patrimonio del debitore, risorse sufficienti al pagamento del creditore ipotecario), è previsto che gli acconti che il promissario acquirente dimostri di aver pagato prima dell'apertura della liquidazione giudiziale siano opponibili alla massa in misura pari alla metà dell'importo, sì da garantire comunque, ai creditori, l'acquisizione alla massa di almeno la residua metà del prezzo.

Articolo 174

Contratti relativi a immobili da costruire

La norma corrisponde all'attuale art. 72-bis LF e disciplina i contratti aventi ad oggetto il trasferimento non immediato della proprietà o di altro diritto reale di godimento di immobili di cui all'art. 5 del d.lgs. n. 122/2005, per il caso in cui l'acquirente abbia escusso la fideiussione al cui rilascio è obbligato il costruttore a garanzia dell'eventuale obbligo di restituzione di importi corrisposti dal medesimo, prevedendo che detti contratti si sciolgono se, prima che il curatore comunichi la scelta tra esecuzione o scioglimento, l'acquirente abbia escusso la fideiussione, dandone comunicazione al curatore, e che in ogni caso la fideiussione non può essere escussa dopo che il curatore ha comunicato di voler dare esecuzione al contratto.

Articolo 175

Contratti di carattere personale

Per i contratti di carattere personale, e quindi quelli nei quali la considerazione della qualità soggettiva della parte nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale è stata un motivo determinante, è logico ritenere che non possano *sic et simpliciter* proseguire se alla persona sottoposta alla liquidazione si sostituisce il curatore: si prevede dunque lo scioglimento automatico per effetto della apertura della liquidazione giudiziale a meno che il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori e il consenso dell'altro contraente, manifesti la volontà di subentrarvi in luogo del debitore, assumendo, a decorrere dalla data del subentro, tutti i relativi obblighi.

Articolo 176

Effetti sui finanziamenti destinati ad uno specifico affare

La norma corrisponde all'art. 76 ter l. fall. e disciplina gli effetti dell'apertura della liquidazione giudiziale della società che ha istituito il patrimonio destinato ad uno specifico affare sul contratto di finanziamento stipulato per la realizzazione delle finalità dell'affare stesso (art. 2447 bis co. 1 c.c.), prevedendo che detta apertura di per sé non costituisce causa di scioglimento del contratto ma solo se lo stato di liquidazione giudiziale in cui si trova la società è ostativo alla continuazione o realizzazione dell'operazione.

Se l'impedimento non sussiste il curatore, sentito il comitato dei creditori, può decidere di subentrare alla società assumendo gli obblighi relativi.

In caso di mancato subentro, la norma tutela le aspettative del finanziatore, il quale può chiedere al giudice delegato di essere autorizzato, sentito il comitato dei creditori (che esprime ancora un parere obbligatorio ma non vincolante), a realizzare o continuare l'operazione in proprio o con affidamento a terzi, con facoltà di trattenere i proventi dell'affare in pagamento del proprio credito, anche nel caso, quindi, che non ne fosse ab origine prevista contrattualmente tale destinazione, e di insinuarsi al passivo in via chirografaria per l'eventuale credito residuo.

Nelle ipotesi previste nel secondo e terzo comma, e cioè quando il curatore subentra nel contratto di finanziamento o quando il finanziatore ottiene di realizzare o continuare l'operazione, resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 2447-decies, terzo, quarto e quinto comma, del codice civile e quindi il principio della separatezza dei proventi dell'affare e della loro destinazione al pagamento del finanziatore con esclusione dell'ammissibilità di azioni da parte dei creditori sociali.

Se non si verifica alcuna delle ipotesi sopra descritte cessano le limitazioni alle azioni esecutive sui beni strumentali alla realizzazione dell'affare.

Articolo 177

Locazione finanziaria

La norma disciplina le conseguenze dello scioglimento del contratto di locazione finanziaria, confermando il diritto del concedente di ottenere la restituzione del bene con obbligo di versamento alla curatela della differenza tra la somma ricavata dalla vendita o altra allocazione del bene a valori di mercato (se maggiore) e il credito residuo calcolando, in quest'ultimo, la sola parte afferente al capitale; le somme già riscosse prima dell'apertura della liquidazione sono revocabili se non sussiste la causa di esenzione prevista per i pagamenti di beni e servizi effettuati nell'esercizio dell'attività d'impresa nei termini d'uso.

Il concedente ha diritto di insinuarsi al passivo se il credito (comprensivo di interessi) vantato alla data di apertura della procedura è maggiore di quanto ricavabile dalla nuova allocazione, secondo stima da effettuarsi in sede di accertamento del passivo ed eventuale conguaglio in sede di riparto in base al ricavato effettivo.

Al fine di non pregiudicare l'attività dell'utilizzatore, se soggetta alla liquidazione giudiziale è la società autorizzata alla concessione di finanziamenti in forma di locazione finanziaria, il contratto prosegue e l'utilizzatore conserva diritti e obblighi contrattuali.

Articolo 178

Vendita con riserva di proprietà

La disciplina della vendita con riserva di proprietà ricalca quella attuale e prevede che, se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore della liquidazione giudiziale del compratore, può subentrare nel contratto, con l'autorizzazione del comitato dei creditori; a tutela del venditore, in caso di sua istanza il curatore deve prestare cauzione ma può pagare anche immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse legale.

Se il curatore si scioglie dal contratto, il venditore deve restituire le rate di prezzo già riscosse, salvo il diritto ad un equo compenso per l'uso della cosa, che può essere compensato con il credito di restituzione delle rate pagate.

Nessuna influenza sul contratto ha invece l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del venditore.

Articolo 179

Contratti ad esecuzione continuata o periodica

La disciplina relativa al subentro da parte del curatore in un contratto ad esecuzione continuata o periodica, è innovativa poiché prevede, al fine di limitare le ipotesi di prededuzione, che se il curatore subentra in un contratto ad esecuzione continuata o periodica deve pagare integralmente solo le consegne avvenute e i servizi erogati dopo l'apertura della liquidazione giudiziale, mentre per le consegne avvenute e i servizi erogati in precedenza, l'altra parte può chiedere di essere ammessa al passivo della procedura in base alla disciplina dei crediti concorsuali.

Articolo 180

Restituzione di cose non pagate

La norma disciplina in modo conforme a quanto previsto dall'art. 75 della l. fall. l'ipotesi in cui la cosa mobile non ancora pagata dalla parte nei cui confronti è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale sia stata alla stessa già spedita prima dell'apertura ma non sia ancora giunta al luogo di destinazione né altri abbia acquistato sulla stessa diritti, prevedendo che il venditore possa riprenderne il possesso assumendosi le spese e restituendo gli acconti ricevuti al fine di evitare che la fase esecutiva del contratto si perfezioni in corso di procedura ma il venditore riceva il pagamento solo in moneta concorsuale; è tuttavia facoltà del venditore optare per dar corso ugualmente al contratto facendo valere nel passivo il credito per il prezzo, così come è facoltà del curatore pretendere la consegna della cosa pagandone integralmente il prezzo.

Articolo 181

Contratto di borsa a termine

La norma corrisponde all'art. 181 l. fall., prevedendo che il contratto di borsa a termine si scioglie dalla data dell'apertura della procedura di liquidazione giudiziale se scade dopo l'apertura di questa, e regolando le conseguenze dello scioglimento.

Articolo 182

Associazione in partecipazione

La norma corrisponde all'art. 182 della l. fall. e prevede che il contratto di associazione in partecipazione si scioglie *ex lege* per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dell'associante; l'associato può far valere nel passivo il credito per la restituzione del valore di quella parte dei conferimenti che non è assorbita dalla perdite a suo carico, mentre è tenuto a versare la

differenza tra il valore delle perdite e quello dei conferimenti al curatore che può anche chiedere al giudice l'emissione del decreto come previsto per i versamenti ancora dovuti dei soci a responsabilità limitata.

Articolo 183

Conto corrente, mandato, commissione

Conforme all'attuale disciplina è quella prevista per contratti di conto corrente, anche bancario, e di commissione che si sciolgono di diritto per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti di una delle parti, nonché del contratto di mandato che si scioglie per effetto dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del mandatario.

Conforme è anche l'attribuzione della prededuzione al credito del mandatario per l'attività svolta dopo l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti del mandante se il curatore subentra nel contratto.

Articolo 184

Contratto di affitto di azienda

La nuova disciplina del contratto di affitto di azienda in caso di apertura della liquidazione giudiziale è parzialmente diversa da quella vigente, in quanto diversifica le conseguenze a seconda che alla procedura sia sottoposto il locatore o il conduttore concedente o l'affittuario.

Nel primo caso è previsto che il rapporto prosegua, ma il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, può recedere entro sessanta

giorni corrispondendo alla controparte un equo indennizzo che, nel dissenso delle parti, è determinato dal giudice delegato e può essere insinuato al passivo come credito concorsuale e quindi non in prededuzione.

Anche nel secondo caso il rapporto prosegue, ma il curatore può recedere, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, senza limiti di tempo, corrispondendo al concedente un equo indennizzo, da liquidarsi dal giudice delegato in caso di mancato accordo, e da insinuarsi al passivo come credito concorsuale.

In caso di recesso del curatore e comunque alla scadenza del contratto, si applica la disciplina prevista in relazione alla cessazione dell'esercizio provvisorio, che prevede che la retrocessione alla liquidazione giudiziale di aziende, o rami di aziende, non comporta la responsabilità della procedura per i debiti maturati sino alla retrocessione, in deroga a quanto previsto dagli articoli 2112 e 2560 del codice civile e che ai rapporti pendenti al momento della retrocessione si applicano le disposizioni di questa sezione.

Articolo 185

Contratto di locazione di immobili

Anche per il contratto di locazione di immobili, come però già prevedeva l'art. 80 della l. fall., la disciplina è diversificata al fine di tutelare l'interesse del conduttore all'utilizzo del bene, che può essere destinato ad abitazione ma anche all'esercizio dell'impresa.

Nell'ipotesi di liquidazione aperta nei confronti del locatore, il contratto non si scioglie e il curatore subentra nel medesimo. Tuttavia, al fine di non impedire una proficua liquidazione, se la durata residua del contratto è superiore a quattro anni il curatore, entro un anno

dall'apertura della procedura può, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto con effetto una volta decorsi quattro anni dall'apertura della liquidazione giudiziale; compete all'altro contraente un indennizzo che, in caso di mancato accordo, è liquidato dal giudice delegato e insinuato al passivo quale credito concorsuale e quindi, anche in questo caso, con esclusione della prededuzione.

Se invece la liquidazione giudiziale è aperta nei confronti del conduttore, il curatore può in qualunque tempo, previa l'autorizzazione del comitato dei creditori, recedere dal contratto; il diritto all'indennizzo e il suo regime concorsuale è disciplinato come sopra.

Articolo 186

Contratto di appalto

La disposizione corrisponde all'art. 81 LF, prevedendo, come conseguenza automatica dell'apertura della liquidazione giudiziale a carico di un contraente, lo scioglimento del contratto, stante il rischio concreto di inadempimento, in relazione all'esecuzione dell'opera o del servizio oppure al pagamento del corrispettivo, che grava sulla parte in bonis.

È tuttavia possibile che il curatore, con l'autorizzazione del comitato dei creditori, dichiari di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di sessanta giorni dall'apertura della procedura ed offrendo idonee garanzie

Tuttavia, se la liquidazione giudiziale viene aperta nei confronti dell'appaltatore e la qualità soggettiva del medesimo è stata un motivo

determinante del contratto il curatore può subentrare nel contratto solo se l'altra parte lo consente.

Sono fatte salve le norme sugli appalti pubblici.

Articolo 187

Contratto di assicurazione

La norma conferma l'applicabilità al contratto di assicurazione della disciplina generale sui rapporti giuridici pendenti, ma fa salvo il diritto di recesso dell'assicuratore nel caso in cui la prosecuzione del contratto comporti un aggravamento del rischio (art. 1898 codice civile).

In ossequio al principio di limitazione delle ipotesi di prededuzione, solo i crediti per premi maturati dopo l'apertura della liquidazione giudiziale godono di tale qualifica.

Articolo 188

Contratto di edizione

La norma corrisponde all'art. 83 della vigente l. fall., escludendo dal regime ordinario sui rapporti giuridici pendenti dei contratti di edizione, nell'ipotesi in cui alla liquidazione giudiziale sia associato l'editore, rinviando alla legislazione speciale.

Articolo 189

Rapporti di lavoro subordinato

La disposizione attua l'articolo 7, comma 7, della legge delega ed è volta ad assicurare l'applicazione, in occasione delle decisioni del

curatore al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale, dei principi di fondo dell'ordinamento lavoristico. La legge delega richiede infatti che la normativa, in ambito di liquidazione giudiziale, sia “coordinata con la legislazione vigente in materia di diritto del lavoro, per quanto concerne il licenziamento” (art. 7, comma 7).

I principi indicati sono anche espressi dall'art. 24 della Carta Sociale Europea (richiamato anche dall'art. 2, lett. p, della legge delega) oltre che dall'art. 30 della c.d. Carta di Nizza.

Muovendo dall'ormai condiviso principio secondo cui la liquidazione giudiziale, nei casi diversi dall'esercizio dell'impresa da parte del curatore, comporta la sospensione dei rapporti di lavoro in attesa delle decisioni del curatore, le regole generali di recesso sono state mantenute con una semplificazione per la procedura di licenziamento collettivo, tenuto conto che in molti casi la necessità di dismettere il personale dovrebbe essere pressoché scontata per il venire meno dell'azienda.

Al recesso da parte del curatore, che deve essere comunicato per iscritto, consegue, come negli altri casi di scioglimento del rapporto, il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso, ammessa al passivo come credito anteriore all'apertura della liquidazione.

La disciplina si applica anche a rapporti diversi da quello a tempo indeterminato.

Per rendere la procedura celere e a definizione certa si è anche previsto che, se entro quattro mesi il curatore non abbia comunicato il subentro nei rapporti di lavoro, essi si intendono risolti alla data di apertura della liquidazione giudiziale.

Al tempo stesso, per incentivare la salvaguardia dei livelli occupazionali, è previsto che, nei casi in cui sia ipotizzabile la ripresa dell'attività o il trasferimento a terzi dell'azienda, il giudice delegato, anche su istanza di singoli lavoratori, può accordare una proroga del medesimo termine. Se l'istanza proviene dai singoli lavoratori la proroga ha effetto solo nei confronti dei lavoratori istanti. Qualora nel termine così prorogato il curatore non proceda al subentro o al recesso, i rapporti di lavoro subordinato che non siano già cessati, si intendono risolti di diritto. In tale ipotesi, a favore di ciascun lavoratore nei cui confronti è stata disposta la proroga e che, per tutto il periodo, è rimasto a disposizione del curatore (nella prospettiva di una possibile ripresa dell'attività), è riconosciuta un'indennità che è ammessa al passivo come credito prededucibile.

Nulla si è precisato rispetto ai recessi successivi al subentro del curatore nei contratti di lavoro, essendo evidente in tal caso la necessità di applicare il regime ordinario dei licenziamenti. Analogamente non si sono regolate le conseguenze di tali recessi che risultassero illegittimi, rimesse alla disciplina ordinaria.

Il comma 5 regola equipara le eventuali dimissioni del lavoratore dopo il periodo di trattamento di NaspiLG di cui all'articolo 190, o comunque trascorsi quattro mesi dall'apertura della liquidazione giudiziale, al recesso per giusta causa ex art. 2119 c.c.

Il comma 6 richiama le prescrizioni dell'art. 4, comma 1, e 24, comma 1, della legge 23 luglio 1991 n. 223, indicando talune deroghe all'art. 4 commi da 2 a 8, di natura non sostanziale, rese necessarie per adeguare le disposizioni alla peculiare fattispecie di licenziamento conseguente ad una liquidazione giudiziale dell'impresa.

Ulteriori disposizioni disciplinano l'indennità sostitutiva del preavviso, il trattamento di fine rapporto e il c.d. contributo Naspi, che, ai fini dell'ammissione al passivo, sono considerati come crediti anteriori all'apertura della liquidazione giudiziale.

Naturalmente, durante l'esercizio dell'impresa del debitore in liquidazione giudiziale da parte del curatore i rapporti di lavoro subordinato in essere proseguono, salvo che il curatore non intenda sospenderli o esercitare la facoltà di recesso ai sensi della disciplina lavoristica vigente.

Articolo 190

Nuova prestazione di Assicurazione sociale per l'impiego nella liquidazione giudiziale - NASpiLG

Attualmente, nella fase di sospensione, è ammessa la cassa integrazione (C.I.G.S.) solo in caso di esercizio provvisorio di impresa. Quindi, se anche l'azienda non sia dissolta e risulti ancora cedibile, i lavoratori restano senza reddito, né possono dimettersi, stante il riconoscimento al curatore di uno *spatium deliberandi*. Per ovviare al problema cercando di evitare incrementi di spesa sociale si è previsto che, nel periodo di sospensione, spetti ai lavoratori un trattamento nuovo, equiparato alla Naspi e denominato NaspiLG (Naspi nella Liquidazione Giudiziale).

Tale trattamento, se il rapporto di lavoro si estingue, sfocia in Naspi ordinaria, ma la sommatoria di NaspiLG e Naspi non può superare i massimi di Naspi, in modo da assicurare la neutralità di spesa.

Se invece il rapporto prosegue, il sostegno al reddito è comunque limitato a casi in cui la curatela, con il subentro nei rapporti, ravvisa possibile la ripresa dell'attività dell'azienda.

Si è poi munita la disciplina di varie regole di rinvio alla disciplina Naspi ed Aspi, in quanto compatibile e di disciplina, attraverso il rinvio a regole dell'integrazione salariale (art. 8, commi 2 e 3, d. lgs. 148/2015), del caso in cui i lavoratori medio tempore svolgano altri lavori. Dando sviluppo ad un'osservazione dell'I.N.P.S., si è per un verso esclusa l'applicazione dell'art. 8 d. lgs. 22/2015 (che prevede l'anticipazione in unica soluzione della Naspi per i lavoratori che intendano avviare un'attività in proprio, trattandosi di evenienza incompatibile con la finalità di sostegno in attesa di un possibile subentro del curatore), ma si è mantenuto l'istituto per i casi (regolati dall'art. 11 d.l. 145/2013) in cui vi sia iniziativa dei lavoratori per acquisto della stessa azienda attraverso formazione di cooperativa. Tutela differenziata che, oltre a porsi in linea con la dinamica del trasferimento – appunto alle predette cooperative – delle aziende interessate dalle procedure concorsuali, è munita di copertura costituzionale (art. 45 Cost.) e risulta compatibile sotto il profilo eurounitario (Corte di Giustizia 8 settembre 2011, *Paint Graphos – Adige Carni* – Franchetto offre spunti su un regime differenziato per le cooperative di rilievo sociale).

Articolo 191

Effetti del trasferimento di azienda sui rapporti di lavoro

Al trasferimento di azienda nell'ambito delle procedure di liquidazione giudiziale, concordato preventivo e al trasferimento d'azienda in esecuzione di accordi di ristrutturazione si applicano l'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, l'articolo 11 del decreto legge 23 dicembre 2013, n. 145, convertito nella legge 21 febbraio 2014, n. 9 e le altre disposizioni vigenti in materia. Con l'espresso rinvio alla disciplina lavoristica si è inteso dare attuazione al principio enunciato dalla legge delega, che impone di “armonizzare

le procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori che trovano fondamento nella direttiva 2001/23/CE del Consiglio, del 12 marzo 2001, come interpretata dalla Corte di giustizia dell'Unione europea”.

Articolo 192

Clausola arbitrale

È riprodotta senza variazioni la disposizione contenuta nell'art. 83-bis della vigente l. fall..

CAPO II

CUSTODIA E AMMINISTRAZIONE DEI BENI COMPRESI NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Articolo 193

Sigilli

L'articolo in esame disciplina l'apposizione dei sigilli prevedendo che, dichiarata aperta la liquidazione giudiziale, il curatore procede alla ricognizione sommaria dei beni, nonché all'apposizione dei sigilli sui beni che si trovano nella sede principale dell'impresa e sugli altri beni del debitore, secondo le norme stabilite dal codice di procedura civile. La disposizione precisa che a tale incombenza il curatore procede solo “se necessario” ed in quanto non sia possibile procedere direttamente alla redazione dell'inventario.

Nel resto, la disposizione ricalca il testo introdotto con la riforma del 2006, salva la precisazione che se i beni o le cose si trovano in più luoghi e non è agevole l'immediato completamento delle operazioni,

il giudice delegato può autorizzare il curatore ad avvalersi di uno o più coadiutori.

Si è dunque sostituito il potere di autorizzazione del giudice delegato all'originario potere di designazione dei delegati o coadiutori.

Articolo 194

Consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione

La disposizione in esame disciplina la consegna del denaro, titoli, scritture contabili e di altra documentazione, la loro conservazione e la facoltà per ogni interessato, se autorizzato dal curatore e a sue spese, di esaminare le scritture contabili e gli altri documenti acquisiti dallo stesso curatore, anche se custoditi nella cancelleria del tribunale o altrove, ed estrarne copia.

Articolo 195

Inventario

L'articolo in esame corrisponde all'art. 87 della l. fall. e disciplina la redazione dell'inventario, la nomina dello stimatore e le dichiarazioni che il debitore o i rappresentanti della società debitrice debbono rendere in ordine alle altre attività da comprendere nell'inventario: rispetto alla disciplina previgente, è stata eliminata la necessità di assistenza del cancelliere, allo scopo di rendere le operazioni più snelle, valorizzando la qualità di pubblico ufficiale del curatore.

Articolo 196

Inventario di altri beni

L'articolo in esame, al primo comma, riproduce il testo del previgente art. 87-bis l. fall., sostituito al consenso del curatore e del comitato dei creditori il parere espresso da tali organi, in quanto il giudice delegato, nel disporre la restituzione dei beni mobili sui quali terzi vantano diritti reali o personali chiaramente e immediatamente riconoscibili, esercita – come nel richiamato art. 210 di cui si esplicita la deroga – un potere giurisdizionale che non può essere subordinato all'approvazione da parte di altri organi.

È stato invece eliminato l'originario secondo comma perché superfluo (i beni restituiti non vanno inventariati e di essi resta traccia nel provvedimento del giudice delegato).

Infine, la disposizione ribadisce che sono inventariati anche i beni di proprietà del debitore dei quali il terzo detentore ha diritto di godimento in virtù di un titolo opponibile al curatore; è stata eliminata la previsione che tali beni non sono presi in consegna dal curatore e che, invece, è stata riprodotta nell'articolo 200.

Articolo 197

Presa in consegna dei beni del debitore da parte del curatore

L'articolo in esame disciplina la presa in consegna dei beni del debitore da parte del curatore in modo sostanzialmente analogo all'articolo 88 l. fall. vigente.

Articolo 198

Elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari o mobiliari e bilancio

L'articolo in esame disciplina la formazione degli elenchi dei creditori e dei titolari di diritti immobiliari o mobiliari e la redazione del bilancio dell'ultimo esercizio senza sostanziali modifiche rispetto all'art. 89 l.f..

Articolo 199

Fascicolo della procedura

L'articolo disciplina la formazione del fascicolo della procedura, prevedendo che con la pubblicazione della sentenza di liquidazione giudiziale viene assegnato il domicilio digitale e viene formato il fascicolo informatico della procedura, nel quale devono essere contenuti tutti gli atti, i provvedimenti e i ricorsi attinenti al procedimento, esclusi quelli che, per ragioni di riservatezza, debbono essere custoditi nel fascicolo riservato.

Il secondo comma disciplina la facoltà per i componenti del comitato dei creditori e il debitore di prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti, i documenti e i provvedimenti inseriti nel fascicolo, fatta eccezione per quelli di cui il giudice delegato ha ordinato la segretazione, mentre il terzo comma prevede che il giudice delegato, sentito il curatore, può autorizzare ogni altro interessato a prendere visione ed estrarre copia, a sue spese, di specifici atti o provvedimenti.

L'ultimo comma prevede che i creditori possono prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, degli atti, dei documenti e dei provvedimenti del procedimento di accertamento del passivo e dei diritti dei terzi sui beni compresi nella liquidazione giudiziale.

Capo III

ACCERTAMENTO DEL PASSIVO E DEI DIRITTI DEI TERZI SUI BENI COMPRESI NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE

Articolo 200

Avviso ai creditori e agli altri interessati

L'articolo 200 disciplina, analogamente a quanto attualmente previsto dall'art. 92 l.fall., il contenuto dell'avviso ai creditori e agli altri interessati, prevedendo che il curatore comunichi senza indugio a coloro che risultano creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, per mezzo della posta elettronica certificata, ovvero, in caso di impossibilità, mediante lettera raccomandata indirizzata alla sede, alla residenza o al domicilio del destinatario.

L'individuazione dei creditori e degli altri interessati è effettuata dal creditore sulla base della documentazione in suo possesso e sulla scorta delle informazioni da lui acquisite.

È riproposta la disposizione dell'art. 92, secondo comma, l.fall. per cui, se il creditore ha sede o risiede all'estero, la comunicazione può essere effettuata al suo rappresentante in Italia, se esistente.

Articolo 201

Domanda di ammissione al passivo

La disposizione illustrata disciplina tempi e modalità di presentazione della domanda di ammissione al passivo riproponendo sostanzialmente il contenuto dell'articolo 93 della vigente l. fall..

Nella formulazione del comma 1 viene aggiunta una previsione con la quale è data attuazione allo specifico criterio di delega concernente il sistema dell'accertamento del passivo per cui devono essere chiarite le modalità di verifica dei diritti vantati su beni del debitore che sia costituito terzo datore d'ipoteca (articolo 7, comma 8, lettera a), della legge di delega n. 155 del 2017). A tal fine è previsto l'obbligo (da parte del creditore di soggetto diverso da quello nei cui confronti è aperta la liquidazione giudiziale) della presentazione della domanda di partecipazione al riparto delle somme ricavate dalla liquidazione dei beni compresi nella procedura e ipotecati a garanzia di debiti altrui. È conseguentemente integrato il contenuto del ricorso (comma 3, lettera b) nella parte in cui si impone al soggetto che propone la domanda di partecipazione al riparto di determinare l'ammontare del credito per cui intende partecipare.

È dunque stabilito, circa le modalità di presentazione della domanda di ammissione, che il ricorso può essere sottoscritto anche personalmente dalla parte ed è formato ai sensi degli articoli 21, comma 2, ovvero 22, comma 3, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni e, nel termine stabilito dal primo comma dell'articolo, è trasmesso all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore indicato nell'avviso di cui all'articolo 205, insieme ai documenti. Si ribadisce, come nell'attuale legge fallimentare, che l'originale del titolo di credito allegato al ricorso è depositato presso la cancelleria del tribunale.

È previsto che il ricorso debba contenere, oltre all'indicazione della procedura cui si intende partecipare e le generalità del creditore (come attualmente previsto), anche il numero di codice fiscale e le coordinate bancarie dell'istante (ovvero, in mancanza, la dichiarazione di voler essere pagato con modalità diversa dall'accredito in conto corrente bancario stabilita dal giudice delegato ai sensi dell'articolo 230,

comma 1), nonché (in linea con l'attuale legge fallimentare) la determinazione della somma che si intende insinuare al passivo, ovvero la descrizione del bene di cui si chiede la restituzione o la rivendicazione; la concisa esposizione dei fatti e degli elementi di diritto che costituiscono la ragione della domanda; l'eventuale indicazione di un titolo di prelazione, nonché la descrizione del bene sul quale la prelazione si esercita, se questa ha carattere speciale; l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, al quale ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura, le cui variazioni è onere comunicare al curatore.

L'aggiunta, nel contenuto del ricorso, delle indicazioni del codice fiscale delle coordinate bancarie dell'istante è prevista in attuazione dei criteri di maggiore rapidità snellezza e concentrazione dell'accertamento del passivo espressi dall'articolo 7, comma 8, della legge di delegazione.

È disciplinata, come attualmente nella legge fallimentare, la conseguenza dell'omissione o incertezza dei requisiti del ricorso ovvero dell'indicazione del domicilio digitale.

La disposizione illustrata prevede, come già attualmente, la possibilità che, con la domanda di restituzione o rivendica il terzo possa chiedere la sospensione della liquidazione di quanto reclamato.

In attuazione del principio generale di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), della legge n. 155 del 2017 (superamento dei contrasti interpretativi) è stabilito che il procedimento introdotto con la domanda di ammissione al passivo è soggetto alla sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge n. 742 del 1969.

Articolo 202

Effetti della domanda

L'articolo illustrato disciplina gli effetti della domanda di ammissione al passivo, equiparandoli, come nell'attuale regime, agli effetti della domanda giudiziale, e prevedendone la persistenza fino all'esaurimento dei giudizi e delle altre operazioni che, a norma dell'articolo 234, proseguono dopo il decreto di chiusura della liquidazione giudiziale.

Articolo 203

Progetto di stato passivo e udienza di discussione

L'articolo 203 reca, come l'attuale articolo 95 l.fall., la disciplina riguardante il progetto di stato passivo redatto dal curatore e l'udienza di discussione.

Nella disposizione illustrata la disciplina dell'accertamento del passivo conserva la prima fase di formazione del progetto dello stato passivo direttamente da parte del curatore, il quale, previo esame delle domande di ammissione, predispone un completo progetto di stato passivo, con elenchi separati dei creditori e dei titolari di altri diritti immobiliari e mobiliari rassegnando per ciascuna domanda le sue motivate conclusioni.

In tale fase, è previsto, come nell'attuale disciplina, che il curatore può eccepire direttamente i fatti estintivi, modificativi e impeditivi del diritto azionato, nonché l'inefficacia del titolo su cui si fondano il credito o la prelazione.

La norma prevede, analogamente alla disciplina vigente, che il progetto sia depositato in cancelleria almeno quindici giorni prima della udienza fissata per l'esame dello stato passivo e comunicato ai

creditori e ai titolari di diritti sui beni del debitore, i quali possono esaminare il progetto e presentare al curatore, con le modalità indicate dall'articolo 201, comma 2, osservazioni scritte e documenti integrativi fino a cinque giorni prima dell'udienza.

La disposizione illustrata prosegue ricalcando le regole attualmente in vigore con gli adattamenti necessitati dalle modifiche del testo.

Quindi, all'udienza fissata per l'esame dello stato passivo, il giudice delegato, anche in assenza delle parti, decide su ciascuna domanda, nei limiti delle conclusioni formulate e avuto riguardo alle eccezioni del curatore, a quelle rilevabili d'ufficio ed a quelle formulate dagli altri interessati. Il giudice delegato può procedere ad atti di istruzione su richiesta delle parti, compatibilmente con le esigenze di speditezza del procedimento. In relazione al numero dei creditori e alla entità del passivo, il giudice delegato può stabilire che l'udienza sia svolta in via telematica con modalità idonee a salvaguardare il contraddittorio e l'effettiva partecipazione dei creditori, anche utilizzando le strutture informatiche messe a disposizione della procedura da soggetti terzi. Il debitore può chiedere di essere sentito.

È previsto che delle operazioni si redige processo verbale.

Articolo 204

Formazione ed esecutività dello stato passivo

La disposizione illustrata prevede, in modo del tutto analogo all'attuale articolo 96 l.fall., la disciplina della formazione ed esecutività dello stato passivo stabilendo che il giudice delegato, con decreto concisamente motivato, accoglie in tutto o in parte ovvero respinge o dichiara inammissibile la domanda proposta.

È confermata la regola per cui la dichiarazione di inammissibilità della domanda non ne preclude la successiva riproposizione.

La disposizione disciplina i casi di ammissione con riserva limitandoli - oltre che nei casi espressamente stabiliti dalla legge - alle ipotesi di crediti condizionati e di quelli indicati all'articolo 154, comma 3 (i crediti che non possono essere fatti valere contro il debitore il cui patrimonio è sottoposto alla liquidazione giudiziale, se non previa escussione di un obbligato principale); di crediti per i quali la mancata produzione del titolo dipende da fatto non riferibile al creditore, salvo che la produzione avvenga nel termine assegnato dal giudice; di crediti accertati con sentenza del giudice ordinario o speciale non passata in giudicato, pronunciata prima della dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale, con salvezza della facoltà per il curatore di proporre o proseguire il giudizio di impugnazione.

Esaurite le operazioni - anche in successive udienze - e terminato l'esame di tutte le domande, il giudice delegato forma lo stato passivo e lo rende esecutivo con decreto depositato in cancelleria.

In attuazione della delega (art. 7, comma 8, lettera d), della legge n. 155 del 2017), l'ultimo comma della disposizione illustrata prevede che l'efficacia meramente endoconcorsuale del decreto che rende esecutivo lo stato passivo e delle decisioni assunte dal tribunale all'esito delle impugnazioni sia limitata all'accertamento dei crediti mentre hanno efficacia di giudicato le decisioni sulle domande di rivendica o restituzione, disciplinate più avanti.

Articolo 205

Comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo

L'articolo in esame, con formulazione sovrapponibile al vigente articolo 97 l.fall., disciplina la comunicazione dell'esito del procedimento di accertamento del passivo ai ricorrenti ai fini della proposizione di eventuali impugnazioni.

Articolo 206

Impugnazioni

L'articolo in esame disciplina le impugnazioni dello stato passivo distinguendo le opposizioni, le impugnazioni dei crediti ammessi e le revocazioni alla stessa stregua dell'attuale articolo 98 l.fall..

In ossequio al criterio di concentrazione contenuto nella delega e sopra richiamato, è innovativamente previsto, al comma 4 della disposizione illustrata, che, nei casi di opposizione allo stato passivo e di impugnazione dei crediti ammessi, la parte contro cui l'impugnazione è proposta può avanzare impugnazione incidentale nei limiti delle conclusioni rassegnate nel procedimento di accertamento e ciò anche se è decorso il termine fissato dall'articolo 207 per la proposizione dell'impugnazione in via principale.

È ribadita la possibilità di procedere alla correzione degli errori materiali su istanza del creditore o del titolare di diritti sui beni o del curatore, sulla quale provvede il giudice delegato sentito il curatore o la parte interessata.

Articolo 207

Procedimento

L'articolo in esame disciplina il procedimento da seguire per impugnazioni previste dall'articolo precedente in modo analogo alla vigente previsione dell'articolo 99 l.fall..

È dunque previsto che le impugnazioni si propongono con ricorso entro il termine perentorio di trenta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 205 ovvero, nel caso dell'istanza di revocazione, dalla scoperta della falsità, del dolo, dell'errore o del documento.

È disciplinato il contenuto del ricorso e quello della memoria di costituzione del resistente.

È conservata la possibilità di intervento di qualunque interessato non oltre il termine stabilito per la costituzione delle parti resistenti con le modalità per queste previste.

In attuazione del criterio di delega diretto all'accelerazione del procedimento, l'articolo in esame prevede che, se nessuna delle parti costituite compare alla prima udienza, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo e provvede allo stesso modo anche se non compare il solo ricorrente costituito.

È previsto che il curatore, anche quando decide di non costituirsi in giudizio, ad esempio perché la procedura è priva di attivo e quindi è, in qualche misura, disinteressata all'esito dell'opposizione o in quanto la controversia verte unicamente su questioni di diritto, sicché può essere utile non affrontare i costi della difesa tecnica e rimettersi alla decisione del tribunale, debba comunque partecipare personalmente all'udienza per essere interrogato liberamente e fornire così al tribunale ed alla controparte informazioni sullo stato e sulle prospettive della procedura. La disposizione risponde a finalità deflative, giacché è possibile che il creditore opponente, informato in modo circostanziato e tempestivo del fatto che l'attivo della procedura

non consentirà il soddisfacimento del suo credito, decida di non coltivare oltre l'impugnazione o che, in ogni caso, il contatto tra le parti agevoli l'individuazione del reale *thema decidendum*.

Resta, come già previsto dall'art. 99 l. fall., l'incompatibilità del giudice delegato alla liquidazione giudiziale, il quale non può far parte del collegio.

La fase decisoria e la previsione della possibilità di ricorrere in cassazione contro il decreto del tribunale sono disciplinate come per il passato.

Infine, è innovativamente disciplinata la correzione di errori materiali, anche senza necessità di instaurazione del contraddittorio se tutte le parti concordano nel chiedere la stessa correzione.

In attuazione del principio generale di delega di cui all'articolo 2, comma 1, lettera m), della legge n. 155 del 2017 (superamento dei contrasti interpretativi) è stabilito che i procedimenti di impugnazione sono soggetti alla sospensione feriale dei termini di cui all'articolo 1 della legge n. 742 del 1969.

Articolo 208

Domande tardive

L'articolo illustrato disciplina le domande tardive di ammissione al passivo di un credito, di restituzione o rivendicazione di beni mobili e immobili confermando lo schema introdotto con le riforme alla legge fallimentare del 2006/2007 e, dunque, assimilando il procedimento a quello di accertamento tempestivo del passivo.

Peraltro, in applicazione del criterio di delega prevedente la riduzione della possibilità di insinuarsi tardivamente (art. 7, comma 8, lettera a), della legge n. 155 del 2017) il termine oltre il quale la domanda è considerata “ultra-tardiva” e la cui ammissibilità è subordinata alla prova della non imputabilità del ritardo, è stato ridotto da dodici mesi a sei mesi. È conseguentemente rimodulato (da diciotto mesi a dodici mesi) il termine in caso di particolare complessità della procedura.

Viene ribadita la previsione per cui il procedimento di accertamento delle domande tardive si svolge nelle stesse forme della formazione dello stato passivo ed è espressamente previsto che il giudice delegato fissa apposita udienza per l'esame delle domande presentate entro i successivi quattro mesi. Per il curatore è stabilito l'obbligo di comunicazione della fissazione dell'udienza a tutti i creditori già ammessi al passivo.

Il comma 3 della disposizione illustrata reca la disciplina delle c.d. domande supertardive e in particolare l'ipotesi in cui la domanda risulti manifestamente inammissibile, così dirimendo una serie di dubbi interpretativi, inerenti i limiti di tempo entro i quali è possibile la proposizione di domande tardive e la possibilità di dichiarare l'inammissibilità manifesta della domanda senza previa instaurazione del contraddittorio, che hanno originato contrasti giurisprudenziali.

Articolo 209

Previsione di insufficiente realizzo

Con l'articolo in esame è stata riprodotta la disciplina dell'omissione dell'accertamento del passivo per la previsione di insufficiente realizzo attualmente disciplinata dall'articolo 102 l.fall.

Articolo 210

Procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione

L'articolo in esame disciplina in modo sostanzialmente analogo al testo previgente i procedimenti relativi a domande di rivendica e restituzione. Si ribadisce l'applicabilità del regime probatorio previsto nell'articolo 621 del codice di procedura civile e la previsione che, se il bene non è stato acquisito all'attivo della procedura, il titolare del diritto, anche nel corso dell'udienza di cui all'articolo 207, può modificare l'originaria domanda e chiedere l'ammissione al passivo del controvalore del bene alla data di apertura del concorso. Se il curatore perde il possesso della cosa dopo averla acquisita, il titolare del diritto può chiedere che il controvalore del bene sia corrisposto in prededuzione. Sono fatte salve le disposizioni dell'articolo 1706 del codice civile (sulla rivendica del mandante per gli acquisti fatti per suo conto dal mandatario).

È stato aggiunto, rispetto alla formulazione del vigente articolo 103 l.fall., un ulteriore comma (comma 3), che stabilisce la pubblicità legale del decreto che accoglie la domanda di rivendica nelle stesse forme cui il trasferimento è soggetto.

CAPO IV

Esercizio provvisorio e liquidazione dell'attivo

SEZIONE I

Disposizioni generali

Articolo 211

Esercizio dell'impresa del debitore

Un'esigenza immanente alla maggior parte delle disposizioni della legge delega, sia laddove essa prevede le misure d'allerta come strumento per favorire l'emersione tempestiva della crisi e per evitare che essa degeneri in insolvenza, sia laddove impone di privilegiare le proposte di concordato in continuità aziendale, sia ove richiede di armonizzare le procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza con la tutela dell'occupazione, ha indotto ad apportare alcune modifiche all'istituto dell'esercizio provvisorio dell'impresa, allo scopo di incentivare –sempre che ciò sia possibile senza arrecare pregiudizio alle aspettative di soddisfacimento dei creditori- la prosecuzione dell'attività di impresa nel corso della liquidazione giudiziale.

È stata così enunciata la regola generale secondo la quale l'apertura della liquidazione giudiziale non determina la cessazione dell'attività di impresa, fermo restando, al fine di tutelare i creditori, che la prosecuzione dell'esercizio dell'attività imprenditoriale da parte del curatore deve essere autorizzata espressamente: dal tribunale, con la sentenza che dichiara aperta la liquidazione giudiziale, quando dall'interruzione può derivare un danno grave o, successivamente, dal giudice delegato, con il parere favorevole del comitato dei creditori, cui è attribuito un ruolo decisivo, essendo tale organo chiamato, con cadenza trimestrale, a pronunciarsi sull'opportunità della prosecuzione.

Per il resto, la norma conferma le disposizioni dell'art. 104 della l.fall. con riferimento alle sorti dei contratti pendenti ed alla natura prededucibile dei crediti sorti nell'esercizio dell'impresa.

Articolo 212

Affitto dell'azienda o di suoi rami

La disposizione illustrata riproduce sostanzialmente l'articolo 104-*bis* l.fall. dettando la disciplina dell'affitto di azienda e dei suoi rami che può essere autorizzato dal giudice delegato anche prima della presentazione del programma di liquidazione su proposta del curatore e previo parere favorevole del comitato dei creditori.

Articolo 213

Programma di liquidazione

Rispetto alla corrispondente disposizione dell'articolo 104-*ter* l.fall., la disciplina del programma di liquidazione è stata oggetto di razionalizzazione e di alcuni mutamenti in linea con i principi e criteri di delega.

Sono rimasti invariati i termini per la redazione del programma di liquidazione da parte del curatore (art. 6, comma 1, del decreto-legge 27 giugno 2015, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2015 n. 132), che non può più affidare ad altri professionisti o a società specializzate alcune incombenze della procedura di liquidazione dell'attivo

Per ragioni di razionalizzazione, è stata spostata dall'ottavo comma al comma 2 la disciplina della cd. *derelictio* dei beni di proprietà del debitore per i quali l'attività di liquidazione non è conveniente, precisandosi che, con riferimento a tali beni, i creditori possono chiedere al curatore di procedere alla liquidazione a loro spese ovvero l'assegnazione. Si è previsto, in particolare, che quando vi siano stati sei esperimenti di vendita infruttuosi il curatore debba rinunciare alla liquidazione, salvo che il giudice delegato, per giustificati motivi, autorizzi altri tentativi di vendita. È infatti evidente che, nella generalità dei casi, il prolungato disinteresse del mercato rispetto al bene è sintomatico del suo scarso valore, sicché la prosecuzione

dell'attività liquidatoria aggrava inutilmente il passivo ed incide negativamente sulla durata della procedura.

Non è indicato più un contenuto dettagliato e omnicomprensivo del programma di liquidazione, come nell'articolo 104-*ter* l.fall.; la norma si limita a precisare che il programma è diviso in sezioni avuto riguardo:

ai criteri e alle modalità della liquidazione dei beni immobili;

ai criteri e alle modalità della liquidazione degli altri beni;

ai criteri e alle modalità della riscossione dei crediti, con indicazione dei costi e dei presumibili tempi di realizzo;

alla indicazione delle azioni giudiziali di qualunque natura;

alla indicazione del subentro nelle liti pendenti, con i costi per il primo grado di giudizio.

Inoltre il programma deve indicare gli atti necessari per la conservazione del valore dell'impresa, quali l'esercizio dell'impresa da parte del curatore e l'affitto di azienda, ove in atto, ancorché relativi a singoli rami dell'azienda, nonché le modalità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco.

Il programma deve, altresì, indicare il termine di presumibile completamento della liquidazione dell'attivo, che non può eccedere cinque anni dal deposito della sentenza di apertura della procedura, salvi casi di eccezionale complessità in cui il termine può essere prolungato fino a sette anni con provvedimento del giudice delegato.

Tale disciplina semplifica e rende più realistica quella già introdotta dal citato art. 6, comma 1, del decreto-legge n. 83 del 2015.

Allo scopo di accelerare lo svolgimento della procedura è stato tuttavia fissato un termine entro il quale l'attività liquidatoria deve avere inizio.

È stata conservata la possibilità per il curatore di redigere un supplemento del programma di liquidazione per sopravvenute esigenze, mentre viene eliminata la possibilità per il comitato dei creditori di proporre al curatore modifiche al programma, possibilità che complica la programmazione della liquidazione, restando d'altra parte fermo il potere del comitato di approvare il programma stesso.

Rimane, infine, invariata, rispetto alla disciplina vigente, la disposizione che prevede la possibile revoca del curatore in caso di mancato ingiustificato rispetto dei termini previsti dalla disposizione.

Il programma di liquidazione è sempre approvato dal comitato dei creditori che, peraltro, come detto perde il potere di proporre modifiche.

Ai fini di un maggior controllo sulla liquidazione è poi previsto che i singoli atti debbano essere approvati dal giudice delegato, previa verifica di conformità con il programma. Viene dunque eliminata la possibilità di un'autorizzazione generalizzata al curatore degli atti conformi al programma di liquidazione.

SEZIONE II

Vendita dei beni

Articolo 214

Vendita dell'azienda o di suoi rami o di beni o rapporti in blocco

La disposizione è sostanzialmente analoga all'art. 105 l.fall.. Due le novità che rispondono alle esigenze di razionalizzazione imposte dalla delega.

Viene soppresso ogni riferimento ai rapporti di lavoro nella disciplina dei trasferimenti aziendali, poiché la riforma introduce una specifica disposizione a riguardo.

Come nella disciplina della legge fallimentare è previsto che la liquidazione dei singoli beni venga disposta (solo) quando risulta prevedibile che la vendita dell'intero complesso aziendale, di suoi rami, di beni o rapporti giuridici individuabili in blocco non consenta una maggiore soddisfazione dei creditori.

Il curatore può procedere altresì alla cessione delle attività e delle passività dell'azienda o dei suoi rami, nonché di beni o rapporti giuridici individuali in blocco, esclusa comunque la responsabilità dell'alienante prevista dall'articolo 2560 del codice civile.

La vendita è comunque effettuata con le modalità di cui all'articolo 216 (modalità della liquidazione) e in conformità a quanto disposto dall'art. 2556 c.c. sulle forme del trasferimento.

Articolo 215

Cessioni di crediti, azioni revocatorie e partecipazioni e mandato a riscuotere crediti

La disposizione corrisponde all'art. 106 l.fall., che regola la cessione dei crediti, compresi quelli di natura fiscale o futuri, dei diritti e delle

azioni e che consente al curatore, in alternativa alla cessione, di stipulare contratti di mandato per la riscossione dei crediti.

Articolo 216

Modalità della liquidazione

La disposizione, omologa all'art. 107 l.fall., ha subito un radicale intervento di rimodulazione fin dalla rubrica (si parla ora di *modalità di liquidazione* e non più di *modalità delle vendite*), anche in ragione dell'introduzione del portale dei servizi di vendita telematica forniti dal Ministero della giustizia.

Il comma 1 prevede che tutti i beni acquisiti alla procedura, fatta eccezione per quelli di modesto valore, vengano sottoposti a stima da esperti nominati dal curatore. La relazione va redatta, pena la revoca dell'incarico, secondo il modello informatico pubblicato sul portale delle vendite pubbliche e, quando riguarda gli immobili, deve contenere le indicazioni di cui all'art. 173-*bis* disp. att. cod. proc. civ. Detta relazione è previsto che sia depositata con modalità telematiche e i relativi dati vengano pubblicati sul portale delle vendite.

Il comma 2 stabilisce, come il vecchio art. 107 l.fall., che le vendite devono avvenire attraverso procedure competitive, anche mediante il ricorso a soggetti specializzati. Alle vendite procede il curatore o un soggetto da lui delegato, secondo le modalità stabilite dal giudice delegato (il quale può disporre anche in conformità del codice di procedura civile: cfr. comma 3).

Il giudice delegato, nella prospettiva della riforma, è destinato a riacquistare, dunque, un ruolo centrale poiché a lui è affidata la determinazione delle modalità di liquidazione dei beni, attualmente rimessa alle scelte del curatore.

Allo stesso è dato, altresì, il potere di ordinare la liberazione dei beni immobili occupati dal debitore (salvo che si tratti della sua abitazione) o da terzi in forza di titolo non opponibile alla procedura. Per i beni immobili e gli altri beni iscritti nei pubblici registri, prima del completamento delle operazioni di vendita, è data notizia mediante notificazione da parte del curatore, a ciascuno dei creditori ipotecari o comunque muniti di privilegio.

Il comma 4 prevede che tutte le vendite avvengano con modalità telematiche attraverso il portale delle vendite pubbliche istituito presso il Ministero della giustizia e non ancora operativo. Pertanto, la stessa norma prevede che fino alla piena funzionalità di tale sistema le vendite si svolgano, sempre con modalità telematiche, secondo la normativa regolamentare prevista dall'art. 161-*ter* disp. att. cod. proc. civ.

I commi 5, 6 e 7 dettano, quindi, la disciplina specifica delle modalità di vendita che avviene con l'utilizzo del portale delle vendite pubbliche sotto il controllo del giudice delegato.

A tutte le vendite, ivi comprese quelle che avvengono con procedure competitive, trovano applicazione gli artt. 585 (Versamento del prezzo) e 590-*bis* (Assegnazione a favore di un terzo) cod. proc. civ., in quanto compatibili (comma 10).

Il comma 8, nell'affermare che le vendite e gli atti di liquidazione possono prevedere che il versamento del prezzo abbia luogo ratealmente e che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 569, terzo comma, terzo periodo, 574, primo comma, secondo periodo, e 587, primo comma, secondo periodo, cod. proc. civ. ribadisce quanto già previsto dall'art. 107, primo comma,

secondo periodo, l.fall. a seguito delle modifiche di cui all'art. 11 del d.l. n. 83 del 2015, cit..

Il comma 9 stabilisce che entro cinque giorni dal trasferimento di ciascun bene, il curatore ne dà notizia agli organi della procedura mediante deposito nel fascicolo informatico, così sostituendosi in senso evolutivo la vecchia disposizione dell'art. 107, quinto comma, l.fall..

Il comma 10 ricalca sostanzialmente l'analoga previsione dell'art. 107, sesto comma, l.fall. in materia di subentro del curatore nelle procedure esecutive pendenti, con la opportuna previsione della salvezza degli effetti conservativi sostanziali del pignoramento in favore dei creditori.

La disposizione illustrata si chiude con una norma che prevede, a fini statistici e per una verifica di trasparenza del sistema, la classificazione ed elaborazione dei dati delle relazioni di stima a cura del Ministero della giustizia.

Articolo 217

Poteri del giudice delegato

La disposizione contiene una trascrizione dell'art. 108 l.fall. che è rimasta sostanzialmente inalterata, salva le necessità di adattamento alla nuova disciplina con la sostituzione del termine fallito con debitore e la correzione dei richiami normativi.

Articolo 218

Vendita dei diritti sulle opere dell'ingegno, sulle invenzioni industriali e sui marchi

La disposizione è meramente ripetitiva dell'art. 108-ter l.fall. e ribadisce che la vendita dei diritti su beni immateriali, il trasferimento di marchi e la cessione di banche-dati è effettuata a norma delle disposizioni contenute nelle rispettive leggi speciali.

Articolo 219

Procedimento di distribuzione della somma ricavata

La disposizione è meramente ripetitiva dell'art. 109 l.fall., salva la necessità di adattamenti lessicali alla nuova disciplina. Essa contiene il richiamo alle disposizioni del capo seguente che reca la disciplina sulla ripartizione dell'attivo e prevede la possibilità che il tribunale stabilisca, con prelievo sulla somma ricavata dalla vendita, l'acconto da attribuire al curatore in conto del compenso finale.

CAPO V

Ripartizione dell'attivo

Articolo 220

Procedimento di ripartizione

Il comma 1 costituisce sostanzialmente una riscrittura dell'originario dell'art. 110, primo comma, l.fall. (nella versione vigente anteriormente alla modifica introdotta dal d.l. 3 maggio 2016, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla l. 30 giugno 2016, n. 119), con la opportuna precisazione (derivante dalla prassi) che il riparto delle somme disponibili vi sarà unicamente allorquando l'entità del passivo accertato consenta una ripartizione in maniera apprezzabile (altrimenti il rischio è che il riparto dia luogo solamente ad una procedura superflua, foriera di spese ed inutili incombenti). Il deposito del

prospetto e del progetto di ripartizione sono stati poi sostituiti, in considerazione delle nuove modalità telematiche con cui si svolge la procedura fallimentare, con la trasmissione degli stessi ai creditori; il che ha consentito la soppressione del secondo comma dell'art. 110 l.fall.

Il comma 2 contiene, invece, l'integrazione all'originario primo comma dell'art. 110 l.fall. introdotta dal d.l. n. 59 del 2016, cit., con l'indicazione delle modalità di ripartizione dell'attivo in caso di pendenza di impugnazioni allo stato passivo.

Il comma 3 prevede il reclamo al giudice delegato avverso il progetto di ripartizione ed è sostanzialmente ripetitivo dell'art. 110, terzo comma, l.fall..

I commi 4 e 5 ripropongono la disciplina dell'attuale art. 110, quarto comma, l.fall. sulla dichiarazione di esecutività del progetto di ripartizione e sull'accantonamento delle somme corrispondenti ai crediti oggetto di contestazione in caso di reclamo contro il progetto.

Il comma 4 prevede infatti che, decorso il termine per proporre reclamo, il giudice delegato, su istanza del curatore alla quale devono essere allegati il progetto di riparto e la documentazione della sua trasmissione ai creditori, dichiara esecutivo il progetto di ripartizione.

In caso di reclamo (comma 5), come accennato, è previsto che il progetto di ripartizione è dichiarato ugualmente esecutivo, provvedendosi peraltro ai necessari accantonamenti, salva la presentazione di idonea fideiussione. Il provvedimento che decide il reclamo decide anche sugli accantonamenti.

Articolo 221

Ordine di distribuzione delle somme

La disposizione ripropone l'attuale art. 111 l.fall. per quanto riguarda il primo comma, laddove viene stabilito l'ordine di erogazione delle somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo, con la previsione delle tre tipologie di crediti già contenuti nella disciplina vigente (quelli prededucibili, quelli prelatizi e quelli chirografari) e l'aggiunta dei crediti postergati.

La disposizione dell'articolo 221 non contiene una qualificazione dei crediti prededucibili (come al secondo comma dell'art. 111, l.fall.), rimessa in via generale all'art. 6 del testo.

Articolo 222

Disciplina dei crediti prededucibili

La disposizione è la trasposizione sostanzialmente immutata, salvo che nei richiami testuali, dell'art. 111-*bis* l.fall., sull'accertamento dei crediti prededucibili e sul loro concreto soddisfacimento.

Articolo 223

Conti speciali

La disposizione è ripetitiva dell'art. 111-*ter* l.fall. sulla formazione della massa liquida immobiliare e mobiliare e sulla formazione, da parte del curatore, dei relativi conti autonomi.

Articolo 224

Crediti assistiti da prelazione

La disposizione è la trasposizione sostanzialmente immutata, salvo che nei richiami testuali, dell'art. 111-*quater* l.fall., sull'esercizio del diritto di prelazione per i crediti assistiti da privilegio generale sui mobili e per i crediti garantiti da ipoteca e pegno o assistiti da privilegio speciale.

Articolo 225

Partecipazione dei creditori ammessi tardivamente

La disposizione è la trasposizione sostanzialmente immutata, salvo che nei richiami testuali, dell'art. 112 l.fall. sul concorso alle ripartizioni posteriori alla loro ammissione dei crediti ammessi tardivamente.

Articolo 226

Ripartizioni e diritti in favore del creditore con domanda tardiva

Si prevede che il creditore tardivo ha diritto di partecipare al concorso con riferimento alle somme già distribuite nei limiti delle quote che sarebbero a lui spettate nelle precedenti ripartizioni se assistito da cause di prelazione o se il ritardo sia dipeso da cause a lui non imputabili.

Si prevede, altresì, che il titolare di diritti su beni mobili o immobili, se prova che il ritardo è dipeso da causa non imputabile, può chiedere che siano sospese le attività di liquidazione del bene sino all'accertamento del diritto.

Articolo 227

Ripartizioni parziali

La disposizione è la trasposizione sostanzialmente immutata, salvo che nei richiami testuali, dell'art. 113 l.fall. sui limiti delle ripartizioni parziali (80% delle somme da ripartire, percentuale eventualmente ridotta in presenza di somme ritenute necessarie per spese future) e sulle categorie dei crediti rispetto ai quali devono essere trattenute e depositate somme in caso di ripartizioni parziali.

Articolo 228

Scioglimento delle ammissioni con riserva

La disposizione è ripetitiva dell'art. 113-*bis* l.fall. sulle modifiche allo stato passivo conseguenti allo scioglimento delle ammissioni al passivo con riserva.

Articolo 229

Restituzione di somme riscosse

La disposizione è ripetitiva dell'art. 114 l.fall. sulla irripetibilità dei pagamenti effettuati in esecuzione dei piani di riparto e sulla restituzione di somme riscosse dai creditori e non dovute.

Articolo 230

Pagamento ai creditori

La disposizione è ripetitiva dell'art. 115 l.fall. sulle modalità di pagamento delle somme assegnate ai creditori da parte del curatore e sul pagamento ai creditori cessionari dei crediti ammessi.

Articolo 231

Rendiconto del curatore

La disposizione ricalca la previsione vigente dell'art. 116 l.fall. con due elementi di diversità.

Al comma 1 si prevede che il curatore debba presentare al giudice delegato l'esposizione analitica delle operazioni contabili e dell'attività di gestione della procedura, indicando in particolare sia le modalità con cui ha attuato il programma di liquidazione, sia l'esito dell'attività di liquidazione.

Al comma 3 si prevede che la comunicazione del deposito e della fissazione dell'udienza fissata per il rendiconto avvenga con modalità analoghe per tutti i soggetti della procedura e, dunque, anche per il debitore, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 sulle comunicazioni telematiche.

Articolo 232

Ripartizione finale

La disposizione è la trasposizione sostanzialmente immutata, salvo che nei richiami testuali, dell'art. 117 l.fall. sulla disciplina della ripartizione finale dell'attivo liquidato secondo le disposizioni precedenti.

Capo VI

CESSAZIONE DELLA PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIALE

Articolo 233

Casi di chiusura

L'articolo in esame disciplina i casi di chiusura della procedura, confermate nelle seguenti ipotesi attualmente previste dall'art. 118 l.fall.: a) mancanza di insinuazioni al passivo; b) pagamento dei crediti e delle spese, anche prima del riparto finale; c) ripartizione finale; d) accertamento della inutilità della prosecuzione della procedura per insufficienza di attivo.

È previsto, analogamente all'attuale disciplina, che, nell'ipotesi di chiusura di cui ai numeri c) e d) del comma 1 dell'articolo in esame, ove si tratti di procedura di liquidazione giudiziale di società e fatta salva l'ipotesi di chiusura di cui all'articolo 234, il curatore ne chiede la cancellazione dal registro delle imprese.

In attuazione di specifico principio di delega (art. 7, comma 10, lettera c), della legge n. 155 del 2017) si è disposto invece che, in caso di chiusura della procedura di liquidazione giudiziale di società di capitali, nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), il curatore convoca l'assemblea ordinaria dei soci per le deliberazioni necessarie ai fini della ripresa dell'attività o della sua cessazione ovvero per la trattazione di argomenti sollecitati, con richiesta scritta, da un numero di soci che rappresenti il venti per cento del capitale sociale.

Si ribadisce, poi, che la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale della società nei casi di cui alle lettere a) e b) determina anche la chiusura della procedura estesa ai soci ai sensi dell'articolo 256, salvo che nei confronti del socio non sia stata aperta una procedura di liquidazione giudiziale come imprenditore individuale.

Articolo 234

Prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura

L'articolo in esame disciplina la prosecuzione di giudizi e procedimenti esecutivi dopo la chiusura c.d. anticipata.

La disposizione contiene la gran parte delle norme introdotte con il d.l. 27 giugno 2015, n. 83, le quali avevano implementato in modo rilevante il contenuto dell'art. 118 l.fall., mentre ragioni di chiarezza e sistematiche hanno indotto a disciplinare con autonomo articolo l'ipotesi della c.d. chiusura anticipata, la quale si ha, nel caso di chiusura della procedura previsto dalla lettera c) del comma 1 dell'articolo 233 (ripartizione finale dell'attivo), quando pendono giudizi o procedimenti esecutivi, rispetto ai quali il curatore ha l'esclusiva legittimazione processuale, anche nei successivi stati e gradi del giudizio.

In attuazione della delega (art. 7, comma 10, lettera b), della legge n. 155 del 2017) si è chiarito che per tali giudizi si intendono, in particolare, quelli aventi ad oggetto i diritti derivanti dalla liquidazione giudiziale e quelli, anche di natura cautelare o esecutiva, finalizzati ad ottenere l'attuazione delle decisioni favorevoli conseguite dalla liquidazione giudiziale.

Nell'ipotesi di chiusura "anticipata", in deroga all'articolo 132, anche le rinunzie alle liti e le transazioni sono autorizzate dal giudice delegato. Le somme necessarie per spese future ed eventuali oneri relativi ai giudizi pendenti, nonché le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti provvisoriamente esecutivi e non ancora passati in giudicato, sono trattenute dal curatore secondo quanto previsto dall'articolo 232, comma 2. È stabilito che, dopo la chiusura della procedura ai sensi della disposizione in esame, le somme ricevute dal curatore per effetto di provvedimenti definitivi e gli eventuali residui degli accantonamenti sono fatti oggetto di riparto supplementare fra i creditori secondo le modalità disposte dal tribunale

con il decreto di cui all'articolo 235. In ogni caso, in relazione alle eventuali sopravvenienze attive derivanti dai giudizi pendenti non si fa luogo a riapertura della procedura.

Con il decreto di chiusura, pronunciato ai sensi della disposizione illustrata, il tribunale impartisce le disposizioni necessarie per il deposito del rapporto riepilogativo previsto dall'articolo 130, comma 9, di un supplemento di rendiconto, del riparto supplementare e del rapporto riepilogativo finale.

La chiusura c.d. “anticipata” della procedura non comporta la cancellazione della società dal registro delle imprese, sino alla conclusione dei giudizi in corso e alla effettuazione dei riparti supplementari, anche all'esito delle ulteriori attività liquidatorie che si siano rese necessarie.

La disciplina è completata dalla previsione per la quale, eseguito l'ultimo progetto di ripartizione o comunque definiti tutti i giudizi o procedimenti pendenti, il curatore chiede al tribunale di archiviare con decreto la procedura di liquidazione giudiziale e, entro dieci giorni dal decreto di archiviazione, il curatore chiede la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Articolo 235

Decreto di chiusura

L'articolo in esame disciplina le forme della chiusura della procedura, la quale è disposta con decreto reclamabile alla Corte di appello, che decide con provvedimento ricorribile per cassazione. La norma riproduce il testo dell'art. 119 l. fall. con le dovute modifiche lessicali.

Articolo 236

Effetti della chiusura

L'articolo in esame disciplina gli effetti della chiusura riproducendo – con i necessari adattamenti lessicali – il contenuto dell'art. 120 l. fall., come modificato dalle riforme del 2006/2007 e dall'intervento del d.l. 27 giugno 2015, n. 83.

Sono dunque riaffermati: la cessazione degli effetti della procedura di liquidazione sul patrimonio del debitore; la cessazione delle incapacità personali dello stesso debitore; la decadenza degli organi preposti alla procedura; l'improseguibilità delle azioni esperite dal curatore, salvo quanto previsto dall'articolo 234; il riacquisto, da parte dei creditori, del libero esercizio delle azioni verso il debitore, salvi gli effetti dell'esdebitazione.

Infine, si ribadisce che nell'ipotesi di chiusura in pendenza di giudizi ai sensi dell'articolo 234, il giudice delegato e il curatore restano in carica ai soli fini di quanto ivi previsto. In nessun caso i creditori possono agire su quanto è oggetto dei giudizi medesimi.

Articolo 237

Casi di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale

La disposizione in commento disciplina i casi di riapertura della procedura di liquidazione giudiziale e i provvedimenti pronunciati dal tribunale con la sentenza che riapre la liquidazione, sostanzialmente riproducendo l'art. 121 l. fall., salvo che per il richiamo all'esdebitazione (che non consente la riapertura della procedura), la quale ovviamente impedisce la riapertura della liquidazione.

Articolo 238

Concorso dei vecchi e nuovi creditori

L'articolo in commento disciplina il concorso dei vecchi e nuovi creditori nell'ipotesi di riapertura della procedura di liquidazione, riproducendo, con gli opportuni adattamenti lessicali, l'art. 122 l. fall.

Articolo 239

Effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori

Anche l'articolo in commento disciplina gli effetti della riapertura sugli atti pregiudizievoli ai creditori, riproducendo, con gli opportuni adattamenti lessicali, l'art. 123 l. fall..

CAPO VII

Concordato nella liquidazione giudiziale

Articolo 240

Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale

Si conferma che uno dei modi di chiusura della procedura liquidatoria è il concordato la cui disciplina non muta rispetto a quella attuale quanto alla legittimazione.

Possono dunque proporre il concordato un creditore o un terzo e, al fine di accelerare i tempi di chiusura, la proposta può esser formulata anche prima che lo stato passivo sia stato reso esecutivo, a condizione che sia stata tenuta dal debitore una contabilità che, unitamente alle informazioni che può assumere, consenta al curatore di predisporre un elenco provvisorio di creditori dotato di un grado di affidabilità idoneo a farlo approvare dal giudice delegato.

Viene ribadito, rispetto alla disciplina vigente, che può proporre il concordato anche il debitore, o una società alla quale egli partecipi o da società sottoposta a comune controllo, ma non prima che sia trascorso un anno dall'apertura della procedura di liquidazione al fine di indurlo a ricercare, avendone la possibilità, soluzioni concordate anticipando quella della liquidazione giudiziale la cui pendenza può indurre i creditori ad accettare proposte deteriori; la proposta del debitore non può neppure essere presentata una volta che siano decorsi due anni dal decreto che rende esecutivo lo stato passivo e questo al fine di non consentirgli di posticipare la soluzione proponendo soluzioni deteriori approfittando dell'aspirazione dei creditori alla sollecita chiusura della procedura.

Un elemento di novità è costituito dalla condizione, imposta al solo debitore, della necessità che, come nel concordato preventivo liquidatorio, vengano apportate risorse che incrementino il valore dell'attivo di almeno il dieci per cento.

Non vi sono invece novità, rispetto al vigente art. 124 l.fall., quanto al contenuto della proposta che può prevedere la suddivisione dei creditori in classi (con obbligatorietà della formazione di una classe se vi sono portatori di obbligazioni o strumenti finanziari), il trattamento differenziato tra le classi, un contenuto libero quanto alle modalità soddisfattive, il soddisfacimento non integrale dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, purché non inferiore al valore di mercato, in caso di liquidazione giudiziale, dei beni o diritti sui quali grava la prelazione quale attestato da un professionista indipendente iscritto all'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure regolate dal codice dell'insolvenza e nominato dal tribunale; si conferma che il trattamento delle varie classi non può alterare l'ordine delle cause legittime di prelazione.

Si conferma, infine, la possibilità che la proposta possa prevedere anche la cessione delle azioni di pertinenza della massa purché già autorizzate dal giudice delegato e che il proponente può limitare il suo impegno ai soli crediti ammessi al passivo anche provvisoriamente e a quelli che hanno proposto opposizione al passivo o presentato domanda tardiva al tempo della proposta.

In presenza di tale limitazione di responsabilità, verso gli altri creditori continua a rispondere il debitore, salvi gli effetti dell'esdebitazione.

Articolo 241

Esame della proposta e comunicazione ai creditori

La norma disciplina - analogamente al vigente art. 125 l.fall. - l'*iter* della proposta prevedendo che la stessa, una volta acquisito il parere del curatore, che deve indicare anche quale sia il presumibile esito alternativo della liquidazione e esprimere una valutazione sulle garanzie prestate, sia sottoposta anche al parere del comitato dei creditori; solo se questo è favorevole la proposta prosegue il suo *iter* e il giudice delegato, se la ritiene rituale, ne ordina la comunicazione, unitamente ai pareri acquisiti, ai creditori a mezzo PEC specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e informandoli che la mancata risposta verrà considerata come voto favorevole.

Nel provvedimento è anche indicato il termine entro il quale debbono pervenire eventuali voti non favorevoli.

La norma prende in considerazione anche il caso in cui siano presentate più proposte prima dell'*iter* descritto o comunque prima della comunicazione dell'unica proposta prevedendo che il comitato dei creditori scelga quella da presentare per l'approvazione ma che

anche altre proposte possano essere sottoposte ai creditori per il voto se lo chiede il curatore e il giudice delegato le ritiene parimenti convenienti.

Si conferma la disposizione di carattere generale secondo la quale, in caso di mancanza o inerzia del comitato, provvede il giudice delegato.

È necessario anche l'esame da parte del tribunale circa la correttezza dei criteri utilizzati per la loro formazione se una delle proposte prevede la presenza di classi e condizioni differenziate tra le stesse.

Articolo 242

Concordato nel caso di numerosi creditori

La disposizione disciplina l'ipotesi, prevista dall'art. 126 l.fall, in cui vi sia un numero rilevante di creditori da coinvolgere nella procedura di concordato, indicando la possibilità che la notizia della proposta sia data esclusivamente mediante pubblicazione del testo integrale della medesima su uno o più quotidiani a diffusione nazionale o locale.

Articolo 243

Voto nel concordato

L'articolo dispone, analogamente a quanto previsto dall'art. 127 l.fall., sui criteri di ammissione al voto sia nel caso in cui la proposta sia stata presentata prima della definizione dello stato passivo, prevedendo che in tal caso possano votare i creditori inseriti nell'elenco formato dal curatore e autorizzato dal giudice delegato, sia in quello in cui la proposta sia presentata dopo l'intervenuta esecutività dello stato passivo, prevedendo allora che votino i creditori ammessi, anche se provvisoriamente o con riserva.

I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca, anche se contestati, per i quali è previsto l'integrale pagamento non hanno diritto al voto a meno che non rinuncino in tutto o in parte (con effetto solo ai fini del concordato) alla prelazione; se vi è rinuncia, per la parte non coperta dalla garanzia sono assimilati ai creditori chirografari.

Sono considerati altresì creditori chirografari per la parte residua del credito anche i creditori privilegiati per i quali è previsto il soddisfacimento solo parziale.

I commi da 5 a 7 prevedono una disciplina particolare ai fini del voto per alcune categorie di creditori: sono esclusi i creditori che hanno particolari rapporti di vicinanza con il debitore per rapporti familiari o parafamiliari oppure per rapporti societari di controllo, e i cessionari o aggiudicatari dei loro crediti da meno di un anno prima della domanda di concordato; sono altresì esclusi dal voto e dal computo delle maggioranze i creditori in conflitto di interessi e cioè i portatori di un interesse che non sia quello derivante dalle cause legittime di prelazione, in conflitto con il miglior soddisfacimento dei creditori; può votare solo se inserito in una classe il creditore che propone il concordato e la stessa condizione vale per le società controllate, controllanti o sottoposte a comune controllo.

Infine, per evitare manovre sulle maggioranze, è prevista l'esclusione dal voto dei titolari di crediti trasferiti dopo la sentenza che ha aperto la liquidazione giudiziale, salvo che il trasferimento non sia avvenuto a favore di banche o altri intermediari finanziari, non ritenendosi, in tal caso, sospetto il trasferimento.

Articolo 244

Approvazione del concordato nella liquidazione giudiziale

Quanto alla maggioranza occorrente per l'approvazione si conferma la regola, contenuta nell'art. 128 l.fall., del necessario raggiungimento della maggioranza dei crediti ammessi al voto; se sono previste classi per l'approvazione è necessario che la maggioranza sia raggiunta anche nel maggior numero di classi, ferma restando la regola per cui sono ritenuti consenzienti i creditori che non esprimono il loro dissenso.

Il comma 3 conferma l'irrelevanza, ai fini del calcolo delle maggioranze, della variazioni del numero dei creditori o dell'ammontare dei singoli crediti intervenuti per effetto di provvedimento emessi successivamente alla scadenza del termine per la votazione.

L'ultimo comma dell'articolo in esame ripropone la disciplina della votazione nel caso in cui siano più le proposte ammesse al voto, prevedendo che risulti approvata quella che ha raggiunto il maggior numero di consensi e, in caso di parità, quella presentata per prima.

Articolo 245

Giudizio di omologazione

Salvo rilevare che, se la proposta non viene approvata è plausibile che il tribunale, ricevuta dal curatore, tramite il giudice delegato, la relazione sull'esito negativo comunque provveda a certificare l'improcedibilità del ricorso del proponente, l'articolo illustrato, in modo analogo all'art. 129 l.fall, detta la disciplina per il caso in cui sia invece intervenuta l'approvazione della proposta di concordato da parte dei creditori.

Senza innovare sull'attuale regime, si prevede che, di seguito alla relazione del curatore sull'esito della votazione, il giudice delegato

dispone che il curatore ne dia notizia al proponente affinché richieda l'omologazione e ai creditori dissenzienti. Quindi, con decreto da pubblicarsi a norma dell'art. 194, detta i termini per la proposizione di eventuali opposizioni, anche da parte di qualunque interessato, e per il deposito da parte del comitato dei creditori di una relazione motivata con il parere definitivo, onere che compete invece in via surrogatoria al curatore se il comitato non provvede tempestivamente.

Se non vengono proposte opposizioni il tribunale procede all'omologazione previo controllo della regolarità della procedura.

Se invece sono proposte opposizioni il tribunale procede all'istruttoria, eventualmente delegando un suo componente.

In caso di approvazione in un concordato con classi da parte della maggioranza delle stesse, se un creditore dissenziente appartenente ad una classe dissenziente contesta la convenienza della proposta il tribunale sottopone la stessa alla prova di convenienza.

Sul ricorso per omologazione il tribunale provvede con decreto motivato pubblicato a norma dell'articolo 45.

Articolo 246

Efficacia del decreto

L'art. 246 prevede, con formulazione sostanzialmente corrispondente a quella dell'art. 130 l.fall., quale sia il momento in cui il concordato diviene efficace e quindi diviene obbligatorio per tutti i creditori e può essere eseguito individuandolo nel momento in cui scadono i termini per l'opposizione all'omologazione o si esauriscono le impugnazioni previste dall'articolo 206 e quindi quelle contro il decreto di esecutività dello stato passivo. Si conferma quindi l'efficacia

anticipata rispetto alla definitività dell'omologazione in difetto di opposizioni.

Una volta divenuto definitivo il decreto di omologazione, è previsto, come nella disciplina attuale, che il curatore deve presentare il conto della gestione e il tribunale dichiara chiusa la procedura di liquidazione giudiziale.

Articolo 247

Reclamo

L'art. 247 disciplina, con formulazione sovrapponibile al vigente art. 131 l.fall., l'impugnazione del decreto di omologazione affidandola al reclamo dinanzi alla corte d'appello da discutersi in camera di consiglio in un'udienza da fissarsi entro sessanta giorni dal deposito del ricorso.

La norma individua i termini per il reclamo e i requisiti dello stesso nonché i termini intermedi per la designazione del relatore, per la notifica del decreto di fissazione dell'udienza nonché quelli che debbono intercorrere tra detta notifica e l'udienza e, infine, quelli per la costituzione delle parti resistenti.

All'udienza la corte assume in mezzi di prova, eventualmente mediante delega al relatore, e quindi provvede sul reclamo con decreto motivato, da notificarsi alle parti e pubblicarsi a norma dell'articolo 45, ricorribile per cassazione entro trenta giorni dalla notificazione

Articolo 248

Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale

L'art. 248 disciplina, in conformità al vigente art. 135 l.fall., gli effetti del concordato prevedendone l'obbligatorietà per tutti i creditori anteriori all'apertura della liquidazione giudiziale, prescindendo dall'aver presentato domanda di ammissione allo stato passivo; per coloro che non hanno presentato la domanda, tuttavia, non si estendono le garanzie date nel concordato da terzi.

Resta fermo il principio della permanenza in favore dei creditori dell'azione per l'intero credito contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.

Articolo 249

Esecuzione del concordato nella liquidazione giudiziale

L'art. 249 ripropone l'attuale formulazione del corrispondente art. 136 l.fall. prevedendo la sorveglianza da parte del giudice delegato, del curatore e del comitato dei creditori sull'esecuzione del concordato omologato secondo le modalità stabilite nel decreto di omologazione, il deposito delle somme spettanti ai creditori contestati, irreperibili o condizionati secondo le modalità stabilite dal giudice delegato, lo svincolo, ad opera del medesimo giudice, delle cauzioni e la cancellazione delle ipoteche iscritte a garanzia nonché l'adozione di ogni misura idonea per il conseguimento delle finalità del concordato da adottarsi con provvedimento pubblicato e affisso ai sensi dell'articolo 45 a spese del debitore.

Articolo 250

Risoluzione del concordato nella liquidazione giudiziale

Anche la disposizione sulla risoluzione del concordato ricalca l'attuale disciplina (art. 137 l.fall.), prevedendo che possa essere richiesta da

ciascun creditore se le garanzie promesse non vengono costituite o se il proponente non adempie regolarmente agli obblighi derivanti dal concordato.

Il ricorso per la risoluzione deve essere proposto entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato e al procedimento, che è regolato dall'articolo 41 sull'apertura della liquidazione giudiziale, è chiamato a partecipare anche l'eventuale garante.

La sentenza che risolve il concordato riapre la procedura di liquidazione giudiziale, è provvisoriamente esecutiva, è reclamabile ai sensi dell'articolo 51.

Gli ultimi due commi ripropongono i limiti alla proponibilità della risoluzione escludendola quando gli obblighi derivanti dal concordato sono stati assunti dal proponente o da uno o più creditori con liberazione immediata del debitore e negando la legittimazione dei creditori verso cui il terzo.

Articolo 251

Annullamento del concordato nella liquidazione giudiziale

Anche per l'annullamento del concordato viene riproposta l'attuale disciplina che lo prevede, su istanza del debitore, quando si scopre che è stato dolosamente esagerato il passivo o che è stata sottratta o dissimulata una parte rilevante dell'attivo.

Il termine per la proposizione del ricorso per annullamento è di sei mesi dalla scoperta del dolo e comunque di due anni dalla scadenza del termine fissato per l'ultimo adempimento previsto nel concordato.

Si conferma che quella di annullamento è l'unica azione di nullità possibile.

Il procedimento è lo stesso di quello per la risoluzione del concordato.

La sentenza che annulla il concordato e riapre la liquidazione giudiziale è provvisoriamente esecutiva ed è reclamabile.

Articolo 252

Effetti della riapertura della liquidazione giudiziale

L'art. 252 contiene la disciplina degli effetti della riapertura della liquidazione giudiziale richiamando quelli previsti dagli artt. 238 e 239 per l'analogia situazione processuale che si verifica quando, dopo la chiusura della liquidazione, risulta che nel patrimonio del debitore esistono attività in misura tale da rendere utile il provvedimento di riapertura della stessa.

Viene precisato che possono essere riproposte le azioni revocatorie già iniziate e interrotte per effetto del concordato.

Viene infine previsto che i creditori anteriori conservano le garanzie per le somme ancora ad essi dovute in base al concordato risolto o annullato e che concorrono per l'importo del primitivo credito, detratta la parte riscossa in parziale esecuzione del concordato che resta comunque definitivamente acquisita.

Anche la disposizione ora illustrata ripropone sostanzialmente l'attuale art. 140 l.fall. sugli effetti della riapertura del fallimento.

Articolo 253

Nuova proposta di concordato

L'ultima disposizione in tema di concordato nella liquidazione giudiziale prende in considerazione l'ipotesi, contemplata dal vigente art. 141 l.fall., che il proponente, dopo la riapertura della liquidazione, depositi una nuova domanda di concordato e, nel prevederne l'ammissibilità, dispone che l'omologa del concordato sia possibile solo a condizione che prima dell'udienza siano depositate, nei modi stabiliti del giudice delegato, le somme occorrenti per il suo integrale adempimento o prestate garanzie equivalenti.

CAPO VIII

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E CONCORDATO NELLA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE DELLE SOCIETÀ

Articolo 254

Doveri degli amministratori e dei liquidatori

La norma riproduce il testo del primo comma dell'art. 146 l.fall. nella parte in cui sono previsti, a carico degli amministratori e dei liquidatori delle società in liquidazione giudiziale, gli obblighi di fornire le informazioni o i chiarimenti necessari per la gestione della procedura richiesti dal curatore o dal comitato dei creditori. Gli stessi soggetti rappresentanti dell'ente in liquidazione sono sentiti in tutti i casi in cui la legge richiede che sia sentito il debitore.

Articolo 255

Azioni di responsabilità

La disposizione prevede l'attribuzione al curatore della legittimazione ad esercitare o, se pendenti, a proseguire - anche separatamente e, quindi, non più in forma necessariamente cumulativa, come ritenuto

dalla giurisprudenza prevalente con riguardo alla disciplina in vigore: ferma restando, naturalmente, l'esclusione, se si tratta del medesimo pregiudizio, di plurimi risarcimenti - le azioni risarcitorie previste in favore della società (come nei casi previsti dagli artt. 2392, 2393, 2476, 2485 e 2486 c.c.) e dei creditori sociali (a norma degli artt. 2394 e 2476, comma 5-*bis*, c.c. e, in quanto ad esse riconducibili, degli artt. 2485 e 2486 c.c.), nei confronti dei relativi legittimati passivi (che, a differenza della normativa anteriore, la norma non prevede più espressamente, onde evitare questioni di una più o meno vasta area di differente applicazione soggettiva), vale a dire: gli amministratori (artt. 2392, 2393, 2394, 2485, 2486 c.c.), i liquidatori (art. 2489 c.c.), i sindaci (artt. 2407 e 2477 c.c.), i revisori contabili (art. 15 del d.lgs. n. 39 del 2010) ed i direttori generali (art. 2396 c.c.) della società in liquidazione giudiziale, nonché i soci della società a responsabilità limitata che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato l'atto di *mala gestio* degli amministratori della società in liquidazione giudiziale (art. 2476, settimo comma, c.c.) ed i soggetti ai quali le predette norme si applicano, come i componenti del consiglio di gestione o del consiglio di sorveglianza nel sistema dualistico (artt. 2409-*decies* e art. 2409-*undecies* c.c.) ed i componenti del consiglio di amministrazione del sistema monistico (art. 2409-*noviesdecies*, primo comma, c.c.).

La disposizione in esame, inoltre, attribuisce al curatore della liquidazione giudiziale della società soggetta ad altrui direzione e coordinamento la legittimazione ad esercitare l'azione attribuita ai relativi creditori dall'art. 2497, quarto comma, c.c..

La disposizione, poi, con una norma di chiusura a carattere generale, ha stabilito che il curatore è legittimato ad esercitare le (sole) azioni di responsabilità che (nel rispetto della riserva prevista dall'art. 81 c.p.c.) gli sono attribuite da singole disposizioni di legge, in tal modo

superando l'incerta disposizione in vigore, che attribuisce al curatore la legittimazione ad esercitare “*le azioni di responsabilità*” senza altra precisazione.

La norma, infine, non ha riprodotto la previsione per cui le azioni di responsabilità in esame devono essere esercitate dal curatore previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori, in tal modo semplificandone l'esercizio, che rimane, così, assoggettato alle medesime disposizioni che regolano ogni altro tipo di iniziativa giudiziaria del curatore.

Articolo 256

Società con soci a responsabilità illimitata

La norma riproduce, nella sostanza, l'art. 147 l.fall., con l'introduzione di alcune significative novità.

La prima è l'espressa previsione che, se dopo l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale della società risulta l'esistenza di altri soci illimitatamente responsabili, la domanda di estensione della procedura di liquidazione a questi ultimi può essere proposta, oltre che dal curatore, da un creditore della società ovvero di un socio nei confronti del quale la procedura sia già stata aperta, come finora è accaduto, anche dal pubblico ministero, nonché dagli stessi soci nei cui confronti la procedura dev'essere estesa nonché dai loro creditori personali.

La seconda trova il suo fondamento nella più recente giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass. n. 1095 del 2016) e della Corte costituzionale (C. Cost. n. 255 del 2017) e consiste nella espressa previsione che, in caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti di una società, ove si accerti che l'impresa è,

in realtà, riferibile ad una società di fatto, di cui la società in liquidazione è socio illimitatamente responsabile, il tribunale dispone l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale nei confronti della società di fatto così accertata e degli altri soci illimitatamente responsabili della stessa.

La terza novità consiste nella espressa previsione che al giudizio di reclamo sono parti necessarie il curatore, il creditore, il socio ovvero il pubblico ministero che hanno proposto la domanda di estensione, nonché il creditore che ha proposto il ricorso per l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale, così superando le difformi interpretazioni che, al riguardo, sono state fornite dalla giurisprudenza.

Articolo 257

Liquidazione giudiziale della società e dei soci

La disposizione di cui all'articolo illustrato riproduce il testo dell'art. 148 l.fall., con tre importanti novità.

In primo luogo, la norma dispone che il credito dichiarato dai creditori sociali nella liquidazione giudiziale della società si intende ammesso (e non più semplicemente "dichiarato"), per l'intero e con il medesimo privilegio generale, anche nella liquidazione giudiziale aperta o estesa nei confronti dei singoli soci, e sempre che questi ultimi rispondano delle relative obbligazioni, con la conseguente necessità, in difetto (come, ad es., nel caso della liquidazione giudiziale del socio receduto o escluso), dell'esplicita esclusione di tale effetto estensivo dallo stato passivo della procedura.

In secondo luogo, si prevede che, in caso di liquidazione giudiziale della società e dei soci, il curatore ha diritto ad un solo compenso.

Infine, in attuazione di uno specifico criterio direttivo della legge delega (art. 7, comma 5, lettera c), della legge n. 155 del 2017), l'ultimo comma prevede che, in caso di liquidazione giudiziale della società con soci illimitatamente responsabili, il curatore può promuovere l'azione sociale di responsabilità nei confronti di quelli che hanno amministrato la società ma che, per la cessazione della responsabilità illimitata da oltre un anno o per qualsiasi altro motivo, non siano stati personalmente assoggettati alla procedura di liquidazione giudiziale.

Articolo 258

Effetti sulla società dell'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti dei soci

L'articolo riproduce, con i necessari adattamenti lessicali, l'art. 149 l.fall., per il quale il fallimento di uno o più soci illimitatamente responsabile non produce il fallimento della società.

Articolo 259

Liquidazione giudiziale nei confronti di enti ed imprenditori collettivi non societari

La norma estende, sia pur nei limiti della possibile compatibilità tra le discipline, le norme dettate per la liquidazione giudiziale delle società agli enti collettivi non societari, sempre che, secondo le regole generali, abbiano i requisiti oggettivi per essere assoggettati a siffatta procedura, ed ai relativi componenti, ove rispondano personalmente e illimitatamente delle obbligazioni dell'ente in base alle norme che li disciplinano, come, ad esempio, nel caso di coloro che abbiano agito in nome e per conto dell'associazione non riconosciuta a norma dell'art. 38 c.c..

Con l'introduzione della norma ora illustrata si dà attuazione al principio di delega contenuto nell'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge n. 155 del 2017.

Articolo 260

Versamenti dei soci a responsabilità limitata

La norma ripropone, con i necessari adattamenti lessicali, l'art. 150 l.fall. per la parte in cui viene disciplinata la possibilità che il giudice delegato, su proposta del curatore, possa ingiungere ai soci a responsabilità limitata e ai precedenti titolari delle quote o delle azioni di eseguire i versamenti ancora dovuti.

Articolo 261

Liquidazione giudiziale di società a responsabilità limitata: polizza assicurativa e fideiussione bancaria

La norma riproduce, con i necessari adattamenti lessicali, l'art. 151 l.fall. sulla escussione da parte del curatore della polizza assicurativa o della fideiussione bancaria stipulata dal socio di s.r.l. in sostituzione degli obblighi di conferimento conseguenti alla sottoscrizione dell'atto costitutivo.

Articolo 262

Patrimoni destinati ad uno specifico affare

La norma riproduce, con i necessari adattamenti lessicali, l'art. 155 l.fall. sulla attribuzione al curatore dell'amministrazione del patrimonio destinato previsto dall'art. 2447-*bis*, primo comma, lettera a), c.c., sulla sua cessione e sull'acquisizione all'attivo della procedura del residuo attivo della liquidazione.

Articolo 263

Patrimonio destinato incapiente e violazione delle regole di separatezza

La norma riproduce, con i necessari adattamenti lessicali, l'art. 156 l.fall. sulla liquidazione del patrimonio destinato incapiente secondo le regole della liquidazione della società e sull'azione di responsabilità proposta dal curatore in caso di violazione delle regole di separatezza fra uno o più patrimoni destinati costituiti dalla società ed il patrimonio della società medesima.

Articolo 264

Attribuzione al curatore dei poteri dell'assemblea

La norma attribuisce al curatore il potere di compiere atti ed operazioni riguardanti l'organizzazione e la struttura finanziaria della società e, più in generale, il potere di esercitare, per determinati atti od operazioni, le prerogative dell'assemblea dei soci, a condizione che lo preveda il programma di liquidazione.

È previsto che gli atti compiuti dal curatore nell'esercizio di tali poteri sono impugnabili con reclamo al tribunale e trovano applicazione, nei limiti della compatibilità, le norme che, in generale, disciplinano la validità delle delibere dell'assemblea dei soci e delle decisioni dei soci, stabilite dagli articoli da 2377 a 2378-ter e dall'art. 2479-ter c.c.

Articolo 265

Proposta di concordato nella liquidazione giudiziale della società

La norma riproduce, con i necessari adattamenti lessicali, l'art. 152 l.fall. sulle modalità di proposta del concordato liquidatorio giudiziale nelle società di persone e nelle società per azioni.

Articolo 266

Effetti del concordato nella liquidazione giudiziale della società

La norma riproduce, con i necessari adattamenti lessicali, l'art. 153 l.fall., che stabilisce che il concordato fatto da una società con soci a responsabilità illimitata ha efficacia anche per i soci e fa cessare gli effetti della procedura anche nei loro confronti.

Articolo 267

Concordato del socio

La norma riproduce, con i necessari adattamenti lessicali, l'art. 154 l.fall. sulla legittimazione del socio a responsabilità illimitata di proporre un concordato ai creditori sociali e particolari.

CAPO IX

Liquidazione controllata del sovraindebitato

Articolo 268

Liquidazione controllata

La liquidazione controllata è il procedimento, equivalente alla liquidazione giudiziale, finalizzato alla liquidazione del patrimonio del consumatore, del professionista, dell'imprenditore agricolo, dell'imprenditore minore e di ogni altro debitore non assoggettabile alla liquidazione giudiziale, che si trovi in stato di crisi o di insolvenza.

La disciplina trova il suo antecedente in quella contenuta nella sezione seconda del capo secondo della l. 27 gennaio 2012, n. 3 sulla liquidazione del patrimonio del debitore sovraindebitato.

Considerato che la liquidazione concerne patrimoni tendenzialmente di limitato valore e situazioni economico finanziarie connotate da limitata complessità, la procedura è semplificata rispetto alla liquidazione giudiziale.

La legittimazione a richiedere l'apertura della liquidazione controllata appartiene in primo luogo al debitore.

Possono richiederla anche i creditori, ma solo se a carico del debitore pendono procedure esecutive individuali, ritenute chiaro indizio di crisi o insolvenza.

È prevista anche la legittimazione del pubblico ministero, ma l'interesse pubblico che la giustifica si ritiene sussistere solo se il debitore è un imprenditore e unicamente se lo stesso si trova in stato di insolvenza.

L'estensione della legittimazione appena richiamata a creditori e pubblico ministero costituisce attuazione dello specifico criterio di delega di cui all'articolo 9, comma 1, lettera h), della legge n. 155 del 2017.

Alcuni componenti del patrimonio sono esclusi dalla liquidazione, come già previsto dall'art. 14-ter, comma 6, della l. 27 gennaio 2012, n. 3:

a) i crediti impignorabili ai sensi dell'articolo 545 del codice di procedura civile;

b) i crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, gli stipendi, le pensioni, i salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività, nei limiti, indicati dal giudice, di quanto occorra al mantenimento suo e della sua famiglia;

c) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto disposto dall'articolo 170 del codice civile;

d) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

Come previsto anche per la liquidazione giudiziale, dalla data di deposito della domanda, ai soli fini del concorso, e fino alla chiusura della liquidazione è sospeso il corso degli interessi convenzionali o legali, salvo che i crediti non siano garantiti da ipoteca, pegno o privilegio e salvo quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, del codice civile.

Articolo 269

Domanda del debitore

Al fine di contenere i costi della procedura, la presentazione del ricorso contenente la domanda di liquidazione è previsto che sia effettuata personalmente dal debitore, senza il patrocinio di un legale, in quanto l'assistenza è assicurata dall'intervento obbligatorio dell'organismo di composizione della crisi disciplinato dal D.M. Giustizia 24 settembre 2014, n. 202 (OCC), il quale, in persona del gestore della crisi, deve redigere una relazione, da allegarsi al ricorso, in cui espone la situazione economico finanziaria del debitore (dalla quale deve risultare la sussistenza dello stato di crisi o insolvenza), ed esprime una valutazione sull'attendibilità della documentazione allegata dal debitore al ricorso.

È compito esclusivo dell'OCC, entro tre giorni dal conferimento dell'incarico da parte del debitore, finalizzato al deposito del ricorso, darne notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, competenti in base all'ultimo domicilio fiscale del debitore. La disposizione è volta a consentire agli uffici di predisporre tempestivamente la documentazione necessaria per far valere eventuali crediti nella liquidazione e, se possibile, a comunicare la situazione debitoria all'OCC, in modo che questi ne possa tener conto nella redazione della relazione.

Articolo 270

Apertura della liquidazione controllata

A differenza di quanto previsto dalla vigente disciplina dettata dalla l. n. 3 del 2012, che prevede un procedimento del tutto autonomo rispetto a quello fallimentare, l'articolo illustrato innesta anche la liquidazione controllata del sovraindebitato nel procedimento unitario regolato dagli art. 44 e seguenti, in quanto applicabili, e disciplina la procedura di liquidazione controllata sul modello della liquidazione giudiziale, adattandola alle caratteristiche dei soggetti sovraindebitati.

La norma, dando per presupposto lo svolgimento della precedente fase in esito al deposito della domanda di un soggetto legittimato, prevede che il tribunale, valutata l'assenza di domande alternative di composizione concordata e la sussistenza del presupposto della crisi o dell'insolvenza, dichiari l'apertura della liquidazione giudiziale e detti i provvedimenti per l'ulteriore corso.

Con lo stesso provvedimento nomina il giudice delegato e il liquidatore, confermando normalmente il gestore della crisi che già assiste il debitore. Il tribunale può, tuttavia, nominare liquidatore anche un diverso gestore della crisi, scegliendolo, di regola,

nell'elenco di cui al DM Giustizia 24 settembre 2014 n. 202, tra i residenti nel circondario del tribunale competente. È possibile derogare a tale indicazione, ma la diversa scelta deve essere espressamente motivata e se ne deve dare notizia al presidente del tribunale. Se la domanda è stata presentata da un creditore o dal pubblico ministero, la scelta del liquidatore non è condizionata dalla presenza dell'OCC incaricato dell'assistenza dal debitore, tranne il caso in cui l'incarico sia stato conferito nella fase precedente alla decisione del tribunale e l'OCC vi abbia partecipato.

È previsto che il tribunale, con la sentenza con cui dichiara l'apertura della liquidazione controllata, adotti ulteriori provvedimenti che consistono:

- nell'ordine al debitore, che non vi abbia provveduto nella precedente fase, di depositare i bilanci e le scritture contabili e fiscali obbligatorie, nonché l'elenco dei creditori;
- nell'assegnare ai creditori un termine non superiore a sessanta giorni, per far pervenire al liquidatore la domanda di restituzione, rivendicazione o ammissione al passivo;
- nell'ordinare la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio da liquidare, salva la possibilità, in presenza di gravi e specifiche ragioni (es.: necessità abitative), di autorizzare il debitore o un terzo ad utilizzarne alcuni; l'ordine è titolo esecutivo azionabile dal liquidatore;
- nel disporre la pubblicità della sentenza nel sito *web* del tribunale o altro sito analogo predisposto dal Ministero della giustizia e, se il debitore è un imprenditore, la pubblicazione della stessa presso il registro delle imprese;

- nell'ordine di trascrizione della sentenza, ove vi siano beni immobili o mobili registrati.

È inserito il richiamo della disciplina sulla incompatibilità degli amministratori giudiziari, da applicarsi al liquidatore nominato nella procedura in esame, come introdotta nel codice antimafia di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011.

Al comma 4 si dispone che gli adempimenti pubblicitari vengano curati dal liquidatore e che la sentenza debba essere notificata al debitore, ai creditori e ai titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione mediante strumenti telematici, posto che, potendo essere assoggettati alla liquidazione debitori non imprenditori, manca uno strumento, quale il registro delle imprese, idoneo a rendere conoscibile agli interessati l'apertura della liquidazione.

Articolo 271

Concorso di procedure

L'art. 271 introduce una variante semplificatoria alla disciplina del processo unitario per il caso di concorso di procedure prevedendo che il tribunale, in presenza di domanda di liquidazione proposta dai creditori o dal pubblico ministero, se il debitore chiede l'accesso ad una procedura alternativa di regolazione della crisi a lui riservata, conceda un termine per integrare la domanda.

È altresì previsto, in ossequio al principio secondo il quale la liquidazione può essere disposta solo quando non sono proposte o non sono percorribili soluzioni concorsuali alternative, che durante il termine concesso non possa essere aperta la liquidazione controllata e che, nel caso in cui venga aperta una procedura di composizione della

crisi da sovraindebitamento, la domanda di liquidazione debba essere dichiarata improcedibile.

Se, tuttavia, alla scadenza del termine concesso il debitore non integra la domanda o la procedura non viene aperta o viene dichiarata cessata, il tribunale dispone l'apertura della liquidazione controllata con sentenza reclamabile innanzi alla Corte di appello.

Articolo 272

Elenco dei creditori, inventario dei beni e programma di liquidazione

La disposizione, nell'imporre al liquidatore di aggiornare l'elenco dei creditori, dispone che lo stesso provveda a notificare la sentenza di apertura della liquidazione ai nuovi soggetti inseriti nell'elenco, così come avvenuto in precedenza per quelli già noti al momento dell'apertura della procedura; la formalità deve essere adempiuta entro trenta giorni dalla sentenza, in modo da consentire la tempestiva presentazione della domanda di ammissione al passivo; in ogni caso, è previsto che il tribunale possa prorogare di trenta giorni il termine per la presentazione delle domande.

Il comma 2 della disposizione illustrata fissa i termini (90 giorni dall'apertura della liquidazione) assegnati al liquidatore per completare l'inventario dei beni del debitore e per redigere un programma di liquidazione, contenente tempi (in modo da assicurare una ragionevole durata) e modalità della stessa e che è comunicato al giudice delegato e depositato in cancelleria.

Articolo 273

Formazione del passivo

Anche la formazione dello stato passivo è improntata alla semplificazione del rito rispetto a quello della liquidazione giudiziale e l'elemento di maggior rilievo, peraltro già presente nella l. n. 3 del 2012 (art. 14-*octies*), è dato dalla previsione dell'intervento del giudice solo in caso di contestazione non superabile nella predisposizione dello stato passivo operata dal liquidatore.

Si prevede, in particolare, che, scaduto il termine, eventualmente prorogato, fissato dal tribunale per la presentazione delle domande, il liquidatore deve predisporre un progetto di stato passivo comprendente, oltre, come è logico, l'elenco dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti e della eventuali cause di prelazione, anche l'elenco dei titolari di diritti su beni mobili o immobili in possesso o di proprietà del debitore e comunicarlo all'indirizzo di posta elettronica indicato nella domanda o, in difetto di indicazione, mediante deposito in cancelleria.

Eventuali osservazioni possono essere proposte entro quindici giorni. In mancanza di osservazioni, il liquidatore approva lo stato passivo e lo deposita in cancelleria, dandone notizia mediante pubblicazione sul sito web del tribunale o in altro sito analogo predisposto dal Ministero della Giustizia.

Se, invece, vengono proposte osservazioni e il liquidatore le ritiene fondate, entro i quindici giorni successivi predispone un nuovo progetto di stato passivo e lo comunica con le stesse modalità di comunicazione del progetto.

Nel caso in cui il liquidatore non ritenga fondate le osservazioni rimette gli atti al giudice delegato, il quale procede alla formazione dello stato passivo definitivo con decreto motivato, che deve essere

depositato in cancelleria e inserito sul sito *web* del tribunale o in altro sito analogo predisposto dal Ministero della giustizia.

Il decreto di formazione dello stato passivo definitivo è reclamabile avanti al tribunale e del collegio non può far parte il giudice delegato.

Il procedimento è deformalizzato, salvo quanto è necessario per assicurare il rispetto del contraddittorio.

Articolo 274

Azioni del liquidatore

È previsto (comma 1) che il liquidatore eserciti, con l'autorizzazione del giudice delegato, ogni azione prevista dalla legge per conseguire la disponibilità dei beni e il recupero dei crediti del debitore. Si tratta di disposizione analoga a quella dell'art. 14-*decises* della l. n. 3 del 2012.

Il comma 2 della disposizione illustrata attribuisce espressamente al liquidatore la legittimazione ad esercitare, con l'autorizzazione del giudice delegato, le azioni volte a far dichiarare inefficaci gli atti compiuti dal debitore in pregiudizio dei creditori, così colmando una lacuna evidenziata dalla dottrina e dalla giurisprudenza in relazione alla disciplina dettata dalla l. n.3 del 2012.

Nell'autorizzare l'esercizio delle azioni, il giudice delegato dovrà tener conto non solo della loro verosimile fondatezza, ma anche dell'utilità concreta che l'esercizio vittorioso di tali azioni potrebbe arrecare ai creditori, sia in termini quantitativi che temporali.

Articolo 275

Esecuzione del programma di liquidazione

L'articolo 275 in esame disciplina l'ulteriore corso della procedura, confermando innanzitutto lo spossessamento del debitore come effetto dell'apertura della liquidazione controllata e dell'attribuzione al liquidatore, e quindi eventualmente all'OCC incaricato dal debitore, dell'amministrazione dei beni. Il liquidatore ha il compito di provvedere alla liquidazione e deve riferire al giudice sul suo andamento ogni sei mesi, pena la revoca dell'incarico, con perdita o riduzione del compenso.

Esaurita la liquidazione, è previsto che il liquidatore presenti il conto della gestione al giudice delegato, che, se lo approva, procede alla liquidazione del compenso.

Diversamente, il giudice prescrive al liquidatore gli adempimenti che ritiene necessari e il termine, prorogabile, per adempiere. Se le prescrizioni non sono tempestivamente adempiute, il giudice provvede alla sostituzione del liquidatore e il compenso, tenuto conto della diligenza prestata, può essere ridotto o anche escluso.

Il liquidatore provvede quindi alla distribuzione secondo l'ordine di prelazione risultante dallo stato passivo approvato. Prima di procedere, deve predisporre un progetto di riparto da comunicare ai creditori affinché possano, nel termine indicato, non superiore a quindici giorni, fare osservazioni. Se non vi sono contestazioni, il liquidatore comunica il progetto al giudice delegato e dopo sette giorni (decorso un lasso temporale tale da consentire al giudice di formulare eventuali rilievi e di chiedere al liquidatore di apportare modifiche) ne cura l'esecuzione.

Se vi sono contestazioni che il liquidatore non ritiene di poter comporre apportando le opportune modifiche, gli atti sono rimessi al

giudice delegato, che provvede con decreto motivato, reclamabile avanti al tribunale.

Articolo 276

Chiusura della procedura

Anche la chiusura della procedura ricalca quella della liquidazione giudiziale in quanto si prevede che, una volta accertata la completa esecuzione del programma di liquidazione e approvato il rendiconto, il giudice dichiari chiusa la liquidazione controllata.

È altresì previsto che il giudice, con il medesimo decreto e su istanza del liquidatore autorizzi il pagamento del compenso liquidato al professionista a norma dell'articolo 275, comma 3, nonché lo svincolo delle somme eventualmente accantonate e che ordini la cancellazione della trascrizione del pignoramento e delle iscrizioni relative ai diritti di prelazione, nonché di ogni altro vincolo.

Articolo 277

Creditori posteriori

La disciplina della liquidazione controllata si chiude con la disciplina dei crediti sorti in corso di procedura (con disposizione analoga a quella contenuta nell'art. 14-*duodecies* della l. n. 3 del 2012).

In particolare, al comma 1, si prevede l'improcedibilità di azioni esecutive sui beni oggetto di liquidazione da parte dei creditori per titolo o causa posteriore alla pubblicazione della sentenza di apertura della procedura sul sito *web* del Ministero e, se si tratta di imprenditore, presso il registro delle imprese.

Al comma 2, si attribuisce la prededucibilità ai crediti sorti in occasione o in funzione della liquidazione, con esclusione della possibilità di soddisfacimento sul ricavato della liquidazione dei beni oggetto di pegno e ipoteca, per la parte destinata ai creditori garantiti.

CAPO X

ESDEBITAZIONE

Sezione I

Condizioni e procedimento della esdebitazione nella liquidazione giudiziale e nella liquidazione controllata

Articolo 278

Oggetto e ambito di applicazione

L'articolo 278 stabilisce i tratti fondamentali dell'istituto dell'esdebitazione, disponendo:

- che esso è accessibile a tutti i debitori – con efficacia anche verso i soci illimitatamente responsabili, ove si tratti di società – ma solo nell'ambito delle procedure concorsuali liquidatorie;
- che se il debitore è una società o altro ente, le condizioni personali vengono riferite alle persone dei soci illimitatamente responsabili o dei legali rappresentanti, avuto riguardo ai tre anni precedenti la domanda cui sia seguita l'apertura della procedura di liquidazione;
- che per “liberazione dai debiti” non si intende l'estinzione dei debiti rimasti insoddisfatti, ma più riduttivamente la loro inesigibilità, restando perciò fermi i diritti dei creditori nei confronti di eventuali coobbligati, obbligati in via di regresso o fideiussori del debitore e, per

le stesse ragioni, potendosi ipotizzare la persistenza di una obbligazione naturale in capo al debitore per il pagamento del debito residuo;

- che l'esdebitazione opera anche nei confronti dei creditori anteriori che non hanno partecipato al concorso, ma per la sola parte eccedente la percentuale attribuita ai creditori concorsuali aventi la stessa posizione giuridica.

L'ultimo comma precisa che restano comunque esclusi dall'esdebitazione i debiti derivanti: - dagli obblighi di mantenimento e alimentari; - dall'obbligo di risarcimento del danno da illecito extracontrattuale; - dall'applicazione di sanzioni penali e amministrative di carattere pecuniario che non siano accessorie a debiti estinti.

Articolo 279

Condizioni temporali di accesso

L'articolo 279 stabilisce, in attuazione del principio di delega di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), della l. n. 155 del 2017, che il beneficio della esdebitazione può essere conseguito al momento della chiusura della procedura di liquidazione, e comunque non oltre tre anni dalla sua apertura, salvi i casi in cui sia espressamente previsto un periodo più lungo.

Il secondo comma fissa invece il termine più breve di soli due anni a favore dell'imprenditore che abbia tempestivamente attivato la procedura di composizione assistita della crisi; si tratta di un assegnare un incentivo indiretto alla rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa.

Articolo 280

Condizioni per l'esdebitazione

Il riconoscimento del beneficio dell'esdebitazione è previsto che sia subordinato all'insussistenza di condizioni ostative, individuate nell'articolo 280 illustrato, che sono ritenute dal legislatore indicative della non meritevolezza del debitore.

La prima condizione è costituita dall'assenza di condanne definitive per reati commessi in connessione con l'attività di impresa e gravemente pregiudizievoli per il corretto svolgersi dei rapporti economici (tra i quali, specificatamente, la bancarotta fraudolenta e i delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio), salvo l'intervenuta riabilitazione.

Essendo richiesto, per l'esclusione del beneficio, che la condanna sia passata in giudicato, si prevede che, nel caso in cui il procedimento penale per uno di tali reati sia ancora pendente o nel caso in cui vi sia stata applicazione di una misura di prevenzione in relazione agli stessi, il beneficio può essere concesso, sussistendone le condizioni, solo all'esito conclusivo del procedimento penale.

Ulteriore condizione ostativa è determinata dall'aver tenuto il debitore una condotta dannosa per i creditori attraverso la distrazione dell'attivo o l'esposizione di passività inesistenti – e quindi falsando le loro valutazioni – oppure aver cagionato o aggravato il dissesto con modalità tali da rendere gravemente difficile la ricostruzione degli affari da parte degli organi della procedura, o, ancora, facendo ricorso abusivo al credito.

Impedisce il riconoscimento del beneficio anche una condotta che risulti di ostacolo al corretto e tempestivo svolgimento della

procedura, anche consistente nell'aver omissso di fornire le informazioni utili e i documenti necessari.

Vi sono infine due ulteriori condizioni ostative derivanti dall'aver già beneficiato dell'esdebitazione nei cinque anni precedenti, o comunque di averne già beneficiato per due volte, posto che il verificarsi dell'ulteriore situazione di crisi denota una colpevole incapacità di gestione della propria sfera economica.

Articolo 281

Procedimento

L'articolo 281 disciplina il procedimento per la pronuncia dell'esdebitazione e chiarisce in relazione a quali crediti la stessa opera.

Quanto al procedimento, la pronuncia può intervenire o contestualmente al decreto di chiusura della procedura – se non sono ancora decorsi tre anni dalla data in cui la stessa è stata aperta, ed anche se proseguono i giudizi e le operazioni come previsto dall'articolo 289 – oppure, se tale lasso temporale è già trascorso e la procedura è ancora pendente, quando il debitore ne fa istanza.

Prima di provvedere il tribunale deve sentire gli organi della procedura; ai fini del giudizio da esprimere, si pone a carico del curatore l'obbligo di indicare nei rapporti riepilogativi semestrali, anche in negativo, la sussistenza delle condotte e dei fatti rilevanti per l'esdebitazione.

Il terzo comma dispone che il decreto con il quale il tribunale pronuncia l'esdebitazione viene comunicato agli organi della procedura, al pubblico ministero e (solo) ai creditori non integralmente

soddisfatti (quelli integralmente soddisfatti essendo privi di interesse), i quali possono proporre reclamo.

Il decreto che nega l'esdebitazione deve invece essere notificato al debitore, essendo anch'egli legittimato a proporre reclamo.

Gli ultimi due commi disciplinano il rapporto tra esdebitazione e diritti dei creditori in relazione alle utilità che pervengono dopo la chiusura della procedura, in esito ai giudizi o alle operazioni che proseguono anche dopo la chiusura stessa.

In applicazione del principio secondo il quale i creditori partecipano al riparto di quanto ricavato dalla liquidazione di beni – e quindi anche dei diritti compresi nel patrimonio del debitore al momento dell'apertura della liquidazione, o pervenuti nel corso della stessa – le utilità materialmente acquisite dopo la chiusura, ma in forza di diritti preesistenti nel patrimonio del debitore, devono essere oggetto di riparto, incidendo l'esdebitazione unicamente sulla quota di credito eventualmente residuata al riparto integrativo.

Sezione II

Esdebitazione del sovraindebitato

Articolo 282

Esdebitazione di diritto

In relazione all'obiettivo di semplificazione delle procedure che riguardano i soggetti sovraindebitati, nonché della limitata incidenza dei loro debiti sul tessuto economico, è previsto che l'esdebitazione consegua di diritto alla chiusura della liquidazione controllata, o comunque decorsi tra anni dalla sua apertura, pur essendo necessario

un provvedimento dichiarativo del tribunale, che, se concerne un imprenditore, va iscritto al registro delle imprese a fini di pubblicità.

Il provvedimento può essere reclamato dal pubblico ministero e dai creditori.

Osta al beneficio la commissione di fatti costituenti reato come individuati nell'articolo 280, comma 1, lettera a), nonché la sussistenza della condizione di cui all'articolo 69, comma 1, se si tratta di consumatore.

Articolo 283

Debitore incapiente

Una rilevante novità introdotta nella disciplina del sovraindebitamento attiene alla possibilità per i debitori meritevoli di ottenere il beneficio dell'esdebitazione anche quando essi non sono in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura, tenuto ovviamente conto della prevalente necessità di assicurare il mantenimento della famiglia.

La *ratio* della norma – che prende atto della esistenza, anche a livello europeo, di una larga fascia di soggetti qualificabili come sovraindebitati – consiste nell'offrire una seconda *chance* a coloro che non avrebbero alcuna prospettiva di superare lo stato di sovraindebitamento, per fronteggiare un problema sociale e reimmettere nel mercato soggetti potenzialmente produttivi.

Il beneficio ha carattere di straordinarietà in quanto può essere concesso, sulle predette basi, sola per una volta; esso è inoltre mitigato dalla persistenza di un obbligo di pagamento dei debiti ove entro il quadriennio dall'esdebitazione sopravvengano rilevanti utilità –

diverse dai finanziamenti ricevuti – tali da consentire il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al dieci per cento.

Ai fini della valutazione di rilevanza delle sopravvenienze, da calcolarsi su base annua, vanno detratte le spese occorrenti per la produzione del reddito nonché quelle necessarie al mantenimento del debitore e della sua famiglia, che *ex lege* vengono calcolate in misura pari al doppio dell'indice ISEE.

La domanda di esdebitazione è presentata al giudice tramite l'OCC (i cui compensi sono tuttavia ridotti della metà) in uno alla documentazione necessaria ad individuare i creditori e l'ammontare dei crediti, gli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel biennio, i redditi dichiarati negli ultimi tre anni, tutte le entrate del debitore e del nucleo familiare; l'OCC espone inoltre gli elementi idonei a valutare la meritevolezza del debitore sotto il profilo delle cause dell'indebitamento, della diligenza impiegata nell'assumere obbligazioni e delle ragioni che hanno comportato l'incapacità ad adempierle.

Viene altresì richiesta una specifica indicazione da parte dell'OCC sulla corretta valutazione del merito creditizio del debitore da parte dell'eventuale finanziatore – considerato anche il carico di spese per il mantenimento della famiglia, sempre calcolato su base ISEE – trattandosi di elemento utile per valutare se il debitore sia stato indotto a sopravvalutare le sue capacità di adempimento.

Per ottenere l'esdebitazione è necessario un decreto del giudice, il quale valuta la sussistenza della meritevolezza e l'insussistenza di atti di frode, ovvero di dolo o colpa grave nell'indebitamento.

Nel provvedimento il tribunale deve indicare con quali modalità e in quale termine il debitore deve presentare, a pena di perdita del

beneficio concesso, la dichiarazione annuale nel caso in cui intervengano sopravvenienze rilevanti nel senso già indicato.

Il decreto è comunicato ai creditori che possono proporre opposizioni entro trenta giorni dalla ricezione della comunicazione in esito alle quali il giudice convoca gli opposenti e il debitore oppure provoca tra gli stessi un contraddittorio scritto e quindi conferma o revoca il provvedimento sull'esdebitazione con decreto motivato soggetto a reclamo.

Naturalmente, in caso di reiezione della domanda il provvedimento deve essere comunicato anche al debitore in quale può proporre reclamo.

TITOLO VI

Disposizioni relative ai gruppi di imprese

CAPO I

Regolazione della crisi o insolvenza del gruppo

Art. 284

Concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo

Nella legislazione vigente gli istituti di risoluzione della crisi d'impresa – concordato preventivo ed accordi di ristrutturazione dei debiti – sono concepiti avendo riguardo ad imprese singole, individuali o gestite in forma societaria, con poca o nessuna attenzione al fenomeno dei gruppi d'impresa. Quando si è in presenza di un gruppo d'impresa, tuttavia, è frequente che la crisi investa tutte o molte delle imprese facenti parte del gruppo ed è indispensabile affrontarla

in un'ottica unitaria laddove la frammentazione delle relative procedure si rivela disfunzionale.

A questo fine sono preordinati i criteri di delega contenuti nell'articolo 3, comma 1, lettere d) ed e), della legge n. 155 del 2017:

d) prevedere per le imprese, in crisi o insolventi, del gruppo sottoposte alla giurisdizione dello Stato italiano la facoltà di proporre con unico ricorso domanda di omologazione di un accordo unitario di ristrutturazione dei debiti, di ammissione al concordato preventivo o di liquidazione giudiziale, ferma restando in ogni caso l'autonomia delle rispettive masse attive e passive, con predeterminazione del criterio attributivo della competenza, ai fini della gestione unitaria delle rispettive procedure concorsuali, ove le imprese abbiano la propria sede in circoscrizioni giudiziarie diverse;

e) stabilire obblighi reciproci di informazione e di collaborazione tra gli organi di gestione delle diverse procedure, nel caso in cui le imprese insolventi del gruppo siano soggette a separate procedure concorsuali, in Italia o all'estero.

In attuazione del criterio di cui alla citata lettera d), si è perciò previsto che sia consentita la presentazione di un'unica domanda di accesso alle procedure di concordato preventivo o di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti quando la crisi o l'insolvenza abbiano investito imprese appartenenti al medesimo gruppo (per la cui definizione si rinvia all'articolo 2, lettera h). Resta aperta, in presenza di una domanda unitaria, la scelta tra la predisposizione di un unico piano di concordato o di piani diversi, ma pur sempre reciprocamente collegati, ferma la necessità di esplicitare le ragioni di tale scelta in funzione del miglior soddisfacimento dei creditori.

Poiché la presentazione della domanda riguardante le diverse imprese del gruppo non comporta in alcun modo l'unificazione delle rispettive masse attive e passive, anche il requisito del miglior soddisfacimento dei creditori deve essere verificato avendo riguardo ai creditori di ciascuna singola impresa.

È previsto, in attuazione dello specifico criterio di delega di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), della l. n. 155 del 2017, che la domanda deve contenere informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese del gruppo, nonché deve avere allegato il bilancio consolidato al fine di fornire elementi di conoscenza sulla complessiva situazione patrimoniale ed economica del medesimo gruppo.

Articolo 285

Contenuto del piano o dei piani di gruppo

È stabilito dalla disposizione illustrata che il piano o i piani di concordato di gruppo possono prevedere, contemporaneamente, la continuità di alcune delle imprese facenti parte del gruppo e la liquidazione di altre.

Sempre nella logica volta a privilegiare – come voluto dalla delega – il carattere unitario del gruppo, dal punto di vista imprenditoriale, è consentito contemplare nel piano di concordato operazioni infragruppo implicanti il trasferimento di risorse da una società all'altra, purché ciò sia confacente al miglior soddisfacimento delle ragioni dei creditori di ciascuna impresa; è stabilito che se ne dia espressamente atto nel piano ed un professionista indipendente che ne attesti l'importanza determinante ai fini della continuità aziendale, ferma restando la facoltà per i soci delle società interessate di tutelare i propri diritti mediante opposizione all'omologazione.

L'omologazione, tanto del concordato quanto dell'accordo di ristrutturazione dei debiti, presuppone una valutazione complessiva della situazione del gruppo, ma richiede comunque che i creditori di ciascuna impresa siano soddisfatti in misura non inferiore a quella che potrebbe risultare all'esito della liquidazione della singola impresa debitrice.

Al fine di assicurare la stabilità del concordato, una volta che esso sia stato omologato, è previsto di concentrare nel giudizio di omologazione anche la tutela dei soci eventualmente dissenzienti rispetto ad operazioni societarie straordinarie previste nel piano di concordato (ciò che costituisce specifica attuazione del criterio di delega contenuto nell'articolo. 3, comma 2, lettera f), della l. n. 155 del 2017).

Articolo 286

Procedimento di concordato di gruppo

Evidenti esigenze di semplificazione e di concentrazione delle procedure riguardanti imprese facenti parte di un medesimo gruppo implicano la gestione delle stesse dinanzi ad un unico tribunale, individuato in base a criteri che sono apparsi di più immediata ed univoca individuazione per eliminare ogni possibile incertezza al riguardo.

La procedura è disegnata in conformità ai dettami della legge delega, discostandosi il meno possibile dal modello generale enunciato nel Titolo III del Codice: nomina di un unico giudice delegato, di un unico commissario giudiziale per tutte le imprese del gruppo e deposito di un unico fondo per le spese di giustizia; contemporanea e separata votazione dei creditori di ciascuna impresa.

Nel dare attuazione all'ulteriore criterio enunciato dall'articolo 3, comma 2, lettera c), della legge delega, tenuto conto della logica unitaria che ispira il concordato di gruppo, è previsto che, dopo l'intervenuta omologazione, esso possa esser annullato o risolto solo per ragioni riferibili alla totalità delle imprese facenti parte del gruppo, a meno che i motivi di annullamento o di risoluzione riferibili solo ad una o ad alcune di dette imprese non siano tali da compromettere in modo significativo l'attuazione del concordato anche per le altre.

CAPO II

Procedura unitaria di liquidazione giudiziale

Articolo 287

Liquidazione giudiziale di gruppo

Quando l'insolvenza colpisce più imprese facenti parte del medesimo gruppo l'esigenza di unificare i relativi procedimenti liquidatori è meno evidente di quanto non lo sia in caso di procedure volte al risanamento delle imprese. Nondimeno l'unificazione delle procedure può risultare opportuna, anche per ragioni di economicità delle procedure medesime e per meglio assicurare l'uniformità del trattamento dei creditori.

È dunque previsto, in questa logica: la possibilità di presentazione di un unico ricorso dinanzi ad un unico tribunale; l'apertura di una procedura di liquidazione unitaria; quindi la nomina di un unico giudice delegato e di un unico curatore; l'individuazione di un programma unitario di liquidazione coordinata delle singole masse.

In ogni caso, è ribadita l'autonomia delle masse attive e passive riferibili a ciascuno dei soggetti giuridici posti in liquidazione.

Come per le procedure di cui al Capo I, sono previsti criteri di individuazione del giudice competente di facile ed univoca determinazione.

Per agevolare l'eventuale riconduzione ad unità di procedure afferenti ad imprese del medesimo gruppo, è altresì previsto che, quando solo una di tali imprese sia assoggettata a liquidazione giudiziale, il curatore si dia carico di segnalarlo agli organi di amministrazione e controllo delle altre imprese, implicitamente sollecitandoli a verificare l'eventuale stato d'insolvenza anche di queste ultime, e, se del caso, promuova egli stesso il relativo accertamento.

Articolo 288

Procedure concorsuali autonome di imprese appartenenti allo stesso gruppo

Il regolamento europeo sull'insolvenza transfrontaliera, di recente rinnovato (Reg. 2015/848) offre il modello al quale si uniforma anche la normativa nazionale in ordine agli obblighi di collaborazione ed informazione reciproca tra gli organi di procedure riguardanti imprese di un medesimo gruppo trattate separatamente dallo stesso tribunale o pendenti dinanzi a tribunali diversi.

CAPO III

Procedure concorsuali di imprese appartenenti ad un gruppo

Articolo 289

Domanda di accesso e obblighi di informazione e collaborazione

Anche in presenza di procedure concorsuali autonome riguardanti imprese che facciano parte di un medesimo gruppo, la disposizione

illustrata ribadisce gli obblighi informativi gravanti su chi propone una domanda di accesso alla procedura concorsuale, volti a fare chiarezza sulla composizione e sulla struttura del gruppo, nonché sulle sue condizioni economico-patrimoniali; e ribadisce altresì il potere del curatore di richiedere alle pubbliche autorità, compresa la CONSOB, le opportune informazioni.

CAPO IV

Norme comuni

Articolo 290

Azioni di inefficacia fra imprese del gruppo

Le operazioni infragruppo destinate a modificare la condizione patrimoniale di alcune delle imprese del gruppo a vantaggio di altre si risolvono in possibili atti pregiudizievoli per i creditori. Ciò spiega, in conformità a 221

quanto stabilito dall'art. 3, comma 3, lettera c), n.1, della l. n.155/2017, la necessità di un regime di maggior rigore in tema di azioni aventi ad oggetto siffatte operazioni, in analogia a quanto già previsto dal legislatore nella disciplina dell'amministrazione straordinaria, con l'opportuna precisazione che nel valutare la dannosità di un'operazione occorre tener conto anche degli eventuali vantaggi compensativi, nella medesima logica cui è ispirata la disposizione dell'art. 2497, primo comma, del codice civile.

La presunzione relativa di conoscenza del pregiudizio da parte della società beneficiaria appare pienamente giustificata dalla stessa esistenza del rapporto di gruppo.

Articolo 291

Azioni di responsabilità e denuncia di gravi irregolarità di gestione nei confronti di imprese del gruppo

L'attribuzione al curatore della legittimazione all'esercizio di tutte le azioni di responsabilità contemplate dall'art. 2497 c.c., sia nel caso di apertura di una procedura unitaria che nel caso di apertura di una pluralità di procedure, e l'attribuzione del potere di denuncia di cui all'art. 2409 del medesimo codice (nei confronti di amministratori e sindaci delle società del gruppo non assoggettate alla procedura di liquidazione giudiziale) costituiscono attuazione dei criteri di delega di cui all'articolo 3, comma 3, lettera c), n. 2) e 3), della legge n. 155 del 2017.

Articolo 292

Postergazione del rimborso dei crediti da finanziamenti infragruppo

Anche la disposizione di questo articolo ha un suo preciso referente nella legge delega (articolo 3, comma 1, lettera f)).

È quindi prevista la postergazione dei crediti che la società o l'ente o la persona fisica esercente l'attività di direzione o coordinamento vanta nei confronti delle imprese sottoposte a direzione e coordinamento, o che queste ultime vantano nei confronti dei primi sulla base di rapporti di finanziamento contratti dopo il deposito della

domanda che ha dato luogo all'apertura della liquidazione giudiziale o nell'anno anteriore.

Nel caso in cui i crediti sono stati rimborsati nell'anno anteriore alla domanda che ha dato luogo all'apertura della liquidazione giudiziale, è prevista espressamente l'applicazione del rimedio dell'inefficacia dei crediti postergati.

È fatta salva, al comma 2 dell'articolo in esame, l'applicazione della disposizione di cui all'articolo 102 sui finanziamenti prededucibili dei soci.

Titolo VII

Liquidazione coatta amministrativa

CAPO I

Natura e norme applicabili

Articolo 293

Disciplina applicabile e presupposti

La legge delega, con l'art. 15, comma 1, ha imposto una profonda rivisitazione dell'istituto della liquidazione coatta amministrativa, che viene mantenuta nella configurazione prevista dalla disciplina previgente solo per alcune categorie di imprese, individuate nel dettaglio dall'art. 295.

Si tratta delle banche, delle società di intermediazione finanziaria, delle imprese di assicurazioni.

Per un altro gruppo di imprese, indicate alla lettera b), la procedura costituisce una speciale forma di controllo amministrativo conseguente all'accertamento di irregolarità ad opera delle autorità preposte alla vigilanza sull'impresa, senza che rilevi, ai fini della sottoposizione l'elemento dell'insolvenza o della crisi abbia alcun rilievo.

Articolo 294

Rinvio alle norme speciali

Fanno eccezione al nuovo e più circoscritto campo di applicazione della liquidazione coatta amministrativa, per espressa disposizione contenuta nell'articolo 15, comma 1, lettera a), n. 1), legge delega n. 155/2017, le banche e imprese assimilate, le imprese di intermediazione finanziaria e le imprese assicurative e assimilate, per le quali il legislatore delegante ha mantenuto fermo il principio, già vigente, della esclusività della liquidazione coatta amministrativa con eccezione, quindi, delle procedure concorsuali. Per queste imprese la procedura è disciplinata dalle leggi speciali vigenti, espressamente richiamate dalla norma.

In ogni caso la disciplina non trova applicazione per gli enti pubblici, secondo l'esplicita esenzione dell'articolo 2, comma 1, lettera e), legge delega n. 155/2017.

CAPO II

LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE SPECIALI

Articolo 295

Imprese assoggettabili esclusivamente alla liquidazione coatta amministrativa

La norma ha la funzione di individuare le imprese che, per espressa previsione della legge delega, sono assoggettate esclusivamente a liquidazione coatta amministrativa, disciplinata da leggi speciali.

Sono tali:

- a) le banche, le società capogruppo di banche e le società componenti il gruppo bancario, ai sensi degli articoli 80, 99 e 101 di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385;;
- b) gli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
- c) gli istituti di moneta elettronica e gli istituti di pagamento, ai sensi dell'articolo 113-ter del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia;
- d) le società di intermediazione mobiliare, le società di gestione del risparmio, le società di investimento a capitale variabile e fisso, le società capogruppo di società di intermediazione mobiliare e le società componenti il gruppo, ai sensi dell'articolo 57 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria);
- e) i fondi comuni di investimento, ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria; le succursali di imprese di investimento e di gestori esteri di fondi di investimento alternativi, ai sensi dell'articolo 58 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria; i depositari

centrali, ai sensi dell'articolo 79-*bis decies* del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria;

f) le fondazioni bancarie di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153;

g) la Cassa depositi e prestiti di cui al decreto legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326;

h) i fondi pensione di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252;

i) le imprese di assicurazione e riassicurazione di cui al codice delle assicurazioni private.

Inoltre, sono soggette esclusivamente alla liquidazione coatta amministrativa le società fiduciarie di cui all'articolo 199 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria; le società fiduciarie, le società fiduciarie e di revisione e gli enti di gestione fiduciaria disciplinati dalla legge 23 novembre 1939, n. 1966; le società di cui all'articolo 2 del decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 1986, n. 430; le società fiduciarie di cui all'articolo 60, comma 4, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415, a cui si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 82 a 95 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, in quanto compatibili. Sono fatte salve, in ogni caso, le disposizioni previste dal decreto-legge 5 giugno 1986, n. 233, convertito, con modificazioni, dalla legge 1 agosto 1986, n. 430.

Articolo 296

Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza anteriore alla liquidazione coatta amministrativa

La norma disciplina, per le imprese ancora soggette a liquidazione coatta amministrativa, individuate dall'art. 295, senza discostarsi in modo significativo dal procedimento previsto dall'art. 195 della l. fall., l'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza, quando questo precede il provvedimento con cui viene disposta la liquidazione coatta amministrativa.

L'unica significativa modificazione, coerente con i criteri dettati in materia dalla legge delega, è rappresentata dall'attribuzione della competenza a pronunciarsi sull'accertamento dello stato di insolvenza al tribunale del luogo in cui l'impresa ha il centro degli interessi principali, con la precisazione che non rileva il trasferimento del centro degli interessi principali intervenuto nell'anno antecedente il deposito della domanda di apertura del procedimento.

Articolo 297

Accertamento giudiziario dello stato di insolvenza successivo alla liquidazione coatta amministrativa

La disposizione si pone in una linea di continuità rispetto all'art. 202 del r.d. n. 267 del 1942 e regola l'accertamento giudiziario dello stato d'insolvenza successivo all'apertura della liquidazione coatta amministrativa.

L'accertamento può essere richiesto dal commissario liquidatore, dagli organi di controllo interno o dalle autorità amministrative che hanno la vigilanza sull'impresa o dal pubblico ministero.

Per il resto, il procedimento è regolato mediante rinvio all'art. 296.

La norma fa salve in modo espresso le diverse disposizioni delle leggi speciali relative all'accertamento dello stato di insolvenza successivo all'apertura della liquidazione coatta amministrativa.

Articolo 298

Effetti dell'accertamento giudiziario dello stato di insolvenza

La disposizione disciplina il regime degli effetti dell'accertamento dello stato di insolvenza, estendendo all'impresa insolvente assoggettata a liquidazione coatta il regime della inefficacia e delle azioni revocatorie nelle ipotesi di atti pregiudizievoli posti in essere dal soggetto debitore, come già disponeva il r.d. n.267 del 1942.

La norma rinvia all'art. 32, ponendo quindi la regola della *vis attractiva* del tribunale che ha accertato lo stato di insolvenza, competente a conoscere di tutte le azioni che ne derivano, qualunque sia il valore ed attribuisce la relativa legittimazione, al commissario liquidatore, in continuità con la disciplina previgente.

Conformemente all'elaborazione giurisprudenziale oramai consolidata, la disposizione attribuisce rilievo alla data del provvedimento che accerta lo stato di insolvenza e non già di quella del provvedimento che apre la liquidazione coatta amministrativa.

Quanto al termine di decadenza, questo decorre dalla data del provvedimento di nomina del commissario liquidatore, se successivo all'accertamento dello stato di insolvenza, perché è solo da questo momento che l'azione revocatoria può essere esercitata (anche in questo caso in recepimento dell'orientamento unanime della Corte di cassazione).

Articolo 299

Risoluzione e annullamento del concordato

L'art. 299 disciplina le conseguenze del concordato non eseguito, prevedendone, come già la l. fall., la risoluzione o l'annullamento. In caso di risoluzione o annullamento del concordato si riapre la liquidazione coatta amministrativa e l'autorità che vigila sulla liquidazione adotta i provvedimenti che ritiene necessari. La disposizione postula l'esistenza di norme speciali che disciplinano il concordato nella liquidazione coatta amministrativa (qual è, ad esempio, l'art. 93 del d.lgs. n.385 del 1993).

CAPO III

LIQUIDAZIONI COATTE AMMINISTRATIVE ORDINARIE

Articolo 300

Rapporti tra liquidazione giudiziale, concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti e liquidazione coatta amministrativa

La norma prevede, per le imprese vigilate dalla pubblica amministrazione diverse da quelle individuate dall'art. 295, la possibilità di avvalersi degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza previsti per gli altri imprenditori e l'assoggettamento alla liquidazione giudiziale e disciplina i rapporti tra procedure, stabilendo che, dopo l'apertura della liquidazione giudiziale o del concordato preventivo o dopo l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, non può essere aperta la liquidazione coatta amministrativa.

I rapporti tra tali procedure sono disciplinati ponendo una regola di prevalenza e non sovrapposizione delle procedure "ordinarie" rispetto

alla liquidazione coatta amministrativa, se il provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa è stato emanato prima del deposito del provvedimento che accerta lo stato di insolvenza o apre la procedura di concordato preventivo o omologa gli accordi di ristrutturazione dei debiti, si fa luogo alla necessaria immediata chiusura della procedura amministrativa. Si è ritenuto, infatti, che attuato il pieno spossessamento dell'imprenditore a seguito della liquidazione giudiziale o omologati gli accordi di ristrutturazione o aperto il concordato preventivo, non v'è ragione di una duplicazione dei regimi di controllo e dei costi.

La disposizione precisa che tra il deposito della domanda di accesso e l'apertura del concordato preventivo o l'omologazione degli accordi di ristrutturazione, l'attività di vigilanza delle autorità prosegue, ma senza l'avanzamento automatico della liquidazione dell'attivo e della verifica dei crediti, essendo destinate tali incombenze a non produrre effetti ove vi sia l'evoluzione concorsuale piena conseguente all'apertura del concordato o all'omologazione degli accordi.

In virtù del più generale principio di conservazione degli atti legalmente compiuti, nell'ipotesi di liquidazione giudiziale aperta dopo il provvedimento che ha disposto la liquidazione coatta amministrativa, restano salvi gli effetti degli atti legalmente compiuti dagli organi della procedura e l'accertamento del passivo prosegue sulla base delle disposizioni della sentenza dichiarativa dello stato di insolvenza.

Articolo 301

Provvedimento di liquidazione

L'art. 301 mutua la disciplina della pubblicità del provvedimento che ordina la liquidazione coatta amministrativa a cura dell'autorità che lo ha emanato dall'art. 197 del r.d. n.267 del 1942.

Articolo 302

Organi della liquidazione coatta amministrativa

La norma disciplina, in linea di continuità con l'art. 198 della l. fall., gli organi della liquidazione, che sono il commissario liquidatore ed il comitato di sorveglianza.

La nomina di tre commissari resta eccezionale ed è prevista qualora l'importanza dell'impresa o dell'ente lo consigli, per il numero dei dipendenti, l'attività svolta, l'entità del passivo o la composizione dell'attivo.

Il comitato di sorveglianza riflette una composizione di tre o cinque componenti, scelti fra persone particolarmente esperte nel ramo di attività esercitato dall'impresa, possibilmente fra i creditori.

Articolo 303

Responsabilità del commissario liquidatore

Il commissario liquidatore, come già prevedeva l'art. 199 del r.d. n.267 del 1942, è pubblico ufficiale e ha i doveri di informazione e rendicontazione periodica propri del curatore fallimentare.

Articolo 304

Effetti del provvedimento di liquidazione

La norma riprende le previsioni dell'art. 200 della l. fall. e disciplina gli effetti del provvedimento di liquidazione sul patrimonio dell'impresa o dell'ente e di opponibilità degli atti ai creditori.

Le funzioni delle assemblee e degli organi di amministrazione e di controllo delle società, persone giuridiche o enti cessano, salvo il caso di proposizione di concordato della liquidazione.

La norma attribuisce al commissario la rappresentanza, anche processuale, dell'ente assoggettato alla liquidazione e gli assegna il compito di procedere all'accertamento del passivo.

Articolo 305

Effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti

La norma regola, in modo conforme a quanto già previsto dall'art. 201 della l. fall., gli effetti della liquidazione per i creditori e sui rapporti giuridici preesistenti.

Articolo 306

Commissario liquidatore

L'art. 306 riprende la disciplina dell'art. 204 del r.d. n. 267 del 1942, stabilendo i compiti del commissario liquidatore nell'attività di liquidazione, la sua soggezione ai poteri di indirizzo dell'autorità di vigilanza, l'obbligo di presa in consegna dei beni. L'unico spetto di novità della norma è il rinvio alla disciplina della liquidazione giudiziale dell'affitto d'azienda e del programma di liquidazione, nei limiti della compatibilità.

Articolo 307

Relazione del commissario

La norma, come già l'art. 205 della l. fall., prevede l'obbligo in capo all'imprenditore individuale o agli amministratori delle imprese esercitate in forma societaria o di enti di rendere il conto al commissario liquidatore relativo al tempo posteriore dell'ultimo bilancio e regola gli obblighi di organizzazione contabile e amministrativa cui è tenuto il commissario liquidatore, ivi comprese le relazioni periodiche che vanno trasmesse a mezzo di posta elettronica certificata.

Articolo 308

Poteri del commissario

Il commissario liquidatore, come già previsto dall'art. 206 della l. fall., può esercitare l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i componenti degli organi di controllo con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione.

Per il compimento degli atti di straordinaria amministrazione di valore indeterminato o superiore a euro 100.000 e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, il commissario deve essere autorizzato dall'autorità di vigilanza, sentito il comitato di sorveglianza. Per gli stessi atti, se di valore pari o inferiore a euro 100.000, è prevista una procedura più snella ed il commissario deve essere autorizzato solo dal comitato di sorveglianza.

Articolo 309

Comunicazioni ai creditori e ai terzi

L'art. 309 disciplina le comunicazioni ai creditori e le attività preparatorie per la formazione dello stato passivo, privilegiando l'uso della posta elettronica certificata, come già l'art. 207 della l. fall..

Articolo 310

Domande dei creditori e dei terzi

La norma disciplina l'ipotesi in cui i creditori e i terzi non abbiano ricevuto la comunicazione prevista richiamando la disciplina dettata per l'accertamento del passivo nella liquidazione giudiziale.

Articolo 311

Formazione dello stato passivo

L'art. 311 detta le regole sulla formazione dello stato passivo. La principale differenza, rispetto alla liquidazione giudiziale, alla quale per il resto si rinvia, è rappresentata dal ruolo del commissario liquidatore, il quale forma l'elenco dei crediti ammessi o respinti, che diviene esecutivo con il deposito nella cancelleria del tribunale nel cui circondario l'impresa o l'ente ha il proprio centro degli interessi principali. L'autorità giudiziaria interviene nel procedimento solo nella fase dell'impugnazione, disciplinata mediante rinvio alle norme corrispondenti dettate per la liquidazione giudiziale.

Con riferimento alla liquidazione delle imprese che esercitano il credito restano salve le disposizioni delle leggi speciali relative all'accertamento dei crediti chirografari.

Articolo 312

Liquidazione dell'attivo

L'art. 312 riproduce il testo dell'art. 210 della l. fall., attribuendo al commissario liquidatore il compito di procedere alla liquidazione dell'attivo. La norma prevede che la vendita degli immobili o di beni mobili in blocco debba essere autorizzata dall'autorità che vigila sulla liquidazione, con il parere del comitato di sorveglianza.

Articolo 313

Ripartizione dell'attivo

La norma regola la ripartizione dell'attivo, prevedendo anche, come già l'art. 212 della l. fall., la possibilità di distribuire acconti parziali a tutti i creditori o ad alcune categorie di essi, previa acquisizione del parere del comitato di sorveglianza e con l'autorizzazione dell'autorità che vigila sulla liquidazione.

L'unica novità è rappresentata dalla previsione secondo la quale, in caso di insufficienza dei fondi disponibili per il pagamento dei debiti, il commissario liquidatore chiede l'accertamento dello stato d'insolvenza e, se ne ricorrono le condizioni, l'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Articolo 314

Chiusura della liquidazione

La norma, nella sostanza, riproduce l'art. 213 della l. fall. e disciplina gli obblighi del commissario liquidatore di rendere il conto della gestione e predisporre il riparto finale ai creditori, cui possono seguire l'esercizio dei poteri di impugnazione e i giudizi sulle relative contestazioni.

Il richiamo alle disposizioni civilistiche conferma la successiva cancellazione della società e il deposito dei libri sociali.

Articolo 315

Concordato della liquidazione

Per la proposizione del concordato diretto al soddisfacimento dei creditori è necessario che, come già previsto dall'art. 214 r.d. n. 267 del 1942, la presentazione della proposta sia autorizzata dall'autorità che vigila sulla liquidazione, su parere del commissario liquidatore e sentito il comitato di sorveglianza.

Viene mantenuta la forma semplificata del procedimento, che non prevede la sottoposizione al voto da parte dei creditori, bensì che i creditori e ogni altro interessato possano opporsi e che il tribunale tenga conto di tali opposizioni nel decidere sulla proposta.

CAPO IV

FUNZIONI DELLE AUTORITA' AMMINISTRATIVE DI VIGILANZA PER LA CRISI E L'INSOLVENZA

Articolo 316

Funzioni delle autorità amministrative di vigilanza

La norma definisce le specifiche competenze spettanti alle autorità amministrative di vigilanza in relazione ai nuovi istituti preposti ad agevolare l'emersione anticipata della crisi, finalità cui partecipano tutti i comparti in cui è organizzato il mondo imprenditoriale, inclusi i soggetti vigilati e con eccezione solo di quelli sottoposti a regime speciale.

Le autorità amministrative di vigilanza sono dunque competenti a ricevere dagli organi interni di controllo, nonché da quelli esterni incaricati della revisione e dell'ispezione e dai creditori qualificati, le segnalazioni sulla crisi proprie del sistema di allerta.

La composizione assistita della crisi coinvolge inoltre direttamente l'autorità di vigilanza cui è affidata la nomina di due dei componenti del collegio di cui all'articolo 17, riflettendo in tal modo la peculiarità dei soggetti vigilati.

Rientra tra le funzioni delle autorità amministrative di vigilanza anche la presentazione della domanda di accertamento dello stato di insolvenza con apertura della liquidazione giudiziale.

TITOLO VIII

LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E MISURE CAUTELARI PENALI

Articolo 317

Principio di prevalenza delle misure cautelari reali e tutela dei terzi

La norma ha un contenuto essenzialmente ricognitivo, in quanto l'estensione ai sequestri delle cose di cui è consentita la confisca delle norme del decreto legislativo n.159/2011 è contenuta nell'art.104-bis dip. att. c.p.p. citato, come modificato dall'art.391 dello schema di decreto. Per le ragioni che sorreggono tale scelta, si rinvia a quanto diffusamente illustrato nella parte introduttiva della presente relazione.

Articolo 318

Sequestro preventivo

In funzione di coordinamento, in attuazione dei principi di delega, si è ritenuto di intervenire su quei sequestri, c.d. impeditivi, che hanno funzione primaria di impedire che il reato sia portato a conseguenze ulteriori e ad assolvere quindi pura funzione cautelare. Sempre che tali sequestri non siano funzionali alla confisca delle cose intrinsecamente illecite, non emergono specifiche ragioni per ritenere la prevalenza del procedimento penale. Una volta interrotto ogni rapporto con l'utilizzatore del bene, indagato o imputato che sia, a seguito dell'intervenuta apertura della procedura di liquidazione, non vi sono evidenti ragioni per escludere che il bene possa essere utilmente destinato alla soddisfazione dei creditori.

All'articolo 318 si dispone pertanto che sui beni acquisiti alla procedura non può essere disposto sequestro, a meno che non si tratti di cose in sé illecite, salva l'ipotesi che tali cose illecite possano circolare a seguito di regolarizzazione amministrativa (si pensi per es. a beni usurpativi di marchi o agli immobili abusivi).

Analogamente, ove sui beni in sequestro sopraggiunga la dichiarazione di liquidazione, successivamente all'adozione del provvedimento penale, il curatore può chiederne la revoca e quindi la restituzione.

Nel caso di revoca o chiusura della procedura il curatore ha l'onere di informare il pubblico ministero presso il giudice competente, astenendosi per il termine di novanta giorni dall'operare le cancellazioni di iscrizioni e trascrizioni sui beni residui, che potrebbero rilevarsi pregiudizievoli, al fine di consentire eventuali ulteriori iniziative di natura penale sui medesimi beni.

Al comma 4 dell'articolo 318 si chiarisce che le limitazioni all'iniziativa penale non riguardano i beni esclusi *ex lege* dalla procedura o comunque non sottoponibili a liquidazione.

Articolo 319

Sequestro conservativo

L'articolo 319 disciplina il sequestro conservativo nel senso di ribadire che trattandosi di sequestro funzionale a un'esecuzione individuale è destinata ad arrestarsi ove intervenga la procedura concorsuale, coerentemente con quanto previsto dall'art.150.

Articolo 320

Legittimazione del curatore

All'articolo 320 si riconosce la legittimazione del curatore ad impugnare l'eventuale decreto di sequestro disposto in difetto delle condizioni di cui al comma 1 ovvero ad appellare il diniego della revoca con le modalità e nei termini stabiliti dall'articolo 322 e ss. del c.p.p.

Articolo 321

Liquidazione coatta amministrativa e misure di prevenzione

Le disposizioni trovano applicazione anche nel caso di liquidazione coatta (articolo 321).

Titolo IX

DISPOSIZIONI PENALI

CAPO I, CAPO II e CAPO III

REATI COMMESSI DALL'IMPRENDITORE IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE, REATI COMMESSI DA PERSONE DIVERSE DALL'IMPRENDITORE IN LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E DISPOSIZIONI APPLICABILI NEL CASO DI CONCORDATO PREVENTIVO, ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI, PIANI ATTESTATI E LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Il titolo IX è dedicato alle disposizioni penali ed è distinto in cinque capi.

L'art. 2 della legge di delega in relazione alle disposizioni penali si limita a prevedere di: «a) sostituire il termine «fallimento» e i suoi derivati con l'espressione «liquidazione giudiziale», adeguando dal punto di vista lessicale anche le relative disposizioni penali, ferma restando la continuità delle fattispecie criminose».

La legge di delega esclude, quindi, la bancarotta dal campo di intervento del decreto attuativo; per quanto si sia in presenza di una rivisitazione generale della materia cui è sotteso un diverso modo di porsi del legislatore di fronte al fenomeno dell'insolvenza, manca ogni indicazione volta alla riformulazione delle disposizioni incriminatrici della legge fallimentare

Gli articoli che compongono i capi in cui è suddiviso il titolo in esame contengono, pertanto, le norme penali incriminatrici in materia di: reati commessi dall'imprenditore in liquidazione giudiziale (capo I); da persone diverse dall'imprenditore in liquidazione giudiziale (capo II); le disposizioni applicabili nel caso di concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani attestati e liquidazione

coatta amministrativa (capo III); reati commessi nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e reati commessi nella procedura di composizione della crisi (capo IV); le disposizioni di procedura (capo V).

Salvo quanto si precisa con riguardo alle condotte descritte al capo IV (articoli 344 e 345), si tratta di norme che riproducono sul piano delle condotte incriminate le corrispondenti previsioni della legge fallimentare. Le norme in esame sono riscritte, quindi, sostituendo al termine “fallimento” quello di “liquidazione giudiziale” e al termine “fallito” quello di “imprenditore in liquidazione giudiziale”; al contempo si è proceduto a innovare i rinvii ai singoli articoli che regolano i corrispondenti istituti della legge fallimentare.

Le norme penali in parola troveranno applicazione, dunque, nei riguardi dell’imprenditore “se è dichiarato in liquidazione giudiziale”, esclusivamente con riguardo alle condotte realizzate successivamente all’entrata in vigore del presente decreto legislativo.

Non si è inteso operare l’abrogazione delle corrispondenti norme penali dettate nella legge fallimentare, stante la persistente applicazione alle procedure in essere al momento dell’entrata in vigore del decreto legislativo di quel complesso normativo (art.390 dello schema di decreto).

Pertanto ai fatti commessi dall’imprenditore dichiarato fallito anteriormente all’entrata in vigore della riforma si applicheranno le disposizioni vigenti recate dagli articoli 216 e seguenti della legge fallimentare. Tali disposizioni sono naturalmente destinate ad esaurire la loro efficacia nel tempo, quando saranno definite le relative procedure secondo la previgente normativa, producendosi per questa via la loro abrogazione implicita.

In questa prospettiva è garantita di fatto continuità normativa, non contenendo la delega disposizioni che autorizzassero modifiche di natura sostanziale al trattamento penale riservato alle condotte di bancarotta e alle altre condotte contemplate oggi dal titolo sesto della legge fallimentare. Né la mera sostituzione terminologica cui fa riferimento l'articolo 2 della legge di delega avrebbe potuto investire le norme del regio decreto del 1942, una volta che si è giustificata l'opzione di adottare *ex novo* il codice dell'insolvenza.

Le norme penali recate dai due corpi normativi sono destinate quindi a coesistere fintanto che troverà applicazione la disciplina previgente in relazione a dichiarazioni di fallimento anteriori all'entrata in vigore delle nuove norme del codice o le cui procedure siano pendenti alla medesima data.

Gli articoli da 322 a 328 di cui al capo III corrispondono pertanto, nel senso sopra precisato, agli articoli da 216 a 222 del r.d. 16 marzo 1942, n.267 e puniscono allo stesso modo le condotte del fallito e dell'imprenditore in liquidazione giudiziale. Analogamente gli articoli 329-340 riproducono gli articoli e223-234 della legge fallimentare.

Non trovano ingresso nel nuovo codice le disposizioni dell'art.235 della legge fallimentare in materia di omessa trasmissione dell'elenco dei protesti cambiari, espressamente abrogata.

CAPO IV

REATI COMMESSI NELLE PROCEDURE DI COMPOSIZIONE DELLE CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO E REATI COMMESSI NELLA PROCEDURA DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

Articolo 344

Sanzioni per il debitore e per i componenti dell'organismo di composizione della crisi

Il capo IV è intitolato ai reati commessi nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento e ai reati commessi nella procedura di composizione della crisi.

In particolare l'articolo 344 dello schema di decreto è volto a punire le condotte di falso commesse al fine di ottenere l'accesso alle relative procedure, ivi compreso il c.d. concordato minore, e a quelle di liquidazione controllata del sovraindebitato.

La previsione di disposizioni penali discende dall'opzione di regolare in maniera unitaria all'interno del codice della crisi istituti già presenti nel sistema e regolati dalla legge 27 gennaio 2012, n.3, che già stabiliva identiche sanzioni all'articolo 16 della legge citata.

L'articolo 344 in commento riproduce pertanto, attraverso il rinvio ai corrispondenti istituti del codice, le disposizioni vigenti.

Il comma 2 ha invece contenuto di novità e prevede le medesime pene quando sia prodotta documentazione falsa o contraffatta al fine di ottenere l'accesso alla procedura di esdebitazione, come regolata dall'art.283 del codice o nell'ipotesi in cui il debitore incapiente, ammesso ad usufruire del beneficio dell'esdebitazione, non adempia agli obblighi informativi a suo carico. L'esdebitazione del debitore incapiente è infatti istituto nuovo e sarebbe irragionevole immaginare che il debitore, ammesso a godere del beneficio dell'esdebitazione senza nulla corrispondere ai propri creditori, vada esente da pena quando abbia attestato il falso per poter accedere al beneficio.

Il comma 3, come già l'art. 16 della legge n.3 del 2012, prevede sanzioni penali per il componente dell'organismo di composizione che

attesti il falso con riguardo alla consistenza del patrimonio del debitore. In questo ambito, l'unico elemento di novità è rappresentato dall'estensione delle medesime sanzioni al componente dell'OCC che attesti il falso nella procedura disciplinata dall'art. 283.

Articolo 345

Falso nelle attestazioni dei componenti dell'OCRI

L'articolo 345 punisce il componente dell'organismo di composizione della crisi che renda dichiarazioni false sui dati aziendali del debitore che intenda presentare domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti o di apertura del concordato preventivo.

Tale falsità si inserisce in una procedura prodromica a quella concorsuale e la norma, pertanto, risulta modellata su quanto già previsto dall'articolo 342 in tema di falso in attestazioni e relazioni in tema di accesso al concordato preventivo. L'articolo 342 riproduce sostanzialmente sul punto il contenuto del vigente art.236-bis della l. fall.. La circostanza che, nella prospettiva di riforma recata dal codice, al concordato preventivo si possa addivenire anche all'esito del procedimento di composizione assistita della crisi, nell'ambito della quale fanno capo ai componenti dell'organismo obblighi di verità nell'esposizione della situazione patrimoniale del richiedente, ha indotto ragionevolmente a sanzionare l'esposizione di dati falsi, non diversamente dall'ipotesi in cui analoghi obblighi sono imposti al professionista indipendente nell'ambito della procedura concorsuale.

Le norme in esame non hanno quindi contenuto di novità in relazione alle condotte punite, proprio perché derivano da disposizioni analoghe già vigenti, e individuano incontrario i soggetti responsabili in conformità alle nuove competenze delineate dal codice.

CAPO V

DISPOSIZIONI DI PROCEDURA

Articolo 346

Esercizio dell'azione penale per reati in materia di liquidazione giudiziale

L'articolo 346 riproduce il contenuto dell'articolo 238 della legge fallimentare.

Articolo 347

Costituzione di parte civile

L'articolo 347 riproduce il contenuto dell'articolo 240 della legge fallimentare, sostituendo al commissario giudiziale, organo che ha funzioni di vigilanza sulla procedura, con il liquidatore giudiziale, che invece è un mandatario dei creditori concorsuali ed esercita tutte le azioni strumentali alla liquidazione del patrimonio, comprese le azioni risarcitorie.

TITOLO X

DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DELLA CRISI E DELL'INSOLVENZA, NORME DI COORDINAMENTO E DISCIPLINA TRANSITORIA

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI, STRUMENTI DI ALLERTA E COMPOSIZIONE ASSISTITA DELLA CRISI

Articolo 348

Adeguamento delle soglie dell'impresa minore

L'articolo in commento prevede che i limiti dimensionali propri dell'impresa minore e delle grandi imprese possano essere rivisti nel corso del tempo. A tal fine, il Ministro della giustizia, ogni tre anni, può procedere all'aggiornamento dei valori, tenuto conto anche della media delle variazioni degli indici ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati intervenute nel periodo di riferimento.

Articolo 349

Abolizione dei termini fallimento e fallito

La norma prevede la sostituzione delle parole «fallimento», «procedura fallimentare» e «fallito» contenute in qualsivoglia disposizione normativa vigente, con le espressioni «liquidazione giudiziale», «procedura di liquidazione giudiziale» e «debitore assoggettato a liquidazione giudiziale».

Articolo 350

Modifiche alla disciplina dell'amministrazione straordinaria

La disposizione, coerentemente con le modifiche in tema di competenza introdotte in attuazione della legge delega, apporta le necessarie variazioni lessicali alla disciplina dell'amministrazione straordinaria, tanto all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, tanto all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 23 dicembre 2003, n.347, convertito, con modificazioni, in legge 18 febbraio 2004, n. 39.

Articolo 351

Disposizioni sui compensi dell'OCRI

La norma in esame prevede che i compensi spettanti all'organismo di composizione della crisi di impresa per i costi amministrativi e i compensi dei componenti del collegio siano determinati di comune accordo con il debitore.

Se manca l'accordo i compensi sono liquidati dal presidente della sezione specializzata in materia di imprese o da un suo delegato tenuto conto dell'impegno in concreto richiesto e degli esiti del procedimento. L'attribuzione del compito di provvedere alla liquidazione del compenso spettante all'OCRI al presidente della sezione specializzata in materia di imprese è conseguenza dell'attribuzione a tale organo del potere di nomina di uno dei componenti del collegio investito del procedimento. Tale attribuzione è espressamente prevista dalla legge delega.

La norma stabilisce anche i parametri di riferimento che sono rapportati al compenso dovuto al curatore nella liquidazione giudiziale e variano in relazione alle specifiche attività svolte nelle diverse fasi del procedimento.

Articolo 352

Disposizioni transitorie sul funzionamento dell'OCRI

L'articolo in esame stabilisce che, nel tempo necessario all'istituzione, ad opera del Ministro della giustizia, di un albo nazionale dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e controllo nelle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza, i componenti del collegio degli esperti siano individuati tra i soggetti

iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all'albo degli avvocati i quali abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale o di attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell'apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati.

Articolo 353

Istituzione di un osservatorio permanente

L'articolo in commento introduce l'osservatorio permanente sull'efficienza delle misure di allerta e delle procedure di composizione assistita della crisi di impresa, dettando le disposizioni sulla composizione e sui compiti di monitoraggio dell'andamento delle misure di allerta e delle procedure concorsuali, in un'ottica di comparazione delle procedure per ogni ufficio giudiziario e distretto e su base nazionale.

L'osservatorio ha anche il compito di proporre modifiche normative per migliorare l'efficienza delle procedure concorsuali e dei modelli informatici dei rapporti riepilogativi.

Articolo 354

Adeguamento dei parametri

La previsione riguarda l'adeguamento dei parametri previsti dall'articolo 15 del codice in presenza dei quali i creditori pubblici qualificati devono segnalare le situazioni di crisi dell'impresa. L'adeguamento riguarda sia la tipologia dei debiti, sia l'entità degli stessi, sia i parametri di tempestività dell'iniziativa ed è previsto che avvenga con decreto del Ministro della giustizia da adottarsi di

concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze entro due anni dall'entrata in vigore dell'osservatorio e successivamente almeno ogni tre anni.

Articolo 355

Relazione al Parlamento

La norma prevede che il Ministro della giustizia presenti al Parlamento una relazione dettagliata sull'applicazione del codice entro due anni dalla sua entrata in vigore, e successivamente ogni tre anni, sulla base dei dati forniti dall'osservatorio permanente sull'efficienza delle misure di allerta e delle procedure di composizione assistita della crisi di impresa.

CAPO II

ALBO DEGLI INCARICATI DELLA GESTIONE E DEL CONTROLLO NELLE PROCEDURE

Articolo 356

Albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza

La norma disciplina l'istituzione dell'albo unico nazionale dei soggetti destinati a svolgere le funzioni di curatore, commissario giudiziale o liquidatore nelle procedure contenute nel codice della crisi e dell'insolvenza e prevede i requisiti di onorabilità che gli stessi debbono possedere, oltre che un obbligo di aggiornamento biennale. Si vuole così garantire che il conferimento degli incarichi avvenga a favore di soggetti di comprovata professionalità e di specchiata onestà.

L'albo è istituito presso il Ministero della giustizia, che esercita anche la vigilanza sull'attività degli iscritti.

Articolo 357

Funzionamento dell'albo

L'articolo in esame prevede che con decreto del Ministro della giustizia siano individuate le modalità di iscrizione all'albo, le modalità di sospensione e cancellazione dal medesimo albo e le modalità di esercizio del potere di vigilanza da parte del Ministero della giustizia.

Articolo 358

Requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure

La norma disciplina in positivo e in negativo i requisiti per la nomina agli incarichi di custodia e di controllo nelle procedure.

La nomina è fatta dall'autorità giudiziaria tenuto conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi periodici e finali redatti dai soggetti incaricati e degli incarichi in corso, in modo da assicurare che il professionista nominato abbia realmente il tempo per dedicarsi al nuovo incarico. Le nomine devono essere effettuate secondo criteri di trasparenza e turnazione nell'assegnazione degli incarichi, esigenza che l'esistenza di un albo nazionale renderà più facile assicurare, pur dovendo essere bilanciata con l'esigenza di nominare professionisti dotati delle necessarie, specifiche esperienze in rapporto alla natura ed all'oggetto dell'incarico.

CAPO III

DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI

Articolo 359

Area web riservata

La norma disciplina l'istituzione dell'area web riservata a cura del Ministero dello sviluppo economico, sentita l'Agenzia per l'Italia digitale. Si tratta dell'area destinata ad ospitare gli atti che non sia possibile notificare a mezzo di posta elettronica certificata causa imputabile al destinatario, come previsto dall'art. 40, comma 6.

Un decreto emanato dal Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero della giustizia, definirà le modalità tecniche e i contenuti dell'area web riservata.

Articolo 360

Disposizioni in materia di obbligatorietà del deposito con modalità telematiche degli atti del procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza

La norma in esame dispone l'obbligo del deposito con modalità telematiche degli atti di parte e degli atti degli ausiliari del giudice nel procedimento di accertamento dello stato di crisi o di insolvenza, in tutti i gradi di giudizio.

Articolo 361

Norma transitoria sul deposito telematico delle notifiche

La disciplina transitoria prevede che, fino alla realizzazione dell'area web riservata prevista dall'art. 378, nelle ipotesi in cui la notificazione telematica non sia possibile o non abbia esito positivo per causa imputabile al destinatario, la notifica, a cura del ricorrente, si esegua esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma,

del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, presso la residenza. Quando la notificazione non può essere compiuta con queste modalità, si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese ovvero presso la residenza per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, e si perfeziona nel momento del deposito stesso. Per le persone fisiche non obbligate a munirsi del domicilio digitale, del deposito è data notizia anche mediante affissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento.

Articolo 362

Trattazione delle controversie concorsuali presso la Corte di cassazione

L'articolo in oggetto mira ad assicurare la celerità nella definizione delle controversie “concorsuali” e perciò prevede la destinazione alla sezione cui è assegnata presso la Corte di cassazione la trattazione della materia di magistrati in numero congruo rispetto ai procedimenti pendenti e pervenuti e dell'urgenza della definizione.

Articolo 363

Certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi

La norma, per rendere più agevole l'istruttoria nei procedimenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, prevede le modalità di rilascio, da stabilirsi con decreto di natura non regolamentare, su richiesta del debitore o del tribunale, della certificazione dei debiti

contributivi e dei debiti per premi assicurativi da parte dell'INPS e dell'INAIL.

Articolo 364

Certificazione dei debiti tributari

Analogamente a quanto previsto per i debiti nei confronti di INPS e INAIL, prevede l'obbligo di rilascio della certificazione dei debiti tributari in capo agli uffici dell'Amministrazione finanziaria e degli enti preposti all'accertamento dei tributi di loro competenza, rimettendo ad Agenzia delle entrate l'elaborazione della modulistica necessaria.

Articolo 365

Informazioni sui debiti fiscali, contributivi e per premi assicurativi

Fino a quando non saranno regolamentate le modalità di rilascio della certificazione dei debiti contributivi e per premi assicurativi e dei debiti tributari, la norma dispone che la cancelleria acquisisca direttamente le certificazioni dagli uffici competenti.

Articolo 366

Modifica all'articolo 147 del Testo unico in materia di spese di giustizia

La norma prevede che in caso di revoca del fallimento le spese della procedura, compreso il compenso del curatore, siano poste a carico del creditore istante, anche se non condannato ai danni, se con il suo comportamento ha dato causa alla dichiarazione di fallimento. La disposizione mira dunque a stabilire un criterio chiaro di

individuazione del soggetto tenuto a farsi carico di tali spese e ad agevolare il curatore, il quale non ha titolo per partecipare personalmente al giudizio di reclamo, nel recupero del compenso liquidatogli dal tribunale.

La disposizione, inoltre, si fa carico di colmare un vuoto normativo, che genera un rilevante contenzioso con il Ministero della giustizia. Infatti, il D.P.R. n. 115 del 30.05.2002, con riferimento alle spese delle procedure revocate ed all'individuazione del soggetto onerato del pagamento del compenso al curatore, disciplina unicamente le ipotesi di responsabilità del creditore istante o del fallito. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che, fuori da queste ipotesi, le spese sono poste a carico dell'Erario e sopportate esclusivamente dall'Amministrazione dello Stato (Cass. 18541/2012; Cass. 10099/2008). Tuttavia, in assenza di una norma espressa per le ipotesi di revoca del fallimento diverse da quelle espressamente contemplate dal Testo Unico sulle spese di giustizia, gli uffici giudiziari non possono provvedere al pagamento dei professionisti che, per ottenere le somme di loro spettanza, sono costretti ad instaurare una procedura contenziosa destinata inevitabilmente a concludersi sfavorevolmente per l'Amministrazione, con ulteriore aggravio di interessi e spese. La norma in esame prevede perciò in modo espresso che, nelle ipotesi di revoca del fallimento per causa non imputabile né a colpa del creditore ricorrente né a responsabilità del fallito, il compenso del curatore fallimentare è posto direttamente a carico dell'Erario, con pagamento diretto da parte dell'ufficio sulla base del decreto di liquidazione emesso dal tribunale che ha aperto la procedura.

Articolo 367

Modalità di accesso alle informazioni sui debiti risultanti da banche dati pubbliche

In un'ottica di anticipata emersione della crisi e di efficiente gestione dell'insolvenza, la norma prevede una serie di oneri di collaborazione a carico delle pubbliche amministrazioni nella trasmissione di dati sui debiti risultanti dalle banche dati in loro possesso. In particolare, disciplina, nei procedimenti per l'apertura della liquidazione giudiziale e di concordato preventivo, le modalità con cui le pubbliche amministrazioni che gestiscono le banche dati del Registro delle imprese, dell'Anagrafe tributaria e dell'Istituto nazionale di previdenza sociale trasmettono alla cancelleria, mediante il sistema di cooperazione applicativa ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale, i dati e i documenti che devono essere acquisiti nel corso dei procedimenti.

CAPO IV

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI DIRITTO DEL LAVORO

Articolo 368

Coordinamento con la disciplina del diritto del lavoro

La disposizione, in attuazione dei principi della legge di delegazione sul coordinamento con la disciplina dei rapporti di lavoro pendenti, adegua (commi 1-3) al nuovo testo, sul piano formale e dei richiami interni, la normativa in materia di licenziamenti collettivi, ed introduce modifiche, sul piano sostanziale, all'art. 47 L. 428/1990 ("Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria per il 1990"), che disciplina la procedura applicabile ad un trasferimento d'azienda ai sensi dell'art. 2112 c.c. in cui siano complessivamente occupati più di quindici lavoratori.

La norma è volta ad un equo contemperamento delle esigenze di tutela dei diritti dei lavoratori e di salvaguardia dei livelli occupazionali, anche alla luce del diritto e giurisprudenza europee, e le esigenze tecnico-produttive ed occupazionali dell'impresa subentrante, nelle vicende circolatorie delle imprese in crisi.

La modifica è volta anche al superamento delle problematiche interpretative cui l'art. 47 cit. ha dato luogo nell'applicazione giurisprudenziale, al fine di uniformarla al diritto europeo.

La Corte di Giustizia della Comunità europea aveva infatti rilevato che l'art. 47 cit., disciplinando le possibili deroghe all'art. 2112 c.c., non era conforme al diritto comunitario (Direttiva CEE 2001/23 artt. 3 e 4) in particolar modo nella parte in cui (comma 5) sospendeva le garanzie dell'art. 2112 c.c., non solo nei casi ammessi dalla direttiva europea (procedure fallimentari o procedure di insolvenza analoghe aperte in vista della liquidazione dei beni del cedente, e dunque senza prosecuzione dell'attività di impresa), ma anche nei casi di crisi aziendali senza finalità liquidatorie.

Al fine di adeguare la normativa al dettato comunitario, con l'art. 19-*quater* del d.l. 25 settembre 2009 n. 135, convertito con modifiche in L. 20 novembre 2009 n. 166, era stato inserito nella norma il comma 4-*bis*, per effetto del quale la deroga all'art. 2112 c.c., in caso di procedure con finalità non liquidatorie, era subordinata al caso in cui fosse stato raggiunto un accordo circa "il mantenimento anche parziale dell'occupazione".

Tuttavia anche tale modifica ha sollevato dubbi sulla conformità al diritto europeo, che impone il trasferimento dei rapporti di lavoro al cessionario, per cui la giurisprudenza ha proceduto ad un'interpretazione comunitariamente orientata della disposizione,

ritenendo che la deroga all'art. 2112 c.c. fosse lecita solo prevedendo modifiche delle condizioni di lavoro al fine del mantenimento dei livelli occupazionali, senza poter prevedere limitazioni al trasferimento dei rapporti di lavoro all'impresa cessionaria.

Nell'ottica di un superamento di tali criticità applicative della citata disciplina, l'art. 385 sostituisce i commi 4-*bis* e 5 dell'art. 47 cit., prevedendo espressamente, conformemente alle direttive europee, il trasferimento al cessionario dei rapporti di lavoro sia in caso di procedure non liquidatorie (art. 4-*bis*) che liquidatorie (co. 5), e consentendo la possibilità di deroghe all'art. 2112 c.c., per quanto attiene alle condizioni di lavoro, nei termini e con le limitazioni previste da accordi sindacali, che sono fatti salvi per lo scopo precipuo di salvaguardia dell'occupazione, e che in entrambi i casi presuppongono che il trasferimento al cessionario dei diritti dei lavoratori abbia già avuto luogo, conformemente all'art. 5 n. 3 della Direttiva 2001/23 e alla sentenza della Corte di Giustizia dell'11 giugno 2009.

CAPO V

LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

Articolo 369

Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385

L'articolo in commento modifica alcune disposizioni del Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Sono interessate all'intervento anche le disposizioni in materia di competenza nel procedimento di liquidazione coatta amministrativa, giacché il criterio determinante diviene per tutte le procedure concorsuali quello del

centro principale degli interessi, e tutte le disposizioni che rinviano a norme del r.d. n.267/1942.

Articolo 370

Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209

L'articolo in oggetto disciplina le modificazioni apportate al Codice delle assicurazioni private. Sono interessate all'intervento le disposizioni in materia di competenza nel procedimento di liquidazione coatta amministrativa, giacché il criterio determinante diviene per tutte le procedure concorsuali quello del centro principale degli interessi, e tutte le disposizioni che rinviano a norme del r.d. n.267/1942.

Articolo 371

Norme di coordinamento con l'articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice civile

La norma dispone la sostituzione degli articoli 201, 207, 208, 209, 210, 212 e 213 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, richiamati dall'articolo 16 delle disposizioni di attuazione del codice civile -che disciplina la liquidazione di associazioni e fondazioni- con gli articoli 305, 309, 310, 311, 312, 313 e 314 del codice.

Capo VI

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO DELLA DISCIPLINA PENALE

Articolo 372

Coordinamento con le norme di attuazione del codice di procedura penale

Con l'articolo 391 si interviene sull'articolo 104-bis delle norme di attuazione del codice di procedura penale. Va richiamato quanto valutato a illustrazione degli articoli 317 e seguenti con riguardo all'estensione della disciplina del titolo IV del d.lgs. 159/2011 ai sequestri funzionali alla confisca, onde assicurare la tendenziale prevalenza del sequestro penale in attuazione della delega di cui all'articolo 13 della legge n.155/2017.

Come sopra rilevato, l'articolo 104-bis ha esteso le norme in materia di amministrazione dettate prima dalla legge 575/1965 poi dal decreto legislativo n.159 del 2011 ai sequestri penali che avessero ad oggetto aziende, società e beni comunque bisognosi di gestione (vedi comma 1). Con la legge n.161 del 2017 si è estesa l'intera disciplina dell'amministrazione (titolo III del d.lgs. n.159/2011) a questa categoria di sequestri, sebbene il richiamo integrale sia incongruo, nella misura in cui il titolo III regola anche le attribuzioni dell'Agenzia dei beni confiscati, estranee a tali sequestri. Da qui la necessità di integrare la norma facendo espresso riferimento alla disciplina in materia di nomina e revoca dell'amministratore, di compiti dello stesso e di poteri di gestione.

Il comma 1-quater (già inserito dalla legge n.161 del 2017 nel d.l. n. 306/1992 che regolava la confisca per sproporzione, art.12 sexies e poi trasposto nel corpo delle norme di attuazione del codice di procedura penale senza modifiche, sulla base della delega in materia di riserva di codice ha espressamente stabilito che ai sequestri e alle confische per sproporzione e ai sequestri penali per i delitti di mafia, terrorismo ecc. (elenco di reati di cui all'art.51 comma 3 bis c.p.p.) si applicassero le norme del d.lgs. n. 159/2011 in materia di amministrazione,

destinazione dei beni e di tutela dei terzi. Sulla tutela dei terzi è stato di fatto normato un principio giurisprudenziale. La dizione “tutela dei terzi” potrebbe dare luogo a qualche dubbio, dacché il titolo IV del d.lgs. n. 159/2011 - tutela dei terzi e rapporti con le procure concorsuali - è suddiviso in più capi: I disposizioni generali, II accertamento dei diritti dei terzi, III rapporti con le procedure concorsuali. Il rinvio testuale è volto a fugare ogni dubbio.

Capo VII

ABROGAZIONI

Articolo 373

Abrogazioni

Vengono espressamente ed immediatamente abrogati gli articoli 221, 235 e 241 l.fall., che fanno riferimento ad istituti, nei quali essi rinvenivano il loro presupposto –si tratta del procedimento sommario, dell’obbligo di trasmissione dell’elenco dei protesti al presidente del tribunale e della riabilitazione civile del fallito- abrogati da tempo. Ciò diversamente da quanto avverrà per le altre disposizioni del r.d. n.267 del 1942 e della legge n.3 del 2012, che, come spiegato nel commento all’art. 389, sono destinate a trovare applicazione anche successivamente all’entrata in vigore del codice della crisi e dell’insolvenza, sia pure esclusivamente per i procedimenti e per le procedure pendenti a quella data, oltre che per le procedure aperte a seguito della definizione di domande depositate prima dell’entrata in vigore della riforma.

PARTE SECONDA

MODIFICHE AL CODICE CIVILE

CAPO I

MODIFICHE AL TITOLO II DEL LIBRO V DEL CODICE CIVILE

Articolo 374

Assetti organizzativi dell'impresa

L'articolo in oggetto riformula il titolo della rubrica dell'articolo 2086 del codice civile e, in attuazione di uno specifico principio di delega, vi inserisce il comma 2, per favorire l'emersione tempestiva della crisi, obbliga l'imprenditore diverso dall'imprenditore individuale, ad istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa, anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, nonché di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale.

TITOLO II

MODIFICHE AL TITOLO II E AL TITOLO V DEL LIBRO V DEL CODICE CIVILE

Articolo 375

Crisi dell'impresa e rapporti di lavoro

La norma prevede la sostituzione del comma 2 dell'articolo 2119 del codice civile: l'elemento di novità è rappresentato dal rinvio al codice della crisi e dell'insolvenza per la disciplina degli effetti della liquidazione giudiziale sui rapporti di lavoro.

Articolo 376

Assetti organizzativi societari

L'articolo in commento estende a tutti i tipi di società gli obblighi previsti dall'articolo 2086, secondo comma del codice civile. A tal fine, vengono modificati l'articolo 2257 del codice civile, l'articolo 2380-*bis* del codice civile, l'articolo 2409-*novies* del codice civile, l'articolo 2475 del codice civile e l'articolo 2475 del codice civile, con l'inserimento del sesto comma.

Art. 377

Responsabilità degli amministratori

La norma dispone l'inserimento del comma 6 nell'articolo 2476 del codice civile e del comma 3 nell'articolo 2486 del codice civile.

Con la prima disposizione, si responsabilizzano maggiormente gli amministratori rispetto agli obblighi di conservazione del patrimonio sociale, in quanto si prevede espressamente che essi rispondono verso i creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.

La seconda, come richiesto dalla legge delega, introduce un criterio di liquidazione dei danni conseguenti all'inosservanza dell'obbligo di gestire la società, dopo il verificarsi di una causa di scioglimento, al solo fine di preservare integrità e valore del patrimonio. La norma si fa carico di risolvere, anche in funzione deflattiva, il contrasto giurisprudenziale esistente in materia e l'obiettivo difficoltà di quantificare il danno in tutti i casi, nella pratica molto frequenti, in cui mancano le scritture contabili o le stesse sono state tenute in modo irregolare.

Articolo 378

Nomina degli organi di controllo

La norma, sempre al fine di favorire l'emersione e la gestione tempestiva della crisi, in attuazione di uno specifico principio di delega, amplia le ipotesi in cui, nelle società a responsabilità limitata, è obbligatoria la nomina degli organi di controllo interni e dei revisori.

Articolo 379

Cause di scioglimento delle società di capitali

La norma prevede l'inserimento del numero «7-bis» nell'articolo 2484, comma 1, del codice civile e perciò che l'apertura della liquidazione giudiziale sia causa di scioglimento della società.

Articolo 380

Disposizioni in materia di società cooperative ed enti mutualistici

L'articolo in esame dispone la sostituzione dell'articolo 2545-*terdecies*, primo comma, secondo periodo, prevedendo l'esclusività della soggezione a liquidazione giudiziale delle società cooperative che svolgono attività commerciale e diverse da quelle individuate dall'art. 295, oltre che dell'articolo 2545-*sexiesdecies*, comma 1, primo periodo. In particolare, viene così attribuito al commissario nominato nel procedimento di liquidazione coatta amministrativa la legittimazione, nel caso di crisi o insolvenza, a domandare la nomina del collegio o del commissario per la composizione assistita della crisi stessa o l'accesso a una delle procedure regolatrici previste nel codice della crisi e dell'insolvenza.

Articolo 381

Sostituzione dei termini fallito e fallimento

Le modificazioni disposte dalla norma servono ad adeguare, da un punto di vista lessicale, le disposizioni del codice civile al nuovo diritto della crisi di impresa, sostituendo le parole fallito e fallimento con liquidazione giudiziale.

Articolo 382

Finanziamenti dei soci

L'articolo in esame modifica l'articolo 2467, comma 1, del codice civile, eliminando le parole «e, se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito»; la medesima previsione è stata inserita, per ragioni di coerenza sistematica, nel codice della crisi e dell'insolvenza, all'articolo 164.

Articolo 383

Abrogazioni di disposizioni del codice civile

La norma prevede l'abrogazione, a far tempo dalla entrata in vigore del presente codice, dell'art. 2221 del codice civile, che conteneva l'indicazione degli imprenditori fallibili.

PARTE TERZA

GARANZIE IN FAVORE DEGLI ACQUIRENTI DI IMMOBILI DA COSTRUIRE

La parte terza del codice reca disposizioni che danno attuazione ai principi di delega contenuti nell'art. 12 della legge 19 ottobre 2017, n.155 in materia di garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire.

La delega è attuata anche tenuto conto che la predetta disposizione richiama le modalità e termini di esercizio della delega di cui all'art.1 (per il quale il Governo “cura altresì il coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega, in modo da renderle ad essi conformi, adottando le opportune disposizioni transitorie”).

In attuazione della delega sono previste agli articoli da 384 a 387:

Modifiche dell'art. 3 del decreto legislativo n. 122 del 2005:

- ☐ viene eliminato il riferimento all'art.107 del TUB (ormai superato);
- ☐ al fine di apprestare tutela sostanziale all'acquirente per il caso di inadempimento del costruttore all'obbligo legale di rilascio della polizza assicurativa indennitaria decennale, si prevede che la fideiussione garantisca la restituzione delle somme versate (comma 3, lettera b) anche in caso di recesso dal contratto preliminare dell'acquirente che abbia ottenuto da parte del notaio l'attestazione di non aver ricevuto per la data dell'atto la polizza assicurativa; poiché la legge delega prevede che la mancanza di assicurazione determini nullità del contratto, qualora il mancato rilascio della polizza sia accertato dal notaio deve essere consentito all'acquirente di recedere dal contratto ricevendo tutela delle proprie ragioni restitutorie relative ai corrispettivi versati; conseguentemente, il comma 7 prevede che la fideiussione perda efficacia solo nel momento in cui il fideiussore riceva dal costruttore copia dell'atto di trasferimento che contenga menzione degli estremi della polizza decennale e della sua conformità;
- ☐ infine, si affida ad un decreto ministeriale la determinazione del modello standard della fideiussione.

Modifiche dell'art. 4 del decreto legislativo n. 122 del 2005:

- ☐ viene previsto che all'inadempimento dell'obbligo assicurativo consegue la nullità (relativa) del contratto, che può essere fatta valere solo dall'acquirente;
- ☐ si demanda ad un decreto ministeriale la determinazione del contenuto e delle caratteristiche della polizza decennale, nonché dell'eventuale modello standard;
- ☐ si collega al recesso dell'acquirente in caso di mancato rilascio della polizza assicurativa il diritto di escutere la fideiussione;
- ☐ si prevede l'obbligo di menzionare nel contratto di trasferimento gli estremi della polizza decennale conforme al decreto ministeriale.

Modifiche dell'art. 5 del decreto legislativo n. 122 del 2005:

- ☐ si ricollega l'applicazione della normativa modificata alla presentazione del titolo abilitativo o alla sua richiesta successivamente all'entrata in vigore delle modifiche.

Modifiche dell'art. 6 del decreto legislativo n. 122 del 2005:

- ☐ si prevede che i contratti preliminari e quelli comunque diretti al trasferimento non immediato di un immobile da costruire devono essere stipulati per atto pubblico o scrittura privata autenticata, come espressamente richiesto dalla delega;
- ☐ si prevede che il contratto contenga l'attestazione di conformità della fideiussione al modello ministeriale.

PARTE QUARTA

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 388

Entrata in vigore

La norma distingue, ai fini dell'entrata in vigore del decreto legislativo, tra le disposizioni dirette a disciplinare gli istituti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, che entreranno in vigore dopo diciotto mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, allo scopo di consentire ai soggetti destinatari della disciplina di adottare le necessarie misure organizzative, oltre che un periodo adeguato di studio del testo ed alcune disposizioni destinate ad entrare quasi immediatamente in vigore. Si tratta delle disposizioni che possono immediatamente agevolare una migliore gestione delle procedure –così, la disposizione sulla competenza per le procedure di amministrazione straordinaria ed i gruppi di imprese di rilevanti dimensioni (e perciò gli articoli 27, comma 1 e 365)- o che possono immediatamente agevolare l'attività istruttoria nelle procedure concorsuali (tali gli articoli 380 e 381), nonché le modifiche del codice civile che hanno una funzione in qualche modo preparatoria dell'entrata in vigore delle disposizioni in materia di misure d'allerta. Anche le disposizioni concernenti le garanzie in favore degli acquirenti di immobili da costruire di cui alla parte terza entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, non necessitando la loro attuazione di particolari attività preparatorie.

Articolo 389

Disciplina transitoria

La regola generale adottata, per evidenti ragioni di semplificazione, è quella secondo la quale restano disciplinati dalla legge anteriore sia i procedimenti pendenti alla data dell'entrata in vigore del presente decreto, sia le procedure pendenti alla medesima data. Anche le procedure aperte a seguito della definizione dei ricorsi e delle domande depositati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo, per le medesime esigenze di semplificazione e per evitare difficoltà operative nel passaggio da una sentenza o un decreto pronunciati ai sensi del r.d. n.267 del 1942 o della legge n.3 del 2012 a procedure definite diversamente anche solo sotto il profilo lessicale.

Articolo 390

Disposizioni finanziarie

La disposizione contiene la clausola di invarianza finanziaria, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 16 della legge delega.

Relazione illustrativa al D. lgs. 147/2020

La legge 8 marzo 2019, n. 20, recante “Delega al Governo per l'adozione di disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega per la riforma delle discipline della crisi di impresa e dell'insolvenza, di cui alla legge 19 ottobre 2017, n. 155” prevede la possibilità di emanare disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14.

Si tratta del decreto legislativo, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 2019 e destinato ad entrare in vigore –eccezion fatta per alcune disposizioni già vigenti- il 14 agosto del 2020.

La legge n. 20 del 2019 assegna termine fino a due anni dall'entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della legge n.155 del 2017 per emanare disposizioni correttive ed integrative del Codice.

Con il presente schema di decreto legislativo si intende esercitare la delega di cui alla legge n. 20 del 2019, in particolare:

1. emendando il testo del d.lgs. n. 14 del 2019 da alcuni refusi ed errori materiali;
2. chiarendo il contenuto di alcune disposizioni;
3. apportando alcune modifiche dirette a meglio coordinare, innanzitutto sotto un profilo logico-giuridico, la disciplina dei diversi istituti previsti dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;

4. integrando la disciplina del predetto Codice, in coerenza con i principi ed i criteri già esercitati, di cui alla legge delega n.155 del 2017, anche al fine di consentire una migliore funzionalità degli istituti.

A questi fini si è tenuto conto, tra l'altro, dei numerosi contributi dottrinali apparsi sulle riviste giuridiche nei primi mesi successivi all'emanazione del d.lgs. n.14 del 2019 e delle segnalazioni e sollecitazioni di rappresentanti delle categorie interessate.

Considerato che la legge n. 155 del 2017 prevede espressamente che il Governo deve tener conto, nell'esercizio della delega, della normativa dell'Unione europea, nella scelta tra più opzioni possibili, si è tenuto conto anche della direttiva UE 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza) e sono state scartate soluzioni con essa incompatibili.

La tempestività dell'intervento –che, in coerenza con l'art. 1 della legge n. 20 del 2019, non ne esclude, ovviamente di successivi ed ulteriori- è diretta ad assicurare che nel momento in cui il Codice diverrà pienamente operativo siano già stati eliminati sia alcuni errori materiali facilmente individuabili dalla lettura delle norme sia alcune antinomie nella disciplina dei singoli istituti che potrebbero renderne difficile l'interpretazione e la corretta applicazione.

Il provvedimento si compone di quaranta articoli, che vengono di seguito illustrati.

Articolo 1
Modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capo I, del decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n.14

La disposizione interviene sull'articolo 2 del d.lgs. n. 14 del 2019 che contiene le “definizioni” e, in particolare:

- chiarisce la nozione di crisi, sostituendo all'espressione “difficoltà” quella di “squilibrio”, più corretta secondo i parametri della scienza aziendalistica, cui la legge n. 115 del 2017 fa espresso rinvio;
- chiarisce, alla lettera h), la nozione di gruppo di imprese in coerenza con l'art. 3, comma 1, lettera a), della legge delega n. 155 del 2017, precisando che sono esclusi dalla definizione normativa oltre che lo Stato anche gli enti territoriali;
- riformula la medesima lettera h) in modo da renderne più agevole la lettura e la comprensione, con riferimento alle situazioni in presenza delle quali è possibile presumere lo svolgimento, da parte di un'impresa, dell'attività di direzione e coordinamento;
- elimina dalla lettera l) un mero refuso presente nell'originaria formulazione, ripristinando omogeneità rispetto alla generalità delle definizioni;
- interviene sulla lettera p), che definisce le “misure protettive”, eliminando l'equivoco riferimento all'intervento del giudice (“disposte dal giudice competente”) : elemento comune alle misure protettive, infatti, è che il debitore ne faccia istanza e non che il giudice le disponga. In particolare, ai sensi dell'art. 54 comma 2, quando il debitore, nel proporre una domanda di

accesso ad una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza, formula istanza di concessione di misure di protezione del patrimonio, l'effetto protettivo si verifica in modo automatico, per effetto della sola richiesta; l'autorità giudiziaria interviene solo in un secondo momento per confermare o revocare le misure;

- interviene sulla lettera u) apportando la duplice modifica della sostituzione dell'espressione "la fase dell'allerta" con la locuzione "il procedimento di allerta", e dell'espressione "la fase della composizione" con la locuzione "il procedimento di composizione" (assistita della crisi);
- di migliore coordinamento normativo (al fine di uniformare l'espressione ivi presente a quella dell'art. 16 del Codice) di sostituire la lettera u) relativa alla definizione di OCRI con al seguente: "u) OCRI: gli organismi di composizione della crisi d'impresa, disciplinati dal capo II del titolo 11 del presente codice, che hanno il compito di ricevere le segnalazioni di allerta e gestire.".

Articolo 2

Modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capo II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14

L'articolo 2 integra l'articolo 6 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza che disciplina i crediti prededucibili, specificando che sono tali non solo quelli derivanti da attività negoziali autorizzate degli organi della procedura, ma anche quelli derivanti da attività non negoziali, purché causalmente connesse alle funzioni assegnate ai predetti organi ed i crediti risarcitori derivanti da loro fatto colposo. In tal senso si è infatti ripetutamente espressa la giurisprudenza che,

nell'esplicitare la nozione di debiti sorti "in occasione e in funzione" di procedure concorsuali di cui all'art. 111 della legge fallimentare, ha ricompreso tra i crediti prededucibili le obbligazioni che trovano la loro fonte in qualsiasi fatto o atto idoneo a produrle in conformità all'ordinamento giuridico, purché ricorra un'apprezzabile connessione causale dell'obbligazione con l'attività funzionale dell'ufficio (cfr. Cass. n.11379/1998; Cass. n. 4190/1998 e, con specifico riferimento ai debiti risarcitori, Cass. n. 23353/2010).

Articolo 3

Modifiche alla Parte Prima, Titolo II, Capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14

La disposizione interviene:

- in primo luogo sul comma 4 dell'articolo 12, rendendo esplicita, al fine di evitare incertezze interpretative, l'esclusione dall'assoggettamento alle misure di allerta anche delle società quotate in sistemi multilaterali di negoziazione, soggetti ad autorizzazione della CONSOB ai sensi degli articoli 62, comma 2, del d. lgs. n. 58/1998 (TUF) e 31, comma 1, del Regolamento CONSOB n. 20249 del 2017, considerato che tali società, pur non rientrando formalmente nella definizione di "società quotate in un mercato regolamentato", sono, al pari di queste, soggette ad obblighi di trasparenza e di comunicazione scarsamente compatibili con una gestione -pur riservata- della segnalazione e della convocazione dinanzi all'OCRI;
- sulla rubrica dell'articolo 13, per renderla coerente con il contenuto complessivo della disposizione. L'art. 13, infatti, non disciplina soltanto gli "indicatori" della crisi, e cioè gli

squilibri di carattere reddituale, patrimoniale o finanziaria che rendono probabile l'insolvenza dell'impresa, ma anche gli "indici" di tale situazione di crisi, cioè gli elementi sintomatici che, nel dare evidenza del rapporto che sussiste tra due o più quantità, svelano tali squilibri e che devono essere elaborati dal Consiglio nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili, ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 13;

- sull'articolo 13, comma 1, precisando la funzione degli indici e in particolare, a tal fine, sostituendo all'espressione "sostenibilità" dei debiti quella di "non sostenibilità" ed all'espressione "adeguatezza" quella di "inadeguatezza", così recependo le osservazioni critiche di numerosi commentatori ed esperti di discipline aziendalistiche che hanno fatto notare l'ambiguità di una definizione declinata alla forma affermativa, posto che l'obiettivo è quello di intercettare "l'inadeguatezza dei flussi prospettici a far fronte alle obbligazioni pianificate" (così l'art. 2, comma 1, lettera a) e dunque l'insostenibilità dell'indebitamento e la situazione di assenza di continuità aziendale;
- sul comma 3 dello stesso articolo 13, precisando che la dichiarazione attestata idonea a sottrarre l'impresa all'applicazione degli indici standard elaborati dal Consiglio nazionale dei commercialisti e degli esperti contabili ai sensi del comma 2 produce i propri effetti non solo per l'esercizio successivo a quello cui si riferisce il bilancio al quale l'attestazione è allegata, così come l'espressione "per l'esercizio successivo" potrebbe far pensare, ma "a decorrere dall'esercizio successivo", senza necessità, dunque, di rinnovarla annualmente. La rinnovazione si renderà necessaria solo in presenza di un mutamento delle circostanze che renda

l'attestazione resa e pubblicata insieme al bilancio non più adeguata rispetto allo scopo;

- sull'articolo 14, al comma 2, prevedendo espressamente che, così come i sindaci sono esonerati dall'obbligo di segretezza previsto dall'art. 2407 del codice civile, i revisori sono esonerati dall'osservanza dei commi 1 e 2 dell'art. 9-bis del d.lgs. n. 39 del 2010, che disciplina analogo obbligo di riservatezza, nonché che gli organi di controllo societari che effettuano la segnalazione agli amministratori debbano tempestivamente informarne anche il revisore contabile o la società di revisione e che, allo stesso modo, il revisore contabile o la società di revisione debbano informare l'organo di controllo della segnalazione effettuata, al fine evidente di evitare il rischio di una doppia segnalazione;
- sul comma 2, lettera a) dell'articolo 15. Rimodulando il criterio connesso all'ammontare totale del debito scaduto e non versato per l'imposta sul valore aggiunto risultante dalla comunicazione dei dati delle liquidazioni periodiche di cui all'articolo 21-bis del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Viene abbandonato il criterio della percentuale (fissata al 30%) a favore di un criterio imperniato su "scaglioni" che determinano in modo netto l'ammontare specifico dell'I.V.A. scaduta e non versata, superato il quale scatta l'obbligo della segnalazione (euro 100.000, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente non è superiore ad euro 1.000.000; euro 500.000, se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa all'anno precedente non è superiore ad euro 10.000.000; euro 1.000.000 se il volume di affari risultante dalla dichiarazione relativa

all'anno precedente è superiore ad euro 10.000.000). Si ritiene che tale criterio non solo sia più lineare e quindi di più facile applicazione, ma anche che lo stesso garantisca un adeguato contemperamento tra concreta funzionalità dell'allerta, da un lato, e contenimento in limiti accettabili del numero di segnalazioni, dall'altro;

- sul medesimo articolo 15, comma 3, lettera a), inserendo la previsione espressa di un termine entro il quale il creditore Agenzia delle Entrate deve effettuare l'avviso al debitore. Detto termine è già previsto espressamente per INPS e per l'Agente della riscossione. Per Agenzia delle Entrate l'art. 15, nella sua originaria formulazione, prevede che l'avviso sia inviato "contestualmente" alla comunicazione di irregolarità di cui all'art. 54-bis d.P.R. n. 633 del 1972, per la quale tuttavia nessun termine è previsto in modo espresso. L'intervento mira quindi ad evitare che la tempestività dell'iniziativa, da parte di Agenzia delle entrate, sia rimessa soltanto alla sua volontà. È infatti evidente che la segnalazione dei creditori pubblici qualificati in tanto può rispondere all'esigenza di intercettare le situazioni di crisi prima che divengano irreversibili in quanto detta segnalazione intervenga prima che le situazioni debitorie siano cristallizzate perché molto risalenti nel tempo;
- sul comma 6 del medesimo articolo 15, chiarendo che l'elenco che le Camere di commercio devono rendere disponibile ai creditori qualificati per agevolarli nell'adempimento dei loro obblighi di segnalazione riguardano non le imprese già sottoposte a misure di allerta, ma quelle alle quali tali misure sono applicabili;

- sull'articolo 17, inserendo anche i revisori tra i destinatari della comunicazione prevista dal comma 1 a carico del referente e rivedendo le modalità di designazione dei componenti dell'OCRI. La legge delega prevede che uno dei tre componenti di tale organismo collegiale sia designato dall'associazione di categoria cui appartiene il debitore; impone che anche tale componente sia iscritto all'albo di cui all'art. 356; obbliga ad assicurare la riservatezza dell'intera procedura. L'art. 17 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ha previsto, invece, che il terzo componente dell'organismo appartenga "all'associazione rappresentativa del settore di riferimento del debitore" e sia "individuato dal referente, sentito il debitore, tra quelli iscritti nell'elenco trasmesso annualmente all'organismo dalle associazioni imprenditoriali di categoria". Si tratta di previsione non coerente con la legge delega e di difficile applicazione, giacché la designazione non avviene ad opera dell'associazione di categoria, ma del referente ed in quanto il requisito dell'appartenenza ad un'associazione imprenditoriale di categoria non necessariamente garantisce il possesso degli stringenti requisiti di competenza richiesti per l'iscrizione all'albo. Le modifiche introdotte sono funzionali a ristabilire l'osservanza dei principi di delega. Si prevede dunque che il referente comunichi all'associazione di categoria tre nominativi indicati dal debitore tra quanti siano iscritti all'albo di cui all'art. 356 e che l'associazione scelga nella rosa proposta dal debitore il componente dell'OCRI. In questo modo appaiono rispettati tutti i criteri di delega ed è al tempo stesso garantita la riservatezza della fase poiché è il referente a trasmettere all'associazione la richiesta di nomina insieme ai tre nominativi proposti dal debitore, senza doverne rivelare il

nome; inoltre, è salvaguardato il coinvolgimento del debitore, già previsto dall'art. 17, nella scelta dei componenti dell'OCRI, funzionale ad una migliore conoscenza delle specificità dell'impresa ed a fare in modo che l'organismo operi e sia anche correttamente percepito dal debitore come un ente "amico", il cui compito è quello di assisterlo e di agevolarlo nella gestione della sua situazione di crisi. Le modifiche apportate ai commi 2 e 4 sono conseguenza diretta della modifica introdotta al comma 1 e rispondono all'esigenza di consentire l'avvio del procedimento anche nei casi di inerzia del debitore o dell'associazione di categoria o nei casi in cui non esista un'associazione rappresentativa del settore cui appartiene il debitore. Le modifiche al comma 5 mirano: a) a prevedere che il dies a quo per l'attestazione da parte dei professionisti che compongono l'OCRI della propria indipendenza sia indicato nel momento di ricezione della comunicazione della nomina, e non della mera nomina come tale, la quale potrebbe non essere immediata conosciuta dal soggetto nominato; b) ad incrementare le competenze del referente connesse al regolare espletamento della fase innanzi all'OCRI, introducendo il potere del referente di sollecitare la designazione di nuovi esperti, in sostituzione di quelli eventualmente rimasti inerti o che abbiano tenuto una condotta inadempiente ai loro doveri. La modifica introdotta al comma 6 colma invece una lacuna della previsione normativa, estendendo anche all'impresa agricola, che è soggetta alle procedure di sovraindebitamento al pari delle imprese minori, la previsione secondo la quale il procedimento di composizione assistita della crisi si svolge dinanzi all'OCC, al quale in questi casi spettano tutti i compiti e tutti i poteri propri dell'OCRI.

Articolo 4
Modifiche alla Parte Prima, Titolo II, Capo III, del decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n.14

La disposizione interviene:

- sull'articolo 19, apportandovi alcune modifiche migliorative sotto il profilo lessicale; esplicitando che tra i poteri istruttori dell'OCRI vi è quello di acquisire dal debitore tutti i documenti ritenuti utili per il proficuo svolgimento del procedimento di composizione della crisi; prevedendo che l'OCRI possa attestare la veridicità dei dati aziendali solo nel caso in cui almeno uno dei suoi componenti possa qualificarsi professionista indipendente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera o). La previsione viene in questo modo allineata alle disposizioni in materia di accordi di ristrutturazione e concordato preventivo, che impongono che l'attestazione di veridicità dei dati promani da un professionista che, oltre ad essere iscritto all'albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese, sia iscritto anche nel registro dei revisori legali, sia in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2399 del codice civile e non sia legato all'impresa o ad altre parti interessate all'operazione di regolazione della crisi da rapporti di natura personale o professionale, come, del resto, è già richiesto a tutti i componenti dell'OCRI dall'art. 17, comma 5 del Codice. Si è ritenuto sufficiente che anche uno solo dei componenti dell'organismo possieda tutti tali requisiti, considerato comunque che non si tratta di soggetti designati dal debitore, ma attraverso un meccanismo che ne assicura la competenza e terzietà;

- sull'articolo 20, comma 2, chiarendo, nel rapporto tra il comma 2 ed i commi 4 e 5, che il tribunale provvede sulla richiesta di misure protettive nell'ambito delle procedure di allerta in composizione monocratica. L'opzione regolatoria prescelta è diretta a rendere il procedimento più celere e snello; la sottrazione della competenza al collegio è adeguatamente compensata dall'elevata specializzazione dei giudici addetti alla sezione specializzata in materia di imprese e dalla tendenziale tipicità dei provvedimenti che in questa fase possono essere adottati;
- sull'art. 21, comma 1, al fine di uniformare l'espressione "situazione di crisi" a quella di "stato di crisi", presente in tutte le altre disposizioni del codice;
- sull'articolo 22, comma 1 colmando una lacuna nell'individuazione dei casi in cui è necessario segnalare al pubblico ministero lo stato di insolvenza del debitore.

Articolo 5

Modifiche alla Parte Prima, Titolo II, Capo IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14

La disposizione interviene sull'articolo 25, al comma 2, migliorandolo sotto un profilo formale (euro 2.000.000 euro invece che 2.000.000 di euro).

Articolo 6

Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14

La disposizione interviene sugli articoli 33 e 35 allo scopo di chiarirne meglio l'ambito applicativo. Così, all'art. 33 viene precisato che la

cancellazione dal registro delle imprese rende inammissibile anche la domanda di apertura di una procedura di concordato minore, mentre all'art. 35 è abbandonata l'espressione "liquidazione concorsuale" che rimanda anche all'attività di liquidazione posta in essere nell'ambito di una procedura di concordato preventivo liquidatorio e si chiarisce che la disposizione si applica esclusivamente alla liquidazione controllata e giudiziale.

Articolo 7

Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14

La disposizione interviene:

- in primo luogo sull'articolo 38, concernente l'iniziativa del pubblico ministero. La norma è stata interamente riscritta al fine di inserirvi un terzo ed un quarto comma: il primo rende esplicita la regola secondo la quale il pubblico ministero, così come è legittimato a proporre istanza di apertura della liquidazione giudiziale –per la liquidazione controllata provvede in modo autonomo l'articolo 268- può intervenire in tutti i procedimenti diretti all'apertura di una procedura di regolazione della crisi e dell'insolvenza; con il comma 4 si consente al rappresentante del pubblico ministero intervenuto di partecipare al successivo grado di giudizio quale sostituto del procuratore generale presso la corte di appello. Ciò sul modello tracciato dall'art. 570, comma 3, del codice di procedura penale, allo scopo di valorizzare le conoscenze già acquisite in merito alla procedura dal magistrato che ha seguito il procedimento nel primo grado di giudizio;

- sull'articolo 39, che disciplina gli obblighi del debitore che chiede l'accesso a una procedura regolatrice della crisi o dell'insolvenza. In primo luogo, si estende l'obbligo di produzione documentale che deve accompagnare il deposito del ricorso di accesso ad una delle predette procedure alle dichiarazioni IRAP ed alle dichiarazioni annuali IVA relative ai medesimi periodi e si prevede, allo scopo di agevolare gli adempimenti posti a carico degli organi della procedura, che gli elenchi dei creditori e dei titolari di diritti reali e personali devono contenere l'indicazione del domicilio digitale di questi ultimi. Al comma 2, allo scopo di elidere ogni possibile dubbio interpretativo e facilitare il compito del debitore che si accinge a depositare una domanda di accesso ad una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, si precisa che gli atti di straordinaria amministrazione di cui il debitore deve fornire l'elenco sono quelli elencati all'articolo 94, comma 2 e che anche tale elenco deve essere prodotto anche in formato digitale;
- sull'articolo 41, comma 3, dove le parole “i documenti di cui all'articolo 39” sono sostituite dalla più puntuale indicazione dei documenti che devono essere prodotti dal debitore nel procedimento instaurato su istanza di un creditore o del pubblico ministero per l'apertura della liquidazione giudiziale;
- sull'articolo 43, chiarendo che il tribunale, quando dichiara l'estinzione del procedimento di apertura di una procedura di regolazione della crisi o dell'insolvenza, provvede sulle spese solo se una parte lo richieda. La disposizione mira ad evitare che l'officiosità della pronuncia da parte del tribunale possa essere d'ostacolo al raggiungimento di soluzioni stragiudiziali;

- sull'articolo 44, che disciplina l'accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'omologazione degli accordi di ristrutturazione. Le modifiche riguardano in primo luogo la lettera a) del comma 1. Con riferimento alla possibile proroga del termine per il deposito della documentazione che deve accompagnare la proposta di concordato preventivo o la domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, la norma chiarisce che il termine massimo è di sessanta giorni e che, quindi, il tribunale può accordare anche un termine più breve. Inoltre, si precisa il contenuto degli obblighi di produzione documentale che debbono accompagnare la proposta di concordato o la domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, specificando che, in relazione a quest'ultima, non è necessario dar conto degli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel quinquennio, posto che l'omologazione presuppone l'accordo con la maggioranza dei creditori e la sussistenza di mezzi sufficienti a garantire il regolare pagamento dei creditori estranei. È stata infine eliminata la previsione di cui alla lettera e), in quanto superflua alla luce delle disposizioni contenute nell'art. 45 e 47, comma 2, in ordine all'iscrizione del provvedimento di concessione dei termini o di apertura del concordato nel registro delle imprese. Il nuovo comma 4 introduce la regola secondo la quale, nel caso di domanda di accesso al giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione, l'opportunità della nomina del commissario giudiziale è rimessa alla valutazione discrezionale del tribunale, ferma, invece, la sua obbligatorietà in presenza di istanze di apertura della procedura di liquidazione giudiziale. In questo modo, tenuto conto che è comunque consentito al debitore che abbia preannunciato la volontà di stipulare accordi di ristrutturazione di depositare,

invece, una proposta di concordato preventivo, si restituisce alla valutazione del tribunale la possibilità, già prevista dal sesto comma dell'articolo 161 del r.d. n.267 del 1942, di assicurare una più pregnante vigilanza sull'attività del debitore quando l'esigenza di tutelare l'interesse dei creditori lo richiede. Il comma 6 riformulato si limita a chiarire che insieme agli accordi devono essere pubblicati nel registro delle imprese anche il piano e l'attestazione, allo scopo di rendere effettivo il diritto degli interessati di proporre opposizione;

- sull'articolo 47, che disciplina l'apertura del concordato preventivo, migliorandone la formulazione, considerato che il vaglio sull'ammissibilità della proposta postula inequivocabilmente e ineludibilmente una verifica degli elementi di diritto ai quali la legge subordina la proponibilità della domanda e l'apertura della procedura;
- sull'articolo 48, sostituendo, al comma 1, le parole “creditori dissenzienti” con “creditori che hanno espresso il loro dissenso”, così da risolvere un'incertezza interpretativa e chiarire che tra i creditori dissenzienti non rientrano quanti si siano astenuti; rendendo il comma 3 omogeneo con il comma 1 dell'articolo 47; riformulando il comma 4, prevedendo espressamente che, quando è stato nominato il commissario giudiziale, il tribunale investito della domanda di omologazione ne deve acquisire il parere. Il decreto correttivo provvede anche a riformulare il comma 5 dell'articolo 48, estendendo la possibilità di omologare gli accordi di ristrutturazione o il concordato preventivo oltre che in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria, anche quando non vi è l'adesione degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie e così ponendo

rimedio ad una disparità di trattamento difficilmente giustificabile;

- sull'articolo 49, allineando gli obblighi documentali a carico del debitore a quelli previsti dall'articolo 39;
- sull'articolo 50, che disciplina il reclamo contro il decreto che respinge la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, riportando i termini per proporre ricorso per cassazione contro la decisione della corte di appello a quelli ordinari, per dare maggiore pienezza al diritto di difesa, che, nei casi più complessi, potrebbe non essere adeguatamente garantito da un termine di soli quindici giorni;
- sull'articolo 51, comma 14. La norma disciplina l'impugnazione della sentenza del tribunale che pronuncia sull'omologazione del concordato preventivo o degli accordi di ristrutturazione o dispone l'apertura della liquidazione giudiziale e prevede che il ricorso per cassazione contro la sentenza della corte di appello che ha respinto il reclamo non abbia efficacia sospensiva. Con il decreto correttivo, attraverso il rinvio all'articolo 52, si ammette che la corte di appello, in presenza di gravi e fondati motivi, possa sospendere, in tutto o in parte o temporaneamente, la liquidazione dell'attivo, la formazione dello stato passivo e il compimento di altri atti di gestione o disporre l'inibitoria, in tutto o in parte o temporanea, dell'attuazione del piano o dei pagamenti. La modifica è funzionale ad evitare di lasciare il debitore senza tutela nei casi in cui l'esecuzione della decisione impugnata possa cagionargli un pregiudizio irreparabile;

- sull'articolo 54, che disciplina la concessione di misure cautelari e protettive nell'ambito del rito uniforme introdotto dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza. La riformulazione della norma si è resa necessaria per ovviare ai numerosi dubbi interpretativi segnalati dalla dottrina e giustificati, in effetti, dal suo non chiaro tenore letterale. In particolare, il comma 5 dell'articolo 54 nella sua originaria formulazione prevede che “5. Il presidente del tribunale o il presidente della sezione cui è assegnata la trattazione delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza fissa con decreto l'udienza entro un termine non superiore a trenta giorni dal deposito della domanda. Con provvedimento motivato il presidente del tribunale può fissare l'udienza di cui al primo periodo entro un termine non superiore a quarantacinque giorni dal deposito della domanda. All'esito dell'udienza, provvede, senza indugio, con decreto motivato, fissando la durata delle misure”. Non risulta chiaro, però, quale sia l'ambito applicativo di questo comma e dunque se esso si riferisca alle sole misure protettive richieste nell'ambito delle procedure di allerta ai sensi del comma 4 o alle misure protettive in genere, né si comprende come esattamente si svolga il procedimento per la concessione di tali misure ed il rapporto tra tale disposizione ed il successivo articolo 55. Gli originari commi 4 e 5 sono stati dunque unificati nel comma 4, in modo da chiarire che il procedimento disciplinato dall'art. 54 è relativo unicamente alla richiesta di misure protettive o dei provvedimenti necessari per condurre a termine le trattative in corso nell'ambito delle procedure di allerta. Si è precisato, inoltre, che il giudice, nell'accordare una misura protettiva, deve stabilirne la durata, che comunque non potrà essere superiore a tre mesi, coerentemente con quanto prevede, per la

fase dell'allerta, l'art. 20, comma 3 ed in conformità con quanto richiesto dall'articolo 6, paragrafo 6, della direttiva UE/2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, a mente del quale detto termine non può superare i quattro mesi. Il nuovo comma 5 prevede poi che le misure protettive disposte conservino efficacia anche se il debitore, che aveva preannunciato una domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, deposita una domanda di apertura del concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione in luogo della proposta di concordato preventivo. Si colma così una lacuna della precedente disciplina, che regolamentava solo la prima delle due evenienze;

- sull'articolo 55, in primo luogo con l'aggiunta, al comma 2, della previsione secondo la quale il medesimo procedimento deve essere seguito anche nei casi di cui all'articolo 54, comma 3. Si tratta di precisazione necessaria a chiarire quale sia il procedimento applicabile alla richiesta di misure protettive formulata prima del deposito di una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, considerato che, in mancanza di tale domanda, non può prodursi l'effetto protettivo automatico previsto dal comma 2 del medesimo articolo 55. Sempre al comma 2 si chiarisce che il decreto con il quale il tribunale provvede è reclamabile a norma dell'art. 124. La norma interviene anche sul comma 3, precisando che la durata delle misure protettive non deve essere superiore a quattro mesi, in ossequio alla citata direttiva UE 2019/1023 e che il decreto emesso dal giudice oltre che pubblicato sul registro delle imprese deve essere comunicato al debitore, sì da rendere effettiva la possibilità di contestarlo mediante il reclamo. Infine, si interviene sul comma 5 del citato art. 55, richiamando

l'art. 47, comma 4, al fine di consentire l'adozione di misure protettive da parte della corte d'appello nel caso di reclamo della dichiarazione di inammissibilità della proposta di concordato preventivo, in quanto anche in tal caso potrebbe sussistere l'esigenza di misure protettive. Di riflesso, si è limitata la possibilità per la corte d'appello adita in sede di reclamo avverso il provvedimento di rigetto della domanda di apertura della domanda di apertura della liquidazione giudiziale alle sole misure cautelari. Appare, infatti, del tutto improbabile che il debitore si veda respinta l'istanza in proprio di apertura della liquidazione giudiziale, se non in casi di evidente infondatezza della stessa, nel qual caso l'adozione di misure protettive risulta del tutto inopportuna e destinata a non verificarsi mai. Sono invece i creditori che abbiano visto respingere la domanda di apertura della liquidazione giudiziale a poter temere che, nelle more del reclamo, il patrimonio o l'impresa del debitore siano esposte a conseguenze non più reversibili compromettendo gli effetti dell'eventuale accoglimento del reclamo e della conseguente apertura della liquidazione giudiziale.

Articolo 8

Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo I, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14

La disposizione riscrive l'articolo 56 che disciplina gli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento. In primo luogo la norma amplia il contenuto del piano sottostante gli accordi. Si prevede infatti che detto piano debba contenere anche : a) l'elenco dei creditori estranei, con l'indicazione delle risorse destinate all'integrale soddisfacimento dei loro crediti alla data di scadenza in modo da agevolare il controllo sul contenuto degli accordi e sulla

ragionevolezza del piano da parte dei creditori aderenti e, eventualmente, da parte dell'autorità giudiziaria investita dell'azione revocatoria; b) il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario in modo da rendere più facilmente verificabile la ragionevolezza degli assunti posti a fondamento del piano e, con essi, dell'attestazione che lo accompagna. Il nuovo comma 4 colma una lacuna dell'attuale articolo 56, prevedendo che anche l'attestazione e gli accordi conclusi con i creditori, su richiesta del debitore, possano essere pubblicati nel registro delle imprese.

Articolo 9

Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo I, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14

La disposizione interviene:

- sull'articolo 57, chiarendo la portata del rinvio all'art. 39, che viene richiamato solo nelle parti compatibili con la struttura e la funzione degli accordi di ristrutturazione e precisando il contenuto dell'attestazione. Infatti, il professionista indipendente non può che attestare la veridicità dei dati e la fattibilità economica del piano, mentre le valutazioni sulla sua fattibilità giuridica non possono che essere rimesse al tribunale;
- sull'articolo 61, che disciplina gli accordi ad efficacia estesa, eliminando la previsione secondo la quale i creditori devono essere soddisfatti in misura significativa o prevalente dal ricavato della continuità aziendale, trattandosi di limitazione non imposta dalla legge delega ed apparendo sufficiente a individuare gli elementi che connotano l'istituto il rinvio operato all'art. 84;
- sull'articolo 63 che disciplina la transazione fiscale e gli accordi sui crediti contributivi nell'ambito degli accordi di ristrutturazione, riformulando i commi 1 e 2 in funzione di una loro maggiore chiarezza

e linearità. Così, al comma 1, si precisa che ciò che il debitore può proporre ai creditori istituzionali è “il pagamento, parziale o anche dilazionato, dei tributi e dei relativi accessori amministrati dalle agenzie fiscali, nonché dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie e dei relativi accessori”, così ripristinando l’impostazione accolta dall’art. 182-ter della legge fallimentare e ripresa all’articolo 88. Viene inoltre eliminata, perché superflua proprio alla luce delle definizioni offerte dall’articolo 2, la precisazione secondo la quale il professionista indipendente deve essere in possesso dei requisiti di cui all’articolo 2, comma 1) lettera o). È soppressa, ai commi 2 e 3, dopo la parola “transazione”, la parola “fiscale”, considerato che l’accordo può avere ad oggetto anche i crediti per contributi obbligatori di natura previdenziale, assistenziale e assicurativa. Al comma 2, ultimo periodo, il termine entro il quale deve intervenire l’adesione è portato a novanta giorni per assicurare un adeguato spatium deliberandi anche in presenza di un flusso ingente di domande. Per contro, al comma 3 viene abbreviato a sessanta giorni il termine trascorso il quale, nel caso in cui il contribuente non rispetti le scadenze concordate, la transazione è risolta di diritto. Infatti, nei casi di rateizzazione, un termine di novanta giorni riferito alla scadenza di ciascuna rata comporterebbe che, in caso di inadempimenti ripetuti, il creditore pubblico possa avvalersi della risoluzione solo quando il debito arretrato ha raggiunto importi consistenti.

Articolo 10

Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo II, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14

La norma interviene sull’articolo 65 che disciplina l’ambito di applicazione delle procedure di composizione delle crisi da

sovraindebitamento, sopprimendo il comma 4 che detta la regola secondo la quale la procedura produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. La disposizione viene più opportunamente collocata negli articoli che disciplinano gli effetti della decisione di apertura del concordato minore o della liquidazione controllata.

Articolo 11

Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo II, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14

La disposizione interviene sulla disciplina delle procedure di sovraindebitamento e, più esattamente, sul piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore:

- sull'articolo 67 chiarendo che il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, può prevedere non solo il soddisfacimento parziale, e dunque il pagamento di un importo ridotto rispetto al dovuto, ma anche differenziato dei crediti;
- sull'articolo 68, al fine di precisare che, nel caso in cui nel circondario del tribunale competente non vi sia un OCC, nella scelta del professionista cui affidare le funzioni del suddetto organismo devono essere preferiti gli iscritti nell'albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 202 del 24 settembre 2014;
- sull'articolo 69, eliminando dal comma 2 la previsione secondo la quale il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento o che ha violato i principi di cui all'articolo 124-bis del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, non può far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi

del debitore. Si tratta di sanzione irragionevole, soprattutto considerato che l'ammissibilità costituisce oggetto di una verifica che l'autorità giudiziaria deve svolgere d'ufficio;

- sull'articolo 70 che disciplina l'omologazione del piano del consumatore, precisando, al fine di evitare incertezze interpretative, che tra le misure che il giudice può adottare per conservare l'integrità del patrimonio vi può essere anche il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione, se non previamente autorizzati. Spetterà dunque al giudice, tenuto conto della composizione qualitativa e quantitativa del patrimonio del debitore, dell'ammontare e del rango dei crediti che devono essere soddisfatti e delle previsioni del piano, valutare, di volta in volta, quali atti dispositivi il debitore possa compiere in autonomia;
- sull'articolo 71, che disciplina l'esecuzione del piano riformulandolo integralmente. Fermo il principio generale secondo il quale all'esecuzione provvede il debitore sotto la vigilanza dell'OCC, il nuovo comma 1, allo scopo di garantire trasparenza all'attività liquidatoria e dunque che da essa consegua il miglior risultato possibile, prevede che le vendite e le cessioni abbiano luogo tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime condivise con l'organismo ed assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Nei commi successivi, è stato recuperato il disposto dell'art. 13, commi 3 e 4, della legge n. 3 del 2012, al fine sia di attribuire effetto purgativo alle vendite, consentendo la cancellazione dei vincoli esistenti sui beni liquidati in esecuzione del piano, sia di garantire che, in mancanza di spossessamento, i creditori concorrenti non siano pregiudicati

da atti o pagamenti posti in essere dal debitore in violazione del piano. È stato inoltre eliminato l'improprio riferimento al rendiconto, che di regola è atto di chi è chiamato a svolgere un'attività gestoria, sostituito da una relazione finale sull'esecuzione del piano. Infine, è stato riformulato l'originario comma 4 (ora comma 6), che aveva giustamente suscitato incertezze interpretative, poiché sembrava irragionevolmente escludere il diritto dell'OCC al compenso anche in casi in cui la mancata attuazione del piano è dovuta a cause indipendenti dalla condotta dell'organismo e comunque estranee alla sua sfera di controllo;

- sull'articolo 72, comma 5, prevedendo che il giudice provveda con sentenza, anche in caso di rigetto dell'istanza di revoca dell'omologazione, considerato che la decisione è reclamabile ai sensi dell'art. 51 e che la corte di appello decide a propria volta sul reclamo con sentenza.

Articolo 12

Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo II, Sezione III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14

La disposizione interviene sulla disciplina del concordato minore e, più esattamente:

- sull'articolo 74 prevedendo l'obbligatorietà della formazione delle classi per i creditori titolari di garanzie prestate da terzi. Si tratta di una modifica diretta a colmare una lacuna della disciplina introdotta dal Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza sul modello del concordato "maggiore" (art. 85), sia pure attribuendo rilievo al solo caso in cui i creditori siano titolari di garanzie esterne. Ciò in considerazione della

tendenziale minore portata della situazione di crisi o di insolvenza che danno origine alla procedura, sì da mantenere fermo l'obiettivo di riservare alla regolazione di queste crisi "minori" strumenti più semplici e snelli. Gli obiettivi perseguiti sono quelli di rendere effettivo il diritto dei creditori a valutare la convenienza della proposta disponendo di informazioni adeguate e di garantire la trasparenza del meccanismo di formazione della maggioranza. In questo modo, peraltro, viene data attuazione alla prescrizione dell'art. 9, paragrafo 4, della direttiva UE 2019/1023, ai sensi del quale gli Stati membri provvedono affinché le parti interessate siano trattate in classi distinte che rispecchiano una sufficiente comunanza di interessi e che "come minimo, i creditori che vantano crediti garantiti e non garantiti sono trattati in classi distinte ai fini dell'adozione del piano di ristrutturazione";

- sull'articolo 76, disciplinando sul modello dell'art. 68 l'ipotesi in cui nel circondario del tribunale competente non vi sia un OCC e dunque prevedendo che nella scelta del professionista cui affidare le funzioni dell'organismo debbano essere preferiti gli iscritti nell'albo dei gestori della crisi di cui al decreto del Ministro della giustizia n. 202 del 24 settembre 2014;
- sull'articolo 75, allineando il contenuto della domanda al ricorso per l'accesso alle procedure "maggiori", sul modello dell'art. 39, come riformulato;
- sull'articolo 78, che disciplina il procedimento, precisando, al comma 1, che il decreto di apertura della procedura di concordato minore non è soggetto a reclamo;

- sull'articolo 79. In primo luogo, attraverso la riformulazione del comma 1 si opera un riallineamento alla disciplina del concordato preventivo, prevedendo che qualora un unico creditore sia titolare di crediti in misura superiore alla maggioranza dei crediti ammessi al voto, l'approvazione del concordato minore sarà subordinata al raggiungimento non solo della maggioranza dei crediti ammessi, ma anche al raggiungimento della maggioranza per teste dei voti espressi dai creditori ammessi al voto. In questo modo nell'ipotesi – non infrequente nel caso di piccoli imprenditori e professionisti – in cui un solo creditore sia titolare di crediti per un valore superiore alla metà dell'indebitamento complessivo, il suo voto favorevole risulti decisivo ai fini dell'approvazione del concordato. Ulteriormente, si colma una lacuna della disciplina del Codice che, pur prevedendo la possibile formazione di classi, nulla dice con riferimento alla loro incidenza sulla formazione della maggioranza. Il nuovo comma 1 prevede dunque che quando sono previste diverse classi di creditori, il concordato minore è approvato se la maggioranza dei crediti ammessi al voto è raggiunta anche nel maggior numero di classi. L'esito finale di tale intervento dovrebbe risultare idoneo anche ad allineare – nei limiti dell'originaria delega - il contenuto della previsione alle disposizioni contenute nella direttiva UE 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019 riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, ed in particolare all'art. 9, paragrafi 4 e 6. Il nuovo comma 2 completa la disciplina delle ipotesi di esclusione dal voto di quanti si trovino in situazione, accertata o presunta, di conflitto di interessi e il comma 4 allinea la disciplina a quella del concordato preventivo (art.

266, comma 1), consentendo di derogare, in virtù di patto espresso, al principio dell'estensione degli effetti del concordato ai soci illimitatamente responsabili;

- sull'articolo 80. In primo luogo modificando il comma 3 in modo da allinearlo al contenuto degli art. 48 e 88, consentendo di omologare il concordato minore oltre che in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria, anche quando non vi è l'adesione degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie, evitando una disparità di trattamento difficilmente giustificabile. In secondo luogo eliminando, dal comma 4, la previsione secondo la quale il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, non può far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore. Si tratta di sanzione irragionevole, soprattutto considerato che l'ammissibilità costituisce in ogni caso oggetto di verifica che l'autorità giudiziaria deve svolgere d'ufficio;
- sull'articolo 81, in coerenza con la nuova formulazione dell'art. 71. Anche in questo caso, fermo il principio generale secondo il quale all'esecuzione provvede il debitore sotto la vigilanza dell'OCC, il nuovo comma 1, allo scopo di garantire trasparenza all'attività liquidatoria e dunque che da essa consegua il miglior risultato possibile, prevede che le vendite e le cessioni abbiano luogo tramite procedure competitive, anche avvalendosi di soggetti specializzati, sulla base di stime effettuate da operatori esperti, fatta eccezione per i beni di modico valore, assicurando, con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Negli altri commi viene recuperato il disposto dell'art. 13, commi 3 e 4, della legge n. 3 del 2012, al fine sia di attribuire

effetto purgativo alle vendite, consentendo la cancellazione dei vincoli esistenti sui beni liquidati in esecuzione del piano, sia di garantire che, in mancanza di spossessamento, i creditori concorrenti non siano pregiudicati da atti o pagamenti posti in essere dal debitore in violazione del piano. Inoltre, l'improprio riferimento al rendiconto, che di regola è atto di chi è chiamato a svolgere un'attività gestoria, viene sostituito dalla previsione della necessità del deposito di una relazione finale sull'esecuzione del piano. È stato infine riformulato l'originario comma 5 (ora comma 6) che aveva suscitato incertezze interpretative, poiché sembrava irragionevolmente escludere il diritto dell'OCC al compenso anche quando il piano concordatario omologato non possa essere attuato per cause indipendenti dalla condotta dell'organismo e comunque estranee alla sua sfera di controllo;

- sull'articolo 82 che è stato riformulato al fine di poter tener conto, nella disciplina della revoca dell'omologazione, dei casi in cui si accerti che il piano non ha avuto (e non potrà più avere) esecuzione integrale o è divenuto definitivamente inattuabile. È stato inoltre meglio disciplinato il procedimento di revoca dell'omologazione con la previsione secondo la quale il giudice provvede sull'istanza di revoca con sentenza anche in caso di rigetto e che la decisione è in ogni caso reclamabile ai sensi dell'art. 51.

Articolo 13

Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14

La disposizione interviene:

- sull'articolo 84, allo scopo di meglio precisare le nozioni di continuità aziendale e di prevalenza. L'art. 84 si pone, all'interno del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, come una delle disposizioni maggiormente innovative. Proprio per questa ragione, si è ritenuto di migliorarne il tenore letterale allo scopo di renderlo di più immediata e facile comprensione e di prevenire contrasti interpretativi. La riformulazione del comma 2 è dunque diretta a chiarire, ai fini della continuità indiretta, che il requisito della stipulazione in data antecedente al deposito del ricorso si riferisce al solo affitto di azienda e che gli altri negozi in forza dei quali l'azienda può essere gestita da un soggetto diverso dal debitore devono essere stipulati in esecuzione del piano. Il comma 3 è stato invece riformulato al fine di escludere la precisazione secondo la quale la cessione del magazzino non è incompatibile con la continuità aziendale, perché ovvia e tuttavia possibile fonte di incertezze interpretative in relazione alle imprese che non svolgano attività di produzione di beni, nonché al fine di rendere il secondo periodo di più agevole lettura, sostituendo all'espressione "di quelli" le parole "dei lavoratori";
- sull'articolo 86 al fine di prevenire possibili incertezze interpretative, chiarendo che la moratoria per il pagamento dei crediti assistiti da cause di prelazione, legittima esclusivamente nel concordato in continuità, non può mai eccedere i due anni dall'omologazione;
- sull'articolo 87, integrandolo con la previsione secondo la quale, se il concordato è in continuità, il piano deve contenere anche il piano industriale e l'evidenziazione dei suoi effetti sul piano finanziario in modo da rendere più facilmente

verificabile la ragionevolezza degli assunti posti a fondamento del piano e, con essi, dell'attestazione che lo accompagna;

- sull'articolo 88 che disciplina il trattamento dei crediti tributari e contributivi nel concordato preventivo, apportandovi minime modifiche di ordine lessicale dirette ad esplicitare meglio l'ambito applicativo della disposizione ed a renderne più scorrevole la lettura. Così, al comma 1, si chiarisce che oggetto della proposta è il pagamento, parziale o dilazionato, anche dei contributi amministrati dagli enti gestori di forme di assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti obbligatorie; al comma 2, le parole “fiscale o previdenziale” sono sostituite dalle parole “tributario o contributivo”, per uniformità rispetto al comma 1; al comma 3, primo periodo, si passa dall'uso del singolare al plurale con riferimento agli uffici competenti per il deposito della proposta, considerato che non esiste un unico ente impositore, ma esistono, oltre che le agenzie fiscali, una pluralità di enti gestori di forme di previdenza, assistenza e assicurazione obbligatorie;
- sull'articolo 91, riformulando il comma 1 in modo più chiaro e meglio esplicitando che la pubblicità diretta all'acquisizione di offerte concorrenti deve essere effettuata solo nei casi in cui il piano di concordato comprenda già un'offerta irrevocabile di affitto o acquisto dell'azienda o di rami d'azienda o di specifici beni.

Articolo 14

Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14

La disposizione interviene sull'articolo 92 al solo fine di rendere applicabile al commissario giudiziale l'art. 125 (nomina del curatore). Viene così chiarito che anche la nomina del commissario giudiziale deve avvenire nel rispetto degli articoli 356 e 358.

Articolo 15

Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14

La disposizione interviene:

- sull'articolo 94, che disciplina gli effetti della presentazione della domanda di concordato preventivo, precisando, con la modifica introdotta al comma 3, che il giudice delegato può autorizzare atti di straordinaria amministrazione prima dell'omologazione del concordato solo dopo aver sentito il commissario giudiziale. Si tratta, ovviamente, di parere non vincolante per l'autorità giudiziaria. Scopo dell'intervento, tuttavia, è garantire che non sfuggano al giudice importanti elementi di valutazione sulla coerenza dell'atto con il piano concordatario, sulla sua convenienza sotto il profilo economico, sull'utilità che esso venga autorizzato prima dell'omologazione; in sintesi, sull'effettiva funzionalità al miglior soddisfacimento dei creditori dell'atto che il debitore vuole compiere prima dell'omologazione. Il nuovo comma 6 regola in modo più puntuale l'ipotesi in cui sia urgente procedere all'alienazione o all'affitto di azienda, di rami di azienda e di specifici beni autorizzati e consente al tribunale di autorizzare il negozio senza far luogo a pubblicità e alle procedure competitive se l'espletamento delle procedure ordinarie potrebbe compromettere l'interesse dei creditori al miglior soddisfacimento. Si precisa, infatti, che il pregiudizio

temuto deve essere irreparabile, rendendo così più evidente il carattere eccezionale della deroga alla regola della necessaria competitività della liquidazione nelle procedure concorsuali. Si prevede, inoltre, che, in aggiunta alla pubblicità già prevista dalla norma, deve essere data comunicazione del provvedimento e del compimento dell'atto a tutti i creditori per consentire loro di contestare il provvedimento stesso ove lo ritengano adottato in assenza dei suoi presupposti e lesivo dei loro interessi;

- sull'articolo 97, rubricato “contratti pendenti”, riscrivendolo integralmente. Le modifiche, rispetto alla disciplina attuale, concernono: 1) al comma 1, il ripristino della previsione, presente nell'art. 186-bis della legge fallimentare, dell'inefficacia di patti che autorizzino il recesso o consentano lo scioglimento di contratti pendenti al momento del deposito della domanda di accesso al concordato preventivo; 2) al comma 6, disciplinando la fase intercorrente tra la data della notificazione dell'istanza di sospensione o di scioglimento e la data della notificazione del provvedimento di accoglimento al fine di evitare che la mancata esecuzione delle prestazioni dovute dal debitore istante nel tempo durante il quale il tribunale decide sull'istanza consenta alla controparte in bonis di provocare la risoluzione di diritto del contratto, così vanificando la regola generale stabilita dal comma 1 della disposizione. Si prevede dunque che la controparte cui sia stata notificata l'istanza di sospensione o di scioglimento non possa esigere dal debitore le prestazioni dovute né invocare la risoluzione di diritto del contratto per il mancato adempimento di obbligazioni venute a scadenza dopo il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo; 3) al comma 12, riformulandone il primo ed il terzo periodo, al solo scopo di

rendere più scorrevole la lettura della disposizione ed evitare che una scrittura poco chiara determini incertezze sul piano interpretativo. Infine, viene introdotto il comma 14 al fine di tener conto delle peculiarità dei contratti di finanziamento bancario c.d. “autoliquidanti”. Si tratta dei rapporti nei quali una parte, il cui interesse è quello di fruire dell’immediata disponibilità di crediti non ancora scaduti vantati verso soggetti terzi, cede in varie forme tali crediti ad un intermediario a fronte del finanziamento erogato. Tra le operazioni autoliquidanti rientrano, ad esempio (e senza pretesa di esaustività), le operazioni di anticipo su fatture, le anticipazioni al salvo buon fine, i finanziamenti a fronte di cessioni di credito, altri anticipi su crediti commerciali e lo sconto di portafoglio commerciale. In tutte tali ipotesi la restituzione di quanto anticipato richiede un ruolo attivo da parte dell’istituto di credito che ha erogato il finanziamento. L’attività di riscossione, in questo ambito, è certamente ancillare alla prestazione principale, ma, al tempo stesso, ne costituisce una modalità essenziale. In materia esiste un vivace contrasto giurisprudenziale e dunque esistono incertezze sul piano interpretativo che incidono negativamente sulla propensione degli istituti di credito a sostenere l’attività delle imprese che abbiano presentato domanda di concordato preventivo, anche in considerazione di condotte opportunistiche che nella prassi si sono a volte riscontrate da parte dei debitori beneficiari del finanziamento. La nuova disposizione, al fine di sanare i contrasti interpretativi, prevede in modo espresso che anche la riscossione diretta da parte del finanziatore nei confronti dei terzi debitori della parte finanziata costituisce prestazione principale ai sensi del comma 1 dell’art. 97. Ciò vuol dire che l’erogazione

dell'anticipazione da parte del finanziatore non esaurisce le obbligazioni a suo carico e che, tra queste, vi è quella di procedere alla riscossione dei crediti del finanziato, sicché, fino a quando l'attività di riscossione non sia stata ultimata, il contratto deve considerarsi pendente. Diviene conseguentemente superflua la regola posta dall'(originario) art. 99, comma 2, secondo la quale anche il mantenimento di linee di credito autoliquidanti costituisce, se autorizzato, finanziamento prededucibile. I contratti pendenti, infatti, proseguono durante il concordato preventivo senza necessità di autorizzazione alcuna e la prosecuzione genera debiti che devono essere soddisfatti in prededucazione. In questa prospettiva, è apparso invece necessario disciplinare gli effetti dello scioglimento del contratto, ove autorizzato dal tribunale. Si è previsto che, in tal caso, il finanziatore abbia diritto di riscuotere e trattenere le somme corrisposte dai terzi debitori fino al rimborso integrale delle anticipazioni effettuate nel periodo compreso tra i centoventi giorni antecedenti il deposito della domanda di accesso al concordato preventivo e la notificazione del provvedimento che ha autorizzato lo scioglimento. La possibilità di trattenere le somme rimosse nei limiti di quanto erogato alla parte finanziata è coerente con la natura e le modalità di esecuzione del contratto; il limite temporale rappresenta il frutto di un bilanciamento di contrapposte esigenze, avendo come obiettivo quello di evitare che il finanziatore possa recuperare, in danno degli altri creditori, importi divenuti ingenti a causa di un inadempimento dell'obbligazione restitutoria protratto nel tempo, in presenza del quale una gestione del rapporto improntata a correttezza e buona fede avrebbe dovuto imporre la revoca delle linee di credito concesse. Nella quantificazione del termine si è tenuto

conto dei termini normali di adempimento secondo le più diffuse prassi commerciali;

- sull'articolo 99, che disciplina i finanziamenti prededucibili autorizzati prima dell'omologazione del concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti, sopprimendo l'originario comma 2 e con esso la previsione secondo la quale la richiesta può avere ad oggetto anche il mantenimento delle linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda, divenuto superfluo alla luce del nuovo art. 97, comma 14 e reintroducendo, al comma 5 la previsione, già contenuta nell'articolo 182-quater, secondo comma, della legge fallimentare, secondo la quale le previsioni di cui ai commi da 1 a 4 si applicano anche ai finanziamenti erogati in funzione della presentazione della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di homologazione di accordi di ristrutturazione dei debiti, qualora i finanziamenti siano previsti dal relativo piano e purché, in caso di concordato preventivo, la prededuzione sia espressamente disposta nel provvedimento con cui il tribunale accoglie la domanda di ammissione al concordato ovvero, in caso di accordi di ristrutturazione, purché essi siano omologati.

Articolo 16

Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14

La disposizione interviene:

- sull'articolo 105, rubricato “Operazioni e relazione del commissario”, reintroduce, conformemente a quanto

attualmente prevede l'art. 172 della legge fallimentare, la regola secondo la quale le relazioni redatte dal commissario giudiziale in vista del voto sulla proposta di concordato preventivo devono essere trasmesse anche al pubblico ministero. È evidente, infatti, l'interesse di tale organo, che è coinvolto nel procedimento fin dal momento del deposito della domanda (si veda, al riguardo, l'art. 40, comma 3), a conoscere gli esiti delle verifiche svolte dal commissario giudiziale, in particolar modo sulle cause del dissesto

- sull'articolo 106, in primo luogo al comma 1, sostituendo il riferimento all'art. 49, comma 2, con il riferimento all'art. 44, comma 2, dal momento che la prima previsione, a propria volta, richiama la seconda; in secondo luogo al comma 2, al fine di rendere esplicite le conseguenze del mancato deposito della somma che il debitore deve versare, ai sensi dell'art. 47, comma 1, lettera d), per le spese di procedura, come quantificata dal tribunale con il decreto di apertura del concordato. Viene infatti previsto espressamente che, in tal caso, si apre il procedimento volto alla revoca del decreto di apertura del concordato preventivo. Con la modifica del comma 3 si chiarisce, invece, che in presenza di atti di frode accertati il tribunale provvede in ogni caso alla revoca del decreto di cui all'art. 47 e fa luogo all'apertura della liquidazione giudiziale solo se un creditore o il p.m. ne abbia fatto istanza.

Articolo 17

Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione V, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14

La disposizione interviene:

- sull'articolo 107, che disciplina il voto dei creditori nel concordato preventivo, meglio fissando le scansioni temporali del procedimento. Viene così stabilito: 1) che la relazione finale del commissario deve essere comunicata ai creditori almeno sette giorni (invece di cinque) prima della data iniziale del voto, in modo da assicurare loro un più ampio spatium deliberandi; 2) che i provvedimenti adottati dal giudice delegato per risolvere eventuali contestazioni, ad esempio sulla legittimazione al voto, ma anche sull'ammissibilità delle proposte concorrenti, debbano essere comunicati almeno due giorni prima della data iniziale stabilita per il voto;
- sull'articolo 108, che disciplina l'ammissione provvisoria dei crediti contestati. L'eliminazione dell'adunanza dei creditori quale luogo di discussione e confronto sulla convenienza della proposta, ma anche quale luogo di immediata risoluzione da parte del giudice delegato delle questioni inerenti al voto, rende infatti necessaria una disciplina di maggiore dettaglio rispetto a quella dell'originario art. 108, che, nella sostanza, ripete il suo contenuto dall'art. 176 della legge fallimentare. Si è dunque previsto che la decisione del giudice delegato di ammettere un credito al voto in via provvisoria debba essere comunicata ai sensi dell'articolo 107, comma 7 e dunque ai medesimi soggetti e nel rispetto del medesimo termine. Si è stabilito inoltre che in mancanza di una decisione espressa del giudice delegato, tempestivamente comunicata, i creditori siano ammessi ad esprimere il voto sulla base dell'elenco redatto dal commissario giudiziale. In questo caso, mancando un provvedimento del giudice delegato contro il quale possa essere eventualmente proposto reclamo, non si forma alcuna preclusione endoprocedimentale ed è dunque espressamente

fatto salvo il diritto di contestare l'ammissione (o l'esclusione dal) al voto mediante opposizione all'omologazione.

Articolo 18

Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione VI, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14

La disposizione interviene:

- sull'articolo 114, estendendo ai liquidatori nominati nell'ambito del concordato per cessione l'applicazione del disposto di cui all'art. 125 dello stesso Codice, e cioè della previsione che in primo luogo subordina la nomina del curatore all'osservanza delle previsioni di cui agli artt. 356 (iscrizione all'albo) e 358 (requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure; b);
- sull'articolo 118, precisando che il provvedimento di nomina dell'amministratore giudiziario deve essere iscritto nel registro delle imprese. La disposizione ricalca quella dell'art. 103 disp. att. c. c. in relazione all'analogo provvedimento adottato ai sensi dell'art. 2409 c.c., giacché è evidente che tale disciplina costituisce il modello al quale il legislatore delegato ha fatto riferimento nel prevedere la possibilità di nomina dell'amministratore giudiziario incaricato di dare compiuta esecuzione alla proposta di concordato;
- sulla disciplina della risoluzione del concordato preventivo, riscrivendo l'articolo 119. Al comma 1, il termine "richiesta" è sostituito dal termine "istanza", in conformità con l'art. 6, comma 1, lettera m), della legge delega, n. 155 del 2017, a sottolineare il carattere formale dell'atto che il creditore deve indirizzare al commissario giudiziale. È stato introdotto,

inoltre, il comma 7 che, al fine di dirimere un contrasto interpretativo non sopito neppure successivamente agli interventi della Corte di cassazione (ve n'è traccia, ad esempio, in Cass. n. 26002/2019), stabilisce che l'apertura della liquidazione giudiziale presuppone la risoluzione del concordato preventivo, fatta eccezione per il caso in cui lo stato di insolvenza consegua a debiti sorti successivamente al deposito della domanda di apertura del concordato preventivo e dunque a debiti non qualificabili come concorsuali all'interno della prima procedura.

Articolo 19

Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo I, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14

La disposizione interviene:

- sull'articolo 125 innanzitutto chiarendo, attraverso l'aggiunta dell'avverbio “già”, che il registro nazionale di cui al comma 4 non è un registro di nuova istituzione, ma quello istituito dall'art. 28 del r.d. n. 267 del 1942, quinto comma, a seguito delle modifiche introdotte dal decreto-legge n. 83 del 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n.132 del 2015. Viene inoltre eliminato l'erroneo riferimento al “fallimento” e il testo viene integrato tenendo conto delle modificazioni introdotte dall'articolo 14 del d.lgs. n. 97 del 2016 in ordine al contenuto del predetto registro (con esclusione unicamente del riferimento ai provvedimenti che attestano l'esecuzione del concordato, non previsti dal d.lgs. n. 14 del 2019);
- sull'articolo 128 al fine di chiarire, prevenendo ogni incertezza interpretativa, che, non diversamente da quanto già prevede la

legge fallimentare, la scelta dei difensori spetta sempre al curatore, anche nei casi in cui, per stare in giudizio, è necessaria l'autorizzazione il giudice delegato;

a) sull'articolo 130. L'intervento si collega alle modificazioni introdotte all'art. 198. Quest'ultima disposizione disciplina, tra l'altro, l'obbligo di redazione del bilancio dell'ultimo esercizio quando, alla data di apertura della liquidazione giudiziale, lo stesso non sia stato presentato dal debitore. Secondo la legge fallimentare e secondo il d.lgs. n. 14 del 2019 in questi casi l'obbligo di redazione del bilancio grava sul curatore. La norma vigente deresponsabilizza il debitore e rende ardua la redazione del bilancio secondo un criterio di continuità, poiché è evidente che il curatore non dispone, soprattutto nei primi mesi successivi all'apertura della procedura, dei medesimi elementi di conoscenza in possesso del debitore. Si è dunque prevista una modifica dell'art. 198, onerando della redazione e presentazione del bilancio dell'ultimo esercizio il debitore ed il curatore solo in via sussidiaria, nel caso in cui il primo non vi abbia provveduto. Si è conseguentemente modificato anche l'art. 130, comma 2, prevedendo che il pubblico ministero, così come deve essere informato del mancato deposito dei documenti di cui all'art. 49, comma 3, lettera c), sia informato anche dell'inosservanza dell'obbligo di procedere alla presentazione del bilancio. Il comma 4, come modificato, dispone che detto bilancio sia allegato alla relazione del curatore, unitamente al rendiconto di gestione di cui all'articolo 2487-bis del codice civile, come modificato dal presente provvedimento. Per l'illustrazione di tale modifica si rinvia al commento relativo all'articolo 37.

Articolo 20
Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo I, Sezione IV, del
decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14

La disposizione interviene:

- sull'articolo 166 che disciplina la revocatoria degli atti a titolo oneroso, pagamenti e garanzie posti in essere nell'anno o nei sei mesi antecedenti il deposito della domanda cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale. La modifica concerne, in primo luogo, la causa di esonero da revocatoria prevista dal comma 3, lettera b), per le rimesse effettuate su conto corrente bancario. La norma attuale, mutuata dalla legge fallimentare, esclude la soggezione a revocatoria delle rimesse che non hanno ridotto in modo consistente e durevole l'esposizione debitoria. La previsione ha dato luogo a numerose incertezze interpretative, in particolar modo con riferimento al requisito della "consistenza", che esprime un valore relazionale, da accertare caso per caso e che lascia all'interprete un inevitabile margine di discrezionalità. Una parte della giurisprudenza di merito, ad esempio, ha fatto ricorso ad un parametro espresso in termini percentuali, da alcuni rapportato al saldo debitore nel periodo sospetto; secondo un altro orientamento verrebbe invece in considerazione il c.d. "rientro" ex art. 70 della legge fallimentare (ora, articolo 171, comma 3, del Codice), cioè la differenza tra la massima esposizione debitoria raggiunta dal debitore nel periodo c.d. sospetto e quella riscontrata al momento di apertura del concorso; altre pronunce hanno valorizzato l'importo medio delle rimesse dato dalla somma delle stesse divise per il loro numero, rapportate all'importo medio del saldo debitore computato all'inizio e a fine del periodo di riferimento. L'eliminazione del requisito della (non)

consistenza ai fini della revocabilità delle rimesse è dunque funzionale a eliminare tali difformità interpretative, in ossequio all'art. 2, comma 1, lettera m), della legge n. 155 del 2017, senza in alcun modo pregiudicare l'effettivo ambito di operatività dell'esenzione, giacché l'esigenza di sottrarre alla revocatoria operazioni che non abbiano realmente depauperato il patrimonio del debitore né leso effettivamente la par condicio creditorum è comunque soddisfatta, oltre che dal requisito della durevolezza, dal limite stabilito dall'art. 171, comma 3. La modifica della lettera e) del medesimo comma 3 è di mera forma, giacché elimina una congiunzione non necessaria tra le parole “posti in essere” e le parole “dal debitore”;

- sull'articolo 170. L'articolo 7, comma 4, lettera b), della legge n. 155 del 2017, nel prevedere che il periodo sospetto ai fini dell'esercizio delle azioni di inefficacia e revocatorie (diverse dalla revocatoria ordinaria) decorre dalla data della domanda a cui è seguita l'apertura della liquidazione giudiziale, come ora espressamente prevedono gli articoli 163, 164, 166 e 169, in cui è implicito il riconoscimento normativo del principio di derivazione giurisprudenziale della consecuzione delle procedure concorsuali, imponeva di tener comunque fermo il disposto dell'art. 69-bis, secondo comma, della legge fallimentare. Il legislatore delegato, nel mutuare nell'articolo 170 il contenuto dell'art. 169-bis, ha invece omissso di riprodurre il secondo comma della norma citata. La modifica introdotta è dunque volta a rimediare a tale omissione, ovviamente apportando alla disposizione i necessari adattamenti lessicali.

Articolo 21

Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo I, Sezione V, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14

La disposizione interviene sull'articolo 189, riformulandone i commi 5 e 9. Il comma 5 dispone che trascorsi quattro mesi dall'apertura della liquidazione giudiziale le eventuali dimissioni del lavoratore si intendono rassegnate per giusta causa, coerentemente con la regola generale posta dall'art. 172, secondo la quale, nel periodo di sospensione, il contraente in bonis non ha diritto a provocare lo scioglimento del rapporto. Tale previsione tuttavia appare iniqua e di dubbia legittimità costituzionale rispetto ad un rapporto di lavoro, in quanto la prestazione retributiva è essenziale alle esigenze vitali del lavoratore ed il recesso senza giusta causa –che potrebbe essere indispensabile per ottenere una nuova occupazione- lo obbligherebbe a corrispondere al curatore l'indennità di mancato preavviso. La norma è stata dunque oggetto di un intervento correttivo consistente nel qualificare come date per giusta causa le dimissioni del lavoratore in tutti i casi in cui vi sia sospensione del rapporto senza accesso ad ammortizzatori sociali che compensino la perdita della retribuzione. È stato inoltre modificato il comma 9, innanzitutto sostituendo all'espressione recesso quella di licenziamento. Infatti, mentre i commi da 1 a 4 dell'articolo in esame disciplinano una speciale forma di scioglimento del rapporto di lavoro, integralmente rimessa alle valutazioni del curatore, durante l'esercizio dell'impresa di cui all'articolo 211, i rapporti di lavoro subordinato in essere al momento dell'apertura della liquidazione giudiziale proseguono normalmente. In questa ipotesi, il curatore che non decida di avvalersi della facoltà di procedere alla loro sospensione –nel qual caso, in quanto compatibili, divengono applicabili le previsioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8- può determinare lo scioglimento del rapporto solo procedendo

al licenziamento non più secondo le disposizioni dello stesso articolo 189, ma nel rispetto della disciplina lavoristica vigente.

Articolo 22

Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14

La disposizione interviene:

- sull'articolo 197, comma 2, correggendo un mero refuso e cioè sostituendo l'erronea menzione della sentenza dichiarativa di fallimento con il corretto riferimento alla sentenza di apertura della liquidazione giudiziale;
- sull'articolo 198, prevedendo, per le ragioni già illustrate nel commento all'articolo 19, che il debitore -anziché il curatore- debba redigere il bilancio dell'ultimo esercizio entro trenta giorni dall'apertura della liquidazione giudiziale e che il curatore debba provvedervi solo in caso di inadempimento del debitore. Il nuovo comma 2 precisa inoltre che al curatore spetta apportare anche le rettifiche necessarie al bilancio redatto dal debitore. La disposizione, infine, rende esplicita l'esenzione dei liquidatori sociali dall'adempimento degli obblighi di cui all'articolo 2490 del codice civile fino alla chiusura della liquidazione giudiziale. L'innovazione è coerente con il nuovo articolo 2484 del codice civile, che individua nella liquidazione giudiziale una causa di scioglimento della società. Da tale previsione discende l'obbligo, per la società nei cui confronti la procedura è stata aperta, di far luogo alla nomina dei liquidatori sociali. Poiché questi, tuttavia, fintanto che la procedura è aperta, non svolgono la loro attività caratteristica, si è ritenuto utile

precisare che, nello stesso periodo, non sono neppure tenuti alla redazione e presentazione del bilancio.

Articolo 23

Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14

La disposizione interviene:

- sull'articolo 200, riformulandone il comma 1, al fine di inserire, alla lettera c), la previsione secondo la quale il curatore, nel comunicare a quanti risultino creditori o titolari di diritti reali o personali su beni mobili e immobili di proprietà o in possesso del debitore compresi nella liquidazione giudiziale, le informazioni necessarie e utili per la presentazione della domanda di ammissione al passivo, debba anche avvertirli della possibilità di chiedere l'assegnazione delle somme non riscosse dagli aventi diritto e i relativi interessi ai sensi dell'articolo 232, comma 4. Tale facoltà è già prevista dalla legge fallimentare e tuttavia il numero dei creditori che se ne avvalgono è ancora esiguo. Si vuole in questo modo accrescere la possibilità, per i creditori, di ottenere il soddisfacimento dei loro crediti, privilegiando quanti vigilino sull'andamento della procedura, rispetto a chi se ne disinteressa;
- sull'articolo 205, riformulandolo, allo scopo di inserire un secondo comma e prevedere che il curatore, nel dare notizia dell'esito delle domande di ammissione al passivo, informi sinteticamente i creditori anche delle concrete prospettive di soddisfacimento dei loro crediti, al fine di disincentivare la proposizione di impugnazioni dello stato passivo -che di

incidono negativamente sui tempi e sui costi della procedura- quando è già chiaro che, anche in caso di accoglimento del gravame, l'attivo derivante dalla liquidazione non consentirebbe un utile riparto a favore di determinati creditori o di determinate categorie di creditori;

- sull'articolo 207, sostituendo il comma 10 e, allo scopo di rendere più chiara la formulazione della previsione, operando un richiamo completo e lineare alle previsioni di cui agli artt. 181 e 309 c.p.c. per le ipotesi di mancata comparizione delle parti.

Articolo 24

Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo IV, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14

La disposizione interviene sull'articolo 211, che disciplina l'esercizio dell'impresa da parte del curatore, eliminando la condizione secondo la quale il tribunale autorizza la prosecuzione dell'attività quando l'interruzione potrebbe cagionare un grave danno. Considerato che, a differenza di quanto prevede il r.d. n. 267 del 1942, la prosecuzione dell'esercizio dell'impresa soggetta a liquidazione giudiziale non costituisce più un'eccezione, ma è la regola, l'unico parametro al quale rapportare la decisione di autorizzare la prosecuzione dell'attività o di farla cessare è quello dell'interesse del ceto creditorio a conseguire il miglior soddisfacimento dei crediti vantati. Il tribunale, dunque, dovrà autorizzare la prosecuzione in tutti i casi in cui non vi siano elementi concreti per far ritenere che da essa derivi un pregiudizio per creditori.

Articolo 25

Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo IV, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14

La norma interviene sull'articolo 216 che disciplina le modalità della liquidazione dei beni nella procedura di liquidazione giudiziale. Il decreto legislativo n. 14 del 2019 rinvia per ciò che concerne l'esecuzione dell'ordine di liberazione emesso dal giudice delegato all'articolo 560, commi terzo e quarto, del codice di procedura civile. Tuttavia, l'art. 560 è stato modificato, a decorrere dal 13 febbraio 2019, dall'art. 4, comma 2, del decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 febbraio 2019, n. 12 ed il richiamo ai commi terzo e quarto per le vendite effettuate nell'ambito della liquidazione giudiziale è divenuto incongruo. Tali commi, infatti, prevedono ora che il debitore e i familiari conviventi non perdano il possesso dell'immobile e delle sue pertinenze sino al decreto di trasferimento e che il debitore debba consentire, in accordo con il custode, che l'immobile sia visitato da potenziali acquirenti. Non essendo più utile il rinvio alla disciplina dell'art. 560 c.p.c., si è reso necessario disciplinare in modo autonomo il procedimento di attuazione dell'ordine di liberazione per i casi in cui le vendite vengano effettuate con le modalità previste dal medesimo articolo 216, al comma 2, ferma, naturalmente, la possibilità che invece il giudice delegato disponga che la vendita avvenga secondo le disposizioni del codice di procedura civile, come pure consente il comma 3. Il nuovo comma 2 prevede, dunque, che il provvedimento sia attuato direttamente dal curatore secondo le disposizioni del giudice delegato, senza l'osservanza di formalità diverse da quelle stabilite dal giudice stesso, anche successivamente alla pronuncia del decreto di trasferimento e dunque nell'interesse dell'aggiudicatario, se questi non lo esenta. È fatto notorio che vi sono una serie di circostanze che possono incidere negativamente sul buon esito delle vendite effettuate dal curatore: la prospettiva per l'acquirente di dover gestire direttamente la liberazione dell'immobile acquistato, con costi e tempi difficilmente preventivabili e non compatibili con l'obiettivo di

destinare l'immobile a propria abitazione; il conseguente deprezzamento degli immobili, per l'aumento della probabilità di aste deserte e di ribassi, con prezzi di vendita notevolmente inferiori a quelli normali di mercato e danno per i creditori che vedono così mortificate le loro aspettative di soddisfacimento; l'esclusione dal mercato di chi non può acquistare senza certezze sui tempi dell'immissione in possesso e dunque la riduzione tendenziale del mercato agli operatori professionali che operano con logica speculativa. Le modalità di attuazione dell'ordine di liberazione previste dal nuovo comma 2 mirano a contrastare tali rischi, consentendo al curatore, che, nell'esercizio delle sue funzioni, è un pubblico ufficiale, oltre che essere un professionista esperto, di dare diretta esecuzione all'ordine di liberazione pronunciato dal giudice e ponendo a carico della procedura le spese e gli adempimenti necessari alla liberazione degli immobili. La disposizione ribadisce, inoltre, la regola, già contenuta nell'art. 68 del codice di procedura civile, secondo la quale, per l'attuazione del provvedimento, il giudice delegato può anche disporre della forza pubblica e nominare ausiliari e disciplina le modalità per lo sgombero dell'immobile da beni mobili o documenti che vi siano contenuti. Il procedimento previsto coniuga il rispetto dei diritti del titolare di tali beni o documenti, cui è assicurata la possibilità di asportarli, con l'esigenza di consentire all'acquirente l'immediata fruizione del bene acquistato, che dunque deve essergli consegnato libero, oltre che ad persone, da cose. Le modifiche apportate al comma 6 mirano a rendere agevole la visita degli immobili posti in vendita da parte degli offerenti ed a garantire che essa avvenga con modalità idonee a preservare la trasparenza e la legalità della procedura, mentre le modifiche introdotte al comma 9 correggono un errore del testo. Infatti, poiché il decreto di trasferimento è atto del giudice delegato ed è necessariamente successivo al versamento integrale del prezzo, è evidente che

l'informativa del curatore abbia ad oggetto non il trasferimento, ma gli esiti della procedura competitiva e sia strumentale all'esercizio dei poteri previsti dall'art. 217, comma 1.

Articolo 26

Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo VI, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14

La disposizione interviene sull'articolo 234 che disciplina la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale in pendenza di giudizi o procedimenti esecutivi e prevede che, esauriti tali giudizi o procedimenti ed eventualmente effettuato un riparto a favore dei creditori, il tribunale archivi definitivamente la procedura. Il comma 8, oggetto dell'intervento, stabilisce che il curatore, dopo l'archiviazione, chieda la cancellazione della società dal registro delle imprese. La disposizione attuale non tiene conto, però, dell'eventualità che la fase si chiuda con il pagamento integrale dei creditori e delle spese da soddisfare in prededuzione, nel qual caso non vi sarebbe motivo per cancellare la società dal registro delle imprese. La norma è stata dunque integrata con la previsione secondo la quale il curatore proceda, in tal caso, ai sensi dell'articolo 233, comma 2, primo periodo e dunque provveda a convocare l'assemblea dei soci per le opportune deliberazioni.

Articolo 27

Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo VII, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14

La disposizione interviene:

- sull'articolo 240, comma 1, ultimo periodo, in modo da rendere il contenuto omogeneo rispetto a quanto previsto dal secondo periodo del medesimo comma 1, aggiungendo, anche

con riferimento riguardo ai limiti temporali della proposta proveniente dal debitore, il riferimento alle società cui il debitore partecipi o sottoposte a comune controllo, in modo da evitare che tale ultima previsione sia esposta a condotte elusive;

- sull'articolo 246, che mutua il disposto dell'art. 130 della legge fallimentare e disciplina l'efficacia del decreto di omologazione del concordato nella liquidazione giudiziale, correggendo l'erronea citazione dell'art. 206, che disciplina invece le impugnazioni dello stato passivo. Il richiamo corretto è infatti quello all'art. 245 che regola il giudizio di omologazione e dunque anche le opposizioni all'omologazione.

Articolo 28

Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo VIII, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14

La disposizione interviene:

- sull'articolo 255, comma 1, lettera c), correggendo l'erroneo rinvio al settimo comma dell'art. 2476 con il corretto riferimento all'ottavo comma. Così come è chiaramente scritto nella relazione illustrativa che accompagna il decreto legislativo n. 14 del 2019, scopo della norma è quello di attribuire al curatore la legittimazione ad esercitare o, se pendenti, a proseguire - anche separatamente – una serie di azioni risarcitorie, comprese quelle nei confronti dei soci della società a responsabilità limitata che abbiano intenzionalmente deciso o autorizzato l'atto di mala gestio degli amministratori della società in liquidazione giudiziale. Tuttavia, per effetto

della riformulazione dell'art. 2497 del codice civile ad opera dell'art. 378 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, l'originario settimo comma è divenuto l'ottavo. Si è reso perciò necessario emendare l'art. 255 dall'errore in esso contenuto, atteso che l'attuale settimo comma disciplina l'azione del socio o del terzo direttamente danneggiati da atti dolosi o colposi degli amministratori;

- sull'articolo 262, comma 3, sostituendo l'erronea espressione "attivo fallimentare" con quella corretta e cioè "attivo della liquidazione giudiziale";
- sull'articolo 264, comma 2, secondo periodo, relativo all'attribuzione al curatore dei poteri dell'assemblea, sostituendo la parola "deliberazioni" la parole "decisione" e la parola "tribunale" con la seguente: "giudice delegato". Quanto alla prima sostituzione, si osserva che gli atti assunti dal curatore appaiono più correttamente qualificabili quali decisioni, piuttosto che deliberazioni (termine generalmente riservato alle decisioni di organi collegiali deliberativi). Quanto alla seconda sostituzione, si rileva che il rinvio operato dalla norma medesima all'art. 133 per il reclamo, sembrerebbe più opportuno prevedere che esso si svolga innanzi al giudice delegato, e non al tribunale.

Articolo 29

Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo IX, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14

La disposizione interviene:

- sull'articolo 268, che disciplina la liquidazione controllata e che è stato interamente riscritto. Si è innanzitutto precisato che

mentre il debitore può proporre istanza in proprio di apertura della liquidazione controllata anche quando si trovi in stato di crisi, l'istanza può essere formulata dal p.m. o dai creditori solo se il debitore sia in stato di insolvenza. Si è prevista inoltre una soglia minima di rilevanza della situazione debitoria, come accade anche per la liquidazione giudiziale e per le stesse ragioni, si è stabilito che non si possa far luogo all'apertura della liquidazione controllata se l'ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dagli atti dell'istruttoria è inferiore a euro ventimila. La differenza rispetto all'importo fissato dall'art. 49 si spiega considerato che sono assoggettabili alla procedura, su istanza dei creditori, anche i consumatori, in relazione ai quali l'importo di ventimila euro appare già significativo di una situazione debitoria preoccupante. Si è inoltre previsto che quando la domanda è proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica non si fa luogo all'apertura della liquidazione controllata, se l'OCC, su richiesta del debitore, attesta che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori, neppure mediante l'esercizio di azioni giudiziarie. La ratio della disposizione è in sostanza la medesima che giustifica la previsione dell'art. 209 (previsione di insufficiente realizzo) nella liquidazione giudiziale: evitare i costi che derivano alla collettività dall'apertura di una procedura concorsuale quando sia già chiaro che essa non potrebbe portare al creditore alcun vantaggio. La qualità del debitore, al quale non si applicano i reati previsti dal Titolo IX, capi I, II e III ed il ridotto impatto socio-economico del suo stato di insolvenza giustificano la diversa operatività delle due previsioni;

- sull'articolo 270, recuperando la regola in origine stabilita dall'art. 65 (si rinvia, sul punto, al commento all'art. 10) e

prevedendo che la sentenza che apre la liquidazione giudiziale produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili. Viene inoltre chiarito, al fine di evitare incertezze interpretative, che alla liquidazione controllata di società con soci a responsabilità illimitata si applica, in quanto compatibile, l'articolo 256. La modifica apportata al comma 2, lettera b) chiarisce che la nomina dell'OCC come liquidatore presuppone che tale organismo in concreto già esista e dunque che la disposizione si applica solo in caso di domanda presentata dal debitore;

- sull'articolo 273 che disciplina la formazione del passivo integrandolo. L'obiettivo perseguito è quello di disciplinare in modo espresso anche il procedimento di ammissione al passivo delle domande tardive. La nuova previsione è modellata sull'art. 208 che regola la stessa fattispecie nella liquidazione controllata;
- sul comma 1 dell'articolo 276, integrando la disciplina della chiusura della liquidazione controllata attraverso il rinvio, nei limiti della compatibilità, alla disciplina dell'articolo 233.

Articolo 30

Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo X, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14

La disposizione interviene:

- sull'articolo 278 in primo luogo sostituendo l'espressione "procedura concorsuale" quella più puntuale "di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata". È stato poi riscritto il comma 4 al fine di chiarire che le condizioni di meritevolezza previste dall'art. 280, ostative all'esdebitazione nel caso in cui

il debitore sia un ente collettivo, non possono che riferirsi a persone fisiche e dunque ai soci illimitatamente responsabili o ai legali rappresentanti della società o dell'ente. È stato infine eliminato l'equivoco riferimento temporale in origine contenuto nella disposizione, giacché è apparso irragionevole limitare a soli tre anni la rilevanza di condanne per gravi reati quali sono quelli elencati all'art. 280, oltre che contraddittorio rispetto alle previsioni contenute alle lettere d) ed e) del medesimo art. 280, comma 1;

- sull'articolo 281, comma 4, prevedendo che il decreto con il quale il tribunale dichiara inesigibili i debiti concorsuali non soddisfatti sia iscritto nel registro delle imprese su richiesta del cancelliere, al fine di agevolarne la conoscibilità.

Articolo 31

Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo X, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14

La disposizione interviene:

- sulla rubrica della sezione II della parte I, titolo V, capo X, che diviene, per maggiore chiarezza, “Disposizioni in materia di esdebitazione del soggetto sovraindebitato”;
- sull'articolo 282, che disciplina l'esdebitazione di diritto a seguito dell'apertura di una procedura di liquidazione controllata. Al comma 1, si prevede che il decreto che dichiara l'esdebitazione del consumatore o del professionista sia pubblicato in apposita area del sito web del tribunale o del Ministero della giustizia. L'attuale comma 1 prevede esclusivamente l'iscrizione del decreto nel registro delle imprese, che non è però una forma di pubblicità adeguata per

soggetti che non svolgono attività imprenditoriale. La modifica del comma 2 mira ad assicurare un allineamento della disciplina del Codice alle indicazioni derivanti dalla Direttiva 2019/1023/UE, ed in particolare dai “considerando” numeri 78 e 79, nonché dall’articolo 23. Conseguentemente, allo scopo di attribuire rilevanza, tra le cause ostative all’esdebitazione, a tutte le ipotesi in cui il debitore “nell’indebitarsi (...) ha agito nei confronti dei creditori o di altri portatori di interessi in modo disonesto o in malafede (...)” (art. 23, paragrafo 1, della Direttiva) si è prevista l’operatività non più della sola ipotesi ostativa di cui all’art. 280, lett. a), ma anche dell’ipotesi di cui alla successiva lett. b), nonché dell’ulteriore ipotesi in cui il debitore ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Ulteriormente, ricorrendo alla facoltà prevista dall’art. 23, paragrafo 2, lettera b) della Direttiva (“In deroga agli articoli da 20 a 22, gli Stati membri possono mantenere o introdurre disposizioni che negano o limitano l'accesso all'esdebitazione (...) in determinate circostanze ben definite e nei casi in cui tali deroghe siano debitamente giustificate, ad esempio: (...) b) quando l'imprenditore insolvente non ha adempiuto gli obblighi di informazione o cooperazione a norma del diritto dell'Unione e nazionale”) si è ritenuto di rendere operante anche la preclusione di cui all’art. 280, lett. c). L’ulteriore estensione delle preclusioni di cui all’art. 280, lett. d) ed e) – da cui emerge il risultato finale testuale dell’integrale applicabilità dell’art. 280 – scaturisce dall’esercizio delle facoltà previste dall’art. 23, paragrafo 2, lettere c) e d) della Direttiva (riferite ai casi di: “c) (...) domande abusive di esdebitazione; d) (...) un'ulteriore domanda di esdebitazione entro un certo periodo dalla concessione all'imprenditore insolvente del beneficio

dell'esdebitazione integrale oppure dal rifiuto di tale beneficio a causa di una grave violazione degli obblighi di informazione o cooperazione”), anche allo scopo di precludere un utilizzo illimitato (e quindi anche abusivo) del meccanismo previsto dalla norma. Ragioni di omogeneità giustificano l’applicazione della disciplina in tal modo modificata a tutte le categorie di debitori, come peraltro reso possibile – a livello eurounitario - dall’art. 1, paragrafo 4, della Direttiva (“Gli Stati membri possono estendere l'applicazione delle procedure di cui al paragrafo 1, lettera b), [cioè le procedure che portano all’esdebitazione] alle persone fisiche insolventi che non sono imprenditori”). È stato inoltre riscritto il comma 3, prevedendo che, alla data della chiusura della procedura di liquidazione controllata o decorsi tre anni dalla sua apertura, il tribunale, ove ritenga che non ricorrano le condizioni di meritevolezza per pronunciare l’esdebitazione, debba dichiararlo con decreto. Si vuole così evitare una situazione di incertezza suscettibile di prolungarsi sine die e consentire al debitore di contestare la decisione mediante la proposizione del reclamo;

- sull’articolo 283, innanzitutto modificandone la rubrica che, per ragioni di maggiore chiarezza, diviene “Esdebitazione del sovraindebitato incapiente”; al comma 1, al fine di prevenire incertezze interpretative, si precisa che la soglia minima di capacità di soddisfacimento, al di sotto della quale è possibile accedere all’esdebitazione, è riferita all’ammontare complessivo dei crediti.

Articolo 32

Modifiche alla Parte Prima, Titolo VI, Capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14

La disposizione interviene:

- sull'articolo 284, rubricato “Concordato, accordi di ristrutturazione e piano attestato di gruppo” e che è stato interamente sostituito. Le modificazioni introdotte riguardano innanzitutto il contenuto del piano o dei piani concordatari collegati, giacché è stato precisato, al fine di consentire ai soci ed ai creditori di valutare in modo più informato e consapevole la convenienza della proposta, ma anche i rischi di un piano unitario o di piani tra loro collegati, che deve essere quantificato il beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo, anche per effetto della sussistenza di vantaggi compensativi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo e, in secondo luogo, il contenuto dell'attestazione. È stato precisato, infatti, che compito del professionista indipendente è quello di attestare oltre che la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano o dei piani, anche le ragioni di maggiore convenienza della scelta di presentare un piano unitario ovvero piani reciprocamente collegati e interferenti invece di un piano autonomo per ciascuna impresa e la quantificazione del beneficio stimato per i creditori di ciascuna impresa del gruppo. Inoltre, si richiede all'attestatore di fornire informazioni analitiche sulla struttura del gruppo e sui vincoli partecipativi o contrattuali esistenti tra le imprese, indispensabili per esprimere un giudizio ponderato sulla fattibilità del piano o dei piani collegati e sui benefici che ne deriveranno ai creditori;
- sull'articolo 285. Dal comma 1 è stata soppressa l'inutile precisazione secondo la quale i ricavi della cessione del magazzino costituiscono flussi derivanti dall'esercizio

dell'impresa, così allineando la disposizione a quanto ora previsto dall'art. 84. L'espressione "società", ricorrente nel corpo dell'articolo, è stata sostituita con "impresa", in coerenza con la definizione di gruppo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h). Infine, è stato riformulato il comma 5 così da precisare che il pregiudizio del quale i soci possono dolersi, non diversamente da quanto prevede l'art. 2497, comma primo, del codice civile, è quello arrecato alla redditività ed al valore della partecipazione sociale e che lo strumento per far valere tale pregiudizio è l'opposizione all'omologazione del concordato di gruppo sia nel caso in cui ci si dolga delle operazioni di cui al comma 1, sia delle operazioni di cui al comma 2 e cioè di operazioni contrattuali e riorganizzative, inclusi i trasferimenti di risorse infragruppo;

- sull'articolo 286, che disciplina il procedimento di concordato di gruppo ed al quale è stato aggiunto un comma – il nuovo comma 7- allo scopo di consentire, in funzione dell'efficienza della procedura e del contenimento dei costi, la nomina di un unico liquidatore giudiziale nel concordato di gruppo che preveda la cessione di beni, ferma la necessità di nominare per ciascuna impresa un distinto comitato dei creditori. Le modifiche introdotte al (nuovo) comma 8 sono dirette semplicemente a rendere più scorrevole e chiara la disciplina della risoluzione e dell'annullamento del concordato di gruppo.

Articolo 33

Modifiche alla Parte Prima, Titolo VII, Capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14

La modifica è parallela a quella apportata dal presente decreto all'art. 255 del Codice, essendo finalizzata a sostituire il riferimento al settimo comma dell'art. 2476 c.c. - non corretto, per effetto della riformulazione dell'art. 2497 del codice civile ad opera dell'art. 378 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in virtù della quale l'originario settimo comma è divenuto l'ottavo - con il riferimento all'ottavo comma.

Sempre allo scopo di armonizzare la previsione con quella di cui all'art. 255, vengono poi richiamati anche il primo e sesto comma dell'art. 2476, riferiti all'azione sociale di responsabilità ed all'azione di responsabilità verso i creditori sociali.

Articolo 34

Modifiche alla Parte Prima, Titolo IX, Capo III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14

La disposizione interviene sull'articolo 343, rettificando il riferimento inesatto agli artt. 296 e 297 con il riferimento agli artt. 297 e 298, ed aggiungendo il comma 3. La norma originaria, che mutua il proprio contenuto dall'articolo 237 della legge fallimentare (con le opportune correzioni nell'individuazione degli articoli richiamati), ha omissso di riprodurre anche l'originario terzo comma che rendeva applicabile al commissario speciale della risoluzione di cui all'art. 37 del d. lgs. n. 180/2015 i delitti di "interesse privato del curatore" (art. 228, ora 334), di "accettazione di retribuzione non dovuta" (art. 229, ora 335) e di "omessa consegna o deposito delle cose della liquidazione giudiziale" (art. 330, ora 336). Si è inteso dunque ovviare a tale inconveniente.

Articolo 35

Modifiche alla Parte Prima, Titolo IX, Capo IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14

La disposizione interviene sull'articolo 344, rubricato "Sanzioni per il debitore e per i componenti dell'organismo di composizione della crisi". Il nuovo comma 3 ricomprende, tra le ipotesi di falsa attestazione sanzionate penalmente, anche la condotta del componente dell'organismo di composizione della crisi che, nella relazione di cui all'art. 268, comma 3, attesta falsamente che non è possibile acquisire attivo da distribuire ai creditori e così paralizza la domanda di apertura della liquidazione controllata proposta da un creditore nei confronti di un debitore persona fisica. L'intervento corregge inoltre l'erroneo richiamo all'art. 268 –che, prima del decreto correttivo non prevedeva la redazione di relazioni da parte dell'OCC- con la corretta menzione dell'art. 269.

Articolo 36

Modifiche alla Parte Prima, Titolo X, Capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14

La disposizione interviene sull'articolo 352, prevedendo che, fino all'istituzione dell'albo previsto dall'art. 356 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, tutti i componenti del collegio incaricato della procedura di allerta, e non solo quelli nominati dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa e dal presidente della camera di commercio, devono essere individuati tra gli iscritti all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili o all'albo degli avvocati i quali abbiano svolto funzioni di commissario giudiziale, attestatore o abbiano assistito il debitore nella presentazione della domanda di accesso in almeno tre procedure di concordato preventivo che abbiano superato la fase dell'apertura o tre accordi di ristrutturazione dei debiti che siano stati omologati. La previsione è diretta a correggere l'irragionevole diversità di disciplina prevista per il membro nominato dall'associazione di categoria e ad assicurare pari professionalità tra tutti i componenti del collegio.

Articolo 37

Modifiche alla Parte Prima, Titolo X, Capo II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14

La disposizione interviene:

- sull'articolo 356, comma 2, che è stato riformulato, prevedendo, innanzitutto, che, con riferimento agli obblighi formativi degli iscritti all'ordine degli avvocati e dei dottori commercialisti ed esperti contabili, nonché dei consulenti del lavoro sia sufficiente documentare la partecipazione a corsi di durata non inferiore a quaranta ore, anziché duecento, come invece richiesto alle altre categorie e come già previsto dal decreto del Ministro della giustizia n. 202 del 2014, richiamato dall'articolo 356, fatti salvi in ogni caso gli obblighi di formazione previsti dall'art. 4, comma 5, lettera c), in considerazione della maggiore complessità dell'attività di gestione e controllo delle procedure di liquidazione giudiziale e concordato preventivo rispetto a quelle di composizione della crisi da sovraindebitamento. Il nuovo comma 2, ai fini del primo popolamento dell'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza, prevede inoltre che possano ottenere l'iscrizione anche i soggetti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 358, comma 1, che documentano di essere stati nominati, alla data di entrata in vigore del presente articolo, in almeno due procedure negli ultimi quattro anni, curatori fallimentari, commissari o liquidatori giudiziali, ovvero, ai fini della nomina quali componenti dell'OCRI, i soggetti di cui all'articolo 352. Viene così ad essere ampliato il novero dei soggetti che possono chiedere l'iscrizione all'albo in sede di

prima formazione, anche tenendo conto della possibilità che a richiedere l'iscrizione siano professionisti interessati a ricoprire unicamente il ruolo di componenti dell'OCRI;

- sull'articolo 357, rubricato "Funzionamento dell'albo". Le modifiche sono dirette a precisare in modo più puntuale il contenuto del decreto previsto dal comma 1, stabilendo che lo stesso dovrà disciplinare anche le modalità di sospensione e cancellazione dall'albo, volontaria o disposta dal Ministero della giustizia, anche a seguito del mancato versamento del contributo previsto a carico degli iscritti;
- sull'articolo 358, comma 3, imponendo all'autorità giudiziaria di tener conto, nella scelta dei professionisti chiamati a ricoprire il ruolo di curatore, commissario giudiziale o liquidatore giudiziale, dell'esigenza di garantire l'efficienza della procedura e del numero delle procedure aperte in ciascun ufficio giudiziario nell'anno precedente alla nomina, che inevitabilmente condiziona, a presidio della professionalità ed esperienza del soggetto designato, anche la rotazione nell'assegnazione degli incarichi, imposta dall'art. 5.

Articolo 38

Modifiche alla Parte Prima, Titolo X, Capo V, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14

La disposizione:

- riscrive l'articolo 369, la cui rubrica diviene "Norme di coordinamento con le disposizioni del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e del decreto legislativo 16 novembre 2015, n. 180". L'articolo 369, nel testo originario, modifica alcune disposizioni del Testo unico delle leggi in materia

bancaria e creditizia, disposizioni in materia di competenza nel procedimento di liquidazione coatta amministrativa ed alcune disposizioni che rinviavano a norme del r.d. n. 267/1942. L'articolo in commento emenda la disposizione originaria da alcuni errori materiali e da alcuni difetti di coordinamento. Alla lettera b) del comma 1 viene inoltre inserito il richiamo agli articoli 290 e 291 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, al fine di esplicitarne l'inapplicabilità agli accordi di sostegno finanziario infragruppo. Infine, il comma 5 del nuovo articolo 369 aggiorna i riferimenti normativi alla legge fallimentare contenuti nel decreto legislativo n. 180 del 2015;

- interviene con una modifica di mero drafting sull'articolo 372.

Articolo 39

Modifiche alla Parte Seconda del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14

La disposizione interviene:

- sull'articolo 380, rubricato "Cause di scioglimento delle società di capitali". Nel sostituire la disposizione, si è intervenuti, innanzitutto, sul comma 1. Il d. lgs. n. 14 del 2019 ha modificato l'art. 2484, primo comma, del codice civile, statuendo che l'apertura della liquidazione controllata e della liquidazione giudiziale sono causa di scioglimento della società. È stato ora aggiunto il rinvio agli articoli 2487 e 2487-bis del codice civile, seppure nei limiti della compatibilità della relativa disciplina con lo spossessamento determinato dall'esistenza della procedura concorsuale. Occorrerà dunque che, anche in caso di apertura di una procedura di liquidazione

controllata o giudiziale, l'assemblea provveda alla nomina dei liquidatori, seppure principalmente con funzioni di rappresentanza della società (nei limiti in cui essa permane), giacché, com'è ovvio, l'amministrazione del patrimonio e l'esercizio dell'attività liquidatoria competono, rispettivamente, al liquidatore e al curatore. È stato inoltre aggiunto un comma 2 che modifica l'articolo 2487-bis, terzo comma, del codice civile, prevedendo che quando nei confronti della società è stata aperta la procedura di liquidazione giudiziale o di liquidazione controllata, il rendiconto sulla gestione è consegnato dagli amministratori uscenti anche, rispettivamente, al curatore o al liquidatore della liquidazione controllata. La ratio è quella di favorire la continuità nella gestione e di agevolare l'attività del curatore o del liquidatore, in funzione di una sua maggiore efficienza. La modifica completa quella apportata all'art. 130;

- sull'articolo 382, rubricato "Cause di scioglimento delle società di persone", allo scopo di disciplinare le conseguenze dell'assoggettamento alla liquidazione controllata del socio della società semplice. A tal fine, il comma 1 del nuovo articolo 382 modifica l'articolo 2272 del codice civile, prevedendo che l'apertura della liquidazione controllata nei confronti del socio ne determini l'esclusione. È stato inoltre soppresso l'originario comma 3, giudicato superfluo alla luce dell'art. 349 del Codice che opera la sostituzione della parola "fallimento" con le parole "liquidazione giudiziale" in tutte le disposizioni normative vigenti.

Articolo 40

Modifiche alle norme del codice civile in materia di assetti organizzativi societari

La disposizione interviene in senso modificativo sulle innovazioni già apportate dall'articolo 377 (rubricato "Assetti organizzativi societari"), previsione già entrata in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14. L'art. 377, oltre che richiamare in modo espresso, per ciascun tipo sociale, gli obblighi derivanti dal riformato articolo 2086 c.c. in tema di assetti organizzativi dell'impresa, inseriva, nelle norme modificate – cioè gli articoli 2257, 2380-bis e 2409-novies del codice civile – la precisazione secondo la quale la gestione della società compete esclusivamente agli amministratori. Tale previsione ha generato delle incertezze interpretative, poiché, sovrapponendo il piano dell'organizzazione con quello gestorio, è sembrata ad alcuni contraddire le numerose disposizioni del codice civile che, al contrario, consentono di affidare ai soci competenze tipicamente gestorie (così, ad esempio, l'art. 2479 c.c.) o particolari diritti riguardanti l'amministrazione della società (così l'art. 2468, comma terzo, del codice civile). Il decreto correttivo, al fine di rimuovere tale possibile profilo di ambiguità, interviene nuovamente sulle norme del codice civile, precisando che ciò che spetta in via esclusiva agli amministratori è l'istituzione degli assetti organizzativi.

Articolo 41

Disposizioni transitorie in materia di obblighi di segnalazione di cui agli articoli 14 e 15 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n.14

La norma contiene una previsione di regime transitorio differendo al 15 febbraio 2021 l'operatività dell'obbligo di segnalazione che grava sugli organi di controllo interno e sui revisori contabili, oltre che sui creditori pubblici qualificati, previsti, rispettivamente, dall'art. 14, comma 2, secondo periodo e terzo periodo (introdotto dal decreto

correttivo) e dall'art. 15. Si tratta della segnalazione che ha per destinatari l'OCRI ed i medesimi organi di controllo societario in relazione alle imprese che negli ultimi due esercizi non hanno superato nessuno dei seguenti limiti: 1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro; 2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro; 3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità. La disposizione si fa carico della preoccupazione segnalata da più parti di consentire una gestione efficiente delle procedure di allerta da parte degli OCRI. A questo fine si prevede una gradualità nell'avvio del sistema delle segnalazioni all'organismo, esonerando dall'assoggettamento a tale obbligo, per sei mesi, le imprese più piccole, tendenzialmente, anche se non del tutto, coincidenti, ove esercitate in forma societaria, con quelle escluse, ai sensi dell'art. 2477 c.c., dall'obbligo di dotarsi di collegio sindacale e dell'organo di revisione. È evidente che il differimento dell'entrata in vigore dell'obbligo di segnalazione all'OCRI previsto dall'art. 14, comma 2, secondo periodo, determina anche, in via riflessa, il differimento dell'operatività della causa di esonero da responsabilità prevista dal comma 3 del medesimo art. 14, che, coerentemente con quanto previsto dalla legge n.155 del 2017, presuppone non solo l'avviso all'organo amministrativo, ma anche la tempestiva segnalazione all'organismo.

Articolo 42

Disposizioni finanziarie

La norma contiene le disposizioni finanziarie, ed in particolare la clausola d'invarianza finanziaria, con la quale si prevede che dall'attuazione del provvedimento non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, dal momento che agli adempimenti connessi si provvederà attraverso l'utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente.

Articolo 43

Entrata in vigore

La norma disciplina l'entrata in vigore del decreto legislativo, facendola coincidere con quella dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 14 del 2019. Entrano invece in vigore, secondo la regola ordinaria, il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione del decreto nella Gazzetta Ufficiale solo gli articoli 37, commi 1 e 2 e 40, in quanto modificativi di disposizioni già vigenti.

Relazione illustrativa al D. lgs. 83/2022

Il presente schema di decreto legislativo recepisce la direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, riguardante i quadri di ristrutturazione preventiva, l'esdebitazione e le interdizioni, e le misure volte ad aumentare l'efficacia delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, e che modifica la direttiva (UE) 2017/1132 (direttiva sulla ristrutturazione e sull'insolvenza).

Le disposizioni dettate dalla direttiva intendono garantire il corretto funzionamento del mercato interno e il pieno esercizio delle libertà fondamentali di circolazione dei capitali e stabilimento, tramite l'armonizzazione delle legislazioni e procedure nazionali in materia di ristrutturazione preventiva, insolvenza, esdebitazione e interdizioni. La rimozione degli ostacoli esistenti rispetto al funzionamento del mercato ed alla fruizione delle libertà fondamentali da parte dei cittadini e delle realtà produttive è perseguita facendo salvi i diritti dei lavoratori e garantendo alle imprese e agli imprenditori che si trovano in difficoltà finanziaria la possibilità di accedere a misure nazionali efficaci in materia di ristrutturazione preventiva per la prosecuzione delle loro attività, laddove risanabili, e per essere esdebitati con procedimenti efficienti, tali cioè da garantire in un ragionevole lasso di tempo l'opportunità di rientrare nel ciclo produttivo.

Per raggiungere detti obiettivi, il legislatore europeo chiede la predisposizione di “quadri di ristrutturazione” - vale a dire misure e procedure volte al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, delle condizioni o della struttura delle sue attività e passività o del capitale, quali la vendita di attività o di parti dell'impresa e la vendita dell'impresa in regime di continuità aziendale o anche una combinazione di questi elementi – per consentire ai

debitori un risanamento precoce che possa prevenire l'insolvenza evitando che imprese sane vengano liquidate. Le stesse misure dovrebbero, nel contempo *“impedire la perdita di posti di lavoro nonché la perdita di conoscenze e competenze e massimizzare il valore totale per i creditori, rispetto a quanto avrebbero ricevuto in caso di liquidazione degli attivi della società o nel caso del migliore scenario alternativo possibile in mancanza di un piano, così come per i proprietari e per l'economia nel suo complesso”* (così considerando 1).

Del tutto speculare è l'esigenza che le imprese non risanabili vengano liquidate senza ritardo al fine di evitare che la ristrutturazione sia inefficace e finisca per aggravare la situazione di difficoltà in cui si trova il debitore, con accumulo di ulteriori perdite ai danni dei creditori, delle altre parti interessate dal processo di risanamento e del sistema economico in generale.

Rispetto agli scopi perseguiti di cui si è detto, il legislatore europeo evidenzia le principali differenze tra gli Stati membri che consistono: nel numero, a volte troppo limitato, di procedure messe a disposizione dei debitori in difficoltà economico-finanziaria; nell'inefficacia di molte procedure, che intervengono spesso in un momento in cui il risanamento non è più perseguibile e che non valorizzano le potenzialità del ricorso a strumenti stragiudiziali; nella diversità dei ruoli e poteri affidati all'autorità giudiziaria o amministrativa ed ai professionisti da queste nominate; nell'eccessivo divario nella concessione dell'esdebitazione tra i diversi ordinamenti (in termini di condizioni di accesso al beneficio e di tempi per la definizione del relativo procedimento); nella durata eccessiva delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, che diviene *“un fattore determinante dei bassi tassi di recupero e dissuade gli investitori*

dall'operare nelle giurisdizioni in cui le procedure rischiano di durare troppo e di essere indebitamente dispendiose” (così considerando 6).

L'armonizzazione perseguita dalla direttiva (UE) 2019/1023 tende dunque, in primo luogo, a ridurre i costi per gli investitori - che devono poter anticipatamente valutare il rischio che corrono in caso di difficoltà economico-finanziaria delle imprese in cui investono - in termini di oneri da affrontare per eventuali operazioni di ristrutturazione da portare avanti in relazione a imprese, e gruppi di imprese, che hanno sedi, creditori o componenti patrimoniali nel territorio di uno o più Stati membri. L'incertezza su tali costi rappresenta infatti uno dei principali disincentivi ai finanziamenti ma anche un ostacolo alla libertà di stabilimento ed al corretto ed efficiente funzionamento del mercato interno e riverbera i suoi effetti negativi soprattutto sulle piccole e medie imprese, che non hanno i mezzi e le risorse organizzative per valutare i rischi di un'attività transfrontaliera. Sul punto, peraltro, il considerando 11 puntualizza che *“Gli ostacoli all'esercizio di libertà fondamentali non si limitano alle situazioni puramente transfrontaliere. In un mercato interno sempre più interconnesso, in cui merci, servizi, capitali e lavoratori circolano liberamente, e con una dimensione digitale sempre più grande, le imprese puramente nazionali sono molto poche se si considerano tutti gli elementi rilevanti, quali la clientela, la catena di approvvigionamento, la portata delle attività, gli investitori e la base di capitale. Anche le situazioni di insolvenza puramente nazionali possono avere ripercussioni sul funzionamento del mercato interno attraverso il cosiddetto effetto domino dell'insolvenza, per cui l'insolvenza di un debitore può provocare l'insolvenza di altri soggetti della catena di approvvigionamento”*.

Altro obiettivo è quello di ridurre le disparità esistenti nella concessione del credito e nei tassi di recupero, anch'esse collegate alle

inefficienze sin qui esposte, per garantire un migliore funzionamento dell'Unione dei mercati dei capitali e ridurre i costi che i debitori devono sostenere per perseguire il proprio risanamento, aumentando la trasparenza e la certezza giuridica nel territorio.

Il termine di scadenza del recepimento della direttiva, indicato all'articolo 31, paragrafo 1, nel 17.7.2021, è stato prorogato di un anno, e dunque al 17.7.2022, in accoglimento della richiesta formulata dal Governo italiano ai sensi del paragrafo 2 dello stesso articolo 31.

Per effetto dell'articolo 31, comma 1²⁸¹, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante *“Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea”*, e della delega conferita al Governo con la legge 22 aprile 2021, n. 53, recante *“Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2019-2020”*, il termine per il recepimento è il 17.3.2022.

L'articolo 31, comma 1, della legge n. 234 del 2012 dispone che, quando, come nel caso di specie, il termine di recepimento non è ancora decorso al momento dell'emanazione della legge di delegazione, le deleghe conferite al Governo vanno esercitate 4 mesi prima del termine di recepimento indicato in ciascuna direttiva ma il

²⁸¹ L'articolo 31, comma 1, prevede: *“1. In relazione alle deleghe legislative conferite con la legge di delegazione europea per il recepimento delle direttive, il Governo adotta i decreti legislativi entro il termine di quattro mesi antecedenti a quello di recepimento indicato in ciascuna delle direttive; per le direttive il cui termine così determinato sia già scaduto alla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea, ovvero scada nei tre mesi successivi, il Governo adotta i decreti legislativi di recepimento entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della medesima legge; per le direttive che non prevedono un termine di recepimento, il Governo adotta i relativi decreti legislativi entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di delegazione europea”*.

comma 3, quarto periodo, dello stesso articolo 31 citato, consente di prorogare di ulteriori tre mesi tale termine *“Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 9 scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini di delega previsti ai commi 1 o 5 o successivamente”*.

Nel caso di specie, dunque, la scadenza della delega secondo il comma 1 dell'articolo 31, prevista per il 17.3.2022, è da ritenersi prorogata al 17.6.2022.

Il 13 maggio 2022 è pervenuto il parere del Consiglio di Stato espresso a seguito dell'adunanza della Commissione speciale del 1 aprile 2022.

Il 26 maggio 2022 sono pervenuti i pareri non ostativi con osservazioni delle Commissioni 2° e 5° del Senato, il parere favorevole della 14° Commissione del Senato, i pareri favorevoli con osservazioni delle Commissioni II e XIV della Camera ed il parere favorevole con condizione della Commissione V della Camera.

La legge n. 53 del 2021 non detta principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva, inserita nell'allegato A di cui all'articolo 1, comma 1, della medesima legge.

Le disposizioni dello schema di decreto legislativo contengono, in applicazione degli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, le norme di recepimento della direttiva, le norme di semplificazione e riassetto normativo rese necessarie dall'intervento attuativo e, infine, le norme di coordinamento del Codice rispetto a tutte quelle disposizioni contenenti il riferimento a norme armonizzate oppure a denominazioni introdotte con il recepimento stesso.

Le modifiche apportate, dunque, tenuto conto che alcuni articoli contengono modifiche appartenenti a più di una tipologia tra quelle appena menzionate e considerando la complessità dell'intervento, possono essere, in linea generale, così suddivise:

- a) interventi di recepimento: articoli 3, 4, 5, *5-bis*, 40, 47, 48, 53, 54, 55, 64, *64-bis*, *64-ter*, *64-quater*, 78, 84, 85, 87, 92, *94-bis*, 104, 109, 112, 113, 114, 116, *120-bis*, *120-ter*, *120-quater*, *120-quinquies*, 135, 213, 216, 255, 278, 301, 302, 358 del Codice;
- b) interventi per la semplificazione e il riassetto della normativa vigente 2, 7, 8, da 12 a *25-undecies* (titolo II con abrogazione delle corrispondenti disposizioni contenute nel decreto-legge n. 118 del 2021, convertito con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021 e nel decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 233 del 2021), 40, 43, 44, 45, 46, 48, 51, 54, 55, 63, 86, 88, 100, 114, 158, 213, comma *8-bis*, 235, 268, 285 del Codice e articoli 8, 15, 19, 43 e *76-bis* del decreto legislativo n. 270 del 1999;
- c) modifiche di coordinamento: articoli 2, 11, 26, 27, 28, 30, 37, 38, 39, 49, 51, 52, 57, 70, 78, 80, 90, 166, 279, 289, 303, 316, 345, 351, 352, 353, 354, 356, 368, 381 del Codice.

Occorre altresì precisare, in via generale, che le disposizioni dei Capi 2, 3, 4 e 5 del Titolo I della direttiva – contenenti principi in materia di “Agevolazione delle trattative sul quadro di ristrutturazione preventiva”, di “Piano di ristrutturazione”, di “Tutela dei finanziamenti...e delle altre operazioni connesse alla ristrutturazione” e di “Obblighi dei dirigenti” – sono state attuate in prevalenza mediante la modifica dell’istituto del concordato preventivo in continuità aziendale ad eccezione delle previsioni di cui agli articoli 5, paragrafo 2, 6, paragrafo 5 e 7, paragrafi 4 e 5 della direttiva, attuate

modificando la disciplina degli accordi di ristrutturazione dei debiti (ADR).

Ciò in quanto la ristrutturazione è definita dalla direttiva come l'insieme delle *“misure che intendono ristrutturare le attività del debitore che includono la modifica della composizione, delle condizioni o della struttura delle attività e delle passività del debitore o di qualsiasi altra parte della struttura del capitale del debitore, quali la vendita di attività o parti dell'impresa, e, se previsto dal diritto nazionale, la vendita dell'impresa in regime di continuità aziendale, come pure eventuali cambiamenti operativi necessari, o una combinazione di questi elementi”* (articolo 2, paragrafo 1, n. 1). Tale definizione, che coincide con quella dell'articolo 84, comma 2, del Codice, lascia fuori il concordato meramente liquidatorio e ha quindi imposto di concentrarsi, rispetto alle disposizioni appena menzionate, su quello in continuità.

L'attuazione dell'articolo 5, paragrafo 2, e dell'articolo 6 paragrafo 5 della direttiva nell'ambito degli ADR si giustifica invece con l'impossibilità di inserire tali norme nella disciplina del concordato, con la quale sono del tutto incompatibili. Va in particolare considerato, in via meramente esemplificativa, che la nomina caso per caso del commissario giudiziale non è compatibile con lo spossessamento attenuato che caratterizza il concordato (elemento che impone una costante vigilanza sulla gestione dell'impresa) mentre l'esclusione dei lavoratori dalle misure protettive contrasta con i principi generali del concorso in quanto il vincolo che tale procedura crea sul patrimonio del debitore consentirebbe unicamente di attribuire ai lavoratori solo un privilegio di tipo processuale posto che le risorse ottenute con l'esecuzione individuale andrebbero comunque ripartite, nel rispetto della *par condicio creditorum*, solo nel concorso con gli altri creditori.

Tale modalità di attuazione è consentita dall'articolo 4, comma 5 che permette il recepimento in una o più procedure purché, come specifica il secondo comma della stessa norma, i diritti e le garanzie previsti nel Titolo II vengano attribuiti ai debitori ed alle parti interessate in maniera coerente.

La possibilità di passare dalla domanda di concordato con riserva alla domanda di omologazione di ADR prevista dall'articolo 44 del Codice e la possibilità, in caso di insuccesso degli accordi, di ricorrere al concordato preventivo, creano tra le due procedure il collegamento che implicitamente richiede l'articolo 4 e cioè la coerenza delle tutele complessivamente accordate che non priva le parti coinvolte nella procedura di alcun diritto o garanzia. Analoga forma di flessibilità, nel rispetto di quanto richiesto dalla direttiva, si ha con la possibilità di un passaggio dal piano di ristrutturazione soggetto a omologazione, oltre che agli accordi di ristrutturazione, al concordato in continuità aziendale che consente la ristrutturazione trasversale.

Rispetto alle imprese minori ed alle imprese agricole, l'attuazione della direttiva passa attraverso il concordato minore ed in particolare con:

- la possibilità di avvalersi delle norme sul concordato preventivo in continuità, e quindi della ristrutturazione trasversale attraverso il rinvio al Capo III del Titolo III contenuto nell'articolo 74, comma 4;
- la modifica dell'articolo 78 volta a regolare la nomina del Commissario giudiziale in attuazione dell'articolo 5, paragrafo 2, della direttiva di cui si è detto.

Per la puntuale individuazione delle disposizioni attuative rispetto alle singole prescrizioni della direttiva, si rinvia alla tabella di concordanza

redatta, in ossequio a quanto previsto dalla legge n. 234 del 2012 (della quale il parere del Consiglio di Stato rileva l'assenza pur poi citandola nel formulare le proprie osservazioni sulle singole disposizioni).

Il provvedimento è suddiviso in due capi e si compone di 53 articoli.

Il Capo I è intitolato “Modifiche al Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14” e interviene appunto sul Codice della crisi, apportando le modifiche necessarie per renderlo conforme alla direttiva e le collegate modifiche di riassetto, semplificazione e coordinamento.

Esso contiene gli articoli da 1 a 42.

L'articolo 1 dello schema interviene sulla Parte Prima, Titolo 1, Capo 1, del Codice della crisi di impresa modificandone l'articolo 2, comma 1, al fine di adeguare le definizioni alle disposizioni e agli istituti introdotti in recepimento della direttiva UE 2019/1023. Sono state, in particolare, apportate le seguenti modificazioni:

- la definizione di “crisi” di cui alla lettera a), è stata sostituita con una definizione che tiene conto della modifica dell'articolo 3 sugli assetti organizzativi e che ricomprende le situazioni di squilibrio economico-finanziario e patrimoniale e le inquadra in una prospettiva temporale più ampia di quella presente nella disciplina degli indicatori della crisi originariamente dettata dal Codice e modificata con il presente schema di decreto legislativo, prospettiva ritenuta maggiormente idonea ad intercettare le situazioni di squilibrio che richiedono la pronta attivazione da parte dell'imprenditore. Non è stato recepito il suggerimento del Consiglio di Stato sull'inserimento, nella definizione, dei gradi di intensità della crisi, suggerimento che si fonda sul fatto che la composizione negoziata consente ora alle imprese di attivarsi anche in una fase di iniziale difficoltà non ancora definibile

come crisi. Si rileva, sul punto, che, nell'impianto complessivamente delineato dallo schema di decreto legislativo, le situazioni di squilibrio qualificabili come "pre-crisi" sono gestibili con la sola composizione negoziata e non con le altre procedure; di conseguenza, modificando la definizione generale si potrebbero creare problemi interpretativi e applicativi rispetto alle procedure il cui presupposto è appunto la crisi conclamata come definita dalla norma in esame. La nozione inserita nello schema di decreto pare, dunque, idonea alla funzione generale che svolge, quale presupposto di tutte le procedure disciplinate dal Codice, mentre, per l'accesso al percorso di composizione negoziata, la formulazione del comma 1 dell'articolo 12 anticipa il momento rilevante stabilendo, senza possibili equivoci, che tale percorso consente all'imprenditore di attivarsi precocemente, e dunque ancor prima che lo squilibrio patrimoniale o economico-finanziario sia degenerato in crisi;

- le definizioni di cui alle lettere g) e u) sono state abrogate in quanto, la prima, relativa alle "grandi imprese", era richiamata soltanto nell'articolo 12, integralmente sostituito con disposizione che riguarda la composizione negoziata istituita con il decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021 n. 147, mentre la seconda si riferiva agli OCRI, anch'essi venuti meno con la modifica del Titolo II di cui si dirà di seguito e con la riscrittura dell'allerta, la soppressione degli indicatori della crisi e l'abrogazione della composizione assistita ivi disciplinati;

- è stata modificata la lettera h), contenente la definizione di gruppo di imprese, per recepire quella contenuta nell'articolo 13 del decreto-legge n. 118 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021, e trasfusa con il presente schema di decreto legislativo all'interno del Titolo II, con la modifica dell'articolo 25;

- è stata inserita, con la lettera m-*bis*), la definizione di “strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza” in quanto espressione spesso ricorrente nel corpo normativo del Codice. La definizione consente inoltre di recepire la definizione di ristrutturazione contenuta nell'articolo 2, paragrafo 1, numero 1, della direttiva. L’espressione è stata modificata rispetto a quella dei “quadri di ristrutturazione preventiva” inserita nella versione dello schema di decreto approvato il 17.3.2022 per evitare i problemi applicativi che sarebbero sorti da una definizione che non comprendeva le procedure di risoluzione concordata della crisi e dell’insolvenza puramente liquidatorie non funzionali alla prosecuzione dell’attività. In particolare, la precedente definizione avrebbe lasciato fuori dalla disciplina generale, compresa quella del procedimento unitario, il concordato con cessione dei beni così creando un vuoto normativo molto difficile da colmare in via interpretativa. La maggiore articolazione della definizione inserita, che comprende anche le misure e gli strumenti per la liquidazione, anche atomistica, del patrimonio e delle attività, recepisce il suggerimento formulato dal Consiglio di Stato sulla precedente definizione volto a precisare con maggiore chiarezza l’estraneità della composizione negoziata rispetto alle procedure regolate dal Codice. Va infatti sottolineata la natura e la funzione della composizione negoziata, che rappresenta non una procedura ma un percorso di negoziazione, volontario e stragiudiziale, all’esito del quale il debitore può perseguire il risanamento dell’attività facendo ricorso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza disciplinati dal Codice (come previsto dall’articolo 23, nel testo modificato dal presente schema di decreto legislativo);

- le disposizioni contenute nelle lettere n), o) e q) sono state modificate in conseguenza dell’inserimento della definizione di “strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza”, sostituita a quella,

equivalente, di “procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza” utilizzata nel Codice;

- la lettera o-*bis*) contiene la definizione dell’esperto nominato per la conduzione delle trattative in cui si sostanzia la composizione negoziata, come da suggerimento del Consiglio di Stato. Si concorda sul fatto che tale definizione è resa necessaria dall’introduzione nel Codice degli istituti introdotti dal decreto-legge n. 118 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021. Rispetto alla definizione suggerita non è stata tuttavia utilizzata la parola “professionista” - in quanto, secondo quanto dispone l’articolo 13, l’esperto può essere anche un *manager* con esperienza nella ristrutturazione aziendale -, sono state utilizzate le parole “terzo e indipendente” per evidenziare la diversa natura di tale figura rispetto a quelle esistenti e sono stati inseriti i riferimenti normativi della composizione negoziata e della procedura di nomina al fine di collocare con precisione la definizione nell’ambito del Codice;

- la lettera p) è stata modificata accogliendo, con piccole modifiche di tipo redazionale, la proposta contenuta nel parere del Consiglio di Stato volta a ricomprende all’interno della definizione delle misure protettive anche quelle concesse nel corso della composizione negoziata;

- analoga modifica ha riguardato la lettera q), contenente la definizione delle misure cautelari, nella quale, seguendo il suggerimento contenuto nel parere n. 832/2022, è stato inserito il riferimento della strumentalità di tali misure anche alle trattative per includervi le misure previste, per la composizione negoziata, dal novellato articolo 19 del Codice.

Nel parere reso all'esito dell'adunanza del 1° aprile 2022 il Consiglio di Stato ha inoltre suggerito la modifica della definizione di insolvenza contenuta alla lettera b) dell'articolo 2, modificato dall'articolo 1 dello schema di decreto legislativo, come segue: *“lo stato di crisi del debitore che si manifesta con gravi inadempimenti o altri fatti esteriori i quali dimostrino come altamente probabile che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni”*. Rispetto a tale proposta si osserva che l'aggiunta delle parole “come altamente probabile” alla definizione attuale, motivata dall'esigenza di collegare la nozione di insolvenza alla definizione di crisi proposta, di cui si è detto in precedenza, non pare necessaria innanzitutto per il mancato accoglimento del suggerimento sulla definizione di crisi. Va inoltre evidenziata l'indubbia idoneità della definizione attuale, che corrisponde a quella dell'articolo 5 della legge fallimentare e che non ha mai dato adito a problemi interpretativi o applicativi.

La 2° Commissione Giustizia del Senato ha proposto, nel parere reso, l'inserimento della definizione di insolvenza colpevole. Sul punto si osserva che la nozione non rientra nella delega conferita per l'attuazione della direttiva 2019/1023 né negli interventi di coordinamento e razionalizzazione della materia resi possibili dalla legge n. 234 del 2012. Essa è, al contrario, del tutto asistemica e produttiva di rilevanti problemi applicativi e di compatibilità con il sistema non giustificandosi né nell'ottica di evitare l'apertura di una procedura di insolvenza né nell'ottica di evitare la responsabilità degli amministratori verso i creditori e verso la stessa società. Dal primo punto di vista, va considerato che l'impresa decotta, pur se incolpevolmente decotta, non può restare nel mercato per gli effetti distorsivi che produce nel mercato di riferimento e, quindi, nei confronti delle altre imprese. Dal secondo punto di vista, la responsabilità attiene al profilo risarcitorio ed è disciplinata dal codice

civile (non essendo necessariamente collegata all'apertura di una procedura concorsuale). Si tratta di azione soggetta alle norme ed ai principi generali in materia di azioni di responsabilità oltre che ai consolidati e rigorosi principi giurisprudenziali dettati dalla Corte di Cassazione in materia, che impongono una valutazione sulla non imputabilità del danno e sul collegamento causale rispetto alle condotte che devono essere puntualmente contestate. Ne discende che la valutazione della condotta rispetto ad un danno non provocato dalla negligente gestione dell'impresa, come possono essere i danni collegati ad un'insolvenza che deriva dalla congiuntura economica sfavorevole quale quella in corso, assume caratteristiche peculiari rilevanti in tale accertamento, senza necessità di una definizione quale quella suggerita. È infine evidente che l'inserimento di una tale previsione dovrebbe essere accompagnato, in un corpo normativo quale quello del Codice e rispetto ai diversi e complessi istituti ivi disciplinati, da una dettagliata disciplina degli effetti collegati all'insolvenza incolpevole.

Il Consiglio di Stato ha inoltre suggerito la modifica della definizione del “professionista indipendente” di cui alla lettera o) dell'articolo 2 del Codice rilevando l'estraneità, rispetto alla funzione della definizione, dei requisiti di nomina inseriti nell'attuale formulazione della disposizione. Secondo la Sezione normativa, i requisiti che deve possedere l'esperto andrebbero infatti inseriti nel titolo di interesse del Codice.

La soluzione proposta non pare percorribile in un'ottica di semplificazione delle disposizioni del Codice, a causa del numero degli istituti, e quindi degli articoli di legge, che richiamano tale figura (articoli 13, 54, 56, 57, 62, 63, 64-*bis*, 84 – come modificato dallo schema di decreto -, 87, 88, commi 1 e 2, 90, 95, commi 2 e 4, 99, 100, commi 1 e 2, 240, 284 e 285) con conseguente appesantimento del

testo delle norme appena menzionate. Si rappresenta inoltre che, volendo inserire i requisiti in esame nella prima delle norme rilevanti, vale a dire nel comma 3 dell'articolo 54 (l'articolo 13 contiene infatti un mero richiamo a tale figura), che disciplina le misure protettive richieste prima della domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, il risultato sarebbe quello di rendere l'intero articolo ancor più complesso e poco intellegibile. Peraltro, l'inserimento nell'articolo 54, comma 3, imporrebbe forse, per ragioni di maggiore chiarezza e quindi per evitare dubbi interpretativi, di citare tale norma anche in tutte le altre disposizioni che si riferiscono alla figura del professionista indipendente.

In definitiva, si ritiene che la presenza dei requisiti nelle definizioni non crei dubbi interpretativi e consenta il più agevole e rapido richiamo al “professionista indipendente” nelle norme citate semplificando i relativi testi.

L'articolo 2 riguarda la Parte Prima, Titolo I, Capo II, e introduce le disposizioni di seguito indicate.

Il comma 1 interviene sull'articolo 3 del Codice, sostituendolo con disposizioni strettamente collegate alla riscrittura del Titolo II, di cui si dirà di seguito, e ai nuovi strumenti introdotti per consentire all'imprenditore di attivarsi tempestivamente, anche prima dell'insorgenza di una situazione di crisi per superare in maniera efficace le difficoltà insorte. Come si dirà meglio di seguito, la norma è stata oggetto delle osservazioni del Consiglio di Stato e della Commissione Giustizia della Camera.

La rubrica fa riferimento all'adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi per sottolineare la

mutata natura del novellato articolo 3, la cui funzione è, come già detto e in attuazione dei principi contenuti nella direttiva, fornire all'imprenditore le indicazioni utili e necessarie per cogliere tempestivamente i primi segnali di difficoltà, anche prima diventino vera e propria crisi e di attivarsi per risolvere le problematiche insorte. Per tale motivo non viene recepita l'osservazione sulla rubrica formulata dal Consiglio di Stato, che suggerisce di reinserire la rubrica originaria sui "Doveri del debitore". Tale modifica infatti avrebbe l'effetto, non voluto, di sottolineare la responsabilità collegata ad assetti inadeguati piuttosto che quello di evidenziare la diversa funzione, di cui si è detto, assegnata alla norma. Come risultato della riflessione sulla pertinenza e completezza della rubrica, stimolata dal suggerimento in esame, appare invece opportuno menzionare al suo interno anche le "misure" di cui al comma 1 e non solo gli assetti previsti dal comma 2.

Rispetto al contenuto delle modifiche apportate, si evidenzia che l'inserimento dei commi 3 e 4 nell'articolo 3, esplicita la funzione delle misure e degli assetti organizzativi previsti nei commi precedenti ed i segnali più significativi rispetto alla situazione di difficoltà in cui si può trovare l'impresa. La disposizione attua le previsioni dell'articolo 3 della direttiva in quanto chiarisce i termini e le condizioni in presenza dei quali l'imprenditore deve valutare se attivarsi ricorrendo ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, menzionando, tra di essi, anche le esposizioni debitorie in presenza delle quali il successivo articolo 25-*novies* prevede la segnalazione da parte dei creditori pubblici qualificati.

Anche il rilievo sulle disposizioni dell'articolo 3 contenuto nel parere della Commissione II Giustizia della Camera, unitamente alle osservazioni pervenute sull'articolo 25-*novies* sulle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, delle quali si dirà in seguito, hanno

evidenziato una lettura della norma non rispondente alla funzione appena esposta. Si è dunque ritenuto opportuno apportare ulteriori modifiche ai commi 3 e 4 per rendere ancor più chiaro che si tratta di disposizioni che si rivolgono all'imprenditore fornendogli le indicazioni utili per attivarsi ai primissimi segnali di difficoltà e non necessariamente segnali, di allarme, significativi di una situazione già compromessa. Tale è la ragione delle modifiche all'*incipit* e della lettera b) del comma 3 e all'*incipit* del comma 4 e la ragione per la quale non possono accogliersi le osservazioni volte a mutare l'entità delle esposizioni, come proposto dalla Commissione Giustizia della Camera, o l'entità dei debiti dei creditori pubblici qualificati richiamati nella lettera d) del comma 4 (sui quali si dirà meglio di seguito).

Al comma 3 della norma in esame sono state apportate anche le modifiche suggerite nel parere del Consiglio di Stato tra i "Rilievi formali" elencati nel paragrafo XI, con la precisazione che la modifica della lettera b) è avvenuta in modo non pienamente corrispondente a quanto suggerito. Invece di inserire la virgola e completare così l'elencazione contenuta nella disposizione, si ritiene preferibile inserire, prima delle parole "i segnali di cui al comma 4", il verbo "rilevare" che meglio sostiene l'espressione successiva, rispetto al verbo "verificare" con il quale esordisce la lettera in esame. È invece pienamente rispondente al suggerimento la modifica della lettera c).

Non è stata infine recepita la modifica suggerita rispetto al comma 4, con la quale, dopo la parola "allarme" si propone di inserire le parole "della crisi d'impresa" al posto di "per gli effetti di cui al comma 3". Al fine di meglio chiarire anche la previsione del comma 4, in coerenza con la *ratio legis* che ha ispirato la norma, si è ritenuto preferibile eliminare il riferimento alla parola "allarme" e precisare

che si tratta di segnali che consentono la “previsione” inserita nel comma 3.

Il comma 2 modifica l'articolo 4 per introdurre le disposizioni di principio e le regole di condotta che reggono e governano le procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza al fine di renderle efficaci ed efficienti, secondo quanto chiarito nei considerando da 1 a 4 della direttiva. La norma prevede, ai commi da 2 a 4, una serie di oneri e doveri – coerenti ed esplicativi dei principi di correttezza e buona fede sanciti nel comma 1 –, che gravano sul debitore, sui creditori, e su tutte le parti interessate da tali processi, con particolare attenzione alla posizione dei lavoratori dipendenti.

Sono state accolte, con alcuni adattamenti di tipo redazionale, le proposte formulate su tale disposizione dal Consiglio di Stato, il quale ha sottolineato come, nell'enunciare i principi generali, si debba tenere conto di tutti gli strumenti disciplinati dal Codice, e dunque anche della composizione negoziata inserita nel Titolo II dallo schema di decreto. In particolare:

- il comma 1, che contiene i generali principi di correttezza e buona fede nell'ambito delle trattative e delle procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza, è stato modificato per ricomprendere anche la composizione negoziata. La modifica apportata, che corrisponde nella sostanza alle indicazioni del Consiglio di Stato, sottolinea che gli obblighi di correttezza e buona fede operano sia nella negoziazione in cui consiste la composizione negoziata sia nelle trattative che preludono all'utilizzo di altri strumenti di gestione della crisi e dell'insolvenza sia, infine, nell'ambito delle procedure e dei procedimenti prescelti;

- il comma 2 elenca i doveri del debitore nella stessa ottica e dunque chiarisce che gli obblighi di informazione verso tutte le parti interessate o coinvolte nelle trattative o nelle procedure concordate (ragion per cui è stato eliminato il riferimento ai soli creditori), di azione (per l'individuazione delle soluzioni per il risanamento e per la rapida definizione della procedura prescelta) e di gestione del patrimonio nell'interesse prioritario dei creditori, sussistono in ogni percorso che l'imprenditore decida di seguire. Sempre seguendo il suggerimento del Consiglio di Stato, si fanno salvi gli specifici doveri di condotta e di gestione stabiliti dagli articoli 16, comma 4 (le disposizioni del comma 5 richiamate nel parere sono confluite, a seguito delle modifiche apportate all'articolo 16, nel comma 4), e 21, per la composizione negoziata;

- anche il comma 3 è stato modificato, secondo la proposta del Consiglio di Stato, per ricomprendervi la medesima procedura di informazione e consultazione delle organizzazioni rappresentative dei lavoratori inserita originariamente nell'articolo 16, comma 8, della composizione negoziata. La norma contiene dunque la disciplina generale applicabile sia alle trattative della composizione negoziata sia ai casi di redazione di piani di risanamento nell'ambito di procedure disciplinate dal Codice. Trattasi comunque di disciplina residuale rispetto alle specifiche procedure di consultazione previste dalla legislazione lavoristica. Va sottolineato che rispetto alla formulazione suggerita, poiché alla modifica in esame consegue necessariamente l'eliminazione del comma 8 dell'articolo 16, contenente previsioni identiche, è stata altresì inserita, come ultimo periodo, la disposizione sulla redazione dei rapporti sintetici da redigere in caso di composizione negoziata ai fini della liquidazione del compenso dell'esperto. Nel modificare tale disposizione non è stato accolto il suggerimento, contenuto nel parere del 1° aprile 2022 nonché nelle osservazioni contenute nel parere della 2° Commissione Giustizia del

Senato, volto ad innalzare il limite dei 15 dipendenti oltre il quale l'imprenditore deve coinvolgere i sindacati nel processo di ristrutturazione. Sul punto si rileva che il criterio dimensionale legato alla soglia dei quindici dipendenti è ampiamente utilizzato nella legislazione lavoristica come, ad esempio, nell'articolo 18 dello Statuto dei lavoratori di cui alla legge 20 maggio 1970, n. 300, in tema di tutela contro i licenziamenti illegittimi (anche dopo le modifiche apportate dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, la c.d. Riforma Fornero). Il medesimo requisito è poi richiamato dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 23 (articolo 1, comma 3), contenente il regime sanzionatorio del licenziamento illegittimo in caso di contratto di lavoro a tempo indeterminato a tutele crescenti, e dall'articolo 35 dello Statuto dei lavoratori per individuare il campo di applicazione del titolo III della medesima legge. Proprio il citato articolo 3 dimostra che la soglia dei quindici dipendenti è stata ritenuta corretta e idonea su temi molto importanti e delicati come quello delle rappresentanze sindacali nei luoghi di lavoro e dei diritti sindacali, temi che comportano non trascurabili ricadute organizzative per il datore di lavoro. Infine, nella legislazione più recente, si può segnalare l'articolo 47 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, che, nell'individuare una serie di misure in tema di pari opportunità, generazionali e di genere, ne prevede l'applicazione, per alcuni particolari profili, agli operatori economici che occupano un numero pari o superiore a quindici dipendenti. Con specifico riferimento alle procedure di informazione e consultazione sindacale, il criterio in esame assume ancor più centralità, come testimoniato da previsioni normative quali l'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990 n. 428 (secondo cui le procedure di informazione e consultazione sindacale in tema di trasferimento d'azienda si applicano alle imprese in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori) e l'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223

(sulle procedure di informazione e consultazione sindacale in tema di licenziamento collettivo). Nello stesso senso, va considerato l'articolo 20 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che consente il ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria ad una serie di imprese che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente più di quindici dipendenti, inclusi gli apprendisti e i dirigenti. È opportuno sottolineare che nel caso del trasferimento d'azienda e del licenziamento collettivo le norme appena citate hanno recepito direttive comunitarie (rispettivamente la direttiva 75/129/CEE, cui ha fatto seguito la direttiva 98/59/CE e la direttiva 77/187/CEE cui ha fatto seguito la direttiva 2001/23/CE). Infine, non può non considerarsi che l'articolo 368 dello stesso Codice della crisi d'impresa richiama alcune delle disposizioni appena citate (e, in particolare, l'articolo 24 della legge 23 luglio 1991, n. 223, in tema di licenziamento collettivo, e l'articolo 47 della legge 29 dicembre 1990, n. 428, in tema di trasferimento d'azienda) e detta una particolare disciplina che presuppone, come è ovvio, la soglia dimensionale dei quindici dipendenti. In tale ottica potrebbe apparire incongruente che il medesimo testo normativo preveda requisiti dimensionali diversi. In definitiva, alla luce di tutto quanto sin qui osservato, si può sostenere che il limite dei quindici dipendenti, che rappresenta la soglia minima per l'operatività di una serie di istituti e disposizioni, prime tra tutte le procedure di informazione e consultazione sindacale, appare coerente con una lunga e consolidata tradizione della legislazione italiana;

- il comma 4 dell'articolo 4, che riguarda i doveri dei creditori, è stato modificato, come i commi precedenti, per includere la composizione negoziata tra gli strumenti ai quali è applicabile. Pur in assenza di specifico suggerimento sul punto da parte del Consiglio di Stato, si ritiene che, rispetto alla previsione in esame, sussista la medesima esigenza che ha portato all'aggiunta, al comma 2, lettera c), di un

riferimento agli articoli 16 e 21. La necessità infatti di coordinare i principi generali contenuti nell'articolo 4 e le disposizioni dei singoli istituti, richiede l'inserimento di un ulteriore periodo anche nel comma 4 al fine di riaffermare la specificità delle previsioni contenute nell'articolo 16, commi 5 e 6 (secondo la successione dei commi mutata a seguito delle modifiche apportate all'articolo 16) sui doveri di tutti coloro che sono chiamati a partecipare alla composizione negoziata (nella quale l'osservanza dei doveri di riservatezza e di collaborazione, soprattutto da parte di alcuni creditori o di parti interessate, è particolarmente importante per il buon esito delle trattative e, quindi, per il perseguimento del risanamento aziendale).

Il Consiglio di Stato rileva come sia del tutto assente, nello schema del decreto legislativo, la previsione di una formazione rivolta verso gli imprenditori, sottolineandone l'utilità soprattutto in riferimento al nuovo percorso della composizione negoziata della crisi, in particolare per le piccole e medie imprese. Suggerisce di attribuire la formazione degli imprenditori alle Camere di commercio, in quanto radicate sul territorio.

A riguardo si osserva che, come rilevato anche nel parere n. 832/2022, lo schema di decreto prevede, l'introduzione nel Codice della crisi dell'articolo 5-bis, che, come si dirà di seguito, dispone che nei siti istituzionali del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico siano pubblicate informazioni pertinenti e aggiornate sugli strumenti per la anticipata emersione della crisi, sugli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e sulle procedure di esdebitazione. La norma specifica che tali informazioni sono inserite in apposita sezione dei siti internet dedicata alla crisi d'impresa, facilmente accessibile e di agevole consultazione. Nei medesimi siti è altresì disponibile una lista di controllo particolareggiata, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, che contiene

indicazioni operative per la redazione dei piani di risanamento, il cui contenuto è definito con decreto dirigenziale.

L'imprenditore può inoltre accedere, attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio, alla piattaforma prevista dal novellato articolo 13, sulla quale sono disponibili una lista di controllo particolareggiata che contiene indicazioni operative per la redazione del piano di risanamento, un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e un protocollo di conduzione della composizione negoziata.

Lo schema di decreto legislativo contiene quindi disposizioni che consentono all'imprenditore di avere adeguata informazione in ordine alla composizione negoziata, tali da consentirgli di acquisire adeguata informazione in ordine al percorso di composizione negoziata della crisi.

Deve aggiungersi che la previsione di obblighi di formazione da parte delle camere di commercio renderebbe necessaria la previsione della relativa copertura finanziaria.

Per tali ragioni, non si ritiene di recepire, sul punto, le osservazioni del Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato rileva inoltre, sempre con riferimento agli obblighi formativi richiesti dalla direttiva, come sia del tutto assente, nello schema del decreto legislativo, la previsione di una formazione rivolta ai giudici che si occupano delle procedure della crisi e dell'insolvenza, ritenendo che il rilievo della formazione e specializzazione dei magistrati nell'ambito dell'armonizzazione della legislazione europea, nonché gli obblighi derivanti dal PNRR, supportino l'esigenza di inserire la disposizione del Codice e di renderla applicabile a tutti i magistrati che si occupano della materia.

A tal proposito, osserva che l'articolo 35-ter del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, è applicabile ai soli magistrati delle sezioni fallimentari.

Pur condividendosi la necessità di una specifica formazione indirizzata ai magistrati che si occupano delle procedure della crisi e dell'insolvenza, una più attenta riflessione sul tema impone di ritenere che non sia opportuna la collocazione, nel Codice della crisi, di una disposizione modellata sulla falsariga dell'articolo 35-ter del decreto-legge n. 152 del 2021. Ciò sia in ragione del carattere ordinamentale della previsione, che non appare coerente con l'impianto del Codice, sia in quanto l'introduzione del citato articolo 35-ter ha formato oggetto di osservazioni critiche da parte del Consiglio superiore della magistratura, che nella recente "Risoluzione in ordine all'art. 35-ter della legge n. 233 del 29.12.2021 recante: "Disposizioni per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per la prevenzione delle infiltrazioni mafiose" (Fasc. 3/PP/2022) del 20 aprile 2022, ha evidenziato criticità in ordine all'introduzione della disposizione. La disciplina relativa alla formazione dei magistrati merita pertanto una più approfondita riflessione, anche a seguito di interlocuzioni con il Consiglio superiore della magistratura e la Scuola superiore della magistratura.

Il comma 3 dell'articolo 2 sostituisce l'articolo 5 apportandovi le modifiche rese necessarie dalla riscrittura del Titolo II. Il venir meno degli OCRI e della composizione assistita della crisi ha infatti richiesto la revisione della norma che concorre a garantire, unitamente agli articoli 356 e ss. del Codice, la trasparenza e l'efficienza delle nomine (in attuazione dei principi contenuti negli articoli 26 e 27 della direttiva) e incentiva la trattazione prioritaria delle cause in cui è parte

una procedura concorsuale (in applicazione del principio di efficienza di cui all'articolo 25, lettera *b*) della direttiva).

A seguito del parere del Consiglio di Stato, le previsioni dell'articolo 5 sono state modificate come si seguito indicato:

- al comma 1 sono state inserite tra le autorità tenute al rispetto dei principi di trasparenza, rotazione ed efficienza, le commissioni istituite presso le camere di commercio regionali che nominano l'esperto nella composizione negoziata;
- il comma 2 prevede un meccanismo di verifica degli incarichi conferiti dalle commissioni costituite presso le Camere di commercio affidandolo ai segretari generali delle CCIAA regionali presso le quali le commissioni operano. Rispetto alla proposta del Consiglio di Stato, che suggerisce di conferire ai segretari generali un potere di vigilanza e affida l'attuazione dei principi di trasparenza e rotazione alla redazione di protocolli generali redatti con il coinvolgimento dei membri della commissione provenienti dalla magistratura e dalla prefettura, si è ritenuto opportuno prevedere un sistema di controllo che si concretizza nella raccolta, da parte dei segretari generali, dei dati delle nomine effettuate dalla singola commissione dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno e nella comunicazione di tali dati, entro il successivo 15 gennaio, alle autorità che nominano i diversi membri della medesima commissione. Tale meccanismo, che viene attivato dal segretario generale della camera di commercio regionale in cui opera la singola commissione, sembra preferibile in quanto consente alle autorità che nominano i componenti della commissione di attivarsi nei casi di violazione dei principi di cui al comma 1, tenendo conto dei principi gerarchici che caratterizzano ciascuna autorità;

- il comma 3 ripropone il secondo periodo del comma 1 che, riguardando la vigilanza sulle nomine effettuate dall'autorità giudiziaria, viene inserito per ragioni di coerenza logica e sistematica, dopo la norma del comma 2, come da proposta del Consiglio di Stato.

Non è stato infine accolto il suggerimento relativo al comma 4, che contiene il principio della trattazione prioritaria dei giudizi in cui è parte una procedura concorsuale, con il quale si propone di inserire l'esperto e la parte che ha avuto accesso alla composizione negoziata tra i soggetti la cui presenza in giudizio determina l'applicazione del principio anzidetto. Ciò in quanto la natura dell'esperto, che è un facilitatore delle trattative senza poteri gestori o di intervento sulla gestione dell'impresa, esclude che egli possa essere "parte" in un processo, costituito nella qualità di esperto nominato su istanza dell'impresa che ha avuto accesso alla composizione negoziata (la sua presenza in un procedimento giurisdizionale si giustifica solo nei procedimenti i cui agli articoli 19 e 22, come strumento ad ausilio del giudice nella fase istruttoria, in quanto soggetto informato della situazione dell'impresa e dello stato delle trattative). Ne discende che non si configura, né pare configurabile, un suo interesse in controversie in cui è parte l'impresa da risanare. Prevedere la trattazione prioritaria di una causa in cui è costituito l'imprenditore che ha in corso la composizione negoziata, come indicato ancora nella proposta in esame, pare invece eccessivo e foriero di problemi applicativi considerato che: la composizione negoziata non è una procedura la cui definizione è necessariamente legata all'esito di un giudizio; la disposizione avrebbe una scarsa utilità perché l'accelerazione dei giudizi difficilmente potrebbe avere effetto sulle trattative, che hanno una durata molto limitata, non compatibile con i tempi di un processo civile; la composizione negoziata non è soggetta a forme di pubblicità e, anzi, le trattative sono riservate - divenendo pubbliche solo in caso di richiesta di misure protettive o cautelari -

poiché tendenzialmente non c'è l'interesse dell'imprenditore a renderle note (la regola in esame invece presupporrebbe invece di rendere in qualche modo noto al giudice dei singoli giudizi l'apertura della negoziazione).

L'articolo 3 interviene sulla Sezione II del Capo II del Titolo I della Parte Prima del Codice, come segue:

- il comma 1 sostituisce la rubrica della Sezione II del capo II del Titolo I della Parte Prima che diventa «Pubblicazione delle informazioni ed economicità delle procedure» a seguito dell'introduzione, al suo interno, dell'articolo 5-*bis*;

- il comma 2 introduce nella sezione II l'articolo 5-*bis* che, prevedendo la pubblicazione nei siti istituzionali del Ministero della giustizia e del Ministero dello sviluppo economico di tutte le informazioni utili all'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o alle procedure di insolvenza e di una lista di controllo particolareggiata – c.d. “check-list” – per la redazione dei piani di risanamento adatta alle micro, piccole e medie imprese, dà attuazione, con il comma 1, all'articolo 3, paragrafo 3 della direttiva e, con il comma 2, all'articolo 8, paragrafo 2 della direttiva.

Su suggerimento del Consiglio di Stato, la rubrica dell'articolo è stata allineata al testo della norma, che riguarda le informazioni che devono essere rese disponibili agli imprenditori e la lista di controllo, sostituendo il riferimento all' “Accesso” alle informazioni con la “Pubblicazione” delle informazioni così da sottolineare la disponibilità di quanto indicato nel comma 1 sui siti istituzionali.

Non si ritiene necessaria invece l'esplicita menzione della composizione negoziata proposta dal Consiglio di Stato, in quanto le trattative condotte con l'affiancamento dell'esperto ben rientrano nella

dicitura utilizzata, volutamente molto ampia, di “strumenti per la anticipata emersione della crisi”. È invece condivisibile la proposta di fare riferimento, nel comma 2, dell’articolo 5-*bis*, al decreto dirigenziale dell’articolo 13, comma 2, riferimento che consentirà di aggiornare il provvedimento già emanato nel settembre 2021 per l’operatività della composizione negoziata;

- il comma 3 interviene sull’articolo 6 del Codice della crisi, sulla prededucibilità dei crediti, sostituendolo, e introduce così disposizioni modificate rispetto al testo attuale in ragione dell’abrogazione degli OCRI e della composizione assistita della crisi di cui si è detto (previsti nei precedenti commi 1 e 3) e dell’introduzione del nuovo strumento del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione previsto dall’articolo 64-*bis* del Codice (comma 1, lettera b), attuativo, come si dirà di seguito, degli articoli 9, 10 e 11, paragrafo 1, della direttiva. Nel parere del 1° aprile 2022 il Consiglio di Stato, ancora nell’ottica del collegamento tra principi generali e disposizioni del Titolo II, suggerisce di inserire nell’articolo in esame la menzione espressa delle ipotesi di prededucibilità previste dalla disciplina della composizione negoziata, come i finanziamenti autorizzati dal giudice e il compenso dell’esperto. Il richiamo richiesto non sembra tuttavia necessario in ragione del fatto che le ipotesi disciplinate dall’articolo 22, comma 1, lettere a), b) e c) e dall’articolo 25-*ter* risultano già coordinate con il principio generale dettato dal primo periodo del comma 1, che riconosce la prededucibilità a tutti i crediti espressamente qualificati prededucibili dalla legge. Le ipotesi elencate dall’articolo in questione si giustificano in quanto riguardano, invero, fattispecie che in passato hanno creato dubbi interpretativi ed applicativi; inoltre inserirvi le ipotesi della composizione negoziata creerebbe una differenziazione non giustificabile rispetto agli altri casi di prededucazione stabiliti dal Codice della crisi non menzionati nella stessa norma (si consideri, ad esempio, nella disciplina del concordato preventivo, i finanziamenti

prededucibili di cui agli articoli 99, 101 e 102 e la prededucibilità dei crediti di terzi sorti da atti legalmente compiuti prevista dall'articolo 46).

L'articolo 4 riguarda la Parte Prima, Titolo I, Capo II, Sezione III apportando al Codice le seguenti modifiche:

- con il comma 1 si sostituisce l'articolo 7, contenente i principi generali sulla trattazione unitaria dei procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza. Le modifiche apportate rispetto alla norma attuale sono dovute a esigenze di razionalizzazione della disciplina processuale e conseguenza del recepimento dei principi contenuti negli articoli 9, 10 e 11 della direttiva nella procedura di concordato preventivo, ed in particolare nel concordato in continuità aziendale come già detto, recepimento che ha riguardato, come si dirà di seguito, le diverse tipologie di piano, i requisiti di ammissibilità, le classi, il diritto di voto, le maggioranze per l'approvazione della proposta e, infine, il giudizio di omologazione. Nel comma 3, secondo periodo, è stata recepita l'osservazione del Consiglio di Stato sulla opportunità di mantenere, per maggiore completezza e chiarezza della disposizione che disciplina l'esito negativo delle procedure di regolazione della crisi in caso di accertamento dello stato di insolvenza, il riferimento all'articolo 49, comma 2, contenente la disciplina completa dei presupposti di apertura della liquidazione giudiziale. Non è invece accolto il suggerimento di aggiungere un comma che faccia riferimento all'ordine di trattazione nel procedimento unitario rispetto alle parentesi giurisdizionali che si possono aprire nella composizione negoziata (in particolare, il procedimento per la concessione delle misure protettive e cautelari). Tale richiamo non pare pertinente posto che il procedimento unitario riguarda le procedure giudiziali di regolazione della crisi e di gestione dell'insolvenza mentre quelli

disciplinati dall'articolo 19 sono procedimenti giudiziali ordinari, di tipo cautelare, funzionali alla protezione del patrimonio del debitore e/o al buon esito delle trattative e soggetti alle norme del codice di rito e che possono essere instaurati solo dall'imprenditore che, nel corso delle trattative appunto, ben potrebbe voler chiedere misure selettive con procedimenti distinti per gestire in separati giudizi iniziative di singoli creditori;

- il comma 2 sostituisce l'articolo 8 sulle misure protettive, che già contiene una disposizione in linea con quella sancita dall'articolo 6, paragrafo 8, della direttiva, sul termine massimo di dodici mesi per la durata delle misure stesse. La modifica ha inserito nella norma la previsione che precisa il momento ultimo di durata delle misure al fine di circoscrivere con maggiore chiarezza la portata della disposizione. È stato inoltre recepito il condivisibile suggerimento del Consiglio di Stato, e della II Commissione Giustizia della Camera, volto a chiarire che nel periodo massimo di dodici mesi rientrano anche le misure protettive richieste durante la composizione negoziata. Tale modifica inserisce nella norma una precisazione che elimina ogni possibile dubbio interpretativo sui rapporti tra le misure concesse nell'ambito del percorso negoziale disciplinato dal Titolo II e quelle richieste nell'ambito di procedure giudiziali.

Con l'articolo 5 viene modificata la Parte Prima, Titolo I, Capo II, Sezione IV.

Il comma 1 interviene, sostituendolo, sull'articolo 11 e modifica la dizione “procedura di regolazione della crisi”, presente nei commi 1 e 2, con quella di “strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza” di cui alla definizione introdotta nell'articolo 2, comma 1, lettera *m-bis*.

Non è stato inserito nell'articolo 11 il comma aggiuntivo suggerito dal Consiglio di Stato con il quale si prevede che alle domande di concessione di misure protettive e cautelari si applica una particolare disposizione dell'articolo 19, suggerita dal medesimo organo consultivo, che rinvia, a sua volta, ai principi dettati dagli articoli 11 e 26 ed al procedimento cautelare uniforme richiamato dal medesimo articolo 19.

Sul punto si ritiene che una norma sulla giurisdizione quale l'articolo 11, necessaria per le procedure concorsuali che, per la complessità e per la natura degli interessi che tutelano, richiedono norme volte ad individuare il giudice competente a gestire la crisi o l'insolvenza dell'impresa che opera in più Stati, possa creare dubbi interpretativi e applicativi rispetto alla composizione negoziata che, va ribadito, non rappresenta una procedura e non determina alcuno spossessamento dell'imprenditore. Le parentesi giurisdizionali delle misure protettive e cautelari della composizione negoziata rappresentano, come già detto, procedimenti contenziosi aventi natura cautelare retti dagli articoli 669-*bis* e seguenti del codice di procedura civile e, in quanto tali, soggetti alle norme generali dettate dalla disciplina generale di diritto internazionale privato e processuale.

L'articolo 6, comma 1, sostituisce il Titolo II della Parte Prima, trasponendo al suo interno, con gli articoli da 12 a 25-*undecies*, la composizione negoziata introdotta con il decreto-legge n. 118 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021, e le disposizioni introdotte dagli articoli 30-*ter*, 30-*quater*, 30-*quinquies* e 30-*sexies* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233, sulle segnalazioni dei creditori pubblici qualificati, sulla interoperabilità delle banche dati, sullo scambio di documenti nella fase delle trattative

e sulla predisposizione di piani di rateizzazione per esposizioni debitorie di ammontare ridotto.

Non è stato dato seguito al suggerimento di riorganizzazione delle norme del Titolo II contenuto nel parere del Consiglio di Stato per le seguenti ragioni.

L'ordine contenuto nello schema, che riproduce in gran parte l'ordine del decreto-legge n. 118 del 2021, appare sufficientemente razionale e risponde alla logica dell'immediata introduzione nel Codice, invece delle segnalazioni (che riportano, anche solo idealmente, agli strumenti di allerta abrogati), del nuovo strumento di ausilio alle imprese rappresentato dalla disciplina della composizione negoziata della crisi.

Così nel Capo I è stata inserita tale disciplina che si sostanzia innanzitutto nelle norme che istituiscono la composizione negoziata e la piattaforma telematica e individuano le modalità di scelta dell'esperto. Successivamente sono state inserite, con gli articoli 14 e 15, le disposizioni che implementano le funzionalità della piattaforma telematica (disposizioni che, logicamente, attengono al suo funzionamento e, quindi, al celere ed efficiente avvio e svolgimento delle trattative). Seguono, sempre secondo l'ordine seguito nel decreto-legge n.118 del 2021: i requisiti dell'esperto ed i doveri delle parti, le disposizioni sulle modalità di avvio e di svolgimento della composizione negoziata, gli incidenti giurisdizionali per la protezione del patrimonio dell'impresa, la sospensione degli obblighi di ricapitalizzazione, le norme sulla gestione durante le trattative, le autorizzazioni del tribunale funzionali alle soluzioni di risanamento eventualmente concordate con i creditori e, come conclusione della disciplina generale, i possibili esiti della composizione e le disposizioni che tengono fermi gli effetti degli atti compiuti

rafforzando il valore delle e le potenzialità delle trattative. Alle norme conclusive del percorso di composizione negoziata seguono: la disciplina della composizione in caso di gruppi di imprese, le misure premiali, i criteri di liquidazione del compenso dell'esperto e la disciplina pensata per le imprese sotto-soglia, commerciali e agricole. Il Capo I si chiude con la norma sui limiti di accesso alla composizione negoziata.

Il Capo II disciplina la procedura che può essere attivata solo come esito della composizione: il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio. Infine il Capo III contiene le ulteriori misure di “*early warning*” e di ulteriore ausilio alle imprese e cioè le segnalazioni degli organi di controllo, dei creditori pubblici qualificati e delle banche e l’istituzione del programma informatico che, per gli indebitamenti di minima entità, consente di perseguire il risanamento a costo zero.

Rispetto a tale ordine logico, la proposta del Consiglio di Stato, seppur razionale e astrattamente condivisibile, non appare decisiva per la migliore comprensione e applicazione delle norme e, anzi, può essere foriera di problemi applicativi e interpretativi soprattutto in considerazione del fatto che si tratta di disposizioni entrate in vigore da circa un anno, conosciute e applicate dagli operatori.

Tanto chiarito, va anche precisato che, nell’operare la trasposizione dalle disposizioni del decreto-legge n. 118 del 2021, sono state apportate alcune modifiche volte a razionalizzare gli istituti, anche tenendo conto del dibattito sviluppatosi nei primi mesi di applicazione dei nuovi istituti, e altre modifiche suggerite nei pareri degli organi consultivi.

Il Titolo II attua l'articolo 3 della direttiva (in stretta correlazione con il considerando 17) in quanto fornisce all'impresa risanabile strumenti accessibili e poco costosi, di tipo stragiudiziale, per consentirle di verificare la propria situazione patrimoniale e finanziaria (test pratico di perseguibilità del risanamento e incontro con l'esperto indipendente prodromico alla negoziazione), di aprire le trattative con i creditori con l'ausilio dell'esperto e, infine, di cercare soluzioni negoziate della crisi (lista di controllo e possibili sbocchi con misure premiali). Esso fornisce, inoltre, meccanismi di allerta prevedendo l'invio di segnalazioni all'imprenditore da parte dei creditori pubblici qualificati, organi societari di controllo e istituti bancari.

Il nuovo Titolo II, che recita “Composizione negoziata della crisi, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazioni per la anticipata emersione della crisi”, contiene, innanzitutto, il Capo I sulla “Composizione negoziata della crisi”, nel quale sono inserite le seguenti disposizioni.

L'articolo 12, contenente le previsioni dell'articolo 2 del decreto-legge n. 118 del 2021, disciplina la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa.

Il suo comma 1 dispone che l'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, la nomina di un esperto, quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa, con le modalità di cui all'articolo 13, commi 6, 7 e 8. Il comma 2 dell'articolo 12 disciplina il ruolo dell'esperto, prevedendo che lo stesso agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali

altri soggetti interessati. L'attività dell'esperto è finalizzata ad individuare una soluzione per il superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rendono probabile la crisi o l'insolvenza dell'imprenditore. La norma precisa che tale soluzione può essere perseguita anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.

Nel riportare il testo dell'articolo 2 del decreto-legge n. 118 del 2021, è stato aggiunto il comma 3 che chiarisce e precisa, l'inapplicabilità dell'articolo 38 del Codice alla composizione negoziata, in coerenza con la sua natura negoziale e stragiudiziale.

La norma è stata modificata a seguito dei suggerimenti contenuti nel parere del Consiglio di Stato come di seguito indicato:

- il comma 1 è stato riformulato come da proposta al fine di sottolineare che la modalità di accesso alla composizione negoziata è data dall'istanza di nomina dell'esperto ed eliminando l'aggettivo "indipendente" riferito all'esperto sia in ragione della definizione inserita nell'articolo 2, comma 1, lettera *o-bis*), sia per non creare confusione con la figura del "professionista indipendente" prevista nelle procedure disciplinate dal Codice, del tutto distinta per natura e funzioni;
- il comma 2 non è stato integrato come suggerito (si chiedeva di inserire, alla fine del comma, il riferimento alle autorizzazioni del tribunale alla cessione di azienda di cui all'articolo 22, comma 1, lettera d). Si ritiene infatti, da un lato, che la disposizione risultante da tale aggiunta non sia necessaria in una norma, quale quella in esame, che definisce la composizione negoziata in via generale; inoltre una tale previsione potrebbe ingenerare dubbi sulla natura della composizione negoziata, soprattutto tra i suoi potenziali fruitori che

potrebbero essere indotti a pensare che anche solo per avviare le trattative sia necessario un qualche intervento autorizzativo del tribunale;

- l'intervento sul comma 3 è volto a meglio chiarire la funzione della disposizione in esso contenuta, con la quale si è voluta rimarcare l'estraneità della composizione negoziata - e cioè del percorso di negoziazione che si apre con la nomina dell'esperto quale soggetto professionale che affianca l'imprenditore per l'individuazione di una soluzione di risanamento - rispetto alle procedure concorsuali di gestione della crisi e dell'insolvenza. Tale impostazione non intende tuttavia incidere sui poteri di segnalazione al Pubblico Ministero che l'articolo 38 attribuisce, in generale, ad ogni autorità giudiziaria - e quindi anche quella adita ai sensi degli articoli 19 e 22 - che nel corso di un procedimento rileva l'insolvenza dell'impresa. La modifica in esame, dunque, con la quale si è recepito anche il suggerimento contenuto nel parere della II Commissione Giustizia della Camera, chiarisce che per composizione negoziata si intendono le trattative e che le parentesi giurisdizionali che possono innestarsi al suo interno non sono qualificabili come "incidenti" di una procedura ma come strumenti giurisdizionali che, pur essendo utilizzabili in funzione del buon esito delle trattative, mantengono la propria natura e autonomia.

L'articolo 13 riproduce in massima parte le disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legge n. 118 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021, che istituisce la piattaforma telematica nazionale e disciplina la nomina dell'esperto. Le modifiche apportate sono quelle ritenute necessarie, a seguito dell'esperienza maturata dagli operatori e dagli interpreti nei primi mesi di operatività della norma, per il miglior funzionamento dei passaggi da essa disciplinati,

Esso prevede, in particolare:

- al comma 1, che la piattaforma telematica, unica per tutto il territorio nazionale, sia accessibile agli imprenditori iscritti nel registro delle imprese, attraverso il sito istituzionale di ciascuna camera di commercio. È stata eliminata la parola “internet” in coerenza con il rilievo sollevato dal Consiglio di Stato in relazione all’articolo 5-*bis* del Codice;

- al comma 2, il contenuto della piattaforma e l’esistenza di una lista di controllo particolareggiata per la redazione dei piani di risanamento, adeguata anche alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, oltre ad un test, che può essere eseguito dall’imprenditore e dai professionisti dallo stesso incaricati e che consente di verificare la ragionevole perseguibilità del risanamento²⁸². La disposizione è stata modificata secondo la riformulazione formale suggerita dal Consiglio di Stato;

- al comma 3, che presso la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano è formato un elenco di esperti stabilendo le categorie dei soggetti che possono farne parte ed i relativi requisiti. Il parere del Consiglio di Stato suggerisce sul punto una modifica che categorizzi nella norma primaria le esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale. Va tuttavia osservato che, se è vero che la definizione delle precedenti esperienze ha richiesto un intervento del Ministero della giustizia chiarificatore indirizzato agli Ordini professionali (v. circolare del 29 dicembre 2021 menzionata nel parere), sembra tuttavia preferibile mantenere un sistema che affida la

²⁸² Attraverso la messa a disposizione della lista di controllo e del test, la disposizione persegue il fine di fornire all’imprenditore strumenti che gli consentano una agevole e pratica autovalutazione preventiva in ordine alle possibilità di risanamento dell’impresa e di ottenere indicazioni finalizzate alla redazione del piano di risanamento.

puntuale individuazione di tale requisito non alla norma primaria ma a disposizioni di dettaglio aventi natura amministrativa, maggiormente flessibili e adattabili alle concrete applicazioni di un istituto di recente introduzione come la composizione negoziata. Rispetto alle osservazioni contenute nel parere della 2° Commissione Giustizia del Senato sulla opportunità di intervenire con una graduale riorganizzazione degli esperti e delle competenze necessarie per la materia della crisi di impresa (per ricomprendere altre figure professionali), va ribadito che la peculiarità delle funzioni che svolge l'esperto, di facilitazione di trattative che devono condurre al risanamento aziendale, non rende opportuna l'apertura ad altre professionalità che non abbiano una formazione aziendale, acquisita nell'ambito del percorso di studio seguito e/o della specifica esperienza acquisita nella materia della ristrutturazione, come dispone l'attuale formulazione della norma;

- al comma 4, che l'iscrizione all'elenco è subordinata anche al possesso di specifica formazione che assicuri le competenze necessarie per perseguire il risanamento attraverso la negoziazione con le parti interessate;

- al comma 5, le modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco e la documentazione che deve essere ad essa allegata, con disposizione che riproduce sostanzialmente le disposizioni dell'articolo 3 del decreto-legge, come modificate dalla legge di conversione n. 147 del 2021 (con alcune ulteriori modifiche e precisazioni volte a migliorare e rendere più efficiente il meccanismo di selezione degli iscritti da parte degli ordini professionali e la procedura di nomina da parte della commissioni istituite presso le camere regionali); Rispetto al meccanismo delineato nel comma in esame va chiarito, come richiesto nel parere del Consiglio di Stato, che la norma delinea un procedimento di formazione degli elenchi

regionali affidato agli ordini professionali per i rispettivi iscritti ed alle camere di commercio per i c.d. *manager*. Il quarto periodo del comma 5 infatti affida agli ordini professionali il compito di ricevere le domande, esaminarle unitamente alla documentazione prodotta, valutare il possesso dei requisiti e comunicare i nominativi selezionati alla camera di commercio competente “per l’iscrizione”. L’ultimo periodo del comma 5 inoltre chiarisce che le camere di commercio, ricevute le comunicazioni, procedono senza indugio all’aggiornamento degli elenchi, e non affida loro alcun compito di verifica dei requisiti. Trattasi dunque di un sistema che attribuisce l’onere di valutazione dei requisiti ai soggetti istituzionali maggiormente in grado di adempiervi - e non grava le camere di commercio di verifiche onerose e non rientranti nelle competenze ad esse attribuite - e che, in definitiva, conferisce il potere di iscrizione agli ordini professionali affidando alle camere di commercio il compito di ricevere tali comunicazioni e di curare, periodicamente, l’aggiornamento degli elenchi. Non pare dunque necessario integrare la disposizione del comma 5, quarto periodo, appena descritta. Ancora in relazione al comma in esame, il Consiglio di Stato suggerisce di prevedere una “vigilanza sull’elenco” in capo al segretario generale della camera di commercio precisando che si tratta della vigilanza richiesta dall’articolo 27 della direttiva, di quella cioè volta a garantire l’efficacia e la competenza dei servizi prestati dagli esperti. Rispetto a tale suggerimento si osserva la necessità di attribuire un tale potere di controllo ad un soggetto istituzionale munito delle competenze necessarie per poter verificare l’operato dell’esperto e quindi comprendere la situazione patrimoniale ed economico-finanziaria della singola impresa affiancata dall’esperto, l’andamento delle trattative, l’atteggiamento collaborativo o meno dei creditori, le difficoltà incontrate e l’esito della negoziazione. A tal fine pare dunque idoneo meccanismo di vigilanza, sia pure *ex post*, per la

verifica delle competenze e della professionalità dell'esperto, la disposizione inserita nel comma 7, ultimo periodo, su suggerimento dello stesso organo consultivo, che include tra i criteri di nomina da parte della commissione regionale anche l'attività svolta dal singolo iscritto in precedenti composizioni negoziate. Per una maggiore completezza della disciplina sul punto, è stato attribuito un potere di verifica e sostituzione dell'esperto alla stessa commissione di nomina, con la disposizione aggiunta all'articolo 17, comma 6. Un ulteriore modifica apportata al comma in esame riguarda i tempi di primo popolamento dell'elenco rispetto ai quali il Consiglio di Stato sottolinea l'esigenza di differire la data del 16.5.2022 a seguito della posticipata entrata in vigore del Codice della crisi e, con esso, delle disposizioni del presente schema di decreto legislativo. L'attenta riflessione sul suggerimento in esame ha portato ad eliminare la disposizione sul primo popolamento, che riproduceva quella dell'articolo 3 del decreto-legge n. 118 del 2021, in quanto disposizione che alla data di entrata in vigore del Codice della crisi avrà già esaurito i suoi effetti (la composizione negoziata è divenuta operativa dal 15.11.2021 e il termine del 16 maggio per il primo popolamento è, ad oggi, decorso). La disposizione modificata contiene dunque unicamente la disposizione necessaria per la gestione a regime degli elenchi regionali, che disciplina la trasmissione annuale dei nominativi alle camere di commercio, a partire dalla data di entrata in vigore della riforma, per garantire la stabilità degli elenchi costituiti e per razionalizzare l'attività a carico dei soggetti coinvolti nel processo di tenuta e formazione. Va infine evidenziata la modifica del quinto periodo del comma 5 per precisare che il contenuto della scheda sintetica è stabilito dallo stesso decreto dirigenziale al quale fa ora riferimento l'articolo 5-bis che, a seguito del suggerimento del Consiglio di Stato, rimanda al decreto previsto dal comma 2 dello stesso articolo 13;

- al comma 6 il procedimento di nomina dell'esperto, affidato ad una commissione che resta in carica per due anni, costituita presso le camere di commercio del capoluogo della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, e composta da due magistrati, uno effettivo e uno supplente (designati dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa indicata nella disposizione), due membri, uno effettivo e uno supplente, designati dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso cui è costituita la commissione e da due membri, uno effettivo e uno supplente, designati dal Prefetto. La modifica apportata alla lettera a) corregge un errore nel testo che dovrebbe fare riferimento all'istanza di nomina dell'esperto e che, come da suggerimento del Consiglio di Stato, va individuata facendo riferimento all'articolo 17, che disciplina le modalità di presentazione dell'istanza, più che all'articolo 12;

- al comma 7 che il segretario generale della camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede dell'impresa ricevuta l'istanza di nomina dell'esperto, la comunica nei successivi due giorni lavorativi alla commissione unitamente ad una nota informativa sintetica sull'impresa istante e, nei casi di incompletezza della documentazione, sospende l'istanza invitando l'impresa ad integrare le informazioni o la documentazione mancante entro trenta giorni, termine decorso il quale l'istanza non viene esaminata ma può essere riproposta (la disposizione, non presente nel decreto-legge n. 118, intende evitare che la commissione che nomina sia chiamata a verificare anche la completezza di quanto trasmesso dall'imprenditore). La stessa disposizione prosegue precisando che la commissione, nei successivi 5 giorni lavorativi, nomina l'esperto nel campo della ristrutturazione tra gli iscritti nell'elenco di cui al comma 3, utilizzando criteri che assicurano la rotazione e la trasparenza e avendo cura che ciascun esperto non riceva più di due incarichi contemporaneamente, e che la nomina può avvenire

anche al di fuori dell'ambito regionale, onde assicurare, nel caso in cui ciò appaia opportuno, la competenza e la terzietà dell'esperto rispetto al contesto nel quale opera l'impresa ed alle sue specifiche esigenze. Come anticipato, in accoglimento del suggerimento formulato nel parere del Consiglio di Stato, è stato aggiunto, tra i parametri rilevanti per la nomina, anche quello dell'attività svolta in precedenti composizioni negoziate dal singolo esperto. Sull'inserimento degli esiti dei pregressi incarichi nella scheda sintetica menzionata nello stesso punto del parere si osserva invece che tale scheda, prevista dal comma 5, quarto periodo, è quella che gli ordini professionali inviano alle camere di commercio per l'iscrizione nell'elenco e quindi riguarda la valutazione compiuta sulla domanda di iscrizione che è di regola (tranne eventuali casi di cancellazione e re-iscrizione) antecedente rispetto alle esperienze maturate a seguito degli incarichi ricevuti dalle commissioni regionali. Per tale ragione il suggerimento non è stato accolto. La norma in esame è stata inoltre modificata al fine di consentire alla commissione di nomina, prima dell'individuazione dell'esperto o prima della comunicazione della nomina all'esperto designato, l'acquisizione del parere non vincolante di un'associazione di categoria sul territorio. Tale modifica viene incontro alle esigenze esposte nel parere della 2° Commissione Giustizia del Senato e della II Commissione Giustizia della Camera sul coinvolgimento di tali associazioni imprenditoriali, coinvolgimento che però può essere concepito e realizzato rispetto alla nomina dell'esperto e non rispetto ai soggetti dei quali l'esperto può avvalersi ai sensi dell'articolo 16, comma 2, quarto periodo. Questa seconda soluzione, suggerita nei pareri citati, non è configurabile in quanto non solo allungherebbe i tempi di nomina e quindi di inizio delle trattative, frustrando l'esigenza di celerità di cui si è detto rispetto alla la composizione negoziata, ma andrebbe contro la stessa *ratio* della disposizione che consente l'utilizzo di altre professionalità. I soggetti che possono

collaborare con l'esperto devono infatti essere soggetti, di sua fiducia, da lui stesso individuati in ragione delle caratteristiche dell'impresa che ha richiesto l'accesso alla composizione e delle peculiari esigenze della stessa o delle trattative da avviare. Si tratta peraltro di soggetti i cui costi sono a carico dello stesso esperto e non dell'impresa, come prevede l'articolo 25-ter, comma 10 del Codice. La scelta di chi collabora con l'esperto non può essere, in definitiva, una valutazione lasciata a terzi sia per ragioni di celerità del percorso di composizione negoziata sia per ragioni di efficienza e opportunità. In definitiva, alla luce di quanto sin qui detto, il richiesto coinvolgimento delle associazioni rappresentative sul territorio è stato perseguito prevenendo la facoltà di consultazione delle stesse associazioni al momento della nomina dell'esperto;

- nel comma 8, che la commissione decide a maggioranza e che ai suoi componenti non sono dovuti compensi né rimborsi spese. È stato eliminato il riferimento all'onere di regolare deposito dell'istanza ai sensi dell'articolo 17 a seguito del rilievo sollevato, sul punto, nel parere del Consiglio di Stato (che ha evidenziato la necessità di chiarire il contenuto del controllo attribuito alla commissione rispetto a quello conferito al segretario generale). Considerato dunque che la regolarità formale dell'istanza, e cioè il suo deposito unitamente alla documentazione prevista dall'articolo 17, è una verifica affidata al segretario generale della camera di commercio del luogo di iscrizione dell'impresa (v. comma 7, secondo periodo, articolo 13), non è necessario attribuire il medesimo controllo anche alle commissioni regionali. Va ribadito, per chiarire ulteriormente il meccanismo di attivazione della composizione negoziata, che, in coerenza con la sua natura non procedurale e non concorsuale, non vi è una fase di "ammissione" che precede la nomina dell'esperto volta a verificare la sussistenza dei presupposti per accedere al percorso negoziale in cui essa si sostanzia. In tale ottica, l'unica verifica compiuta prima della

nomina – da parte appunto del segretario generale della camera di commercio competente – è formale e consiste nel deposito, da parte dell'imprenditore, di tutto quanto richiesto dalla legge, e cioè della documentazione necessaria per consentire alla commissione di procedere con la nomina dell'esperto ed a quest'ultimo di valutare le condizioni dell'impresa, le strategie prospettate per il suo risanamento e, quindi, l'effettiva perseguibilità del risanamento stesso. In altre parole, è solo l'esperto, esaminata la documentazione allegata all'istanza e la sua coerenza complessiva, a dover valutare se vi sono le condizioni per aprire le trattative al fine di tentare il risanamento dell'impresa o se provocare l'archiviazione dell'istanza, come previsto dall'articolo 17, comma 5, secondo periodo, in presenza di condizioni che non consentono di perseguire la ristrutturazione dell'impresa. Anche tale controllo, per le modalità con le quali viene esercitato, si svolge sulla base di quanto dichiarato e documentato dall'impresa, senza una verifica di veridicità dei dati contabili, che non compete all'esperto. La peculiarità del nuovo strumento non consente dunque di operare parallelismi tra l'esperto e le altre figure professionali nominate nell'ambito delle procedure concorsuali che hanno precisi poteri di vigilanza e verifica giustificati dagli effetti che l'apertura del concorso produce sul patrimonio dell'impresa e sui diritti dei creditori. Nel caso della composizione negoziata ciò che l'esperto può fare è verificare, grazie alle sue competenze aziendalistiche, la coerenza dei dati inseriti nella piattaforma dall'impresa e la perseguibilità del risanamento, sia al momento dell'avvio delle trattative sia durante il loro svolgimento.

- al comma 9, al fine di assicurare la trasparenza dell'attività di nomina, che gli incarichi conferiti e il *curriculum vitae* dell'esperto nominato siano pubblicati senza indugio in apposita sezione del sito istituzionale della camera di commercio, del luogo di nomina e del luogo dove è tenuto l'elenco presso il quale l'esperto è iscritto, nel

rispetto della normativa in materia di trattamento dei dati personali, e che anche gli elenchi degli esperti siano resi pubblici presso il sito di ciascuna camera di commercio. Come da suggerimento del Consiglio di Stato in relazione all'articolo 5-bis, la dizione sito internet è stata sostituita nel comma con quella sito istituzionale.

In ossequio alla condizione inserita nel parere della Commissione V della Camera, è stato inserito, quale comma 10, la disposizione finanziaria originariamente inserita nel comma 1 dell'articolo 50, sul finanziamento della piattaforma telematica.

L'articolo 14 contiene le disposizioni dell'articolo 30-ter del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, sulla interoperabilità tra la piattaforma telematica nazionale della composizione negoziata e le banche di dati di Agenzia delle entrate, INPS, agente della riscossione e Banca d'Italia, al fine di agevolare la raccolta di informazioni sull'impresa che accede alla composizione da parte dell'esperto indipendente e dunque l'efficace inizio del procedimento di risanamento. Le modifiche apportate al comma 2 di tale norma rispetto al testo vigente riguardano l'inserimento dell'INAIL tra gli istituti rispetto ai quali è garantito il collegamento e affidano agli enti ed alle istituzioni che devono assicurare l'interoperabilità, la disciplina delle modalità di collegamento e quindi l'individuazione dei dati rilevanti ai fini delle verifiche che competono all'esperto.

Nell'articolo 15 sono inserite le disposizioni dell'articolo 30-quater del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, che, nell'ottica di garantire l'efficace e rapido svolgimento della composizione negoziata, migliora e ottimizza le funzionalità della piattaforma prevista dall'articolo 13 prevedendo lo scambio di documenti e dati tra l'imprenditore ed i creditori. Rispetto

alla previsione dell'articolo 30-*quater* del decreto-legge n. 152 del 2021, la formulazione dell'articolo 14 chiarisce che l'accesso alla piattaforma da parte dei creditori, e l'inserimento delle informazioni, hanno carattere facoltativo in quanto consentono una più rapida ed efficiente gestione delle trattative anche nell'interesse dei creditori, che possono quindi utilizzare tale funzionalità a loro discrezione. Come da suggerimento del Consiglio di Stato, il riferimento all'istanza di nomina dell'esperto è stato sostituito con il rinvio all'articolo 17.

L'articolo 16 riproduce le disposizioni dell'articolo 4 del decreto-legge n. 118 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021, con le quali disciplina:

- al comma 1, i requisiti dell'esperto indipendente e le condizioni di incompatibilità rispetto all'impresa che accede alla composizione negoziata;

- al comma 2 le modalità di espletamento dell'incarico da parte dell'esperto. Il Consiglio di Stato suggerisce di espungere la precisazione, inserita nel comma 2, secondo periodo, che sottolinea la non equiparabilità tra l'esperto ed il professionista indipendente definito nell'articolo 2, comma 1, lettera o), ritenendola inutile. Si ritiene tuttavia necessario mantenere tale precisazione in ragione dei dubbi che sono stati sollevati sulla natura dell'esperto da interpreti e operatori subito dopo l'entrata in vigore del decreto-legge n. 118 del 2021. In particolare, la possibilità che al termine delle trattative l'esperto sottoscriva, insieme all'imprenditore ed ai creditori, un accordo che produce i medesimi effetti di un piano attestato di risanamento (v. art. 23, comma 1, lettera c), ha creato dubbi sulla natura delle sue funzioni e, di conseguenza, sulle responsabilità, anche penali, in cui può incorrere, giungendo ad interpretazioni che hanno equiparato appunto l'esperto al professionista attestatore. La

precisazione in esame, dunque, unitamente alla modifica apportata alla disposizione citata dell'articolo 23, è necessaria ad evitare una tale equiparazione e tutti gli effetti che ne conseguono (anche alla luce di quanto si è detto in precedenza, in relazione al comma 8 dell'articolo 15, sul contenuto delle verifiche attribuite all'esperto in relazione alla sola documentazione prodotta dall'imprenditore);

- al comma 3, l'esonero, per l'esperto, dagli obblighi di deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni, né davanti all'autorità giudiziaria né davanti ad altra autorità, e l'applicabilità dell'articolo 200 del codice di procedura penale e delle garanzie previste per il difensore dalle disposizioni dell'articolo 103 del codice di procedura penale, in quanto compatibili. Anche su tale disposizione non pare opportuno accogliere il suggerimento del Consiglio di Stato sull'eliminazione dell'inciso iniziale che fa salvo quanto previsto dall'articolo 19, comma 4. Detta previsione intende eliminare possibili dubbi interpretativi su ciò che l'esperto può e deve riferire al giudice adito per la concessione delle misure protettive e cautelari e sul ruolo, certamente decisivo, che lo stesso riveste nell'istruttoria da condurre in tale sede. Eliminando la precisazione in esame, pertanto, la disposizione per cui *“l'esperto non può essere tenuto a deporre sul contenuto delle dichiarazioni rese e delle informazioni acquisite nell'esercizio delle sue funzioni”* potrebbe essere utilizzata nel giudizio di cui all'articolo 19 per limitare o circoscrivere le informazioni che il giudice eventualmente ritiene utile ottenere dall'esperto (oltre al mero parere sulla funzionalità delle misure rispetto alle trattative);

- a seguito dell'eliminazione del comma 4 del testo approvato il 17.3.2022, in ragione del suggerimento formulato dal Consiglio di Stato sull'inserimento dei doveri di correttezza e buona fede tra i

principi generali, ai commi da 4 a 6, disciplina le modalità di applicazione, alle trattative agevolate dall'esperto, dei canoni di correttezza e buona fede previsti dagli articoli 1175 e 1137 del codice civile e richiamati nell'articolo 4, comma 1. Le disposizioni in esame prevedono, in particolare, che il debitore ha il dovere di rappresentare la propria situazione all'esperto, ai creditori e agli altri soggetti interessati in modo completo e trasparente e di gestire il patrimonio e l'impresa senza pregiudicare ingiustamente gli interessi dei creditori (comma 4), che le banche, gli intermediari finanziari e, in linea generale, i soggetti titolari o responsabili della gestione dei loro crediti, devono partecipare alle trattative in modo attivo e informato e che nell'ambito delle trattative non possono revocare gli affidamenti bancari concessi all'imprenditore se non sulla base di una motivazione che dia conto dello stato delle trattative e della concreta impossibilità di risanamento dell'impresa (comma 5), che tutte le parti hanno il dovere di collaborare lealmente e in modo sollecito con il debitore e con l'esperto, rispettando l'obbligo di riservatezza sulla situazione del debitore, sulle iniziative da questi assunte o programmate e sulle informazioni acquisite nel corso delle trattative (comma 6). Sulla previsione del comma 5 è stato recepito il suggerimento del Consiglio di Stato che ha ritenuto necessario rafforzare e dettagliare la previsione che impedisce la revoca degli affidamenti bancari per il solo accesso alla composizione negoziata. In tale direzione, pur avendo mantenuto la disposizione che impedisce la revoca per il solo fatto dell'accesso alla composizione negoziata, con la quale si evita che la semplice apertura delle trattative possa innescare reazioni volte a far venir meno la liquidità necessaria per il processo di risanamento, la norma è stata modificata:

- indicando anche l'impossibilità di sospensione degli affidamenti, e non solo la revoca;

- facendo salva la possibilità per la banca di adottare le decisioni imposte dalla normativa prudenziale, decisioni che non possono fondarsi sul solo accesso alla composizione (per quanto detto al secondo periodo del medesimo comma, e che devono essere motivate).

L'accoglimento della proposta formulata dal Consiglio di Stato sull'articolo 4, comma 3, e dunque l'inserimento in tale norma della disposizione generale sulle consultazioni con le organizzazioni rappresentative dei lavoratori, ha portato all'eliminazione dell'analogia disposizione contenuta nel comma 8 del testo approvato il 17.3.2022.

L'articolo 17 contiene le disposizioni dell'articolo 5 del decreto-legge n. 118 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021 e disciplina le modalità di accesso alla composizione negoziata e il suo funzionamento. L'unica modifica apportata riguarda il comma 3, lettera b), che richiede all'impresa di depositare anche un progetto di piano e cioè un'ipotesi di come intende perseguire il proprio risanamento. Si tratta di precisazione coerente con la celerità che deve caratterizzare la composizione negoziata e con la sua natura (non di procedura ma di percorso di negoziazione aperto solo se vi è una reale e concreta ipotesi di risanamento) oltre che con la funzione dell'esperto (che affianca il debitore e lo consiglia ma non si sostituisce a lui nella ideazione delle ipotesi di risanamento). A seguito del parere reso dal Consiglio di Stato sono state inoltre modificate le seguenti previsioni:

- il comma 3, lettera d), con la precisazione che la dichiarazione dell'imprenditore ivi prevista va resa ai sensi del d.P.R. n. 445 del 2000;
- il comma 4, nel quale è stato previsto che anche la dichiarazione dell'esperto sul possesso dei requisiti di indipendenza richiesti

dall'articolo 16, comma 1, sia autocertificata secondo le disposizioni del d.P.R. n. 445 del 2000. Non è stato invece seguito il suggerimento per l'inserimento della previsione in esame all'interno dell'articolo 16 sui requisiti di indipendenza e sui doveri dell'esperto e delle parti in quanto la disposizione, pur essendo pertinente rispetto alle previsioni dell'articolo 16, disciplina un adempimento di tipo operativo, vale a dire l'accettazione dell'esperto, che inerisce alle modalità di funzionamento e di avvio della composizione negoziata e che rileva anche nell'ambito dei procedimenti giurisdizionali disciplinati dagli articoli 18 e 19;

- il comma 5, con inserimento del termine dei cinque giorni per l'archiviazione dell'istanza da parte del segretario generale, al fine di proceduralizzare l'*iter* di chiusura delle trattative con maggiore puntualità e con aggiunta di due periodi che riproducono il comma 2 dell'articolo 22 dello schema di decreto trasmesso per i pareri. Rispetto alla prima modifica, la precisazione che si tratta di giorni lavorativi è necessaria per coerenza rispetto ad ogni altro termine indicato nei diversi passaggi della composizione, nei quali è sempre presente tale indicazione. Non è stata invece accolta la proposta di semplificazione dell'intero comma contenuta nel parere del Consiglio di Stato in ragione del fatto che si tratta di norma in vigore contenente disposizioni particolarmente rilevanti sulle modalità di avvio della composizione, sulla partecipazione dell'imprenditore e sul ruolo dell'esperto. La modifica proposta, sia pure nella apprezzabile ottica della razionalizzazione della norma, potrebbe creare negli operatori ed interpreti problemi e dubbi applicativi (come, ad esempio, sulla necessità di accettazione dell'incarico prima di ogni ulteriore attività da parte dell'esperto, sulle ragioni dell'eliminazione al riferimento della partecipazione personale dell'imprenditore alla convocazione, sulle parti interessate rispetto al processo di risanamento, etc.). Gli ultimi due periodi aggiunti contengono, come anticipato, la

disposizione sulla rinegoziazione dei contratti, originariamente inserita nell'articolo 22, comma 2, in virtù della quale l'esperto può invitare le parti a rideterminare, secondo buona fede, il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa o se è alterato l'equilibrio del rapporto in ragione di circostanze sopravvenute. Lo spostamento nella norma sull'accesso alla composizione negoziata e sul suo funzionamento è condivisibile essendo venuto meno, come si dirà di seguito, l'intervento del tribunale nella analoga disposizione sulla rinegoziazione inserita nel decreto-legge n. 118 del 2021 quale articolo 10, comma 2;

- il comma 6 è stato integrato con i suggerimenti formulati per accelerare la procedura di eventuale sostituzione dell'esperto su istanza delle parti interessate. È stato inoltre inserito un secondo periodo che disciplina la sostituzione dell'esperto anche durante le trattative al fine di consentire l'opportuna vigilanza sulla correttezza del suo operato, come auspicato nelle indicazioni date dal Consiglio di Stato sull'articolo 13, comma 5;

- nel comma 9 è stato inserito un termine entro il quale la richiesta di archiviazione della composizione negoziata presentata dall'imprenditore consente di abbreviare a quattro mesi il periodo entro il quale non è consentito un nuovo accesso alla composizione. La decorrenza di tale termine è fissata in tre mesi dall'accettazione dell'esperto e non, come suggerito dal Consiglio di Stato, prima che la commissione di nomina sia investita dell'esame dell'istanza in quanto la *ratio* della disposizione è quella di consentire all'imprenditore di chiudere la composizione senza essere eccessivamente penalizzato nei casi in cui rileva che l'esperto nominato non sia adeguato o sufficientemente preparato o che sia poco sollecito nella conduzione delle negoziazioni, rispetto alla sua situazione e/o alle trattative da

avviare o avviate. Nel caso di esperto non idoneo o ritenuto non munito della professionalità necessaria per gestire le difficoltà dell'impresa, deve infatti essere consentito all'impresa di tentare nuovamente il ricorso al percorso di negoziazione in un periodo che non pregiudichi la perseguibilità del risanamento. Per evitare strumentalizzazioni da parte di chi potrebbe depositare più volte l'istanza al solo fine di tentare di essere affiancato da un esperto più compiacente o di avviare la composizione per usufruirne degli effetti favorevoli che da essa derivano, è precisato che l'abbreviazione opera una sola volta.

L'articolo 18 riproduce, con alcune modifiche frutto della riflessione scaturita dalle sue prime applicazioni, l'articolo 6 del decreto-legge n. 118 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021, che prevede che l'imprenditore può richiedere al tribunale competente l'applicazione delle misure cautelari o delle misure protettive del patrimonio necessarie per non pregiudicare la ricerca di una soluzione che consenta il risanamento aziendale. La 2° Commissione Giustizia del Senato osserva che il comma 5 della norma in esame dovrebbe precisare che i creditori colpiti dalle misure protettive sono solo quelli in concreto destinatari del provvedimento delle misure e dovrebbe consentire la sospensione delle prestazioni da parte dei creditori nel periodo che va dalla pubblicazione dell'istanza alla conferma delle misure da parte del tribunale.

Su tali osservazioni si evidenzia che:

- il primo rilievo consente di precisare in questa sede che la norma, in cui si parla di "creditori nei cui confronti operano le misure protettive", riguarda effettivamente i creditori le cui azioni individuali sono state colpite (se la sospensione non è stata richiesta in via generale) e non tutti quelli potenzialmente destinatari dalle stesse;

- è stata inserita la facoltà di sospensione delle prestazioni fino al provvedimento giudiziale di conferma al fine di contemperare l'interesse dei creditori a non subire un eccessivo pregiudizio nelle more della decisione del tribunale.

Rispetto al parere reso dalla II Commissione Giustizia della Camera sul punto, si osserva che la disposizione deve poter riguardare tutti i contratti, e non solo quelli essenziali, trattandosi di impresa che accede ad un percorso in un momento in cui è pienamente operativa e l'imprenditore non viene in alcun modo spossessato. Va pertanto garantita la sua piena operatività eliminando il rischio che l'apertura delle trattative danneggi l'attività da risanare invece che consentirne la ristrutturazione. Anche la previsione, richiesta nel parere, di stabilire che sia l'imprenditore a richiederla non pare opportuna posto che ciò determinerebbe il necessario intervento del tribunale snaturando del tutto il percorso di composizione e frustrando le esigenze di celerità delle trattative più volte sottolineate.

L'articolo 19 corrisponde, in gran parte, all'articolo 7 del decreto-legge n. 118 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021, contenente le disposizioni strettamente processuali della concessione, conferma o revoca delle misure cautelari e protettive di cui all'articolo 18. Rispetto alla norma vigente, che già contiene il richiamo espresso alle norme del procedimento cautelare uniforme, per evidenziare la natura di tali misure, è stata inserita un'ulteriore previsione per evidenziarne anche la funzione temporanea e anticipatoria che non richiede l'instaurazione del successivo giudizio di merito (v. comma 7, secondo periodo). Le proposte contenute nel parere del Consiglio di Stato su tale disposizione sono state accolte come di seguito indicato:

- rispetto al comma 1, è stato spostato il termine per il deposito del ricorso presso il tribunale, al fine di rendere più ragionevole il termine per l'esercizio di tale diritto, come evidenziato nel parere. La norma prevede ora il deposito – stabilito a pena di inefficacia delle misure protettive scattate con la pubblicazione dell'istanza – entro il giorno successivo rispetto alla pubblicazione medesima. Sul punto si osserva che uno spostamento ulteriore del termine per adire il tribunale non è in grado di contemperare le esigenze, di protezione del patrimonio da un lato e quelle di tutela dei creditori dall'altro, che sono alla base della norma in esame; tale conclusione è ancor più vera se si considera che si tratta di procedure telematiche, e quindi senza dubbio rapide e agevoli, e che la previsione di un termine molto breve responsabilizza l'imprenditore il quale, nel momento in cui chiede le misure protettive, inevitabilmente incidendo sui diritti dei creditori, deve aver valutato le ragioni per le quali ritiene tali misure necessarie per le trattative (e di conseguenza deve aver predisposto la richiesta di conferma da depositare in tribunale). Non pare invece necessaria la disposizione richiesta nel parere per disciplinare l'ipotesi di non imputabilità dell'omesso o ritardato deposito nel termine concesso essendo sul punto sufficiente l'istituto della rimessione in termini disciplinato dall'articolo 153, secondo comma, del codice di procedura civile (rimessione in termini valutata dal giudice chiamato a pronunciarsi sul ricorso tardivo su istanza dell'imprenditore). Sulla pubblicazione dell'istanza di concessione delle misure nel registro delle imprese la 2° Commissione Giustizia del Senato ha chiesto, nel parere reso, di monitorare costantemente quanto questa porti a contemperare le esigenze del debitore, esposto agli effetti negativi che tale pubblicazione produce sulla reputazione dell'impresa, e le esigenze dei creditori, molti dei quali piccoli imprenditori, che devono comunque essere posti nelle condizioni di essere informati in maniera adeguata. La novità dell'istituto della composizione negoziata

richiederà senza dubbio un monitoraggio sull'efficacia dei suoi meccanismi, tra i quali quelli delle misure protettive, monitoraggio che verrà attuato mediante la sottoscrizione di una convenzione tra il Ministero della Giustizia e Unioncamere, allo stato in fase di perfezionamento, istitutiva di un tavolo tecnico chiamato a svolgere anche tale funzione di verifica;

- il comma 3 è stato integrato accogliendo il suggerimento di prevedere la convocazione dell'esperto sin dalla prima udienza e quindi attribuendo al ricorrente l'onere di notificargli il ricorso ed il decreto (precisando che la tale convocazione, se proveniente dalla parte di un giudizio, è necessariamente eseguita non con la comunicazione, come richiesto, ma con la forma della notificazione, alla quale occorre far riferimento anche per richiamare tutta la disciplina che consente al giudice di verificarne la regolarità). La modifica in esame ha consentito di correggere l'inesattezza della precedente formulazione della norma che prevedeva la notifica del solo decreto e non anche del ricorso. È stata inoltre inserita la forma del decreto motivato rispetto alla pronuncia prevista dal terzo periodo, secondo quanto richiesto dal parere e, alla fine del comma, è stata aggiunta la precisazione che, sia nell'ipotesi di tardivo deposito del ricorso sia nell'ipotesi di tardiva fissazione dell'udienza da parte del giudice, la domanda può essere riproposta. Tale soluzione appare preferibile rispetto alla previsione di apposito reclamo avverso il decreto di inefficacia sia perché più rapida - e quindi maggiormente rispondente alla celerità che deve caratterizzare la composizione negoziata ed i suoi incidenti giurisdizionali - se paragonata alla previsione di un ulteriore procedimento di cui all'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile, sia per la natura del provvedimento assunto, che non statuisce nel merito e che è quindi paragonabile al decreto adottato ai sensi dell'articolo 640, secondo comma, del codice civile nell'ipotesi di rigetto della domanda monitoria. Una disposizione che chiarisce che

la domanda può essere riproposta appare, in definitiva, lo strumento processuale migliore per garantire appieno il diritto dell'imprenditore di ottenere la protezione del suo patrimonio ai fini del risanamento dell'impresa. Le considerazioni appena svolte paiono idonee anche rispetto all'analogo rilievo presente nel parere della 2° Commissione Giustizia del Senato;

- sul comma 4 il Consiglio di Stato ha suggerito una riformulazione che, al fine di ottimizzare i tempi dell'istruttoria da svolgere, prevede che, nell'ambito del giudizio disciplinato dall'articolo 19, il parere dell'esperto è sempre acquisito. Tale modifica non pare tuttavia di per sé idonea a velocizzare l'istruttoria perché suggerisce l'acquisizione di un parere scritto che potrebbe non essere necessario in alcune circostanze o che potrebbe non contenere tutti gli elementi utili per la decisione. È dunque preferibile mantenere la disposizione contenuta nello schema approvato che rende esplicita la necessità della presenza dell'esperto all'udienza chiarendo, nel contempo, che, all'udienza, lo stesso esperto è chiamato ad esprimere il proprio parere sulla funzionalità delle misure richieste ad assicurare il buon esito delle trattative. In tal modo al giudice è assicurata la necessaria flessibilità nell'apprendere le informazioni che ritiene rilevanti acquisendo una nota scritta da parte dell'esperto o chiedendo chiarimenti su fatti che ritiene rilevanti ma anche eventualmente, nelle situazioni meno complesse, verbalizzando il parere nel corso dell'udienza. Non sono state inoltre inserite le disposizioni di raccordo suggerite rispetto alle misure eventualmente disposte ai sensi dell'articolo 54, comma 1 prima di quelle richieste nell'ambito della composizione negoziata. Trattandosi infatti di provvedimenti assunti da un giudice diverso rispetto a quello adito ai sensi dell'articolo 19, e cioè il giudice innanzi al quale pende una delle procedure concorsuali indicate dalla stessa norma o la domanda di apertura della liquidazione giudiziale, si è ritenuto necessario prevedere che l'accesso alla composizione

negoziata non le pregiudichi. Tale impostazione non appare distonica rispetto al sistema considerato che l'adozione delle misure da parte di autorità diverse rende non applicabile, nell'ambito del procedimento in esame, l'articolo 669-*decies* del codice di procedura civile richiamato nel parere. Va anche considerato che le misure adottate ai sensi dell'articolo 54, comma 1, possono avere funzioni diverse da quelle delle misure richieste dall'imprenditore nella composizione negoziata. Le prime, infatti, che in parte coincidono con quelle previste dall'attuale articolo 15, ottavo comma, della legge fallimentare, possono essere misure adottate nell'interesse dei creditori e non su richiesta dell'imprenditore ed è quindi evidente che deve essere il giudice che le ha adottate, su specifica istanza in tal senso del debitore e tenendo conto delle misure richieste dall'imprenditore ai sensi dell'articolo 19, a doverne valutare l'utilità e l'opportunità in caso di attivazione della composizione negoziata. È, in definitiva, il giudice di cui all'articolo 19 che deve decidere considerando l'esistenza e il contenuto delle misure già concesse in altri procedimenti, ferma la possibilità, per il giudice delle misure di cui all'articolo 54, di compiere le più opportune valutazioni sulla sussistenza di elementi nuovi o ulteriori sulla cui base rivedere le determinazioni già assunta. Tali valutazioni vanno necessariamente compiute caso per caso, su impulso dello stesso debitore e sentite le altre parti interessate, ed è questo lo scopo perseguito dalla disposizione in esame che non intende costringere in procedimenti predefiniti, peraltro difficili da concepire trattandosi di misure di competenza di autorità giurisdizionali diverse e nel contraddittorio con parti potenzialmente distinte, i complessi rapporti tra misure adottate in giudizi distinti che interessano la medesima impresa.

In relazione alle ulteriori osservazioni formulate dal Consiglio di Stato sull'articolo 19, commi 4 e 5, va chiarito che il termine di durata delle misure protettive indicato nell'ultimo periodo del comma 5 si riferisce

alla durata iniziale ed alla successiva proroga, come emerge dall'espressione utilizzata, che fa riferimento alla "durata complessiva". Tale termine va inoltre tenuto distinto da quello di durata massima dell'incarico dell'esperto, e dunque delle trattative.

Nello stabilire tali termini si è tenuto conto infatti, da un lato, della durata di 12 mesi consentita dalla direttiva per le misure protettive, che, nell'ottica di favorire il risanamento delle imprese in difficoltà, impone di far salva la possibilità per l'impresa di chiedere ulteriori misure protettive ai sensi dell'articolo 54 nel caso di accesso a una procedura concorsuale aperta dopo le trattative (posto che gli sforzi compiuti durante la negoziazione possono concretizzarsi in uno degli sbocchi giurisdizionali disciplinati dal Codice).

Va in secondo luogo tenuto presente che l'esigenza di ottenere delle misure protettive non necessariamente sorge al momento dell'accesso alla composizione negoziata ben potendo emergere durante le trattative e per un periodo di tempo limitato. Alla luce di quanto esposto e chiarito, si ritiene di non dover modificare la disposizione non dovendo esservi necessaria coincidenza fra i termini di durata massima delle misure protettive e della composizione negoziata.

Il comma 6 dell'articolo 19 è stato modificato seguendo il suggerimento del Consiglio di Stato volto a precisare che l'archiviazione che determina sempre la revoca delle misure concesse è quella relativa al percorso di composizione negoziata. La formulazione della precisazione aggiunta si discosta in parte, solo nella forma, da quella suggerita in considerazione del fatto che nelle norme in esame, e quindi anche nel richiamato articolo 17, commi 5 e 8, fa sempre riferimento all'archiviazione dell'istanza di nomina dell'esperto e non all'archiviazione della composizione negoziata.

In relazione al comma 7 nel parere del Consiglio di Stato si suggerisce, nell'ottica di accelerazione del procedimento, di prevedere che la comunicazione dell'ordinanza al registro delle imprese avvenga, a cura della cancelleria, lo stesso giorno del suo deposito invece che, come previsto nello schema, il giorno successivo. Pur condividendo l'esigenza che sta alla base del suggerimento, esigenza che ha informato di sé l'intera disciplina del procedimento di cui all'articolo 19, come chiarito in precedenza, esso non può essere accolto per ragioni pratiche collegate all'operatività ed al funzionamento del PCT – processo civile telematico. La possibilità, infatti, che il giudice depositi l'ordinanza in via telematica impone di considerare che tale deposito può avvenire oltre l'orario di operatività della cancelleria, con la conseguenza che la previsione richiesta potrebbe restare inapplicata o spingere l'autorità giudiziaria a regolare il deposito rispetto a tali orari, con il rischio peraltro di ritardare la decisione già assunta.

In relazione, infine, ai suggerimenti del Consiglio di Stato relativi all'inserimento di due commi aggiuntivi, di rinvio all'articolo 7 ed alle disposizioni di cui agli articoli 11 e 26, si rimanda a quanto esposto rispetto a tali disposizioni e, in particolare, alle considerazioni svolte sulla natura non procedurale della composizione negoziata, sull'estraneità del procedimento di cui agli articoli 18 e 19 rispetto al procedimento unitario e sull'applicabilità della disciplina generale e della disciplina di diritto internazionale privato e processuale che regola i procedimenti contenziosi di natura cautelare.

È stato invece inserito un ultimo comma per completare la disciplina delle misure protettive rendendola chiara e pienamente coerente con la funzione di protezione del patrimonio del debitore che esse svolgono. Tale disposizione, analogamente a quanto avviene per le misure disciplinate dall'articolo 55, intende disciplinare

espressamente la sorte dei diritti di prelazione acquisiti nel periodo di efficacia delle misure.

L'articolo 20 contiene le disposizioni dell'articolo 8 del decreto-legge n. 118 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021, nel quale è prevista la possibilità per l'imprenditore di ottenere durante la composizione negoziata, la sospensione degli obblighi di cui agli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-*bis*, quarto, quinto e sesto comma e 2482-*ter* del codice civile e la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale di cui agli articoli 2484, primo comma, n. 4), e 2545-*duodecies* del codice civile. Alla norma vigente è stato aggiunto un ulteriore comma volto a chiarire che, in caso di richiesta di misure protettive, la sospensione degli obblighi di cui si è detto, strettamente correlata alle trattative ed al tentativo di ristrutturazione, cessa al momento dell'eventuale provvedimento di inefficacia o di revoca delle misure stesse.

L'articolo 21 riproduce le disposizioni dell'articolo 9 del decreto-legge n. 118 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021, disponendo: al comma 1, che l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata e che, quando sussiste probabilità di insolvenza, lo stesso gestisce l'impresa in modo da garantire la sostenibilità economico-finanziaria dell'attività, mentre quando l'insolvenza si è già manifestata, la gestione deve avvenire nel prevalente interesse dei creditori; al comma 2, che l'imprenditore informa preventivamente l'esperto del compimento di atti di straordinaria amministrazione nonché dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto

alle trattative o alle prospettive di risanamento; al comma 3, che l'esperto, quando ritiene che l'atto possa arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo segnala all'imprenditore e all'organo di controllo; al comma 4, che, se, nonostante la segnalazione, l'atto viene compiuto, l'esperto può iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese nei successivi dieci giorni, e che l'iscrizione è obbligatoria quando l'atto compiuto pregiudica gli interessi dei creditori. Le possibili conseguenze della segnalazione e dell'iscrizione da parte dell'esperto, che ha la funzione di notificare i creditori del compimento di atti potenzialmente dannosi, sono regolate dal successivo articolo 24, comma 3. Da ultimo, il comma 5 prevede che nel caso di concessione delle misure protettive o cautelari, l'esperto, una volta iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese, invia al tribunale la segnalazione prevista dall'articolo 19 comma 6.

L'articolo 22 riprende gran parte delle disposizioni dell'articolo 10 del decreto-legge n. 118 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021, ad eccezione della previsione sull'intervento del giudice sul contenuto dei contratti per squilibri negoziali determinati dalla pandemia da Covid 19, i cui effetti sono destinati ad esaurirsi nel tempo, essendo collegata appunto all'emergenza sanitaria in corso.

La norma disciplina, nel comma 1, le autorizzazioni che il tribunale può concedere all'imprenditore nel corso della composizione negoziata ed in particolare stabilisce che su richiesta dell'imprenditore il tribunale può autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti prededucibili, autorizzare la società a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili, autorizzare una o più società appartenenti ad un gruppo di cui all'articolo 25 a contrarre finanziamenti prededucibili, autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda,

oppure uno o più suoi rami, senza gli effetti di cui all'articolo 2560, secondo comma, del codice civile e con applicazione dell'articolo 2112 del codice civile a tutela dei lavoratori. In ciascuna ipotesi il tribunale è chiamato a verificare che si tratti di atti funzionali ad assicurare la continuità aziendale e la migliore soddisfazione dei creditori. Sull'indicazione, contenuta nel parere reso il Consiglio di Stato, funzionale al raccordo tra la norma in esame e l'articolo 6 che, nell'ambito dei principi generali, non contiene un riferimento alla composizione negoziata, si rimanda a quanto già detto in precedenza, trattandosi di crediti prededucibili per espressa disposizione di legge.

È stata invece accolta l'indicazione volta a spostare il comma 2 dell'articolo 22, sulla rinegoziazione volontaria dei contratti, nell'ambito dell'articolo 17. L'eliminazione dell'intervento del tribunale da tale previsione, resa necessaria, come detto, dalla natura temporanea delle disposizioni dettate dal comma 2 dell'articolo 10 del decreto-legge n. 118 del 2021, rende la negoziazione proposta dall'esperto del tutto scollegata dal procedimento disciplinato dall'articolo 22.

L'attuale comma 2 individua il tribunale competente e disciplina il procedimento applicabile alle istanze formulate dall'imprenditore ai sensi del comma 1 richiamando, in quanto compatibili, gli articoli 737 e seguenti del codice di procedura civile analogamente a quanto previsto in relazione al procedimento disciplinato dall'articolo 19. Come per l'articolo 19, il tribunale è individuato ai sensi dell'articolo 27 ed è dunque il tribunale del luogo dove l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa. Il giudice, sentite le parti interessate, assunte le informazioni necessarie e provvedendo, ove occorre, ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, decide in composizione monocratica

L'articolo 23 contiene sostanzialmente le disposizioni dell'articolo 11 del decreto-legge n. 118 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021, sui possibili esiti della composizione negoziata. Sulla norma in esame sono state recepite le indicazioni del Consiglio di Stato che ha evidenziato come la precedente suddivisione della norma in tre commi non coincideva con la distinzione tra esiti favorevoli e esiti negativi della composizione negoziata e, in particolare, con la distinzione tra esiti negoziali stragiudiziali e esiti con ricorso alle tradizionali procedure concorsuali disciplinate dal Codice. Tali considerazioni hanno portato alla modifica dell'articolo con risistemazione delle sue previsioni in due commi. Il comma 1 riguarda le soluzioni negoziali stragiudiziali e prevede che quando è individuata una soluzione idonea al superamento della situazione di cui all'articolo 12, comma 1, le parti possono, alternativamente:

a) concludere un contratto, con uno o più creditori che produce gli effetti di cui all'articolo 25-*bis*, comma 1, se, secondo la relazione dell'esperto di cui all'articolo 17, comma 8, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a 2 anni. L'eliminazione del riferimento agli effetti dell'articolo 25-*bis*, comma 1, suggerita nel parere del Consiglio di Stato, non può essere accolta in quanto indispensabile per chiarire che tale misura premiale può essere riconosciuta solo se secondo l'esperto si tratta di accordo idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni. In altre parole, all'esito della composizione possono essere evidentemente concepite soluzioni negoziali tra l'imprenditore e le parti interessate per il superamento della situazione in cui si trova l'impresa ma solo quelle che garantiscono una continuità aziendale sufficientemente stabile potranno avvalersi della misura contenuta nell'articolo 25-*bis*, comma 1;

b) concludere una convenzione di moratoria ai sensi 62 (la previsione è stata modificata per eliminare i dubbi paventati dal parere del Consiglio di Stato e per rendere più esplicito l'esito al quale si intende fare riferimento);

c) concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui agli articoli 166, comma 3, lettera d) e 324 (vale a dire quelli del piano attestato di risanamento di cui all'articolo 56). Sulla lettera c) la modifica dell'*incipit* del comma 2 (nel quale è confluito anche il comma 3) rende evidente che la soluzione ivi disciplinata non coincide con il piano attestato ma ne produce gli effetti a seguito della sottoscrizione dell'accordo da parte anche dell'esperto. La norma, anche in risposta a quanto osservato nel parere della II Commissione Giustizia della Camera, chiarisce ulteriormente che, nonostante non sia richiesta l'attestazione prevista dall'articolo 56, l'esperto che sottoscrive l'accordo non si sostituisce all'attestatore in ragione della diversità del suo ruolo e delle sue funzioni, secondo quanto già detto in precedenza, ma dà atto della coerenza del piano ai fini della regolazione della crisi o dell'insolvenza dell'impresa.

Nella riorganizzazione della norma di cui si è già detto, il comma 2 contiene le disposizioni dei precedenti commi 2 e 3 in quanto racchiude al suo interno gli esiti tradizionali e cioè il ricorso alle misure o procedure disciplinate dal Codice, secondo quanto suggerito nel parere del Consiglio di Stato. Esso prevede, in particolare, che se all'esito delle trattative non è individuata una delle soluzioni negoziali di cui al comma 1, l'imprenditore può: a) predisporre il piano attestato di risanamento di cui all'articolo 56; b) domandare l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61, con possibilità di ridurre al sessanta per cento la percentuale di cui all'articolo 61, comma 2, lettera c), se il raggiungimento

dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto; c) proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-sexies; d) accedere ad ogni altro strumento disciplinato dal Codice o dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 o, infine, dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. La lettera c) è stata integrata a fine di evitare equivoci o dubbi interpretativi che la precedente formulazione poteva ingenerare rispetto alle imprese agricole che, oltre agli accordi di ristrutturazione, possono accedere solo alle procedure di regolazione della crisi da sovraindebitamento. Tale risultato è stato perseguito facendo riferimento, per tali imprese, all'articolo 25-quater, comma 4 (secondo la nuova formulazione della norma derivante dalle modifiche suggerite dal Consiglio di Stato).

È stato infine accolto il suggerimento del Consiglio di Stato volto a raccordare la possibilità di accesso agli strumenti giudiziali e il termine di decadenza previsto dall'articolo 40, comma 10, mediante l'introduzione di una previsione espressa di deroga rispetto a tale termine inserita nel medesimo comma 10, di cui si dirà di seguito.

L'articolo 24 riporta le disposizioni dell'articolo 12 del decreto-legge n. 118 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021, sulla conservazione degli effetti degli atti compiuti durante le trattative stabilendo:

- al comma 1, che gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell'articolo 22 conservano i propri effetti anche nel caso in cui successivamente intervengano un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato preventivo omologato, un piano di ristrutturazione proposto ai sensi dell'articolo 64-bis omologato, la liquidazione giudiziale, la liquidazione coatta amministrativa,

l'amministrazione straordinaria o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-*sexies* omologato (la precisazione che anche il concordato semplificato debba essere omologato è stata inserita per allineare tale esito agli altri previsti dalla stessa disposizione);

- al comma 2, che non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 166, comma 2, gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dall'imprenditore nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto, purché coerenti con l'andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti. Va sul punto precisato, in riferimento al rilievo sollevato sul punto dal parere del Consiglio di Stato, che la protezione da revocatoria è stata concepita per i soli atti di cui al comma 2 dell'articolo 166 con esclusione degli atti elencati nel comma 1 quali atti che, per le modalità e/o per i tempi di esecuzione, sono caratterizzati da un'intrinseca dannosità rispetto agli interessi dei creditori in caso di successiva apertura della liquidazione giudiziale;

- al comma 3, che gli atti di straordinaria amministrazione ed i pagamenti effettuati nel periodo successivo all'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto sono in ogni caso soggetti alle azioni di cui agli articoli 165 e 166 se, in relazione ad essi, l'esperto ha iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 21, comma 4, o se il tribunale ha rigettato la richiesta di autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 22. Non emergono dal parere del Consiglio di Stato le ragioni per le quali si chiede di limitare, nel comma 3, il riferimento all'articolo 165 circoscrivendolo al solo comma 2. Tale norma, infatti, che nella rubrica recita "Azione revocatoria ordinaria" e che, con il primo comma, consente al curatore di esercitare le azioni revocatorie

disciplinate dal codice civile e, con il secondo comma, individua il tribunale competente e i soggetti che possono essere convenuti in giudizio, disciplina l'esercizio dell'azione revocatoria ordinaria nell'interesse della massa dei creditori dopo l'apertura del concorso sul patrimonio del debitore. Limitare il riferimento al comma 2 potrebbe dunque ingenerare dubbi interpretativi e applicativi sulla portata del rinvio, ragion per cui non è stata apportata la modifica suggerita;

- al comma 4, chiarisce infine che nelle ipotesi disciplinate dai commi 1, 2 e 3 resta ferma la responsabilità dell'imprenditore per gli atti compiuti, in coerenza con la permanenza dei poteri di gestione in capo all'imprenditore prevista dall'articolo 21 e in applicazione del principio generale contenuto nell'articolo 2086 del codice civile. Anche sul punto si ritiene non necessario cogliere il suggerimento del Consiglio di Stato, che chiede a questa amministrazione di valutare se integrare il comma 4 specificando che si tratta di responsabilità civile. Tale precisazione non pare opportuna in quanto limitare la responsabilità dell'imprenditore per gli atti compiuti alla sola sede civile ingenera il dubbio che per i medesimi atti disciplinati dai commi 1 2 e tre lo stesso possa andare esente da responsabilità di tipo penale;

- al comma 5, che le disposizioni di cui agli articoli 322, comma 3 e 323 non si applicano ai pagamenti e alle operazioni compiuti nel periodo successivo all'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto in coerenza con l'andamento delle trattative e nella prospettiva di risanamento dell'impresa, nonché ai pagamenti e alle operazioni autorizzati dal tribunale a norma dell'articolo 22. In accoglimento del suggerimento del Consiglio di Stato è stata aggiunta, quale condizione di non applicabilità delle disposizioni penali appena citate, anche l'assenza delle iscrizioni del dissenso dell'esperto sugli

atti di gestione compiuti in pendenza delle trattative, previste dell'articolo 21 comma 4, primo e secondo periodo.

L'articolo 25 riproduce l'articolo 13 del decreto-legge n. 118 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021, che regola la conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese, nella quale si prevede anche la possibilità che la composizione negoziata si svolga in forma unitaria. Le modifiche apportate rispetto al testo del decreto-legge si sostanziano nella eliminazione del comma 1, non necessario per la definizione di “gruppi di imprese” inserita nell'articolo 2, nella sostituzione della sede legale con il COMI, laddove pertinente e necessario - lasciando la sede legale quale criterio che individua la camera di commercio di deposito dell'istanza di cui all'articolo 12 – e coordinando il comma 9 con la possibilità, prevista dal Codice della crisi, di accesso ad una soluzione concordata della crisi come gruppo di imprese. La modifica del riferimento all'istanza di nomina rispetto all'articolo 17 invece che all'articolo 12 segue, come già detto, il suggerimento formulato dal Consiglio di Stato.

Nell'articolo 25-bis sono inserite le disposizioni dell'articolo 14 del decreto-legge n. 118 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021, che contiene le misure premiali di natura fiscale collegate all'attivazione, da parte dell'imprenditore, della composizione negoziata, al fine di incentivarne l'utilizzo, analogamente a quanto avviene nelle procedure alternative alla liquidazione giudiziale. I primi 3 commi della disposizione in esame riprendono l'originario disposto dell'articolo 25 del Codice mentre il comma 4 dispone che in caso di pubblicazione nel registro delle imprese del contratto di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a), e dell'accordo di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c), l'Agenzia delle

entrate concede all'imprenditore che lo richiede, con istanza sottoscritta anche dall'esperto, un piano di rateazione fino ad un massimo di settantadue rate mensili delle somme dovute e non versate a titolo di imposte sul reddito, ritenute alla fonte operate in qualità di sostituto d'imposta, imposta sul valore aggiunto e imposta regionale sulle attività produttive non ancora iscritte a ruolo, e relativi accessori con richiamo, secondo la clausola di compatibilità, delle disposizioni dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, disposizioni rispetto alle quali si chiarisce che la sottoscrizione dell'esperto costituisce prova dell'esistenza della temporanea situazione di obiettiva difficoltà. La *ratio* del comma 4 è quella di consentire la rateazione dei debiti tributari maturati in capo all'impresa prima dell'inizio dell'attività di riscossione per evitare gli ostacoli alla negoziazione della crisi e alla redazione dei piani normalmente collegati alla necessità di attendere l'iscrizione a ruolo degli importi dovuti dall'imprenditore all'Erario. Il comma 5 prevede che dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell'accordo di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a) e c) o degli accordi di cui all'articolo 11, comma 2, si applicano gli articoli 88, comma 4-*ter*, e 101, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917. Da ultimo, il comma 6 prevede che nel caso di successiva dichiarazione di fallimento o di accertamento dello stato di insolvenza, gli interessi e le sanzioni sono dovuti senza le riduzioni di cui ai commi 1 e 2. I riferimenti contenuti nell'articolo in esame all'articolo 23, sugli esiti della composizione negoziata sono stati adattati alla nuova struttura della norma, secondo i suggerimenti del Consiglio di Stato. Inoltre, come già detto in precedenza, il riferimento all'istanza di cui all'articolo 12, comma 1, è stato modificato con il riferimento all'articolo 17.

L'articolo 25-*ter* riproduce l'articolo 16 del decreto-legge n. 118 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021, che

disciplina nel dettaglio i criteri di calcolo del compenso dell'esperto con disposizione identica a quella dell'articolo 16. La disposizione è conforme a quanto richiesto dall'articolo 27, paragrafo 4 della direttiva sul collegamento tra remunerazione e esito della ristrutturazione (cfr. commi 6 e 7 della norma in esame). A seguito dei rilievi formulati dal Consiglio di Stato il comma 1 è stato modificato al fine di consentire alla commissione di commisurare il compenso alla diligenza ed all'impegno utilizzati dall'esperto nell'ambito delle trattative. In tale ottica il primo periodo del comma indica quali criteri di valutazione l'opera prestata, la sua complessità, il contributo dato nella negoziazione e la sollecitudine con cui sono state condotte le trattative; inoltre gli scaglioni sono stati rimodulati prevedendo, come richiesto, una percentuale minima e una massima, così da consentire una quantificazione del compenso che possa essere graduata rispetto alla complessità dell'incarico, alle modalità con le quali è stato svolto ed ai risultati ottenuti.

La norma è stata inoltre modificata per: sostituire il riferimento all'articolo 12 con quello all'articolo 17, come nel resto del testo; sostituire, nel comma 5, il riferimento corretto dopo lo spostamento nell'articolo 4 della norma sulla consultazione dei lavoratori suggerito dal Consiglio di Stato; precisare, nel comma 6, il riferimento agli accordi contenuti nel modificato articolo 23; correggere un errore contenuto all'interno del comma 9 che la renderebbe inapplicabile alle imprese individuali ed alle società di persone in regime fiscale semplificato. La disposizione contenuta nello schema approvato il 17.3.2022 dispone che le percentuali indicate nel comma 1 vanno state calcolate sulla media dell'attivo dell'impresa risultante dagli ultimi tre bilanci oppure, in mancanza, sulla media dell'attivo risultata dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi. Tale seconda indicazione, tuttavia, non consente di individuare l'attivo di riferimento per le società che non depositano bilanci in quanto le dichiarazioni dei redditi non

contengono una tale voce. Per garantire la piena operatività della norma è stato quindi necessario modificarla prevedendo, quale criterio alternativo ai bilanci, quello dell'attivo risultante dalla situazione patrimoniale e finanziaria depositata dall'impresa ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera a) al momento dell'accesso alla composizione negoziata.

Le disposizioni contenute nell'articolo 25-quater corrispondono sostanzialmente a quelle dell'articolo 17 del decreto-legge n. 118 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021, che regola il ricorso alla procedura di composizione negoziata da parte delle imprese di minori dimensioni. Rispetto al testo del decreto-legge, l'articolo 25-quater contiene una più razionale e completa previsione sugli esiti della composizione negoziata, distinguendo tra gli esiti negoziali e quelli giudiziali, per tali imprese e per le imprese agricole. Nel parere n. 832/2022 il Consiglio di Stato ha dato le seguenti indicazioni:

- a) la sostituzione della rubrica da “Imprese sotto-soglia” a “Imprese minori” rilevando la corrispondenza tra le due nozioni;
- b) una più attenta valutazione dell'accesso alla composizione negoziata anche tramite gli OCC, ipotesi per la quale si rileva che la disciplina dettata dalla norma non è completa;
- c) il raccordo tra la disciplina dettata dal comma 4 sull'esito delle trattative con quella dettata dall'articolo 23;
- d) la possibilità di utilizzare una diversa tecnica normativa rispetto a quella utilizzata nel disciplinare il funzionamento della composizione negoziata per le imprese agricole e le imprese minori, prevedendo nell'articolo in questione solo le disposizioni derogatorie rispetto a

quelle generali (invece del rinvio alla disciplina generale con la clausola di compatibilità).

Sul punto di cui alla **lettera a)** va preliminarmente osservato, che la norma si riferisce alle imprese minori ma anche alle imprese agricole di dimensioni ridotte (mentre le imprese agricole in possesso dei requisiti dimensionali per la sottoposizione a liquidazione giudiziale accedono alla composizione secondo la disciplina generale). Inoltre, le imprese minori definite dal Codice sono solo le imprese commerciali di dimensioni ridotte. Se si modificasse la rubrica, dunque, non si avrebbe corrispondenza tra il suo contenuto e i destinatari della norma. Tuttavia, per meglio chiarire la portata della norma appare necessario, innanzitutto, mantenere le parole “sotto soglia” che rendono immediatamente comprensibile il fatto che i destinatari della norma sono gli imprenditori di dimensioni ridotte. In secondo luogo, il primo comma viene modificato chiarendo che la norma riguarda le imprese, commerciali ed agricole, che possiedono i requisiti di cui all’articolo 2, comma 1, lettera d) e che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l’insolvenza.

In relazione a quanto esposto nella **lettera b)** sono condivisibili le osservazioni formulate sulla scelta di utilizzare il doppio binario di accesso alla composizione negoziata. La possibilità di rivolgersi agli OCC, attualmente prevista dalla norma vigente, non solo non pare adeguatamente disciplinata (non essendovi disposizioni puntuali e chiare sulla scelta dell’esperto, sull’eccesso alla piattaforma né disposizioni di raccordo rispetto alla disciplina generale sul funzionamento della composizione negoziata), ma sta creando rilevanti problemi interpretativi e applicativi. In accoglimento del suggerimento del Consiglio di stato dunque, anche per le imprese sotto

soglia, si prevede un meccanismo unico di accesso, sia pure più semplificato, che passa per le Camere di commercio competenti.

Sulla **lettera c)** si osserva che l'esigenza di concentrare le disposizioni dell'articolo in esame in un'unica norma contenente disposizioni da applicare alle imprese in sovraindebitamento di piccole dimensioni hanno originariamente imposto di inserire in un solo comma quello che l'articolo 23 disciplina in tre commi, elemento che ha probabilmente ingenerato i paventati problemi di raccordo tra le due disposizioni. Tuttavia, in accoglimento del suggerimento di raccordo con il citato articolo 23, l'originario comma 4, divenuto comma 3 dopo la riorganizzazione delle disposizioni di cui si dirà di seguito, è stato suddiviso in due commi contenenti rispettivamente, come per l'articolo 23, gli esiti negoziali e gli esiti più strettamente procedurali

Infine, rispetto a quanto esposto alla lettera d), la disciplina dettata nella norma è stata modificata tenendo conto delle criticità evidenziate nel parere del Consiglio di Stato. In tale ottica, le disposizioni dell'articolo 25-*quater* sono state riviste e razionalizzate con un rinvio più puntuale alle norme dettate per la composizione negoziata delle imprese di maggiori dimensioni e con una disciplina più chiara degli aspetti peculiari della composizione alla quale accede un'impresa sotto soglia. Nel rinviare alla disciplina generale è stata tuttavia mantenuta la clausola di compatibilità sia perché si tratta di strumento che evita interpretazioni rigide e poco efficienti in relazione all'applicazione delle norme richiamate sia perché, trattandosi di norma vigente, eliminare tale riferimento potrebbe creare nell'interprete e negli operatori rilevanti dubbi applicativi per il solo fatto della eliminazione della clausola nel nuovo testo.

Nel valutare i richiami operati, è stata aggiunta, nel comma 6, una specifica previsione sulla conservazione degli effetti degli atti

compiuti dall'impresa che non poteva essere agevolmente inserita con il mero richiamo, originariamente operato, all'intero articolo 24. Dall'attento esame delle disposizioni di tale ultima norma - concepita per le imprese sopra soglia, alle quali sono applicabili le disposizioni penali ed è esperibile l'azione revocatoria di cui all'articolo 166 del Codice - rispetto alle imprese in sovraindebitamento, è emersa l'applicabilità dei soli commi 3 (sulla revocatoria ordinaria degli atti per i quali l'esperto ha iscritto il dissenso o il tribunale non ha concesso le autorizzazioni di cui all'articolo 22) e 4 (sulla responsabilità dell'imprenditore per gli atti di gestione che compie nel corso della composizione negoziata). Il comma 6 dunque riproduce la previsione del comma 1 dell'articolo 24 adattandola agli strumenti di regolazione della crisi utilizzabili dalle imprese in sovraindebitamento sotto soglia.

All'interno del comma 2 è stata inoltre inserita la precisazione per cui *“La dichiarazione di cui all'articolo 17, comma 3, lettera d), riguarda la pendenza di una procedura di liquidazione controllata e contiene l'attestazione di non avere depositato ricorso ai sensi dell'articolo 74 e, per le imprese agricole, anche ai sensi dell'articolo 57”* per colmare il difetto di coordinamento esistente rispetto alla disciplina contenuta nell'articolo 17, evidenziato dal Consiglio di Stato in relazione all'articolo 25-*quiquies* (che non consente di accedere alla composizione negoziata in caso di deposito di domanda di concordato minore).

L'articolo 25-*quiquies* riproduce il comma 2 dell'articolo 23 del decreto-legge n. 118 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021, che non consente l'accesso alla composizione negoziata in pendenza del procedimento per l'accesso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza ai sensi dell'articolo 40, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a) e 54, comma 3, o dell'articolo 74. A tale disposizione è stata

aggiunta la previsione del secondo periodo con la quale i medesimi limiti di accesso sussistono anche in caso di rinuncia dell'imprenditore alle domande indicate nel medesimo periodo, intervenuta nei quattro mesi precedenti la presentazione dell'istanza. Si tratta di integrazione con la quale si intende scoraggiare l'abbandono di una procedura di ristrutturazione giudiziale al solo fine di entrare nel percorso stragiudiziale della composizione per evitare eventuali abusi e possibili danni ai creditori. La norma riguarda la pendenza di procedure giudiziali già avviate per la composizione della crisi o dell'insolvenza, quindi, non è accolto il rilievo formulato dalla 2^o Commissione Giustizia del Senato sull'inserimento, al suo interno, della liquidazione controllata, che ha appunto natura liquidatoria.

Nel comma 1 è stato sostituito il riferimento all'articolo 12 con quello all'articolo 17, come nel resto del testo, secondo il suggerimento in tal senso del Consiglio di Stato.

La problematica di coordinamento rispetto alla disciplina di accesso alla composizione negoziata per le imprese minori (che, in pendenza di domanda di concordato minore, non possono chiedere la nomina dell'esperto) è stata invece risolta modificando, nel senso in precedenza esposto, non l'articolo 17 ma l'articolo 25-*quater*, norma che detta appunto tutte le regole di accesso alla composizione negoziata per le imprese minori.

Nel nuovo Titolo II, il Capo II contiene la disciplina del “Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all'esito della composizione negoziata” con le seguenti norme:

- l'articolo 25-sexies, nel quale sono inserite le disposizioni dell'articolo 18 del decreto-legge n. 118 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021, che ha introdotto, quale

possibile sbocco della composizione negoziata, una nuova procedura di concordato semplificato avente finalità liquidatorie, alternativa rispetto agli altri strumenti e procedure disciplinate dal Codice. Il comma 1 della norma in esame stabilisce che quando l'esperto nella relazione finale dichiara che le trattative non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni di cui all'articolo 23 commi 1 e 2 lettera b), non sono praticabili, l'imprenditore può presentare, nei sessanta giorni successivi alla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8, una proposta di concordato per cessione dei beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 39. Il comma 2 dispone che l'imprenditore chiede l'omologazione del concordato con ricorso depositato al tribunale del luogo in cui si trova la sede principale dell'impresa, comunicato al pubblico ministero e pubblicato, a cura del cancelliere, nel registro delle imprese entro il giorno successivo al deposito in cancelleria. La norma specifica che dalla data della pubblicazione del ricorso si producono gli effetti di cui agli articoli 6, 46, 94 e 96. Il comma 3 prevede che il tribunale, valutata la ritualità della proposta, acquisiti la relazione finale di cui al comma 1 e il parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte, nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile. All'ausiliario, che deve comunicare al tribunale l'accettazione dell'incarico entro tre giorni dalla ricezione del provvedimento di nomina, si applicano, al pari degli altri professionisti nominati nell'ambito della gestione delle procedure concorsuali, le disposizioni di cui agli articoli 35, comma 4-bis, e 35.1 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante *“Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”*. Sono inoltre richiamate le disposizioni dettate dall'articolo 35.2 dello stesso decreto per assicurare la vigilanza sul rispetto delle cause di

incompatibilità sancite dagli articoli 35, comma 4-*bis*, e 35.1 del Codice antimafia. Il comma 4 dispone che, con il decreto del comma precedente, il tribunale ordina che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale dell'esperto, venga comunicata a cura del debitore ai creditori risultanti dall'elenco depositato unitamente al ricorso, ove possibile a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e fissa la data dell'udienza per l'omologazione. È previsto che tra il giorno della comunicazione del provvedimento e quello dell'udienza di homologazione debbano decorrere non meno di quarantacinque giorni e che i creditori e qualsiasi interessato possano proporre opposizione all'omologazione, costituendosi nel termine perentorio di 10 giorni prima dell'udienza fissata. Al comma 5 è previsto che il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio, omologa il concordato quando, verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento, nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione, rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare e che comunque assicura un'utilità a ciascun creditore. Il comma 6 specifica che il tribunale provvede con decreto motivato immediatamente esecutivo e che il decreto, pubblicato a norma dell'articolo 45, è comunicato dalla cancelleria alle parti che, nei successivi trenta giorni, possono proporre reclamo alla corte di appello ai sensi dell'articolo 247. Il comma 7 dispone che il decreto della corte d'appello è ricorribile per cassazione entro trenta giorni dalla comunicazione. Il comma 8 prevede che si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 106, 117, 118, 119, 324 e 341, sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell'ausiliario e che, ai fini di cui all'articolo 106, il decreto di cui al comma 4 equivale all'ammissione al concordato;

- l'articolo 25-septies, nel quale sono inserite le disposizioni dell'articolo 19 del decreto-legge n. 118 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021, che regolano il procedimento del concordato semplificato.

Il Capo III del Titolo II infine, contiene le seguenti disposizioni sulle “Segnalazioni per la anticipata emersione della crisi e programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e di elaborazione di piani di rateizzazione”.

L'articolo 25-octies riproduce le previsioni dell'articolo 15 del decreto-legge n. 118 del 2021 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021, sulle segnalazioni dell'organo di controllo all'organo amministrativo, necessarie per completare e rafforzare quanto richiesto dall'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva. Non pare opportuno inserire, nella norma in esame, quanto richiesto dalla II Commissione Giustizia della Camera nel parere espresso, nel quale si sottolinea l'esigenza di introdurre una migliore delimitazione della responsabilità degli organi di controllo. Da un lato, infatti, si osserva che la segnalazione in esame è connessa alla composizione negoziata e quindi può essere inviata anche in una fase di iniziale emersione della crisi, nell'ottica di tempestiva adozione delle misure necessarie richiesta dalla direttiva. In secondo luogo, l'intervento dell'organo di controllo non può essere delimitato e irrigidito in norme primarie che ne stabiliscono i principi generali di esercizio posto che la sua tempestività e opportunità risentono di numerosi fattori correlati al caso concreto e alle condizioni in cui si trova l'impresa.

È stato modificato infine, nel comma 1, il riferimento all'istanza di cui all'articolo 12 con quello all'articolo 17, secondo il suggerimento del Consiglio di Stato.

L'articolo 25-novies contiene le disposizioni dell'articolo 30-*sexies* del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021, che, in attuazione dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva, disciplina le segnalazioni che i creditori pubblici qualificati inviano all'imprenditore in presenza di determinati livelli di esposizione debitoria dallo stesso maturata nei loro confronti. Rispetto alla norma vigente è stato aggiunto, tra gli enti segnalanti, l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro. Tale disposizione è stata oggetto di osservazioni formulate dal Consiglio di Stato e dalle Camere (v. pareri Commissioni 2° Giustizia del Senato e II Commissione Giustizia della Camera) con le quali è stato rilevato che gli importi che danno luogo alle segnalazioni non perseguono in modo efficace l'obiettivo dell'allerta dello stato di crisi essendo troppo bassi e del tutto sganciati dalle dimensioni dell'impresa. Sul punto si rileva, in via preliminare, che la norma in esame, vigente e attuativa degli obiettivi del PNRR al 31.12.2021, non intende creare un sistema di allerta assimilabile a quello delineato nel Titolo II del Codice che si sta modificando e quindi non intende segnalare all'impresa una situazione di difficoltà rilevante e potenzialmente già corrispondente ad uno stato di crisi o di insolvenza. La *ratio* perseguita è invece in linea con quella indicata nella direttiva 2019/1023 che, all'articolo 3, paragrafo 1, richiede meccanismi di allerta tramite i quali è segnalata al debitore la necessità di attivarsi prontamente. Il considerando 22 precisa anche che *“quanto prima un debitore è in grado di individuare le proprie difficoltà finanziarie e prendere le misure opportune, tanto maggiore è la probabilità che eviti un'insolvenza imminente o, nel caso di un'impresa la cui sostenibilità economica è definitivamente compromessa, tanto più ordinato ed efficace sarà il processo di liquidazione”*. In tale ottica, le segnalazioni previste nella norma non intendono evidenziare all'imprenditore una situazione di evidente squilibrio, ma hanno la

funzione di notificarlo tempestivamente dell'esistenza di determinati inadempimenti che potrebbero anche non essere significativi ma che l'impresa deve valutare per verificare se sono frutto di una fisiologica carenza di liquidità o se sono segnali di una situazione di difficoltà rispetto alla quale occorre intervenire. La mancata previsione di passaggi ulteriori a carico dei creditori pubblici qualificati e di conseguenze rispetto all'eventuale omessa attivazione da parte dell'impresa rendono chiaro l'intento della norma che, va ribadito, serve a segnalare, in uno stadio molto anticipato, l'esistenza di inadempimenti che potrebbero anche non richiedere, all'esito dell'analisi della complessiva situazione dell'impresa rimessa al debitore, l'attivazione di strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza. Se da un lato dunque non vengono riviste le soglie debitorie stabilite nell'articolo in esame, va tuttavia colto il suggerimento dell'adeguamento dei tempi di applicazione della segnalazione rispetto rispetto all'INAIL, non contemplata tra i creditori segnalanti nella norma in vigore.

L'articolo 25-decies, anch'esso in attuazione dell'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), della direttiva, riprende quanto previsto nella previsione originale dell'articolo 14, comma 4, del Codice e stabilisce che le banche e gli altri intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico bancario, nel momento in cui comunicano al cliente variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti, ne danno notizia anche agli organi di controllo societari, se esistenti.

L'articolo 25-undecies, che riproduce l'articolo 30-*quinquies* del decreto-legge n. 152 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 233 del 2021. Trattasi della norma che ha previsto l'inserimento nella piattaforma unica nazionale della composizione negoziata di un programma informatico per la verifica della sostenibilità del debito maturato e per la condizione del test pratico di

cui all'articolo 13, comma 2. Il comma 2 dell'articolo 25-*undecies* prevede anche che, per indebitamenti fino a trentamila euro, lo stesso programma informatico di cui al comma 1 predispone piani di rateizzazione del debito da sottoporre ai creditori per l'approvazione affinché il debitore possa, in tempi rapidi e senza sopportare ulteriori costi, risolvere la situazione di difficoltà in cui si trova ristrutturando il debito accumulato. La creazione del programma informatico e dunque l'individuazione delle sue caratteristiche e specifiche tecniche è affidata al decreto già previsto dall'articolo 30-*quinquies*, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 per il quale è indicato un ulteriore termine di adozione in ragione dell'abrogazione dello stesso articolo 30-*quinquies* disposta dall'articolo 44 dello schema di decreto legislativo.

L'articolo 7 modifica il Titolo III della Parte Prima per inserire la dizione “strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza” in luogo della attuale.

L'articolo 8 interviene sulla Parte Prima, Titolo III, Capo I, del Codice apportando ai commi 1 e 2 dell'articolo 26 le modifiche rese necessarie per l'introduzione della dizione “strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza”.

L'articolo 9 modifica il Capo II del Titolo III della Parte Prima per apportarvi le stesse modifiche contenute nell'articolo 8 e, in particolare, con il comma 1, modifica l'articolo 27 (nel quale corregge anche un refuso presente nel comma 3, lettere a e c), con il comma 2 sostituisce l'articolo 28 e, con il comma 3, interviene sul comma 1 dell'articolo 30.

L'articolo 10 interviene sul Capo IV del Titolo III della Parte Prima, con le stesse modifiche descritte con riferimento agli articoli 8 e 9, che riguardano la rubrica del Capo IV.

L'articolo 11 riguarda la Sezione I del Capo IV, Titolo III, Parte Prima del Codice, modificando, come già visto negli articoli 8, 9 e 10, con il comma 1, la rubrica della Sezione I, con il comma 2, l'articolo 37, con il comma 3, l'articolo 38, con il comma 4, l'articolo 39. La modifica degli articoli 38 e 39 riguarda il testo già modificato con il decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147. Nel verificare le modifiche apportate all'articolo 37, è stato rilevato un errore all'interno del comma 1, dove stata inserita, nel testo approvato il 17.3.2022, anche la procedura di insolvenza le cui modalità di instaurazione sono tuttavia compiutamente disciplinate dal comma 2. È stato quindi mantenuto il solo riferimento agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Nel comma 4 dell'articolo in esame è stato recepito il suggerimento del Consiglio di Stato sull'articolo 39, comma 3, secondo il quale, considerata la modifica dell'articolo 44 operata con il presente schema di decreto e la perfetta coincidenza realizzata rispetto al medesimo comma 3 dell'articolo 39, l'*incipit* del comma è stato semplificato facendo riferimento alla domanda presentata ai sensi dell'articolo 44 invece che alla domanda avente ad oggetto la concessione dei termini previsti dall'articolo 44.

Con l'articolo 12 sono modificati:

- con il comma 1, la rubrica della Sezione II del Capo IV, Titolo III, Parte Prima, secondo quanto descritto all'articolo 11;

- con il comma 2 l'articolo 40 del Codice, integralmente sostituito, che disciplina il cosiddetto procedimento unitario, vale a dire la procedura unica da seguire per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale.

Le ragioni della riscrittura dell'articolo 40 risiedono, da un lato, nell'esigenza di armonizzarne le disposizioni processuali con la disciplina del concordato preventivo in continuità aziendale, modificata a seguito del recepimento dei principi contenuti negli articoli 9, 10 e 11 e, dall'altro, dal principio di efficienza di cui al Titolo IV della direttiva, che permea di sé tutti i procedimenti di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza ed alle procedure di insolvenza. In particolare, la norma, come modificata:

- contiene disposizioni sulla presentazione della domanda di accesso, precisando quale sia la disciplina applicabile al ricorso depositato da società (comma 2);

- chiarisce che nel caso di domanda di accesso ad un giudizio di omologazione di accordi di ristrutturazione la nomina del commissario giudiziale è valutata caso per caso, come richiesto dall'articolo 5 paragrafo 2 della direttiva (comma 4). Sul punto è stato accolto il suggerimento del Consiglio di Stato ed è stato inserito un inciso finale che anche in caso di pendenza dell'istanza di apertura della liquidazione giudiziale consente al tribunale di valutare la necessità della nomina del commissario attuando così in pieno, per la domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, il divieto di nomina automatica del professionista. La norma in esame recepisce altresì l'ulteriore suggerimento, formulato ancora nel parere del 1° aprile 2022, di indicazione del provvedimento con il quale avviene la nomina. Tale provvedimento è individuato nel decreto di cui all'articolo 48, comma 4, e cioè nel provvedimento con il quale il

tribunale, a seguito del deposito di opposizioni all'omologazione degli accordi, fissa l'udienza innanzi a sé;

- dopo aver riprodotto i commi 4, 5, 6 e 7 attualmente previsti dal Codice (commi 5, 6, 7 e 8), detta disposizioni puntuali sul rapporto tra domande di accesso a diversi strumenti e procedure pendenti nei confronti del medesimo debitore e sulle concrete possibilità di instaurazione di procedimenti liquidatori nell'ambito di quelli di composizione della crisi e viceversa (commi 9 e 10). Sulle ragioni che giustificano la diversità dei termini stabiliti per la proposizione di domande di apertura della liquidazione giudiziale in pendenza di una procedura di regolazione della crisi rispetto ai termini, più stringenti, concessi al debitore per proporre una soluzione di regolazione della crisi nell'ambito del procedimento pendente per l'apertura della liquidazione giudiziale, va esplicitato l'intento perseguito, come richiesto dal Consiglio di Stato. Le ragioni del diverso trattamento sono rinvenibili, in primo luogo, nella volontà, sottolineata nello stesso parere 832/2022, di limitare possibili condotte abusive e dilatorie del debitore per paralizzare il procedimento di apertura della liquidazione giudiziale instaurato nei suoi confronti dei creditori. La previsione in esame inoltre ha la funzione di stimolare l'impresa ad attivarsi tempestivamente per la risoluzione della propria situazione di crisi o di insolvenza e quindi ad immaginare soluzioni prima che i creditori siano indotti ad adire le vie giudiziali in ragione della sua inerzia. Il tutto in coerenza con l'obiettivo della rapida emersione della crisi o dell'insolvenza e della efficiente gestione di tali situazioni di difficoltà dell'impresa, perseguiti dalla direttiva. In accoglimento dei suggerimenti formulati dal Consiglio di Stato su tali commi si è provveduto a inserire nei commi 9 e 10 la precisazione sul fatto che le domande proposte nell'ambito dei procedimenti pendenti sono formulate, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 1, e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39; rispetto al comma 10, è stata

inserita, in coerenza con il principio dettato dall'articolo 7, la possibilità di proposizione separata della domanda di accesso ad uno strumento di regolazione della crisi, con riunione d'ufficio al procedimento pendente, purché depositata nello stesso termine indicato nel caso di domanda proposta nel giudizio pendente. Altra modifica apportata riguarda la precisazione, necessaria in quanto processualmente più corretta, che il termine ultimo è fissato a pena di decadenza e non di inammissibilità. Il comma 10 è stato infine integrato in ragione dei suggerimenti, già anticipati, formulati nell'ambito dell'articolo 25-quater, prevedendo che in caso di pendenza di procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale introdotto da uno o più creditori, l'imprenditore che ha avuto accesso alla composizione negoziata può fare ricorso ad uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza anche oltre la prima udienza del procedimento pendente. Coerentemente con le finalità della direttiva, tale deroga è volta a consentire il risanamento se e quando dalle trattative siano emerse possibili soluzioni per la ristrutturazione dell'attività. Tuttavia, al fine di evitare un utilizzo strumentale della composizione negoziata, che potrebbe essere attivata e portata avanti al solo fine di bocciare la definizione del procedimento di apertura della liquidazione giudiziale e di evitare il termine di decadenza di cui si è detto, è previsto che le domande di accesso devono essere depositate entro sessanta giorni dalla comunicazione che l'esperto invia all'imprenditore al termine delle trattative ai sensi dell'articolo 17, comma 8. Non sarà quindi sufficiente l'accesso alla composizione negoziata essendo richiesta la conclusione delle trattative. La disposizione, in definitiva, intende contemperare l'esigenza di favorire la risoluzione della crisi o dell'insolvenza mediante procedure di ristrutturazione o comunque mediante procedure di tipo negoziale con l'esigenza di evitare comportamenti dilatori, dannosi per i creditori e per il mercato di riferimento.

Il comma 3 dell'articolo 12 interviene sull'articolo 43 del Codice, che disciplina l'ipotesi della rinuncia alla domanda presentata ai sensi dell'articolo 40, chiarendo innanzitutto, alla lettera a), che, nel caso di rinuncia da parte del ricorrente, è fatta salva la possibilità per le altre parti intervenute e per il pubblico ministero di proseguire, e sancendo il principio in virtù del quale anche il pubblico ministero può rinunciare alla domanda di apertura della liquidazione giudiziale se ritiene non sussistenti i relativi presupposti. Le modifiche apportate al comma 1, secondo quanto indicato nel parere del Consiglio di Stato, sono volte a precisare l'intenzione perseguita con le modifiche contenute nello schema e quindi a chiarire che la facoltà di proseguire il procedimento per le altre parti, nonostante la rinuncia del debitore, sussiste per la sola procedura per l'apertura della liquidazione giudiziale. È stata inoltre tenuta ferma la facoltà per il solo debitore di presentare domande di accesso a strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza e rispetto a tale scelta, che preserva il sistema attuale, nella tabella di concordanza è eliminato il riferimento alle offerte concorrenti, e quindi all'articolo 90, indicato come parziale esercizio dell'opzione di cui all'articolo 9, paragrafo 1, secondo comma della direttiva, posto che anche tali offerte vengono meno se debitore rinuncia alla domanda di regolazione della crisi. Ancora in accoglimento del suggerimento contenuto nel parere del Consiglio di Stato, e dunque per maggiore chiarezza della disposizione inserita in attuazione dei principi di efficienza delle procedure, nel comma 1, secondo periodo, dell'articolo 43 si precisa che anche la facoltà di rinuncia concessa al pubblico ministero riguarda la sola domanda di apertura della liquidazione giudiziale.

Con la lettera b) dell'articolo 12, comma 3 dello schema di decreto, si modifica il comma 2 della stessa norma, come modificata dal decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, ancora nell'ottica della semplificazione e chiarezza del procedimento unitario. La

disposizione è stata corretta rispetto allo schema approvato il 17 marzo 2022 sostituendo la parola “quella” con le parole “la parte”, per eliminare un difetto di coordinamento del testo ed in particolare della seconda parte della proposizione rispetto alla prima parte, modificata con l’eliminazione dell’iniziativa di parte per la condanna alle spese in caso di estinzione.

Il comma 4 dell’articolo 12 dello schema di decreto legislativo sostituisce l’articolo 44 del Codice modificandone la rubrica e, in parte, il contenuto. La disposizione introdotta, in particolare: precisa, rispetto alle disposizioni originarie, che si tratta di norme applicabili ai casi in cui il debitore deposita la domanda di accesso al procedimento unitario con riserva di presentare la proposta, il piano o gli accordi da omologare (c.d. concordato con riserva o in bianco); precisa la sua applicabilità anche nell’ipotesi di successivo deposito di domanda di omologazione del piano di cui all’articolo 64-*bis*; riprende e riproduce, in gran parte, il contenuto dell’articolo 161, sesto comma, della legge fallimentare, dettando le disposizioni applicabili durante i termini concessi all'imprenditore per il deposito della documentazione inerente allo strumento di regolazione della crisi o dell’insolvenza prescelto. La norma è stata modificata, sia nella rubrica sia nel comma 1, a seguito delle indicazioni del Consiglio di Stato, volte a chiarire la natura dell’attuale articolo 44 quale disposizione che disciplina la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi o dell’insolvenza con riserva. Nella rubrica è parso tuttavia preferibile utilizzare la parola “Accesso a...” invece di quella suggerita “Domanda di accesso a...” per sottolineare che la norma non disciplina una domanda distinta rispetto a quella di cui all’articolo 40 ma si occupa del medesimo procedimento attivato anche se con riserva della produzione dei documenti necessari.

A seguito dei rilievi del Consiglio di Stato sono state inserite, modificando il comma 5, le proposte di coordinamento necessarie in relazione all'articolo 45 per includere, nel suo comma 1, la menzione del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione e, nel comma 2, l'eliminazione del riferimento alla eventuale nomina del commissario prevista dall'originaria versione dell'articolo 44, comma 1, lettera b) che la stabiliva non in ogni caso di domanda con riserva ma solo se si trattava di domanda di concordato preventivo.

Con il comma 6, che corrisponde al comma 5 dello schema approvato il 17 marzo 2022, si persegue l'efficienza del procedimento unitario e la sua coerenza interna. Esso modifica l'articolo 46 del Codice chiarendo che le disposizioni dallo stesso dettate si riferiscono agli effetti derivanti dal deposito della domanda di accesso “al concordato preventivo, anche ai sensi dell'articolo 44” - quando cioè il debitore accede con riserva di produzione documentale -, e eliminando un refuso esistente nel comma 2 della norma attuale.

Il comma 7 sostituisce l'articolo 47 del Codice per introdurre una disciplina funzionale, in primo luogo, ad assicurare procedure di ristrutturazione in continuità aziendale rapide e snelle nelle quali l'intervento dell'autorità giudiziaria al momento dell'apertura della procedura, è limitato e circoscritto. In tale ottica, il comma 1 dell'articolo 47 chiarisce l'ambito del giudizio di ammissibilità che il tribunale compie al momento del deposito del piano e della proposta di concordato, introducendo limiti più stringenti rispetto al concordato in continuità aziendale. Il comma 2 contiene i provvedimenti che il tribunale adotta se ritiene la proposta ammissibile, con previsioni del tutto analoghe a quelle dell'attuale Codice, ed i commi successivi riproducono a loro volta disposizioni sostanzialmente analoghe a quelle attuali ma riviste alla luce della diversa portata del giudizio di ammissibilità delineata nel comma 1. La modifica del termine per

proporre reclamo contenuta nel comma 5, portato a trenta giorni rispetto ai quindici dell'attuale comma 4, allinea tale termine agli ordinari termini di impugnazione, ancora una volta nell'ottica della razionalizzazione e semplificazione del procedimento unitario. L'intervento è complessivamente attuativo del procedimento delineato dagli articoli 9, 10 e 11 della direttiva che richiede una procedura più rapida, affidata al consenso del creditore e con poteri di intervento del tribunale limitati e circoscritti.

Il comma 8 dell'articolo 12 interviene sull'articolo 48 introducendo una norma che contiene le disposizioni processuali del giudizio di omologazione del concordato preventivo e degli accordi di ristrutturazione. Come anche suggerito dal Consiglio di Stato in ragione della natura procedurale della norma, la rubrica è stata integrata. Tuttavia, per renderla maggiormente rispondente al contenuto della norma e per non creare confusione rispetto alla rubrica dell'articolo 112, è stata modificata con l'indicazione di "procedimento" di omologazione e non di "giudizio". Le previsioni della norma in esame sono state razionalizzate e riviste alla luce delle modifiche apportate alla disciplina del concordato in continuità aziendale per l'attuazione degli articoli 9, 10 e 11 della direttiva, in termini di contenuto della proposta, formazione delle classi, diritto di voto, ristrutturazione trasversale e giudizio di convenienza. È stata inoltre inserita, al comma 6, la previsione del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione tra gli esiti del giudizio. Con la modifica in esame, le disposizioni contenute nell'attuale comma 5 dell'articolo 48, che consente l'omologazione degli ADR e del concordato preventivo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza assistenza obbligatoria, sono state eliminate dall'articolo 48 per essere trasposte in due separate disposizioni: nell'articolo 63, comma 2-bis, per gli accordi di ristrutturazione e nell'articolo 88, 2-bis, per il concordato

preventivo. L'articolo 48 è stato ulteriormente modificato secondo quanto indicato dal Consiglio di Stato chiarendo che il tribunale definisce con sentenza il procedimento anche quando rigetta la domanda di omologazione e non è stata proposta domanda di apertura della liquidazione giudiziale e coordinando la norma con le disposizioni dell'articolo 49.

Il comma 9 interviene sull'articolo 49, comma 1 per inserire al suo interno la dizione “strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza”. Su tale norma il Consiglio di Stato ha suggerito di aggiungere, nel comma 1, il riferimento ad un'apposita statuizione al fine di formulare più esplicitamente l'inciso iniziale. Sul punto è tuttavia preferibile non aggiungere ulteriori precisazioni dopo la parola “definite” posto che, trattandosi di procedimento unitario, la sentenza menzionata nello stesso comma è necessariamente il provvedimento che definisce ogni domanda e pronuncia sulla liquidazione giudiziale contenendo in sé tutti gli esiti che può avere il procedimento.

L'attento esame della norma ha consentito inoltre di rilevare un difetto di coordinamento del comma 2 dell'articolo 49 rispetto all'ipotesi di mancata ammissione alla procedura di concordato preventivo, in ragione del quale è stato aggiunto il riferimento all'articolo 47, comma 4, tra le ipotesi di apertura della liquidazione giudiziale.

Il comma 10 modifica l'articolo 50, comma 4, per coordinare i richiami in esso contenuti con le nuove disposizioni dell'articolo 40.

Con il comma 11 si modifica l'articolo 51, contenente la disciplina delle impugnazioni nell'ambito del procedimento unitario, per inserire l'ipotesi del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione di nuova introduzione (articolo 64-*bis*).

Con la lettera b) del comma 11, è altresì modificato il comma 14 dell'articolo 51 per chiarire i dubbi interpretativi sorti sulla sua attuale formulazione e dunque per prevedere espressamente le disposizioni sulla sospensione della liquidazione e dell'esecuzione del piano o degli accordi di cui all'articolo 152 si applicano in caso di ricorso per cassazione promosso contro la sentenza che ha rigettato il reclamo.

Con il comma 12 si modifica l'articolo 52, comma 1, per inserirvi la menzione del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione, secondo quanto osservato e suggerito nel parere del Consiglio di Stato.

Il comma 13 modifica l'articolo 53 inserendo il comma *5-bis* con il quale si prevede, in attuazione dell'articolo 16, paragrafo 4, della direttiva, che in caso di accoglimento del reclamo proposto avverso la sentenza di omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale, la corte d'appello, su richiesta delle parti, può confermare la sentenza di omologazione se l'interesse generale dei creditori e dei lavoratori prevale rispetto al pregiudizio subito dal reclamante. È previsto, in tale ipotesi, il diritto del reclamante ad ottenere il risarcimento del conseguente danno patito, risarcimento che sarà posto a carico del debitore in concordato preventivo. Sul punto il Consiglio di Stato chiede di valutare l'opportunità di individuare nella norma i parametri di liquidazione del danno e le modalità di liquidazione del risarcimento. Tale integrazione della disposizione non pare tuttavia necessaria posto che nel richiedere il risarcimento del danno è il creditore opponente a doverlo allegare e dimostrare, secondo i principi generali in tema di risarcimento del danno, così come è il tribunale a valutare, accertato e liquidato il danno, se esso sia compatibile con l'omologazione del piano o se determini uno squilibrio del fabbisogno concordatario rispetto alle risorse disponibili ed al contenuto della proposta votata dai creditori. Va peraltro considerato che, a fronte di una norma quale quella in esame, sarà eventualmente onere del

debitore quello di predisporre piani muniti di accantonamenti per eventuali danni da riconoscere ai creditori oppositori al fine di poter richiedere comunque l'omologazione in caso di opposizioni quale quella in esame. In definitiva, appare preferibile lasciare che le questioni evidenziate nel parere non vengano irrigidite in disposizioni normative, peraltro di difficile costruzione, ma che siano risolte nella pratica; solo in tal modo è infatti possibile tenere conto delle circostanze del caso concreto (che includono, ad esempio, le peculiarità della singola operazione di ristrutturazione, il contenuto delle opposizioni proposte, i danni concretamente patiti dai creditori, la loro incidenza sulla possibilità di esecuzione del piano etc.).

L'articolo 13 interviene sulla Parte Prima, Titolo III, Capo IV, Sezione III, sostituendo, con il comma 1, l'articolo 54 del Codice, contenente la disciplina delle misure cautelari e protettive.

Le modifiche apportate sono funzionali:

- al coordinamento con la disciplina delle misure protettive e cautelari previste dall'articolo 18, comma 1, nell'ambito della composizione negoziata ed a chiarire la natura dei provvedimenti adottati rispetto alla disciplina del procedimento cautelare uniforme (comma 1). Rispetto al primo punto, i suggerimenti contenuti nel parere del Consiglio di Stato sui rapporti tra le misure dell'articolo 54 e la composizione negoziata sono stati accolti (tenendo conto della diversa natura e provenienza dei procedimenti, come esposto in relazione all'articolo 19) chiedendo al giudice delle misure cautelari adito dopo la pubblicazione dell'istanza di cui all'articolo 18 di tenere conto anche dello stato delle trattative;
- alla correzione di un difetto di coordinamento rilevato tra la definizione delle misure protettive di cui all'articolo 2, comma 1,

lettera p), nel quale si menziona la protezione da “determinate azioni dei creditori”, e la disciplina dell’articolo 54. Sul punto va quindi corretto quanto in precedenza esposto in relazione a tale disposizione (collegata all’esercizio dell’opzione prevista dall’articolo 6, paragrafo 3, della direttiva). In relazione a quanto rilevato dal Consiglio di Stato sulla previsione in esame, si evidenzia che si tratta delle misure protettive selettive già previste nella richiamata definizione del Codice e quindi inserita in coerenza con l’impianto adottato dal Codice. La non rispondenza alla opzione contenuta nella direttiva ha portato all’eliminazione della previsione contenuta nel suo articolo 6, paragrafo 3, sull’onere per il debitore di dimostrare di avere informato i creditori interessati;

- alla possibilità di richiedere le misure protettive previste dal comma 2 anche prima dell’accesso al procedimento unitario di cui all’articolo 40 (comma 4). La norma è stata modificata a seguito della richiesta di chiarimenti contenuta, sul punto, nel parere del Consiglio di Stato il quale ha sottolineato che la precedente formulazione sembrava stabilire che le misure protettive prima del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione potevano essere richieste solo durante la composizione negoziata. La modifica apportata contiene una più chiara formulazione, di portata generale, volta a puntualizzare quali sono le modalità di concessione delle misure protettive al di fuori del procedimento unitario di cui all’articolo 40 e non solo per il piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione ma anche per gli altri percorsi di regolazione della crisi (prevedendo la possibilità di farvi ricorso nell’ambito della composizione negoziata ma anche di chiederle con la domanda con riserva depositata ai sensi dell’articolo 44);

- all'eliminazione delle disposizioni contenute nell'attuale comma 4 del Codice, che detta norme di raccordo rispetto alle misure protettive richieste nell'ambito della abrogata composizione assistita della crisi;
- alla sostituzione, nel comma 5, delle parole “quadri di ristrutturazione preventiva”, come detto in precedenza.

Il comma 7 della nuova formulazione dell'articolo 54 esclude i diritti dei lavoratori dalle misure protettive richieste nell'ambito delle trattative che precedono il deposito della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione, in parziale attuazione dell'articolo 6, paragrafo 5 della direttiva, come già detto in premessa.

Rispetto alla procedura di concordato preventivo è stata invece esercitata la facoltà di derogare al principio di esclusione dei lavoratori dagli effetti delle misure protettive, prevista dal comma 2 del citato paragrafo 5, della direttiva in considerazione del fatto che tale procedura assicura ai crediti dei lavoratori il livello di tutela analogo richiesto dalla medesima norma. Vanno sul punto sottolineati: l'elevato grado di privilegio da cui tali crediti sono assistiti (privilegio generale mobiliare di cui all'articolo 2751-*bis*, n. 1, del codice civile), l'intervento del fondo di garanzia per il pagamento del TFR e delle ultime tre mensilità, la disposizione inserita nell'articolo 109, comma 5, sui tempi (trenta giorni) e sulle modalità di pagamento prescritti per poter escludere i lavoratori dal voto, la modifica apportata all'articolo 86, di cui si dirà di seguito, che non consente una moratoria nel pagamento dei crediti di lavoro superiore a sei mesi in caso di concordato in continuità aziendale, e, infine, la possibilità del pagamento di tali crediti, anche dopo l'accesso alla procedura, riconosciuta dal modificato articolo 100, comma 1.

Il comma 2 interviene sul procedimento per la concessione delle misure protettive e cautelari disciplinato dall'articolo 55 con modifiche volte a: chiarire i dubbi interpretativi e applicativi emersi in relazione all'efficacia delle misure al momento dell'emissione della sentenza di omologazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o di apertura delle procedure di insolvenza (comma 2, ultimo periodo); integrare la disciplina rispetto all'ipotesi, prevista con la modifica dell'articolo 54, comma 2, terzo periodo, dell'istanza di misure selettive proposta dopo il deposito della domanda di cui all'articolo 40 e inserire una disposizione sulla durata massima iniziale delle misure conforme ai quattro mesi previsti dall'articolo 6, paragrafo 6 della direttiva, salvo la successiva proroga (comma 3); inserire disposizioni espresse appunto sul potere di proroga previsto dall'articolo 6, paragrafo 7, della direttiva (comma 4); recepire le previsioni sulla revoca contenute nell'articolo 6, paragrafo 9 (comma 5). Sulle osservazioni formulate in relazione all'articolo 55 nel parere del Consiglio di Stato si rileva quanto segue:

- sul comma 3, quarto periodo, è evidenziata la criticità della disposizione che sancisce l'inefficacia delle misure protettive se il tribunale non adotta il decreto di conferma entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese. Su tale disposizione nel parere si sostiene che tale soluzione, che collega un evento sfavorevole per il debitore ad un ritardo imputabile all'ufficio giudiziario, si traduce in un *non liquet* vietato al giudice oltre che nella possibile violazione del diritto di difesa di cui all'articolo 24 della Costituzione. In relazione a tali rilievi occorre innanzitutto precisare che si tratta di previsione, non modificata dallo schema di decreto legislativo rispetto al testo del Codice approvato nel 2019, con la quale è stato predisposto un meccanismo rapido e semplificato di verifica sulla sussistenza dei presupposti di applicazione delle misure protettive richieste dall'impresa. In tale ottica, da un lato va

sottolineata e soddisfatta l'esigenza di massima celerità nella decisione da assumere, che è di mera conferma o revoca e che riguarda effetti che, ad oggi, si producono con il solo ricorso alle tradizionali procedure concorsuali; d'altro canto si propone di superare la problematica di una possibile carenza di tutela collegata all'inadempimento dell'ufficio con la previsione espressa della possibilità di riproposizione della domanda, come anche richiesto nel parere della 2° Commissione Giustizia del Senato.

- ancora rispetto al comma 3, sono sollevati dubbi sull'eliminazione del reclamo di cui all'articolo 124 avverso il decreto di conferma o revoca delle misure protettive ritenendo tale intervento disarmonico e foriero di disparità di trattamento. Sul punto si rileva che il riferimento al reclamo previsto dall'articolo 124, inserito con il decreto legislativo correttivo n. 147 del 2020, è stato eliminato perché tale norma disciplina le impugnazioni proposte avverso gli atti del giudice delegato e del tribunale nell'ambito della liquidazione giudiziale e, per tale ragione, poco si adatta al procedimento per l'applicazione di misure protettive. Il suggerimento del Consiglio di Stato è stato accolto dunque con l'espressa previsione della reclamabilità del decreto emesso dal tribunale facendo riferimento al procedimento cautelare uniforme e dunque richiamando le disposizioni dell'articolo 669-*terdecies* del codice di procedura civile. Le considerazioni appena svolte e la modifica apportata sono idonee a superare l'analogo rilievo presente nel parere della 2° Commissione Giustizia del Senato.

Infine l'articolo 55 è stato modificato per completare la disciplina delle misure protettive e renderla chiara e pienamente coerente con la funzione di protezione del patrimonio del debitore che esse svolgono, inserendo il comma 7. Tale disposizione, analogamente a quanto

avviene per le misure di cui all'articolo 19, disciplina la sorte dei diritti di prelazione acquisiti durante il periodo di efficacia delle misure.

L'articolo 14 modifica la rubrica della Sezione I del Capo I, che contiene il solo articolo 56 sugli accordi in esecuzione di piani attestati di risanamento, sostituendo l'attuale “Strumenti negoziali stragiudiziali” con quella di “Piano attestato di risanamento” al fine di uniformare il suo contenuto a quello delle disposizioni in essa previste.

L'articolo 15 apporta le seguenti modifiche alla Sezione II, Capo I, del Titolo IV della Parte Prima del Codice:

- il comma 1 modifica la rubrica della Sezione II sostituendo l'attuale “strumenti negoziali stragiudiziali soggetti a omologazione” con quella, più aderente al contenuto della sezione, di “accordi di ristrutturazione, convenzione di moratoria e accordi su crediti tributari e contributivi”;

- il comma 2 modifica i commi 1 e 4 dell'articolo 57, nel testo già modificato con il decreto legislativo n. 147 del 2020, sostituendo, nel comma 1, il riferimento all'articolo 48 (reso necessario dalla riscrittura degli articoli 44 e 48 appunto) e espungendo, nel comma 4, la parola “economica” riferita alla fattibilità del piano, in coerenza con quanto previsto nel modificato articolo 47 sull'apertura del concordato preventivo;

- il comma 3 modifica l'articolo 63, nel testo modificato con il decreto legislativo n. 147 del 2020, inserendo nella sua rubrica, in coerenza con il contenuto della norma, che concerne anche i crediti fiscali, la parola tributari prima delle parole “e contributivi” e inserendo al suo interno il comma 2-*bis* contenente la previsione dell'attuale articolo 48, comma 5, come in precedenza esposto. Sulla previsione del comma 2-bis il Consiglio di Stato e la Commissione XIV della Camera

evidenziano possibili criticità del test di convenienza che il tribunale compie d'ufficio rispetto alla disciplina della ristrutturazione trasversale contenuta nella direttiva. Sul punto è sufficiente ribadire che l'articolo 11 della direttiva è stato attuato solo in relazione al concordato preventivo in continuità aziendale, e non rispetto agli accordi di ristrutturazione. Peraltro dubbio sollevato nel parere non pare fondato nemmeno nell'ambito della disciplina dell'articolo 88 per la quale, come si dirà meglio di seguito, la previsione sul test di convenienza d'ufficio è limitata alle ipotesi di concordato liquidatorio;

- il comma 4 modifica l'articolo 64 a seguito del suggerimento del Consiglio di Stato formulato in relazione all'attuazione dell'articolo 7, paragrafi 4 e 5 della direttiva. Nell'esame dell'articolo 55 del Codice si evidenzia infatti che il diritto del debitore a non vedere risolti i contratti ed i contratti essenziali se accede alle misure protettive è stato attuato, con l'articolo 94-*bis*, per il solo concordato preventivo in continuità aziendale e non per gli accordi di ristrutturazione dei debiti, che pure si avvalgono delle misure protettive. L'articolo 64 è stato dunque modificato nella rubrica, inserendo la menzione degli effetti anche sui contratti pendenti in caso di richiesta di misure protettive, e, nel contenuto, aggiungendo i commi 3 e 4 che riproducono le disposizioni dell'articolo 94-*bis* adattandole alla peculiarità degli ADR.

L'articolo 16 inserisce nel Titolo IV della Parte Prima del Codice il Capo I-*bis* dedicato al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione.

Si tratta di un nuovo strumento con il quale si intende dare attuazione alle previsioni degli articoli 9, 10 e 11, paragrafo 1, della direttiva. Dalla lettura complessiva di tali norme si evince che, in presenza del consenso sul piano espresso da tutte le classi all'unanimità, non

dovrebbe esservi alcun accertamento svolto d'ufficio dal tribunale sulle condizioni del piano, e quindi neanche sul rispetto della *par condicio creditorum*. Ciò che chiede la direttiva è, in particolare, che il tribunale controlli la ritualità della procedura, la regolarità delle operazioni di voto e la corretta formazione delle classi. In altre parole, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione rappresenta uno strumento di regolazione della crisi o dell'insolvenza che può prescindere dalle regole distributive delle procedure concorsuali ma che può essere omologato solo se approvato da tutte le parti interessate in ciascuna classe di voto.

Nel parere del Consiglio di Stato, esaminata la nota integrativa dell'11.4.2022, con la quale questo ufficio ha chiarito che la nuova procedura attua le disposizioni degli articoli 9 10 e 11 della direttiva, si rappresenta che:

- la regola dell'unanimità posta dall'articolo 9, paragrafo 6, della direttiva è collegata non tanto al contenuto del piano, e quindi all'assenza di vincoli distributivi, quanto alla possibilità che in caso di mancanza di classi dissenzienti si possa prescindere dall'omologazione giudiziale a meno che non ricorra una delle ipotesi previste dell'articolo 10, paragrafo 1 della direttiva;
- l'articolo 10 della direttiva ha un modesto impatto sul Codice, in considerazione del fatto che l'ordinamento nazionale prevede sempre l'omologazione dei piani di ristrutturazione preventiva conformi al modello europeo;
- il richiamo all'articolo 11, norma che disciplina la ristrutturazione trasversale dei debiti attuata con il concordato preventivo, non è esatto;

- il nuovo istituto non sarebbe del tutto in linea neanche con l'articolo 10, paragrafo 3 della direttiva, secondo il quale l'autorità giudiziaria deve poter rifiutare l'omologazione di un piano che risulti privo della prospettiva ragionevole di impedire l'insolvenza del debitore o di garantire la sostenibilità economica dell'impresa, e con lo stesso articolo 10, paragrafo 2, lettera f), che, in caso di nuovi finanziamenti, richiede la verifica giudiziale sulla loro necessità per l'attuazione del piano e sull'essenza di ingiusto pregiudizio per i creditori. si evidenzia la non correttezza;
- la direttiva impone comunque agli Stati membri di rispettare il criterio della priorità, assoluta o relativa voi e quindi non richiede la deroga ai principi della garanzia patrimoniale e dalle regole distributive proprie delle procedure concorsuali.

Alla luce di tali osservazioni, viene sollecitata una riflessione sui profili di discontinuità rispetto ai principi della direttiva e sulla possibile illegittimità costituzionale delle norme in relazione all'articolo 76 della costituzione per eccesso di delega. E infine prospettata la violazione del divieto di superamento dei livelli minimi di regolazione esposto nelle parti generali sugli strumenti di ristrutturazione preventiva.

Rispetto ai rilievi sollevati si chiarisce ulteriormente quanto segue.

È vero che la regola dell'unanimità, posta dall'articolo 9, paragrafo 6, è collegata non tanto al contenuto del piano (e in particolare all'assenza o meno di vincoli distributivi), quanto alla possibilità che, in caso di mancanza di classi dissenzienti, si possa prescindere dalla omologazione giudiziale a meno che non ricorra l'ipotesi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, che prevede il test sul rispetto del miglior soddisfacimento dei creditori.

Va tuttavia considerato che:

- mentre è logico che la direttiva guardi al contenuto del piano dal punto di vista del giudizio di omologazione, e perciò detti prescrizioni direttamente in una logica *ex post*, le norme di recepimento, per consentire al debitore di superare quel giudizio in caso di dissenso delle classi, debbono prevedere innanzitutto le indicazioni necessarie alla redazione del piano, e rivolgersi perciò in primo luogo al debitore che, coi suoi professionisti, predispone la domanda di accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, e non direttamente al tribunale, in sede di omologa (come peraltro esse fanno in seconda battuta, nell'articolo 112, secondo comma), e dunque debbono essere scritte anche in una logica *ex ante*;

- è in questa prospettiva che è stato scritto l'articolo 84, comma 6, che prevede le "istruzioni per l'uso" per il debitore che propone domanda di concordato in continuità, confermando la regola dell'*absolute priority rule* sul valore di liquidazione e la *relative priority rule* sul valore eccedente quello di liquidazione.

Si è ritenuto dunque necessario che le norme di diritto interno, che attuano la direttiva, disciplinino non solo i criteri del giudizio di omologazione ma regolino anche il contenuto del piano, perché un sistema che, in attuazione di quanto previsto all'articolo 11, paragrafo 1, si limitasse a prevedere quel che accade quando la proposta non venga approvata, stabilendo la regola della ristrutturazione trasversale, mancherebbe della norma che chiarisce al debitore cosa fare nel predisporre il piano per affrontare il giudizio di omologazione, in una logica che è tradizionale del nostro sistema della legge fallimentare, il quale agli articoli 160 e 161 della legge fallimentare si preoccupa del contenuto del piano, e non va direttamente a disciplinare le regole di giudizio da applicare in sede di omologazione.

Una volta chiarito in che modo il combinato disposto degli articoli 9, 10 e 11 della direttiva condiziona la disciplina del contenuto del piano, è proprio il fatto che il contenuto del piano, in vista della regola di omologazione stabilita all'articolo 11 della direttiva per il caso di classi dissenzienti, debba rispettare certe regole distributive, che giustifica l'introduzione degli articoli 64-bis e ter, i quali, sempre nella logica *ex ante* di cui si è detto, si fanno carico di disciplinare la diversa alternativa di quale è il contenuto del piano quando il debitore sia convinto (perché ciò è emerso durante la composizione negoziata, o comunque nei contatti coi creditori avuti durante la predisposizione del piano, o in ogni caso per la particolare composizione del ceto creditorio) di poter ottenere l'unanimità delle classi e non già di dover contare sulla ristrutturazione trasversale.

In assenza di una norma *ad hoc* non ci sarebbe risposta all'interrogativo di quale debba essere il contenuto del piano che il debitore propone ai creditori quando ipotizza di poter ottenere l'unanimità delle classi: se lo stesso contenuto che si ha in caso di maggioranza delle classi oppure – come sembra più logico, dato che altrimenti l'unanimità non avrebbe senso - un contenuto diverso, in cui il debitore non incontra alcun vincolo di distribuzione.

L'articolo 64-bis risponde a questo interrogativo, sul presupposto, di tutta evidenza che l'unanimità delle classi non possa che portare al debitore vantaggi aggiuntivi: il debitore che incontri il consenso di tutte le classi, sia pure con le regole di maggioranza ad esse interne, non deve rispettare i vincoli distributivi dell'articolo 84, sesto comma, ma è libero di distribuire il valore in deroga non solo agli articoli 2740 e 2741 ma anche, più in generale – e da qui una correzione che si è ritenuto di apportare al solo riferimento a queste due norme – alle disposizioni che regolano la graduazione delle cause legittime di prelazione, perché, diversamente da quanto accade in qualunque

forma di esecuzione forzata, individuale o concorsuale, in caso di unanimità non deve rispettare il principio della parità di trattamento e dell'ordine delle prelazioni. In altre parole, l'articolo 64-bis è norma di disciplina, più che non di fattispecie: disciplina cioè quel che accade quando la proposta aspiri a incontrare il consenso unanime delle classi in cui è stato suddiviso il ceto creditorio.

All'ulteriore interrogativo circa il se fosse davvero necessario dare un nome a questa disciplina, denominando il piano "piano di ristrutturazione soggetto a omologazione" e non "concordato preventivo", la risposta è di sistema: proprio perché nel concordato in continuità aziendale, pur con tutte le novità che vi sono state apportate, la regola del rispetto delle cause di prelazione è stata mantenuta (nei termini di cui all'art. 84, sesto comma), si è voluto evitare che un piano privo di vincoli di distribuzione rappresentasse la base di un concordato, sì da non rinunciare a coniugare la tradizione giuridica italiana con le indicazioni provenienti dalla Direttiva. Al tempo stesso si è doverosamente escluso che si trattasse di un accordo di ristrutturazione, dato che, diversamente da questo, il piano in questione non è basato sulla volontà negoziale vera e propria, ma su una volontà comunque raggiunta in base a regole di maggioranza. E ciò lo differenzia dagli accordi ad efficacia estesa.

Per queste ragioni il piano di ristrutturazione è stato tenuto separato dal concordato e dagli accordi, dando però, nella logica della fluidità tra strumenti impressa dalla Direttiva, la possibilità di conversione dal piano al concordato contemplata dall'art. 64-ter, che consente la modifica della domanda se il piano di ristrutturazione non è approvato da tutte le classi o se un creditore contesta il difetto di convenienza nelle osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 107, comma 4, ma la permette anche al di fuori di questi casi, qualora il debitore, inizialmente convinto di poter ottenere l'unanimità, ci ripensi e voglia,

più prudentemente, costruire un piano più tradizionale. La possibilità di conversione è data anche nel caso inverso, quando il debitore che ha presentato la domanda di concordato preventivo, finché non siano iniziate le operazioni di voto, chieda l'omologazione del piano di ristrutturazione.

Quanto alla necessità che il creditore contesti il difetto di convenienza già nelle osservazioni formulate ai sensi dell'articolo 107, comma 4, essa nasce dall'esigenza di evitare la sorpresa rappresentata dal creditore fino a quel momento inerte (sorpresa che può andare a danno non del solo debitore, ma anche dei creditori che fino a quel momento, per effetto delle trattative condotte, hanno confidato su un piano di ristrutturazione destinato ad essere approvato) e di permettere al debitore di modificare per tempo la domanda senza dover arrivare al giudizio di omologazione quando sa che un creditore, comunque, solleverebbe la questione di convenienza.

In tale ottica l'articolo 64-*bis* predispone una procedura per il debitore che si trova in stato di crisi o di insolvenza, che prevede l'obbligatoria suddivisione dei creditori in classi, secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei, e che consente di distribuire il ricavato del piano senza vincoli di distribuzione, facendo salvi i diritti dei lavoratori, per i quali il pagamento è sempre assicurato entro 30 giorni dall'omologazione al fine di non ridurre la portata dei diritti di cui godono con gli strumenti attuali. Si tratta quindi di uno strumento che riduce al minimo la fase dell'ammissibilità, fornisce al debitore una maggiore libertà di azione – tranne che per i lavoratori, che non sono mai considerate parti interessate e non votano - ma per poter essere omologata richiede l'approvazione di tutte le classi. La norma richiama le disposizioni del concordato preventivo sul contenuto del ricorso e sulla documentazione da depositare, sugli effetti del deposito della domanda (comma 2) e sulla necessità del deposito

dell'attestazione sulla veridicità dei dati aziendali e sulla fattibilità del piano (comma 3); stabilisce che il tribunale verifica la sola ritualità della proposta e la corretta formazione delle classi prima di aprire le operazioni di voto (comma 4). Chiarisce l'assenza di spossessamento in capo all'imprenditore, chiamato comunque a gestire l'impresa nel prevalente interesse dei creditori, affidando al commissario giudiziale il potere di controllo degli atti di gestione compiuti (comma 5) e dettando disposizioni specifiche nel caso di compimento di atti di straordinaria amministrazione (comma 6). Sono richiamate o riprodotte inoltre le disposizioni del concordato che disciplinano le operazioni di voto ed è affermata la regola della maggioranza nella singola classe introdotta nell'articolo 112 con riferimento al concordato in continuità aziendale al fine di agevolare il raggiungimento dell'accordo (comma 7). L'articolo prosegue dettando disposizioni sul giudizio di omologazione - possibile, come già detto, solo in caso di approvazione da parte di tutte le classi - e disciplinando l'ipotesi dell'opposizione del creditore dissenziente con la quale viene eccepito il difetto di convenienza (comma 8). Sul comma 8 viene accolto il suggerimento del Consiglio di Stato che, come per il giudizio di omologazione del concordato preventivo, ha proposto l'eliminazione del periodo che stabilisce a carico del creditore che non ha contestato la convenienza del piano nelle osservazioni di cui all'articolo 107, comma 4, una decadenza ritenuta troppo breve, pregiudizievole per le ragioni dei creditori e lesiva del loro diritto di difesa.

Analoga osservazione è stata svolta dalle Commissioni Giustizia di Camera e Senato.

L'ultimo comma contiene un ulteriore richiamo a tutte le disposizioni del concordato preventivo applicabili al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione al fine di completarne la disciplina.

L'articolo 64-*ter*, inserito anch'esso nel Capo I-*bis* dall'articolo 9, modificato a seguito dei suggerimenti del Consiglio di Stato, disciplina la mancata approvazione del piano da parte di tutte le classi e consente al debitore di insistere per l'omologazione previa richiesta di accertamento sull'esito del voto da parte del tribunale (ipotesi in cui l'imprenditore crede che vi sia stato un errore nel computo dei voti e delle maggioranze ed è quindi convinto di avere ottenuto l'unanimità necessaria per l'omologazione del piano). Il comma 2 elenca i possibili esiti in caso di mancata richiesta di accertamento dell'unanimità e di omologazione.

Sempre seguendo il suggerimento del Consiglio di Stato, volto a razionalizzare la disciplina dettata, è stato introdotto un articolo 64-*quater* che disciplina le ipotesi di conversione del piano in concordato preventivo sia nel caso in cui l'omologazione è impedita dalla mancata approvazione da parte di tutte le classi - e non vi è la richiesta di cui all'articolo 64-*ter*, comma 1 - sia nel caso in cui sia stato contestato da un creditore il difetto di convenienza della proposta (comma 1). Il comma 2 disciplina invece l'ipotesi in cui il debitore spontaneamente decide di modificare la domanda formulando una proposta di concordato preventivo. Il comma 3 si occupa dei tempi di ristrutturazione per evitare che il passaggio da un procedimento all'altro porti ad un loro eccessivo allungamento e quindi dispone la riduzione alla metà dei termini per l'approvazione del concordato. Il comma 4 detta le disposizioni necessarie per assicurare la pubblicità della domanda di conversione ed i suoi effetti secondo la disciplina del concordato preventivo e l'ultimo comma disciplina il passaggio inverso, consentendo al debitore di abbandonare la procedura di concordato preventivo per proporre una domanda di omologazione del piano di ristrutturazione fino all'inizio delle operazioni di voto disposte al momento dell'apertura della procedura di concordato.

L'articolo 17 modifica il comma 7 dell'articolo 70 del Codice, dettato in tema di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, sopprimendo la parola “economica”, in coerenza con quanto previsto nel modificato articolo 47 sull'apertura del concordato preventivo, oltre che agli articoli 57, in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti, e 80, in materia di omologazione del concordato minore.

L'articolo 18 modifica, al comma 1, l'articolo 78 del Codice, dettando disposizioni volte ad agevolare le comunicazioni e lo scambio di istanze e provvedimenti rispetto ai creditori residenti in altri Stati membri, in attuazione dell'articolo 28 della direttiva (già attuato, per le altre procedure, dalla disciplina generale dettata dall'articolo 10 del Codice e con la modifica dell'articolo 114, di cui si dirà di seguito). Seguendo il suggerimento del Consiglio di Stato sul punto al comma 2, lettera c dell'articolo 78 sono state inserite le parole “servizio elettronico di” per assicurare la corrispondenza della disposizione medesima all'espressione utilizzata nel Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Identica modifica è stata apportata, per ragioni di coerenza e completezza del testo, nel comma 4.

I rilievi sollevati dal Consiglio di Stato sull'ambito di applicazione soggettivo della direttiva, con particolare riferimento alle imprese agricole, hanno stimolato una riflessione sulla necessità di una completa attuazione delle disposizioni europee anche per le imprese minori. In tale ottica è stata inserita nell'articolo 78 il comma 2-bis contenente le previsioni dell'articolo 5, paragrafo 3 della direttiva sulla nomina del Commissario giudiziale. La disciplina del concordato minore infatti affida le funzioni tipiche del commissario giudiziale all'OCC e cioè ad un organismo non di nomina giudiziale che è interessato dal debitore prima di presentare la domanda di concordato.

Tale peculiarità rendeva carente, per le imprese minori, l'attuazione della predetta disposizione della direttiva che impone, in presenza di determinate circostanze, riportate nella norma (ad eccezione della previsione di nomina su richiesta dei creditori che non è attuabile in quanto, secondo il diritto interno, le domande di accesso a strumenti di regolazione concordata della crisi, sono presentate esclusivamente dal debitore) la nomina di un professionista da parte dell'autorità giudiziaria.

Il comma 2 modifica l'articolo 80, comma 1, del Codice, dettato in tema di omologazione del concordato minore, sopprimendo la parola "economica", in coerenza con quanto previsto nel modificato articolo 47 sull'apertura del concordato preventivo, oltre che agli articoli 57, in tema di accordi di ristrutturazione dei debiti, e 70, in materia di omologazione del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore.

L'articolo 19 interviene ancora sulla disciplina del concordato preventivo al fine di armonizzarla alle disposizioni degli articoli 9, 10 e 11 della direttiva come segue.

Il comma 1 modifica la rubrica della Sezione I del Capo III del Titolo IV, sostituendo la attuale "Presupposti e inizio della procedura" con: "Finalità e contenuti del concordato preventivo".

Il comma 2 sostituisce l'articolo 84, modificandone rubrica e contenuto.

La norma modificata contiene al suo interno, innanzitutto, la descrizione della funzione del concordato preventivo, riproponendo anche il raccordo con la disciplina della liquidazione coatta amministrativa attualmente contenuto nell'articolo 85 (comma 1) e descrive, nei successivi tre commi: le diverse forme di concordato utilizzabili partendo dal concordato in continuità aziendale (comma

2); le condizioni di soddisfazione dei creditori nel concordato in continuità, con eliminazione del criterio della prevalenza contenuto nell'attuale disciplina (comma 3); le condizioni del concordato con liquidazione del patrimonio (comma 4). Il comma 5 riprende la disposizione vigente sulla possibilità di pagamento non integrale dei creditori privilegiati e sul declassamento al chirografo della parte incapiente ed il comma 6 recepisce, ancora per il concordato in continuità aziendale, la regola della priorità relativa sulla parte di valore del patrimonio generata dalla prosecuzione dell'attività con la quale è stato attuato l'articolo 11, paragrafo 1, lettera c) della direttiva.

Più precisamente, la regola di distribuzione contenuta nel comma 6 dell'articolo 84 detta due principi distinti da osservare nella ripartizione dell'attivo concordatario e che dipendono dalla natura delle risorse distribuite. Essa prevede, in particolare, che il valore di liquidazione dell'impresa sia distribuito nel pieno rispetto delle cause legittime di prelazione e cioè secondo la regola della priorità assoluta (che impedisce la soddisfazione del creditore di rango inferiore se non vi è stata la piena soddisfazione del credito di grado superiore) mentre il valore ricavato dalla prosecuzione dell'impresa, il c.d. plusvalore da continuità, può essere distribuito osservando il criterio della priorità relativa (secondo il quale è sufficiente che i crediti di una classe siano pagati in ugual misura rispetto alle classi di pari grado e in misura maggiore rispetto alla classe di rango inferiore). Nel recepire la regola della priorità relativa (c.d. RPR) non ci si è avvalsi della deroga consentita dal paragrafo 2 dell'articolo 11 della direttiva.

Il comma 7 dell'articolo 84 detta disposizioni a tutela dei lavoratori in attuazione dell'articolo 13 della direttiva e della più generale "clausola di non regresso", di matrice comunitaria, secondo la quale ogni intervento normativo che incide sui diritti dei lavoratori non può determinare una riduzione delle garanzie e dei diritti già garantiti dal

singolo ordinamento nazionale e dal diritto europeo. La norma in questione, dunque, impone di applicare ai lavoratori la regola della priorità assoluta sia sul valore di liquidazione che sul valore di continuità e fa salvi i diritti pensionistici garantiti dall'articolo 2116 del codice civile, in attuazione dell'articolo 1, paragrafo 6 della direttiva. Gli ultimi due commi dettano disposizioni applicabili al concordato con liquidazione del patrimonio secondo i principi di efficienza, celerità delle operazioni di liquidazione ed i principi di pubblicità e trasparenza sia nel caso in cui alla liquidazione si debba dare esecuzione dopo l'omologazione (comma 8) sia nel caso in cui il piano contenga l'offerta di acquisto di un soggetto individuato dal debitore (comma 9). Sulle modifiche dell'articolo 84 il Consiglio di Stato ha formulato le seguenti osservazioni:

- rispetto al comma 4 sono state sollevate criticità rispetto alla regola distributiva delle risorse esterne, dettate dall'assenza di disposizione comunitaria da attuare sul punto e dal contrasto della disposizione rispetto all'articolo 76 della Costituzione per essere contraria ai principi dettati dalla legge delega n. 155 del 2017. Sul punto si osserva che la norma, che intende agevolare e riorganizzare la disciplina della ristrutturazione dell'impresa in continuità, sulla scia degli scopi perseguiti, in generale, dalla direttiva. Essa, dunque, è in linea con quanto consentito dagli articoli 31 e 32 della legge n. 234 del 2012, rispetto alla quale va valutato il rispetto dell'articolo 76 della Costituzione. Si tratta peraltro di regola che concerne la ripartizione di risorse che non fanno parte del patrimonio dell'impresa e quindi non sono necessariamente soggette ai principi sulla responsabilità patrimoniale del debitore;

- rispetto al comma 9 è stato segnalato un difetto di coordinamento con l'articolo 91, comma 1 che disciplina la medesima fattispecie. Tale problematica, segnalata anche nei pareri della 2° Commissione

Giustizia del Senato e della II Commissione Giustizia della Camera, è stata risolta allineando le due disposizioni con il rinvio all'articolo 91, comma 1.

Con il comma 3 viene sostituito l'articolo 85 che svolge una funzione diversa rispetto a quella del testo del 2019 (contenente i presupposti di accesso al concordato) in quanto detta i seguenti principi generali sulla formazione delle classi: sancisce il principio generale della facoltatività della suddivisione in classi e del trattamento differenziato tra creditori appartenenti a classi diverse (comma 1, in linea con l'articolo 10, paragrafo 2, lettera b), della direttiva che consente il trattamento differenziato solo tra creditori inseriti in classi diverse); ribadisce l'obbligatorietà delle classi in caso di pagamento non integrale dei creditori titolari di crediti tributari o previdenziali, obbligatorietà prevista nel comma 5 dell'attuale articolo 85 (comma 2); istituisce, per il concordato in continuità aziendale, l'obbligatoria suddivisione in classi dei creditori privilegiati quando il loro pagamento è previsto oltre i termini previsti dall'articolo 109, comma 5, ipotesi in cui essi sono considerati sempre parti interessate, anche per la parte privilegiata (comma 3).

La qualificazione dei creditori muniti di diritto di prelazione non integralmente soddisfatti quali parti interessate dal piano, con conseguente diritto di voto, rappresenta una regola innovativa per il nostro ordinamento, nel quale il creditore privilegiato non vota se non per la parte incapiante degradata al chirografo o alle condizioni previste in caso di moratoria dall'attuale articolo 86. Si tratta di previsione introdotta in quanto strettamente funzionale alla piena attuazione delle regole della ristrutturazione trasversale previste nell'articolo 11 della direttiva e, in particolare, rispettosa della definizione di "parti interessate" di cui all'articolo 2, paragrafo 1 n. 2, e di quanto disposto dall'articolo 11, paragrafo 1, lettera a).

Sul punto va tuttavia sottolineato che il considerare sempre i creditori privilegiati quali parti interessate aventi diritto di voto imporrebbe, nel concordato in continuità, in cui la formazione delle classi è obbligatoria, la predisposizione di classi distinte per ciascun grado di privilegio. Ciò significa che, considerato l'ingente numero delle cause legittime di prelazione esistenti nell'ordinamento nazionale, le proposte di concordato in continuità diverrebbero ancor più complesse da predisporre (per il debitore, o per i creditori ed i soci in caso di proposte concorrenti) e da verificare (per il commissario giudiziale e per il tribunale), rendendo la procedura più lunga e farragिनosa rispetto a quella tradizionale. La disposizione in esame, dunque, propone una soluzione di compromesso che da un lato fa salvo il sistema attuale e dall'altro persegue gli obiettivi di agevolazione della ristrutturazione delle imprese risanabili che ispirano e permeano di sé la direttiva.

L'ultimo comma dell'articolo 85 riproduce il disposto dell'attuale comma 6 dello stesso articolo con l'ulteriore previsione che fa salve le disposizioni dell'articolo 84 sulla regola di distribuzione della priorità assoluta e relativa.

Il comma 4 modifica l'articolo 86, che disciplina la moratoria dei creditori privilegiati nel concordato in continuità aziendale, per dettare una regola generale per il pagamento differito dei creditori privilegiati in caso di liquidazione dei beni che li garantiscono che sia, nel contempo, in sintonia con le regole di distribuzione dettate nell'articolo 84 ai fini della ristrutturazione trasversale. Anche la modifica in esame contiene una previsione a tutela dei crediti di lavoro che limita a sei mesi la possibilità di dilazionarne il pagamento. Nel parere della II Commissione Giustizia della Camera si chiede di valutare il ripristino del termine dei due anni previsto dall'originaria formulazione dell'articolo 86. Tale suggerimento non può essere accolto in quanto contrastante con gli scopi perseguiti dalla direttiva,

e quindi dall'intervento attuativo, volti ad agevolare la ristrutturazione e la redazione di piani in continuità.

Con il comma 5 è sostituito l'articolo 87, dedicato al contenuto del piano di concordato, con una formulazione che recepisce le disposizioni dell'articolo 8, paragrafo 1, della direttiva e riprende le previsioni contenute nell'attuale articolo 87, sottolineando altresì l'esigenza che i costi della ristrutturazione tengano conto della necessità di assicurare il rispetto della normativa in materia di sicurezza sul lavoro e di tutela dell'ambiente.

Il comma 6 modifica l'articolo 88 sul "Trattamento dei crediti tributari e contributivi" per circoscriverne la portata in ragione della nuova disciplina del concordato in continuità e per recepire al suo interno, come fatto per l'articolo 63 sugli accordi di ristrutturazione, la disposizione dell'attuale articolo 48, comma 5, sull'omologazione anche in assenza di adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie (comma 2-*bis*). Sul punto va ribadita la compatibilità del comma 2-bis rispetto alla direttiva, come anticipato in relazione all'articolo 63. Il dubbio sollevato dal Consiglio di Stato e dalla Commissione XIV della Camera riguarda il giudizio di convenienza che, secondo tale norma, il tribunale può compiere d'ufficio e che, secondo i predetti organi consultivi, sarebbe in contrasto con le disposizioni della direttiva sulla ristrutturazione trasversale che consentono l'opposizione solo per difetto di convenienza a determinate condizioni non consentendo il sindacato del giudice in assenza di domanda del creditore interessato.

Il possibile contrasto sottolineato non sussiste in quanto l'incipit del comma 1 dell'articolo 88 chiarisce che la norma in questione contiene disposizioni applicabili ai concordati diversi da quello in continuità aziendale, per il quale valgono le regole di voto e, di homologazione

che possono sfociare nella ristrutturazione trasversale e nel giudizio di convenienza su domanda del creditore;

- il comma 7 interviene sull'articolo 90, commi 4 e 5, per raccordare i riferimenti all'articolo 87 modificato e, ancora sul comma 5, per sostituire il riferimento ivi esistente al procedimento di allerta e di composizione assistita della crisi, abrogati con la sostituzione del Titolo II, con la composizione negoziata disciplinata dall'articolo 13. La previsione della riduzione al 20% della percentuale di soddisfo della proposta del debitore rispetto alle offerte concorrenti è ora infatti collegata, con la modifica in esame, all'utile avvio della composizione negoziata.

L'articolo 20, comma 1, apporta modifiche all'articolo 92 del Codice, recante disposizioni sul commissario giudiziale. La modifica inserisce, in primo luogo, nell'articolo 92 il richiamo anche alle regole dell'articolo 135 sulla sostituzione del curatore, in attuazione dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera d) della direttiva, e, in secondo luogo, affida al commissario nominato a seguito di istanza di concessione dei termini ai sensi dell'articolo 44, anche il ruolo di affiancamento a debitore e creditori per la fase delle trattative prodromiche alla predisposizione del piano, richiesto dall'articolo 5, paragrafo 3, della direttiva.

L'articolo 21 interviene sulla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione III del Codice inserendo al suo interno, con il comma 1, l'articolo 94-bis. Tale disposizione dà attuazione all'articolo 7, paragrafi 4 e 5 della direttiva per limitare, nel concordato in continuità aziendale, la facoltà dei creditori di incidere sui rapporti negoziali esistenti con il debitore per il solo fatto dell'accesso alla procedura di

ristrutturazione o, per i contratti essenziali ed in caso di concessione di misure protettive, per il solo fatto del mancato pagamento dei crediti anteriori.

Con il comma 2 si modifica l'articolo 100, comma 1, terzo periodo del Codice per attuare la clausola di non regresso nella tutela dei diritti dei lavoratori subordinati e per garantire ulteriormente il riconoscimento del livello di tutela analogo richiesto dall'articolo 6, paragrafo 5, comma 2, di cui si è detto rispetto alle modifiche apportate agli articoli 54 e 55 sulle misure protettive. La disposizione consente il pagamento delle retribuzioni pregresse maturate e non corrisposte anche dopo l'accesso alla procedura di concordato, come già previsto dall'articolo 182-*quinquies*, quinto comma, della legge fallimentare, modificato dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge n. 118 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021. L'attuale formulazione del Codice, che consente il pagamento solo dell'ultima mensilità dovuta, va modificata nell'ottica del riassetto e del riordino della disciplina in quanto porterebbe con sé un trattamento deteriore rispetto a quello vigente.

Nel parere del Consiglio di Stato si evidenzia come la sanzione dell'inefficacia, prevista per le clausole contrattuali che violino le disposizioni di cui al comma 1 e 2, sia sganciata dalle categorie codicistiche sui contratti e sulle cause di invalidità. Nel prendere atto delle ragioni della disposizione, di natura sistematica rispetto all'analogo rimedio presente nell'articolo 95 del Codice, lo stesso organo consultivo affida alle valutazioni del Ministero proponente, nei limiti della delega a disposizione se modificare la norma.

Sul punto si osserva che la previsione dell'inefficacia, pur se prevista negli istituti di reintegrazione del patrimonio in caso di liquidazione giudiziale (azioni revocatorie), è coerente con lo scopo perseguito che

non è quello di stabilire l'invalidità della clausola ma solo l'impossibilità di farla valere in presenza dei presupposti indicati nella norma. Si tratta dunque di un meccanismo che, solo temporaneamente, agisce sul valore vincolante di alcune clausole contrattuali, sospendendolo (come del resto già previsto nelle disposizioni dell'articolo 95 del Codice, non modificate dal presente schema di decreto).

Per tale ragione il suggerimento sollevato sul punto non può essere accolto.

Con l'articolo 22, comma 1 si inserisce nell'articolo 104, comma 2, del codice, anche il piano di concordato tra i documenti da comunicare ai creditori prima delle operazioni di voto, in attuazione dell'articolo 10, paragrafo 2, lettera c) della direttiva e vengono integrate le modalità di comunicazione con i creditori tenendo conto anche di quelli residenti in altro Stato membro, in attuazione dell'articolo 28 della direttiva, come già esposto nel descrivere le modifiche apportate all'articolo 78. Pur in assenza di rilievo sul punto, la modifica suggerita dal Consiglio di Stato sull'articolo 78, volta ad uniformarne le definizioni con quelle del Codice dell'amministrazione digitale, impone di precisare anche nell'articolo 104, comma 1, che in alternativa alla PEC i creditori possono comunicare un altro "servizio elettronico di" recapito certificato qualificato.

Il comma 2 dell'articolo 22 dello schema di decreto apporta correzioni all'articolo 106, al fine di adeguare la norma alle modifiche dell'articolo 47 (comma 2) e di correggere un errore materiale contenuto al comma 3. Le disposizioni dell'articolo 47, commi 1 e 2 riguardano il testo già modificato dal decreto legislativo n. 147 del

2020. A seguito del rilievo sollevato dal Consiglio di Stato, la lettera a) del comma 2 dell'articolo 106 è stata modificata, al fine di correggere il riferimento al deposito delle somme di cui all'articolo 47, comma 2, lettera d), tenendo conto del testo modificato dal citato decreto legislativo n. 147 del 2020.

L'articolo 23, che riguarda la Sezione V del Capo III, nel Titolo IV della Parte Prima, sostituisce l'articolo 109 del Codice. Tale norma contiene, ai primi quattro commi, le regole generali sul diritto di voto e sulle maggioranze necessarie per l'approvazione della proposta e del piano di concordato riproducendo le attuali disposizioni dei primi commi dell'attuale articolo 109. Il comma 5 introduce disposizioni per il concordato in continuità aziendale, con le quali si stabilisce che quest'ultimo è approvato se tutte le classi votano a favore, si definiscono le regole di approvazione in ciascuna classe e, sempre in attuazione delle norme sulla ristrutturazione trasversale di cui all'articolo 11 e del concetto di parti interessate di cui all'articolo 2, paragrafo 1, n. 2, della direttiva, è definito il criterio per considerare i creditori privilegiati quali parti interessate ai fini del voto. La previsione in esame esclude dal voto solo i creditori muniti di privilegio per i quali il piano prevede il pagamento integrale, in denaro, nei limiti ovviamente della capienza della garanzia, entro centottanta giorni dall'omologazione. Se non concorrono queste condizioni i creditori, anche se pagati integralmente vanno inseriti in classi separate (come dispone l'articolo 112 di cui si dirà di seguito) e voteranno per l'intero credito. In caso di pagamento parziale per incapacienza con pagamento della parte coperta dalla garanzia a condizioni diverse da quelle indicate nella norma, essi saranno inseriti in classi distinte (privilegiata e chirografaria) ed eserciteranno il diritto di voto in entrambe. Il comma in questione stabilisce i criteri di raggiungimento della maggioranza in ciascuna classe prevedendo che la classe è consenziente se vota favorevolmente la maggioranza dei

crediti nella stessa rappresentati; in mancanza, ritiene consenziente anche la classe nella quale hanno votato favorevolmente i due terzi dei crediti votanti, purché abbia votato almeno la metà dei crediti della classe. Tali maggioranze, che intendono incentivare la ristrutturazione evitando che l'inerzia di una parte dei creditori appartenenti alla stessa classe impedisca l'approvazione della proposta e del piano, sono stabilite – similmente a quanto previsto dalla normativa francese e olandese di recepimento della direttiva – nell'ambito della facoltà attribuita agli Stati membri dall'articolo 9, paragrafo 6, della direttiva (che indica, quali criteri quello della maggioranza dei crediti e, eventualmente, quello per teste) e esplicitata nel considerando 47²⁸³. Nel rispetto dell'unico limite espresso posto dal secondo comma del citato articolo 9, paragrafo 6, della direttiva, che è quello di non fissare maggioranze superiori al 75%, la disposizione in esame si pone in linea con lo scopo della normativa comunitaria ed è espressione dell'ampia discrezionalità lasciata, sul punto, agli ordinamenti nazionali. Le osservazioni appena esposte rendono non necessario un intervento sulla previsione in esame nonostante le osservazioni formulate nel parere del Consiglio di Stato. Il fine di agevolare la ristrutturazione e l'ampia discrezionalità lasciata agli Stati consente di attribuire rilevanza a solo voto di chi si è espresso (sia pure con il contemperamento del quorum del 50% fissato nella norma), come emerge anche dalle norme attuative adottate da altri Stati membri nello stesso senso.

²⁸³ Negli ultimi due periodi del considerando 47 si legge che “*Gli Stati membri dovrebbero poter definire norme relative alle parti interessate con diritto di voto che non esercitano in modo corretto tale diritto o non sono rappresentate come norme che consentano alle parti interessate di essere prese in considerazione per stabilire una soglia di partecipazione o per calcolare la maggioranza. Inoltre, gli Stati membri dovrebbero poter fissare una soglia di partecipazione per il voto*”.

Infine, i commi 6 e 7 riproducono, quali norme generali, gli attuali commi 5 e 6, conformi all'articolo 9, paragrafo 3, lettera c), della direttiva.

L'articolo 24 modifica la Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione Vi del Codice.

Il comma 1, che sostituisce l'articolo 112, detta la disciplina del giudizio di omologazione precisando il contenuto delle verifiche compiute dal tribunale - a seconda che il concordato sia in continuità aziendale o meno - (comma 1) e le regole della omologazione tramite ristrutturazione trasversale prevista dall'articolo 11, paragrafo 1, lettere a) e b) della direttiva (comma 2) e del giudizio di convenienza previsto dalla lettera c) del paragrafo 1 dell'articolo 11 appena citato (comma 3). Il comma 4 dell'articolo 112 attua l'articolo 14 della direttiva, che pone limiti al potere del tribunale di disporre la stima del complesso aziendale nell'ambito del giudizio di omologazione e il comma 5 riproduce, per i concordati diversi da quello in continuità aziendale, l'attuale comma 1 dell'articolo 112 sull'opposizione del creditore dissenziente. Infine, il comma 6 si occupa delle somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili, come l'attuale comma 2 dell'articolo 112.

Sul comma 3 viene accolto il suggerimento del Consiglio di Stato che, come per il piano di cui all'articolo 64-*bis*, ha proposto l'eliminazione del periodo che stabilisce a carico del creditore che non ha contestato la convenienza del piano nelle osservazioni di cui all'articolo 107, comma 4, una decadenza che viene ritenuto troppo breve, pregiudizievole per le ragioni dei creditori e lesiva del loro diritto di difesa.

Analoga osservazione è stata svolta dalle Commissioni Giustizia di Camera e Senato.

Il comma 2 modifica l'articolo 113, nell'ottica dell'efficienza delle procedure di cui al Titolo IV della direttiva, stabilendo il termine di dodici mesi dalla presentazione della domanda di accesso per la conclusione del giudizio di omologazione.

Il comma 3 interviene sull'articolo 114, comma 2, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 147 del 2021, per estendere al liquidatore giudiziale tutte le disposizioni dettate per il curatore ed il commissario giudiziale, in attuazione dell'articolo 26, paragrafo 1, lettera d), ed in particolare l'articolo 135 sulla revoca e sostituzione dello stesso professionista.

Il comma 5 è stato introdotto a seguito dei rilievi formulati dalla Commissione Giustizia della Camera sulla necessità di riordino delle norme del PCT, contenute nel decreto-legge n. 179 del 2012. L'intervento inserisce nel Codice la previsione sul deposito dei rapporti riepilogativi semestrali da parte del commissario giudiziale e sul deposito del rapporto finale al momento del completamento dell'esecuzione del concordato.

Con il comma 4 si modifica l'articolo 116 nel quale è inserito il comma 5, che limita il diritto di recesso dei soci nel caso in cui il piano preveda il compimento di operazioni di trasformazione, fusione e scissione previste dallo stesso articolo 116. La disposizione è attuativa dell'articolo 12, paragrafo 1, della direttiva.

L'articolo 25 introduce nel Capo III, del Titolo IV della Parte Prima la Sezione VI-bis che detta disposizioni specifiche sull'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza da parte delle società introducendo gli articoli da 120-bis a 120-quinquies, che

recepiscono i principi dettati dall'articolo 12 della direttiva e che intendono favorire l'utilizzo delle procedure di ristrutturazione da parte della società quale forma più diffusa di impresa interessata dalla ristrutturazione.

Con l'articolo 120-bis si disciplina l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza chiarendo che l'avvio della ristrutturazione, e la determinazione del contenuto del piano, costituiscono esecuzione degli obblighi di attivarsi senza indugio per l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi e il recupero della continuità aziendale, previsti dall'articolo 2086, secondo comma, del codice civile. È dunque soppressa la possibilità di deroghe statutarie alla competenza degli amministratori e la forma del verbale notarile è, di conseguenza, necessaria per la sola decisione di accedere allo strumento, mentre la determinazione del contenuto del piano, che non di rado segue a distanza di tempo dalla prima, risponderà ai requisiti di forma previsti per lo specifico tipo di società. Il comma 2 chiarisce che, stante l'espressa deroga operata dalla direttiva (UE) 2019/1023 alla direttiva (UE) 2017/1132, la normativa di recepimento della prima può prevedere che, anche in assenza di una deliberazione dei soci, il piano di ristrutturazione vada a modificare la struttura finanziaria della società, e dunque prevedere la cancellazione di azioni e quote, l'emissione di azioni, quote e strumenti finanziari, anche con limitazione o esclusione del diritto d'opzione, operazioni di fusione, scissione e trasformazione. I commi 3 e 4 introducono disposizioni che impediscono ai soci, che potrebbero non avere più un interesse nella società, di ostacolare la ristrutturazione o anche solo una delle sue fasi. Per questa ragione si è previsto che i soci, pur mantenendo un diritto di informativa sull'avvio e sull'andamento della ristrutturazione, non possano revocare gli amministratori senza giusta causa, come accade per i sindaci di società per azioni e che non è considerata giusta causa

la presentazione della domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza in presenza delle condizioni di legge. Il comma 5, nell'ottica di agevolazione della ristrutturazione, disciplina la possibilità per i soci di proporre proposte concorrenti e il comma 6 consente di estendere le disposizioni dei commi precedenti anche agli imprenditori collettivi organizzati in forma diversa dalle società

L'articolo 120-ter prevede la possibilità del classamento dei soci, rendendolo obbligatorio nel caso in cui vengono incisi direttamente i loro diritti e in ogni caso per le grandi imprese e per le società a capitale diffuso. In presenza di diritti diversi ed ulteriori riconosciuti ai soci dallo statuto originario o come modificato a seguito della ristrutturazione, il classamento richiede la formazione di una pluralità di classi corrispondenti. La formazione delle classi imposta dal comma 2 consente ai soci di esprimere il diritto di voto sulla proposta, in misura proporzionale alla partecipazione al capitale e indipendentemente dai diritti di voto loro riconosciuti dallo statuto. I soci votano secondo le regole previste per l'espressione del voto da parte dei creditori, con l'unica differenza che, con riguardo ai soci e in relazione al loro possibile e razionale disinteresse, opera un meccanismo di silenzio-assenso (comma 3). Sempre il comma 3 equipara ai soci i titolari di strumenti finanziari che non attribuiscono un diritto di credito incondizionato al rimborso dell'apporto, in quanto titolari di una pretesa residuale.

L'articolo 120-quater detta i principi in caso di omologazione del concordato se il piano prevede attribuzioni ai soci. Le previsioni generali in materia di ristrutturazione trasversale vanno infatti integrate per disciplinare il modo in cui le regole sulla distribuzione del plusvalore da ristrutturazione debbano applicarsi rispetto ai soci, per i quali non è agevole individuare cosa costituisca trattamento più

o meno favorevole rispetto a classi di creditori, non essendo i soci titolari di un diritto di credito. Occorre dunque “misurare” il trattamento riservato ai soci, tenendo conto che l’obiettivo della normativa è quello di permettere che il tribunale possa omologare lo strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza, nonostante il dissenso di una o più classi, se il valore di liquidazione del patrimonio è distribuito tra i creditori secondo la regola di priorità assoluta e il plusvalore da continuità è assegnato, ai creditori ed eventualmente ai soci, in una misura tale che il trattamento riservato a ciascuna delle classi dissenzienti sia almeno pari a quello delle classi di pari rango e più favorevole di quello riservato alle classi inferiori. Tale criterio risulta tuttavia inapplicabile in caso di dissenso dell’unica classe di creditori collocata al rango immediatamente superiore a quello dei soci; per tale ragione, nell’ultimo periodo del primo comma si prevede che, in questo solo caso, al fine di verificare il rispetto delle suddette regole, il valore assoluto destinato a tale classe debba essere superiore a quello riservato ai soci. Il comma 2 sottrae alle regole in materia di distribuzione del valore, e alle conseguenti limitazioni, il mantenimento di una partecipazione dei soci che sia conseguente a nuovi conferimenti e, solo nel caso di imprese minori, anche di nuovi apporti dei soci in forma diversa da quella del conferimento o del versamento a fondo perduto, come previsto dal Considerando 59 della direttiva. Il comma 3 attribuisce ai soci il diritto alla tutela del “diritto di proprietà”, sotto forma di diritto al mantenimento dell’eventuale valore di liquidazione della partecipazione. Il comma 4 dà attuazione all’articolo 2, par. 1, n. 9) della direttiva, che consente l’accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza a tutti gli “imprenditori”, per tali tuttavia intendendosi tutte le persone fisiche che esercitano “un’attività commerciale, imprenditoriale, artigianale o professionale”. La norma sulla distribuzione del valore ai soci trova dunque applicazione, seppur parziale e nei limiti della compatibilità,

anche al valore riservato al debitore nella ristrutturazione di attività svolta da imprese non societarie.

Con l'articolo 120-quinquies si disciplina la fase di esecuzione del concordato.

Al fine di evitare atteggiamenti ostruzionistici dei soci, come previsto dall'articolo 12 della direttiva, si esclude la necessità di loro deliberazioni al fine dell'attuazione dello strumento omologato, attribuendo i relativi poteri al tribunale, per le modificazioni statutarie che essendo previste in modo specifico dal piano non richiedono alcuna decisione discrezionale, e per tutte le altre, in via generale, agli amministratori. Si prevede altresì un particolare strumento in caso di inerzia di questi ultimi. Il comma 2 disciplina i controlli assegnati dalla legge al notaio e la procedura che lo stesso segue se ritiene non adempiute le condizioni previste dalla legge per la singola operazione chiarendo che, avverso il suo rifiuto, gli amministratori debbano ricorrere allo stesso tribunale che ha omologato. Il comma 3 si occupa dei casi in cui i contratti stipulati dalla società con terzi contengano clausole che prevedono conseguenze sfavorevoli in caso di mutamento degli assetti proprietari e intende evitare che tali contratti, dei quali pure la normativa generale prevede la continuità (mediante disattivazione delle clausole "ipso facto"), in concreto ostacolino il successo della ristrutturazione. Essa sancisce il principio secondo il quale tali clausole non possono essere attivate per il mero fatto del cambiamento di controllo, e l'inefficacia di eventuali patti contrari, ferma restando la rilevanza che quest'ultimo può avere in concreto sulla base dei principi generali.

L'articolo 26 **apporta modifiche all'articolo 135, comma 1**, del Codice, per recepire la disposizione dettata dall'articolo 26, paragrafo 1, lettera d) della direttiva che consente anche ai creditori di chiedere

la sostituzione del professionista. Non è possibile prevedere il meccanismo di opposizione alla nomina menzionato dal medesimo articolo 26 in quanto l'ordinamento nazionale non prevede procedure di preventiva consultazione dei creditori né di informativa prima che l'autorità preposta designi il singolo professionista. L'abrogazione del comma 2 dell'articolo 135 discende dalla modifica del comma 1 che riconosce ad ogni creditore, la facoltà di richiedere la sostituzione del curatore. A seguito del rilievo del Consiglio di Stato e in stretta aderenza a quanto richiede la direttiva, la facoltà di chiedere la sostituzione è stata collegata all'opportunità di evitare l'esistenza di conflitti di interessi in capo al professionista, con l'inserimento dell'*incipit* suggerito nel parere.

L'articolo 27 è intervenuto sull'articolo 158 a seguito dello specifico rilievo sollevato dal Consiglio di Stato su tale norma, contenente la disciplina dei crediti pecuniari in caso di apertura della liquidazione giudiziale. La disposizione infatti riproduce letteralmente l'articolo 59 della legge fallimentare senza tenere conto delle pronunce di incostituzionalità intervenute che hanno colpito lo stesso articolo in relazione alla rivalutazione dei crediti di lavoro (v. Corte Costituzionale n. 300 del 31.12.1986, n. 204 del 20 aprile 1989 e n. 567 del 22 dicembre 1989). La modifica suggerita elimina quindi i profili di incostituzionalità della norma originaria recependo le indicazioni contenute nelle pronunce della Consulta citate.

L'articolo 28 modifica l'articolo 166, comma 3, lettere e) e g) del Codice al fine di escludere gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere in esecuzione del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-bis dall'azione revocatoria e di sostituire la precedente dizione "procedure di regolazione della crisi" con quella di "strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza".

Con gli articoli 29 e 30 si apportano modifiche, rispettivamente, agli articoli 213 e 216 del Codice in attuazione del principio di efficienza delle procedure di insolvenza di cui all'articolo 25, lettera b) della direttiva, modifiche tramite le quali si affida al curatore il ruolo cardine nella programmazione ed esecuzione delle operazioni di liquidazione.

L'attuale formulazione delle norme del Codice della crisi, non ancora in vigore, delinea infatti un sistema nel quale l'inizio delle operazioni di vendita è affidato non solo alla redazione e approvazione del programma di liquidazione ma anche all'emissione di un'ordinanza di vendita da parte del giudice delegato anche nel caso di c.d. vendita competitiva, cioè di vendita effettuata non seguendo le norme del codice di rito. Tale previsione, che modifica il sistema attualmente vigente, è potenzialmente foriera di lungaggini che non si giustificano con esigenze di controllo e verifica dell'operato del curatore posto che la vigilanza sulle operazioni di vendita è esercitata, in via preliminare, con l'approvazione del programma di liquidazione e l'autorizzazione data dal giudice rispetto ai singoli atti conformi di cui all'articolo 213 e, successivamente, con il controllo previsto dall'articolo 216, comma 9. È dunque opportuno che il Codice mantenga il sistema esistente, senza dubbio più rapido ed efficiente, nel quale la modalità di vendita principale, quella competitiva, è affidata alla gestione del curatore secondo le modalità indicate nel programma di liquidazione, mantenendo ferma la possibilità di procedere secondo le forme del codice di procedura civile. Le ulteriori modifiche apportate all'articolo 213 sono volte a disciplinare aspetti specifici delle operazioni di vendita, o di rinuncia alla liquidazione di determinati beni, a ridurre i tempi attualmente previsti dal Codice, a precisare quale sia l'inadempimento rilevante del curatore ai fini della sua eventuale revoca ed a chiarire i termini entro i quali può essere invocata la responsabilità disciplinata dalla c.d. Legge Pinto rispetto alla quale i

tempi obiettivamente necessari per svolgere le operazioni di liquidazione non possono essere considerati come ritardo imputabile allo Stato. Le modifiche all'articolo 216 sono speculari all'impostazione dell'articolo 213 e tendono a chiarire le modalità di vendita e di informativa al giudice delegato per una più completa vigilanza. Infine, il comma 12 dell'articolo 216 è finalizzato a garantire che i soggetti specializzati dei quali il curatore può avvalersi presentino requisiti di onorabilità e professionalità, in tal modo declinando ulteriormente i principi di trasparenza ed efficienza delle procedure, anche liquidatorie. La previsione costituisce attuazione dell'articolo 27 della direttiva, per quanto attiene alla vigilanza sui professionisti. Il comma 11-bis che intende assicurare la professionalità ed il controllo su tutti i soggetti che operano nell'ambito della gestione delle procedure, concorsuali, è rinumerato come comma 12 in accoglimento del rilievo redazionale del Consiglio di Stato ed è modificato per collegare il termine di adozione del collegamento all'entrata in vigore del presente decreto così modificando la precedente disposizione, non propriamente corretta nella sua formulazione (posto che all'attuazione della direttiva si è provveduto con il presente decreto)

L'articolo 31 interviene sull'articolo 235, comma 1, con intervento richiesto nel parere della Commissione giustizia della Camera per il riordino delle norme sul PCT e inserisce nel Codice l'obbligo di deposito del rapporto riepilogativo finale per il curatore, già previsto nell'articolo 16-bis del decreto-legge n. 179 del 2012.

L'articolo 32 modifica, con il comma 1, l'articolo 255 del Codice al fine di eliminare la possibilità per il curatore di esercitare separatamente le azioni di responsabilità elencate nella stessa norma, in attuazione del principio di efficienza delle procedure di gestione dell'insolvenza di cui all'articolo 25 lettera b) della direttiva.

L'esercizio di azioni separate infatti crea inefficienze nella gestione della procedura (essendo noto che la principale causa della durata eccessiva delle procedure di insolvenza è ravvisabile nelle lungaggini dei giudizi instaurati dal curatore o nei quali lo stesso è subentrato) e si pone contro il principio di economia processuale, incentivando il proliferare di giudizi e di procedimenti (nei quali gli accertamenti da compiere sono spesso sovrapponibili e non è agevole distinguere le conseguenze dannose di una fattispecie rispetto all'altra) e provocando l'aumento dei costi della procedura, a danno dei creditori.

L'articolo 33 modifica l'articolo 268 del Codice, che disciplina la liquidazione controllata delle imprese minori, con una disposizione di semplificazione e coordinamento che elimina l'iniziativa del pubblico ministero per le imprese di piccole dimensioni e che innalza a cinquantamila la soglia debitoria oltre la quale la liquidazione controllata può essere aperta. La modifica in esame rappresenta un intervento di semplificazione e coordinamento che intende privilegiare la soluzione stragiudiziale della crisi delle imprese di minori dimensioni, sul presupposto del minore impatto che l'insolvenza di tali imprese produce sul mercato di riferimento e sul sistema economico in generale. Gli effetti distorsivi sulla concorrenza prodotti dalle imprese in sovraindebitamento sono infatti minori rispetto a quelli delle attività produttive più grandi che, se restano sul mercato in stato di insolvenza, potenzialmente pregiudicano un numero maggiore di soggetti economici che con essi interagiscono oppure operano in concorrenza.

L'articolo 34 modifica, al comma 1, l'articolo 278, comma 1, del Codice al fine di attuare l'articolo 22, paragrafo 1, della direttiva disponendo che l'esdebitazione fa venir meno anche le cause di ineleggibilità collegate all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Il comma 2 interviene sull'articolo 279, contenente norme in tema di condizioni temporali di accesso alla esdebitazione, abrogandone il comma 2 che riguarda la composizione assistita della crisi.

Con l'articolo 35 si modificano le disposizioni dell'articolo 285, che disciplina degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza dei gruppi di imprese, per adeguarle alla disciplina del concordato introdotta con il recepimento della ristrutturazione trasversale. In particolare, nel comma 2, la nozione di miglior soddisfacimento è integrata con la valutazione dei vantaggi compensativi derivanti alle singole imprese, tenute ferme le regole generali dettate dagli articoli 47 e 112. Le modifiche ai commi 3, 4 e 5 sono funzionali a distinguere il giudizio di convenienza disciplinato dalla attuale norma, che resta salvo per il concordato liquidatorio o con assuntore, da quello che, unitamente alla ristrutturazione trasversale, va compiuto in caso di concordato in continuità aziendale.

Non possono trovare accoglimento i rilievi sollevati dal Consiglio di Stato sulla norma, che riguardano la necessità di dare una definizione dei “vantaggi compensativi”.

Tale espressione, già esistente nel testo del 2019 e non definita dal Codice nel momento della sua approvazione, assume significato concreto in relazione al caso specifico e non si presta a una definizione normativa generale ed astratta. Sul piano generale acquista significato in una logica di gruppo visto economicamente come impresa unitaria e riguarda i vantaggi, anche soltanto ragionevolmente attesi, che vanno a compensare il sacrificio chiesto a una o più società per l'interesse del gruppo nel suo complesso, vantaggi che naturalmente si riflettono sulla “quantità e quantità” del soddisfacimento dei creditori delle società sacrificate.

Con riferimento al concordato di gruppo i vantaggi compensativi, quindi, avranno rilievo soltanto di fronte a operazioni che comportino il sacrificio immediato di una o più società del gruppo e influiranno sul soddisfacimento dei creditori della società sacrificata; tale soddisfacimento deve essere il migliore nel senso di pari o maggiore di quanto si otterrebbe in caso di liquidazione giudiziale, ed è in buona sostanza dato da due componenti, una immediata e una futura ragionevolmente attesa.

Si tratta di una prospettiva appare virtuosa in quanto logicamente spingerà i fautori del piano concordatario a cercare ed a dimostrare tali vantaggi, che solo ove trovassero serio e provato fondamento consentirebbero di giungere ad un esito positivo del giudizio di omologazione. Questo ordine di idee non esclude il principio della separazione delle masse attive e passive, cambiando soltanto il concetto di soddisfacimento dei creditori come sopra significato e non rappresenta una deroga al principio dell'art. 2740 c.c. in quanto non altera la *par condicio* dei creditori, se non nei limiti ammessi dal CCI alla luce della direttiva, né incide sulla disciplina dettata dagli articoli 84 e 85 in quanto i creditori troveranno soddisfacimento nel rispetto di tali norme.

L'articolo 36 modifica, con il comma 1, la rubrica del capo III del Titolo VI della Parte Prima del Codice e, con il comma 2, l'articolo 289, comma 1, al solo fine di sostituire la dizione “procedure di regolazione della crisi” con quella di “Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza” alla precedente sulle procedure di regolazione della crisi.

L'articolo 37 interviene sul capo II del Titolo VII della Parte Prima, contenente la disciplina della liquidazione coatta amministrativa. In particolare:

- con il comma 1 modifica il comma 1 dell'articolo 301 al fine di uniformare i criteri di nomina del commissario liquidatore con quelli previsti per i professionisti nominati in sede giudiziaria. Trattasi di intervento attuativo dell'articolo 26, paragrafo 1, della direttiva che riguarda tutti i professionisti nominati nell'ambito di procedure di ristrutturazione dall'autorità giudiziaria o amministrativa (v. articolo 2, paragrafo 2, n. 12);
- con il comma 2 modifica l'articolo 302, comma 3, al fine di richiamare anche per il commissario liquidatore la norma sulla revoca del curatore, la cui applicabilità è stata estesa anche al commissario giudiziale con l'articolo 18 del presente schema di decreto legislativo;
- il comma 3 modifica l'articolo 306, comma 2, primo periodo, in quanto norma contenente il riferimento agli indicatori della crisi, venuti meno con la sostituzione del Titolo II e dunque anche dell'articolo 13 che li prevedeva.

L'articolo 38 apporta all'articolo 316 del Codice le modifiche rese necessarie dalla sostituzione del Titolo II e dunque elimina il riferimento ai creditori pubblici qualificati di cui all'articolo 15 sostituisce e menziona i segnali disciplinati nell'articolo 3 del Codice al posto dei “fondati indizi di crisi secondo le disposizioni del titolo II”.

L'articolo 39 interviene sugli articoli 341 e 342 per modificare i riferimenti in essi contenuti agli articoli 48, comma 5, 87, modificati con il presente schema di decreto legislativo.

L'articolo 40 interviene sul Capo IV del Titolo IX della Parte Prima per abrogare la fattispecie di reato del falso nelle attestazioni dei componenti dell'OCRI, in ragione del venir meno di tali organismi, e, di conseguenza, per modificare la rubrica dello stesso Capo IV.

L'articolo 41 modifica la Parte Prima, Titolo X, Capo I del Codice.

Il comma 1 modifica la rubrica del Capo I per eliminare i riferimenti ivi esistenti agli strumenti di allerta ed alla composizione assistita della crisi collegati al Titolo II revisionato.

Il comma 2 dispone l'abrogazione degli articoli 351 e 352 del Codice, contenenti disposizioni relative agli OCRI e il comma 3 modifica l'articolo 353, comma 1, per sopprimere il riferimento alla composizione assistita e per abbreviare il termine di adozione del regolamento per l'istituzione dell'Osservatorio permanente, secondo le indicazioni date dal Consiglio di Stato.

Il comma 4 abroga l'articolo 354 sulla revisione dei parametri del modificato articolo 15 sugli indicatori della crisi.

L'articolo 42 interviene sulla Parte Prima, Titolo X, Capo II del Codice ed in particolare:

- con il comma 1, sull'articolo 356 eliminando il riferimento agli OCRI;
- con il comma 2, inserisce nell'articolo 358, comma 3, che disciplina i requisiti per la nomina a professionista che gestisce una procedura concorsuale, lo specifico criterio richiesto dall'articolo 26, paragrafo 1, lettera c) della direttiva nel caso di procedura che presenta caratteri transfrontalieri ed elimina un refuso contenuto nella norma del Codice.

L'articolo 43 apporta agli articoli 359 e 361 del Codice le necessarie correzioni ai riferimenti interni, in conseguenza delle modifiche all'articolo 40.

L'articolo 44 modifica l'articolo 368, comma 4, del Codice al fine di sostituire la precedente dizione “procedure di regolazione della crisi”, contenuta alla lettera a), con quella di “degli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza” e di modificare la lettera d), in coerenza con le modifiche apportate agli articoli 84 e 85 del Codice. Rispetto allo schema approvato il 17.3.2022, è stato corretto l’errore rilevato consistente nel fatto che, a seguito della riscrittura degli articoli 84 e 85, la disposizione richiamata, e cioè l’articolo 85, comma 7, è ora riportata nell’articolo 84, comma. Conseguentemente il richiamo all’intero articolo 84 era erroneo e produttivo di rilevanti problemi applicativi.

L’articolo 45 sopprime il riferimento alla composizione assistita della crisi inserito dall’articolo 381, comma 2, del Codice nell’articolo 2545-*sexiesdecies*, primo comma, del codice civile.

Rispetto allo schema approvato il 17.3.2022 è stato eliminato l’articolo 46 in quanto contenente una disposizione già entrata in vigore (articolo 42 del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, intervenuto sull’articolo 389 del Codice), con la quale l’entrata in vigore del Codice, e quindi del presente decreto, è stata rinviata al 15.7.2022.

Nel parere n. 832/2022 si ritiene infine opportuna una modifica dell’articolo 390 del Codice, contenente le disposizioni transitorie, anche se si tratta di norma non interessata dal presente schema di decreto. Secondo il Consiglio di Stato, il radicale cambiamento di impostazione del Codice consiglia di prevedere una sorta di sospensione delle procedure fallimentari pendenti che si trovano ad uno stadio iniziale o che non sono state interessate da operazioni irreversibili. Rispetto a tali procedure si chiede di prevedere la possibilità, entro un certo arco temporale, “*di superare lo stato di crisi*

mediante una delle procedure disciplinate dal Codice” (così parere su Titolo X, Art. 390).

Rispetto a tale proposta si rileva che l’apertura della procedura fallimentare presuppone l’accertamento sul fatto che l’impresa versi in stato di insolvenza e non in stato di crisi. Ne discende l’impossibilità di introdurre la disciplina richiesta non essendo possibile consentire l’accesso a procedure o a strumenti di regolazione della crisi ad imprese per le quali sia stato giudizialmente accertato lo stato di insolvenza.

Il Capo II contiene, agli articoli da 46 a 52, le disposizioni transitorie, di coordinamento e le abrogazioni che si rendono necessarie a seguito della trasposizione, nel novellato titolo II del Codice della crisi, delle norme del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 relative alla composizione negoziata e alla piattaforma, nonché delle norme contenute negli articoli 30-*ter*, 30-*quater*, 30-*quinqües* e 30-*sexies* del decreto-legge 6 novembre 2021.

L’articolo 46 contiene l’abrogazione delle norme del decreto-legge n. 118 del 2021 confluite nel Titolo II.

L’articolo 47 abroga gli articoli 30-*ter*, 30-*quater*, 30-*quinqües* e 30-*sexies* del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, inseriti nel Titolo II del Codice.

Con l’articolo 48 vengono abrogate le disposizioni del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147 (recante disposizioni integrative e correttive a norma dell’articolo 1, comma 1, della legge 8 marzo 2019, n. 20, al Codice della crisi) rese necessarie dalla sostituzione, nel presente schema di decreto legislativo, di disposizioni già oggetto di modifica da parte del correttivo.

L'articolo 49 modifica il decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi:

- richiamando, nell'articolo 8 del decreto legislativo, le norme del Codice che garantiscono la specializzazione, l'efficienza e la trasparenza nelle nomine dei commissari straordinari e degli altri professionisti da questi ultimi nominati;
- modificando l'articolo 15, comma 3, per richiamare tutte le norme sul curatore, compreso l'articolo 135 sulla sua sostituzione;
- integrando l'articolo 19 alla luce delle disposizioni del Codice che sostituiscono quelle della legge fallimentare già richiamate e, con la modifica del comma 4, rendendo la disposizione sul conto della gestione sovrapponibile a quella della liquidazione giudiziale in un'ottica di maggiore efficienza della procedura e di piena informazione dei creditori;
- intervenendo sull'articolo 43, sulla revoca e sostituzione del commissario straordinario e dei coadiutori, introducendo le disposizioni sulla sostituzione del commissario e sui professionisti da questi designati richieste, anche per la procedura di amministrazione straordinaria, dall'articolo 26 della direttiva;
- estendendo la disciplina dell'esdebitazione agli eventuali soci illimitatamente responsabili coinvolti nella procedura di amministrazione straordinaria della società, con l'introduzione dell'articolo 76-bis, in attuazione dell'articolo 20 della direttiva.

L'articolo 50 contiene le disposizioni transitorie, volte a chiarire l'ambito applicativo degli articoli 5, comma 2, 25-ter e 25-quinquies del Codice anche rispetto alla disciplina dettata dal decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla

legge 21 ottobre 2021, n. 147. Si tratta infatti di norme vigenti che, in ragione delle modifiche apportate con il presente schema, possono creare agli operatori problemi applicativi e interpretativi.

In particolare:

- il comma 1, contiene una disposizione che, rispetto al meccanismo di vigilanza sugli incarichi conferiti dalle Commissioni presso le camere di commercio regionali, introdotto su suggerimento del Consiglio di Stato, rende tale meccanismo immediatamente effettivo chiarendo che esso opera anche rispetto agli incarichi conferiti sin dal 15 novembre 2021 (momento in cui la piattaforma telematica nazionale, e quindi la composizione negoziata, sono divenuta operative);
- il comma 2 precisa che le nuove disposizioni per la liquidazione del compenso dell'esperto (anch'esse modificate su suggerimento del Consiglio di Stato), si applicano alle liquidazioni decise dopo l'entrata in vigore del decreto anche se l'attività è stata svolta precedentemente a seguito di nomina decisa nella vigenza delle analoghe disposizioni del decreto-legge nm. 118 del 2021;
- il comma 3 intende evitare problemi interpretativi in relazione all'articolo 25-*quinquies*, che ha riprodotto, modificandola, una disposizione vigente e cioè l'articolo 23, comma 2, del decreto-legge n. 118 del 2021. Una più approfondita riflessione sulle disposizioni transitorie rese necessarie dalle modifiche apportate dopo i pareri degli organi consultivi, ha evidenziato che l'estensione dei limiti di accesso alla composizione negoziata in caso di domande proposte dall'imprenditore ai sensi del primo periodo della stessa norma e rinunciate nei quattro mesi che precedono la presentazione dell'istanza, può ingenerare dubbi sull'ambito di applicabilità della

nuova disposizione rispetto alle rinunce formalizzate nella vigenza della disposizione originaria. Si è dunque voluto chiarire quale sia l'arco temporale di applicazione della norma per evitare problemi applicativi a danno di quelle imprese che hanno rinunciato a procedure giudiziali pendenti confidando nella possibilità di intraprendere il percorso della composizione negoziata.

L'articolo 51 contiene la disciplina dell'entrata in vigore dello schema di decreto legislativo, allineandola a quella dell'entrata in vigore del Codice della crisi, al fine di far entrare in vigore un testo già armonizzato rispetto alle previsioni della direttiva (UE) n. 2019/1023, in tal modo evitando problematiche di diritto intertemporale per gli operatori, che, in caso di previa entrata in vigore del Codice della crisi nel testo attuale, si troverebbero ad applicare, in rapida successione temporale, istituti, quali quello del concordato in continuità aziendale, già profondamente modificati nel Codice della crisi rispetto alla disciplina della legge fallimentare e nuovamente modificati dal presente schema di decreto legislativo.

L'articolo 52 contiene, infine, le disposizioni finanziarie.

Per quanto riguarda le disposizioni della direttiva per le quali non sono previste né indicate specifiche disposizioni attuative, si osserva quanto segue:

- l'articolo 7 richiede che nel periodo di sospensione delle azioni esecutive individuali sia sospeso anche l'obbligo del debitore di presentare istanza di apertura di una procedura di insolvenza che potrebbe condurre alla liquidazione (quindi istanza di liquidazione giudiziale o liquidazione controllata o altra procedura di insolvenza). Non esiste, nell'ordinamento, una previsione esplicita che impone al debitore la presentazione di una delle istanze menzionate dalla norma

europea, se non ai fini della sua eventuale responsabilità per avere aggravato il dissesto con una condotta omissiva o non adeguata. Non è dunque necessario introdurre una deroga rispetto ad un obbligo non previsto dall'ordinamento. Si osserva, comunque, che la previsione di cui all'articolo 54, comma 2, secondo periodo (che impedisce la dichiarazione di apertura della liquidazione giudiziale in pendenza delle misure protettive), conduce al medesimo effetto in quanto se anche il debitore depositasse tale ricorso, il tribunale non adotterebbe alcun provvedimento che possa impedire le trattative e, quindi, la ristrutturazione;

- rispetto all'articolo 17, sulla tutela dei nuovi finanziamenti e dei finanziamenti temporanei in caso di successiva insolvenza del debitore, l'ordinamento risulta armonizzato posto che il solo pregiudizio alle ragioni dei creditori non costituisce una causa di nullità, annullabilità o inopponibilità dei contratti di finanziamento (anche per la revocatoria, fallimentare e ordinaria concorrono sempre altri elementi per la revocabilità dell'atto – v. artt. 166 Codice e art. 2901 del codice civile). Lo stesso pregiudizio non è inoltre, di per sé, fonte di responsabilità, civile o penale (essendo sempre richiesto, quantomeno, l'elemento soggettivo e comunque sussistendo, per la responsabilità penale, l'esimente prevista dall'articolo 324 del Codice) né pare configurabile, in capo al finanziatore, una responsabilità di tipo amministrativo/contabile;

- anche rispetto all'articolo 18, che tutela le altre operazioni connesse alla ristrutturazione sempre in caso di successiva insolvenza del debitore, non è necessario introdurre disposizioni attuative. La protezione accordata a tali operazioni è infatti accordata dall'articolo 166, comma 3, lettera e) (che esonera da revocatoria degli atti compiuti nell'ambito delle procedure di concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione) e dall'articolo 324 (che, nel disciplinare le

esenzioni dai reati di bancarotta di cui si è già detto, menziona anche i pagamenti e le operazioni posti in essere in esecuzione di un concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione, oltre che dei piani attestati di risanamento e del concordato minore);

- in relazione all'articolo 20, paragrafo 2, si osserva che il Codice non contiene disposizioni che dopo l'esdebitazione precludono o limitano l'accesso a misure di sostegno imprenditoriale, conseguentemente non è necessario introdurre una disposizione quale quella indicata dalla direttiva;

- l'articolo 29 non richiede norme primarie attuative posto che l'attività di raccolta ed elaborazione dei dati previsti dalla norma è già operativa, essendo prevista e disciplinata dal decreto del Ministro della giustizia 24 maggio 2012, n. 102, recante “*Regolamento concernente la tipologia e le modalità di estrazione, raccolta e trasmissione dei dati statistici dell'Amministrazione, ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24*”. Ogni ulteriore aspetto di tipo organizzativo rispetto al modulo previsto dal paragrafo 7 dello stesso articolo 29, per la trasmissione dei dati alla Commissione europea, è attualmente gestito dai competenti uffici del Ministero della Giustizia (Direzione generale di statistica e analisi organizzativa e Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati).

Relazione tecnica al D. lgs. 83/2022

Con il decreto legislativo in esame si intendono emanare norme attuative per l'adeguamento della normativa nazionale alla Direttiva (UE) 2019/1023 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 giugno 2019, (c.d. Direttiva *Insolvency*), intervenendo nell'attuale contesto socio-economico con l'obiettivo di contrastare gli effetti che la crisi ha prodotto sulle imprese e risollevarne il panorama aziendale dal sovra-indebitamento inserendo, nella disciplina in tema di insolvenza e delle procedure concorsuali ad essa relative, quelle misure che nel quadro normativo europeo sono state individuate come efficaci nella risoluzione delle situazioni negative del ciclo economico con corrispondenti effetti in termini produttivi ed occupazionali.

La materia della crisi d'impresa e d'insolvenza si colloca nel recente processo italiano di riforma ed è stata oggetto del susseguirsi di interventi in tema di procedure concorsuali, che a partire dalla legge delega del 19 ottobre 2017, n. 155, ha visto l'emanazione del Codice della crisi e dell'impresa (CCI) di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, le cui linee direttrici hanno subito ritocchi realizzati con il decreto legislativo n. 147 del 2020 (c.d. decreto correttivo) fino ai recenti interventi attuati con il decreto legge n. 118 del 2021, convertito, con modifiche dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, che ha, tra il resto, disposto il rinvio al 31 dicembre 2023 dell'entrata in vigore della disciplina della disciplina dell'allerta, mentre per numerose altre norme è stata prevista la postergazione dell'entrata in vigore e, infine, con il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021 n. 233 (artt. 30-*ter*, 30-*quater*, 30-*quinqies* e 30-*sexies*).

In tale panorama va collocata l'altrettanto recente delega legislativa contenuta nella legge n. 53 del 2021 che, con il necessario recepimento

della citata Direttiva n. 2019/1023/UE, rappresenta l'occasione per intervenire sulla riforma del diritto della crisi *in itinere*, integrando o modificando le attuali disposizioni in materia al fine di rimodulare la disciplina, dando, pertanto, piena attuazione alle pertinenti previsioni unionali.

Va segnalato che nella *Direttiva Insolvency* è nodale la collocazione degli strumenti di allerta precoce quali misure volte ad aumentare l'efficienza delle procedure di ristrutturazione, insolvenza ed esdebitazione, mediante l'incentivazione della richiesta da parte del debitore, in una fase molto anticipata, dell'accesso ai quadri e alle tecniche di ristrutturazione preventiva disponibili. Fondamentale è infatti la tempistica dell'avvio dei quadri di ristrutturazione, che devono appunto avvenire in modo estremamente "tempestivo", ritenendo che la crisi di impresa, se non sollecitamente affrontata, è idonea alla progressiva distruzione dei valori coinvolti nella relativa attività, in pregiudizio di tutti gli interessi in gioco; e che, per converso, un intervento quanto più tempestivo di trattazione della crisi valga, invece, rispettivamente a massimizzare e proteggere quei valori ed interessi.

Nello specifico, il presente provvedimento, si compone di **52 articoli**, articolati in due Capi:

Capo I "Modifiche al codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14" composto degli articoli da 1 a 45 e **Capo II "Disposizioni di coordinamento e abrogazioni e disposizioni transitorie,"** composto dagli articoli da 46 a 52, qui di seguito riportati, illustrando a seconda degli interventi e delle modifiche introdotte, gli eventuali riflessi di natura finanziaria.

CAPO I

**MODIFICHE AL CODICE DELLA CRISI D'IMPRESA E
DELL'INSOLVENZA DI CUI AL DECRETO LEGISLATIVO
12 GENNAIO 2019, N. 14**

ART. 1

***(Modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capo I, del decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)***

Obiettivo della presente disposizione è apportare le necessarie modifiche al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo n. 14 del 2019, in tema di definizioni, armonizzandole con le linee di intervento realizzate con il provvedimento in esame.

In particolare vengono sostituite: alla lettera a) la definizione di **“crisi”** stabilendo che con essa si intende lo stato del debitore che rende probabile l'insolvenza e che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettici a far fronte alle obbligazioni nei successivi dodici mesi; alla lettera h) la definizione di **“gruppo di imprese”** rappresentato dall'insieme delle società, delle imprese e degli enti, esclusi lo Stato e gli enti territoriali, che, ai sensi degli articoli 2497 e 2545-septies del codice civile, esercitano o sono sottoposti alla direzione e coordinamento di una società, di un ente o di una persona fisica; a tal fine si presume, salvo prova contraria, che l'attività di direzione e coordinamento delle società del gruppo sia esercitata dalla società o ente tenuto al consolidamento dei loro bilanci oppure dalla società o ente che le controlla, direttamente o indirettamente, anche nei casi di controllo congiunto.

Di grande importanza l'inserimento della lettera m-bis) che inserisce gli ***strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza***, definendoli quali misure, accordi e procedure volte al risanamento dell'impresa attraverso la modifica della composizione, dello stato o della struttura

delle sue attività e passività o del capitale oppure volte alla liquidazione del patrimonio o delle attività che, a richiesta del debitore, possono precedere la composizione negoziata della crisi. Infatti, come indicato nelle premesse della Direttiva *de qua* la tendenza è quella di favorire metodi di risanamento o, almeno di salvataggio, di parte delle unità sane dell'impresa in difficoltà finanziaria, attraverso una preventiva ristrutturazione idonea a favorire l'accesso dei debitori a uno o più strumenti di allerta precoce, chiari e trasparenti in grado di individuare quelle situazioni che possono comportare la probabilità di insolvenza e segnalare al debitore l'urgenza di procedere, evitando il deterioramento dei crediti ed attenuando l'impatto negativo sul settore finanziario.

Di conseguenza è necessario modificare le lettere n), o) e q) dell'articolo esaminato, sostituendo il riferimento alle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza previste con quello agli **“strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza”**. È aggiunta, poi, la lettera o-bis), che individua l'**esperto**, quale soggetto terzo, indipendente, iscritto nell'elenco di cui al comma 3 dell'articolo 13, competente a facilitare le trattative nell'ambito della composizione negoziata.

Vengono poi soppresse le lettere g) e u) eliminando la definizione di grandi imprese e quella di OCRI.

La disposizione ha natura ordinamentale e precettiva ed è volta, nel doveroso adeguamento all'impianto della direttiva, ad individuare gli strumenti più idonei ad incentivare il debitore a richiedere, in una fase precoce, l'accesso ai quadri, alle procedure ed alle tecniche di ristrutturazione preventiva disponibili; la norma, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 2

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capo II, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

Il presente articolo interviene sugli articoli 3, 4 e 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sostituendone il contenuto.

In particolare, con il *comma 1*, si sostituisce l'articolo 3 “***Adeguatezza delle misure e degli assetti in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa***”, inserendo gli opportuni richiami ai nuovi strumenti inseriti dal provvedimento in esame in funzione della rilevazione tempestiva della crisi d'impresa. Viene, infatti, stabilito che l'imprenditore individuale deve adottare le misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e assumere senza indugio le iniziative necessarie a farvi fronte, mentre l'imprenditore collettivo deve istituire un assetto organizzativo, amministrativo e contabile adeguato ai sensi dell'articolo 2086 del codice civile, ai fini della tempestiva rilevazione dello stato di crisi e dell'assunzione di idonee iniziative.

Nel dettaglio, si prevede che le misure e gli assetti di cui rispettivamente ai commi 1 e 2 dell'articolo 3 del decreto legislativo 14/2019 devono essere diretti a: 1) consentire la rilevazione precoce di possibili squilibri di carattere patrimoniale o economico-finanziario, in relazione alle peculiarità dell'impresa e dell'attività imprenditoriale svolta dal debitore; 2) verificare la sostenibilità dei debiti e le prospettive di continuità aziendale almeno per i dodici mesi successivi; 3) ricavare le informazioni necessarie a utilizzare la lista di controllo particolareggiata e a effettuare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento di cui al comma 2 dell'articolo 13.

Rilevante il contenuto del comma 4 del citato articolo 3 che definisce, per la previsione di cui al comma 3, l'esistenza di debiti per retribuzioni, scaduti da almeno trenta giorni, pari a oltre la metà dell'ammontare complessivo mensile delle retribuzioni, l'esistenza di debiti verso fornitori, scaduti da almeno novanta giorni, di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti, l'esistenza di esposizioni nei confronti delle banche e degli altri intermediari finanziari che siano scadute da più di sessanta giorni o che abbiano superato da almeno sessanta giorni il limite degli affidamenti ottenuti in qualunque forma, purché rappresentino, complessivamente, almeno il cinque per cento del totale delle esposizioni e l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie previste dal comma 1 dell'articolo 25-*novies*.

Si segnala, infine, quanto inserito nel comma 2 che sostituisce l'articolo 4 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 concernente i doveri delle parti, dove si prevede, in particolare – nell'ambito della composizione negoziata, nel corso delle trattative e dei procedimenti per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza - che nel corso delle trattative e delle procedure indicate il debitore e i creditori debbano comportarsi secondo buona fede e correttezza. Il citato articolo 4 prosegue con l'elencazione dettagliata dei doveri sia del debitore che del creditore.

Merita, poi, di essere segnalato il contenuto del comma 3 del riformulato articolo 4, che stabilisce l'obbligo del datore di lavoro, con più di quindici dipendenti, di informare, con comunicazione scritta trasmessa anche tramite posta elettronica certificata, i soggetti sindacali indicati dall'articolo 47, comma 1, della legge 29 dicembre 1990, n. 428, delle rilevanti determinazioni, assunte nel corso delle trattative della composizione negoziata e nella predisposizione del piano nell'ambito di uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, che incidono sui rapporti di lavoro di una pluralità di

lavoratori, anche solo per quanto riguarda l'organizzazione del lavoro o le modalità di svolgimento delle prestazioni. Si prevede che tali soggetti, entro tre giorni dalla ricezione dell'informativa, possono chiedere un incontro all'imprenditore che deve avere inizio entro cinque giorni dal ricevimento dell'istanza e, che tale consultazione si svolga con vincolo di riservatezza rispetto alle informazioni qualificate come tali dal datore di lavoro o dai suoi rappresentanti nel legittimo interesse dell'impresa. È redatto, ai fini della determinazione del compenso dell'esperto nell'ambito della composizione negoziata, un rapporto succinto sottoscritto dall'imprenditore e dall'esperto stesso. Inoltre, è previsto che l'imprenditore curi direttamente la propria formazione riguardo al funzionamento della composizione negoziata e degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, attraverso percorsi formativi il cui contenuto è definito con il decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, già previsto all'articolo 13, comma 2 del D.L. 118/2021, con il quale si mette a disposizione dell'imprenditore una serie di strumenti informativi, presenti nella piattaforma telematica nazionale, quali la lista di controllo particolareggiata, indicazioni operative per il piano di risanamento, un test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento e una guida sulla composizione negoziata, accessibili dall'imprenditore e dai professionisti incaricati sui siti istituzionali di ciascuna Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura. Si evidenzia che la formazione ivi prevista non determina effetti negativi per la finanza pubblica, atteso che le spese connesse all'istituzione ed al funzionamento della piattaforma, come più volte ribadito, sono già coperte da apposita autorizzazione di spesa.

L'intervento realizzato sull'articolo 5 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 ne prevede la sostituzione intensificando l'applicazione dei principi di trasparenza, rotazione ed efficienza delle nomine e trattazione prioritaria delle controversie richiesti dalle linee

direttrice dell'Unione europea, con riferimento specifico alle nomine dei professionisti effettuate dalle commissioni di cui all'art. 13, comma 6, dall'autorità giudiziaria o amministrativa e dagli organi da esse nominati.

Si segnalano, da ultimo, alcune disposizioni di natura gestionale degli affari in materia, contenute nei commi 2, 3 e 4 del nuovo articolo 5. In particolare, si evidenzia la previsione con cui si stabilisce la trattazione prioritaria delle controversie in cui è parte un organo nominato dall'autorità giudiziaria o amministrativa nei quadri di ristrutturazione preventiva o nelle procedure di insolvenza, o comunque un soggetto nei cui confronti è aperta una procedura prevista dal presente codice. Si evidenzia, inoltre, che il capo dell'ufficio trasmette annualmente al presidente della corte d'appello i dati relativi al numero e alla durata dei suddetti procedimenti, indicando le disposizioni adottate per assicurarne la celere trattazione. Il presidente della corte d'appello ne dà atto nella relazione sull'amministrazione della giustizia.

Il presente articolo ha carattere procedurale ed ordinamentale ed è teso all'inserimento degli opportuni richiami agli elementi di riforma introdotti dal provvedimento in esame dando efficacia agli strumenti individuati per una rilevazione tempestiva della crisi d'impresa. Le modifiche apportate all'impianto degli articoli del decreto legislativo 14 del 2019 garantiscono una maggiore snellezza e funzionalità delle procedure interessate nell'ottica del provvedimento in esame.

In considerazione di quanto evidenziato, si rappresenta che dalla presente norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le attività connesse potranno essere sostenute con il ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 3

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capo II, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

La disposizione in esame apporta delle modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capo II, Sezione II del CCI, sostituendo la rubrica e ridenominandola “*Pubblicazione delle informazioni ed economicità delle procedure*” e inserendo nella medesima l’art. 5-bis al decreto legislativo, nel quale è previsto che il Ministero della giustizia e il Ministero dello sviluppo economico pubblichino nei loro siti istituzionali tutte le informazioni utili sugli strumenti per la anticipata emersione della crisi, sugli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza sui quadri di ristrutturazione preventiva e sulle procedure di esdebitazione previsti e disciplinati dal presente codice e dalle leggi speciali dettate in materia di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi e di liquidazione coatta amministrativa (*comma 1*), nonché una lista di controllo particolareggiata con risposta a quesiti e faq, che possa coadiuvare le piccole e medie imprese alla redazione dei medesimi piani. Il contenuto della lista di controllo è definito con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia (*comma 2*). Infine, il comma 3 contiene l’enunciazione del nuovo *articolo 6 del Codice*, che si occupa della materia dei crediti prededucibili, elencando i medesimi sulla base delle indicazioni già presenti nel vigente articolo, ma eliminando i riferimenti inerenti le procedure di allerta e composizione assistita della crisi ed all’OCRI, sostituiti con quelli relativi agli accordi di ristrutturazione ed al piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione. È, infine, confermata la prededucibilità dei crediti indicati anche nell’ambito delle successive procedure esecutive o concorsuali. Si ribadisce che *la disposizione apporta un reale beneficio all’impresa, consentendole di accedere più facilmente alle procedure stragiudiziali per intervenire precocemente*

sulle situazioni di emergenza e, dunque, per prevenire che lo stato di pericolo si trasformi in crisi per sfociare in insolvenza e, dunque, realizza un vantaggio per la finanza pubblica in termini di economicità di spese procedurali e processuali. L'articolo in esame è, ad ogni modo, di carattere precettivo-ordinamentale e procedurale e non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.

ART. 4

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capo II, Sezione III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

La disposizione sostituisce l'articolo 7 del decreto legislativo 14/2019 (comma 1). Il nuovo articolo risponde come quello attuale al criterio dell'unitarietà delle domande di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alle procedure di insolvenza, disponendo la trattazione in un solo procedimento e che ogni domanda sopravvenuta sia riunita a quelle già pendenti secondo l'iter e le regole enunciate negli articoli 40 e 41 del Codice. Viene, altresì, fissato il principio che nel caso di presentazione di più domande, è esaminata con priorità quella che è orientata a risolvere la situazione di crisi dell'impresa ricorrendo a soluzioni alternative alla liquidazione giudiziale o alla liquidazione controllata, qualora non sia inammissibile, o il piano dalla stessa previsto, sia inadeguato al conseguimento degli obiettivi prefissati. La stessa deve indicare, in maniera espressa, le ragioni di convenienza per i creditori della soluzione prospettata e, nel caso di concordato in continuità aziendale, i motivi di assenza di pregiudizio per i medesimi. Nel caso in cui la domanda in questione non è accolta o sia inammissibile, improcedibile, il tribunale procede su istanza dei soggetti legittimati i all'apertura della liquidazione giudiziale.

Il comma 2 della presente norma sostituisce, invece, l'art. 8 del Codice, in relazione alla durata delle misure protettive - da adottarsi fino all'adozione dell'omologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o fino all'apertura della procedura di insolvenza - che non può superare il periodo anche non continuativo di dodici mesi, comprese eventuali proroghe o rinnovi, tenuto conto delle misure protettive di cui all'articolo 18.

Le disposizioni rivestono carattere ordinamentale e procedurale e non determinano oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

ART. 5

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capo II, Sezione IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

La norma interviene per apportare una sostituzione lessicale all'art. 11 del CCI e, precisamente, sostituire la dizione “procedure di regolazione della crisi” con quella di “**strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza**” che è idonea a meglio illustrare la struttura del sistema e le nuove regole procedurali. *Pertanto, l'articolo non presenta alcun rilievo sotto il profilo finanziario.*

ART. 6

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

Con il presente articolo vengono apportate modifiche alla Parte Prima, Titolo II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14 sostituendolo con il seguente: “*Composizione negoziata della crisi, piattaforma unica nazionale, concordato semplificato e segnalazioni per la anticipata emersione della crisi*”. Si prevede, infatti, di far confluire

le disposizioni contenute nel decreto legge n. 118 del 2021 con cui sono state introdotte misure urgenti in materia di crisi d'impresa e di risanamento aziendale attraverso lo strumento stragiudiziale di composizione negoziata della crisi.

In tal modo si perseguono gli obiettivi di armonizzazione la disciplina interna con il diritto dell'insolvenza in ambito europeo al fine di ridurre le divergenze tra le legislazioni nazionali che possono ostacolare gli investimenti e l'accesso ai finanziamenti, considerato che l'Unione Europea continua a ribadire che la normativa sull'insolvenza non può più essere considerata un affare interno degli Stati membri e che, in particolare, le legislazioni degli Stati membri devono orientarsi verso un impianto strutturale univoco.

Si segnala, quindi, che con l'intervento in esame il Titolo II del decreto legislativo del 2019 n. 14 si compone dei tre Capi come di seguito illustrati.

Capo I: "Composizione negoziata della crisi" (articoli da 12 a 25 quinquies)

Art. 12

(Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa)

Il presente articolo definisce l'ambito e i soggetti che sono interessati dall'istituto innovativo introdotto dal decreto in esame, che stabilisce che l'imprenditore commerciale e agricolo che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa la nomina di un

esperto quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa.

L'esperto agevola le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali altri soggetti interessati, al fine di individuare una soluzione per il superamento delle condizioni rappresentate, anche mediante il trasferimento dell'azienda o di rami di essa.

Alla composizione negoziata non si applica l'articolo 38 del codice della crisi, in materia di iniziativa del pubblico ministero per l'apertura della liquidazione giudiziale in ogni caso in cui ha notizia dell'esistenza di uno stato di insolvenza, mentre il predetto articolo si applica riguardo ai procedimenti di cui agli articoli 19 e 22.

La disposizione ha natura ordinamentale e precettiva e come tale non determina nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Art. 13

(Istituzione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto)

La norma prevede quali debbano essere i requisiti ed i meccanismi di accesso alla composizione negoziata. L'imprenditore può volontariamente accedere a una piattaforma unica nazionale da ciascun sito delle camere di commercio, industria e artigianato presso i cui registri delle imprese è iscritto. Tale piattaforma fornisce all'interessato le informazioni utili per verificare le condizioni per accedere alla composizione negoziata, offrendo la possibilità di un test pratico per valutare, in via preventiva rispetto al deposito dell'istanza,

le potenzialità e l'efficacia del piano di risanamento della propria impresa.

Al riguardo, si segnala che il contenuto della piattaforma, la lista di controllo particolareggiata adeguata alle esigenze delle micro, piccole e medie imprese, le indicazioni per la redazione del predetto piano di risanamento e le modalità di esecuzione del test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento in questione, sono stati definiti con decreto dirigenziale del Ministero della giustizia adottato il 28 settembre 2021 ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147.

Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano è costituito un elenco di esperti tra gli iscritti a diversi albi professionali (dottori commercialisti ed esperti contabili, avvocati, consulenti del lavoro) e per ciascuna categoria sono richiesti requisiti temporali di iscrizione agli albi e l'acquisizione di competenze professionali nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa. Possono, altresì, essere inseriti nell'elenco sopra indicato coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza. Si segnala che la specifica formazione il cui possesso è condizione per l'inserimento nell'elenco degli esperti, è stata definita dal decreto dirigenziale del Ministero della giustizia di cui sopra.

Per quanto riguarda il contenuto della domanda di iscrizione all'elenco citato, il professionista dovrà presentare la documentazione che attesta il possesso dei requisiti richiesti con il *curriculum vitae* e il consenso al trattamento dei dati.

Presso ciascuna camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano è designato il soggetto responsabile della formazione, tenuta e aggiornamento dell'elenco e del trattamento dei dati in esso contenuti nel rispetto del regolamento (UE) n. 679/2016. Si segnala che al responsabile spettano le verifiche circa la veridicità delle dichiarazioni rese ai richiedenti ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e che la domanda è respinta se non è corredata dalla documentazione prevista dal primo e secondo periodo e può essere ripresentata. La comunicazione da parte di ciascun ordine professionale alla camera di commercio competente per territorio dei nominativi dei professionisti in possesso dei requisiti è effettuata con cadenza annuale a partire dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.

L'esperto è nominato da una commissione costituita presso le predette camere di commercio ed è composta da tre membri effettivi e tre membri supplenti: due magistrati designati dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la rispettiva camera di commercio; due membri designati dalla stessa camera di commercio e due membri designati dal Prefetto competente per il territorio interessato. *Si evidenzia che la commissione, coordinata dal membro più anziano, decide a maggioranza dopo aver verificato il regolare deposito dell'istanza e che ai componenti della stessa non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.*

Sono poi dettate le tempistiche e la modalità di rimessione dell'istanza *de qua* alla commissione e della decisione di quest'ultima sulla richiesta. Si segnala la disposizione per la quale in caso di incompletezza dell'istanza di nomina o della documentazione il segretario generale della camera di commercio nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, invita l'imprenditore a integrare le informazioni o la documentazione mancante entro un termine di trenta giorni, e che decorso inutilmente tale periodo l'istanza non è esaminata e l'imprenditore può riproporla. La nomina può avvenire anche al di fuori dell'ambito regionale e la commissione può tener conto delle esperienze maturate dall'esperto nell'ambito della composizione negoziata e può richiedere il parere non vincolante di un'associazione di categoria presente sul territorio.

Sono pubblicati gli incarichi conferiti e il *curriculum vitae* dell'esperto nominato in apposita sezione del sito istituzionale della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato del luogo di nomina e del luogo dove è tenuto l'elenco presso il quale l'esperto è iscritto, nel rispetto del regolamento (UE) n. 679/2016 e del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, omissivo ogni riferimento all'imprenditore richiedente. Sono, altresì, pubblicati sul sito istituzionale di ciascuna camera di commercio gli elenchi contenenti i nominativi degli esperti, formati presso le camere di commercio dei capoluoghi di regione e delle province autonome di Trento o di Bolzano.

Per quanto attiene ai profili finanziari relativi alla istituzione e al funzionamento della piattaforma telematica nazionale, per i quali è prevista un'autorizzazione di spesa di euro 700.000 per l'anno 2022 e di euro 200.000 annui a decorrere dall'anno 2023, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse rinvenienti dall'abrogazione dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147.

Art. 14

(Interoperabilità tra la piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa e altre banche di dati)

Con la presente disposizione vengono previsti i collegamenti tra la piattaforma telematica nazionale per l'operatività della composizione negoziata e le banche dati del sistema bancario e dei creditori pubblici qualificati al fine di agevolare l'esperto nella conduzione della composizione lasciando ferma la disciplina generale sul trattamento dei dati e sulle conseguenti eventuali responsabilità. Si segnala che le modalità di accesso alle banche dati sono stabilite dall'Agenzia delle entrate, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e dall'agente della riscossione e le modalità di accesso alle informazioni contenute nella Centrale dei rischi sono stabilite dalla Banca d'Italia.

Si evidenzia che l'accesso ai dati attraverso la piattaforma sopraindicata debba avvenire nel rispetto della disciplina relativa alla titolarità del trattamento, ferme restando le specifiche responsabilità ai sensi dell'articolo 28 del Regolamento (UE) 2016/679 spettanti al soggetto gestore della piattaforma, nonché le responsabilità dei soggetti che trattano i dati in qualità di titolari autonomi del trattamento.

Al riguardo, si sottolinea che tali collegamenti potranno essere assicurati nell'ambito della specifica autorizzazione di spesa già prevista dall'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118 che ha destinato per la realizzazione della stessa piattaforma, una spesa di euro 700.000 per l'anno 2022, e a decorrere dall'anno 2023 una spesa di euro 200.000 per la gestione evolutiva del sistema

informatico. Si segnala, pertanto, che dall'attuazione del collegamento alle banche di dati della Centrale dei rischi della Banca d'Italia, dell'Agenzia delle entrate, dell'Inps e dell'agente di riscossione, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto tale implementazione risulta già ricompresa nell'ambito delle attività finanziate mediante l'apposita autorizzazione di spesa, inserita all'articolo 3 sopra richiamato.

Art. 15

(Scambio di documentazione e di dati contenuti nella piattaforma telematica nazionale per la composizione negoziata per la soluzione delle crisi d'impresa tra l'imprenditore e i creditori)

Con il presente articolo si consente a ciascun creditore di accedere alla piattaforma telematica nazionale e ai documenti ivi inseriti dal debitore per il buon esito delle trattative. Nel rispetto della normativa sul trattamento dei dati personali e in coerenza con la natura riservata della composizione negoziata, con la quale si incentiva l'imprenditore a valutare precocemente la propria situazione economico-finanziaria e le possibilità di ristrutturazione dell'impresa, l'accesso dei creditori alla documentazione inserita nella piattaforma dall'imprenditore al momento della presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto o nel corso delle trattative è subordinato al consenso di quest'ultimo. In senso del tutto analogo, anche i creditori devono prestare espresso consenso affinché l'imprenditore possa prendere visione dei documenti e dei dati che essi inseriscono nella piattaforma. *Si rappresenta che lo scambio di documentazione e dati tra imprenditore e creditori, contenuti nella piattaforma per la composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, è gestito in maniera digitale attraverso i sistemi informatici elaborati all'interno del software gestionale realizzato per tale procedura. Si ribadisce, pertanto, che*

tutti gli adempimenti e le attività collegate alla procedura negoziata sono garantite con le risorse finanziarie indicate all'articolo 3 del D.L. 118/2021.

Art. 16

(Requisiti di indipendenza e doveri dell'esperto e delle parti)

Con la presente disposizione si stabiliscono le cause di incompatibilità e di inconferibilità dell'incarico e i doveri sia dell'esperto che delle parti nell'ambito della trattativa negoziale, senza lesione per i creditori e fornendo risposte ed ausilio in maniera tempestiva e leale. Cardine dell'intera procedura è il rispetto dell'obbligo di riservatezza della situazione dell'imprenditore e delle iniziative assunte e programmate e delle informazioni acquisite nel corso delle trattative. Nella specie, si evidenzia la disposizione che sancisce la terzietà dell'esperto rispetto a tutte le parti e che lo stesso debba agire in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente, sottolineando che non è equiparabile al professionista indipendente di cui all'articolo 2, comma 1, lettera o) del decreto legislativo n. 14 del 2019. Si segnala, inoltre, che l'esperto non è tenuto a deporre davanti ad alcuna autorità, giudiziaria o altra, su quanto assunto nell'esercizio delle sue funzioni.

Si segnala che la partecipazione alle trattative delle banche e di intermediari finanziari deve avvenire in modo attivo e informato, sottolineando che l'accesso alla composizione negoziata della crisi non costituisce, di per sé, causa di sospensione e di revoca degli affidamenti bancari concessi all'imprenditore, che invece possono essere disposte se richiesto dalla disciplina di vigilanza prudenziale, con comunicazione contenente le ragioni della decisione assunta.

La disposizione in esame è di natura precettiva e ordinamentale e detta le regole per l'instaurazione e la conduzione dei rapporti tra le

parti coinvolte nella procedura stragiudiziale in esame. La stessa, pertanto, non rileva ai fini economico-finanziari non determinando alcun onere per la finanza pubblica.

Art. 17

(Accesso alla composizione negoziata e suo funzionamento)

La norma disciplina la procedura di accesso allo strumento della composizione negoziata della situazione di crisi descrivendo le modalità tecniche di inoltro dell'istanza di nomina dell'esperto indipendente da effettuarsi tramite modello standardizzato - il cui contenuto è definito con il decreto del Ministero della giustizia citato all'articolo 13, comma 2 - in cui inserire le informazioni utili per la designazione del professionista più indicato per la situazione prospettata. Si rinvia a quanto detto all'articolo 13 menzionato riguardo al contenuto dell'istanza e alle linee di realizzazione della piattaforma, nonché per la gestione della medesima. *Si ribadisce che è compito dell'amministrazione della giustizia offrire le indicazioni teoriche e di concetto idonee alla predisposizione dei contenuti dell'istanza, al fine di meglio valutare la situazione patrimoniale dell'imprenditore nonché le linee di tutela della riservatezza dei dati inseriti nella piattaforma in esame.*

Ad ogni modo, l'articolo, al *comma 3*, elenca specificatamente i documenti necessari che l'imprenditore deve inserire nell'istanza ivi compreso il progetto di piano di risanamento, mentre al *comma 4* disciplina l'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto ovvero la mancata accettazione del medesimo.

Nel *comma 5*, si stabilisce che l'esperto, accettato l'incarico, convoca senza indugio l'imprenditore per valutare l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento prospettando le possibili strategie di

intervento fissando i successivi incontri con cadenza periodica ravvicinata, anche alla luce delle informazioni assunte dall'organo di controllo e dal revisore legale, ove in carica. L'imprenditore partecipa personalmente e può farsi assistere da consulenti. Nel caso in cui, invece, secondo l'analisi e lo studio compiuti dall'esperto, non si ravvisino prospettive di risanamento, lo stesso ne dà notizia all'imprenditore e al segretario generale della camera di commercio che dispone l'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata entro i successivi cinque giorni lavorativi. L'esperto interviene anche nel corso delle trattative per invitare le parti a rideterminare secondo buona fede il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita qualora ravvisi l'eccessiva onerosità della prestazione o qualora sia alterato l'equilibrio del rapporto tra le parti.

Ai fini di ottimizzare le tempistiche è previsto l'inserimento di tale accettazione da parte dell'esperto nella stessa piattaforma o la comunicazione al soggetto che l'ha nominato della rinuncia all'incarico perché quest'ultimo possa procedere quanto prima alla nomina di altro esperto. Si rappresenta che l'esperto non può assumere più di due incarichi contemporaneamente.

È previsto per il principio di equa ripartizione e di adeguata trattazione delle cause che la nomina degli esperti avvenga secondo un meccanismo randomico di rotazione e che ciascun esperto non possa assumere più di due incarichi contemporaneamente.

Si segnala la norma contenuta nel *comma 6* per la quale entro tre giorni dalla comunicazione della convocazione delle parti interessate alla procedura, possono deferire l'esperto riguardo alla sua indipendenza e riferire le osservazioni in maniera tempestiva al segretario generale di cui sopra il quale rimette la decisione finale alla commissione perché

valuti la sostituzione del professionista nominato entro i successivi cinque giorni lavorativi. Allo stesso modo la commissione procede a sollevare l'esperto dall'incarico qualora siano formulate osservazioni sul suo operato da parte dell'imprenditore e delle parti interessate. Importante la previsione secondo la quale qualora l'esperto non ravvisi prospettive di prosecuzione per l'azienda, questi ne dà comunicazione all'imprenditore ed al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura perché proceda all'archiviazione dello strumento negoziale intrapreso e perché si proceda ad attuare gli opportuni e necessari provvedimenti di liquidazione aziendale o di rami della stessa. Cruciale quanto previsto dal *comma 7* dell'articolo in esame che disciplina la durata dell'incarico dell'esperto stabilendo che quest'ultimo si considera concluso se, decorsi centottanta giorni dalla nomina, le parti non hanno individuato, anche a seguito di sua proposta, una soluzione adeguata al superamento delle condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza. Tuttavia, l'incarico può essere proseguito se c'è l'accordo delle parti e nel caso di ricorso all'autorità giudiziaria per la concessione di misure cautelari o di autorizzazione a contrarre finanziamenti prededucibili o a trasferire l'azienda. Al termine dell'incarico, il professionista esperto redige la relazione conclusiva che inoltra sia all'imprenditore che al tribunale per l'eventuale cessazione degli effetti delle misure cautelari e protettive autorizzate (*comma 8*).

Di rilievo quanto disposto dal *comma 9* che stabilisce che in caso di archiviazione dell'istanza l'imprenditore non ne può presentare una nuova prima che decorra un anno dall'archiviazione, nel caso in cui l'archiviazione venga richiesta dall'imprenditore con istanza depositata con le modalità previste nel comma 1 entro due mesi dall'accettazione dell'esperto, il termine indicato è ridotto, per una sola volta, a quattro mesi.

Da ultimo, va evidenziato quanto stabilito dal *comma 10* in relazione ai costi che gravano sulle camere di commercio per consentire il funzionamento della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa, prevedendo che agli stessi si provvede mediante il versamento, a carico dell'impresa che propone l'istanza, di diritti di segreteria determinati ai sensi dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580.

La disposizione in esame contiene una serie di specifiche tecniche, procedurali e metodologiche alle quali sia l'imprenditore che l'esperto e le altre parti interessate devono attenersi ai fini dell'esito favorevole e non della procedura di composizione negoziata e, stante la sua natura ordinamentale, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 18 (Misure protettive); Art. 19 (Procedimento relativo alle misure protettive e cautelari)

La norma di cui *all'articolo 18* è dettata a tutela del patrimonio dell'imprenditore che abbia intrapreso il percorso per risanare la sua azienda, affidandosi alla procedura di composizione negoziata *de qua*, perché i creditori non aggrediscano i suoi beni aziendali pregiudicando il progetto di ristrutturazione e prosecuzione dell'impresa. Ne consegue che, una volta presentata l'istanza di accesso alla procedura con contestuale richiesta di misure protettive - istanza pubblicata nel registro delle imprese - avvenuta la nomina dell'esperto, i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e/o cautelari sul patrimonio dell'imprenditore né suoi beni e diritti strumentali all'attività d'impresa.

Va segnalata la disposizione in forza della quale con la medesima istanza l'imprenditore può chiedere che l'applicazione delle misure

protettive sia limitata a determinate iniziative intraprese dai creditori a tutela dei propri diritti o a determinati creditori o categorie di creditori e che sono fatti salvi dalle citate misure i diritti di credito dei lavoratori secondo quanto è stabilito dalla direttiva UE 2019/1023 (*comma 3*).

È previsto, a tal proposito, che dal giorno di pubblicazione dell'istanza e fino alla conclusione delle trattative o all'archiviazione dell'istanza di composizione negoziata, la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, salvo che il tribunale disponga la revoca delle misure protettive. Restano fermi i provvedimenti già concessi ai sensi dell'articolo 54, comma 1 (*comma 4*).

Il *comma 5* dispone che i creditori non possano rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o determinarne la risoluzione né anticiparne la scadenza o modificare qualsiasi elemento in danno del debitore. I creditori possono sospendere l'adempimento dei contratti pendenti dalla pubblicazione dell'istanza di cui al comma 1, fino alla conferma delle misure richieste. *La disposizione, pur nel suo carattere ordinamentale, produce significativi effetti sotto il profilo giuridico. In particolare, devono essere segnalati gli obblighi di lealtà, riservatezza e collaborazione delle parti interessate, dall'imprenditore ai creditori che terzi partecipanti. Infatti, se da una parte l'imprenditore ha l'obbligo di rappresentare la propria situazione in maniera trasparente e senza arrecare pregiudizio agli interessi dei creditori, questi ultimi devono collaborare fattivamente per il buon esito delle trattative, soprattutto gli istituti bancari e gli intermediari finanziari che potrebbero trarre vantaggio da un non tempestivo progetto di risanamento compromesso da comportamenti inerti o da una scarsa partecipazione. Nel caso di comportamenti anomali o omissivi privi di idonea giustificazione è aperta la strada*

all'accertamento giudiziale, atteso che lo sfumare delle trattative e l'apertura di una procedura concorsuale saranno oggetto di indagini da parte dell'autorità giudiziaria e della promozione di azioni di responsabilità da parte del curatore. Sotto il profilo finanziario, pertanto, la norma è suscettibile di accelerare la definizione della situazione critica a vantaggio della prosecuzione dell'azienda o di ramo della stessa estromettendo del tutto il tribunale da un'eventuale procedura concorsuale e anzi, evitando, per quanto possibile, qualsiasi azione liquidatoria. Si realizza, pertanto, un effetto deflattivo del contenzioso e di risanamento dell'impresa che comporta un minor aggravio nei carichi di lavoro processuali e una definizione della situazione patrimoniale dell'imprenditore con maggiore soddisfazione per il medesimo e per i creditori e gli altri soggetti interessati al risanamento dell'azienda.

L'articolo 19 detta le disposizioni di natura procedurale da seguire per la richiesta delle misure protettive e cautelari sopraindicate, prevedendo le tempistiche che l'imprenditore deve rispettare a pena di inefficacia delle stesse misure e la cancellazione dell'istanza di accesso alla composizione negoziata dal registro delle imprese, nonché dell'obbligo di presentazione di documenti - indicati dalla norma nello specifico tra cui si segnalano il progetto di piano di risanamento, redatto secondo le indicazioni della lista di controllo di cui all'articolo 13, comma 2, un piano finanziario per i successivi sei mesi e un prospetto delle iniziative che intende adottare - che deve depositare per l'accesso alla predetta protezione. Il tribunale deve fissare l'udienza entro dieci giorni dalla presentazione del ricorso, altrimenti gli effetti delle misure protettive e/o cautelari concesse ai sensi del precedente articolo 18, comma 1, cessano i loro effetti. Le udienze sono tenute preferibilmente in videoconferenza e con nomina di ausiliario del giudice ai sensi dell'art. 68 c.p.c., qualora il giudice lo ritenga necessario.

Va segnalata la previsione per la quale il giudice che ha emesso i provvedimenti in questione, può prorogare la durata delle misure disposte per il tempo necessario ad assicurare il buon esito delle trattative, su istanza delle parti e acquisito il parere dell'esperto. Tale proroga non è concessa se il centro degli interessi principali dell'impresa è stato trasferito da un altro Stato membro nei tre mesi precedenti alla formulazione della richiesta delle misure protettive, la cui durata complessiva non può superare i duecentoquaranta giorni.

Su istanza dell'imprenditore o di una delle parti o dell'esperto, il tribunale può sentire le parti interessate, e in ogni caso a seguito dell'archiviazione, revocare le misure concesse o abbreviarne la durata, quando esse non soddisfano l'obiettivo di assicurare il buon esito delle trattative o appaiono sproporzionate rispetto al pregiudizio arrecato ai creditori istanti, ovvero in caso di archiviazione dell'istanza ai sensi dell'art. 17, commi 5 e 8, emettendo, a seguito di procedimento condotto ai sensi dell'art. 669-*bis* c.p.c., ordinanza reclamabile ai sensi dell'art. 669-*terdecies* c.p.c.

Si rappresenta la non applicabilità delle disposizioni di cui agli articoli 669-*octies*, primo, secondo e terzo comma, e 669-*novies*, primo comma, del codice di procedura civile

Pertanto, si segnala la rapidità e celerità delle procedure, attraverso l'adozione del rito sommario con cui vengono adottate o revocate le misure protettive e cautelari e la considerazione che le stesse devono essere disposte solo a tutela di una situazione di pericolo suscettibile di effettivo risanamento, stante l'interesse concreto ed attuale dell'imprenditore che necessita di essere temperato con quello dei creditori interessati alla soddisfazione delle pretese vantate. Il ricorso alle videoconferenze, oltre a permettere l'immediatezza dei rimedi a tutela dell'imprenditore e del suo patrimonio, è strumento

sperimentato durante l'emergenza sanitaria da Covid-19 e oramai ordinariamente utilizzato nelle procedure giudiziarie civili. Il complesso delle disposizioni dettate per l'esercizio dell'attività giurisdizionale durante l'emergenza sanitaria da Covid-19, confluite negli articoli da 23 a 24 del decreto-legge 28 ottobre 2020 n. 137, come convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, nonché nell'articolo 221 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, ha dato buona prova di sé e - dopo l'affinamento via via operato dai primi decreti emergenziali agli ultimi interventi - non ha incontrato resistenze significative da parte di tutti gli operatori. Ma, soprattutto, gli istituti introdotti hanno consentito un esercizio della giurisdizione in condizioni di sicurezza per tutti gli operatori, in alcuni casi anche con recuperi di efficienza complessiva del sistema.

Il *comma 8*, infine, sancisce che in caso di revoca o cessazione delle misure protettive, il divieto di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore viene meno a far data dalla revoca o dalla cessazione delle misure protettive.

Si rappresenta con particolare riferimento ai collegamenti da remoto che gli stessi potranno essere assicurati mediante l'utilizzo dei sistemi tecnologici e strumentali già in uso presso l'amministrazione giudiziaria, penitenziaria e minorile, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, attraverso l'impiego delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nello stato di previsione del Ministero della giustizia per l'anno 2022, alla Missione Giustizia- Programma giustizia civile e penale - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria del personale e dei servizi- Azione "Attività di verbalizzazione atti processuali e videoconferenza nell'ambito dei procedimenti giudiziari" Capitolo 1462 P.g. 14, che reca uno stanziamento di euro 12.661.419 per l'anno 2022 e di

8.661.419 per ciascuno degli anni 2023 e 2024; nonché Azione: “Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l’erogazione dei servizi di giustizia”, nel capitolo di bilancio 1501 “Spese per la gestione ed il funzionamento del sistema informativo, nonché funzionamento e manutenzione delle attrezzature per la microfilmatura di atti”, pari ad euro 45.993.808 per ciascun anno del triennio 2022-2024, nonché nel capitolo di bilancio 7203, “Spese per lo sviluppo del sistema informativo nonché per il finanziamento del progetto intersettoriale –Rete unitaria – della Pubblica Amministrazione nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi”, p.g. 8 “Informatizzazione dell’amministrazione giudiziaria”, pari ad euro 172.746.603 per l’anno 2022, ad euro 161.749.595 per l’anno 2023 e ad euro 108.297.194 per l’anno 2024 e riguardano spese di funzionamento e di investimento per l’innovazione tecnologica in materia informatica e telematica dell’intera amministrazione della giustizia.

Per quanto premesso la presente disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, stante la natura ordinamentale e procedimentale dei relativi adempimenti già attuati nel corso del periodo emergenziale attraverso l’utilizzo delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 20

(Sospensione di obblighi e di cause di scioglimento di cui agli articoli 2446, 2447 2482-bis, 2482-ter, 2484 e 2545-duodecies del codice civile)

Con il presente articolo, è inserita, al *comma 1*, la disposizione che prevede che l'imprenditore possa dichiarare la sospensione degli obblighi disciplinati dagli articoli 2446, secondo e terzo comma, 2447, 2482-*bis*, quarto, quinto e sesto comma, 2482-*ter* del codice civile (relativi alla riduzione di capitale per perdite o di capitale sociale al di sotto del limite legale) e degli articoli 2484, primo comma, n. 4) e 2545- *duodecies* del codice civile (relativi alle cause di scioglimento per riduzione e perdita di capitale sociale) per il periodo intercorrente fra la pubblicazione della richiesta di cui all'articolo 17, comma 1, sino alla conclusione delle trattative o archiviazione dell'istanza di composizione della crisi.

Con il *comma 2*, infine, si prevede che nel caso in cui l'imprenditore abbia chiesto anche l'applicazione di misure protettive del patrimonio ai sensi degli articoli 18 e 19, la sospensione degli obblighi e delle cause di scioglimento, cessi a partire dalla pubblicazione nel registro delle imprese del provvedimento con il quale il tribunale dichiara l'inefficacia delle misure richieste o ne dispone la revoca.

La finalità della presente disposizione è legata all'obiettivo di agevolare in maniera più concreta le imprese che in questo particolare momento storico si trovano a dover affrontare ingenti squilibri economico-finanziari, tali da prospettare una crisi aziendale talmente grave da mettere in pericolo la sopravvivenza della stessa impresa. La norma ha natura ordinamentale e pertanto, non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.

Art. 21

(Gestione dell'impresa in pendenza delle trattative)

L'articolo in esame dispone che la gestione ordinaria e straordinaria resti in capo all'imprenditore durante il corso delle trattative, gestendo

l'impresa anche quando sussiste un pericolo di insolvenza in modo da evitare di arrecare danni alla situazione economico - finanziaria dell'attività.

L'imprenditore è tenuto ad informare l'esperto per iscritto, quando compie atti di straordinaria amministrazione, nonché esegue pagamenti non coperti rispetto alle trattative di risanamento prospettate.

Dall'altra parte l'esperto è tenuto a segnalare all'imprenditore e all'organo di controllo societario, se il compimento di alcuni atti possa arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative e prospettive di risanamento. Qualora l'imprenditore informi immediatamente l'esperto di aver compiuto lo stesso l'atto, nonostante la segnalazione, l'esperto può valutare nei successivi dieci giorni e, se in caso, iscrivere il proprio dissenso nel registro delle imprese, a meno che tale atto non pregiudichi i creditori in tal caso l'iscrizione sarà obbligatoria. L'esperto, una volta iscritto il proprio dissenso, può, altresì, procedere ad una segnalazione secondo le modalità previste dal comma 6 dell'articolo 19, nel caso di concessione delle misure protettive e cautelari.

La norma è di tipo ordinamentale e procedurale e pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 22

(Autorizzazioni del tribunale)

Con il presente articolo si definiscono, al *comma 1*, le procedure autorizzatorie che il tribunale, verificata la funzionalità

degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può concedere all'imprenditore nel corso della procedura, mentre al *comma 2*, si interviene sulla disciplina della rinegoziazione dei contratti secondo buona fede ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa o se è alterato l'equilibrio del rapporto in ragione di circostanze sopravvenute. Inoltre, si precisa che le parti sono tenute a collaborare tra loro per rideterminare il contenuto del contratto o adeguare le prestazioni alle mutate condizioni.

Per quanto attiene le autorizzazioni si segnala che il tribunale può autorizzare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 14 del 2019, a contrarre finanziamenti prededucibili, sia l'imprenditore (*lettera a*), che la società (*lettera b*), ed anche una o più società appartenenti ad un gruppo di cui all'articolo 25 del presente decreto (*lettera c*). Inoltre, l'imprenditore può essere autorizzato, (*lettera d*) a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più dei suoi rami senza tuttavia che l'acquirente sia obbligato in solido al pagamento dei debiti dell'azienda acquistata insieme all'alienante – come stabilito dal comma 2 dell'articolo 2560 c.c.- soltanto se i debiti aziendali non risultano dai libri contabili obbligatori. Si evidenzia che con il richiamo esplicito all'articolo 2112 del codice civile, la norma introdotta assicura il mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda a tutela dei diritti dei lavoratori disciplinata da tale disposizione del codice civile.

Da ultimo, con il *comma 2*, del presente articolo, si stabilisce il tribunale competente per le procedure indicate, individuandolo, in analogia a quanto già previsto in relazione al procedimento disciplinato dall'articolo 27, in quello del luogo in cui l'imprenditore ha la sede principale dell'impresa, precisando che si provvede in composizione monocratica, sentite le parti interessate e assunte le

informazioni necessarie, provvedendo, ove occorre, ai sensi dell'articolo 68 del codice di procedura civile, e che gli eventuali reclami potranno essere proposti al tribunale del cui collegio giudicante non dovrà far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento *de quo*.

La disposizione ha carattere procedurale ed ordinamentale ed è tesa a disciplinare i casi di intervento necessario del tribunale, peraltro nella quasi totalità delle ipotesi in composizione monocratica, modificando la vigente disciplina al fine di dare adeguata evidenza alle esigenze di salvaguardia della continuità aziendale, nonché garantire una maggiore snellezza e funzionalità delle procedure interessate nell'ottica del provvedimento in esame.

In considerazione di quanto evidenziato, si rappresenta che dalla presente norma non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, atteso che le attività connesse potranno essere sostenute con il ricorso alle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 23

(Conclusione delle trattative)

La disposizione in esame rappresenta il naturale perseguimento delle finalità menzionate all'articolo 12 comma 1, vale a dire l'esito dell'attività dell'esperto con le possibili soluzioni di risanamento dell'azienda prospettate all'imprenditore. Pertanto, si aprono possibili scenari all'imprenditore, secondo le possibilità di dilazionare nel tempo i suoi debiti e di continuare l'attività aziendale: questi, infatti, può concludere un contratto con uno o più creditori, circostanza che, nel caso di relazione finale con esito positivo redatta dall'esperto, produce l'accesso alle misure premiali di cui al comma 1 dell'articolo

25-bis; può scegliere, invece, di concludere una “convenzione in moratoria” secondo quanto disposto dall’articolo 62 del Dlvo. 14/2019 ovvero può concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui agli articoli 166, comma 3, lettera d) e 324 del predetto decreto legislativo. Si rappresenta che con la sottoscrizione dell’accordo l’esperto dà atto che il piano di risanamento appare coerente con la regolazione della crisi o dell’insolvenza e che tale accordo, munito della sottoscrizione dei partecipanti e di quella dell’esperto, snellisce gli adempimenti di certificazione previsti attualmente e consente una definizione accelerata e stragiudiziale dell’*empasse* in cui versa l’imprenditore, con soddisfazione della sua posizione e di quella dei creditori senza le spese processuali di un’azione giudiziaria.

La procedura di omologazione è connessa ad adempimenti di natura istituzionale già ordinariamente espletati dal personale di magistratura e da quello amministrativo. La norma, pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che le incombenze potranno essere sostenute attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Pertanto, in conclusione della procedura avviata con la richiesta dell’esperto, l’imprenditore può, in alternativa, scegliere di predisporre il piano attestato di risanamento ai sensi dell’articolo 56; richiedere l’omologazione - presso il competente tribunale – dell’accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57 (accordi di ristrutturazione), 60 (accordi agevolati) e 61 (accordi ad efficacia estesa). Al riguardo si segnala la previsione per la quale la percentuale di cui all'articolo 61, comma 2, lettera c), è ridotta al sessanta per cento se il raggiungimento dell'accordo risulta dalla relazione finale dell'esperto.

Inoltre, l'imprenditore può richiedere il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio, come disciplinato ai sensi dell'articolo 25-sexies, o, infine, richiedere l'accesso ad *uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza* disciplinate dal presente codice, dal decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270 o dal decreto-legge 23 dicembre 2003, n. 347, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004, n. 39. L'imprenditore agricolo può accedere agli strumenti di cui all'articolo 25-quater, comma 4.

Nell'ottica, quindi, di agevolare e tutelare la posizione dell'imprenditore in crisi, gli interventi proposti consentono di offrire la possibilità di un risanamento aziendale ovvero di accedere alla liquidazione o cessione del patrimonio dell'impresa o ai quadri di ristrutturazione preventiva senza condurre alla liquidazione giudiziale dell'imprenditore evitando le conseguenze negative che da tale dichiarazione possano derivare. Si segnala l'importanza dell'intervento strutturale in esame soprattutto per le piccole e medie imprese, che costituiscono la maggioranza del nostro panorama aziendale, al fine di preservare i diritti - sia del datore di lavoro che dei lavoratori - oltre il carattere provvisorio del sostegno economico assicurato durante l'emergenza sanitaria che ha portato alla emersione di numerose situazioni di criticità pregresse ancorchè latenti. *Si rappresenta che le disposizioni contenute nel presente articolo consentono l'accesso agli istituti di allerta della crisi privilegiando la definizione in via negoziata e stragiudiziale che incide considerevolmente sui carichi di lavoro dei tribunali, diminuendo le procedure da risolvere in sede giudiziaria e limitando gli adempimenti delle cancellerie giudiziarie. La presente disposizione, pertanto, realizza effetti positivi in termini di risparmi di spesa, sebbene, allo stato, non quantificabili e non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.*

Art. 24

(Conservazione degli effetti)

Con l'articolo in esame vengono disposte le norme in tema di conservazione degli effetti degli atti autorizzati dal tribunale ai sensi del precedente articolo 22. Si stabilisce, infatti, al comma 1, che tali accordi conservano i propri effetti anche nel caso in cui, successivamente, intervengano un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato preventivo omologato, un piano di ristrutturazione proposto ai sensi dell'articolo 64-*bis* omologato, l'apertura della liquidazione giudiziale, la liquidazione coatta amministrativa, l'amministrazione straordinaria o il concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-*sexies* omologato.

Con il *comma 2*, si prevede che non sono soggetti all'azione revocatoria, (stabilita dall'articolo 166, secondo comma, del decreto legislativo n.14/2019), gli atti, i pagamenti e le garanzie posti in essere dall'imprenditore nel periodo successivo alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto, a condizione che siano coerenti con l'andamento e lo stato delle trattative e con le prospettive di risanamento esistenti al momento in cui sono stati compiuti.

Importanti le disposizioni inserite nel *comma 3* con le quali si stabilisce che gli atti di straordinaria amministrazione e i pagamenti effettuati nel periodo successivo all'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto sono sempre soggetti alle azioni revocatorie disciplinate dagli artt. 165 e 166 del citato decreto legislativo, nel caso in cui l'esperto abbia iscritto il proprio dissenso nel registro delle imprese ai sensi dell'articolo 21, comma 4, o

il tribunale abbia rigettato la richiesta di autorizzazione presentata ai sensi dell'articolo 22.

Il *comma 4*, ribadisce la regola generale della responsabilità dell'imprenditore che permane in osservanza del dettato dell'articolo 2086 del codice civile per gli atti compiuti.

Con il *comma 5* si stabilisce, infine, che ai pagamenti e alle operazioni compiute successivamente alla accettazione dell'incarico da parte dell'esperto ed a quelli autorizzati dal tribunale non si applicano le disposizioni relative alle ipotesi di bancarotta fraudolenta, come definita dal comma 3 dell'articolo 322 del sopracitato decreto legislativo 14/2019 e di bancarotta semplice come definita dall'articolo 323, purché non siano state effettuate le iscrizioni previste dall'articolo 21, comma 4.

La disposizione ha natura procedurale e ordinamentale e come tale non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica, dal momento che le attività connesse possono essere garantite con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 25

(Conduzione delle trattative in caso di gruppo di imprese)

Il presente articolo, con l'intento di favorire una gestione unitaria di composizione della crisi, prevede che più imprese che si trovino nelle condizioni di accedere alla composizione negoziata della crisi ed appartengano al medesimo gruppo ed abbiano tutte sede legale nel territorio dello Stato possano chiedere, con un'unica istanza, al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura la nomina dell'esperto indipendente. A tal fine si

definiscono le regole in tema di competenza territoriale per la presentazione dell'istanza (*comma 2*); di documentazione da inserire nella piattaforma telematica indicata nel precedente articolo 13 (*comma 3*); di misure protettive e cautelari (*comma 4*); di esercizio dell'attività da parte dell'esperto (*comma 5*); di partecipazione di imprese appartenenti al gruppo ancorché estranea e alla procedura di composizione negoziata (*comma 6*); di riunione procedurale in caso di presentazione di più istanze (*comma 7*); di gestione di finanziamenti in qualsiasi forma pattuiti dopo la presentazione dell'istanza in questione in favore di società controllate oppure sottoposte a comune controllo (*comma 8*); di stipulazione unitaria dei contratti previsti dall'articolo 23, comma 1 o di accedere separatamente o in via unitaria alle soluzioni indicate dal nominato articolo 23 (*comma 9*). *La disposizione è di natura organizzativa in quanto contempera le esigenze di più imprese la cui attività è interconnessa: la nomina di un solo esperto agevola la visione globale del flusso economico e permette di accedere ad una soluzione confacente agli interessi comuni, snellendo le attività amministrative e burocratiche e trattando il gruppo di imprese come unicum, con possibili vantaggi anche riguardo al compenso da corrispondere all'esperto. La norma, quindi, considerato quanto appena detto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le attività alla stessa connesse potranno essere sostenute con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.*

Art. 25- bis

(Misure premiali)

L'articolo in esame disciplina una serie di misure premiali di natura fiscale derivanti dal ricorso dell'imprenditore alla nuova procedura di

composizione negoziata: si ricalca in tal modo la disciplina elaborata per le procedure alternative alla liquidazione giudiziale.

Al fine di incentivare l'utilizzo della procedura negoziale stragiudiziale, sono previsti alcuni benefici tra cui, innanzitutto, la riduzione degli interessi alla misura legale per i debiti tributari che maturano nel periodo che va dall'accettazione dell'incarico da parte dell'esperto nominato sino alla conclusione delle composizioni negoziate previste dall'articolo 23, commi 1 e 2, lettera b), del decreto legislativo n. 14 del 2019.

Sono previste ulteriori misure premiali sempre di tipo fiscale, volte a favorire un alleggerimento della situazione debitoria dell'imprenditore, quali:

- per quanto concerne le sanzioni tributarie per cui è prevista l'applicazione del pagamento in misura ridotta qualora questo avvenga entro un termine prestabilito, è concesso all'imprenditore il beneficio della riduzione alla misura minima (nel minimo edittale) della stessa sanzione, nel caso in cui tale termine scada dopo la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 17, comma 1, del presente provvedimento (*comma 2*);
- per quanto riguarda le sanzioni e gli interessi sui debiti tributari oggetto della composizione negoziata sorti prima del deposito dell'istanza di cui all'articolo 17, comma 1, le medesime sanzioni ed interessi sono ridotti della metà nelle sole ipotesi di conclusione delle trattative previste dall'articolo 23, comma 2 (*comma 3*);
- concessione da parte dell'Agenzia delle Entrate, di un piano di rateazione dei tributi, sanzioni e interessi non versati fino ad

un massimo di 72 rate mensili, all'imprenditore che abbia presentato l'istanza, previa domanda sottoscritta anche dall'esperto che attesti la grave situazione di difficoltà economica legata alla situazione congiunturale dell'economia nazionale. Si evidenzia che, l'imprenditore decade automaticamente dal beneficio della rateazione anche in caso di successivo deposito di ricorso, ai sensi dell'articolo 40 del decreto legislativo n.14 del 2019, o in caso di apertura della procedura di liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o di accertamento dello stato di insolvenza o in caso di mancato pagamento anche di una sola rata alla sua scadenza (*comma 4*);

- applicazione degli articoli 88, comma 4-ter e 101, comma 5 del D.P.R. 917/1986, dalla pubblicazione nel registro delle imprese del contratto e dell'accordo di cui all'articolo 23, comma 1, lettera a) e c) e degli accordi di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b) (*comma 5*);
- Le riduzioni delle sanzioni tributarie e degli interessi, previste ai commi 1 e 2 del presente articolo, non trovano applicazione nel caso di dichiarazione di apertura della procedura di liquidazione giudiziale o della liquidazione controllata o nel caso di accertamento dello stato di insolvenza (*comma 6*).

Le misure premiali in esame, non appaiono suscettibili di determinare effetti negativi sulla finanza pubblica, anzi le stesse favoriranno l'accesso da parte delle imprese alle procedure di composizione negoziata per la soluzione della crisi aziendale e produrranno effetti deflattivi del contenzioso giudiziario, sebbene allo stato non quantificabili. In aggiunta, si segnalano gli eventuali effetti positivi che la norma è suscettibile di produrre, atteso che la stessa consente

la possibilità di accedere alla rateazione prima ancora dell'inizio dell'iscrizione a ruolo, attraverso l'approvazione anticipata del piano di risanamento: infatti, la dilazione nei pagamenti è in grado di garantire una maggiore sostenibilità del debito da parte dell'imprenditore e, quindi, favorire per l'Erario il recupero delle somme dovute dall'impresa.

Art. 25- ter

(Compenso dell'esperto)

L'articolo in esame prevede che l'ammontare del compenso dell'esperto nominato per la composizione negoziata è fissato - tenuto conto dell'opera prestata, della sua complessità, del contributo dato nella negoziazione e della sollecitudine con cui sono state condotte le trattative - in percentuale sull'ammontare dell'attivo dell'impresa debitrice secondo una serie di scaglioni fissati in ordine crescente e rideterminato sulla base del numero dei creditori e delle parti che partecipano alle trattative (*comma 4*), ad esclusione dei lavoratori e delle rappresentanze sindacali (*comma 5*). Le suddette percentuali sono calcolate sulla media dell'attivo risultante dagli ultimi tre bilanci o, in mancanza, dalle ultime tre dichiarazioni dei redditi. Se l'attività è iniziata da meno di tre anni, la media è calcolata sui bilanci o, in mancanza, sulle dichiarazioni dei redditi depositati dal suo inizio.

Spetta comunque all'esperto un compenso di 100 euro per ogni ora di presenza risultante dal sintetico rapporto sottoscritto dall'imprenditore e dallo stesso esperto, in occasione delle consultazioni con le organizzazioni sindacali disciplinate all'articolo 16, comma 8 del menzionato decreto legislativo (*comma 5*).

Vengono, inoltre, stabiliti il limite minimo (non inferiore a 4000 euro) e massimo (non superiore a 400.000 euro) dell'importo complessivo

del compenso da erogare all'esperto in relazione all'attività espletata nel corso della procedura di composizione negoziata (*comma 3*) e viene, inoltre, prevista in deroga a quanto sopra stabilito, l'erogazione di un compenso di 500 euro, nei casi in cui l'imprenditore non si presenta all'incontro con l'esperto oppure quando è disposta archiviazione dell'istanza di accesso alla procedura di composizione negoziale dopo il primo incontro (*comma 8*).

Il compenso può essere aumentato in determinati casi: a) un aumento del 100% quando, successivamente alla relazione finale (di cui all'art. 17, comma 8), si concludono contratti, convenzioni e accordi di cui all'articolo 23, commi 1 e 2, lettera b) (*comma 6*); b) un ulteriore incremento del 10% sull'importo determinato nel caso l'esperto sottoscriva l'accordo ai sensi dell'articolo 23, comma 1, lettera c) (*comma 7*). Le percentuali calcolate sulla media dell'attivo vengono determinate sulla base delle risultanze degli ultimi tre bilanci o in mancanza, sull'attivo risultante dalla situazione patrimoniale e finanziaria depositata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera a (*comma 9*). Si rappresenta, inoltre, che il compenso dell'esperto è liquidato dal segretario generale della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato ed è a carico dell'imprenditore, quando non vi è accordo fra le parti e che tale compenso risulta prededucibile ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo n. 14 del 2019 (*commi 11 e 12*).

Viene previsto, infine, il rimborso delle spese necessarie per adempiere all'incarico, purchè regolarmente documentate, ad eccezione degli esborsi sostenuti per remunerare i soggetti che hanno collaborato con l'esperto (*comma 10*), nonché la possibilità di chiedere un acconto in misura non superiore a 1/3 del presunto compenso finale dopo almeno 60 gg dall'accettazione dell'incarico e tenuto conto dei risultati ottenuti e dell'attività prestata (*comma 13*).

Riguardo agli oneri connessi alla erogazione di compensi professionali introdotti con la previsione normativa di questa nuova figura dell'esperto, si conferma che gli stessi sono posti ordinariamente a carico dell'impresa secondo le modalità stabilite dal presente articolo, senza aggravii a carico della finanza pubblica.

Art. 25- quater

(Imprese sotto soglia)

L'intervento attuato con il presente articolo, è diretto a disciplinare la possibilità per l'imprenditore commerciale e agricolo, che presenta congiuntamente i requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d) e che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere la nomina dell'esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa (comma 1). L'istanza corredata di tutta la documentazione elencata all'articolo 17, comma 3, lettere a), c) d), e), f), g) e h) è presentata al segretario generale della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato competente territorialmente (sede legale dell'impresa). Il contenuto della dichiarazione deve riguardare l'attestazione a valore di autocertificazione di non aver depositato ricorso ai sensi dell'articolo 74 e, per l'imprenditore agricolo, ai sensi dell'articolo 57, in caso di pendenza di una procedura di liquidazione controllata. La nomina dell'esperto avviene ad opera del segretario generale al quale è presentata l'istanza. Il compito dell'esperto sarà quello di agevolare ogni forma di trattativa fra i soggetti coinvolti al fine di trovare una soluzione condivisa per il risanamento dell'azienda e il superamento della crisi in modo da soddisfare tutti gli interessi in gioco anche mediante trasferimento dell'azienda o ramo della stessa (*comma 2*).

Dopo aver visionato tutta la documentazione contabile necessaria messa a disposizione dall'imprenditore per una valutazione delle possibili alternative da adottare per superare la situazione di crisi ed individuata la soluzione più idonea, le parti potranno optare fra diverse possibilità come concludere un contratto privo di effetti per terzi, ma idoneo ad assicurare la continuità aziendale, concludere un accordo avente il contenuto dell'articolo 62, concludere un accordo idoneo a produrre effetti sottoscritto da imprenditore, creditori ed esperto senza necessità dell'attestazione di cui all'articolo 25-*bis*, comma 5 del dlgs. 14/2019.

Se all'esito delle trattative non è possibile raggiungere l'accordo, l'imprenditore può proporre il concordato minore di cui all'articolo 74, chiedere la liquidazione controllata dei beni ai sensi dell'articolo 268; proporre la domanda di concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio come disciplinato dall'articolo 25-*sexies* del presente provvedimento, e in caso di impresa agricola proporre l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi degli articoli 57, 60 e 61.

È prevista l'applicazione, per quanto esplicitamente non previsto dalle disposizioni del presente articolo, degli articoli 12, 13, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 9; degli articoli 14, 15, 16, 17, commi 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10; degli articoli 18, 19, 20, 21, 22, 24, commi 3 e 4; degli articoli 25, 25-*bis*, 25-*ter*, 25-*quinqies*, 25-*sexies*, 25 *septies* e 25-*octies*, in quanto compatibili (*comma 5*).

È previsto che gli atti autorizzati dal tribunale ai sensi dell'articolo 22 conservano i propri effetti se successivamente intervengono un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato, un concordato minore omologato, l'apertura della liquidazione controllata o il concordato

semplificato per la liquidazione del patrimonio di cui all'articolo 25-sexies omologato (*comma 6*)

In questo caso la liquidazione del compenso dell'esperto è affidata al responsabile della composizione della crisi o al segretario generale della camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato che lo ha nominato (*comma 7*).

La norma in esame ha carattere ordinamentale e pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. In relazione all'onere relativo al compenso dell'esperto si rimanda alle valutazioni dell'articolo 25-ter , essendo lo stesso posto a carico dell'imprenditore e più in generale della procedura di composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa.

Art. 25- quinquies

(Limiti di accesso alla composizione negoziata)

Con l'articolo in esame è stata esclusa la possibilità di accedere alla procedura di composizione negoziata all'imprenditore in pendenza del procedimento introdotto con ricorso depositato per l'accesso a una delle procedure di regolazione della crisi o dell'insolvenza dinanzi al tribunale in composizione collegiale (articolo 40 CCI) anche nelle ipotesi di accesso al concordato preventivo e al giudizio per l'ompologazione degli accordi di ristrutturazione, di misure protettive, nonché di proposta di concordato minore. Si segnala che la disposizione sopraindicata si applica anche in caso di rinuncia dell'imprenditore alle domande indicate, quando questa avviene nei quattro mesi precedenti la presentazione dell'istanza.

Si tratta di disposizione di carattere ordinamentale e precettivo che pone limiti all'accesso alla procedura negoziata e che non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Capo II - Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio all'esito della composizione negoziata (Art. 25 - sexies e Art. 25-septies)

Art. 25 -sexies

(Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio)

L'articolo in esame disciplina l'istituto del concordato semplificato, alternativo alle procedure concorsuali, nel caso in cui non sia possibile effettuare una composizione negoziata stragiudiziale della crisi dell'azienda, a condizione che l'esperto nella relazione finale dichiari che le trattative si sono svolte secondo correttezza e buona fede, ma non hanno avuto esito positivo e che le soluzioni individuate ai sensi dell'articolo 23, commi 1 e 2, lettera b), non sono praticabili.

Tale istituto prevede la possibilità di presentazione da parte dell'imprenditore, al tribunale del luogo in cui l'impresa ha la propria sede principale, di una proposta di concordato per la cessione di beni unitamente al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 39, con la possibilità di prevedere una suddivisione dei creditori in classi (*comma 1*). L'imprenditore chiede l'omologazione del concordato con ricorso comunicato al pubblico ministero e viene immediatamente pubblicato dalla cancelleria del tribunale nel registro delle imprese, per rispondere alle esigenze di pubblicità, trasparenza, di integrazione del contraddittorio e di tutela dei terzi di buona fede (*comma 2*).

Il tribunale, valutata l'ammissibilità di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi, nomina un ausiliario, ai sensi dell'articolo 68 del c.p.c. e ordina al debitore di comunicare a tutti i creditori risultanti dall'elenco depositato, la proposta di concordato unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione dell'esperto.

All'ausiliario si applicano le norme del D.L.gs. 159/2011 in materia di incompatibilità e inconfiribilità dell'incarico e di vigilanza previste per l'amministratore giudiziario (artt. 35, comma 4-*bis*, 35.1 e 35.2) (*comma 3*). Con il medesimo decreto il tribunale ordina che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale e al parere dell'esperto, venga comunicata a cura del debitore ai creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, lettera c), ove possibile a mezzo posta elettronica certificata, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione e fissa l'udienza per l'omologazione. Tra la scadenza del termine concesso all'ausiliario, ai sensi del comma 3 e l'udienza di omologazione devono decorrere non meno di quarantacinque giorni. In ossequio del principio di tutela dei propri diritti ed interessi, i creditori e qualsiasi interessato possono proporre opposizione all'omologazione con costituzione presso la cancelleria del tribunale entro 10 giorni dalla data dell'udienza (*comma 4*).

Il tribunale omologa la proposta di concordato quando ritiene che la stessa non possa arrecare pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare o che comunque assicuri un'utilità a ciascun creditore e provvede, con decreto motivato, immediatamente esecutivo, pubblicato e comunicato alle parti, che possono proporre reclamo entro trenta giorni alla corte d'appello e ricorribile in cassazione avverso la decisione della corte d'appello (*comma 5 e 6*).

Sono applicabili in quanto compatibili tutte le disposizioni di cui agli articoli 106, 117, 118, 119, 324 e 341, sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell'ausiliario.

La norma ha carattere ordinamentale e, pertanto, non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica. Riguardo agli oneri connessi alla erogazione di compensi all'ausiliario nominato dal Tribunale, si ritiene che gli stessi siano posti ordinariamente a carico della procedura liquidatoria di risoluzione della crisi d'impresa, secondo le modalità già stabilite dal decreto legislativo n. 14 del 2019, senza aggravari a carico della finanza pubblica.

Art. 25- septies

(Disciplina della liquidazione del patrimonio)

Il presente articolo prevede, al *comma 1*, che per la liquidazione del patrimonio, conseguente alla presentazione della proposta del concordato semplificato per cessione dei beni, prevista dall'articolo 25-*sexies* del Dlgs 14/2019 del presente decreto, venga nominato un liquidatore, con applicazione delle norme dell'articolo 114 sempre del D.lgs. 14 del 2019 in quanto compatibili. Al *comma 2* viene, inoltre, stabilito che il liquidatore giudiziale - nel caso di un'offerta presentata da un soggetto già individuato nel piano di liquidazione avente ad oggetto il trasferimento dell'azienda, ramo d'azienda e specifici beni, anche prima dell'omologazione - può dare esecuzione all'offerta e alla vendita nei termini stabiliti dagli articoli da 2919 a 2929 del codice civile, qualora abbia accertato che sul mercato non potranno trovarsi soluzioni migliori per uscire dalla crisi aziendale che grava sulla stessa impresa. Mentre con il *comma 3* si evidenzia che, quando il piano di liquidazione prevede che il trasferimento debba essere eseguito prima

dell'omologazione, sarà cura dell'ausiliario dare esecuzione all'offerta con le stesse modalità descritte al comma 2, previa autorizzazione del tribunale.

Le disposizioni del presente articolo hanno carattere ordinamentale e procedurale e pertanto, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, ricalcando peraltro la normativa già esistente.

Capo III: Segnalazioni per la anticipata emersione della crisi e programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e di elaborazione di piani di rateizzazione (Art. 25 – octies; Art. 25 – novies; Art. 25 – decies e Art. 25 – undecies)

Art. 25 - octies

(Segnalazione dell'organo di controllo)

Con il presente articolo si prevede la possibilità per l'organo societario di segnalare per iscritto all'organo amministrativo la sussistenza dei presupposti per presentare l'istanza di accesso alla composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa. Tale segnalazione deve essere motivata e deve essere fissato un congruo termine, non superiore a trenta giorni, entro cui l'organo amministrativo debba riferire quale iniziativa intenda intraprendere. Si sottolinea che tale segnalazione è valutata ai fini dell'esonero o attenuazione della responsabilità dell'organo di controllo secondo quanto previsto dall'articolo 2407 c.c.

Dall'attuazione della presente disposizione, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza, stante la natura ordinamentale. Gli adempimenti correlati alla citata segnalazione possono rientrare fra le attività proprie dell'organo di controllo societario, che è tenuto

oltre a far emergere le situazioni di crisi dell'impresa a livello economico e finanziario, ad aiutare l'imprenditore ad attivare ogni strumento utile a risanare l'impresa e a farla sopravvivere nell'attuale mercato concorrenziale colpito dalla grave crisi economica anche a seguito del protrarsi degli effetti negativi dovuti alla diffusione dell'epidemia Sars- Covid 19.

Art. 25 - novies

(Segnalazioni dei creditori pubblici qualificati)

L'articolo in esame introduce meccanismi di allerta precoce tramite i quali l'impresa che raggiunge una determinata esposizione debitoria nei confronti dei creditori pubblici qualificati – INPS, INAIL, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-Riscossione – viene da questi ultimi avvisata dell'esistenza del debito e della possibilità di fare ricorso alla composizione negoziata per risolvere l'eventuale stato di crisi in cui potrebbe trovarsi. La segnalazione è inviata all'imprenditore e, se esistente, all'organo di controllo (con la precisazione che, in caso di organo collegiale, la segnalazione è inviata al presidente del collegio sindacale) e mira a stimolare la singola impresa affinché si attivi tempestivamente per verificare le cause dei propri inadempimenti e per porvi rimedio con gli strumenti disciplinati dal decreto- legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147.

Il *primo comma* determina l'ammontare dei debiti superato il quale sorge l'obbligo di segnalazione prevedendo soglie distinte per i crediti dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, quelli dell'agenzia delle entrate, per IVA non riscossa e, infine, per quelli dell'Agenzia delle entrate-Riscossione.

Il *secondo comma* stabilisce il termine entro il quale le segnalazioni vanno fatte e il *terzo comma* prevede che la segnalazione deve far presente all'impresa debitrice la possibilità di fare ricorso alla composizione negoziata di cui al citato decreto-legge n. 118 del 2021 se ne ricorrono i presupposti.

Il *quarto comma* disciplina il periodo a partire dal quale vanno computate le esposizioni debitorie rilevanti ai fini della segnalazione, e dunque il periodo a partire dal quale scatta l'obbligo di segnalazione, individuandolo nel primo trimestre del 2022 per l'Agenzia delle entrate, nel 1° gennaio 2022 per l'INPS e a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto per l'INAIL, mentre dal 1° luglio 2022 per l'agente della riscossione. La diversa decorrenza stabilita per l'Agenzia delle entrate-Riscossione si giustifica in ragione dei tempi presumibilmente necessari per realizzare le misure organizzative idonee all'invio delle segnalazioni.

La disposizione ha natura procedurale e si limita a disciplinare le soglie di debito per il quale scatta l'obbligo di segnalazione da parte dei suddetti creditori pubblici qualificati (Inps, Inail, Agenzia delle entrate e Agenzia delle entrate-riscossione) nonché le tempistiche afferenti alla procedura di segnalazione e la decorrenza del meccanismo descritto. Pertanto, dall'attuazione della presente norma non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Art. 25-decies

(Obblighi di comunicazione per banche e intermediari finanziari)

Il presente articolo prevede che banche e intermediari finanziari, ciascuno nell'ambito delle rispettive funzioni, sono tenuti a comunicare anche agli organi di controllo societari, se esistenti,

variazioni o revisioni o revoche degli affidamenti già notiziate al cliente.

Si tratta di disposizioni ordinamentale volte a valorizzare le informazioni detenuti dagli istituti di credito e dagli intermediari finanziarie al fine di agevolare le operazioni di controllo di competenza dei relativi organi di controllo che saranno in grado di intervenire con la massima tempestività in presenza di fattori di criticità non appena rilevati.

Art. 25-undecies

(Istituzione di programma informatico di verifica della sostenibilità del debito e per l'elaborazione di piani di rateizzazione automatici)

L'articolo in esame con il *primo comma*, inserisce nella piattaforma di cui all'articolo 13, uno strumento di diagnosi precoce che consente attraverso un *software* gratuito all'imprenditore, di qualsiasi dimensione, di verificare la sostenibilità del debito complessivamente accumulato.

Il *secondo comma* prevede, in presenza di indebitamenti non consistenti - vale a dire non superiori a complessivi trentamila euro - l'elaborazione automatica di un piano di rateizzazione. Tale piano è comunicato dall'imprenditore ai creditori e, ove nessuno manifesti il proprio dissenso nei successivi trenta giorni, diviene vincolante per tutti con conseguente esdebitazione della piccola impresa (che, adempiendo al piano, ristruttura il proprio debito).

Si segnala che sono fatte salve le disposizioni in materia di crediti di lavoro e di riscossione dei crediti fiscali e previdenziali, anche qualora il piano si intenda approvato e venga eseguito nelle modalità e con la tempista indicata.

Il *terzo comma* demanda ad un decreto ministeriale di natura non regolamentare, del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro delegato per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale, la configurazione del programma informatico, l'individuazione delle informazioni e dei dati da inserire al suo interno per la verifica di sostenibilità del debito e per la predisposizione del piano automatico di ristrutturazione comprendente gli interessi applicabili ai crediti rateizzati, le specifiche tecniche necessarie per il suo funzionamento. *Si rappresenta che il programma informatico predisposto a titolo gratuito per gli imprenditori che non superano i trentamila euro realizza uno strumento pratico ed operativo per elaborare il piano di risanamento e consentire una definizione ancora più accelerata della crisi, consentendo di avere chiarezza della situazione debitoria ed approntare le soluzioni più opportune a garantire la celerità delle liquidazioni. Pertanto, rientrando tale applicativo nella gestione evolutiva del sistema informatico della menzionata piattaforma, si assicura che gli adempimenti collegati alle attività di predisposizione e perfezionamento del programma informatico saranno assolti attraverso le risorse finanziarie indicate al predetto articolo 3 , commi 10 e 11 del D.L. 118/2021.*

ART. 7

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

Con il presente articolo si apportano le modifiche ritenute opportune alla Parte Prima, Titolo III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sostituendo dopo l'articolo 25-undecies, con “Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza le parole “Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza”.

La norma ha carattere ordinamentale e realizza un intervento armonizzativo rispetto agli allineamenti della materia operati con il presente provvedimento, e pertanto, non determina effetti negativi per la finanza pubblica.

ART. 8

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

L'articolo in esame interviene sull'articolo 26 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, stabilendo che può essere ammesso *a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza* o assoggettato a una procedura di insolvenza nella Repubblica italiana l'imprenditore il cui centro degli interessi principali è all'estero anche se è stata aperta analoga procedura all'estero. Al riguardo si precisa che il trasferimento del centro degli interessi principali all'estero non esclude la sussistenza della giurisdizione italiana se è avvenuto nell'anno antecedente il deposito della domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza.

La norma ha carattere ordinamentale e si pone l'intento di allineare la disposizione ai nuovi strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza o a una procedura di insolvenza, di cui si è già parlato nei precedenti articoli del presente provvedimento, e pertanto, non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 9

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

Con il presente articolo si apportano le opportune modifiche agli articoli 27, 28 e 30, comma 1 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, inseriti nel Capo II del Titolo III della Parte Prima, sostituendo ove ricorrano le parole “Procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza” con le parole “di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell’insolvenza”.

La disposizione ha carattere ordinamentale realizzando un processo di modifica sia letterale che di contenuto necessario per l’armonizzazione ai principi unionali compiuta con il presente provvedimento, e pertanto, non determina effetti negativi per la finanza pubblica.

ART. 10

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14) e ART. 11 (Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo IV, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

Gli articoli in esame intervengono sul Capo IV del Titolo III, della Parte Prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, modificandone *in primis* le rubriche del medesimo Capo IV (articolo 10) e della Sezione I (articolo 11), e successivamente, nell’articolo 37, nonché negli articoli 38 e 39 del citato decreto 14/2019, come sostituiti dall’articolo 7, commi 1 e 2 del decreto legislativo n. 147 del 2020, sostituendo ovunque ricorrano le parole “Procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza” con le parole “Accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza”.

Le presenti disposizioni hanno natura ordinamentale e si pongono l’intento di intervenire nelle citate norme con gli opportuni richiami al nuovo strumento regolatorio della crisi d’impresa e d’insolvenza

consistente nei quadri di ristrutturazione preventiva trattato nei precedenti articoli del presente provvedimento, e pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 12

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo IV, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

Il presente articolo, al *comma 1*, prevede la modifica della rubrica della Sezione seconda del Capo IV del Titolo III, della Parte Prima, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, sostituendola con la seguente: “Procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale”.

Con il *comma 2* si sostituisce l'articolo 40 del citato decreto legislativo 14/2019 (*Domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale*), prevedendo un procedimento unitario per l'accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e alla liquidazione giudiziale e realizzando la necessaria armonizzazione della disciplina di tali procedure con quella del concordato preventivo in continuità aziendale, come modificata a seguito del recepimento dei principi della Direttiva 1023/2019. Si segnalano le principali caratteristiche del procedimento unitario in esame che si svolge dinanzi al Tribunale in composizione collegiale e che prevede, contestualmente al deposito, la pubblicazione degli accordi di ristrutturazione nel registro delle imprese nel caso di accesso ad un giudizio di omologazione degli stessi che acquistano efficacia dal giorno della loro pubblicazione. Si rappresenta la possibilità per il tribunale di procedere alla nomina del commissario giudiziale o confermare quello già nominato e per il debitore di poter stare in giudizio personalmente nei procedimenti di liquidazione

giudiziale il debitore può stare in giudizio personalmente. La nomina del commissario giudiziale è disposta in presenza di istanze per la apertura della procedura di liquidazione giudiziale, quando è necessaria per tutelare gli interessi delle parti istanti.

In tema di notificazione va evidenziato il contenuto dei commi 6, 7 e 8 dell'articolo 40 citato. In particolare, si prevede che quando la domanda è proposta da un creditore, da coloro che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull'impresa o dal pubblico ministero, il ricorso e il decreto di convocazione devono essere notificati, a cura dell'ufficio, all'indirizzo del servizio elettronico di recapito certificato qualificato o di posta elettronica certificata del debitore risultante dal registro delle imprese ovvero dall'Indice nazionale degli indirizzi di posta elettronica certificata (INI-PEC) delle imprese e dei professionisti. Nel caso in cui predetta notifica non risulta possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il ricorso e il decreto sono notificati senza indugio, a cura della cancelleria, mediante il loro inserimento nell'area web riservata ai sensi dell'articolo 359 del decreto legislativo n. 14 del 2019, stabilendo che la notificazione si ha per eseguita nel terzo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento. Viceversa nel caso in cui l'impossibilità di notificare non sia imputabile al destinatario, la notifica, a cura del ricorrente, si esegue esclusivamente di persona a norma dell'articolo 107, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n. 1229, presso la sede risultante dal registro delle imprese o, per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, presso la residenza. Da ultimo, quando non si può procedere in alcuna delle predette modalità, la notifica si esegue con il deposito dell'atto nella casa comunale della sede che risulta iscritta nel registro delle imprese ovvero presso l'ultima residenza conosciuta, per i soggetti non iscritti nel registro delle imprese, e si perfeziona nel momento del deposito stesso, precisando che per le persone fisiche

non obbligate a munirsi del domicilio digitale, la notizia del deposito avviene anche mediante affissione dell'avviso in busta chiusa e sigillata alla porta dell'abitazione o dell'ufficio e per raccomandata con avviso di ricevimento.

Di rilievo le previsioni contenute nel comma 9 che stabilisce che in pendenza di un procedimento di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza anche la domanda di apertura della liquidazione giudiziale verrà inclusa nel medesimo procedimento fino alla rimessione della causa al collegio per la decisione, con ricorso ai sensi dell'articolo 37, comma 1, e nel rispetto degli obblighi di cui all'articolo 39 e che il tribunale anche d'ufficio, riunirà al procedimento pendente la domanda di apertura della liquidazione giudiziale proposta separatamente.

Analogo procedimento di riunione è previsto con il comma 10 in caso di pendenza dell'apertura della liquidazione giudiziale richiesta da un soggetto diverso dal debitore, per il quale si stabilisce che la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza sia proposta nel medesimo procedimento, a pena di inammissibilità, entro la prima udienza.

Successivamente alla prima udienza, la domanda non può essere proposta autonomamente sino alla conclusione del procedimento per la apertura della liquidazione giudiziale, salvo che la domanda di accesso allo strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza sia proposta all'esito della composizione negoziata entro sessanta giorni dalla comunicazione di cui all'articolo 17, comma 8.

Con il *comma 3*, si interviene sull'articolo 43 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, prevedendo che nell'ipotesi di cui all'articolo 40 il procedimento si estingue, salvaguardando l'eventuale volontà di

prosecuzione manifestata da parte degli intervenuti o dal pubblico ministero, che potrà in ogni caso rinunciare alla domanda.

Il *comma 4* provvede alla sostituzione dell'articolo 44 del decreto n. 14 del 2019 (*Accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza con riserva di deposito di documentazione*), in tema di concessione dei termini per integrare la domanda di accesso a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, stabilendo che nel caso di attivazione del procedimento unitario da parte del debitore con riserva di presentare la proposta, il piano o gli accordi da omologare (c.d. concordato con riserva o in bianco) vengono fissati con decreto del tribunale: i tempi per il deposito del piano di concordato o della domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione e la relativa documentazione a corredo e gli ulteriori adempimenti necessari per la corretta conclusione dell'iter procedurale.

Si segnala quanto previsto nella lettera d) del comma 1 del citato articolo 44 con il quale il tribunale ordina al debitore il versamento, entro un termine perentorio non superiore a dieci giorni, di una somma per le spese della procedura, nella misura necessaria fino alla scadenza dei termine fissati con lo stesso articolo 44.

Con i *commi 5 e 6* si modificano gli articoli 45 e del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, con interventi di tipo lessicale e di precisazione interpretativa.

Il *comma 7* procede alla sostituzione dell'articolo 47 del predetto decreto legislativo 14 del 2019, stabilendo che il tribunale, acquisito il parere del commissario giudiziale, se già nominato, verifica l'ammissibilità della proposta di concordato e la fattibilità del piano,

valutando in maniera differenziata a seconda che si tratti di concordato liquidatorio, e di concordato in continuità aziendale.

In particolare, nel caso di concordato liquidatorio la valutazione è basata sulla verifica dell'ammissibilità della proposta e fattibilità del piano da intendersi quale non manifesta inattitudine del medesimo a raggiungere gli obiettivi prefissati, mentre nel concordato in continuità aziendale, verte sulla ritualità della proposta e sull'idoneità del piano alla soddisfazione dei creditori, come proposta dal debitore e alla conservazione dei valori aziendali.

Una volta superata la fase sopra descritta si procede alla nomina del giudice delegato o del commissario giudiziale con decreto del tribunale, stabilendo le modalità di partecipazione al voto dei creditori anche con modalità informatiche messe a disposizione da soggetti terzi al fine di assicurare l'efficacia della procedura, fissando un termine perentorio per l'ulteriore deposito di una somma aggiuntiva rispetto a quella già versata ai sensi della previsione contenuta nella lettera d) del comma 1 dell'articolo 44 da parte del debitore nella cancelleria del tribunale nelle due percentuali determinate dal tribunale, nella misura del 50% delle spese che si presumono necessarie per l'intera procedura ovvero nella misura non inferiore al 20% di tali spese.

Si segnala la disposizione per la quale il tribunale dichiara inammissibile la proposta con decreto motivato (reclamabile dinanzi alla Corte di appello che provvede in camera di consiglio con decreto motivato) una volta accertata la mancanza delle condizioni sopraindicate, sentiti il debitore, i creditori che hanno proposto domanda di apertura della liquidazione giudiziale e il pubblico ministero. Il tribunale può concedere al debitore un termine non superiore a quindici giorni per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi documenti, disponendo l'apertura della liquidazione

giudiziale con sentenza quando è presentato ricorso da parte di uno dei soggetti legittimati.

Con il *comma 8* si sostituisce l'articolo 48 che in relazione al procedimento di omologazione sempre seguendo il principio della unitarietà delle procedure disciplina sia quella del concordato preventivo che quella degli accordi di ristrutturazione dei debiti, trattando le modalità di opposizione al contenuto delle due diverse procedure di omologazione e confermando che, la mancata omologazione delle procedure in esame, determina l'apertura della liquidazione giudiziale.

In particolare, si segnala che, superate le eventuali opposizioni dei creditori dissenzienti che devono essere proposte perentoriamente almeno dieci giorni prima dell'udienza, l'omologazione con sentenza del concordato in continuità aziendale viene disposta dal tribunale, una volta assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 112, comma 4, del dl.vo 14 del 2019, anche delegando uno dei componenti del collegio.

Si segnala la possibilità per i creditori e ogni altro interessato di proporre opposizione all'omologazione richiesta con memoria depositata entro trenta giorni dall'iscrizione della domanda nel registro delle imprese.

Quando è depositata una domanda di omologazione di accordi di ristrutturazione, il tribunale fissa l'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, se nominato, disponendo che il provvedimento sia comunicato, a cura del debitore, al commissario giudiziale, ai creditori e ai terzi che hanno proposto opposizione. Il tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti

o disposti d'ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio, e sentito il commissario giudiziale, omologa con sentenza gli accordi.

Con riferimento all'efficacia della sentenza che omologa il concordato, il piano di ristrutturazione soggetto a omologazione o gli accordi di ristrutturazione, si segnala che la stessa decorre dalla data della pubblicazione ai sensi dell'articolo 133, primo comma, del codice di procedura civile, mentre nei confronti dei terzi gli effetti si producono dalla data di iscrizione nel registro delle imprese.

Nel caso di mancata omologazione del concordato preventivo, degli accordi di ristrutturazione o del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione il tribunale dichiara, su ricorso di uno dei soggetti legittimati, con sentenza, l'apertura della liquidazione giudiziale.

Il *comma 9*, contiene l'opportuna modifica dell'articolo 49 del d.lvo 14/2019 con il riferimento inserito nel comma 1 al “uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza” in luogo della “procedura di regolazione concordata della crisi o dell'insolvenza”, nonché il riferimento all'articolo 47, comma 4, mentre il *comma 10* opera il necessario corretto riferimento nell'articolo 50, ai commi 6,7 e 8 dell'articolo 40 come sostituito dal presente provvedimento.

Con il *comma 11* si interviene sull'articolo 51, sia inserendo il riferimento al piano di ristrutturazione soggetto a omologazione nell'ambito della disciplina del reclamo avanti la corte di appello e nel ricorso in cassazione, sia sostituendo il comma 14 al fine di rendere applicabile, in quanto compatibile, l'articolo 52 del ciatto decreto n. 14 del 2019, nel caso in cui il ricorso sia promosso contro la sentenza con la quale la corte di appello ha rigettato il reclamo.

Anche al *comma 2*, è apportata una modifica integrativa all'articolo 52, comma 1, secondo periodo del D.Lgs 14/2019, inserendo dopo le

parole: «Allo stesso modo può provvedere, in caso di reclamo avverso la omologazione del concordato preventivo», le seguenti: «o del piano di ristrutturazione soggetto ad omologazione».

Da ultimo con l'intervento contenuto nel *comma 13*, si inserisce, con l'introduzione del *comma 5-bis*, la previsione secondo la quale la corte d'appello, su richiesta delle parti, può confermare la sentenza di omologazione se l'interesse generale dei creditori e dei lavoratori prevale rispetto al pregiudizio subito dal reclamante, in caso di accoglimento del reclamo proposto contro la sentenza di omologazione del concordato preventivo in continuità aziendale, riconoscendo al medesimo reclamante il risarcimento del danno.

La disposizione in esame è tesa a sviluppare le regole che sorreggono il procedimento unitario per l'accesso ai quadri di ristrutturazione preventiva e alla liquidazione giudiziale, apportando le opportune integrazioni di natura ordianamentale e procedurale in materia rispetto alla vigente disciplina, non comportando nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 13

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo III, Capo IV, Sezione III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

Con il presente articolo vengono sostituiti gli articoli 54 e 55 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, in materia di applicazione di misure cautelari e protettive adottate dal tribunale su istanza di parte, nel corso del procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale o della procedura di concordato preventivo o di omologazione degli accordi di ristrutturazione e del piano di ristrutturazione soggetto a omologazione.

In particolare, si evidenzia, che, con il *comma 1* si interviene sull'articolo 54, quanto alle misure cautelari stabilendo che le stesse possono essere concesse anche dopo la pubblicazione dell'istanza di applicazione di misure protettive del patrimonio nel registro delle imprese e tenendo conto delle misure cautelare e protettive eventualmente già disposte. Altrettanto rilevante è la disposizione per la quale i creditori non possono iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio o sui beni e sui diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa del debitore che fatto richiesta delle misure in esame nella domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza ai quadri di ristrutturazione preventiva e alla liquidazione giudiziale dalla data della pubblicazione della medesima domanda nel registro delle imprese. Rimangono sospese le prescrizioni, non si verificano le decadenze e la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale o di accertamento dello stato di insolvenza non può essere pronunciata, dalla data sopraindicata. Inoltre, il debitore può richiedere al tribunale, con successiva istanza, ulteriori misure temporanee per evitare che determinate azioni di uno o più creditori possano pregiudicare, sin dalla fase delle trattative, il buon esito delle iniziative assunte per la regolazione della crisi o dell'insolvenza, fornendo la prova di avere preventivamente informato della pendenza delle trattative o dell'intenzione di richiedere la concessione delle misure i creditori interessati dall'istanza.

Si prevede, inoltre, che le richieste di applicazione di misure protettive possano essere presentate anche nel corso delle trattative e prima del deposito della domanda di omologazione degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza.

Con ulteriori disposizioni si stabilisce che le misure protettive conservano efficacia anche nel caso di proposta, da parte del debitore, di una domanda di accesso a uno degli strumenti di regolazione della

crisi e dell'insolvenza diverso da quello indicato nella domanda depositata ai sensi degli articoli 17, 18 e, comma 1 del decreto legislativo n. 14 del 2019 purchè effettuato prima che scadano i termini fissati dal giudice nell'articolo sopraindicato.

Si segnala l'esclusione dei diritti di credito dei lavoratori dal novero delle misure protettive che possono essere richieste dal debitore.

Il comma 2 interviene sull'articolo 55 del decreto legislativo n. 14 del 2019, riscrivendo le disposizioni che regolano il procedimento per l'adozione delle misure cautelari e protettive indicate nel citato articolo 54, a cominciare dalla designazione del magistrato cui è affidata la trattazione, proseguendo con l'individuazione degli adempimenti previsti per il corretto svolgimento dello stesso e le relative tempistiche. A tutela del procedimento e dei diritti dell'imprenditore è anche qui inserita la disposizione che in caso di revoca o cessazione delle misure protettive, il divieto di acquisire diritti di prelazione, se non concordati con l'imprenditore, viene meno a far data dalla revoca o dalla cessazione delle misure protettive.

Si segnala la natura procedurale delle disposizioni esaminate, volte a definire in maniera più puntuale la disciplina e l'efficacia delle misure cautelari e protettive nell'ambito dei diversi istituti previsti per contrastare le crisi imprenditoriali nel rispetto dei principi e delle linee guida dettati dalla normativa unionale. Dall'attuazione delle disposizioni previste non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica dal momento che gli adempimenti correlati alla loro attuazione sono di natura istituzionale e possono essere sostenuti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 14

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo I, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

Nell’ottica perseguita dal provvedimento di anticipare l’emersione delle situazioni di crisi e trovare una celere soluzione alle stesse, la denominazione della rubrica della Sezione I del citato Titolo IV - Capo I- del D.L.gs. 14/2019 è sostituita e rinominata “Piano attestato di risanamento”. *Si rappresenta il carattere ordinamentale della disposizione in esame ed in quanto tale si rappresenta che la stessa non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.*

Parimenti, sono apportate modifiche ad alcuni articoli della Sezione II del medesimo Titolo IV - Capo I - con l’art. 15, che vengono di seguito illustrate.

ART. 15

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo I, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

Con il presente articolo si interviene su tre distinti articoli del codice e precisamente gli articoli 57, 63 e 64.

Il primo intervento concerne la sostituzione della denominazione della rubrica della citata Sezione II, che viene rinominata “Accordi di ristrutturazione, convenzione di moratoria e accordi su crediti tributari e contributivi” con modifiche lessicali all’art. 57 del D.Lgs 14/2019 , dove al comma 4 è soppressa la parola “economica” in relazione alla fattibilità del piano attestato di risanamento ed all’art. 63 è modificata la rubrica, con l’aggiunta della dizione “tributari” riferita ai crediti tributari e contributivi. Al comma 2, settimo periodo dello stesso articolo, come modificato dall’articolo 9, comma 3, lettera c), del

decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, sempre in relazione al risanamento dei crediti tributari e contributivi, è soppresso il riferimento agli effetti della sentenza, non reclamata, di omologazione degli accordi o del piano di ristrutturazione ed è ugualmente soppressa la parola “fiscale”. Viene, invece, espresso il riferimento all’introducendo *comma 2-bis* dell’art. 63, con il quale, per agevolare ed accelerare la composizione della crisi a favore dell’imprenditore, è disposto che il tribunale omologhi gli accordi di ristrutturazione anche senza l’adesione ai predetti da parte dell’amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie. Ciò quando: 1) L’adesione di tali creditori privilegiati sia determinante ai fini del raggiungimento della percentuale di cui agli artt. 57, co. 1 e 60, co. 1 (per la conclusione degli accordi di ristrutturazione in misura ordinaria e in misura agevolata); 2) La proposta di soddisfacimento dell’amministrazione e/o dell’ente sia conveniente rispetto alla soluzione della liquidazione dell’impresa, alla luce anche di quanto descritto nella relazione dell’esperto. *La soluzione prospettata dalle norme in esame, non appare suscettibile di determinare effetti negativi sulla finanza pubblica, anzi la stessa favorirà la conclusione degli accordi e la formalizzazione del piano assestato di risanamento producendo altresì effetti deflattivi del contenzioso giudiziario, in quanto l’organo giudiziario per omologare quanto sopra, non sarà vincolato all’adesione dell’amministrazione finanziaria o degli enti previdenziali ed assistenziali, ma potrà procedere direttamente, valutando le conclusioni contenute nella relazione del professionista indipendente che ha condotto le trattative, se le stesse si rivelino favorevoli per le casse dell’Erario.*

Gli interventi realizzati sull’articolo 64, del D.Lgs 14/2019, del quale vien modificata opportunamente anche la rubrica, inseriscono disposizioni regolatorie degli effetti degli accordi sui contratti in caso di domanda di omologazione degli accordi di ristrutturazione o di

domanda di concessione di misure protettive che stabiliscono che i creditori non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti in corso di esecuzione o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del deposito delle medesime domande o per il solo fatto di non essere stati pagati dal debitore.

Anche tale ultimo intervento, stante il carattere ordinamentale della norma non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Si rappresenta, a questo punto, la necessaria introduzione nel decreto legislativo 14/2019 di un Capo ulteriore, vale a dire il **Capo I-bis**, al Titolo IV della Parte Prima, volte a dettare le regole, attraverso le previsioni contenute nei nuovi articoli 64-bis, 64-ter e 64 quater del CCI, per l'omologazione del nuovo strumento previsto dalla direttiva *de qua* che può avvenire solo se approvato da tutte le parti interessate.

ART. 16

(Inserimento del Capo I-bis del Titolo IV della Parte Prima del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

La disposizione *in primis* introduce l'art. 64-bis del decreto legislativo 14/2019 ed integra quanto già disposto all'articolo precedente (art. 64 CCI) relativo all'omologazione degli accordi di ristrutturazione, in quanto con la norma in esame viene prevista la possibilità di soddisfacimento dei creditori, quando l'imprenditore che non presenti congiuntamente i requisiti per la qualifica di imprenditore minore (inidata nell'articolo 2, comma 1 *lettera d* del CCI) si trovi in stato di crisi e di insolvenza, secondo la divisione dei medesimi in classi, sulla base della loro posizione giuridica e di interessi economici omogenei, distribuendo il valore generato dal piano anche derogando ad alcune

disposizioni precettive del codice civile ed alle norme che regolano la graduazione delle cause legittime di prelazione relative, ad esempio, alla responsabilità patrimoniale o al concorso di creditori etc. Ciò sempre se vi sia il preventivo accordo di tutti i creditori. Vengono, quindi, dettate le fasi del procedimento di omologazione, con scansione di termini e descrizione di modalità e con il deposito della relazione del professionista indipendente necessaria ad attestare la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano. Il decreto del tribunale che accoglie il ricorso dell'imprenditore contiene la nomina di un giudice delegato a vigilare sul procedimento e nomina oppure conferma la nomina del commissario giudiziale. L'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa esercitandola nel prevalente interesse dei creditori ed informa il giudice o il commissario degli atti di straordinaria amministrazione, nonché di pagamenti che non siano coerenti con il piano di ristrutturazione che, qualora non ritenuti tali, sono segnalati all'organo di controllo. In caso di esecuzione degli atti suddetti senza attendere le decisioni dell'organo di controllo, l'autorità vigilante riferisce immediatamente al tribunale per le conseguenze dettate dall'art. 106 CCI, vale a dire quelle collegate alla liquidazione giudiziale dei beni del debitore. Si evidenzia la disposizione inserita nel comma 7 che disciplina le operazioni di voto, per la quale i creditori muniti di diritto di prelazione non votano se soddisfatti in denaro, integralmente, entro centottanta giorni dall'omologazione, e purché la garanzia reale che assiste il credito ipotecario o pignoratizio resti ferma fino alla liquidazione, funzionale al loro pagamento, dei beni e diritti sui quali sussiste la causa di prelazione. Da segnalare, anche, la previsione contenuta nel comma 8 dell'articolo in esame, relativa alla circostanza che in caso di dissenso sul piano di ristrutturazione da parte di un creditore, il tribunale omologherà con sentenza la proposta presentata dall'imprenditore e dagli altri creditori, allorquando risulti dalla

valutazione della stessa che il creditore risulti soddisfatto in misura non minore rispetto alla previsione dell'eventuale liquidazione giudiziale. *Questa soluzione è in linea con l'intento deflattivo del contenzioso e coerente con la prospettiva di una definizione tempestiva ed efficace della crisi dell'impresa. La disposizione nel suo complesso ha un carattere ordinamentale e precettivo e non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.*

Il nuovo art. 64-ter, (Mancata approvazione di tutte le classi) stabilisce che in caso di mancata approvazione del piano di ristrutturazione da parte di tutte le classi dei creditori, il debitore possa, entro 15 giorni dal deposito della relazione da parte del commissario giudiziale, chiedere che il tribunale accerti l'esito della votazione e omologhi il piano di ristrutturazione.

Si segnala che, in caso di decorso infruttuoso di tale termine, verrà aperta procedura di liquidazione giudiziale secondo il combinato disposto degli artt. 111 e 49 C.I.

Sempre a seguito della mancata approvazione da parte di tutte le classi dei creditori viene offerta al debitore, con l'introducendo articolo 64-quater la possibilità di ottenere la conversione in concordato preventivo del piano di ristrutturazione. Si prevede infatti che il debitore possa formulare una proposta di concordato preventivo e chiedere i provvedimenti seguenti relativi all'ammissibilità allo stesso concordato ai sensi dell'art. 47 del D. Lgs. 14/2019. La domanda di concordato preventivo, al di fuori del caso sopra previsto, può essere formulata in ogni momento, ma i termini per l'approvazione della proposta sono ridotti della metà. Viceversa, il debitore che ha presentato la domanda di concordato preventivo può modificarla presentando a sua volta, per l'omologazione, una proposta di piano di ristrutturazione, finché non sono iniziate le operazioni di voto.

Si segnala che con riferimento alle attività indicate negli articoli esaminati, poiché si tratta di adempimenti già previsti dal CCI, che non esulano dall'ordinaria attività dell'esperto, *si ritiene che l'intervento del professionista indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità economica e giuridica del piano di risanamento dell'esposizione debitoria dell'impresa non sia suscettibile, di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si tratta di figura professionale scelta dal debitore e il cui costo è totalmente a carico dell'imprenditore, anche non commerciale. Per il resto i compiti del commissario giudiziale, nonché quelli dell'autorità giudiziaria sono di natura istituzionale e, rimanendo a carico della procedura per essere liquidati con effetto prioritario, non comportano alcun aggravio di oneri per la finanza pubblica.*

ART. 17

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo II, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

Con il presente articolo si interviene sull'articolo 70, comma 7 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, eliminando la parola «economica».

La disposizione ha natura ordinamentale in quanto è tesa ad un allineamento testuale rispetto agli intenti della riforma in atto e pertanto non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 18

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo II, Sezione III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

La disposizione in esame interviene sulla disciplina del concordato minore al fine di porre lo strumento in rapporto con il concordato preventivo in continuità aziendale che è previsto dai piani di ristrutturazione, nonché per allineare le disposizioni a quanto richiesto dalla direttiva unionale. Innanzitutto, il comma 1, modifica *l'art. 78 comma 2, lett. c) ed il comma 4, CCI*, prevedendo che i creditori possano far pervenire all'O.C.C. l'adesione alla proposta di concordato, oltre che a mezzo posta certificata anche attraverso altro servizio elettronico di recapito certificato qualificato ai sensi dell'articolo 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

Si inserisce, inoltre, il comma 2-*bis* al citato articolo 78, che stabilisce che il giudice, a determinate condizioni, nomini il commissario giudiziale perché svolga, a partire da quel momento, le funzioni dell'O.C.C. Si segnala che tale previsione è dettata dalla necessità di dare completa attuazione alle disposizioni europee a tutela delle imprese minori che non avevano accesso e tale nomina avviene quando è stata disposta la sospensione generale delle azioni esecutive individuali, per tutelare l'interesse generale delle parti; quando è proposta domanda di concordato in continuità aziendale, con omologazione da pronunciarsi ai sensi dell'articolo 112, comma 2 e, infine, quando la nomina è richiesta dal debitore.

Con il comma 2 del presente articolo si interviene sull'articolo 80, comma 1, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, eliminando la parola «economica».

L'articolo introduce norme di carattere ordinamentale che sono dirette ad allineare la disciplina del concordato minore e del concordato preventivo in continuità aziendale, agevolando il compito dell'organismo di composizione della crisi e allineando la normativa nazionale a quella europea. Pertanto, le modifiche introdotte non determinano un aggravio di oneri per la finanza pubblica, ma anzi contribuiscono a snellire e semplificare le procedure previste dalle disposizioni del CCI.

ART. 19

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

La disposizione esaminata, innanzitutto, contiene la modifica della denominazione della rubrica della Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione I del CCI che viene rinominata “Finalità e contenuti del concordato preventivo” (*comma 1*) e sostituisce interamente l'*art. 84* del D.Lgs. 14/2019 (*comma 2*) evidenziando, per l'appunto, le finalità del concordato preventivo che è quella del soddisfacimento dei creditori mediante la continuità aziendale, la liquidazione del patrimonio, l'attribuzione delle attività ad altri soggetti subentranti al debitore, o, comunque, in qualsiasi altra forma sia possibile. Ciò che preme è conservare la prosecuzione dell'azienda attraverso la gestione diretta dell'imprenditore o indiretta, quindi – secondo il piano di ristrutturazione predisposto – anche attraverso la cessione, l'usufrutto, il conferimento dell'azienda in una o più società etc., tutelando l'interesse dei creditori e conservando i posti di lavoro.

Nel concordato in continuità aziendale, che come appena detto è fortemente incentivato dalla nuova disciplina, si punta al recupero

della capacità dell'impresa di rientrare, ristrutturata e risanata, nel mercato, e a realizzare il soddisfacimento dei creditori in misura anche non prevalente dal ricavato dei proventi che derivano dalla prosecuzione dell'attività imprenditoriale diretta o indiretta. Ciò al contrario di quanto avviene nel concordato con liquidazione del patrimonio nel quale si prevede l'apporto di risorse esterne che incrementi di almeno il 10 per cento l'attivo disponibile al momento di presentazione della domanda, assicurando, in tal modo, il soddisfacimento dei creditori chirografari e privilegiati in misura non inferiore al 20 per cento dell'ammontare complessivo dei loro crediti. Tali risorse sono apportate dai soci a qualunque titolo senza obbligo di restituzione, delle quali il piano di ristrutturazione prevede la diretta destinazione a vantaggio dei creditori e possono essere distribuite anche in deroga alle disposizioni del codice civile di cui agli artt. 2740 e 2741 c.c.

Quando, invece, il piano preveda la liquidazione del patrimonio o la cessione dell'azienda e non sia stato individuato l'offerente, viene nominato dall'autorità giudiziaria un liquidatore che può avvalersi di professionisti specializzati del settore interessato. Se il piano prevede l'offerta da parte di un soggetto individuato che prevede l'affitto o il trasferimento di uno o più rami dell'azienda in suo favore, dietro corrispettivo in denaro e comunque a titolo oneroso. Il giudice dispone, ai sensi dell'art. 91, comma 1, che venga data idonea pubblicità dell'offerta stessa al fine di acquisire offerte concorrenti.

La disposizione in esame, incentivando la soluzione che permette la prosecuzione dell'attività aziendale, salvaguarda le posizioni sia dei creditori che del debitore sia di coloro che vantano crediti da lavoro dipendente, la cui tutela rimane prioritaria anche a livello contributivo ed assistenziale, rimanendo salvaguardati i loro diritti sebbene

l'imprenditore sia incapiente e non in grado di versare le previste contribuzioni.

Sul piano economico-finanziario si segnala che tanto nel caso di concordato preventivo con continuità aziendale che nel caso di concordato preventivo con liquidazione del patrimonio, i compiti affidati agli esperti che coadiuvano ed assistono la procedura sono definiti istituzionalmente e i loro compensi rimangono a carico della procedura stessa e vengono corrisposti dallo stesso debitore/imprenditore che procede direttamente o indirettamente nell'attività d'impresa (tramite anche i suoi cessionari a qualsiasi titolo previsti) o i suddetti compensi sono prededucibili dalla massa attiva dell'azienda (v. art. 6), pertanto, la disposizione in esame non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Il comma 3 del presente articolo sostituisce invece l'art. 85 del CCI, che invece di declinare i presupposti per l'accesso al concordato del codice attuale, prevede, ora, i principi di suddivisione in classi dei creditori. È sancito, *in primis*, il principio generale della facoltatività della suddivisione in classi e del trattamento differenziato tra creditori appartenenti a classi diverse; si ribadisce l'obbligatorietà delle classi in caso di pagamento non integrale dei creditori titolari di crediti tributari o previdenziali; ed è istituita, per il concordato in continuità aziendale, l'obbligatoria suddivisione in classi dei creditori privilegiati se il loro pagamento è previsto entro determinati termini, e gli stessi vengono considerati parti interessate dal piano, con conseguente diritto di voto, circostanza nuova per l'ordinamento italiano e allineata alle regole inerenti la ristrutturazione trasversale richiesta dal diritto unionale.

Il *comma 4* dell'articolo in esame contiene, inoltre, la sostituzione dell'*art. 86 del CCI* relativo all'ipotesi di moratoria dei crediti muniti di garanzia reale (privilegio, pegno e ipoteca), salvo che sia prevista la liquidazione dei beni su cui sussiste una causa di prelazione. Anche la modifica in esame contiene una previsione a tutela dei crediti di lavoro fissando fino a sei mesi la possibilità di dilazionarne il pagamento.

Il *comma 5* della presente norma riscrive il contenuto del piano di concordato, sostituendo il vigente *art. 87 del decreto legislativo 14/2019*. Nella domanda, il debitore indica le ragioni per cui la proposta concordataria è preferibile rispetto alla liquidazione giudiziale e deposita anche la relazione di un professionista indipendente, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano e, in caso di previsione di continuità aziendale, l'attestazione che il piano è atto a superare l'insolvenza del debitore e a soddisfare i creditori in maniera più consona rispetto ad una eventuale ipotesi liquidatoria.

Al *comma 6*, sono apportate modifiche all'*art. 88 del CCI*, come modificato dall'articolo 13, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, al fine di circoscrivere la portata della norma in ragione della nuova disciplina del concordato in continuità aziendale e per introdurre il *comma 2-bis* in cui è previsto che il tribunale proceda all'omologazione del concordato anche in assenza di adesione dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie. Per tale motivo ci si riporta alle considerazioni effettuate riguardo al predetto art. 63.

Infine, il *comma 7* interviene per apportare modifiche ai commi 4 e 5 dell'*art. 90 del CCI*, per raccordare i riferimenti all'articolo 87 modificato e per sostituire i riferimenti al procedimento di allerta e di

composizione assistita della crisi, abrogati con la sostituzione del Titolo II, con la composizione negoziata disciplinata dall'articolo 13.

Le modifiche e integrazioni apportate nei commi appena descritti sono di natura ordinamentale e servono ad allineare il diritto interno al diritto europeo, dando prevalenza all'opzione di continuità aziendale e favorendo, per quanto possibile, lo slittamento del pagamento dei crediti, soprattutto i privilegiati, per offrire all'imprenditore la possibilità di condurre a buon fine il piano di risanamento attestato dal professionista incaricato. Si ribadisce che le spese legate al compenso dell'esperto in questione, sono poste a carico della procedura e sono prededucibili dalla massa dell'attivo, pertanto la disposizione trattata non presenta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 20

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

La disposizione in esame apporta modifiche all'articolo 92 del CCI, come modificato dall'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, recante norme sul commissario giudiziale, al quale si applicano le norme relative alla sostituzione del curatore, nonché dispone che il predetto commissario vigili sull'attività del debitore, anche fornendo assistenza a quest'ultimo nel condurre le trattative con i creditori e per la predisposizione del piano assistito nell'ambito del concordato preventivo in continuità aziendale. *Si tratta di profili precettivi che perfezionano e sostanziano i compiti precipui ed istituzionali del commissario giudiziale al quale continua ad applicarsi la normativa della liquidazione dei compensi del curatore*

come già avviene nel codice vigente. Pertanto, sotto il profilo finanziario, si evidenzia che la norma non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

ART. 21

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

L'articolo interviene inserendo l'*art. 94-bis del CCI* per disciplinare i rapporti esistenti tra i creditori ed il debitore riguardo ai contratti pendenti e in corso di esecuzione, mentre si stanno svolgendo le trattative del concordato in continuità aziendale. A tale proposito, viene sancito che i creditori non possono unilateralmente rifiutarne l'esecuzione o risolvere i suddetti contratti né anticipare la loro scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore perché è stata presentata domanda di accesso alla procedura di concordato in continuità aziendale né, in caso di concessione di misure protettive, possono optare per le soluzioni sopra indicate a seguito del mancato pagamento di crediti anteriori rispetto alla domanda di accesso al concordato in continuità aziendale.

Infine, si è previsto un intervento *sull'art. 100 CCI*, con una precisazione lessicale in relazione al pagamento stipendiale dei lavoratori addetti all'attività aziendale di cui si prevede la continuazione, specificando che il pagamento delle retribuzioni pregresse maturate e non corrisposte anche dopo l'accesso alla procedura di concordato come già previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge n. 118 del 2021, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 147 del 2021, deve avvenire sulla base delle retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti, *in toto* considerate.

Le modifiche e integrazioni apportate sono di natura ordinamentale e servono ad allineare il diritto interno al diritto europeo, dando prevalenza all'opzione di continuità aziendale e favorendo lo slittamento del pagamento dei crediti per offrire all'imprenditore la possibilità di condurre a buon fine il piano di risanamento formulato nel corso della procedura di concordato per continuità aziendale. Le disposizioni, quindi, non presentano profili onerosi per la finanza pubblica.

ART. 22

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

La disposizione, *al comma 1*, riprende il dettato dell'art. 78 per quanto concerne le modalità di comunicazione degli atti e documenti anche ai creditori che devono aderire al piano concordato e che si trovino in Stati esteri, prevedendo di integrare le stesse con mezzi telematici. Pertanto, *all'art. 104, comma 2*, è previsto che i creditori, oltre all'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata, possono indicare un servizio elettronico di un recapito certificato qualificato ai sensi dell'art. 1, comma 1-ter del Codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo n. 82 del 2005.

Il *comma 2* apporta correzioni *all'art. 106*, al fine di adeguare la disposizione alle modifiche apportate all'articolo 47 (*comma 1 lett d e comma 2 lett. d*) e correggere un errore materiale contenuto al *comma 3*.

L'articolo introduce norme di carattere ordinamentale che sono dirette ad allineare la disciplina del concordato minore e del concordato preventivo, allineando la normativa nazionale a quella europea. Pertanto, le modifiche introdotte non determinano un

aggravio di oneri per la finanza pubblica, ma anzi contribuiscono a snellire e semplificare le procedure previste dalle disposizioni del CCI.

ART. 23

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione V, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

L'intervento *de quo* comporta la sostituzione dell'articolo 109 del CCI. I primi quattro commi ricalcano sostanzialmente le regole generali sul diritto di voto e sulle maggioranze necessarie per l'approvazione della proposta e del piano di concordato riproducendo le disposizioni dell'attuale articolo 109. *Il comma 5*, invece, introduce disposizioni per il concordato in continuità aziendale, tramite le quali è definito il criterio per considerare i creditori privilegiati quali parti interessate ai fini del diritto di voto. Il concordato in continuità aziendale è approvato solamente col voto favorevole di tutte le classi di creditori, secondo un criterio di proporzione del voto legato all'entità dei crediti posseduti dai creditori votanti.

È stabilita l'esclusione dal voto dei creditori muniti di diritto di prelazione se sono stati soddisfatti integralmente in denaro, nei limiti della capienza della garanzia, entro centottanta giorni dall'omologazione, termine ridotto a trenta giorni in caso di privilegi ex art. 2751-*bis* n. 1 c.c. (crediti relativi a retribuzioni di lavoratori subordinati, indennità dovute per effetto della cessazione del rapporto di lavoro, nonché il credito del lavoratore per i danni conseguenti alla mancata corresponsione, da parte del datore di lavoro, dei contributi previdenziali ed assicurativi obbligatori ed il credito per il risarcimento del danno subito per effetto di un licenziamento inefficace, nullo o annullabile).

Infine, i commi 6 e 7 dispongono le esclusioni dal diritto di voto per incompatibilità o conflitto di interessi, disponendo, infine, che il creditore che propone il concordato e le società da questi controllate possono esprimere il loro voto solo se inseriti in una determinata classe.

La disposizione è di carattere ordinamentale e non riveste profili di interesse finanziario, in quanto definisce i criteri per la validità del voto dei creditori ai fini dell'approvazione del concordato preventivo e in continuità aziendale, senza determinare oneri per la finanza pubblica.

ART. 24

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione VI, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

La disposizione interviene su più articoli della Parte Prima, Titolo IV, Capo III, Sezione VI del CCI. *Il comma 1* del presente articolo sostituisce *l'art. 112 del CCI*, disciplinando comunque il giudizio di omologazione del concordato preventivo e in continuità aziendale, evidenziando quali debbano essere le verifiche compiute dal tribunale e dettando le regole per l'omologazione nell'ipotesi di ristrutturazione trasversale dei debiti e il giudizio di convenienza secondo quanto delineato dal diritto unionale (art. 11 par. 1 lettere a), b) e c) della direttiva 2019/1023 UE). Vengono esplicitate le disposizioni in tema di opposizione del creditore dissenziente che non ritenga conveniente il concordato preventivo e per continuità aziendale e la stima del complesso aziendale del debitore è effettuata dal tribunale in caso di eccezione sulla convenienza o di eccezione di mancato rispetto delle regole di ristrutturazione trasversale dei debiti. Ad ogni modo, secondo la regola generale, il tribunale omologa il concordato - sia

preventivo che aziendale che con proposta di liquidazione del patrimonio - qualora, alla luce della proposta e del piano di assestamento, ricevuto il voto favorevole di tutte le classi dei creditori, ritenga che tale soluzione soddisfi i crediti in misura non inferiore rispetto alla liquidazione giudiziale.

Il *comma 2* del presente articolo aggiunge un comma *all'art. 113 del CCI*, che definisce la chiusura della procedura di concordato preventivo attraverso la sentenza di omologazione, la quale deve intervenire entro dodici mesi dalla presentazione della domanda di accesso alla medesima procedura.

Il *comma 3* integra quanto previsto *all'art. 114 del CCI* recante norme sul liquidatore giudiziale, al quale si applicano le norme relative al commissario giudiziale ed al curatore soprattutto in materia di revoca e di sostituzione del predetto professionista. In particolare, si segnala il contenuto del comma 6 aggiunto al citato articolo 114, con cui si prevede che il liquidatore, una volta conclusa l'esecuzione del concordato, comunica al commissario giudiziale un rapporto riepilogativo finale, accompagnato dal conto della sua gestione e dagli estratti del conto bancario o postale. Il commissario ne dà notizia, con le sue osservazioni, al pubblico ministero e ai creditori e ne deposita copia presso la cancelleria del tribunale.

Il *comma 4* del presente articolo interviene sull'art. 116 del CCI, sospendendo il diritto dei soci al recesso quando il piano di ristrutturazione preveda operazioni di trasformazione, fusione o scissione dell'azienda debitrice, fino all'attuazione del predetto piano.

Infine, con il comma 5, si interviene sull'articolo 118, inserendo la previsione secondo la quale il commissario giudiziale semestralmente redige un rapporto riepilogativo, lo deposita e lo trasmette ai creditori.

Conclusa l'esecuzione del concordato, il commissario giudiziale deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto dall'articolo 130, comma 9 del CCI.

Le modifiche e integrazioni apportate sono di natura ordinamentale e servono ad allineare il diritto interno al diritto europeo, dando prevalenza alle soluzioni che consentono l'attuazione del piano attestato anche attraverso le ristrutturazioni trasversali dei debiti e comunque ricorrendo alla liquidazione consensuale del patrimonio del debitore. La direzione è di trovare il consenso della maggioranza dei creditori interessati e allontanare per quanto possibile il ricorso a strumenti che alimentino controversie giudiziarie e che determinino la definitiva liquidazione della società. Pertanto, le modifiche introdotte non determinano un aggravio di oneri per la finanza pubblica, ma anzi contribuiscono a snellire, semplificare e rendere trasparenti le procedure previste dalle disposizioni del decreto legislativo 14/2019.

La finalità di modificare e perfezionare l'emersione precoce della crisi viene, poi, realizzata attraverso l'introduzione della Sezione VI-bis nel Capo III, del Titolo *(Degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza)*, introdotta **dall'art. 25** del presente provvedimento.

ART. 25

(Inserimento della sezione VI-bis del Capo III del Titolo IV della Parte Prima del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

La disposizione *de qua* introduce nel testo del CCI la Sezione VI-bis che con gli *articoli da 120-bis a 120-quinquies* detta disposizioni, sugli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, recependo i principi del diritto unionale per favorire la prosecuzione dell'azienda.

Innanzitutto si prevede l'inserimento dell'*art. 120-bis* che stabilisce che l'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza avvenga con la richiesta tempestiva da parte degli amministratori, decisione che deve risultare da atto notarile depositato ed iscritto nel registro delle imprese (*comma 1*).

Il *comma 2* dispone, alla luce delle norme di deroga dettate dalla direttiva 1023/2019 UE e in attuazione della stessa, che anche in assenza di una deliberazione dei soci, il piano di ristrutturazione può modificare la struttura finanziaria della società, e dunque prevedere la cancellazione di azioni e quote, l'emissione di azioni, quote e strumenti finanziari, anche con limitazione o esclusione del diritto d'opzione, operazioni di fusione, scissione e trasformazione.

Il *comma 3* detta i doveri degli amministratori di informare i soci della decisione di accedere a uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza nonché di riferire periodicamente sull'andamento della procedura.

Il *comma 4*, invece, prevede una disposizione che impedisce ai soci, che potrebbero non avere più un interesse nella società, di ostacolare l'attuazione di uno degli strumenti di regolazione della crisi, in quanto dispone l'impossibilità di revocare gli amministratori senza giusta causa e che non è considerata giusta causa la presentazione della domanda di accesso ad uno degli strumenti regolatori citati, in presenza delle condizioni di legge. Solamente ai soci che rappresentano almeno il dieci per cento del capitale è consentito di presentare delle proposte concorrenti (*comma 5*) e le disposizioni dell'articolo in esame si applicano anche agli strumenti di di regolazione della crisi e dell'insolvenza presentate dagli imprenditori collettivi diversi dalle società (*comma 6*).

Viene, poi, previsto l'inserimento dell'art. 120-ter, in cui è dettata la possibilità del classamento dei soci e dei titolari di strumenti finanziari, rendendolo obbligatorio nel caso in cui vengono incisi direttamente i loro diritti e in ogni caso per le società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio.

La formazione delle classi consente ai soci di esprimere il diritto di voto sulla proposta, in misura proporzionale alla partecipazione al capitale e indipendentemente dai diritti di voto loro riconosciuti dallo statuto. Infine, gli stessi soci possono opporsi all'omologazione del concordato per far valere il pregiudizio da loro subito rispetto all'alternativa della liquidazione.

L'art. 120-quater, contiene la regola generale che il tribunale omologhi il concordato facendo sì che il trattamento riservato a ciascuna delle classi dissenzienti sia almeno uguale a quello delle classi di pari rango e più favorevole di quello riservato alle classi inferiori. Ciò eccezion fatta per l'unica classe di creditori collocata al rango immediatamente superiore a quello dei soci: in questo caso, al fine di verificare il rispetto delle regole prestabilite, è stato previsto che il valore assoluto destinato a tale classe debba essere superiore a quello riservato ai soci.

L'art. 120-quinquies, disciplina la fase di esecuzione del concordato. A tal fine si prevede che il provvedimento di homologazione dello strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza determini quanto è stato deciso e deliberato nel piano, demandando le operazioni necessarie all'attuazione agli amministratori e autorizzando questi ultimi ad apportare le ulteriori modifiche statutarie, qualora previste. In caso di mancanza o inottemperanza, il tribunale procederà alla nomina di un amministratore giudiziario perché ponga in essere gli adempimenti del piano, disponendo la revoca degli amministratori

della società per giusta causa. Le modificazioni intervenute in seno all'azienda a ragione all'esecuzione di uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza non costituiscono causa di risoluzione o di modificazione di contratti stipulati dalla società, mentre sono inefficaci eventuali patti contrari al piano.

Si tratta di una serie di disposizioni essenziali nell'ambito del sistema di ristrutturazione preventiva delle situazioni di crisi, in quanto detta l'iter seguito per la conclusione ed esecuzione di tutta la ristrutturazione dell'impresa, verificandone, altresì, la fattività. La norma è di natura ordinamentale e procedurale e non determina aggravio di oneri per la finanza pubblica. Infatti, ogni adempimento è demandato ai soci e agli amministratori, intervenendo il tribunale solo per ratificare il piano o, in precedenza, per nominare l'amministratore giudiziario per eventuali negligenze o inattività di quelli nominati, i costi del quale sono posti, come per le altre figure istituzionalmente designate dall'autorità giudiziaria nell'ambito delle procedure concorsuali, a carico della procedura di "risanamento" o liquidazione e prededotti dall'attivo della società.

ART. 26

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo I, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

L'articolo *de quo* apporta modifiche all'articolo 135, comma 1, del CCI, per recepire la disposizione dettata dall'articolo 26, paragrafo 1, lettera d) della direttiva 1023/2019 UE che consente, al fine di evitare conflitti di interesse, anche ai creditori di chiedere la sostituzione del professionista. Il tribunale, dopo aver considerato l'assenza di conflitti di interesse in capo ai richiedenti, provvede alla nomina del nuovo

curatore. Il vigente comma 2, pertanto, essendo reconsiderato nella nuova formulazione prevista nel comma 1, viene, pertanto, soppresso.

La norma è di natura ordinamentale ed è diretta a sancire un principio paritario tra la posizione del debitore e quella del o dei creditori riguardo alla terzietà non solo del giudice, ma altresì degli ausiliari della procedura. Per quanto previsto, la stessa non riveste profili di carattere finanziario.

ART. 27

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo I, Sezione III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

L'articolo in esame interviene sull'articolo 158 del CCI inserendo la disposizione per la quale la rivalutazione dei crediti di lavoro è ammessa anche dopo la domanda di accesso agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e dopo l'apertura di una procedura di insolvenza, precisando che la rivalutazione è ammessa, negli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza, fino alla definitività della sentenza di omologazione, mentre nelle procedure di insolvenza, fino al decreto pronunciato ai sensi dell'articolo 204, comma 4, in relazione alle domande di ammissione al passivo depositate nel termine di cui all'articolo 201, comma 1.

La norma è di natura ordinamentale ed è volta alla rivalutazione dei crediti di lavoro nell'ambito delle procedure in esame come previsto da pronunce della Corte Costituzionale. Per quanto previsto, la stessa non riveste profili di carattere finanziario

ART. 28

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo I, Sezione IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

Con il presente articolo si apportano le modifiche ritenute opportune alla Parte Prima, Titolo V, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, al comma 3 dell'articolo 166, inserendo alla lettera e), dopo le parole «posti in essere in esecuzione del concordato preventivo» l'indicazione «, del piano di ristrutturazione di cui all'articolo 64-*bis* omologato» e alla lettera g) sostituendo le parole “alle procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza”, con “agli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza”.

La norma ha carattere ordinamentale e realizza un intervento armonizzativo rispetto agli allineamenti della materia operati con il presente provvedimento, e pertanto, non determina effetti negativi per la finanza pubblica.

ART. 29

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo IV, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

L'articolo in esame interviene sull'articolo 213 del decreto 14 del 2019 che disciplina il programma di liquidazione giudiziale, in linea con l'intento di migliorare l'insieme delle procedure regolatorie della crisi d'impresa, riduce a centocinquanta giorni il termine entro il quale il curatore deve predisporre un programma di liquidazione da sottoporre al comitato dei creditori (*comma 1*). Si prevede, inoltre, che al curatore sia assegnato il compito di notificare ai competenti uffici per l'annotazione nei pubblici registri, l'istanza e la relativa autorizzazione a non acquisire all'attivo o a rinunciare a liquidare uno o più beni da parte del comitato dei creditori, qualora tale attività di liquidazione risulti manifestamente non conveniente (*comma 2*).

Con altro intervento viene fissato ad otto mesi (in luogo di dodici) il termine entro il quale dall'apertura della procedura di liquidazione deve essere compiuto il primo esperimento di vendita dei beni, e devono essere iniziate le attività di recupero dei crediti (*comma 5*).

Si segnala la disposizione con cui si integra il *comma 6* del menzionato articolo 213, con la quale si consente al curatore, prima dell'approvazione del programma, di procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato e sentito il comitato dei creditori se già nominato, solo quando dal ritardo può derivare pregiudizio all'interesse dei creditori.

Si evidenzia, da ultimo, l'intervento che inserisce il comma 9 per il quale se il curatore ha rispettato i termini di cui al comma 5, nel calcolo dei termini di cui alla legge 24 marzo 2001, n. 89, non si tiene conto del tempo necessario per il completamento della liquidazione.

Le disposizioni previste hanno carattere ordinamentale e sono dirette a meglio definire i compiti del curatore realizzando miglioramenti nella gestione della fase liquidatoria a tutela di elementi soggettivi e oggettivi meritevoli di particolare attenzione, non determinando oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Gli adempimenti correlati all'attuazione delle disposizioni in esame sono di natura istituzionale e potranno essere sostenuti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 30

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo IV, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

Con l'articolo in esame si prospettano interventi relativi alle modalità di liquidazione dei beni modificando l'articolo 216 del decreto

legislativo 14 del 2019, in particolare il comma 2, precisando che alle vendite e agli altri atti liquidatori posti in essere in esecuzione del programma di liquidazione sarà possibile, da parte del curatore che può avvalersi di soggetti specializzati, procedere sulla base delle stime effettuate ai sensi del comma 1, assicurando con adeguate forme di pubblicità, la massima informazione e partecipazione degli interessati. Si segnala l'inserimento della previsione per la quale il curatore relaziona al giudice delegato dell'andamento delle attività di liquidazione all'interno del rapporto riepilogativo delle attività svolte disciplinato dal comma 9 dell'articolo 130 del citato decreto n. 14 del 2019.

Sulla medesima linea di potenziamento del ruolo del curatore si pongono gli interventi sui *commi* 3 e 5 del sopraindicato articolo 216. Con il primo si prevede che il curatore può proporre nel programma di liquidazione che le vendite dei beni mobili, immobili e mobili registrati vengano effettuate dal giudice delegato secondo le disposizioni del codice di procedura civile in quanto compatibili, mentre il secondo intervento assegna al curatore il compito di pubblicare, sul portale delle vendite pubbliche, l'avviso contenente tutti i dati che possono interessare il pubblico o l'ordinanza di vendita e ogni altro atto o documento ritenuto utile, consentendo il ricorso anche a ulteriori forme di pubblicità idonee ad assicurare la massima informazione e partecipazione degli interessati, da effettuarsi almeno trenta giorni prima della vendita. Il termine può essere ridotto, previa autorizzazione del giudice delegato, esclusivamente nei casi di assoluta urgenza.

Si segnala l'inserimento della disposizione (comma 12) che prevede che i requisiti di onorabilità e professionalità dei soggetti specializzati dei quali il curatore può avvalersi, siano fissati con regolamento del Ministro della giustizia, da adottarsi entro sei mesi dall'entrata in

vigore del presente decreto perseguendo obiettivi di trasparenza, efficienza e conseguente efficacia delle procedure in esame, anche liquidatorie. La disposizione ha particolare rilievo in quanto attuativa della vigilanza sui professionisti indicata dall'articolo 27 della Direttiva 1023/2019.

Le modifiche illustrate contenute nel presente articolo, che intervengono per migliorare nell'ambito della liquidazione giudiziale la cruciale attività di vendita dei beni, hanno natura ordinamentale e procedurale e pertanto, dalle stesse non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli adempimenti correlati sono di natura istituzionale e possono essere sostenuti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 31

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo VI, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

Con il presente articolo si interviene sull'articolo 235, comma 1, inserendo la disposizione secondo la quale il curatore dopo la pubblicazione del decreto di chiusura della liquidazione giudiziale deposita un rapporto riepilogativo finale redatto in conformità a quanto previsto nel primo comma del già richiamato articolo 130 del CCI.

L'intervento è volto a regolamentare l'opportunità che il liquidatore giudiziale depositi un rapporto riepilogativo della liquidazione giudiziale. Gli adempimenti correlati sono di natura istituzionale e possono essere sostenuti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 32

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo VIII, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

Con il presente articolo, modificando il comma 1 dell'articolo 255 del d.lvo 14/2019, si elimina la possibilità per il curatore di esercitare separatamente le azioni di responsabilità, in ossequio al principio di efficienza delle procedure di gestione dell'insolvenza di cui agli articoli 25 e seguenti della direttiva.

La norma, di cui si segnala l'effetto positivo, ancorchè non quantificabile in termini di contenimento dei costi della procedura, risponde a criteri di snellimento ed efficientamento per risolvere le criticità della durata eccessiva connessa anche a giudizi separati e alla duplicazione di accertamenti da compiere e, stante il carattere ordinamentale e procedurale, non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

ART. 33

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo IX, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

Con il presente intervento si modifica l'articolo 268 del CCI, che disciplina la liquidazione controllata delle imprese minori, con una disposizione di semplificazione e coordinamento che elimina l'iniziativa del pubblico ministero per le imprese di piccole dimensioni e che innalza a cinquantamila la soglia debitoria oltre la quale la liquidazione controllata può essere aperta.

La norma ha carattere ordinamentale e di semplificazione, pertanto, non determina effetti negativi per la finanza pubblica.

ART. 34

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo V, Capo X, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

Il primo intervento realizzato con la disposizione in esame si concentra sul comma 1 dell'articolo 278, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, come modificato dall'articolo 30, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, precisando che con l'esdebitazione vengono meno le cause di ineleggibilità e di decadenza collegate all'apertura della liquidazione giudiziale, mentre con il secondo intervento si dispone l'abrogazione del comma 2 dell'articolo 279 del citato decreto legislativo opportunamente eliminando il riferimento al procedimento della composizione assistita della crisi, istituto superato dall'impianto del presente provvedimento.

La norma ha carattere ordinamentale e procedurale e realizza un intervento armonizzativo rispetto agli allineamenti in materia di risoluzione della crisi d'impresa e dell'insolvenza individuati con il presente provvedimento, e pertanto, non determina effetti negativi per la finanza pubblica.

ART. 35

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo VI, Capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

Con la presente norma si modifica l'articolo 285 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, inserendo la disposizione per la quale le operazioni contrattuali e riorganizzative, inclusi i trasferimenti di risorse infragruppo, possono essere inclusi nel piano o nei piani concordatari, purchè non solo siano necessari alla continuità aziendale (come attestato da un professionista), ma siano coerenti con l'obiettivo del miglior soddisfacimento dei creditori di tutte le imprese del gruppo tenuto conto dei vantaggi compensativi per le singole imprese.

Viene, altresì, modificato il *comma 3*, primo periodo, anteponendo la previsione con la quale si stabilisce che la contestazione degli effetti pregiudizievoli relativi alle operazioni sopraindicate da parte dei creditori non è prevista se ricorre l'ipotesi per la quale risulta applicabile la sola disciplina del concordato in continuità, derivante dalla valutazione che la prospettiva della continuità aziendale è in grado di generare una soddisfazione in misura prevalente per i creditori rispetto all'ipotesi della liquidazione, sulla base del raffronto tra i flussi complessivi derivanti dalla continuazione dell'attività o dalla liquidazione. In tale caso viene previsto, con l'inserimento del *comma 4-bis*, che il tribunale omologhi il concordato secondo la disciplina dettata dall'articolo 112, commi 2, 3 e 4.

Si interviene anche sul *comma 4*, stabilendo che l'omologazione del concordato o degli accordi di ristrutturazione, in caso di opposizione proposta ai sensi del sopraindicato *comma 3*, può essere disposta dal tribunale quando, sulla base della valutazione complessiva del piano e dei piani collegati e dei vantaggi compensativi per le singole imprese del gruppo, ritenga che la soddisfazione dei creditori si concretizzi in misura non inferiore a quella che si determinerebbe a seguito della liquidazione giudiziale della singola impresa.

Con le modifiche illustrate si interviene per disciplinare in modo più puntuale ed efficace il contenuto del piano o dei piani di gruppo al fine di stabilire le alternative procedurali per la definizione della crisi e dell'insolvenza di imprese di gruppo, valutando l'impatto in termini di soddisfazione dei creditori nelle diverse ipotesi di ricorso alla procedura di concordato in continuità o di liquidazione.

Dall'attuazione delle disposizioni in esame non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, stante la natura ordinamentale e precettiva delle stesse. Gli adempimenti correlati alla

loro attuazione sono di natura istituzionale e possono essere sostenuti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

ART. 36

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo VI, Capo III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

Con il presente articolo si modifica la rubrica del Capo III, e conseguentemente, anche all'articolo 289, comma 1, primo periodo del citato decreto 14/2019, si sostituiscono, ovunque ricorrano, le parole “Procedure di regolazione della crisi e dell'insolvenza di imprese appartenenti ad un gruppo” con le parole “Strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza”.

La presente disposizione ha natura ordinamentale e interviene nelle citate norme operando gli opportuni richiami ai nuovi strumenti regolatori della crisi d'impresa e d'insolvenza, e alle procedure di insolvenza all'interno di imprese appartenenti ad un gruppo e, pertanto, non determinano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

ART. 37

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo VII, Capo II, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

La disposizione in esame interviene in tema di liquidazione coatta amministrativa apportando le opportune modifiche agli articoli 301, comma 1, 302, comma 3 e 306, comma 2 primo periodo, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.

Si tratta di interventi tesi ad integrare la disciplina dell'istituto della liquidazione coatta amministrativa con l'inserimento dei riferimenti dell'applicazione degli articoli 356 e 358 al commissario liquidatore e con la sostituzione degli "indicatori della crisi" con i "segnali di allarme di cui all'articolo 3".

Si rappresenta il carattere ordinamentale e procedurale delle presenti disposizioni, e che, pertanto, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ART. 38

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo VII, Capo III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

Con l'articolo in esame si modifica la lettera a) dell'articolo 316 del decreto legislativo 14/2019 eliminando il riferimento ai creditori pubblici qualificati di cui all'articolo 15 e sostituendo "i fondati indizi di crisi" con "i segnali di allarme", disciplinati nella nuova formulazione dell'articolo 3. Infine, si stabilisce la soppressione della lettera b) in quanto contenente disposizioni relative alle funzioni svolte dall'OCRI, organo soppresso con la revisione della materia realizzata con il presente provvedimento.

La norma ha carattere ordinamentale ed è diretta ad allineare i contenuti delle disposizioni in materia di liquidazione coatta amministrativa con la ratio dell'intervento in esame e, pertanto, non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

ART. 39

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo IX, Capo III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

La presente disposizione coordina le modifiche intervenute relative alla previsione di omologazione degli accordi e del piano di ristrutturazione da parte del tribunale anche senza l'intervenuta adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza ed assistenza obbligatorie, se la proposta formulata nei predetti si rileva, per i citati creditori privilegiati, conveniente rispetto alla soluzione liquidatoria. Pertanto, il riferimento all'art. 48, comma 5 del CCI è sostituito con quello all'art. 63, comma 2-*bis*, per quanto riguarda l'art. 341, comma 3 del CCI, e viene sostituito l'ulteriore riferimento all'art. 342, comma 1, cambiando le parole "87, commi 2 e 3", con quelle "87, comma 3". *La norma ha natura ordinamentale e serve per coordinare le innovazioni introdotte dal presente provvedimento. Dalla stessa, pertanto, non derivano effetti negativi per la finanza pubblica.*

ART. 40

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo IX, Capo IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

Anche questo articolo prevede di coordinare le disposizioni del CCI con le modifiche intervenute col presente provvedimento, pertanto la rubrica della Parte Prima, Titolo IX, Capo IV del CCI è ridenominata "Reati commessi nelle procedure di composizione delle crisi da sovraindebitamento", restando soppresso il riferimento ai reati commessi nelle procedure di composizione della crisi. Si prevede, altresì, l'abrogazione dell'art. 345 del CCI.

La modifica è lessicale e di carattere ordinamentale e non presenta aspetti di natura finanziaria.

ART. 41

(Modifiche alla Parte Prima, Titolo X, Capo I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)

Le modifiche presentate con l'articolo *de quo* sono intervenute sempre con l'intento di coordinare le disposizioni del CCI con la disciplina richiesta dal diritto unionale e quindi riguardano, *in primis*, la sostituzione della denominazione della rubrica della Parte Prima, Titolo X, Capo I, rinominata "Disposizioni generali" (*comma 1*).

Con il presente articolo si interviene sulle disposizioni relative all'OCRI abrogando gli *articoli 351 e 352 del CCI (comma 2)*, e con il comma 3, si apportano le opportune modifiche sull'articolo 353 *del CCI* al fine di prevedere entro sei mesi dall'entrata in vigore del Codice, l'istituzione di un osservatorio permanente sull'efficienza delle misure e degli strumenti di regolazione della crisi previsti dal titolo II dello stesso Codice, sopprimendo con la *lettera b)* il riferimento alla composizione assistita e, infine, *il comma 4*, dispone l'abrogazione dell'art. 354 per quanto riguarda la revisione dei parametri degli indicatori della crisi.

Le modifiche e integrazioni apportate sono di natura ordinamentale e servono ad allineare il diritto interno al diritto europeo, dando prevalenza alle soluzioni che consentono l'attuazione del piano attestato anche attraverso ristrutturazioni trasversali di debiti e, comunque, ricorrendo alla liquidazione consensuale del patrimonio del debitore. Pertanto, le modifiche introdotte non determinano un aggravio di oneri per la finanza pubblica, ma anzi contribuiscono a snellire e semplificare le procedure previste dalle disposizioni del decreto legislativo 14/2019.

***(Modifiche alla Parte Prima, Titolo X, Capo II, del decreto
legislativo 12 gennaio 2019, n. 14)***

La disposizione in esame riguarda un duplice intervento: quello del *comma 1*, è relativo all'art. 356 del Codice, che con l'eliminazione del riferimento all'OCRI viene allineato al diritto europeo e coordinato al testo qui modificato; mentre il *comma 2*, modifica l'articolo 358 che disciplina i requisiti per la nomina agli incarichi nelle procedure previste dal Codice, da un lato eliminando la disposizione per la quale occorra tenere conto delle risultanze dei rapporti riepilogativi periodici e finali redatti dai soggetti incaricati e degli incarichi in corso e, dall'altro, introducendo al comma 3 ulteriori requisiti che il professionista nominato curatore, liquidatore o commissario giudiziale che gestisce una procedura concorsuale deve possedere soprattutto nel caso in cui la stessa abbracci un ambito transfrontaliero. Ci si riferisce, in particolare, alla capacità di rispettare gli obblighi di cui al regolamento (UE) 2015/848, di comunicare e cooperare con i professionisti che gestiscono le procedure di insolvenza e con le autorità giudiziarie o amministrative di un altro Stato membro e all'attitudine dimostrata nel destreggiarsi in casistiche complesse. *Si tratta di norme di collegamento ed allineamento al diritto europeo, come già detto per le precedenti, nonché di ulteriori garanzie che vengono richieste al professionista che non incidono sui profili di natura finanziaria della norma, per la quale valgono le medesime considerazioni effettuate in precedenza per il testo di base dell'articolo 358 riguardo all'iscrizione e tenuta dell'Albo dei soggetti destinati a svolgere funzioni di gestione o di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali, cui si rinvia. Per il resto, la disposizione riveste natura precettiva e ordinamentale e non determina nuovi oneri per la finanza pubblica.*

ART. 43 (*Modifiche alla Parte Prima, Titolo X, Capo III, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14*); **ART. 44** (*Modifiche alla Parte Prima, Titolo X, Capo IV, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14*) e **ART. 45** (*Modifiche alla Parte Seconda del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14*)

Le disposizioni qui considerate apportano le necessarie correzioni ai corrispettivi riferimenti in conseguenza delle modifiche previste dall'allineamento della disciplina delle procedure concorsuali alle innovazioni richieste dalla direttiva europea. In particolare si segnala che *l'art. 44* del presente provvedimento modifica *l'articolo 368, comma 4, del CCI* al fine di sostituire la precedente dizione “procedure di regolazione della crisi e dell’insolvenza”, contenuta alla lettera a), con quella di “strumenti di regolazione della crisi e dell’insolvenza” e di modificare la lettera d), in coerenza con le modifiche apportate agli articoli 84 e 85 del CCI e, conseguentemente, il presente *art. 43* apporta agli articoli *359, comma 1* e *361, comma 1* del CCI le necessarie correzioni.

Stesso intento è perseguito, infine, attraverso la soppressione prevista *all'art. 45* del riferimento alla composizione assistita presente *all'art. 381, comma 2, del Codice* e *all'art. 2545-sexies, comma 1, del codice civile*.

Le modifiche hanno carattere lessicale e natura ordinamentale e non presentano aspetti di natura finanziaria.

CAPO II

DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E ABROGAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

ART. 46

(Abrogazioni e modifiche di disposizioni del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118)

Nell' articolo in esame sono presenti le disposizioni di coordinamento e le abrogazioni che si rendono necessarie a seguito del trasferimento delle norme contenute nel decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147 nel novellato Titolo II della Parte Prima del decreto legislativo 14/2019, inerenti la composizione negoziata e l'istituzione e gestione della piattaforma telematica nazionale e nomina dell'esperto. Al riguardo si segnala l'abrogazione degli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 e 19, commi 1, 2 e 3, nonché le modifiche apportate all'articolo 10 di cui viene abrogato il comma 1 e modificato il comma 2, secondo periodo e il comma 3 e all'articolo 23 nel quale viene modificata la rubrica sopprimendo le parole "Limiti di accesso alla composizione negoziale" e il comma 2. *Si tratta di norme di collegamento e coordinamento che non incidono sui profili di natura finanziaria dell'intervento in esame, per il quale valgono le medesime considerazioni effettuate in precedenza sia agli articoli specifici del presente provvedimento sia riguardo al testo del decreto richiamato già convertito in legge, cui si rinvia.*

ART. 47

(Abrogazioni di disposizioni del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152)

Si prevede, inoltre, sempre in linea con le abrogazioni delle disposizioni del D.L. 118/2021 di cui si è detto sopra, l'inserimento delle norme contenute agli articoli 30-ter, 30-quater, 30-quinquies e 30-sexies del decreto legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233 nel novellato

Titolo II della Parte Prima del decreto legislativo 14/2019, relative al programma informatico per la sostenibilità e la rateizzazione dei debiti e lo scambio di dati tra la piattaforma telematica e le altre banche dati. *Si tratta di norme di collegamento e coordinamento che non incidono sui profili di natura finanziaria dell'intervento in esame, per il quale valgono le medesime considerazioni effettuate in precedenza agli articoli specifici del presente provvedimento sia riguardo al testo del decreto richiamato già convertito in legge, cui si rinvia.*

ART. 48

(Abrogazioni di disposizioni del decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147)

Con l'articolo in esame vengono apportate modifiche al decreto legislativo 26 ottobre 2020, n. 147, in particolare mediante la soppressione all'articolo 1, comma 1, lettere a), b) ed e); all'articolo 9, comma 3 Lettera a); l'abrogazione degli articoli 2, 3, 4, 5, 7, commi 5, 6, 7, 10, 11 e 12; l'abrogazione dell'articolo 13, commi 1, 2 e 3 e dell'articolo 36.

Si tratta di norme di collegamento e coordinamento che non incidono sui profili di natura finanziaria dell'intervento in esame, per il quale valgono le medesime considerazioni effettuate in precedenza agli articoli specifici del presente provvedimento, cui si rinvia.

ART. 49

(Modifiche al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270)

Il presente articolo interviene al decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, e dunque in materia di disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi.

In particolare si inserisce all' articolo 8 comma 1, lettera b) del citato decreto legislativo, la previsione dell'osservanza degli articoli 356 e 358 del codice della crisi e dell'insolvenza per la nomina del commissario giudiziale o dei commissari giudiziali.

S'interviene, altresì, sugli articoli 15, comma 3, e 19, commi 3 e 4, allineando il contenuto dei predetti articoli ai nuovi riferimenti normativi.

Si segnalano, infine, le modifiche all'articolo 43 e l'inserimento del nuovo articolo 76-bis del citato decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270, sempre al fine di coordinare il testo alle modifiche intervenute richieste a livello internazionale e rendere più efficienti le procedure con maggiore informativa e scambio di comunicazioni tra creditori e debitori, nonché garantire la maggiore partecipazione delle parti interessate per trovare la soluzione più confacente alle varie posizioni attraverso modalità stragiudiziali.

La norma ha carattere ordinamentale e non comporta effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

ART. 50

(Disposizioni transitorie)

Con il presente articolo si dettano disposizioni necessarie per raccordare alcune norme del CCI come modificate dal provvedimento in esame con le previsioni introdotte dalla decreto-legge n.118 del 2021,

spiegando quale sia l'ambito applicativo delle stesse. In particolare, si chiarisce che la prima comunicazione inviata ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del Codice, comprende gli incarichi conferiti, a partire dal

15 novembre 2021, ai sensi dell'articolo 3 del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147 (*comma 1*).

Con il *comma 2* si stabilisce l'applicabilità della disciplina dell'articolo 25-ter come modificato dal presente provvedimento, alle liquidazioni delle attività dell'esperto anche se svolta nell'ambito della composizione negoziata della crisi prevista dal decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, delle disposizioni previste dall'articolo 25-ter del CCI.

Al riguardo si ricorda che gli oneri connessi alla erogazione di compensi professionali introdotti con la previsione normativa di questa nuova figura dell'esperto, sono posti ordinariamente a carico dell'impresa secondo le modalità stabilite dal presente provvedimento, senza aggravii a carico della finanza pubblica.

Infine con il *comma 3* si stabilisce che non valga la limitazione all'accesso alla composizione negoziata della crisi prevista dal comma 1 dell'articolo 25- *quinquies* nel caso in cui la rinuncia alle domande richiamate nel primo periodo del medesimo comma 1 (procedimento introdotto con ricorso depositato ai sensi dell'articolo 40, anche nelle ipotesi di cui agli articoli 44, comma 1, lettera a), 54, comma 3, e 74) sia intervenuta prima dell'entrata in vigore del presente decreto.

L'articolo che ha carattere ordinamentale e precettivo ed è volto a dirimere discrasie applicative derivanti dalla successione degli interventi normativi citati, non comporta effetti finanziari negativi per la finanza pubblica.

ART. 51

(Entrata in vigore)

La disposizione in esame disciplina l'entrata in vigore del provvedimento stesso, che corrisponde a quella fissata dall'art. 389, comma 1 del CCI.

ART. 52

(Disposizioni finanziarie)

L'articolo contiene le disposizioni finanziarie secondo le quali si prevede che all'attuazione delle disposizioni contenute nel provvedimento in esame ad esclusione di quanto previsto dall'articolo 6, capoverso articolo 13, comma 10, non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni provvedono all'attuazione delle disposizioni previste nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione delle disposizioni nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Decreto 3 marzo 2022, n. 75. Regolamento albo di cui all'art. 356 CCII

Articolo 1 Oggetto e definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intendono per:

- a) «Codice»: il decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, recante: «Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155»;
- b) «albo»: l'albo dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nelle procedure di cui al codice della crisi e dell'insolvenza istituito dall'articolo 356 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza;
- c) «responsabile»: il direttore generale degli affari interni del Ministero della giustizia, ovvero la persona da lui delegata con qualifica dirigenziale nell'ambito della direzione generale.

Articolo 2 Tenuta e aggiornamento dell'albo

- 1. L'albo è istituito presso il Ministero della giustizia, individuato quale titolare del trattamento dei dati personali.
- 2. Il Ministero della giustizia svolge i compiti di cui agli articoli 356 e 357 del Codice nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

3. L'albo è articolato in due sezioni:

a) sezione ordinaria;

b) sezione componenti degli Organismi di composizione della crisi d'impresa (OCRI), di cui all'articolo 2, comma 1, lettera u), del Codice.

4. L'iscrizione nella sezione ordinaria comporta anche l'iscrizione nella sezione componenti dell'OCRI.

5. Il responsabile cura il continuo aggiornamento dei dati e può prevedere ulteriori integrazioni delle annotazioni in conformità alle previsioni del presente regolamento.

Articolo 3

Modalità di tenuta dell'albo

1. L'albo è tenuto con modalità informatiche che assicurano la possibilità di rapida elaborazione di dati con finalità ispettiva o, comunque, connessa ai compiti di tenuta di cui al presente regolamento.

2. L'albo è suddiviso in due parti, una parte pubblica e una parte riservata. Nella parte pubblica sono inseriti: i dati identificativi e l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'iscritto, la sezione dell'albo nella quale è iscritto e l'eventuale ordine professionale di appartenenza. Nella parte riservata sono inseriti: le comunicazioni relative ai provvedimenti adottati nei confronti degli iscritti per inadempienze ai doveri inerenti alle attività di gestione e di controllo nelle procedure previste dal Codice; le richieste di sospensione o cancellazione volontaria dall'albo e i provvedimenti di sospensione o cancellazione adottati, anche d'ufficio, dal responsabile.

3. L'albo è inserito in uno spazio dedicato del sito internet del Ministero della giustizia, che si suddivide in un'area ad accesso libero e in un'area ad accesso riservato. Nell'area ad accesso libero sono contenuti i dati presenti nella parte pubblica dell'albo, nella sezione ad accesso riservato sono contenuti i dati presenti nella parte riservata dell'albo.

4. Possono accedere alla parte riservata dell'albo i magistrati, i dirigenti delle cancellerie che si occupano degli affari civili, nonché, limitatamente alla sezione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), i referenti dell'OCRI.

5. L'accesso all'albo ha luogo esclusivamente con modalità telematiche. Con decreto dirigenziale del responsabile per i sistemi informatizzati del Ministero della giustizia, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono fissate le specifiche tecniche per l'inserimento dei dati di cui al comma 2 e per l'accesso alla parte riservata.

6. Il trattamento dei dati personali di cui al presente articolo è effettuato soltanto per finalità correlate alla tenuta dell'albo.

Articolo 4

Iscrizione nell'albo

1. Nell'albo sono iscritti, su domanda, i soggetti che dimostrano di possedere i requisiti professionali e di onorabilità di cui all'articolo 356, commi 2 e 3, del Codice. Il responsabile approva il modello della domanda e fissa le modalità di svolgimento delle verifiche, con l'indicazione degli atti, dei documenti e dei dati di cui la domanda deve essere corredata.

2. Colui che richiede l'iscrizione nell'albo inoltra al Dipartimento per gli affari di giustizia del Ministero della giustizia, Direzione generale degli affari interni, la domanda di iscrizione compilata secondo il modello approvato, con i relativi allegati, contenente:

a) la specifica indicazione della sezione dell'albo per la quale richiede l'iscrizione;

b) nei casi previsti dall'articolo 358, comma 1, lettere a) e b), del Codice:

1) la certificazione attestante l'albo professionale presso il quale è iscritto e la data di iscrizione;

2) la certificazione di non avere riportato negli ultimi cinque anni sanzioni disciplinari più gravi di quella minima prevista dall'ordinamento professionale di appartenenza;

3) la certificazione dell'ordine di appartenenza di essere in regola con i crediti formativi professionali di cui agli obblighi previsti dal programma di formazione del medesimo ordine. Per gli studi professionali associati e le società tra professionisti dette certificazioni devono concernere sia la persona fisica responsabile della procedura, sia il legale rappresentante della società tra professionisti o tutti i componenti dello studio professionale associato;

c) nei casi previsti dall'articolo 358, comma 1, lettera c), del Codice, la documentazione comprovante le cariche ricoperte in società di capitali o società cooperative e dichiarazione che, nei confronti delle medesime società, non è stata aperta una procedura di liquidazione giudiziale. Devono essere allegati, in ogni caso, la visura camerale della società a favore della quale è stata prestata l'attività, la copia dell'atto di conferimento dell'incarico, in caso di nomina da parte

dell'autorità giudiziaria, ed una sintetica relazione dell'amministratore o liquidatore in carica al momento della presentazione della domanda di iscrizione in ordine all'attività svolta dal richiedente all'interno della società;

d) la certificazione comprovante l'assolvimento degli obblighi formativi, di cui all'articolo 356, comma 2, primo e secondo periodo, del Codice, previa frequenza dei corsi di formazione e aggiornamento definiti dalle linee guida generali elaborate dalla Scuola superiore della magistratura;

e) ogni altro documento idoneo a dimostrare il possesso dei requisiti di professionalità;

f) una dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilità;

g) l'indicazione della casella di posta elettronica certificata alla quale saranno effettuate le comunicazioni;

h) l'attestazione del pagamento del contributo di cui all'articolo 357, comma 2, del Codice.

3. In sede di prima formazione dell'albo, la certificazione di cui al comma 2, lettera d), è sostituita da documentazione comprovante il requisito di cui all'articolo 356, comma 2, terzo periodo, del Codice o, per l'iscrizione nella sezione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'articolo 352 del Codice. A questo fine, il richiedente è tenuto ad allegare alla domanda la documentazione comprovante il conferimento dell'incarico di commissario giudiziale o l'attività svolta come attestatore o gli incarichi di assistenza ricevuti e l'esito delle domande di ammissione al concordato preventivo o di omologazione

di accordi di ristrutturazione in relazione alle quali abbia ricevuto l'incarico.

4. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui di cui al comma 2, lettere b), c), primo periodo, d) e f), può essere presentata ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

5. La documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui al comma 2, lettera c), secondo periodo, e di cui al comma 3, deve essere presentata mediante allegazione di copia conforme dell'atto giudiziario di nomina.

6. La domanda di iscrizione, sottoscritta con firma digitale, è presentata, unitamente agli allegati, in modalità telematica secondo le specifiche tecniche stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma

5. I documenti allegati sono associati alla domanda mediante idonei strumenti tecnici stabiliti nel medesimo decreto di cui al primo periodo.

7. Il responsabile verifica la sussistenza dei requisiti e ha facoltà di accertare la veridicità delle dichiarazioni rese dai richiedenti ai sensi dell'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Articolo 5

Procedimento per l'iscrizione

1. Sulla domanda di iscrizione provvede il responsabile.

2. Il procedimento di iscrizione deve essere concluso entro trenta giorni dal ricevimento della domanda; può essere richiesta, per una sola volta, l'integrazione della domanda o dei suoi allegati entro trenta

giorni dal ricevimento della stessa. La richiesta di integrazione interrompe il decorso del termine, che inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta.

3. Gli iscritti sono tenuti a comunicare al responsabile dell'albo:

a) il venir meno dei requisiti di cui all'articolo 356, commi 2 e 3, del Codice;

b) l'avvio di procedimenti penali per taluno dei reati indicati all'articolo 356, comma 3, lettera c), e comma 4, del Codice;

c) l'avvio di procedimenti disciplinari per illeciti che possono comportare una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali.

4. Le richieste e le comunicazioni di cui, rispettivamente, ai commi 2 e 3 sono effettuate con modalità telematiche secondo le specifiche tecniche stabilite con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 3, comma 5.

5. Per la fase di prima formazione dell'albo e comunque per le domande pervenute sino al 31 luglio 2022, il termine di conclusione del procedimento previsto dal comma 2 è di novanta giorni. La richiesta di integrazione interrompe il decorso del termine, che inizia nuovamente a decorrere dalla data in cui risulta pervenuta la documentazione integrativa richiesta.

Articolo 6

Sospensione e cancellazione d'ufficio

1. Il responsabile, se accerta l'insussistenza o il venir meno dei requisiti previsti dall'articolo 356, comma 2, del Codice, ne dà comunicazione

all'iscritto, assegnandogli, ove sia possibile regolarizzare la posizione, un termine non superiore a sei mesi per provvedervi. Qualora entro il termine assegnato l'iscritto non abbia provveduto, il responsabile dispone la cancellazione dall'albo. Il responsabile procede immediatamente alla cancellazione qualora vengano meno i requisiti di onorabilità di cui all'articolo 356, comma 3, del Codice.

2. Il responsabile, quando sono stati segnalati fatti che compromettono gravemente l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di gestione e di controllo delle procedure di cui all'articolo 356, comma 1, del Codice, può disporre la sospensione dall'esercizio dell'attività per un periodo non superiore ad un anno. In particolare, compromettono gravemente l'idoneità al corretto svolgimento delle funzioni di gestione e di controllo, il fatto che siano state disposte dall'organo competente tre revoche degli incarichi conferiti o l'avvio di procedimento disciplinare per illeciti che possono comportare una sanzione disciplinare più grave di quella minima prevista dai singoli ordinamenti professionali. In caso di ulteriore revoca dell'incarico intervenuta decorso il periodo della sospensione disposta a seguito delle tre revoche di incarichi ai sensi del secondo periodo, il responsabile può disporre la cancellazione dell'iscritto dall'albo. Il responsabile può altresì procedere alla sospensione in caso di procedimento penale a carico dell'iscritto per taluno dei reati indicati all'articolo 356, comma 3, lettera c), del Codice, fino all'esito del procedimento o fino alla pronuncia di sentenza di primo grado di proscioglimento o assoluzione, anche se soggetta a impugnazione.

3. Il responsabile adotta i provvedimenti di sospensione o di cancellazione con decreto succintamente motivato che comunica all'interessato a mezzo di comunicazione di posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato nella domanda di cui all'articolo 4.

4. Prima dell'adozione dei provvedimenti di cui al comma 3, il responsabile comunica, a mezzo PEC, i motivi che comportano l'adozione del provvedimento ed assegna all'interessato un termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione per eventuali osservazioni scritte.

Articolo 7

Sospensione e cancellazione su istanza dell'iscritto

1. L'iscritto all'albo può chiedere, per gravi e comprovate ragioni di salute, familiari o professionali, la sospensione dall'iscrizione per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile una sola volta per ulteriori sei mesi.
2. L'iscritto può sempre chiedere la cancellazione dall'albo o da una delle sezioni in cui esso si articola, ai sensi dell'articolo 2, comma 3.
3. Sulle domande di cui ai commi 1 e 2, provvede il responsabile con decreto adottato ai sensi dell'articolo 6, comma 3.

Articolo 8

Contributo per l'iscrizione e per il mantenimento dell'albo

1. Per l'iscrizione all'albo è dovuto un contributo di euro centocinquanta.
2. Per il mantenimento dell'albo è posto a carico dell'iscritto un contributo annuo di euro cinquanta. Il contributo è dovuto dall'anno successivo a quello dell'iscrizione.
3. Per gli iscritti o per i soggetti che formulano richiesta di iscrizione in entrambe le sezioni dell'albo, il pagamento del contributo per l'iscrizione alla sezione ordinaria e del contributo di cui al comma 2 si intende comprensivo anche dei contributi dovuti per l'iscrizione alla

sezione di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), e per il suo mantenimento.

4. I contributi di cui al comma 2, sono versati entro il 31 gennaio di ciascun anno. L'attestazione di pagamento deve essere inviata al Ministero della giustizia entro il 30 aprile successivo a mezzo PEC.

5. Nel caso di omesso pagamento del contributo di cui al comma 2, il responsabile, decorsi tre mesi dalla scadenza prevista per il pagamento, dispone la sospensione dall'albo con decreto succintamente motivato comunicato senza ritardo all'interessato con le modalità di cui all'articolo 6, comma 3.

6. In caso di perdurante omesso pagamento del contributo, decorsi sei mesi dall'adozione del provvedimento di sospensione di cui al comma 5, è disposta la cancellazione dall'albo con decreto succintamente motivato comunicato senza ritardo all'interessato con le modalità di cui all'articolo 6, comma 3. In tal caso non è consentita una nuova iscrizione all'albo prima che sia decorso almeno un anno dalla comunicazione della cancellazione.

7. In caso di corresponsione tardiva del contributo sono dovuti gli interessi sull'importo della somma dovuta dall'iscritto dalla data di scadenza del termine per il pagamento, al tasso previsto dall'articolo 1284 del codice civile.

8. L'ammontare dei contributi di cui ai commi 1 e 2 è aggiornato ogni tre anni con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Articolo 9

Modalità di versamento del contributo

1. Il pagamento del contributo previsto dall'articolo 8 è effettuato mediante:

a) versamento con modalità informatiche tramite la piattaforma tecnologica Pago PA, prevista dall'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

b) versamento mediante bonifico bancario o postale, ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 9 ottobre 2006, n. 293;

c) versamento con altri sistemi telematici di pagamento ovvero con carte di debito, di credito o prepagate o con altri mezzi di pagamento con moneta elettronica disponibili nel circuito bancario o postale, come previsto dall'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 29 dicembre 2009, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2010, n. 24.

d) versamento mediante conto corrente postale intestato alla Tesoreria dello Stato.

2. Le regole tecniche per l'applicazione delle modalità telematiche di pagamento di cui al comma 1, lettera a), e per il rilascio della relativa ricevuta di versamento, sono fissate con apposito decreto dirigenziale del Ministero della giustizia, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentiti l'Agenzia delle entrate e l'Agenzia per l'Italia Digitale.

3. I contributi sono versati sull'apposito capitolo 2413/24 dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della giustizia.

Articolo 10

Autorità preposta alla vigilanza e al controllo e monitoraggio sul funzionamento dell'albo

1. Il responsabile vigila sull'albo nonché sull'attività degli iscritti.
2. L'autorità giudiziaria, le amministrazioni dello Stato e gli ordini professionali interessati comunicano al responsabile i provvedimenti adottati a carico degli iscritti per inadempienze ai doveri inerenti alle attività di gestione e di controllo nelle procedure di cui all'articolo 356, comma 1, del Codice e tutte le circostanze rilevanti ai sensi dell'articolo 6, comma 2.
3. Per il concreto esercizio della vigilanza di cui al comma 1, entro il 31 gennaio di ogni anno, la Direzione generale per i sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia trasmette al responsabile i dati relativi all'anno precedente concernenti:
 - a) il numero totale di iscritti e il numero di iscritti distinti per categoria di appartenenza;
 - b) gli incarichi complessivamente conferiti nell'anno precedente, distinguendo, all'interno del dato complessivo, gli incarichi per tipologia di procedura concorsuale e gli incarichi conferiti dal singolo ufficio giudiziario;
 - c) il numero di sospensioni e cancellazioni, distinguendo tra quelle volontarie e quelle disposte d'ufficio;
 - d) il numero di segnalazioni pervenute dall'autorità giudiziaria ai sensi dell'articolo 11 e l'eventuale esito.
4. Entro trenta giorni dalla ricezione dei dati di cui al comma 3, il responsabile procede alla loro elaborazione e formula eventuali

proposte di interventi correttivi e integrativi della disciplina sulla tenuta o sul funzionamento dell'albo.

Articolo 11

Cooperazione ai fini dell'attività di vigilanza

1. L'autorità giudiziaria che ha proceduto alla nomina del curatore, del commissario giudiziale o del liquidatore giudiziale comunica al responsabile, con modalità telematica, secondo le specifiche tecniche stabilite con il decreto dirigenziale di cui all'articolo 3, comma 5, tutti i fatti e le notizie ritenute rilevanti ai fini dell'esercizio dei poteri previsti dall'articolo 6 e l'eventuale revoca dell'incarico. Allo stesso modo procede il referente dell'OCRI in relazione ai componenti del collegio di cui all'articolo 17 del Codice.

Articolo 12

Clausola di invarianza finanziaria

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

